

VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 APRILE 1931-IX

VOLUME I RELAZIONE PRELIMINARE

APPENDICI

I. Leggi, Decreti e Circolari per l'esecuzione del VII Censimento. — II. Questionari e modelli vari. — III. Elenco delle disposizioni basate sul Censimento, contenute nelle Leggi e nei Decreti emanati al 31 dicembre 1932-XI



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI

A S. E. IL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI

CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO

Eccellenza,

A due anni dalla data del VII Censimento della Popolazione, nella ricorrenza del Natale di Roma, ho l'onore di presentare all'Eccellenza Vostra il primo volume della serie, nella quale saranno pubblicati i risultati della nostra grande indagine demografica.

Questo volume — oltre ad una parte generale sulle disposizioni emanate per l'esecuzione del Censimento e sull'organizzazione dei lavori alla periferia ed al centro — contiene le notizie fondamentali sulla composizione e sulla distribuzione geografica della popolazione presente e residente, sui sessi, sulla densità, sulle famiglie e convivenze — classificate per Zone agrarie e Regioni altimetriche — e sulle abitazioni. Nella relazione, tutti i dati sono stati commentati e confrontati con i passati censimenti e, dov'è stato possibile, paragonati a quelli di alcuni censimenti esteri. In appendice sono stati raccolti: l'elenco completo delle disposizioni di legge, emanate fino al 31 dicembre 1932-XI, che si basano sul censimento della popolazione, le norme, le circolari e le istruzioni diramate per l'esecuzione del censimento.

Alla redazione del presente volume ha collaborato in modo particolare il Dott. Enrico Mancinelli, Vice-Capo del Reparto Censimenti.

Seguiranno, fra breve, due volumi intorno alla popolazione dei Comuni e delle frazioni, e poi 92 fascicoli nei quali saranno esposti con ogni particolare, secondo il piano completo di classificazione, i dati delle Provincie. La serie si chiuderà con una relazione generale che analizzerà i caratteri demografici della popolazione italiana e ne illustrerà lo sviluppo.

Nel licenziare questa pubblicazione mi sia lecito rilevare come l'Istituto Centrale di Statistica, con un rigoroso ed instancabile lavoro di controllo e di revisione, che non trova riscontro nelle precedenti rilevazioni, nulla abbia omissso — in omaggio al monito dell'E. V. che “il segno della statistica deve essere quello della piena verità „ — affinchè il primo censimento eseguito nell'Era Fascista riuscisse a rispecchiare fedelmente la situazione demografica e sociale della Nazione.

Roma, 21 Aprile, 1933-XI.

IL PRESIDENTE
dell'Istituto Centrale di Statistica
FRANCO SAVORGNAN

ERRATA-CORRIGE

- A pag. 46, riga 27 della Nota (1) *anzichè* Castel S. Giorgio (Prov. di Salerno), *leggasi* Castel Giorgio (Prov. di Terni).
- » 56, riga 36 colonna della densità di 31-40 ab. per km²: *anzichè* 84.145, *leggasi* 84.195.
- » 57, Prospetto N. 29 testata *anzichè* 100-200, *leggasi* 101-200.
- » 59, Prospetto N. 29 testata *anzichè* 100-200, *leggasi* 101-200.
- » 69, in calce alla pagina è stata omessa la seguente nota: (1) I dati sono *provvisori*, derivando dal riepilogo provvisorio trasmesso dai Comuni. I dati definitivi saranno pubblicati nella « Relazione generale » dopo eseguiti gli spogli e le elaborazioni speciali per le abitazioni.
- » 87, Tavola III colonna 9 nella testata *anzichè* 101-115, *leggasi* 101-125.
- » 106, Tavola V colonna 10, riga 33 *anzichè* 9,0 *leggasi* 4,0.
- » 113, Tavola VI colonna 8, riga 30 *anzichè* 2.3876, *leggasi* 23.876.
- » 134, Tavola VI colonna 11, riga 5 *anzichè* 892.0 2, *leggasi* 892.082.
- » 134, Tavola VI colonna 11, riga 7 *anzichè* 63.0 5, *leggasi* 63.065.
- » 147, Tavola VII Abitazioni - In calce alla tavola è stata omessa la nota uguale a quella sopra indicata per la pagina 69.
- » 147, Tavola VII colonna 8, riga 2 *anzichè* 3,8, *leggasi* 2,8.
- » 147, Tavola VII colonna 8, riga 3 *anzichè* 3,8 *leggasi* 3,0.
- » 147, Tavola VII colonna 8, riga 8 *anzichè* 3,5, *leggasi* 5,3.
- » 147, Tavola VII colonna 8, riga 17 *anzichè* 4,4, *leggasi* 4,0.
- » 147, Tavola VII colonna 8, riga 20 *anzichè* 3,1, *leggasi* 3,6.
- » 148, Tavola VII colonna 8, riga 22 *anzichè* 3,9, *leggasi* 4,0.
- » 148, Tavola VII colonna 8, riga ultima *anzichè* 3,9, *leggasi* 4,0.
- » 148, Tavola VII (II parte) colonna 8, riga 24 *anzichè* 2,2, *leggasi* 2,3.
- » 148, Tavola VII (II parte) colonna 8, riga 27 *anzichè* 2,4, *leggasi* 2,5.

INDICE

LETTERA DI PRESENTAZIONE A S. E. IL CAVALIERE BENITO MUSSOLINI, CAPO DEL GOVERNO, PRIMO MINISTRO	Pag.	III
AVVERTENZE	»	XI
CAPITOLO I. — NOTE ILLUSTRATIVE GENERALI E METODO DI ESECUZIONE	»	I
§ 1 — NOTE INTRODUTTIVE	»	I
1 — <i>La periodicità dei censimenti demografici</i>	»	I
2 — <i>La data</i>	»	I
3 — <i>Indagine sulle abitazioni — Censimento della popolazione delle Colonie e dei Possedimenti</i>	»	2
4 — <i>Preparazione del Censimento</i>	»	2
5 — <i>Propaganda</i>	»	2
§ 2 — DISPOSIZIONI GENERALI	»	3
6 — <i>Oggetti del VII Censimento demografico e norme esecutive</i>	»	3
7 — <i>Caratteristiche del VII Censimento demografico</i>	»	4
8 — <i>Organi di rilevazione</i>	»	5
§ 3 — LA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA DISOCCUPAZIONE	»	6
9 — <i>Concetti generali</i>	»	6
10 — <i>Le grandi ripartizioni professionali</i>	»	8
11 — <i>La classificazione professionale propriamente detta</i>	»	8
12 — <i>Artigianato</i>	»	10
13 — <i>Numerazione convenzionale</i>	»	11
14 — <i>Disoccupazione</i>	»	12
§ 4 — 15 — RELIGIONE	»	12
§ 5 — 16 — FECONDITÀ DELLA DONNA	»	14
§ 6 — 17 — I PIANI TOPOGRAFICI	»	14
§ 7 — QUESTIONARI DI RILEVAZIONE, PRIMI MODELLI DI SPOGLIO E MODELLI VARI	»	15
A) <i>Questionari di rilevazione</i>	»	15
18 — <i>Foglio di famiglia (Mod. 4)</i>	»	16
19 — <i>Foglio di convivenza (Mod. 5)</i>	»	16
20 — <i>Scheda individuale (Mod. 6)</i>	»	17
21 — <i>Questionario per l'indagine sulle abitazioni (Mod. 3)</i>	»	17
B) <i>Primi modelli di spoglio e modelli vari</i>	»	17
22 — <i>Modello 1 (Ripartizione del territorio)</i>	»	17
23 — <i>Modello 2 (Stato di sezione provvisorio)</i>	»	17

24 - Modello 7 (<i>Stato di sezione definitivo</i>)	Pag.	17
25 - <i>Modelli riassuntivi 10 e 10 bis</i>	»	18
26 - <i>Modello riassuntivo 11 (Abitazioni)</i>	»	18
27 - <i>Modelli 8 e 9 (Rilevazione della popolazione indigena delle Colonie)</i>	»	18
§ 8 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI	»	18
28 - <i>Stampati</i>	»	18
29 - <i>Corrispondenza</i>	»	19
30 - <i>Contravvenzioni</i>	»	20
31 - <i>Ispezioni</i>	»	20
32 - <i>Revisione</i>	»	20
33 - <i>Inesattezze ed inconvenienti</i>	»	21
 CAPITOLO II. — POPOLAZIONE PRESENTE E RESIDENTE	»	23
1 - <i>Sviluppo della popolazione presente e movimento naturale e sociale dal 1871 al 1931</i>	»	23
Prospetto N. 1 - <i>Popolazione presente dell'Italia dal 1871 al 1931</i>	»	23
2 - <i>Le rate d'incremento annuo della popolazione dal 1861 al 1931</i>	»	23
Prospetto N. 2 - <i>Incremento annuo della popolazione presente dal 1861 al 1931</i>	»	23
3 - <i>La correzione dei dati del Censimento 1921 e le variazioni della popolazione, nei singoli Compartimenti, dal 1921 al 1931</i>	»	24
Prospetto N. 3 - <i>Popolazione presente al 21 aprile 1931 e al 1° dicembre 1921, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno</i>	»	24
4 - <i>La popolazione presente dei Comuni Capiluoghi di Provincia</i>	»	25
Prospetto N. 4 - <i>Popolazione presente dei Comuni Capiluoghi di Provincia e dei rimanenti Comuni, in ciascun Compartimento</i>	»	25
5 - <i>Popolazione presente con dimora temporanea</i>	»	26
Prospetto N. 5 - <i>Popolazione presente con dimora temporanea, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921, 1911 e 1901)</i>	»	26
6 - <i>Confronti internazionali</i>	»	27
7 - <i>Popolazione residente</i>	»	28
Prospetto N. 6 - <i>Rapporto fra la popolazione residente e la popolazione presente, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921, 1911 e 1901)</i>	»	29
Prospetto N. 7 - <i>Popolazione residente dei Comuni Capiluoghi di Provincia e dei rimanenti Comuni, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno</i>	»	29
8 - <i>Popolazione assente temporaneamente</i>	»	30
Prospetto N. 8 - <i>Popolazione temporaneamente assente e popolazione presente con dimora temporanea, nei Censimenti del 1931 e del 1921</i>	»	30
Prospetto N. 9 - <i>Rapporto fra la popolazione temporaneamente assente dal Comune di abituale dimora e la popolazione residente, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921 e 1911)</i>	»	30
Prospetto N. 10 - <i>Popolazione temporaneamente assente, distinta secondo il luogo di temporanea dimora, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921 e 1911)</i>	»	32
Prospetto N. 11 - <i>Distribuzione percentuale, secondo il Compartimento di appartenenza, della popolazione temporaneamente assente</i>	»	33
9 - <i>Il sesso</i>	»	33
Prospetto N. 12 - <i>Rapporto tra i sessi nella popolazione presente. (Censimenti del 1931, 1921, 1911, 1901, 1881, 1871 e 1861)</i>	»	34

10 - Rapporto tra i sessi nella popolazione agglomerata e in quella sparsa	Pag. 35
Prospetto N. 13 - Rapporto tra i sessi nella popolazione agglomerata e in quella sparsa, nei Comuni Capiluoghi di Provincia e nei rimanenti Comuni	» 35
11 - La composizione per sesso della popolazione presente delle famiglie e delle convivenze	» 35
12 - Confronti internazionali della distribuzione per sesso	» 35
CAPITOLO III — DISTRIBUZIONE TOPOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE	» 36
1 - Popolazione presente, agglomerata e sparsa	» 36
Prospetto N. 14 - Popolazione presente, agglomerata e sparsa, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno	» 36
Prospetto N. 15 - Popolazione presente, agglomerata e sparsa, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921, 1911 e 1901).	» 37
2 - Distribuzione della popolazione agglomerata e sparsa, nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche	» 38
Prospetto N. 16 - Popolazione presente, agglomerata e sparsa, nelle Regioni altimetriche.	» 38
Prospetto N. 17 - Popolazione presente, agglomerata e sparsa, nelle Ripartizioni geografiche, secondo le Regioni altimetriche	» 38
3 - Classificazione dei Comuni secondo l'importanza demografica	» 39
Prospetto N. 18 - Classificazione dei Comuni, secondo la loro importanza demografica, nei Censimenti del 1931 e del 1921	» 39
Prospetto N. 19 - Distribuzione nei Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno, dei Comuni, ripartiti per gruppi di popolazione presente	» 40
Prospetto N. 20 - Distribuzione dei Comuni, secondo la loro importanza demografica, per Comparti- menti, Ripartizioni geografiche e Regno	» 42
4 - Distribuzione dei Comuni secondo l'importanza demografica e la superficie.	» 48
Prospetto N. 21 - Comuni ripartiti per gruppi di popolazione presente e per superficie	» 48
5 - Popolazione media dei Comuni	» 49
Prospetto N. 22 - Popolazione media dei Comuni, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921, 1911, 1901 e 1881).	» 49
6 - Densità	» 49
Prospetto N. 23 - Densità per km ² della popolazione presente, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921, 1911, 1901 e 1881)	» 49
Prospetto N. 24 - Distribuzione, per Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno, della popolazione presente al 21 aprile 1931, nei rispettivi Comuni, distinti secondo la densità della popolazione per km ²	» 51
Prospetto N. 25 - Numero delle Province, secondo la densità per km ² della rispettiva popolazione presente al 21 aprile 1931, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno,	» 52
Prospetto N. 26 - Distribuzione nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno, della popolazione presente al 21 aprile 1931, secondo la densità per km ² della popolazione delle rispettive Province	» 52
Prospetto N. 27 - Classificazione delle Province e dei Comuni e della loro popolazione presente, secondo la rispettiva densità per km ²	» 53
7 - Densità delle Zone agrarie e delle Regioni altimetriche	» 53
Prospetto N. 28 - Classificazione delle Zone agrarie secondo la densità per km ² della rispettiva popo- lazione presente al 21 aprile 1931, nelle Regioni altimetriche, nei Compartimenti, nelle Riparti- zioni geografiche e nel Regno.	» 54
Prospetto N. 29 - Classificazione della popolazione presente al 21 aprile 1931, nelle Zone agrarie, distinte secondo la densità per km ² , nelle Regioni altimetriche, nei Compartimenti, nelle Ripar- tizioni geografiche e nel Regno:	
a) Cifre assolute	» 56
b) Per 1000 abitanti	» 60
Prospetto N. 30 - Classificazione delle Zone agrarie e distribuzione della rispettiva popolazione pre- sente nelle Regioni altimetriche, secondo la densità per km ²	» 62

CAPITOLO IV. — FAMIGLIE E CONVIVENZE	Pag.	63
1 - <i>Numero delle famiglie e delle convivenze</i>	»	63
Prospetto N. 31 - Popolazione presente nelle famiglie e nelle convivenze	»	63
2 - <i>Composizione media delle famiglie e delle convivenze</i>	»	63
Prospetto N. 32 - Composizione media delle famiglie e delle convivenze, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921, 1911 e 1901).	»	64
3 - <i>Famiglie e convivenze nella popolazione presente agglomerata e in quella sparsa</i>	»	65
Prospetto N. 33 - Famiglie e convivenze nella popolazione presente agglomerata e sparsa.	»	65
4 - <i>Famiglie e convivenze nei Comuni Capiluoghi di Provincia e nelle Città con popolazione superiore a 100.000 abitanti</i>	»	65
Prospetto N. 34 - Famiglie, convivenze e loro composizione media nei Capiluoghi di Provincia e nei rimanenti Comuni	»	65
Prospetto N. 35 - Famiglie, convivenze e loro composizione media nelle Città di oltre 100.000 abitanti	»	66
5 - <i>Famiglie e convivenze nelle Regioni altimetriche</i>	»	66
CAPITOLO V — ABITAZIONI	»	67
1 - <i>Le indagini sulle abitazioni nei precedenti censimenti</i>	»	67
2 - <i>L'indagine sulle abitazioni nel VII Censimento</i>	»	67
A) Indagine speciale sulle abitazioni.	»	68
B) Notizie generali sulle abitazioni.	»	69
Prospetto N. 36 - Abitazioni occupate, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.	»	69
3 - <i>Abitazioni non occupate</i>	»	70
Prospetto N. 37 - Abitazioni non occupate, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno	»	70

TAVOLE

Tavola I. — Popolazione presente, temporaneamente assente e residente.	
A) <i>Province e Compartimenti</i>	Pag. 72
B) <i>Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno</i>	» 78
» II. — <i>Classificazione dei Comuni, secondo la densità per km² della popolazione presente.</i>	
A) <i>Province e Compartimenti</i>	» 80
B) <i>Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno</i>	» 83
» III. — <i>Distribuzione della popolazione presente, secondo la densità per km² nei singoli Comuni.</i>	
A) <i>Province e Compartimenti</i>	» 84
B) <i>Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno</i>	» 87
» IV. — <i>Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.</i>	
A) <i>Province</i>	» 88
B) <i>Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno</i>	» 101

Tavola V. — Famiglie e convivenze nella popolazione presente.

A) <i>Province e Compartimenti</i>	Pag. 105
B) <i>Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno</i>	» 108
» VI. — Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.	
A) <i>Province</i>	» 109
B) <i>Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno</i>	» 144
» VII. — Abitazioni occupate e abitazioni non occupate.	
A) <i>Province e Compartimenti</i>	» 147
B) <i>Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno</i>	» 148

APPENDICI

APPENDICE I. — LEGGI, DECRETI, NORME ED ISTRUZIONI	Pag. 149
A) <i>Leggi, decreti ed istruzioni generali</i>	» 155
B) <i>Circolari e disposizioni varie</i>	» 219
C) <i>Propaganda</i>	» 253
D) <i>Disposizioni per le operazioni susseguenti al Censimento</i>	» 275
» II. — QUESTIONARI E MODELLI VARI.	» 417
» III. — LEGGI E DECRETI EMANATI FINO AL 31 DICEMBRE 1932-XI, CHE CONTENGONO DISPOSIZIONI BASATE SUI RISULTATI DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.	» 427
A) <i>Elenco cronologico</i>	» 429
B) <i>Elenco per materia</i>	» 437
C) <i>Limiti di popolazione posti a base delle varie disposizioni di legge</i>	» 475

AVVERTENZE

1. — Le cifre della popolazione presente e residente al 21 aprile 1931-IX, corrispondono a quelle pubblicate con R. decreto 16 aprile 1932-X, n. 324 (*Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1932-X*), successivamente rettificata con R. decreto 5 dicembre 1932-XI, n. 2064 (*Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1933-XI*).

2. — Le cifre della popolazione presente al 1° dicembre 1921 — per Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno — sono state rettificata secondo il metodo esposto a pag. 24 della presente Relazione. Le altre cifre del censimento 1° dicembre 1921, concernenti la popolazione delle Province, e dei Comuni, la classificazione per sesso, per dimora, ecc., sono invece originarie. E pertanto, quando non sia altrimenti indicato con apposita annotazione, s'intende che le cifre riguardanti il VI Censimento al 1° dicembre 1921, sono quelle *non rettificata*.

3. — Le cifre della popolazione censita al 1° dicembre 1921 comprendono anche la popolazione del Comune di Fiume, alla data suddetta.

4. — Le cifre della popolazione dei precedenti censimenti si riferiscono tutte alle circoscrizioni compartimentali esistenti al 21 aprile 1931-IX, escluse, naturalmente, per i censimenti dal 1861 al 1911, le nuove Province.

5. — Nei prospetti e nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

linea (—) quando il fenomeno non esiste; puntini (..) quando le cifre proporzionali non raggiungono le cifre significative dell'ordine minimo considerato (0,1 oppure 0,01).

CAPITOLO I.

NOTE ILLUSTRATIVE GENERALI E METODO DI ESECUZIONE.

§ I. — Note introduttive.

1. *La periodicità dei censimenti demografici.* — Il VII Censimento generale della popolazione chiude la serie dei censimenti eseguiti a periodi decennali, in applicazione alla legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie II^a), ed inizia la serie dei censimenti che, in conformità al R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, avranno luogo, invece, ogni cinque anni.

Le ragioni che hanno consigliato l'adozione del periodo quinquennale sono state così esposte nella Relazione al disegno di legge: (1) « L'intervallo di dieci anni fra due censimenti successivi sembra, invero, eccessivamente lungo in un periodo di vita dinamico come quello in cui viviamo; mentre infatti la Nazione, considerata nei suoi aspetti fondamentali, età, stato civile, professione, religione, istruzione, ecc., subisce profonde modificazioni in molto minor tempo, la politica demografica ruralizzatrice e bonificatrice del Regime e il dinamico evolversi della vita economica moderna, hanno inciso e incidono profondamente la struttura demografica della Nazione nel giro di pochi anni. Il Governo deve, quindi, poter seguire a intervalli di tempo non troppo lunghi queste trasformazioni, onde poter essere in grado di misurare e controllare gli effetti della politica governativa adattando o riadattando al mutato organismo nazionale le istituzioni e le leggi del Regime.

In dieci anni le cifre diventano antiquate e non soddisfano più i bisogni delle pubbliche amministrazioni, né degli uomini d'affari, né degli studiosi. Aggiungasi a questi motivi che l'esecuzione quinquennale dei censimenti consente la revisione quinquennale dei registri anagrafici, che si rende oggi indispensabile in seguito all'aumentata mobilità della popolazione. La minore durata dell'intervallo tra un censimento e l'altro permette anche di sfruttare in pieno l'esperienza tecnica ed organizzativa dei censimenti precedenti, esperienza che in passato si andava in gran parte disperdendo nel lungo intervallo tra le due rilevazioni.

Il fatto che in altri Paesi moderni è stato già fissato in cinque anni l'intervallo tra i censimenti, è una controprova delle ragioni che giustificano anche presso di noi l'adozione di un intervallo quinquennale ».

2. *La data.* — Lo stesso decreto del novembre 1930 fissò, per il VII Censimento, la data del 21 aprile e stabilì che anche i censimenti futuri fossero eseguiti alla stessa data.

Le ragioni che indussero a scegliere la data del 21 aprile, sono state così esposte nella Relazione al citato decreto:

« La scelta di tale data è caduta sulla ricorrenza del Natale di Roma che si presta molto bene ai fini del censimento, poichè, essendo in giorno festivo, si dà maggiore agio ai cittadini di compilare le schede, mentre il mese di aprile consente di attendere alle operazioni di censimento fuori delle inclemenze dell'inverno e dei calori estivi, che costituiscono un ostacolo notevole per la rapida ed intensa esecuzione dei lavori ».

A tale scelta contribuirono anche, in via subordinata, ragioni storico-politiche intese a far coincidere il censimento generale della popolazione con la celebrazione di due riti nazionali: il Natale di Roma e la Festa Fascista del Lavoro.

È opportuno ricordare che anche in Francia molti censimenti sono stati effettuati in primavera e che, in Inghilterra, dal 1861 in poi, si sono regolarmente susseguiti in aprile.

(1) Relazione alla Camera dei Deputati, per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il VII Censimento generale della popolazione. Vedasi Appendice I, pag. 157.

In Italia, come è noto, i censimenti, successivi alla costituzione del Regno, ebbero luogo alle date sottoindicate:

NUMERO D'ORDINE	ANNO	DATA DEL CENSIMENTO	NUMERO D'ORDINE	ANNO	DATA DEL CENSIMENTO
I	1861	31 dicembre	V	1911	10 giugno
II	1871	31 dicembre	VI	1921	1° dicembre
III	1881	31 dicembre	VII	1931	21 aprile
IV	1901	10 febbraio			

3. Indagine sulle abitazioni — Censimento della popolazione delle Colonie e dei Possedimenti. — Contemporaneamente al VII Censimento demografico vennero eseguiti:

a) L'indagine sulle abitazioni.

In considerazione della importanza del problema delle abitazioni negli agglomerati urbani, e della sua stretta connessione con il censimento demografico, è stata indetta una speciale inchiesta sulle abitazioni, limitata a 422 Comuni, fra i più importanti del Regno e comprendenti oltre due quinti della popolazione totale. È questa la prima indagine compiuta in Italia dalla statistica ufficiale.

b) Il Censimento della popolazione delle Colonie e dei Possedimenti.

A complemento della rilevazione principale si è indetto pure uno speciale censimento della popolazione metropolitana ed indigena delle Colonie, che è stato eseguito con modalità fissate di comune accordo fra l'Istituto Centrale di Statistica ed il Ministero delle Colonie.

Il Censimento del 1921, invece, si era limitato alla rilevazione dei dati per la sola popolazione metropolitana ed europea.

4. Preparazione del Censimento. — La preparazione del Censimento ebbe luogo con un certo ritardo, poichè la decisione di fissare la data al 21 aprile — anzichè, come si presumeva dagli Uffici, al 1° dicembre — venne presa nel novembre 1930. Quindi, solo sul finire del secondo semestre dello stesso anno, l'Istituto Centrale di Statistica poté occuparsi intensamente dei lavori preparatori, ai quali presiedette un'apposita Commissione di studio (1).

Le conclusioni e le proposte formulate da detta Commissione di studio furono poi sottoposte all'esame del Comitato tecnico dell'Istituto che si occupò del Censimento in 16 sedute.

5. Propaganda. — L'Istituto Centrale di Statistica curò in modo particolare la propaganda che fu intensa e molteplice, affinchè i cittadini, anche quelli dei più umili strati sociali, fossero in grado di rispondere alle varie domande contenute nei questionari.

Per fissare e coordinare questo lavoro di propaganda, l'Istituto, accogliendo le proposte formulate dal Consiglio Superiore di Statistica nella seduta del 10-11 gennaio 1931, procedette alla nomina di apposita Commissione (2).

I mezzi adottati perchè più efficace riuscisse l'opera di propaganda furono i seguenti:

a) Pubblicazione di un numero unico dal titolo « Il Censimento », contenente articoli di divulgazione ed illustrazione del Censimento stesso, avvertenze ed esempi utili per l'esatta compilazione delle schede e

(1) Detta Commissione, presieduta dal Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica, prof. Corrado Gini, era così composta: dott. Alessandro Molinari; S. E. prof. Rodolfo Benini; prof. Franco Savorgnan; prof. Francesco Coletti; prof. Alfredo Niceforo; prof. Ugo Giusti; dott. Alberto Mancini; ten. col. med. Luigi De Berardinis; prof. Ottavio Scrittore; cav. uff. Rodolfo Gallo.

(2) Fu presieduta dal Sen. prof. Pietro Sitta, del Consiglio Superiore di Statistica e ne fecero parte i signori: prof. Alfredo Niceforo e on. prof. Gaetano Zingali, anche essi membri del Consiglio Superiore di Statistica; il cav. uff. Rodolfo Gallo, dell'Istituto Centrale di Statistica; nonchè vari rappresentanti d'alcuni Ministeri e cioè i signori: comm. dott. Guido Palmadita pel Ministero dell'Interno; comm. prof. Lino Vaccari pel Ministero dell'Educazione Nazionale; comm. Francesco Paolo Rubino pel Ministero delle Corporazioni; gr. uff. prof. Lorenzo Ratto pel Ministero dell'Agricoltura e Foreste; comm. Ottavio Gloria pel Ministero degli Affari Esteri; comm. Nicola Consiglio pel Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto; dott. comm. Ercole Villani pel Ministero delle Colonie; comm. Tommaso Surdi in rappresentanza dell'Istituto « Luce ».

dei questionari. Di tale numero unico furono stampate oltre 250.000 copie diffuse gratuitamente in tutta Italia (1).

b) Diramazione di apposite circolari da parte delle varie amministrazioni centrali.

Il Ministero della Giustizia e degli affari di Culto rivolse a tutti i Parroci preghiera perchè nelle Chiese svolgessero anche essi opera di volgarizzazione degli scopi e delle modalità del censimento.

Il Ministero delle Corporazioni inviò apposita circolare ai Presidenti delle Confederazioni ed ai Fiduciari dei Centri di cultura; il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai Direttori delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura; il Ministero dell'Interno a tutti i Prefetti del Regno; il Ministero delle Comunicazioni diramò un suo foglio d'ordini a tutti i Comandi delle Capitanerie di Porto del Regno.

Anche la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale partecipò a quest'opera di propaganda.

Le Amministrazioni Provinciali e Comunali illustrarono ampiamente con manifesti e con altri efficaci mezzi di propaganda le modalità delle operazioni censuarie.

Le Associazioni professionali e sindacali e le Federazioni Nazionali ed in particolare la Federazione Fascista Autonoma degli Artigiani d'Italia, la Federazione Nazionale Fascista della Proprietà Edilizia, e la Confederazione dei Sindacati Fascisti dell'Industria, non mancarono, infine, di svolgere attiva opera di illustrazione del censimento.

Tutte le circolari e gli opuscoli di propaganda sopra citati sono riportati nell'Appendice I, in fine del presente volume.

Inoltre, nelle scuole di ogni grado, compresi gli Istituti superiori e le Università, furono tenute apposite lezioni e conferenze ordinate dal Ministero dell'Educazione Nazionale.

c) Cinematografo e Radio.

L'Istituto L. U. C. E. eseguì un'apposita cinematografia attuata con la collaborazione dell'Istituto Centrale di Statistica. Furono, inoltre, trasmesse alcune radio-comunicazioni nei giorni precedenti e susseguenti la data del censimento (2).

d) Stampa.

Tanto nei più grandi organi nazionali, quanto nei più modesti giornali di Provincia, furono pubblicati numerosi ed importanti articoli di propaganda.

§ 2. — Disposizioni generali.

6. *Oggetti del VII Censimento demografico e norme esecutive.* — Come per i precedenti, anche per il VII Censimento generale della popolazione lo scopo principale è stato quello di determinare per ogni Comune del Regno:

a) la *popolazione residente*, ossia il numero delle persone che hanno *dimora abituale* nel Comune, siano esse *presenti o assenti temporaneamente* dal Comune stesso, alla data del censimento.

Per ciascun Comune la popolazione residente costituirà la *popolazione legale* fino al successivo censimento.

b) la *popolazione di fatto*, ossia il numero delle persone *presenti* nel Comune alla data del censimento, sia con *dimora abituale* che con *dimora temporanea*, secondo i loro caratteri personali e familiari (art. 1 delle Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale).

I dati del censimento costituiscono, come è noto, la base per l'applicazione di molteplici ed importanti disposizioni legislative (3).

Mentre la data del censimento fu fissata col R. decreto 6 novembre 1930, n. 1503, le « Norme esecutive » furono approvate con R. decreto 26 febbraio 1931, n. 166 (4).

Precisato lo scopo del censimento e definito il concetto di « presente con dimora abituale » di « presente con dimora temporanea » e di « assente temporaneamente », le « Norme » stabilivano che le notizie fossero raccolte a mezzo di fogli di famiglia e fogli di convivenza, conformi ai modelli ad esse allegati.

Tali fogli dovevano compiliarsi in duplice copia, di cui una da inviarsi all'Istituto Centrale di Statistica, per agli spogli statistici e l'altra, da trattenere presso gli Uffici comunali, per la revisione generale dei Registri di popolazione.

(1) Vedasi Appendice I, n. 61, dopo pag. 274.

(2) Vedasi Appendice I, pag. 255 e segg.

(3) Vedasi Appendice III.

(4) Vedasi Appendice I, n. 6, a pag. 162.

L'obbligo di fornire le notizie richieste nei questionari, spettava ai capi-famiglia ed ai capi o proprietari delle convivenze.

Le « Norme » dettavano quindi disposizioni per la divisione del territorio in Frazioni e Sezioni di censimento (art. da 1 a 39), per la denominazione delle vie e piazze, e per la numerazione delle case o fabbricati (art. 40).

Sussequentemente, le « Norme » regolavano la nomina degli Ufficiali di censimento, la distribuzione dei questionari e la compilazione dello stato di **sezione** provvisorio (art. da 41 a 49), dando speciali disposizioni relative al censimento degli Agenti Consolari e Diplomatici di Potenze estere e del personale a bordo di navi e barche (art. da 50 a 53).

Stabilivano particolari regole per il ritiro e riscontro dei questionari, per la formazione degli stati di **sezione** definitivi, nonché per le operazioni di classificazione e di spoglio da eseguirsi dai Comuni (art. da 54 a 71).

Dopo aver brevemente accennato all'obbligo ed al termine per la revisione dei Registri di popolazione (articoli 72 e 73) ed aver date le disposizioni relative al censimento delle Colonie e dei Possedimenti di diretto dominio (art. 74 e 75), impartivano istruzioni generali relative agli stampati ed alla franchigia postale (articoli 76 e 77).

Sancivano, inoltre, l'esclusione dal censimento di qualsiasi scopo fiscale e il più scrupoloso segreto d'ufficio per le notizie raccolte (art. 78 e 79). In pari tempo, mentre fissavano le penalità per i contravventori, stabilivano l'assegnazione di speciali diplomi d'onore e di benemerenza per le persone e gli Enti che si fossero segnalati nella preparazione ed esecuzione del censimento (art. da 80 a 85).

A queste « Norme » fecero seguito le « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento », in due edizioni distinte: una per i Comuni prescelti per l'indagine sulle abitazioni e l'altra per quelli che non dovevano compiere tale indagine.

In queste « Istruzioni » venivano illustrate le più importanti disposizioni delle « Norme esecutive » con speciale riguardo ai compiti ed ai doveri degli Ufficiali di censimento.

In seguito, man mano che le operazioni del censimento venivano svolgendosi, furono inviate ai Comuni, ai Prefetti, ed agli organi interessati, circolari ed istruzioni (in numero di 62) per la esatta ed uniforme applicazione delle « Norme », per la fissazione dei termini, per i necessari chiarimenti, per la risoluzione dei quesiti, ecc.

7. Caratteristiche del VII Censimento demografico. — Il VII Censimento si ricollega, per la sua organizzazione generale, alla tradizione dei precedenti censimenti italiani, dai quali differisce tuttavia per alcune peculiari caratteristiche, che si possono elencare nel modo seguente:

a) L'inquadramento professionale della popolazione.

Pur mantenendo gli elementi di comparabilità coi precedenti censimenti, si è voluto, in pari tempo, rilevare l'inquadramento della popolazione italiana in grandi ripartizioni professionali, determinate tenendo conto, nelle grandi linee, dell'ordinamento corporativo.

b) La introduzione, nel foglio di famiglia, di un Elenco C. « Persone della famiglia che si trovano stabilmente all'estero al 21 aprile 1931, anno IX ».

Tale Elenco aveva una duplice funzione: innanzi tutto quella di raccogliere alcuni elementi utili per la preparazione del censimento degli italiani all'estero (che si era progettato di eseguire contemporaneamente al censimento del Regno, ma che dovette successivamente essere rinviato per ragioni finanziarie), ed inoltre quella di costituire un mezzo efficace per facilitare, da parte dei censiti, l'esatta indicazione circa l'assenza dei membri della famiglia.

È notorio che, da una parte per motivi sentimentali dei capi-famiglia, e, dall'altra, per il desiderio di alcuni Comuni di accrescere artificiosamente l'ammontare della popolazione legale, si è spesso verificato che cittadini, già stabilitisi definitivamente all'estero, siano stati considerati e denunziati come temporaneamente assenti.

In non pochi casi, infatti, procedendosi alla rigorosa revisione del materiale di censimento, si è riscontrata la necessità di trasferire nell'Elenco C (stabilmente all'estero) molti censiti che le famiglie ed i Comuni avevano, invece, compresi nell'Elenco B (temporaneamente assenti).

Per le persone comprese nell'Elenco C sono stati formulati i medesimi quesiti fissati per coloro da comprendere nell'Elenco A, (presenti) ad eccezione delle domande relative alla dimora nel Comune, alla fecondità della donna, ed alla religione.

Per tali individui, però, è stata richiesta l'indicazione del luogo « ove si trovava l'assente » e particolarmente il nome dello « Stato estero », e, possibilmente, l'« indirizzo ».

c) L'indagine sulla fecondità della donna.

È questa un'indagine assolutamente nuova per l'Italia, mirante a fornire i dati statistici essenziali per lo studio del problema della fecondità delle coniugate, vedove o divorziate.

8. Organi di rilevazione. — La legge fondamentale del Censimento ha, in modo particolare, curato la determinazione degli organi di rilevazione e delle rispettive funzioni, sia per adattarli alle mutate condizioni dell'ordinamento degli Enti locali sia, soprattutto, per assicurarne, meglio che per il passato, la maggiore possibile attività ed il più efficace controllo.

Lo svolgimento delle operazioni è stato diretto dall'Istituto Centrale di Statistica, che si è valso dell'opera delle Prefetture, dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa (1) e dei Comuni.

A questi ultimi spettava la materiale esecuzione delle operazioni di censimento, e al riguardo l'art. 18 delle « Norme » stabiliva che: « il Podestà ed il Segretario comunale sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento ».

Tale ultima disposizione è stata necessaria, sia per il sopravvenuto ordinamento podestarile dei Comuni, sia per il nuovo stato giuridico dei Segretari comunali che, in ordine al R. decreto 17 agosto 1928, n. 1953, hanno assunto la qualità di funzionari di Stato.

Venne istituita in ogni Comune una *Commissione comunale di vigilanza* (art. 22 delle « Norme ») composta di 5 membri, e cioè:

un magistrato in attività di servizio od a riposo, o, nei Comuni sprovvisti di Tribunale o Pretura, il Giudice conciliatore o un notaio, con funzioni di Presidente della Commissione, designato dal Presidente del Tribunale;

il Direttore didattico, o, in mancanza, un insegnante elementare del Comune, designato dal Provveditore agli studi della Regione;

un rappresentante delle Associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;

un rappresentante delle Associazioni di prestatori d'opera, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;

un parroco, designato dall'Ordinario Diocesano.

Detta Commissione, nominata dai Prefetti, e per Roma dal Governatore, aveva il compito di accertare la regolare esecuzione delle operazioni indicate dall'art. 24 delle « Norme » ed in generale doveva assicurarsi « che le operazioni tutte fossero eseguite accuratamente secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica e nei limiti di tempo per ciascuna di esse fissato » (art. 25 delle « Norme »).

Sia adunque perchè ne è stata devoluta la nomina ai Prefetti, sia per il compito preciso di vigilanza e di controllo, sia per la sua composizione, detta Commissione differisce sostanzialmente dalle Commissioni comunali di censimento che nel 1921 e nei censimenti precedenti avevano funzioni quasi esclusivamente formali e che il Sindaco nominava direttamente per essere assistito e coadiuvato nello svolgimento delle operazioni censuarie.

Mentre nel 1921 il materiale di censimento veniva dai Comuni inviato direttamente al Centro, nel VII Censimento, invece, dopo essere stato revisionato ed opportunamente ordinato (Circolare 76-40 C in data 24 aprile 1931-IX) (2), doveva esser inviato alle rispettive Prefetture per essere sottoposto a nuova, accurata e sostanziale revisione. A tale effetto presso ogni Prefettura venne costituito un apposito *Ufficio provinciale di censimento*, cui venne preposto un funzionario di Prefettura od un funzionario del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Inoltre — tranne che nel territorio del Governatorato di Roma per la cui circoscrizione provvede direttamente l'Istituto Centrale di Statistica — venne pure costituita, in base all'art. 27 delle « Norme » una *Commissione provinciale di censimento* (3) composta di dieci membri:

(1) Vedasi Appendice I, pag. 243: Circolare del Ministero delle Corporazioni, n. 7, del 14 marzo 1931 (Prot. n. 3535) e art. 30 delle « Norme » a pag. 166.

(2) Vedasi Appendice I, n. 62, pag. 277.

(3) Per la costituzione ed il funzionamento di detta Commissione vedasi nell'Appendice I, n. 13, a pag. 224, la Circolare, n. 8-4 C, del 19 gennaio 1931.

- il Prefetto della Provincia, o un suo delegato, presidente;
- il Segretario Federale del P. N. F.;
- un magistrato in attività di servizio, od a riposo, designato dal Primo Presidente della Corte d'Appello;
- il Provveditore agli studi o un suo delegato;
- un rappresentante delle Associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
- un rappresentante delle Associazioni di prestatori d'opera, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
- un parroco, designato dall'Ordinario Diocesano;
- il dirigente le operazioni del Censimento, del Comune Capoluogo della Provincia;
- il Capo dell'Ufficio Tecnico del Catasto;
- il Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Fu data inoltre facoltà all'Istituto Centrale di Statistica di nominare, in detta Commissione, un membro straordinario, dandone comunicazione al Prefetto.

La Commissione provinciale ebbe il compito di coadiuvare il Prefetto per la migliore esecuzione del censimento; di svolgere un'attiva propaganda per far conoscere i fini del censimento stesso, ma soprattutto di esercitare funzioni di controllo sull'andamento di tutte le operazioni censuarie, e di compiere, valendosi dell'apposito ufficio provinciale, un'accurata revisione dei fogli di famiglia e di convivenza, e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni inviati dai Comuni, nonchè dei prospetti riepilogativi da questi compilati.

Tale Commissione, sia per la composizione, sia, soprattutto, per i compiti sostanziali, di fondamentale importanza, ad essa affidati si differenzia totalmente dalle « Giunte provinciali di statistica » costituite pel censimento del 1921, che avevano soltanto l'incarico generico di vigilare sulla buona esecuzione dei lavori censuari e specialmente sugli atti preliminari (nomina degli ufficiali di censimento, piani topografici per la divisione del territorio in frazioni ecc.), ma non dovevano nè potevano procedere alla revisione del materiale di censimento.

Particolari disposizioni (1) hanno disciplinato l'attività di dette Commissioni, comunali e provinciali, specialmente per assicurarne la regolarità delle riunioni. Nei giorni immediatamente successivi al ritiro dei fogli e dei questionari le Commissioni comunali di vigilanza dovevano sedere in permanenza, e, tanto esse quanto le Commissioni provinciali di censimento, dovevano redigere verbale di ogni loro riunione. Tali verbali, progressivamente numerati, dovevano, in copia, essere regolarmente inviati all'Istituto Centrale di Statistica che se ne è servito come efficacissimo mezzo di tempestivo controllo.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni fu altresì disposto che il Prefetto provvedesse a far eseguire nei Comuni frequenti sopralluoghi ed ispezioni.

I Prefetti si valsero largamente dell'opera dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, i quali, non solo fornirono all'Ufficio provinciale di censimento personale ben preparato ai lavori statistici, ma furono anche di efficacissimo aiuto specialmente per la revisione dei fogli e questionari, nella parte riguardante le risposte ai quesiti sulla professione o condizione dei censiti.

I Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa svolsero, inoltre, vasta opera di propaganda, specialmente nei ceti industriali e commerciali.

§ 3. — La classificazione professionale e la disoccupazione.

9. Concetti generali. — Per dar ragione delle innovazioni introdotte nel VII Censimento generale della popolazione, nei riguardi della classificazione professionale, è necessaria una breve premessa.

Come è noto, la classificazione professionale può essere considerata da due diversi punti di vista, a seconda che si faccia riferimento al singolo individuo, considerato isolatamente, oppure alle diverse branche di attività economica (agricoltura, industria, commercio, ecc., divise in classi e categorie più o meno numerose) a cui appartiene l'azienda, la ditta, l'ente presso i quali l'individuo esercita la propria « professione » o il proprio « mestiere ».

(1) Vedansi in proposito le Circolari n. 65-34 C, del 30 marzo 1931-IX; n. 70-37 C, del 9 aprile 1931-IX; n. 94-45 C, del 17 giugno 1931-IX, rispettivamente a pag. 242, 248, 291 dell'Appendice I.

Nel primo caso la nomenclatura professionale, da adottarsi per lo spoglio dei dati, consisterà essenzialmente in un elenco — che potrebbe anche essere alfabetico — di professioni o mestieri (dattilogafi, impiegati, ingegneri, meccanici, muratori, ecc.). Nel secondo caso si avrà invece una classificazione di aziende, di esercizi o di ditte ecc. per rami di agricoltura, industria, commercio, ecc.

Il primo tipo di nomenclatura è particolarmente indicato per le statistiche demografiche in generale e per quelle sanitarie in particolare (1). Il secondo tipo di classificazione al quale si ricorre, invece, per le statistiche di carattere economico in generale, è usato, più particolarmente, per i censimenti industriali e commerciali: la classificazione decimale (2) compilata nel 1911 per il censimento industriale — di cui quella usata per il censimento industriale e commerciale del 1927 non è che una derivazione — è l'esempio più caratteristico di questo secondo tipo di classificazione.

I due punti di vista a cui si è sopra accennato non sono conciliabili (per quanto concerne almeno l'agricoltura, l'industria e il commercio) (3) nel senso che non è possibile risalire — se non in un numero limitato di casi — da una classificazione del primo tipo ad una classificazione del secondo tipo e viceversa. E ciò non solo per le professioni generiche (come ad esempio, ingegneri, impiegati, dattilogafi, contabili, facchini, uscieri, ecc.) che possono trovarsi indifferentemente in aziende agricole, industriali o commerciali, ma anche per professioni specializzate che, pure, possono essere esercitate in una o nell'altra branca di attività economica. Si prenda, ad esempio, il caso del « falegname » che può prestare la sua opera in aziende agricole, nell'industria del legno, in quella automobilistica, dei trasporti, nelle aziende commerciali, negli uffici pubblici, ecc.

Nonostante tali evidenti difficoltà, nei censimenti demografici passati (che si limitavano a richiedere ai censiti le sole professioni individuali) le professioni dichiarate dai censiti venivano classificate, in sede di spoglio e di elaborazione dei dati, usando una classificazione con distinzioni in classi e categorie del tutto analoghe a quelle usate per la classificazione delle aziende e degli esercizi.

Così, ad esempio, i « falegnami » venivano senz'altro attribuiti all'industria del legno; i « meccanici » solo all'industria meccanica; gli « elettricisti » alla sola industria elettrica; gli « impiegati, dattilogafi, contabili, ecc » solamente all'impiego privato o a quello pubblico, ecc.

Le ragioni che giustificano l'uso di una tale classificazione — nonostante i difetti sopra esemplificati — si possono ricercare nel desiderio di pervenire ad una distribuzione della popolazione secondo le tradizionali grandi ripartizioni: agricoltura, industria, commercio, ecc. e nelle varie classi e categorie di ogni ripartizione (specialmente numerose nell'industria), distribuzione che viene considerata da un punto di vista generale, di maggiore interesse (4).

Nel censimento del 1931 una nuova ragione veniva accampata per giustificare la preferenza dell'uso di una classificazione per rami di attività economica e precisamente l'opportunità di adottare una classificazione professionale che avesse riferimento — almeno nelle sue linee generali — alle ripartizioni adottate dall'ordinamento corporativo e sindacale — posto a base dello Stato Fascista — che, come è noto, si fonda principalmente sulla ripartizione delle aziende per rami di industria, commercio, ecc.

Si aggiungeva inoltre la necessità — che è di fondamentale importanza — di poter eseguire confronti attendibili con le classificazioni adottate nei censimenti precedenti.

Tale triplice ordine di ragioni — maggiore interesse di una classificazione del secondo tipo; opportunità di adattare quest'ultima alle ripartizioni adottate dall'ordinamento corporativo e, infine, la necessità di confronti con il passato — apparve, sia al Comitato Tecnico dell'Istituto sia alla apposita Commissione di studio (5) di così notevole importanza da sconsigliare l'abbandono del tipo di classificazione (salvo modificazioni di dettaglio di cui si dirà avanti) usato nei passati censimenti, pur suggerendo accorgimenti che attenuassero gli inconvenienti sopra segnalati.

(1) Cfr. *Nomenclatura professionale*. Istituto Centrale di Statistica, 1928-VII — (Roma - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato).

(2) Cfr. *Classificazione decimale dell'industria* - Ministero Economia Nazionale, Roma.

(3) È superfluo rilevare che la questione non si pone, come è ovvio, per le libere professioni, il culto, l'insegnamento, ecc. e per le condizioni non professionali dalle quali, pertanto, si prescinde.

(4) Per attenuare — in parte — le incongruenze, che si presentano inevitabilmente nella pratica per conciliare i due punti di vista sopra accennati, e che si accrescono con l'estendersi dei moderni mezzi meccanici alle varie branche dell'attività economica e sociale, si sono chieste nel censimento del 1921 — attraverso istruzioni ai Comuni e agli Ufficiali di censimento — maggiori specificazioni delle professioni specialmente industriali e commerciali; ma i risultati pratici sono stati molto modesti.

(5) Vedasi nota (1) a pag. 2.

Il primo e più importante accorgimento usato è stato quello di introdurre nel foglio di famiglia o di convivenza una nuova domanda (col. 14), in aggiunta a quelle — che vennero poste quasi sempre nei passati censimenti (1) — relative alla professione individuale (col. 15) e alla posizione nella professione (col. 16).

La nuova colonna venne così intestata: « Categoria professionale cui appartiene l'azienda, l'ente, ecc. presso cui la persona è od era occupata; si dovrà scrivere a seconda dei casi: agricoltura e caccia; industria; artigianato; trasporti e comunicazioni; commercio; banca ed assicurazione; difesa del Paese; amministrazione pubblica; amministrazione privata; culto; professioni ed arti liberali; addetti ai servizi domestici; proprietari e benestanti; condizioni non professionali ».

La colonna 14 consente pertanto di addivenire ad una classificazione, per così dire, autonoma, delle professioni esercitate, secondo il punto di vista delle grandi ripartizioni dell'attività economica della Nazione, indipendentemente dalle dichiarazioni delle professioni individuali indicate dal censito nelle colonne 15 e 16.

Col Censimento 1931 si eseguono così, per le professioni, due distinte indagini: una per grandi ripartizioni professionali (col. 14); l'altra (col. 15 e 16) per professioni individuali, usando classificazioni analoghe a quelle adottate in passato.

10. Le grandi ripartizioni professionali. — Le classificazioni relative alla col. 14 vennero denominate « grandi ripartizioni professionali » e si limitarono, per ragioni di opportunità pratica, alle seguenti:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Agricoltura e caccia | 8. Amministrazione pubblica ed organizzazioni sindacali |
| 2. Industria | 9. Amministrazione privata |
| 3. Artigianato | 10. Culto |
| 4. Trasporti e comunicazioni | 11. Professioni ed arti liberali |
| 5. Commercio | 12. Addetti ai servizi domestici |
| 6. Banca ed assicurazione | 13. Proprietari e benestanti |
| 7. Difesa del Paese | 14. Condizioni non professionali |

Lo spoglio dei dati della col. 14 consentirà di determinare l'ammontare di tutta la popolazione addetta all'agricoltura, all'industria, al commercio ecc., qualunque sia la professione esercitata dalle singole persone.

Un altro vantaggio, indiretto, che si poté realizzare con la creazione della col. 14, e che vale la pena di segnalare in questa sede, è stato quello di classificare correttamente alcune professioni individuali, non sufficientemente specificate dal censito.

11. La classificazione professionale propriamente detta. — La classificazione professionale propriamente detta — a carattere individuale — venne predisposta tenendo presenti due finalità fondamentali:

a) ottenere la confrontabilità dei dati con quelli dei precedenti censimenti, e principalmente, con quelli del 1921;

b) tenere conto, per quanto possibile, dell'ordinamento sindacale in vigore alla data del censimento.

Per i raggruppamenti delle professioni in classi e sottoclassi venne adottato lo schema usato per il censimento del 1921, non solo opportunamente completato ed aggiornato, ma suddiviso in maggior numero

(1) I quesiti riguardanti la professione e la condizione dei cittadini furono, nei vari Censimenti italiani, i seguenti:

I Censimento — 31 dicembre 1861 (Scheda di famiglia):

« Condizione o professione » (si noti l'occupazione principale e si distingua se maestro o garzone).

II Censimento — 31 dicembre 1871 (Scheda di famiglia):

« Professione o condizione ». Quando la persona esercita l'arte o l'industria per conto altrui, oltre all'indicazione dell'arte o dell'industria, aggiungasi un « sì ».

III Censimento — 31 dicembre 1881 (Foglio di famiglia):

« Condizione, professione od occupazione ». Quando la stessa persona esercita due professioni simultaneamente o alternativamente, si scrivano entrambe. La persona che esercita un commercio o un'industria come professione principale, dica se è capo o padrone, commesso, impiegato, operaio, giornaliero, facchino.

IV Censimento — 10 febbraio 1901 (Scheda individuale):

« Condizione o professione principale ». Chi esercita l'agricoltura dica se conduce o lavora terreni propri, ovvero se è fattore, fittaiuolo, enfiteuta, colono, mezzadro, contadino obbligato o giornaliero. Chi è occupato in un'industria: se è padrone, direttore, capotecnico, impiegato, commesso, agente, viaggiatore, artigiano indipendente, operaio, facchino, bracciante. L'operaio dica se lavora in un opificio o altro locale del padrone, ovvero nella propria abitazione. L'operaio che sia disoccupato dica da quanto tempo e per quale causa.

Professione od occupazione accessoria. (Segue).

di sottoclassi in modo che ciascuna corrispondesse, per quanto possibile, alle Federazioni o categorie sindacali vigenti nell'ordinamento corporativo.

Come è noto, la classificazione per professioni della popolazione superiore ai 10 anni nel 1921 riproduceva, nelle grandi linee e nei singoli raggruppamenti, quella del Censimento 1911, riducendone per altro notevolmente le voci.

La classificazione adottata per il 1931 riproduce a sua volta quella del 1921, ma molte classi e sottoclassi sono ulteriormente suddivise per facilitare, come si è detto, il confronto fra le classificazioni del censimento e quelle dell'ordinamento sindacale.

Nel 1911 si ebbero: 12 categorie, 54 classi e 310 sottoclassi; nel 1921: 8 categorie, 48 classi e 190 sottoclassi; nel 1931: 14 categorie, 56 classi e 340 sottoclassi.

Occorre tenere presente anche una innovazione assai importante e cioè: mentre per i precedenti censimenti la classificazione professionale era limitata alla popolazione superiore ai 10 anni, nel 1931 per tale classificazione non vennero fissati limiti di età allo scopo di potervi comprendere anche i ragazzi che, pur non avendo raggiunto i 10 anni di età, sono (specialmente nell'agricoltura) adibiti a vari lavori e che, invece, sarebbero censiti nelle condizioni non professionali (studenti, scolari, ecc.). Naturalmente per i confronti con i censimenti precedenti si terrà conto dei soli censiti con più di 10 anni di età.

Nel VII Censimento non è stata riprodotta la distinzione tra professione *principale* e professione *accessoria* che era stata usata in alcuni dei passati censimenti (1). E ciò perchè era stato constatato che le dichiarazioni relative alla professione accessoria venivano — principalmente per timore di aggravii fiscali — omesse o indicate in modo non rispondente alla realtà. Tanto che le notizie stesse non formarono quasi mai oggetto di spoglio (2).

Nelle avvertenze (foglio di famiglia pag. 1, n. 9) fu stabilito: « Chi esercita due o più professioni e mestieri, dovrà indicare la professione principale, intendendosi per principale quella che, per la continuità del lavoro o per la portata economica o per altre considerazioni, è ritenuta più importante ».

Per agevolare la raccolta e lo spoglio delle notizie inerenti alla professione, l'Istituto Centrale di Statistica ha pubblicato, non solo il quadro riassuntivo della classificazione adottata (con l'indicazione cioè delle categorie, classi e sottoclassi professionali) (3), ma anche:

a) una *nomenclatura professionale*, contenente per ogni sottoclasse le voci professionali corrispondenti (oltre 5 mila) ottenute mediante lo spoglio dei più importanti contratti di lavoro, in vigore nelle varie Regioni alla data del censimento.

Tale lavoro venne compiuto da una Commissione e da una Sottocommissione di studio (4).

(Seguita nota (1) della pagina precedente)

V Censimento — 10 giugno 1911 (Scheda individuale):

« Occupazione o condizione »:

a) principale (professione, arte, mestiere);

b) accessoria;

c) condizione: benestante, pensionato, studente, attendente a casa, detenuto, ricoverato.

Chi esercita l'agricoltura come occupazione principale dica se *conduce* direttamente o *lavora* terreni propri o se è *fattore*, *fittaiuolo*, *enfiteuta*.

Chi esercita un'industria o commercio come occupazione principale dica se è *padrone*, *direttore*, *capotecnico*, *impiegato*, *commesso*, *viaggiatore*, *artigiano indipendente*, *operaio*, *bracciante*, *facchino*.

VI Censimento — 1° dicembre 1921 (Foglio di famiglia):

Occupazione o professione per i censiti da 10 anni compiuti in su, anche se disoccupati al censimento. Professione *principale* (specie, posizione nella professione, arte, industria o commercio). Professione *accessoria*.

(1) IV Censimento (10 febbraio 1901); V Censimento (10 giugno 1911); VI Censimento (1° dicembre 1921).

(2) Soltanto nel IV Censimento: 10 febbraio 1901 (*Relazione generale*, volume IV, pag. 170, tav. II: «Abitanti da 9 anni in su classificati secondo la professione accessoria»).

(3) Vedasi Appendice I, pag. 317.

(4) La Commissione presieduta dal prof. Corrado Gini, Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica, era così composta: dott. Alessandro Molinari, Direttore generale dell'Istituto; comm. Amleto Angelelli e comm. dott. Raffaele Borelli (Ministero delle Corporazioni); dott. Guido Borghesani (Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura); comm. prof. Filippo Carli (Confederazione nazionale fascista dei commercianti); dott. Luigi Cibrario (Confederazione generale fascista dell'industria italiana); dott. Guido Fossati (Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia); ten. col. med. comm. Luigi De Berardinis (Reparto Statistiche demografiche e sanitarie dell'Istituto Centrale di Statistica); cav. uff. Rodolfo Gallo (Reparto Censimenti demografici); comm. prof. Ottavio Scrittore (Reparto Censimenti agricoli); prof. Riccardo Del Giudice (Confederazione nazionale

(Segue)

È facile comprendere come questa nomenclatura abbia facilitato agli organi di rilevazione i lavori di classificazione e di controllo delle dichiarazioni dei cittadini in materia professionale.

La mancanza di un'accurata nomenclatura ha dato luogo in passato a non pochi inconvenienti, specialmente dovuti all'incertezza della classificazione derivante dalle diverse denominazioni locali delle varie professioni. Tale mancanza ha inoltre reso difficile, e qualche volta impossibile, utili confronti fra i vari censimenti e tra i vari Compartimenti in uno stesso censimento, per il diverso significato dato a non poche voci relative alle varie attività professionali (1).

Di non minore importanza tale nomenclatura si è poi addimostrata nella revisione della classificazione professionale per parte degli Uffici provinciali e delle Commissioni di censimento e, successivamente, dell'Istituto Centrale di Statistica.

b) un elenco strettamente alfabetico di tutte le suddette voci professionali.

Per la « posizione » occupata dai censiti nelle singole professioni è stato pure adottato un criterio analogo a quello seguito nel 1921.

La distinzione fu limitata alle seguenti grandi ripartizioni: industria, trasporti e comunicazioni, commercio, banca ed assicurazione e furono adottate le stesse « posizioni » usate nel Censimento del 1921, con l'aggiunta però di quella relativa all'*artigiano padrone*. In tal modo le « posizioni » sono state le seguenti:

a) padrone d'azienda, amministratore, direttore; b) impiegato; c) artigiano padrone; d) artigiano indipendente; e) operai salariati; garzoni.

Oltre le accennate « posizioni nelle professioni », che furono in uso anche in passato, nell'ultimo censimento venne pure presa in considerazione la posizione professionale di coloro che « coadiuvano » un parente nello svolgimento di un'attività professionale. Si è voluto così chiarire una questione che, pur non essendo stata nemmeno posta, in passato, aveva sempre dato luogo, a dichiarazioni incerte e contraddittorie. Tale questione ha notevole importanza specialmente nell'agricoltura (mezzadria), nell'artigianato e nel commercio.

Così, ad esempio, se il contadino che coadiuva il padre, conducente terreni propri, si fosse dichiarato bracciante, ne sarebbe risultata una posizione irrealistica; altrettanto dicasi dei membri della famiglia che coadiuvano il colono mezzadro.

Nell'azienda domestica vera e propria (artigianato e commercio) il coadiuvante, poi, assume, nella maggior parte dei casi, una figura speciale che, dal punto di vista economico e professionale, non può assolutamente confondersi con quella del salariato.

È interessante a tal riguardo tener presente la disposizione sindacale secondo la quale, per la bottega artigiana, paga il contributo sindacale il solo capo-famiglia, mentre i dipendenti debbono essere iscritti solo se estranei alla famiglia.

Anche per i componenti delle famiglie mezzadre viene adottata una tessera sindacale di tipo differente da quella rilasciata al capo-famiglia.

A distinguere tale posizione venne disposto che, a coloro i quali coadiuvano un parente nello svolgimento di un'attività professionale, venisse data numerazione convenzionale uguale a quella di detto parente, ma distinta da una *sottolineatura*. In tal modo si è reso possibile di classificare a parte, in sede di spogli, i « coadiuvanti » di tutte le professioni e, nello stesso tempo, di conoscere il numero delle famiglie o dei titolari di aziende che si valgono del lavoro dei familiari.

12. Artigianato. — Particolare rilievo ha avuto nella classificazione professionale l'artigianato che è stato compreso nelle 14 grandi ripartizioni professionali (col. 14).

Poichè le voci dell'artigianato trovano quasi tutte corrispondenza nelle analoghe voci dell'industria, una speciale classificazione avrebbe costituito, nella maggior parte dei casi, una inutile duplicazione.

Ad evitare tale inconveniente ed in conformità a quanto era stato fatto nel Censimento del 1921, venne stabilito di distinguere l'artigianato solo mediante la posizione nella professione.

sindacati fascisti dell'industria); dott. Umberto Cerdelli (Confederazione nazionale fascista degli agricoltori); dott. Fenizio Fenizzi (Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio); Segretario il dott. Enrico Mancinelli (Sotto capo Partito ai Censimenti demografici dell'Istituto Centrale di Statistica).

La Sottocommissione per le voci dell'industria, era composta dai sigg.: dott. Enrico Mancinelli, Presidente; dottor Luigi Cibrario; prof. Riccardo Del Giudice; dott. Guido Fossati.

(1) Per alcuni esempi di voci con diverso significato cfr. « *Relazione generale Censimento 1901* », pag. LXXVI (nota).

Mentre, però, nel 1921 nella posizione c) venivano compresi tutti gli artigiani, nel Censimento del 1931, come si è detto, venne fissata una duplice distinzione:

Artigiano padrone e cioè l'artigiano che ha alle sue dipendenze persone o garzoni salariati.

Artigiano indipendente, l'artigiano che lavora da solo o con l'aiuto di familiari.

Il garzone e l'operaio addetti alla bottega o al laboratorio di artigiano, i quali agli effetti della prima indagine (col. 14) sono compresi nella grande ripartizione dell'« Artigianato », nei riguardi, invece, della classificazione professionale, (col. 15 e 16) sono considerati « operai salariati ». I familiari dell'artigiano, che lo coadiuvano nell'esercizio dell'arte o mestiere, sono, invece, considerati *artigiani* (coadiuvanti).

Lo spoglio delle dichiarazioni di cui alla colonna 14 del foglio di famiglia e di convivenza (garzoni ed operai compresi) darà dunque il numero totale di quanti sono occupati in una attività artigiana.

Lo spoglio delle dichiarazioni di cui alle colonne 15 e 16 darà, invece, soltanto il numero degli artigiani, padroni ed indipendenti, e dei familiari che li coadiuvano.

Non essendo sempre possibile distinguere formalmente l'attività artigiana da quella industriale, vennero fissate alcune norme di massima, concordate coi dirigenti della « *Federazione Fascista Autonoma degli Artigiani d'Italia* » con le quali fu stabilito che « *fanno parte dell'artigianato dei mestieri artistici le aziende nelle quali l'artigiano esercita per proprio conto l'industria artistica in collaborazione di « maestri d'arte specificati » purchè gli altri dipendenti non superino il numero di cinque* ».

« *Fanno invece parte dell'artigianato dei mestieri usuali le aziende nelle quali l'artigiano esercita per proprio conto una industria in collaborazione con i familiari e domestici, ed eventualmente con dipendenti salariati, purchè il numero di essi non superi i tre, compresi i domestici. In tutti gli altri casi, quando cioè il numero dei dipendenti sia maggiore, le aziende passano a far parte dell'industria, ad eccezione delle « barbierie » che rimangono sempre a far parte dell'artigianato, qualunque sia il numero dei dipendenti* ».

Poichè la rilevazione non aveva luogo presso l'azienda, tali norme avevano solo lo scopo di dare ai censiti i criteri necessari per fornire esatte dichiarazioni.

Nel fare i confronti con il passato occorrerà pertanto tener presente la diversità di criteri a cui, in ordine alle disposizioni sopra indicate, nel 1931 si sono attenuti nelle dichiarazioni censuarie, gli artigiani, in conseguenza delle precisazioni apportate dall'inquadramento sindacale. Mentre infatti nel 1921 il criterio distintivo degli artigiani era molto incerto e piuttosto largo, nel 1931 erano già state definite dal punto di vista sindacale, se pure in alcuni casi in modo non sempre preciso, le professioni artigiane. È pertanto probabile che una parte di coloro che si censirono come « artigiani » nel 1921, si siano dichiarati nel 1931 come « padroni » e « industriali » in quanto erano aderenti alla Federazione dell'Industria e non a quella dell'Artigianato che, come si è detto più sopra, considera artigiani solo gli artigiani indipendenti e gli artigiani padroni che abbiano sotto di sé non più di cinque salariati.

Occorre infine rilevare che, secondo le istruzioni date agli Ufficiali di censimento sono compresi nell'artigianato — come per il passato (1) — anche coloro che lavorando per commissione di uno o più fabbricanti (e non trattando quindi, direttamente col consumatore o cliente) sono veri e propri *lavoranti a domicilio*.

13. Numerazione convenzionale. — Per facilitare gli spogli meccanici del materiale di censimento è stata adottata, anche per la classificazione professionale, apposita numerazione convenzionale.

Questa numerazione è stata distinta in due serie: la prima da servire per la numerazione delle dichiarazioni contenute nella col. 14 (grandi ripartizioni professionali) e l'altra per la numerazione delle dichiarazioni contenute nelle colonne 15 e 16 (professione e posizione nella professione) (2).

(1) Cfr. punto 65 del Regolamento approvato col R. decreto 21 agosto 1921, n. 1173; (Relazione generale Censimento 1921, pag. 301).

(2) Con circolare n. 113-52 C del 4 agosto 1931 (Vedasi appendice I, n. 78, pag. 311) fu disposto che i numeri convenzionali per la prima serie venissero applicati dai Comuni nella stessa colonna 14 del foglio di famiglia e di convivenza. I numeri convenzionali per la seconda serie sono tanti quante le sottoclassi della classificazione professionale. È da avvertire però che per le esigenze degli spogli meccanici, i 340 numeri convenzionali non si susseguono progressivamente nell'ordine in cui le sottoclassi sono disposte nel relativo Elenco, e che, inoltre, le indicazioni aritmetiche delle successive centinaia sono state rispettivamente sostituite con le lettere C, D e T (cento, duecento e trecento).

Per l'indicazione della « posizione » nella professione vennero stabiliti appositi numeri da scriversi di seguito ai numeri convenzionali relativi alle sottoclassi professionali, separati, però, da questi con una linea verticale. Detti numeri convenzionali dovevano essere apposti nella colonna D del foglio di famiglia e di convivenza.

Su parere del Comitato tecnico venne stabilito che anche la numerazione convenzionale per la classificazione professionale venisse apposta sui fogli di famiglia direttamente dai Comuni in ordine al disposto dell'art. 68 (1) delle « Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione ». Tale determinazione venne presa nel convincimento che i Comuni, per l'immediata e precisa conoscenza delle condizioni locali, fossero in grado di compiere una revisione accurata delle dichiarazioni dei censiti e, quindi, di eseguire una numerazione convenzionale precisa e corretta anche quando, eventualmente, i censiti stessi avessero indicato le professioni od i mestieri con termini imprecisi o dialettali che, al Centro, sarebbe stato difficile interpretare e classificare in modo rispondente alla realtà.

14. Disoccupazione. — Allo scopo di « accertare il numero complessivo ed effettivo delle persone che, nonostante idonee attitudini fisiche e capacità professionali, si trovavano momentaneamente disoccupate per ragioni indipendenti dalla loro volontà » (2) fu posto il quesito di cui alla colonna 17 dei fogli di famiglia e di convivenza: « *È disoccupato?* (sì, no) ».

Le avvertenze contenute negli stessi fogli di famiglia e di convivenza e le istruzioni agli Ufficiali di censimento precisavano che non dovevano « considerarsi disoccupati, anche se privi effettivamente di lavoro, i malati, gli invalidi, gli inabili, come pure i disoccupati di mestiere, cioè quelle persone che, non avendo un'occupazione ed un mestiere fisso, vivono in qualche modo accontentandosi di quegli scarsi guadagni che possono essere loro offerti da occupazioni o lavori occasionali » (2). Non doveva, infine, tenersi conto della così detta disoccupazione *stagionale*, nè potevano considerarsi disoccupate le persone che, per condizioni particolari dell'industria o del commercio in cui sono impiegate, lavorano soltanto una parte della settimana, o ad orario ridotto.

Era pure disposto che « se una persona al momento del censimento è disoccupata, dovrà ugualmente indicare la categoria (col. 14), l'occupazione e professione (col. 15) e la posizione professionale (col. 16) che avrebbe dovuto dichiarare prima di essere disoccupata ».

Nel censimento del 1921 non fu fatto speciale quesito per la disoccupazione. Soltanto le istruzioni, riportate anche nel foglio di famiglia, disponevano che « le persone che al tempo del censimento fossero disoccupate devono segnare nelle colonne 10 e 11 (occupazione o professione) le notizie riguardanti la loro occupazione o quella che da ultimo hanno esercitato, aggiungendo, in parentesi, *disoccupato* ». Però le notizie così raccolte non formarono oggetto di speciale elaborazione.

§ 4. — Religione.

15. La domanda relativa alla religione è stata quasi sempre posta, in passato, nei censimenti nostri (3) ed in quelli esteri. Solo negli ultimi censimenti, alcuni Stati, come ad es. la Francia e l'Inghilterra, non l'hanno più posta.

Nel censimento italiano immediatamente successivo al Patto Lateranense di conciliazione tra il Regno d'Italia ed il Vaticano, la domanda circa la religione appariva di indiscutibile opportunità.

Ma la domanda stessa presenta, come è noto, difficoltà nei riguardi della sua più conveniente formulazione.

Si può chiedere ai censiti quale sia la religione che essi effettivamente professano, domandando, quindi, una vera dichiarazione di fede o di non fede religiosa; oppure si può soltanto chiedere quale sia la religione cui il censito sia stato aggregato, per mezzo di rito od atto concreto, alla nascita o successivamente; od, infine, si possono chiedere tutte e due le dichiarazioni.

La diversità degli accennati criteri risalta specialmente nei riguardi degli atei e indifferenti in materia religiosa. Essi, infatti, nel primo dei casi indicati, dovrebbero rispondere « nessuna religione », nel secondo, invece, astraendo dagli attuali convincimenti, dovrebbero rispondere a quale religione appartengano in forza del rito o dell'atto, con i quali furono ammessi a far parte di un aggregato religioso. Conseguentemente, in questo secondo caso, la risposta « nessuna religione » non dovrebbe essere data dall'ateo o dall'indifferente in materia

(1) Vedasi Appendice I, pag. 169.

(2) Vedasi punto 34 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » — Appendice I, pag. 191.

(3) Nei Censimenti del 1861, 1871, 1901, e 1911.

religiosa, ma soltanto da chi non sia stato sottoposto ad uno di quegli atti o cerimonie per i quali si è ammessi a far parte di un aggregato religioso.

Ognuno dei criteri suesposti presta però il fianco a critiche.

Qualora si chieda ai censiti la religione professata, si corre il rischio di non ottenere risposte o di ottenerne di inconsistenti od errate. È noto infatti, per l'esperienza fatta in passato, che tali sono le conseguenze a cui si va incontro ogni qualvolta si richiedano ai censiti notizie relative a convincimenti di carattere intimo.

Inoltre la professione di una fede religiosa può essere interpretata sia come la sistematica e regolare osservanza dei precetti imposti dalla religione stessa, sia come una adesione generica — che talvolta potrebbe essere anche formale — alla religione dichiarata. Da ciò derivano imbarazzi nei censiti nel formulare la risposta e l'incertezza di questa.

Nel 1901 si ritenne di poter eliminare, almeno parzialmente, questo inconveniente lasciando al censito la facoltà di rispondere o meno al quesito.

Il secondo criterio elimina gli inconvenienti di cui sopra, poichè, trattandosi di una dichiarazione relativa ad un fatto che si è manifestato o si manifesta con segni esteriori, è da ritenersi che il cittadino sia esplicito e preciso nella risposta.

Nel Censimento del 1931, avendosi soprattutto di mira l'esattezza delle risposte, si è ritenuto opportuno di adottare tale secondo criterio, il quale permette di formulare la domanda in modo da non suscitare equivoci o confusioni sulla natura della risposta che si vuole ottenere.

Nei passati censimenti, invece, la domanda è stata tale da lasciare al censito la possibilità di rispondere sia secondo le proprie convinzioni in materia religiosa, sia riferendosi all'atto col quale egli fu aggregato ad una religione.

Nel 1861 fu semplicemente richiesto: « *Religione professata* ».

Nel 1871: « *Religione cattolica, evangelica, israelita. Altre religioni o nessuna* ».

Nel 1901: « *Religione. Chi appartiene ad un culto dica quale è* ».

Nei riguardi di questa formula fu disposto che « i capi-famiglia i quali non intendevano di fare per sè, nè per i loro figli, una professione di fede, potevano non rispondere (1) ».

Nel 1911 fu chiesto: « *Culto cattolico, evangelico, israelita, di altro culto* ».

Anche queste diverse dizioni che, di volta in volta, furono adottate, stanno a dimostrare la difficoltà di formulare la domanda.

Come si è detto, pel VII Censimento è stata chiesta quale sia la religione cui il censito sia stato aggregato per mezzo del rito o dell'atto concreto, mediante il quale, alla nascita o posteriormente, si è ammessi a far parte di questa o di quella religione, adottando la seguente formula: « *Religione. Chi è battezzato dica secondo quale rito. Chi non è battezzato dica la religione di cui è stato ammesso a far parte; se non è mai stato ammesso a far parte di una religione risponda: nessuna* ».

Per i casi di conversione o passaggio a diverse religioni, il questionario si è limitato ad avvertire: « *Chi ha appartenuto successivamente a più religioni, dovrà indicare l'ultima* ».

Nonostante la cura posta nel formulare la domanda, questa ha dato luogo, nei casi di conversione religiosa, a qualche inconveniente, derivante dalla errata interpretazione da parte di alcuni censiti. Caratteristico, in proposito, è il caso riguardante alcuni evangelici. Premesso che il battesimo della Chiesa evangelica — ad eccezione della Confessione Battista — è uguale a quello della Chiesa cattolica, di modo che esso non si rinnova quando il cattolico diventa evangelico, i cattolici passati alla Chiesa evangelica avrebbero dovuto dichiarare l'appartenenza a quest'ultima religione.

Sembra, invece, che alcuni evangelici — peraltro in numero assai limitato — si siano o siano stati dichiarati di religione cattolica per il fatto di essere stati battezzati con rito cattolico.

Si ha però ragione di ritenere che i casi di errata interpretazione siano stati tanto rari, da non spostare sensibilmente i risultati del censimento.

È necessario, infine, tener presente che la comparabilità delle cifre del recente censimento, nei riguardi della religione e particolarmente nei riguardi di coloro che non sono stati mai ammessi a far parte di alcuna religione, con quelle dei censimenti precedenti, è resa impossibile dalla diversità della relativa domanda.

(1) « *Relazione generale del Censimento 1901* », Vol. V, pag. cxxiii.

§ 5. — Fecondità della donna.

16. In occasione del censimento si è presentata l'opportunità di procedere ad una indagine sulla fecondità della donna, indagine che è strettamente connessa con gli studi relativi alla diminuzione della natalità.

Questa ricerca, che è già stata compiuta in altri Paesi in occasione del censimento, rappresenta per l'Italia una innovazione, e fu, per ovvie ragioni, limitata alla fecondità delle coniugate, vedove e divorziate.

Le domande contenute nel foglio di famiglia per conoscere le caratteristiche essenziali della fecondità delle coniugate, vedove e divorziate sono le seguenti:

- 1) l'età della donna, in anni compiuti, al momento del matrimonio (del primo, se coniugata più volte);
- 2) se la donna abbia contratto più di un matrimonio;
- 3) il numero complessivo dei figli avuti, compresi i nati morti, ma esclusi gli aborti (cioè i prodotti del concepimento espulsi durante i primi sei mesi di gestazione);
- 4) il numero dei figli attualmente viventi.

Questi dati, che già di per sè forniscono indicazioni di altissimo interesse, saranno studiati anche in relazione agli altri caratteri risultanti dal foglio di famiglia e cioè: età, professione e dimora della donna; età, professione e dimora del marito; durata del matrimonio, ecc.

Era sorto il dubbio che le domande presentassero qualche difficoltà e che, inoltre, non vi fosse da sperar troppo in risposte sincere, data la natura assai delicata delle domande stesse. Ma un sommario esame del materiale di censimento ha dimostrato invece che, generalmente, le risposte sono state abbastanza precise.

In base ai dati rilevati sarà possibile analizzare la fecondità delle donne coniugate distinte nei seguenti gruppi: coniugate una sola volta, coniugate più volte, vedove o divorziate ed il loro complesso.

Senza entrare in ulteriori dettagli, è sufficiente per ora osservare — per quanto riguarda la fecondità dei matrimoni « esistenti » alla data del censimento — che il numero medio dei figli nati da tali matrimoni riuscirà alquanto superiore al reale, essendovi compresi anche i figli avuti dalla donna prima del matrimonio, sia illegittimi, sia legittimati *per matrimonium subsequens*.

Infine le risposte circa il numero dei figli sopravviventi permetteranno di studiare le relazioni tra il numero complessivo dei figli avuti e quello dei sopravviventi.

§ 6. — I piani topografici.

17. Per le operazioni preliminari del censimento, ed in particolar modo per l'esatta ripartizione del territorio comunale in frazioni e sezioni, venne nei passati censimenti consigliata la compilazione di appositi piani topografici.

Nel 1921 fu richiesto ai Comuni un piano topografico in cui fosse indicata la divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni e in pari tempo si raccomandava l'uso delle carte dell'Istituto Geografico Militare alla scala 1:25.000. Tale raccomandazione fu accolta soltanto da una metà circa dei Comuni (1).

Ma poichè le istruzioni impartite in proposito non furono dai Comuni sempre applicate, i risultati ottenuti furono, allora, assai scarsi. In molti casi i piani topografici erano rappresentati da poche linee schematiche, e tutti poi pervennero al Centro ad operazioni censuarie ultimate, per modo che non valsero ad eliminare errori nè ad impedire duplicazioni od omissioni di rilevazione nel caso di zone contestate.

Per il VII Censimento della popolazione la formazione dei piani topografici è stata resa invece obbligatoria ed è stato prescritto l'uso delle carte dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, alla scala 1:25.000 (2).

Le norme per la compilazione furono dettate con la Circolare 10/6 C in data 20 gennaio 1931-IX (3).

In modo particolare venne prescritto che fossero tenuti in evidenza i tratti di territorio aggregati al Comune posteriormente al 1921 e quelli per i quali esisteva contestazione con altri Comuni.

(1) *Relazione generale del Censimento 1921*, pag. 15.

(2) Vedasi circolare 141-2 C, Appendice I, n. 11, pag. 222.

(3) Vedasi detta circolare al n. 15 dell'Appendice I, pag. 226.

È importante rilevare che venne disposto — e ciò costituisce una vera innovazione in confronto dei precedenti censimenti — che i piani venissero compilati e trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica, per la revisione ed approvazione, *prima* dell'effettivo svolgimento delle operazioni censuarie. Con ciò si ebbero di mira quattro scopi principali:

- a) ottenere che i Comuni effettuassero con molta cura la ripartizione del territorio agli effetti del censimento;
- b) procedere alla revisione *preliminare* dell'opera dei Comuni;
- c) eliminare gli errori — almeno i più grossolani — *prima* dell'esecuzione del censimento;
- d) risolvere e dirimere *prima* del censimento — ed ai soli effetti del censimento stesso, affidandone l'incarico ai Prefetti — i vari casi di contestazione relativi al territorio.

I detti piani, compilati dagli Uffici comunali, vennero anzitutto esaminati e controllati dalla Commissione comunale di vigilanza.

Vennero poi sottoposti — previ accordi col Ministero delle Finanze — al controllo degli Uffici tecnici locali del Catasto.

Furono, infine, esaminati e vistati dal Prefetto e da questi subito inoltrati all'Istituto Centrale di Statistica il quale, ha potuto tempestivamente procedere a numerose correzioni imponendo ai Comuni le opportune modificazioni.

Per la compilazione dei piani topografici si impiegarono 22.884 carte, fra tavolette, quadranti, carte di sviluppo e quadri di unione.

Il lavoro di riscontro preventivo eseguito dall'Istituto fece rilevare non poche irregolarità, immediatamente eliminate, in 1.445 piani e cioè nel 19,8% del totale dei piani stessi.

Poichè nel procedere all'esame e alla revisione del materiale di censimento si ebbe occasione di rilevare che alcune zone di territorio risultavano omesse ed altre duplicate nei piani topografici, e che queste duplicazioni ed omissioni erano sfuggite all'esame dell'Ufficio del Catasto, così da far temere che vi fossero anche corrispondenti duplicati od omissioni nella popolazione censita, venne successivamente disposta una revisione generale di tutti i piani topografici inviati dai Comuni, ponendo a confronto i confini tracciati da ogni Comune, con quelli tracciati dai Comuni limitrofi. Il confronto è stato esteso a tutti i Comuni del Regno.

Sia dall'esame delle zone trovate omesse o duplicate, sia dalle risposte pervenute risultò trattarsi, nella maggior parte dei casi, di zone non abitate o nelle quali il censimento era stato regolarmente effettuato una sola volta, essendosi i Comuni accorti tempestivamente degli errori commessi nella compilazione del piano topografico.

L'insieme delle copie di detti piani, rimasti in possesso dell'Istituto Centrale di Statistica e definitivamente corretti, costituisce una raccolta preziosa di dati e di notizie la quale, oltrechè per il prossimo censimento, viene utilizzata per altri importanti lavori.

§ 7. - Questionari di rilevazione, primi modelli di spoglio e modelli vari.

A - QUESTIONARI DI RILEVAZIONE.

Anche in quest'ultimo censimento la formazione e la redazione dei questionari per la rilevazione sono state oggetto di particolare studio e di attente cure.

Nel censimento del 1921, come è noto, si usò soltanto il foglio di famiglia, eliminando la scheda individuale e la busta, usate in alcuni dei precedenti censimenti. Dal foglio di famiglia furono poi, a cura dell'Ufficio Centrale di Censimento, ricavate le singole schede individuali necessarie per lo spoglio e l'elaborazione dei risultati.

Per il VII Censimento della popolazione furono adottati i seguenti *questionari di rilevazione* (1):

- 1° - Foglio di famiglia
- 2° - Foglio di convivenza
- 3° - Scheda individuale per i censiti negli alberghi, pensioni ecc.
- 4° - Questionario per l'indagine speciale sulle abitazioni.

(1) Vedasi Appendice II.

18. *Foglio di famiglia (mod. 4).* — Questo questionario fondamentale è servito per la raccolta delle notizie sui caratteri personali e familiari del censito.

Fu disposto che venisse compilato in duplice esemplare, uno da inviarsi all'Istituto Centrale di Statistica, l'altro da conservarsi dal Comune per la revisione generale del Registro di popolazione (art. 4 delle « Norme per l'esecuzione del censimento ») (1).

Detto foglio di famiglia presenta, in confronto a quello usato per il precedente Censimento del 1921, alcune differenze di carattere formale ed altre di carattere sostanziale.

Le differenze formali più notevoli riguardano la testata del questionario che, pel 1931, è stata divisa in due parti: la superiore per l'indicazione generica dei singoli quesiti; l'inferiore per succinte spiegazioni ed avvertenze riguardanti ogni quesito.

Inoltre nel foglio furono introdotte sei colonne, contrassegnate progressivamente con lettere alfabetiche, riservate alle numerazioni convenzionali per gli *spogli meccanici* effettuati per la prima volta nel Censimento del 1931.

Nell'ultima facciata del foglio, a seguito delle avvertenze, fu riportato anche un esempio di foglio di famiglia regolarmente compilato. Negli angoli inferiori del foglio di famiglia furono introdotti due quadri: il 1º, da riempirsi dall'Ufficio Comunale, destinato a raccogliere il riepilogo numerico degli iscritti nel foglio stesso; il 2º, da riempirsi a cura dell'Istituto Centrale di Statistica, per le indicazioni numeriche relative alle persone censite componenti la famiglia naturale.

Questi quadri si sono dimostrati utilissimi, sia per la revisione del foglio che per i successivi controlli.

Le differenze sostanziali riguardano, come già è stato detto nel paragrafo 3º: il quesito di cui alla colonna 14 — inteso a conoscere a quale grande ripartizione professionale ogni censito dedichi la propria attività; i quesiti di cui alle colonne 18, 19, 20 e 21, relativi all'inchiesta sulla fecondità della donna ed il quesito di cui alla colonna 23, relativo alla religione.

È da ricordare, infine, la introduzione dell'« Elenco C » destinato a contenere le notizie riguardanti le persone della famiglia che al 21 aprile 1931 si trovavano *stabilmente all'Estero*.

Altre modificazioni, dovute a diversa formulazione dei quesiti riguardano, anzitutto, il cognome e nome, (col. 1 e 2) essendo stato disposto che le donne, coniugate o vedove, dovessero scrivere prima il cognome del marito, poi quello da nubile; in secondo luogo è stato indicato l'ordine da seguire nell'iscrizione dei censiti (capo-famiglia, moglie, figli ecc.). Il quesito riguardante il luogo di nascita (col. 6 e 7) è stato così formulato: « Luogo di nascita — È nato nello stesso Comune in cui è censito? (Sì; no) » (col. 6) « Se è nato altrove indicare il Comune (e la Provincia) o la Colonia o lo Stato estero — Per i nati all'estero indicare lo Stato al quale appartiene attualmente il luogo di nascita » (col. 7). Invece nel 1921 il quesito era esposto nei seguenti termini: col. 6 — « Luogo di nascita — (Se in Italia indicare il Comune e la Provincia, se in Colonia indicare quale, se all'Estero lo Stato) ».

Oltre alle aggiunte e modificazioni accennate, è opportuno ricordare che nel Censimento del 1931 non sono state riportate alcune domande che comparivano invece nel foglio di censimento del 1921 e cioè: la domanda sulla « occupazione accessoria » e quella relativa alla « proprietà immobiliare ».

La prima domanda, della quale nel Censimento del 1921 non è stato tenuto alcun conto, non è stata ripetuta perchè, come si è detto al paragrafo 3º, l'esperienza del precedente censimento ha dimostrato che i censiti rifuggono da tali denunce per timore di aggravii fiscali. La seconda domanda non fu riprodotta sia per quest'ultima ragione, sia perchè altre fonti — come il Catasto ed i Ruoli delle imposte fondiari — possono dare in proposito ben più sicure notizie.

19. *Foglio di convivenza (mod. 5).* — Mentre nel Censimento del 1921, venne usato un unico modello sia per le famiglie che per le convivenze, per queste ultime, nel Censimento del 1931 è stato, invece, adoperato, un modello apposito, in carta di colore diverso, ma contenente le medesime richieste di cui al foglio di famiglia. I due fogli differivano soltanto nelle « Avvertenze », poichè quelle del mod. 5 contenevano solo alcune norme più importanti e generali, comuni a quelle del mod. 4 (foglio di famiglia); mentre contenevano numerose ed esaurienti istruzioni appropriate ai diversi tipi di convivenza.

(1) Vedasi Appendice I, pag. 163.

L'uso di un modello speciale per le convivenze si è dimostrato particolarmente utile, sia per facilitare gli spogli, sia per evitare che le convivenze poco numerose fossero, erroneamente, comprese tra le famiglie.

20. Scheda individuale (mod. 6). — La scheda individuale nel VII Censimento è stata usata soltanto per i censiti negli alberghi, pensioni, locande, ecc., escluso il personale direttivo e di servizio.

Nella scheda, consistente in un foglio di piccolo formato, vennero formulate le stesse domande contenute nei fogli di famiglia e di convivenza, ad esclusione di quella riguardante la relazione di parentela.

21. Questionario per l'indagine sulle abitazioni (mod. 3). — L'indagine, come è noto, si è limitata alle abitazioni occupate da famiglie, con esclusione, quindi, degli edifici occupati da convivenze e di quelli destinati a scopi diversi dall'alloggio. Il questionario riproduce, nelle linee generali, quello adottato nel 1921 dall'«Unione Statistica delle Città Italiane» con le variazioni consigliate dall'esperienza e tenuto conto delle proposte dell'apposita Commissione internazionale per le statistiche delle abitazioni.

B. — PRIMI MODELLI DI SPOGLIO E MODELLI VARI.

I modelli per le operazioni preliminari del censimento e per i primi spogli affidati agli Uffici comunali furono i seguenti:

22. Modello 1 (Ripartizione del territorio). — La compilazione di questo modello ha costituito la prima operazione del censimento, poichè in esso venivano fissate la frazione, sezione, località e carattere della località (centro urbano, borgata, villaggio, casale ecc. oppure case isolate in campagna in detta località), parrocchia e mandamento giudiziario, ecc.

A detto modello doveva essere annesso il relativo piano topografico.

Nel Censimento del 1921 non fu adottato un modello consimile.

Tale nuovo modello ebbe il duplice scopo: di costituire una guida per i lavori preparatori dei Comuni e la base necessaria ad una organizzazione ordinata e completa delle circoscrizioni del censimento; e di dare all'Istituto un importante mezzo di controllo sul materiale inviato dai Comuni.

23. Modello 2 (Stato di sezione provvisorio), da compilarsi dall'Ufficiale di censimento. — È il prospetto che servì ai Comuni per la distribuzione dei modelli di censimento alle singole famiglie e convivenze, e al successivo ritiro dei modelli stessi. Con tale prospetto si sono raccolte le notizie relative alla località, all'abitazione, al numero dei vani, e al cognome e nome dei capi-famiglia; nonchè le notizie relative ai locali non destinati ad uso di abitazione.

Il modello è, nelle linee generali, simile a quello già usato per il censimento del 1921. Vi sono però aggiunte le richieste delle indicazioni della scala di accesso e del numero interno di ogni abitazione (col. 3 e 5).

Inoltre si sono aggiunte tre colonne (n. 8, 9, 10) contenenti la data della consegna e del ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza, e dello speciale questionario per le abitazioni, nonchè la firma del ricevente.

Nel modello del 1931 non è stato poi riprodotto il « Riassunto per ogni Sezione del numero dei locali nelle case abitabili » già usato nel censimento del 1921, ma in sua vece si sono compilati i modelli 10 e 11 contenenti gran parte dei dati del Riassunto suddetto ed altri importanti sulla popolazione e sulle abitazioni.

24. Modello 7 (Stato di sezione definitivo). — Questo modello, da compilarsi dopo il ritiro dei fogli di famiglia, conteneva le stesse indicazioni del modello precedente (mod. 2) ed in più il riassunto numerico, per sezione, dei dati di cui al quadro 1 dei fogli di famiglia e di convivenza.

Anche il mod. 7 corrisponde, in massima, al mod. B: « stato di sezione (definitivo) », già usato per il Censimento 1921. Il mod. 7 (1931) ripete però nella sua prima parte (col. 1 a 9) le indicazioni principali dello stato di sezione provvisorio (mod. 2) con più la notizia: « se la casa è isolata in campagna ». Per i presenti e gli assenti è data, in più, la distinzione per sesso; inoltre sono state aggiunte le indicazioni degli assenti stabilmente all'estero (col. 28, 29, 30) e dei disoccupati (col. 31 e 32).

Non è riprodotta però la colonna riguardante la popolazione residente, i cui dati sommari vennero invece raccolti coi modelli 10 e 10-bis.

25. Modelli riassuntivi 10 e 10 bis. — Il primo per i dati *provvisori*, il secondo per i *definitivi*, contenevano il riassunto, per l'intero Comune, delle notizie di cui al mod. 7, che, opportunamente rivedute e controllate dall'Istituto Centrale di Statistica, sono servite di base per fissare la popolazione residente e presente di ogni Comune. Questi modelli sono simili, nell'insieme, al mod. C: « Numero delle famiglie e stato della popolazione presente e residente nel Comune » già usato pel Censimento 1921. In più, nei modelli suddetti, sono comprese le indicazioni per gli assenti stabilmente all'estero e per i disoccupati. Per tutte le indicazioni, è inoltre richiesta la distinzione per sesso.

26. Modello riassuntivo 11. — È stato adottato per raccogliere i dati sulle abitazioni e sul numero delle famiglie e delle persone che le occupavano.

Doveva essere compilato in due esemplari: l'uno per le abitazioni occupate da famiglie, l'altro per le abitazioni vuote, perchè sfitte od in restauro. In essi venivano così riassunti per l'intero Comune i dati sulle abitazioni già riportati, per sezioni, nel mod. 7.

Questo modello è sostanzialmente diverso dal mod. E: « Locali occupati ad uso di abitazione, distinti per piano, numero dei vani, e secondo la situazione in centri o in aperta campagna », usato pel Censimento del 1921.

Esso, oltre che permettere di conoscere con sollecitudine i più importanti dati sommari sul censimento, è riuscito di grande utilità per i controlli successivi dei fogli di famiglia e di convivenza.

27. I modelli n. 8 e 9 sono serviti per la rilevazione della popolazione indigena delle Colonie. Essi non hanno riscontro nei modelli usati pel Censimento 1921, nel quale non fu eseguita alcuna indagine intorno alla popolazione indigena delle Colonie.

§ 8. — Svolgimento delle operazioni.

28. Stampati.

A) — **Spedizione.** — L'Istituto Centrale di Statistica non mancò a tempo opportuno di preoccuparsi del fabbisogno necessario di stampati, sia per i singoli Comuni, che per il complesso del Regno; aveva anzi a tale fine richiesto a tutti i Comuni che gli segnalassero la quantità di stampati loro occorrente (1). Ma le risposte pervenute furono così lontane da ogni attendibilità che si ritenne preferibile, ad evitare inutile spreco di stampati, e perchè non si verificassero deficienze, in un altro senso parimenti dannose, di eseguire direttamente il calcolo di tale fabbisogno, sulla base delle cifre della popolazione dei singoli Comuni e secondo le risultanze dei registri di popolazione.

Dei principali modelli fu stampato il seguente quantitativo: questionari per l'indagine sulle abitazioni (mod. 3) n. 5.500.000; fogli di famiglia (mod. 4), n. 27.000.000; fogli di convivenza (mod. 5) n. 400.000; schede individuali per alberghi, pensioni, ecc. (mod. 6) n. 750.000; stati di sezione definitivi (mod. 7), n. 400.000.

Con un provvedimento, che si dimostrò poi in pratica quanto mai opportuno, si istituirono presso ogni Prefettura depositi sussidiari di stampati, ai quali potessero attingere direttamente i Comuni che ne avessero bisogno.

In tal modo si ottenne un risparmio notevole di tempo, da parte dei Comuni, nei rifornimenti: mentre l'Istituto, il quale dovette così provvedere soltanto a reintegrare i depositi provinciali, si vide sollevato dal rispondere a richieste urgenti che altrimenti gli sarebbero pervenute, contemporaneamente, dai Comuni di ogni parte del Regno (2).

Del servizio di spedizione, per il censimento precedente, erano state incaricate le sedi dei Magazzini Generali di Milano, Firenze, Roma e Napoli. Per il censimento del 1931, invece, la spedizione fu effettuata — a cura dell'Economato Generale dello Stato — esclusivamente per mezzo dell'Ufficio Spedizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

(1) Circolare n. 2/3 C — Appendice I, n. 12, pag. 223.

(2) Dalla « *Relazione al Consiglio Superiore di Statistica* », in data 21-22 dicembre 1931-X (Annali di Statistica, serie VI, vol. XXVII, 1932-X, pag. 167).

L'accentramento della spedizione di decine di milioni di stampati ad oltre 7.000 Comuni non produsse inconvenienti, grazie agli accordi intervenuti con la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato ed alle particolari cure che anche questa pose nella organizzazione del complesso servizio. Si cominciò la spedizione a tutti i Comuni della Sardegna, che presentava maggiori difficoltà per le esigenze della traversata e delle comunicazioni terrestri nell'Isola. Subito dopo, la spedizione si effettuò contemporaneamente per le Regioni opposte della Penisola, cioè per le Province della Sicilia e per quelle dell'Italia Settentrionale. Dalle Regioni estreme si procedette gradualmente verso il centro, in modo che ultimo fu il Lazio che, per la sua vicinanza alla Capitale, presentava minori difficoltà di approvvigionamento.

I vagoni contenenti i pacchi di stampati furono attaccati ai treni diretti. Nell'interno dei vagoni i pacchi di ogni Comune furono collocati secondo l'ordine di successione delle stazioni lungo le diverse linee in modo che in ogni stazione fosse possibile effettuare il ritiro dei pacchi di rispettiva competenza, senza bisogno di ricerche nè pericolo di confusione.

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato si tenne in continui rapporti con l'Istituto e con l'Ufficio spedizioni del Poligrafico, ed assunse, per mezzo di proprio ispettore, la diretta sorveglianza su tutto il servizio ferroviario, che fu disimpegnato in modo superiore ad ogni elogio.

La spedizione, avvenuta in franchigia in osservanza al R. D. L. 3 gennaio 1931, n° 26, fu iniziata il 18 febbraio 1931 ed ebbe termine il 3 aprile successivo.

B) - Arrivo. — L'invio del materiale di censimento da parte dei Comuni alle RR. Prefetture, e da queste all'Istituto Centrale di Statistica, si è effettuato in un termine molto più lungo di quello che era stabilito nelle Norme particolareggiatissime emanate dall'Istituto stesso (1). La data fissata ai Comuni per l'ultima-
zione dei lavori loro affidati, era, infatti, quella del 15 giugno 1931; ma essa dovette, con successive proroghe, essere protratta al 15 settembre dello stesso anno. Conseguentemente, alle Commissioni provinciali, che dovevano compiere la prima revisione entro il 30 settembre, vennero concesse proroghe fino al 15 novembre.

L'arrivo del materiale di censimento all'Istituto avvenne nei termini seguenti:

11	Province entro	il 30 novembre 1931
50	» nel	dicembre 1931
17	» »	gennaio 1932
12	» »	febbraio 1932
2	» dall' 1 all' 8 marzo	1932

Per due Comuni, il materiale di censimento giunse a Roma soltanto nella seconda decade di aprile.

La confezionatura da parte dei Comuni è stata, per la maggioranza dei casi, ottima. Non si sono avute a lamentare dispersioni nè altri inconvenienti che già si verificarono nel 1921, dovuti, come è noto, a cause accidentali, come l'agitazione degli impiegati comunali, lo sciopero parziale dei ferrovieri, ecc.

L'insieme di questo materiale è stato veramente ingente, poichè, tenendo conto soltanto dei « fogli di famiglia » e degli « stati di sezione provvisori e definitivi », costituì un peso di oltre 215 tonnellate e, confezionato in 23.560 pacchi, occupò circa km. 3 di scaffalatura nei magazzini dell'Istituto.

29. Corrispondenza. — A fornire adeguata notizia della quantità e dell'importanza della corrispondenza svoltasi in occasione del VII Censimento si riportano i seguenti dati:

	Corrispondenza in partenza	Corrispondenza in arrivo
1. Circolari	62	—
2. Lettere	12.672	14.952
3. Telegrammi	5.542	6.409

(1) Vedansi l'art. 70 delle « Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione » - Appendice I, pag. 169, e la circolare 112-51 C - Appendice I, n. 77, pag. 308.

30. Contravvenzioni. — Sia i Comuni, come la popolazione hanno risposto pienamente - nella grandissima maggioranza - agli incitamenti ed alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica, e le norme punitive, previste dalle disposizioni di legge, non furono applicate, che in pochissimi casi (50 Comuni). In tutto il Regno è stata segnalata la contestazione di sole 60 contravvenzioni, varianti da un minimo di 10 ad un massimo di 200 lire.

31. Ispezioni. — Al servizio ispettivo fu data un'importanza adeguata all'opera eccezionale di sorveglianza e - occorrendo - di coercizione, che l'Istituto si proponeva di esercitare sui Comuni, perchè la rilevazione procedesse ordinata e coscienziosa, e si eliminassero nella maggior misura possibile errori ed abusi lamentati in passato.

Vi furono ispezioni *preventive* ed ispezioni *successive* alla esecuzione del censimento. E l'efficacia fu grande e benefica, così delle prime, come delle seconde. Le prime (preventive) servirono ad eliminare immediatamente deficienze, a correggere prontamente errori e ad impedire frodi che minacciavano di inquinare, come nelle precedenti rilevazioni, i risultati del censimento; le seconde (successive) valsero ad accertare alterazioni compiute, a precisare responsabilità, a provocare le giuste e necessarie sanzioni; infine, a rettificare i dati primitivi, con rifacimenti parziali o totali.

Gli Ispettori inviati direttamente dall'Istituto Centrale di Statistica (oltre quelli che inviarono le Prefetture, su richiesta dell'Istituto medesimo o anche di propria iniziativa) furono 11 e 143 i Comuni ispezionati.

Le sole ispezioni eseguite dopo il 20 ottobre 1931 richiesero 1.139 giornate di lavoro, in complesso, per parte degli Ispettori, e furono compiute in 53 Comuni, distribuiti nelle seguenti Provincie: Alessandria, Torino, Vercelli, Cremona, Bergamo, Como, Pavia, Milano, Avellino, Benevento, Napoli, Foggia, Taranto, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Dette ispezioni provocarono rettificazioni che portarono complessivamente alla diminuzione, in confronto ai risultati definitivi presentati dai Comuni, di 65.418 abitanti nella popolazione residente e di 61.191 abitanti nella presente.

Da tale accurato servizio ispettivo risultarono non poche deficienze e molteplici alterazioni, alcune dovute a negligenze, altre determinate dallo scopo evidente di ingrossare artificiosamente la popolazione legale dei Comuni per usufruire dei benefici diretti ed indiretti che le varie leggi commisurano al numero degli abitanti censiti.

Le alterazioni e deficienze più comunemente rilevate furono:

- a) intestazione di fogli a famiglie e persone inesistenti o morte;
- b) copia di fogli anagrafici relativi a famiglie emigrate o comunque non presenti al censimento;
- c) duplicazione di fogli di famiglia;
- d) censimento contemporaneo di famiglie o persone in due Comuni, ovvero nello stesso Comune, due volte: nel centro urbano e in campagna;
- e) dichiarazione di strade inesistenti, o prolungamento di strade già esistenti;
- f) incompleta revisione e controllo da parte delle Commissioni comunali e provinciali;

Inoltre l'irregolare tenuta dei registri di popolazione fu molte volte causa di disordine nelle operazioni del censimento.

I risultati di tale servizio ispettivo, provocarono, come è noto, l'adozione di provvedimenti assai gravi come: la sostituzione di un Prefetto; la revoca di un Commissario Prefettizio; la sospensione dal grado e dallo stipendio, a tempo indeterminato, di un Segretario generale comunale e di un Applicato preposto all'Ufficio di censimento; il deferimento al Consiglio di disciplina di un Segretario capo comunale; il sequestro e l'annullamento di numerosi fogli di famiglia; il deferimento all'Autorità Giudiziaria di Ufficiali di censimento e di Applicati comunali.

Tale servizio, che si è dimostrato, pertanto, particolarmente utile ed efficace, merita indubbiamente di essere organizzato in modo stabile ed organico, utilizzando largamente, allo scopo, anche gli Organi periferici (Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, Uffici Statistici Comunali, ecc.).

32. Revisione. — Il materiale di censimento venne sottoposto ad una triplice revisione.

Della prima revisione furono incaricate, come già si è accennato in altra parte, le Commissioni Comunali. La seconda fu effettuata dagli Uffici e dalle Commissioni provinciali di censimento. Queste inviarono anche Ispettori di Prefettura nei Comuni o invitarono i funzionari dei Comuni stessi nel Capoluogo, per avere, con relativa sollecitudine, chiarimenti e rettifiche.

La terza e definitiva revisione, compiuta dall'Istituto Centrale di Statistica, non si è limitata all'esame dei riepiloghi presentati dai Comuni e controllati dalle Commissioni provinciali, come generalmente si era fatto nei censimenti precedenti; ma si è metodicamente estesa a *tutti* i dati contenuti nei fogli di famiglia e di convivenza. L'Istituto Centrale di Statistica, nonostante il ritardo nell'arrivo del materiale dalle Province e nonostante il tempo richiesto da tale accurata revisione, è riuscito a fornire entro il termine fissato, e cioè in un anno dalla data del censimento, i dati definitivi circa la popolazione presente e residente di ciascun Comune. Tale risultato si è potuto ottenere grazie ad una razionale organizzazione dei vari servizi, al largo uso di mezzi meccanici e all'adozione del doppio turno di lavorazione.

Per il lavoro di revisione sono state, in media, impiegate 500 persone.

Queste lavorazioni sono state grandemente facilitate dai locali razionalmente predisposti nell'edificio appositamente costruito a sede dell'Istituto.

33. Inesattezze ed inconvenienti. — L'esame e la revisione finora eseguiti, del materiale di censimento, hanno messo in evidenza alcune inesattezze o difetti ed alcuni inconvenienti che si ritiene opportuno rilevare al fine di tenerli presenti ed evitarli in successive rilevazioni.

a) Osservazioni circa i modelli adoperati per il censimento — mod. 4 e 5 — (foglio di famiglia e di convivenza).

Ad ognuno dei due quesiti, posti nella prima facciata « La casa è situata in un centro abitato ? Oppure isolata in campagna ? » dovevasi rispondere « sì » o « no ».

Ciò ha dato luogo ad errori per parte di censiti e di Ufficiali di censimento. Una delle due domande è, evidentemente, superflua.

Alla col. 6 e 7 il quesito intorno al « luogo di nascita » è stato causa di incertezze poichè non pochi censiti, anzichè il Comune di nascita, hanno indicato la località, frazione o contrada, nonostante la chiara indicazione della col. 7. Sarà opportuno che alle due colonne, invece di « luogo di nascita », sia data, in avvenire, l'intestazione: « Comune di nascita ».

Al quesito della col. 14 (categoria professionale) molti non hanno risposto, ovvero hanno risposto negativamente, perchè, sia sulla intestazione della colonna medesima, sia nelle « Avvertenze » stampate sulla facciata esterna del foglio di famiglia, erano state indicate alcune, e non tutte, le grandi ripartizioni professionali (Agricoltura, Industria, Artigianato, ecc.)

La domanda della col. 18, relativa all'età della donna al matrimonio, ha dato luogo, in moltissimi casi, ad un facile equivoco, per cui le censite hanno risposto indicando, invece, gli anni di durata del matrimonio stesso. Forse l'equivoco si sarebbe eliminato, se il quesito fosse stato più chiaramente formulato, come ad esempio: « Età in anni compiuti al momento o alla celebrazione del matrimonio » ovvero « quanti anni aveva al momento del matrimonio ? ».

Relativamente alle persone comprese nell'Elenco B (persone temporaneamente assenti) il quesito della col. 12 (dimora abituale o temporanea) ha dato luogo ad errori e ad incertezze, poichè molti hanno ritenuto che l'abitudine o temporaneità si riferisse non al Comune di censimento ma a quello nel quale si trovava la persona temporaneamente assente dalla famiglia: quindi risposero « temporanea », affermando così implicitamente che detta persona aveva residenza temporanea nel Comune di censimento, cioè il contrario di quanto volevano dichiarare: « abituale nel Comune di censimento, temporanea nel Comune di attuale dimora ».

È stato infine rilevato — durante lo spoglio dei dati — che sarebbe stato opportuno estendere anche ai censiti nell'Elenco B i quesiti sulla cittadinanza e sulla religione (col. 22 e 23). Infatti, la mancanza di tale notizia per i suddetti censiti, renderà difficile la classificazione delle famiglie secondo la cittadinanza e la religione del loro capo, nei casi in cui questi risulti temporaneamente assente.

b) Inesatte interpretazioni da parte dei censiti e degli Ufficiali di censimento.

Oltre alle inesattezze sopra indicate, dipendenti dalla formulazione dei quesiti, alcuni inconvenienti sono derivati da arbitrarie interpretazioni da parte dei censiti e degli Ufficiali di censimento.

Fra le più notevoli si ricorda quella relativa all'assenza temporanea dalla famiglia. Gli abusi in questa interpretazione, se molte volte sono stati compiuti dai Comuni, come si è già accennato, spesso anche hanno trovato il fondamento in un malinteso sentimentalismo dei censiti, i quali hanno voluto considerare come ancora residenti in famiglia, ed assenti solo temporaneamente, persone che ormai avevano abbandonato definitivamente la famiglia, p. es: figli maschi residenti da anni in paesi stranieri, dove avevano anche formato famiglia propria; ovvero figlie maritate, che avevano seguito il marito residente in altro Comune del Regno; qualche capo-

famiglia, in quest'ultimo caso, è arrivato a dichiarare temporaneamente assenti anche i nipoti, *nati e residenti* coi propri genitori, in altro Comune del Regno.

A tal proposito occorre ricordare che, in ordine al disposto dell'art. 2 delle « Norme esecutive del VII Censimento » (R. D. 26 febbraio 1931, n° 166), dovevano considerarsi come assenti temporaneamente — e quindi facenti sempre parte della popolazione residente — coloro che alla data del Censimento non si trovavano nel Comune di abituale dimora, ma in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'Estero, e che « si presumeva vi facessero ritorno entro l'anno 1931 » (1).

Questa « presunzione » è stata applicata con criterio di eccessiva larghezza da parte delle famiglie e dei Comuni. Infatti le verifiche eseguite dall'Istituto per quei Comuni nei quali il numero di tali assenti temporaneamente apparve eccessivo, mostrarono che una buona parte degli individui, per i quali era stato « presunto » il ritorno al Comune di residenza al 31 dicembre 1931, a tale data risultarono assenti.

Il numero, pertanto, di coloro che, in seguito alle risultanze di dette ricerche, furono dall'Istituto cancellati dall'Elenco B (assenti temporaneamente) e — se emigrati all'Estero — compresi invece nell'Elenco C, è stato notevole.

Tale eliminazione, che ha portato, nella popolazione residente, a una sensibile diminuzione della cifra definitiva in confronto a quella provvisoria, è stata eseguita per la prima volta in modo così metodico e radicale; mentre, nei censimenti precedenti l'Ufficio Centrale si era limitato ad eliminare, al più, le famiglie che, nel rapido e sommario esame dei fogli, fossero risultate *interamente all'estero*.

Al quesito posto alla col. 17 del foglio di famiglia e di convivenza, relativo alla disoccupazione, hanno risposto affermativamente, cioè si sono dichiarate disoccupate, persone che per la loro qualità non potevano affatto considerarsi tali (studenti, attendenti a casa, ammalati, ecc.) e ciò, forse, perchè tale quesito era stato inteso come riferentesi ai « senza occupazione ».

In molti casi non sono state, inoltre, rettamente interpretate le speciali norme relative alla *dimora* dei militari di leva.

Questa breve elencazione di inconvenienti, fatta a semplice titolo esemplificativo e che potrà essere completata soltanto quando saranno ultimati i lavori di spoglio del materiale di censimento, meriterà di essere tenuta presente nella preparazione dei futuri censimenti.

(1) Nei precedenti censimenti si erano stabiliti i seguenti termini:

Censimento 10 febbraio 1901: 31 dicembre 1901;

Censimento 10 giugno 1911: 31 dicembre 1911;

Censimento 1° dicembre 1921: 31 dicembre 1922.

CAPITOLO II.

POPOLAZIONE PRESENTE E RESIDENTE

1. *Sviluppo della popolazione presente e movimento naturale e sociale dal 1871 al 1931.* — Nel prospetto seguente, dal confronto dell'aumento della popolazione, da censimento a censimento, con l'eccedenza dei nati nello stesso periodo, si deduce il saldo finale passivo del movimento sociale (*):

PROSPETTO N. 1.

Popolazione presente dell'Italia dal 1871 al 1931.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE	AUMENTO	ECCEDENZA DEI NATI	MOVIMENTO SOCIALE
		(Migliaia)		
1871 - 31 dicembre	26.801	1.659	2.021	— 362
1881 - 31 dicembre	28.460	4.015	6.197	— 2.182
1901 - 10 febbraio	32.475	2.196	3.846	— 1.650
1911 - 10 giugno	34.671	1.690	2.098	— 408
1921 - 1° dicembre	(a) 36.361			
		9.560	14.162	— 4.602
CONFINI ATTUALI.				
1921 - 1° dicembre	(a) 37.988	3.189	4.243	— 1.054
1931 - 21 aprile	41.177			

(a) dati rettificati (vedasi al n. 3, pag. seguente).

2. *Le rate d'incremento annuo della popolazione dal 1861 al 1931.* — La rata annua media d'incremento dal 1861 in poi fu:

PROSPETTO N. 2.

Incremento annuo della popolazione presente dal 1861 al 1931.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE	RATA ANNUA MEDIA % (b)	CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE	RATA ANNUA MEDIA % (b)
	(Migliaia)			(Migliaia)	
1861 - 31 dicembre (a)	25.017	—	1911 - 10 giugno	34.671	0,64
1871 - 31 dicembre	26.801	0,69	1921 - 1° dicembre	(c) 36.361	0,46
1881 - 31 dicembre	28.460	0,60	CONFINI ATTUALI		
1901 - 10 febbraio	32.475	0,69	1921 - 1° dicembre	(c) 37.988	—
			1931 - 21 aprile	41.177	0,86

(a) comprese le popolazioni del Veneto, dei Distretti mantovani e della Provincia di Roma, il cui ammontare venne calcolato separatamente, poichè i territori suddetti non vennero compresi nel Censimento del 31 dicembre 1861. — (b) calcolata con la formula dell'interesse composto. — (c) dati rettificati (vedasi al n. 3 a pag. seguente).

La rata annua media d'incremento, che si era mantenuta quasi stazionaria negli intervalli fra i censimenti effettuati fino al 1911, subì nel periodo dal 1911 al 1921 una notevole diminuzione, indubbiamente connessa con gli effetti della guerra. Nel successivo intervallo 1° dicembre 1921-21 aprile 1931, detta rata d'incremento presenta però un aumento sensibile.

(*) Il prof. Franco Savorgnan nella *Rivista italiana di Statistica, Economia e Finanza*, marzo 1932-X, così illustrava i risultati del movimento naturale e sociale della popolazione tra il Censimento del 1921 e quello del 1931:

« Il saldo netto del movimento sociale risulta negativo e significa che dal 1921 al 1931 devono essere uscite dai confini del Regno oltre un milione di persone in più di quelle che vi sono entrate. Questo *deficit* appare molto ingente, tanto più che non rappresenta tutta la perdita demografica subita dalla Nazione in seguito all'emigrazione. Non sarebbe pertanto esatto affermare che, se il movimento migratorio fosse stato nullo, la popolazione italiana sarebbe stata nel 1931 superiore a 42 milioni. Per poter calcolare questa popolazione ipotetica converrebbe tener conto di due elementi, che sono ignoti: il numero di coloro che gli emigrati avrebbero procreato se fossero rimasti in patria e il numero dei morti.

Ma poichè è lecito presumere che le nascite avrebbero superato le morti, sembra ragionevole ammettere che la perdita definitiva sia stata sensibilmente più grande del *deficit* di un milione dianzi calcolato.

Questa supposizione trova conferma nel fatto che — mentre dal 1871 al 1931 il *deficit* del movimento sociale, deter-

(segue)

3. — *La correzione dei dati del Censimento 1921 e le variazioni della popolazione nei singoli Compartimenti dal 1921 al 1931.* — Nel 1921, come è noto (1), il numero degli abitanti era stato artificiosamente ingrossato in alcuni Compartimenti, per ragioni di carattere politico-amministrativo, od economico-finanziario.

L'Istituto Centrale di Statistica ha quindi intrapresa una rettifica dei risultati in base alle indagini fatte dalle singole Prefetture sull'attendibilità dei dati rilevati nel Censimento del 1921, in ordine ai risultati del Censimento del 1931 e ai dati del movimento (naturale e sociale) della popolazione durante il decennio.

La rettifica dei dati si è limitata a quelle Provincie per le quali, in base alle indagini suddette e alle ispezioni eseguite dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione del VII Censimento, risultava indebitamente aumentata la popolazione presente al Censimento del 1921. La rettifica è stata eseguita deducendo, dalla popolazione ora detta, gli indebiti aumenti, risultanti dalle indagini ed ispezioni, opportunamente integrati.

La rettifica suddetta è stata compiuta solo nei riguardi dell'ammontare complessivo della popolazione presente.

In seguito a tale correzione, la popolazione presente al 1° dicembre 1921, è da valutarsi a poco meno di 38 milioni entro gli attuali confini ed a circa 36.361.000 entro gli antichi confini.

PROSPETTO N. 3.

Popolazione presente al 21 aprile 1931, e al 1° dicembre 1921, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E R E G N O	POPOLAZIONE PRESENTE (in migliaia)		AUMENTO PER 1000 ABITANTI	RATA ANNUA MEDIA D'INCREMENTO (b) %
	al 21 aprile 1931	al 1° dicembre 1921		
Piemonte	3.498	3.384	33,7	0,35
Liguria	1.437	1.335	76,4	0,79
Lombardia	5.545	5.086	90,2	0,92
Venezia Tridentina	660	641	29,6	0,31
Veneto	4.123	4.000	30,8	0,32
Venezia Giulia e Zara	979	943	38,2	0,40
Emilia	3.219	3.027	63,4	0,66
Italia Settentrionale	19.461	18.416	56,7	0,59
Toscana	2.892	2.760	47,8	0,50
Marche	1.218	1.148	61,0	0,63
Umbria	694	643	79,3	0,82
Lazio	2.385	1.957	218,7	2,13
Italia Centrale	7.189	6.508	104,6	1,07
Abruzzi e Molise	1.498	(a) 1.359	102,3	1,04
Campania	3.495	(a) 3.080	134,7	1,35
Puglie	2.487	(a) 2.205	127,9	1,29
Lucania	508	(a) 457	111,6	1,13
Calabria	1.669	(a) 1.451	150,2	1,50
Italia Meridionale	9.657	(a) 8.552	129,2	1,30
Sicilia	3.897	(a) 3.652	67,1	0,69
Sardegna	973	860	131,4	1,32
Italia Insulare	4.870	(a) 4.512	79,3	0,82
REGNO	41.177	(a) 37.988	83,9	0,86

(a) dati rettificati. — (b) calcolata secondo la formula dell'interesse composto e computando l'intervallo fra i due censimenti in anni, mesi e giorni.

(seguito della nota (*) a pag. precedente).

minato col confronto tra l'aumento assoluto della popolazione e l'eccedenza dei nati, può valutarsi, grosso modo, a circa 5 milioni e mezzo — il numero degli italiani all'estero si stima intorno a 9 milioni e mezzo, sicchè l'«itala gente dalle molte vite» sarebbe oggi rappresentata, nel mondo, complessivamente da 51 milioni di individui. La falciida subito dalla nostra popolazione dal 1871 in poi, per l'emigrazione, è enorme. Resta però all'Italia il vanto di aver contribuito largamente, con la sua potenza demografica, all'espansione della razza bianca in tutti i continenti, espansione che si tradusse in quella che il Ratzel ha chiamata, con termine felice, l'europeizzazione della terra cioè la diffusione ed il predominio della civiltà europea su quasi tutto il globo terrestre. Questo fenomeno, di capitale importanza per l'evoluzione sociale del genere umano, trova riscontro nella storia solo nella missione civile compiuta da Roma in Europa e nel bacino del Mediterraneo durante l'«evo antico».

(1) Censimento 1921. — *Relazione generale*, pag. 10 e segg.

Nel 1931 il 47,3 % della popolazione presente appartiene all'Italia Settentrionale, mentre la restante popolazione è così divisa: Italia Centrale 17,5 %; Italia Meridionale 23,4 %; Italia Insulare 11,8 %.

Fra i Compartimenti, la Lombardia è al primo posto con 5.545.307 abitanti; mentre la Lucania, con 507.750 abitanti, conta la minore popolazione.

L'aumento per 1000 abitanti verificatosi nei vari Compartimenti presenta il massimo nel Lazio (218,7 ‰) e il minimo nella Venezia Tridentina (29,6 ‰). Se si eccettuano la Lombardia (90,2) ed il Lazio, aumenti che superano la media del Regno, si riscontrano soltanto nell'Italia Meridionale ed Insulare.

Per l'ammontare della popolazione, il primo posto è tenuto dalla Provincia di Napoli (2.084.960), seguita immediatamente da quella di Milano (2.001.875); l'ultimo dalla Provincia di Zara con 20.324 abitanti (1).

4. — La popolazione presente dei Comuni Capiluoghi di Provincia.

La proporzione colla quale la popolazione di ciascun Compartimento si ripartisce tra i Comuni Capiluoghi e i rimanenti Comuni delle Provincie, fornisce un indice approssimativo dell'intensità del fenomeno dell'urbanesimo nei vari Compartimenti:

PROSPETTO N. 4.

Popolazione presente dei Comuni Capiluoghi di Provincia e dei rimanenti Comuni, in ciascun Compartimento.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E R E G N O	POPOLAZIONE PRESENTE AL 21 APRILE 1931			
	COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA		ALTRI COMUNI	
	Abitanti	‰	Abitanti	‰
Piemonte	839.465	240,0	2.658.334	760,0
Liguria	805.402	560,5	631.556	439,5
Lombardia	1.457.888	262,9	4.087.419	737,1
Venezia Tridentina	97.519	147,7	562.618	852,3
Veneto	793.633	192,5	3.329.634	807,5
Venezia Giulia e Zara	425.914	435,1	553.028	564,9
Emilia	821.959	255,4	2.396.493	744,6
Italia Settentrionale . . .	5.241.780	269,3	14.219.082	730,7
Toscana	834.424	288,5	2.057.940	711,5
Marche	190.326	156,3	1.027.420	843,7
Umbria	142.011	204,6	552.063	795,4
Lazio	1.093.769	458,6	1.291.283	541,4
Italia Centrale . . .	2.260.530	314,4	4.928.706	685,6
Abruzzi e Molise	188.563	125,8	1.309.996	874,2
Campania	966.839	276,7	2.527.887	723,3
Puglie	421.428	169,5	2.065.165	830,5
Lucania	45.676	90,0	462.074	910,0
Calabrie	200.729	120,3	1.468.225	879,7
Italia Meridionale . . .	1.823.235	188,8	7.833.347	811,2
Sicilia	1.056.808	271,2	2.840.058	728,8
Sardegna	164.745	169,3	808.380	830,7
Italia Insulare . . .	1.221.553	250,8	3.648.438	749,2
REGNO . . .	10.547.098	256,1	30.629.573	743,9

(1) Vedasi Tav. I, pag. 72.

Nella Liguria il fenomeno dell'urbanesimo si presenta con la massima intensità (560,5 ‰ nei Capi-luoghi di Provincia). Seguono il Lazio (458,6 ‰) e la Venezia Giulia (435,1 ‰). Il minimo spetta alla Lucania (90,0 ‰).

5. — *Popolazione presente con dimora temporanea.* — La popolazione presente censita, con dimora temporanea, è indicata, in cifre assolute, per Provincie, per Compartimenti e per Ripartizioni geografiche nelle colonne 9-10-11 della Tav. I (1).

Le cifre proporzionali ed i relativi confronti con il 1921-1911-1901 sono indicati nel prospetto che segue:

PROSPETTO N. 5.

**Popolazione presente con dimora temporanea, nei Compartimenti,
nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921, 1911 e 1901).**

(Cifre proporzionali a 1000 abitanti presenti)

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	POPOLAZIONE PRESENTE CON DIMORA TEMPO- RANEA SU 1000 ABITANTI PRESENTI				COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	POPOLAZIONE PRESENTE CON DIMORA TEMPO- RANEA SU 1000 ABITANTI PRESENTI			
	al 21 aprile 1931	al 1° dicembre 1921	al 10 giugno 1911	al 10 febbraio 1901		al 21 aprile 1931	al 1° dicembre 1921	al 10 giugno 1911	al 10 febbraio 1901
Piemonte	28,2	21,4	36,1	24,5	Abruzzi e Molise	10,6	6,7	10,8	11,2
Liguria	46,1	34,5	35,8	45,4	Campania	16,3	8,7	15,2	18,9
Lombardia	30,1	23,0	26,3	25,2	Puglie	15,4	8,9	14,2	16,8
Venezia Tridentina	50,3	33,7	—	—	Lucania	23,2	15,0	22,9	18,0
Veneto	22,6	17,9	19,7	17,3	Calabrie	14,6	8,5	11,9	18,3
Venezia Giulia e Zara	27,7	22,5	—	—	Italia Meridionale	15,2	8,7	14,1	16,9
Emilia	21,9	16,7	19,4	19,2	Sicilia	20,8	7,6	12,7	14,8
Italia Settentrionale	28,5	21,8	26,5	23,8	Sardegna	24,9	12,7	17,7	22,7
Toscana	26,8	19,0	23,3	27,3	Italia Insulare	21,6	8,5	13,6	16,2
Marche	18,4	12,9	16,3	14,6	REGNO	25,7	17,0	21,5	22,5
Umbria	24,3	12,4	14,5	17,1					
Lazio	55,6	32,5	36,7	55,0					
Italia Centrale	34,7	21,3	25,0	31,7					

Mentre nei precedenti censimenti la cifra proporzionale della popolazione presente con dimora temporanea, nel complesso del Regno, era andata diminuendo (22,5 ‰ nel 1901, 21,5 ‰ nel 1911 e 17,0 ‰ nel 1921), nel Censimento del 1931 sale a 25,7 ‰.

Si deve, però, tener presente che su tali variazioni influisce sensibilmente la diversità delle stagioni, nelle quali i censimenti vennero effettuati.

Nel 1931 la più alta cifra proporzionale di abitanti con dimora temporanea si riscontra nell'Italia Centrale (34,7 ‰) nella quale il Lazio segna il massimo (55,6 ‰).

La più bassa cifra proporzionale si riscontra nell'Italia Meridionale (15,2 ‰) e, fra i Compartimenti, negli Abruzzi e Molise (10,6 ‰).

Ove si consideri la distribuzione percentuale della popolazione presente con dimora temporanea (1.057.085 abitanti) fra le quattro Ripartizioni geografiche, si rileva che essa, da un massimo di 52,6 % nell'Italia Settentrionale, scende a 23,6 % nell'Italia Centrale, a 13,9 % nell'Italia Meridionale ed a 9,9 % nell'Italia Insulare.

(1) Vedasi Tav. I, pag. 72.


6. *Confronti internazionali.* — La popolazione dei principali Paesi d'Europa alle date contrassegnate è la seguente:

	Migliaia		Migliaia
1931 U. R. S. S. (Europa)	127.030 (1)	1931 Inghilterra e Galles.	39.948 (5)
1931 Germania.	64.776 (2)	1931 Polonia	32.133 (6)
1931 Francia	41.835 (3)	1930 Spagna	23.581 (7)
1931 Italia	41.177 (4)		

L'Italia occupa, dunque, come si vede, il quarto posto fra i principali Stati europei, e se, invece della popolazione presente, si considera la *residente* di 41.652 migliaia, questa è appena di 183 mila inferiore alla popolazione residente francese.

Al 31 marzo 1932 la popolazione residente è di 42.059.000 per l'Italia e 41.916.000 per la Francia.

POPOLAZIONE DELL'ITALIA, DELLA FRANCIA, DELLA GERMANIA
E DELL'INGHILTERRA E GALLES DAL 1811 AL 1931
(Milioni di abitanti)



(1) Censimento del 1° gennaio 1931. La parte europea comprende le seguenti Repubbliche: Russia Bianca; Ucraina; e S. F. S. R. Quest'ultima, però, limitatamente alla Regione del Nord, Regione di Leningrado; Regione dell'Ovest; Regione Centrale Industriale; Regione Centrale di Terra Nera; Regione di Vjatka; Regione dell'Ural (in parte); Repubblica autonoma S. S. della Bachkhiria; Regione del Volga Centrale; Regione del Volga Inferiore; Repubblica autonoma della Crimea; Regione del Caucaso del Nord (in parte).

I territori compresi nella Russia europea sono stati desunti dall'« *Aperçu de la démographie des divers Pays du monde* » 1931, pag. 27.

(2) Popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1931.

(3) Popolazione residente al Censimento 8 marzo 1931.

(4) Popolazione presente al Censimento 21 aprile 1931.

(5) Popolazione presente al Censimento del 26 aprile 1931.

(6) Popolazione presente al Censimento 9 dicembre 1931.

(7) Popolazione presente al Censimento 31 dicembre 1930, inclusa quella delle Isole Canarie.

La rata percentuale d'incremento annua (r) — calcolata secondo la formula dell'interesse composto ed in base ai risultati dei censimenti o delle valutazioni prossime agli anni 1920 e 1930 — fu (1):

STATI	CENSIMENTI	VALUTAZIONI	STATI	CENSIMENTI	VALUTAZIONI
Austria	—	0,45	Iugoslavia	1,46	—
Belgio	0,81	—	Lettonia	1,82	—
Bulgaria	—	2,06	Lituania	—	(a) 1,20
Cecoslovacchia	0,81	—	Norvegia	0,59	—
Danimarca	0,86	—	Olanda	1,46	—
Estonia	—	0,37	Polonia	1,64	—
Finlandia	—	0,86	Portogallo	0,99	—
Francia	0,65	—	Rumenia	—	1,20
Germania	—	0,74	Spagna	—	0,73
Grecia	—	2,59	Svezia	0,39	—
Inghilterra e Galles	0,54	—	Svizzera	0,47	—
Irlanda (Stato libero d')	—	— 0,46	Ungheria	0,85	—
Italia	0,86	—	Europa intera	—	0,74

(a) 1923-1930.

7. *Popolazione residente.* — La popolazione residente al 21 aprile 1931 era di 41.651.617 abitanti (2) dei quali 40.119.586 presenti con dimora abituale e 1.532.031 assenti temporaneamente dal Comune di abituale dimora.

Quest'ultima cifra è stata rilevata dopo accurata revisione del materiale di censimento, che ha permesso di eliminare dal computo un numero ingente di individui compresi indebitamente nell'Elenco B del foglio di famiglia (3).

È noto, infatti, che i Comuni hanno indicato un numero di assenti temporanei superiore al reale per erronee risultanze dei Registri di popolazione.

Specialmente va poi ricordato che i Comuni hanno applicato con criterio di eccessiva larghezza il disposto (art. 2 delle Norme esecutive del VII Censimento. R. D. 26 febbraio 1931, n. 166) secondo il quale dovevano considerarsi come assenti temporanei, e quindi come facenti parte della popolazione residente, coloro che alla data del Censimento non si trovavano nel Comune di abituale dimora, ma in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'Estero e che si presumeva vi facessero ritorno entro l'anno 1931.

In seguito alla revisione operata dall'Istituto Centrale di Statistica, è stato notevole il numero di coloro che vennero cancellati dall'elenco dei temporaneamente assenti e compresi, invece, in quello degli assenti stabilmente all'Estero.

Dal seguente prospetto (n. 6) si rileva che il rapporto tra la popolazione residente e quella presente nel Regno, è venuto sempre diminuendo nell'ultimo ventennio, passando da 1034 ‰ nel 1911, a 1032 ‰ nel 1921 ed a 1012 ‰ nel 1931.

L'andamento di tali cifre proporzionali risente principalmente delle variazioni intervenute nella popolazione assente temporaneamente, della quale si tratterà nel seguente n. 8.

Nel 1931 il rapporto tra i residenti ed i presenti è di 1016 ‰ per l'Italia Settentrionale e Meridionale, di 1004 ‰ per quella Insulare. Per l'Italia Centrale si hanno 1000 residenti per 1000 presenti.

(1) Dall'« *Aperçu de la démographie des divers Pays du monde* » 1931, pag. VIII (La cifra riguardante l'Italia è stata aggiornata in base ai risultati definitivi del Censimento 21 aprile 1931).

(2) La popolazione residente nei singoli Comuni alla data del Censimento è stata fissata con R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, modificato con successivo R. decreto 5 dicembre 1932, n. 2064.

(3) Vedasi Modello nell'Appendice II.

PROSPETTO N. 6.

Rapporto fra la popolazione residente e la popolazione presente, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921, 1911 e 1901).

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	RESIDENTI PER 1000 PRESENTI				COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	RESIDENTI PER 1000 PRESENTI			
	al 21 aprile 1931	al 1° dicem- bre 1921	al 10 giugno 1911	al 10 febbraio 1901		al 21 aprile 1931	al 1° dicem- bre 1921	al 10 giugno 1911	al 10 febbraio 1901
Piemonte	1.014	1.043	1.022	1.027	Abruzzi e Molise	1.038	1.098	1.098	1.056
Liguria	990	1.002	1.001	1.000	Campania	1.005	1.033	1.030	1.016
Lombardia	1.009	1.019	1.024	1.011	Puglie	1.007	1.020	1.020	1.003
Venezia Tridentina	1.012	1.034	—	—	Lucania	1.012	1.050	1.025	1.002
Veneto	1.037	1.034	1.059	1.019	Calabrie	1.033	1.076	1.088	1.050
Venezia Giulia e Zara	1.012	1.020	—	—	Italia Meridionale . . .	1.016	1.048	1.048	1.025
Emilia	1.015	1.017	1.023	1.014	Sicilia	1.002	1.040	1.038	1.011
Italia Settentrionale . . .	1.016	1.026	1.030	1.016	Sardegna	1.011	1.025	1.019	1.005
Toscana	1.006	1.017	1.015	1.007	Italia Insulare . . .	1.004	1.037	1.034	1.010
Marche	1.018	1.046	1.047	1.026	REGNO . . .	1.012	1.032	1.034	1.015
Umbria	1.007	1.029	1.035	1.012					
Lazio	981	1.017	1.023	979					
Italia Centrale . . .	1.000	1.023	1.025	1.003					

Il prospetto che segue dà il rapporto fra la popolazione residente censita nei Comuni Capiluoghi di Provincia e la popolazione residente censita in ciascun Compartimento, ed, inoltre, il rapporto tra la popolazione censita nei rimanenti Comuni di ogni Compartimento e la popolazione residente del Compartimento stesso:

PROSPETTO N. 7.

Popolazione residente dei Comuni Capiluoghi di Provincia e dei rimanenti Comuni, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 21 APRILE 1931			
	COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA		ALTRI COMUNI	
	abitanti	‰	abitanti	‰
Piemonte	826.260	233,0	2.720.107	767,0
Liguria	794.913	558,8	627.741	441,2
Lombardia	1.412.891	252,6	4.181.481	747,4
Venezia Tridentina	91.721	137,3	576.105	862,7
Veneto	772.702	180,8	3.502.005	819,2
Venezia Giulia e Zara	428.227	432,2	562.672	567,8
Emilia	803.980	246,1	2.453.510	753,9
Italia Settentrionale . . .	5.130.694	259,6	14.633.621	740,4
Toscana	814.827	280,0	2.095.583	720,0
Marche	187.801	151,5	1.052.062	848,5
Umbria	139.034	198,9	559.949	801,1
Lazio	1.020.518	436,0	1.320.115	564,0
Italia Centrale . . .	2.162.180	300,7	5.027.709	699,3
Abruzzi e Molise	191.788	123,3	1.363.916	876,7
Campania	955.455	272,1	2.556.021	727,9
Puglie	422.073	168,6	2.081.295	831,4
Lucania	44.613	86,8	469.099	913,2
Calabrie	199.620	115,8	1.523.806	884,2
Italia Meridionale . . .	1.813.549	184,9	7.994.137	815,1
Sicilia	1.038.305	265,8	2.867.662	734,2
Sardegna	161.508	164,2	822.252	835,8
Italia Insulare . . .	1.199.813	245,4	3.689.914	754,6
REGNO . . .	10.306.236	247,4	31.345.381	752,6

Se si pongono a confronto i dati di questo prospetto con quelli indicati nel prospetto n. 4, si osserva che in tutti i Compartimenti le cifre proporzionali riguardanti la popolazione presente nei Comuni Capiluoghi di Provincia, superano quelle della residente, e ciò, presumibilmente, perchè gli elementi immigrati di recente nei Capiluoghi non vi hanno ancora fissato la residenza.

Delle Ripartizioni geografiche quella che presenta la più alta cifra proporzionale di popolazione residente nei Comuni Capiluoghi di Provincia è l'Italia Centrale; quella che presenta la minima è l'Italia Meridionale. Fra i Compartimenti le cifre proporzionali più elevate, superiori al 400 ‰ di abitanti residenti nei Capiluoghi di Provincia, si riscontrano nel Lazio, dove la popolazione si concentra nella Capitale; nella Liguria; nella Venezia Giulia e Zara; Regioni queste che fanno capo a grandi porti, dove ferve la vita commerciale e marittima. Nella Lucania, invece, più del 900 ‰ della popolazione residente vive fuori dei Capiluoghi di Provincia.

8. Popolazione assente temporaneamente. — Al 21 aprile 1931 risultarono assenti temporaneamente dal Comune di abituale dimora 1.532.031 individui (M. 973.918; F. 558.113).

Del totale degli assenti temporaneamente, 1.203.486 (M. 682.384; F. 521.102) si trovavano — secondo le indicazioni date nel foglio di famiglia — in altri Comuni del Regno; e 328.545 (M. 291.534; F. 37.011) nelle Colonie o all'Estero (Tav. I, col. 14 a 22) (1).

Nel 1921 gli assenti temporaneamente dal Comune di residenza furono 1.892.833. Di essi, 960.016 si trovavano in altri Comuni del Regno e 932.817 nelle Colonie o all'Estero.

PROSPETTO N. 8.

Popolazione temporaneamente assente e popolazione presente con dimora temporanea, nei censimenti del 1931 e del 1921.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE ASSENTE			POPOLAZIONE PRESENTE CON DIMORA TEMPORANEA
	in complesso	che si trovava		
		in altri Comuni del Regno	nelle Colonie o all'Estero	
1931 - 21 aprile	I. 532.031	I. 203.486	328.545	I. 057.085
1921 - 1° dicembre	I. 892.833	960.016	932.817	659.484
Differenze . . .	— 360.802	+ 243.470	— 604.272	+ 397.601

I prospetti seguenti (9 e 10) danno, in cifre proporzionali, l'indicazione della popolazione temporaneamente assente, ai censimenti del 1931, 1921, 1911:

PROSPETTO N. 9.

Rapporto fra la popolazione temporaneamente assente dal Comune di abituale dimora e la popolazione residente, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921 e 1911).

COMPARTIMENTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	SU 1000 INDIVIDUI RESIDENTI ERANO TEMPORANEAMENTE ASSENTI DAL COMUNE DI ABITUALE DIMORA						COMPARTIMENTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	SU 1000 INDIVIDUI RESIDENTI ERANO TEMPORANEAMENTE ASSENTI DAL COMUNE DI ABITUALE DIMORA					
	al 21 Apr. 1931		al 1° Dic. 1921		al 10 Giug. 1911			al 21 Apr. 1931		al 1° Dic. 1921		al 10 Giug. 1911	
	in complesso	di cui nelle Colonie o all'Estero	in complesso	di cui nelle Colonie o all'Estero	in complesso	di cui nelle Colonie o all'Estero		in complesso	di cui nelle Colonie o all'Estero	in complesso	di cui nelle Colonie o all'Estero	in complesso	di cui nelle Colonie o all'Estero
Piemonte	41,6	10,4	61,4	26,8	57,3	25,3	Abruzzi e Molise . .	46,9	13,8	95,7	67,1	99,2	77,6
Liguria	36,5	7,4	36,4	14,3	36,4	14,1	Campania	20,9	4,5	40,8	29,3	43,6	32,2
Lombardia	38,6	8,2	41,6	11,1	49,3	19,4	Puglie	22,0	2,7	28,3	16,0	33,7	21,3
Venezia Tridentina .	61,2	8,3	65,4	19,9	—	—	Lucania	34,5	8,3	62,2	41,6	46,9	32,2
Veneto	57,2	16,7	49,9	17,1	74,1	51,1	Calabrie	45,8	21,5	78,4	63,4	92,0	79,7
Venezia Giulia e Zara	39,4	7,2	42,1	18,7	—	—	Italia Meridionale						
Emilia	36,6	5,3	32,8	9,3	41,3	14,3		30,4	8,7	54,3	38,7	59,2	45,5
Italia Settentrionale	43,5	9,9	46,2	16,0	54,4	26,7	Sicilia	23,0	4,6	45,6	35,1	48,8	38,2
Toscana	32,8	4,0	35,2	11,7	37,5	12,6	Sardegna	35,4	2,0	36,4	8,3	35,5	12,3
Marche	36,0	3,0	55,9	26,1	60,7	34,1	Italia Insulare						
Umbria	31,2	3,4	40,0	13,1	47,9	24,4		25,5	4,0	44,0	30,5	46,3	33,4
Lazio	37,7	4,6	48,3	20,2	58,5	26,5	REGNO						
Italia Centrale	34,8	4,0	43,3	17,0	48,8	21,7		36,8	7,9	47,3	23,3	53,6	31,4

(1) Vedasi Tav. I, pag. 72.

Nel complesso del Regno e nelle varie Ripartizioni geografiche, il rapporto tra la popolazione temporaneamente assente dal Comune di abituale dimora e la popolazione residente, è andato sempre diminuendo dal 1911 al 1931. Il fenomeno si accentua specialmente nell'Italia Meridionale ed Insulare.

* * *

Occorre però tener presente che le variazioni intervenute da un censimento all'altro sono in gran parte dovute:

a) al diverso criterio fissato nello stabilire la scadenza entro la quale l'assenza poteva ritenersi temporanea.

Infatti nel Censimento del 1° dicembre 1921, vennero considerati assenti temporanei coloro dei quali si presumeva il ritorno entro il 31 dicembre 1922 (termine di 13 mesi), mentre nel Censimento del 21 aprile 1931 tale termine, venendo a scadere con l'anno 1931, si limitò a 8 mesi circa.

Per il Censimento del 10 febbraio 1901, detto termine fu di mesi 10 e 20 giorni, e per quello del 10 giugno 1911, fu di mesi 6 e 20 giorni.

b) le correzioni (a cui si è già accennato a proposito della popolazione residente) effettuate dall'Istituto Centrale di Statistica, il quale, seguendo criteri molto più rigorosi di quelli adottati nei censimenti precedenti, ha provveduto, durante l'accurata revisione del materiale di censimento, ad eliminare dal computo degli assenti temporaneamente, un numero ingente di individui compresi indebitamente nell'Elenco B del foglio di famiglia (1).

c) le diverse stagioni in cui si effettuarono i censimenti.

Non potendosi conoscere l'influenza che tali elementi esercitano nella determinazione della popolazione assente temporaneamente, i confronti fra un censimento e l'altro non sono possibili.

Inoltre è opportuno osservare che la notevole differenza, in confronto al 1921, degli assenti temporaneamente dal Comune di abituale residenza (oltre 360 mila individui in meno), appare in contrasto col considerevole aumento (oltre 397 mila individui in più) che invece si rileva nella popolazione presente con dimora temporanea.

Qualora però si tenga presente (vedasi prospetto n. 8) la distinzione fra gli assenti temporanei trovantisi in altri Comuni del Regno e quelli risultanti nelle Colonie o all'Estero, si rileva che una notevolissima diminuzione (oltre 600 mila) si verifica precisamente in quest'ultimo gruppo (nel quale in buona parte, in sede di revisione dei questionari, l'Istituto, come è stato detto, ha operato numerose cancellazioni, prima di determinare la cifra effettiva della popolazione), mentre gli assenti trovantisi in altri Comuni del Regno sono aumentati di oltre 243 mila.

Questa cifra è ancora lontana dall'aumento di 397 mila verificatosi nella popolazione presente con dimora temporanea. Le cifre in esame risentono però di numerose cause perturbatrici, alcune delle quali — come quelle sopra accennate — sono dovute alle differenti modalità seguite nei due censimenti; altre invece derivano dalle inevitabili imperfezioni che si riscontrano nei risultati di ogni singolo censimento e che dipendono dalle indicazioni erronee — d'altra parte incontrollabili — date dai censiti, circa la natura della dimora. Tale inconveniente si è, infatti, verificato in varia misura in tutti i censimenti precedenti e difficilmente potrà essere eliminato anche in avvenire.

Inoltre, sia pure in piccola parte, potrà aver influito su detta cifra il contingente degli stranieri che si trovavano in Italia occasionalmente (nel 1921 erano circa 21.000) il cui ammontare, però, non è stato ancora accertato per il 1931.

(1) Le cancellazioni d'ufficio ammontarono complessivamente a circa 500.000.

PROSPETTO N. 10.

Popolazione temporaneamente assente, distinta secondo il luogo di temporanea dimora, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921 e 1911).

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	SU 1000 ASSENTI TEMPORANEAMENTE DAL COMUNE DI ABITUALE DIMORA si trovavano					
	in altri Comuni del Regno	nelle Colonie o all'Estero	in altri Comuni del Regno	nelle Colonie o all'Estero	in altri Comuni del Regno	nelle Colonie o all'Estero
	al 21 aprile 1931		al 1° dicembre 1921		al 10 giugno 1911	
Piemonte	749,3	250,7	563,6	436,4	557,5	442,5
Liguria	798,4	201,6	608,1	391,9	612,6	387,4
Lombardia	787,5	212,5	732,1	267,9	606,5	393,5
Venezia Tridentina	863,8	136,2	695,5	304,5	—	—
Veneto	708,7	291,3	656,9	343,1	310,4	689,6
Venezia Giulia e Zara	816,9	183,1	554,7	445,3	—	—
Emilia	853,9	146,1	716,8	283,2	654,6	345,4
Italia Settentrionale . . .	773,4	226,6	653,7	346,3	508,7	491,3
Toscana	878,2	121,8	668,5	331,5	664,3	335,7
Marche	916,8	83,2	533,4	466,6	438,4	561,6
Umbria	891,2	108,8	673,0	327,0	490,4	509,6
Lazio	876,7	123,3	581,1	418,9	547,3	452,7
Italia Centrale . . .	885,7	114,3	608,3	391,7	555,4	444,6
Abruzzi e Molise	705,5	294,5	298,5	701,5	217,7	782,3
Campania	784,5	215,5	280,8	719,2	261,3	738,7
Puglie	876,9	123,1	433,7	566,3	367,3	632,7
Lucania	760,5	239,5	331,6	668,4	314,4	685,6
Calabrie	529,6	470,4	191,8	808,2	133,4	866,6
Italia Meridionale . . .	713,3	286,7	286,7	713,3	231,7	768,3
Sicilia	801,8	198,2	229,5	770,5	217,6	782,4
Sardegna	943,3	56,7	769,6	230,4	653,0	347,0
Italia Insulare . . .	841,3	158,7	306,9	693,1	279,5	720,5
REGNO . . .	785,5	214,5	507,2	492,8	414,7	585,3

Gli assenti temporaneamente dal Comune di abituale dimora perchè nelle Colonie o all'Estero, sono andati continuamente diminuendo nei tre ultimi censimenti (585,3‰ nel 1911; 492,8‰ nel 1921; 214,5‰ nel 1931).

Il fenomeno deve essere messo in relazione alla contrazione dell'emigrazione all'Estero, verificatasi nell'ultimo ventennio e particolarmente nell'ultimo decennio. Inoltre, per il 1931, deve tenersi anche conto delle rigorose correzioni eseguite dall'Istituto Centrale di Statistica sui fogli di famiglia (1).

Su 1000 assenti temporaneamente dal Comune di abituale dimora, nelle rispettive Ripartizioni geografiche, la più alta cifra proporzionale degli individui che trovavansi in altri Comuni del Regno è data dall'Italia Centrale.

Il prospetto n. 11 considera separatamente, da una parte, il complesso degli assenti temporanei in altri Comuni del Regno, e, dall'altra, il complesso degli assenti temporanei all'Estero o nelle Colonie e

(1) Vedasi Cap. I, pag. 22.

indica la composizione percentuale — su 100 del Regno per ciascuno dei due tipi di assenti — secondo il Compartimento e la Ripartizione geografica di appartenenza:

PROSPETTO N. 11.

**Distribuzione percentuale, secondo il Compartimento di appartenenza,
della popolazione temporaneamente assente.**

COMPARTIMENTI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	SU 100 ASSENTI TEMPORANEAMENTE DAL COMUNE DI ABITUALE DIMORA CHE SI TROVAVANO	
	in altri Comuni del Regno	nelle Colonie o all'Estero
	appartenevano ai singoli Compartimenti	
Piemonte	9,2	11,2
Liguria	3,4	3,2
Lombardia.	14,1	14,0
Venezia Tridentina.	2,9	1,7
Veneto.	14,4	21,7
Venezia Giulia e Zara	2,7	2,2
Emilia.	8,5	5,3
Toscana	7,0	3,6
Marche	3,4	1,1

COMPARTIMENTI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	SU 100 ASSENTI TEMPORANEAMENTE DAL COMUNE DI ABITUALE DIMORA CHE SI TROVAVANO	
	in altri Comuni del Regno	nelle Colonie o all'Estero
	appartenevano ai singoli Compartimenti	
Umbria.	1,6	0,7
Lazio.	6,4	3,3
Abruzzi e Molise	4,3	6,5
Campania.	4,8	4,8
Puglie	4,0	2,1
Lucania.	1,1	1,3
Calabrie	3,5	11,3
Sicilia	6,0	5,4
Sardegna	2,7	0,6
REGNO	100,0	100,0

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE		
Italia Settentrionale	55,2	59,3
Italia Centrale	18,4	8,7

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE		
Italia Meridionale	17,7	26,0
Italia Insulare.	8,7	6,0
REGNO	100,0	100,0

Su 100 assenti temporaneamente dal Comune di abituale dimora, che si trovavano al 21 aprile 1931 in altri Comuni del Regno, il 14,4 % è costituito da veneti, il 14,1 % da lombardi; il minimo spetta ai lucani con l' 1,1 %. Su 100 assenti temporaneamente, che si trovavano all'Estero o nelle Colonie, si ha il massimo per i veneti (21,7 %) e per i lombardi (14,0 %); seguiti dai calabresi (11,3 %) e dai piemontesi (11,2 %); il minimo spetta ai sardi (0,6 %).

Fra le Ripartizioni geografiche le più alte percentuali, per i due tipi di assenti, si trovano nell'Italia Settentrionale (rispettivamente 55,2 e 59,3 %) e le più basse nell'Italia Insulare (rispettivamente 8,7 e 6,0 %).

9. Il sesso. — Dalla Tav. I (1) la ripartizione per sesso, sia per la popolazione presente che per quella residente, risulta come appresso:

POPOLAZIONE	M	F	Eccedenza F	M per 1000 F
Presente	20.132.844	21.043.827	910.983	957
Residente	20.491.945	21.159.672	667.727	968

In cifre assolute, nella popolazione presente, l'eccedenza delle femmine sui maschi, nei precedenti censimenti, è stata la seguente:

1861: — 17.138; 1871: — 143.321; 1881: — 71.138; 1901: + 164.993; 1911: + 627.997; 1921: + 531.506.

(1) Vedasi a pag. 72.

Il rapporto tra i sessi, nella popolazione presente dei Compartimenti, delle Ripartizioni geografiche e del Regno, nei vari censimenti, è indicato nel prospetto seguente:

PROSPETTO N. 12.

Rapporto tra i sessi nella popolazione presente (Censimenti del 1931, 1921, 1911, 1901, 1881, 1871 e 1861).

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	MASCHI PER 1000 FEMMINE						
	al 21 aprile 1931	al 1° dicembre 1921	al 10 giugno 1911	al 10 febbraio 1901	al 31 dicembre 1881	al 31 dicembre 1871	al 31 dicembre 1861
Piemonte	961	959	955	975	992	1.001	995
Liguria	974	993	1.005	1.005	982	991	951
Lombardia	946	965	970	1.000	1.024	1.029	1.028
Venezia Tridentina	974	987	—	—	—	—	—
Veneto	935	970	941	987	1.012	1.020	—
Venezia Giulia e Zara	1.011	1.021	—	—	—	—	—
Emilia	985	1.002	1.021	1.023	1.035	1.042	1.063
Italia Settentrionale. . .	959	976	971	995	1.012	1.020	1.018
Toscana	966	984	994	1.018	1.032	1.049	1.041
Marche	935	939	928	966	967	965	980
Umbria	1.012	1.013	1.011	1.065	1.058	1.058	1.056
Lazio	996	1.020	1.010	1.086	1.137	1.160	—
Italia Centrale. . .	975	988	987	1.027	1.041	1.052	1.027
Abruzzi e Molise	895	904	863	915	936	951	957
Campania	936	953	931	943	978	985	996
Puglie	963	976	968	1.000	995	995	971
Lucania	935	939	901	895	922	954	951
Calabrie	894	913	869	894	958	970	965
Italia Meridionale. . .	929	943	917	940	966	976	975
Sicilia	972	1.000	1.007	1.019	1.006	988	979
Sardegna	1.002	992	1.016	1.056	1.069	1.056	1.014
Italia Insulare. . .	978	998	1.009	1.025	1.017	1.002	986
REGNO . . .	957	973	964	990	1.005	1.011	1.002

Mentre nel primo censimento si ha quasi uguaglianza fra maschi e femmine, nei censimenti del 1871 e del 1881 si ha una leggera prevalenza dei maschi sulle femmine. Dal 1901, invece, si ha prevalenza delle femmine sui maschi, sempre crescente, tranne che nel 1921 in cui si nota una lievissima diminuzione delle femmine nei confronti del 1911, finchè nel 1931 si raggiunge il massimo dell'eccedenza femminile con 957 maschi per 1000 femmine.

Nella complessa dinamica della popolazione è difficile individuare le cause che hanno determinato le singole variazioni del rapporto fra il numero dei maschi e quello delle femmine: genericamente si può dire, tuttavia, che in primo luogo i movimenti migratori e la guerra, nella quale perirono oltre 650.000 uomini, e secondariamente la diminuzione della natalità e della mortalità e l'epidemia influenzale del 1918 (circostanze tutte che ebbero diverso riflesso sui due sessi e che produssero pure notevoli mutamenti nella composizione per età della popolazione), furono le cause delle variazioni accennate.

In confronto ai risultati del 1921, nel 1931 solo nel Piemonte e nella Sardegna si ha un aumento della proporzione dei maschi, mentre in tutti gli altri Compartimenti si presenta una diminuzione.

Per la Sardegna una causa potrebbe, forse, riconoscersi nella notevole immigrazione interna determinata dalle bonifiche, che richiamano, specialmente, elementi maschili.

Nel 1931 le Calabrie (894), seguite dagli Abruzzi e Molise (895), presentano il minimo dei maschi, mentre l'Umbria (1012) e la Venezia Giulia (1011), seguite dalla Sardegna (1002), contano il maggior numero di maschi per 1000 femmine.

10. Nella popolazione agglomerata e sparsa ed in alcuni altri raggruppamenti della popolazione stessa, il rapporto tra i sessi si presenta nel modo seguente:

PROSPETTO N. 13.

**Rapporto tra i sessi nella popolazione agglomerata ed in quella sparsa,
nei Comuni Capiluoghi di Provincia e nei rimanenti Comuni.**

MASCHI PER 1000 FEMMINE						
REGNO			COMUNI CAPILUOGHI DI PROVINCIA			RIMANENTI COMUNI
in complesso	agglomerata	sparsa	in complesso	con oltre 100.000 ab.	fino a 100.000 ab.	
957	936	1.038	961	948	989	955

Nella popolazione agglomerata prevalgono le femmine, mentre nella popolazione sparsa prevalgono i maschi. Questo fenomeno si è sempre verificato anche in passato, a cominciare dal primo censimento (1861).

Il rapporto dei maschi per 1000 femmine (961) nella popolazione presente dei Comuni Capiluoghi risulta leggermente superiore a quello riscontrato nel complesso della popolazione del Regno (957). Nella popolazione dei restanti Comuni, detto rapporto è, invece, inferiore (955 maschi per 1000 femmine).

Nel complesso dei Centri con oltre 100.000 abitanti si ha, poi, prevalenza dell'elemento femminile (948 maschi per 1000 femmine) per quanto un poco meno spiccata di quella che si è segnalata nell'insieme della popolazione agglomerata.

11. La composizione per sesso della popolazione presente delle famiglie e delle convivenze, comprese anche le militari, è la seguente:

	M	F	M per 1000 F
Famiglie	19.121.622	20.612.817	928
Convivenze	1.011.222	431.010	2.346

La sensibile prevalenza dei maschi riscontrata nelle convivenze è da attribuirsi alle convivenze militari.

12. *Confronti internazionali della distribuzione per sesso.* — Nelle varie parti del mondo i maschi per 1000 femmine risultano (1):

M per 1000 F		M per 1000 F	
Europa	937	Asia	1043
America	1016	Oceania	1064
Africa	963	<i>Sul totale delle popolazioni</i>	997

L'Italia ha, quindi, una prevalenza di femmine minore di quella dell'Europa in complesso. In alcuni Stati europei, per i quali si conoscono dati recenti, si ha (1):

M per 1000 F		M per 1000 F	
Austria	931	Irlanda	1029
Bulgaria	1003	Lettonia	874
Francia	923	Lussemburgo	1070
Grecia	983	Turchia Europea	1030

L'Italia, con 957 maschi per 1000 femmine, è superata dalla Grecia, dall'Irlanda, dalla Turchia Europea e da alcuni piccoli Stati (Bulgaria e Lussemburgo). Ma per quanto concerne gli Stati orientali, va ricordato che si ebbero sempre a riscontrare errori sistematici di rilevazione per omissioni notevoli di femmine, data la mentalità di tali popoli nei riguardi della donna.

(1) Dati riguardanti l'anno 1930: « *Aperçu de la démographie des divers pays du monde* » - 1931.

CAPITOLO III

DISTRIBUZIONE TOPOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE.

1. *Popolazione presente agglomerata e sparsa.* — La popolazione presente agglomerata e sparsa è indicata, per ogni Provincia, nella Tavola I (col. 12 e 13) (1).

I dati sono quelli risultanti dalle indicazioni fornite dai Comuni mediante il mod. 7 (stato di sezione definitivo) in conformità alle istruzioni emanate al riguardo (2).

L'Istituto Centrale di Statistica, anche per venire incontro al desiderio ripetutamente espresso in proposito dai geografi italiani nei Congressi Nazionali, ha nominato una Commissione di studio (3) per la esatta determinazione dei Centri e della relativa popolazione. Questa Commissione ha già formulati i criteri di massima, ed ha dato incarico ad una Sottocommissione di provvedere all'esame ed alla revisione dei piani topografici. I risultati di tale indagine formeranno, a suo tempo, oggetto di una speciale pubblicazione.

Nel complesso del Regno la popolazione agglomerata ammontava, alla data del censimento, a 32.341.089 abitanti e quella sparsa, cioè censita nelle case isolate in campagna, risultava, alla stessa data, di 8.835.582 abitanti.

La popolazione agglomerata rappresenta, quindi, oltre i tre quarti (785,4 ‰) del complesso della popolazione censita nel Regno.

Nelle Ripartizioni geografiche la popolazione si divide nel modo seguente:

PROSPETTO N. 14.

Popolazione presente, agglomerata e sparsa, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	POPOLAZIONE			
	AGGLOMERATA		SPARSA	
	abitanti	per 1000 censiti in ciascuna circoscrizione	abitanti	per 1000 censiti in ciascuna circoscrizione
Italia Settentrionale	14.844.815	762,8	4.616.047	237,2
» Centrale	4.849.439	674,5	2.339.797	325,5
» Meridionale	8.185.142	847,6	1.471.440	152,4
» Insulare	4.461.693	916,2	408.298	83,8
REGNO . . .	32.341.089	785,4	8.835.582	214,6

Considerando i risultati dei vari Censimenti dal 1871 al 1911, si nota un costante aumento della popolazione sparsa, non solo in cifre assolute, ma anche in rapporto alla popolazione totale del Regno. Su 1.000 abitanti, ne appartenevano infatti alla popolazione sparsa 256,7 nel 1871; 273,2 nel 1881, 282,5 nel 1901

(1) Vedasi a pag. 72.

(2) Vedasi Circolare n. 78/41-C in data 28 aprile 1931 (Appendice I, pag. 281).

(3) La Commissione di studio era così composta: prof. Livio Livi, presidente; dott. Alessandro Molinari; prof. Paolo Revelli; prof. Alberto Almagià; prof. Nallo Mazzocchi Alemanni; prof. Luigi Galyani; prof. Ugo Giusti; comm. Eustachio Antonucci; prof. Renato Biasutti; cav. uff. Rodolfo Gallo; dott. Enrico Mancinelli.

La Sottocommissione era formata dai Signori: dott. Alessandro Molinari; prof. Alberto Almagià; prof. Nallo Mazzocchi Alemanni; prof. Ugo Giusti; comm. Eustachio Antonucci; cav. uff. Rodolfo Gallo.

e 284,9 nel 1911. Dal 1911 il fenomeno segue un andamento inverso, presentando cioè una diminuzione della popolazione sparsa (257,8 nel 1921; 214,6 nel 1931).

Nel 1901 s'era osservato (1) che nei riguardi della popolazione agglomerata e sparsa (considerando come popolazione agglomerata soltanto quella che vive in Centri di oltre 500 abitanti) l'Italia si poteva dividere in tre zone: la prima (Napoletano, Lazio e Isole) con un massimo di popolazione agglomerata in relazione alla sparsa; la seconda (Liguria, Lombardia e Piemonte) nella quale la popolazione agglomerata di poco superava quella sparsa; ed infine la terza (Umbria, Marche, Emilia, Toscana, Veneto) nella quale la popolazione agglomerata era inferiore, per numero, a quella sparsa.

Nel 1931, si nota che in tutti i Compartimenti la popolazione agglomerata supera quella sparsa, tranne che nelle Marche e nell'Umbria, in cui però la prevalenza della popolazione sparsa su quella agglomerata è di lieve entità.

Nel prospetto che segue è data la distinzione fra la popolazione agglomerata e la popolazione sparsa — nei vari Compartimenti — in cifre relative a 1000 abitanti per i Censimenti del 1901, 1911, 1921 e 1931.

PROSPETTO N. 15.

Popolazione presente, agglomerata e sparsa, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	SU 1000 ABITANTI APPARTENEVANO A POPOLAZIONE							
	AGGLOMERATA	SPARSA	AGGLOMERATA	SPARSA	AGGLOMERATA	SPARSA	AGGLOMERATA	SPARSA
	al 21 aprile 1931		al 1° dicembre 1921		al 10 giugno 1911		al 10 febbraio 1901	
Piemonte	814,7	185,3	751,0	249,0	718,2	281,8	707,6	292,4
Liguria	896,6	103,4	823,1	176,9	790,5	209,5	765,5	234,5
Lombardia	861,7	138,3	800,7	199,3	769,5	230,5	769,1	230,9
Venezia Tridentina	806,1	193,9	810,1	189,9	—	—	—	—
Veneto	666,7	333,3	593,2	406,8	530,2	469,8	544,2	455,8
Venezia Giulia e Zara	904,8	95,2	868,2	131,8	—	—	—	—
Emilia	547,4	452,6	451,3	548,7	406,8	593,2	406,1	593,9
Italia Settentrionale	762,8	237,2	694,4	305,6	642,5	357,5	641,6	358,4
Toscana	686,6	313,4	579,4	420,6	544,9	455,1	553,5	446,5
Marche	494,0	506,0	465,2	534,8	454,9	545,1	441,8	558,2
Umbria	492,1	507,9	458,4	541,6	441,7	558,3	428,0	572,0
Lazio	805,2	194,8	802,5	197,5	790,4	209,6	788,2	211,8
Italia Centrale	674,5	325,5	614,4	385,6	588,5	411,5	586,3	413,7
Abruzzi e Molise	715,9	284,1	708,8	291,2	715,3	284,7	719,7	280,3
Campania	860,7	139,3	860,7	139,3	857,0	143,0	854,0	146,0
Puglie	925,2	74,8	927,0	73,0	919,6	80,4	930,8	69,2
Lucania	891,4	108,6	885,4	114,6	891,9	108,1	914,9	85,1
Calabrie	809,7	190,3	814,1	185,9	825,2	174,8	826,8	173,2
Italia Meridionale	847,6	152,4	847,7	152,3	846,3	153,7	848,6	151,4
Sicilia	914,0	86,0	892,9	107,1	888,9	111,1	892,4	107,6
Sardegna	925,0	75,0	927,3	72,7	904,7	95,3	918,9	81,1
Italia Insulare	916,2	83,8	898,9	101,1	891,9	108,1	897,3	102,7
REGNO	785,4	214,6	742,2	257,8	715,1	284,9	717,5	282,5

Come nel Censimento del 1921, anche nell'ultimo Censimento, per la popolazione agglomerata, restano al disopra della media del Regno (785,4 ‰) — in ordine decrescente — le Puglie (925,2 ‰); la Sardegna (925,0 ‰); la Sicilia (914,0 ‰); la Venezia Giulia e Zara (904,8 ‰); la Liguria (896,6 ‰); la Lucania (891,4 ‰); la Lombardia (861,7 ‰); la Campania (860,7 ‰); il Piemonte (814,7 ‰); le Calabrie (809,7 ‰);

(1) Censimento 1901 — *Relazione generale* vol. V, pag. XXVIII.

la Venezia Tridentina (806,1‰); il Lazio (805,2‰). Ne restano, invece, al disotto: gli Abruzzi e Molise (715,9‰); la Toscana (686,6‰); il Veneto (666,7‰); l'Emilia (547,4‰); le Marche (494,0‰); l'Umbria (492,1‰).

Per le Ripartizioni geografiche, la quota maggiore di popolazione agglomerata si riscontra nell'Italia Insulare (916,2‰); seguita dall'Italia Meridionale (847,6‰). Hanno quote inferiori a quelle del Regno, l'Italia Settentrionale (762,8‰) e l'Italia Centrale (674,5‰).

2. La distribuzione della popolazione agglomerata e di quella sparsa, nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche (1), si desume dai dati di cui alle colonne 9 e 10 della Tav. VI (2).

Nei riguardi delle Regioni altimetriche, si hanno, per il Regno, i seguenti dati:

PROSPETTO N. 16.

Popolazione presente, agglomerata e sparsa, nelle Regioni altimetriche.

REGIONI ALTIMETRICHE	POPOLAZIONE			
	AGGLOMERATA		SPARSA	
	Abitanti	per 1000 censiti in ciascuna Regione altimetrica	Abitanti	per 1000 censiti in ciascuna Regione altimetrica
Montagna	7.317.167	808,7	1.730.801	191,3
Collina	13.862.839	780,3	3.902.858	219,7
Pianura	11.161.083	777,1	3.201.923	222,9

Su 1000 abitanti censiti in montagna, 808,7 appartengono alla popolazione agglomerata; in collina e in pianura rispettivamente: 780,3 e 777,1.

Nelle Ripartizioni geografiche la popolazione agglomerata e la sparsa si presentano nelle seguenti proporzioni:

PROSPETTO N. 17.

Popolazione presente, agglomerata e sparsa, nelle Ripartizioni geografiche, secondo le Regioni altimetriche.

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	REGIONI ALTIMETRICHE	SU 1000 ABITANTI APPARTENGONO A POPOLAZIONE	
		agglomerata	sparsa
Italia Settentrionale.	Montagna	837,4	162,6
	Collina	759,3	240,7
	Pianura	734,4	265,6
» Centrale.	Montagna	665,6	334,4
	Collina	671,7	328,3
	Pianura	721,7	278,3
» Meridionale.	Montagna	834,8	165,2
	Collina	830,3	169,7
	Pianura	905,8	94,2
» Insulare.	Montagna	874,7	125,3
	Collina	920,2	79,8
	Pianura	943,5	56,5

Nelle Ripartizioni geografiche l'agglomeramento più intenso si riscontra, dunque, nella Regione di pianura dell'Italia Insulare (943,5‰); nell'Italia Centrale, la più alta percentuale di popolazione sparsa (334,4‰) si rileva invece nella Regione di montagna.

(1) Cfr. Vol. XXII - Serie VI degli *Annali di Statistica* - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - 1932 - Anno X.
(2) Vedasi a pag. 109.

3. Classificazione dei Comuni secondo l'importanza demografica.

Al 1° dicembre 1921 i Comuni ammontavano a 9196 (compresi i Comuni di Fiume e delle Isole Tremiti); al 21 aprile 1931 erano 7311, compreso il Comune delle Isole Tremiti (1).

La classificazione dei Comuni secondo la loro importanza demografica è indicata dal prospetto n. 18 (per il Regno, in cifre assolute e relative per il 1931 ed in sole cifre relative per il 1921); dal prospetto n. 19 (in cifre relative a 100 Comuni di ogni Compartimento), e dal prospetto n. 20 (in cifre relative a 100 Comuni di ogni classe).

PROSPETTO N. 18.

Classificazione dei Comuni secondo la loro importanza demografica, nei Censimenti del 1931 e del 1921.

COMUNI CON POPOLAZIONE PRESENTE			21 APRILE 1931				1° DICEMBRE 1921	
			COMUNI		POPOLAZIONE		COMUNI	POPOLAZIONE
			Numero	%	Abitanti	‰	%	‰
da	fino a	100 abitanti.	2	..	171	..	0,2	..
»	101 »	200 »	15	0,2	2.437	0,1	1,4	0,5
»	201 »	300 »	33	0,4	8.428	0,2	2,3	1,3
»	301 »	400 »	56	0,8	20.044	0,5	2,9	2,4
»	401 »	500 »	66	0,9	29.690	0,7	3,4	3,7
»	501 »	1.000 »	666	9,1	516.349	12,5	15,8	28,1
»	1.001 »	2.000 »	1.714	23,4	2.560.159	62,2	23,9	83,7
»	2.001 »	3.000 »	1.414	19,3	3.473.319	84,4	15,5	90,2
»	3.001 »	4.000 »	890	12,2	3.098.044	75,2	9,9	81,6
»	4.001 »	5.000 »	600	8,2	2.681.524	65,1	6,3	66,2
»	5.001 »	6.000 »	469	6,4	2.566.396	62,3	4,5	58,6
»	6.001 »	7.000 »	272	3,7	1.760.785	42,8	3,0	45,8
»	7.001 »	8.000 »	189	2,6	1.413.252	34,3	1,8	31,4
»	8.001 »	9.000 »	140	1,9	1.190.225	28,9	1,3	27,3
»	9.001 »	10.000 »	108	1,5	1.029.511	25,0	1,2	26,2
»	10.001 »	15.000 »	325	4,4	3.875.369	94,1	3,0	86,0
»	15.001 »	20.000 »	110	1,5	1.903.437	46,2	1,3	53,4
»	20.001 »	25.000 »	73	1,0	1.599.126	38,8	0,7	35,2
»	25.001 »	30.000 »	35	0,5	956.350	23,2	0,4	25,0
»	30.001 »	40.000 »	50	0,7	1.715.318	41,7	0,4	36,3
»	40.001 »	50.000 »	20	0,3	903.454	22,0	0,2	17,6
»	50.001 »	60.000 »	17	0,2	925.838	22,5	0,2	22,8
»	60.001 »	70.000 »	14	0,2	888.971	21,6	0,1	16,3
»	70.001 »	80.000 »	5	0,1	372.133	9,0	0,1	13,3
»	80.001 »	90.000 »	4	0,1	330.898	8,0	..	6,6
»	90.001 »	100.000 »	2	..	183.797	4,5	..	2,4
»	100.001 »	200.000 »	11	0,2	1.436.930	34,9	0,2	25,8
»	200.001 »	300.000 »	4	0,1	983.866	23,9	..	24,7
»	300.001 »	400.000 »	2	..	705.985	17,2	..	18,3
»	400.001 »	500.000 »	—	—	—	—	—	—
	oltre 500.000	»	5	0,1	4.044.865	98,2	..	69,3
Totale . . .			7.311	100,0	41.176.671	1000,0	100,0	1000,0

(1) L'effettiva erezione in Comune autonomo delle Isole Tremiti è avvenuta con R. decreto-legge 21 gennaio 1932, n. 35, convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 298.

Distribuzione, nei Compartimenti, Ripartizioni geografiche

PROSPETTO N. 19.

(Cifre proporzionali a 100 Comuni di ciascuna delle 10)

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	FINO A 500 AB.		DA 501 A 1000 AB.		DA 1001 A 2000 AB.		DA 2001 A 3000	
	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
Piemonte	38,4	376,5	32,0	317,1	21,4	211,3	14,2	1
Liguria	6,4	66,5	6,9	68,3	3,3	31,0	2,6	
Lombardia	43,6	440,7	31,5	310,5	23,7	232,5	20,6	2
Venezia Tridentina	3,5	32,4	3,9	40,6	5,0	49,8	4,0	
Veneto	2,3	21,4	3,7	36,1	5,6	58,3	10,7	1
Venezia Giulia e Zara	—	—	0,8	7,8	1,2	12,4	1,9	
Emilia	—	—	0,3	3,4	0,5	5,1	1,5	
Italia Settentrionale . . .	94,2	937,5	79,1	783,8	60,7	600,4	55,5	1
Toscana	—	—	0,2	1,1	1,1	11,9	1,6	
Marche	1,2	10,3	0,9	10,0	3,3	34,3	3,2	
Umbria	0,5	7,2	0,2	1,8	0,8	7,9	1,5	
Lazio	1,2	11,6	5,8	58,8	6,0	60,2	5,0	
Italia Centrale . . .	2,9	29,1	7,1	71,7	11,2	114,3	11,3	
Abruzzi e Molise	1,2	14,4	3,6	38,7	7,7	77,5	7,3	
Campania	—	—	2,5	27,0	6,4	65,4	7,6	
Puglie	—	—	0,2	1,4	1,2	11,3	2,0	
Lucania	—	—	0,4	5,1	1,6	16,6	1,8	
Calabrie	—	—	2,0	21,5	4,8	51,9	6,6	
Italia Meridionale . . .	1,2	14,4	8,7	93,7	21,7	222,7	25,3	
Sicilia	—	—	0,4	4,6	1,9	18,4	3,0	
Sardegna	1,7	19,0	4,7	46,2	4,5	44,2	4,9	
Italia Insulare . . .	1,7	19,0	5,1	50,8	6,4	62,6	7,9	
REGNO . . .	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1

dei Comuni, ripartiti per gruppi di popolazione presente.

(valore ed a 1000 abitanti della rispettiva popolazione presente).

3001 A 5000 AB.		DA 5001 A 10.000 AB.		DA 10.001 A 25.000 AB.		DA 25.001 A 50.000 AB.		DA 50.001 A 100.000 AB.		OLTRE 100.000 AB.	
mi	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
8	76,6	5,5	54,7	5,9	62,6	4,8	53,3	4,8	54,0	4,5	83,3
4	23,7	1,5	15,1	2,0	17,9	1,9	16,9	2,4	22,4	9,1	99,8
2	149,8	12,1	119,9	6,9	63,6	9,5	95,9	11,9	115,3	9,1	154,9
4	23,3	0,7	6,8	0,8	7,5	1,9	19,9	2,4	21,0	—	—
5	166,1	14,5	141,3	8,2	85,2	3,8	37,1	7,1	68,7	13,6	76,0
1	21,4	2,5	23,9	2,1	21,1	1,0	13,8	4,8	40,2	4,5	34,8
6	68,7	12,6	126,3	8,5	81,7	5,7	56,7	19,0	215,5	9,1	50,5
0	529,6	49,4	488,0	34,4	339,6	28,6	293,6	52,4	537,1	50,0	499,3
9	49,5	7,5	77,6	11,0	105,8	7,6	75,1	14,3	151,2	9,1	61,4
8	37,9	3,2	32,1	3,2	31,6	6,7	61,2	2,4	31,2	—	—
3	12,8	1,5	15,6	1,8	20,0	3,8	37,0	4,7	52,6	—	—
6	36,3	4,2	42,5	4,5	46,0	3,8	37,4	—	—	4,5	140,6
6	136,5	16,4	167,8	20,5	203,4	21,9	210,7	21,4	235,0	13,6	202,0
4	54,2	4,2	42,5	2,6	25,9	3,8	38,1	2,4	19,4	—	—
9	68,2	7,7	76,6	8,1	81,7	12,4	117,1	7,1	66,7	4,5	117,1
0	41,7	5,2	52,8	10,4	104,3	15,2	158,6	4,8	41,1	9,1	38,7
3	23,3	1,8	18,0	1,4	12,7	1,0	7,1	—	—	—	—
3	62,0	5,0	50,5	4,5	46,3	1,9	21,8	—	—	4,5	17,1
9	249,4	23,9	240,4	27,0	270,9	34,3	342,7	14,3	127,2	18,2	172,9
6	46,6	8,1	82,6	16,3	169,8	15,2	153,0	9,5	80,9	13,6	111,6
9	37,9	2,2	21,2	1,8	16,3	—	—	2,4	19,8	4,5	14,2
5	84,5	10,3	103,8	18,1	186,1	15,2	153,0	11,9	100,7	18,2	125,8
0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0

Distribuzione dei Comuni secondo la loro impo

PROSPETTO N. 20.

(Cifre proporzionali a 100 Comuni e a 1000 abitanti di ciascun Comp

COMUNI CON POPOLAZIONE PRESENTE			PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA		VENET	
			su 100 Comuni	su 1000 abitanti	su 100 Comuni	su 1000 abitanti	su 100 Comuni	su 1000 abitanti	su 100 Comuni	su 1000 abitanti	su 100 Comuni	su 1000 abitanti
da	fino a	100 abitanti...	—	—	—	—	0,1	..	—	—	—	—
»	101 »	200 » ...	0,8	0,3	0,5	0,1	0,4	0,2	—	—	—	—
»	201 »	300 » ...	1,2	1,0	—	—	0,9	0,6	1,4	1,1	0,3	—
»	301 »	400 » ...	2,1	2,3	3,2	1,7	1,5	1,4	0,4	0,6	—	—
»	401 »	500 » ...	2,1	2,9	1,3	1,0	2,4	2,7	0,9	1,3	0,3	—
»	501 »	1.000 » ...	20,0	46,8	20,9	24,6	15,0	28,9	11,6	31,8	3,3	—
»	1.001 »	2.000 » ...	34,4	154,7	25,9	55,2	29,0	107,4	38,0	193,0	13,0	—
»	2.001 »	3.000 » ...	18,8	142,1	16,8	63,4	20,8	127,7	25,0	209,0	20,4	—
»	3.001 »	4.000 » ...	7,0	74,7	10,0	52,4	10,3	90,9	11,2	129,8	18,9	—
»	4.001 »	5.000 » ...	3,8	51,9	6,4	43,1	5,8	65,2	5,0	73,9	13,9	—
»	5.001 »	6.000 » ...	2,7	44,8	2,7	22,6	4,4	60,8	1,8	33,4	10,6	—
»	6.001 »	7.000 » ...	1,1	22,2	2,7	27,5	2,1	33,3	0,4	9,6	5,4	—
»	7.001 »	8.000 » ...	0,8	17,1	1,3	15,9	1,4	26,8	0,4	10,7	2,9	—
»	8.001 »	9.000 » ...	1,2	32,0	1,3	17,8	1,4	29,1	—	—	2,4	—
»	9.001 »	10.000 » ...	0,3	8,2	—	—	0,9	22,1	0,9	28,7	1,6	—
»	10.001 »	15.000 » ...	1,6	57,0	3,2	57,4	1,8	51,3	1,4	52,2	3,5	—
»	15.001 »	20.000 » ...	0,5	25,5	1,3	34,8	0,6	24,8	—	—	1,1	—
»	20.001 »	25.000 » ...	0,8	49,5	—	—	0,1	8,6	0,4	31,2	1,1	—
»	25.001 »	30.000 » ...	0,1	8,1	0,5	20,0	0,1	10,4	—	—	0,1	—
»	30.001 »	40.000 » ...	0,3	32,4	0,5	22,0	0,4	36,0	0,4	46,0	0,4	—
»	40.001 »	50.000 » ...	0,1	14,0	—	—	0,1	15,4	0,4	61,7	—	—
»	50.001 »	60.000 » ...	—	—	—	—	0,1	18,8	0,4	86,0	0,1	—
»	60.001 »	70.000 » ...	0,1	18,1	0,5	42,2	0,1	22,5	—	—	0,3	—
»	70.001 »	80.000 » ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	80.001 »	90.000 » ...	0,1	23,6	—	—	0,1	14,8	—	—	—	—
»	90.001 »	100.000 » ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	100.001 »	200.000 » ...	—	—	0,5	75,1	0,1	21,4	—	—	0,3	—
»	200.001 »	300.000 » ...	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—
»	300.001 »	400.000 » ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	400.001 »	500.000 » ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	oltre	500.000 » ...	0,1	170,8	0,5	423,2	0,1	178,9	—	—	—	—
TOTALE...			100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1

rafica, per Compartimenti. Ripartizioni geografiche e Regno.

una Ripartizione geografica e del Regno, secondo le varie classi di Comuni).

LA GIULIA E ZARA		EMILIA		Italia Settentrionale		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA	
0	SU 1000	SU 100	SU 1000	SU 100	SU 1000	SU 100	SU 1000	SU 100	SU 1000	SU 100	SU 1000
di	abitanti	Comuni	abitanti	Comuni	abitanti	Comuni	abitanti	Comuni	abitanti	Comuni	abitanti
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0,4	0,1	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0,7	0,4	—	—	0,4	0,2	—	—
	—	—	—	1,3	1,0	—	—	0,4	0,3	—	—
	—	—	—	1,5	1,4	—	—	—	—	1,1	0,6
9	4,1	0,6	0,5	12,8	20,8	0,4	0,2	2,6	4,2	1,1	1,3
6	32,5	2,4	4,0	25,2	78,9	6,9	10,5	24,9	72,2	15,7	29,2
1	68,1	6,2	15,9	19,0	99,1	8,3	20,3	19,7	93,2	23,6	75,4
8	67,4	13,6	50,1	11,5	84,6	15,6	51,9	14,9	95,7	12,4	53,9
1	59,0	15,7	73,4	7,7	72,7	10,8	47,1	10,1	84,3	9,0	52,5
4	67,8	16,8	97,4	6,0	70,1	10,5	54,6	6,6	65,0	4,5	31,1
0	61,2	11,8	80,9	3,3	45,6	6,5	40,0	3,5	43,3	10,1	83,9
9	37,4	7,7	61,1	2,1	32,6	5,4	39,8	3,5	49,1	1,1	10,9
8	8,4	4,4	40,1	1,7	30,3	5,4	43,8	1,3	20,8	1,1	12,1
6	19,3	3,2	32,9	1,0	21,1	4,0	35,5	1,7	31,5	3,4	41,4
3	101,6	8,3	101,1	2,8	69,0	14,5	167,5	4,8	111,4	3,4	53,0
3	57,2	3,0	51,7	0,9	32,8	3,6	57,9	0,9	25,9	4,5	98,9
	—	1,5	34,5	0,6	28,9	2,2	44,6	1,3	53,9	2,3	60,5
	—	0,9	25,5	0,2	11,4	1,1	27,2	1,7	89,1	—	—
	—	0,3	10,4	0,4	26,5	1,4	49,1	0,9	55,7	4,5	190,7
8	50,3	0,6	27,1	0,2	16,0	0,4	16,5	0,4	34,9	—	—
6	110,8	0,3	18,6	0,2	19,7	0,7	39,9	—	—	—	—
	—	0,9	58,8	0,2	29,3	0,4	23,4	—	—	1,1	90,4
	—	0,6	46,4	..	7,7	0,7	49,6	—	—	1,1	114,2
	—	—	—	..	8,5	0,4	28,3	0,4	69,3	—	—
	—	0,6	57,1	..	9,4	—	—	—	—	—	—
	—	0,3	36,0	0,1	32,3	0,4	43,0	—	—	—	—
8	254,9	0,3	76,5	0,1	38,9	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	0,4	109,3	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	0,1	112,9	—	—	—	—	—	—
0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0

Segue PROSPETTO 20.

*Distribuzione dei Comuni secondo la loro im-
(Cifre proporzionali a 100 Comuni e a 1000 abitanti di ciascun Compa*

COMUNI CON POPOLAZIONE PRESENTE			LAZIO		Italia Centrale		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIA	
			su 100 Comuni	su 1000 abitanti	su 100 Comuni	su 1000 abitanti	su 100 Comuni	su 1000 abitanti	su 100 Comuni	su 1000 abitanti	su 100 Comuni	su 1000 abitanti
da	fino a	100 abitanti...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da	101 »	200 » ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	201 »	300 » ...	0,3	0,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—
»	301 »	400 » ...	—	—	0,1	0,1	0,2	0,3	—	—	—	—
»	401 »	500 » ...	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	—	—	—	—
»	501 »	1.000 » ...	11,4	12,7	5,0	5,1	5,9	13,3	3,5	4,0	0,4	0,4
»	1.001 »	2.000 » ...	29,7	64,6	20,5	40,7	32,1	132,4	22,7	47,9	8,6	8,6
»	2.001 »	3.000 » ...	20,4	71,8	17,0	55,1	25,3	165,6	22,1	76,7	11,5	11,5
»	3.001 »	4.000 » ...	8,2	41,0	12,4	55,9	13,3	128,6	12,8	62,2	11,9	11,9
»	4.001 »	5.000 » ...	7,3	46,9	9,2	53,8	6,6	80,4	8,3	50,7	12,7	12,7
»	5.001 »	6.000 » ...	4,1	32,4	6,6	46,7	5,2	75,7	7,6	57,3	9,0	9,0
»	6.001 »	7.000 » ...	4,9	46,1	5,5	46,8	1,7	30,3	4,3	38,9	6,5	6,5
»	7.001 »	8.000 » ...	2,0	21,8	3,3	32,6	2,2	45,4	2,7	27,8	3,7	3,7
»	8.001 »	9.000 » ...	2,0	25,1	2,8	30,6	1,0	22,7	2,5	28,8	2,5	2,5
»	9.001 »	10.000 » ...	1,2	16,4	2,4	29,0	2,0	51,7	1,6	21,6	3,3	3,3
»	10.001 »	15.000 » ...	3,8	66,2	7,2	113,3	1,7	53,1	5,2	84,6	13,5	13,5
»	15.001 »	20.000 » ...	2,6	66,4	2,7	59,3	1,0	45,4	1,9	44,5	4,5	4,5
»	20.001 »	25.000 » ...	0,3	9,6	1,3	36,1	0,5	29,0	1,4	43,4	3,7	3,7
»	25.001 »	30.000 » ...	—	—	0,7	26,0	0,2	18,3	1,4	53,8	2,5	2,5
»	30.001 »	40.000 » ...	1,2	56,1	1,5	66,2	0,5	43,2	0,8	39,8	2,5	2,5
»	40.001 »	50.000 » ...	—	—	0,2	12,6	0,2	29,3	0,4	26,2	1,6	1,6
»	50.001 »	60.000 » ...	—	—	0,2	16,1	0,2	35,0	0,2	14,7	0,8	0,8
»	60.001 »	70.000 » ...	—	—	0,2	18,2	—	—	0,4	36,9	—	—
»	70.001 »	80.000 » ...	—	—	0,3	31,0	—	—	—	—	—	—
»	80.001 »	90.000 » ...	—	—	0,2	23,1	—	—	—	—	—	—
»	90.001 »	100.000 » ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	100.001 »	200.000 » ...	—	—	0,1	17,3	—	—	—	—	0,8	0,8
»	200.001 »	300.000 » ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	300.001 »	400.000 » ...	—	—	0,1	44,0	—	—	—	—	—	—
»	400.001 »	500.000 » ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	oltre 500.000 »	...	0,3	422,6	0,1	140,2	—	—	0,2	240,2	—	—
TOTALE...			100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	1000,0	100,0	100,0

ifica, per Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

na Ripartizione geografica e del Regno, secondo le varie classi di Comuni).

[illegible]

Nel 1921 (vedasi prospetto n. 18 a pag. 39) la classe più numerosa di Comuni era quella con popolazione da 1001 a 2000 abitanti (n. 2198 Comuni pari al 23,9 %), cui facevano seguito la precedente classe da 501 a 1000 (n. 1455 Comuni pari al 15,8 %) e la successiva da 2001 a 3000 (n. 1426 Comuni pari al 15,5 %). Anche nel 1931 la classe di Comuni più numerosa è stata quella con popolazione da 1001 a 2000 abitanti (n. 1714 Comuni pari al 23,4 %) seguita dalla classe da 2001 a 3000 (n. 1414 Comuni pari al 19,3 %) e da quella da 3001 a 4000 (n. 891 Comuni pari al 12,2 %) (1).

Il numero dei Comuni nelle classi fino a 2000 abitanti risulta in notevole diminuzione a causa specialmente della soppressione — intervenuta nel decennio — di molti Comuni a bassa popolazione; mentre si riscontra un leggero aumento nelle classi di Comuni superiori a 2000 abitanti, dovuto in gran parte, al-

(1) NOTA SULLA DISTRIBUZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE.

a) *Moda*. — Nella distribuzione dei Comuni in classi, secondo l'ammontare della popolazione, può essere interessante conoscere, l'intervallo modale o normale, cioè l'intervallo del valore della popolazione a cui corrisponde la classe contenente il maggior numero di Comuni. Si trova che per il 1921 la classe comprendente il maggior numero di Comuni è quella da 401 a 500 abitanti, mentre per il 1931 la classe analoga è quella dei Comuni con una popolazione tra 1301 e 1400 abitanti.

A tale proposito si noti che il prospetto N. 18, che offre le distribuzioni in parola, (esclusi, per il 1921, Fiume e le Isole Tremiti, le quali allora non costituivano Comune) non è costruito per intervalli di popolazione aventi una stessa ampiezza, e che pertanto, per la ricerca degli intervalli modali, si è proceduto alla distribuzione dei Comuni in classi equispaziate, secondo popolazioni crescenti di 100 in 100 abitanti. In relazione a tale distribuzione gli intervalli modali sono appunto quelli indicati, e lo spostamento dal primo al secondo di essi non è tanto dovuto all'aumento della popolazione nei singoli Comuni dall'uno all'altro censimento, quanto, e prevalentemente, alla circostanza che tra le due date il numero dei Comuni è stato ridotto da 9194 a 7311, seguendo il criterio generale di aggregare Comuni di scarsa popolazione o fra di loro, oppure a Comuni maggiori. Da ciò è seguito che nella distribuzione dei Comuni relativa al 1931 le prime classi, e precisamente quelle dei Comuni fino a circa 2000 abitanti, hanno proporzionalmente subito, rispetto al 1921, una riduzione molto maggiore di quella che si è verificata nel numero complessivo dei Comuni. A questa non uniforme riduzione, che ha notevolmente alterato il modo di distribuirsi dei Comuni stessi, si deve appunto il forte spostamento dell'intervallo modale, che si è sopra avvertito.

b) *Mediana*. — Quanto al valore mediano della popolazione in ciascuna delle distribuzioni offerte dal ricordato prospetto N. 18, cioè il valore della popolazione inerente al Comune che occupa il posto centrale nella distribuzione che a volta a volta si considera, esso è 2006,5 per il 1921 e 2740 per il 1931.

La determinazione effettiva di questi valori si è dedotta dalle citate distribuzioni, integrate in alcuni intervalli con altre distribuzioni più dettagliate. Si è così trovato che per il 1921, in cui si avevano 9194 Comuni, quelli che nella graduatoria per popolazione crescente occupano i due posti centrali, cioè il 4597° ed il 4598°, sono Cernusco Lombardone (Prov. di Como) — ora compreso nel Comune di Cernusco Montecchia — con 2006 abitanti e Fara S. Martino (Prov. di Chieti) con 2007 abitanti; perciò il valore mediano della popolazione è fra 2006 e 2007 (convenzionalmente 2006,5).

Invece per il 1931, in cui si avevano 7311 Comuni, quello che occupa il posto di mezzo (3656°) nella graduatoria per popolazione crescente, ha una popolazione di 2740 abitanti; si deve però osservare che esistono quattro Comuni aventi questa popolazione: Castel Gandolfo (Prov. di Roma), Frassinelle Polesine (Prov. di Rovigo), Castel S. Giorgio (Prov. di Salerno) e Crespadoro (Prov. di Vicenza) e che a ciascuno di questi potrebbe essere indifferentemente attribuito il detto posto 3656°.

In altri termini, fra i Comuni del 1921 metà avevano una popolazione fino a 2006 abitanti, e metà dai 2007 abitanti in poi; mentre fra i Comuni del 1931 la serie dei Comuni era bipartita da un Comune avente la popolazione di 2740 abitanti.

Anche questo accrescimento nel valore mediano della popolazione dei Comuni è dovuto in parte all'effettivo aumento della popolazione, ma più ancora alla già ricordata aggregazione dei Comuni a più scarsa popolazione.

c) Infine le stesse distribuzioni del prospetto N. 18, anche questa volta opportunamente integrate, sono state utilizzate per calcolare un altro valore notevole della popolazione e cioè quel numero di abitanti tale che una metà della popolazione totale del Regno risulti in Comuni con un numero di abitanti minore di esso, e l'altra metà in Comuni con un numero di abitanti maggiore.

Per il 1921, in cui la popolazione presente censita (non rettificata) fu di 38.710.576 abitanti, si è trovato come valore più prossimo, soddisfacente alla condizione richiesta, quello di 8265; e precisamente, nella graduatoria dei Comuni per ordine crescente di popolazione, il Comune di Pegognaga (Prov. di Mantova), con 8265 abitanti, era tale che in esso e in tutti quelli che lo precedevano si raccoglieva una popolazione complessiva differente dalla giusta metà della popolazione totale soltanto per 310 abitanti in meno.

Per il 1931, in cui la popolazione presente censita fu di 41.176.671 abitanti, si è trovato il valore di 10.173 che separa il Comune di Rovigno d'Istria (Prov. di Pola) con 10.170 abitanti da quello di Agnone (Prov. di Campobasso), con 10.175 abitanti; la graduatoria dei Comuni secondo la popolazione crescente fino a Rovigno d'Istria comprende complessivamente un numero di abitanti, che differisce in meno dalla giusta metà della popolazione totale di 5.673 abitanti.

Concludendo si può dire che mentre nel 1921 metà della popolazione viveva in Comuni con più di 8265 abitanti, nel 1931, invece, metà della popolazione viveva in Comuni con più di 10.173 abitanti.

l'assorbimento di Comuni soppressi. Pressochè inalterato si è mantenuto il numero di Comuni delle classi aventi popolazione superiore a 70.000 abitanti.

La notevole riduzione del numero dei Comuni, in seguito alle accennate soppressioni ha portato ad ingrossare le classi da 10.000 ab. in poi, mentre ha abbassato sensibilmente il numero dei Comuni più piccoli. I Comuni fino a 500 abitanti sono, infatti, scesi dal 10,2 % al 2,4 % e quelli da 501 a 1000, dal 15,8 % al 9,1 %.

I Comuni che costituiscono il maggior gruppo, cioè quelli da 1001 a 10.000 abitanti (6197 nel 1921 pari al 67,4 % e 5796 nel 1931 pari al 79,3 %), rappresentano un insieme di abitanti che, per l'uno e l'altro censimento, si aggira sui 20 milioni, cioè la metà circa della popolazione del Regno.

I Comuni di oltre 100.000 abitanti, che nel 1921 erano 18, sono saliti nel 1931 a 22; di cui 11 da 100.001 a 200.000, 4 da 200.001 a 300.000, 2 da 300.001 a 400.000 e 5 di oltre 500.000 abitanti.

Nel 1931, i Comuni con oltre 500.000 abitanti comprendono il 98,2 per mille della popolazione complessiva, mentre i Comuni da 2001 a 3000 abitanti l'84,4 per mille; i Comuni da 3001 a 4000 abitanti il 75,2 per mille e quelli da 1001 a 2000 abitanti il 62,2 per mille.

La frazione minima si riscontra nei Comuni fino a 100 abitanti.

Il Prospetto n. 19 (vedasi a pagina 40) mostra, in cifre proporzionali a 100 Comuni di ciascuna delle 10 classi prese in esame, quale sia il numero di Comuni compresi in ogni Compartimento ed in ogni Ripartizione geografica.

Poichè, come è noto, il numero assoluto di Comuni è più alto nell'Italia Settentrionale, in questa Ripartizione sono anche più alte quasi tutte le percentuali relative alle varie classi. In modo particolare, si osserva che della classe fino a 500 abitanti ben 94,2 su 100 Comuni appartengono all'Italia Settentrionale; il minor numero (1,2 %) all'Italia Meridionale.

Dei Comuni con oltre 100.000 abitanti il 50,0 % appartiene all'Italia Settentrionale, il minor numero (13,6 %) all'Italia Centrale.

Nelle altre classi intermedie, pur con minore proporzione, si ha sempre la prevalenza dell'Italia Settentrionale, ad eccezione della classe da 25.001 a 50.000 di cui l'Italia Settentrionale comprende il 28,6 % e l'Italia Meridionale il 34,3 %.

Fra i Compartimenti, la Lombardia comprende la percentuale maggiore (43,6 %) dei Comuni appartenenti alla classe dei Comuni fino a 500 abitanti: il Veneto e la Sicilia comprendono la maggiore percentuale (13,6 %) dei Comuni appartenenti alla classe con oltre 100.000 abitanti.

La popolazione presenta una distribuzione pressochè analoga a quella sopra accennata, come risulta, per i Comuni, dal prospetto n. 20 (pagine 42 e seguenti) e, per le Province, dalla tavola IV (1).

(1) Vedasi a pag. 88.

4. Distribuzione dei Comuni secondo l'importanza demografica e la superficie.

Dal prospetto che segue si desume, nei riguardi della superficie, che il maggior numero di Comuni (1744) è dato dalla classe da 1000 a 1999 ettari. Seguono il gruppo da 2000 a 2999 ettari, con 1207 Comuni e quello da 5000 a 9999 ettari con 1133 Comuni. Il numero minimo, invece, è dato dal gruppo da 30.000 ettari ed oltre, con 49 Comuni. I Comuni più piccoli, cioè inferiori a 500 ettari, sono 382.

PROSPETTO N. 21.

Comuni ripartiti per gruppi di popolazione presente e per superficie.

COMUNI CON POPOLAZIONE PRESENTE		COMUNI AVENTI SUPERFICIE (in ha.)									TOTALE
		da 1 a 499	da 500 a 999	da 1000 a 1999	da 2000 a 2999	da 3000 a 3999	da 4000 a 4999	da 5000 a 9999	da 10000 a 29999	da 30000 ed oltre	
fino a	100 abitanti . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
da	101 » 200 » . .	6	2	5	1	1	—	—	—	—	15
»	201 » 300 » . .	11	10	7	1	1	—	2	1	—	33
»	301 » 400 » . .	19	12	17	3	1	1	2	1	—	56
»	401 » 500 » . .	26	24	8	3	2	1	1	1	—	66
»	501 » 1.000 » . .	126	206	176	66	36	23	24	9	—	666
»	1.001 » 2.000 » . .	115	332	590	271	140	91	140	35	—	1.714
»	2.001 » 3.000 » . .	42	153	459	273	164	100	172	51	—	1.414
»	3.001 » 4.000 » . .	16	49	210	208	111	71	167	58	—	890
»	4.001 » 5.000 » . .	6	31	111	149	93	45	111	53	1	600
»	5.001 » 6.000 » . .	4	16	66	104	70	67	108	33	1	469
»	6.001 » 7.000 » . .	4	18	20	46	41	38	72	33	—	272
»	7.001 » 8.000 » . .	1	6	17	17	33	25	54	36	—	189
»	8.001 » 9.000 » . .	1	4	14	14	14	20	48	23	2	140
»	9.001 » 10.000 » . .	1	4	11	8	11	11	40	20	2	108
»	10.001 » 15.000 » . .	2	4	20	26	31	37	101	100	4	325
»	15.001 » 20.000 » . .	—	1	6	8	8	3	38	40	6	110
»	20.001 » 25.000 » . .	—	—	—	3	7	3	25	29	6	73
»	25.001 » 30.000 » . .	1	—	3	2	3	3	5	16	2	35
»	30.001 » 40.000 » . .	—	—	1	3	2	6	7	19	12	50
»	40.001 » 50.000 » . .	—	1	1	—	1	—	4	11	2	20
»	50.001 » 60.000 » . .	—	—	1	1	1	—	3	6	5	17
»	60.001 » 70.000 » . .	—	—	—	—	2	—	5	7	—	14
»	70.001 » 80.000 » . .	—	—	1	—	—	—	—	2	2	5
»	80.001 » 90.000 » . .	—	—	—	—	1	—	—	3	—	4
»	90.001 » 100.000 » . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
»	100.001 » 200.000 » . .	—	—	—	—	—	1	3	5	2	11
»	200.001 » 300.000 » . .	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4
»	300.001 » 400.000 » . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
»	400.001 » 500.000 » . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	oltre 500.000 » . .	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
TOTALE. . .		382	874	1.744	1.207	774	546	1.133	602	49	7.311

5. *Popolazione media dei Comuni.* — Dal prospetto n. 22 si rileva, per Compartimenti, per Ripartizioni geografiche, e per il Regno, la popolazione media dei Comuni nei censimenti dal 1881 al 1931. Al fine di renderle comparabili, le cifre dei precedenti censimenti sono riferite ai Comuni ed alle altre circoscrizioni territoriali esistenti al 21 aprile 1931.

PROSPETTO N. 22.

**Popolazione media dei Comuni, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.
(Censimenti del 1931, 1921, 1911, 1901 e 1881).**

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	POPOLAZIONE MEDIA DEI COMUNI					COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	POPOLAZIONE MEDIA DEI COMUNI				
	al 21 aprile 1931	al 1° di- cembre 1921 (a)	al 10 giugno 1911	al 10 febbraio 1901	al 31 di- cembre 1881		al 21 aprile 1931	al 1° di- cembre 1921 (a)	al 10 giugno 1911	al 10 febbraio 1901	al 31 di- cembre 1881
Piemonte	3.281	3.174	3.212	3.112	2.880	Abruzzi e Molise	3.673	3.331	3.398	3.425	3.136
Liguria	6.532	6.070	5.483	4.940	4.096	Campania	7.206	6.350	6.213	5.916	5.437
Lombardia	3.952	3.625	3.402	3.040	2.611	Puglie	10.191	9.036	8.803	8.104	6.580
Venezia Tridentina	2.947	2.860	—	—	—	Lucania	4.231	3.810	3.950	4.089	4.371
Veneto	5.527	5.362	4.819	4.282	3.844	Calabrie	4.535	3.942	3.810	3.723	3.418
Venezia Giulia e Zara	7.648	7.371	—	—	—	Italia Meridionale	5.943	5.263	5.184	4.988	4.495
Emilia	9.522	8.956	8.137	7.433	6.636	Sicilia	11.198	10.495	10.552	10.143	8.414
Italia Settentrionale	4.718	4.465	4.172	3.808	3.376	Sardegna	3.526	3.114	3.088	2.869	2.471
Toscana	10.480	9.999	9.520	8.999	7.796	Italia Insulare	7.804	7.231	7.251	6.926	5.785
Marche	5.318	5.014	4.774	4.632	4.102	REGNO	5.632	5.196	4.992	4.676	4.098
Umbria	7.799	7.224	6.697	6.463	5.520						
Lazio	6.954	5.705	5.028	4.702	3.707						
Italia Centrale	7.673	6.945	6.448	6.118	5.180						

(a) Dati rettificati.

Relativamente alle Ripartizioni geografiche, si osserva che la popolazione media dei Comuni ha subito, dal 1921 al 1931, il maggiore aumento assoluto nell'Italia Centrale dove è passata da 6945 a 7673, e che, sia nel 1921 come nel 1931, la maggiore popolazione media si riscontra nell'Italia Insulare.

Fra i Compartimenti, ha conseguito il maggiore aumento nella popolazione media dei Comuni: il Lazio seguito dalle Puglie. L'aumento minimo si riscontra, invece, nella Venezia Tridentina.

6. *Densità.* — Si espongono qui di seguito alcuni dati riguardanti la densità della popolazione presente che costituisce elemento fondamentale per la conoscenza della distribuzione della popolazione stessa nelle varie parti del territorio nazionale, facendo presente che le cifre assolute, per Provincie, sono riportate nelle Tav. II e III (1):

PROSPETTO N. 23.

**Densità per km² della popolazione presente, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.
(Censimenti del 1931, 1921, 1911, 1901 e 1881).**

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	DENSITÀ PER km ²					COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	DENSITÀ PER km ²				
	al 21 aprile 1931	al 1° di- cembre 1921 (a)	al 10 giugno 1911	al 10 febbraio 1901	al 31 di- cembre 1881		al 21 aprile 1931	al 1° di- cembre 1921 (a)	al 10 giugno 1911	al 10 febbraio 1901	al 31 di- cembre 1881
Piemonte	119	115	117	113	105	Abruzzi e Molise	97	88	90	91	83
Liguria	264	246	222	200	166	Campania	259	228	223	212	195
Lombardia	233	214	200	179	154	Puglie	129	114	111	103	83
Venezia Tridentina	47	46	—	—	—	Lucania	51	46	47	49	53
Veneto	162	157	144	128	115	Calabrie	111	96	93	91	83
Venezia Giulia e Zara	113	109	—	—	—	Italia Meridionale	132	117	115	111	100
Emilia	146	137	124	114	101	Sicilia	151	142	143	137	114
Italia Settentrionale	151	143	149	136	121	Sardegna	40	36	35	33	28
Toscana	126	120	115	108	94	Italia Insulare	98	91	91	87	72
Marche	126	118	113	109	97	REGNO	133	122	121	113	99
Umbria	82	76	70	68	58						
Lazio	139	114	100	94	74						
Italia Centrale	123	112	104	98	83						

(a) Dati rettificati.

(1) Vedansi a pag. 80 ed a pag. 84.


La densità media del Regno risulta, per il 1931, di 133 ab. per km² (1).

Nelle Ripartizioni geografiche la maggiore densità si riscontra nell'Italia Settentrionale (151); la minore nell'Italia Insulare (98).

I Compartimenti in ordine decrescente della densità della popolazione presente per km² risultano:

Liguria	264	Toscana	126
Campania	259	Piemonte	119
Lombardia	233	Venezia Giulia e Zara	113
Veneto	162	Calabria	111
Sicilia	151	Abruzzi e Molise.....	97
Emilia	146	Umbria	82
Lazio	139	Lucania.....	51
Puglie	129	Venezia Tridentina.....	47
Marche	126	Sardegna	40

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE PRESENTE
Abitanti per km².



La massima densità si riscontra quindi nella Liguria (264) seguita da presso dalla Campania (259); la minore nella Sardegna 40).

(1) I dati relativi alla densità della popolazione in Italia, tra il 1800 ed il 1871, sono: 1800, 60,1; 1816, 64,1; 1825, 68,8; 1833, 74,0; 1844, 80,0; 1858, 86,7; 1861, 87,3; 1871, 93,5.

Secondo la densità risultante nei singoli Comuni, la popolazione presente, censita il 21 aprile 1931 - IX, così si distribuisce:

PROSPETTO N. 24.

Distribuzione per Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno, della popolazione presente al 21 aprile 1931, nei rispettivi Comuni, distinti secondo la densità della popolazione per km².

(Cifre proporzionali a 1000 abitanti di ciascun Compartimento o Ripartizione geografica)

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	ABITANTI NEI COMUNI CON DENSITÀ PER km ² :															TOTALE
	fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750	
Piemonte	18,3	16,6	14,9	18,2	53,6	81,6	102,4	90,7	77,3	50,2	118,2	92,1	46,4	33,0	186,5	1000,0
Liguria	0,6	4,2	18,6	23,4	57,9	25,8	16,6	13,1	18,2	21,5	61,0	62,6	28,5	60,7	587,3	1000,0
Lombardia	3,9	4,9	6,3	9,5	22,2	28,0	54,3	53,6	51,3	62,3	124,5	71,3	74,1	89,1	344,7	1000,0
Venezia Tridentina .	116,5	96,2	95,8	53,8	125,1	78,0	62,5	45,9	26,7	31,2	17,6	108,6	31,2	—	110,9	1000,0
Veneto	6,7	8,3	12,2	9,2	35,0	48,3	57,5	68,4	104,0	90,7	269,2	78,2	22,1	76,1	114,1	1000,0
Venezia Giulia e Zara	2,6	40,0	25,9	51,7	184,4	73,6	20,0	34,4	24,7	15,2	75,7	50,1	67,7	—	334,0	1000,0
Emilia	—	0,9	14,5	24,0	51,5	108,1	116,3	110,6	62,4	90,9	201,3	44,0	25,8	49,2	100,5	1000,0
Italia Settentrionale	10,0	11,8	15,4	18,1	49,7	59,0	69,6	68,6	64,4	64,4	156,0	71,5	45,0	60,0	236,5	1000,0
Toscana	3,2	21,2	32,4	39,5	83,7	106,2	62,2	70,6	26,6	46,1	138,0	72,3	67,6	43,4	187,0	1000,0
Marche	2,9	4,4	17,6	8,2	66,5	178,4	111,7	128,6	75,7	83,5	180,4	48,0	—	69,3	24,8	1000,0
Umbria	—	34,7	25,5	22,8	230,1	263,2	147,5	63,9	—	121,9	90,4	—	—	—	—	1000,0
Lazio	3,5	21,1	17,5	32,0	67,8	97,1	78,8	40,2	45,2	30,9	97,5	18,8	427,2	8,9	13,5	1000,0
Italia Centrale . . .	2,9	19,6	24,3	30,1	89,6	130,6	84,3	69,7	38,5	54,7	127,2	43,5	168,9	32,2	83,9	1000,0
Abruzzi e Molise . .	2,5	13,5	35,7	30,4	157,5	172,3	129,2	122,6	73,2	32,5	121,8	51,7	—	54,5	2,6	1000,0
Campania	0,9	2,2	5,1	9,8	40,1	59,2	63,6	51,8	23,9	21,2	77,0	33,7	38,3	87,2	486,0	1000,0
Puglie	—	6,6	5,1	35,7	118,0	98,5	137,5	74,3	69,3	74,7	141,1	112,0	26,4	11,6	89,2	1000,0
Lucania	7,2	78,6	177,6	149,3	355,7	90,1	82,9	—	20,5	—	38,1	—	—	—	—	1000,0
Calabrie	4,0	13,4	19,2	49,0	110,0	135,3	117,4	67,0	65,8	57,5	120,1	80,2	106,6	14,8	39,7	1000,0
Italia Meridionale .	1,8	11,0	21,4	33,8	107,1	101,7	103,1	68,5	50,3	41,9	105,8	62,9	39,1	45,5	206,1	1000,0
Sicilia	0,8	7,7	20,1	22,7	65,6	80,1	123,9	41,4	57,6	57,7	167,2	58,1	22,3	33,5	241,3	1000,0
Sardegna	109,6	151,7	109,6	179,4	179,7	111,7	27,8	4,9	8,4	—	12,5	—	—	104,7	—	1000,0
Italia Insulare . . .	22,6	36,5	37,9	54,0	88,4	86,4	104,7	34,1	47,7	46,2	136,3	46,5	17,9	47,7	193,1	1000,0
REGNO	8,3	15,9	21,0	28,1	74,7	84,7	84,2	64,7	54,6	55,3	136,9	61,7	62,0	50,3	197,6	1000,0

I due prospetti che seguono (25 e 26) danno rispettivamente, il numero delle Provincie secondo la densità per km² della popolazione presente e la distribuzione della popolazione presente secondo la densità per km² nelle rispettive Provincie.

PROSPETTO N. 25.

Numero delle Provincie, secondo la densità per km² della rispettiva popolazione presente al 21 aprile 1931, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	PROVINCIE CON ABITANTI PER km ²											TOTALE
	fino a 30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750	
Piemonte	—	—	I	—	I	3	I	—	—	—	—	6
Liguria	—	—	—	—	—	2	I	—	I	—	—	4
Lombardia	—	—	I	—	—	3	3	I	—	I	—	9
Venezia Tridentina	—	I	—	I	—	—	—	—	—	—	—	2
Veneto	—	—	—	I	—	4	3	—	—	—	—	8
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	2	2	I	—	—	—	—	5
Emilia	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8
Italia Settentrionale	—	1	2	2	3	22	9	1	1	1	—	42
Toscana	—	I	—	I	I	3	3	—	—	—	—	9
Marche	—	—	—	—	I	3	—	—	—	—	—	4
Umbria	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Lazio	—	—	—	2	—	I	I	—	—	—	—	4
Italia Centrale	—	1	—	3	4	7	4	—	—	—	—	19
Abruzzi e Molise	—	—	—	I	I	3	—	—	—	—	—	5
Campania	—	—	—	—	—	3	—	—	—	I	—	4
Puglie	—	—	—	I	—	4	—	—	—	—	—	5
Lucania	—	—	I	I	—	—	—	—	—	—	—	2
Calabria	—	—	—	—	I	2	—	—	—	—	—	3
Italia Meridionale	—	—	1	3	2	12	—	—	—	1	—	19
Sicilia	—	—	—	—	I	8	—	—	—	—	—	9
Sardegna	I	I	—	I	—	—	—	—	—	—	—	3
Italia Insulare	1	1	—	1	1	8	—	—	—	—	—	12
REGNO	1	3	3	9	10	49	13	1	1	2	—	92

PROSPETTO N. 26.

Distribuzione nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno, della popolazione presente al 21 aprile 1931, secondo la densità per km² della popolazione delle rispettive Provincie.

(Cifre proporzionali a 1000 abitanti di ciascun Compartimento o Ripartizione geografica).

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	ABITANTI NELLE PROVINCIE CON DENSITÀ PER km ² :											TOTALE
	fino a 30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750	
Piemonte	—	—	64,6	—	177,1	430,3	328,0	—	—	—	—	1000,0
Liguria	—	—	—	—	—	266,8	154,4	—	578,8	—	—	1000,0
Lombardia	—	—	24,1	—	—	286,8	259,1	69,0	—	361,0	—	1000,0
Venezia Tridentina	—	408,4	—	591,6	—	—	—	—	—	—	—	1000,0
Veneto	—	—	—	51,0	—	515,5	433,5	—	—	—	—	1000,0
Venezia Giulia e Zara	—	—	—	—	514,2	129,8	356,0	—	—	—	—	1000,0
Emilia	—	—	—	—	—	1.000,0	—	—	—	—	—	1000,0
Italia Settentrionale	—	13,9	18,5	30,9	57,7	459,9	253,9	19,6	42,7	102,9	—	1000,0
Toscana	—	61,2	—	90,2	104,1	299,0	445,5	—	—	—	—	1000,0
Marche	—	—	—	—	228,0	772,0	—	—	—	—	—	1000,0
Umbria	—	—	—	—	1.000,0	—	—	—	—	—	—	1000,0
Lazio	—	—	—	165,3	—	173,5	661,2	—	—	—	—	1000,0
Italia Centrale	—	24,6	—	91,1	177,1	308,6	398,6	—	—	—	—	1000,0
Abruzzi e Molise	—	—	—	229,9	250,7	519,4	—	—	—	—	—	1000,0
Campania	—	—	—	—	—	403,4	—	—	—	596,6	—	1000,0
Puglie	—	—	—	203,3	—	796,7	—	—	—	—	—	1000,0
Lucania	—	—	309,3	690,7	—	—	—	—	—	—	—	1000,0
Calabria	—	—	—	—	327,0	673,0	—	—	—	—	—	1000,0
Italia Meridionale	—	—	16,3	124,3	95,4	548,1	—	—	—	215,9	—	1000,0
Sicilia	—	—	—	—	58,0	942,0	—	—	—	—	—	1000,0
Sardegna	213,0	297,6	—	489,4	—	—	—	—	—	—	—	1000,0
Italia Insulare	42,5	59,5	—	97,8	46,4	753,8	—	—	—	—	—	1000,0
REGNO	5,0	17,9	12,6	71,2	86,0	488,9	189,6	9,3	20,2	99,3	—	1000,0

Dal precedente prospetto n. 26 si rileva il caso tipico dell'Emilia e dell'Umbria nelle quali l'intera popolazione si trova raggruppata unicamente in Province con densità variante, rispettivamente, da 101 a 200 e da 76 a 100 abitanti per km².

Solo nella Sardegna si ha un gruppo notevole di popolazione compresa in Province con densità fino a 30 abitanti per km².

Le Province ed i Comuni, avuto riguardo alla densità della rispettiva popolazione, si suddividono come segue:

PROSPETTO N. 27.

Classificazione delle Province e dei Comuni e della loro popolazione presente, secondo la rispettiva densità per km².

DENSITÀ PER km ²	PROVINCIE		COMUNI		DENSITÀ PER km ²	PROVINCIE		COMUNI	
	N.	Popolazione ‰	N.	Popolazione ‰		N.	Popolazione ‰	N.	Popolazione ‰
Fino a 30 abitanti . . .	1	5,0	533	24,2	da 201 » 300 » . . .	13	189,6	892	136,9
da 31 » 40 » . . .	3	17,9	346	21,0	» 301 » 400 » . . .	1	9,3	343	61,7
» 41 » 50 » . . .	3	12,6	392	28,1	» 401 » 500 » . . .	1	20,2	186	62,0
» 51 » 75 » . . .	9	71,2	941	74,7	» 501 » 750 » . . .	2	99,3	169	50,3
» 76 » 100 » . . .	10	86,0	862	84,7	oltre 750 » . . .	—	—	179	197,6
» 101 » 200 » . . .	49	488,9	2468	258,8	TOTALE . . .	92	1000,0	7311	1000,0

È interessante rilevare come si presenti la densità della popolazione in alcune circoscrizioni o zone di territorio:

La Provincia di Aosta, la quale ha una media di 48 ab. per km², per 12 Comuni scende a meno di 10, fino a ridursi a 2 nei Comuni di Bionaz e Valsavaranche.

Nella Provincia di Novara, la media è di 108 ab., ma per 12 Comuni scende a meno di 25, fino a ridursi a 6 nel Comune di Macugnaga.

Nella Provincia di Sondrio, la media, che è di 42 ab. per km², per 4 Comuni scende a meno di 10, fino a ridursi a 5 nel Comune di Isolato.

La Provincia di Udine presenta una densità media di 101 ab. per km², che per 5 Comuni scende sotto a 15, fino a ridursi a 9 nel Comune di Cimolais.

La Provincia di Belluno presenta la densità media di 57 ab. che scende per 35 Comuni sino a 20, per ridursi a 16 a S. Vito Cadore.

Nella zona maremmana di Grosseto, la densità media è di 39 ab. per km² e si riduce a 17 nel Comune di Magliano in Toscana.

Nella Provincia di Catanzaro, la densità media è di 109 ab. per km² e per 14 Comuni si riduce notevolmente sino a raggiungere il minimo di 10 nel Comune di Taverna.

Nella Provincia di Matera la densità media è di 42 ab. per km² e scende fino a 19 nel Comune di Craco.

La Sardegna ha una densità media di 40 ab. per km² che si riduce ad 8 per il Comune di Domus de Maria.

La densità massima si trova invece nella Valle Padana e nelle regioni circumvesuviane.

Nella Provincia di Milano la densità media — esclusa Milano che ha 5073 di densità — è di 394 ab. per km² e sale sino a 2528 a Sesto San Giovanni.

La Provincia di Napoli — esclusa Napoli (7153) — ha una densità media di 415 ab. per km² e sale fino a 5585 nel Comune di Portici.

La Provincia di Genova — esclusa Genova (2593) — ha una densità media di 146 ab. per km², che sale a 1452 per il Comune di Chiavari.

La Provincia di Catania — esclusa Catania (1260) — ha una densità media di 135 ab. per km² e raggiunge i 919 nel Comune di Aci Catena.

7. Densità delle Zone agrarie e delle Regioni altimetriche. — Le Zone agrarie e la rispettiva popolazione presente si ripartiscono, nei riguardi della densità, nel modo indicato nei seguenti Prospetti N. 28 e 29.

PROSPETTO N. 28.

Classificazione delle Zone agrarie secondo la densità per km² della rispettiva popolazione presente al 21 aprile 1931, nelle Regioni altimetriche, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO		NUMERO DELLE ZONE AGRARIE CON ABITANTI PER km²												TOTALE delle Zone
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750	
PIEMONTE . . .	Montagna . . .	10	3	5	3	3	2	5	—	—	—	—	—	31
	Collina . . .	—	—	—	1	—	3	19	2	—	—	—	—	25
	Pianura . . .	—	—	—	—	1	1	10	4	—	—	—	1	17
	Totale . . .	10	3	5	4	4	6	24	6	—	—	—	1	73
LIGURIA . . .	Montagna . . .	—	—	2	3	4	1	3	2	1	1	1	1	19
	Collina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	—	—	2	3	4	1	3	2	2	2	1	1	21
LOMBARDIA . .	Montagna . . .	3	—	3	3	8	4	7	1	1	—	—	—	30
	Collina . . .	—	—	—	—	—	1	2	4	1	6	2	—	16
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	1	18	10	3	1	4	1	38
	Totale . . .	3	—	3	3	8	6	27	15	5	7	6	1	84
VENEZIA TRIDENTINA	Montagna . . .	2	2	3	1	—	2	1	—	—	—	—	—	11
	Collina . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
	Totale . . .	2	2	4	2	—	2	3	—	—	—	—	—	15
VENETO . . .	Montagna . . .	—	3	1	2	3	2	2	—	—	—	—	—	13
	Collina . . .	—	—	—	—	—	1	7	3	1	—	—	—	12
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	1	10	14	1	4	—	—	30
	Totale . . .	—	3	1	2	3	4	19	17	2	4	—	—	55
VENEZIA GIULIA E ZARA	Montagna . . .	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	5
	Collina . . .	—	1	1	1	3	—	4	1	—	—	—	1	12
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	3
	Totale . . .	—	1	3	2	4	—	5	4	—	—	—	1	20
EMILIA . . .	Montagna . . .	—	—	1	5	5	6	—	—	—	—	—	—	17
	Collina . . .	—	—	—	—	—	4	11	1	—	—	—	1	17
	Pianura . . .	—	—	—	—	1	1	15	7	3	—	—	—	27
	Totale . . .	—	—	1	5	6	11	26	8	3	—	—	1	61
Italia Settentrionale	Montagna	15	8	17	18	24	17	18	4	2	1	1	1	126
	Collina	—	1	2	3	3	9	43	11	3	7	2	2	86
	Pianura	—	—	—	—	2	4	56	37	7	5	4	2	117
	TOTALE . . .	15	9	19	21	29	30	117	52	12	13	7	5	329
TOSCANA . . .	Montagna . . .	—	1	2	2	4	4	3	—	—	—	1	—	17
	Collina . . .	—	1	—	6	—	6	9	6	2	—	1	1	32
	Pianura . . .	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	5
	Totale . . .	—	2	3	8	4	10	12	8	4	—	2	1	54
MARCHE . . .	Montagna . . .	—	1	—	1	2	6	1	—	—	—	—	—	11
	Collina . . .	—	—	—	—	—	2	10	7	—	1	—	—	20
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	—	1	—	1	2	8	11	7	—	1	—	—	31
UMBRIA . . .	Montagna . .	—	1	1	—	3	2	2	—	—	—	—	—	9
	Collina . . .	—	—	1	—	6	4	1	—	—	—	—	—	12
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	—	1	2	—	9	6	3	—	—	—	—	—	21
LAZIO . . .	Montagna . . .	—	1	1	1	3	7	1	—	—	—	—	—	14
	Collina . . .	—	—	1	2	6	8	7	1	1	1	—	—	27
	Pianura . . .	—	1	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	6
	Totale . . .	—	2	2	3	10	16	10	2	1	1	—	—	47
Italia Centrale	Montagna	—	4	4	4	12	19	7	—	—	—	1	—	51
	Collina	—	1	2	8	12	20	27	14	3	2	1	1	91
	Pianura	—	1	1	—	1	1	2	3	2	—	—	—	11
	TOTALE . . .	—	6	7	12	25	40	36	17	5	2	2	1	153

Segue Classificazione delle Zone agrarie secondo la densità per km² della rispettiva popolazione presente al 21 aprile 1931, nelle Regioni altimetriche, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO		NUMERO DELLE ZONE AGRARIE CON ABITANTI PER km²												TOTALE delle Zone
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	75-100	101-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750	
ABRUZZI E MOLISE	Montagna . . .	I	—	6	I	18	II	5	I	—	—	—	—	43
	Collina	—	—	—	—	4	I	II	3	2	—	—	—	21
	Pianura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	1	—	6	1	22	12	16	4	2	—	—	—	64
CAMPANIA . . .	Montagna . . .	—	—	I	I	5	5	4	—	2	—	—	I	19
	Collina	—	—	—	—	I	I	6	5	2	—	I	3	19
	Pianura	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	2	2	10
	Totale	—	—	1	1	6	10	12	5	4	—	3	6	48
PUGLIE	Montagna . . .	—	—	—	—	—	—	I	—	—	—	—	—	I
	Collina	—	—	I	—	9	3	17	4	I	—	—	—	35
	Pianura	—	—	—	I	3	I	6	2	2	—	I	—	16
	Totale	—	—	1	1	12	4	24	6	3	—	1	—	52
LUCANIA . . .	Montagna . . .	—	I	4	4	7	—	—	—	—	—	—	—	16
	Collina	—	—	—	2	2	I	—	—	—	—	—	—	5
	Pianura	—	—	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	I
	Totale	—	1	4	7	9	1	—	—	—	—	—	—	22
CALABRIE . . .	Montagna . . .	—	—	—	—	3	I	I	—	—	—	—	—	5
	Collina	—	—	I	—	5	3	8	3	—	—	—	—	20
	Pianura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale	—	—	1	—	8	4	9	3	—	—	—	—	25
Italia Meridionale	Montagna	1	1	11	6	33	17	11	1	2	—	—	1	84
	Collina	—	—	2	2	21	9	42	15	5	—	1	3	100
	Pianura	—	—	—	2	3	5	8	2	2	—	3	2	27
	TOTALE	1	1	13	10	57	31	61	18	9	—	4	6	211
SICILIA	Montagna . . .	—	—	I	—	4	3	7	I	—	I	—	—	17
	Collina	—	—	—	—	3	6	13	I	I	—	I	—	25
	Pianura	—	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	I	13
	Totale	—	—	1	—	7	9	28	6	1	1	1	1	55
SARDEGNA. . .	Montagna . . .	I	—	2	—	I	—	—	—	—	—	—	—	4
	Collina	6	4	6	5	6	I	—	—	—	—	—	—	28
	Pianura	I	—	—	2	2	I	—	—	—	—	—	—	6
	Totale	8	4	8	7	9	2	—	—	—	—	—	—	38
Italia Insulare	Montagna	1	—	3	—	5	3	7	1	—	1	—	—	21
	Collina	6	4	6	5	9	7	13	1	1	—	1	—	58
	Pianura	1	—	—	2	2	1	8	4	—	—	—	1	19
	TOTALE	8	4	9	7	16	11	28	6	1	1	1	1	93
REGNO...	Montagna	17	13	35	28	74	56	43	6	4	2	2	2	282
	Collina	6	6	12	18	45	45	125	41	12	9	5	6	380
	Pianura	1	1	1	4	8	11	74	46	11	5	7	5	174
	TOTALE	24	20	48	50	127	112	242	93	27	16	14	13	786

PROSPETTO N. 29.

Classificazione della popolazione presente al 21 aprile 1931 nelle Zone agrarie, distinte secondo
a)

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO		ABITANTI NELLE				
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75
PIEMONTE	Montagna	73.037	36.328	111.676	67.681	88.
	Collina	—	—	—	1.486	—
	Pianura	—	—	—	—	15.
	Totale	73.037	36.328	111.676	69.167	103.
LIGURIA	Montagna	—	—	12.539	31.405	89.
	Collina	—	—	—	—	—
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	—	—	12.539	31.405	89.
LOMBARDIA	Montagna	19.917	—	71.401	29.555	122.
	Collina	—	—	—	—	—
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	19.917	—	71.401	29.555	122.
VENEZIA TRIDENTINA	Montagna	28.365	89.759	108.004	51.126	—
	Collina	—	—	24.228	21.035	—
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	28.365	89.759	132.232	72.161	—
VENETO	Montagna	—	89.309	13.479	76.001	88.
	Collina	—	—	—	—	—
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	—	89.309	13.479	76.001	88.
VENEZIA GIULIA E ZARA	Montagna	—	—	52.326	32.253	13.
	Collina	—	1.663	18.855	19.936	131.
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	—	1.663	71.181	52.189	143.
EMILIA	Montagna	—	—	7.823	134.643	112.
	Collina	—	—	—	—	—
	Pianura	—	—	—	—	25.
	Totale	—	—	7.823	134.643	137.
Italia Settentrionale	Montagna	121.319	215.396	377.248	422.664	515.
	Collina	—	1.663	48.083	42.457	181.
	Pianura	—	—	—	—	40.
	TOTALE	121.319	217.059	425.331	465.121	696.
TOSCANA	Montagna	—	570	45.328	49.448	125.
	Collina	—	24.541	—	173.223	—
	Pianura	—	—	38.867	—	—
	Totale	—	25.111	84.140	222.671	125.
MARCHE	Montagna	—	18.111	—	20.666	91.
	Collina	—	—	—	—	—
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	—	18.111	—	20.666	91.
UMBRIA	Montagna	—	15.489	12.046	—	111.
	Collina	—	—	8.557	—	130.
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	—	15.489	20.603	—	242.
LAZIO	Montagna	—	5.082	14.210	21.347	51.
	Collina	—	—	22.465	28.598	99.
	Pianura	—	11.185	—	—	59.
	Totale	—	16.267	36.675	49.945	209.
Italia Centrale	Montagna	—	39.252	71.584	91.461	370.
	Collina	—	24.541	31.022	201.821	220.
	Pianura	—	11.185	38.867	—	59.
	TOTALE	—	74.978	141.473	293.282	669.

per km², nelle Regioni altimetriche, nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

e.

E CON DENSITÀ:

6-100	100-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750	TOTALE
59.386	180.393	—	—	—	—	—	617.010
72.494	960.816	182.315	—	—	—	—	1.217.111
6.616	548.848	446.159	—	—	—	646.769	1.663.678
138.496	1.690.057	628.474	—	—	—	646.769	3.497.799
26.598	141.886	57.200	79.632	105.067	72.477	635.149	1.251.038
—	—	—	17.761	168.159	—	—	185.920
—	—	—	—	—	—	—	—
26.598	141.886	57.200	97.393	273.226	72.477	635.149	1.436.958
24.847	229.867	24.533	93.388	—	—	—	716.041
13.719	75.314	185.807	40.037	502.461	258.372	—	1.075.710
3.989	749.473	837.495	185.790	37.237	850.611	1.088.961	3.753.556
142.553	1.054.654	1.047.835	319.215	539.696	1.106.963	1.088.961	5.545.307
97.603	119.402	—	—	—	—	—	494.259
—	—	—	—	—	—	—	45.263
—	120.615	—	—	—	—	—	120.615
97.603	240.017	—	—	—	—	—	660.137
99.545	114.453	—	—	—	—	—	481.271
49.204	395.878	266.115	70.968	—	—	—	782.165
25.275	687.587	1.152.314	136.243	858.412	—	—	2.859.831
174.024	1.197.918	1.418.429	207.211	858.412	—	—	4.123.267
—	—	78.977	—	—	—	—	177.533
—	297.751	16.816	—	—	—	249.574	735.928
—	41.870	23.611	—	—	—	—	65.481
—	339.621	119.404	—	—	—	249.574	978.942
93.430	—	—	—	—	—	—	448.671
13.864	380.623	48.447	—	—	—	286.495	829.429
30.553	999.950	504.757	379.966	—	—	—	1.940.352
337.847	1.380.573	553.204	379.966	—	—	286.495	3.218.452
301.400	786.001	160.710	178.020	105.067	72.477	635.149	4.185.828
249.281	2.110.882	690.500	128.766	670.020	258.372	536.069	4.871.526
66.488	2.148.848	2.964.836	701.990	895.649	880.611	1.735.780	10.408.518
17.123	6.044.726	3.824.546	1.003.785	1.671.336	1.181.460	2.906.948	19.460.862
13.365	149.930	—	—	—	103.481	—	617.627
37.386	445.545	215.552	193.495	—	421.499	124.391	1.835.632
—	—	196.085	204.153	—	—	—	439.105
390.751	595.475	411.637	397.648	—	524.980	124.391	2.892.364
72.555	64.490	—	—	—	—	—	367.067
19.509	414.560	290.735	—	95.875	—	—	850.679
—	—	—	—	—	—	—	—
222.064	479.050	290.735	—	95.875	—	—	1.217.746
72.224	133.329	—	—	—	—	—	344.519
10.754	109.299	—	—	—	—	—	349.555
—	—	—	—	—	—	—	—
172.978	242.628	—	—	—	—	—	694.074
10.836	60.058	—	—	—	—	—	382.562
15.726	367.297	77.064	38.827	1.008.083	—	—	1.827.106
9.518	62.559	22.210	—	—	—	—	175.384
436.060	489.914	99.274	38.827	1.008.083	—	—	2.395.052
18.980	407.807	—	—	—	108.481	—	1.711.775
78.375	1.336.701	583.851	282.822	1.108.958	421.499	124.391	4.862.972
19.518	62.559	218.295	204.153	—	—	—	614.480
1.873	1.807.067	801.646	436.475	1.103.958	524.980	124.391	7.189.236

Classificazione della popolazione presente al 21 aprile 1931, nelle Zone agrarie, distinte secondo
Segue: PROSPETTO N. 29.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO		ABITANTI NELLE				
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-70
ABRUZZI E MOLISE	Montagna	2.963	—	50.927	16.102	264
	Collina	—	—	—	—	72
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	2.963	—	50.927	16.102	336
CAMPANIA	Montagna	—	—	4.420	11.188	138
	Collina	—	—	—	—	11
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	—	—	4.420	11.188	149
PUGLIE	Montagna	—	—	—	—	—
	Collina	—	—	18.127	—	338
	Pianura	—	—	—	18.591	75
	Totale	—	—	18.127	18.591	413
LUCANIA	Montagna	—	10.148	72.427	77.306	186
	Collina	—	—	—	44.527	31
	Pianura	—	—	—	34.023	—
	Totale	—	10.148	72.427	155.856	217
CALABRIE	Montagna	—	—	—	—	111
	Collina	—	—	29.737	—	212
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	—	—	29.737	—	323
Italia Meridionale	Montagna	2.963	10.148	127.774	104.506	70
	Collina	—	—	47.864	44.527	61
	Pianura	—	—	—	52.614	—
	TOTALE	2.963	10.148	175.638	201.737	1.441
SICILIA	Montagna	—	—	11.082	—	22
	Collina	—	—	—	—	13
	Pianura	—	—	—	—	—
	Totale	—	—	11.082	—	35
SARDEGNA	Montagna	15.434	—	66.019	—	4
	Collina	117.062	66.447	104.250	84.266	13
	Pianura	5.999	—	—	32.277	8
	Totale	138.495	66.447	170.269	116.543	25
Italia Insulare	Montagna	15.434	—	77.101	—	4
	Collina	117.062	66.447	104.250	84.266	13
	Pianura	5.999	—	—	32.277	8
	TOTALE	138.495	66.447	181.351	116.543	25
REGNO	Montagna	139.716	264.796	653.707	618.721	1.6
	Collina	117.062	92.661	226.219	373.071	1.1
	Pianura	5.999	11.185	38.867	84.891	1
	TOTALE	262.777	368.632	918.793	1.076.683	3.4

ta per km², nelle Regioni altimetriche nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.
ute,

RIE CON DENSITA'

76-100	100-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750	TOTALE
281.599 20.242 — 301.841	169.002 410.683 — 579.685	7.692 89.481 — 97.173	— 112.622 — 112.622	— — — —	— — — —	— — — —	793.161 705.398 — 1.498.559
163.415 13.194 128.277 304.886	160.485 220.182 95.691 476.358	— 245.079 — 245.079	76.028 163.554 — 239.582	— — — —	— 6.641 527.777 534.418	133.166 1.121.780 274.013 1.528.959	687.165 1.781.803 1.025.758 3.494.726
— 53.560 72.243 125.803	19.317 808.632 278.462 1.106.411	— 154.618 184.135 338.753	— 59.920 63.440 123.360	— — — —	— — 341.758 341.758	— — — —	19.317 1.433.102 1.034.174 2.466.593
— 51.055 — 51.055	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	346.844 126.823 34.023 507.750
— 71.006 127.117 — 198.123	— 46.607 635.622 — 682.229	— — 431.370 — 431.370	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	232.675 1.436.279 — 1.668.954
516.020 265.168 200.520 981.708	396.411 2.075.115 374.153 2.844.683	7.692 920.548 184.135 1.112.375	76.028 336.096 63.440 475.564	— — — —	— 6.641 869.535 876.176	133.166 1.121.780 274.013 1.528.959	2.079.162 5.483.465 2.093.955 9.656.582
75.699 438.933 — 514.632	322.622 937.408 380.734 1.640.764	62.371 48.445 183.846 294.662	— 51.194 — 51.194	246.473 — — 246.473	— 371.596 — 371.596	— — 400.153 400.153	946.094 1.986.039 964.733 3.896.866
— 53.565 161.599 — 215.164	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	225.114 561.695 286.316 973.125
75.699 492.498 161.599 719.796	322.622 937.408 380.734 1.640.764	62.371 48.445 183.846 294.662	— 51.194 — 51.194	246.473 — — 246.473	— 371.596 — 371.596	— — 400.153 400.153	1.071.208 2.547.784 1.251.049 4.869.991
1.812.108 1.580.322 448.070 3.840.500	1.911.841 6.459.610 3.965.789 12.337.240	230.773 2.1251.844 3.1550.612 6.033.229	249.048 748.378 969.592 1.967.018	351.540 1.774.578 895.649 3.021.767	175.958 1.058.108 1.720.146 2.954.212	768.315 1.782.240 2.409.896 4.960.451	9.047.968 17.765.697 14.368.006 41.176.671

Classificazione della popolazione presente al 21 aprile 1931, nelle Zone agrarie, distinte secondo la densità per km², nelle Regioni altimetriche nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

b) Per 1000 abitanti.

Segue PROSPETTO N. 29.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO		NUMERO DEGLI ABITANTI NELLE ZONE AGRARIE CON DENSITÀ PER km ²												TOTALE
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750	
PIEMONTE . . .	Montagna . . .	21	10	32	20	25	17	51	—	—	—	—	—	176
	Collina . . .	—	—	—	—	—	21	275	52	—	—	—	—	348
	Pianura . . .	—	—	—	—	4	2	157	128	—	—	—	185	476
	Totale . . .	21	10	32	20	29	40	483	180	—	—	—	185	1.000
LIGURIA	Montagna . . .	—	—	9	22	62	18	99	40	56	73	50	442	871
	Collina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	12	117	—	—	129
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	—	—	9	22	62	18	99	40	68	190	50	442	1.000
LOMBARDIA . .	Montagna . . .	4	—	13	5	22	23	41	4	17	—	—	—	129
	Collina . . .	—	—	—	—	—	2	14	34	7	90	47	—	194
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	1	135	151	34	7	153	196	677
	Totale . . .	4	—	13	5	22	26	190	189	56	97	200	196	1.000
VENEZIA TRIDENTINA	Montagna . . .	43	136	164	77	—	148	181	—	—	—	—	—	749
	Collina . . .	—	—	37	32	—	—	—	—	—	—	—	—	69
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—	—	—	182
	Totale . . .	43	136	201	109	—	148	363	—	—	—	—	—	1.000
VENETO	Montagna . . .	—	22	3	18	22	24	28	—	—	—	—	—	117
	Collina . . .	—	—	—	—	—	12	96	65	17	—	—	—	190
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	6	167	279	33	208	—	—	693
	Totale . . .	—	22	3	18	22	42	291	344	50	208	—	—	1.000
VENEZIA GIULIA E ZARA	Montagna . . .	—	—	53	33	14	—	—	81	—	—	—	—	181
	Collina . . .	—	2	20	20	134	—	304	17	—	—	—	255	752
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	43	24	—	—	—	—	67
	Totale . . .	—	2	73	53	148	—	347	122	—	—	—	255	1.000
EMILIA	Montagna . . .	—	—	2	42	35	60	—	—	—	—	—	—	139
	Collina . . .	—	—	—	—	—	36	118	15	—	—	—	89	258
	Pianura . . .	—	—	—	—	8	9	311	157	118	—	—	—	603
	Totale . . .	—	—	2	42	43	105	429	172	118	—	—	89	1.000
Italia Settentrionale	Montagna	6	11	20	22	26	31	40	8	9	5	4	33	215
	Collina	—	—	2	2	7	18	109	36	7	34	18	27	250
	Pianura	—	—	—	—	2	3	162	153	36	46	44	80	535
	TOTALE . . .	6	11	22	24	35	47	311	197	52	85	61	149	1.000
TOSCANA	Montagna . . .	—	—	15	17	43	50	52	—	—	—	36	—	213
	Collina . . .	—	9	—	60	—	82	154	75	67	—	145	43	635
	Pianura . . .	—	—	14	—	—	—	—	67	71	—	—	—	152
	Totale . . .	—	9	29	77	43	132	206	142	138	—	181	43	1.000
MARCHE	Montagna . . .	—	15	—	17	75	141	53	—	—	—	—	—	301
	Collina . . .	—	—	—	—	—	41	340	239	—	79	—	—	699
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	—	15	—	17	75	182	393	239	—	79	—	—	1.000
UMBRIA	Montagna . . .	—	22	18	—	160	104	192	—	—	—	—	—	496
	Collina . . .	—	—	12	—	189	145	158	—	—	—	—	—	504
	Pianura . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	—	22	30	—	349	249	350	—	—	—	—	—	1.000
LAZIO	Montagna . . .	—	2	6	9	21	97	25	—	—	—	—	—	160
	Collina . . .	—	—	9	12	42	78	154	32	16	423	—	—	766
	Pianura . . .	—	5	—	—	25	8	26	10	—	—	—	—	74
	Totale . . .	—	7	15	21	68	183	205	42	16	423	—	—	1.000
Italia Centrale	Montagna	—	5	10	13	53	86	57	—	—	—	14	—	233
	Collina	—	3	4	25	32	80	186	81	32	154	59	17	676
	Pianura	—	2	5	—	8	3	9	30	29	—	—	—	86
	TOTALE . . .	—	10	19	41	93	169	252	111	61	154	73	17	1.000

Segue Classificazione, della popolazione presente al 21 aprile 1931, nelle Zone agrarie distinte, secondo la densità per km², nelle Regioni altimetriche nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

b) Per 1000 abitanti.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO		NUMERO DEGLI ABITANTI NELLE ZONE AGRARIE CON DENSITÀ PER km²												TOTALE
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750	
ABRUZZI E MOLISE	Montagna . . .	2	—	34	11	177	188	112	5	—	—	—	—	529
	Collina	—	—	—	—	48	14	274	60	75	—	—	—	471
	Pianura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	2	—	34	11	225	202	386	65	75	—	—	—	1.000
CAMPANIA . . .	Montagna . . .	—	—	1	3	40	47	46	—	22	—	—	38	197
	Collina	—	—	—	—	3	4	63	70	47	—	2	321	510
	Pianura	—	—	—	—	—	37	27	—	—	—	151	78	293
	Totale . . .	—	—	1	3	43	88	136	70	69	—	153	437	1.000
PUGLIE	Montagna . . .	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8
	Collina	—	—	7	—	136	22	325	62	24	—	—	—	576
	Pianura	—	—	—	8	30	29	112	74	26	—	137	—	416
	Totale . . .	—	—	7	8	166	51	445	136	50	—	137	—	1.000
LUCANIA	Montagna . . .	—	20	143	152	368	—	—	—	—	—	—	—	683
	Collina	—	—	—	88	62	100	—	—	—	—	—	—	250
	Pianura	—	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	67
	Totale . . .	—	20	143	307	430	100	—	—	—	—	—	—	1.000
CALABRIE . . .	Montagna . . .	—	—	—	—	69	42	28	—	—	—	—	—	139
	Collina	—	—	18	—	127	77	381	258	—	—	—	—	861
	Pianura	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	—	—	18	—	196	119	409	258	—	—	—	—	1.000
Italia Meridionale	Montagna	1	13	11	73	53	41	1	8	—	—	14	215
	Collina	—	—	5	5	69	28	215	95	34	—	1	116	508
	Pianura	—	—	—	5	8	21	39	19	7	—	90	28	217
	TOTALE	1	18	21	150	102	295	115	49	—	91	158	1.000
SICILIA	Montagna . . .	—	—	3	—	59	19	83	16	—	63	—	—	243
	Collina	—	—	—	—	35	113	241	13	13	—	95	—	510
	Pianura	—	—	—	—	—	—	97	47	—	—	—	103	247
	Totale . . .	—	—	3	—	94	132	421	76	13	63	95	103	1.000
SARDEGNA. . .	Montagna . . .	16	—	68	—	45	—	—	—	—	—	—	—	129
	Collina	120	68	107	87	140	55	—	—	—	—	—	—	577
	Pianura	6	—	—	33	89	166	—	—	—	—	—	—	294
	Totale . . .	142	68	175	120	274	221	—	—	—	—	—	—	1.000
Italia Insulare	Montagna	3	—	16	—	56	16	66	13	—	50	—	—	220
	Collina	24	14	21	17	56	101	193	10	11	—	76	—	523
	Pianura	1	—	—	7	18	33	78	33	—	—	—	82	257
	TOTALE . . .	28	14	37	24	130	150	337	61	11	50	76	82	1.000
REGNO...	Montagna	3	7	16	15	45	44	47	6	6	9	4	18	220
	Collina	3	2	5	9	32	38	157	55	18	43	26	43	431
	Pianura	1	2	6	11	96	86	24	22	42	59	349
	TOTALE . . .	6	9	22	26	83	93	300	147	48	74	72	120	1.000

I dati sulla densità delle Zone agrarie così possono riepilogarsi:

PROSPETTO N. 30.

Classificazione delle Zone agrarie e distribuzione della rispettiva popolazione presente, nelle Regioni altimetriche, secondo la densità per km².

DENSITÀ per km ² . delle Zone agrarie	NUMERO DELLE ZONE AGRARIE nelle Regioni di				NUMERO DEGLI ABITANTI DELLE ZONE AGRARIE (‰) del Regno nelle regioni di			
	Montagna	Collina	Pianura	in complesso	Montagna	Collina	Pianura	in complesso
Fino a 30 abitanti	30	12	2	44	10	5	..	15
da 31 a 40 abitanti	35	12	1	48	16	5	1	22
» 41 » 50 »	28	18	4	50	15	9	2	26
» 51 » 75 »	74	45	8	127	45	32	6	83
» 76 » 100 »	56	45	11	112	44	38	11	93
» 101 » 200 »	43	125	74	242	47	157	96	300
» 201 » 300 »	6	41	46	93	6	55	86	147
» 301 » 400 »	4	12	11	27	6	18	24	48
» 401 » 500 »	2	9	5	16	9	43	22	74
» 501 » 750 »	2	5	7	14	4	26	42	72
oltre 750 »	2	6	5	13	18	43	59	120
TOTALE	282	330	174	786	220	431	349	1.000

Sulle 786 Zone agrarie, 242 hanno densità per km² da 101 a 200 abitanti; 44 hanno densità inferiore od uguale a 30 ab. e 13 — di cui 6 nell'Italia Meridionale, 5 nell'Italia Settentrionale, 1 nell'Italia Centrale ed 1 nell'Italia Insulare — hanno densità superiore a 750 ab. per km².

Le cifre relative alla popolazione presente (per 1000 abitanti del Regno) mostrano che la quota massima di popolazione si ha nelle Zone agrarie aventi la densità da 101 a 200 ab. per km² (300 ‰); il 15 ‰ nelle Zone agrarie con densità fino a 30 ab., ed il 120 ‰ nelle Zone agrarie aventi densità superiore a 750 ab. per km².

CAPITOLO IV. FAMIGLIE E CONVIVENZE.

I dati relativi alle famiglie ed alle convivenze, risultanti dagli spogli finora eseguiti del materiale di censimento, sono esposti per Provincie, Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno, nella Tavola V, e nella Tavola VI.

La famiglia a cui si fa riferimento non è la famiglia naturale (comprendente, cioè, solo gli individui uniti fra loro da vincoli di parentela o di affinità, tanto presenti che temporaneamente assenti alla data del censimento), ma la cosiddetta « famiglia di censimento », che comprende, oltre ai membri presenti della famiglia naturale (con esclusione degli assenti temporaneamente), anche gli ospiti, i dozzinanti, i domestici ecc. (1).

La « convivenza » è invece l'insieme di più persone che, pur non avendo vincoli di parentela o di affinità, fanno vita comune o per scopi religiosi, militari, di istruzione, di lavoro, ecc., o per esigenze di alloggio, di cura e simili.

1. Numero delle famiglie e delle convivenze. — La popolazione presente del Regno al 21 aprile 1931 si ripartiva, in famiglie e convivenze, nel modo seguente:

Famiglie, n. 9.433.509 con 39.734.439 individui; Convivenze, n. 52.298 con 1.442.232 individui. (2).

Su mille abitanti in complesso, 965 appartengono alle famiglie e 35 alle convivenze.

Nei vari Compartimenti e nelle Ripartizioni geografiche la proporzione dei censiti nelle famiglie e nelle convivenze, su 1000 abitanti in complesso, è data dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 31.

Popolazione presente nelle famiglie e nelle convivenze.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	SU 1.000 ABITANTI FURONO CENSITI NELLE		COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	SU 1.000 ABITANTI FURONO CENSITI NELLE	
	famiglie	convivenze		famiglie	convivenze
Piemonte	951	49	Abruzzi e Molise	988	12
Liguria	934	66	Campania	972	28
Lombardia	966	34	Puglie	977	23
Venezia Tridentina	932	68	Lucania	984	16
Veneto	966	34	Calabrie	987	13
Venezia Giulia e Zara	922	78			
Emilia	970	30	Italia Meridionale	979	21
Italia Settentrionale	958	42			
Toscana	967	33	Sicilia	975	25
Marche	976	24	Sardegna	965	35
Umbria	969	31	Italia Insulare	973	27
Lazio	936	64			
Italia Centrale	959	41	REGNO	965	35

La maggior proporzione di censiti nelle famiglie si riscontra, dunque, negli Abruzzi e Molise (988 ‰), e nelle Calabrie (987 ‰); la minor proporzione, invece, si ha nella Venezia Giulia e Zara (922 ‰).

Nelle Ripartizioni geografiche, la maggior proporzione dei censiti nelle famiglie, si riscontra nell'Italia Meridionale, ove, corrispondentemente, si ha la minor proporzione dei censiti nelle convivenze, probabilmente a causa del minor numero di convivenze militari, di alberghi, di convitti, di ospedali, ecc.

2. Composizione media delle famiglie e delle convivenze. — Per il Regno, la composizione media, per famiglia, è risultata, di individui 4,2; quella per convivenza, di 27,6.

Mettendo a confronto i dati del 1931 con quelli dei precedenti censimenti dal 1881 in poi:

CENSIMENTI	COMPOSIZIONE MEDIA		CENSIMENTI	COMPOSIZIONE MEDIA	
	famiglie	convivenze		famiglie	convivenze
1881	4,5	19,1	1921	4,4	32,5
1901	4,5	25,8	1931	4,2	27,6
1911	4,5	31,2			

(1) Le notizie sulle « famiglie naturali » saranno pubblicate nei successivi volumi.

(2) I dati riguardanti l'ammontare delle famiglie e delle convivenze potranno subire qualche lieve variazione in seguito ai lavori di controllo in corso di esecuzione.

Si rileva che, mentre nei primi quattro censimenti considerati, la composizione media per convivenza mostra una spiccata tendenza all'aumento e quella per famiglia non ha sensibilmente variato nel corso del precedente quarantennio, nel censimento del 1931 si è avuta, invece, una diminuzione, tanto nella composizione media delle convivenze che in quella delle famiglie, ma molto più notevole in quella che in questa.

La diminuzione verificatasi nella composizione media delle convivenze è da ritenersi, in parte almeno, apparente perchè, essendosi usato nell'ultimo censimento un apposito foglio distinto da quello di famiglia (nel 1921 e nei precedenti il modello di rilevazione era unico), si rilevarono con maggior precisione anche numerose piccole convivenze, che nel censimento precedente erano state, in parte, comprese fra le famiglie. Tale fatto può anche avere influito nella determinazione della composizione media per famiglia, ma solo in lievissima misura, data la scarsa importanza numerica delle convivenze di cui sopra in confronto al complesso delle famiglie considerate.

PROSPETTO N. 32.

Composizione media delle famiglie e delle convivenze nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno. (Censimenti del 1931, 1921, 1911, 1901).

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	COMPOSIZIONE MEDIA							
	delle famiglie	delle convivenze	delle famiglie	delle convivenze	delle famiglie	delle convivenze	delle famiglie	delle convivenze
	al 21 aprile 1931		al 1° dicembre 1921		al 10 giugno 1911		al 10 febbraio 1901	
Piemonte	3,5	35,6	3,8	42,2	4,0	42,0	4,2	34,3
Liguria	3,7	31,5	3,8	34,4	4,2	35,4	4,3	28,6
Lombardia	4,0	30,2	4,4	40,1	4,6	36,3	4,7	29,8
Venezia Tridentina	4,2	22,9	4,4	25,0	—	—	—	—
Veneto	5,1	34,0	5,6	42,0	5,6	37,7	5,5	29,8
Venezia Giulia e Zara	4,1	37,1	4,4	32,8	—	—	—	—
Emilia	4,7	32,5	4,9	38,8	5,0	36,5	4,9	33,7
Italia Settentrionale	4,2	32,3	4,5	38,2	4,6	37,8	4,7	31,2
Toscana	4,5	26,9	4,8	31,7	4,9	30,7	5,0	23,8
Marche	5,0	22,6	5,1	26,9	5,0	27,2	5,0	26,0
Umbria	5,1	23,4	5,1	25,1	5,1	33,4	5,2	26,5
Lazio	4,2	30,6	4,2	33,6	4,5	29,1	4,7	22,2
Italia Centrale	4,5	27,8	4,7	31,4	4,8	29,6	4,9	23,5
Abruzzi e Molise	4,4	15,4	4,4	22,3	4,4	20,7	4,4	19,9
Campania	4,3	31,3	4,3	37,8	4,2	30,2	4,2	29,9
Puglie	4,1	19,6	4,0	23,4	4,1	22,9	4,1	17,8
Lucania	4,0	9,3	3,9	13,5	3,9	17,8	3,9	13,3
Calabria	4,0	14,7	4,0	16,9	3,9	20,1	4,0	16,4
Italia Meridionale	4,2	21,1	4,2	26,4	4,1	25,1	4,2	22,1
Sicilia	3,9	20,0	4,0	22,2	4,0	24,0	4,1	22,9
Sardegna	4,2	17,0	4,2	21,8	4,3	16,8	4,3	15,7
Italia Insulare	4,0	19,2	4,0	22,1	4,0	21,8	4,2	20,8
REGNO	4,2	27,6	4,4	32,5	4,5	31,2	4,5	25,8

Nel censimento del 1931 la più bassa composizione media delle famiglie si riscontra nel Piemonte (3,5), e nella Liguria (3,7); la più alta nel Veneto e nell'Umbria (5,1), e nelle Marche (5,0).

Per le convivenze, la più alta composizione media si riscontra nella Venezia Giulia e Zara (37,1), nel Piemonte (35,6); la più bassa nella Lucania (9,3).

Avuto riguardo alle Ripartizioni geografiche, la composizione più bassa delle famiglie si riscontra nell'Italia Insulare (4,0); la più alta nell'Italia Centrale (4,5).

Per le convivenze la più alta composizione media si riscontra nell'Italia Settentrionale (32,3), la più bassa nell'Italia Insulare (19,2).

Dall'esame generale dei dati del 1931 si rileva che la più alta composizione media delle famiglie si ha nei Compartimenti in cui prevale l'agricoltura e, in particolare, dove vige la mezzadria: Veneto ed Umbria (5,1), Marche (5,0), Emilia (4,7), Toscana (4,5).

Nei Compartimenti dell'Italia Meridionale ed Insulare, pure prevalentemente agricoli e — per quanto riguarda soprattutto l'Italia Meridionale — ad alta natalità, la composizione media delle famiglie non presenta quote elevate a causa, presumibilmente, delle forti emigrazioni. La più bassa composizione media in alcuni Compartimenti settentrionali a carattere industriale, e specialmente in quelli dell'Italia nord-occidentale (Piemonte, 3,5; Liguria, 3,7), deve essere messa in relazione alla più bassa natalità.

La composizione media delle famiglie è uguale a quella del Regno (4,2) nel Lazio, nella Venezia Tridentina e nella Sardegna; è di poco inferiore nella Venezia Giulia e Zara e nelle Puglie (4,1).

Confrontando i dati dei due ultimi censimenti, si nota un abbassamento pressochè generale, nella composizione media delle famiglie; specie nell'Italia Settentrionale e Centrale.

Nell'Italia Meridionale, la Lucania e le Puglie presentano un lievissimo aumento.

Per le convivenze è opportuno tener presente come uno dei fattori principali che influiscono sulla loro composizione media sia rappresentato dal numero dei componenti le convivenze militari. La distribuzione territoriale di queste, ha indubbiamente influito a modificare notevolmente la composizione media delle convivenze nei vari Compartimenti.

Fra i Compartimenti, soltanto la Venezia Giulia e Zara presenta, rispetto al 1921, un aumento nella composizione media delle convivenze (da 32,8 a 37,1).

* * *

Per quanto riguarda la distinzione della popolazione presente delle famiglie e delle convivenze nei riguardi del sesso, vedasi al precedente Capitolo II.

3. Famiglie e convivenze nella popolazione presente agglomerata e in quella sparsa. — Avuto riguardo alla distinzione della popolazione presente in agglomerata e sparsa, le famiglie e le convivenze si distribuiscono, percentualmente, nel modo seguente:

PROSPETTO N. 33.

Famiglie e convivenze nella popolazione presente agglomerata e sparsa.

FAMIGLIE E CONVIVENZE	SU 100 FAMIGLIE O SU 100 CONVIVENZE APPARTENEVANO A POPOLAZIONE		SU 100 COMPONENTI DELLE FAMIGLIE O DELLE CONVIVENZE APPARTENEVANO A POPOLAZIONE	
	agglomerata	sparsa	agglomerata	sparsa
Famiglie	83,2	16,8	78,1	21,9
Convivenze	86,4	13,6	90,9	9,1

La composizione media delle famiglie e delle convivenze, nella popolazione agglomerata e in quella sparsa, è la seguente:

POPOLAZIONE PRESENTE	COMPOSIZIONE MEDIA	
	famiglie	convivenze
agglomerata	4,0	29,0
sparsa	5,5	18,4

Le famiglie della popolazione agglomerata presentano — come era da attendersi — una composizione media (4,0) inferiore a quella del Regno (4,2); mentre la composizione media delle famiglie nella popolazione sparsa è di 5,5. Questa più alta composizione media, è, infatti, caratteristica delle famiglie rurali.

Le convivenze, nella popolazione agglomerata, presentano una composizione media di 29,0, superiore a quella della popolazione complessiva del Regno (27,6); mentre nella popolazione sparsa tale composizione media è di 18,4. Tale più bassa composizione media dipende dalla normale assenza di convivenze militari nelle campagne. Non sono possibili confronti con il precedente censimento perchè nel 1921 non vennero elaborati i dati corrispondenti. Nel Censimento del 1911 la composizione media delle famiglie risultò di 4,3 nella popolazione agglomerata, di 5,6 nella popolazione sparsa.

4. Famiglie e convivenze nei Comuni Capiluoghi di Provincia e nelle Città con popolazione superiore a 100.000 abitanti. — Nell'insieme dei 92 Comuni Capiluoghi di Provincia e nel complesso dei rimanenti Comuni le famiglie e le convivenze, ed i rispettivi componenti, così si suddividono:

PROSPETTO N. 34.

Famiglie, convivenze e loro composizione media nei Capiluoghi di Provincia e nei rimanenti Comuni.

GRUPPI DI COMUNI	NUMERO DELLE				COMPONENTI DELLE				COMPOSIZIONE MEDIA DELLE	
	FAMIGLIE		CONVIVENZE		FAMIGLIE		CONVIVENZE		FAMIGLIE	CONVIVENZE
	in complesso	%	in complesso	%	in complesso	%	in complesso	%		
Nei 92 Capiluoghi di Provincia	2.506.773	26,6	17.033	32,6	9.706.913	24,4	840.185	58,3	3,9	49,3
Nei rimanenti Comuni	6.926.736	73,4	35.265	67,4	30.027.526	75,6	602.047	41,7	4,3	17,1

Il numero delle famiglie censite nei Capiluoghi rappresenta circa un quarto (26,6 %) del totale delle famiglie censite nel Regno e la loro popolazione un quarto circa (24,4 %) della popolazione censita nel complesso delle famiglie.

La composizione media delle famiglie censite nei 92 Capiluoghi è di 3,9, cioè sensibilmente inferiore a quella del complesso delle famiglie del Regno (4,2).

Le convivenze censite nei 92 Capiluoghi di Provincia, rappresentano, invece, un terzo circa (32,6 %) del numero complessivo di convivenze censite nel Regno, e la loro popolazione è quasi tre quinti (58,3 %) della popolazione complessiva delle convivenze del Regno.

La composizione media delle convivenze nei 92 Capiluoghi è di 49,3, assai superiore alla composizione media delle convivenze censite nel Regno (27,6).

Se si tien conto, infine, delle sole Città aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti, si ha:

PROSPETTO N. 35.

Famiglie, convivenze e loro composizione media nelle Città di oltre 100.000 abitanti.

FAMIGLIE E CONVIVENZE	NUMERO	%	ABITANTI		COMPOSIZIONE MEDIA
			Numero	% sul complesso del Regno	
Famiglie	1.744.828	18,5	6.624.368	16,7	3,8
Convivenze	11.159	21,3	547.278	37,9	49,0

Le famiglie censite nei Centri maggiori, costituiscono, dunque, il 18,5 % del numero complessivo delle famiglie censite nel Regno e comprendono il 16,7 % della popolazione totale delle famiglie.

Le convivenze censite nei Centri stessi ascendono al 21,3 % delle convivenze censite nel Regno e comprendono più del terzo (37,9 %) della popolazione totale delle convivenze.

La composizione media delle famiglie nelle grandi Città (3,8) è notevolmente inferiore a quella generale del Regno (4,2); mentre la composizione media delle convivenze (49,0) risulta di gran lunga superiore a quella del Regno (27,6) e ciò, naturalmente, perchè nei grandi Centri le convivenze sono assai più numerose ed importanti e vi hanno stanza i maggiori nuclei di forze militari.

5. Famiglie e convivenze nelle Regioni altimetriche. — In relazione alle Regioni altimetriche le famiglie e le convivenze, così si distribuiscono:

	FAMIGLIE		CONVIVENZE	
	Numero	Individui	Numero	Individui
	%	%	%	%
Montagna	22,9	22,1	26,0	17,9
Collina	42,8	43,2	41,9	41,8
Pianura	34,3	34,7	32,1	40,3
	100,0	100,0	100,0	100,0

Le percentuali, sia delle famiglie che delle convivenze, come pure le percentuali dei rispettivi censiti, sono massime nelle regioni di collina, minime in quelle di montagna.

La composizione media delle famiglie e delle convivenze nelle Regioni altimetriche è la seguente:

	COMPOSIZIONE MEDIA		
	delle famiglie	delle convivenze (1)	
	1931	1921	1931
Montagna	4,1	4,2	19,0
Collina	4,3	4,4	27,5
Pianura	4,3	4,5	34,6

La composizione media delle famiglie, tanto nel censimento del 1931 come in quello del 1921, è più alta nelle regioni di collina e di pianura, minima in quelle di montagna.

Anche la composizione media delle convivenze risulta massima (34,6) per le regioni di pianura, ove è notevolmente superiore a quella del Regno (27,6); minima (19,0) nelle regioni di montagna.

(1) Non esistono per il Censimento del 1921 i dati relativi alle convivenze ed ai loro componenti, distinti per Regioni altimetriche.

CAPITOLO V.

ABITAZIONI.

1. Le indagini sulle abitazioni nei precedenti censimenti. — A partire dal Censimento del 1881, contemporaneamente alla rilevazione della popolazione, si raccolsero notizie sulle abitazioni.

Nei censimenti del 1861 e del 1871 le domande riguardarono soltanto le case (fabbricati).

Nel censimento del 1881, le notizie sulle abitazioni si riferirono: al numero delle stanze, compresa la cucina; alla posizione (ossia piano dell'abitazione) ed alla comunanza di più famiglie nella stessa abitazione (coabitazioni).

Nel censimento del 1901 si eseguì uno spoglio statistico dei dati del censimento per conoscere quante famiglie facevano vita comune in un medesimo appartamento e quante erano costrette ad abitare in locali situati sotto il piano stradale o a livello di questo o nei sottotetti.

L'indagine fu estesa anche al numero delle abitazioni, distinte secondo che fossero situate nel centro principale o in altri centri del Comune o nelle case sparse; ma specialmente per quanto riguarda tale distinzione, per difficoltà d'ordine tecnico, la rilevazione riuscì manifestamente difettosa, così da non potersi ad essa attribuire alcun valore demografico (1).

Nel censimento del 1911 furono presi in considerazione i Comuni Capiluoghi di Provincia o con più di 15.000 abitanti, distinguendosi i locali situati nel centro principale del Comune, da quelli residui del Comune stesso. I locali furono classificati secondo l'uso (abitati, per ufficio, vuoti), secondo la posizione nelle case (sotterranei, primo piano, secondo piano, ecc.) ed infine secondo il numero di vani, in rapporto al numero degli inquilini.

Nel 1921 furono chieste notizie simili a quelle del precedente censimento, ma l'indagine dette luogo a notevoli inconvenienti che impedirono di ottenere risultati attendibili per la maggior parte dei Comuni. Assolutamente non utilizzabili si dimostrarono, nella generalità dei casi, le notizie relative ai locali non occupati ed ai locali, in case abitabili, non destinati ad uso di alloggio (2).

La raccolta delle notizie sulle abitazioni, limitata nei vari censimenti ai pochi dati sopra accennati, non poteva soddisfare gli studiosi e quanti si occupano del problema delle abitazioni, tanto più che la rilevazione, eseguita a mezzo dello stesso foglio di famiglia usato per il censimento della popolazione, dava luogo a inconvenienti, specialmente per la possibile duplicazione dei dati nel caso di due o più famiglie occupanti una stessa abitazione.

Per queste ragioni, nel 1911 e nel 1921 l'Unione Statistica delle Città Italiane promosse, contemporaneamente ai censimenti generali della popolazione, una indagine sulle abitazioni, da farsi a cura dei Comuni, con uno speciale questionario (3). I risultati ottenuti con tali indagini furono pubblicati analiticamente per il 1911, in apposito volume (4), e, in riassunto per il 1921, nell'«Annuario Statistico» delle Città Italiane.

2. L'indagine sulle abitazioni nel VII Censimento. — Nel 1931 sembrò opportuno riprendere e ampliare l'iniziativa attuata dall'«Unione Statistica delle Città Italiane» per conoscere con esattezza quale fosse la situazione di fatto delle abitazioni e delle condizioni di affollamento dei Centri urbani.

Pertanto la ricerca delle notizie sulle abitazioni fu *duplice*: una, più particolareggiata, per i Centri più importanti; ed una, a carattere più generale, estesa a tutti i Comuni del Regno.

(1) Censimento 1901 - *Relazione Generale* - Vol. V, pag. XXX.

(2) Censimento 1921 - *Relazione Generale* - pag. 136.

(3) Vedansi mod. E, F e G a pag. 308* e segg. della *Relazione Generale del Censimento 1921*.

(4) UGO GIUSTI - *L'addensamento e l'affollamento nei Centri urbani al 10 giugno 1911* - Alfani e Venturi. Firenze, 1913.

A) Indagine speciale sulle abitazioni.

Per non aggravare il censimento demografico e perchè i grandi Centri urbani meglio si prestano a tali rilevazioni, l'indagine particolare fu limitata ai Comuni Capiluoghi di Provincia, a quelli già Capiluoghi di circondario, a quelli con più di 20.000 abitanti e a quelli, infine, che, pur non raggiungendo tale popolazione, avevano un *centro* che, secondo i risultati del censimento del 1921, superava i 10.000 abitanti.

Tali Comuni ammontano a 422 (5,8 % dei Comuni esistenti) e comprendono un terzo, circa, della popolazione generale del Regno.

Per questi Comuni fu predisposto apposito questionario (1), da compilarsi, per ogni abitazione, dal capo-famiglia.

Gli articoli 14 a 17 delle Norme per il VII Censimento generale della popolazione, approvate con R. decreto 26 febbraio 1931, n. 166, mentre determinarono i Comuni presso cui doveva essere eseguita tale particolare indagine, definirono che cosa dovesse intendersi per «abitazione» e stabilirono chi fosse tenuto alla compilazione del questionario, quando l'abitazione risultasse occupata da due o più famiglie. Queste Norme fondamentali vennero ampiamente illustrate nelle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento (punti n. 49 a 52).

Per quanto fu possibile, furono tenuti presenti i criteri suggeriti dall'Istituto Internazionale di Statistica, in conformità alle risultanze della riunione tenuta a Monaco di Baviera, nel maggio 1928, dalla Commissione Internazionale per la Statistica delle abitazioni (2).

Per i concetti di abitazione e stanza si seguirono, in massima, i medesimi criteri già adottati nell'indagine consimile eseguita nel 1911 dall'« Unione Statistica delle Città Italiane ».

Nel censimento del 1911 era detto che per abitazione doveva intendersi « l'insieme delle camere, stanze, vani ed anche una camera sola che serve di dimora ad una famiglia o più famiglie », e nella busta di censimento, al quesito circa la eventuale coabitazione di più famiglie in una sola abitazione, si mostrava chiaramente come quest'ultima parola fosse intesa, nel suo significato tecnico, cioè di un insieme di stanze od anche una sola stanza, avente un accesso indipendente da quello di altri ambienti.

Nello speciale questionario del censimento 1931 fu detto che « per abitazione deve intendersi un insieme di stanze — od anche una sola stanza — che al momento dell'indagine, è destinato ad accogliere una famiglia o più famiglie insieme coabitanti, e che dispone di un ingresso indipendente sia sulla strada, sia sul pianerottolo, cortile, terrazza, ecc.; le stanze isolate, ma chiaramente destinate a far parte di una abitazione, vi saranno comprese. Dovranno essere pure considerate come abitazioni, le botteghe ed i magazzini adibiti ad uso alloggio ».

Anche il concetto di stanza venne ben precisato, con la seguente definizione: « sarà considerato come stanza ogni ambiente o vano (compresi quelli ricavati dalle soffitte) di dimensioni sufficienti per contenere almeno un letto, e che sia o possa essere destinato come camera da letto, salotto, stanza da pranzo, stanza d'aspetto, ecc. ».

Fu pure precisato il concetto di cucina — cioè ogni stanza o vano, anche se di limitata grandezza, in cui si preparano le vivande — da comprendersi nel numero delle stanze componenti l'abitazione.

Venne infine disposto di considerare come vani accessori (e perciò da non comprendersi nel numero delle stanze) i bagni, le latrine, i corridoi, gli ingressi, le verande, i soppalchi, i luoghi per bucato, ecc.

Date la natura e le finalità dell'indagine, furono esclusi dalla rilevazione gli edifici occupati da convivenze ed i locali usati a scopi diversi da quelli di alloggio (Chiese, scuole, fabbriche industriali, uffici pubblici e privati, botteghe, magazzini, ecc.).

La compilazione della prima parte del questionario, (1^a facciata) contenente le indicazioni di carattere generale ed il riferimento alla famiglia occupante ogni abitazione, venne affidata all'Ufficiale di censimento. Nella parte interna, da riempirsi dal capo-famiglia, vennero chiesti sei gruppi di notizie, relative: a) al numero delle stanze (compresa la cucina, esclusi i vani accessori); b) alla cucina, latrina, bagno, giardino, nonchè ai mezzi di illuminazione e di riscaldamento; c) all'affitto annuo; d) al motivo per il quale eventualmente l'affitto non venisse pagato; e) ai subaffitti; f) al numero complessivo delle persone alloggiate.

I risultati di questa speciale indagine formeranno oggetto di apposita pubblicazione.

(1) Vedasi Appendice II.

(2) *Compte rendu de la XXVIII session de l'Institut International de Statistique* - Varsavia, 1929 (Bulletin de l'Institut International de Statistique - Tomo XXIV pag. 139 e 528).

B) Notizie generali sulle abitazioni

Per tutti i Comuni — e quindi anche per quelli non sottoposti a speciale indagine — sono state raccolte notizie sulle abitazioni che furono rilevate direttamente dagli Ufficiali di censimento, mediante il mod. 7 (Stato di sezione definitivo: col. 5-6-7-9).

Queste notizie, sia per la formulazione delle domande, sia per la precisione delle istruzioni impartite, sia infine per i controlli a cui furono successivamente sottoposte, presentano carattere di sufficiente attendibilità.

I dati raccolti mediante il citato mod. 7 riguardano:

- a) il numero delle abitazioni;
- b) la distinzione tra abitazioni occupate e non occupate (perchè sfitte o in restauro);
- c) il piano;
- d) il numero complessivo di stanze componenti l'intera abitazione (compresa la cucina).

Le notizie di cui alla lettera c) non formarono oggetto di elaborazione, essendo state principalmente poste per agevolare e controllare l'opera degli Ufficiali di censimento: le altre notizie sono esposte nella Tav. VII.

Nel Regno si rilevarono in complesso 9.644.139 abitazioni e 31.940.875 stanze, con un numero medio di stanze per ogni abitazione, di 3,3.

Di tali abitazioni risultarono *occupate*, 9.069.993, con 30.077.530 stanze e *non occupate* 574.146 (cioè il 6 % del totale delle abitazioni censite) con 1.863.345 stanze (cioè il 5,8 % del totale delle stanze censite).

L'affollamento, cioè il numero medio delle persone per stanza (nelle sole abitazioni occupate) è nel Regno di 1,3; il massimo di 2,0 si riscontra nella Lucania e nelle Puglie; il minimo di 0,9 nella Liguria, come risulta dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 36.

Abitazioni occupate nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	Su 100 abitazioni in ciascun Compartimento erano occupate	NUMERO MEDIO		COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	Su 100 abitazioni in ciascun Compartimento erano occupate	NUMERO MEDIO	
		delle stanze per abitazione	delle persone per stanza			delle stanze per abitazione	delle persone per stanza
Piemonte.	92,9	3,3	1,1	Abruzzi e Molise. . . .	91,0	3,2	1,4
Liguria	92,4	4,6	0,9	Campania	93,9	2,6	1,7
Lombardia	97,0	3,4	1,3	Puglie	94,2	2,1	2,0
Venezia Tridentina . . .	93,9	3,9	1,1	Lucania	91,8	2,0	2,0
Veneto.	95,0	4,4	1,2	Calabrie	91,9	2,3	1,7
Venezia Giulia e Zara. .	96,6	3,3	1,3				
Emilia	96,1	3,7	1,3	Italia Meridionale. . .	93,0	2,5	1,7
Italia Settentrionale. . .	95,1	3,7	1,2				
				Sicilia	92,3	2,5	1,6
Toscana.	94,7	4,4	1,1	Sardegna.	94,7	3,4	1,3
Marche	93,7	4,4	1,2				
Umbria.	93,5	4,0	1,3	Italia Insulare. . .	92,7	2,7	1,5
Lazio.	92,5	3,3	1,4				
Italia Centrale. . .	93,7	4,0	1,2	REGNO. . .	94,0	3,3	1,3

Il numero medio delle stanze nelle abitazioni occupate è superiore a quello del Regno (3,3): nella Liguria (4,6), seguita dal Veneto, dalla Toscana e dalle Marche (4,4); nell'Umbria (4,0); nella Venezia Tridentina (3,9), nell'Emilia (3,7) ed in ultimo nella Lombardia e nella Sardegna (3,4). Detto numero medio è, invece, inferiore a quello del Regno negli Abruzzi e Molise (3,2), nella Campania (2,6), nella Sicilia (2,5), nelle Calabrie (2,3), nelle Puglie (2,1) e nella Lucania (2,0).

Il numero medio delle persone per stanza è superiore a quello risultante per il Regno (1,3) nella Lucania e nelle Puglie (2,0), nelle Calabrie e nella Campania (1,7), nella Sicilia (1,6) e nel Lazio ed Abruzzi e Molise (1,4); è, invece, inferiore nel Veneto e nelle Marche (1,2), nel Piemonte, nella Venezia Tridentina e nella Toscana (1,1) e nella Liguria (0,9).

Per quanto concerne le Provincie (vedi Tav. VII), il numero medio delle stanze nelle abitazioni occupate raggiunge il massimo nelle Provincie di Genova, Treviso e Pistoia (4,9), Lucca (4,8); mentre medie minime si hanno nelle Provincie di Bari (1,9), Foggia (1,7) e Matera (1,6).

Il numero medio delle persone per stanza raggiunge il massimo nelle Provincie di Foggia e Matera (2,5) mentre il minimo (0,8) si ha nella Provincia di Imperia.

3. Abitazioni non occupate. — Le abitazioni non occupate (perchè sfitte o in restauro) si distribuiscono nei vari Compartimenti e nelle Ripartizioni geografiche come risulta dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 37.

Abitazioni non occupate nei Compartimenti, nelle Ripartizioni geografiche e nel Regno.

COMPARTIMENTI, RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	ABITAZIONI	STANZE	STANZE PER ABITAZIONE	COMPARTIMENTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	ABITAZIONI	STANZE	STANZE PER ABITAZIONE
	su 100 occupate e non occupate in ciascun Compartimento				su 100 occupate e non occupate in ciascun Compartimento		
Piemonte.	7,1	7,4	3,4	Abruzzi e Molise	9,0	7,4	2,6
Liguria.	7,6	7,9	4,8	Campania.	6,1	5,8	2,5
Lombardia	3,0	3,7	4,2	Puglie	5,8	6,1	2,2
Venezia Tridentina	6,1	6,1	3,9	Lucania	8,2	7,1	1,7
Veneto	5,0	4,7	4,1	Calabrie	8,1	6,9	1,9
Venezia Giulia e Zara.	3,4	3,4	3,3	Italia Meridionale. . .	7,0	6,5	2,3
Emilia	3,9	4,5	4,4				
Italia Settentrionale. .	4,9	5,3	4,0				
Toscana	5,3	5,9	4,9	Sicilia	7,7	7,5	2,4
Marche.	6,3	6,0	4,1	Sardegna.	5,3	4,5	2,9
Umbria.	6,5	6,0	3,7	Italia Insulare. . .	7,3	6,8	2,5
Lazio.	7,5	7,0	3,1				
Italia Centrale. . .	6,3	6,3	4,0	REGNO. . .	6,0	5,8	3,2

La maggiore percentuale di *abitazioni non occupate* è risultata negli Abruzzi e Molise (9,0 %); la minore nella Lombardia (3,0 %).

La maggiore percentuale di *stanze non occupate* si è avuta nella Liguria (7,9); la minore nella Venezia Giulia e Zara (3,4).

Le percentuali delle abitazioni non occupate risultano superiori a quelle del Regno (6,0 %) in tutti i Compartimenti, ad eccezione che nella Lombardia (3,0 %), nella Venezia Giulia e Zara (3,4 %), nell'Emilia (3,9 %), nel Veneto (5,0 %), nella Sardegna e nella Toscana (5,3 %) e nelle Puglie (5,8 %).

La percentuale delle stanze non occupate risulta inferiore a quella del Regno (5,8 %) nella Venezia Giulia e Zara (3,4 %), nella Lombardia (3,7 %), nell'Emilia e nella Sardegna (4,5 %), e nel Veneto (4,7 %).

Il numero medio delle stanze nelle abitazioni non occupate è superiore a quello del Regno (3,2): nella Toscana (4,9), nella Liguria (4,8), nell'Emilia (4,4), nella Lombardia (4,2), nel Veneto e nelle Marche (4,1) ecc.; è inferiore nella Lucania (1,7), nelle Calabrie (1,9), ecc.

Nelle Provincie, come risulta dalla ricordata Tav. VII, le maggiori percentuali delle abitazioni non occupate si riscontrano nelle Provincie di Aosta e Rieti (16,9 %) e in quella di Messina (14,4 %); le minori, invece, nelle Provincie di Milano e Ravenna (2,0 %) e Trieste (1,6 %), scendendo al minimo nella Provincia di Cremona (1,4 %).

Il numero medio delle stanze nelle abitazioni non occupate è più alto della media del Regno (3,2) nelle Provincie di Firenze (5,9), Bergamo e Forlì (5,4), Genova (5,3), Bolzano, Como e Venezia (5,2); mentre è molto inferiore nelle Provincie di Matera (1,5), Foggia (1,6), Potenza (1,8), Catanzaro, Cosenza, Enna e Siracusa (1,9).

La percentuale massima delle stanze non occupate si ha nella Provincia di Rieti (15,1 %), seguita dalle Provincie di Aosta (14,2 %), Messina (12,6 %), Lucca (10,2 %); la minima nella Provincia di Cremona (1,6 %), seguita da Trieste (2,0 %), Mantova (2,1 %) e Rovigo (2,4 %).

TAVOLE

Popolazione presente, temporanea

4) Pro

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	COMUNI	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)										agglomerata	sp
		in complesso			con dimora								
					abituale			temporanea					
		M	F	M-F	M	F	M-F	M	F	M-F			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Alessandria	270	378.846	377.222	756.068	368.983	369.776	738.759	9.863	7.446	17.309	552.224	20	
Aosta	105	107.490	118.617	226.107	103.923	116.346	220.269	3.567	2.271	5.838	196.394	3	
Cuneo	205	314.730	304.868	619.598	304.669	299.003	603.672	10.061	5.865	15.926	398.462	23	
Novara	142	185.570	203.782	389.352	177.243	198.353	375.596	8.327	5.429	13.756	352.601	3	
Torino	179	559.291	587.858	1.147.149	537.530	571.240	1.108.770	21.761	16.618	38.379	1.030.881	17	
Vercelli.....	165	167.882	191.643	359.525	163.341	188.594	351.935	4.541	3.049	7.590	318.953	4	
Piemonte...	1.066	1.713.809	1.783.990	3.497.799	1.655.689	1.743.312	3.399.001	58.120	40.678	98.798	2.849.515	64	
Genova	64	402.381	429.270	831.651	331.681	410.336	792.017	20.700	18.934	39.634	766.238	6	
Imperia	53	82.389	79.994	162.383	75.067	74.848	149.915	7.322	5.146	12.468	156.431	3	
La Spezia	32	113.838	108.083	221.921	110.024	106.676	216.700	3.814	1.407	5.221	185.808	3	
Savona	71	110.303	110.700	221.003	105.132	106.956	212.088	5.171	3.744	8.915	179.965	4	
Liguria...	220	708.911	728.047	1.436.958	671.904	698.816	1.370.720	37.007	29.231	66.238	1.288.442	14	
Bergamo	218	276.354	308.027	584.381	269.619	301.355	570.974	7.235	6.672	13.907	485.527	9	
Brescia	170	343.568	362.074	710.642	338.659	352.868	691.527	9.909	9.206	19.115	583.385	13	
Como	210	232.953	254.324	487.277	225.397	246.631	472.028	7.556	7.693	15.249	436.385	8	
Cremona	113	179.308	185.534	364.842	175.158	181.570	356.728	4.150	3.964	8.114	308.434	4	
Mantova.....	70	199.572	198.114	397.686	195.668	194.508	390.176	3.904	3.606	7.510	241.162	11	
Milano	247	974.960	1.026.915	2.001.875	937.054	986.916	1.923.970	37.906	39.999	77.905	1.842.424	11	
Pavia	180	238.667	243.217	481.884	233.693	239.103	472.796	4.974	4.114	9.088	411.565	7	
Sondrio	79	64.749	69.009	133.758	61.405	66.548	127.953	3.344	2.461	5.805	123.310	3	
Varese	116	179.773	202.689	382.462	174.522	197.795	372.317	5.251	4.894	10.145	340.970	4	
Lombardia...	1.403	2.695.404	2.849.903	5.545.307	2.611.175	2.767.234	5.378.469	34.229	32.609	66.838	4.778.162	70	
Bolzano	96	136.665	132.945	269.610	125.166	124.043	249.209	11.499	8.902	20.401	180.678	4	
Trento	128	189.027	201.500	390.527	182.028	195.722	377.750	6.999	5.778	12.777	351.471	3	
Venezia Tridentina...	224	325.692	334.445	660.137	307.194	319.765	626.959	18.498	14.630	33.178	532.149	13	
Belluno	69	97.805	112.550	210.355	94.773	109.831	204.604	3.032	2.719	5.751	173.067	3	
Padova	105	303.303	323.357	632.160	301.467	316.745	618.212	6.836	7.112	13.948	284.948	3	
Rovigo	43	155.345	160.523	315.868	152.893	158.349	311.242	2.452	2.174	4.626	173.274	1	
Treviso.....	90	270.397	290.412	560.809	263.915	284.135	548.050	6.432	6.277	12.709	334.140	2	
Udine	173	333.696	379.549	718.245	330.921	372.010	702.931	7.775	7.539	15.314	622.532	6	
Venezia.....	43	292.243	302.172	594.415	281.867	292.261	574.128	10.376	9.911	20.287	369.611	2	
Verona.....	93	277.875	285.234	563.159	272.366	279.892	552.258	5.509	5.392	10.901	425.352	1	
Vicenza	125	251.574	276.682	528.256	246.235	272.515	518.800	5.289	4.167	9.456	366.197	1	
Veneto...	746	1.992.238	2.131.029	4.123.267	1.944.437	2.085.738	4.030.225	47.751	45.291	93.042	2.749.121	13	
Fiume.....	14	53.013	53.762	106.775	50.572	51.691	102.263	2.441	2.071	4.512	102.090	1	
Gorizia.....	42	106.570	99.253	205.823	101.970	97.735	199.705	4.600	1.518	6.118	169.728	1	
Pola.....	40	151.661	145.865	297.526	147.943	144.243	292.186	3.718	1.622	5.340	256.069	1	
Trieste.....	30	171.026	177.463	348.494	164.709	173.944	338.653	6.317	3.524	9.841	337.964	1	
Zara.....	2	9.973	10.351	20.324	9.147	9.905	19.052	826	446	1.272	19.878	1	
Venezia Giulia e Zara...	128	492.243	486.699	978.942	474.341	477.513	951.859	17.902	9.181	27.083	885.729	13	

te e residente.

apartimenti.

POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE ASSENTE									POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)			PROVINCIE E COMPARTIMENTI
in complesso			che si trovava						M	F	M-F	
			in altri Comuni del Regno			nelle Colonie o all'Estero						
	F	M-F	M	F	M-F	M	F	M-F				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.966	11.567	23.533	11.070	11.297	22.367	896	270	1.166	330.949	381.343	762.292	Alessandria.
0.834	6.128	16.962	5.842	4.444	10.286	4.992	1.684	6.676	114.757	122.474	237.231	Aosta.
1.519	17.060	38.579	12.599	12.532	25.131	8.920	4.528	13.448	326.188	316.063	642.251	Cuneo.
3.877	6.064	19.941	7.310	5.399	12.718	6.558	665	7.223	191.120	204.417	395.537	Novara.
9.373	14.605	33.978	16.074	13.454	29.528	3.299	1.151	4.450	556.903	585.845	1.142.748	Torino.
9.664	4.709	14.373	6.033	4.360	10.393	3.631	349	3.980	173.005	193.303	366.308	Vercelli.
7.233	60.133	147.366	53.937	51.486	110.423	23.296	3.647	36.943	1.742.922	1.803.445	3.546.367	Piemonte.
3.707	8.254	21.961	9.052	7.906	16.958	4.655	348	5.003	395.388	418.590	813.978	Genova.
4.426	3.833	8.259	2.994	2.599	5.593	1.432	1.234	2.666	79.493	78.681	158.174	Imperia.
2.050	2.195	14.245	10.526	2.062	12.588	1.524	133	1.657	122.074	108.871	230.945	La Spezia.
4.362	3.107	7.469	3.304	3.019	6.323	1.058	88	1.146	109.494	110.063	219.557	Savona.
4.545	17.389	51.934	25.876	15.586	41.462	3.669	1.803	10.472	706.449	716.205	1.422.654	Liguria.
8.713	13.204	41.917	11.543	11.636	23.179	17.170	1.568	18.738	298.332	314.559	612.891	Bergamo.
6.325	12.495	28.820	12.408	12.214	24.622	3.917	281	4.198	354.984	365.363	720.347	Brescia.
5.178	7.554	22.732	9.285	6.922	16.207	5.893	632	6.525	240.575	254.185	494.760	Como.
6.160	6.250	12.410	5.725	6.188	11.913	435	62	497	181.318	187.820	369.138	Cremona.
7.208	6.038	13.246	6.684	5.949	12.633	524	89	613	202.876	200.546	403.422	Mantova.
8.138	23.112	51.250	26.008	22.321	48.329	2.130	791	2.921	965.192	1.010.028	1.975.220	Milano.
7.456	6.997	14.453	6.866	6.904	13.770	590	93	683	241.149	246.100	487.249	Pavia.
6.987	5.278	12.265	4.018	4.611	8.629	2.969	667	3.636	68.392	71.826	140.218	Sondrio.
3.999	4.811	18.810	6.630	4.118	10.748	7.369	693	8.062	188.521	202.606	391.127	Varese.
0.164	35.739	215.903	89.167	80.863	170.030	40.997	4.876	45.873	2.741.339	2.853.033	5.594.372	Lombardia.
6.195	5.990	12.185	5.580	5.382	10.962	615	608	1.223	131.361	130.033	261.394	Bolzano.
5.244	13.438	23.682	11.367	12.973	24.340	3.877	465	4.342	197.272	209.160	406.432	Trento.
1.139	19.428	40.867	16.947	18.355	35.302	4.492	1.073	5.565	328.633	339.193	667.826	Venezia Tridentina.
0.510	12.709	32.219	11.016	11.248	22.264	8.494	1.461	9.955	114.233	122.540	236.823	Belluno.
1.833	9.424	21.257	9.973	9.227	19.200	1.860	197	2.057	313.300	326.169	639.469	Padova.
4.121	2.410	6.531	3.706	2.383	6.089	415	27	442	157.014	160.759	317.773	Rovigo.
0.925	13.699	33.624	12.020	12.773	24.798	7.905	921	8.826	283.840	297.834	581.674	Treviso.
5.343	29.324	84.667	21.109	26.322	47.431	34.234	3.002	37.236	386.264	401.334	787.598	Udine.
0.307	7.207	17.514	8.789	7.053	15.842	1.518	154	1.672	292.174	299.408	591.642	Venezia.
1.321	8.107	19.428	8.931	7.799	16.730	2.390	308	2.698	283.687	287.999	571.686	Verona.
8.715	10.527	29.242	11.302	9.611	20.913	7.413	916	8.329	265.000	283.042	548.042	Vicenza.
1.075	93.407	244.482	86.846	86.421	173.267	64.229	6.986	71.215	2.095.562	2.179.145	4.274.707	Veneto.
3.257	2.139	5.896	2.297	1.868	4.165	960	271	1.231	53.829	53.830	107.659	Fiume.
6.740	3.996	10.736	5.338	3.551	8.889	1.402	445	1.847	108.710	101.731	210.441	Gorizia.
7.597	3.197	10.794	5.977	3.093	9.070	1.620	104	1.724	155.540	147.440	302.980	Pola.
7.782	3.785	11.567	5.872	3.426	9.298	1.910	359	2.269	172.491	177.729	350.220	Trieste.
391	156	547	347	223	470	44	33	77	9.538	10.061	19.599	Zara.
5.767	13.273	39.940	19.831	12.061	31.892	5.936	1.212	7.148	500.108	490.791	990.899	Venezia Giulia e Zara.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	COMUNI	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)										agglomerata	sp
		in complesso			con dimora								
					abituale			temporanea					
		M	F	M-F	M	F	M-F	M	F	M-F			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bologna	61	336.184	346.848	683.032	325.571	338.143	663.714	10.613	8.705	19.318	397.855	2	
Ferrara	20	182.277	184.334	366.611	179.987	182.391	362.378	2.290	1.943	4.233	207.296	1	
Forlì	50	208.998	213.833	422.831	205.836	210.852	416.688	3.162	2.981	6.143	199.130	2	
Modena	46	223.045	225.384	448.429	218.179	221.199	439.378	4.866	4.185	9.051	187.915	2	
Parma	51	185.189	188.506	373.695	179.546	183.456	363.002	5.643	5.050	10.693	231.234	1	
Piacenza	47	146.498	143.947	290.445	142.398	140.318	282.716	4.100	3.629	7.729	188.556	1	
Ravenna	18	136.055	136.445	272.500	132.881	134.230	267.111	3.174	2.215	5.389	146.542	1	
Reggio nell'Emilia	45	178.989	181.920	360.909	174.719	178.336	353.055	4.270	3.584	7.854	203.169	1	
Emilia ...	338	1.597.235	1.621.217	3.218.452	1.559.117	1.588.925	3.148.042	38.118	32.292	70.410	1.761.697	14	
Arezzo	37	151.546	149.601	301.147	148.787	147.600	296.387	2.759	2.001	4.760	157.463	1	
Firenze	49	409.123	431.164	840.287	396.790	417.782	814.572	12.333	13.382	25.715	606.482	2	
Grosseto	24	91.574	85.417	176.991	86.762	83.124	169.886	4.812	2.293	7.105	116.128		
Livorno	19	123.469	122.318	245.787	116.727	118.497	235.224	6.742	3.821	10.563	201.241		
Lucca	35	158.952	181.039	339.991	155.117	176.935	332.052	3.835	4.104	7.939	250.525		
Massa e Carrara	17	91.448	98.230	189.678	89.692	96.625	186.317	1.756	1.605	3.361	166.273		
Pisa	38	166.550	168.637	335.187	162.162	164.694	326.856	4.388	3.943	8.331	228.332	1	
Pistoia	21	97.265	105.140	202.405	95.372	103.207	198.579	1.893	1.933	3.826	128.000		
Siena	36	131.512	129.379	260.891	128.735	126.338	255.073	2.777	3.041	5.818	131.444	1	
Toscana ...	276	1.421.439	1.470.925	2.892.364	1.380.144	1.434.802	2.814.946	41.295	36.123	77.418	1.985.888	9	
Ancona	43	172.260	184.619	356.879	167.636	181.214	348.850	4.624	3.405	8.029	194.635	1	
Ascoli Piceno	72	138.300	150.511	288.811	135.129	148.477	283.606	3.171	2.084	5.205	137.729	1	
Macerata	56	132.800	144.896	277.696	130.185	143.095	273.280	2.615	1.801	4.416	128.305	1	
Pesaro e Urbino	58	145.149	149.211	294.360	142.237	147.313	289.550	2.912	1.898	4.810	140.921	1	
Marche ...	329	588.509	629.237	1.217.746	575.187	620.099	1.195.286	13.322	9.138	22.460	601.590	6	
Perugia	59	258.480	256.516	514.996	251.478	252.095	503.573	7.002	4.421	11.423	246.415	2	
Terni	30	90.576	88.502	179.078	86.963	86.648	173.611	3.613	1.854	5.467	95.133		
Umbria ...	89	349.056	345.018	694.074	338.441	338.742	677.184	10.615	6.275	16.890	341.548	3	
Frosinone	89	195.959	217.807	413.766	191.260	214.866	406.126	4.699	2.941	7.640	188.377	2	
Rieti	63	81.676	82.309	163.985	79.719	80.835	160.554	1.957	1.474	3.431	120.719		
Roma	132	795.545	781.570	1.577.115	790.500	733.185	1.463.685	65.045	48.385	113.430	1.420.106	1	
Viterbo	59	116.699	113.487	230.186	110.779	111.361	222.140	5.920	2.126	8.046	191.211		
Lazio ...	343	1.189.879	1.195.173	2.385.052	1.112.258	1.140.247	2.252.505	77.621	54.926	132.547	1.920.413	4	
Aquila degli Abruzzi	103	163.115	181.351	344.466	160.776	179.810	340.586	2.339	1.541	3.880	323.968		
Campobasso	120	175.819	199.856	375.675	172.852	198.320	371.172	2.967	1.536	4.503	319.226		
Chieti	98	167.916	191.087	358.953	165.560	189.752	355.312	2.356	1.285	3.641	210.768	1	
Pescara	42	93.246	99.305	192.551	92.175	98.896	191.071	1.071	909	1.980	106.661		
Teramo	45	107.844	118.570	226.414	106.863	117.703	224.566	981	867	1.848	112.177	1	
Abruzzi e Molise ...	408	707.940	790.619	1.498.559	698.226	784.481	1.482.707	9.714	6.138	15.852	1.072.300	4	

ite e residente.

partimenti.

POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE ASSENTE									POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)			PROVINCE E COMPARTIMENTI
in complesso			che si trovava						M	F	M-F	
			in altri Comuni del Regno			nelle Colonie o all'Estero						
	F	M-F	M	F	M-F	M	F	M-F				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
358	11.597	23.955	10.809	11.366	21.675	2.049	231	2.280	337.929	349.740	687.669	Bologna.
112	2.508	6.620	3.734	2.479	6.213	378	29	407	184.099	184.899	368.998	Ferrara.
243	6.008	14.251	6.599	5.760	12.459	1.544	248	1.792	214.079	216.860	430.939	Forlì.
114	8.710	17.824	6.604	8.222	14.826	2.510	488	2.998	227.293	229.909	457.202	Modena.
484	9.197	20.681	7.147	8.254	15.401	4.337	943	5.280	191.030	192.653	383.683	Parma.
921	6.355	13.276	5.201	5.704	10.905	1.720	651	2.371	149.319	146.673	295.992	Piacenza.
497	2.290	5.787	3.119	2.257	5.376	378	33	411	136.378	136.520	272.898	Ravenna.
508	8.546	17.054	6.741	8.398	15.139	1.767	148	1.915	183.227	186.882	370.109	Reggio nell'Emilia.
237	55.211	119.448	49.554	52.440	101.994	14.683	2.771	17.454	1.623.354	1.644.136	3.267.490	Emilia.
059	6.532	13.591	6.327	6.422	12.749	732	110	842	155.846	154.132	309.978	Arezzo.
749	8.829	19.578	9.628	8.602	18.230	1.121	227	1.348	407.539	426.611	834.150	Firenze.
707	2.921	6.628	3.615	2.904	6.519	92	17	109	90.469	86.045	176.514	Grosseto.
868	2.508	6.376	3.627	2.461	6.088	241	47	288	120.595	121.005	241.600	Livorno.
114	5.313	14.427	5.316	4.526	9.842	3.798	787	4.585	164.231	182.248	346.479	Lucca.
843	3.224	8.067	3.535	3.001	6.536	1.308	223	1.531	94.535	99.849	194.384	Massa e Carrara.
386	3.807	8.193	4.005	3.711	7.716	381	96	477	166.548	168.501	335.049	Pisa.
325	3.686	11.011	5.265	3.415	8.680	2.060	271	2.331	102.697	106.893	209.590	Pistoia.
577	4.016	7.593	3.493	3.982	7.475	84	34	118	132.312	130.354	262.666	Siena.
628	40.836	95.464	44.311	39.024	83.335	9.817	1.812	11.629	1.434.772	1.475.638	2.910.410	Toscana.
591	4.279	10.870	5.995	4.233	10.228	596	46	642	174.227	185.493	359.720	Ancona.
414	3.416	9.830	5.790	3.381	9.171	624	35	659	141.543	151.893	293.436	Ascoli Piceno.
050	4.520	12.570	7.033	4.411	11.444	1.017	109	1.126	138.235	147.615	285.850	Macerata.
977	4.330	11.307	5.869	4.155	10.024	1.108	175	1.288	149.214	151.643	300.857	Pesaro e Urbino.
032	16.545	44.577	24.687	16.180	40.867	3.345	365	3.710	603.219	636.644	1.239.863	Marche.
572	7.616	18.188	8.920	6.939	15.859	1.652	677	2.329	262.050	259.711	521.761	Perugia.
943	1.668	3.611	1.911	1.657	3.568	32	11	43	88.906	88.316	177.222	Terni.
515	9.284	21.799	10.331	8.596	19.427	1.684	688	2.372	350.956	348.027	698.983	Umbria.
326	8.613	25.939	10.616	7.677	18.293	6.710	936	7.646	208.586	223.479	432.065	Frosinone.
669	5.461	13.130	7.452	5.446	12.898	217	15	232	87.388	86.296	173.684	Rieti.
975	16.827	40.802	21.521	16.391	37.912	2.454	436	2.890	754.475	750.012	1.504.487	Roma.
718	3.539	8.257	4.636	3.525	8.161	82	14	96	115.497	114.900	230.397	Viterbo.
688	34.440	88.128	44.225	33.039	77.264	9.463	1.101	10.864	1.165.946	1.174.687	2.340.633	Lazio.
230	6.033	26.272	14.499	5.858	20.357	5.740	175	5.915	181.015	185.843	366.858	Aquila degli Abruzzi.
237	3.196	16.433	6.205	2.899	9.104	7.032	297	7.329	186.089	201.516	387.605	Campobasso.
044	2.424	13.468	5.181	2.277	7.458	5.863	147	6.010	176.604	192.176	368.780	Chieti.
707	1.653	5.360	2.439	1.606	4.045	1.268	47	1.315	95.882	100.549	196.431	Pescara.
960	3.504	11.464	7.048	3.486	10.534	912	18	930	114.823	121.207	236.030	Teramo.
187	16.810	72.997	35.372	16.126	51.498	20.315	684	21.499	764.413	801.291	1.555.704	Abruzzi e Molise.

Popolazione presente, temporanea

A) Pro

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	COMUNI	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)										agglomerata	S
		in complesso			con dimora								
					abituale			temporanea					
		M	F	M-F	M	F	M-F	M	F	M-F			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Avellino.....	114	202.404	218.439	420.843	198.637	216.868	415.505	8.767	1.571	5.388	302.260	1	
Benevento.....	89	158.606	172.344	330.950	155.925	170.905	326.830	2.681	1.439	4.120	225.473	1	
Napoli.....	137	1.009.860	1.075.100	2.084.960	987.707	1.062.359	2.050.066	22.158	12.741	34.894	1.944.365	1	
Salerno.....	145	318.844	339.129	657.973	310.588	334.922	645.510	8.256	4.207	12.463	585.765	1	
Campania...	485	1.689.714	1.805.012	3.494.726	1.652.857	1.785.054	3.437.911	36.857	19.958	56.815	3.007.863	4	
Bari delle Puglie.....	47	458.371	490.450	948.821	451.021	486.465	937.486	7.850	3.985	11.335	893.523		
Brindisi.....	20	119.617	122.598	242.215	118.275	121.870	240.145	1.342	728	2.070	208.917		
Foggia.....	59	248.528	257.058	505.586	238.641	252.192	490.833	9.887	4.860	14.753	474.439		
Lecce.....	91	240.083	247.055	487.138	235.596	244.788	480.384	4.487	2.287	6.754	455.088		
Taranto.....	27	153.025	149.808	302.833	151.014	148.503	299.517	2.011	1.305	3.316	268.582		
Puglie...	244	1.219.624	1.266.969	2.486.593	1.194.547	1.253.818	2.448.365	25.077	13.151	38.228	2.300.549	1	
Matera.....	32	76.888	80.184	157.022	73.165	78.239	151.404	3.723	1.895	5.618	149.657		
Potenza.....	88	168.449	182.279	350.728	164.238	180.336	344.574	4.211	1.943	6.154	302.972		
Lucania...	120	245.337	262.413	507.750	237.403	258.575	495.978	7.934	3.838	11.772	452.628		
Catanzaro.....	154	270.772	301.853	572.625	262.974	298.997	561.971	7.798	2.856	10.654	500.567		
Cosenza.....	127	255.218	290.531	545.749	250.165	287.631	537.796	5.053	2.900	7.953	392.659	1	
Reggio di Calabria.....	87	261.995	288.585	550.580	258.124	286.617	544.741	3.871	1.968	5.839	458.075		
Calabrie...	368	787.965	880.969	1.668.934	771.263	873.245	1.644.508	16.722	7.724	24.446	1.351.301	3	
Agrigento.....	41	198.803	200.083	398.886	194.006	198.548	392.554	4.797	1.535	6.332	386.587		
Caltanissetta.....	22	123.485	122.090	245.575	120.282	121.156	241.438	3.203	934	4.137	224.355		
Catania.....	51	336.459	349.326	685.785	327.258	344.351	671.609	9.201	4.975	14.176	631.244		
Enna.....	20	114.045	111.942	225.987	109.813	110.386	220.149	4.232	1.606	5.838	211.112		
Messina.....	87	289.379	310.713	600.092	281.112	305.603	586.715	8.267	5.110	13.377	507.532		
Palermo.....	76	416.037	427.705	843.742	401.449	420.455	821.904	14.588	7.250	21.838	825.391		
Ragusa.....	12	116.970	120.940	237.910	115.627	120.101	235.728	1.343	839	2.182	206.694		
Siracusa.....	19	143.995	140.374	284.369	138.724	138.992	277.716	5.271	1.382	6.653	258.797		
Trapani.....	20	181.665	192.855	374.520	177.151	191.038	368.189	4.514	1.817	6.331	309.838		
Sicilia...	348	1.920.838	1.976.028	3.896.866	1.865.422	1.950.580	3.816.002	55.416	25.443	80.864	3.561.550	3	
Cagliari.....	117	238.734	237.498	476.232	229.793	235.243	465.036	8.941	2.255	11.196	448.754		
Nuoro.....	38	101.740	105.543	207.283	97.829	104.578	202.407	3.911	965	4.876	202.268		
Sassari.....	71	146.517	143.093	289.610	140.750	140.726	281.476	5.767	2.367	8.134	249.121		
Sardegna...	276	486.991	486.124	973.115	468.372	480.547	948.919	18.619	5.587	24.206	900.143		

te e residente.

partimenti.

POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE ASSENTE									POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)			PROVINCIE E COMPARTIMENTI
in complesso			che si trovava						M	F	M-F	
			in altri Comuni del Regno			nelle Colonie o all'Estero						
	F	M-F	M	F	M-F	M	F	M-F				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
468	4.961	13.429	6.914	4.847	11.761	1.554	114	1.668	207.105	221.829	428.934	Avellino.
327	2.485	8.812	3.605	2.338	5.943	2.722	147	2.869	162.252	173.890	335.642	Benevento.
809	10.308	35.117	18.622	9.917	28.539	6.187	391	6.578	1.012.516	1.072.667	2.085.183	Napoli.
493	4.714	16.207	7.469	3.997	11.466	4.024	717	4.741	322.081	339.636	661.717	Salerno.
097	22.468	73.565	38.610	21.099	57.709	14.487	1.369	15.856	1.703.954	1.807.522	3.511.476	Campania.
271	5.247	20.518	11.906	5.168	17.074	3.365	79	3.444	466.292	491.712	958.004	Bari delle Puglie.
623	1.347	3.970	2.557	1.338	3.895	66	9	75	120.898	123.217	244.115	Brindisi.
244	3.392	11.636	5.972	3.285	9.257	2.272	107	2.379	246.885	255.584	502.469	Foggia.
662	3.156	8.818	5.558	3.130	8.688	104	26	130	241.258	247.944	489.202	Lecce.
146	1.915	10.061	7.473	1.844	9.317	673	71	744	159.160	150.418	309.578	Taranto.
946	15.057	55.003	33.466	14.765	48.231	6.480	292	6.772	1.234.493	1.268.875	2.503.368	Puglie.
335	1.619	4.954	2.603	1.585	4.188	732	34	766	76.500	79.858	156.358	Matera.
246	3.594	12.780	5.884	3.414	9.298	3.362	120	3.482	173.484	188.870	357.354	Potenza.
581	5.153	17.734	8.487	4.999	13.486	4.094	154	4.248	249.984	263.728	513.712	Lucania.
251	5.613	27.864	8.711	5.171	13.882	13.540	442	13.982	285.225	304.610	589.835	Catanzaro.
482	6.795	30.277	9.873	6.382	16.255	13.609	413	14.022	273.647	294.426	568.073	Cosenza.
941	3.896	20.777	8.003	3.655	11.658	8.938	181	9.119	275.065	290.453	565.518	Reggio di Calabria.
674	16.244	78.918	29.587	15.208	41.795	36.087	1.036	37.123	833.937	889.489	1.723.426	Calabrie.
833	2.261	10.094	5.723	2.071	7.794	2.110	190	2.300	201.839	200.809	402.648	Agrigento.
409	1.185	4.594	2.713	1.146	3.859	696	39	735	123.691	122.341	246.032	Caltanissetta.
248	3.601	11.849	6.661	3.437	10.098	1.587	164	1.751	335.506	347.952	683.458	Catania.
903	1.644	5.547	2.938	1.470	4.408	965	174	1.139	113.716	111.980	225.696	Enna.
683	5.058	18.741	10.284	4.859	15.143	3.399	199	3.598	294.795	310.661	605.456	Messina.
001	4.514	15.515	9.765	4.316	14.081	1.236	198	1.434	412.450	424.969	837.419	Palermo.
002	3.118	9.120	4.079	2.630	6.709	1.923	488	2.411	121.629	123.219	244.848	Ragusa.
564	1.499	6.063	2.972	1.386	4.358	1.592	113	1.705	143.288	140.491	283.779	Siracusa.
601	1.841	8.442	4.037	1.650	5.687	2.564	191	2.755	183.752	192.879	376.631	Trapani.
244	24.781	89.965	49.172	22.965	72.137	16.072	1.756	17.828	1.930.686	1.975.301	3.905.987	Sicilia.
581	5.488	14.069	8.312	5.453	13.765	269	35	304	238.374	240.731	479.105	Cagliari.
861	2.358	10.719	7.387	2.322	9.709	974	36	1.010	106.190	106.936	213.126	Nuoro.
924	4.129	10.053	5.279	4.114	9.393	645	15	660	146.674	144.855	291.529	Sassari.
866	11.975	34.841	20.978	11.889	32.867	1.888	36	1.974	491.238	492.522	983.760	Sardegna.

Segue TAVOLA I.

Popolazione presente, temporanea

B) Compartimenti, Riparti

COMPARTIMENTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	COMUNI	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)										agglomerata	S
		in complesso			con dimora								
					abituale			temporanea					
		M	F	M-F	M	F	M-F	M	F	M-F			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Piemonte	1.066	1.713.809	1.783.990	3.497.799	1.655.689	1.743.312	3.399.001	58.120	40.678	98.798	2.849.515	6	
Liguria	220	708.911	728.047	1.436.958	671.904	698.816	1.370.720	37.007	29.231	66.238	1.288.442	1	
Lombardia.....	1.403	2.695.404	2.849.903	5.545.307	2.611.175	2.767.294	5.378.469	84.229	82.609	166.838	4.778.162	7	
Venezia Tridentina.....	224	325.692	334.445	660.137	307.194	319.765	626.959	18.498	14.680	33.178	532.149	1	
Veneto.....	746	1.992.238	2.131.029	4.123.267	1.944.487	2.085.738	4.030.225	47.751	45.291	93.042	2.749.121	13	
Venezia Giulia e Zara.....	128	492.243	486.699	978.942	474.341	477.518	951.859	17.902	9.181	27.083	885.729		
Emilia.....	338	1.597.235	1.621.217	3.218.452	1.559.117	1.588.925	3.148.042	38.118	32.292	70.410	1.761.697	14	
Italia Settentrionale...	4.125	9.525.532	9.935.330	19.460.862	9.223.907	9.681.368	18.905.275	301.625	253.962	555.587	14.844.815	46	
Toscana	276	1.421.439	1.470.925	2.892.364	1.380.144	1.434.802	2.814.946	41.295	36.123	77.418	1.985.888	9	
Marche	229	588.509	629.237	1.217.746	575.187	620.099	1.195.286	13.322	9.138	22.460	601.590	6	
Umbria.....	89	349.056	345.018	694.074	333.341	338.743	672.084	10.615	6.275	16.890	341.548	3	
Lazio.....	343	1.189.879	1.195.173	2.385.052	1.112.258	1.140.247	2.252.505	77.621	54.926	132.547	1.920.413	4	
Italia Centrale...	937	3.548.893	3.640.353	7.189.236	3.406.030	3.533.891	6.939.921	142.853	106.462	249.315	4.849.439	23	
Abruzzi e Molise.....	408	707.940	790.619	1.498.559	698.226	784.481	1.482.707	9.714	6.138	15.852	1.072.800	4	
Campania	485	1.689.714	1.805.012	3.494.726	1.652.857	1.785.054	3.437.911	36.857	19.958	56.815	3.007.863	4	
Puglie	244	1.219.624	1.266.909	2.486.533	1.194.547	1.253.818	2.448.365	25.077	13.151	38.228	2.300.549	1	
Lucania.....	120	245.337	262.413	507.750	237.403	258.575	495.978	7.934	3.838	11.772	452.629		
Calabrie	363	787.985	880.909	1.668.894	771.263	873.245	1.644.508	16.722	7.724	24.446	1.351.301		
Italia Meridionale...	1.625	4.650.600	5.005.932	9.656.532	4.554.296	4.955.173	9.509.469	96.304	50.809	147.113	9.185.142	14	
Sicilia.....	348	1.920.838	1.976.028	3.896.866	1.865.422	1.950.580	3.816.002	55.416	25.448	80.864	3.561.550		
Sardegna.....	276	486.991	486.134	973.125	468.372	480.547	948.919	18.619	5.587	24.206	900.143		
Italia Insulare...	624	2.407.829	2.462.132	4.869.991	2.333.794	2.431.127	4.764.921	74.035	31.035	105.070	4.461.693		
REGNO...	7.311	20.132.844	21.043.827	41.176.671	19.518.027	20.601.559	40.119.586	614.817	442.268	1.057.085	32.341.089	81	

te e residente.

ifiche e Regno.

POPOLAZIONE TEMPORANEAMENTE ASSENTE									POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)			COMPARTIMENTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO
in complesso			che si trovava						M	F	M-F	
			in altri Comuni del Regno			nelle Colonie o all'Estero						
	F	M-F	M	F	M-F	M	F	M-F				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
233	60.133	147.366	58.937	51.486	110.423	28.296	8.647	36.943	1.742.922	1.808.445	3.546.367	Piemonte.
545	17.389	51.034	25.876	15.586	41.462	8.669	1.803	10.472	706.449	716.205	1.422.654	Liguria.
164	85.739	215.903	89.167	80.863	170.030	40.997	4.876	45.873	2.741.339	2.853.033	5.594.372	Lombardia.
439	19.428	40.867	16.947	18.355	35.302	4.492	1.073	5.565	328.633	339.198	667.826	Venezia Tridentina.
075	93.407	244.482	86.846	86.421	173.267	64.229	6.986	71.215	2.095.562	2.179.145	4.274.707	Veneto.
767	13.273	39.040	19.831	12.061	31.892	5.936	1.212	7.148	500.108	490.791	990.899	Venezia Giulia e Zara.
237	55.211	119.448	49.554	52.440	101.994	14.683	2.771	17.454	1.623.354	1.644.136	3.267.490	Emilia.
460	344.580	859.040	347.158	317.212	664.370	167.302	27.368	194.670	9.738.367	10.025.948	19.764.315	Italia Settentrionale.
628	40.886	95.464	44.811	39.024	83.835	9.817	1.812	11.629	1.434.772	1.475.638	2.910.410	Toscana.
032	16.545	44.577	24.687	16.180	40.867	3.345	365	3.710	603.219	636.644	1.239.863	Marche.
515	9.284	21.799	10.831	8.596	19.427	1.684	688	2.372	350.956	348.027	698.983	Umbria.
688	34.440	88.128	44.225	33.039	77.264	9.463	1.401	10.864	1.165.946	1.174.687	2.340.633	Lazio.
863	101.105	249.968	124.554	96.839	221.393	24.309	4.266	28.575	3.554.893	3.634.996	7.189.889	Italia Centrale.
187	16.810	72.997	35.372	16.126	51.498	20.815	684	21.499	754.413	801.291	1.555.704	Abruzzi e Molise.
097	22.468	73.565	36.610	21.099	57.709	14.487	1.369	15.856	1.703.954	1.807.522	3.511.476	Campania.
946	15.057	55.003	33.466	14.765	48.231	6.480	292	6.772	1.234.493	1.268.875	2.503.368	Puglie.
581	5.153	17.734	8.487	4.999	13.486	4.094	154	4.248	249.984	263.728	513.712	Lucania.
674	16.244	78.918	26.587	15.208	41.795	36.087	1.036	37.123	333.937	889.489	1.723.426	Calabrie.
485	75.732	298.217	140.522	72.197	212.719	81.963	3.535	85.498	4.776.781	5.030.905	9.807.686	Italia Meridionale.
244	24.721	89.965	49.172	22.965	72.137	16.072	1.756	17.828	1.990.666	1.975.301	3.965.967	Sicilia.
866	11.975	34.841	20.978	11.889	32.867	1.888	86	1.974	491.238	492.522	983.760	Sardegna.
110	36.896	124.806	70.150	34.854	105.004	17.960	1.342	19.302	2.421.904	2.467.823	4.889.727	Italia Insulare.
918	558.113	1.532.031	682.384	521.102	1.203.486	291.534	37.011	328.545	20.491.945	21.159.672	41.651.617	REGNO.

Classificazione dei Comuni secondo la densità per km.² della popolazione presente.

A) Province e Compartimenti.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	NUMERO DEI COMUNI	COMUNI CON ABITANTI PER km. ²															oltre 750
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-300	301-400	401-500	501-750		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Alessandria.....	270	—	1	4	11	27	28	54	50	38	20	31	5	1	—	—	
Aosta	105	26	9	4	4	7	6	13	11	9	7	6	2	—	1	—	
Cuneo	205	14	8	6	6	30	50	35	19	15	10	10	2	—	—	—	
Novara.....	142	11	9	10	5	17	13	14	18	12	9	15	5	1	2	—	
Torino	179	14	7	5	7	12	34	24	20	12	9	19	7	6	2	—	
Vercelli	165	10	9	8	9	25	25	22	16	9	3	11	6	6	2	—	
Piemonte...	1 066	75	43	37	42	118	156	162	124	95	58	92	27	14	7	—	
Genova.....	64	—	1	5	4	11	6	4	4	3	7	6	3	3	3	—	
Imperia	53	1	3	6	1	17	8	4	1	2	1	2	2	—	4	—	
La Spezia.....	32	—	—	—	5	8	1	1	—	4	1	4	5	—	—	—	
Savona	71	—	4	9	11	16	5	1	3	2	2	7	5	2	2	—	
Liguria...	220	1	8	20	21	52	20	10	8	11	11	19	15	5	9	—	
Bergamo	218	6	8	2	7	13	11	10	10	11	12	57	31	20	14	—	
Brescia.....	170	1	7	8	7	18	9	11	14	18	15	46	12	2	1	—	
Como	210	1	1	4	13	17	19	10	9	5	11	37	32	28	17	—	
Cremona	113	—	—	—	—	1	4	25	18	23	16	18	4	1	2	—	
Mantova	70	—	—	—	—	—	3	17	13	18	11	7	—	—	—	—	
Milano	247	—	—	—	1	5	11	21	19	16	17	28	27	31	34	—	
Pavia	180	—	—	—	1	23	33	30	26	17	19	19	7	3	1	—	
Sondrio	79	15	8	7	5	15	7	8	5	2	2	1	1	2	1	—	
Varese	116	—	1	1	—	8	5	12	10	5	10	24	17	9	11	—	
Lombardia...	1 403	23	25	22	34	100	102	144	124	115	113	237	131	96	81	—	
Bolzano	96	29	18	14	6	9	2	7	5	1	1	—	1	—	—	—	
Trento	128	11	20	15	10	25	18	9	7	3	3	4	2	1	—	—	
Venezia Tridentina...	224	40	38	29	16	34	20	16	12	4	4	4	3	1	—	—	
Belluno	69	9	8	8	8	12	15	3	1	4	1	—	—	—	—	—	
Padova	105	—	—	—	—	—	1	2	2	11	11	53	18	6	—	—	
Rovigo	48	—	—	—	—	1	1	2	5	13	9	15	2	—	—	—	
Treviso.....	90	—	—	—	—	—	1	6	1	15	16	48	1	1	—	—	
Udine	173	9	11	7	8	18	26	23	27	11	13	15	2	1	1	—	
Venezia	43	—	—	—	1	1	4	3	2	7	5	9	8	2	1	—	
Verona	93	—	1	4	—	8	5	13	19	12	13	17	—	—	—	—	
Vicenza	125	—	2	2	1	7	9	11	10	17	14	34	13	2	2	—	
Veneto...	746	18	22	21	13	47	62	63	67	30	32	101	44	13	4	—	
Fiume	14	—	2	3	1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Gorizia	42	1	5	1	7	10	4	—	4	4	—	4	—	2	—	—	
Pola.....	40	1	6	2	1	16	6	3	1	1	1	1	2	—	—	—	
Trieste	30	1	1	1	7	9	1	2	1	1	—	1	2	1	—	—	
Zara	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
Venezia Giulia e Zara...	123	3	13	3	16	37	14	5	7	6	1	6	5	3	—	—	

segue TAVOLA II.

Classificazione dei Comuni secondo la densità per km.² della popolazione presente.

A) Province e Compartimenti.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	NUMERO DEI COMUNI	COMUNI CON ABITANTI PER km. ² :														
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bologna	61	—	—	—	2	3	16	10	13	7	3	2	3	1	—	1
Ferrara	20	—	—	—	1	2	2	4	3	2	4	1	1	—	—	—
Forlì	50	—	—	2	2	6	5	7	3	6	4	10	—	4	—	1
Modena	46	—	—	1	1	5	8	2	1	6	7	13	1	—	1	—
Parma	51	—	1	4	8	5	4	10	11	4	3	—	—	—	—	1
Piacenza	47	—	1	4	1	8	6	14	9	1	1	1	—	—	1	—
Ravenna	18	—	—	—	—	1	1	3	3	—	4	6	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia	45	—	—	3	1	2	7	2	5	2	8	14	1	—	—	—
Emilia...	338	—	2	14	16	32	49	52	48	28	34	47	6	5	2	3
Arezzo	37	—	1	3	3	8	9	5	4	—	1	2	—	1	—	—
Firenze	49	—	—	2	2	5	7	7	5	5	3	5	4	—	3	1
Grosseto	24	2	6	3	4	4	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Livorno	19	—	1	—	3	3	3	1	—	1	3	3	—	—	—	1
Lucca	35	—	1	—	—	11	4	5	—	2	1	5	2	1	2	1
Massa e Carrara	17	—	—	1	1	1	7	2	1	1	—	—	1	1	—	1
Pisa	38	1	—	3	1	5	3	8	2	—	3	8	3	1	—	—
Pistoia	21	—	—	—	1	2	2	—	1	—	1	9	3	—	1	1
Siena	36	—	4	6	6	9	4	2	3	—	1	—	—	1	—	—
Toscana...	276	3	13	18	21	48	42	30	17	9	14	32	13	5	6	5
Ancona	43	—	—	—	—	1	3	5	10	7	7	8	1	—	1	—
Ascoli Piceno	72	—	1	1	—	5	5	15	17	8	10	6	2	—	—	2
Macerata	56	5	2	4	3	4	7	10	10	7	1	2	—	—	—	1
Pesaro e Urbino	53	—	—	4	2	10	17	10	9	1	1	3	2	—	—	—
Marche...	229	5	3	9	5	20	32	40	45	23	19	19	5	—	1	3
Perugia	59	—	5	6	2	14	15	13	2	—	2	—	—	—	—	—
Terni	30	—	3	1	3	10	6	6	—	—	—	1	—	—	—	—
Umbria...	89	—	8	7	5	24	21	19	2	—	2	1	—	—	—	—
Frosinone	39	1	1	3	9	8	9	15	8	13	10	9	2	—	1	—
Rieti	63	—	4	7	12	16	14	5	3	2	—	—	—	—	—	—
Roma	132	3	4	9	13	22	28	10	10	10	2	11	5	2	1	2
Viterbo	59	1	6	2	6	13	17	9	4	—	—	1	—	—	—	—
Lazio...	343	5	15	21	40	59	68	38	25	25	12	21	7	2	2	2
Aquila degli Abruzzi ..	103	4	9	13	13	36	11	6	5	3	—	1	2	—	—	—
Campobasso	120	—	2	10	8	31	36	23	5	3	—	2	—	—	—	—
Chieti	98	—	1	1	1	18	15	15	14	11	8	10	3	—	1	—
Pescara	42	—	—	—	1	7	3	3	12	8	2	4	—	—	1	1
Teramo	45	—	2	4	—	4	4	8	10	3	2	6	1	—	1	—
Abruzzi e Molise...	408	4	14	28	23	96	69	55	46	23	12	23	6	—	3	1

Segue TAVOLA II.

Classificazione dei Comuni secondo la densità per km.² della popolazione presente

A) Provincie e Compartimenti.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	NUMERO DEI COMUNI	COMUNI CON ABITANTI PER km. ² :														
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Avellino.....	114	—	—	1	1	6	13	16	18	5	7	33	8	3	—	3
Benevento.....	89	1	—	2	1	11	18	13	13	9	7	5	9	—	—	—
Napoli.....	137	1	—	—	1	9	7	6	8	2	3	10	6	13	25	46
Salerno.....	145	1	4	6	14	28	22	16	11	9	3	8	3	4	7	9
Campania...	485	3	4	9	17	54	60	51	50	25	20	56	26	20	32	58
Bari delle Puglie.....	47	—	—	—	1	4	3	7	3	6	5	8	6	1	1	2
Brindisi.....	20	—	—	—	—	1	3	6	3	3	2	2	—	—	—	—
Foggia.....	59	—	3	4	7	20	10	7	2	1	—	3	2	—	—	—
Lecce.....	91	—	—	1	1	4	8	6	5	9	11	30	8	5	3	—
Taranto.....	27	—	—	—	2	6	6	—	2	—	2	6	1	—	1	1
Puglie...	244	—	3	5	11	35	30	26	15	19	20	49	17	6	5	3
Matera.....	32	1	7	9	7	4	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—
Potenza.....	88	1	3	16	13	36	9	3	—	1	—	1	—	—	—	—
Lucania...	120	2	15	25	20	40	10	4	—	2	—	2	—	—	—	—
Catanzaro.....	154	1	2	4	12	23	25	20	11	22	9	11	8	2	1	3
Cosenza.....	127	1	6	9	12	24	23	12	11	4	7	9	4	2	2	1
Reggio di Calabria....	87	—	2	2	3	11	10	11	9	6	7	18	3	3	1	1
Calabrie...	368	2	10	15	27	58	58	43	31	32	23	38	15	7	4	5
Agrigento.....	41	—	—	2	—	6	6	7	1	6	3	5	2	2	1	—
Caltanissetta.....	22	—	1	—	—	2	1	6	1	1	2	6	1	—	1	—
Catania.....	51	—	—	1	1	4	5	2	4	4	5	9	3	6	2	5
Enna.....	20	—	1	2	2	4	4	2	—	—	—	4	—	—	—	1
Messina.....	87	—	2	1	2	5	7	13	11	7	9	14	9	2	1	4
Palermo.....	76	2	3	4	4	8	9	10	6	4	6	10	3	—	2	5
Ragusa.....	12	—	—	1	—	—	2	3	—	2	—	2	—	—	2	—
Siracusa.....	19	—	—	—	2	2	2	2	—	2	2	2	3	—	2	—
Trapani.....	20	—	—	—	—	3	2	4	3	1	2	2	2	—	1	—
Sicilia...	343	2	7	11	11	24	38	49	26	27	23	54	23	10	12	15
Cagliari.....	117	11	25	18	24	27	8	2	—	1	—	—	—	—	1	—
Nuoro.....	88	22	20	15	14	15	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Sassari.....	71	12	14	14	11	11	3	3	2	—	—	1	—	—	—	—
Sardegna...	276	45	59	47	49	53	11	6	2	2	—	1	—	—	1	—

Segue TAVOLA II.

Classificazione dei Comuni secondo la densità per km.² della popolazione presente

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

COMPARTIMENTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	NUMERO DEI COMUNI	COMUNI CON ABITANTI PER km. ² :														
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Piemonte.....	1.066	75	43	37	42	118	156	162	184	95	58	92	27	14	7	6
Liguria	220	1	8	20	21	52	20	10	8	11	11	19	15	5	9	10
Lombardia	1.408	28	25	22	34	100	102	144	124	115	113	237	181	96	81	56
Venezia Tridentina....	224	40	38	29	16	34	20	16	12	4	4	4	3	1	—	8
Veneto	746	18	22	21	18	47	62	63	67	90	82	191	44	12	4	5
Venezia Giulia e Zara .	128	3	13	8	16	37	14	5	7	6	1	6	5	3	—	4
Emilia	338	—	2	14	16	32	49	52	48	23	34	47	6	5	2	3
Italia Settentrionale...	4.125	160	151	151	163	420	423	452	400	349	303	596	231	136	103	87
Toscana	276	3	13	18	21	48	42	30	17	9	14	32	13	5	6	5
Marche	229	5	3	9	5	20	32	40	45	23	19	19	5	—	1	3
Umbria	89	—	8	7	5	24	21	19	2	—	2	1	—	—	—	—
Lazio	343	5	15	21	40	59	68	39	25	25	12	21	7	2	2	2
Italia Centrale...	937	13	39	55	71	151	163	128	89	57	47	73	25	7	9	10
Abruzzi e Molise.....	408	4	14	28	23	96	69	55	46	28	12	23	6	—	3	1
Campania	485	3	4	9	17	54	60	51	50	25	20	56	26	20	32	58
Puglie	244	—	3	5	11	35	30	26	15	19	20	49	17	6	5	3
Lucania	120	2	15	25	20	40	10	4	—	2	—	2	—	—	—	—
Calabrie.....	368	2	10	15	27	58	58	43	31	32	23	38	15	7	4	5
Italia Meridionale...	1.635	11	46	82	98	283	237	179	142	106	75	168	64	33	44	67
Sicilia.....	343	2	7	11	11	34	38	49	26	27	29	54	23	10	12	15
Sardegna	276	45	59	47	49	53	11	6	2	2	—	1	—	—	1	—
Italia Insulare...	324	47	66	58	60	87	49	55	23	29	29	55	23	10	13	15
REGNO...	7.311	331	302	346	392	941	932	814	659	541	454	892	343	186	169	179

TAVOLA III.

Distribuzione della popolazione presente, secondo la densità per km², nei singoli Comuni.

4) Province e Compartimenti.

PROVINCE E COMPARTIMENTI	IN COMPLESSO	POPOLAZIONE PRESENTE DEI COMUNI CON ABITANTI PER km. ² :														
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alessandria	756.068	—	627	5.095	20.431	40.846	41.549	100.412	103.777	64.662	49.119	112.255	179.592	37.703	—	—
Aosta	226.107	20.137	18.557	9.607	7.909	8.368	16.818	35.511	22.502	27.497	30.227	12.088	1.484	—	15.402	—
Cuneo	619.598	15.735	11.628	15.400	11.571	52.354	108.671	95.939	56.562	83.633	32.039	86.564	54.502	—	—	—
Novara	389.352	10.759	11.581	10.976	5.181	28.992	18.479	18.793	35.744	29.096	25.498	58.426	39.400	10.335	72.200	13.892
Torino	1.147.149	14.314	10.650	6.733	12.158	22.404	69.671	56.084	74.756	37.116	31.248	93.055	38.201	59.205	24.294	597.260
Vercelli	359.525	3.111	4.825	4.245	6.256	34.549	35.299	51.522	23.824	23.507	7.561	50.857	9.101	55.197	3.347	41.324
Piemonte...	3.497.799	64.056	57.868	52.056	63.506	187.513	285.487	358.261	317.165	270.511	175.692	413.245	322.280	162.440	115.243	652.476
Genova	831.651	—	373	8.107	7.027	25.121	12.608	9.715	11.511	6.009	24.850	23.377	9.939	31.091	18.172	643.751
Imperia	162.383	798	2.965	7.869	1.190	20.485	11.407	7.171	2.209	2.322	980	9.318	20.738	—	66.165	8.766
La Spezia	221.921	—	—	—	13.100	17.671	1.466	1.133	—	11.893	2.066	16.329	32.714	—	—	125.549
Savona	221.003	—	2.668	10.736	12.264	19.941	11.530	5.911	5.157	5.896	2.944	38.631	26.536	9.943	2.966	65.880
Liguria...	1.436.958	798	6.066	26.712	33.581	83.218	37.011	23.930	18.877	26.120	30.840	87.655	89.927	41.034	87.303	843.946
Bergamo	584.881	3.596	5.570	1.828	13.360	11.119	15.084	17.285	13.825	25.048	23.629	127.119	87.392	71.382	64.453	104.191
Brescia	710.642	1.998	9.176	17.483	11.389	37.784	22.152	40.761	55.063	55.613	59.959	206.998	55.919	6.020	10.888	118.839
Como	487.277	187	242	3.216	13.088	18.224	20.774	17.409	15.080	4.692	15.330	54.951	63.968	88.483	86.276	85.357
Cremona	364.842	—	—	—	—	1.627	6.860	40.116	29.529	57.791	49.670	70.848	8.266	11.435	24.698	64.002
Mantova	397.686	—	—	—	—	—	8.933	79.081	68.204	67.366	78.979	52.184	—	—	—	42.989
Milano	2.001.875	—	—	—	71	5.697	11.749	29.957	35.576	29.176	40.811	61.362	93.969	131.347	187.550	1.374.610
Pavia	481.884	—	—	—	1.291	26.505	53.310	57.808	54.721	31.761	55.497	51.803	24.566	73.163	1.134	50.325
Sondrio	133.758	16.128	11.725	12.408	13.554	16.461	12.143	6.515	11.553	3.285	7.279	885	965	10.027	10.830	—
Varese	382.462	—	334	224	—	5.601	4.341	11.988	13.893	9.698	14.273	64.328	60.090	18.342	108.120	71.230
Lombardia...	5.545.307	21.909	27.047	35.159	52.753	123.018	155.846	300.920	297.444	284.430	345.427	690.478	395.135	410.799	493.949	1.911.493
Bolzano	269.610	56.348	26.322	34.371	12.426	13.461	4.321	22.078	9.915	2.253	4.305	—	10.576	—	—	73.234
Trento	390.527	20.578	37.203	28.847	23.111	69.104	47.194	19.169	20.351	15.349	16.314	11.595	61.144	20.568	—	—
Venezia Tridentina...	669.137	76.926	63.525	63.218	35.537	82.565	51.515	41.247	30.266	17.602	20.619	11.595	71.720	20.568	—	73.234
Belluno	210.355	16.033	11.190	18.375	15.618	34.304	44.703	11.213	3.660	37.243	18.021	—	—	—	—	—
Padova	632.160	—	—	—	—	—	6.278	4.405	7.949	39.531	38.120	251.517	122.620	35.074	—	131.066
Rovigo	315.898	—	—	—	—	14.540	10.673	23.072	13.126	50.843	47.779	116.419	39.416	—	—	—
Treviso	560.309	—	—	—	—	—	3.809	17.212	3.219	81.585	79.931	287.457	16.854	16.790	—	53.952
Udine	718.245	11.681	21.200	17.991	13.376	46.139	73.758	82.035	111.887	63.119	65.442	94.855	16.214	6.504	22.506	66.488
Venezia	594.415	—	—	—	3.860	8.270	29.165	16.514	13.989	63.389	34.171	104.384	53.520	6.906	260.247	—
Verona	563.159	—	571	6.684	—	24.998	9.739	52.736	98.589	51.014	51.990	112.915	—	—	—	153.923
Vicenza	528.256	—	1.240	7.176	249	16.127	20.989	29.805	29.645	42.167	43.417	142.473	73.733	25.083	30.975	65.177
Veneto...	4.123.267	27.714	34.201	50.226	38.008	144.428	199.114	236.992	282.064	428.891	373.871	1.110.020	322.357	90.957	313.723	470.606
Fiume	106.775	—	5.991	13.668	2.949	4.259	13.733	—	4.016	—	—	—	—	—	—	59.161
Gorizia	205.823	1.012	13.742	3.722	25.766	44.872	15.684	—	17.742	12.418	—	16.417	—	54.448	—	—
Pola	297.526	970	17.931	4.693	5.009	109.775	35.038	13.761	6.886	10.170	14.857	55.559	22.877	—	—	—
Trieste	343.494	605	1.512	1.593	16.923	21.558	4.632	5.767	5.014	1.575	—	2.152	7.585	11.802	—	267.776
Zara	20.324	—	—	1.710	—	—	—	—	—	—	—	—	13.614	—	—	—
Venezia Giulia e Zara...	978.942	2.587	39.176	25.384	50.647	180.464	73.067	19.528	33.658	24.163	14.857	74.123	49.076	66.250	—	326.937

Segue TAVOLA III.

Distribuzione della popolazione presente, secondo la densità per km.², nei singoli Comuni.

A) Province e Compartimenti.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	IN COMPLESSO	POPOLAZIONE PRESENTE DEI COMUNI CON ABITANTI PER km. ² :														
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bologna	683.032	—	—	—	7.945	14.152	112.379	59.158	92.845	43.712	64.325	14.754	19.802	7.680	—	246.280
Ferrara	366.611	—	—	—	12.609	16.108	41.582	32.290	78.887	13.683	38.377	115.883	22.192	—	—	—
Forlì	422.831	—	—	6.973	13.253	80.109	39.084	29.850	13.296	27.973	13.756	167.260	—	75.325	—	6.002
Modena	448.429	—	—	1.526	3.461	18.759	49.187	22.254	4.074	61.536	60.738	125.653	8.454	—	92.757	—
Parma	373.695	—	1.904	19.521	28.514	85.499	25.946	57.188	67.410	26.087	40.394	—	—	—	—	71.282
Piacenza	290.445	—	959	11.016	3.728	39.662	22.888	68.604	51.633	10.053	6.213	9.989	—	—	65.750	—
Ravenna	272.500	—	—	—	—	5.694	15.298	94.773	24.478	—	21.946	110.311	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia....	360.909	—	—	7.721	7.836	5.679	41.486	10.028	28.391	17.770	46.799	104.159	91.040	—	—	—
Emilia...	3.218.452	—	2.863	46.757	77.946	165.662	347.800	374.145	356.014	200.764	292.578	647.959	141.488	83.005	158.507	323.564
Arezzo	301.147	—	3.317	12.887	7.140	43.722	70.555	35.293	91.238	—	7.681	19.162	—	10.202	—	—
Firenze	840.287	—	—	6.864	14.433	28.332	67.873	59.328	50.750	40.922	34.878	64.627	63.044	—	92.950	316.286
Grosseto	176.991	7.324	43.486	31.194	39.091	28.338	13.840	—	9.046	—	4.672	—	—	—	—	—
Livorno	245.787	—	570	—	8.240	12.884	24.783	2.039	—	16.637	32.506	23.677	—	—	—	124.891
Lucca.....	339.991	—	1.450	—	—	32.469	16.629	24.984	—	14.514	12.388	78.294	18.571	81.807	26.321	32.504
Massa e Carrara	189.678	—	—	1.919	3.647	4.712	54.393	7.720	8.889	4.917	—	—	5.129	39.841	—	58.511
Pisa.....	335.187	1.966	—	15.431	2.791	34.192	12.092	38.059	10.780	—	20.219	77.049	106.674	15.934	—	—
Pistoia.....	202.405	—	—	—	3.184	7.502	11.637	—	5.066	—	7.578	136.477	15.638	—	6.215	9.108
Siena	260.891	—	12.451	25.372	35.801	49.857	35.473	12.476	28.532	—	13.241	—	—	47.688	—	—
Toscana...	2.692.364	9.290	61.274	93.617	114.327	242.008	307.275	179.899	204.301	76.990	133.223	399.286	209.056	195.472	125.436	540.830
Ancona	356.879	—	—	—	—	4.630	50.612	15.141	41.725	23.417	40.376	89.532	7.056	—	84.390	—
Ascoli Piceno	288.811	—	1.726	2.832	—	20.690	16.395	40.019	41.273	19.014	52.392	60.617	7.307	—	—	20.546
Macerata	277.696	3.546	3.595	8.637	6.224	10.707	62.684	38.139	48.389	47.892	6.645	31.574	—	—	—	9.604
Pesaro e Urbino	294.360	—	—	9.928	3.719	44.894	87.615	36.671	25.276	1.876	2.309	37.916	44.156	—	—	—
Marche...	1.217.746	3.546	5.321	21.397	9.943	80.981	217.306	135.970	156.663	92.199	101.722	219.639	58.519	—	84.390	30.150
Perugia	514.996	—	16.642	15.653	7.715	107.880	146.386	91.748	44.335	—	84.637	—	—	—	—	—
Terni	179.078	—	7.418	2.096	8.089	51.826	36.292	10.616	—	—	—	62.741	—	—	—	—
Umbria...	694.074	—	24.060	17.749	15.804	159.706	182.678	102.364	44.335	—	84.637	62.741	—	—	—	—
Frosinone	413.766	829	788	5.037	17.118	18.115	25.679	55.905	40.792	60.067	70.692	86.989	21.979	—	9.776	—
Rieti.....	163.985	—	9.542	18.562	23.687	36.921	28.737	38.281	6.331	1.924	—	—	—	—	—	—
Roma.....	1.577.115	4.661	14.250	16.036	20.397	65.335	92.460	51.492	37.563	45.839	2.967	140.533	22.931	1.018.838	11.420	32.343
Viterbo	230.186	2.783	25.840	1.979	15.176	41.323	84.643	42.209	11.153	—	—	5.080	—	—	—	—
Lazio...	2.385.052	8.273	50.420	41.664	76.378	161.694	231.519	137.587	95.839	107.830	73.659	232.602	44.910	1.018.838	21.196	32.343
Aquila degli Abruzzi .	344.466	3.689	13.876	20.877	28.920	90.028	83.822	16.289	22.434	17.693	—	15.610	31.228	—	—	—
Campobasso.....	375.675	—	2.141	16.600	12.874	84.225	119.974	77.107	23.732	8.238	—	30.784	—	—	—	—
Chieti.....	358.953	—	1.337	4.349	2.077	33.403	35.575	47.079	37.948	33.298	31.183	62.311	36.308	—	34.085	—
Pescara	193.051	—	—	—	1.716	13.184	7.692	9.959	59.840	32.365	4.049	16.322	—	—	43.952	3.972
Teramo	226.414	—	2.834	11.664	—	15.215	11.160	43.220	39.733	18.097	13.501	57.447	9.964	—	3.579	—
Abruzzi e Molise...	1.498.559	3.689	20.188	53.490	45.587	236.055	258.223	193.654	183.687	109.691	43.733	132.474	77.500	—	81.616	3.972

Segue TAVOLA III.

Distribuzione della popolazione presente, secondo la densità per km.², nei singoli Comuni.

A) Province e Compartimenti.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	IN COMPLESSO	POPOLAZIONE PRESENTE DEI COMUNI CON ABITANTI PER km. ² :														
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Avellino	420.843	—	—	1.809	3.813	21.396	58.660	72.887	47.783	13.179	20.237	114.040	19.909	13.344	—	34.838
Benevento	330.950	877	—	2.204	1.004	25.483	58.882	48.501	44.810	29.574	30.979	53.515	35.121	—	—	—
Napoli	2.084.960	1.359	—	—	2.225	17.934	19.398	43.509	39.856	11.172	18.107	65.163	46.229	98.795	239.534	1.433.679
Salerno	657.973	838	7.571	14.458	27.725	75.405	69.965	57.532	48.406	29.492	6.684	36.249	16.712	21.656	65.374	179.816
Campania...	3.494.726	3.074	7.571	17.971	34.267	140.218	206.905	222.379	180.945	83.417	74.007	268.967	117.971	133.795	304.908	1.698.331
Bari delle Puglie	948.821	—	—	—	20.765	64.896	32.330	108.884	73.344	95.662	59.672	120.712	109.354	31.477	12.475	219.250
Brindisi	242.215	—	—	—	—	7.737	11.910	101.967	32.438	46.379	18.820	22.914	—	—	—	—
Foggia	505.586	—	16.378	9.776	50.011	161.235	113.975	109.844	8.727	5.116	—	24.391	6.133	—	—	—
Lecce	487.138	—	—	2.953	4.583	12.442	43.370	21.190	17.139	25.180	100.346	153.846	57.015	34.096	14.423	—
Taranto	302.833	—	—	—	13.371	47.064	42.904	—	58.045	—	6.913	29.041	105.946	—	1.961	2.583
Puglie...	2.486.593	—	16.378	19.729	88.735	293.424	244.989	341.885	184.743	172.337	185.756	350.904	278.448	65.573	28.859	221.835
Matera	157.022	1.486	26.916	42.467	34.539	29.042	1.233	7.502	—	6.432	—	7.305	—	—	—	—
Potenza	350.728	2.178	12.989	47.690	41.273	151.546	44.461	34.583	—	3.955	—	12.043	—	—	—	—
Lucania...	507.750	3.664	39.905	90.157	75.817	130.588	45.744	42.085	—	10.437	—	19.353	—	—	—	—
Catanzaro	572.625	2.527	3.461	9.295	22.662	61.770	36.068	34.624	32.905	71.679	24.114	47.161	30.864	26.844	3.399	15.252
Cosenza	545.749	4.129	15.579	19.027	52.282	91.607	111.217	61.099	46.684	18.542	26.234	37.538	18.717	3.626	3.355	36.113
Reggio di Calabria...	550.580	—	3.237	3.745	6.810	30.217	28.476	50.214	32.266	19.558	45.601	115.634	34.208	147.474	18.043	14.092
Calabria...	1.688.954	6.656	22.327	32.067	81.754	133.594	225.761	195.937	111.855	109.779	95.949	200.333	133.739	177.944	24.802	66.357
Agrigento	398.886	—	—	9.597	—	37.713	49.295	63.631	9.233	45.522	40.219	77.855	36.384	14.963	14.424	—
Caltanissetta	245.575	—	8.654	—	—	18.550	12.431	95.945	5.733	3.324	22.089	51.826	20.197	—	6.276	—
Catania	635.735	—	—	13.439	11.390	50.730	60.769	14.968	27.353	47.358	22.173	74.820	8.739	41.932	26.062	236.012
Enna	225.987	—	1.636	11.723	8.665	55.431	47.379	40.365	—	—	—	44.375	—	—	—	15.803
Messina	600.092	—	12.230	1.753	5.133	17.732	30.572	55.169	54.732	36.312	42.920	58.909	39.126	30.172	6.319	203.463
Palermo	343.742	3.305	7.443	37.565	24.059	44.378	40.639	44.377	26.224	31.153	61.503	71.210	12.666	—	9.125	430.035
Ragusa	237.910	—	—	4.033	—	—	9.041	74.934	—	23.271	—	31.954	—	—	39.627	—
Siracusa	234.369	—	—	—	39.323	14.505	6.730	32.991	—	25.264	20.310	73.665	43.143	—	23.433	—
Trapani	374.520	—	—	—	—	16.437	55.006	59.821	37.392	6.093	15.709	117.152	61.204	—	5.156	—
Sicilia...	3.396.866	3.305	30.013	78.215	88.625	255.576	311.962	432.751	161.167	224.302	224.923	651.768	226.459	37.067	130.412	940.313
Cagliari	476.232	29.037	59.997	44.623	73.973	39.247	50.836	13.764	—	7.617	—	—	—	—	101.378	—
Nuoro	207.233	43.739	43.439	39.293	41.235	33.143	—	975	—	404	—	—	—	—	—	—
Sassari	239.610	33.377	44.215	22.770	54.273	47.447	57.326	12.304	4.774	—	—	12.124	—	—	—	—
Sardegna...	973.125	106.633	147.651	106.691	174.536	174.342	103.712	37.043	4.774	8.221	—	12.124	—	—	101.378	—

segue TAVOLA III.

Distribuzione della popolazione presente, secondo la densità per km.², nei singoli Comuni.

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

COMPARTIMENTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	IN COMPLESSO	POPOLAZIONE PRESENTE DEI COMUNI CON ABITANTI PER km. ² :														
		fino a 20	21-30	31-40	41-50	51-75	76-100	101-115	126-150	151-175	176-200	201-300	301-400	401-500	501-750	oltre 750
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Piemonte	3.497.799	64.056	57.868	52.056	63.506	187.513	285.487	358.261	317.165	270.511	175.692	413.245	322.280	162.440	115.243	652.476
Liguria	1.436.958	798	6.006	26.712	83.581	83.218	37.011	23.930	18.877	26.120	30.840	87.655	89.927	41.034	87.308	843.946
Lombardia	5.545.807	21.909	27.047	35.159	52.753	123.018	155.346	300.920	297.444	284.430	345.427	690.478	395.135	410.799	493.949	1.911.493
Venezia Tridentina	660.187	76.926	63.525	63.218	35.537	82.565	51.515	41.247	30.206	17.602	20.619	11.595	71.720	20.568	—	73.234
Veneto	4.123.267	27.714	34.201	50.226	38.098	144.423	199.114	236.992	282.064	428.391	373.871	1.110.020	322.357	90.957	313.723	470.606
Venezia Giulia e Zara .	978.942	2.587	39.176	25.334	50.647	130.464	72.087	19.528	33.658	24.163	14.857	74.123	49.076	66.250	—	326.937
Emilia	3.218.452	—	2.863	43.757	77.346	165.662	347.800	374.145	356.014	200.764	292.578	647.959	141.488	83.005	158.507	823.564
Italia Settentrionale...	19.460.862	193.990	230.686	299.512	351.468	966.368	1.143.360	1.355.023	1.335.488	1.252.431	1.253.884	3.035.090	1.391.963	875.053	1.168.730	4.602.256
Toscana	2.892.364	9.290	61.274	93.617	114.327	242.008	307.275	179.899	204.301	76.900	133.223	399.286	209.056	195.472	125.486	540.860
Marche	1.217.746	3.546	5.321	21.397	9.943	80.981	217.306	135.970	156.663	92.199	101.722	219.639	58.519	—	84.390	30.150
Umbria	694.074	—	24.060	17.749	15.804	159.706	182.678	102.364	44.335	—	84.637	62.741	—	—	—	—
Lazio	2.385.052	8.273	50.420	41.664	76.378	161.694	231.519	187.887	95.839	107.830	73.659	232.602	44.910	1.018.838	21.196	32.343
Italia Centrale...	7.189.236	21.109	141.075	174.427	216.452	644.389	938.778	606.120	501.138	277.019	393.241	914.268	312.435	1.214.310	231.072	603.353
Abruzzi e Molise	1.498.559	3.639	20.188	53.490	45.587	236.055	258.223	193.654	183.687	109.691	48.733	182.474	77.500	—	81.616	3.972
Campania	3.494.726	3.074	7.571	17.971	34.267	140.218	206.905	222.379	180.945	83.417	74.007	268.967	117.971	133.795	304.908	1.693.331
Puglie	2.486.593	—	16.378	12.729	88.735	293.424	244.989	341.885	184.743	172.337	185.756	350.904	278.448	65.573	28.859	221.633
Lucania	507.750	3.664	39.905	90.157	75.817	180.588	45.744	42.085	—	10.437	—	19.353	—	—	—	—
Calabrie	1.668.954	6.656	22.327	32.067	81.754	183.594	225.761	195.937	111.855	109.779	95.949	200.383	133.739	177.944	24.802	66.357
Italia Meridionale...	9.656.532	17.063	106.369	206.414	336.100	1.033.379	981.622	995.940	661.230	485.661	404.445	1.022.081	607.708	377.312	440.135	1.890.493
Sicilia	3.896.866	3.305	30.018	78.215	88.625	255.576	311.962	432.751	161.167	224.302	224.923	651.766	226.459	87.067	130.412	940.318
Sardegna	973.125	106.653	147.651	106.691	174.536	174.842	108.712	27.043	4.774	8.221	—	12.124	—	—	101.878	—
Italia Insulare...	4.869.991	109.958	177.669	134.906	263.161	430.418	420.674	509.794	165.941	232.523	224.923	663.390	226.459	87.067	232.290	940.318
REGNO...	41.176.671	342.140	655.799	865.256	1.157.241	3.075.554	3.499.434	3.466.877	2.663.797	2.247.634	2.276.493	5.635.319	2.538.635	2.553.742	2.072.277	9.126.420

TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Province.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE	PIEMONTE												LIGURIA	
	ALESSANDRIA		AOSTA		CUNEO		NOVARA		TORINO		VERCELLI		GENOVA	
	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
fino a 100 abitanti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »	—	—	2	394	—	—	—	—	1	118	5	759	—	—
» 201 » 300 »	—	—	4	1.028	1	292	1	260	1	285	6	1.483	—	—
» 301 » 400 »	3	1.142	2	714	3	1.058	—	—	1	322	14	4.905	2	749
» 401 » 500 »	8	3.669	3	1.433	—	—	2	903	2	921	7	3.251	—	—
» 501 » 1.000 »	48	37.296	31	23.229	37	29.402	38	26.561	23	17.922	41	29.319	5	3.696
» 1.001 » 2.000 »	110	159.850	29	43.516	68	103.495	61	89.282	56	82.114	43	62.709	14	19.277
» 2.001 » 3.000 »	59	148.948	18	44.665	47	113.600	18	45.250	37	90.168	22	54.444	14	35.625
» 3.001 » 4.000 »	19	65.370	5	17.771	15	53.290	8	27.537	19	65.889	9	31.287	10	34.244
» 4.001 » 5.000 »	6	26.248	3	13.119	8	36.438	6	26.097	12	53.840	6	25.701	9	39.548
» 5.001 » 6.000 »	5	27.513	2	10.585	9	48.643	3	16.618	8	42.256	2	11.088	2	10.447
» 6.001 » 7.000 »	—	—	1	6.047	3	19.543	—	—	4	25.678	4	26.534	1	6.285
» 7.001 » 8.000 »	2	15.197	—	—	2	14.541	1	7.927	3	22.084	—	—	1	7.754
» 8.001 » 9.000 »	1	8.887	2	16.523	5	43.391	2	17.696	1	8.623	2	16.907	1	8.078
» 9.001 » 10.000 »	2	18.933	—	—	—	—	1	9.849	—	—	—	—	—	—
» 10.001 » 15.000 »	1	11.376	1	11.010	—	—	5	58.161	8	95.538	2	23.382	2	24.985
» 15.001 » 20.000 »	1	18.975	1	15.402	3	54.748	—	—	—	—	—	—	2	32.927
» 20.001 » 25.000 »	2	43.382	1	20.731	3	65.007	—	—	2	44.131	—	—	—	—
» 25.001 » 30.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	28.210	—	—
» 30.001 » 40.000 »	1	37.703	—	—	1	36.150	—	—	—	—	1	39.546	—	—
» 40.001 » 50.000 »	1	49.062	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 50.001 » 60.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 60.001 » 70.000 »	—	—	—	—	—	—	1	63.211	—	—	—	—	—	—
» 70.001 » 80.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 80.001 » 90.000 »	1	82.567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 90.001 » 100.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100.001 » 200.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 200.001 » 300.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 300.001 » 400.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 400.001 » 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	597.260	—	—	1	608.096
Totale...	270	756.068	105	226.107	205	619.598	142	389.352	179	1.147.149	165	359.525	64	831.651

Segue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Province.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE		Segue LOMBARDIA										VENEZIA TRIDENTINA			
		MANTOVA		MILANO		PAVIA		SONDRIO		VARESE		BOLZANO		TRENTO	
		Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
fino a 100 abitanti		—	—	1	71	—	—	1	100	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »		—	—	—	—	—	—	—	—	1	165	—	—	—	—
» 201 » 300 »		—	—	—	—	—	—	2	569	3	761	3	723	—	—
» 301 » 400 »		—	—	1	340	2	718	4	1.498	7	2.378	1	371	—	—
» 401 » 500 »		—	—	3	1.321	7	3.222	4	1.675	5	2.233	2	875	—	—
» 501 » 1.000 »		—	—	27	21.246	33	24.276	18	13.148	17	12.602	18	14.555	8	6.414
» 1.001 » 2.000 »		8	12.786	59	87.296	61	88.728	29	41.002	33	48.118	31	45.806	54	81.597
» 2.001 » 3.000 »		12	28.814	49	119.240	42	99.873	11	26.538	23	56.148	21	51.405	35	86.537
» 3.001 » 4.000 »		15	52.496	33	114.022	17	58.750	5	16.625	6	22.832	7	25.327	18	60.360
» 4.001 » 5.000 »		7	30.136	18	81.634	4	16.859	1	4.889	6	26.577	7	31.092	4	17.704
» 5.001 » 6.000 »		7	38.667	13	71.325	4	22.380	2	10.798	5	27.808	2	10.701	2	11.384
» 6.001 » 7.000 »		1	6.117	8	51.487	4	25.363	1	6.086	2	12.887	—	—	1	6.349
» 7.001 » 8.000 »		5	36.376	6	44.902	1	7.302	—	—	1	7.775	1	7.071	—	—
» 8.001 » 9.000 »		4	33.662	8	69.633	—	—	—	—	2	16.366	—	—	—	—
» 9.001 » 10.000 »		3	28.608	5	47.079	1	9.022	—	—	—	—	—	—	2	18.922
» 10.001 » 15.000 »		5	54.753	8	94.926	1	10.930	1	10.830	1	12.160	1	10.576	2	23.882
» 15.001 » 20.000 »		2	32.332	3	52.368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 20.001 » 25.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	1	23.677	—	—	1	20.568
» 25.001 » 30.000 »		—	—	1	29.875	—	—	—	—	1	27.552	—	—	—	—
» 30.001 » 40.000 »		—	—	2	62.136	2	64.141	—	—	1	39.778	1	30.349	—	—
» 40.001 » 50.000 »		1	42.989	—	—	—	—	—	—	1	42.645	1	40.759	—	—
» 50.001 » 60.000 »		—	—	—	—	1	50.325	—	—	—	—	—	—	1	56.780
» 60.001 » 70.000 »		—	—	1	60.938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 70.001 » 80.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 80.001 » 90.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 90.001 » 100.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100.001 » 200.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 200.001 » 300.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 300.001 » 400.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 400.001 » 500.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000 »		—	—	1	992.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...		70	397.686	247	2.001.875	180	481.894	79	133.758	116	382.462	96	269.610	128	390.527

Segue : TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Provincie.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE		Segue LIGURIA						LOMBARDIA							
		IMPERIA		LA SPEZIA		SAVONA		BERGAMO		BRESCIA		COMO		CREMONA	
		Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
da	fino a 100 abitanti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	a 200 »	1	194	—	—	—	—	3	506	—	—	2	361	—	—
201	» 300 »	—	—	—	—	—	—	4	980	—	—	4	1.022	—	—
301	» 400 »	1	333	—	—	4	1.387	3	1.176	—	—	4	1.434	—	—
401	» 500 »	—	—	—	—	3	1.377	3	1.407	—	—	10	4.438	1	406
501	» 1.000 »	20	16.338	—	—	21	15.307	44	34.917	10	8.125	48	35.783	13	10.207
1.001	» 2.000 »	14	19.915	10	13.987	19	26.198	61	94.665	40	57.799	75	105.022	41	59.980
2.001	» 3.000 »	8	19.173	6	14.093	9	22.211	50	125.456	45	109.813	28	66.253	31	76.027
3.001	» 4.000 »	4	13.501	5	17.627	3	9.871	23	78.142	20	70.339	14	49.553	12	41.372
4.001	» 5.000 »	—	—	4	17.864	1	4.471	11	49.519	15	66.067	13	59.537	6	26.188
5.001	» 6.000 »	—	—	1	5.750	3	16.304	6	33.576	18	99.632	5	27.194	1	5.638
6.001	» 7.000 »	1	6.748	3	20.255	1	6.273	3	19.080	7	45.074	1	6.947	2	12.422
7.001	» 8.000 »	—	—	—	—	2	15.167	3	22.125	3	22.526	1	7.424	—	—
8.001	» 9.000 »	1	8.766	—	—	1	8.732	—	—	2	16.532	2	16.700	1	8.573
9.001	» 10.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	3	28.102	—	—	1	9.808
10.001	» 15.000 »	—	—	2	24.337	3	33.094	2	21.583	6	67.794	—	—	1	11.435
15.001	» 20.000 »	1	17.081	—	—	—	—	1	19.615	—	—	1	18.244	1	15.012
20.001	» 25.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23.772
25.001	» 30.000 »	1	28.727	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.001	» 40.000 »	1	31.607	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33.827	—	—
40.001	» 50.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50.001	» 60.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	54.138	—	—
60.001	» 70.000 »	—	—	—	—	1	60.621	—	—	—	—	—	—	1	64.002
70.001	» 80.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80.001	» 90.000 »	—	—	—	—	—	—	1	82.134	—	—	—	—	—	—
90.001	» 100.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100.001	» 200.000 »	—	—	1	107.958	—	—	—	—	1	118.839	—	—	—	—
200.001	» 300.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300.001	» 400.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400.001	» 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	oltre 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale ...	53	162.333	32	221.921	71	221.003	218	584.881	170	710.642	210	487.277	113	364.842

gue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Provincie.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE		V E N E T O													
		BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO		UDINE		VENEZIA		VERONA	
		Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
da	fino a 100 abitanti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	a 200 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	201 » 300 »	1	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	301 » 400 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	401 » 500 »	1	408	—	—	—	—	—	—	1	415	—	—	—	—
»	501 » 1.000 »	9	6.666	—	—	—	—	1	819	8	6.263	—	—	1	571
»	1.001 » 2.000 »	21	32.688	2	3.484	3	5.643	1	1.963	39	59.229	—	—	10	15.062
»	2.001 » 3.000 »	12	29.006	19	49.189	10	24.807	12	30.726	40	98.494	3	8.128	20	50.230
»	3.001 » 4.000 »	14	48.318	25	87.619	11	40.420	17	60.675	24	80.948	7	24.417	20	71.789
»	4.001 » 5.000 »	8	18.999	25	111.613	6	28.075	18	81.292	21	94.641	8	36.625	10	43.700
»	5.001 » 6.000 »	4	22.067	14	75.229	6	33.482	15	33.924	10	55.733	7	40.277	14	77.224
»	6.001 » 7.000 »	1	6.081	6	39.053	2	12.537	9	57.437	10	65.649	2	13.718	5	32.143
»	7.001 » 8.000 »	1	7.445	3	21.977	—	—	4	30.409	4	28.477	2	14.419	5	37.342
»	8.001 » 9.000 »	—	—	3	25.428	1	8.569	1	8.587	6	50.821	5	42.604	1	8.404
»	9.001 » 10.000 »	—	—	2	19.261	1	9.905	3	29.018	2	18.440	1	9.401	3	28.684
»	10.001 » 15.000 »	—	—	4	52.830	5	63.578	4	46.414	6	70.141	2	25.189	2	23.923
»	15.001 » 20.000 »	1	18.021	1	15.411	—	—	3	51.359	—	—	2	36.777	—	—
»	20.001 » 25.000 »	—	—	—	—	1	20.332	1	24.234	1	22.506	2	43.696	1	20.164
»	25.001 » 30.000 »	1	25.425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	30.001 » 40.000 »	—	—	—	—	2	68.380	—	—	—	—	1	33.917	—	—
»	40.001 » 50.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	50.001 » 60.000 »	—	—	—	—	—	—	1	63.952	—	—	—	—	—	—
»	60.001 » 70.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	66.488	—	—	—	—
»	70.001 » 80.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	80.001 » 90.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	90.001 » 100.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	100.001 » 200.000 »	—	—	1	131.066	—	—	—	—	—	—	—	—	1	153.923
»	200.001 » 300.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	260.247	—	—
»	300.001 » 400.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	400.001 » 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	oltre 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...		69	210.355	105	632.160	48	315.868	90	580.809	173	718.245	43	594.415	93	563.159

Segue : TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Province.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE	Segue VENETO		VENEZIA GIULIA e ZARA										EMILIA	
	VICENZA		FIUME		GORIZIA		POLA		TRIESTE		ZARA		BOLOGNA	
	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
fino a 100 abitanti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 201 » 300 »	1	249	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 301 » 400 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 401 » 500 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 501 » 1.000 »	6	4.333	—	—	—	—	1	970	4	3.076	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000 »	21	31.272	1	1.456	6	9.539	1	1.722	11	17.840	1	1.710	—	—
» 2.001 » 3.000 »	36	86.724	3	7.767	14	34.972	6	14.210	4	9.674	—	—	—	—
» 3.001 » 4.000 »	23	78.488	4	14.552	5	16.531	7	24.149	3	10.757	—	—	9	31.764
» 4.001 » 5.000 »	13	57.228	1	4.016	6	26.452	5	22.682	1	4.632	—	—	9	40.528
» 5.001 » 6.000 »	9	48.995	1	5.751	4	22.024	4	21.874	3	16.745	—	—	17	91.890
» 6.001 » 7.000 »	5	31.834	2	12.982	2	13.426	4	26.823	1	6.692	—	—	8	52.040
» 7.001 » 8.000 »	3	22.102	1	7.323	2	14.784	2	14.514	—	—	—	—	5	37.588
» 8.001 » 9.000 »	1	8.068	—	—	1	8.227	—	—	—	—	—	—	—	—
» 9.001 » 10.000 »	—	—	—	—	—	—	2	18.858	—	—	—	—	4	38.758
» 10.001 » 15.000 »	3	35.709	—	—	1	10.629	6	77.019	1	11.802	—	—	5	66.170
» 15.001 » 20.000 »	1	17.323	—	—	—	—	1	19.146	1	18.202	1	18.614	1	17.583
» 20.001 » 25.000 »	2	40.754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20.447
» 25.001 » 30.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 30.001 » 40.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 40.001 » 50.000 »	—	—	—	—	1	49.239	—	—	—	—	—	—	1	40.030
» 50.001 » 60.000 »	—	—	1	52.928	—	—	1	55.559	—	—	—	—	—	—
» 60.001 » 70.000 »	1	65.177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 70.001 » 80.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 80.001 » 90.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 90.000 » 100.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100.001 » 200.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 200.001 » 300.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	249.574	—	—	1	246.280
» 300.001 » 400.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 400.001 » 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...	125	528.256	14	106.775	49	205.823	40	297.526	30	348.494	2	20.324	61	683.030

gue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Provincie.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE				Segue EMILIA														
				FERRARA		FORLÌ		MODENA		PARMA		PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		
				Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
fino a 100 abitanti				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 201 » 300 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 301 » 400 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 401 » 500 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 501 » 1.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.747	—	—	—	—	—	—	
» 1.001 » 2.000 »	—	—	3	4.576	2	3.888	1	1.904	1	1.124	1	1.992	—	—	—	—	—	
» 2.001 » 3.000 »	—	—	8	19.381	2	4.917	4	10.463	3	7.713	1	2.152	3	6.621	—	—	—	
» 3.001 » 4.000 »	—	—	10	34.496	3	11.215	9	30.744	10	34.532	1	3.948	4	14.553	—	—	—	
» 4.001 » 5.000 »	1	4.111	8	35.584	8	36.384	7	29.756	10	45.584	—	—	10	44.134	—	—	—	
» 5.001 » 6.000 »	—	—	3	16.061	6	32.406	8	43.841	8	44.844	4	22.739	11	61.558	—	—	—	
» 6.001 » 7.000 »	4	27.094	2	12.442	6	38.837	6	38.700	7	45.406	1	6.869	6	38.956	—	—	—	
» 7.001 » 8.000 »	1	7.981	4	30.145	2	14.171	7	53.449	2	15.344	1	7.230	4	30.805	—	—	—	
» 8.001 » 9.000 »	1	8.916	4	34.737	4	34.399	2	16.839	1	8.404	2	17.715	1	8.141	—	—	—	
» 9.001 » 10.000 »	2	18.779	1	9.443	—	—	2	19.019	1	9.939	—	—	1	9.842	—	—	—	
» 10.001 » 15.000 »	4	46.186	4	42.815	7	75.748	2	24.888	1	10.053	2	22.926	3	36.576	—	—	—	
» 15.001 » 20.000 »	1	15.863	—	—	3	49.968	2	32.860	—	—	2	31.596	1	18.683	—	—	—	
» 20.001 » 25.000 »	3	69.799	—	—	1	20.863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 25.001 » 30.000 »	2	51.999	—	—	—	—	—	—	—	—	1	29.880	—	—	—	—	—	
» 30.001 » 40.000 »	—	—	—	—	1	33.376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 40.001 » 50.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	47.260	—	—	—	—	—	
» 50.001 » 60.000 »	—	—	1	59.689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 60.001 » 70.000 »	—	—	2	123.462	—	—	—	—	1	65.750	—	—	—	—	—	—	—	
» 70.001 » 80.000 »	—	—	—	—	—	—	1	71.232	—	—	1	78.143	—	—	—	—	—	
» 80.001 » 90.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 90.001 » 100.000 »	—	—	—	—	1	92.757	—	—	—	—	—	—	—	—	1	91.040	—	
» 100.001 » 200.000 »	1	115.883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 200.001 » 300.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 300.001 » 400.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» 400.001 » 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
oltre 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale...				20	386.611	50	422.831	46	448.429	51	373.695	47	290.445	18	372.500	45	360.909	

Segue : TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Provincie.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE		T O S C A N A													
		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA		PISA	
		Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
fino a 100 abitanti		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 201 » 300 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 301 » 400 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 401 » 500 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 501 » 1.000 »		—	—	—	—	—	—	1	570	—	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000 »		3	4.078	—	—	—	—	2	2.943	7	10.496	2	3.879	5	8.994
» 2.001 » 3.000 »		5	13.787	1	2.674	2	4.283	4	9.741	6	15.143	—	—	2	5.182
» 3.001 » 4.000 »		7	24.361	5	18.143	2	6.878	4	14.339	8	10.410	2	6.967	7	25.765
» 4.001 » 5.000 »		3	13.759	3	13.553	4	18.653	—	—	2	8.309	5	22.692	4	18.104
» 5.001 » 6.000 »		2	11.079	3	16.082	4	21.853	—	—	4	22.308	2	10.889	4	21.918
» 6.001 » 7.000 »		1	6.357	5	32.407	3	18.894	—	—	1	6.378	1	6.161	3	19.978
» 7.001 » 8.000 »		2	15.442	3	22.740	2	15.655	1	7.780	2	15.527	—	—	3	22.560
» 8.001 » 9.000 »		3	25.910	3	24.445	1	8.674	—	—	1	8.148	1	8.880	3	25.456
» 9.001 » 10.000 »		4	37.449	2	19.096	1	9.046	—	—	—	—	—	—	1	9.004
» 10.001 » 15.000 »		4	46.436	17	215.279	4	49.118	4	43.148	4	47.488	1	14.317	—	—
» 15.001 » 20.000 »		1	15.291	4	66.523	—	—	1	16.637	—	—	1	17.532	2	34.986
» 20.001 » 25.000 »		—	—	—	—	1	23.997	—	—	2	41.891	—	—	2	43.081
» 25.001 » 30.000 »		—	—	1	25.278	—	—	1	26.235	—	—	—	—	1	27.114
» 30.001 » 40.000 »		1	30.222	—	—	—	—	—	—	2	72.091	1	39.841	—	—
» 40.001 » 50.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 50.001 » 60.000 »		1	56.976	—	—	—	—	—	—	—	—	1	58.511	—	—
» 60.001 » 70.000 »		—	—	1	67.781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 70.001 » 80.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	73.043
» 80.001 » 90.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	1	81.807	—	—	—	—
» 90.001 » 100.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100.001 » 200.000 »		—	—	—	—	—	—	1	124.391	—	—	—	—	—	—
» 200.001 » 300.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 300.001 » 400.000 »		—	—	1	316.236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 400.001 » 500.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...		37	301.147	49	840.287	24	176.991	19	245.787	35	339.991	17	189.678	38	335.12

segue : TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Province.

Scala di classificazione dei Comuni secondo la popolazione presente	Segue TOSCANA				MARCHE								UMBRIA	
	PISTOIA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO e URBINO		PERUGIA	
	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
fino a 100 abitanti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
« 201 » 300 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	255	—	—	—	—
» 301 » 400 »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	372	—	—	—	—
» 401 » 500 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 501 » 1.000 »	—	—	—	—	—	—	1	820	4	3.405	1	937	1	924
» 1.001 » 2.000 »	—	—	—	—	6	10.279	28	41.960	10	15.343	13	20.336	6	8.869
» 2.001 » 3.000 »	—	—	3	7.848	8	20.805	14	36.338	9	22.229	14	34.138	12	30.498
» 3.001 » 4.000 »	6	20.083	7	23.124	7	23.652	11	37.985	8	26.709	8	28.190	7	24.459
» 4.001 » 5.000 »	1	4.251	8	36.872	5	22.590	4	17.012	5	23.337	9	39.701	6	27.099
» 5.001 » 6.000 »	5	27.435	5	26.404	3	15.353	3	16.019	4	21.077	5	26.723	4	21.544
» 6.001 » 7.000 »	2	12.994	2	12.476	2	13.292	4	26.506	2	12.961	—	—	7	44.859
» 7.001 » 8.000 »	1	7.578	1	7.707	3	21.742	2	14.835	2	15.373	1	7.775	1	7.590
» 8.001 » 9.000 »	1	8.182	2	16.941	1	8.808	1	8.005	1	8.466	—	—	1	8.408
» 9.001 » 10.000 »	2	18.213	1	9.908	1	9.377	—	—	2	19.473	1	9.439	3	28.729
» 10.001 » 15.000 »	1	13.312	5	55.333	2	24.001	2	27.612	4	50.735	3	33.323	2	26.542
» 15.001 » 20.000 »	—	—	1	16.590	—	—	—	—	2	31.539	—	—	3	52.422
» 20.001 » 25.000 »	1	20.010	—	—	1	20.544	1	24.754	—	—	1	20.371	1	21.614
» 25.001 » 30.000 »	—	—	—	—	3	82.046	—	—	1	26.422	—	—	—	—
» 30.001 » 40.000 »	—	—	—	—	—	—	1	36.965	—	—	1	30.878	4	132.369
» 40.001 » 50.000 »	—	—	1	47.688	—	—	—	—	—	—	1	42.549	—	—
» 50.001 » 60.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 60.001 » 70.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 70.001 » 80.000 »	1	70.397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	79.270
» 80.001 » 90.000 »	—	—	—	—	1	84.390	—	—	—	—	—	—	—	—
» 90.001 » 100.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100.001 » 200.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 200.001 » 300.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 300.001 » 400.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 400.001 » 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...	21	292.405	36	290.891	43	356.879	72	288.311	56	277.696	58	294.360	59	514.996

Segue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Provincie.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE			Segue UMBRIA		LAZIO								ABRUZZI E MOLISE			
			TERNI		FROSINONE		RIETI		ROMA		VITERBO		AQUILA DEGLI ABRUZZI		CAMPOBASSO	
			Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
da	101	a	200	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	201	»	300	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	301	»	400	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	401	»	500	»	1	438	—	—	—	—	—	—	—	—	1	396
»	501	»	1.000	»	—	—	6	5.110	12	8.571	17	13.497	4	3.167	10	7.739
»	1.001	»	2.000	»	8	11.418	19	29.979	30	44.254	42	61.646	11	18.237	43	63.279
»	2.001	»	3.000	»	9	21.822	20	48.602	7	15.797	19	46.298	24	60.612	20	48.804
»	3.001	»	4.000	»	4	12.921	13	44.841	3	10.649	7	24.117	5	18.161	14	49.535
»	4.001	»	5.000	»	2	9.341	6	27.356	4	17.047	12	54.428	3	12.911	4	17.220
»	5.001	»	6.000	»	—	—	4	21.997	2	10.109	5	28.943	3	16.176	3	15.498
»	6.001	»	7.000	»	2	13.589	5	31.986	4	25.406	5	32.243	3	20.219	2	13.359
»	7.001	»	8.000	»	—	—	4	29.372	—	—	2	14.973	1	7.745	—	—
»	8.001	»	9.000	»	—	—	—	—	—	—	4	34.218	3	25.546	—	—
»	9.001	»	10.000	»	—	—	1	9.776	—	—	3	29.246	—	—	2	18.883
»	10.001	»	15.000	»	1	10.272	6	75.269	—	—	6	72.332	1	10.353	2	21.006
»	15.001	»	20.000	»	1	16.189	5	89.478	—	—	4	68.980	—	—	1	15.610
»	20.001	»	25.000	»	1	20.352	—	—	—	—	1	22.882	—	—	1	21.076
»	25.001	»	30.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	30.001	»	40.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	40.001	»	50.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	50.001	»	60.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	60.001	»	70.000	»	1	62.741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	70.001	»	80.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	80.001	»	90.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	90.001	»	100.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	100.001	»	200.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	200.001	»	300.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	300.001	»	400.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	400.001	»	500.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	oltre 500.000	»	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...			30	179.078	89	413.766	63	163.985	132	1.577.115	59	230.186	103	344.466	120	375.675

egue : TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Province.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE			Segue ABRUZZI E MOLISE						CAMPANIA							
			CHIETI		PESCARA		TERAMO		AVELLINO		BENEVENTO		NAPOLI		SALERNO	
			Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
fino a 100 abitanti			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
da	101 a	200 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	201 »	300 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	301 »	400 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	401 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
»	501 »	1.000 »	6	5.398	—	—	—	4	3.123	4	3.734	1	760	8	6.348	
»	1.001 »	2.000 »	32	48.098	15	21.857	6	8.619	29	44.117	19	30.674	19	30.091	43	62.369
»	2.001 »	3.000 »	26	63.810	8	20.398	10	22.577	27	68.981	26	62.497	18	44.741	36	91.653
»	3.001 »	4.000 »	13	46.313	5	18.955	10	36.961	16	54.543	16	56.854	18	63.595	12	42.283
»	4.001 »	5.000 »	6	26.016	4	18.481	5	22.705	16	70.846	6	25.665	8	35.813	16	45.329
»	5.001 »	6.000 »	5	26.460	3	16.501	4	21.767	8	44.098	9	48.300	9	48.974	11	59.041
»	6.001 »	7.000 »	2	12.988	—	—	1	6.223	7	45.267	2	12.144	10	65.861	2	12.782
»	7.001 »	8.000 »	1	7.751	3	22.727	3	22.527	2	14.853	2	14.183	2	14.630	7	53.644
»	8.001 »	9.000 »	1	8.181	1	8.756	—	—	3	24.715	1	8.939	5	41.838	3	25.278
»	9.001 »	10.000 »	1	9.793	1	9.710	3	29.553	—	—	2	19.202	5	46.862	1	9.540
»	10.001 »	15.000 »	1	11.649	1	11.764	2	24.915	—	—	1	11.883	19	227.317	5	56.456
»	15.001 »	20.000 »	2	36.027	—	—	—	—	—	—	—	—	6	103.157	3	52.288
»	20.001 »	25.000 »	1	22.439	—	—	—	—	1	22.855	—	—	5	107.952	1	20.829
»	25.001 »	30.000 »	—	—	—	—	—	—	1	27.445	—	—	5	134.041	1	26.596
»	30.001 »	40.000 »	1	34.085	—	—	1	30.667	—	—	1	36.920	2	71.640	1	30.508
»	40.001 »	50.000 »	—	—	1	43.952	—	—	—	—	—	—	2	91.660	—	—
»	50.001 »	60.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51.423	—	—
»	60.001 »	70.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	65.715	1	63.084
»	70.001 »	80.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	80.001 »	90.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	90.001 »	100.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	100.001 »	200.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	200.001 »	300.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	300.001 »	400.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	400.001 »	500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	839.390	—	—
Totale...			98	358.953	42	193.051	45	226.414	114	420.843	89	330.950	137	2.084.960	145	657.973

Segue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Province.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE		PUGLIE										LUCANIA			
		BARI		BRINDISI		FOGGIA		LECCE		TARANTO		MATERA		POTENZA	
		Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
fino a 100 abitanti		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 201 » 300 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 301 » 400 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 401 » 500 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 501 » 1.000 »		—	—	—	—	1	712	—	—	—	—	—	—	3	2.61
» 1.001 » 2.000 »		2	2.384	—	—	3	4.355	12	16.000	4	6.257	9	13.626	19	28.83
» 2.001 » 3.000 »		—	—	1	2.557	10	25.425	15	37.038	2	5.575	5	13.147	21	51.88
» 3.001 » 4.000 »		—	—	2	7.679	8	27.310	14	49.048	5	17.265	2	6.977	19	63.23
» 4.001 » 5.000 »		2	9.726	3	12.918	7	31.913	15	66.960	4	18.190	4	17.681	9	41.97
» 5.001 » 6.000 »		2	11.717	2	10.804	5	26.727	13	70.855	—	—	—	—	7	37.97
» 6.001 » 7.000 »		3	19.165	—	—	4	25.630	7	45.349	2	12.235	1	6.482	1	6.34
» 7.001 » 8.000 »		1	7.993	1	7.787	3	22.457	4	29.821	—	—	9	66.893	1	7.30
» 8.001 » 9.000 »		4	34.053	1	8.829	—	—	1	8.787	—	—	—	—	1	8.29
» 9.001 » 10.000 »		1	9.382	2	19.429	3	29.555	1	9.938	1	9.408	—	—	1	9.93
» 10.001 » 15.000 »		12	137.698	2	24.131	7	33.120	6	65.727	6	72.103	1	12.023	5	61.79
» 15.001 » 20.000 »		5	85.298	1	17.291	4	71.831	—	—	1	17.652	—	—	—	—
» 20.001 » 25.000 »		3	65.797	3	63.430	1	24.538	2	40.838	—	—	1	20.243	—	—
» 25.001 » 30.000 »		5	137.994	1	27.602	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25.43
» 30.001 » 40.000 »		2	62.028	1	39.058	2	74.781	—	—	1	38.202	—	—	—	—
» 40.001 » 50.000 »		3	139.914	—	—	—	—	1	46.782	—	—	—	—	—	—
» 50.001 » 60.000 »		1	53.882	—	—	1	57.232	—	—	—	—	—	—	—	—
» 60.001 » 70.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 70.001 » 80.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 80.001 » 90.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 90.001 » 100.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100.001 » 200.000 »		1	171.810	—	—	—	—	—	—	1	105.946	—	—	—	—
» 200.001 » 300.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 300.001 » 400.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 400.001 » 500.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...		47	948.821	20	242.215	59	505.536	91	437.138	27	302.333	32	157.023	38	350.71

Segue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Provincie.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE			CALABRIE						SICILIA							
			CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA		AGRIGENTO		CALTANISSETTA		CATANIA		ENNA	
			Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente	Comuni	Popola- zione presente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
fino a 100 abitanti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 201 » 300 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 301 » 400 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 401 » 500 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 501 » 1.000 »	6	5.340	5	4.075	2	1.711	—	—	—	—	2	1.532	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000 »	35	56.971	33	53.929	14	22.026	1	1.488	1	1.067	3	4.415	1	1.686	—	—
» 2.001 » 3.000 »	44	103.017	24	56.492	26	62.952	7	17.167	1	2.873	3	7.295	1	2.846	—	—
» 3.001 » 4.000 »	29	98.854	21	72.327	8	28.422	1	3.854	5	17.971	6	19.942	2	6.802	—	—
» 4.001 » 5.000 »	15	65.428	17	75.489	4	17.495	4	17.802	2	8.868	4	18.179	1	4.240	—	—
» 5.001 » 6.000 »	12	64.732	5	27.047	9	50.459	4	21.556	1	5.733	7	39.410	1	5.617	—	—
» 6.001 » 7.000 »	3	20.433	1	6.151	3	19.447	2	13.154	1	6.276	2	13.020	—	—	—	—
» 7.001 » 8.000 »	2	15.054	4	29.469	6	44.545	4	29.169	—	—	2	15.197	2	15.408	—	—
» 8.001 » 9.000 »	2	17.645	6	50.912	1	8.740	1	8.524	1	8.654	3	25.112	—	—	—	—
» 9.001 » 10.000 »	1	9.395	1	9.578	3	28.497	1	9.233	2	18.340	1	9.583	1	9.604	—	—
» 10.001 » 15.000 »	1	14.726	7	91.410	7	87.480	9	114.337	2	22.893	10	118.858	5	57.522	—	—
» 15.001 » 20.000 »	2	34.273	2	32.757	3	56.078	3	53.968	2	36.699	2	34.419	3	50.363	—	—
» 20.001 » 25.000 »	1	24.869	—	—	—	—	1	21.086	2	42.126	2	43.622	2	43.479	—	—
» 25.001 » 30.000 »	—	—	—	—	—	—	2	57.516	—	—	—	—	1	28.420	—	—
» 30.001 » 40.000 »	—	—	1	36.113	—	—	1	30.032	1	30.008	3	107.436	—	—	—	—
» 40.001 » 50.000 »	1	41.888	—	—	—	—	—	—	1	44.067	—	—	—	—	—	—
» 50.001 » 60.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 60.001 » 70.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 70.001 » 80.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 80.001 » 90.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 90.001 » 100.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100.001 » 200.000 »	—	—	—	—	1	122.728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 200.001 » 300.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	227.765	—	—	—	—
» 300.001 » 400.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 400.001 » 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...	154	579.695	127	545.749	87	550.590	41	399.896	22	245.576	51	685.785	20	225.997		

Segue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

A) Provincie.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE		Segue SICILIA										SARDEGNA					
		MESSINA		PALERMO		RAGUSA		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		NUORO		SASSARI	
		Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
fino a 100 abitanti		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 201 » 300 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 301 » 400 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	383	1	30
» 401 » 500 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	404	—	—
» 501 » 1.000 »		1	870	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7.355	13	10.558	8	5.92
» 1.001 » 2.000 »		17	26.540	8	9.985	—	—	1	1.897	—	—	31	47.356	25	35.028	21	30.70
» 2.001 » 3.000 »		17	39.689	11	27.140	—	—	1	2.763	1	2.765	30	73.685	26	63.405	14	34.33
» 3.001 » 4.000 »		15	50.413	8	27.734	1	3.888	—	—	1	3.123	20	67.246	11	37.995	7	25.15
» 4.001 » 5.000 »		5	23.380	10	44.975	1	4.083	3	14.433	—	—	8	34.653	6	26.753	6	27.11
» 5.001 » 6.000 »		9	49.656	10	54.822	1	5.153	—	—	1	5.156	5	26.304	3	16.353	4	21.43
» 6.001 » 7.000 »		7	45.949	10	64.458	1	6.225	—	—	4	26.163	3	19.161	—	—	—	—
» 7.001 » 8.000 »		—	—	3	22.812	—	—	1	7.491	—	—	3	22.157	1	7.102	4	29.26
» 8.001 » 9.000 »		4	32.816	2	16.883	—	—	—	—	1	8.916	1	8.237	—	—	—	—
» 9.001 » 10.000 »		1	9.178	2	19.512	—	—	2	18.939	1	9.679	1	9.438	1	9.302	—	—
» 10.001 » 15.000 »		8	94.372	7	82.398	3	35.312	4	51.355	3	32.942	3	35.198	—	—	4	46.53
» 15.001 » 20.000 »		1	19.141	2	37.632	—	—	1	15.414	2	37.673	—	—	—	—	1	15.15
» 20.001 » 25.000 »		—	—	2	45.642	1	22.046	4	90.094	2	48.991	1	23.564	—	—	—	—
» 25.001 » 30.000 »		1	25.580	—	—	1	29.555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 30.001 » 40.000 »		—	—	—	—	1	38.628	1	31.837	1	30.761	—	—	—	—	—	—
» 40.001 » 50.000 »		—	—	—	—	2	93.020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 50.001 » 60.000 »		—	—	—	—	—	—	1	50.096	2	108.345	—	—	—	—	1	53.54
» 60.001 » 70.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	1	60.001	—	—	—	—	—	—
» 70.001 » 80.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 80.001 » 90.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 90.001 » 100.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100.001 » 200.000 »		1	182.508	—	—	—	—	—	—	—	—	1	101.878	—	—	—	—
» 200.001 » 300.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 300.001 » 400.000 »		—	—	1	389.699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 400.001 » 500.000 »		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...		87	600.092	76	843.742	12	237.610	19	284.369	20	374.520	117	476.232	88	207.263	71	289.61

segue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE				PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENEZIA TRIDENTINA		VENETO		VENEZIA GIULIA E ZARA	
				Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
fino a 100 abitanti				—	—	—	—	2	171	—	—	—	—	—	—
da	101	a	200	»	8	1.211	1	194	6	1.032	—	—	—	—	—
»	201	»	300	»	13	3.348	—	—	13	3.332	3	723	2	480	—
»	301	»	400	»	23	8.141	7	2.469	21	7.544	1	371	—	—	—
»	401	»	500	»	22	10.177	3	1.377	33	14.702	2	875	2	823	—
»	501	»	1.000	»	213	163.729	46	35.231	210	160.304	26	20.969	25	18.652	5
»	1.001	»	2.000	»	367	540.966	57	79.367	407	595.391	35	127.403	97	149.341	20
»	2.001	»	3.000	»	201	497.075	37	91.102	291	708.162	56	137.992	152	377.304	27
»	3.001	»	4.000	»	75	261.144	22	75.243	145	504.131	25	85.637	141	492.674	19
»	4.001	»	5.000	»	41	181.443	14	61.883	31	361.406	11	48.796	104	467.173	13
»	5.001	»	6.000	»	29	156.703	6	32.501	61	337.018	4	22.035	79	436.931	12
»	6.001	»	7.000	»	12	77.302	6	39.561	29	184.863	1	6.349	40	253.502	9
»	7.001	»	8.000	»	3	59.749	3	22.921	20	143.430	1	7.071	22	162.171	5
»	8.001	»	9.000	»	13	111.977	3	25.576	19	161.466	—	—	13	152.481	1
»	9.001	»	10.000	»	3	23.782	—	—	13	122.619	2	13.922	12	114.799	2
»	10.001	»	15.000	»	17	199.467	7	32.466	25	234.411	3	34.453	26	317.784	3
»	15.001	»	20.000	»	5	39.125	3	50.003	3	137.571	—	—	3	138.891	3
»	20.001	»	25.000	»	3	173.251	—	—	2	47.449	1	20.563	3	171.636	—
»	25.001	»	30.000	»	1	23.210	1	23.727	2	57.427	—	—	1	25.425	—
»	30.001	»	40.000	»	3	113.399	1	31.607	6	199.832	1	30.349	3	107.297	—
»	40.001	»	50.000	»	1	49.062	—	—	2	35.534	1	40.759	—	—	1
»	50.001	»	60.000	»	—	—	—	—	2	104.463	1	56.760	1	53.952	2
»	60.001	»	70.000	»	1	63.211	1	60.621	2	124.940	—	—	2	131.665	—
»	70.001	»	80.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	80.001	»	90.000	»	1	32.567	—	—	1	32.134	—	—	—	—	—
»	90.001	»	100.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	100.001	»	200.000	»	—	—	1	107.953	1	113.839	—	—	2	234.939	—
»	200.001	»	300.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	1	260.247	1
»	300.001	»	400.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
»	400.001	»	500.000	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000				1	597.260	1	603.096	1	992.036	—	—	—	—	—	—
Totale...				1.063	3.497.799	220	1.436.953	1.403	5.545.307	224	660.137	746	4.123.267	123	973.943

Segue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE				EMILIA		ITALIA SETTENTRIONALE		TOSCANA		MARCHE		UMBRIA		LAZIO	
				Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
fino a 100 abitanti				—	—	2	171	—	—	—	—	—	—	—	—
da	101	a	200	—	—	15	2.437	—	—	—	—	—	—	—	—
»	201	»	300	—	—	31	7.883	—	—	1	255	—	—	1	290
»	301	»	400	—	—	52	18.525	—	—	1	372	—	—	—	—
»	401	»	500	—	—	62	27.954	—	—	—	—	1	438	1	412
»	501	»	1.000	2	1.747	527	404.728	1	570	6	5.162	1	924	39	30.345
»	1.001	»	2.000	8	12.984	1.041	1.537.219	19	30.390	57	87.918	14	20.282	102	154.116
»	2.001	»	3.000	21	51.252	785	1.929.510	23	58.659	45	113.510	21	52.320	70	171.309
»	3.001	»	4.000	46	161.252	473	1.646.120	43	150.020	34	116.536	11	37.380	28	97.768
»	4.001	»	5.000	53	236.082	317	1.414.565	30	136.193	23	102.640	8	36.440	25	111.742
»	5.001	»	6.000	57	313.389	249	1.365.031	29	157.963	15	79.172	4	21.544	14	77.225
»	6.001	»	7.000	40	260.344	187	887.344	18	115.585	8	52.759	9	58.248	17	109.854
»	7.001	»	8.000	26	196.710	85	633.673	15	114.989	8	59.725	1	7.590	7	52.090
»	8.001	»	9.000	15	129.151	69	588.878	15	126.645	3	25.279	1	8.408	7	59.764
»	9.001	»	10.000	11	105.781	43	409.761	11	102.716	4	38.239	3	28.729	4	39.022
»	10.001	»	15.000	28	325.318	114	1.343.354	40	484.431	11	135.671	3	36.814	13	157.954
»	15.001	»	20.000	10	166.502	37	633.059	10	167.561	2	31.539	4	68.611	9	158.458
»	20.001	»	25.000	5	111.109	24	524.063	6	128.980	3	65.669	2	41.966	1	22.882
»	25.001	»	30.000	3	81.879	8	221.668	3	78.630	4	108.468	—	—	—	—
»	30.001	»	40.000	1	33.376	15	515.910	4	142.154	2	67.843	4	132.369	4	133.738
»	40.001	»	50.000	2	87.290	7	311.934	1	47.688	1	42.549	—	—	—	—
»	50.001	»	60.000	1	59.689	7	383.351	2	115.487	—	—	—	—	—	—
»	60.001	»	70.000	3	189.212	9	569.649	1	67.781	—	—	1	62.741	—	—
»	70.001	»	80.000	2	149.425	2	149.425	2	143.438	—	—	1	79.270	—	—
»	80.001	»	90.000	—	—	2	164.701	1	81.807	1	84.390	—	—	—	—
»	90.001	»	100.000	2	183.797	2	183.797	—	—	—	—	—	—	—	—
»	100.001	»	200.000	1	115.883	5	627.669	1	124.391	—	—	—	—	—	—
»	200.001	»	300.000	1	246.280	3	756.101	—	—	—	—	—	—	—	—
»	300.001	»	400.000	—	—	—	—	1	316.286	—	—	—	—	—	—
»	400.001	»	500.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000				—	—	3	2.197.392	—	—	—	—	—	—	1	1.008.082
Totale...				338	3.218.452	4.125	19.460.862	276	2.892.364	229	1.217.746	89	694.074	343	2.385.052

Segue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE				ITALIA CENTRALE		ABRUZZI E MOLISE		CAMPANIA		PUGLIE		LUCANIA		CALABRIE	
				Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
fino a 100 abitanti				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 101 a 200 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 201 » 300 »	2	545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 301 » 400 »	1	372	1	396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 401 » 500 »	2	850	1	482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 501 » 1.000 »	47	37.001	24	19.963	17	13.965	1	712	3	2.614	13	11.126	—	—	—
» 1.001 » 2.000 »	162	292.706	131	198.453	110	167.251	21	28.976	28	42.461	82	132.926	—	—	—
» 2.001 » 3.000 »	159	395.798	103	248.085	107	267.872	23	70.595	26	65.084	94	222.461	—	—	—
» 3.001 » 4.000 »	116	401.704	54	192.656	62	217.275	29	101.297	21	75.261	58	199.603	—	—	—
» 4.001 » 5.000 »	86	337.015	27	120.539	40	177.153	31	139.707	13	59.606	36	158.412	—	—	—
» 5.001 » 6.000 »	62	335.904	21	113.491	37	200.413	22	120.103	7	37.977	26	142.238	—	—	—
» 6.001 » 7.000 »	52	339.446	7	45.847	21	136.004	16	102.379	2	12.828	7	46.031	—	—	—
» 7.001 » 8.000 »	31	234.394	9	67.993	13	97.265	9	68.058	10	74.196	12	89.068	—	—	—
» 8.001 » 9.000 »	26	220.096	4	34.078	12	100.770	6	51.669	1	8.295	9	77.297	—	—	—
» 9.001 » 10.000 »	22	208.756	8	77.415	8	75.604	8	77.712	1	9.965	5	47.470	—	—	—
» 10.001 » 15.000 »	87	314.370	7	79.500	25	295.656	33	382.829	6	78.817	15	193.616	—	—	—
» 15.001 » 20.000 »	25	426.169	4	68.074	9	155.440	11	192.072	—	—	7	123.108	—	—	—
» 20.001 » 25.000 »	12	259.497	2	43.515	7	151.636	9	194.653	1	20.243	1	24.869	—	—	—
» 25.001 » 30.000 »	7	187.098	1	27.402	7	188.082	6	165.596	1	25.433	—	—	—	—	—
» 30.001 » 40.000 »	14	476.104	2	64.752	4	139.068	6	214.669	—	—	1	36.113	—	—	—
» 40.001 » 50.000 »	2	90.237	1	43.952	2	91.660	4	186.696	—	—	1	41.888	—	—	—
» 50.001 » 60.000 »	2	115.487	1	52.457	1	51.423	2	111.114	—	—	—	—	—	—	—
» 60.001 » 70.000 »	2	130.522	—	—	2	128.799	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 70.001 » 80.000 »	3	222.706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 80.001 » 90.000 »	2	166.197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 90.001 » 100.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 100.001 » 200.000 »	1	124.391	—	—	—	—	2	277.756	—	—	1	122.728	—	—	—
» 200.001 » 300.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 300.001 » 400.000 »	1	316.286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» 400.001 » 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000 »	1	1.008.063	—	—	1	839.390	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale...	937	7.139.236	408	1.498.559	485	3.494.726	244	2.436.593	120	507.750	368	1.668.954			

Segue: TAVOLA IV.

Numero dei Comuni e loro popolazione presente secondo l'importanza demografica dei Comuni stessi.

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

SCALA DI CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI SECONDO LA POPOLAZIONE PRESENTE	ITALIA MERIDIONALE		SICILIA		SARDEGNA		ITALIA INSULARE		REGNO	
	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente	Comuni	Popolazione presente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
fino a 100 abitanti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
da 101 a 200 »	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2.437
» 201 » 300 »	—	—	—	—	—	—	—	—	33	3.428
» 301 » 400 »	1	396	—	—	2	751	2	751	56	20.044
» 401 » 500 »	1	482	—	—	1	404	1	404	66	29.690
» 501 » 1.000 »	58	43.380	3	2.402	31	23.838	34	26.240	668	518.349
» 1.001 » 2.000 »	372	570.067	32	47.078	77	113.089	109	160.187	1.714	2.560.159
» 2.001 » 3.000 »	358	874.047	42	102.588	70	171.426	112	273.964	1.414	3.473.319
» 3.001 » 4.000 »	224	786.092	39	132.732	38	130.396	77	264.128	390	2.098.044
» 4.001 » 5.000 »	147	655.417	30	136.010	20	88.517	50	324.527	600	2.681.524
» 5.001 » 6.000 »	113	614.222	34	137.103	12	64.146	46	251.249	469	2.566.396
» 6.001 » 7.000 »	53	342.589	27	175.245	3	19.161	30	194.406	272	1.780.783
» 7.001 » 8.000 »	53	396.580	12	90.077	8	58.528	20	143.605	189	1.412.252
» 8.001 » 9.000 »	32	272.109	12	100.905	1	8.237	13	109.142	140	1.190.225
» 9.001 » 10.000 »	30	238.136	11	104.068	2	13.740	13	122.303	108	1.029.511
» 10.001 » 15.000 »	86	1.025.427	51	609.989	7	81.729	58	691.713	325	3.375.366
» 15.001 » 20.000 »	31	538.694	16	235.359	1	15.156	17	300.515	110	1.903.437
» 20.001 » 25.000 »	20	434.916	16	357.086	1	23.564	17	330.659	73	1.599.126
» 25.001 » 30.000 »	15	406.513	5	141.071	—	—	5	141.071	35	956.350
» 30.001 » 40.000 »	13	454.602	8	268.702	—	—	8	268.702	50	1.715.313
» 40.001 » 50.000 »	8	364.196	3	137.087	—	—	3	137.087	20	903.454
» 50.001 » 60.000 »	4	214.964	3	158.441	1	53.565	4	212.006	17	925.833
» 60.001 » 70.000 »	2	123.799	1	60.001	—	—	1	60.001	14	888.971
» 70.001 » 80.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	5	372.133
» 80.001 » 90.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	4	330.893
» 90.001 » 100.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	2	133.797
» 100.001 » 200.000 »	3	400.494	1	132.508	1	101.378	2	334.386	11	1.436.930
» 200.001 » 300.000 »	—	—	1	227.765	—	—	1	227.765	4	983.866
» 300.001 » 400.000 »	—	—	1	339.699	—	—	1	339.699	2	705.965
» 400.001 » 500.000 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
oltre 500.000 »	1	339.390	—	—	—	—	—	—	5	4.044.865
Totale...	1.025	9.356.582	348	3.896.866	276	973.125	624	4.869.991	7.311	41.176.671

TAVOLA V.

Famiglie e Convivenze nella popolazione presente.

A) Province e Compartimenti

PROVINCE E COMPARTIMENTI	NUMERO		POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)						COMPOSIZIONE	
			nelle famiglie			nelle convivenze			MEDIA	
	delle famiglie	delle convivenze	M	F	M-F	M	F	M-F	delle famiglie	delle convivenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alessandria	194.985	784	359.436	369.869	729.305	19.410	7.353	26.763	3,7	34,1
Aosta	64.696	409	102.862	116.239	218.651	5.128	2.328	7.456	3,4	18,2
Cuneo	146.565	961	291.993	297.006	588.999	22.737	7.862	30.599	4,0	31,8
Novara	109.181	745	173.841	197.808	371.144	12.229	5.979	18.208	3,4	24,4
Torino	329.368	1.392	508.186	561.685	1.069.871	51.105	26.173	77.278	3,2	55,5
Vercelli	110.938	519	161.606	187.076	348.682	6.276	4.567	10.843	3,1	20,9
Piemonte...	955.673	4.810	1.596.924	1.729.728	3.326.652	116.885	54.262	171.147	3,5	35,6
Genova	213.162	1.356	373.420	411.864	785.284	28.961	17.406	46.367	3,7	34,3
Imperia	45.916	651	71.110	75.694	146.804	11.279	4.300	15.579	3,2	23,9
La Spezia	51.224	416	97.531	106.980	204.461	16.307	1.153	17.460	4,0	42,0
Savona	54.829	571	100.350	105.730	206.080	9.953	4.970	14.923	3,8	26,1
Liguria...	365.131	2.994	642.411	700.213	1.342.629	66.500	27.829	94.329	3,7	31,5
Bergamo	122.772	651	268.139	299.089	567.228	8.715	8.988	17.653	4,6	27,1
Brescia	153.718	836	335.546	351.220	686.766	13.022	10.854	23.876	4,5	26,9
Como	115.209	817	223.984	246.680	470.664	8.969	7.044	16.613	4,1	20,3
Cremona	84.077	368	173.092	180.341	353.433	6.216	5.193	11.409	4,2	31,0
Mantova	82.015	354	193.635	195.133	388.768	5.937	2.931	8.918	4,7	25,2
Milano	512.120	1.880	925.765	994.866	1.920.631	49.195	32.049	81.244	3,8	43,8
Pavia	127.109	447	231.532	239.248	470.330	7.035	3.969	11.054	3,7	24,7
Sondrio	31.598	308	61.371	67.129	128.500	3.373	1.830	5.253	4,1	17,1
Varese	101.333	493	172.738	193.593	371.331	6.935	4.096	11.031	3,7	22,5
Lombardia...	1.330.001	6.204	2.535.902	2.772.299	5.358.201	109.592	77.604	187.196	4,0	30,2
Bolzano	56.010	1.299	113.519	123.565	242.084	13.146	9.330	27.526	4,3	21,2
Trento	92.102	651	177.277	196.180	373.457	11.750	5.320	17.070	4,1	26,2
Venezia Tridentina...	143.112	1.950	295.793	319.745	615.541	29.896	14.700	44.596	4,2	22,9
Belluno	50.368	293	92.631	110.560	203.241	5.124	1.990	7.114	4,0	24,3
Padova	109.634	416	298.342	317.503	615.845	9.961	6.354	16.315	5,6	39,2
Rovigo	55.521	277	152.729	153.730	311.459	2.616	1.793	4.409	5,6	15,9
Treviso	92.845	453	259.460	284.432	543.942	10.937	5.930	16.867	5,9	37,2
Udine	143.735	709	316.215	373.332	690.047	22.431	5.717	28.198	4,3	39,3
Venezia	109.637	945	272.759	291.788	564.547	19.434	10.334	29.868	5,1	31,6
Verona	110.447	570	262.773	273.043	540.826	15.097	7.236	22.333	4,9	39,2
Vicenza	102.713	441	243.437	270.502	513.939	8.137	6.130	14.317	5,0	32,5
Veneto...	774.950	4.104	1.893.401	2.035.445	3.933.846	93.337	45.534	139.421	5,1	34,0
Fiume	24.313	413	43.650	51.331	94.981	9.363	2.431	11.794	3,9	23,2
Gorizia	43.124	343	91.912	97.633	189.550	14.653	1.615	16.273	4,4	46,3
Pola	61.217	536	133.973	143.906	277.879	17.633	1.959	19.647	4,5	33,5
Trieste	33.341	614	150.117	172.491	322.608	20.909	4.977	25.886	3,7	43,3
Zara	4.610	96	7.656	9.732	17.388	2.317	619	2.936	3,3	30,6
Venezia Giulia e Zara...	221.605	2.032	427.303	475.033	902.406	64.935	11.601	76.536	4,1	37,1

Segue: TAVOLA V.

Famiglie e Convivenze nella popolazione presente.

A) Province e Compartimenti

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	NUMERO		POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)						COMPOSIZIONE MEDIA	
			nelle famiglie			nelle convivenze				
	delle famiglie	delle convivenze	M	F	M-F	M	F	M-F	delle famiglie	delle convivenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bologna.....	147.299	588	318.021	337.739	655.760	18.168	9.109	27.272	4,5	46,4
Ferrara	70.270	377	176.435	181.890	358.325	5.842	2.444	8.286	5,1	22,0
Forlì	86.187	420	203.252	210.558	413.810	5.746	3.275	9.021	4,8	21,5
Modena	87.421	380	215.366	222.422	437.788	7.679	2.962	10.641	5,0	32,2
Parma	80.382	326	175.647	185.131	360.778	9.542	3.375	12.917	4,5	39,6
Piacenza	62.527	294	138.123	140.914	279.037	8.375	3.033	11.408	4,5	38,8
Ravenna	61.796	355	131.174	133.628	264.802	4.881	2.817	7.698	4,3	21,7
Reggio nell'Emilia.....	70.283	263	172.987	179.243	352.230	6.002	2.677	8.679	5,0	33,0
Emilia...	666.165	2.953	1.531.005	1.591.525	3.122.530	66.230	29.692	95.922	4,7	32,5
Arezzo	58.232	298	147.355	147.376	294.731	4.191	2.225	6.416	5,1	21,5
Firenze	182.992	1.030	387.650	416.988	804.638	21.473	14.176	35.649	4,4	34,6
Grosseto	40.567	419	87.880	84.705	172.594	3.685	712	4.397	4,3	10,5
Livorno	55.283	493	111.427	119.650	231.077	12.042	2.668	14.710	4,2	39,8
Lucca	77.339	297	154.588	178.145	332.733	4.364	2.894	7.258	4,3	24,4
Massa e Carrara	41.929	143	89.892	96.991	186.883	1.556	1.239	2.795	4,5	19,5
Pisa	70.995	355	158.583	164.146	322.729	7.967	4.491	12.458	4,5	35,1
Pistoia	45.700	177	94.606	108.513	198.119	2.659	1.627	4.286	4,3	24,2
Siena	51.444	329	127.087	126.347	253.434	4.425	3.032	7.457	4,9	22,7
Toscana...	624.481	3.541	1.359.077	1.437.861	2.796.938	62.362	33.664	95.426	4,5	25,9
Ancona	70.208	455	165.148	181.362	346.510	7.112	3.257	10.369	4,9	22,8
Ascoli Piceno	54.457	264	134.315	148.491	282.806	3.985	2.020	6.005	5,2	22,7
Macerata	54.267	300	123.966	142.359	271.345	3.814	2.537	6.351	5,0	21,2
Pesaro e Urbino.....	58.458	281	140.241	147.452	287.693	4.908	1.759	6.667	4,9	23,7
Marche...	237.390	1.300	568.690	619.664	1.188.354	19.819	9.573	29.392	5,0	22,6
Perugia	94.970	571	246.890	250.761	497.651	11.590	5.755	17.345	5,2	30,4
Terni	37.616	337	87.632	87.557	175.189	2.944	945	3.889	4,7	11,5
Umbria...	132.586	908	334.522	338.318	672.840	14.534	6.700	21.234	5,1	23,4
Frosinone	87.844	329	191.678	215.828	407.506	4.281	1.979	6.260	4,6	19,0
Rieti	36.434	180	79.836	81.196	161.032	1.840	1.113	2.953	4,4	16,4
Roma	355.802	3.860	696.607	748.144	1.444.751	98.938	33.426	132.364	4,1	34,3
Viterbo	54.145	583	109.233	110.940	220.173	7.466	2.547	10.013	4,1	17,2
Lazio...	534.225	4.952	1.077.354	1.156.108	2.233.462	112.525	39.065	151.590	4,2	30,6
Aquila degli Abruzzi.....	83.878	313	158.302	179.683	337.985	4.813	1.668	6.481	5,0	20,7
Campobasso	91.343	316	173.642	199.271	372.913	2.177	585	2.762	4,1	8,7
Chieti.....	79.067	296	164.245	190.199	354.444	3.671	838	4.509	4,5	15,2
Pescara	40.181	145	91.625	99.362	190.987	1.621	443	2.064	4,8	14,2
Teramo	43.483	122	106.265	117.601	223.866	1.579	969	2.548	5,1	20,9
Abruzzi e Molise...	337.952	1.192	694.079	786.116	1.480.195	13.861	4.506	18.364	4,4	15,4

Segue TAVOLA V.

Famiglie e Convivenze nella popolazione presente.

A) Provincie e Compartimenti

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	NUMERO		POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)						COMPOSIZIONE MEDIA	
			nelle famiglie			nelle convivenze				
	delle famiglie	delle convivenze	M	F	M-F	M	F	M-F	delle famiglie	delle convivenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Avellino.....	97.540	440	199.380	217.253	416.633	3.024	1.186	4.210	4,3	9,6
Benevento.....	74.543	232	155.495	171.378	326.873	3.111	966	4.077	4,4	17,6
Napoli.....	464.624	1.779	955.859	1.053.145	2.009.004	54.001	21.955	75.956	4,3	42,7
Salerno.....	147.065	656	309.733	335.283	645.016	9.111	3.346	12.957	4,4	19,8
Campania...	783.772	3.107	1.620.467	1.777.059	3.397.526	69.247	27.953	97.200	4,3	31,3
Bari delle Puglie.....	229.578	696	445.139	485.043	930.182	13.232	5.407	18.639	4,1	26,8
Brindisi.....	56.475	236	115.914	121.989	237.903	3.703	659	4.362	4,2	18,5
Foggia.....	121.917	1.068	238.587	254.685	493.272	9.941	2.373	12.314	4,0	11,5
Lecce.....	113.237	432	234.158	244.521	478.679	5.925	2.534	8.459	4,2	19,6
Taranto.....	69.913	446	141.476	148.596	290.072	11.549	1.212	12.761	4,1	23,6
Puglie...	561.120	2.378	1.175.274	1.254.784	2.430.058	44.350	12.185	56.535	4,1	19,6
Matera.....	39.458	396	74.051	79.077	153.128	2.837	1.057	3.894	3,9	9,8
Potenza.....	85.697	492	165.222	181.156	346.378	3.227	1.123	4.350	4,0	8,8
Lucania...	125.155	888	230.373	260.233	490.606	6.064	2.180	8.244	4,0	9,3
Catanzaro.....	143.935	640	262.949	300.527	563.476	7.823	1.326	9.149	3,9	14,3
Cosenza.....	129.008	453	250.165	289.377	539.542	5.053	1.154	6.207	4,2	13,7
Reggio di Calabria.....	135.328	430	256.655	286.894	543.549	5.340	1.691	7.031	4,0	16,4
Calabrie...	408.271	1.523	769.769	876.796	1.646.565	18.216	4.171	22.387	4,0	14,7
Agrigento.....	101.682	459	192.933	198.302	391.235	5.870	1.781	7.651	3,8	16,7
Caltanissetta.....	62.174	266	119.740	120.923	240.663	8.745	1.107	4.912	3,9	18,5
Catania.....	176.352	767	327.300	344.623	671.923	9.159	4.703	13.862	3,8	18,1
Enna.....	56.462	195	110.810	111.327	222.137	3.235	615	3.850	3,9	19,7
Messina.....	148.928	781	277.500	306.942	584.442	11.879	3.771	15.650	3,9	20,0
Palermo.....	199.852	1.478	389.384	417.882	807.266	26.653	9.823	36.476	4,0	24,7
Ragusa.....	60.311	183	115.929	120.087	236.016	1.041	853	1.894	3,9	10,3
Siracusa.....	73.073	450	137.891	139.125	277.016	6.104	1.249	7.353	3,8	16,3
Trapani.....	94.261	363	175.869	191.392	367.261	5.796	1.463	7.259	3,9	20,0
Sicilia...	973.095	4.942	1.847.356	1.950.803	3.797.959	73.482	25.425	98.907	3,9	20,0
Cagliari.....	109.420	1.011	225.006	235.028	460.034	13.728	2.470	16.198	4,2	16,0
Nuoro.....	48.581	427	98.406	105.316	203.722	3.334	227	3.561	4,2	8,3
Sassari.....	65.824	552	134.602	140.871	275.473	11.915	2.222	14.137	4,2	25,6
Sardegna...	223.825	1.990	458.014	481.315	939.329	28.977	4.919	33.896	4,2	17,0

Segue TAVOLA V.

Famiglie e Convivenze nella popolazione presente.

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

COMPARTIMENTI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE E REGNO	NUMERO		POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)						COMPOSIZIONE MEDIA	
			nelle famiglie			nelle convivenze				
	delle famiglie	delle convivenze	M	F	M-F	M	F	M-F	delle famiglie	delle convivenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Piemonte	955.673	4.810	1.596.924	1.729.728	3.326.652	116.885	54.262	171.147	3,5	35,6
Liguria.....	365.181	2.994	642.411	700.218	1.342.629	66.500	27.829	94.329	3,7	31,5
Lombardia	1.330.001	6.204	2.585.902	2.772.299	5.358.201	109.502	77.604	187.106	4,0	30,2
Venezia Tridentina	148.112	1.950	295.796	319.745	615.541	29.896	14.700	44.596	4,2	22,9
Veneto	774.950	4.104	1.898.401	2.085.445	3.983.846	98.837	45.584	139.421	5,1	34,0
Venezia Giulia e Zara	221.605	2.062	427.308	475.098	902.406	64.935	11.601	76.536	4,1	37,1
Emilia	666.165	2.953	1.531.005	1.591.525	3.122.530	66.230	29.692	95.922	4,7	32,5
Italia Settentrionale...	4.461.637	25.077	8.977.747	9.674.058	18.651.805	547.785	261.272	809.057	4,2	32,3
Toscana.....	624.481	3.541	1.359.077	1.437.861	2.796.938	62.362	33.064	95.426	4,5	26,9
Marche	237.390	1.300	568.690	610.664	1.188.354	19.819	9.573	29.392	5,0	22,6
Umbria	132.586	908	334.522	338.318	672.840	14.534	6.700	21.234	5,1	23,4
Lazio	534.225	4.952	1.077.354	1.156.108	2.233.462	112.525	39.065	151.590	4,2	30,6
Italia Centrale...	1.523.682	10.701	3.339.643	3.551.951	6.891.594	209.240	88.402	297.642	4,5	27,8
Abruzzi e Molise	337.952	1.192	694.079	736.116	1.430.195	13.861	4.508	18.364	4,4	15,4
Campania	783.772	3.107	1.620.467	1.777.059	3.397.526	69.247	27.953	97.200	4,3	31,3
Puglie.....	591.120	2.878	1.175.274	1.254.784	2.430.058	44.350	12.185	56.535	4,1	19,6
Lucania	125.155	888	239.273	260.233	499.506	6.064	2.180	8.244	4,0	9,3
Calabrie.....	408.271	1.523	769.769	876.798	1.646.567	18.216	4.171	22.387	4,0	14,7
Italia Meridionale...	2.246.270	9.588	4.498.862	4.954.990	9.453.852	151.738	50.992	202.730	4,2	21,1
Sicilia	973.095	4.942	1.847.356	1.950.603	3.797.959	73.482	25.425	98.907	3,9	20,0
Sardegna	223.325	1.990	458.014	481.215	939.229	28.977	4.919	33.896	4,2	17,0
Italia Insulare...	1.196.920	6.932	2.305.370	2.431.818	4.737.188	102.459	30.344	132.803	4,0	19,2
REGNO...	9.433.509	52.298	19.121.622	20.612.817	39.734.439	1.011.222	431.010	1.442.232	4,2	27,6

TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Province.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		aggiome- rata	sparsa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PIEMONTE										
PROVINCIA DI ALESSANDRIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Alte Valli Curone, Barbera e Lemmo	17.986	4.372	17.917	4,1	10	69	15.874	2.112	18.771
REGIONE DI COLLINA										
II	Alta collina dell'Astigiano (del Freisa)	42.188	10.798	41.986	3,9	34	152	29.376	12.762	42.553
III	Media collina dell'Astigiano (del Barbera e Grignolino)	82.427	21.220	78.530	3,7	83	3.897	58.745	23.682	82.465
IV	Collina Tortonese	21.219	4.972	21.177	4,3	14	42	17.242	3.977	21.858
V	Colline dell'alto Monferrato e Val Barbera	52.812	12.852	51.584	4,0	54	778	36.547	15.765	53.027
VI	Colline della Valle Erro, alta e media Val Bormida e affluenti	100.382	24.123	98.527	4,1	112	1.865	52.960	47.422	102.587
VII	Colline delle Valli Belbo, Tigllione e destra Tanaro	78.754	19.443	77.821	4,0	73	983	53.481	25.273	79.869
VIII	Colline del medio Monferrato	64.800	18.125	63.976	3,5	64	824	51.029	13.771	65.508
IX	Colline del basso Monferrato	41.098	10.564	40.888	3,9	35	210	32.455	8.643	41.727
	<i>Regione di Collina...</i>	483.130	122.092	474.439	3,9	469	8.691	331.835	151.295	490.494
REGIONE DI PIANURA										
X	Pianura Padana, Casalese e Alessandrina	62.789	17.605	58.326	3,3	91	4.413	54.107	8.632	62.655
XI	Pianura di Marengo	163.421	48.023	150.112	3,5	188	13.309	128.064	35.867	161.123
XII	Piano-colle delle basse Valli Tanaro, Bormida e Orba	28.792	7.898	28.511	3,6	26	281	22.354	6.438	29.240
	<i>Regione di Pianura...</i>	254.952	68.521	236.949	3,5	305	18.003	204.515	50.437	253.027
	Provincia di Alessandria...	758.068	194.985	729.305	3,7	784	26.768	552.224	203.844	763.292
PROVINCIA DI AOSTA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XIII	Alta montagna dell'alta Val d'Aosta	7.641	2.072	7.081	3,4	42	610	7.422	219	7.410
XIV	Alta montagna della media Val d'Aosta (lato Nord)	81.359	8.266	29.509	3,6	79	1.850	29.106	2.258	31.924
XV	Alta montagna della media Val d'Aosta (lato Sud)	7.242	1.973	7.024	3,6	10	218	6.841	401	7.183
XVI	Alta montagna della Val d'Aosta, di Châtillon e di Verrès	24.121	6.634	23.585	3,6	43	536	23.011	1.110	25.906
XVII	Alta montagna della bassa Val d'Aosta	9.897	2.938	9.782	3,3	15	115	8.188	1.764	11.206
XVIII	Media montagna delle Alpi Canavesane	20.826	6.353	20.747	3,3	20	79	18.545	2.281	24.108
	<i>Regione di Montagna...</i>	101.086	28.236	97.678	3,5	209	3.403	93.058	8.028	107.587
REGIONE DI COLLINA										
XIX	Alta collina dei Colli Canavesani	39.184	11.866	38.517	3,2	46	667	31.902	7.192	42.774
XX	Alta collina dell'anfiteatro morenico eporediese	50.350	14.384	47.506	3,3	102	2.844	44.013	6.337	50.867
	<i>Regione di Collina...</i>	89.534	26.250	86.023	3,3	148	3.511	76.005	13.529	93.641
REGIONE DI PIANURA										
XXI	Pianura Canavesana Extra-morenica	35.487	10.150	34.950	3,4	52	537	27.331	8.156	36.003
	Provincia di Aosta...	226.107	64.636	218.651	3,4	409	7.456	196.394	39.713	237.231

Segue : TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Province.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI CUNEO										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXII	Alta Valle del Po e della Varaita...	22.226	5.967	22.008	3,7	30	223	20.282	1.944	25.375
XXIII	Alte Valli Maira e Grana.....	7.524	2.106	7.349	3,5	22	175	7.316	208	9.180
XXIV	Alta Valle Stura	9.896	2.907	9.496	3,3	33	400	9.109	787	11.823
XXV	Alte Valli Roia e Vermenagna.....	8.099	2.305	7.326	3,2	63	773	5.025	3.074	10.154
XXVI	Alta Valle Gesso	3.589	1.128	3.474	3,1	22	115	3.015	574	4.052
XXVII	Sub-montana Valli Maira e Grana..	23.379	6.287	22.895	3,6	38	984	15.497	7.882	26.454
XXVIII	Sub-montana Valli Stura, Gesso, Ver- menagna e Pesio	36.007	9.670	35.302	3,7	37	705	20.721	15.286	39.178
XXIX	Alto Tanaro ed affluenti.....	21.086	5.440	20.927	3,8	22	109	16.833	4.203	22.856
XXX	Sub-montana di Mondovì.....	13.281	3.387	13.171	3,9	23	110	10.077	3.204	13.854
	Regione di Montagna...	145.037	39.147	141.443	3,6	290	3.594	107.875	37.162	162.926
REGIONE DI COLLINA										
XXXI	Colline di Saluzzo	45.644	10.891	45.015	4,1	48	629	19.237	26.407	46.903
XXXII	Colline di Mondovì e di Ceva	46.241	11.326	43.026	3,8	72	3.215	31.737	14.504	46.765
XXXIII	Langa di Mondovì	27.026	6.134	26.825	4,4	22	201	15.241	11.785	27.782
XXXIV	Alta Langa di Alba	24.249	5.008	24.195	4,8	13	54	8.441	15.808	24.717
XXXV	Bassa Langa di Alba.....	58.952	12.999	55.660	4,3	79	3.292	31.882	27.070	59.328
XXXVI	Colline a sinistra del Tanaro.....	71.992	16.581	69.887	4,2	96	2.105	56.690	15.362	73.453
	Regione di Collina...	274.104	62.939	264.608	4,2	330	9.496	163.168	110.936	278.898
REGIONE DI PIANURA										
XXXVII	Altopiano Cuneese	81.717	18.051	72.199	4,0	146	9.518	51.071	30.646	81.325
XXXVIII	Altopiano del Pino e Stura.....	6.616	1.454	6.594	4,5	5	22	3.538	3.078	6.749
XXXIX	Altopiano del Tanaro.....	34.454	8.099	33.384	4,1	50	1.070	19.362	15.092	35.231
XL	Pianura di Saluzzo	77.670	16.875	70.771	4,2	140	6.899	58.448	24.222	77.072
	Regione di Pianura...	200.457	44.479	182.948	4,1	341	17.509	127.419	73.038	300.487
	Provincia di Cuneo...	619.598	146.585	588.999	4,0	961	30.599	398.462	221.136	642.251
PROVINCIA DI NOVARA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XLI	Alta montagna della Valle di Vigizzo	5.605	1.637	5.450	3,3	22	155	5.423	182	5.861
XLII	Alta montagna delle Valli Antigorio, Formazza, Devero e di Vedro....	9.018	2.217	7.971	3,6	49	1.047	8.079	939	8.265
XLIII	Alta montagna Valli Antrona e An- zasca e della Val Bognanco.....	6.281	1.776	6.148	3,5	23	133	6.124	157	6.435
XLIV	Media montagna del basso Toce....	33.446	8.912	32.311	3,6	82	1.135	30.874	2.572	33.700
XLV	Media montagna della Valle Strona e litoranea del Lago di Orta.....	33.363	9.634	32.628	3,4	56	735	31.145	2.218	34.809
XLVI	Media montagna delle alte Valli Can- nobina e Cambiasca	4.784	1.068	4.748	2,8	9	36	4.640	144	5.693
XLVII	Bassa montagna litoranea occiden- tale del Verbano superiore.....	38.011	11.076	34.885	3,1	132	3.126	34.991	3.020	39.162
XLVIII	Bassa montagna litoranea del Ver- bano inferiore.....	32.535	9.462	30.718	3,2	118	1.817	28.648	3.887	33.360
	Regione di Montagna...	163.043	46.382	154.859	3,3	491	8.184	149.924	13.119	167.285
REGIONE DI COLLINA										
XLIX	Collina prealpina dell'alto Novarese	21.276	6.123	20.791	3,4	24	485	19.797	1.479	22.672
L	Colle-piano del medio Novarese fra la Sesia e il Ticino.....	65.008	16.768	63.383	3,5	64	1.125	56.119	8.889	67.010
	Regione di Collina...	86.284	22.891	84.674	3,7	88	1.610	75.916	10.368	89.682
REGIONE DI PIANURA										
LI	Altopiano Novarese fra la Sesia e il Ticino.....	27.501	7.858	27.304	3,5	25	197	25.588	1.913	27.884
LII	Pianura risicola del Basso Novarese	112.524	32.050	104.307	3,3	141	8.217	101.178	11.351	110.736
	Regione di Pianura...	140.025	39.908	131.611	3,3	166	8.414	126.761	13.264	138.570
	Provincia di Novara...	389.352	109.181	371.144	3,4	745	18.298	352.601	36.751	395.537

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI TORINO										
REGIONE DI MONTAGNA										
LIII	Alta montagna dell'alta Valle di Susa	5.448	1.155	3.868	3,3	47	1.580	5.340	108	5.182
LIV	Media montagna delle Valli Stura e Malone.....	28.659	7.526	27.974	3,7	36	685	22.829	5.830	29.798
LV	Media montagna della Valle di Susa mediana.....	41.782	11.393	39.911	3,5	62	1.871	39.458	2.324	42.898
LVI	Media montagna dei Monti Pinerolesi	29.186	8.261	28.123	3,4	44	1.063	24.626	4.560	30.180
	Regione di Montagna...	105.075	28.335	99.876	3,5	189	5.199	92.253	12.822	108.033
REGIONE DI COLLINA										
LVII	Alta collina delle Prealpi Valsusine..	33.254	9.325	32.325	3,5	35	929	31.170	2.084	34.606
LVIII	Alta collina delle Prealpi Pinerolesi..	26.062	6.853	25.282	3,7	31	780	14.091	11.971	26.323
LIX	Alta collina delle colline cispadane..	52.138	13.546	48.825	3,6	58	3.313	44.949	7.189	50.921
LX	Alta collina delle colline transpadane	39.020	10.697	38.528	3,6	49	492	28.545	10.475	38.761
LXI	Colle-piano di Pralormo	1.486	343	1.483	4,3	1	3	707	779	1.548
	Regione di Collina...	151.960	40.764	146.443	3,6	174	5.517	119.462	32.498	152.169
REGIONE DI PIANURA										
LXII	Pianura Torinese cispadana meridio- nale.....	646.769	196.366	591.995	3,0	685	54.774	623.942	22.827	640.035
LXIII	Pianura Torinese cispadana setten- trionale.....	107.475	29.934	103.404	3,5	142	4.071	89.241	18.234	107.691
LXIV	Pianura Torinese transpadana	69.158	17.738	65.802	3,7	101	3.356	57.819	11.389	68.142
LXV	Pianura Pinerolese	66.712	16.231	62.351	3,8	101	4.361	48.164	18.548	66.688
	Regione di Pianura...	890.114	260.269	823.552	3,2	1.029	66.562	819.166	70.948	882.556
	Provincia di Torino...	1.147.149	329.368	1.069.871	3,2	1.392	77.278	1.030.881	116.268	1.149.748
PROVINCIA DI VERCELLI										
REGIONE DI MONTAGNA										
LXVI	Alta montagna delle Valli Mastalone, Sermenza e Maggiore.....	8.299	2.739	8.251	3,0	10	48	8.170	129	9.248
LXVII	Media montagna della Val Sessera, media Val Sesia e Valduggia	53.774	16.646	52.718	3,2	71	1.056	52.780	994	55.353
LXVIII	Media montagna del Mombarone e dell'alta Valle del Cervo.....	22.710	7.487	22.562	3,0	28	148	19.825	3.385	25.130
	Regione di Montagna...	84.783	26.872	83.531	3,1	109	1.252	80.275	4.508	89.731
REGIONE DI COLLINA										
LXIX	Colline Prealpine Biellesi e Vercellesi	99.888	30.965	97.234	3,1	129	2.654	90.963	8.925	101.177
LXX	Colline Moreniche Biellesi e Vercellesi della Serra d'Ivrea	32.211	9.756	31.715	3,3	37	496	24.652	7.559	32.926
	Regione di Collina...	132.099	40.721	128.949	3,2	166	3.150	115.615	16.484	134.103
REGIONE DI PIANURA										
LXXI	Altopiano Morenico Biellese	10.956	3.530	10.934	3,1	7	22	9.945	1.011	11.228
LXXII	Pianura risicola dell'alto Vercellese e delle Baraggie.....	15.286	4.679	14.983	3,2	69	353	11.814	3.472	15.118
LXXIII	Pianura risicola del medio e basso Vercellese o delle Grangie'.....	116.401	35.136	110.335	3,1	168	6.066	101.304	15.097	116.128
	Regione di Pianura...	142.643	43.345	136.202	3,1	244	6.441	123.063	19.580	142.474
	Provincia di Vercelli...	359.595	110.938	348.682	3,1	519	10.843	318.963	40.872	366.308

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Province.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LIGURIA										
PROVINCIA DI GENOVA										
REGIONE UNICA DI MONTAGNA										
I	Alta montagna di Genova	71.331	17.437	70.800	4,0	56	531	51.911	19.470	72.984
II	Alta montagna di Chiavari	15.096	3.437	14.958	4,4	20	138	14.011	1.035	15.241
III	Alto Bobbiese	4.232	1.060	4.212	4,0	9	20	4.189	43	4.643
IV	Montagna intermedia di Genova	6.718	1.623	6.711	4,1	2	7	4.850	1.863	6.801
V	Montagna intermedia di Chiavari ...	26.598	6.451	26.495	4,1	34	103	15.253	11.345	26.696
VI	Montagna litoranea di Genova	635.149	164.554	593.915	3,6	1.019	41.234	619.564	15.535	613.047
VII	Montagna litoranea di Chiavari	72.477	18.545	68.193	3,7	216	4.234	56.460	16.017	69.566
	Regione unica di Montagna ..	831.651	213.162	785.234	3,7	1.356	46.367	766.233	65.413	813.973
	Provincia di Genova...	831.651	213.162	785.234	3,7	1.356	46.367	766.233	65.413	813.973
PROVINCIA DI IMPERIA										
REGIONE UNICA DI MONTAGNA										
VIII	Alta montagna di Imperia	8.892	2.352	7.728	3,3	79	1.164	8.578	314	8.680
IX	Alta montagna di San Remo	8.653	2.715	7.936	2,9	38	717	8.258	395	9.152
X	Media e bassa montagna litoranea di Imperia	52.785	14.844	49.433	3,3	131	3.352	51.542	1.243	52.509
XI	Media montagna di San Remo	12.421	4.164	12.074	2,9	43	347	11.754	667	13.657
XII	Bassa montagna di San Remo	79.632	21.841	69.633	3,2	360	9.999	76.299	3.333	74.176
	Regione unica di Montagna...	162.333	45.916	146.804	3,2	651	15.579	156.431	5.952	158.174
	Provincia di Imperia...	162.333	45.916	146.804	3,2	651	15.579	156.431	5.952	158.174
PROVINCIA DI LA SPEZIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XIII	Media montagna del Vara	18.231	3.920	18.199	4,6	12	32	10.576	7.705	18.800
XIV	Bassa montagna litoranea di La Spezia	17.720	4.223	17.256	4,1	33	464	14.045	2.775	17.778
	Regione di Montagna...	36.001	8.143	35.456	4,4	45	546	25.521	10.480	36.578
REGIONE DI COLLINA										
XV	Alto colle delle basse Valli Vara e Magra	163.159	38.996	151.849	3,9	343	16.310	146.340	21.319	176.917
XVI	Colle-piano di Sarzana	17.761	4.035	17.157	4,2	28	604	13.947	3.314	17.450
	Regione di Collina...	185.920	43.031	169.006	3,9	371	16.914	160.287	25.633	194.367
	Provincia di La Spezia...	221.921	51.224	204.461	4,0	416	17.460	185.808	36.113	230.945
PROVINCIA DI SAVONA										
REGIONE UNICA DI MONTAGNA										
XVII	Medie montagne subalpine	15.770	4.156	15.507	3,7	19	203	14.578	1.132	16.028
XVIII	Bassa montagna litoranea di Albenga	50.432	11.973	43.453	3,6	259	7.029	42.256	3.226	47.551
XIX	Alta montagna di Savona	45.858	11.114	44.954	4,0	59	904	27.590	13.268	47.182
XX	Alta Val Bormida	3.336	1.052	3.365	3,7	4	21	3.180	706	4.041
XXI	Montagna litoranea di Savona	105.067	26.534	98.301	3,7	230	6.766	92.361	12.706	104.755
	Regione unica di Montagna...	221.003	54.329	206.030	3,8	571	14.923	179.965	41.038	219.537
	Provincia di Savona...	221.003	54.329	206.030	3,8	571	14.923	179.965	41.038	219.537

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOMBARDIA										
PROVINCIA DI BERGAMO										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Alta Val Brembana e Seriana.....	25.981	5.843	25.086	4,3	53	896	23.187	2.794	28.873
II	Media Val Brembana e Seriana.....	108.119	23.270	101.402	4,4	107	1.717	87.389	15.780	117.236
III	Val Cavallina.....	11.932	2.559	11.854	4,6	18	78	10.028	1.904	13.714
IV	Riviera occidentale del Lago d'Iseo..	19.894	4.282	19.390	4,5	24	504	17.671	2.223	20.816
	Regione di Montagna...	160.926	35.954	157.731	4,4	197	3.195	138.275	22.651	180.639
REGIONE DI COLLINA										
V	Colline Bergamasche.....	204.818	43.302	193.374	4,5	255	11.444	176.318	28.500	207.721
REGIONE DI PIANURA										
VI	Pianura dell'Isola.....	37.237	6.929	36.921	5,3	35	816	34.144	3.093	37.897
VII	Pianura media Bergamasca.....	137.396	27.449	134.952	4,9	139	2.444	108.624	33.772	141.029
VIII	Pianura bassa Bergamasca.....	44.504	9.138	44.250	4,8	25	254	33.166	11.338	45.605
	Regione di Pianura...	219.137	43.516	216.123	5,0	199	3.014	170.934	48.203	224.531
	Provincia di Bergamo...	594.881	122.772	567.228	4,6	651	17.653	485.527	99.354	612.891
PROVINCIA DI BRESCIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
IX	Alta Val Trompia.....	10.194	2.163	10.118	4,7	11	76	6.601	3.593	10.918
X	Alta Val Sabbia.....	16.022	3.611	15.741	4,4	26	281	14.507	1.515	17.088
XI	Val Camonica di Edolo.....	25.703	6.418	25.297	3,9	37	406	24.295	1.408	27.842
XII	Val Camonica di Breno.....	27.880	6.701	26.869	4,0	42	461	24.956	2.374	29.325
XIII	Val Camonica di Pisogne.....	20.724	4.573	20.394	4,5	29	330	16.248	4.476	21.867
XIV	Bassa Val Trompia.....	24.533	5.444	24.319	4,5	22	214	21.125	3.408	26.159
XV	Bassa Val Sabbia.....	11.103	2.612	11.073	4,2	5	30	10.339	764	11.717
XVI	Riviera orientale del Lago d'Iseo...	13.044	2.821	12.820	4,5	21	224	10.784	2.260	13.300
XVII	Riviera Bresciana del Lago di Garda	18.404	4.187	16.739	4,0	93	1.665	15.682	2.722	16.961
	Regione di Montagna...	167.057	38.530	163.370	4,2	286	3.687	144.537	22.520	174.177
REGIONE DI COLLINA										
XVIII	Colline rocciose di Brescia.....	181.085	41.335	167.942	4,1	239	13.143	167.955	13.130	178.002
XIX	Anfiteatro morenico del Lago d'Iseo	41.159	8.170	40.667	5,0	37	492	39.127	11.032	41.815
XX	Anfiteatro morenico del Lago di Garda	51.646	10.851	49.428	4,6	89	2.218	37.857	13.789	52.227
	Regione di Collina...	273.890	60.356	258.037	4,3	365	15.853	235.939	37.951	272.044
REGIONE DI PIANURA										
XXI	Pianura Bresciana occidentale.....	91.617	19.188	89.920	4,7	91	1.697	67.614	24.003	92.522
XXII	Pianura Bresciana centrale.....	87.656	17.168	86.288	5,0	72	1.368	71.325	16.381	89.230
XXIII	Pianura Bresciana orientale.....	90.422	18.476	89.151	4,8	72	1.271	63.970	26.452	92.374
	Regione di Pianura...	269.695	54.832	265.359	4,8	235	4.336	202.909	66.786	274.126
	Provincia di Brescia...	710.642	153.712	686.766	4,5	896	2.3876	583.385	127.257	720.347
PROVINCIA DI COMO										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXIV	Alta montagna Comasca settentrionale	5.833	1.368	5.753	4,2	10	80	5.604	229	6.562
XXV	Bacino del Varrone e del basso Pio- verna.....	7.172	1.938	7.071	3,6	8	101	7.095	77	7.667
XXVI	Valle Assina e finitimi.....	9.622	2.633	9.448	3,6	23	174	9.084	538	9.717
XXVII	Lario settentrionale e occidentale...	34.858	9.091	34.001	3,7	37	857	33.059	1.799	35.525
XXVIII	Lario occidentale e ramo di Como...	93.388	24.592	88.705	3,4	250	9.683	92.188	1.250	90.995
XXIX	Valsassina.....	7.700	2.023	7.608	3,8	23	92	7.209	491	8.572
XXX	Ceresio e Valle Intelvi.....	16.058	4.781	15.253	3,2	62	805	14.582	1.476	18.410
	Regione di Montagna...	174.631	46.426	162.839	3,5	463	11.792	163.771	6.860	177.448

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
REGIONE DI COLLINA										
XXXI	Alto Comasco	40.037	9.528	39.191	4,1	65	846	33.557	6.480	42.051
XXXII	Alta Brianza orientale	62.044	14.815	60.548	4,1	86	1.496	57.695	4.349	62.002
XXXIII	Bassa Brianza orientale	74.018	14.425	73.283	5,1	69	735	59.558	14.460	75.175
XXXIV	Brianza Comasca	78.267	16.437	77.026	4,7	84	1.241	63.037	15.230	78.377
XXXV	Basso Comasco	19.816	4.763	19.756	4,1	18	60	18.217	1.599	20.244
	Regione di Collina...	274.132	60.028	269.804	4,5	322	4.378	232.064	42.118	277.549
REGIONE DI PIANURA										
XXXVI	Altopiano Comasco	38.464	8.755	38.021	4,3	32	443	35.550	2.914	39.463
	Provincia di Como...	487.277	115.209	470.664	4,1	817	16.613	436.385	50.892	494.760
PROVINCIA DI CREMONA										
REGIONE UNICA DI PIANURA										
XXXVII	Casalasco e Piadonese	45.112	10.843	44.548	4,1	42	564	40.562	4.550	45.613
XXXVIII	Basso Cremonese vitato	36.419	8.321	36.018	4,3	31	406	31.408	5.011	37.097
XXXIX	Regona d'Oglio	13.188	2.897	13.149	4,5	4	89	9.163	4.025	13.482
XL	Cremonese	147.779	35.645	139.778	3,9	190	8.001	126.746	21.033	147.841
XLII	Regona d'Adda e Po	18.565	4.048	18.306	4,5	11	259	14.873	3.692	19.156
XLII	Cremasca	78.928	16.803	77.278	4,6	71	1.650	67.660	11.263	80.541
XLIII	Pandinasco	24.851	5.520	24.361	4,4	19	490	18.022	6.829	25.408
	Regione unica di Pianura...	364.842	84.077	353.433	4,2	368	11.409	303.434	56.408	369.138
	Provincia di Cremona...	364.842	84.077	353.433	4,2	368	11.409	303.434	56.408	369.138
PROVINCIA DI MANTOVA										
REGIONE DI COLLINA										
XLIV	Anfiteatro morenico Mantovano del Lago di Garda	23.663	4.984	22.891	4,6	28	777	14.921	8.747	24.546
REGIONE DI PIANURA										
XLV	Altopiano Mantovano tra il Mincio e l'Oglio	54.782	11.784	54.492	4,6	47	290	31.799	22.983	56.187
XLVI	Bassopiano Mantovano tra l'Oglio e il Po	57.318	13.060	56.828	4,4	61	490	43.602	13.716	58.664
XLVII	Media pianura Mantovana tra l'Oglio, il Mincio e il Po	82.372	17.724	75.985	4,3	114	6.387	60.649	21.723	82.058
XLVIII	Pianura risicola Mantovana tra il Mincio e il Po	64.653	12.761	64.370	5,0	38	283	33.829	25.829	65.498
XLIX	Oltre-Po Mantovano alla sinistra del Secchia	57.643	11.001	57.198	5,2	27	445	20.863	36.780	58.655
L	Oltre-Po Mantovano alla destra del Secchia	57.245	10.701	57.004	5,3	39	241	30.499	26.746	57.814
	Regione di Pianura...	374.013	77.031	365.877	4,7	326	3.141	226.241	147.777	378.876
	Provincia di Mantova...	397.636	82.015	388.798	4,7	354	3.913	241.162	156.524	403.422
PROVINCIA DI MILANO										
REGIONE DI COLLINA										
LII	Brianza Monzese	53.554	10.503	52.541	5,0	60	1.013	40.246	13.308	53.755
REGIONE DI PIANURA										
LII	Altopiano asciutto di Milano	386.276	85.773	373.141	4,4	297	13.733	351.734	34.542	385.596
LIII	Altopiano irriguo di Milano	245.593	56.954	241.683	4,2	262	3.916	211.108	34.485	246.332
LIV	Piano irriguo del Naviglio Grande ..	1.088.961	306.957	1.031.081	3,4	1.023	57.880	1.050.156	38.905	1.059.599
LV	Piano irriguo della Martesana	48.735	11.034	48.305	4,4	51	430	38.241	10.494	48.897
LVI	Piano irriguo della Muzza (Lodigiano propriamente detto)	133.480	30.599	129.336	4,2	154	4.094	114.892	18.588	134.414
LVII	Ghiaia d'Adda	4.499	902	4.499	5,0	—	—	3.425	1.074	4.579
LVIII	Lungo-Po Lodigiano	30.847	7.093	30.753	4,3	26	94	22.754	8.098	31.717
LIX	Piano-colle di San Colombano	9.930	2.300	9.242	4,0	7	688	9.668	62	10.331
	Regione di Pianura...	1.943.321	501.617	1.868.090	3,7	1.320	30.231	1.802.178	146.144	1.921.465
	Provincia di Milano...	2.061.875	513.120	1.920.631	3,8	1.880	31.244	1.842.424	159.451	1.975.220

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI PAVIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
LX	Alto Bobbiese	3.925	788	3.925	5,0	—	—	3.816	109	3.948
LXI	Basso Bobbiese	18.432	3.861	18.393	4,8	9	39	15.740	2.692	18.966
	Regione di Montagna...	22.357	4.649	22.318	4,8	9	39	19.556	2.801	22.914
REGIONE DI COLLINA										
LXII	Alto Vogherese	13.719	2.835	13.688	4,8	4	31	8.617	5.102	14.027
LXIII	Broni e Stradella	63.136	15.638	62.874	4,0	41	262	54.307	8.829	65.065
	Regione di Collina...	76.855	18.473	76.562	4,1	45	293	62.924	13.931	79.092
REGIONE DI PIANURA										
LXIV	Alto Pavese	53.871	12.904	53.663	4,2	38	208	49.281	4.590	54.822
LXV	Basso Vogherese	64.781	16.027	61.585	3,8	69	3.196	55.647	9.134	65.376
LXVI	Lomellina occidentale	46.432	13.914	46.195	3,3	33	237	36.863	9.569	47.104
LXVII	Lomellina orientale	92.746	27.035	90.377	3,3	99	2.369	77.472	15.274	92.606
LXVIII	Lungo-Po Lomellina	14.942	4.429	14.853	3,4	12	89	12.713	2.229	15.265
LXIX	Ferrara ed Alagna	3.989	1.129	3.978	3,5	4	11	3.569	420	4.078
LXX	Basso Pavese alla destra del Ticino.	20.800	5.494	20.741	3,8	11	59	14.837	5.963	21.116
LXXI	Basso Pavese alla sinistra del Ticino	62.335	17.408	57.889	3,3	105	4.446	58.124	4.211	61.290
LXXII	Basso Pavese vitato	22.776	5.657	22.669	4,0	22	107	20.579	2.197	23.591
	Regione di Pianura...	382.672	103.987	371.950	3,6	393	10.722	329.085	53.587	385.243
	Provincia di Pavia...	481.884	127.109	470.830	3,7	447	11.054	411.565	70.319	487.249
PROVINCIA DI SONDRIO										
REGIONE UNICA DI MONTAGNA										
LXXIII	Chiavennese	19.717	4.775	18.784	3,9	103	933	19.367	350	20.251
LXXIV	Livigno	1.284	289	1.260	4,4	4	24	922	362	1.326
LXXV	Bormiese	11.890	2.792	11.035	4,0	28	855	10.774	1.116	12.211
LXXVI	Valmalenco e Valmasino	6.743	1.708	6.653	3,9	18	90	6.719	24	7.608
LXXVII	Monte-piano a destra dell'Adda	62.828	14.799	60.131	4,1	123	2.697	60.642	2.186	65.527
LXXVIII	Monte-piano a sinistra dell'Adda	31.296	7.240	30.637	4,2	32	659	29.886	1.410	33.295
	Regione unica di Montagna...	133.758	31.598	128.500	4,1	308	5.258	128.310	5.448	140.218
	Provincia di Sondrio...	133.758	31.598	128.500	4,1	308	5.258	128.310	5.448	140.218
PROVINCIA DI VARESE										
REGIONE DI MONTAGNA										
LXXIX	Maccagno	5.780	1.891	5.577	2,9	27	203	5.130	650	6.595
LXXX	Alto Varesotto	51.532	15.352	49.887	3,2	114	1.645	46.491	5.041	55.023
	Regione di Montagna...	57.312	17.243	55.464	3,2	141	1.848	51.621	5.691	61.618
REGIONE DI COLLINA										
LXXXI	Basso Varesotto occidentale	41.654	11.833	40.991	3,5	50	663	37.607	4.047	44.756
LXXXII	Basso Varesotto orientale	87.231	22.844	83.922	3,7	124	3.309	72.991	14.240	87.705
LXXXIII	Colline Gallaresi	39.858	10.581	39.289	3,7	45	569	35.107	4.751	40.619
	Regione di Collina...	168.743	45.258	164.202	3,6	219	4.541	145.705	23.038	173.080
REGIONE DI PIANURA										
LXXXIV	Altopiano asciutto di Varese	156.407	38.882	151.715	3,9	133	4.692	143.644	12.763	156.429
	Provincia di Varese...	382.462	101.383	371.381	3,7	493	11.081	340.970	41.492	391.127

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VENEZIA TRIDENTINA										
PROVINCIA DI BOLZANO										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Pusteria e alta Valle Isarco	56.701	10.988	54.209	4,9	217	2.492	33.194	23.507	56.978
II	Val d'Ega, Val Gardena e alte valli contigue	18.666	3.674	17.627	4,8	153	1.039	8.389	10.277	18.411
III	Sarentino e contigui comuni di mon- tagna	8.071	1.578	7.920	5,0	25	151	1.894	6.177	8.133
IV	Ultimo, dell'alta Venosta e dell'alta Passiria	20.294	3.960	19.490	4,9	92	804	12.106	8.188	21.103
	Regione di Montagna...	103.732	20.200	99.246	4,9	487	4.486	55.583	48.149	104.620
REGIONE DI COLLINA										
V	Media Valle Isarco	21.035	4.192	17.280	4,1	100	3.755	14.629	6.406	20.500
VI	Media Val Venosta e Val Passiria ..	24.228	4.573	22.920	5,0	81	1.308	14.079	10.149	24.276
	Regione di Collina...	45.263	8.765	40.200	4,6	181	5.063	28.708	16.555	44.875
REGIONE DI PIANURA										
VII	Bassa Valle Isarco	54.608	12.924	47.056	3,6	300	7.552	42.079	12.529	50.939
VIII	Val d'Adige, Bronzollo e Lagundo ..	66.007	14.121	55.582	3,9	381	10.425	54.308	11.699	60.960
	Regione di Pianura...	120.615	27.045	102.638	3,8	631	17.977	96.387	24.228	111.899
	Provincia di Bolzano...	269.610	56.010	242.084	4,3	1.299	27.526	180.878	88.932	261.394
PROVINCIA DI TRENTO										
REGIONE UNICA DI MONTAGNA										
IX	Ex-circondario di Rovereto	66.576	15.154	64.265	4,2	92	2.311	62.355	4.221	68.708
X	Ex-circondario di Riva	31.027	6.493	26.900	4,1	101	4.127	29.273	1.754	30.147
XI	Ex-circondario di Trento	119.402	26.957	111.931	4,2	185	7.471	105.085	14.317	120.856
XII	Ex-circondario di Tione di Trento ..	33.058	8.758	32.589	3,7	49	469	32.117	941	36.191
XIII	Ex-circondario di Borgo	51.126	12.708	50.294	4,0	70	832	48.020	8.106	55.247
XIV	Ex-circondario di Clès	50.456	12.342	49.923	4,0	62	533	45.937	4.519	53.681
XV	Ex-circondario di Cavalese	38.882	9.690	37.555	3,9	92	1.327	33.684	5.198	41.607
	Regione unica di Montagna...	390.527	92.102	373.457	4,1	651	17.070	351.471	39.056	406.432
	Provincia di Trento...	390.527	92.102	373.457	4,1	651	17.070	351.471	39.056	406.432

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VENETO										
PROVINCIA DI BELLUNO										
REGIONE UNICA DI MONTAGNA										
I	Alto Piave (Cadore)	40.805	10.270	39.080	3,8	135	1.225	37.690	2.615	43.349
II	Cordevole (Agordino)	23.798	6.776	23.680	3,5	21	118	22.698	1.106	28.675
III	Maè del Piave (Zoldano)	13.479	3.391	13.427	4,0	14	52	13.089	390	15.958
IV	Medio Piave (Bellunese e Alpago)...	72.822	15.708	69.828	4,4	66	2.994	58.823	18.999	81.078
V	Cismon e Piave (Feltrino)	59.951	14.223	57.226	4,0	57	2.725	45.772	14.179	67.768
	Regione unica di Montagna...	210.355	50.368	203.241	4,0	293	7.114	173.067	37.288	236.823
	Provincia di Belluno...	210.355	50.368	203.241	4,0	293	7.114	173.067	37.288	236.823
PROVINCIA DI PADOVA										
REGIONE DI COLLINA										
VI	Colli Euganei	55.933	9.754	54.972	5,6	40	961	23.132	32.801	66.818
REGIONE DI PIANURA										
VII	Irrigua del Brenta	49.402	7.917	48.923	6,2	26	479	50.904	18.498	50.706
VIII	Asciutta del Brenta e Musone	74.223	10.428	73.749	7,1	19	474	10.087	64.136	77.175
IX	Asciutta del Brenta e Bacchiglione..	244.685	45.988	231.646	5,0	215	13.039	142.740	101.945	243.063
X	Cerealicola dell'Adige e Gorzon	101.693	17.860	101.365	5,7	41	328	45.456	56.237	104.077
XI	Viticola dell'Adige e Gorzon	54.084	8.833	53.408	6,0	44	681	15.684	38.400	54.391
XII	Basso Brenta	52.140	8.864	51.787	5,8	31	353	16.945	35.195	58.239
	Regione di Pianura...	576.227	99.380	560.873	5,6	376	15.354	261.816	314.411	582.651
	Provincia di Padova...	632.160	109.634	615.945	5,6	416	16.315	284.948	347.212	639.469
PROVINCIA DI ROVIGO										
REGIONE UNICA DI PIANURA										
XIII	Alto Polesine	104.181	18.810	103.353	5,5	68	828	51.603	52.578	105.149
XIV	Medio Polesine	105.109	18.469	102.504	5,6	73	2.605	62.180	42.929	105.104
XV	Basso Polesine	106.578	18.242	105.602	5,8	136	976	59.491	47.087	107.430
	Regione unica di Pianura...	315.868	55.521	311.459	5,6	277	4.409	173.274	142.594	317.773
	Provincia di Rovigo...	315.868	55.521	311.459	5,6	277	4.409	173.274	142.594	317.773
PROVINCIA DI TREVISO										
REGIONE DI COLLINA										
XVI	Occidentale (destra Piave)	88.027	16.010	85.904	5,4	89	2.123	50.271	37.756	92.253
XVII	Orientale (sinistra Piave)	117.536	22.373	112.001	5,0	119	5.535	98.497	24.089	124.837
	Regione di Collina...	205.563	38.383	197.905	5,2	208	7.658	143.768	61.795	217.090
REGIONE DI PIANURA										
XVIII	Occidentale superiore (destra Piave)..	95.687	14.924	95.086	6,4	56	651	58.257	37.430	99.691
XIX	Occidentale inferiore (destra Piave)..	136.243	22.093	129.035	5,8	123	7.208	79.966	56.277	136.474
XX	Orientale superiore (sinistra Piave)..	49.637	7.648	49.424	6,5	29	213	30.460	19.177	62.054
XXI	Orientale inferiore (sinistra Piave)..	73.679	9.797	72.542	7,4	37	1.137	21.689	51.990	76.365
	Regione di Pianura...	355.246	54.462	346.037	6,1	245	9.209	190.372	164.874	364.584
	Provincia di Treviso...	560.809	92.845	543.942	5,9	453	16.867	384.140	226.869	581.674
PROVINCIA DI UDINE										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXII	Carnia	52.208	13.356	50.937	3,8	72	1.206	48.743	3.460	60.148
XXIII	Canal del Ferro e Val Canale	25.021	6.443	23.693	3,7	116	1.328	22.898	2.128	28.173
XXIV	Prealpi Carniche	23.988	6.102	23.914	3,9	18	69	19.521	4.462	29.485
XXV	Montana orientale dell'Alta Slavia ..	20.334	4.197	20.248	4,8	10	86	19.980	354	22.355
	Regione di Montagna...	121.541	30.098	118.792	3,9	216	2.749	111.137	10.404	140.161
REGIONE DI COLLINA										
XXVI	Pedemontana e collinare occidentale	49.204	11.672	48.893	4,2	41	311	43.688	5.516	59.825
XXVII	Collinare del Friuli centrale	68.731	13.946	67.154	4,8	30	1.577	65.183	3.548	79.780
XXVIII	Pedemontana e collinare orientale ..	69.382	13.752	66.622	4,8	55	2.760	59.288	10.094	76.047
	Regione di Collina...	187.317	39.370	182.669	4,6	126	4.648	168.159	19.158	215.602

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		In complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
REGIONE DI PIANURA										
XXIX	Media pianura fra il Tagliamento e il Cellina.....	25.275	5.115	25.019	4,9	14	256	23.650	1.625	27.957
XXX	Medio Friuli.....	151.807	29.483	138.987	4,7	164	12.820	145.193	6.614	154.757
XXXI	Media e bassa pianura dell'estremo Friuli occidentale.....	110.069	18.412	105.625	5,7	57	4.444	75.773	34.296	119.505
XXXII	Strada Alta e Alto distretto di San Vito al Tagliamento.....	72.040	12.453	69.278	5,6	72	2.762	61.246	10.794	77.972
XXXIII	Bassa Friulana.....	50.196	8.854	49.677	5,6	60	519	37.374	12.822	51.344
	Regione di Pianura...	409.387	74.317	388.586	5,2	367	20.801	343.236	66.151	431.835
	Provincia di Udine...	718.245	143.785	690.047	4,8	709	28.198	622.532	95.713	787.598
PROVINCIA DI VENEZIA										
REGIONE UNICA DI PIANURA										
XXXIV	Del Livenza e Tagliamento.....	71.198	9.900	70.779	7,1	52	419	30.368	40.830	72.998
XXXV	Del Piave.....	78.671	9.142	78.155	8,0	47	516	26.406	47.265	74.195
XXXVI	Del Brenta e Dese.....	121.780	20.708	120.409	5,8	75	1.871	36.806	84.974	125.064
XXXVII	Lagunare.....	299.164	65.064	271.812	4,2	757	27.352	267.786	31.878	290.579
XXXVIII	Dell'Adige.....	28.602	4.733	28.392	6,0	14	210	8.245	20.357	28.806
	Regione unica di Pianura...	594.415	109.637	564.547	5,1	945	29.868	369.611	224.804	591.642
	Provincia di Venezia...	594.415	109.637	564.547	5,1	945	29.868	369.611	224.804	591.642
PROVINCIA DI VERONA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXXIX	Occidentale dell'Adige e del Garda...	15.709	3.384	15.254	4,5	23	455	11.709	4.000	16.157
XL	Orientale dell'Adige e del Chiampo...	26.723	4.953	26.577	5,4	25	146	17.726	8.997	27.717
	Regione di Montagna...	42.432	8.337	41.831	5,0	48	601	29.435	12.997	43.874
REGIONE DI COLLINA										
XLI	Occidentale dell'Adige e del Mincio...	53.255	10.207	52.333	5,1	65	922	33.296	19.959	54.655
XLII	Centrale dell'Adige e del Mezzane...	39.266	7.782	38.782	4,0	37	484	31.100	8.166	40.961
XLIII	Orientale del Mezzane e Alpone....	42.624	8.337	42.341	5,1	39	283	31.256	11.368	44.641
	Regione di Collina...	135.145	26.326	133.456	5,1	141	1.689	95.652	39.493	140.257
REGIONE DI PIANURA										
XLIV	Superiore a sinistra dell'Adige.....	50.143	9.383	49.360	5,3	34	783	35.888	14.255	51.907
XLV	Superiore a destra dell'Adige.....	197.980	41.060	180.043	4,4	252	17.987	177.986	19.994	196.625
XLVI	Media a destra dell'Adige.....	52.439	9.419	51.990	5,5	39	449	29.415	23.024	53.029
XLVII	Pianura Veronese inferiore.....	85.020	15.922	84.146	5,3	56	874	56.976	28.044	85.994
	Regione di Pianura...	385.582	75.734	365.539	4,8	381	20.043	300.265	85.317	387.555
	Provincia di Verona...	563.159	110.447	540.826	4,9	570	22.333	425.352	137.807	571.686
PROVINCIA DI VICENZA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XLVIII	Occident. del Chiampo, Agno e Astico	54.502	11.118	54.188	4,9	36	314	41.303	13.190	57.091
XLIX	Occidentale dell'Astico e Brenta....	52.441	12.141	51.924	4,3	65	517	47.970	4.471	59.725
	Regione di Montagna...	106.943	23.259	106.112	4,6	101	831	89.273	17.670	116.816
REGIONE DI COLLINA										
L	Occidentale del Chiampo, Agno e Ti- monchio.....	92.646	18.361	90.855	4,9	72	1.791	60.215	32.431	94.804
LI	Orientale dell'Astico e Brenta.....	70.968	13.350	68.380	5,1	80	2.588	49.683	21.285	73.093
LII	Centrale dei Colli Berici.....	34.593	6.283	34.239	5,4	12	354	17.451	17.142	35.991
	Regione di Collina...	198.207	37.994	193.474	5,1	164	4.733	127.349	70.858	203.888
REGIONE DI PIANURA										
LIII	Settentrionale (Bacchiglione e Astico)	116.583	23.200	109.375	4,7	118	7.208	99.814	16.769	117.402
LIV	Orientale (Tesina e Brenta).....	62.861	10.545	62.604	5,9	28	257	30.873	31.988	64.845
LV	Meridionale (Guà e Bisatto).....	43.662	7.715	42.374	5,5	30	1.288	18.888	24.774	45.091
	Regione di Pianura...	223.106	41.460	214.353	5,2	176	8.753	149.575	73.531	227.338
	Provincia di Vicenza.....	528.256	102.713	513.939	5,0	441	14.317	366.197	162.059	548.042

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VENEZIA GIULIA E ZARA										
PROVINCIA DI FIUME										
REGIONE UNICA DI MONTAGNA										
I	Carsica	13.821	2.727	13.763	5,0	8	58	13.606	215	14.764
II	Alto Timavo	13.977	2.664	12.948	4,9	31	1.029	13.409	568	14.932
III	Liburnica e Zona di Fiume	78.977	18.922	68.270	3,6	379	10.707	75.075	3.902	77.963
	<i>Regione unica di Montagna...</i>	<i>106.775</i>	<i>24.313</i>	<i>94.981</i>	<i>3,9</i>	<i>418</i>	<i>11.794</i>	<i>102.090</i>	<i>4.685</i>	<i>107.659</i>
	Provincia di Fiume...	106.775	24.313	94.981	3,9	418	11.794	102.090	4.685	107.659
PROVINCIA DI GORIZIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
IV	Alpina	38.505	7.743	34.853	4,5	114	3.652	28.873	9.612	37.403
V	Prealpina	32.253	7.069	31.292	4,4	61	961	20.907	11.846	33.081
	<i>Regione di Montagna...</i>	<i>70.758</i>	<i>14.812</i>	<i>66.145</i>	<i>4,5</i>	<i>175</i>	<i>4.613</i>	<i>49.800</i>	<i>20.958</i>	<i>70.484</i>
REGIONE DI COLLINA										
VI	Collinare	100.891	21.424	91.841	4,3	132	9.050	88.132	12.759	104.326
VII	Carso di Comeno	10.568	2.293	10.524	4,6	8	39	9.730	833	11.178
	<i>Regione di Collina...</i>	<i>111.454</i>	<i>23.717</i>	<i>102.365</i>	<i>4,3</i>	<i>140</i>	<i>9.089</i>	<i>97.862</i>	<i>13.592</i>	<i>115.504</i>
REGIONE DI PIANURA										
VIII	Alto Friuli	12.058	2.412	10.939	4,5	13	1.119	10.904	1.154	12.551
IX	Basso Friuli	11.553	2.183	10.101	4,6	20	1.452	11.162	391	11.902
	<i>Regione di Pianura...</i>	<i>23.611</i>	<i>4.595</i>	<i>21.040</i>	<i>4,6</i>	<i>33</i>	<i>2.571</i>	<i>22.066</i>	<i>1.545</i>	<i>24.453</i>
	Provincia di Gorizia...	205.823	43.124	189.550	4,4	348	16.273	169.728	36.095	210.441
PROVINCIA DI POLA										
REGIONE UNICA DI COLLINA										
X	Costiera settentrionale	54.509	11.259	52.154	4,6	70	2.355	41.556	12.953	54.675
XI	Costiera occidentale	122.027	26.034	106.562	4,1	324	15.465	113.930	8.097	123.533
XII	Centrale dell'Istria	102.135	18.984	101.127	5,3	89	1.008	82.234	19.351	104.887
XIII	Isola del Carnaro	18.855	4.940	18.086	3,7	103	819	18.299	556	19.885
	<i>Regione unica di Collina...</i>	<i>297.526</i>	<i>61.217</i>	<i>277.879</i>	<i>4,5</i>	<i>586</i>	<i>19.647</i>	<i>256.069</i>	<i>41.457</i>	<i>302.980</i>
	Provincia di Pola...	297.526	61.217	277.879	4,5	586	19.647	256.069	41.457	302.980
PROVINCIA DI TRIESTE										
REGIONE DI COLLINA										
XIV	Collinare pedemontana	1.663	309	1.603	5,2	6	60	1.657	6	1.620
XV	Collinare carsica	249.574	66.723	227.486	3,4	380	22.088	247.333	2.241	250.243
XVI	Muggia e San Dorligo	16.816	3.934	16.699	4,2	11	117	11.413	5.403	17.046
XVII	Sesanesi	18.635	3.930	18.301	4,7	47	334	18.135	500	19.170
XVIII	Postumiese	19.936	4.045	18.021	4,5	89	1.015	18.878	1.058	20.078
	<i>Regione di Collina...</i>	<i>306.624</i>	<i>78.941</i>	<i>282.110</i>	<i>3,6</i>	<i>533</i>	<i>24.514</i>	<i>297.416</i>	<i>9.208</i>	<i>308.157</i>
REGIONE DI PIANURA										
XIX	Monfalconese	41.870	9.400	40.498	4,3	31	1.372	40.548	1.322	42.063
	Provincia di Trieste...	348.494	88.341	322.608	3,7	614	25.886	337.964	10.530	350.220
PROVINCIA DI ZARA										
REGIONE UNICA DI COLLINA										
XX	Zara, Lagosta	20.324	4.610	17.388	3,8	96	2.936	19.878	446	19.699
	Provincia di Zara...	20.324	4.610	17.388	3,8	96	2.936	19.878	446	19.699

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Province.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EMILIA										
PROVINCIA DI BOLOGNA										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Alta montagna della Porretta.....	44.706	9.713	44.477	4,6	28	229	23.812	20.894	48.820
II	Media montagna del Reno.....	33.254	6.739	33.164	4,9	17	90	9.270	23.984	34.696
III	Media montagna del Setta e Savena	29.707	5.805	29.627	5,1	18	80	8.892	20.815	30.902
	Regione di Montagna...	107.667	22.257	107.268	4,8	63	399	41.974	65.693	114.418
REGIONE DI COLLINA										
IV	Alto colle di Pianoro.....	37.166	7.007	37.126	5,3	9	40	10.539	26.627	38.390
V	Colle-piano del Bolognese.....	286.495	68.611	286.288	3,9	329	20.207	246.011	40.484	280.261
VI	Colle-piano dell'Imolese.....	65.839	13.450	61.815	4,6	72	3.524	30.743	34.596	65.704
	Regione di Collina...	389.000	89.068	365.229	4,1	410	23.771	287.293	101.707	384.355
REGIONE DI PIANURA										
VII	Piano alto di Anzola.....	38.587	7.108	37.564	5,3	13	1.023	16.259	22.328	38.980
VIII	Piano basso a sinistra del Reno....	44.137	8.186	43.445	5,3	23	692	11.886	32.251	45.062
IX	Piano basso a destra del Reno.....	59.643	11.624	59.214	5,1	40	429	23.862	35.781	60.442
X	Piano basso dell'Idice e del Sillaro..	43.998	9.061	43.040	4,8	39	958	16.581	27.417	44.412
	Regione di Pianura...	186.365	35.974	183.263	5,1	115	3.102	68.588	117.777	188.396
	Provincia di Bologna...	683.032	147.299	655.780	4,5	588	27.272	397.855	285.177	687.608
PROVINCIA DI FERRARA										
REGIONE UNICA DI PIANURA										
XI	Centese.....	66.724	12.780	65.600	5,1	40	1.064	21.094	45.630	67.369
XII	Ferrarese centrale.....	173.026	34.645	166.778	4,8	166	6.248	115.145	57.881	173.508
XIII	Bonifica a sinistra del Volano.....	71.182	12.592	70.784	5,6	58	398	37.458	33.727	71.752
XIV	Bonifica a destra del Volano.....	30.553	5.403	30.427	5,6	27	126	17.194	13.360	30.810
XV	Marittima del Ferrarese.....	25.126	4.850	24.676	5,1	86	450	16.409	8.717	25.559
	Regione unica di Pianura...	366.611	70.270	358.325	5,1	377	8.286	207.296	159.315	368.998
	Provincia di Ferrara...	366.611	70.270	358.325	5,1	377	8.286	207.296	159.315	368.998
PROVINCIA DI FORLÌ										
REGIONE DI MONTAGNA										
XVI	Appenninica di Rocca San Casciano	30.025	5.764	29.813	5,2	48	212	10.900	19.125	31.295
XVII	Sub-appenninica di Rocca San Cas- ciano.....	30.976	6.485	30.667	4,7	29	309	12.766	18.210	32.159
	Regione di Montagna...	61.001	12.249	60.480	4,9	77	521	23.666	37.335	63.454
REGIONE DI COLLINA										
XVIII	Alta collina di Bertinoro.....	35.362	6.974	35.186	5,0	24	176	10.120	25.242	36.107
XIX	Bassa collina di Rimini.....	39.932	7.617	39.613	5,2	36	319	10.234	29.698	41.252
XX	Bassa collina di Cesena.....	25.969	5.018	25.748	5,1	13	121	7.285	18.584	26.652
	Regione di Collina...	101.263	19.609	100.547	5,1	73	615	27.639	73.524	104.011

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
REGIONE DI PIANURA										
XXI	Alta pianura di Forlì.....	87.264	14.810	64.314	4,3	68	2.960	39.499	27.765	66.580
XXII	Alta pianura di Cesena.....	26.132	5.168	25.705	5,0	52	427	13.077	13.055	26.729
XXIII	Alta pianura litoranea di Rimini...	95.773	20.236	98.181	4,6	103	2.592	64.829	30.944	96.968
XXIV	Piano-colle di Cesena.....	71.496	14.115	69.583	4,9	47	1.915	30.420	41.078	73.197
	Regione di Pianura...	260.667	54.329	252.783	4,7	270	7.884	147.825	112.842	263.474
	Provincia di Forlì...	422.831	86.187	413.810	4,8	420	9.021	199.130	223.701	430.939
PROVINCIA DI MODENA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXV	Vallate del Dragone, Dolo e Rosenna	18.705	4.009	18.682	4,6	8	73	7.942	10.763	21.305
XXVI	Vallata dello Scoltenna.....	23.721	5.414	23.475	4,3	23	246	8.475	15.246	27.309
XXVII	Centrale di Pavullo.....	29.836	5.662	29.716	5,2	12	120	9.010	20.826	31.013
XXVIII	Destra del Panaro.....	18.583	3.803	18.544	4,9	13	39	3.086	15.547	19.240
	Regione di Montagna...	90.845	18.888	90.367	4,8	56	478	28.463	62.382	98.867
REGIONE DI COLLINA										
XXIX	Colle-piano Modenese.....	48.447	9.227	48.142	5,2	42	305	20.210	28.237	49.411
REGIONE DI PIANURA										
XXX	Piano alto Modenese.....	137.764	27.592	129.056	4,7	135	8.708	88.883	48.881	135.208
XXXI	Piano medio del Carpignano.....	50.423	9.306	49.970	5,4	35	453	18.788	31.640	51.148
XXXII	Piano medio a destra del Secchia...	51.761	9.097	51.542	5,7	21	219	10.119	41.642	52.521
XXXIII	Piano basso di Mirandola.....	69.189	13.311	68.711	5,2	41	478	21.457	47.732	70.047
	Regione di Pianura...	309.137	59.306	299.279	5,0	232	9.858	139.242	169.895	308.924
	Provincia di Modena...	448.429	87.421	437.788	5,0	330	10.641	187.915	260.534	457.202
PROVINCIA DI PARMA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXXIV	Alta montagna Piacentina.....	7.823	1.781	7.755	4,4	15	68	6.692	1.131	8.364
XXXV	Alta montagna Parmense.....	59.030	12.738	58.533	4,6	40	497	40.612	18.418	64.544
XXXVI	Media montagna Parmense.....	24.110	4.841	24.063	5,0	12	47	17.391	6.719	25.882
	Regione di Montagna...	90.963	19.360	90.351	4,7	67	612	64.695	26.268	98.790
REGIONE DI COLLINA										
XXXVII	Alta collina Parmense.....	36.093	7.720	35.394	4,6	40	699	22.773	13.320	36.866
XXXVIII	Bassa collina Parmense.....	23.237	4.814	23.087	4,8	8	200	13.380	9.857	23.680
XXXIX	Colle-piano Parmense.....	41.395	8.313	40.432	4,9	31	963	18.996	22.599	41.872
	Regione di Collina...	100.725	20.847	98.863	4,7	79	1.862	55.149	45.576	102.418
REGIONE DI PIANURA										
XL	Colle alto Parmense.....	135.137	30.101	125.589	4,2	146	9.548	86.624	48.513	134.466
XLI	Piano basso Parmense.....	46.870	10.074	45.975	4,6	34	895	24.166	22.104	48.009
	Regione di Pianura...	182.007	40.175	171.564	4,3	180	10.443	111.390	70.617	182.475
	Provincia di Parma...	373.695	80.382	360.778	4,5	326	12.917	231.234	142.461	383.683

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI PIACENZA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XLII	Alta montagna Piacentina.....	15.148	3.223	15.121	4,7	12	27	14.287	861	16.715
XLIII	Alto Bobbiese.....	12.773	2.770	12.642	4,6	12	131	10.476	2.297	13.378
XLIV	Media montagna Piacentina.....	16.532	3.315	16.459	5,0	19	73	12.601	3.931	17.265
	<i>Regione di Montagna...</i>	44.453	9.308	44.222	4,8	43	231	37.364	7.089	47.358
REGIONE DI COLLINA										
XLV	Alto colle.....	42.705	8.835	42.560	4,8	32	145	23.888	18.817	43.808
XLVI	Medio colle.....	19.494	4.154	19.417	4,7	9	77	9.896	9.598	20.126
XLVII	Colle-piano di Borgonovo.....	24.100	5.016	23.469	4,7	17	631	13.576	10.524	24.594
XLVIII	Colle-piano di Castel San Giovanni..	21.450	4.673	21.040	4,5	18	410	13.820	7.630	21.800
	<i>Regione di Collina...</i>	107.749	22.680	106.486	4,7	76	1.263	61.180	46.569	110.418
REGIONE DI PIANURA										
XLIX	Piano-alto di Piacenza.....	101.188	22.334	91.615	4,1	151	9.573	71.057	30.131	100.281
L	Piano-basso di Sarmato.....	37.055	8.205	36.714	4,5	24	341	18.955	18.100	37.935
	<i>Regione di Pianura...</i>	138.243	30.539	128.329	4,2	175	9.914	90.012	48.231	138.216
	Provincia di Piacenza...	290.445	62.527	279.037	4,5	294	11.408	188.556	101.889	295.992
PROVINCIA DI RAVENNA										
REGIONE DI COLLINA										
LI	Bassa collina di Riolo.....	26.232	5.098	25.905	5,1	21	377	9.026	17.256	26.653
REGIONE DI PIANURA										
LII	Piano-colle di Faenza.....	53.115	12.294	50.961	4,1	58	2.154	28.916	24.199	52.512
LIII	Alta pianura di Santerno.....	21.580	4.873	21.409	4,4	19	171	8.364	13.216	21.904
LIV	Bassa pianura di Lugo.....	81.794	18.358	80.423	4,4	70	1.371	43.710	38.084	82.954
LV	Litoranea.....	89.729	21.173	86.104	4,1	187	3.625	56.526	33.203	88.835
	<i>Regione di Pianura...</i>	246.218	56.698	233.897	4,2	334	7.321	137.516	108.702	246.205
	Provincia di Ravenna...	272.500	61.796	264.802	4,3	355	7.698	146.542	125.958	272.898
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
LVI	Alta montagna della Secchia e del- l'Enza.....	17.667	3.679	17.638	4,8	13	29	11.879	5.788	20.821
LVII	Media montagna della Secchia e del- l'Enza.....	36.075	6.783	35.838	5,3	15	237	16.857	19.218	38.360
	<i>Regione di Montagna...</i>	53.742	10.462	53.476	5,1	28	266	28.736	25.006	59.190
REGIONE DI COLLINA										
LVIII	Alto colle.....	19.008	3.551	18.914	5,3	8	94	11.119	7.889	19.731
LIX	Colle-piano.....	37.055	6.766	36.712	5,4	25	343	19.013	18.042	38.230
	<i>Regione di Collina...</i>	56.063	10.317	55.626	5,4	33	437	30.132	25.931	57.961
REGIONE DI PIANURA										
LX	Alta pianura di Reggio nell'Emilia..	146.420	28.758	139.108	4,8	127	7.321	94.406	52.023	146.471
LXI	Bassa pianura Reggiana.....	104.875	20.746	104.020	5,0	75	655	49.805	54.780	106.487
	<i>Regione di Pianura...</i>	251.104	49.504	243.128	4,9	202	7.976	144.301	106.803	252.958
	Provincia di Reggio nell'Emilia...	360.909	70.283	352.230	5,0	283	8.679	203.189	157.740	370.109

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	Composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

TOSCANA										
PROVINCIA DI AREZZO										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Monte-colle del Casentino	59.351	11.727	58.611	5,0	66	740	35.452	23.899	64.190
II	Monte-colle dell'Alta Val Tiberina..	15.226	2.956	15.179	5,1	13	47	5.538	9.688	16.278
	Regione di Montagna...	74.577	14.683	73.790	5,0	79	787	40.990	33.587	80.468
REGIONE DI COLLINA										
III	Monte-colle-piano del Valdarno super.	74.924	15.273	74.197	4,9	56	727	40.769	34.155	77.019
IV	Alta collina della Val Tiberina.....	18.971	3.662	18.581	5,1	28	390	9.719	9.252	19.243
V	Colle-piano dell'alta Val di Chiana..	101.194	18.928	96.962	5,1	114	4.232	56.613	44.581	101.304
VI	Piano-colle della bassa Val di Chiana	31.481	5.686	31.201	5,5	21	280	9.372	22.109	31.944
	Regione di Collina...	226.570	43.549	220.941	5,1	219	5.629	116.473	110.097	229.510
	Provincia di Arezzo...	301.147	58.232	294.731	5,1	298	6.416	157.463	143.684	309.978
PROVINCIA DI FIRENZE										
REGIONE DI MONTAGNA										
VII	Alta montagna Toscana di Firenze..	26.907	5.480	26.654	4,9	21	253	12.063	14.874	29.083
VIII	Appenninica Pistoiese.....	12.998	2.842	12.945	4,6	13	53	10.405	2.598	13.998
	Regione di Montagna...	39.905	8.322	39.599	4,8	34	306	22.438	17.467	43.031
REGIONE DI COLLINA										
IX	Alta e media collina Mugellana.....	63.630	11.412	63.145	5,5	57	485	26.258	37.372	65.196
X	Alta e media collina delle Valli di Greve e di Pesa.....	46.381	9.033	46.084	5,1	46	297	19.374	27.007	47.042
XI	Colle-piano del Valdarno superiore..	421.499	97.864	391.248	4,0	683	30.251	360.119	61.380	410.400
XII	Colle-piano del Valdarno inferiore...	115.553	21.537	118.207	4,6	92	2.346	72.202	43.351	115.097
XIII	Colle-piano della Val di Elsa.....	41.366	7.967	41.063	5,2	41	303	19.468	21.898	41.866
	Regione di Collina...	688.429	150.813	654.747	4,3	919	33.682	497.421	191.008	679.601
REGIONE DI PIANURA										
XIV	Bassa Val di Bisenzio e Vald'Ombrone	111.953	23.357	110.292	4,6	77	1.661	36.623	25.330	111.518
	Provincia di Firenze...	840.287	182.992	804.638	4,4	1.030	35.649	606.482	233.805	834.150
PROVINCIA DI GROSSETO										
REGIONE DI MONTAGNA										
XV	Media montagna di Santa Fiora	28.916	7.352	28.729	3,9	31	187	23.121	5.795	30.621
XVI	Bassa montagna Grossetana.....	30.102	6.953	29.400	4,2	67	702	19.151	10.951	29.755
	Regione di Montagna....	59.018	14.305	58.129	4,1	98	889	42.272	16.746	60.376
REGIONE DI COLLINA										
XVII	Alta e media collina di Val d'Ombrone	24.541	5.278	24.363	4,6	37	178	13.482	11.059	24.644
XVIII	Alta e media collina mineraria.....	43.475	9.474	42.588	4,5	112	887	24.797	18.678	42.509
XIX	Alta e media collina litoranea.....	11.090	2.858	10.827	3,8	38	263	9.614	1.476	11.807
	Regione di Collina...	79.106	17.610	77.778	4,4	187	1.328	47.893	31.213	78.960
REGIONE DI PIANURA										
XX	Piano e piano-colle della Maremma Grossetana	38.367	8.652	36.637	4,2	134	2.130	25.963	12.904	37.178
	Provincia di Grosseto...	176.991	40.567	172.594	4,3	419	4.397	116.128	60.863	176.514

Segue; TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI LIVORNO										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXI	Isola d'Elba.....	29.859	7.812	27.368	3,5	92	2.496	22.166	7.698	29.932
XXII	Isola di Capraia.....	570	104	365	3,5	7	205	541	29	385
	Regione di Montagna...	30.429	7.916	27.728	3,5	99	2.701	22.707	7.722	30.317
REGIONE DI COLLINA										
XXIII	Alta e media collina della Val di Cecina	10.957	2.262	10.388	4,6	12	569	7.759	3.198	10.974
XXIV	Bassa collina della Val Tora e Fine	26.848	5.677	26.584	4,7	31	264	16.899	9.949	26.728
XXV	Colle-piano dell'ex-Maremma Pisana	53.162	12.021	52.189	4,3	105	973	35.918	17.244	58.188
XXVI	Continente marittima	124.891	27.407	114.188	4,8	246	10.208	117.968	6.433	120.443
	Regione di Collina...	215.358	47.367	203.349	4,3	394	12.009	178.534	36.824	211.283
	Provincia di Livorno...	245.787	55.283	231.077	4,2	498	14.710	201.241	44.546	241.000
PROVINCIA DI LUCCA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXVII	Alta Garfagnana	10.452	2.369	10.420	4,4	9	32	9.679	778	11.830
XXVIII	Bassa Garfagnana.....	32.666	7.162	32.470	4,5	26	196	21.840	10.826	33.921
XXIX	Appenninica della provincia di Lucca	38.290	9.519	37.962	4,0	29	328	28.942	9.348	41.302
XXX	Appenninica della Versilia Lucchese	27.351	6.798	27.258	4,0	16	93	19.420	7.931	28.217
	Regione di Montagna...	108.759	25.848	108.110	4,2	80	649	79.881	28.878	115.270
REGIONE DI COLLINA										
XXXI	Bassa collina della Val di Nievole..	11.952	2.729	11.927	4,4	3	25	2.014	9.988	12.696
XXXII	Piano-colle della media Valle del Ser- chio	127.080	27.040	121.940	4,5	96	5.140	102.816	24.264	125.836
	Regione di Collina...	139.032	29.769	133.867	4,5	99	5.165	104.830	34.202	138.532
REGIONE DI PIANURA										
XXXIII	Litoranea di piano-monte.....	92.200	21.722	90.766	4,2	118	1.444	65.814	26.386	92.677
	Provincia di Lucca...	339.991	77.339	332.733	4,3	297	7.258	250.525	89.466	346.479
PROVINCIA DI MASSA CARRARA										
REGIONE UNICA DI MONTAGNA										
XXXIV	Marittima delle Alpi Apuane.....	108.481	23.115	101.731	4,4	82	1.750	95.471	8.010	108.682
XXXV	Alta Lunigiana.....	26.786	6.081	26.199	4,3	19	587	22.106	4.680	28.028
XXXVI	Bassa Lunigiana	59.411	12.783	58.953	4,6	42	458	48.696	10.715	62.674
	Regione unica di Montagna...	189.678	41.929	186.883	4,5	143	2.795	166.273	23.405	194.384
	Provincia di Massa Carrara...	189.678	41.929	186.883	4,5	143	2.795	166.273	23.405	194.384

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI PISA										
REGIONE DI COLLINA										
XXXVII	Alta collina dei Monti Pisani.....	17.525	4.188	17.434	4,2	16	91	12.909	4.616	17.816
XXXVIII	Alta e media collina della Val di Cecina	46.846	9.118	42.779	4,7	62	4.067	22.648	24.198	46.825
XXXIX	Bassa collina della Val d'Era e Sterza	41.337	8.131	41.157	5,1	47	180	20.827	20.510	41.927
XL	Bassa collina della Val Tora e Fine.	17.099	3.420	17.004	5,0	14	95	7.986	9.113	17.256
XLI	Colle-piano del Valdarno inferiore...	48.466	10.369	47.882	4,6	32	634	22.960	25.516	49.413
	Regione di Collina...	171.273	35.176	166.206	4,7	171	5.067	87.320	83.953	173.237
REGIONE DI PIANURA										
XLII	Pianura Pisana	163.914	35.819	156.523	4,4	184	7.391	141.012	22.902	161.812
	Provincia di Pisa...	335.187	70.995	322.729	4,5	355	12.458	228.332	106.855	336.049
PROVINCIA DI PISTOIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XLIII	Appenninica Pistoiese	92.720	22.033	89.482	4,1	93	3.238	73.164	19.556	97.675
REGIONE DI COLLINA										
XLIV	Colle-piano del Valdarno inferiore...	11.099	2.340	13.048	4,7	7	51	6.014	5.085	11.317
XLV	Bassa collina della Val di Nievole...	66.415	14.854	65.518	4,4	57	897	32.071	34.344	67.811
	Regione di Collina...	77.514	17.194	76.566	4,5	64	948	38.085	39.429	79.128
REGIONE DI PIANURA										
XLVI	Bassa valle di Bisenzio e Val d'Ombrone	32.171	6.468	32.071	5,0	15	100	16.751	15.420	32.787
	Provincia di Pistoia...	202.405	45.700	198.119	4,3	177	4.286	128.000	74.405	200.590
PROVINCIA DI SIENA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XLVII	Media montagna dell'Amiata	22.541	5.042	22.419	4,4	17	122	13.250	9.291	23.311
REGIONE DI COLLINA										
XLVIII	Colline di Montepulciano	18.663	3.715	18.423	5,0	28	240	7.797	10.866	19.081
XLIX	Colle-piano della Chiana	43.844	8.601	43.268	5,0	58	576	17.022	26.822	44.151
L	Colle-piano dell'Ombrone e dell'Arbia	19.337	3.290	19.245	5,3	13	92	7.605	11.732	19.529
LI	Colle-piano dell'Ombrone e dell'Asso	20.581	4.069	20.422	5,0	26	159	9.824	10.757	20.985
LII	Colline del Chianti	24.321	4.080	24.271	5,9	13	50	6.096	18.225	24.698
LIII	Colline Senesi	68.417	14.325	62.786	4,4	111	5.631	48.948	19.469	67.386
LIV	Colle-piano della Val d'Elsa	43.187	8.322	42.600	5,1	63	587	20.902	22.285	43.555
	Regione di Collina...	238.350	46.402	231.015	5,0	312	7.335	118.194	120.156	239.355
	Provincia di Siena...	260.891	51.444	253.434	4,9	329	7.457	131.444	129.447	262.666

Segue : TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MARCHE										
PROVINCIA DI ANCONA										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Interappenninica di Fabriano.....	46.285	9.357	44.859	4,8	49	1.426	28.083	18.202	48.391
II	Sub-appenninica di Arcevia.....	16.846	3.151	16.742	5,3	12	104	4.996	11.850	17.317
	Regione di Montagna...	63.131	12.508	61.601	4,9	61	1.530	33.079	30.052	65.708
REGIONE DI COLLINA										
III	Alto colle di Castelplanio	41.390	7.716	41.111	5,3	47	279	12.830	28.560	42.152
IV	Colline del Conero	95.875	19.938	90.464	4,5	159	5.411	75.793	20.082	94.956
V	Colle-piano del Misa.....	28.046	5.074	27.788	5,5	23	258	7.755	20.291	28.470
VI	Colle-piano dell'Esino.....	44.277	9.169	43.869	4,7	44	908	25.652	18.625	44.193
VII	Colle-piano del Musone	52.504	9.321	51.239	5,5	64	1.265	22.962	29.542	52.533
VIII	Litoranea di Senigallia	31.656	6.482	30.938	4,8	57	718	16.564	15.002	31.708
	Regione di Collina...	293.748	57.700	284.909	4,9	394	8.839	161.556	132.192	294.012
	Provincia di Ancona...	356.879	70.208	346.610	4,9	455	10.369	194.635	162.244	359.720
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO										
REGIONE DI MONTAGNA										
IX	Appenninica dei Sibillini.....	20.866	4.366	20.615	4,7	11	51	19.349	1.317	22.305
X	Sub-appenninica del Tenna, dell'Aso e del Tronto	64.490	12.142	62.161	5,1	52	2.329	41.586	22.904	64.807
	Regione di Montagna...	85.156	16.508	82.776	5,0	63	2.380	60.935	24.221	87.112
REGIONE DI COLLINA										
XI	Alto colle del Tenna e dell'Ete	25.278	4.976	25.076	5,0	24	202	5.678	19.600	26.151
XII	Alto colle dell'Aso e del Tisino.....	47.008	8.231	46.533	5,7	40	475	13.003	34.005	47.655
XIII	Colle-piano del Tenna.....	25.346	4.671	25.181	5,4	22	165	6.749	18.597	25.873
XIV	Colle-piano del Tronto.....	22.777	4.265	22.788	5,3	10	39	7.830	14.947	23.376
XV	Litoranea di Fermo.....	48.780	8.871	46.604	5,3	57	2.176	23.570	25.210	48.476
XVI	Litoranea di San Benedetto	34.466	6.935	33.898	4,9	48	568	19.964	14.502	34.793
	Regione di Collina...	203.655	37.949	200.030	5,3	201	3.625	76.794	126.361	206.324
	Provincia di Ascoli Piceno...	288.811	54.457	282.806	5,2	264	6.005	137.729	151.062	293.433

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	Popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PROVINCIA DI MACERATA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XVII	Appenninica del Potenza, del Chienti e del Nera	18.111	4.377	18.023	4,1	14	88	16.934	1.177	21.791
XVIII	Interappenninica di Camerino.....	34.037	6.737	33.337	4,9	39	700	21.371	12.666	34.997
XIX	Sub-appenninica del San Vicino.....	35.194	6.523	34.558	5,3	31	636	14.525	20.669	35.791
XX	Sub-appenninica del Fiastrone o del Fiastra	21.905	4.426	21.786	4,9	21	179	10.878	11.087	23.804
	Regione di Montagna...	109.307	22.063	107.704	4,9	105	1.603	63.708	45.599	115.883
REGIONE DI COLLINA										
XXI	Alto colle del Fiastra, del Chienti e del Potenza	54.221	10.474	53.473	5,1	65	748	14.163	40.058	55.435
XXII	Centrale del Chienti e del Potenza ..	84.824	15.883	81.440	5,1	91	3.384	32.692	52.132	84.556
XXIII	Litoranea del Chienti e del Potenza	29.344	5.847	28.728	4,9	39	616	17.742	11.602	29.976
	Regione di Collina...	168.389	32.204	163.641	5,1	195	4.748	64.597	103.792	169.967
	Provincia di Macerata...	277.696	54.267	271.845	5,0	300	6.351	128.305	149.391	285.950
PROVINCIA DI PESARO E URBINO										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXIV	Sub-appenninica alto Marecchia.....	30.442	6.055	30.254	5,0	20	138	15.890	14.552	32.023
XXV	Sub-appenninica alto Conca e alto Foglia	21.823	3.925	21.359	5,5	17	164	7.810	14.013	22.149
XXVI	Sub-appenninica alto Metauro e alto Cesano.....	57.208	11.299	56.710	5,0	59	498	27.754	29.454	59.705
	Regione di Montagna...	109.473	21.279	108.623	5,1	96	850	51.454	53.019	113.877
REGIONE DI COLLINA										
XXVII	Alto colle del Metauro.....	19.222	3.927	18.879	4,8	16	343	7.260	11.962	19.459
XXVIII	Alto colle del Foglia.....	30.287	5.747	29.717	5,2	30	570	10.086	20.201	31.039
XXIX	Colle-piano del Foglia.....	61.327	12.664	58.636	4,6	66	2.391	36.722	24.605	61.699
XXX	Colle-piano del Metauro e del Cesano	33.166	6.597	33.072	5,1	20	94	11.880	21.286	33.985
XXXI	Litoranea del Metauro e del Cesano	40.885	8.304	38.766	4,7	53	2.119	23.519	17.366	40.798
	Regione di Collina...	184.887	37.179	179.070	4,8	185	5.817	89.467	95.420	186.980
	Provincia di Pesaro e Urbino...	294.360	58.458	287.698	4,9	281	6.367	140.921	153.439	300.857

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UMBRIA										
PROVINCIA DI PERUGIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Sub-appenninica della Valle del Tevere	62.182	10.650	61.025	5,7	59	1.157	20.261	41.921	63.815
II	Appenninica di Gubbio.....	41.042	6.818	40.567	5,9	23	485	11.699	29.343	42.330
III	Appenninica della Val Topina.....	26.094	5.119	25.587	5,0	28	507	16.665	9.429	27.639
IV	Monte-piano del Subasio e Col Fiorito	65.979	13.184	62.156	4,7	104	3.823	40.571	25.408	65.453
V	Monte-piano del Clitunno.....	46.130	8.810	42.311	4,8	63	3.319	30.183	15.947	45.951
VI	Valnerina superiore.....	12.046	2.442	11.560	4,7	45	486	10.145	1.901	11.506
VII	Appenninica della Valle del Corno e del Sordo.....	15.489	3.526	15.261	4,3	17	228	13.866	1.623	18.018
	Regione di Montagna...	268.962	50.549	258.457	5,1	330	10.505	143.390	125.572	274.712
REGIONE DI COLLINA										
VIII	Alta collina della Val Tiberina	6.519	1.094	6.482	5,9	6	37	1.257	5.262	6.641
IX	Colle-piano del Trasimeno	42.413	7.774	42.200	5,4	23	213	13.053	29.360	43.274
X	Colle-piano di Perugia	109.299	20.218	103.767	5,1	135	5.532	56.913	52.386	108.017
XI	Colle-piano di Todi	45.118	7.654	44.505	5,8	37	613	14.450	30.668	45.668
XII	Colle-piano di Montefalco.....	26.485	4.731	26.226	5,5	24	259	12.222	14.263	26.812
XIII	Collinare di Città della Pieve.....	16.200	2.950	16.014	5,4	16	186	5.130	11.070	16.637
	Regione di Collina...	246.034	44.421	239.194	5,4	241	6.840	103.025	143.009	247.049
	Provincia di Perugia...	514.996	94.970	497.651	5,2	571	17.345	246.415	268.581	521.761
PROVINCIA DI TERNI										
REGIONE DI MONTAGNA										
XIV	Monte-piano del Ternano.....	67.350	15.734	66.151	4,2	56	1.199	42.928	24.422	66.405
XV	Media Valnerina.....	8.207	1.751	7.474	4,3	131	733	5.985	2.222	7.012
	Regione di Montagna...	75.557	17.485	73.625	4,2	187	1.932	48.913	26.644	73.417
REGIONE DI COLLINA										
XVI	Colle-piano di Todi	6.825	1.351	6.777	5,0	8	48	3.318	3.507	6.981
XVII	Collinare di Città della Pieve	5.031	979	5.022	5,1	3	9	2.472	2.559	5.126
XVIII	Collinare di San Venanzo.....	8.557	1.340	8.511	6,4	9	46	2.220	6.337	8.685
XIX	Collina di Orvieto.....	32.864	6.184	31.987	5,2	40	877	16.824	16.040	33.023
XX	Alto colle di Amelia	26.124	5.322	25.764	4,8	34	360	10.801	15.323	26.330
XXI	Valnerina inferiore	24.120	4.955	23.503	4,7	56	617	10.585	13.535	23.660
	Regione di Collina...	103.521	20.131	101.564	5,0	150	1.957	46.220	57.301	103.865
	Provincia di Terni...	179.078	37.618	175.189	4,7	337	3.889	95.133	83.945	177.222

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

REGIONE DI MONTAGNA

I	Appennica Meta.....	44.200	9.939	43.736	4,4	39	464	22.524	21.676	47.344
II	Appenninica Monte Cairo.....	13.059	3.196	13.034	4,1	6	25	6.671	6.388	14.424
III	Monti Simbruini ed Ernici	60.058	12.039	58.897	4,9	55	1.161	32.489	27.569	67.535
IV	Monti Ausoni.....	30.358	7.002	30.232	4,3	22	126	18.128	12.230	31.542
	Regione di Montagna...	147.675	32.176	145.899	4,5	122	1.776	79.812	67.863	160.845

REGIONE DI COLLINA

V	Alte Colline Monti Ausoni.....	14.879	3.225	14.321	4,4	10	58	7.423	6.956	14.759
VI	Colle-piano alta Valle del Liri.....	72.647	14.985	71.773	4,8	53	874	28.548	44.090	74.947
VII	Media e bassa Valle del Garigliano..	19.527	4.384	19.476	4,4	6	51	9.358	10.169	19.800
VIII	Paliano	6.487	1.386	6.157	4,4	8	330	3.829	2.658	6.355
IX	Valsacco.....	107.373	21.863	104.895	4,3	80	2.478	40.308	67.065	109.072
	Regione di Collina...	220.413	45.848	216.622	4,7	157	3.791	89.466	130.947	224.933

REGIONE DI PIANURA

X	Alto Garigliano e Rapido.....	45.678	9.320	44.985	4,6	50	693	19.099	26.579	46.237
	Provincia di Frosinone...	413.766	87.844	407.506	4,6	329	6.260	188.377	225.389	432.065

PROVINCIA DI RIETI

REGIONE DI MONTAGNA

XI	Alto-piano di Leonessa	5.082	1.355	5.043	3,7	6	39	5.047	35	6.402
XII	Valle superiore del Velino e del Tronto	14.210	3.231	13.871	4,3	17	339	13.834	376	16.931
XIII	Valle del Salto.....	21.347	4.844	21.292	4,4	12	55	20.579	768	23.416
XIV	Valle del Velino.....	12.364	2.809	12.194	4,3	20	170	11.382	982	13.335
XV	Monte-piano del Reatino	40.013	8.270	38.254	4,6	52	1.759	22.213	17.800	40.184
XVI	Tancra.....	16.770	3.749	16.692	4,5	13	78	9.551	7.219	17.315
XVII	Turano	21.895	5.178	21.826	4,2	20	69	10.677	2.218	23.999
	Regione di Montagna...	131.681	29.436	129.172	4,4	140	2.509	102.233	29.398	141.532

REGIONE DI COLLINA

XVIII	Colle-piano del Tevere	32.304	6.993	31.860	4,6	40	444	13.436	13.868	32.192
	Provincia di Rieti....	163.985	36.434	161.032	4,4	180	2.953	120.719	43.266	173.684

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI ROMA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XIX	Alta Valle dell'Aniene e Monti Sabini	61.077	13.763	60.413	4,4	65	664	55.115	5.962	65.837
XX	Monti Lepini	30.772	7.352	30.473	4,1	39	299	28.809	1.963	33.297
XXI	Monti Ausoni	11.357	2.615	11.331	4,3	7	26	10.836	521	11.568
	Regione di Montagna...	103.206	23.730	102.217	4,3	111	989	94.760	8.446	110.702
REGIONE DI COLLINA										
XXII	Colle-piano di Soratte	17.417	4.149	17.191	4,1	33	226	15.170	2.247	17.001
XXIII	Colle-piano litoraneo di Civitavecchia	45.936	9.561	38.129	4,0	287	7.807	39.871	6.065	44.058
XXIV	Lago di Bracciano	20.055	4.504	18.755	4,2	53	1.300	18.087	1.968	20.117
XXV	Agro Romano	1.008.083	227.895	904.352	4,0	2.577	103.731	945.277	62.806	987.177
XXVI	Colle-piano del Tevere e dell'Aniene	45.848	10.799	44.330	4,1	109	1.513	38.444	7.404	44.769
XXVII	Prenestina	42.498	9.948	41.917	4,2	65	581	38.621	3.877	43.827
XXVIII	Colli laziali	77.064	17.620	72.653	4,1	176	4.411	66.241	10.823	74.909
XXIX	Velletri	45.332	10.110	44.204	4,4	40	1.128	35.754	9.578	45.285
XXX	Valsacco (Gavignano)	1.397	350	1.356	3,9	7	41	1.240	157	1.333
XXXI	Alte colline Monti Ausoni	12.931	2.825	12.886	4,6	10	45	9.357	3.574	13.262
XXXII	Litoranea di Gaeta	38.827	7.710	32.359	4,2	109	6.468	36.897	1.930	35.687
	Regione di Collina...	1.355.388	305.471	1.228.132	4,0	3.466	127.256	1.244.959	110.429	1.377.425
REGIONE DI PIANURA										
XXXIII	Anzio e Nettuno	16.881	3.288	14.476	4,4	101	2.405	13.821	3.060	16.594
XXXIV	Litoranea delle Paludi Pontine	59.912	13.495	58.346	4,3	152	1.566	39.371	20.541	57.300
XXXV	Piano-monte-paludi Fondie Sperlonga	19.518	3.927	19.461	5,0	14	57	14.433	5.085	19.607
XXXVI	Piano-monte basso Garigliano e Volturno	22.210	5.891	22.119	3,8	16	91	12.762	9.448	22.859
	Regione di Pianura...	118.521	26.601	114.402	4,3	283	4.119	80.337	38.134	116.360
	Provincia di Roma...	1.577.115	355.802	1.444.751	4,1	3.860	132.364	1.420.106	157.009	1.504.487
PROVINCIA DI VITERBO										
REGIONE DI COLLINA										
XXXVII	Colli Volsini	8.543	1.743	8.427	4,8	13	116	5.181	3.362	8.677
XXXVIII	Lago di Bolsena	35.163	8.161	34.742	4,3	56	421	30.726	4.434	36.413
XXXIX	Bagnoregio	15.797	3.475	15.605	4,5	26	192	9.634	6.163	15.980
XL	Colle-piano Orte e Civita Castellana	33.375	7.950	32.202	4,1	71	1.173	27.013	6.362	33.140
XLI	Colle-piano di Soratte (Santo Oreste)	2.483	618	2.415	3,9	3	68	2.362	121	2.413
XLII	Colle-piano del viterbese	46.230	10.042	40.730	4,1	123	5.500	37.511	8.719	44.137
XLIII	Monti Cimini	34.072	8.415	33.708	4,0	50	364	30.570	3.502	34.742
XLIV	Interna di Maremma	22.465	5.580	21.798	3,9	80	667	20.942	1.523	22.885
XLV	Colle-piano di Vetralla	18.461	4.931	18.194	3,7	43	267	17.054	1.407	19.341
XLVI	Lago di Bracciano	2.412	612	2.389	3,9	8	23	2.382	90	2.520
	Regione di Collina...	219.001	51.627	210.210	4,1	473	8.791	183.373	35.623	220.248
REGIONE DI PIANURA										
XLVII	Piano-colle della Maremma	11.185	2.618	9.963	3,8	110	1.222	7.833	3.352	10.149
	Provincia di Viterbo...	230.196	54.145	220.173	4,1	583	10.013	191.211	38.975	230.397

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	Composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ABRUZZI E MOLISE

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

REGIONE UNICA DI MONTAGNA

I	Altopiano di Rocca di Mezzo e Ovin- doli	6.068	1.765	6.056	3,4	4	12	5.977	91	6.817
II	Altopiano Torbiere e Monte San Franco	2.619	684	2.608	3,8	4	11	2.602	17	3.348
III	Rocca di Calascio	5.056	1.550	5.044	3,3	4	12	5.056	—	6.005
IV	Valle del Gran Sasso	5.034	1.436	5.022	3,5	5	12	5.008	26	5.494
V	Vallata del Rio, Piano di Sassa e Aquila	58.325	13.031	54.181	4,2	68	4.144	54.180	4.145	61.483
VI	Valle dell'alto Aterno	8.522	1.978	8.516	4,3	2	6	8.376	146	9.437
VII	Piano di Montereale	8.415	1.863	8.394	4,5	3	21	8.250	165	9.116
VIII	Valle del medio Aterno	7.025	1.850	6.991	3,8	8	34	6.919	106	7.573
IX	Valle del basso Aterno	7.549	1.916	7.532	3,9	3	17	7.432	117	8.117
X	Altopiano di Ansidonia e Navelli ...	8.839	2.226	8.882	4,0	2	7	8.763	76	9.332
XI	Vallata Subequana	8.519	2.163	8.489	3,9	9	30	8.369	150	9.216
XII	Vallata del Tirino	6.450	1.687	6.311	3,7	6	139	5.825	625	6.746
XIII	Altopiano di Pescasseroli	2.963	841	2.957	3,5	3	6	2.948	15	3.772
XIV	Vallata della Marsica	9.616	2.393	9.583	4,0	11	33	9.555	61	10.151
XV	Montagna di Vallerlonga	4.005	991	4.005	4,0	—	—	3.993	12	4.221
XVI	Vallata del Turano e dell'Imele	16.102	3.762	16.062	4,3	11	40	15.424	678	18.149
XVII	Altopiano del Fucino	54.168	12.352	53.733	4,4	61	435	51.374	2.794	55.133
XVIII	Piano dei Palentini	20.285	4.672	20.174	4,3	13	111	18.846	1.439	21.506
XIX	Vallata di Roveto	19.670	4.903	19.638	4,0	10	32	15.803	3.867	21.195
XX	Vallata del Sangro	12.793	3.463	12.603	3,6	23	100	11.915	733	13.841
XXI	Altopiano Cinquemiglia e Alto Sagit- tario	13.479	3.850	13.409	3,5	16	70	13.162	317	15.064
XXII	Valle del Gizio e del basso Sagittario	14.002	3.749	13.989	3,7	4	13	11.493	2.509	14.906
XXIII	Vallata di Sulmona	45.052	10.748	43.856	4,1	43	1.196	42.698	2.354	46.146
	Regione unica di Montagna...	344.466	83.878	337.985	4,0	313	6.481	323.963	20.498	366.853
	Provincia di Aquila degli Abruzzi...	344.466	83.878	337.985	4,0	313	6.481	323.968	20.498	366.858

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGIONE DI MONTAGNA

XXIV	Civita Campomarano	19.541	5.232	19.491	3,7	16	50	19.263	273	20.307
XXV	Casacalenda	26.677	7.232	26.519	3,6	21	153	26.398	279	27.713
XXVI	Riccia	33.747	9.694	33.630	4,0	26	117	37.264	1.433	39.716
XXVII	Campobasso	59.105	13.558	57.830	4,3	64	1.275	43.808	15.297	59.660
XXVIII	Trivento	27.081	6.493	26.980	4,2	22	101	22.908	4.173	28.349
XXIX	Boiano o del Matese	20.271	7.142	20.191	4,1	15	80	25.997	3.274	30.749
XXX	Agnone-Frosolone o Alto Molise	42.864	9.965	42.759	4,3	23	105	32.917	9.947	45.807
XXXI	Isernia	28.518	7.074	28.317	4,0	17	201	25.092	3.426	29.511
XXXII	Venafro o alta Valle dal Volturno ..	22.318	5.496	22.210	4,0	16	108	17.960	4.358	22.739
XXXIII	Del Tiferno	5.535	1.211	5.522	4,6	3	13	1.115	4.420	5.704
XXXIV	Appenninica Matese	3.643	732	3.647	4,7	1	1	3.043	605	3.922
	Regione di Montagna...	303.305	73.929	301.096	4,1	229	2.309	255.770	47.535	314.132

REGIONE DI COLLINA

XXXV	Guglionesi	26.214	6.091	25.869	4,2	50	345	23.214	3.000	26.579
XXXVI	Palata	15.319	3.977	15.272	3,8	9	47	15.004	315	15.703
XXXVII	Larino	24.379	5.914	24.231	4,1	22	148	21.170	3.209	24.762
XXXVIII	Medio Volturno	6.453	1.432	6.445	4,5	6	13	4.068	2.390	6.379
	Regione di Collina...	72.370	17.414	71.317	4,1	87	553	63.456	8.914	73.423
	Provincia di Campobasso...	375.875	91.343	372.913	4,1	316	2.762	319.226	65.449	387.605

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Province.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI CHIETI										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXXIX	Maiella di Palena	13.299	3.105	13.248	4,3	18	51	11.485	1.814	14.156
XL	Alto Sangro	15.153	3.874	15.097	3,9	14	56	13.485	1.668	16.549
XLI	Sub-appenninica di Castiglione	20.196	4.035	20.058	4,3	32	138	15.145	5.051	20.679
	Regione di Montagna...	48.648	11.614	48.403	4,2	64	245	40.115	8.533	51.384
REGIONE DI COLLINA										
XLII	Alta collina di Guardiagrele	24.747	5.433	24.681	4,5	11	66	11.540	13.207	25.861
XLIII	Collina intermedia di Pescara	54.531	10.552	51.544	4,9	47	2.987	26.776	27.755	54.511
XLIV	Collinare del Foro	15.257	3.100	15.249	4,9	4	8	5.257	10.000	15.777
XLV	Collinare intermedia di Lanciano	43.882	9.490	43.389	4,6	36	493	25.085	18.797	44.675
XLVI	Alta collina del Trigno e Sinello	20.242	5.179	20.199	3,9	14	43	17.284	2.958	20.777
XLVII	Collinare del Sangro	25.124	5.882	25.065	4,3	15	59	13.289	11.835	25.901
XLVIII	Collinare fra il Sangro ed il Trigno	30.949	7.088	30.855	4,4	18	94	16.992	13.957	31.856
XLIX	Collinare dell'Aventino	25.299	5.757	25.262	4,4	13	37	13.073	12.226	26.380
L	Litoranea del Tigno e del Sangro	24.675	5.571	24.390	4,4	43	285	16.658	8.017	24.897
LI	Litoranea del Foro	12.461	2.447	12.431	5,1	6	30	4.994	7.467	12.591
LII	Litoranea di Ortona	33.133	6.954	32.976	4,7	25	162	19.705	13.433	34.220
	Regione di Collina...	310.305	67.453	306.041	4,5	232	4.264	170.653	139.652	317.396
	Provincia di Chieti...	359.953	79.067	354.444	4,5	296	4.509	210.768	148.185	368.780
PROVINCIA DI PESCARA										
REGIONE DI MONTAGNA										
LIII	Vallata al Tirino	3.652	855	3.644	4,3	2	8	3.585	67	3.721
LIV	Vallata di Sulmona	7.692	1.841	7.646	4,2	8	46	7.546	146	7.788
LV	Maiella di Caramanico	12.633	3.280	12.559	3,8	9	74	11.726	907	13.158
LVI	Montagna di Penne	18.749	4.073	18.733	4,6	8	16	7.812	10.937	19.389
	Regione di Montagna...	42.726	10.054	42.532	4,2	27	144	30.669	12.057	44.056
REGIONE DI COLLINA										
LVII	Collinare dell'alto Pescara	23.332	5.189	23.280	4,5	13	52	9.877	13.455	23.959
LVIII	Collina di Penne	68.902	13.422	68.440	5,1	50	462	26.650	42.252	70.052
LIX	Litoranea, colle-piano di Penne e co- mune di Pescara	58.091	11.516	56.685	4,9	55	1.406	39.405	18.620	58.364
	Regione di Collina...	150.325	30.127	148.405	4,9	118	1.920	75.992	74.333	152.375
	Provincia di Pescara...	193.051	40.181	190.987	4,8	145	2.064	106.661	86.390	196.431
PROVINCIA DI TERAMO										
REGIONE DI MONTAGNA										
LX	Montana di Teramo	50.530	10.108	50.337	5,0	21	193	37.375	13.155	55.854
LXI	Montana di Penne	3.486	678	3.486	5,1	—	—	840	2.646	3.595
	Regione di Montagna...	54.016	10.786	53.823	5,0	21	193	38.215	15.801	59.449
REGIONE DI COLLINA										
LXII	Collinare di Penne	15.251	3.011	15.230	5,1	7	21	5.421	9.830	15.584
LXIII	Collinare di Teramo	96.499	18.126	94.428	5,2	59	2.071	41.828	54.671	99.135
LXIV	Litoranea di colle-piano di Teramo	60.648	11.560	60.385	5,2	35	263	26.713	33.935	61.862
	Regione di Collina...	172.398	32.697	170.043	5,2	101	2.355	73.962	98.436	176.531
	Provincia di Teramo...	226.414	43.483	223.866	5,1	122	2.548	112.177	114.237	236.030

Segue: TAVOLA VI

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	Composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

CAMPANIA										
PROVINCIA DI AVELLINO										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Media montagna di Cervara	44.774	10.850	44.356	4,1	55	418	28.027	16.747	45.269
II	Media montagna Ufifana	49.236	11.242	48.911	4,4	49	325	27.865	21.371	50.391
III	Media montagna Ofantina	43.850	10.620	43.272	4,1	82	578	38.594	5.256	44.831
IV	Media montagna del Sele	29.751	6.972	29.506	4,2	44	245	25.842	3.909	30.802
	Regione di Montagna...	167.511	39.684	166.045	4,2	230	1.566	120.328	47.283	171.293
REGIONE DI COLLINA										
V	Alto colle del Partenio	78.924	17.161	77.092	4,5	89	1.832	60.866	18.558	78.614
VI	Medio colle dell'Agro Taurasino	50.049	11.920	49.843	4,2	34	206	26.307	23.742	50.767
VII	Medio colle del Sabato	73.681	16.744	73.897	4,4	50	284	51.884	21.797	75.111
VIII	Medio colle del Calore	7.892	1.627	7.825	4,8	6	67	4.620	3.272	7.938
IX	Bassa collina Campana	42.686	10.404	42.431	4,1	31	255	38.765	3.961	45.211
	Regione di Collina...	253.232	57.856	250.588	4,3	210	2.644	181.932	71.300	257.641
	Provincia di Avellino...	420.843	97.540	416.633	4,3	440	4.210	302.260	118.583	428.934
PROVINCIA DI BENEVENTO										
REGIONE DI MONTAGNA										
X	Montana del Taburno	28.127	6.232	28.085	4,5	16	92	18.724	9.403	28.592
XI	Montana del Titerno	38.348	8.493	38.065	4,5	27	238	20.913	17.435	38.824
XII	Montana del Fortore	56.199	13.529	56.021	4,1	41	178	45.603	10.590	58.585
XIII	Appenninica del Matese	4.420	1.126	4.417	3,9	1	3	3.820	600	4.632
	Regione di Montagna...	127.094	29.380	126.538	4,3	85	556	89.060	38.034	130.633
REGIONE DI COLLINA										
XIV	Colle di San Giorgio	21.784	4.542	21.625	4,8	13	159	12.630	9.154	22.002
XV	Colle del Sabato e Calore	70.771	14.375	68.201	4,7	55	2.570	52.198	18.573	70.659
XVI	Colle del Tammaro	20.063	4.939	19.998	4,0	16	65	9.119	10.944	20.519
XVII	Colle delle Forche Caudine	52.887	12.033	52.580	4,4	28	307	39.025	13.862	53.485
XVIII	Colline preappenniniche	13.194	3.118	13.132	4,2	5	62	5.761	7.433	13.131
	Regione di Collina...	178.699	39.007	175.536	4,5	117	3.163	118.733	59.966	179.796
REGIONE DI PIANURA										
XIX	Media Valle del Volturno	25.157	6.156	24.799	4,0	30	358	17.680	7.477	25.213
	Provincia di Benevento...	330.950	74.543	326.873	4,4	232	4.077	225.473	105.477	335.642

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglomerata	sparsa	
			numero	popolazione	composizione media	numero	popolazione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PROVINCIA DI NAPOLI										
REGIONE DI MONTAGNA										
XX	Montagna di Castellammare di Stabia e della Penisola Sorrentina.....	133.166	29.436	129.483	4,4	139	3.683	116.175	16.991	132.841
REGIONE DI COLLINA										
XXI	Alto colle Vesuviano.....	181.981	41.668	179.606	4,3	99	2.375	168.340	18.641	183.325
XXII	Alte colline Monti Ausoni (Ponza) ..	6.641	1.622	6.061	3,7	29	590	6.641	—	6.827
XXIII	Media collina insulare	40.815	9.360	39.460	4,2	60	1.355	34.249	6.566	42.457
XXIV	Bassa collina di Napoli e Pozzuoli..	898.984	189.552	849.928	4,5	872	49.056	874.397	24.587	892.052
XXV	Media e bassa Valle del Garigliano..	24.323	5.370	24.262	4,5	10	61	18.924	5.399	24.562
XXVI	Colline preappenniniche.....	62.079	15.201	61.792	4,1	40	887	52.917	9.762	63.005
	Regione di Collina...	1.215.423	262.773	1.161.099	4,4	1.110	54.324	1.150.468	64.955	1.212.318
REGIONE DI PIANURA										
XXVII	Media Valle del Volturno.....	9.861	2.481	9.828	4,0	8	33	7.856	2.005	9.943
XXVIII	Piave campano.....	356.806	88.164	344.702	4,1	214	12.104	330.053	26.753	358.261
XXIX	Pianura Sub-Vesuviana.....	81.566	18.365	80.202	4,4	59	1.364	70.242	11.324	81.898
XXX	Piano-monte basso Garigliano e Volturno	48.238	12.474	47.915	3,8	33	323	48.206	5.032	48.255
XXXI	Piano Campano (ex-Caserta).....	192.447	44.562	191.078	4,3	69	1.369	185.635	6.812	193.820
XXXII	Bassa Valle del Volturno.....	47.453	11.370	44.697	3,9	97	2.756	40.730	6.723	47.843
	Regione di Pianura...	736.371	172.416	718.422	4,2	480	17.949	677.722	58.649	740.024
	Provincia di Napoli...	2.084.960	464.624	2.009.004	4,3	1.779	75.956	1.944.365	140.595	2.085.183

PROVINCIA DI SALERNO										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXXIII	Alta Valle del Sele.....	29.848	6.780	29.600	4,4	24	248	18.701	11.147	30.162
XXXIV	Valle del Tanagro.....	29.271	7.067	29.121	4,1	26	150	24.717	4.554	29.501
XXXV	Valle dell'alto Calore.....	11.188	2.419	11.162	4,6	7	26	10.707	481	11.377
XXXVI	Valle del basso Calore	28.251	6.456	28.107	4,4	21	144	22.066	6.185	28.635
XXXVII	Valle di Novi.....	16.999	3.573	16.581	4,6	18	418	13.592	3.407	16.824
XXXVIII	Valle del Lambro e del Mingardo...	30.613	7.326	30.443	4,2	38	170	27.639	2.974	31.801
XXXIX	Valle del Bussento	20.480	4.845	20.169	4,8	34	311	17.725	2.755	20.416
XL	Costiera Amalfitana.....	39.519	9.311	38.817	4,2	53	702	36.107	3.412	40.823
XLI	Agro di San Severino.....	36.509	8.108	36.304	4,5	15	205	32.832	3.677	36.834
XLII	Valle del Tusciano	16.616	3.843	16.488	4,3	22	128	13.319	3.297	16.982
	Regione di Montagna...	259.294	59.723	256.792	4,3	258	2.502	217.405	41.889	263.395
REGIONE DI COLLINA										
XLIII	Alto Cilento	11.373	2.167	11.314	5,2	15	59	10.570	808	11.470
XLIV	Valle dell'Irno e del Picentino	84.690	18.849	81.213	4,3	118	3.417	75.560	9.970	82.925
XLV	Basso Cilento.....	38.446	8.097	38.278	4,7	42	168	26.468	11.978	39.023
	Regione di Collina...	134.449	29.113	130.805	4,5	175	3.644	112.598	21.851	133.418
REGIONE DI PIANURA										
XLVI	Valle di Teggiano	52.742	12.344	52.350	4,2	52	392	43.197	9.545	54.814
XLVII	Agro Nocerino.....	170.971	37.218	165.682	4,5	103	5.289	133.073	37.398	171.081
XLVIII	Bassa Valle del Sele	40.517	8.667	39.387	4,5	68	1.130	29.492	11.925	39.609
	Regione di Pianura...	264.230	58.229	257.419	4,4	223	6.811	205.762	58.468	264.904
	Provincia di Salerno...	657.973	147.065	645.016	4,4	556	12.957	535.765	122.208	661.717

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PUGLIE										
PROVINCIA DI BARI DELLE PUGLIE										
REGIONE DI COLLINA										
I	Alta collina di Altamura.....	102.678	24.067	101.382	4,2	86	1.296	100.730	1.948	103.184
II	Alta collina di Gioia del Colle.....	65.873	15.735	65.317	4,2	45	556	54.063	11.820	66.873
III	Alta collina di Locorotondo.....	17.800	4.454	17.650	4,0	14	150	10.024	7.776	18.076
IV	Bassa collina di Grumo.....	28.546	7.481	28.418	3,8	16	128	27.992	554	28.846
V	Bassa collina di Ruvo.....	90.393	22.224	89.940	4,0	34	453	89.034	1.359	92.308
VI	Bassa collina di Conversano.....	50.222	12.116	49.332	4,1	41	890	44.617	5.605	50.508
VII	Colle-piano di Andria.....	81.223	20.046	80.667	4,0	34	556	79.519	1.704	82.589
VIII	Colle-piano di Bitonto.....	35.651	9.006	34.639	3,8	21	1.012	35.340	311	35.860
IX	Colle-piano di Canneto.....	27.385	7.244	27.254	3,8	17	131	25.897	1.488	27.854
	Regione di Collina...	499.771	122.373	494.599	4,0	308	5.172	467.206	32.565	506.103
REGIONE DI PIANURA										
X	Piano-colle litoraneo di Monopoli ...	66.299	16.056	65.479	4,1	47	820	54.171	12.128	67.480
XI	Pianura litoranea di Bari.....	341.758	79.988	329.348	4,1	316	12.410	331.755	10.003	342.695
XII	Pianura interna di Modugno.....	40.993	11.161	40.756	3,7	25	237	40.391	602	41.726
	Regione di Pianura...	449.050	107.205	435.583	4,1	388	13.467	426.317	22.733	451.901
	Provincia di Bari...	948.821	229.578	930.182	4,1	696	18.639	893.523	55.398	958.004
PROVINCIA DI BRINDISI										
REGIONE DI COLLINA										
XIII	Alta collina di Locorotondo.....	9.438	2.258	9.383	4,2	8	55	5.251	4.187	10.573
XIV	Colle-piano versante adriatico di Ostuni.....	48.300	11.536	48.012	4,2	24	297	39.362	8.947	48.522
XV	Piano-colle litoraneo di Monopoli....	21.410	5.211	21.296	4,1	12	114	17.500	3.910	21.558
XVI	Versante adriatico di San Vito di Otranto.....	51.330	12.126	51.076	4,2	26	254	44.760	6.570	51.600
XVII	Versante jonico di Manduria.....	20.584	4.901	20.176	4,1	17	408	19.532	1.062	20.530
XVIII	Versante jonico di Guagnano.....	8.818	1.921	8.762	4,6	9	56	8.194	624	8.869
	Regione di Collina...	169.389	37.953	168.705	4,2	96	1.184	134.599	25.290	161.652
REGIONE DI PIANURA										
XIX	Versante adriatico di Brindisi.....	66.940	14.943	63.788	4,3	133	3.152	59.992	6.948	67.229
XX	Versante adriatico di San Pietro Ver- notico.....	15.386	3.579	15.360	4,3	7	26	14.326	1.060	15.234
	Regione di Pianura...	82.326	18.522	79.148	4,3	140	3.178	74.318	8.008	82.463
	Provincia di Brindisi...	242.215	56.475	237.853	4,2	236	4.362	208.917	33.298	244.115
PROVINCIA DI FOGGIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXI	Media montagna di Cervara.....	19.317	5.085	19.050	3,7	38	267	18.913	404	19.711

Segue : TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
REGIONE DI COLLINA										
XXII	Alto Cervaro e alto Carapella.....	24.172	6.316	24.038	3,8	19	134	23.209	963	24.967
XXIII	Alto Volgane.....	18.856	5.035	18.754	3,7	24	102	18.256	600	19.511
XXIV	Alto Preappennino.....	16.173	4.065	16.107	4,0	15	66	15.025	1.148	16.152
XXV	Alto Fortore.....	14.983	3.758	14.944	4,0	12	39	14.737	246	15.269
XXVI	Alto Gargano.....	34.147	8.807	33.565	3,8	43	582	32.696	1.451	34.109
XXVII	Colline del Carapella.....	18.127	4.319	17.388	4,0	128	739	15.407	2.720	18.047
XXVIII	Basso Fortore.....	30.006	7.342	29.680	4,0	57	326	28.128	1.878	28.791
XXIX	Gargano settentrionale.....	35.179	9.156	34.951	3,8	38	228	33.300	1.879	35.174
XXX	Gargano meridionale.....	34.756	8.854	34.437	3,9	45	319	33.042	1.714	34.698
	Regione di Collina...	226.399	57.652	223.864	3,9	381	2.535	213.800	12.599	226.713
REGIONE DI PIANURA.										
XXXI	Piano del Carapella.....	17.670	4.153	17.515	4,2	29	155	16.710	960	17.681
XXXII	Piano del Vero Tavoliere.....	57.232	12.392	53.435	4,3	171	3.797	52.584	4.648	55.763
XXXIII	Piano del Candelaro.....	36.259	8.001	35.066	4,4	91	1.193	34.742	1.517	36.485
XXXIV	Piano-colle dell'Ofanto.....	72.243	17.034	71.310	4,2	80	933	68.697	3.546	72.686
XXXV	Piano del Lago Salso.....	18.591	4.246	17.495	4,1	123	1.096	16.533	2.058	18.568
XXXVI	Piano del Volgane.....	25.979	5.743	24.773	4,3	61	1.206	22.845	3.134	24.576
XXXVII	Piano del Lesina.....	31.896	7.611	30.764	4,0	94	1.182	29.615	2.281	30.286
	Regione di Pianura...	259.870	59.180	250.358	4,2	649	9.512	241.726	13.144	256.045
	Provincia di Foggia...	505.586	121.917	493.272	4,0	1.068	12.314	474.439	31.147	502.469
PROVINCIA DI LECCE										
REGIONE DI COLLINA										
XXXVIII	Versante adriatico di Copertino.....	47.240	10.949	46.960	4,3	43	280	41.824	5.416	47.448
XXXIX	Versante adriatico di Maglie.....	80.140	18.567	79.259	4,3	44	881	74.308	5.832	80.855
XL	Versante adriatico di Otranto.....	20.570	4.948	20.409	4,1	21	161	19.194	1.376	20.708
XLI	Versante jonico di Guagnano.....	37.990	8.709	37.719	4,3	34	271	35.289	2.701	38.116
XLII	Versante jonico di Gallipoli.....	59.920	13.845	59.377	4,3	48	543	58.632	1.288	60.792
XLIII	Capo Ugento.....	57.964	14.060	57.699	4,1	42	265	56.589	1.375	58.984
XLIV	Colline Tricase.....	58.222	14.562	57.979	4,0	39	243	57.181	1.041	59.058
	Regione di Collina...	362.046	85.640	359.402	4,2	271	2.644	343.017	19.029	365.911
REGIONE DI PIANURA										
XLV	Versante adriatico di San Pietro Ver- notico.....	22.447	5.154	22.387	4,3	16	60	21.082	1.365	22.607
XLVI	Versante adriatico di Lecce.....	71.228	15.318	65.969	4,3	86	5.259	63.200	8.028	69.253
XLVII	Versante jonico di Nardò.....	31.417	7.125	30.921	4,3	59	496	27.789	3.628	31.431
	Regione di Pianura...	195.092	27.597	119.277	4,3	161	5.815	112.071	13.021	123.291
	Provincia di Lecce...	487.138	113.237	478.679	4,2	432	8.459	455.088	32.050	489.202
PROVINCIA DI TARANTO										
REGIONE DI COLLINA										
XLVIII	Versante jonico di Manduria.....	35.720	8.221	35.363	4,3	40	357	34.552	1.168	35.884
XLIX	Versante jonico di Castellaneta.....	51.467	12.535	50.819	4,1	63	648	47.209	4.258	52.061
L	Versante jonico di Martina Franca..	58.462	12.935	53.092	4,1	22	370	54.811	18.651	58.371
LI	Versante jonico di Grottaglie.....	44.348	10.437	43.718	4,2	26	680	42.275	2.073	44.730
	Regione di Collina...	184.997	44.128	182.992	4,1	151	2.005	158.847	26.150	186.046
REGIONE DI PIANURA										
LII	Versante jonico di Taranto.....	117.836	25.735	107.080	4,2	295	10.756	109.735	8.101	123.532
	Provincia di Taranto...	302.833	69.913	290.072	4,1	446	12.761	268.582	34.251	309.578

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LUCANIA										
PROVINCIA DI MATERA										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Montana di Corleto	1.601	404	1.577	3,9	2	24	1.546	55	1.576
II	Montana di Tricarico	25.600	6.711	25.337	3,8	40	263	25.091	509	25.982
III	Montana di Ferrandina	14.650	3.634	14.392	4,0	25	258	13.765	885	14.505
IV	Montana di Stigliano	17.113	4.440	17.033	3,8	23	80	16.439	674	17.575
V	Montana di Chiaromonte	2.389	585	2.386	4,1	1	3	2.313	76	2.513
VI	Montana di Sant'Arcangelo	10.148	2.378	9.991	4,2	22	157	9.050	1.089	9.958
	Regione di Montagna...	71.501	18.152	70.716	3,9	113	785	68.213	3.288	72.109
REGIONE DI COLLINA										
VII	Collinare di Matera	27.081	7.003	27.337	3,9	63	594	27.511	420	27.729
VIII	Collinare di Nova Siri	6.971	1.502	6.920	4,6	6	51	6.732	239	7.332
IX	Collinare di Palazzo San Gervasio...	16.596	4.234	15.887	3,8	66	709	15.874	722	16.318
	Regione di Collina...	51.498	12.739	50.144	3,9	135	1.354	50.117	1.381	51.379
REGIONE DI PIANURA										
X	Piana di Bernalda	34.023	8.567	32.268	3,8	148	1.755	31.327	2.696	32.870
	Provincia di Matera...	157.022	39.458	153.128	3,9	396	3.894	149.657	7.365	156.558
PROVINCIA DI POTENZA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XI	Montana di Potenza	60.987	14.363	59.144	4,1	94	1.843	50.279	10.708	60.602
XII	Montana di Acerenza	14.809	3.995	14.669	3,7	24	140	14.599	210	15.248
XIII	Montana di Avigliano	47.887	11.049	47.559	4,3	54	328	43.576	4.311	48.260
XIV	Montana di Tramutola	27.595	6.571	27.419	4,2	29	176	23.178	4.417	28.149
XV	Montana di Corleto Perticara	21.944	5.751	21.789	3,8	33	155	21.642	302	22.188
XVI	Montana di Lagonegro	22.510	5.584	22.199	4,0	36	311	19.449	3.061	24.128
XVII	Montana di Chiaromonte	18.720	4.551	18.645	4,1	16	75	12.833	5.887	20.471
XVIII	Montana di Sant'Arcangelo	12.963	3.372	12.887	3,8	22	76	12.589	374	13.097
XIX	Montana di Lauria	34.368	8.969	34.045	3,8	35	323	23.197	11.171	35.442
XX	Montana di Pescopagano	13.560	3.092	13.482	4,4	15	78	9.226	4.334	14.042
	Regione di Montagna...	275.343	67.297	271.838	4,0	358	3.505	230.568	44.775	281.577
REGIONE DI COLLINA										
XXI	Collinare di Palazzo San Gervasio ..	24.330	6.032	24.025	4,0	52	305	23.883	447	24.524
XXII	Collinare di Melfi	51.055	12.368	50.515	4,1	82	540	48.521	2.534	51.253
	Regione di Collina...	75.385	18.400	74.540	4,1	134	845	72.404	2.981	75.777
	Provincia di Potenza...	350.728	85.697	346.378	4,0	492	4.350	302.972	47.756	357.354

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CALABRIE										
PROVINCIA DI CATANZARO										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Sila Grande	26.202	6.426	26.096	4,1	14	106	20.271	5.931	28.060
II	Media montagna di Serra San Bruno o Sila Piccola.....	46.607	12.952	46.023	3,6	19	584	42.015	4.592	49.717
	Regione di Montagna...	72.809	19.378	72.119	3,7	33	690	62.286	10.523	77.777
REGIONE DI COLLINA										
III	Colle-piano di Crotona.....	68.382	15.395	66.811	4,3	202	1.571	62.304	6.078	68.529
IV	Collinare di Petilia Policastro	61.619	15.113	60.630	4,0	88	989	54.476	7.143	63.013
V	Collinare di Catanzaro	68.497	15.947	65.504	4,1	95	2.093	55.852	12.645	67.662
VI	Collinare di Nicastro,	104.313	25.577	103.628	4,1	66	685	82.934	21.379	107.247
VII	Collinare di Squillace	55.457	14.594	55.030	3,8	54	427	50.550	4.907	57.949
VIII	Collinare di Vibo Valentia.....	141.548	37.931	139.754	3,7	102	1.794	132.165	9.383	147.658
	Regione di Collina...	499.816	124.657	491.357	3,9	607	3.459	433.281	61.535	512.068
	Provincia di Catanzaro...	572.625	143.935	563.476	3,9	640	9.149	500.597	72.058	589.835
PROVINCIA DI COSENZA										
REGIONE DI MONTAGNA										
IX	Montana di San Giovanni in Fiore..	52.110	11.875	51.616	4,3	46	494	32.002	20.108	54.583
X	Montana di Mormanno.....	36.750	9.534	36.639	3,8	30	111	29.849	6.901	37.026
	Regione di Montagna...	88.860	21.409	88.255	4,1	76	605	61.851	27.009	92.509
REGIONE DI COLLINA										
XI	Collinare di Cosenza.....	98.887	19.914	91.261	4,6	94	2.626	66.317	27.570	95.408
XII	Collinare di Montalto Uffugo	58.102	14.098	57.834	4,1	28	268	38.517	19.585	61.206
XIII	Collinare di Rogliano	30.020	6.989	29.937	4,3	19	83	22.764	7.256	31.570
XIV	Collinare di Castrovillari.....	40.197	9.710	39.332	4,1	56	865	36.209	3.988	41.157
XV	Collinare di Oriolo	21.358	5.352	21.323	4,0	10	35	18.965	2.403	22.226
XVI	Collinare di Amendolara.....	20.877	5.329	20.779	3,9	12	98	18.425	2.452	21.248
XVII	Collinare di Rossano.....	41.818	9.353	40.846	4,4	54	972	29.647	12.171	41.067
XVIII	Collinare di Cariati.....	29.737	6.937	29.562	4,3	30	175	23.977	5.760	34.473
XIX	Collinare di Belvedere Marittimo....	55.279	14.781	55.031	3,7	41	243	39.253	16.026	57.252
XX	Collinare di Paola.....	65.614	15.136	65.382	4,3	33	232	36.744	28.870	69.067
	Regione di Collina...	456.889	107.599	451.287	4,2	377	5.602	330.803	126.031	475.564
	Provincia di Cosenza...	545.749	129.008	539.542	4,2	453	6.207	392.659	153.090	568.073
PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXI	Montana di Aspromonte.....	71.006	18.072	70.364	3,9	55	642	62.131	8.375	73.525
REGIONE DI COLLINA										
XXII	Collinare di Polistena	124.965	30.461	124.214	4,1	60	751	109.346	15.619	126.687
XXIII	Collinare litoranea di Caulonia.....	75.532	20.290	75.354	3,7	37	178	54.615	20.917	79.224
XXIV	Collinare litoranea di Gerace	66.559	16.617	65.718	4,0	67	841	44.145	22.414	68.770
XXV	Collinare litoranea di Reggio di Calabria	212.518	49.888	207.899	4,2	211	4.619	187.838	24.680	217.312
	Regione di Collina...	479.574	117.256	473.185	4,0	375	6.389	395.944	33.630	491.993
	Provincia di Reggio di Calabria...	550.580	135.323	543.549	4,0	430	7.031	458.075	92.505	565.518

Segue : TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SICILIA										
PROVINCIA DI AGRIGENTO										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Frumentaria A	29.461	7.654	29.309	3,8	23	152	28.507	954	30.048
REGIONE DI COLLINA										
II	Del sommacco.....	10.046	2.584	9.921	3,8	14	125	9.977	69	10.206
III	Dell' ulivo	43.110	11.381	42.850	3,8	42	260	42.801	309	44.221
IV	Frumentaria B	145.456	37.234	141.789	3,8	163	3.667	139.903	5.553	146.400
V	Del mandorlo	75.295	19.442	74.706	3,8	44	589	73.771	1.524	76.777
	Regione di Collina...	273.907	70.641	269.266	3,8	263	4.641	266.452	7.455	277.694
REGIONE DI PIANURA										
VI	Viticola.	44.411	10.989	43.230	3,9	59	1.181	41.327	3.084	44.204
VII	Del mandorlo, ulivo e vite.....	46.954	11.072	46.539	4,0	37	415	46.383	566	47.754
VIII	Insulare di Lampedusa	4.153	726	2.891	4,0	77	1.262	3.913	240	2.948
	Regione di Pianura...	95.518	23.387	92.660	4,0	173	2.858	91.628	3.890	94.906
	Provincia di Agrigento...	398.886	101.682	391.235	3,8	459	7.651	386.587	12.299	402.648
PROVINCIA DI CALTANISSETTA										
REGIONE DI COLLINA										
IX	Frumentaria meridionale.....	46.334	11.390	44.866	3,9	69	1.468	42.598	3.736	46.049
X	Del mandorlo e vite	19.216	4.974	19.096	3,8	11	120	18.528	688	19.270
XI	Frumentaria centrale.....	80.247	20.095	77.910	3,9	91	2.337	69.100	11.147	79.449
XII	Del mandorlo e ulivo.....	69.770	18.420	69.136	3,8	71	634	65.046	4.724	70.717
	Regione di Collina...	215.567	54.879	211.008	3,8	242	4.559	195.272	20.295	215.485
REGIONE DI PIANURA										
XIII	Cotonifera	30.008	7.295	29.655	4,1	24	353	29.033	925	30.547
	Provincia di Caltanissetta...	245.575	62.174	240.663	3,9	266	4.912	224.355	21.220	246.032
PROVINCIA DI CATANIA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XIV	Media e bassa montagna.....	19.929	5.607	19.657	3,5	14	272	19.192	737	20.714
REGIONE DI COLLINA										
XV	Alta e media collina e colle-piano (Caltagirone).....	148.170	40.659	146.849	3,6	114	1.321	132.875	15.295	148.209
XVI	Alta, media e bassa collina e colle- piano (Paternò)	146.090	38.795	144.709	3,7	109	1.381	134.613	11.477	145.896
XVII	Alta, media collina, collina litoranea e colle-piano (Catania).....	371.596	91.291	360.708	4,0	580	10.888	344.564	27.032	368.689
	Regione di Collina...	665.856	170.745	652.266	3,8	753	13.590	612.052	53.804	662.744
	Provincia di Catania...	685.785	176.352	671.923	3,8	767	13.862	631.244	54.541	683.458

Segue : TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI ENNA										
REGIONE UNICA DI COLLINA										
XVIII	Alta e media collina (Nicosia)	98.615	23.651	97.437	4,1	79	1.178	93.153	5.462	98.998
XIX	Alta, media e bassa collina e colle- piano (Paternò)	10.199	2.832	10.138	3,6	7	61	9.733	466	10.618
XX	Del mandorlo e vite.....	53.407	13.152	52.034	4,0	40	1.373	48.748	4.659	51.378
XXI	Frumentaria orientale	63.766	16.827	62.528	3,7	69	1.238	59.478	4.288	64.702
	Regione unica di Collina...	225.987	56.462	222.137	3,9	195	3.850	211.112	14.875	225.696
	Provincia di Enna...	225.987	56.462	222.137	3,9	195	3.850	211.112	14.875	225.696
PROVINCIA DI MESSINA										
REGIONE UNICA DI MONTAGNA										
XXII	Versante jonico dei Monti Peloritani	246.473	57.294	234.866	4,1	328	11.607	225.972	20.501	244.027
XXIII	Versante tirreno dei Monti Peloritani	139.042	35.130	137.783	3,9	108	1.259	116.459	22.583	141.160
XXIV	Versante etneo dei Monti Peloritani.	21.034	5.793	20.647	3,6	74	387	20.015	1.019	21.152
XXV	Litoranea dei Monti Nebrodi.....	62.371	15.813	61.466	3,9	91	905	43.809	18.562	63.126
XXVI	Interna dei Monti Nebrodi.....	56.860	15.368	56.683	3,7	44	177	33.958	22.902	60.405
XXVII	Alta Valle del Simeto.....	11.082	2.852	11.026	3,9	7	56	11.065	17	11.311
XXVIII	Di Mistretta.....	45.624	11.718	44.988	3,8	88	636	42.735	2.889	46.410
XXIX	Insulare delle Eolie.....	17.606	4.960	16.983	3,4	41	623	13.519	4.087	17.865
	Regione unica di Montagna...	600.092	148.923	584.442	3,9	781	15.650	507.532	92.560	605.456
	Provincia di Messina...	600.092	148.923	584.442	3,9	781	15.650	507.532	92.560	605.456
PROVINCIA DI PALERMO										
REGIONE DI MONTAGNA										
XXX	Del frassino.....	22.563	5.580	22.157	4,0	42	406	21.716	847	22.737
XXXI	Delle Madonie.....	51.247	13.387	50.517	3,8	113	730	46.415	4.832	52.849
XXXII	Frumentaria di Corleone.....	124.576	32.608	123.127	3,8	193	1.449	121.678	2.898	125.483
	Regione di Montagna...	198.386	51.575	195.301	3,8	348	2.585	189.309	8.577	201.069
REGIONE DI COLLINA										
XXXIII	Dell'ulivo e vite di Carini.....	23.706	7.369	23.575	3,9	16	131	23.389	317	23.158
XXXIV	Frumentaria di Monreale.....	81.930	20.871	80.594	3,9	117	1.336	79.687	2.243	82.938
XXXV	Viticola di Misilmeri.....	48.445	11.750	48.075	4,1	29	370	47.825	620	48.787
XXXVI	Dell'ulivo e vite.....	49.476	12.441	48.072	3,9	91	1.404	47.955	1.521	49.347
	Regione di Collina...	203.557	52.431	205.316	3,9	253	3.241	203.356	4.701	210.230
REGIONE DI PIANURA										
XXXVII	Viticola di Partinico	34.475	8.716	34.217	3,9	23	258	33.720	755	34.653
XXXVIII	Degli agrumi della Conca d'Oro....	400.153	86.807	370.733	4,3	697	29.415	396.058	4.095	390.417
XXXIX	Insulare di Ustica.....	2.171	323	1.194	3,7	157	977	1.948	223	1.050
	Regione di Pianura...	436.799	95.846	406.149	4,2	877	30.650	431.726	5.073	426.120
	Provincia di Palermo...	843.742	199.852	807.266	4,0	1.478	36.476	825.391	18.351	837.419

Segue : TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI RAGUSA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XL	Monte Lauro e Monte Alia	9.041	2.651	8.985	3,4	9	56	8.243	798	9.521
REGIONE DI COLLINA										
XLI	Del carrubo	143.483	36.597	142.126	3,9	134	1.357	119.252	24.231	148.278
REGIONE DI PIANURA										
XLII	Viticola	85.386	21.063	84.905	4,0	50	4*1	79.199	6.187	87.049
	Provincia di Ragusa ...	237.910	60.311	236.016	3,9	183	1.894	206.694	31.216	244.848
PROVINCIA DI SIRACUSA										
REGIONE DI MONTAGNA										
XLIII	Monte Lauro e Monte Alia	29.803	8.942	29.604	3,3	29	199	29.300	503	31.538
REGIONE DI COLLINA										
XLIV	Del carrubo	13.265	3.657	13.255	3,6	4	10	12.152	1.113	13.558
XLV	Del mandorlo	75.226	18.507	74.062	4,0	62	1.164	61.988	13.238	74.075
XLVI	Di Augusta	40.915	9.931	39.845	4,0	59	1.070	37.740	3.175	40.866
	Regione di Collina...	129.406	32.095	127.162	4,0	125	2.244	111.880	17.526	128.499
REGIONE DI PIANURA										
XLVII	Anapo inferiore	78.283	19.326	75.255	3,9	110	3.028	73.524	4.759	78.255
XLVIII	Agrumaria	46.877	12.710	44.995	3,5	186	1.882	44.093	2.784	45.487
	Regione di Pianura...	125.160	32.036	120.250	3,8	296	4.910	117.617	7.543	123.742
	Provincia di Siracusa...	284.369	73.073	277.016	3,8	450	7.353	258.797	25.572	283.779
PROVINCIA DI TRAPANI										
REGIONE DI MONTAGNA										
XLIX	Monte Erice e Monte San Vito	49.708	12.524	49.211	3,9	41	492	33.700	16.003	50.795
L	Isola di Pantelleria	9.679	2.683	9.137	3,4	14	542	5.332	4.347	9.458
	Regione di Montagna...	59.382	15.207	58.348	3,8	55	1.034	39.032	20.350	60.253
REGIONE DI COLLINA										
LI	Frumentaria interna	72.082	18.878	71.592	3,8	56	490	65.179	6.903	73.635
LII	Viticola del versante tirreno	51.194	13.674	50.872	3,7	20	322	50.938	256	51.687
	Regione di Collina...	123.276	32.552	122.464	3,8	76	812	116.117	7.159	125.322
REGIONE DI PIANURA										
LIII	Frumentaria di Trapani	68.917	16.730	65.986	3,9	102	2.981	65.051	3.866	68.184
LIV	Viticola del versante affricano	116.152	28.325	114.908	4,1	114	1.249	82.960	33.192	117.132
LV	Insulare delle Egadi	6.793	1.447	5.610	3,9	16	1.183	6.678	115	5.740
	Regione di Pianura...	191.862	46.502	186.449	4,0	232	5.413	154.689	37.173	191.056
	Provincia di Trapani...	374.520	94.261	367.261	3,9	363	7.259	309.838	64.682	376.631

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Province.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SARDEGNA										
PROVINCIA DI CAGLIARI										
REGIONE DI MONTAGNA										
I	Media montagna di Iglesias.....	43.661	10.392	42.588	4,1	171	1.073	39.762	3.899	44.174
II	Media montagna del Sulcis.....	15.434	3.621	14.970	4,1	60	464	10.393	5.041	15.373
	Regione di Montagna...	59.095	14.013	57.558	4,1	231	1.537	50.155	8.940	59.547
REGIONE DI COLLINA										
III	Alta collina del Gerrei.....	7.964	1.903	7.924	4,2	6	40	7.888	76	8.388
IV	Alta collina del Sarcidano.....	4.857	1.182	4.821	4,1	5	36	4.705	152	4.945
V	Alta collina della Giarra.....	24.449	6.136	24.314	4,0	23	135	24.244	205	25.195
VI	Media collina del Tirso.....	14.273	3.426	14.152	4,1	27	126	14.139	139	14.706
VII	Media collina della Planargia.....	4.214	1.037	4.142	4,0	6	72	4.212	2	4.198
VIII	Media collina del Trescenta.....	21.036	4.815	20.824	4,3	31	212	20.644	392	21.352
IX	Colle-piano del Flumendosa.....	14.674	3.329	13.573	4,1	29	1.101	13.462	1.212	14.166
X	Colle-piano del Campidano di Uras..	14.898	3.738	14.880	4,0	4	18	14.771	127	15.618
XI	Colle litoraneo del Sulcis.....	37.047	9.265	36.742	4,0	62	305	30.260	6.787	37.776
	Regione di Collina...	143.417	34.831	141.372	4,1	193	2.045	134.325	9.092	146.344
REGIONE DI PIANURA										
XII	Alta pianura del Tirso	25.680	6.759	25.418	3,8	44	262	25.298	387	26.340
XIII	Piano-colle del Campidano di Cagliari	161.599	33.737	151.496	4,5	271	10.103	156.124	5.475	160.497
XIV	Piano-colle del Campidano di San Ga- vino	51.267	12.430	50.987	4,1	59	280	50.296	971	52.469
XV	Bassa pianura del Tirso	35.174	7.650	33.203	4,3	213	1.971	32.561	2.613	33.908
	Regione di Pianura...	273.720	60.576	261.101	4,3	587	12.616	264.274	9.446	273.214
	Provincia di Cagliari...	476.232	109.420	460.034	4,2	1.011	16.198	448.754	27.478	479.105

Segue: TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Zone agrarie e nelle Regioni altimetriche.

A) Provincie.

Numero d'ordine delle zone	DENOMINAZIONE DELLE ZONE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
		in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
			numero	popola- zione	composi- sione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROVINCIA DI NUORO										
REGIONE DI MONTAGNA										
XVI	Media montagna della Barbagia Ololai	45.903	10.660	45.354	4,3	75	609	45.554	400	47.848
XVII	Media montagna della Bargagia Belvi	20.066	5.123	19.948	3,9	26	208	19.629	427	21.638
	Regione di Montagna...	66.019	15.783	65.202	4,1	101	817	65.183	836	69.486
REGIONE DI COLLINA										
XVIII	Alta collina dell'Ogliastra.....	31.830	7.577	31.178	4,1	72	652	30.691	1.139	32.584
XIX	Alta collina del Tirso.....	12.779	2.573	12.331	4,8	17	448	12.179	600	13.030
XX	Alta collina del Gerrei.....	5.685	1.372	5.559	4,1	28	126	5.523	162	5.769
XXI	Alta collina del Sarcidano.....	20.274	4.907	19.961	4,1	34	313	19.649	625	20.793
XXII	Media collina del Tirso	8.263	1.920	8.185	4,3	19	78	8.083	180	8.519
XXIII	Media collina del Rio di Posada	11.568	2.611	11.490	4,4	19	78	11.368	200	11.715
XXIV	Media collina della Planargia.....	22.588	5.278	22.164	4,2	39	424	22.193	395	22.959
XXV	Colle-piano del Temo	8.431	1.967	8.272	4,2	21	209	8.356	125	8.594
XXVI	Colle-piano dell'Ogliastra	7.200	1.691	6.951	4,1	45	249	6.866	334	7.011
	Regione di Collina...	128.668	29.896	126.091	4,2	294	2.577	124.903	3.760	130.974
REGIONE DI PIANURA										
XXVII	Alta pianura del Cedrino	5.999	1.337	5.906	4,4	13	93	5.768	231	6.088
XXVIII	Alta pianura del Tirso.....	6.597	1.565	6.523	4,2	19	74	6.409	188	6.578
	Regione di Pianura...	12.596	2.902	12.429	4,3	32	167	12.177	419	12.666
	Provincia di Nuoro...	207.283	48.581	203.722	4,2	427	3.561	202.868	5.015	213.126
PROVINCIA DI SASSARI										
REGIONE DI COLLINA										
XXIX	Alta collina del Tirso.....	16.532	3.675	16.431	4,5	20	101	16.198	334	17.728
XXX	Alta collina della Gallura	36.773	8.245	36.005	4,4	103	768	21.787	14.986	36.230
XXXI	Media collina del Tirso	12.759	2.893	12.660	4,4	17	99	12.375	384	13.184
XXXII	Media collina del Logudoro.....	31.571	7.993	31.326	3,9	41	215	31.006	565	32.818
XXXIII	Media collina dell'Anglona.....	24.051	5.840	23.788	4,1	23	263	20.115	3.936	24.209
XXXIV	Colle-piano di Alghero	20.450	4.658	19.624	4,2	27	826	19.525	925	20.475
XXXV	Colle-piano dell'Agro Sassarese.....	43.778	10.670	43.021	4,0	60	757	42.136	1.642	44.942
XXXVI	Colle-piano del Logudoro.....	25.430	5.661	24.214	4,3	38	1.216	22.904	2.526	25.680
XXXVII	Litoranea di colle della Nura	53.565	11.319	47.416	4,2	86	6.149	42.546	11.019	51.700
XXXVIII	Litoranea di colle della Gallura.....	24.701	4.870	20.988	4,3	137	3.713	20.529	4.172	24.563
	Regione di Collina...	289.610	65.824	275.473	4,2	552	14.137	249.121	40.489	291.529
	Provincia di Sassari...	289.610	65.824	275.473	4,2	552	14.137	249.121	40.489	291.529

TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Regioni altimetriche.

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno

REGIONI ALTIMETRICHE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
	in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
		numero	popola- zione	composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PIEMONTE									
Montagna	617.010	173.344	595.304	3,4	1.298	21.706	539.259	77.751	654.333
Collina	1.217.111	315.657	1.185.136	3,8	1.375	31.975	882.001	335.110	1.238.977
Pianura	1.663.678	466.672	1.546.212	3,3	2.137	117.466	1.428.255	235.423	1.653.057
Totale...	3.497.799	955.673	3.326.652	3,5	4.810	171.147	2.849.515	648.284	3.546.367
LIGURIA									
Montagna	1.251.038	322.050	1.173.623	3,6	2.623	77.415	1.128.155	122.883	1.228.287
Collina	185.920	43.081	169.006	3,9	371	16.914	160.287	25.033	194.367
Totale...	1.436.958	365.131	1.342.629	3,7	2.994	94.329	1.288.442	148.516	1.422.654
LOMBARDIA									
Montagna	716.041	174.400	690.222	4,0	1.404	25.819	651.070	64.971	757.014
Collina	1.075.710	242.904	1.037.411	4,3	1.294	38.299	908.117	167.593	1.088.087
Pianura	3.753.556	912.697	3.680.568	4,0	3.506	122.988	3.218.975	534.581	3.749.271
Totale...	5.545.307	1.330.001	5.353.201	4,0	6.204	187.106	4.778.162	767.145	5.594.372
VENEZIA TRIDENTINA									
Montagna	494.259	112.302	472.703	4,2	1.138	21.556	407.054	87.205	511.052
Collina	45.263	8.765	40.200	4,6	181	5.063	28.708	16.555	44.875
Pianura	120.615	27.045	102.638	3,3	631	17.977	96.387	24.228	111.899
Totale...	660.137	148.112	615.541	4,2	1.950	44.596	532.149	127.988	667.826
VENETO									
Montagna	481.271	112.062	469.976	4,2	658	11.295	402.912	78.359	537.674
Collina	782.165	151.827	762.476	5,0	679	19.689	558.060	224.105	833.655
Pianura	2.859.331	511.061	2.751.394	5,4	2.767	108.437	1.788.149	1.071.682	2.903.378
Totale...	4.123.767	774.950	3.933.946	5,1	4.104	139.421	2.749.121	1.374.146	4.274.707
VENEZIA GIULIA E ZARA									
Montagna	177.533	39.125	161.126	4,1	593	16.407	151.890	25.643	178.143
Collina	735.028	168.465	679.742	4,0	1.355	56.136	671.225	64.703	746.240
Pianura	65.481	13.995	61.538	4,4	114	3.943	62.614	2.867	66.516
Totale...	978.042	221.605	902.406	4,1	2.062	76.536	835.729	93.213	990.899
EMILIA									
Montagna	448.671	92.524	446.164	4,3	334	2.507	224.896	223.773	482.077
Collina	829.429	176.846	800.798	4,5	734	28.631	490.629	338.800	835.267
Pianura	1.940.352	396.795	1.875.568	4,7	1.885	64.784	1.046.170	894.182	1.950.146
Totale...	3.218.452	666.165	3.122.530	4,7	2.953	95.922	1.761.697	1.456.755	3.267.490
ITALIA SETTENTRIONALE									
Montagna	4.185.823	1.025.807	4.009.118	3,9	8.048	176.705	3.505.238	630.585	4.348.580
Collina	4.871.526	1.107.565	4.674.769	4,2	5.989	196.757	3.699.027	1.172.499	4.981.468
Pianura	10.403.513	2.328.265	9.967.918	4,3	11.040	435.595	7.640.550	2.762.963	10.434.267
Totale...	19.460.862	4.461.637	18.651.805	4,2	25.077	809.057	14.844.815	4.616.047	19.764.315

Segue TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Regioni altimetriche.

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

REGIONI ALTIMETRICHE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
	in complesso	famiglie			convivenze		agglome- rata	sparsa	
		numero	popola- zione	Composi- zione media	numero	popola- zione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOSCANA									
Montagna	617.627	140.083	606.140	4,3	648	11.487	460.975	156.652	644.832
Collina	1.835.632	387.880	1.784.469	4,5	2.365	71.163	1.188.750	646.882	1.829.606
Pianura	439.105	96.518	426.329	4,4	528	12.776	336.163	102.942	435.972
Totale...	2.892.364	624.481	2.796.938	4,5	3.541	95.426	1.985.888	906.476	2.910.410
MARCHE									
Montagna	367.067	72.358	360.704	5,0	325	6.363	209.176	157.891	382.580
Collina	850.679	165.032	827.650	5,0	975	23.029	392.414	458.265	857.283
Totale...	1.217.746	237.390	1.188.354	5,0	1.300	29.392	601.590	616.156	1.239.863
UMBRIA									
Montagna	344.519	68.034	332.082	4,9	517	12.437	192.303	152.216	348.129
Collina	349.555	64.552	340.758	5,3	391	8.797	149.245	200.310	350.854
Totale...	694.074	132.586	672.840	5,1	908	21.234	341.548	352.526	698.983
LAZIO									
Montagna	382.562	85.342	377.288	4,4	373	5.274	276.855	105.707	413.129
Collina	1.827.106	409.844	1.686.824	4,1	4.136	140.282	1.536.239	290.867	1.754.708
Pianura	175.384	39.039	169.350	4,3	443	6.034	107.319	68.065	172.796
Totale...	2.385.052	534.225	2.233.462	4,2	4.952	151.590	1.920.413	464.639	2.340.633
ITALIA CENTRALE									
Montagna	1.711.775	365.817	1.676.214	4,6	1.863	35.561	1.139.309	572.466	1.788.670
Collina	4.862.972	1.027.308	4.619.701	4,5	7.867	243.271	3.266.648	1.596.324	4.792.451
Pianura	614.489	135.557	595.679	4,4	971	18.810	443.482	171.007	608.768
Totale...	7.189.236	1.528.682	6.891.594	4,5	10.701	297.642	4.849.439	2.339.797	7.189.889
ABRUZZI E MOLISE									
Montagna	793.161	190.261	783.889	4,1	654	9.272	688.737	104.424	895.929
Collina	705.398	147.691	696.306	4,7	538	9.092	384.063	321.835	719.775
Totale...	1.498.559	337.952	1.480.195	4,4	1.192	18.364	1.072.800	426.259	1.555.704
CAMPANIA									
Montagna	637.165	158.222	678.858	4,3	762	8.307	542.968	144.197	698.162
Collina	1.781.803	388.749	1.718.028	4,4	1.612	63.775	1.563.731	218.072	1.783.173
Pianura	1.025.758	236.801	1.000.640	4,2	733	25.118	901.164	124.594	1.030.141
Totale...	3.444.726	783.772	3.397.526	4,3	3.107	97.200	3.007.863	486.863	3.511.476
PUGLIE									
Montagna	19.317	5.085	19.050	3,7	38	267	18.813	404	19.711
Collina	1.433.102	347.746	1.419.562	4,1	1.207	13.540	1.317.469	115.633	1.446.425
Pianura	1.034.174	238.289	991.446	4,2	1.633	42.728	964.167	70.007	1.037.232
Totale...	2.486.593	591.120	2.430.058	4,1	2.878	56.535	2.300.549	186.044	2.503.368

Segue TAVOLA VI.

Famiglie e convivenze e loro popolazione presente nelle Regioni altimetriche.

B) Compartimenti, Ripartizioni geografiche e Regno.

REGIONI ALTIMETRICHE	POPOLAZIONE PRESENTE (di fatto)								POPOLAZIONE RESIDENTE (legale)
	in complesso	famiglie			convivenze		agglomerata	sparsa	
		numero	popolazione	Composizione media	numero	popolazione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LUCANIA									
Montagna	346.844	85.449	342.554	4,0	471	4.290	298.781	48.068	353.689
Collina	126.883	31.139	124.684	4,0	269	2.199	122.521	4.362	127.156
Pianura	84.023	8.567	82.268	3,8	148	1.755	31.327	2.696	32.870
Totale...	507.750	125.155	499.506	4,0	888	8.244	452.629	55.121	513.715
CALABRIE									
Montagna	232.675	58.859	230.788	3,9	164	1.937	186.268	46.407	243.611
Collina	1.436.279	349.412	1.415.829	4,1	1.859	20.450	1.165.038	271.246	1.479.611
Totale...	1.668.954	408.271	1.646.567	4,0	1.523	22.387	1.351.301	317.653	1.723.429
ITALIA MERIDIONALE									
Montagna	2.079.162	497.876	2.056.089	4,1	2.089	24.073	1.735.667	343.495	2.151.299
Collina	5.483.465	1.264.737	5.374.409	4,2	4.985	109.056	4.552.817	930.648	5.556.141
Pianura	2.098.955	483.657	2.024.354	4,2	2.514	69.601	1.896.658	197.297	2.100.241
Totale...	9.656.582	2.246.270	9.453.852	4,2	9.588	202.730	8.185.142	1.471.440	9.807.689
SICILIA									
Montagna	946.094	240.564	920.146	3,8	1.259	19.948	821.615	124.479	953.599
Collina	1.986.039	506.402	1.951.745	3,9	2.031	34.294	1.835.993	150.046	1.998.941
Pianura	964.733	226.129	920.068	4,1	1.652	44.665	908.942	60.791	953.421
Totale...	3.896.866	973.095	3.797.959	3,9	4.942	98.907	3.561.550	335.316	3.905.066
SARDEGNA									
Montagna	125.114	29.796	122.760	4,1	332	2.354	115.338	9.776	129.031
Collina	561.695	130.551	542.936	4,2	1.039	18.759	508.354	53.341	568.841
Pianura	286.316	63.473	273.533	4,3	619	12.783	276.451	9.865	286.881
Totale...	973.125	223.825	939.229	4,2	1.990	33.896	900.143	72.982	983.761
ITALIA INSULARE									
Montagna	1.071.208	270.360	1.048.906	3,9	1.591	22.202	936.953	134.255	1.087.681
Collina	2.547.734	636.953	2.494.681	3,9	3.070	53.053	2.344.347	208.387	2.562.711
Pianura	1.251.049	289.607	1.193.601	4,1	2.271	57.448	1.180.398	70.656	1.239.301
Totale...	4.869.991	1.196.920	4.737.188	4,0	6.932	132.803	4.461.693	408.298	4.889.721
REGNO									
Montagna	9.047.968	2.150.860	8.789.327	4,1	13.591	258.641	7.317.167	1.730.801	9.876.181
Collina	17.765.697	4.036.563	17.163.560	4,3	21.911	602.137	13.862.839	3.902.858	17.892.851
Pianura	14.863.006	3.237.086	13.781.552	4,3	16.796	581.454	11.161.083	3.201.923	14.382.551
Totale...	41.176.671	9.424.509	39.734.439	4,2	52.298	1.442.232	32.341.089	8.835.582	41.651.611

Abitazioni.

A) Province e Compartimenti.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	ABITAZIONI OCCUPATE				ABITAZIONI NON OCCUPATE		
	abitazioni	stanze	numero medio		abitazioni	stanze	N° medio delle stanze per abitazione
			delle stanze per abitazione	delle persone per stanza			
1	2	3	4	5	6	7	8
Alessandria.....	192.151	720.371	3,7	1,0	12.957	49.354	3,8
Asti.....	64.375	219.644	3,4	1,0	13.130	36.283	3,8
Cuneo.....	144.460	504.478	3,5	1,2	11.333	34.179	3,8
Novara.....	105.164	351.730	3,3	1,1	8.935	38.851	4,3
Verona.....	321.294	945.706	2,9	1,1	18.145	63.400	3,5
Vercelli.....	103.974	339.531	3,3	1,0	6.899	23.306	3,4
Piemonte...	931.418	3.081.400	3,3	1,1	71.399	245.373	3,4
Genova.....	185.732	915.086	4,9	0,9	14.979	78.642	3,6
Imperia.....	45.667	187.454	4,1	0,8	5.106	19.747	3,9
Spezia.....	47.453	195.667	4,1	1,0	2.137	8.746	4,1
La Spezia.....	52.397	237.165	4,5	0,9	4.876	24.161	5,0
Liguria...	331.299	1.535.322	4,6	0,9	27.098	131.296	4,8
Bergamo.....	113.431	467.415	4,1	1,2	4.350	23.696	5,4
Lecco.....	133.404	552.888	4,1	1,2	4.237	17.947	4,2
Como.....	109.924	393.035	3,6	1,2	6.115	31.631	5,1
Monza.....	79.690	297.480	3,7	1,2	1.094	4.856	4,4
Cremona.....	77.006	306.232	4,0	1,3	1.680	6.702	4,4
Padova.....	490.921	1.411.306	2,9	1,4	10.060	38.387	3,8
Treviso.....	124.131	403.200	3,2	1,2	5.948	17.191	2,9
Venezia.....	29.596	118.277	4,0	1,1	1.691	6.124	3,1
Verona.....	99.708	331.094	3,3	1,1	4.019	19.044	4,7
Lombardia...	1.257.811	4.280.927	3,4	1,3	39.244	165.578	4,2
Brescia.....	50.740	209.165	4,1	1,2	1.443	7.553	5,2
Como.....	89.100	335.730	3,8	1,1	7.649	27.988	3,7
Lecco.....	139.840	544.895	3,9	1,1	9.092	35.491	3,9
Como.....	48.053	227.020	4,7	0,9	5.234	21.753	4,1
Como.....	100.571	435.938	4,3	1,4	2.373	11.281	4,8
Como.....	52.491	215.449	4,1	1,4	1.353	5.197	3,8
Como.....	85.156	413.267	4,9	1,3	4.120	18.696	4,5
Como.....	139.671	615.828	4,4	1,1	9.794	36.482	3,7
Como.....	89.599	390.726	4,4	1,4	2.209	11.404	5,2
Como.....	108.670	481.359	4,4	1,1	5.619	24.980	4,4
Como.....	99.837	409.458	4,1	1,3	7.543	27.639	3,7
Veneto...	724.048	3.189.095	4,4	1,2	38.295	157.432	4,1
Verona.....	22.235	74.572	3,4	1,3	685	2.310	3,4
Verona.....	42.688	157.277	3,7	1,2	1.651	5.543	3,4
Verona.....	60.443	176.755	2,9	1,6	3.556	10.217	2,9
Verona.....	77.833	280.240	3,3	1,2	1.268	5.260	4,2
Verona.....	3.783	15.299	4,0	1,1	141	519	3,7
Venezia Giulia e Zara	206.987	684.144	3,3	1,3	7.296	23.849	3,3
Bologna.....	144.080	545.545	3,8	1,2	5.056	24.202	4,8
Ferrara.....	67.838	242.241	3,6	1,5	1.653	6.523	3,9
Forlì.....	82.605	290.167	3,5	1,4	4.361	23.341	5,4
Modena.....	84.923	325.847	3,8	1,3	3.577	14.003	3,9
Parma.....	76.625	295.674	3,9	1,2	4.074	17.046	4,2
Piacenza.....	61.431	226.445	3,7	1,2	3.430	12.087	3,5
Ravenna.....	59.131	191.815	3,2	1,4	1.182	5.467	4,0
Reggio nell'Emilia	67.066	233.605	3,9	1,3	2.489	9.702	3,9
Emilia...	643.699	2.381.339	3,7	1,3	25.322	112.371	4,4
Arezzo.....	57.811	240.827	4,2	1,2	3.387	14.843	4,4
Firenze.....	168.903	781.874	4,6	1,0	6.318	40.165	5,9
Grosseto.....	38.702	133.290	3,4	1,3	2.181	6.902	3,2
Livorno.....	51.375	198.400	3,9	1,2	2.839	12.865	4,5
Lucca.....	75.116	359.933	4,8	0,9	8.265	40.801	4,9
Massa e Carrara..	40.836	151.868	3,7	1,2	2.071	8.568	4,1
Pisa.....	69.247	291.748	4,2	1,1	2.795	14.148	5,1
Pistoia.....	44.942	222.328	4,9	0,9	3.052	15.359	5,0
Siena.....	51.888	229.458	4,5	1,1	2.216	10.181	4,6
Toscana...	596.330	2.609.726	4,4	1,1	33.624	163.832	4,9
Ancona.....	68.025	283.183	4,2	1,2	3.200	13.775	4,3
Ascoli Piceno...	53.336	241.970	4,5	1,2	3.303	16.118	4,2
Macerata.....	53.538	243.785	4,6	1,1	4.703	19.295	4,1
Pesaro e Urbino..	56.527	239.784	4,2	1,2	3.844	15.317	4,0
Marche...	231.478	1.013.722	4,4	1,2	15.550	64.505	4,1
Perugia.....	93.854	391.416	4,2	1,3	6.356	24.816	3,9
Terni.....	36.536	129.317	3,5	1,4	2.691	8.655	3,2
Umbria...	130.390	520.733	4,0	1,3	9.047	33.471	3,7
Frosinone.....	90.622	293.877	3,2	1,4	10.738	29.036	2,7
Rieti.....	35.840	119.972	3,3	1,3	7.273	21.404	2,9
Roma.....	296.666	1.019.710	3,4	1,4	17.152	59.739	3,5
Viterbo.....	52.895	160.686	3,0	1,4	3.267	10.672	3,3
Lazio...	476.023	1.594.245	3,3	1,4	38.430	120.851	3,1
Aquila degli Abruzzi	83.225	261.915	3,1	1,3	8.841	25.080	2,8
Campobasso.....	92.259	270.038	2,9	1,4	8.722	19.333	2,2
Chieti.....	78.923	264.399	3,4	1,3	9.154	22.015	2,4
Pescara.....	39.831	133.661	3,4	1,4	3.917	10.937	2,8
Teramo.....	43.129	152.027	3,5	1,5	2.765	9.109	3,3
Abruzzi e Molise..	337.367	1.082.040	3,2	1,4	33.399	86.524	2,6

Abitazioni.

A) Province e Compartimenti.

PROVINCIE, COMPARTIMENTI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	ABITAZIONI OCCUPATE				ABITAZIONI NON OCCUPATE			PROVINCIE, COMPARTIMENTI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	ABITAZIONI OCCUPATE				ABITAZIONI NON OCCUPATE		
	abitazioni	stanze	numero medio		abitazioni	stanze	N° medio delle stanze per abitazione		abitazioni	stanze	numero medio		abitazioni	stanze	N° medio
			delle stanze per abitazione	delle persone per stanza							delle stanze per abitazione	delle persone per stanza			
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Avellino.....	98.556	274.156	2,8	1,5	10.881	22.315	2,1	Catanzaro	143.146	325.529	2,3	1,7	10.923	20.400	
Benevento.....	73.113	222.755	3,0	1,5	7.154	16.801	2,3	Cosenza	129.907	297.851	2,3	1,8	10.881	20.467	
Napoli	445.994	1.074.983	2,4	1,9	21.774	58.453	2,7	Reggio di Calabria	134.381	318.133	2,4	1,7	13.885	28.622	
Salerno.....	143.699	406.662	2,7	1,6	10.225	25.246	2,5	Calabrie...	407.434	941.518	2,3	1,7	35.639	69.489	
Campania...	766.362	1.978.561	2,6	1,7	50.034	122.815	2,5	Agrigento.....	101.090	216.607	2,1	1,8	9.363	18.975	
Bari delle Puglie..	226.450	434.261	1,9	2,1	14.178	33.064	2,3	Caltanissetta....	63.894	129.656	2,0	1,9	3.130	6.812	
Brindisi	54.668	138.038	2,5	1,7	3.495	9.332	2,7	Catania.....	174.685	442.335	2,5	1,5	9.325	23.903	
Foggia	118.298	196.959	1,7	2,5	5.900	9.337	1,6	Enna.....	62.016	137.436	2,2	1,6	3.999	7.630	
Lecce	112.180	288.321	2,6	1,7	8.563	19.239	2,2	Messina.....	143.656	442.198	3,0	1,3	24.970	63.572	
Taranto	68.124	158.404	2,3	1,8	3.583	8.177	2,3	Palermo	192.390	494.837	2,6	1,6	14.663	34.705	
Puglie...	579.715	1.215.983	2,1	2,0	35.719	79.149	2,2	Ragusa.....	59.192	133.277	2,3	1,8	4.566	9.855	
Matera	39.082	62.241	1,6	2,5	2.365	3.505	1,5	Siracusa.....	70.305	159.100	2,3	1,7	3.765	7.156	
Potenza	84.561	184.207	2,2	1,9	8.708	15.429	1,8	Trapani	96.648	239.599	3,0	1,3	7.006	25.328	
Lucania...	123.643	246.448	2,0	2,0	11.073	18.934	1,7	Sicilia...	969.376	2.445.185	2,5	1,6	81.387	197.942	
								Cagliari.....	105.811	408.549	3,9	1,1	6.443	21.482	
								Nuoro	46.117	157.454	3,4	1,3	2.346	6.198	
								Sassari	62.857	166.194	2,6	1,7	3.159	6.763	
								Sardegna...	214.785	732.187	3,4	1,3	11.948	34.443	

B) Compartimenti, Ripartizioni Geografiche e Regno.

Piemonte.....	931.418	3.081.460	3,3	1,1	71.399	245.373	3,4	Abruzzi e Molise.	337.367	1.082.040	3,2	1,4	33.399	86.524	
Liguria.....	331.290	1.535.322	4,6	0,9	27.098	131.296	4,8	Campania	766.362	1.978.561	2,6	1,7	50.034	122.815	
Lombardia	1.257.811	4.280.927	3,4	1,3	39.244	165.578	4,2	Puglie.....	579.715	1.215.983	2,1	2,0	35.719	79.149	
Venezia Tridentina ..	139.840	544.895	3,9	1,1	9.062	35.491	3,9	Lucania	123.643	246.448	2,0	2,0	11.073	18.934	
Veneto	724.048	3.189.095	4,4	1,2	38.295	157.432	4,1	Calabrie	407.434	941.518	2,3	1,7	35.639	69.489	
Venezia Giulia e Zara	206.987	684.144	3,3	1,3	7.296	23.849	3,3	Italia Meridionale .	2.214.521	5.464.550	2,5	1,7	165.914	376.911	
Emilia	643.699	2.381.339	3,7	1,3	25.822	112.371	4,4	Sicilia	969.376	2.445.185	2,5	1,6	81.387	197.942	
Italia Settentrionale	4.235.102	15.697.182	3,7	1,2	218.246	871.390	3,9	Sardegna	214.785	732.187	3,4	1,3	11.948	34.443	
Toscana.....	598.320	2.609.726	4,4	1,1	33.624	163.832	4,9	Italia Insulare...	1.184.161	3.177.372	2,7	1,5	93.335	232.385	
Marche.....	231.476	1.013.722	4,4	1,2	15.550	64.505	4,1	REGNO...	9.069.993	30.077.530	3,3	1,3	574.146	1.863.345	
Umbria	130.390	520.733	4,0	1,3	9.047	33.471	3,7								
Lazio	476.023	1.594.245	3,3	1,4	38.430	120.851	3,1								
Italia Centrale...	1.436.209	5.733.426	4,0	1,2	96.651	382.659	3,9								

APPENDICE I

Leggi, decreti, norme ed istruzioni

- A)* - Leggi, decreti ed istruzioni generali.
- B)* - Circolari e disposizioni varie.
- C)* - Propaganda.
- D)* - Disposizioni per le operazioni susseguenti al censimento.

APPENDIX I

Legislative Committee on Education

January 1, 1911, to January 1, 1912

Legislative Committee on Education

January 1, 1911

Legislative Committee on Education

January 1, 1911

APPENDICE I **Leggi, decreti, norme ed istruzioni**

ELENCO-INDICE

A) — Leggi, decreti ed istruzioni generali.

Numero progressivo	Specie del documento	Numero del documento	Data	O G G E T T O	Pagina
1	Relazione	749	—	Relazione al disegno di legge presentato da S. E. il Capo del Governo, alla Camera dei Deputati per la conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503....	157
2	Relazione	749 A	7 dicembre 1930	Relazione della Giunta Generale del Bilancio per la conversione in legge del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1503	158
3	Relazione	686-686 A	17 dicembre 1930	Relazione della Commissione Permanente del Senato del Regno per la conversione in legge del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1503	159
4	R. decr. legge	1503	6 novembre 1930	Norme per i censimenti generali della popolazione. Viene indetto il VII Censimento generale.....	161
5	R. decr. legge	26	3 gennaio 1931	Esenzione postale e trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati occorrenti per il VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani.....	162
6	R. decreto	166	26 febbraio 1931	Approvazione delle norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione	162
—	—	—	—	Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani.....	163
—	—	—	—	Elenco alfabetico dei Comuni, ripartiti per Compartimenti, nei quali contemporaneamente al censimento delle persone, dovrà eseguirsi l'indagine sulle abitazioni.....	172
7	Istruzioni	—	—	Istruzioni per gli Ufficiali di censimento (per i Comuni che eseguiscano l'indagine sulle abitazioni).....	175
—	—	—	—	Indice alfabetico-analitico delle istruzioni suddette	207
8	R. decreto	324	16 aprile 1932	Fissazione della popolazione legale dei singoli Comuni del Regno	218
9	R. decreto	2064	5 dicembre 1932	Rettifica dei dati relativi alla popolazione censita il 21 aprile 1931	218

B) — Circolari e disposizioni varie.

10	Circolare	140/I C	9 dicembre 1930	VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e del Possedimento delle Isole dell'Egeo	221
11	Id.	141/2 C	9 dicembre 1930	Piani topografici	222
12	Id.	2/3 C	10 gennaio 1931	Richiesta ai Comuni del fabbisogno approssimativo degli stampati occorrenti per il censimento	223
13	Id.	8/4 C	19 gennaio 1931	Composizione e compiti delle Commissioni provinciali di censimento e delle Commissioni comunali di vigilanza	224
14	Id.	9/5 C	23 gennaio 1931	Sollecitazione delle risposte alla Circolare 141/2 C	226
15	Id.	10/6 C	20 gennaio 1931	Ripartizione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento. — Piani topografici.....	226

Segue: B) — Circolari e disposizioni varie.

Numero progressivo	Specie del documento	Numero del documento	Data	O G G E T T O	Pagina
16	Circolare	11/7 C	20 gennaio 1931	Revisione delle denominazioni delle vie e della numerazione dei fabbricati	228
17	Id.	13/9 C	28 gennaio 1931	Franchigia postale	229
18	Id.	14/10 C	4 febbraio 1931	Trasmissione della Circolare del Ministero delle Finanze, n. 2673 del 31 gennaio 1931	229
19	Id.	16/11 C	5 febbraio 1931	Sollecitazione delle risposte alla Circolare 2/3 C	230
20	Id.	21/12 C	6 febbraio 1931	Estratto delle principali disposizioni contenute nelle norme per l'esecuzione del VII Censimento	230
21	Id.	27/14 C	12 febbraio 1931	Commissioni provinciali di censimento e Commissioni comunali di vigilanza	231
22	Id.	29/15 C	18 febbraio 1931	Spedizione degli stampati	231
23	Id.	30/16 C	18 febbraio 1931	Commissioni comunali di vigilanza	231
24	Id.	31/17 C	18 febbraio 1931	Piani topografici	232
25	Id.	32/18 C	18 febbraio 1931	Invio stampati ed estratti di norme regolamentari	232
26	Id.	33/19 C	18 febbraio 1931	Franchigia postale	232
27	Id.	35/20 C	21 febbraio 1931	Ufficiali di censimento	233
28	Id.	36/21 C	21 febbraio 1931	Ufficiali di censimento: nomina, esame, assunzione	233
29	Id.	37/22 C	21 febbraio 1931	Commissioni provinciali di censimento e Commissioni comunali di vigilanza	235
30	Id.	38/23 C	21 febbraio 1931	Fabbisogno e spedizione di stampati. - Depositi provinciali di stampati	235
31	Id.	39/24 C	22 febbraio 1931	Spedizione di stampati	236
32	Id.	40/25 C	24 febbraio 1931	Corrispondenza riguardante il censimento della popolazione ..	237
33	Id.	42/27 C	25 febbraio 1931	Comunicazioni alle Commissioni comunali di vigilanza	238
34	Circ. del Ministero dell'Interno	137/3 di prot.	13 marzo 1931	VII Censimento generale della popolazione. - Istruzioni ai Prefetti	238
35	Circ. del Ministero delle Comunicazioni	—	Estratto dal foglio d'ordini n. 23 del 12 marzo 1931	Idem. - Istruzioni alle Capitanerie di Porto	238
36	Circolare	54/28 C	17 marzo 1931	Itinerario degli Ufficiali di censimento	239
37	Id.	55/29 C	17 marzo 1931	Invio istruzioni per gli Ufficiali di censimento	240
38	Id.	57/30 C	18 marzo 1931	Estensione della franchigia ai trasporti effettuati su ferrovie secondarie, tranvie, ecc.	240
39	Circ. del Comando Generale della M. V. S. N.	225/CT di prot.	20 marzo 1931	VII Censimento generale della popolazione. - Istruzioni ai Comandi dipendenti	240
40	Circolare	61/32 C	25 marzo 1931	Revisione denominazione stradale e numerazione fabbricati ..	242
41	Id.	62/33 C	25 marzo 1931	Brefotrofi	242
42	Id.	65/34 C	30 marzo 1931	Compiti affidati alle R. R. Prefetture (con allegata Circolare del Ministero delle Corporazioni ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa)	242
43	Telegramma-lettera	5787	30 marzo 1931	Delucidazioni e richiami intorno ad alcuni articoli delle Norme per l'esecuzione del VII Censimento	244
44	Circolare	68/35 C	1° aprile 1931	Risoluzione di quesiti relativi al VII Censimento generale della popolazione	244

Segue: B) — Circolari e disposizioni varie.

Numero progressivo	Specie del documento	Numero del documento	Data	O G G E T T O	Pagina
45	Circ. riserva- ta di S. E. il Capo del Go- verno	69/36 C	7 aprile 1931	Ispezioni ai Comuni da parte delle Prefetture	247
46	Circolare	70/37 C	9 aprile 1932	Convocazione straordinaria delle Commissioni provinciali di censimento	248
47	Circolare	74/38 C	16 aprile 1931	Risoluzione di quesiti relativi al VII Censimento	249
48	Circolare	75/39 C	23 aprile 1931	Ufficiali di censimento - Proroga di servizio	252

C) — Propaganda.

49	Radiocomunica- zione	—	—	Calendario-orario	255
50	id.	—	18, 19, 20 aprile 1931	Cenni storici - periodo - data del censimento	256
51	id.	—	19 aprile 1931	Famiglie e convivenze	256
52	id.	—	19 aprile 1931	Compilazione dei questionari	257
53	id.	—	20 aprile 1931	Scopi del censimento. Esclusione di ogni fine di fiscalità — Segreto d'ufficio	257
54	id.	—	21 aprile 1931	Questionario sulle abitazioni ed ultime istruzioni	258
55	Circolare del Mi- nistero della Educ. Naz.	20	25 febbraio 1931	Propaganda negli Istituti medi d'istruzione	259
56	id.	21	25 febbraio 1931	Propaganda negli Istituti superiori d'istruzione	260
57	Id. del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.	132	30 marzo 1931	Propaganda pel censimento della popolazione	260
58	Id. del Ministero delle Corpora- zioni.	—	28 marzo 1931	Esecuzione del VII Censimento generale della popolazione ...	261
59	Opuscolo della F. N. F. della proprietà edili- zia.	—	21 aprile 1931	Propaganda in occasione del VII Censimento generale della popolazione	262
60	Circ. della F.N.F. Autonoma degli Artig. d'Italia	—	31 marzo 1931	Istruzioni per l'esecuzione del VII Censimento	270
61	Giornale	—	—	« Il Censimento », numero unico pubblicato dall'Istituto Cen- trale di Statistica in occasione del VII Censimento	f. t. tra le pagg. 274-275

D) — Disposizioni per le operazioni susseguenti al Censimento.

62	Circolare	76/40 C	24 aprile 1931	Istruzioni agli Uffici comunali per la revisione dei fogli di famiglia e dei questionari	277
63	id.	78/41 C	28 aprile 1931	Istruzioni per la compilazione del Quadro I del foglio di fa- miglia e dello stato di sezione definitivo	281
64	Telegramma	9007	8 maggio 1931	Ordinamento dei fogli di famiglia e di convivenza	283

Segue: D) — Disposizioni per le operazioni susseguenti al Censimento.

Numero progressivo	Specie del documento	Numero del documento	Data	O G G E T T O	Pagina
65	Circolare	85/43 C	9 maggio 1931	Istruzioni per la compilazione dei prospetti riassuntivi — Indagine sui longevi.....	283
66	Telegramma	9213	11 maggio 1931	Chiarimenti alla Circ. 78/41 C.....	289
67	Telegramma	9322	12 maggio 1931	Fogli di famiglia delle famiglie interamente e stabilmente all'estero	289
68	Telespresso	10415	28 maggio 1931	Irregolarità nell'esecuzione del censimento. Risccontro dei fogli del censimento con il registro di popolazione	289
69	Telegramma	11110	11 giugno 1931	Idem Idem	289
70	Circolare	93/44 C	17 giugno 1931	Istruzioni ai Comuni — Termini per la esecuzione dei lavori spettanti ai Comuni.....	290
71	id.	94/45 C	17 giugno 1931	Istruzione ai Prefetti circa l'applicazione della Circ. 93/44 C	291
72	id.	99/46 C	25 giugno 1931	Numerazioni convenzionali	292
73	id.	101/47 C	30 giugno 1931	Religione	299
74	id.	104/48 C	3 luglio 1931	Istruzioni per la revisione dei Registri di popolazione a seguito delle risultanze del VII Censimento.....	300
75	Telegr.-lettera	12534	8 luglio 1931	Chiarimenti alla Circ. 99/46 C.....	306
76	Circolare	108/50 C	15 luglio 1931	Dati sommari e provvisori relativi alle abitazioni.....	306
77	id.	112/51 C	4 agosto 1931	Spedizione del materiale del censimento.....	308
78	id.	113/52 C	4 agosto 1931	Numerazioni convenzionali per la classificazione professionale Classificazione e nomenclatura professionale (numerazione convenzionale). Allegato alla precedente Circolare.....	311 317
79	Telegramma	15124	24 agosto 1931	Chiarimenti alla Circ. 113/52 C.....	400
80	Circolare	121/55 C	2 settembre 1931	Risoluzione di quesiti circa la classificazione professionale e la relativa numerazione convenzionale.	400
81	Telegramma	15885	4 settembre 1931	Ispezioni prefettizie ai Comuni.....	402
82	Circolare	123/56 C	5 settembre 1931	Revisione del materiale di censimento da parte delle Commissioni provinciali di censimento.....	402
83	id.	125/57 C	7 settembre 1931	Risoluzione di altri quesiti circa la classificazione professionale e la relativa numerazione convenzionale.....	409
84	id.	128/59 C	18 settembre 1931	Richiesta di dati sulle religioni.....	412
85	Circolare	132/60 C	5 ottobre 1931	Proroga per i lavori di revisione del Registro di popolazione sulla base delle risultanze del censimento	412
86	id.	135/61 C	10 ottobre 1931	Spedizione all'Istituto del materiale di censimento.....	412
87	id.	136	18 ottobre 1931	Revisione dei Registri di popolazione a seguito delle risultanze del VII Censimento generale della popolazione.....	413
88	Lettera-circolare	20848	24 novembre 1931	Verbali delle contravvenzioni elevate.....	413
89	Circolare	153	10 dicembre 1931	Movimento migratorio dal 21 aprile 1931 — Calcolo della popolazione.....	413
90	Id. del Ministero della Guerra	93	18 febbraio 1932	VII Censimento generale della popolazione — Rettifiche fogli convivenze militari.....	415
91	Circolare	28/62 C	25 marzo 1932	Richieste d'informazioni, chiarimenti e delucidazioni per la revisione del materiale del censimento.....	415
92	id.	29	7 aprile 1932	Decorrenza delle variazioni anagrafiche effettuate a seguito del censimento.....	416

4) LEGGI, DECRETI ED ISTRUZIONI GENERALI

OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE ARMY

Atti relativi alla elaborazione della legge 6 novembre 1930, n. 1503 nei due rami del Parlamento.

1

CAMERA DEI DEPUTATI

(Documento n. 749)

Disegno di legge presentato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno (MUSSOLINI), di concerto col Ministro degli Affari Esteri (GRANDI), col Ministro delle Colonie (DE BONO), e col Ministro delle Finanze (MOSCONI), nella seduta del 3 dicembre 1930 - Anno IX.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale.

ONOREVOLI CAMERATI! — La legge del 20 giugno 1871, n. 297 (serie II), stabilì in dieci anni l'intervallo fra i censimenti generali della popolazione e, in conformità a tale disposizione, si sono effettuati in Italia i censimenti del 1881, 1901, 1911, 1921. Non fu effettuato soltanto il censimento del 1891, in cui le particolari condizioni della finanza non consentirono l'esecuzione del censimento. A norma della citata legge, nel 1931 dovrà effettuarsi il VII censimento generale del Regno, che, analogamente ai precedenti, sarà esteso alle Colonie di diretto dominio e ai possedimenti italiani.

Le moltissime leggi e regolamenti che si basano sulle cifre della popolazione, giustificherebbero da sole l'esecuzione della rilevazione: ad esse si aggiungono ovvie ragioni di ordine politico e scientifico e la necessità di fornire gli elementi necessari per procedere alla revisione generale dei registri di popolazione, che costituiscono la base per il regolare funzionamento di tutti i servizi comunali e in primo luogo di quelli finanziari.

E, pertanto, con il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, si è confermata la esecuzione del censimento per il prossimo anno e si sono dettate le norme di carattere generale occorrenti per la esecuzione del censimento stesso, demandando al Governo la emanazione delle disposizioni concernenti le modalità del censimento predetto.

Detto decreto introduce una modificazione sostanziale alla citata legge del 1871, per quanto concerne l'intervallo tra un censimento e l'altro, intervallo che viene ridotto a cinque anni.

L'intervallo di dieci anni tra due censimenti successivi sembra, invero, eccessivamente lungo in un periodo di vita dinamico come quello in cui viviamo: mentre infatti la Nazione, considerata nei suoi aspetti fondamentali, età, stato civile, professione, religione, istruzione, ecc., subisce profonde modificazioni in molto minor tempo, la politica demografica, ruralizzatrice e bonificatrice del Regime e il dinamico evolversi della vita economica moderna, hanno inciso e incidono profondamente la struttura demografica della Nazione nel giro di pochi anni. Il Governo deve, quindi, poter seguire a intervalli di tempo non troppo lunghi queste trasformazioni, onde poter essere in grado di misurare e controllare gli effetti della politica governativa adattando o riadattando al mutato organismo nazionale le istituzioni e le leggi del Regime.

In dieci anni le cifre diventano antiquate e non soddisfano più i bisogni delle pubbliche Amministrazioni, nè degli uomini d'affari, nè degli studiosi. Aggiungasi a questi motivi che l'esecuzione quinquennale dei censimenti, consente la revisione quinquennale dei registri anagrafici, che si rende oggi indispensabile in seguito all'aumentata mobilità della popolazione. La minore durata dell'intervallo tra un censimento e l'altro permette anche di sfruttare in pieno l'esperienza tecnica e organizzativa dei censimenti precedenti, esperienza che in passato si andava, in gran parte disperdendo nel lungo intervallo fra le due rilevazioni.

Il fatto che in altri Paesi moderni è stato già fissato in cinque anni l'intervallo tra i censimenti, è una controprova delle ragioni che giustificano anche presso di noi l'adozione di un intervallo quinquennale.

Con lo stesso decreto-legge si è voluto anche fissare il giorno in cui, sia per il VII censimento, sia per i censimenti futuri, dovranno effettuarsi i censimenti stessi.

In passato i censimenti vennero eseguiti a date diverse (31 dicembre, 10 febbraio, 10 giugno, 1° dicembre), ma è evidente l'opportunità, per la maggiore efficacia dei confronti, di non modificare la data della rilevazione.

La scelta di tale data è caduta sulla ricorrenza del Natale di Roma che si presta molto bene ai fini del censimento, poichè, essendo in giorno festivo, si dà maggiore agio ai cittadini di compilare le schede, mentre il mese di aprile consente di attendere alle operazioni di censimento fuori dell'inclemenza dell'inverno e dei calori estivi, che costituiscono un ostacolo notevole per la rapida e intensa esecuzione dei lavori.

Non sembra d'altronde che potesse scegliersi una data migliore di quella augurale del Natale di Roma, per la rassegna periodica delle forze demografiche della Nazione.

Per quanto riguarda la speciale disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3, si rileva che le macchine per gli spogli meccanici occorrenti per le elaborazioni statistiche del censimento, non sono prodotte dalla industria nazionale. E debbono, quindi, necessariamente essere acquistate all'estero, insieme a tutti gli accessori occorrenti per il loro funzionamento.

Attesi i motivi e le finalità del decreto-legge, il Governo confida che non mancherà la vostra approvazione all'unito disegno che lo converte in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il VII censimento generale.

2

(Documento n. 749-A)

RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO

sul disegno di legge presentato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno (MUSSOLINI), di concerto col Ministro degli Affari Esteri (GRANDI), col Ministro delle Colonie (DE BONO), e col Ministro delle Finanze (MOSCONI), nella seduta del 3 dicembre 1930 - Anno IX.

(Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1930 - Anno IX).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale.

ONOREVOLI CAMERATI! — Il Regio decreto, di cui si chiede la conversione in legge, detta norme per i censimenti generali della popolazione e indice il settimo censimento generale per il Natale di Roma del 1931.

Le norme particolari di esecuzione del censimento saranno contenute in apposito regolamento, che il Governo del Re è autorizzato a emanare (art. 2). In questo decreto-legge sono fissate intanto le seguenti norme direttive:

- a) il censimento si estenderà, come i precedenti, alla popolazione del Regno, delle colonie di diretto dominio e dei possedimenti;
- b) esso seguirà ogni 5 anni, anziché ogni dieci, come stabiliva in precedenza la legge 20 giugno 1871, n. 297;
- c) esso avrà luogo sempre alla stessa data;
- d) e precisamente al 21 aprile, Natale di Roma.

* * *

La relazione ministeriale spiega chiaramente le ragioni per le quali viene ridotto alla metà l'intervallo fra i successivi censimenti. La vita moderna è più intensa, più rapida, più mutevole in tutti i suoi aspetti; sicché i dati di un censimento divengono, dopo un breve lasso di tempo, arretrati e inesatti; mentre chi dirige la politica interna ed estera dello Stato, chi presiede alla sua amministrazione, ha bisogno di essere informato con precisione circa quegli elementi che costituiscono la base di una politica consapevole e di una savia amministrazione.

L'evoluzione demografica di un popolo, di un grande popolo, le sue condizioni sociali, debbono essere conosciute ad ogni momento con la maggiore precisione possibile, sia per sorvegliarne e correggerne l'andamento, sia per adeguare ad esse il passo della politica interna ed estera.

Su questa via ci hanno già preceduto altre nazioni, come la Germania e la Francia; e anche l'Inghilterra si propone di fare altrettanto.

Non sono inoltre da dimenticare alcuni altri vantaggi, che la riforma potrà produrre.

Accadeva in passato, che ad ogni censimento si doveva reclutare tutto un personale nuovo, il quale restava in servizio finché durava la raccolta e l'elaborazione dei dati; finito questo lavoro, il personale stesso, per ovvie ragioni di economia, veniva licenziato; finché al successivo censimento se ne doveva reclutare altro, inesperto, che doveva essere assoggettato a un nuovo, faticoso e costoso tirocinio. Ricotto a cinque anni l'intervallo fra un censimento e l'altro, una buona parte del personale potrà avere stabile impiego, perché appunto in un quinquennio approssimativamente si compirà l'elaborazione dei dati. Ciò vuol dire che al sopraggiungere del successivo censimento tutti i quadri saranno pronti e addestrati, e non occorrerà altro, che ingrossare il numero degli avventizi.

Ancora. È canone indiscutibile, che le domande da rivolgere alla popolazione per il censimento non debbano essere né troppo numerose, né troppo complicate. Ciò induce necessariamente a rinunciare a molti rilievi, che pure sarebbe opportuno fare. Col censimento a intervalli più brevi, di 5 in 5 anni, sarà possibile di mantenere costante e immutato un certo numero di domande, mentre le altre, pur esse importanti, ma in minor grado, potranno essere distribuite parte in un primo censimento e parte nel successivo. Sicché, a lungo andare, si avranno per certi dati essenziali, censimenti più frequenti, a intervalli di 5 anni, e per altri dati, che si alterneranno, censimenti a intervalli più lunghi di 10 anni.

* * *

Che i successivi censimenti debbano aver luogo sempre alla stessa data, era desiderio vivo dei competenti; perchè i dati fossero meglio comparabili. Eppure in passato, nemmeno a farlo apposta, i nostri censimenti hanno avuto luogo in date diverse (31 dicembre, 10 febbraio, 10 giugno, 1° dicembre).

Con questa legge si ordina che la data debba essere *fissa e immutabile* (articolo 1). In altri tempi un ordine come questo avrebbe avuto un valore platonico: a dieci, a cinque anni di distanza, chi se ne sarebbe ricordato? o ricordandolo, chi l'avrebbe osservato? Poichè ogni data ha inevitabilmente i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti, ciascuno avrebbe voluto di volta in volta tornarci su, per modificare e correggere. E così avvenne appunto in passato, con le dannose conseguenze che è facile immaginare.

In Regime fascista questo non avverrà; perchè uno dei suoi caratteri e dei suoi pregi è la continuità.

* * *

La data è stata fissata al 21 aprile, Natale di Roma.

Quanto abbiamo detto in precedenza ci spiega che molte circostanze hanno dovuto essere valutate, e molti dubbi superati, per giungere a questa decisione.

Ci sembra che la scelta sia stata felice. La relazione ministeriale ci spiega che l'aprile è il mese più adatto: i rigori invernali impediscono o rendono più difficili i rilievi nelle zone di alta montagna; i calori estivi rendono faticoso, estenuante il lavoro nelle zone più calde. Dunque un mese temperato si doveva scegliere; ma a dare la preferenza ad un mese primaverile induce la circostanza, che nell'autunno molte famiglie si trovano dislocate dalla loro sede per le vacanze.

E poichè i censimenti potranno darci alternativamente i rilievi di interesse agricolo e quelli di interesse industriale, anche per questo rispetto l'aprile appare più adatto del settembre e dell'ottobre.

La data scelta ha poi in sè stessa un altissimo significato. Senza tacere, che la coincidenza della data storica potrà contribuire a spiegare la ragione, il significato, del censimento e a dissipare così nella parte meno colta del paese la diffidenza che ogni censimento purtroppo suole suscitare ancora.

* * *

La vostra Giunta è dunque lieta di proporvi l'approvazione del presente disegno. Essa si augura che il prossimo censimento dimostri ancora una volta la forza demografica dell'Italia, la sanità morale della sua popolazione.

Sino a qualche mese fa si poteva sperare, che le svariate, convergenti provvidenze di carattere demografico avessero prodotto benefici effetti. I risultati degli ultimi mesi confermano quella speranza. Il censimento del 21 aprile 1931 potrà tradurla in certezza.

ARCANGELI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il VII censimento generale.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE.

Articolo unico.

Identico.

3

SENATO DEL REGNO

(Documento n. 686)

Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati l'11 dicembre 1930 - Anno IX (V. Stampato N. 749), presentato alla Camera dei Deputati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno (MUSSOLINI), di concerto col Ministro degli Affari Esteri (GRANDI), col Ministro delle Colonie (DE BONO), e col Ministro delle Finanze (MOSCONI), trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 1930 - Anno IX.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale.

DISEGNO DI LEGGE.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il VII censimento generale.

Il Presidente della Camera dei deputati
GIURIATI.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge, sul disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro degli Affari Esteri, col Ministro delle Colonie e col Ministro delle Finanze, trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 1930 - Anno IX.

(Presentata nella seduta del 17 dicembre 1930 - Anno IX).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale.

ONOREVOLI COLLEGHI! — I censimenti generali della popolazione del Regno si debbono eseguire a norma della legge 20 giugno 1871, n. 297, ogni dieci anni, cosicchè l'inizio delle prossime operazioni dovrebbe effettuarsi nel 1931, e comprendere le colonie di nostro diretto dominio ed i possedimenti italiani.

Invece col Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, del quale si invoca la conversione in legge, il termine surriferito viene limitato ad anni cinque, per di più viene fissata *ad hoc* la data immutabile del 21 aprile.

Codeste modifiche trovano ragion d'essere in considerazioni di opportunità e di alta significazione politica.

È opportuno ridurre il termine prestabilito, perchè, come ben avverte la relazione ministeriale, *la politica demografica ruralizzatrice e bonificatrice del Regime e il dinamico evolversi della vita economica moderna hanno inciso e incideranno profondamente la struttura demografica della Nazione nel giro di pochi anni.*

In omaggio pertanto a tali criteri il Governo si è preoccupato di ridurre il termine della esecuzione dei censimenti, che gli consentirà di controllare più esattamente gli effetti della politica sua, e di plasmare ad essa le leggi del Regime. Occorre pure avvertire che tale intervallo quinquennale per i censimenti è stato deciso anche da altre Nazioni moderne.

L'alto significato politico del 21 aprile, « Natale di Roma », fissato quale data immutabile per le operazioni di censimento, si illustra da sè.

Ma a prescindere da tale considerazione di ordine politico non deve sfuggire ad alcuno che le operazioni di censimento sono destinate a svolgersi favorevolmente in giorno festivo, ed in un mese che non risente nè dell'inclemenza invernale, nè dei calori estivi.

Altre provvidenze opportune sono contemplate nel decreto-legge, che concorrono, colle ragioni suesposte, a rendere l'attuale disegno di legge meritevole dell'approvazione vostra.

FALCIONI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il VII censimento generale.

Regio Decreto-Legge 6 novembre 1930, n. 1503. — Norme per i censimenti generali e per il settimo censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani (1).

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 279 del 1° dicembre 1930).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 giugno 1871, n. 297;

Veduto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238;

Ritenuta la opportunità di addivenire all'esecuzione a periodi più brevi dei censimenti generali della popolazione del Regno e di compiere contemporaneamente ad essi quelli della popolazione delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare a tal uopo le norme necessarie per predisporre i lavori di preparazione del prossimo censimento;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, e dei Ministri per gli Affari Esteri, per le Colonie e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I censimenti generali della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani, si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, ogni cinque anni, alla data fissa e immutabile del giorno 21 di aprile.

Nei riguardi delle popolazioni indigene delle Colonie le operazioni potranno essere limitate a rilevazione o a indagini speciali da stabilirsi di comune accordo tra l'Istituto centrale di statistica e il Ministero delle colonie.

Art. 2. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dei censimenti.

Art. 3. — Il settimo censimento generale della popolazione del Regno, congiuntamente a quelli per la popolazione delle Colonie e dei possedimenti italiani, avrà luogo il giorno 21 aprile 1931.

Le speciali cartoline importate dall'estero con destinazione all'Istituto centrale di statistica del Regno, costituenti gli accessori indispensabili degli appositi macchinari per gli spogli inerenti alle operazioni di detto censimento sono esenti da diritti di confine fino al limite massimo di quintali 2750.

Con successivo provvedimento sarà effettuato lo stanziamento nel bilancio dei fondi occorrenti per l'esecuzione del censimento di cui al presente articolo.

Art. 4. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione, di concerto con gli altri Ministri proponenti, del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930-Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1930 - Anno IX.

Atti del Governo, registro 302, foglio 87. — MANCINI.

(1) E' stato convertito nella legge n. 1839 del 27 dicembre 1930, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1931.

5

Regio Decreto-Legge 3 gennaio 1931, n. 26. — Esenzione postale e trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati occorrenti per il censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1931).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Godranno della esenzione delle tasse postali e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato, la corrispondenza e gli stampati relativi al VII Censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie, che per tale scopo verranno spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici provinciali, comunali o comunque locali, e la corrispondenza e gli stampati da questi stessi uffici scambiati fra di loro o spediti all'Istituto suddetto, ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento.

Art. 2. — Le modalità per l'attuazione della presente disposizione saranno stabilite da apposite istruzioni da impartire dal Ministero delle comunicazioni, previ accordi con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1931-Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX.

Atti del Governo, registro 304, foglio 96. — MARCINI.

6

Regio Decreto 26 febbraio 1931, n. 166. — Approvazione delle norme per l'esecuzione del settimo censimento della popolazione del Regno e dei censimenti delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1931)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella Legge 27 dicembre 1930, n. 1839, col quale, dettate norme per i censimenti generali, e indetto il VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani, il Governo del Re è stato autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per la esecuzione dei censimenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri dell'Interno, della Giustizia, delle Corporazioni, delle Comunicazioni, delle Colonie, degli Affari esteri, dell'Educazione nazionale, delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le unite Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, e di quello delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1931-Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BOTTAI — CIANO
— DE BONO — GRANDI — GIULIANO
— MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1931 - Anno IX.

Atti del Governo, registro 306, foglio 19. — MANCINI.

NORME PER L'ESECUZIONE DEL VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO,
DI QUELLO DELLE COLONIE DI DIRETTO DOMINIO E DEI POSSEDIMENTI ITALIANI.

I.

VII Censimento della popolazione.

Art. 1. — Il VII Censimento generale della popolazione del Regno ha lo scopo anzitutto di determinare mediante una rilevazione simultanea, per ogni Comune:

a) la popolazione *residente*, ossia il numero delle persone che hanno la *dimora abituale* nel Comune, siano esse *presenti* o *assenti temporaneamente* dal Comune stesso al momento del censimento;

b) la popolazione *di fatto*, ossia il numero delle persone *presenti* nel Comune alla data del censimento, sia con *dimora abituale* che con *dimora temporanea*, secondo i loro caratteri personali e familiari.

Art. 2. — *Presente con dimora abituale* è colui che dimora la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale è censito.

Presente con dimora temporanea è colui che si trova soltanto temporaneamente nel Comune ove è censito, ed ha la sua dimora abituale in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero.

Assente temporaneamente è colui che alla data del censimento non si trova nel Comune dove ha la sua dimora abituale, essendo in un altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero, ma che si presume vi farà ritorno entro l'anno 1931.

Tutte queste indicazioni devono riferirsi alle singole persone censite e non alle singole famiglie o convivenze a cui appartengono o presso le quali si trovano.

Art. 3. — Per ciascun Comune la popolazione residente sarà considerata come *popolazione legale* fino al successivo censimento.

Art. 4. — Le notizie che formeranno oggetto del VII Censimento generale della popolazione del Regno, saranno raccolte a mezzo di *fogli di famiglia* e di *fogli di convivenza* conformi ai modelli allegati al presente decreto, da compilarsi in duplice esemplare, da servire uno per gli spogli statistici e l'altro per la revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni.

Art. 5. — Il foglio di famiglia sarà compilato non solo per ogni focolare domestico, ma anche per ogni persona che viva sola, sia in una propria abitazione, sia in casa d'altri purchè in quest'ultimo caso a titolo di semplice coabitazione.

Il foglio di convivenza sarà compilato per le persone riunite in alberghi, locande, dormitori, collegi, convitti, conventi, caserme, ospedali, carceri, ospizi, baracche, tende, navi, barche, e simili.

I proprietari, conduttori, direttori di alberghi o di convivenze di qualsiasi specie, nonchè le altre persone appartenenti al personale amministrativo, di servizio, di assistenza, di custodia, ecc., qualora abitino con la famiglia propria nei locali della convivenza, debbono compilare un proprio foglio di famiglia distinto da quello della convivenza.

Gli ospiti ed i dozzinanti, i precettori, i domestici, sono segnati nel foglio della famiglia o convivenza presso la quale si trovano.

Art. 6. — Spetta al capo della famiglia o della convivenza od a chi è considerato come tale e, in assenza od impedimento di esso, a chi ne fa le veci, di fornire o scrivere le notizie richieste, per sè e per le persone della famiglia o convivenza presenti al momento del censimento o temporaneamente assenti, nonchè quelle relative ai membri della famiglia che si trovino stabilmente all'estero.

Art. 7. — Le notizie relative alle persone presenti nella famiglia o nella convivenza al momento del censimento, saranno segnate nell'*elenco A* del foglio di famiglia o della convivenza di cui all'art. 4.

Le notizie relative alle persone *temporaneamente* assenti dalla famiglia o dalla convivenza, che al momento del censimento si trovino nello stesso Comune in cui la famiglia o la convivenza risiede, oppure che si trovino in altro Comune del Regno, ovvero nelle Colonie o all'estero, si segnano nell'*elenco B* del foglio di famiglia.

Si dovranno inoltre segnare nell'elenco C del foglio di famiglia o di convivenza le notizie relative alle persone della famiglia o della convivenza che si trovino *stabilmente all'estero*.

Gli assenti stabilmente all'estero non sono da comprendersi nel calcolo della popolazione residente.

Art. 8. — Ai fini dell'inclusione nell'elenco A o nell'elenco B, la presenza o l'assenza delle persone dalla famiglia o dalla convivenza va riferita alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile 1931.

Art. 9. — Sono però da comprendere fra le persone presenti nella famiglia anche coloro che alla mezzanotte erano lontani da essa (in viaggio, a teatro, ecc.), ma che vi sono rientrati nella giornata del 21 aprile senza essere stati censiti altrove. Sono pure da comprendere i bambini nati prima della mezzanotte. Non sono da comprendere le persone morte prima della mezzanotte dal 20 al 21 aprile, e i bambini nati dopo la mezzanotte.

Art. 10. — I proprietari o conduttori di alberghi, locande, camere mobiliate, comprenderanno fra le persone presenti anche coloro che abbiano preso alloggio nella giornata del 21 aprile e che, richiesti, dichiarino di non essere stati censiti altrove.

Art. 11. — Agli effetti del censimento, i militari in servizio di leva sono considerati avere la loro dimora abituale nel Comune in cui si trova la sede del Corpo o distaccamento al quale appartengono.

Art. 12. — Gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile fossero di servizio fuori delle loro caserme o corpi di guardia saranno censiti come se presenti nelle caserme o corpi di guardia.

Art. 13. — L'Ufficiale di censimento segnerà al Podestà le famiglie residenti nel Comune che all'atto del censimento risultassero interamente e temporaneamente assenti in altro Comune del Regno, nelle Colonie, o all'estero.

Il Podestà provvederà alla compilazione del foglio di famiglia *sulla base delle informazioni assunte*, desumendo le notizie dal registro di popolazione.

Il Podestà dovrà inoltre compilare il foglio delle famiglie già residenti nel Comune e che siano interamente assenti dal Comune stesso per essersi trasferite stabilmente all'estero dopo la data del 1° dicembre 1921.

II.

Indagine sulle abitazioni.

Art. 14. — Contemporaneamente al VII Censimento generale della popolazione verrà eseguita, nei Comuni indicati nell'elenco allegato alle presenti norme, una indagine sulle abitazioni.

Le notizie per questa indagine saranno raccolte mediante questionari conformi al modello allegato al presente decreto.

Art. 15. — Per abitazione deve intendersi un insieme di stanze — od anche una sola stanza — che al momento dell'indagine è destinata ad accogliere una famiglia, o più famiglie insieme coabitanti, e che dispone di un ingresso indipendente, sia sulla strada, sia su pianerottolo, cortile, terrazza, ecc. Le stanze isolate, ma chiaramente destinate a far parte di un'abitazione, vi saranno comprese. Dovranno essere pure considerate come abitazioni le botteghe ed i magazzini adibiti ad uso di alloggio.

Art. 16. — Si deve compilare un solo questionario per abitazione, anche se occupata da due o più famiglie.

Il questionario deve essere compilato dal capo-famiglia che occupa l'abitazione.

Qualora una abitazione sia occupata da due o più famiglie il questionario comprenderà i dati relativi a tutta l'abitazione e a tutte le famiglie, e sarà compilato dal capo-famiglia che è proprietario, o affittuario diretto (che cioè paga direttamente l'affitto al proprietario della casa); negli altri casi sarà compilato da quel capo-famiglia che sarà designato dall'Ufficiale di censimento e gli altri capi-famiglia che occupano l'abitazione sono tenuti a fornirgli le notizie che eventualmente gli fossero necessarie per la compilazione del questionario.

Art. 17. — Se l'abitazione al momento del censimento non è occupata da alcuna persona, il questionario sarà compilato dall'Ufficiale di censimento che assume all'uopo le necessarie informazioni.

III.

Direzione e sorveglianza delle operazioni di censimento — Commissioni comunali di vigilanza — Commissioni provinciali di censimento — Ispettori di censimento.

Art. 18. — Il Podestà ed il Segretario comunale sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Art. 19. — I Prefetti vigilano sulle operazioni di censimento a mezzo di ispettori e delle Commissioni comunali di vigilanza. Essi sono assistiti dalle Commissioni provinciali di censimento.

Art. 20. — L'Istituto Centrale di Statistica sovrintende a tutti i lavori, impartisce le istruzioni necessarie per la esecuzione del Censimento, risolve i dubbi che sorgano nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità dei procedimenti, facendo anche eseguire, se del caso, delle ispezioni a mezzo di persone competenti.

Art. 21. — Gli Uffici e gli Enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato, sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto Centrale di Statistica, in conformità all'art. 17 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 22. — I Prefetti provvedono alla costituzione, in ogni Comune della Provincia, di una Commissione comunale di vigilanza composta di 5 membri, come segue:

un magistrato in attività di servizio od a riposo, o, nei Comuni sprovvisti di Tribunale o Preture, il Giudice conciliatore o un notaio, con funzioni di Presidente della Commissione, designato dal Presidente del Tribunale;
il direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare del Comune, designato dal Provveditore agli studi della Regione;

un rappresentante delle Associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
un rappresentante delle Associazioni di prestatori d'opera, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
un parroco, designato dall'Ordinario Diocesano.

Per la circoscrizione del Governatorato di Roma, alla costituzione della Commissione comunale di vigilanza, in conformità del precedente comma, provvede il Governatore di Roma.

Art. 23. — Le Commissioni comunali di vigilanza saranno costituite non più tardi del 31 gennaio 1931 e il Prefetto darà notizia della loro costituzione all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 24. — La Commissione comunale di vigilanza ha il compito di accertare:

che il registro di popolazione sia tenuto in perfetto ordine;

che sia stata riveduta e completata la denominazione e numerazione delle vie, piazze, strade, località, ecc.;

che la divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento sia stata eseguita in conformità alle istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica e che sia stato regolarmente compilato il piano topografico di censimento;

che la scelta degli Ufficiali di censimento sia caduta su persone effettivamente in grado di svolgere il compito che verrà loro assegnato;

che gli Ufficiali di censimento siano in numero adeguato all'entità del lavoro da compiere, avuto anche riguardo alle condizioni topografiche del territorio e al numero delle abitazioni isolate in campagna;

che gli Ufficiali di censimento, prima di iniziare il lavoro di distribuzione e raccolta dei fogli di famiglia, di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni, abbiano ricevuto una istruzione sufficiente a bene eseguirlo;

che gli Ufficiali di censimento procedano nelle operazioni con la dovuta diligenza;

che i fogli di famiglia e di convivenza e i questionari per l'indagine sulle abitazioni ritirati dagli Ufficiali di censimento siano, nel giorno immediatamente successivo a quello della raccolta, riveduti dall'ufficio comunale e, all'occorrenza, restituiti agli Ufficiali di censimento per essere completati e rettificati nel caso che presentassero lacune od inesattezze.

Art. 25. — La Commissione comunale di vigilanza dovrà infine accertarsi che le operazioni tutte siano eseguite accuratamente secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica, e nei limiti di tempo per esse fissati.

Art. 26. — La Commissione ha sede presso il Comune e viene convocata dal suo Presidente. Essa si riunirà quotidianamente durante il periodo della distribuzione e del ritiro dei questionari. Nel caso che riscontrasse o venisse a conoscenza di inconvenienti che possano turbare il regolare svolgimento delle operazioni del censimento dovrà segnalarli alle Autorità competenti.

Delle sue riunioni, degli inconvenienti rilevati e delle deliberazioni prese, la Commissione redigerà appositi verbali che dovranno essere numerati progressivamente. Copia di ciascun verbale sarà immediatamente inviata al Podestà, al Prefetto, e all'Istituto Centrale di Statistica.

I membri della Commissione appongono la loro firma accanto a quella del Podestà e del Segretario comunale negli stati di sezione definitivi e nei prospetti riassuntivi di spoglio compilati a cura del Comune a termini degli articoli 67 e 68 delle presenti norme, prima che essi siano trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

Alla chiusura dei suoi lavori la Commissione di vigilanza compilerà un verbale dal quale dovrà risultare se le operazioni si sono svolte regolarmente e quali inconvenienti si siano verificati. Il verbale sarà redatto in duplice copia e di queste, a cura del Presidente della Commissione, una verrà inoltrata al Prefetto e l'altra direttamente all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 27. — Le Commissioni provinciali di censimento saranno costituite entro il 31 gennaio 1931. Esse sono composte di 10 membri, come segue:

il Prefetto della Provincia, o un suo delegato, presidente;

il Segretario Federale del P. N. F.;

un magistrato in attività di servizio, od a riposo, designato dal Primo Presidente della Corte d'Appello;

il Provveditore agli studi o un suo delegato;

un rappresentante delle Associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;

un rappresentante delle Associazioni di prestatori d'opera, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;

un Parroco, designato dall'Ordinario Diocesano;

il dirigente le operazioni del censimento del Comune capoluogo della Provincia;

il Capo dell'Ufficio Tecnico del Catasto;

il direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Economia.

Per la circoscrizione del Governatorato di Roma, le funzioni della Commissione provinciale di censimento sono deferite all'Istituto Centrale di Statistica, il quale, per tutto quanto si attiene alle operazioni del censimento in detta circoscrizione, corrisponderà direttamente col Governatorato e viceversa.

Art. 28. — Tanto nelle Commissioni comunali di vigilanza, quanto nelle Commissioni provinciali è in facoltà dell'Istituto Centrale di Statistica di nominare un membro straordinario, dandone comunicazione al Prefetto.

Art. 29. — La Commissione provinciale ha per compito di coadiuvare il Prefetto per la migliore esecuzione del censimento in conformità alle disposizioni contenute nelle presenti norme ed alle istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica; di svolgere un'attiva propaganda per far conoscere i fini ai quali mira il censimento; di compiere un'accurata revisione dei fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni inviati dai Comuni, nonchè dei prospetti riepilogativi da questi compilati, ritornando ai Comuni quelli che non risultassero completi o regolari.

Il Prefetto provvederà a costituire alle proprie dipendenze, presso la sede della Commissione provinciale di censimento, un ufficio di censimento, preponendo ad esso un funzionario della Prefettura od il funzionario dell'Ufficio Provinciale dell'Economia, di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente.

Il detto funzionario assisterà alle sedute della Commissione stessa e riferirà sui lavori compiuti nell'intervallo fra una adunanza e quella immediatamente successiva della Commissione medesima.

Copia dei verbali delle riunioni della Commissione sarà immediatamente inviata all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 30. — Per assicurarsi del regolare svolgimento delle operazioni, il Prefetto provvederà a far eseguire nei Comuni, ad eccezione della circoscrizione del Governatorato di Roma, frequenti sopralluoghi ed ispezioni.

L'esito delle ispezioni sarà comunicato contemporaneamente alla Commissione provinciale e all'Istituto Centrale di Statistica.

Per assolvere i compiti affidati alla Commissione provinciale il Prefetto potrà giovare dell'opera di un funzionario dell'Ufficio del Consiglio Provinciale dell'Economia.

IV.

Divisione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento.

Art. 31. — Il Podestà provvederà a dividere il territorio del Comune in *frazioni* e *sezioni* di censimento, seguendo i criteri qui appresso indicati.

Il concetto generale che deve presiedere alla divisione del territorio comunale in frazioni e a suddividere queste in sezioni di censimento è quello di permettere di riconoscere e delimitare tutti i singoli *centri principali* e *secondari* di popolazione agglomerata con l'aggiunta delle case isolate in campagna eventualmente esistenti attorno a ciascuno di essi.

Art. 32. — Si intendono per *centri principali* le aggregazioni di case separate da strade, ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di affari, di culto e simili.

Le agglomerazioni minori di case, separate da vie, determinate dalla utilità della convivenza locale, nelle quali però non si verifica la circostanza sopra esposta dell'affluenza degli abitanti dei luoghi vicini, nonchè i gruppi di case isolate

Art. 38. — Nel caso che l'appartenenza di un tratto di territorio sia controversa fra due Comuni, il Prefetto deciderà, agli effetti esclusivamente del presente censimento, quale Comune debba provvedere alle operazioni del censimento e all'inclusione del territorio in contestazione nel suo piano topografico. Questa parte di territorio dovrà costituire in ogni caso una sezione separata di censimento.

Art. 39. — I piani topografici alla scala 1: 25.000, e quelli eventuali parziali a scale maggiori, saranno inviati in duplice copia al Prefetto entro il 31 gennaio 1931.

Il Prefetto, dopo avere sottoposti i piani all'esame dell'Ufficio Tecnico del Catasto per accertare che essi siano stati compilati regolarmente, li trasmetterà col suo visto all'Istituto Centrale di Statistica, per l'approvazione definitiva.

L'inoltro di tutti i piani topografici all'Istituto Centrale di Statistica dovrà essere ultimato entro il 15 febbraio 1931.

V.

Denominazione delle vie e piazze e numerazione delle case o fabbricati.

Art. 40. — In ogni Comune si procederà ad una revisione generale della denominazione delle strade e della numerazione delle case o fabbricati che dovrà essere ultimata entro il mese di marzo 1931, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nella legge 23 giugno 1927, n. 1188.

VI.

Nomina degli Ufficiali di censimento.

Art. 41. — Il Podestà nomina gli Ufficiali di censimento, dopo essersi assicurato che essi presentino garanzie di moralità e capacità e abbiano le necessarie attitudini fisiche a disimpegnare tali funzioni. Gli Ufficiali di censimento saranno scelti, possibilmente, fra il personale in servizio presso il Comune.

L'elenco degli Ufficiali di censimento, dopo l'esame da parte della Commissione comunale di vigilanza, verrà inviato in triplice copia al Prefetto, per l'approvazione, non oltre il 28 febbraio 1931.

Di ogni Ufficiale di censimento deve esser fatto conoscere il cognome e nome, l'età, la firma e le funzioni, o occupazioni, normalmente esercitate.

Una delle copie dell'elenco verrà restituita al Comune col visto ed approvazione, ed un'altra sarà, a cura del Prefetto, inviata all'Istituto Centrale di Statistica.

Il Prefetto ha facoltà di ordinare l'assunzione di altri Ufficiali di censimento in aggiunta a quelli nominati dal Podestà, ove lo ritenga necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni, avuto riguardo al numero delle sezioni ed a quello delle famiglie da censire, alle attitudini degli Ufficiali già nominati, alle condizioni topografiche del territorio del Comune, al numero delle abitazioni isolate in campagna e al grado di cultura degli abitanti.

Art. 42. — Il Podestà rilascerà agli Ufficiali di censimento una carta di riconoscimento, da servire per farsi riconoscere nell'esercizio delle loro funzioni (1).

Art. 43. — Il Podestà, prima dell'inizio delle operazioni, provvederà a far impartire agli Ufficiali di censimento le necessarie istruzioni e ad accertare, mediante esame, che le istruzioni stesse siano state perfettamente comprese.

VII.

Distribuzione dei questionari — Stato di sezione provvisorio.

Art. 44. — Entro il giorno 1° aprile 1931 i Podestà provvederanno alla pubblicazione di un avviso per portare a conoscenza del pubblico la data del censimento, i suoi scopi, le modalità principali per la sua esecuzione e le penalità contemplate contro coloro che si rifiutassero di dare le notizie richieste o che le dessero scientemente errate od incomplete.

L'avviso, al quale sarà data la maggiore diffusione possibile, dovrà rimanere affisso per il periodo delle operazioni, cioè durante tutto il mese di aprile 1931.

Art. 45. — Ad ogni Ufficiale di censimento verranno indicati per iscritto i nomi delle vie, piazze, strade suburbane e rurali e delle località comprese nella sezione di censimento in cui dovrà svolgere la sua opera e verrà pure comunicato un elenco nominativo, desunto dal registro di popolazione, delle famiglie comprese nel territorio della sezione, viventi in case isolate nella campagna.

Art. 46. — All'Ufficiale di censimento verrà consegnata, per ogni sezione, una adeguata scorta di fogli di famiglia e di convivenza e, nei Comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti norme, di questionari per l'indagine sulle abitazioni, nonchè alcuni fogli dello stato di sezione provvisorio per segnare l'indirizzo e il nome delle famiglie e convivenze alle quali consegnerà i fogli ed i questionari.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il p.º 7, a pag. 181.

L'Ufficiale di censimento prenderà nota nello stato di sezione provvisorio delle famiglie interamente assenti e le segnalerà in un apposito elenco al Podestà per la compilazione d'ufficio del foglio di famiglia e, ove sia il caso, del questionario per l'indagine sulle abitazioni, a sensi degli articoli 13 e 17 delle presenti norme.

L'Ufficiale di censimento prenderà inoltre nota nello stato di sezione provvisorio delle abitazioni degli agenti diplomatici o consolari di nazionalità straniera ai quali non dovrà consegnare i questionari perchè a ciò sarà provveduto a cura del Ministero degli Affari Esteri o del Prefetto.

Art. 47. — Il recapito a domicilio dei fogli e dei questionari seguirà, a mezzo degli Ufficiali di censimento, nei giorni dall'11 al 18 aprile.

Anche nelle case ove vi siano portinai la consegna dei fogli e dei questionari dovrà essere fatta alle famiglie direttamente dall'Ufficiale di censimento. Ad evitare omissioni, l'Ufficiale si accerterà presso i portinai del nome delle famiglie che abitano la casa.

Art. 48. — Nei Comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti norme l'Ufficiale di censimento consegnerà per ogni abitazione un esemplare del questionario per l'indagine sulle abitazioni e ad ogni famiglia e convivenza due esemplari del foglio di famiglia e convivenza.

Nei Comuni non compresi nell'elenco suddetto, consegnerà ad ogni famiglia o convivenza un solo esemplare del foglio di famiglia o di convivenza. L'Ufficio comunale provvederà ad eseguire successivamente una seconda copia del foglio in conformità a quanto dispone l'art. 72 delle presenti norme.

L'Ufficiale di censimento nel consegnare i fogli di famiglia o di convivenza e i questionari sulle abitazioni darà le istruzioni necessarie per riempirli.

Art. 49. — I capi delle famiglie e delle convivenze che non avessero ricevuto i questionari entro il 18 aprile sono tenuti a ritirarli personalmente presso l'Ufficio comunale.

VIII.

Agenti diplomatici e consolari di Potenze estere — Popolazione a bordo delle navi e barche.

Art. 50. — I fogli di famiglia sono consegnati ai funzionari consolari esteri di nazionalità straniera a cura del Prefetto e agli agenti diplomatici stranieri dal Ministero degli Affari Esteri. Rispettivamente il Ministero e le RR. Prefetture li trasmetteranno, dopo averli ricevuti riempiti, al Podestà del Comune di residenza.

Art. 51. — Per il tramite dei Ministeri della Marina, della Guerra e dell'Aeronautica saranno raccolte rispettivamente le notizie riguardanti gli ufficiali, marinai, ed altro personale imbarcato a bordo delle Regie navi, trovantisi il 21 aprile 1931 fuori delle acque territoriali del Regno, nonchè le notizie riguardanti le Regie truppe dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eventualmente all'estero per ragioni di servizio.

Art. 52. — Il censimento delle persone imbarcate sulle navi mercantili, italiane e straniere sarà eseguito a mezzo delle Regie capitanerie di porto.

Art. 53. — Il censimento delle persone le quali alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile si trovino su natanti non compresi nell'articolo precedente, e che nella giornata del 21 aprile non ritornino presso le rispettive famiglie, sarà eseguito a cura dei Comuni.

Il censimento di queste persone dovrà essere eseguito a mezzo di appositi Ufficiali di censimento nella notte dal 20 al 21 aprile.

IX.

Ritiro e riscontro dei questionari — Stato di sezione definitivo — Classificazioni e operazioni di spoglio da eseguirsi dai Comuni.

Art. 54. — Il ritiro dei fogli e dei questionari avrà principio col giorno 22 aprile 1931 e dovrà essere ultimato entro il 30 dello stesso mese.

I fogli degli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, camerate di operai o di altre analoghe convivenze dovranno venir ritirati entro il giorno 22 aprile.

Art. 55. — L'Ufficiale di censimento nell'eseguire il ritiro dei fogli e questionari ripeterà rigorosamente l'itinerario percorso nella distribuzione di essi. L'Ufficiale dovrà ripetere tante volte le sue visite alle famiglie e convivenze quante saranno necessarie per ottenere che i fogli e i questionari gli siano consegnati regolarmente e completamente riempiti. Se nella sua visita trovasse che una famiglia o convivenza non avesse a suo tempo ricevuto i fogli e i questionari e non ne avesse curato direttamente il ritiro presso l'Ufficio comunale, provvederà a consegnarli, prendendone nota nello stato di sezione provvisorio, e ritornando dopo uno o due giorni per ritirarli riempiti.

Anche nelle case ove vi siano portinai, il ritiro dei fogli e dei questionari dovrà essere fatto dall'Ufficiale di censimento rivolgendosi direttamente alla singole famiglie.

Art. 56. — I capi delle famiglie o convivenze che non avessero avuto entro i giorni indicati all'art. 54 la visita a domicilio dell'Ufficiale incaricato di ritirarli, sono tenuti a recarsi all'Ufficio comunale nei giorni dal 1° al 3 maggio per consegnarli personalmente.

Non ottemperando a queste disposizioni incorreranno nell'ammenda di cui all'art. 82.

Art. 57. — L'Ufficiale di censimento, all'atto del ritiro dei fogli e dei questionari, dovrà accertarsi che siano scritti in modo chiaro, che contengano tutte le notizie richieste e che rechino la firma del dichiarante. Quando alcune notizie risultino incomplete, errate o poco intelligibili, dovrà completarle, correggerle e chiarirle, col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci. Qualora il capo od altra persona della famiglia o della convivenza non fosse stato in grado di riempire il foglio o il questionario, dovrà provvedervi l'Ufficiale di censimento col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci, giovandosi possibilmente di notizie desunte da documenti autentici (congedi militari, libretti di lavoro, fogli di famiglia rilasciati dall'Ufficio del registro di popolazione, atti di Stato civile, ecc.).

Art. 58. — Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiuta di compilare, completare o correggere i questionari, ovvero ricusa di fornire le notizie necessarie per la loro compilazione o correzione, l'Ufficiale di censimento redige verbale di contravvenzione e lo consegna al Podestà per le pratiche ulteriori.

Art. 59. — Alla fine delle operazioni di censimento, i Podestà devono inviare all'Istituto Centrale di Statistica l'elenco dei verbali di contravvenzione elevati, con l'indicazione dell'esito eventuale del procedimento.

Art. 60. — I fogli delle famiglie e delle convivenze e i questionari per l'indagine sulle abitazioni, ritirati dagli Ufficiali di censimento, dovranno essere nello stesso giorno consegnati all'Ufficio comunale.

Nei Comuni ove viene eseguita, contemporaneamente al censimento della popolazione, l'indagine sulle abitazioni, i fogli della famiglia o delle famiglie che occupano una stessa abitazione, saranno tutti raccolti entro il questionario per l'indagine sulle abitazioni.

Art. 61. — Dei fogli e dei questionari ritirati l'Ufficiale di censimento terrà nota nell'apposita colonna dello stato di sezione provvisorio.

Alla fine del suo giro, l'Ufficiale di censimento dovrà segnalare al Podestà il nome e l'indirizzo di quelle famiglie o di quelle convivenze per le quali non gli sia stato possibile di provvedere al ritiro, specificando la causa del mancato ritiro dei fogli e dei questionari.

Art. 62. — I fogli di famiglia, inseriti, ove sia il caso, nei rispettivi questionari per l'indagine sulle abitazioni, ed i fogli delle convivenze, saranno giornalmente disposti dall'Ufficio comunale per ogni sezione secondo l'ordine rigoroso alfabetico delle vie (e per ogni via secondo l'ordine progressivo numerico delle case), dopo aver riscontrato che i fogli ed i questionari stessi siano stati compilati in modo regolare.

Ove nei fogli o nei questionari venissero invece riscontrate lacune od errori di compilazione, detti fogli o questionari saranno restituiti all'Ufficiale di censimento perchè provveda subito a farli completare o rettificare. Qualora le lacune o gli errori dovessero permanere anche dopo detta revisione, i fogli o questionari saranno affidati per la loro regolarizzazione ad un altro Ufficiale di censimento dotato di particolare perizia, o ad altra persona competente.

Art. 63. — Il Segretario comunale provvederà ad accertare sotto la sua responsabilità personale, con ogni mezzo a sua disposizione, e soprattutto giovandosi delle notizie fornite dal registro di popolazione, che non siano state omesse di censire famiglie, convivenze od abitazioni e che non esistano duplicazioni di fogli di famiglia o convivenza o di questionari per l'indagine sulle abitazioni.

Art. 64. — Accertato il ritiro di tutti i fogli e questionari e il loro ordinamento rigoroso per vie e per numeri anagrafici, i fogli di famiglia e convivenza di ciascuna sezione saranno numerati progressivamente. Dopo di che si provvederà alla compilazione dello *stato definitivo* della sezione.

Art. 65. — Per ogni sezione di censimento sarà compilato uno stato di sezione definitivo separato. I risultati numerici dei vari stati di sezione definitivi verranno successivamente riassunti in un unico prospetto.

Art. 66. — Tale prospetto sarà compilato in due esemplari di cui uno rimarrà presso il Comune, e l'altro sarà inviato all'Istituto Centrale di Statistica a mezzo dei Prefetti non oltre il giorno 15 maggio 1931.

Le istruzioni per la compilazione degli stati di sezione definitivi e del prospetto riassuntivo saranno emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 67. — L'Istituto Centrale di Statistica potrà ordinare ai Comuni la esecuzione di altri spogli statistici, in particolare quelli riguardanti l'indagine sulle abitazioni.

Art. 68. — I Comuni provvederanno ad inserire nelle apposite colonne dei fogli e dei questionari le numerazioni convenzionali secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nell'eseguire tale lavoro gli Uffici comunali, ove riscontrassero lacune o errori sfuggiti al riscontro di cui all'art. 62, dovranno completare o correggere i fogli e i questionari, giovandosi delle notizie contenute nei fogli di famiglia del registro di popolazione o di quelle ulteriormente fornite dai capi delle famiglie o convivenze.

Art. 69. — Per tutte le persone nate nel 1842 e negli anni precedenti dovrà venir compilato un elenco nominativo al quale si uniranno in copia gli atti di nascita delle persone in esso comprese.

Art. 70. — Tutti i lavori di cui agli articoli 68 e 69 dovranno essere compiuti entro il 15 giugno 1931. Non oltre tale data una copia degli esemplari dei fogli di famiglia e di convivenza, inseriti, ove sia il caso, nei questionari per l'indagine sulle abitazioni, divisi in tanti pacchi quante sono le sezioni, saranno inviati al Prefetto per l'invio all'Istituto Centrale di Statistica.

Ad ogni pacco, che sarà contraddistinto dalla lettera della frazione e dal numero della sezione, verranno pure uniti i rispettivi stati di sezione provvisorio e definitivo.

Art. 71. — Le ulteriori operazioni di spoglio rimangono affidate all'Istituto Centrale di Statistica il quale provvederà pure alla pubblicazione dei risultati del censimento.

X.

Revisione del registro di popolazione.

Art. 72. — In base alle risultanze del censimento i Comuni dovranno procedere ad una generale revisione del registro di popolazione in conformità a quanto è prescritto dall'art. 37 delle Norme per la formazione e tenuta del registro di popolazione approvate con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

A tale scopo i Comuni compresi nell'elenco allegato alle presenti norme, tratterranno presso di sé uno dei due esemplari dei fogli di famiglia e di convivenza, mentre gli altri Comuni non compresi nell'elenco sopra indicato tratterranno presso di sé il foglio compilato dai capi delle famiglie e convivenze, inviando all'Istituto Centrale di Statistica copia conforme dei fogli stessi.

Art. 73. — La revisione del registro di popolazione di cui all'art. 72 dovrà esser compiuta entro il 31 agosto 1931.

XI.

Censimento delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani.

Art. 74. — Le disposizioni contenute nel presente decreto sono estese, in quanto applicabili, nei riguardi dei cittadini metropolitani e dei cittadini stranieri, alle Colonie di diretto dominio e ai possedimenti italiani (1).

Art. 75. — Il Ministro degli Affari Esteri e quello delle Colonie designeranno, ognuno nella sfera della rispettiva competenza, le autorità che in relazione agli ordinamenti in vigore ed alle circostanze locali dovranno compiere le operazioni del censimento.

XII.

Norme generali.

Art. 76. — Gli stampati: fogli di famiglia, fogli di convivenza, questionari per la indagine sulle abitazioni, stato di sezione provvisorio e stato di sezione definitivo, saranno provveduti ai Comuni a cura dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 77. — Per godere della esenzione dalle tasse postali e del trasporto gratuito, da parte delle Ferrovie dello Stato, per la corrispondenza e gli stampati relativi al Censimento generale della popolazione spediti dagli Uffici provinciali, comunali o comunque locali, ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento, all'Istituto Centrale di Statistica, oppure da questi

(1) Istruzioni per la rilevazione della popolazione indigena nelle Colonie, concordate col Ministero delle Colonie e trasmesse, per tramite del detto Ministero, ai Governi delle Colonie e dei Possedimenti:

1. La rilevazione della popolazione indigena delle Colonie di diretto dominio verrà iniziata subito ed ultimata nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1931-X.

2. Sono soggette a tale rilevazione tutte indistintamente le persone della popolazione indigena, qualunque ne sia la religione, il sesso, l'età, la professione o condizione.

3. La rilevazione della popolazione indigena verrà eseguita, mediante fogli conformi ai modelli allegati alle presenti istruzioni (Vedasi *Ann. 8 e 19 dell'Appendice II*), a cura di appositi incaricati delle Amministrazioni regionali locali, assistiti dai Capi della contrada, del villaggio, della frazione, della tribù, ecc.

4. I fogli per la rilevazione vengono forniti dall'Istituto Centrale di Statistica. Nelle località ove l'incaricato della rilevazione si trovi di fronte a popolazioni dalle quali sia possibile ottenere dati più completi e precisi, verrà fatto uso del foglio modello 9, destinato alla raccolta delle notizie riguardanti le singole persone componenti le famiglie o convivenze. Dove ciò non sia possibile, sarà fatto uso del modello 8, destinato a raccogliere notizie più dettagliate nei riguardi del capo famiglia e soltanto notizie riassuntive per gli altri membri.

Anche gli indigeni che abitino con una famiglia europea dovranno essere censiti con il modello n. 9, e non insieme a detta famiglia con il foglio mod. 4, nel quale, secondo le istruzioni impartite, devono essere comprese i solo cittadini italiani, europei ed assimilati.

5. Per ogni tribù o cabila sarà fatto uso di uno o più fogli. I fogli di una stessa località verranno tenuti distinti da quelli delle altre località anche se appartenenti allo stesso distretto.

6. Cura particolare dovrà essere posta nell'indicare i nomi delle sedi abitate dalle famiglie o tribù. Ove una famiglia o cabila sia censita lontano dalla propria sede ordinaria, sarà opportuno che nella colonna delle annotazioni sia indicato il nome anche della sede ordinaria.

7. I nomi delle località saranno dati come figurano nelle carte pubblicate dal Ministero delle Colonie; ove manchino i nomi nelle carte, oppure le carte non siano state ancora pubblicate, si indicheranno i nomi in uso localmente.

8. Nei fogli impiegati per la rilevazione verranno indicate tutte le persone che fanno parte delle singole famiglie, anche se temporaneamente assenti. Non dovranno invece esservi comprese le persone occasionalmente presenti che sono state o saranno presumibilmente censite tra i componenti di altra famiglia, tribù, ecc.

9. I militari indigeni verranno censiti nella Colonia dove prestano servizio.

I militari indigeni, che vivono negli accampamenti con le loro famiglie, verranno censiti con le dette famiglie mediante il modello n. 9. I militari indigeni che vivono in caserma od in altri stabilimenti, dove le famiglie sono escluse, verranno censiti col foglio di convivenza mod. 5, da compilarsi a cura del Comandante del Reparto. Tale mod. 5 sarà opportunamente completato con le notizie relative alla tribù, razza, lingua e dialetto parlato; verrà altresì indicato, per ciascun censito, se parla la lingua italiana.

10. Per rispondere in modo corretto alla colonna 2^a del mod. 8 e 9, occorre tener presente che si considerano *stabili* le famiglie che hanno la loro dimora normale in sedi determinate, entro le quali gli attendamenti si spostano qua e là per il bisogno di acqua o per cause occasionali varie, e con spostamenti periodici per semina o pascolo, anche a qualche giornata dalle sedi; *seminomadi* le famiglie che si spostano con maggiore frequenza ed ampiezza, sia nei territori propri, sia verso zone di semina o pascolo, ove permangono per lungo tempo a causa di meno prospere condizioni dei propri territori; *nomadi*, infine, le famiglie che, seppure abbiano territori considerati di loro proprietà, o conosciuto recapito, emigrano per lunghi periodi verso lontane mete, non sempre costanti, quasi sempre riunendosi in gruppi limitati per ragioni di acqua o pascolo, o vagano normalmente in territori desertici, dedite esclusivamente ad allevamenti.

11. Ove non sia possibile riconoscere l'età esatta delle persone, si scriverà l'età approssimativa.

I figli nati da una qualsiasi unione di uomo o donna di pura razza europea con donna o uomo non europeo, saranno considerati di razza mista e saranno indicati, anche se di nazionalità italiana, con una *Mi* (meticci).

12. Per la religione, si dovranno distinguere i cristiani cattolici dai copti e questi dai vari riti hanefita, sciafeita, malachita, hambalita. Sarà anche opportuno che vengano indicati gli ibaditi.

13. Per le professioni, insieme al termine locale, verrà anche usato il termine italiano corrispondente.

14. Ogni distretto terrà copia dei fogli compilati.

15. I Commissariati o Comandi accenteranno i fogli compilati dai Distretti e li trasmetteranno, dopo averli accuratamente riveduti, al Governo Centrale della Colonia, il quale, a sua volta, a mezzo del Ministero delle Colonie, li farà pervenire all'Istituto Centrale di Statistica, incaricato della esecuzione degli spogli statistici.

Uffici scambiati fra di loro, si dovranno osservare le istruzioni che saranno a tal uopo impartite dal Ministero delle Comunicazioni, previ accordi con l'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto dispone il R. decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26.

Art. 78. — Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere rese note se non in forma collettiva.

Art. 79. — È vietato agli Ufficiali di censimento, ai funzionari comunali, ai membri delle Commissioni comunali di vigilanza e delle Commissioni provinciali di censimento, ed a quanti in qualunque modo prendano parte ai lavori del censimento e vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

I risultati del censimento non potranno essere pubblicati se non con speciale autorizzazione dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 80. — A coloro che contravvengono alle disposizioni del primo comma del precedente articolo verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 81. — Verranno conferiti diplomi d'onore e diplomi di benemerenzza agli enti e persone che con la parola e con l'opera si segnaleranno in modo particolare nella preparazione e nella esecuzione del Censimento generale della popolazione.

I Prefetti segnaleranno all'Istituto Centrale di Statistica coloro che più si sono resi meritevoli di tali onorificenze.

L'assegnazione dei diplomi sarà fatta su designazione dell'Istituto Centrale di Statistica dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 82. — I capi delle famiglie e convivenze e in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle pene stabilite dall'art. 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 83. — Una parte, non inferiore al decimo, del compenso stabilito per gli Ufficiali di censimento, verrà trattenuta e sarà corrisposta soltanto al termine di tutte le operazioni affidate ai singoli Ufficiali e dopo che l'Ufficio comunale avrà riveduto i fogli di famiglia e di convivenza e i questionari per l'indagine sulle abitazioni e accertata la loro compilazione regolare, con riferimento a quanto è contenuto anche nel secondo paragrafo dell'art. 62.

Qualora l'Ufficio comunale riscontrasse omissioni nel ritiro dei fogli o dei questionari, oppure irregolarità nella loro compilazione, il Podestà potrà trattenere a titolo di multa tutta o parte della somma di cui al precedente paragrafo. L'importo della multa dovrà essere commisurato alla entità delle omissioni od irregolarità riscontrate. Con riferimento all'ultimo paragrafo dell'art. 62 delle presenti norme, la trattenuta a titolo di multa dovrà essere sempre eseguita, qualora lacune o errori nei fogli o questionari dovessero permanere anche dopo la restituzione fattane all'Ufficiale di censimento per essere completati o corretti. Nei casi gravi saranno prese adeguate misure disciplinari salva, se del caso, la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 84. — I Prefetti faranno eseguire d'ufficio, a spese dei Comuni, a sensi dell'art. 63 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, i lavori che risultassero omessi o irregolarmente eseguiti.

Così pure le spese che i Prefetti, o l'Istituto Centrale di Statistica dovessero incontrare per l'esecuzione di controlli, revisione o rifacimenti in dipendenza di manchevolezze riscontrate, saranno poste a carico delle persone o degli enti responsabili.

Art. 85. — L'Istituto Centrale di Statistica, indipendentemente dalle eventuali denunce all'autorità giudiziaria per i casi nei quali fossero rilevate trascuratezze tali da compromettere il regolare esito delle operazioni, od alterazioni dei risultati del censimento, segnalerà al Ministero dell'Interno, per i provvedimenti del caso, quei Comuni nei quali le operazioni di censimento non fossero state eseguite con la dovuta diligenza, o nei quali non si fossero osservate rigorosamente le norme o i termini fissati dal presente regolamento o dalle istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato

MUSSOLINI.

Elenco alfabetico dei Comuni, ripartiti per Compartimenti, nei quali contemporaneamente al censimento delle persone dovrà compiersi l'indagine sulle abitazioni.

PIEMONTE		VENETO	
Acqui	Chiari	Adria	Bologna
Alba	Clusone	Ampezzo	Bondeno
Alessandria	Como	Asiago	Borgo Val di Taro
Aosta	Crema	Bassano del Grappa	Carpi
Asti	Cremona ed Uniti	Belluno	Cento
Biella	Gallarate	Cavarzere	Cesena
Bra	Lecco	Chioggia	Comacchio
Casale Monferrato	Legnano	Cividale del Friuli	Copparo
Cuneo	Lodi	Feltre	Faenza
Domodossola	Mantova	Padova	Ferrara
Ivrea	Milano	Pieve di Cadore	Fidenza
Mondovì	Monza	Pordenone	Fiorenzuola d'Arda
Novara	Mortara	Rovigo	Forlì
Novi Ligure	Pavia	Schio	Guastalla
Pallanza	Salò	Tolmezzo	Imola
Pinerolo	Saronno	Treviso	Lugo
Saluzzo	Seregno	Udine	Mirandola
Savigliano	Sesto San Giovanni	Venezia	Modena
Susa	Sondrio	Verona	Parma
Torino	Treviglio	Vicenza	Pavullo nel Frignano
Tortona	Varese	Vittorio Veneto	Piacenza
Varallo	Verolanuova		Portomaggiore
Vercelli	Vigevano		Ravenna
	Voghera		Reggio nell'Emilia
LIGURIA		VENEZIA GIULIA	
Albenga	VENEZIA TRIDENTINA	Capodistria	Rimini
Chiavari	Bolzano	Fiume	Rocca San Casciano
Genova	Borgo	Gorizia	Vergato
Imperia	Bressanone	Gradisca	
La Spezia	Brunico	Idria	TOSCANA
San Remo	Cavalese	Lussinpiccolo	Arezzo
Savona	Cles	Parenzo	Bagni San Giuliano
	Merano	Pisino	Camaiore
	Mezzolombardo	Pola	Capannori
	Primiero	Postumia	Carrara
	Riva	Trieste	Cascina
	Rovereto	Volosca Abbazia	Castelnuovo di Garfagnana
	Silandro	Zara	Cortona
	Tione di Trento		Empoli
	Trento	EMILIA	Firenze
		Argenta	Grosseto
		Bobbio	Livorno
LOMBARDIA			
Abbiategrosso			
Bergamo			
Breno			
Brescia			
Busto Arsizio			
Casalmaggiore			

Lucca
Massa
Montepulciano
Pescia
Piombino
Pisa
Pistoia
Pontremoli
Portoferraio
Prato in Toscana
San Miniato
Siena
Viareggio
Volterra

MARCHE

Ancona
Ascoli Piceno
Camerino
Fabriano
Fano
Fermo
Iesi
Macerata
Pesaro
Senigallia
Urbino

UMBRIA

Città di Castello
Foligno
Gubbio
Orvieto
Perugia
Spoleto
Terni

LAZIO

Cittaducale
Civitavecchia
Frascati
Frosinone
Gaeta
Rieti

Roma
Sora
Tivoli
Velletri
Viterbo

ABRUZZI E MOLISE

Aquila degli Abruzzi
Avezzano
Campobasso
Chieti
Isernia
Lanciano
Larino
Penne
Pescara
Sulmona
Teramo
Vasto

CAMPANIA

Acerra
Afragola
Ariano Irpino
Avellino
Aversa
Benevento
Caivano
Campagna
Caserta
Casoria
Castellammare di Stabia
Cava de' Tirreni
Cerreto Sannita
Frattamaggiore
Giugliano in Campania
Maddaloni
Marcianise
Napoli
Nocera Inferiore
Nola
Pagani
Piedimonte d'Alife
Portici

Pozzuoli
Procida
Resina
Sala Consilina
Salerno
San Bartolomeo in Galdo
Santa Maria Capua Vetere
Sant'Angelo de' Lombardi
Sarno
Sessa Aurunca
Sorrento
Torre Annunziata
Torre del Greco
Vallo della Lucania

PUGLIE

Acquaviva delle Fonti
Altamura
Andria
Bari
Barletta
Bisceglie
Bitonto
Bovino
Brindisi
Canosa di Puglia
Ceglie Messapico
Cerignola
Conversano
Corato
Fasano
Foggia
Francavilla Fontana
Galatina
Gallipoli
Ginosa
Gioia del Colle
Giovinazzo
Gravina in Puglia
Grottaglie
Grumo Appula
Lecce
Lucera
Manduria
Manfredonia

Martina Franca
Massafra
Mesagne
Minervino Murge
Mola di Bari
Molfetta
Monopoli
Monte Sant'Angelo
Nardò
Noci
Ostuni
Palo del Colle
Putignano
Ruvo di Puglia
San Ferdinando di Puglia
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
Sannicandro Garganico
San Severo
Santeramo in Colle
San Vito dei Normanni
Spinazzola
Taranto
Terlizzi
Torre Maggiore
Trani
Triggiano
Trinitapoli

LUCANIA

Avigliano
Lagonegro
Matera
Melfi
Potenza
Rionero in Vulture

CALABRIE

Castrovillari
Catanzaro
Cittanova
Corigliano Calabro
Cosenza
Crotone

Gerace Marina
Nicastro
Palmi
Paola
Reggio di Calabria
Rossano
San Giovanni in Fiore
Vibo Valentia

SICILIA

Acireale
Adrano
Agira
Agrigento
Alcamo
Augusta
Avola
Bagheria
Barcellona Pozzo di Gotto
Barrafranca
Biancavilla
Bivona
Bronte
Calatafimi
Caltagirone
Caltanissetta
Campobello di Licata
Canicatti
Canicattini Bagni

Carini
Castelbuono
Castellammare del Golfo
Casteltermini
Castelvetrano
Castroreale
Catania
Cefalù
Centuripe
Comiso
Corleone
Enna
Favara
Floridia
Francofonte
Gangi
Gela
Grammichele
Lentini
Leonforte
Lercara Friddi
Licata
Marsala
Mazara del Vallo
Mazzarino
Menfi
Messina
Milazzo
Militello in Val di Catania

Mineo
Misilmeri
Mistretta
Modica
Monreale
Monte San Giuliano
Mussomeli
Naro
Nicosia
Niscemi
Noto
Pachino
Palazzolo Acreide
Palermo
Palma di Montechiaro
Partanna
Partinico
Paternò
Patti
Piana dei Greci
Piazza Armerina
Pietraperzia
Porto Empedocle
Racalmuto
Raffadali
Ragusa
Randazzo
Ravanusa
Regalbuto

Ribera
Riesi
Rosolini
Salemi
Sambuca di Sicilia
San Cataldo
Sciacca
Scicli
Scordia
Siracusa
Sortino
Spaccaforro
Termini Imerese
Trapani
Troina
Valguarnera Caropepe
Vittoria
Vizzini

SARDEGNA

Alghero
Cagliari
Iglesias
Lanusei
Nuoro
Oristano
Ozieri
Sassari
Tempio Pausania

ISTRUZIONI

PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

(PER I COMUNI CHE ESEGUISCONO L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, DELLE
COLONIE E DEL POSSEDIMENTO ITALIANO DELLE ISOLE DELL'EGEO

21 APRILE 1931 — ANNO IX

COMUNE DI

PROVINCIA DI

ISTRUZIONI
PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

(PER I COMUNI CHE ESEGUISCONO L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI)

consegnate al Sig.

Ufficiale di censimento


dimorante a

Via

Incaricato delle operazioni di censimento

della Sezione

Frazione



IL SEGRETARIO DEL COMUNE

.....

INDICE

<i>Calendario delle operazioni per gli Ufficiali di censimento.....</i>	<i>Pag. 179</i>
---	-----------------

I. — Il VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e del Possedimento italiano delle Isole dell'Egeo.

1. Scopi del censimento	<i>Pag. 179</i>
2. Data del censimento	» 180
3. Compiti degli Ufficiali di censimento.....	» 180
4. Nessun fine fiscale del censimento.....	» 180
5. I fogli di censimento ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni sono documenti segreti.....	» 180
6. Doveri degli Ufficiali di censimento.....	» 180

II. — Ufficiali di censimento.

7. Assunzione ed assegnazione della sezione.....	<i>Pag. 181</i>
8. Itinerario di censimento.....	» 181
9. Modelli di stampati in uso per il censimento.....	» 181

III. — Significato di alcuni vocaboli adoperati nelle presenti istruzioni.

10. Frazione e sezione di censimento.....	<i>Pag. 183</i>
11. Casa.....	» 183
12. Abitazione	» 183
13. Stanza.....	» 183
14. Cucina.....	» 183
15. Vano accessorio.....	» 183
16. Famiglia.....	» 183
17. Convivenza.....	» 184

IV. — Compilazione dello stato di sezione provvisorio.

18. Importanza di questo documento.....	<i>Pag. 184</i>
19. Notizie che figurano nello stato di sezione.....	» 184
20. Persone e famiglie assenti.....	» 186

V. — Consegna di fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni.

21. Consegna dei fogli e dei questionari.....	<i>Pag. 186</i>
---	-----------------

VI. — Foglio di famiglia.

22. Notizie contenute nella prima facciata del foglio di famiglia	<i>Pag. 187</i>
23. Persone da includersi nell'elenco A, nell'elenco B e nell'elenco C.....	» 187
24. Cognome e nome	» 188
25. Capo-famiglia.....	» 189
26. Sesso.....	» 189
27. Paternità.....	» 189
28. Relazione di parentela o di convivenza.....	» 189
29. Luogo di nascita.....	» 189
30. Data di nascita.....	» 189
31. Stato civile	» 189
32. Dimora nel Comune	» 190

33. Istruzione.....	Pag. 191
34. Occupazione, professione, arte, mestiere, condizione. Disoccupazione.....	» 191
35. Fecondità.....	» 195
36. Cittadinanza straniera	» 195
37. Religione.....	» 195
38. Assenza.....	» 196
39. Censimento dei senza tetto.....	» 196

VII. — Foglio di convivenza.

40. Foglio di convivenza e fogli intercalari.....	Pag. 196
41. Alberghi, locande, pensioni e simili	» 197
42. Collegi, convitti, conventi, seminari e simili	» 197
43. Brefotrofi.....	» 197
44. Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, stabilimenti penali.....	» 197
45. Convivenze militari: (caserme, navi, corpi di guardia, semafori, fari, uffici, istituti, stabilimenti, ospedali, carceri militari, ecc.).....	» 198
46. Altri corpi accasermati.....	» 199
47. Navi e barche mercantili.....	» 199

VIII. — Scheda individuale per i forestieri alloggiati negli alberghi, locande, pensioni, ecc.

48. Scheda individuale per i forestieri alloggiati negli alberghi, pensioni, locande, ecc.....	Pag. 199
--	----------

IX. — Questionario per l'indagine sulle abitazioni (1).

49. Scopi e limiti dell'indagine sulle abitazioni.....	Pag. 200
50. Questionario.....	» 201
51. Parte del questionario da riempire dall'Ufficiale di censimento.....	» 201
52. Parte del questionario da riempire dal capo-famiglia.....	» 202

X. — Ritiro dei questionari, dei fogli e delle schede.

53. Modalità e termini del ritiro.....	Pag. 203
54. Senza tetto.....	» 203
55. Fogli e schede degli alberghi, locande, pensioni, ecc.....	» 203
56. Fogli delle altre convivenze.....	» 203
57. Famiglie o convivenze che nella prima visita non hanno ricevuto i fogli o i questionari.....	» 204
58. Divieto di ritirare i fogli ed i questionari a mezzo dei portinai.....	» 204
59. Nuove famiglie venute ad abitare nella sezione.....	» 204
60. Verifica dei fogli e dei questionari.....	» 204
61. Compilazione dei fogli e dei questionari da parte dell'Ufficiale qualora il capo della famiglia o della convivenza non sia capace di farlo.....	» 204
62. Verifica delle notizie e compilazione dei fogli ricorrendo ai registri dello Stato civile e al Registro di popolazione	» 205
63. Consegna dei fogli e dei questionari all'Ufficio comunale.....	» 205
64. Elenco delle famiglie, delle convivenze e delle abitazioni che non si poterono censire	» 205
65. Contravvenzioni	» 205
66. Consegna dei fogli dello stato di sezione provvisorio.....	» 205
67. Risccontro dei fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni da parte dell'Ufficio comunale e ritorno di quelli errati o incompleti all'Ufficiale di censimento	» 205
68. Trattenute di stipendio agli Ufficiali di censimento negligenti	» 205
69. Fine dei lavori affidati agli Ufficiali di censimento.....	» 205

XI. — Appendice.

Articoli 18 e 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.....	Pag. 206
--	----------

(1) Questo capitolo è stato omissso nelle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » inviate ai Comuni che non erano tenuti ad eseguire l'indagine sulle abitazioni.

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO.

1931. — 6 aprile al 9 aprile.

Gli Ufficiali di censimento *vengono assunti in servizio* dopo aver subito un apposito esame ed essere stati dichiarati idonei, e ricevono le ulteriori istruzioni per bene eseguire le operazioni di censimento.

10 aprile.

Agli Ufficiali verrà consegnata una *carta di riconoscimento* e sarà assegnata la sezione di censimento ed indicato *per iscritto* l'itinerario da percorrere e il nome delle famiglie che eventualmente si trovino ad abitare in case isolate in campagna. Inoltre gli Ufficiali riceveranno un adeguato numero di fogli di stato di sezione provvisorio (mod. 2), di questionari per l'indagine sulle abitazioni (mod. 3), di fogli di famiglia (mod. 4), di fogli di convivenza (mod. 5), di fogli intercalari di convivenza (mod. 5 *bis*), di schede per i forestieri che alloggiano negli alberghi, locande, pensioni, ecc. (mod. 6), nonché gli oggetti di cancelleria necessari.

11 aprile al 18 aprile.

Gli Ufficiali di censimento dovranno distribuire durante questo periodo di tempo i fogli, le schede ed i questionari alle famiglie e convivenze compilando contemporaneamente lo stato di sezione provvisorio. Nessun foglio o scheda o questionario sarà distribuito prima del giorno 11 aprile; la distribuzione dovrà essere compiuta entro la sera del 18 aprile.

Il giorno 18 aprile dovranno essere segnalate all'Ufficio comunale le famiglie dei funzionari consolari e diplomatici stranieri trovati ad abitare nella sezione.

20 aprile.

Nella notte dal 20 al 21 aprile gli Ufficiali si recheranno negli alberghi, locande, pensioni, ecc., per accertarsi che tutti gli ospiti abbiano riempito la scheda individuale per forestieri (mod. 6). Durante la stessa notte eseguiranno pure il censimento delle persone trovate a dormire per le vie, nelle barche, ecc.

21 aprile.

Durante la giornata ripeteranno le visite agli alberghi, locande, pensioni, ecc., per accertarsi che anche i forestieri che abbiano viaggiato durante la notte e che non siano stati censiti presso altra famiglia o convivenza, siano stati regolarmente censiti a cura dell'albergo, locanda, pensione, ecc., nel quale abbiano preso alloggio.

22 aprile.

Gli Ufficiali di censimento inizieranno il ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni della rispettiva sezione, cominciando dal ritiro dei fogli di convivenza degli alberghi, locande, pensioni, ecc.

30 aprile.

Per questo giorno gli Ufficiali di censimento dovranno aver completamente ultimato il ritiro dei fogli e dei questionari di tutte le famiglie e convivenze della sezione. Gli Ufficiali di censimento nel consegnare all'Ufficio comunale i fogli dello stato di sezione provvisorio, dopo averli firmati, segnaleranno in un apposito elenco quei fogli di famiglia o di convivenza e quei questionari per l'indagine sulle abitazioni che, per ragioni che renderanno note, non abbiano potuto ritirare, nonché i nomi di quelle famiglie che, pur abitando nella sezione, se ne trovino momentaneamente ed interamente assenti.

Contemporaneamente restituiranno all'Ufficio quegli stampati, fogli di famiglia o di convivenza, questionari per l'indagine sulle abitazioni, ecc., dei quali non abbiano fatto uso.

ISTRUZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO.

I.

IL VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE.

1. SCOPI DEL CENSIMENTO. — Le presenti istruzioni hanno lo scopo di far conoscere agli Ufficiali di censimento i fini che si prefigge il Governo con la prossima grande rilevazione demografica, e di dare quei chiarimenti che si ritengono necessari perchè gli Ufficiali possano bene adempiere i compiti che sono loro affidati.

Il VII Censimento della popolazione del Regno, il primo che venga eseguito in Regime Fascista, è stato deciso per i seguenti scopi:

a) far conoscere il numero degli abitanti con dimora *abituale* od *occasionale* di ogni Comune e degli *assenti temporaneamente* dalle famiglie (che si trovano nello stesso Comune, in altro Comune del Regno, nelle Colonie italiane o nel Possedimento delle isole dell'Egeo o all'estero), nonché quello degli *assenti all'estero* che si siano allontanati *stabilmente* dal Regno dopo il 1921;

b) studiare le caratteristiche individuali e familiari delle persone presenti nel Comune alla data del censimento;

c) eseguire in 422 Comuni (indicati nell'elenco allegato alle Norme per l'esecuzione del VII Censimento), una speciale *Indagine sulle abitazioni* contemporaneamente al censimento della popolazione.

Le persone che si trovano presenti nel Comune alla data del censimento, sia con *dimora abituale* che con *dimora temporanea*, ne costituiscono la popolazione *presente* o *di fatto*.

Si considerano come aventi *dimora abituale* coloro che dimorano la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale sono censiti.

Le persone che hanno dimora abituale nel Comune, siano esse *presenti* o *assenti temporaneamente* dal Comune stesso al momento del censimento, ne costituiscono la *popolazione residente*, che verrà considerata come *popolazione legale* fino al prossimo censimento.

Si considera come *assente temporaneamente* colui che alla data del censimento non si trova nel Comune dove ha la sua dimora abituale, ma che però si presume vi farà ritorno entro l'anno 1931 (o, in certi casi, anche dopo: vedi punti 23 e 32 delle presenti istruzioni).

Le numerose leggi e i regolamenti che si basano sulle cifre della popolazione avrebbero da sole giustificato l'esecuzione del censimento, ma a queste si aggiungono importantissime ragioni di ordine politico e scientifico e la necessità di avere gli elementi necessari per procedere alla revisione generale dei registri di popolazione che costituiscono la base per il regolare funzionamento di tutti i servizi comunali.

2. DATA DEL CENSIMENTO. — Come data per la esecuzione del censimento fu scelta quella del Natale di Roma, la quale si presta molto bene, poichè, cadendo in un giorno festivo, dà maggior agio ai cittadini di compilare i fogli di famiglia, mentre il mese di aprile consente di attendere alle operazioni di censimento fuori dell'inclemenza dell'inverno e dei calori estivi che costituiscono un ostacolo notevole per la rapida ed intensa esecuzione dei lavori.

La data augurale del Natale di Roma non poteva essere poi meglio scelta per la rassegna delle forze demografiche della Nazione.

3. COMPITI DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO. — L'opera che in occasione della prossima rilevazione dovrà essere svolta dagli Ufficiali di censimento è molto importante, perchè dalla minore o maggiore cura che essi porranno nella raccolta delle notizie e dalla maggiore o minore diligenza con cui essi ne faranno il controllo, dipenderà il successo di tutte le diverse elaborazioni statistiche di questa grande indagine demografica. Agli Ufficiali di censimento si richiede pertanto *massima diligenza, precisione assoluta e ordine perfetto*.

Occorre che gli Ufficiali di censimento, oltre che diligenti esecutori delle disposizioni che vengono loro impartite, si considerino veri e propri collaboratori dell'Istituto Centrale di Statistica e dell'Amministrazione comunale. Essi devono svolgere con tatto il delicato compito loro affidato che consiste anche nel togliere dall'animo di tutti coloro che avvicinano ogni preoccupazione e diffidenza sulle finalità di queste rilevazioni periodiche, che hanno puri ed esclusivi scopi demografici e non si propongono alcun recondito fine di carattere fiscale.

4. NESSUN FINE FISCALE DEL CENSIMENTO. — Bisogna che l'Ufficiale di censimento insista, tutte le volte che ciò sia necessario, nel far ben comprendere alle persone che debbono rispondere alle domande contenute nei fogli di famiglia e di convivenza e nei questionari per l'indagine sulle abitazioni, che le risposte ai singoli quesiti dei fogli e dei questionari sopraindicati non saranno usate a scopo di imposizione fiscale o di accertamento di redditi.

Infatti, le risposte individuali verranno sommate le une con le altre, in modo che nei totali così ottenuti non sarà più possibile di conoscere da quali singoli fogli di famiglia o di convivenza o da quali questionari i dati provengano. Le notizie raccolte vengono cioè rese note solo in forma collettiva.

5. I FOGLI DI CENSIMENTO ED I QUESTIONARI PER L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI SONO DOCUMENTI SEGRETI. — Per assicurare il raggiungimento degli scopi indicati, è stabilito, nel modo più rigoroso, che i fogli di famiglia, i fogli di convivenza ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni debbano essere *documenti assolutamente segreti*. Essi vengono trasmessi direttamente dagli Uffici locali di censimento all'Istituto Centrale di Statistica, a mezzo delle RR. Prefetture, per i lavori di elaborazione richiesti. Le informazioni contenute nei fogli non possono venir comunicate a nessun privato ed a nessun Ufficio pubblico ed in particolare non possono essere portate a conoscenza di nessun Ufficio finanziario.

Si deve particolarmente ricordare che chiunque comunichi ad altri notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio e che se ne serva per scopi privati, è punito con l'ammenda fino a lire 3000, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso per reati previsti dal Codice penale.

6. DOVERI DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO. — Nello svolgimento delle operazioni affidategli, l'Ufficiale di censimento dovrà usare sempre la massima cortesia verso tutte le persone; presentare la *carta di riconoscimento* ogni qualvolta ne sia richiesto, e limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie senza inutili commenti, ripetendole tante volte quante sarà necessario, cambiandone la forma se la persona alla quale le ha dirette non le abbia perfettamente comprese; dovrà evitare il tono inquisitorio, astenersi da minacce, ma cercare di convincere sulla necessità che le risposte vengano date e sul fatto che dalle informazioni fornite non potrà derivare nessun nocumento alla persona. Dovrà evitare di porre in rilievo, specialmente in presenza di altre persone, le situazioni anormali che risultassero dal confronto di alcuni dati del foglio di famiglia, limitandosi a chiedere la conferma dei dati stessi, senza far rilevare, o peggio insistere, sul motivo della domanda.

Se le risposte sono evidentemente non regolari, potrà chiedere l'esibizione di documenti per verificarle e correggerle. Nel caso di insistenza nel dare risposte errate, avvertirà delle conseguenze che ne possono derivare.

Dovrà serbare il più rigoroso segreto non solo durante, ma anche dopo le operazioni di censimento, sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza.

È fatto inoltre divieto all'Ufficiale di censimento di recarsi a ritirare i fogli di famiglia o di convivenza ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni in una sezione diversa da quella che all'Ufficiale stesso è stata assegnata. Gli è vietato poi, nel modo più rigoroso, sotto pena di licenziamento immediato, di approfittare delle funzioni di Ufficiale di censimento per introdursi nelle case allo scopo di esercitarvi la professione di piazzista, agente di società di assicurazioni, ecc.

II.

UFFICIALI DI CENSIMENTO.

7. ASSUNZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLA SEZIONE. — Gli Ufficiali di censimento verranno assunti in servizio non oltre il 6 aprile, dopo aver subito un apposito esame che comprovi come essi siano già a conoscenza delle norme ed istruzioni che regolano il presente censimento.

Nei giorni dal 6 al 9 aprile riceveranno a cura dell'Ufficio comunale ulteriori istruzioni sulle norme che regolano il censimento, sul modo di compilare correttamente e di controllare i fogli di famiglia e di convivenza ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni.

Per quanto riguarda tale controllo, dovrà essere verificato che sia stato risposto a tutte le colonne, secondo le istruzioni contenute nel foglio stesso e secondo quanto è specificatamente indicato dal punto 22 al punto 38 delle presenti istruzioni.

In modo particolare l'Ufficiale di censimento dovrà accertare che non risultino, per la nascita, dati inattendibili (età della madre in relazione a quella dei figli, età del figlio in relazione all'età di un altro figlio, ecc.); che siasi risposto, per quanto riguarda la professione (colonne 14, 15 e 16), con la *maggior specificazione* nella colonna 15, non omettendo l'indicazione della posizione nella colonna 16, annotando, infine, nella colonna 14, soltanto la rispettiva categoria indicata nella intestazione della colonna stessa; che alle colonne riguardanti la nazionalità e la religione sia stato, per *tutti i nominativi* compresi nel foglio, risposto con una chiara indicazione, senza l'uso dell'«idem», o delle «virgolette»; che nell'elenco B siano inclusi i componenti, l'assenza dei quali dalla famiglia possa essere considerata come realmente temporanea. Dovrà l'Ufficiale di censimento verificare che il foglio venga firmato dal capo-famiglia in modo chiaro.

L'Ufficiale di censimento non può assolvere il compito affidatogli se non conosce perfettamente, non solo le istruzioni contenute nel presente fascicolo, ma anche tutte le istruzioni contenute nei modelli dei fogli di famiglia e di convivenza e nel questionario per l'indagine sulle abitazioni, i quali fogli e questionario perciò dovranno essere, da parte sua, oggetto di attento studio.

Ove durante la lettura delle presenti istruzioni, dei fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni sorgano dubbi, l'Ufficiale dovrà rivolgersi per chiarimenti al funzionario del Comune al quale è stata affidata l'istruzione degli Ufficiali di censimento.

Agli Ufficiali di censimento assunti definitivamente in servizio verrà consegnata una *carta di riconoscimento* con la quale potranno accedere alle abitazioni per compiere il loro ufficio.

Verrà pure data loro comunicazione della *zona di territorio* che è stata assegnata a ciascuno di essi per la esecuzione delle operazioni di censimento.

Tale zona di territorio corrisponderà ad una od anche a più *sezioni di censimento*.

8. ITINERARIO DI CENSIMENTO. — Perchè ogni *sezione* sia individuata con *esattezza*, verranno indicati all'Ufficiale di censimento i nomi delle vie, delle piazze, delle strade suburbane e rurali e delle località comprese nella sezione di censimento in cui dovrà svolgere la sua opera, coi numeri civici estremi (*massimo* e *minimo*) dei fabbricati delle vie, strade, ecc. (o parte di queste) comprese nella sezione. Queste indicazioni costituiscono l'*itinerario di censimento*. Nel percorrere il territorio della sua sezione, sia per eseguire la distribuzione dei fogli che per curarne il ritiro, l'Ufficiale dovrà attenersi strettamente all'ordine con cui le vie, strade, ecc., si susseguono nell'*itinerario*. Di regola, ove sia possibile, saranno segnate, nell'*itinerario*, prima le strade del centro o nucleo principale, poi quelle dei nuclei più vicini al centro principale ed, infine, quelle delle località nelle quali si trovino case isolate in campagna. Il modello di itinerario consigliato dall'Istituto Centrale di Statistica è riportato a pagina seguente.

Inoltre gli sarà dato un elenco nominativo delle famiglie, comprese nel territorio della sezione, che vivono in case isolate in campagna. Tale elenco, ricavato a cura del Comune dal Registro di popolazione, può essere anche incompleto o non esatto: esso deve perciò servire solo di orientamento e di parziale controllo.

9. MODELLI DI STAMPATI IN USO PER IL CENSIMENTO. — All'Ufficiale di censimento verranno pure consegnati i seguenti modelli di stampati in misura proporzionata a quelli che si ritiene gli possano occorrere per il censimento delle famiglie e delle convivenze della sua sezione:

Fogli per lo stato di sezione provvisorio (Mod. 2);

Questionari per l'indagine sulle abitazioni (Mod. 3);

Fogli di famiglia (Mod. 4);

Fogli di convivenza (Mod. 5);

Intercalari per i fogli di convivenza (Mod. 5-bis);

Schede individuali per i forestieri alloggiati negli alberghi (Mod. 6).

Perchè gli stampati non si sciupino sarà opportuno che l'Ufficiale abbia un'apposita cartella per custodirli.

21 APRILE 1931-IX

ITINERARIO

FRAZIONE

SEZIONE N.

Ufficiale di Censimento Sig.

ABITANTE IN VIA N.

Rione, Quartiere, Sestiere, ecc. oppure: Località (borgata, villag- gio, casale, ecc.)	Nome delle vie, piazze, strade, ecc.	Numeri civici delle case comprese nella sezione						Parrocchia	Mandamento giudiziario	Annotazioni
		dispari		pari						
		dal	al	dal	al	dal	al			
1	2	3	4	5	6				8	9

NOTA. — Indicare il primo e l'ultimo numero civico delle case di ogni via, piazza, strada, ecc. Se una stessa via, piazza, ecc. è divisa fra due o più sezioni, precisare tutti i numeri assegnati alla presente sezione.

III.

SIGNIFICATO DI ALCUNI VOCABOLI ADOPERATI NELLE PRESENTI ISTRUZIONI.

Prima d'indicare il lavoro che deve essere compiuto dall'Ufficiale di censimento, è necessario chiarire con esattezza il significato che, ai fini del censimento, hanno i seguenti vocaboli: frazione — sezione di censimento — casa — abitazione — cucina — stanza — vano accessorio — famiglia — convivenza.

10. FRAZIONE E SEZIONE DI CENSIMENTO. — Ai fini dell'esecuzione del censimento, il territorio del Comune è diviso, a cura del Podestà, in una o più *frazioni* e queste alla loro volta sono divise, quando ne sia il caso, in *sezioni*.

Le frazioni corrispondono a grandi ripartizioni del territorio, che, per il fatto di costituire centri principali o centri secondari di popolazione agglomerata, per le abitudini dei loro abitanti o per altre ragioni di carattere amministrativo, topografico o storico, comprendono un nucleo di abitanti e di case che può separarsi dal resto del Comune. In alcuni Comuni (in generale piccoli Comuni), non essendovi che un unico centro, non si deve far luogo a divisioni del territorio in *frazioni*. In questi casi l'intero territorio del Comune costituisce una frazione unica di censimento.

Le frazioni sono contraddistinte da lettere alfabetiche (*A, B, C, D*, ecc.).

Le frazioni, come si è detto, sono divise, ai fini del censimento, in sezioni, secondo le norme dettagliate che sono state impartite ai Comuni dall'Istituto Centrale di Statistica. Indipendentemente da tali norme, occorre che il numero delle persone da censire, comprese in una sezione, non risulti superiore alle presumibili possibilità dell'Ufficiale di censimento di eseguire con ogni cura la consegna dei fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni nei giorni dall'11 al 18 aprile e il ritiro dal 22 al 30 aprile, limiti di tempo stabiliti dal Regolamento e che dovranno essere *rigorosamente* osservati.

Le sezioni sono numerate con numeri progressivi (1, 2, 3, ecc.) *per l'intero Comune*.

Per individuare una sezione si dovrà indicare prima la lettera della frazione e poi il numero della sezione. Così, si dirà frazione *A*, sezione 2; frazione *B*, sezione 10; frazione *C*, sezione 15, ecc., oppure più semplicemente *A-2, B-10, C-15*, ecc.

Anche quando la frazione non sia divisa in sezioni, essa verrà sempre contrassegnata non solo dalla lettera dell'alfabeto, ma anche dal numero progressivo, come se si trattasse di una sezione.

Sugli stampati che devono essere consegnati alle persone da censire, dovrà *essere sempre segnato in inchiostro, prima* della consegna, la lettera della frazione, il numero della sezione, oltre l'indicazione del nome della Provincia, del Comune e della Parrocchia. Queste indicazioni non devono *mai mancare* sugli stampati in possesso dell'Ufficiale di censimento.

Si deve porre la maggiore attenzione per non dimenticare l'osservanza scrupolosa di questa disposizione.

11. CASA. — Si considerano come case anche le baracche o capanne in legno o in paglia che servano ad uso di abitazione.

12. ABITAZIONE. — È un insieme di stanze — o anche una sola stanza — che al momento dell'indagine è destinata ad accogliere una famiglia o più famiglie insieme coabitanti e che è provvista di un ingresso indipendente sia sulla strada, sia sui pianerottoli, cortili, terrazze, ecc. Le stanze isolate, ma chiaramente destinate a far parte di una abitazione, saranno comprese in questa. Dovranno essere pure considerate come abitazioni, ai soli effetti del censimento, le botteghe, i magazzini, le soffitte, ecc., adibiti ad uso di alloggio.

13. STANZA. — Sarà considerata come stanza ogni ambiente o vano (compresi quelli ricavati dalle soffitte) di dimensioni sufficienti per contenere almeno un letto, e che sia o possa essere destinato come camera da letto, salotto, stanza da pranzo, stanza d'aspetto, ecc. Saranno compresi nel numero delle stanze i locali ricavati dalle soffitte, qualora siano tali da poter essere usati come camere da letto.

14. CUCINA. — Ogni stanza o vano *anche se di limitata grandezza*, in cui si preparano le vivande, dovrà essere compreso nel numero delle stanze che compongono l'abitazione.

15. VANO ACCESSORIO. — Bagni, latrine, corridoi, ingressi (quando non siano adibiti a cucina o a stanza da letto), verande, soppalchi, luoghi per il bucato, sbrattacucine, ecc. sono considerati come vani accessori e non vanno compresi nel numero delle stanze.

16. FAMIGLIA. — Generalmente la *famiglia*, ai fini del censimento, corrisponde al concetto comune di aggregato di due o più persone, unite da vincoli di sangue o di affinità e conviventi sotto un medesimo tetto.

Vanno considerati come facenti parte della famiglia, anche coloro che abitualmente convivono con essa, senza avere alcun vincolo di parentela, per ragioni di servizio (domestici), di impiego (istitutori) e simili.

Inoltre, si considerano tra i componenti la famiglia anche coloro che alloggiano nei locali da essa occupati e partecipano, in qualità di *dozzinanti* o altra forma di convivenza, ai pasti della famiglia. Infine, vanno conteggiati come componenti la famiglia anche gli *ospiti* che nel giorno del censimento si trovano presso la famiglia, avendo trascorso nell'abitazione di essa la notte del censimento.

Anche le persone che vivono da sole o perchè non hanno una famiglia propria o perchè, pur avendola, vivono separate da essa, costituiscono, agli effetti del censimento, una famiglia, e devono ricevere e compilare un proprio *foglio di famiglia*. Parimenti la persona sola, o con qualche congiunto, che, pur alloggiando presso una famiglia, non partecipa alla vita in comune di questa, e forma quindi una entità economica familiare distinta, deve ricevere un proprio *foglio di famiglia*. È il caso di coloro che sono in subaffitto, che hanno cioè soltanto l'alloggio nell'abitazione in cui vengono censiti.

17. CONVIVENZA. — È l'insieme di più persone che fanno vita comune o per scopi religiosi, militari, di istruzione, di lavoro, ecc. o per esigenze di alloggio, di cura e simili.

Sono pertanto da considerarsi come *convivenze*: gli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, dormitori gratuiti, asili per i senza tetto, camerate, baracche, tende di operai, di agricoltori, sale per emigranti, case di prostituzione, ospizi, ricoveri di mendicizia, brefotrofi, ospedali civili, case di cura, manicomi, collegi, convitti, orfanotrofi, seminari, comunità religiose, riformatori, reclusori, case di pena, caserme, carceri ed ospedali militari, posti di guardia, baraccamenti militari, regie navi, navi mercantili, barche, e simili convivenze, non familiari, di persone.

Per il censimento delle convivenze si dovrà far uso soltanto degli appositi stampati e mai di quelli destinati per il censimento delle famiglie.

Può sorgere in alcuni casi il dubbio nell'Ufficiale di censimento se la presenza di un certo numero di dozzinanti debba far ritenere di trovarsi di fronte ad una famiglia oppure ad una convivenza (pensione). Ove manchino altri elementi per decidere in merito a tale distinzione, l'Ufficiale riterrà di trovarsi di fronte ad una convivenza, piuttosto che ad una famiglia, quando il numero dei dozzinanti estranei superi quello dei membri della famiglia, compresi i domestici.

IV.

COMPILAZIONE DELLO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO.

(L'Ufficiale di censimento dovrà leggere le istruzioni che seguono, tenendo sott'occhio il modello dello stato di sezione provvisorio).

18. IMPORTANZA DI QUESTO DOCUMENTO. — Lo stato di sezione provvisorio è un documento assai importante, perchè in esso vanno segnati, fra l'altro, i nomi e gli indirizzi di tutti i capi-famiglia che abitano nella sezione e quello delle convivenze che vi si trovano (ai quali capi di famiglia e di convivenza, come verrà detto in seguito, l'Ufficiale deve consegnare gli appositi stampati). Le indicazioni suddette dovranno servire, in un secondo tempo, ad eseguire correttamente il ritiro dei fogli di famiglia e convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni, dopo che saranno stati debitamente riempiti.

Ogni famiglia quindi dovrà essere indicata nello stato di sezione provvisorio, in corrispondenza all'indirizzo dell'abitazione occupata nella sezione e sarà contrassegnata, nello stato di sezione, come sarà suggerito più avanti, con un numero d'ordine progressivo.

Se nel ritiro dei fogli l'Ufficiale di censimento accerterà l'esistenza di famiglie sfuggite o non presenti al giro di consegna, provvederà a consegnare i modelli come più innanzi è detto e le annoterà aggiungendole in fondo allo stato di sezione.

L'Ufficiale non dimenticherà di dar sempre un numero progressivo alle persone che aggiunge. Tale numero dovrà essere successivo all'ultimo numero segnato nello stato di sezione; epperò è consigliabile di fare dei segni di richiamo affinché non si abbiano a verificare omissioni.

Lo stato di sezione contiene poi altri elementi che sono indispensabili per la compilazione, ad operazioni di censimento ultimate, dello stato di sezione definitivo.

Si ricorda pure che lo stato di sezione provvisorio dovrà, unitamente ai fogli di famiglia e di convivenza ed ai questionari per l'indagine sulle abitazioni delle rispettive sezioni, essere inviato all'Istituto Centrale di Statistica per i necessari riscontri e che per ciò deve essere conservato con la dovuta cura.

19. NOTIZIE CHE FIGURANO NELLO STATO DI SEZIONE. — Nella *colonna 1* dello stato di sezione, l'Ufficiale elencherà i nomi delle vie, piazze, località, ecc., che percorre secondo l'ordine indicato dall'itinerario.

Nella *colonna 2* si segneranno tutti i *numeri civici* dei fabbricati esistenti lungo l'itinerario di censimento assegnato all'Ufficiale, siano essi applicati su case di abitazioni o su edifici destinati ad un uso diverso. In questo secondo caso, nella *col. 11*, riservata alle annotazioni, si farà menzione dell'uso al quale il fabbricato è destinato (ad esempio: scuola, officina, deposito legnami, stalla, ecc.). *Nessun edificio deve essere omissso nello stato di sezione provvisorio; vi saranno pertanto segnati anche quegli edifici costruiti od in corso di costruzione che alla data del censimento siano privi di numero civico; e di quest'ultima eventuale circostanza si farà menzione nella colonna 11.*

L'Ufficiale deve quindi percorrere l'itinerario che gli è stato assegnato, *visitando con la maggiore diligenza tutti gli edifici che incontra, qualunque sia l'uso al quale sono destinati*, anche se diverso da quello di abitazione, non trascurando di informarsi, quando si trovi dinanzi a botteghe, magazzini, opifici industriali, edifici destinati a servizi pubblici, o a scopi agricoli o commerciali, a chiese, ecc., se vi siano persone che vi abitino, alle quali, quindi, devono essere consegnati i fogli di famiglia o di convivenza ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni. In tal caso l'indagine sulle abitazioni verrà eseguita limitatamente a quella parte dell'edificio che è occupata o destinata ad uso di abitazione.

L'Ufficiale di censimento deve visitare *tutte le abitazioni*. Ricontrando locali destinati ad uso esclusivo di studio, ufficio ecc., ne prende ugualmente nota, riempiendo le col. 1, 2, 3, 4 e 5 e scrivendo alla col. 6: studio, ufficio, laboratorio, ecc.

Se l'abitazione è vuota, per qualsiasi ragione, l'Ufficiale indica il numero delle stanze alla col. 7, ed alla col. 6 indica: « *abitazione vuota* ».

Le colonne 3, 4 e 5 servono ad individuare esattamente l'abitazione delle singole famiglie.

Mentre in molti casi non vi saranno indicazioni circa il numero progressivo (o la lettera) che contraddistingue la scala di accesso (col. 3) e il numero interno (col. 5) (vedi sotto), per tutte le abitazioni, deve indicarsi *sempre* nella col. 4 il piano nel quale è situata l'abitazione occupata dalla famiglia che l'Ufficiale va a censire.

L'ufficiale dirà *piano sotterraneo*, quando le stanze o vani che compongono l'abitazione siano tutti al di sotto del piano stradale; *semisotterraneo* se le stanze o vani, pur avendo il pavimento al disotto del piano stradale, hanno tuttavia finestre che prendono luce dalla strada o cortile che sia; *terreno* quando gli ambienti siano al livello del piano stradale (o piano di cortile), o sollevati di pochi gradini al di sopra di questo; dirà, poi, secondo i casi: *mezzanino*, *primo*, *secondo*, *terzo piano*, ecc., *soffitta* (solo quando sia abitata o vi siano state ricavate delle stanze); se l'abitazione è situata *in più di un piano*, si dovranno specificare i diversi piani; così, ad esempio, si dirà *terreno e mezzanino* oppure *primo e secondo piano*, ecc. *Non si dovrà mai dire: in più piani*. Dovrà evitarsi anche, in modo assoluto, la dizione: *ultimo piano*.

Per l'indicazione del piano si potranno usare per brevità i seguenti segni: S (sotterraneo); SS. (semisotterraneo); T (terreno); R (rialzato); M (mezzanino); 1° 2°, 3°, 4°, ecc.; A (abbaino o soffitta). Nell'indicare 2°, 3°, 4° piano, ecc., si tenga presente che i sotterranei e i semisotterranei, anche quando siano abitati, non devono essere calcolati come piani. La stessa norma vale per le soffitte e gli abbaini.

Nello spazio delle col. 3, 4, e 5 scriverà, quando ne sia il caso, la parola « grotta » (anche se questa sia stata adattata ad abitazione), oppure « bottega » o « magazzino » o « stalla » o « cava » o « baracca » o « capanna » o « tenda » o « barca », ecc.

Se la casa è composta di più abitazioni, ad alcune delle quali si accede per una scala e alle altre da un'altra scala, si indicherà alla col. 3 il numero o la lettera che ha la scala di accesso all'abitazione occupata dalla famiglia o convivenza che si va a censire. Così pure se la casa è composta di più abitazioni, ognuna delle quali è indicata con un proprio numero, indicherà alla col. 5 (numero interno) questo numero.

In mancanza del numero o della lettera, si indicherà: *scala a destra o a sinistra; abitazione a destra del pianerottolo o a sinistra*, ecc.

Nella colonna 6 l'Ufficiale segnerà il cognome e nome del capo-famiglia, oppure indicherà la specie e denominazione della convivenza (ad es.: collegio, albergo, ecc.), facendo seguire questa indicazione dal nome del collegio o descrizione dell'insegna dell'albergo, ecc.

È consigliabile far precedere l'indicazione del nome del capo-famiglia da un *numero d'ordine del foglio di famiglia o convivenza nella sezione, segnandolo provvisoriamente in matita*. Questo numero si ripeterà pure in matita, nella prima pagina del foglio di famiglia o convivenza, di seguito alla dicitura: « *Numero del foglio nella sezione.....* ».

Nella colonna 7 l'Ufficiale farà menzione del numero complessivo delle stanze componenti l'abitazione, *compresa la cucina*, tenendo presenti le istruzioni già date ai nn. 12, 13, 14 e 15.

Qualora una stessa abitazione sia occupata da due o più famiglie insieme coabitanti, darà *una sola volta* (e non tante volte quante sono le famiglie) l'indicazione del numero complessivo delle stanze che compongono l'intera abitazione, riunendo insieme (con una graffa: {}) i nomi dei capi-famiglia che occupano l'abitazione, senza tener distinte le stanze effettivamente occupate da ciascuna famiglia, singolarmente o in comune. Così, se due famiglie coabitano in un appartamento, per esempio, di 5 stanze, l'Ufficiale di censimento deve segnare *soltanto una volta*, nella col. 7, la cifra 5.

Nel numero delle stanze componenti l'abitazione, non si devono comprendere nè i vani accessori nè quegli altri vani che per loro natura non siano destinati agli usi di abitazione della famiglia (ad esempio, nelle case occupate da agricoltori i locali per l'allevamento dei bachi, i granai, i depositi di attrezzi rurali, ecc.).

Ad ogni famiglia che occupi da sola una abitazione, l'Ufficiale di censimento consegnerà un questionario per l'indagine sulle abitazioni e due esemplari del foglio di famiglia.

Qualora una abitazione sia occupata da due o più famiglie, consegnerà un solo esemplare del questionario per l'indagine sulle abitazioni al capo-famiglia che è proprietario dell'abitazione o affittuario diretto (che cioè paga direttamente l'affitto al proprietario dell'abitazione); quando non vi siano nè il proprietario nè l'affittuario diretto, consegnerà il questionario a quel capo-famiglia che, a suo giudizio, riterrà più idoneo alla compilazione del questionario. Ad ognuna poi di queste famiglie l'Ufficiale di censimento consegnerà anche due esemplari del foglio di famiglia.

Ad ogni convivenza, invece, l'Ufficiale consegnerà soltanto due esemplari del foglio di convivenza, ma *non* consegnerà il questionario per l'indagine sulle abitazioni. Prima di consegnare i due esemplari del foglio di convivenza si accerterà che la convivenza non sia composta normalmente di un numero di persone *presenti* superiore a 58, disponendo appunto ogni elenco A del foglio di convivenza solo di 58 righe. Se la convivenza supera questo numero, consegnerà, oltre i due esemplari del foglio di convivenza, anche *due o più fogli intercalari*, quanti cioè saranno necessari, in proporzione al numero dei componenti la convivenza. Così pure nel consegnare i due esemplari del foglio di convivenza ad ogni albergo, locanda, pensione, ecc., s'informerà circa il numero dei forestieri che si prevede saranno presenti in ciascuno di questi alberghi, locande, pensioni, ecc., il giorno 21 aprile e consegnerà un numero di schede individuali per forestieri corrispondente a questo numero, più un margine di riserva di circa il 10 %.

Del numero dei fogli intercalari e del numero delle schede individuali consegnati prenderà nota alla col. 11 delle annotazioni.

Nella colonna 8 dello stato di sezione segnerà il giorno in cui ha fatto la consegna dei fogli di famiglia o di convi-

venza, degli eventuali intercalari, dei questionari per l'indagine sulle abitazioni e delle schede per forestieri e nella col. 9 farà firmare la persona che li ha ricevuti. Se la persona ricevente sarà analfabeta, le farà apporre il segno di croce e ne indicherà il cognome e nome.

Ogni pagina dello stato di sezione provvisorio, dovrà recare la firma dell'Ufficiale di censimento che l'ha compilata e che ha eseguito la consegna dei fogli.

Nella colonna 11, destinata alle annotazioni, l'Ufficiale di censimento terrà nota, come si è detto, oltre che degli edifici destinati ad uso diverso da quello di abitazione, anche delle abitazioni sfitte, in restauro, affittate ma non occupate, ecc.

20. PERSONE E FAMIGLIE ASSENTI. — Quando all'atto della visita dell'Ufficiale di censimento la famiglia sia assente, l'Ufficiale di censimento s'informerà circa la natura e la durata dell'assenza stessa. Se tutti i componenti la famiglia siano assenti momentaneamente per ragioni di lavoro, s'informerà delle ore in cui potrà trovare il capo-famiglia, per ritornare nell'ora adatta.

Se la famiglia sia fuori del Comune e si presume ritorni il 21 aprile, dovrà egualmente prendere nota del presumibile giorno del ritorno, per ripresentarsi.

Di tali famiglie, come di quelle che presumibilmente non ritorneranno prima del giorno 21 aprile, l'Ufficiale prenderà egualmente nota nello stato di sezione provvisorio.

Un elenco a parte sarà inoltre compilato per le famiglie che presumibilmente non ritorneranno entro il 21 aprile 1931. Tale elenco sarà segnalato all'Ufficio comunale, giornalmente.

V.

CONSEGNA DEI FOGLI E DEI QUESTIONARI DI CENSIMENTO.

21. CONSEGNA DEI FOGLI E DEI QUESTIONARI. — Come si è detto, l'Ufficiale di censimento inizierà col giorno 11 di aprile la consegna a domicilio dei fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni. Tale consegna dovrà essere ultimata entro il giorno 18 aprile. I fogli ed i questionari dovranno già portare l'indicazione del nome della Provincia, del Comune, della Parrocchia, della lettera indicante la frazione e del numero della sezione (vedi punto 10).

Prima di consegnare i fogli di famiglia o di convivenza, l'Ufficiale di censimento dovrà scrivere nella prima facciata di ognuno di essi in matita (non copiativa, né colorata), nell'apposito spazio, il numero del foglio nella sezione. Quest'ultimo numero dovrà corrispondere a quello segnato nello stato di sezione provvisorio alla col. 6 prima del nome del capo-famiglia o della specie e denominazione della convivenza (vedi punto 19). Analogamente nei questionari per l'indagine sulle abitazioni segnerà il numero od i numeri progressivi delle famiglie che occupano l'abitazione.

Delle notizie contenute nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza o del questionario per l'indagine sulle abitazioni, l'Ufficiale di censimento indicherà, sempre prima della consegna, soltanto la via, strada, ecc., ed il numero civico. Le altre notizie indicate nella prima facciata saranno riempite dopo il ritiro del foglio di famiglia o di convivenza e del questionario per l'indagine sulle abitazioni.

Nelle case che hanno il portinaio, l'Ufficiale si informerà da quest'ultimo quali e quante abitazioni vi siano e quali famiglie occupino le singole abitazioni. Ad ogni famiglia consegnerà due esemplari del foglio di famiglia e per ogni abitazione un esemplare del questionario per l'indagine sulle abitazioni, per ogni convivenza due esemplari del foglio di convivenza. La consegna dei fogli di famiglia e del questionario per l'indagine sulle abitazioni dovrà essere fatta sempre direttamente alle singole famiglie, anche nelle case che hanno il portinaio e mai a mezzo di quest'ultimo. Nel consegnare i fogli di famiglia si terranno presenti le istruzioni già date per le persone che vivono a sè e che si devono considerare come tante famiglie.

Qualora un'abitazione sia occupata da funzionari diplomatici o consolari di nazionalità straniera, l'ufficiale non consegnerà i fogli di famiglia né i questionari, perchè il censimento di questi funzionari e delle loro famiglie verrà eseguito a mezzo del Ministero degli Affari Esteri o della R. Prefettura. Prenderà nota tuttavia della presenza di queste famiglie nello stato di sezione provvisorio dandone particolare avviso all'Ufficio comunale.

Se invece si tratti di un cittadino italiano, che sia Console onorario di uno Stato straniero, o alle dipendenze di un Consolato, Legazione o Ambasciata straniera, il censimento seguirà secondo le norme ordinarie e non attraverso il Ministero degli Affari Esteri o la R. Prefettura.

Ove il capo di una convivenza, o altra persona appartenente al personale direttivo, di amministrazione, assistenza, custodia, ecc., abiti nei locali della convivenza insieme con la propria famiglia, riceverà oltre i fogli di convivenza, due fogli di famiglia che dovrà riempire con le notizie relative alla propria persona ed alla propria famiglia, secondo le disposizioni contenute nel cap. VI (punti 22 e segg.).

In questi casi naturalmente la stessa persona non dovrà essere segnata nei due esemplari dei fogli della convivenza; essa riceverà pure un questionario per l'indagine sulle abitazioni e dovrà riempirlo limitatamente ai locali occupati, ad uso di abitazione, dalla sua famiglia.

Così pure, l'Ufficiale dovrà consegnare i fogli di famiglia ed il questionario anche a quei domestici, autisti, custodi, ecc., i quali, pur essendo al servizio e abitando nella stessa casa del padrone (o anche in una dipendenza di questa) abbiano però una propria famiglia insieme alla quale occupino una o più stanze ad essi esclusivamente destinate. Qualora queste stanze, pur essendo ad essi esclusivamente destinate, facciano parte dell'abitazione del padrone, non consegnerà a questi domestici, autisti, custodi, ecc. il questionario per l'indagine sulle abitazioni.

L'Ufficiale di censimento dovrà segnalare all'Ufficio comunale, giorno per giorno, quelle famiglie che pur avendo una propria abitazione nel Comune, all'atto della visita dell'Ufficiale risultino *interamente e temporaneamente assenti*, perchè in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero.

All'atto della consegna dei fogli e dei questionari, l'Ufficiale di censimento:

1° inviterà la persona cui sono stati rimessi i fogli a firmare (o ad apporre la croce se analfabeta) in segno di ricevuta entro lo spazio a ciò destinato nello stato di sezione provvisorio;

2° raccomanderà che i fogli di famiglia o di convivenza ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni vengano compilati con ogni cura in modo *esatto e completo* con scrittura chiara, con uso d'*inchiostro* e non di matita e siano lasciate perfettamente libere le colonne contrassegnate con una lettera, le quali sono *riservate alle annotazioni d'ufficio*. Avvertirà che quando il numero delle persone che compongono la famiglia o la convivenza sia limitato, sarà opportuno lasciare nei fogli una o anche due righe in bianco fra nome e nome;

3° avvertirà che non si deve rispondere alle domande indicate nella prima pagina dei fogli di famiglia o convivenza e del questionario per l'indagine sulle abitazioni, spettando la compilazione di detta pagina all'Ufficiale di censimento;

4° fornirà tutte quelle istruzioni che gli vengano richieste o che riterrà utile fornire, onde porre il capo-famiglia in grado di riempire con precisione i fogli ed il questionario. *Raccomanderà particolarmente che sia posta la maggiore cura nel rispondere ai quesiti sulla data di nascita e sulla professione, e che non si compilino i fogli e il questionario se prima non siano state lette attentamente tutte le istruzioni e l'esempio stampato nella quarta pagina del foglio di famiglia e del questionario.*

5° avvertirà poi che ripasserà a ritirare i fogli ed i questionari riempiti a cominciare dal giorno 22 aprile.

VI.

FOGLIO DI FAMIGLIA.

(L'Ufficiale di censimento dovrà leggere le istruzioni che seguono tenendo sott'occhio il foglio di famiglia mod. 4).

Il foglio di famiglia si compone di quattro facciate. La compilazione della prima facciata è riservata all'Ufficiale di censimento. Si è già detto quali indicazioni dovranno esservi apposte in inchiostro e prima della consegna dei fogli (vedi punti 10 e 21). La compilazione delle altre indicazioni deve essere fatta in *inchiostro* all'atto del *ritiro* dei fogli. La seconda e terza facciata saranno riempite invece dal capo-famiglia; se però questi non sia in grado di farlo da sè, dovrà provvedervi l'Ufficiale di censimento sulla scorta delle notizie che gli verranno fornite dai censiti stessi.

Prima facciata, da compilarsi dall'Ufficiale di censimento.

22. NOTIZIE CONTENUTE NELLA PRIMA FACCIATA DEL FOGLIO DI FAMIGLIA. — Nessuna difficoltà presentano le risposte da darsi alle domande riguardanti le indicazioni del nome della Provincia, Comune e Parrocchia, della lettera della frazione di censimento e del numero della sezione di censimento, risposte che saranno uguali per tutti i fogli delle famiglie e convivenze che abitano nella stessa sezione di censimento.

Il numero progressivo del foglio di famiglia o del questionario per l'indagine sulle abitazioni nella sezione, verrà segnato provvisoriamente a matita, all'atto della consegna del foglio o questionario (punto 19) mentre verrà scritto in *inchiostro* dall'Ufficio comunale, soltanto dopo che questo si sarà assicurato che siano stati effettivamente ritirati *tutti* i fogli di famiglia e di convivenza della sezione.

Il cognome e nome del capo-famiglia verrà desunto dall'interno del foglio; sarà però bene che l'Ufficiale se lo faccia ripetere dalla persona che gli consegna i fogli riempiti. L'indirizzo dell'abitazione (rione, quartiere, sestiere, ecc.; oppure: località, borgata, villaggio, casale, ecc.; via, strada, piazza, ecc.; numero civico, scala, piano, numero interno) occorre che venga indicato con la maggiore precisione.

Naturalmente, qualora si tratti di una casa colonica posta in aperta campagna, non si risponderà nè alla domanda riguardante il rione, quartiere, sestiere, nè a quella relativa alla scala e al numero interno dell'abitazione. In corrispondenza di tali domande si porranno due lineette. *La norma di segnare due lineette (=) nei casi in cui non si deve o non si può rispondere alle domande, deve ritenersi di carattere generale.*

Le due domande: « *la casa è situata in un centro abitato?* (sì, no) » oppure: « *isolata in campagna?* (sì, no) » sono antitetiche, di modo che se si risponde sì all'una, si dovrà rispondere no all'altra e viceversa. Per case isolate in campagna si intendono quelle che sono distanti da un centro principale o secondario almeno 500 metri. Nel calcolare questa distanza non si deve tener conto dei giardini o dei parchi. Così pure si devono considerare case isolate in campagna i gruppi formati da 3 o 4 case, quando distano da centri abitati principali o secondari più di 500 metri.

Seconda e terza facciata da compilare dal capo-famiglia.

23. PERSONE DA INCLUDERSI NELL'ELENCO A, NELL'ELENCO B, NELL'ELENCO C. — Spetta al capo della famiglia od a chi è considerato come tale o, in assenza od impedimento di esso, a chi ne fa le veci, di scrivere o fornire le notizie richieste per sè e per le persone della famiglia presenti al momento del censimento o temporaneamente assenti, nonché quelle relative ai membri della famiglia che si trovino stabilmente all'estero.

Nei fogli devono essere indicate tutte le persone della famiglia, ed insieme a queste il personale di servizio che dorme in casa e gli ospiti.

Occorre fare una prima generale distinzione dei componenti la famiglia a seconda che le persone da censire siano presenti alla data del censimento nell'abitazione della famiglia o ne siano assenti. Occorre quindi che gli Ufficiali di censimento, nel dare gli opportuni chiarimenti a coloro che debbono riempire i fogli di famiglia, indichino bene come le diverse specie di censiti, presenti ed assenti, vadano segnate negli elenchi A, B, C.

Per l'iscrizione nell'elenco A o nell'elenco B si dovrà avere riguardo alla composizione normale e completa della famiglia per rilevare quali persone siano da considerarsi come facenti abitualmente parte della famiglia stessa; e, a seconda che nel giorno del censimento esse siano presenti o temporaneamente assenti, si segneranno rispettivamente negli elenchi A o B.

Naturalmente non si devono comprendere, neppure fra gli assenti, quei membri della famiglia che si sono staccati definitivamente da essa. Ad esempio una figlia che si sia sposata, formerà ormai soltanto e definitivamente parte della famiglia del marito, e dovrà figurare solo nel foglio di questo.

Per le persone da segnare nell'elenco B, degli assenti temporaneamente, il concetto di assenza va riferito non soltanto alla materialità dell'allontanamento dalla famiglia, ma anche a quello della *temporaneità* di questo allontanamento.

Specialmente per gli assenti all'estero, il capo-famiglia può avere qualche incertezza per determinare se l'assenza debba ritenersi temporanea o permanente. Questo carattere dell'assenza, qualora non vi siano altri elementi, può essere valutato in via di presunzione, o dal motivo dell'assenza (istruzione, affari di commercio, missione governativa o religiosa, ecc.) o dalla natura e durata dei lavori in cui l'assente è occupato all'estero, ecc. Un criterio fondamentale che deve essere tenuto anche presente nel determinare la temporaneità dell'assenza è quello che l'assenza non abbia presumibilmente a prolungarsi oltre il 31 dicembre del 1931.

Saranno tuttavia considerati come temporaneamente assenti, qualunque sia la durata futura presunta dell'assenza, i funzionari governativi (consolari, di ambasciata, addetti militari, ecc.) che si trovino in servizio all'estero.

Anche per i *bambini dati a balia, per figli di famiglia assenti per motivi d'istruzione* e per i *militari di leva* si fa eccezione a questa norma fondamentale. Per questi casi, infatti, si considera che l'assenza dalla famiglia sia temporanea anche se la lontananza dalla famiglia si prolunghi oltre il 1931.

Oltre che per queste persone assenti temporaneamente dalla famiglia, sono richieste notizie sulle persone della famiglia che si siano trasferite stabilmente all'estero.

Le notizie relative a queste persone vanno segnate nei fogli di famiglia in corrispondenza dell'elenco C e sono richieste perchè l'Istituto possa servirsene, a suo tempo, insieme con quelle altre che verranno raccolte dai Consoli, per il censimento degli Italiani all'estero. Perciò in questo elenco, *ed in questo soltanto*, saranno da darsi in nota quelle persone della famiglia che si siano trasferite stabilmente all'estero, anche nel caso che abbiano formato una famiglia propria. Non vi dovranno esser tuttavia segnate le figlie di famiglia che siano sposate ad uno straniero che risieda all'estero, perchè in questo caso viene meno lo scopo della richiesta.

Ai fini della inclusione delle singole persone nell'elenco A o nell'elenco B, la presenza o l'assenza temporanea di esse dalla famiglia va riferita alla *mezzanotte dal 20 al 21 aprile 1931*. Vanno comprese fra le persone *presenti* della famiglia (ed iscritte nell'elenco A) anche coloro che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile erano lontani da essa (in viaggio, a teatro, al lavoro, ecc.), ma che vi sono rientrati nella giornata del 21 aprile, *senza essere stati censiti altrove*.

Così, le persone che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile non si trovino in alcuna abitazione ordinaria, come gli operai, gli impiegati, ecc., che siano al lavoro nella notte stessa, il personale ferroviario in viaggio o in servizio alle stazioni, ecc., sono considerati come presenti in quella famiglia presso la quale saranno ospitati dopo aver compiuto il turno di servizio, o il lavoro notturno, ecc. Il personale dell'Amministrazione ferroviaria che al termine del servizio dorma nei dormitori esistenti nelle stazioni, sarà censito presso questi dormitori a cura del rispettivo Capo stazione, facendosi uso di un foglio di convivenza, del quale si parlerà in seguito (vedi punti 40 e seguenti). I viaggiatori, per ferrovia, su automobili o piroscafi, ecc., ed i pescatori, che nella notte dal 20 al 21 aprile si trovino rispettivamente in viaggio o sul mare o su un lago, saranno considerati come presenti in quella famiglia o convivenza presso la quale saranno ospitati alla prima fermata od approdo.

Non si devono comprendere nei fogli di famiglia le persone morte prima della mezzanotte dal 20 al 21 aprile e i bambini nati dopo la mezzanotte dal 20 al 21 aprile. Sono da comprendersi invece i bambini nati prima della mezzanotte.

* * *

Vediamo ora come deve essere risposto ai singoli quesiti:

24. COGNOME E NOME (col. 1, 2). — Si dovrà scrivere chiaramente prima il cognome, poi il nome. Per le donne coniugate o vedove si scriverà prima il nome del marito, poi quello da nubile. Ad esempio, se *Tivelli Amelia* è sposata o è rimasta vedova di *Frantoni Pasquale*, si scriverà tanto nell'uno che nell'altro caso: *Frantoni Tivelli Amelia*. Se il capo della famiglia è presente nella famiglia alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, si segnerà per primo. Se ne è assente, si segnerà per primo nell'elenco B o nell'elenco C e non si segnerà nell'elenco A. L'Ufficiale ricordi come norma generale che *una stessa persona non può e non deve figurare che una sola volta in ciascun foglio: o nell'elenco A, o nell'elenco B, o nell'elenco C*. Se il nome compare contemporaneamente in due di questi elenchi vuol dire che è stato commesso certamente un errore che bisogna correggere.

25. CAPO-FAMIGLIA. — Per quanto riguarda la qualifica di *capo-famiglia*, non è sempre facile precisare per ogni famiglia la persona che deve essere così designata, impedendo la molteplicità e varietà dei casi, di dare una norma sicura e comune per tutti; debesi perciò lasciare ai censiti la maggiore libertà di apprezzamento.

Si intende normalmente per capo-famiglia la persona che tiene a suo carico la famiglia o che è considerata capo, sia per vincoli di sangue sia per altre ragioni.

Anche una persona che vive sola, o che si trova presso altra famiglia con la quale non ha nessun altro rapporto che la semplice coabitazione, e che costituisce quindi, un'entità economica a sè, come si è già detto, deve compilare un proprio foglio ed essere considerata come capo-famiglia; ciò anche nel caso che la famiglia risulti composta di una persona sola, quella del censito.

Per le famiglie composte di più persone, l'ordine di iscrizione sarà determinato dal criterio di parentela o di convivenza. Quindi dopo il capo-famiglia o chi ne fa le veci, si iscriveranno la moglie, i figli (in ordine di età), i parenti, gli affini, gli ospiti, i dozzinanti, le persone di servizio (garzoni, domestici, ecc.). I *domestici*, *autisti*, *custodi* che pur abitando nella stessa casa del padrone (o anche in una dipendenza di questa) abbiano però una propria famiglia insieme alla quale occupino una o più stanze ad essi esclusivamente destinate, verranno censiti con foglio di famiglia separato da quello dei padroni (vedi punto 21).

Il cognome da indicarsi nel foglio di censimento è quello che il censito ha il diritto di portare agli effetti civili e che risulta dal suo atto di nascita. Tuttavia sarà opportuno che le persone le quali abbiano un soprannome di famiglia col quale siano conosciute talvolta più e meglio che col loro cognome, indichino dopo il cognome e prima del nome questo loro soprannome.

Se la persona è chiamata comunemente con un nome di persona diverso da quello che figura nell'atto di nascita, il nome che figura nell'atto di nascita, e non l'altro, dovrà figurare nel foglio di censimento.

Il cognome dovrà essere ripetuto per ognuno dei componenti la famiglia.

Come norma generale, è fatto divieto di porre virgolette o la parola « *idem* » o altra corrispondente, in luogo di ripetere le parole.

26. SESSO (col. 3). — Se il censito è un maschio si scriverà la lettera *M*, se è una femmina la lettera *F*. Si tenga presente che alcuni nomi di persona possono appartenere tanto a maschio che a femmina (ad esempio: Celeste) e che è perciò necessario porre la massima attenzione nell'indicazione del sesso, considerato che in molti casi gli errori non sarebbero neanche individuabili in sede di revisione.

27. PATERNITÀ (col. 4). — Si farà precedere il nome del padre dall'indicazione di se esso è vivente, o *fu*, se defunto.

28. RELAZIONE DI PARENTELA O DI CONVIVENZA (col. 5). — Si deve specificare se la persona è il capo-famiglia, la moglie, il figlio, il padre, la madre, la suocera, ecc.; se è un ospite, dozzinante, domestico, ecc.

Se il capo-famiglia fosse assente, anche a tempo indeterminato, la notizia del rapporto di parentela, dovrà sempre essere riferita al capo-famiglia stesso, come se fosse presente, perchè non siano alterati con diversa indicazione, i rapporti di parentela che costituiscono l'ordine naturale della famiglia.

La donna unita in matrimonio religioso *prima dell'8 agosto 1929* scriverà « *matrimonio religioso* » e i figli si iscriveranno come « *figli naturali* ».

29. LUOGO DI NASCITA (col. 6 e 7). — Se la persona è nata nello stesso Comune in cui è censita si risponderà *si* alla col. 6. È da tener ben presente che per effetto delle numerosissime variazioni di territorio ed aggregazioni che hanno subito i Comuni, specialmente negli anni dal 1927 al 1929, molte persone figurano, secondo i loro atti di nascita, nate in Comuni che attualmente più non esistono, perchè aggregati ad altri, o nate in zone o frazioni di Comuni che per essere state aggregate ad altri Comuni hanno ora assunto il nome di questi.

Nel dare quindi tale risposta, si dovrà considerare lo stato di fatto attuale del territorio nel quale la persona è nata, indipendentemente dal nome che il Comune (o la zona o frazione di Comune) poteva avere in passato. Occorre cioè vedere a quale Comune detto territorio ora appartenga e tale Comune indicare come luogo di nascita.

Così una persona che dimori nel Comune di Genova e sia nata nell'ex Comune di San Pier d'Arena (ora aggregato al Comune di Genova) dovrà rispondere *si* alla col. 6, sia che essa abiti nel territorio dell'ex Comune di San Pier d'Arena, o in altra parte del nuovo Comune di Genova.

Se la persona è nata in Comune diverso da quello dove è censita, indicherà alla col. 7 il Comune e la Provincia di nascita, se questa è avvenuta in Italia, oppure la Colonia o lo Stato estero, se è avvenuta fuori del Regno.

Per i nati all'estero si dovrà indicare lo Stato al quale appartiene *attualmente* il luogo di nascita.

30. DATA DI NASCITA (col. 8, 9, 10). — Si richiede l'indicazione precisa del giorno, mese e anno di nascita, essendo indispensabili tutte queste indicazioni per gli spogli statistici. Ove qualche persona non ricordi esattamente la data di nascita sua o di un componente la famiglia, l'Ufficiale di censimento si farà esibire quei documenti posseduti dalla famiglia (atti di nascita, congedi, pagelle scolastiche, ecc.) dai quali possa esser rilevata. In caso negativo ricorrerà, per completarla, ai registri dello Stato civile o al Registro di popolazione.

31. STATO CIVILE (col. 11). — Occorre che l'Ufficiale si accerti che sia stato risposto per ogni censito in modo corrispondente alla effettiva condizione del suo regolare stato civile: egli terrà quindi presente che si devono intendere come *coniugati* soltanto coloro che si trovano nei seguenti casi:

a) che abbiano contratto regolare matrimonio civile fino al 7 agosto 1929;

b) che a partire dall'8 agosto 1929 si siano sposati con rito religioso o civilmente.

Coloro che abbiano contratto il solo matrimonio religioso prima dell'8 agosto 1929 non possono iscriversi come coniugati, ma come *celibi o nubili*. Come si è già detto al punto 28, in questi casi si scriverà alla col. 5 (relazione di parentela o convivenza), e soltanto in questa, « *matrimonio religioso* » sottintendendosi che si tratta di matrimonio contratto prima dell'8 agosto 1929.

Coloro che abbiano perduto il coniuge con il quale erano uniti in legale matrimonio si indicheranno come *vedovi*; come *separati legalmente* coloro per la cui separazione coniugale sia intervenuta una sentenza del Tribunale.

Per i cittadini italiani lo stato civile di *divorziato* potrà essere segnato solo per coloro i quali abbiano ottenuto all'estero sentenza di divorzio, che sia già stata trascritta nei registri di stato civile del Regno in seguito a giudizio di deliberazione del Magistrato italiano.

32. DIMORA NEL COMUNE (col. 12). — La dimora nel Comune si considera *abituale* quando il censito vi passa a maggior parte dell'anno.

La dimora è *temporanea* (occasionale) quando il censito si trova soltanto temporaneamente nel Comune ove è censito (di passaggio o per un tempo relativamente breve, per affari, per diporto, per istruzione o per altri motivi temporanei, e tanto se sia ospite di una famiglia, quanto se alloggi in alberghi, locande, ecc.), avendo la sua dimora abituale in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero.

Queste indicazioni devono riferirsi alle singole persone censite e non alle singole famiglie o convivenze a cui appartengono o presso le quali le persone si trovano.

Non è quindi la dimora abituale o temporanea della persona presso la famiglia che la ospita, quella che interessa, ma soltanto la dimora abituale o temporanea rispetto al Comune dove la persona si trova al momento del censimento.

Ad esempio, le persone di servizio, i dozzinanti e simili, che possono da un giorno all'altro cessare di far parte della famiglia presso la quale si trovano, ma che alla data del censimento hanno *dimora abituale* nel Comune, sia per avervi sempre avuto, o per avervi fissato ormai la loro residenza, sia per dimorarvi ininterrottamente da più di un anno, devono nel foglio della famiglia presso la quale si trovano, essere segnati come presenti con *dimora abituale*.

Al fine di evitare lacune o duplicazioni che potrebbero alterare il calcolo della *popolazione residente* (vedi punto 1) qualora non corrispondessero esattamente tra loro le dichiarazioni date per un medesimo individuo il quale si trovi *assente* dalla propria famiglia, ma *presente* presso altra famiglia o convivenza dello stesso Comune o di altro Comune del Regno, occorre che l'Ufficiale si attenga alle seguenti istruzioni:

1° Se una persona che ha *dimora abituale* nel Comune è *assente temporaneamente* dalla propria famiglia, ma si trova presso altra famiglia o convivenza dello stesso Comune, dovrà essere dichiarata alla col. 12 con *dimora abituale*, sia nel foglio della propria famiglia che in quello della famiglia o convivenza presso cui si trova il giorno del censimento. Nel primo foglio figurerà tra gli *assenti temporaneamente* (Elenco B) e nel secondo fra i *presenti* (Elenco A);

2° Se una persona che ha *dimora abituale* in un Comune è *assente temporaneamente* dalla sua famiglia e si trova in un altro Comune del Regno, dovrà essere indicata nel foglio della sua famiglia come *assente temporaneamente* (nell'elenco B), avente *dimora abituale* (col. 12), e nell'elenco A del foglio della famiglia o convivenza presso la quale temporaneamente si trova, come avente *dimora temporanea* (col. 12).

Le persone che dimorano alternativamente in due Comuni si considerano come aventi *dimora abituale* in quel Comune nel quale passano la maggior parte dell'anno.

Saranno dati in nota dalle rispettive famiglie naturali nell'elenco B, come *assenti temporaneamente* ed aventi *dimora abituale* (col. 12):

a) i giovani che si trovino in un collegio od altro istituto di educazione, anche religioso, anche se i motivi di istruzione li trattengano fuori della famiglia per la maggior parte dell'anno. Essi si considerano *assenti temporaneamente*, anche se si presume che la loro assenza si prolunghi oltre il 31 dicembre 1931. Nell'istituto presso cui si trovano saranno invece segnati come *presenti con dimora temporanea* (a meno che l'Istituto si trovi nello stesso Comune ove abita la famiglia del giovane, nel qual caso s'inscriveranno con *dimora abituale*);

b) gli individui ricoverati temporaneamente in stabilimenti od istituti di beneficenza o di cura, i detenuti non definitivamente condannati ed i condannati a pena non superiore a 20 anni;

c) i bambini collocati a balia, anche se si presume che la loro assenza debba prolungarsi oltre il 31 dicembre 1931.

Gli impiegati civili, le guardie municipali, i vigili urbani, i pompieri, ecc., hanno la *dimora abituale* nel Comune in cui è il loro ufficio o caserma, a meno che non siano autorizzati, per motivi di famiglia, a dimorare in un Comune limitrofo.

I militari, qualunque sia il loro grado od arma, anche se di leva, hanno la loro *dimora abituale* nel Comune dove è la loro caserma, come è detto al punto 7 delle avvertenze contenute nella prima facciata del foglio di famiglia. (Per le truppe alpine, come Comune di *dimora abituale* è considerato quello ove tali truppe hanno la loro sede invernale).

Ne consegue che, per evitare evidenti duplicazioni, i militari non possono più essere considerati come aventi *dimora abituale* nel Comune ove risiede la loro famiglia. Perciò essi saranno iscritti dalle rispettive famiglie nell'elenco B del foglio di famiglia come *assenti temporaneamente* (anche se la loro assenza, per ragioni di leva, si debba prolungare oltre il 31 dicembre 1931) e sarà indicato alla col. 12 (dimora) in corrispondenza al loro nome: *temporanea*.

Si richiama la particolare attenzione su questa norma, che può portar facilmente ad errori in quanto alle famiglie viene spontaneo di segnare alla col. 12 *dimora abituale*, perchè molto spesso questa è stata la dimora dei militari per moltissimi anni prima della chiamata alle armi e lo sarà, molto probabilmente, ancora a servizio di leva ultimato. Poichè d'altra parte, come si è detto, essi figurano già come aventi *dimora abituale* nel Comune presso il quale ha sede il corpo o distaccamento

presso cui si trovano, non si poteva, per evitare facili duplicazioni o altri inconvenienti peggiori, seguire altra norma che quella sopra indicata.

Per la dimora di coloro che si trovano in convivenze militari, navi, barche, ecc. vedansi avanti le istruzioni relative alle *convivenze* (punti 45-47).

33. ISTRUZIONE (col. 13). — Con questo quesito si vuole conoscere quante persone sappiano leggere, senza ricercare se esse sappiano anche scrivere. Al quesito si deve rispondere semplicemente con un *si* od un *no*. Perchè una persona si ritenga che sappia leggere, basta che sia in grado di procedere alla lettura di uno stampato qualsiasi.

34. OCCUPAZIONE, PROFESSIONE, ARTE, MESTIERE, CONDIZIONE. DISOCCUPAZIONE (col. 14, 15, 16, 17). — Questo è uno dei quesiti più importanti, dovendo le risposte servire a dare un quadro delle condizioni professionali dei censiti, dal quale risulti, non soltanto la specie di attività che le persone spiegano nel consorzio civile, ma anche la loro posizione nell'esplicare questa attività, che può essere di *padrone, proprietario, dirigente, tecnico, impiegato*, ovvero di *operaio, salariato*, ecc. Per coloro che non hanno una occupazione, e che non esercitano un mestiere, arte, ecc., dovrà essere indicata la *condizione*. L'Ufficiale di censimento deve porsi in grado di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti onde ottenere la maggiore precisione nelle risposte.

Alle domande relative alla professione o condizione si dovrà rispondere per tutti i censiti, fatta eccezione dei bambini che ancora non vadano a scuola, per i quali dovranno essere apposte due linee alle colonne 14, 15, 16 e 17.

L'Ufficiale non dovrà mai stancarsi di raccomandare ai capi-famiglia di indicare in modo corretto la professione, il mestiere o la condizione, attenendosi scrupolosamente alle avvertenze che sono stampate sul foglio di famiglia e che qui di seguito si riportano con alcuni chiarimenti.

Se una persona, al momento del censimento, è *disoccupata* o *ammalata*, si dovrà indicare la categoria (col. 14), l'occupazione o professione (col. 15) e la posizione professionale (col. 16) che avrebbe dovuto dichiarare prima di essere disoccupata o ammalata.

Chi esercita due o più professioni o mestieri dovrà indicare la *professione principale*, intendendosi per principale quella che, per la continuità del lavoro, per la portata economica o per altre considerazioni, è ritenuta più importante.

Si deve badare che la professione, il mestiere, ecc. non siano indicati con termini generici, ma in modo preciso, tale che risulti esattamente, senza possibilità di dubbi, quale sia effettivamente la professione o il mestiere che la persona esercita.

Quattro sono le domande che vengono rivolte perchè sia completamente risposto al quesito riguardante la professione. Con la prima (col. 14) si mira a conoscere la *categoria* alla quale appartiene l'azienda, ente, ditta, società, ecc. presso cui la persona è od era occupata. A seconda del ramo in cui l'azienda, ditta, ecc. svolge o svolgeva la propria attività, si dovrà scrivere in questa colonna: *agricoltura — industria — artigianato — commercio — banca — trasporti e comunicazioni — professione liberale — amministrazione pubblica — difesa del Paese — culto — amministrazione privata — addetti ai servizi domestici — proprietari e benestanti — condizioni non professionali*. Queste categorie sono analoghe a quelle adottate per le Associazioni sindacali, che comprendono (sia per i datori di lavoro che per i lavoratori) le seguenti Confederazioni: *industria — agricoltura — commercio — artigianato — trasporti terrestri e navigazione interna — trasporti marittimi e aerei — banca — professionisti e artisti*.

Facciamo un esempio: se un operaio è occupato presso un'azienda agricola ed è addetto ad una trebbiatrice, sarà occupato nell'*agricoltura*; se è addetto alla caldaia di un vapore, nei *trasporti*; se ad una caldaia di riserva di una centrale elettrica, di una fabbrica di prodotti chimici, nell'*industria*; se infine alla caldaia di un termisofone di una banca, nella *banca*; se di un ufficio pubblico, nell'*amministrazione pubblica*, ecc.

Così, una dattilografa può essere occupata tanto presso l'amministrazione di un'azienda agricola, e in questo caso scriverà (alla col. 14) *agricoltura*, quanto presso un commerciante, e scriverà *commercio* (alla col. 14); quanto presso una banca e scriverà (alla col. 14) *banca*; quanto presso un libero professionista e scriverà (alla col. 14) *libera professione*; quanto presso un pubblico ufficio e scriverà allora *amministrazione pubblica* (alla col. 14), ecc. Ove mancassero queste indicazioni non si potrebbe, in moltissimi casi, conoscere neppure approssimativamente quante persone sono occupate nell'*agricoltura*, o nell'*industria*, o nel *commercio*, ecc.

Per rispondere correttamente alla col. 14 non si deve quindi badare al fatto che il mestiere o la professione esercitata siano generalmente considerati, ad esempio, di carattere industriale (tale potrebbe essere il caso del « meccanico »), ma solo all'attività che svolge la ditta, l'ente, la società, presso cui la persona è occupata.

Così, con un altro esempio, il *meccanico* dovrà indicare, alla col. 14, *agricoltura*, se è occupato presso un'azienda agricola come, ad esempio, meccanico addetto ad autotratrici agricole; dovrà invece indicare *pubblica amministrazione* se, ad esempio, è occupato presso un ufficio pubblico, ove attenda alla manutenzione di montacarichi o ascensori o macchine automatiche, ecc.

Con la seconda domanda (col. 15) si vuole specificare la *professione, occupazione, mestiere*, ecc. esercitato, oppure la *condizione* della persona (attendente a casa, scolaro, pensionato, ecc.).

Con la terza domanda (col. 16) si intende precisare la *posizione* nella professione, arte o mestiere. Se la persona è occupata in un'industria o in un commercio, oppure in un ufficio pubblico o privato, si dovrà pertanto specificare se sia

padrone, direttore, impiegato, operaio, ecc. Ove sia occupata nell'agricoltura si specificherà se sia *proprietario, fittavolo, colono, impiegato, giornaliero, ecc.*

L'indicazione della posizione spesso è indispensabile per eliminare facili equivoci. Così l'indicazione data alla col. 15 della professione di *parrucchiere, fornaio, lattaio, lattoniere, vetraio, ecc.*, da sola non permetterebbe di conoscere se la professione venga esercitata in qualità di *operaio* o di *padrone*, mentre, come è ovvio, trattasi di posizioni ben diverse, la cui distinzione (che può essere fatta solo quando si è risposto bene alla col. 16) è assai importante. Solo mediante l'esatta indicazione della posizione è possibile avere un'idea precisa dello strato sociale cui l'individuo appartiene.

Con la quarta domanda, infine, (col. 17) si vuol conoscere se la persona sia o no *disoccupata*. Tale domanda ha lo scopo di accertare il numero complessivo ed effettivo delle persone che, nonostante idonee attitudini fisiche e capacità professionali, si trovano momentaneamente disoccupate, per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Non dovranno perciò considerarsi come disoccupati, anche se privi effettivamente di lavoro, i malati, gli invalidi, gli inabili.

Così pure non dovranno rispondere sì alla col. 17 (ciò che equivarrebbe ad essere considerati come disoccupati) i disoccupati di mestiere, cioè quelle persone che non avendo una occupazione od un mestiere fisso, vivono in qualche modo, accontentandosi di quegli scarsi guadagni che possono essere loro offerti da occupazioni o lavori occasionali. Così pure non dovranno dichiararsi disoccupate le persone le quali, per condizioni particolari dell'industria o del commercio in cui sono impiegate, lavorano soltanto una parte della settimana, o ad orario ridotto. Si deve ritenere pertanto *disoccupata solo la persona totalmente disoccupata*.

Non in tutti i casi sarà però necessario rispondere contemporaneamente a tutte e quattro le domande. Così, per coloro che non hanno una professione abituale, ma una *condizione* (attendente a casa, scolaro, pensionato, ecc.), basterà riempire la sola col. 15. Analogamente per le persone occupate presso una famiglia privata come, ad esempio, i *domestici, camerieri, ecc.*, non si deve rispondere nè alla col. 14, nè alla col. 16: basterà indicare la professione alla col. 15; se invece esse prestassero la loro opera presso un albergo, ristorante, ecc., si scriverà alla col. 14: *commercio* e alla col. 15 la professione. Anche in questo caso sarebbe superfluo rispondere alla col. 16.

Per i *membri della famiglia* che esplicano la loro attività esclusivamente e principalmente aiutando il padre, o il marito, o altro membro della famiglia, nell'esercizio della loro professione (anche senza ricevere uno stipendio o salario), si deve dichiarare alla col. 14 la stessa categoria professionale indicata dal padre, marito, ecc.; alla col. 15 si deve dichiarare il loro genere di occupazione abituale e alla col. 16 scrivere: *coadiuva.....*, aggiungendo: *il padre, il marito, la madre, il fratello, ecc.*

Le persone che hanno conseguito una laurea o diploma o patente che dà diritto all'esercizio di una professione liberale, ma che non la esercitano effettivamente, potranno indicare il loro titolo di ingegnere, ragioniere, ecc. insieme al proprio cognome e nome, alle col. 1 e 2, *ma non dovranno dichiararsi come ingegneri, ragionieri, ecc. alle col. 14 o 15 o 16*.

Così, ad esempio, un avvocato che sia occupato come impiegato presso un pubblico ufficio scriverà il titolo di avvocato alle col. 1 e 2 dopo il cognome e prima del nome, ma alla col. 15 si indicherà soltanto « *impiegato di concetto, ecc.* » come verrà indicato più avanti.

Esamineremo ora più particolarmente i criteri cui il censito dovrà attenersi per rispondere, a seconda della categoria professionale alla quale appartiene:

1° Addetti all'agricoltura. — Chi esercita l'agricoltura deve scrivere alla col. 14: AGRICOLTURA, e alla col. 15: *ortolano, o vignaiolo, o giardiniere, o boscaiolo, o bovaro, ecc.* od altra analoga denominazione atta a specificare la sua professione. Si dovranno evitare, e se del caso l'Ufficiale di censimento dovrà correggere, le denominazioni generiche come *agricoltore, coltivatore, contadino*, che potranno usarsi solo nei casi in cui, essendo varia l'attività nell'agricoltura, essa non possa meglio precisarsi. In tutti i casi si deve poi indicare alla col. 16 se trattisi di: *proprietario* (tale denominazione deve essere usata per coloro che coltivano o che dirigono una azienda agricola propria; se l'azienda è di proprietà del padre, del marito, del fratello, ecc., si scriverà alla col. 16 *coadiuva.....*, aggiungendo: *il padre, il marito, la madre, il fratello, ecc.*, come si è già detto precedentemente); o di *usufruttuario* oppure di *enfiteuta*, oppure di *utilista*: colui che ha il dominio utile e non il dominio diretto di un fondo tenuto in enfiteusi; o di *fittavolo, o colono (mezzadro o colono parziario: colui che lavora sotto forma di colonia parziaria); o di impiegato (direttore, fattore, agente); o di giornaliero, o di bracciante: colui che viene preso alla giornata e riceve una paga, e spesso anche qualche compenso in natura, come vino, minestra, pane, ecc., secondo gli usi locali; o di obbligato (colui che ha l'obbligo contrattuale limitato all'anno agrario, di prestare il suo lavoro nell'azienda, quando ne è richiesto, e riceve per questo una paga giornaliera stabilita e spesso anche altri vantaggi, che integrano il salario in danaro, come pezzi di terra a partecipazione, alloggio in case del proprietario, orti, diritto di spigolatura, prestazioni fisse in generi, ecc.; questa specie di personale, frequente nell'Italia settentrionale, difficilmente si riscontra in altre regioni); o di fisso (o stabile: colui che è pagato con salario mensile od annuale e che lavora senza interruzione sul fondo, come, ad esempio, i garzoni, i domestici od altri; spesso questo personale vive presso l'azienda, ma non è necessario che ciò si verifichi, bastando che vi sia occupazione costante, che cioè detto personale non sia occupato soltanto a giornate o ad ore).*

2° Addetti all'industria, ai trasporti e al commercio. — Chi è addetto ad un'industria indicherà alla col. 14: INDUSTRIA. Alla col. 15 non dovrà limitarsi ad indicare il suo mestiere di tipografo, metallurgico, ferroviere, ecc., ma dovrà specificare: *compositore tipografo, linotipista tipografo, ecc.; fonditore in ghisa, aggiustatore meccanico, tornitore in ferro*. Così non basterà indicare alla col. 15, ad esempio, se filatore o tessitore, ma occorrerà dire: *filatore di cotone, tessitore di lino, ecc.*

L'addetto ai trasporti scriverà nella col. 14: TRASPORTI e specificherà alla col. 15 se: *frenatore, o fuochista, o macchinista, o guardiasala, o cantoniere delle Ferrovie dello Stato o di Ferrovie secondarie*.

Alla col. 16 si dovrà indicare la posizione di: *padrone, o direttore, o capo-tecnico, o impiegato o operaio.*

Il *commerciante* o *negoziante*, scriverà alla col. 14: *COMMERCIO* e alla col. 15 specificherà il genere di commercio nel quale è occupato: cioè se *negoziante di bestiame, o di tessuti, o di macchine tipografiche, ecc.* Alla col. 16 dovrà indicare: *padrone, rappresentante, ecc.*

3° *Impiegati e addetti alla vendita.* — (Per gli impiegati di pubbliche amministrazioni vedi avanti).

Gli impiegati (compresi i fattorini di ufficio) dovranno scrivere alla col. 14 la categoria professionale, indicando il genere dell'azienda presso la quale sono occupati; analogamente gli addetti alla vendita che, agli effetti del censimento, si considerano come *impiegati*, dovranno nella col. 14 apporre la indicazione, come sopra è detto.

Alla col. 15 dovranno specificare il loro impiego. — Es. *Contabile di banca, cassiere di calzoleria, dattilografo d'ufficio commerciale, ecc.* ovvero (per gli addetti alla vendita): *commesso generi alimentari, commesso viaggiatore di tessuti, piazzista generi cartoleria, commesso negozio merceria, ecc.*

Alla col. 16, sia gli impiegati propriamente detti, che gli addetti alla vendita, scriveranno: *impiegato.*

4° *Impiegati e dipendenti da pubbliche amministrazioni.* — Gli impiegati ed i dipendenti da pubbliche amministrazioni (statali, parastatali, provinciali, comunali, ecc.) scriveranno alla col. 14: *PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.*

Altrettanto dicasi per i dipendenti da organizzazioni sindacali o da enti morali diversi.

Gli impiegati indicheranno alla col. 15 la loro professione di *impiegato statale o impiegato comunale o impiegato della Provincia o impiegato di Opera Pia, ecc.* ed alla col. 16 la loro qualifica di *scrivano, segretario, capo ufficio, ecc.* o anche più semplicemente *impiegato d'ordine o impiegato di concetto, ecc.*

Gli uscieri, bidelli, operai, ecc., dipendenti da pubbliche amministrazioni o da aziende statali o municipalizzate, ecc., specificheranno alla col. 15 la loro professione o il loro mestiere di: *uscieri R. Prefettura, bidello scuole comunali, bigliettaio tramvie urbane o comunali, vigile urbano, elettricista azienda elettrica comunale, ecc.* ed alla col. 16: *subalterno, operaio, giornaliero, ecc.*

5° *Artigiani indipendenti.* — Sono artigiani indipendenti coloro (uomini e donne) che prendono lavoro a fattura, sia trattando direttamente col consumatore o cliente, sia per commissione di uno o più fabbricanti e lo eseguono da soli o con l'aiuto di qualche membro della famiglia. Così, per esempio, la donna che fila o tesse in casa propria, senza essere alla dipendenza abituale di un padrone o fabbricante, scriverà alla col. 14: *artigianato*, alla col. 15, *filatrice di lino, tessitrice di canapa, ecc.* e alla col. 16 scriverà: *artigiana indipendente.* Al contrario, la donna che fila o tesse in un opificio scriverà alla col. 14: *industria*; alla col. 15: *filatrice di lino, tessitrice di canapa, ecc.*; e rispondendo al quesito della col. 16 con la parola: *operaia.*

La definizione di artigiano non sempre coincide con la distinzione usata ai fini sindacali.

Perciò qui occorre fare molta attenzione per evitare errori o inesattezze. Vediamo alcuni esempi.

Il sarto che lavora da solo o soltanto aiutato dai famigliari, scriverà alla col. 14: *artigianato*; alla col. 15: *sarto*; alla col. 16: *artigiano indipendente.*

Il sarto invece che ha alle sue dipendenze lavoranti, garzoni, ecc., scriverà invece alla col. 14: *artigianato (oppure industria)* (1); alla col. 15 scriverà: *sarto*; alla col. 16: *padrone.*

Così il parrucchiere padrone di negozio che lavora da sé o con il solo aiuto di membri della famiglia, scriverà alla col. 14: *artigianato*; alla col. 15: *parrucchiere*; alla col. 16: *artigiano indipendente.*

Se invece tiene alle sue dipendenze parrucchieri salariati (che non siano membri della sua famiglia) risponderà alla col. 14: *artigianato* (1); alla col. 15: *barbiere*; ed alla col. 16: *padrone.*

Il salariato che lavora alle dipendenze di un padrone sarto o parrucchiere risponderà, ad esempio, alla col. 14: *industria (o artigianato)*; alla col. 15: *sarto* oppure *parrucchiere* (cioè, allo stesso modo con cui ha risposto il padrone); ma alla col. 16 scriverà: *operaio.* Per il calzolaio si segue lo stesso criterio: se lavora da solo o con l'aiuto di famiglia e prende direttamente il lavoro dal cliente o per commissione, scriverà alla col. 14: *artigianato*; alla col. 15: *calzolaio*; alla col. 16: *artigiano indipendente.* Se invece avesse alle sue dipendenze operai o salariati, scriverà alla col. 14: *artigianato (o industria)* (1); alla col. 15 scriverà come sopra: *calzolaio*; ma alla col. 16 scriverà: *padrone.* Il calzolaio che invece lavora alle dipendenze del padrone di cui sopra, scriverà, alla col. 14: *artigianato (o industria)* (1); alla col. 15: *calzolaio*; alla col. 16: *operaio.*

6° *Professionisti ed artisti.* — Coloro che esercitano una professione liberale, come i ragionieri, avvocati, ingegneri, ecc., indicheranno alla col. 14: *professione liberale*; alla col. 15 la loro professione di *ragioniere, avvocato, ingegnere, ecc.*, e alla col. 16 scriveranno: *libero professionista o professionista.*

Non si dovrà mai consentire che si usi da sola la parola: «artista», occorrendo specificare se: *pittore, scultore, scenografo, artista di varietà, ecc.*

7° *Corpi armati.* — Gli appartenenti ai corpi armati indicheranno alla col. 14: *difesa del Paese*, alla col. 15: *Ufficiale R. Esercito o Regia Marina, ecc.*, e alla col. 16 il grado: *capitano, sottotenente, ecc.*

8° *Culto.* — Gli addetti al culto indicheranno alla col. 14: *culto*; alla col. 15 specificheranno la loro qualifica di addetti al culto, e cioè: *sacerdote cattolico, pastore evangelico, rabbino, ecc.* e alla col. 16 indicheranno il loro grado nella gerarchia ecclesiastica: *parroco, vicario, vescovo, ecc.* oppure semplicemente un trattino: —.

(1) Si userà «*artigianato*» o «*industria*» a seconda dei casi che si riscontrano in pratica: man mano che aumenta il numero degli operai salariati che lavorano alle dipendenze del padrone, man mano che aumenta l'attrezzatura di macchine, si accentuano i caratteri che segnano il passaggio dall'azienda artigiana all'azienda industriale. Sempre come criterio di massima, e senza carattere di precisione e di esclusività, si può tener presente che l'artigiano è nello stesso tempo tecnico ed amministratore della sua bottega, padrone e lavorante, che limitatissimo è il numero degli operai o garzoni alle sue dipendenze e limitatissimo è il macchinario.

In pratica si passa dall'artigianato, inteso in senso lato, all'industria, attraverso lievi sfumature di casi simili, cosicchè non si possono dare norme per una precisa distinzione.

Se, d'altronde, nei casi meno facili a definirsi, si considerassero come appartenenti all'industria anche lavorazioni più propriamente artigiane o viceversa la inesatta indicazione non ha conseguenze importanti ai fini delle classificazioni professionali usate.

9° *Persone di fatica o di servizio.* — Se occupate presso una famiglia privata sarà sufficiente che indichino alla sola col. 15: *domestico, cameriere, cuoco, servitore*, ecc. Se invece prestano servizio presso un albergo o un ristorante, ecc., scriveranno alla col. 14: *commercio*, alla col. 15: *cameriere d'albergo, cuoco d'albergo, guardarobiera d'albergo*, ecc. La indicazione della posizione alla col. 16 diventa superflua.

10° *Condizione.* — Coloro che non avendo una professione abituale, vivono di rendita, di pensione, o sono a carico altrui o della pubblica beneficenza, indicheranno alla col. 15 la loro condizione di: *viventi di rendita, pensionati, studenti, detenuti, ricoverati, invalidi*, ecc. (1).

Per gli scolari e gli studenti si dovrà indicare alla col. 15 la scuola e la classe o corso che essi frequentano. Si richiama l'attenzione dell'Ufficiale di censimento su questa disposizione affinché controlli con grande cura che coloro che frequentano una scuola (dalla elementare alla Università), sia pubblica che privata, indichino sempre la classe o il corso che frequentano.

Chi per qualsiasi ragione non esercita più una professione o perchè fu collocato a riposo, o per avanzata età, o per invalidità permanente al lavoro, non indicherà la professione che esercitava in precedenza, ma dovrà indicare alla col. 15, secondo i casi, di essere *benestante o pensionato o senza professione*. Nulla scriverà alla col. 14 e alla col. 16.

Le donne che attendono esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si indicheranno alla sola col. 15, come *attendenti a casa*.

Le donne, invece, che, pur attendendo alle cure domestiche, sono prevalentemente occupate in altri lavori, sia a domicilio che fuori (addette ai lavori dei campi, operaie, ecc.) specificheranno alle col. 14, 15 e 16 rispettivamente la categoria professionale, l'occupazione cui prevalentemente attendono e la posizione.

ESEMPI DI RISPOSTE AI QUESITI RIGUARDANTI LA PROFESSIONE, IL MESTIERE, LA CONDIZIONE:

Col. 14.	Col. 15	Col. 16
Agricoltura	fittavolo	fittavolo
Id.	giornaliero di campagna	giornaliero
Id.	boscaiolo	giornaliero
Id.	agricoltore	padrone
Id.	ortolano	obbligato
Industria	calzolaio	operaio
Id.	fornaio	operaio
Id.	mugnaio	direttore
Id.	facchino tipografia	operaio
Id.	minatore	capo operaio
Id.	tornitore legno	operaio
Id.	muratore	operaio
Id.	falegname ebanista	operaio
Trasporti	autista	operaio
Id.	fuochista FF. SS.	operaio
Id.	cantoniere FF. SS.	operaio
Id.	capotreno Ferr. Sec.	impiegato
Id.	lampista FF. SS.	operaio
Commercio	fornaio	padrone
Id.	orologiaio	padrone
Id.	guantaio	padrone
Id.	salumaio	padrone
Id.	commesso fornaio	impiegato
Pubblica Amministrazione	usciera comunale	subalterno
Id. id.	controllore azienda municipale gas	impiegato o salariato
Id. id.	intendente finanza	impiegato di concetto
Id. id.	maestro	supplente o di ruolo
Id. id.	direttore didattico	supplente o di ruolo
Artigianato	ciabattino	artigiano indipendente
Id.	merlettaia	artigiana indipendente
Professione liberale	medico	libero professionista
Id. id.	ingegnere	libero professionista
Id. id.	notaio	libero professionista
Id. id.	avvocato	libero professionista
Culto	sacerdote cattolico	—

(1) Salvo quanto è disposto nei punti 44, 45 e seguenti (Norme per il foglio di convivenza) circa la professione dei ricoverati, detenuti, ecc., a tempo determinato o indeterminato.

Segue: ESEMPI DI RISPOSTE AI QUESITI RIGUARDANTI LA PROFESSIONE, IL MESTIERE, LA CONDIZIONE.

Col. 14	Col. 15	Col. 16
—	—	—
Culto	pastore evangelico	—
Id.	rabbino	—
Id.	scaccino	—
Difesa del Paese	ufficiale R. Esercito	colonnello
Id.	ufficiale R. Marina	tenente di vascello
Id.	ufficiale RR. CC.	capitano
Id.	ufficiale R. Aeronautica	tenente
Commercio	portiere albergo	—
Id.	facchino d'albergo	—
Id.	ragazzo ascensore	—
—	attendente a casa	—
—	scolaro (II elementare)	—
—	studente (III liceo classico)	—
—	pensionato statale	—

35. FECONDITÀ (col. 18, 19, 20, 21). — Queste domande hanno lo scopo di raccogliere i dati necessari per determinare la fecondità della donna italiana. Le domande si intendono rivolte soltanto alle donne coniugate, vedove, divorziate, alle quali viene chiesto di indicare:

1° (col. 18) l'età in anni compiuti al matrimonio. Se la donna è rimasta vedova e si è riconiugata una o anche più volte, l'età che deve indicare è sempre quella alla quale ha contratto il *primo matrimonio*;

2° (col. 19) se ha contratto più di un matrimonio, basterà che scriva, a seconda dei casi, *si* oppure *no*;

3° (col. 20) il numero complessivo dei figli avuti. La donna dovrà indicare il numero di tutti i figli avuti tanto se essi sono nati vivi (se hanno cioè respirato all'atto della nascita anche per un solo istante), quanto se sono stati partoriti senza vita dopo il sesto mese di gestazione. Nel numero dei figli *non* dovranno invece essere compresi gli aborti avuti nei primi sei mesi di gestazione.

Nel numero complessivo dei figli si dovranno comprendere anche quelli che la donna avesse eventualmente avuto prima del matrimonio, o, se vedova, dopo la morte del marito, oppure, per le riconiugate, prima del nuovo matrimonio.

Si devono contare tanto i figli legittimi, quanto gli illegittimi (siano essi stati o meno riconosciuti). Gli Ufficiali di censimento terranno presenti queste istruzioni per il caso che ne fossero richiesti dalle famiglie o che tali figli illegittimi risultassero già indicati nel foglio, ma avranno ogni riguardo nel rivolgere domande per non suscitare risentimenti da parte degli interrogati, specialmente se le domande sono fatte alla presenza di altre persone;

4° (col. 21) il numero dei figli che sono attualmente viventi. Dovranno comprendersi in questo numero tanto i figli legittimi o legittimati quanto quelli non riconosciuti o non legittimati, viventi alla data del censimento, sia che essi convivano con la famiglia o ne siano assenti anche stabilmente.

36. CITTADINANZA STRANIERA (col. 22). — La persona censita che non sia cittadino italiano dovrà indicare lo Stato al quale appartiene. Si dovrà indicare lo Stato al quale effettivamente la persona appartiene attualmente e non lo Stato al quale apparteneva al momento della nascita. Ad esempio, la persona nata nel 1911 in un Comune dell'Ungheria che a seguito dell'ultima guerra sia passato alla Romania, dovrà dichiarare « Romania » e non « Ungheria ». Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) si dovrà indicare l'ultima cittadinanza posseduta, o, in difetto, la *nazionalità* (esempio: *apolide russo*).

37. RELIGIONE (col. 23). — Per le *persone che sono state battezzate* si dovrà indicare secondo quale rito (rito cattolico, rito evangelico, ecc.).

Per le *persone che non sono state battezzate* si dovrà indicare la religione della quale la persona è stata ammessa a far parte (ad esempio: *israelitica*); se la persona non è stata mai ammessa a far parte di una religione risponderà: *nessuna*.

Le persone che hanno appartenuto a più religioni dovranno indicare l'ultima.

Come si vede, non si chiede alle persone di dichiarare quale è la religione professata, o la fede alla quale credono, ciò che potrebbe far assumere alla domanda il carattere di un'inchiesta sui sentimenti o convincimenti intimi delle singole persone; ma il censimento si limita a domandare se sono stati o no battezzati, chiedendo nel primo caso secondo quale rito è avvenuto il battesimo e nel secondo caso la religione della quale il censito è ammesso a far parte, sia mediante un rito speciale (es. circoncisione), sia mediante la iscrizione fra i fedeli.

I bambini nati da pochi giorni ed in attesa di essere battezzati col rito cattolico si indicheranno come cattolici; analogamente si dica per i bambini appartenenti a famiglie non cattoliche che siano in attesa del rito del battesimo o di altro rito di ammissione alla rispettiva religione.

La risposta al quesito della religione è obbligatoria come tutte le altre, e nessuna ragione può indurre il censito a non rispondere *esattamente* e correttamente alle domande poste, atteso che è garantita nel modo più ampio e assoluto la libertà di culto.

Le domande sono state indicate in modo che non si ammettono risposte incerte o dubbiose o reticenti.

38. **ASSENZA** (col. 24, 25). — Si è già indicato ai n. 23 e 32 quali sono le persone della famiglia che devono considerarsi come assenti temporaneamente e da segnarsi nell'elenco *B*, e quali sono le persone della famiglia che, per il fatto di essere assenti stabilmente all'estero, vanno segnate nell'elenco *C*. Per queste persone assenti, sia che figurino in uno o nell'altro degli elenchi, dovrà risponderci a tutte le domande delle col. da 1 a 17.

Per ogni persona assente si indicherà inoltre il luogo ove essa si trova (col. 24): se la persona è assente dalla famiglia, ma è presente nello stesso Comune, si scriverà alla col. 24 l'indirizzo di casa o il nome dello stabilimento (ospedale, collegio, carcere, ecc.) ove essa è ricoverata, detenuta, ecc. Se invece si trova in un altro Comune, Colonia o Stato estero, si indicherà il nome di questo Comune (e relativa Provincia) o la Colonia o lo Stato estero, e, possibilmente, l'indirizzo.

Per gli assenti temporaneamente si risponderà *si* oppure *no* alla col. 25 secondo che l'assente si trovi o no in servizio militare di leva.

L'Ufficiale di censimento dovrà raccomandare vivamente alle famiglie di usare la massima attenzione nel riempire il foglio di famiglia, per non coprire con la scrittura lo spazio corrispondente alle col. *A, B, C, D, E, F*, le quali sono riservate alle annotazioni d'ufficio; nè in corrispondenza dei quadri *I* e *II* che dovranno a suo tempo essere riempiti a cura, il primo, dell'Ufficio comunale, ed il secondo, dell'Istituto Centrale di Statistica.

39. **CENSIMENTO DEI SENZA TETTO.** — L'Ufficiale di censimento coadiuvato, se del caso, da altri funzionari del Comune o dalla Forza pubblica, dovrà eseguire il censimento di coloro che, specie nelle grandi città, per non avere un fisso domicilio, passano la notte sotto i portici di edifici pubblici, nei sottoscala di case private, ecc., dovunque possano trovare un qualche riparo dalle intemperie.

L'Ufficiale dovrà innanzi tutto assumere informazioni, qualche giorno prima del censimento, sulle località suddette e sulle ore più opportune per eseguire il censimento nella notte dal 20 al 21 aprile, ripetendo la visita anche in una o più notti successive per essere sicuro che nessuna di queste persone «senza tetto» sia sfuggita al censimento.

La compilazione dei fogli di famiglia dovrà essere fatta dall'Ufficiale di censimento sulla scorta delle notizie che saranno fornite dai «senza tetto» e dei documenti che essi esibiranno.

È opportuno che nelle grandi città si faccia il censimento contemporaneamente in tutte le sezioni, alla stessa ora.

VII.

FOGLIO DI CONVIVENZA.

(L'Ufficiale di censimento dovrà leggere le istruzioni che seguono tenendo sott'occhio il foglio di convivenza mod. 5).

40. **FOGLIO DI CONVIVENZA - FOGLI INTERCALARI** (Mod. 5 e 5 bis). — Si è già detto che cosa si debba intendere per convivenza.

Per il censimento delle convivenze non si dovranno usare i fogli destinati al censimento delle famiglie, ma soltanto i fogli speciali per le convivenze, mod. 5, stampati su carta di colore avana.

Qualora, l'Ufficiale di censimento, nel ritiro dei fogli e dei questionari, rilevi, dall'esame del foglio di famiglia o dalle domande rivoltegli dai censiti, e tenendo presenti le istruzioni di cui al n. 17 — di trovarsi di fronte non ad una famiglia, ma ad una vera e propria pensione od altra convivenza, dovrà restituire i due esemplari del foglio di famiglia indebitamente riempiti perchè siano compilati in loro vece due esemplari del foglio di convivenza. Ugualmente annullerà il questionario delle abitazioni (mod. 3) che sia stato eventualmente riempito (v. n. 49).

Sarà considerato come *capo della convivenza* chi è proprietario dell'azienda o la gestisce o è direttore dell'istituto, il superiore della comunità, il comandante della nave, ecc.

Fu già avvertito (n. 21) che, qualora il capo della convivenza, od altra persona appartenente al personale suddetto, non abiti nei locali della convivenza stessa, oppure vi abiti, ma con la propria famiglia, compilerà i due fogli di famiglia separati per sé e per i componenti la sua famiglia ed il questionario per l'indagine sulle abitazioni limitatamente alle stanze che ha a sua disposizione, ma non si iscriverà nei fogli della convivenza.

I fogli della convivenza debbono essere sottoscritti dal capo della convivenza o da chi ne fa le veci. Nel caso che il capo, trovandosi nella condizione prevista dal capoverso precedente, abbia compilato un proprio foglio di famiglia ne farà menzione di seguito alla firma che egli dovrà apporre, nella qualità di capo, nel foglio della convivenza.

Il foglio di convivenza è sufficiente per segnare fino ad un numero di 58 persone presenti nella convivenza. Ove il numero dei presenti nella convivenza sia superiore, si dovrà far uso di uno o più fogli *intercalari* conformi al modello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica, o, in mancanza anche di fogli intercalari di carta bianca rigati a mano.

I fogli di convivenza ripetono, in linea generale, le stesse domande che sono contenute nei fogli di famiglia.

Anche in questi fogli di convivenza la prima pagina sarà compilata dall'Ufficiale di censimento, il quale dovrà diligentemente rispondere alla domanda circa la *specie della convivenza* e indicare correttamente il cognome e nome del capo della convivenza. Alla domanda *specie della convivenza* si dovrà rispondere, a seconda dei casi, *albergo, ospedale, collegio, caserma*, ecc.

L'interno del foglio di convivenza contiene, come il foglio di famiglia, tre elenchi:

Elenco A. — Persone presenti nella convivenza al 21 aprile 1931.

Elenco B. — Persone che fanno parte abitualmente della convivenza, ma che ne sono assenti temporaneamente al 21 aprile 1931.

Elenco C. — Persone della convivenza che si trovano stabilmente all'estero al 21 aprile 1931.

Nel segnare le persone in questi elenchi, si dovrà seguire il seguente *ordine di iscrizione*: dapprima scrivere il personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc.; poi, separate da una riga orizzontale, si segneranno le persone ospitate, assistite, detenute, ecc.

Queste relazioni di convivenza dovranno poi risultare chiaramente indicate alla col. 5, dove dovrà dirsi se la persona sia il *capo, direttore, infermiere*, ecc. della convivenza, oppure se sia un *ospite, un ricoverato, un detenuto*, ecc.

Per rispondere alle domande di cui alle col. 3, 4, 6 e 23, dell'elenco *A*, e 3, 4, 6 a 19 degli elenchi *B* e *C* si terranno presenti le istruzioni già date parlando del foglio di famiglia, nonchè le altre che si vanno ora esponendo.

Nel consegnare i due esemplari dei fogli ad ogni convivenza occorrerà invitare il capo della convivenza a leggere attentamente le istruzioni stampate a tergo dei fogli. Poichè, per esigenze di spazio, è stato necessario sopprimere dal foglio di convivenza mod. 5, sia le speciali istruzioni per le professioni, sia l'esempio di foglio riempito, è opportuno che l'*Ufficiale di censimento richiami l'attenzione del capo della convivenza su tali norme e consegni un foglio di famiglia in bianco* (dopo averlo annullato con due righe trasversali), affinchè il capo della convivenza legga attentamente le suddette istruzioni speciali per le professioni e l'esempio di foglio di famiglia riempito.

41. ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI E SIMILI. — Nei fogli di queste convivenze, oltre alle notizie relative al capo della convivenza, al personale direttivo, amministrativo, di servizio e di assistenza, che dorme nell'albergo e agli ospiti che vi hanno passato la notte dal 20 al 21 aprile, dovranno pure segnarsi le persone arrivate nella giornata del 21 aprile, purchè non siano state comprese come presenti, agli effetti del censimento, nei fogli di altra famiglia o convivenza.

Le notizie relative alle persone ospiti dell'albergo, locanda, pensione, ecc., verranno raccolte mediante apposite schede individuali (mod. 6) compilate in un solo esemplare e firmate dagli ospiti stessi. Ogni scheda servirà per una sola persona ed è fatto assoluto divieto di segnare su una sola scheda due o più persone, anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Le schede verranno *fatte compilare la sera del 20 aprile*, man mano che gli ospiti rientreranno nell'albergo, locanda, pensione, ecc. Per le persone in arrivo, *anche durante la giornata del 21 aprile*, e che non siano state già censite come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza. Man mano che le schede saranno compilate dovranno essere trascritte, a cura del personale dell'albergo, locanda, pensione, ecc., nei fogli di convivenza ed a questo allegate.

42. COLLEGI, CONVITTI, CONVENTI, SEMINARI E SIMILI. — I giovani che si trovino in un collegio od altro istituto di educazione, anche religioso, saranno dati in nota nei fogli della convivenza, come aventi *dimora abituale* se la loro famiglia dimora nello stesso Comune, e come aventi *dimora temporanea* se la loro famiglia risiede invece in un altro Comune, anche se essi dimorino nel collegio, convitto, ecc., per la maggior parte dell'anno.

Per gli allievi dei collegi militari, *quando siano arruolati*, si seguiranno le speciali norme prescritte per le *convivenze militari*.

43. BREFOTROFI. — I bambini ricoverati nei brefotrofi saranno considerati come aventi *dimora abituale* nel Comune ove ha sede l'istituto.

Gli *esposti* collocati a *balia* dal brefotrofo, e per i quali viene corrisposto un salario alla balia, saranno denunciati nell'elenco *B* del foglio di convivenza dell'istituto (finchè viene corrisposto il salario suddetto) fra gli *assenti temporaneamente*, mentre saranno segnati nell'elenco *A* del foglio di famiglia della balia come aventi *dimora abituale*, se la balia risiede nello stesso Comune ove è l'istituto, e con *dimora temporanea* se la balia risiede in altro Comune. Se invece gli esposti sono rimasti affidati stabilmente ad una famiglia, della quale pertanto sono venuti a far parte, non saranno denunciati nel foglio di convivenza del brefotrofo, ma dovranno invece essere compresi soltanto nell'elenco *A* del foglio della famiglia che li alleva, come aventi *dimora abituale* nel Comune ove questa risiede.

Le istruzioni sul modo come devono essere denunciati dalle singole famiglie i bambini loro affidati dal brefotrofo, dovranno, in conformità a quanto sopra è detto, venire impartite a cura del brefotrofo stesso.

44. OSPEDALI, CASE DI CURA, MANICOMI, OSPIZI, STABILIMENTI PENALI. — Gli individui *ricoverati temporaneamente* negli stabilimenti od istituti di beneficenza o di cura, i detenuti non definitivamente condannati, ed i condannati a pena non superiore a 20 anni, si considereranno avere la loro *dimora abituale* nel Comune dove risiede la loro famiglia, e, se non hanno famiglia, in quello dove hanno avuto la precedente loro residenza.

Pertanto, se la loro famiglia risiede nello stesso Comune ove ha sede l'istituto, o se, non avendo famiglia, risiedevano prima di entrare nell'istituto, nel Comune ove questo ha sede, si daranno in nota nell'elenco *A* del foglio di convivenza come aventi *dimora abituale* nel Comune ove ha sede l'istituto; in caso diverso si considereranno come aventi *dimora temporanea* nel Comune suddetto (sempre in nota nell'elenco *A*).

Gli individui ospitati a tempo indeterminato in un istituto o stabilimento di qualsiasi natura, ed i condannati all'ergastolo o a pena superiore a 20 anni, si dichiareranno come aventi *dimora abituale* nel Comune dove si trova l'istituto, lo stabilimento, o la casa di pena.

Per i ricoverati e i detenuti si segnerà alla col. 5, «relazione di convivenza», la loro condizione di *ricoverati* o di *detenuti*.

Per gli individui ricoverati temporaneamente negli stabilimenti od istituti di beneficenza o di cura, e per i detenuti non definitivamente condannati o condannati a pena non superiore a 20 anni, si indicherà (alle col. 14, 15 e 16) la *occupazione, professione, ecc.*, esercitata prima del loro ingresso all'istituto.

Invece per gli individui ospitati a tempo indeterminato, e per i condannati all'ergastolo o a pena superiore a 20 anni, si ripeterà alla col. 15 la loro condizione di *ricoverati* o di *detenuti* già segnata alla col. 5, a meno che non esercitino qualche mestiere nell'interno dell'istituto, stabilimento o casa di pena, nel quale caso si indicherà alla col. 15 tale mestiere.

Non saranno segnati come *disoccupati* i ricoverati e i detenuti, qualunque sia la durata che possa avere la loro permanenza nell'istituto o casa di pena.

45. CONVIVENZE MILITARI (CASERME, NAVI, CORPI DI GUARDIA, SEMAFORI, FARI, UFFICI, ISTITUTI, STABILIMENTI, OSPEDALI, CARCERI MILITARI, ECC.). — I militari che si troveranno presenti alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile in una convivenza militare, saranno censiti come aventi *dimora abituale* nelle rispettive sedi, provvedendosi alla compilazione di un foglio di *convivenza* per ogni caserma, corpo di guardia, ecc., a cura del rispettivo comandante, capoposto, direttore, ecc.

I militari in servizio individuale fuori della caserma al momento cui si riferisce il censimento, se forniti direttamente da caserma, si considereranno come presenti in caserma; se forniti da corpi di guardia esterni, si considereranno come presenti nel corpo di guardia.

I militari che alla mezzanotte suindicata si troveranno in viaggio, saranno censiti presso il corpo, distaccamento, istituto, ecc., ove giungeranno il 21 aprile, oppure presso il primo comando militare di stazione della linea da essi seguita, dato che debbano continuare il viaggio oltre detto giorno. Se il viaggio si effettua per mare saranno censiti a cura del comandante la nave. Qualora detti militari vengano censiti da un comando di stazione o dal capitano di una nave, verranno dati in nota come aventi *dimora temporanea*; e il comandante della caserma, istituto, ecc., cui appartengono, li darà in nota, alla sua volta, nel foglio di convivenza come *assenti temporaneamente*.

Gli allievi dei collegi, accademie, ed altri istituti militari dovranno considerarsi, *qualora siano arruolati*, come aventi *dimora abituale* nel Comune ove ha sede il collegio, accademia, ecc.

Qualora non siano arruolati verranno censiti con le norme stabilite per i collegi, convitti, seminari, ecc.

Si segneranno come assenti temporaneamente dalla caserma, corpo di guardia, ecc., i militari ricoverati in un ospedale, o detenuti sotto processo, o condannati a pena detentiva, ove rimangano ancora in forza presso la caserma, corpo di guardia, ecc. Negli ospedali, carceri militari, ecc., in cui essi si trovino alla data del censimento, saranno dichiarati presenti con *dimora abituale*, oppure con *dimora temporanea*, a seconda che la caserma, corpo di guardia, ecc., si trovi nello stesso o in altro Comune.

Qualora invece i militari siano passati in forza presso detto ospedale o carcere militare, saranno in ogni caso dichiarati come aventi *dimora abituale*.

I militari che trovinsi in *licenza temporanea* verranno considerati nell'elenco B del foglio della caserma come *assenti temporaneamente*, mentre figureranno nel foglio della famiglia o convivenza in cui trovinsi al momento del censimento, iscritti con *dimora abituale* o *temporanea* nel Comune, a seconda che si trovino nello stesso Comune o in un Comune diverso da quello della caserma.

Gli ufficiali, attendenti, ecc., che dormono fuori di caserma, della nave, ecc., ma nello stesso Comune, saranno censiti presso la propria abitazione, figurando nel foglio di famiglia come presenti con *dimora abituale*, mentre verranno dati in nota nell'elenco B della caserma, nave, ecc., cui appartengono come *assenti temporaneamente*.

Se dormono fuori di caserma, nave, ecc., in Comune diverso da quello della caserma, saranno censiti presso la propria abitazione figurando nel foglio di famiglia come presenti con *dimora temporanea* nel Comune in cui questa si trova, mentre figureranno nell'elenco B della caserma come assenti temporaneamente da essa.

Gli appartenenti alla M.V.S.N. che si trovassero alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile richiamati in servizio temporaneo, e che non ritornassero in famiglia nella giornata del 21 aprile, saranno censiti nella caserma a cura del loro comandante, come presenti con *dimora abituale* se essi abitano nello stesso Comune, e come presenti con *dimora temporanea* se abitano in altro Comune. Alla loro volta le famiglie cui appartengono li segneranno nel foglio della rispettiva famiglia come *assenti temporaneamente*.

Per i militari, marinai, avieri, ecc. in servizio militare di leva e per i militari di qualsiasi grado richiamati in servizio temporaneamente, si indicherà alle col. 14, 15 e 16 del foglio di convivenza la professione che esercitavano da borghesi; mentre i militari, sottufficiali e ufficiali di carriera, col grado, specialità, ecc. che hanno sotto le armi.

Gli equipaggi delle navi da guerra si riterranno avere la loro *dimora abituale*, non nel Comune ove ha sede il Comando del Dipartimento marittimo al quale le navi son ascritte, ma in quello ove ha sede il Comando (base navale, Comando militare marittimo, ecc.) dal quale le navi dipendono.

Se pertanto la nave si trova ormeggiata nel porto sede di questo Comando, l'equipaggio sarà censito nello stesso Comune, come avente *dimora abituale*. Se la nave si trova in un altro porto, anche estero, verrà censito nel luogo ove la nave si trova, come avente *dimora temporanea*. In quest'ultimo caso il Comandante della nave trasmetterà al Comando militare marittimo o della base navale ecc., dal quale la nave dipende, una seconda copia del foglio di convivenza con l'indicazione del luogo ove la nave si trovava alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile. Questo foglio sarà consegnato al Podestà del Comune ove ha sede detto Comando, perchè comprenda i componenti l'equipaggio tra la popolazione temporaneamente assente dal Comune.

Analogamente si procederà per le truppe acquartierate in Comune diverso da quello dove si trova la loro caserma (per la durata di una marcia, di una esercitazione, ecc.) che saranno date in nota, a cura del loro comandante, come presenti con dimora temporanea nel Comune ove la truppa si trova acquartierata, mentre saranno date in nota come *assenti temporaneamente* dal Comune ove ha sede d'ordinario la truppa. Se sono acquartierate nello stesso Comune dove trovasi la caserma, saranno date in nota come *presenti con dimora abituale* nel luogo ove trovansi acquartierate e come *assenti temporaneamente* dalla caserma. Agli effetti del precedente paragrafo sarà considerata, come si è già detto al n. 32, come sede ordinaria delle compagnie alpine, quella invernale.

46. ALTRI CORPI ACCASERMATI. — Le guardie municipali, i vigili urbani, i pompieri e gli altri individui non militari, ma aventi obbligo di dimorare in caserma, si riterranno membri della convivenza e saranno censiti con le stesse norme dei militari; quelli che non hanno obbligo di dimorare in caserma non si riterranno membri della convivenza e saranno censiti nel foglio di convivenza o nel foglio di famiglia a seconda che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile si trovino nella caserma o presso la propria famiglia.

47. NAVI E BARCHE MERCANTILI. — Il censimento delle persone imbarcate sulle navi di nazionalità italiana e straniera della marina mercantile, è affidato alle Capitanerie di porto, Uffici marittimi e Delegazioni di spiaggia, che riceveranno gli stampati occorrenti dai rispettivi Comuni ai quali poi dovranno restituirli riempiti.

Le dette autorità marittime provvederanno a far compilare per ogni nave della marina mercantile di nazionalità italiana o straniera presente nel porto alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, un foglio di convivenza, in duplice esemplare, nel quale dovranno essere indicate tutte le persone appartenenti all'equipaggio ed i passeggeri che si trovino a bordo.

Delle persone a bordo dei piroscafi e motopescherecci, l'autorità marittima censirà solo le persone che non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile; le persone invece che nella giornata del 21 aprile rientrino in famiglia, andranno censite come presenti nel foglio delle rispettive famiglie.

Per le navi della marina mercantile italiana che approderanno nel Regno dal 21 al 30 aprile e che alla mezzanotte dal 20 al 21 si trovavano o in porti esteri o in navigazione, i fogli saranno riempiti e consegnati all'autorità marittima del primo porto di approdo del Regno.

Nessuna nave della marina mercantile, soggetta al censimento di cui sopra, potrà partire dal porto se non avrà prima consegnato all'autorità marittima i fogli di censimento regolarmente riempiti, a meno che non li abbia già consegnati all'autorità marittima di un porto nel quale ha approdato precedentemente.

Se una nave di nazionalità estera entrerà in un porto del Regno, proveniente dall'estero, dopo il 20 aprile e non oltre la fine del mese stesso, l'autorità marittima del primo porto di approdo farà eseguire il censimento delle persone di nazionalità italiana che si trovino a bordo, precisando sui fogli che trattasi di navi di nazionalità straniera.

Per le navi della marina mercantile di nazionalità italiana in partenza per l'estero dopo il 1° marzo e prima del 21 aprile, per le quali si prevede il ritorno nel Regno dopo il 30 aprile, la consegna dei fogli per il censimento sarà fatta dalle autorità marittime dell'ultimo porto italiano di partenza.

I comandanti di tali navi provvederanno ad eseguire il censimento delle persone che si trovino sulla nave alla data dal 20 al 21 aprile e inviare dal primo porto di approdo i fogli riempiti alle autorità marittime del porto presso cui la nave è iscritta.

È escluso dalla competenza dell'autorità marittima portuale il censimento delle barche e dei galleggianti in servizio strettamente locale dei porti e delle rade e quindi non destinati alla navigazione, nonché dei battelli addetti alla pesca limitata, censimento questo che dovrà invece essere eseguito dai Comuni, ai quali spetterà pure il censimento delle navi e delle barche dei laghi e delle imbarcazioni lungo i fiumi.

Le persone presenti sulle barche, galleggianti, battelli, ecc., di cui al precedente capoverso, dovranno essere censite dai Comuni, sempre che le persone che si trovino a bordo non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile, perchè in tal caso esse saranno censite presso la propria famiglia.

Per le navi o barche il cui censimento è di competenza dei Comuni, si dovranno seguire norme analoghe a quelle sopra specificate per il censimento delle persone imbarcate sulle navi della marina mercantile, restando affidate ai Podestà le attribuzioni che per le navi mercantili spettano alle autorità marittime.

VIII.

SCHEDA INDIVIDUALE PER I FORESTIERI ALLOGGIATI NEGLI ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, ECC.

(L'Ufficiale di censimento dovrà leggere le istruzioni che seguono, tenendo sott'occhio la scheda mod. 6).

48. SCHEDA INDIVIDUALE PER I FORESTIERI ALLOGGIATI NEGLI ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE, E SIMILI. (Mod. 6). — Le notizie relative alle persone che sono alloggiate negli alberghi, locande, pensioni e simili, sono raccolte mediante apposite schede individuali da compilare in un solo esemplare, le quali ripetono le stesse domande contenute nei fogli di convivenza.

Scopo di queste schede è di rendere possibile la raccolta *contemporanea* delle notizie di tutti coloro che sono al-

loggiati nell'albergo, pensione, ecc. e di impedire che un forestiero possa venire a conoscenza, mentre fornisce le notizie che lo riguardano, di quelle date da un altro ospite dell'albergo.

L'Ufficiale di censimento dovrà far presente al capo dell'albergo, pensione, ecc., che le notizie che raccoglie dai forestieri sono di carattere riservato, e che perciò è tenuto ad osservare il più scrupoloso segreto d'ufficio, potendo altrimenti incorrere nelle penalità previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 (1).

Le schede dovranno essere compilate e firmate dagli ospiti stessi o, nel caso di più persone componenti una famiglia, dal capo della famiglia.

Ove la persona o il capo della famiglia non siano in grado di compilare la scheda, questa dovrà essere compilata dal proprietario dell'albergo, locanda, pensione, ecc., o da un suo incaricato, sulla scorta delle notizie che gli verranno comunicate dalla persona.

Così pure, il proprietario dell'albergo, o il suo incaricato, fornirà ai forestieri tutte le istruzioni che fossero loro richieste per la migliore compilazione delle schede, tenendo particolarmente presenti le istruzioni e l'esempio contenuti nel foglio modello 4, usato per il censimento delle famiglie.

Si dovrà compilare una scheda per ciascuna persona, ed è fatto assoluto divieto di segnare su una sola scheda due o più persone, anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Ove eventualmente venissero a mancare le schede, il Comune o anche lo stesso albergatore, provvederà a sostituirle con altre tirate al ciclostile, al poligrafo, scritte a macchina, ecc.

È fatto obbligo al proprietario dell'albergo, locanda, pensione, ecc., di confrontare le notizie dichiarate dagli ospiti con i documenti personali (carta di identità, passaporto, tessera ferroviaria, ecc.), da essi posseduti ed esibiti.

La persona censita, oltre che firmare la scheda, dovrà indicare il Comune di ordinaria residenza e il proprio indirizzo di casa. La scheda sarà controfirmata dal proprietario, direttore o capo dell'albergo, locanda, pensione, ecc.

L'obbligo della compilazione della scheda individuale di censimento non esonera i proprietari degli alberghi, locande, pensioni, ecc., dall'obbligo di far compilare ai forestieri anche quelle altre schede di denuncia che sono prescritte dalle vigenti leggi di P. S.

Su ogni scheda sarà a cura del proprietario, direttore o capo dell'albergo, pensione, locanda, ecc., segnato sul margine superiore a destra della prima pagina, il numero della stanza occupata dal forestiero per facilitare quei riscontri che l'Ufficio comunale, o nella stessa notte dal 20 al 21 aprile, o nei giorni successivi, intendesse di compiere per accertare che non sia stato omesso il censimento di alcuno dei forestieri alloggiati nell'albergo, pensione, locanda, ecc.

Conformemente a quanto si è detto al n. 41, le schede dovranno essere fatte compilare la sera del 20 aprile, man mano che gli ospiti rientrano nell'albergo, locanda, pensione, ecc.

Per le persone in arrivo durante la giornata del 21 aprile, che non siano state già censite altrove come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza.

Poiché, nei passati censimenti, si ebbero a lamentare numerose imperfezioni e lacune nel censimento delle persone ospitate negli alberghi, locande, pensioni, ecc., l'Ufficiale di censimento dovrà curare con particolare diligenza e severità che le norme impartite siano rigorosamente rispettate e a tal fine dovrà compiere *sopraluoghi la sera dal 20 al 21 aprile* per accertarsi che siano state prese le misure necessarie per l'esecuzione del censimento.

IX.

QUESTIONARIO PER L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI.

(L'Ufficiale di censimento dovrà leggere le istruzioni che seguono, tenendo sott'occhio il questionario mod. 3).

49. SCOPI E LIMITI DELL'INDAGINE SULLE ABITAZIONI. — L'indagine sulle abitazioni, che presenta un vivo interesse in relazione a molteplici problemi urbanistici e demografici, viene eseguita contemporaneamente al censimento della popolazione, limitatamente ai Comuni capiluoghi di Provincia e di ex Circondari, o aventi nel territorio attuale una popolazione censita nel 1921 superiore ai 20.000 abitanti, o, pur non raggiungendo tale cifra, aventi una popolazione, nel centro abitato, superiore ai 10.000 abitanti, Comuni che sono indicati nell'elenco allegato alle Norme per l'esecuzione del VII Censimento. Essi sommano a 422.

Il questionario studiato per tale indagine riproduce nelle sue linee generali il questionario adottato nel 1921 dall'Unione Statistica delle Città Italiane, con quelle variazioni che furono consigliate dall'esperienza compiuta e tenendo conto delle proposte che l'apposita Commissione internazionale per la statistica delle abitazioni ebbe a formulare.

L'indagine è limitata alle abitazioni occupate da famiglie e a quelle abitazioni che, pur essendo sfitte o in restauro, sono destinate a servire come abitazioni di persone o famiglie. Il questionario per l'indagine sulle abitazioni viene consegnato in unico esemplare.

Non sono oggetto dell'indagine gli edifici occupati temporaneamente o permanentemente da convivenze (ospedali, alberghi, caserme, prigioni, ecc.) e nemmeno gli edifici costruiti ed i locali usati per destinazione a scopi diversi da quelli di alloggio (chiese, scuole, fabbriche, uffici pubblici e privati, botteghe, magazzini, studi, sedi di società, ecc.).

Dovranno peraltro essere censite le abitazioni che eventualmente si trovassero in tali edifici e le botteghe, magazzini, ecc., che servono, *anche temporaneamente*, ad uso di alloggio.

Vanno quindi censiti tutti i retrobottega, portinerie, ecc., in cui dormono persone.

Quando di uno stesso edificio una parte è destinata ad uso di abitazione, e una parte ad altro uso (studi, laboratori, abitazioni di convivenze, ecc.) si provvederà ad eseguire l'indagine relativamente a quella parte dell'edificio che è occupata o destinata ad uso di abitazione e non per l'altra parte.

Per ogni singola abitazione si dovrà compilare un questionario ed uno solo anche se l'abitazione fosse occupata da due o più famiglie; in questo caso il questionario sarà compilato dal capo-famiglia che è proprietario o affittuario diretto (cioè che paga direttamente l'affitto al proprietario della casa), negli altri casi il questionario sarà compilato da quel capo-famiglia che sarà designato dall'Ufficiale di censimento. Gli altri capi-famiglia che occupano l'abitazione sono tenuti a fornire all'Ufficiale suddetto tutte le notizie che eventualmente gli fossero necessarie per la compilazione del questionario.

Il questionario dovrà essere pertanto unico per ogni abitazione e dovrà comprendere i dati relativi a tutta l'abitazione e non a quella sola parte di essa che è occupata dal dichiarante.

Come si è già detto, si deve compilare il questionario anche quando si tratti di una bottega, di un magazzino, di soffitte, ecc., adibiti ad uso di alloggio. In questo caso, in carattere bene evidente, *meglio con matita rossa o azzurra*, si scriverà attraverso la prima pagina, a seconda dei casi: bottega abitata, magazzino abitato, ecc.

Come per il foglio di famiglia, l'Ufficiale di censimento è tenuto a fornire le istruzioni necessarie anche per la più esatta compilazione del questionario per l'indagine sulle abitazioni; e ove il capo-famiglia non sia in grado di farlo, dovrà provvedere a compilarlo direttamente.

50. QUESTIONARIO. — Il questionario si divide in due parti: una, costituita dalla prima pagina, deve essere riempita dall'Ufficiale di censimento; delle notizie richieste nella prima pagina l'Ufficiale di censimento dovrà, *prima della consegna del questionario, rispondere (ad inchiostro e non a matita)*, alle domande riguardanti la Provincia, Comune, parrocchia, frazione di censimento, sezione, località, rione, quartiere, sestiere. In matita, non copiativa, all'atto della consegna, segnerà il nome della via, piazza, ecc.; numero civico, scala, piano, numero interno dell'abitazione e se la casa è situata o no in un centro abitato od isolata in campagna. All'atto del ritiro l'Ufficiale dovrà poi porre in inchiostro le precedenti risposte e completare il resto della prima facciata seguendo le istruzioni che si esporranno in seguito; l'altra parte del questionario è costituita dalle pagine seconda e terza e va riempita dal capo-famiglia; la quarta pagina contiene un esempio di questionario riempito.

Il ritiro del questionario dovrà essere fatto contemporaneamente a quello dei due esemplari del foglio di famiglia, della famiglia, oppure delle famiglie che occupano l'abitazione.

Contemporaneamente alla visita che l'Ufficiale di censimento compie per il ritiro dei fogli di famiglia e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni, provvederà alla compilazione dei questionari per quelle abitazioni che alla data della indagine (21 aprile) risultassero sfitte, in restauro, ecc.

51. PARTE DEL QUESTIONARIO DA RIEMPIRE DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO. — Le prime domande della prima pagina - *Provincia, Comune, parrocchia, frazione di censimento, sezione di censimento, numero del questionario nella sezione, località (borgata, villaggio, casale), rione, quartiere, sestiere, ecc.; piazza, ecc., scala, piano, interno. La casa è situata in un centro abitato? oppure isolata in campagna?*, sono comuni al foglio di famiglia e perciò si rinvia alle istruzioni già date per rispondere a questi quesiti.

Un secondo gruppo di domande è diretto a far conoscere soprattutto la disponibilità del mercato delle abitazioni, quante abitazioni cioè siano sfitte e quante in restauro. Si deve star bene attenti a non confondere abitazioni in restauro con abitazioni in corso di costruzione o di radicale rifacimento.

Delle abitazioni in corso di costruzione e di radicale rifacimento la presente indagine non si occupa.

Per le abitazioni vuote, l'Ufficiale di censimento dovrà indicare nella prima pagina se le abitazioni sono *non occupate perchè sfitte, affittate ma non occupate, non occupate perchè in restauro, non occupate per altre ragioni* e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie, per poter rispondere almeno alle domande di cui ai punti I e II della pagina seconda, alle quali deve rispondere direttamente l'Ufficiale di censimento.

Per le abitazioni occupate l'Ufficiale di censimento dovrà informarsi se nell'abitazione vi siano alcune stanze destinate all'esercizio di arti, professioni, mestieri, o adibite ad uso di ufficio o laboratorio e, nel caso affermativo, chiedere se siano destinate esclusivamente agli usi suddetti o, promiscuamente, anche ad uso di abitazione.

Ad esempio: se un avvocato destina due o più stanze della propria abitazione ad uso di studio, l'Ufficiale risponderà *si* alla prima domanda e dopo avere sottolineato la parola *esclusivamente* della seconda domanda scriverà: *studio di avvocato*.

Se invece l'Ufficiale si trova alla presenza di una sarta la quale durante il giorno fa lavorare 4-5 ragazze in una stanza che serve anche da stanza da pranzo della famiglia, risponderà *si* alla prima domanda e alla seconda sottolineerà la parola *promiscuamente* specificando: *laboratorio sarta*.

L'Ufficiale risponderà a seconda del caso *si* o *no* alla domanda: *l'abitazione è occupata da una sola famiglia?* e nel caso che sia occupata da due o più famiglie, indicherà più sotto il numero delle famiglie: *si abbia presente che il numero delle famiglie deve corrispondere al numero delle famiglie che occupano l'abitazione*. Pertanto se l'Ufficiale ha ritirato i fogli di due famiglie scriverà *due*, se di tre famiglie *tre* e così via.

Dai fogli di famiglia ritirati per ogni abitazione, i quali tutti dovranno conservarsi entro il questionario per l'indagine

sulle abitazioni. L'Ufficiale trarrà le notizie che gli sono necessarie per compilare il prospetto « *Famiglia o famiglie che occupano l'abitazione* » posto in fondo alla prima facciata del questionario.

Il numero progressivo del foglio o dei fogli di famiglia nella sezione (1ª colonna del prospetto stesso), sarà scritto, a suo tempo, dall'Ufficio comunale.

L'Ufficiale indicherà successivamente nel prospetto suddetto, per ogni famiglia, il cognome e nome del capo, la sua professione o condizione e la sua posizione nella professione quali risultano rispettivamente dalle colonne 1, 2, 15 e 16 del foglio di famiglia per il censimento della popolazione; infine, sommando insieme il numero delle persone comprese nell'elenco A e nell'elenco B (ma *non* quelle dell'elenco C), indicherà il numero complessivo delle persone (compreso il capo-famiglia) sia presenti che temporaneamente assenti dalla famiglia alla data del 21 aprile 1931. Nel caso che l'abitazione sia occupata da due o più famiglie scriverà per primo il nome del capo-famiglia che ha riempito il questionario e poi di seguito il nome degli altri capi-famiglia.

52. PARTE DEL QUESTIONARIO DA RIEMPIRE DAL CAPO-FAMIGLIA. — I. Stanze che compongono l'abitazione. — Si è già indicato ai punti 12, 13, 14, 15 cosa si deve intendere per stanza, per cucina e per vano accessorio e quali locali nelle abitazioni occupate da agricoltori non debbano essere considerati. Ad esempio: una abitazione composta di un piccolo locale di ingresso (di dimensioni tali da *non* poter contenere almeno un letto), di una camera da letto, di una stanza da pranzo e di una cucina, qualunque sia la dimensione di questa, anche limitatissima, si dirà che è composta di tre stanze. Se invece il locale di ingresso fosse di dimensioni maggiori, tali da poter contenere un letto e da considerarsi cioè come una stanza, il numero delle stanze da segnare nel questionario sarebbe di 4.

II. Cucina, servizi igienici, ecc. — Le domande di cui al punto II del questionario mirano innanzi tutto a conoscere la presenza o la mancanza della cucina e quali siano le caratteristiche di essa.

Si chiede se *almeno un ambiente* sia adibito *esclusivamente* a cucina. In alcune abitazioni ricavate per lo più da abitazioni più grandi o risultate dall'adattamento ad abitazione di locali in origine destinati ad altro uso (botteghe, magazzini, ecc.), può darsi che manchi la cucina. Come pure può darsi che nell'abitazione vi sia anche più di una cucina se, ad esempio, l'abitazione risulta dalla unione di locali che in origine formavano due o più abitazioni distinte.

Nel caso affermativo, che l'abitazione disponga cioè di cucina, si dovrà specificare se trattasi di vera stanza, oppure di piccolo vano. In tutti i casi pertanto in cui l'abitazione dispone di cucina, se ad una di queste due domande si risponde *sì* all'altra si dovrà rispondere *no*.

Si risponderà *sì* alla domanda « trattasi di vera stanza » quando la cucina è sufficientemente ampia da poter contenere oltre il focolare o il fornello a gas anche altri mobili. Si dovrà allora rispondere *no* alla domanda « oppure di piccolo vano ? ».

Se invece la cucina è ridotta, come si verifica in alcune abitazioni moderne, allo spazio appena sufficiente per contenere un fornello a gas, o poco più, si risponderà *no* alla domanda « trattasi di vera stanza ? » e *sì* alla domanda « oppure di piccolo vano ? ».

Nei riguardi della presenza o mancanza di alcuni servizi igienici o di comodità (acqua potabile, latrina, con o senza water closet, riscaldamento con termosifone, gas per uso di illuminazione e di cucina, luce elettrica, bagno, giardino e orto), basterà che sia indicato *sì* o *no* a seconda che la risposta sia affermativa o negativa.

III. Affitto. — Dalle domande di cui al gruppo III del questionario *esula assolutamente ogni fine fiscale*. Esse tendono soltanto a conoscere la misura degli affitti nei diversi tipi di abitazione, per il complesso di tutte le abitazioni, nei Comuni nei quali viene eseguita l'indagine. Così, valendosi dei risultati del censimento si potrà conoscere per ciascuna Provincia, o per gruppi omogenei di Comuni, l'affitto medio annuo pagato per le abitazioni occupate, composte di 1, 2, 3, 4, ecc. stanze e stabilire le differenze di affitti esistenti nelle varie Province, ecc. Solo conoscendo esattamente questi dati potranno prendersi eventuali provvedimenti di carattere economico o sociale.

Si dovrà indicare quanto viene pagato di affitto annuo per l'intera abitazione; perciò se l'affitto viene pagato a mese, a trimestre, ecc. bisognerà ridurlo ad anno moltiplicando l'ammontare dell'affitto pagato, se mensilmente, per dodici, se trimestralmente, per quattro, ecc.

Spesso avviene che nel pagamento della quota mensile, trimestrale, annua di affitto sia anche compreso l'uso dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento, ed, in taluni casi, anche dei mobili (per gli appartamenti affittati ammobiliati) o di altri vani all'infuori di quelli che compongono l'abitazione (botteghe, laboratori, ecc.), oppure che sia compresa una quota per l'acquisto di proprietà dell'abitazione. È necessario che si risponda sempre, tanto nel caso affermativo che negativo a queste domande, perchè, ad esempio, il fatto che una abitazione sia affittata ammobiliata altera notevolmente la misura dell'affitto che per questa stessa abitazione si sarebbe pagato se fosse stata affittata senza mobili.

Se viene pagato insieme all'affitto un importo fisso per l'uso dell'acqua o della luce o del riscaldamento, ecc., si indicherà *preferibilmente* l'affitto al netto di questo importo, rispondendo poi *no* in corrispondenza delle domande « nell'affitto suddetto è compreso l'uso dell'acqua, della luce, del riscaldamento, ecc. ? ».

IV. Motivi per i quali non viene pagato l'affitto. — Il gruppo IV di domande mira a far conoscere, per quelle famiglie che non pagano l'affitto, se ciò avvenga perchè il capo della famiglia, od altro membro di essa, è proprietario od usufruttuario dell'abitazione, o per quali altri motivi. È questo, ad esempio, il caso dei portinai e di coloro che per contratto di lavoro hanno, specialmente nell'agricoltura, l'uso gratuito dell'abitazione.

V. Subaffitto. — Il subaffitto viene esercitato largamente in molti Comuni, alcune volte per speculazione, da famiglie le quali affittano una abitazione più grande di quella di cui avrebbero bisogno per poi cedere in subaffitto uno o più

locali; altre volte, invece, le famiglie sono costrette, per gravi necessità economiche, a subaffittare non solo i locali che non sarebbero loro indispensabili, ma anche a cedere quelli che loro occorrerebbero per i più elementari bisogni della vita civile e a subire l'uso promiscuo della cucina o di altre stanze con le persone o famiglie alle quali subaffittano parte dei locali di abitazione.

Due sono le domande relative al subaffitto contenute nel questionario; con la prima: « *quante stanze sono cedute in subaffitto?* » si vuole conoscere il numero delle stanze che sono oggetto di subaffitto; con la seconda invece se *la cucina sia in comune*.

Può darsi che una o più stanze servano di uso promiscuo tanto alla famiglia che subaffitta che alle persone in subaffitto; ad esempio, la cucina, la stanza da pranzo, ecc.; in questi casi queste stanze *non* dovranno essere comprese nel numero dei locali subaffittati.

VI. *Persone che occupano l'abitazione*. — Infine, con le ultime due domande del questionario si chiede il numero complessivo delle persone che occupano l'abitazione e quelle delle persone che occupano le stanze eventualmente cedute in subaffitto.

Il numero complessivo delle persone che occupano l'abitazione deve corrispondere al totale delle persone (compreso il capo-famiglia) sia presenti che temporaneamente assenti dalla famiglia alla data del 21 aprile 1931, segnato dall'Ufficiale di censimento nell'ultima colonna del prospetto, in calce della prima pagina.

Tanto nel computare il numero complessivo delle persone che occupano l'abitazione, quanto nel computare il numero delle persone in subaffitto, oltre a comprendere le persone segnate nell'elenco *A* si terrà conto di quelle temporaneamente assenti segnate nell'elenco *B* del foglio di famiglia del censimento della popolazione. Non si terrà conto delle persone segnate nell'elenco *C*.

X.

RITIRO DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA DELLE SCHEDE DEI FORESTIERI E DEI QUESTIONARI PER L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI.

53. *MODALITÀ E TERMINI DEL RITIRO*. — Con la giornata del 22 aprile gli Ufficiali di censimento inizieranno il ritiro dei questionari e dei fogli di famiglia e di convivenza riempiti seguendo lo stesso itinerario percorso per la distribuzione. Unica eccezione dovrà farsi per gli alberghi, locande, pensioni e simili ai quali occorre dare la precedenza assoluta per potere effettuare tempestivamente gli eventuali controlli.

Il ritiro dei fogli e dei questionari dovrà essere ultimato entro il giorno 30 di aprile.

Durante il giro per il ritiro dei fogli l'Ufficiale avrà cura di portare con sé un certo numero di stampati di fogli di famiglia e di convivenza e di questionari per l'indagine sulle abitazioni, sia per sostituire quelli che fossero stati smarriti dalle famiglie o anche sbagliati, sia per consegnarli a nuove famiglie o convivenze che l'Ufficiale trovasse per la prima volta nel percorrere, in questo secondo giro l'itinerario di censimento.

I fogli ed i questionari ritirati saranno tenuti in ordine di via, secondo l'itinerario percorso e distinti dagli stampati in bianco. Come si è già detto, i due esemplari del foglio di censimento della famiglia o delle famiglie che occupano ciascuna abitazione dovranno conservarsi entro il rispettivo questionario per l'indagine sulle abitazioni. L'Ufficiale di censimento dovrà curare che i fogli ritirati non siano accessibili a persone estranee.

Dovrà pretendere che i fogli di famiglia e di convivenza ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni gli vengano consegnati scritti in modo chiaro, ad inchiostro e non a matita. Anche l'Ufficiale di censimento si asterrà dall'usare matite, e in modo particolare quelle copiative per la compilazione dello stato di sezione.

Mano a mano che i fogli ed i questionari saranno ritirati, l'Ufficiale segnerà la data del ritiro in corrispondenza della col. 10 dello stato di sezione provvisorio.

A lavoro di ritiro ultimato e prima di consegnare, di ritorno all'Ufficio comunale, i fogli degli stati di sezione provvisori, apporrà la sua firma su ogni pagina dello stato di sezione.

54. *SENZA TETTO*. — Si è già detto al n. 39 che il censimento dei senza tetto va fatto la notte dal 20 al 21 aprile. Spetta all'Ufficiale di censimento di compilare direttamente il foglio di famiglia sulla scorta delle risposte che gl'interessati stessi forniranno all'Ufficiale di censimento e sulla scorta dei documenti che essi esibiranno.

55. *FOGLI E SCHEDE DEGLI ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, E SIMILI*. — Come si è detto al n. 53 l'Ufficiale di censimento dovrà ritirare per primi, in ordine di tempo, e in nessun caso oltre il giorno 22 aprile, i fogli di convivenza degli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, camerate di operai o di altre analoghe convivenze.

Ai fogli di convivenza suddetti dovranno essere unite le rispettive schede individuali compilate dagli ospiti, le cui generalità dovranno figurare trascritte esattamente e chiaramente nel foglio della convivenza stessa.

L'Ufficiale di censimento all'atto del ritiro provvederà, se possibile, a controllare le notizie inscritte nei fogli, con quelle che figurano nei registri dell'albergo, pensione, ecc. e nelle apposite schedine compilate per l'Autorità di P. S.

56. *FOGLI DELLE ALTRE CONVIVENZE*. — Per le convivenze composte di numerose persone, (carceri, ospedali, collegi, caserme, ecc.) per le quali la compilazione del foglio richieda parecchio tempo, e sempre che non vi sia il timore che le persone che le compongono se ne allontanino senza possibilità di conoscere le loro generalità, i fogli stessi potranno essere ritirati nei giorni dal 26 al 30 di aprile.

Sia durante la prima visita alle famiglie e convivenze per la consegna dei fogli e questionari, che in questa seconda visita per il loro ritiro, deve essere principale preoccupazione dell'Ufficiale di censimento che nessuna persona od abitazione sfugga alla rilevazione. Sarà pertanto opportuno, che l'Ufficiale rinnovi la visita anche a quelle abitazioni che durante il primo giro ha trovate non occupate.

L'Ufficiale dovrà ripetere tante volte le sue visite alle famiglie e convivenze quante saranno necessarie per ottenere che i fogli ed i questionari gli siano consegnati regolarmente e completamente riempiti.

57. FAMIGLIE E CONVIVENZE CHE NELLA PRIMA VISITA NON HANNO RICEVUTO I FOGLI E I QUESTIONARI. — Se nelle sue visite trovasse che una famiglia o convivenza non ha a suo tempo ricevuti i fogli o i questionari, provvederà a consegnarli, prendendone nota nello stato di sezione provvisorio, e ritornando dopo uno o due giorni per ritirare i fogli ed i questionari riempiti.

58. DIVIETO DI RITIRARE I FOGLI ED I QUESTIONARI PER L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI A MEZZO DEI PORTINAI. — Il ritiro dei fogli di famiglia e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni dovrà essere fatto sempre direttamente presso le rispettive famiglie.

L'Ufficiale di censimento non potrà consentire che i fogli siano a lui consegnati a mezzo di altre famiglie o dei portinai. Se tutti i componenti la famiglia durante il giorno siano assenti dall'abitazione perchè al lavoro, l'Ufficiale dovrà recarsi a ritirare i fogli nelle ore durante le quali, dalle informazioni assunte, sappia di trovare le persone in casa.

59. NUOVE FAMIGLIE VENUTE AD ABITARE NELLA SEZIONE. — Se talune abitazioni, che non erano occupate o erano destinate, al tempo della prima visita, ad uso diverso da abitazione, fossero state successivamente occupate da famiglie (in ogni caso *prima* del giorno del censimento), provvederà a censire le famiglie che occupano queste abitazioni e aggiungerà il loro nome nello stato di sezione provvisorio.

Se invece un capo-famiglia avesse compreso nel suo foglio una o più persone, per le quali l'Ufficiale, avendole considerate come famiglie a sè stanti, aveva dato a suo tempo un foglio separato, l'Ufficiale ne prenderà nota nello stato di sezione, di contro al nome di questa o di queste persone, ad evitare che, ritenendosi che la persona o le persone non siano state censite, ritorni nell'abitazione per ritirare il loro foglio di famiglia.

Se una famiglia ha cambiato abitazione dopo il 20 aprile senza aver consegnato, mentre era nella precedente abitazione, il suo foglio di famiglia (in doppio esemplare) ed il questionario per l'indagine sulle abitazioni (in unico esemplare), l'Ufficiale di censimento nella cui sezione si trova la nuova abitazione occupata dalla famiglia, ritirerà il questionario per l'indagine sulle abitazioni e il foglio di famiglia; il questionario per l'indagine sulle abitazioni dovrà contenere i dati relativi alla vecchia e non alla nuova abitazione; così pure nel foglio di famiglia dovrà indicarsi l'indirizzo della vecchia e non della nuova abitazione. L'Ufficiale di censimento consegnerà il questionario ed il foglio all'Ufficio comunale perchè questi provveda a inserirlo fra quelli dell'Ufficiale di censimento nella cui sezione si trovava la precedente abitazione. Dell'avvenuto cambiamento di abitazione e del nuovo indirizzo dovrà però tener nota in margine alla prima pagina del foglio.

A sua volta, l'Ufficiale di censimento il quale, durante il ritiro dei fogli e questionari, abbia notizia che una famiglia che abitava nella sua sezione, e alla quale aveva consegnato il questionario per l'indagine sulle abitazioni e i fogli di famiglia, sia passata ad abitare altrove dopo il 20 aprile, ove non abbia modo di ritirare il questionario e i fogli, darà avviso dell'avvenuto cambiamento di abitazione e del mancato ritiro del questionario e dei fogli all'Ufficio comunale.

60. VERIFICA DEI FOGLI E DEI QUESTIONARI. — L'operazione più importante e delicata affidata agli Ufficiali di censimento è quella di riscontrare *attentamente* i fogli ed i questionari per accertarsi, all'atto stesso del ritiro, che siano stati scritti in modo chiaro, che contengano tutte le notizie richieste e che rechino la *firma* del dichiarante. Solo dopo che si sarà assicurato che i fogli e i questionari siano compilati in ogni parte regolarmente, leggendone tutte le notizie contenute, vi apporrà la sua firma per esteso, indicando in modo *chiaro e leggibile* il suo *nome e cognome*.

All'atto del ritiro dei fogli l'Ufficiale di censimento porterà la sua attenzione sui *militari di leva* che devono essere stati iscritti nei fogli della loro famiglia, nell'elenco *B* (assenti temporaneamente) e in corrispondenza dei quali deve essere scritto *si* alla colonna 25. Per questi militari la dimora nel Comune dovrà essere sempre indicata come *temporanea* salvo il caso in cui il corpo o distaccamento si trovi nello stesso Comune in cui dimora la famiglia.

Quando alcune notizie risultino incomplete, errate o poco intelligibili, dovrà completarle, correggerle e chiarirle col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci.

All'atto stesso del ritiro dei fogli e dei questionari completerà in inchiostro la prima pagina dei fogli e dei questionari medesimi (v. i nn. 21, 22, 40 e 50).

61. COMPILAZIONE DEI FOGLI E DEI QUESTIONARI DA PARTE DELL'UFFICIALE, QUALORA IL CAPO DELLA FAMIGLIA O DELLA CONVIVENZA NON SIA CAPACE DI FARLO. — Qualora il capo od altra persona della famiglia o della convivenza non fosse stato in grado di riempire i fogli, dovrà provvedervi l'Ufficiale di censimento col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci, giovandosi possibilmente di notizie desunte da documenti autentici (congedi militari, libretti di lavoro, fogli di famiglia rilasciati dall'Ufficio del Registro di popolazione, atti di Stato civile, ecc.). Con le persone di scarsa istruzione, sarà anzi questa la regola che l'Ufficiale di censimento dovrà costantemente seguire. Ugualmente dovrà fare per il questionario per l'indagine sulle abitazioni.

È da prevedere che questi casi saranno frequenti in alcune regioni; l'Ufficiale di censimento dovrà perciò prestarsi

con pazienza a redigere i fogli ed i questionari ogni qualvolta ciò sia necessario, badando però di non scrivere sui fogli e sui questionari se non le dichiarazioni date dal denunziante e non mai notizie che egli ritenga soltanto probabili, ciò che costituirebbe una colpa grave e darebbe luogo a severe sanzioni.

62. VERIFICA DELLE NOTIZIE E COMPILAZIONE DEI FOGLI RICORRENDO AI REGISTRI DI STATO CIVILE E AL REGISTRO DI POPOLAZIONE. — Si richiama l'attenzione sul grande aiuto che possono dare i registri dello Stato civile e il Registro di popolazione per verificare e completare le notizie contenute nei fogli, relative specialmente alle date di nascita che i capi-famiglia non fossero sicuri di ricordare in modo esatto.

63. CONSEGNA DEI FOGLI E DEI QUESTIONARI ALL'UFFICIO COMUNALE. — L'Ufficiale di censimento rimetterà all'Ufficio comunale, nello stesso giorno del ritiro, i fogli di famiglia e di convivenza ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni.

64. ELENCO DELLE FAMIGLIE, CONVIVENZE E DELLE ABITAZIONI CHE NON SI POTERONO CENSIRE. — Alla fine del suo giro l'Ufficiale di censimento dovrà consegnare all'Ufficio comunale un elenco di quelle famiglie o di quelle convivenze per le quali non gli sia stato possibile provvedere al ritiro dei fogli, specificando la causa del mancato ritiro. Così pure unirà un elenco delle abitazioni per le quali non ha potuto ritirare o compilare il questionario specificando la causa del mancato ritiro o la causa che ha impedito la compilazione del questionario per l'indagine sulle abitazioni.

65. CONTRAVVENZIONI. — L'Ufficiale di censimento segnalerà inoltre i casi nei quali abbia trovato opposizioni ed elevato verbale di contravvenzione. Si ricorda a tale proposito che i capi delle famiglie e convivenze e in generale, coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle pene stabilite dall'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 (1).

L'Ufficiale di censimento non redigerà processo verbale di contravvenzione se non dopo aver tentato di convincere il denunciante a dare risposte complete e veritiere.

Ma ove tali mezzi di persuasione non diano risultato, egli dovrà sempre elevare contravvenzione.

66. CONSEGNA DEI FOGLI DELLO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO. — Compiuti i lavori di cui sopra, l'Ufficiale di censimento consegnerà all'Ufficio comunale i fogli dello stato di sezione provvisorio, su ogni pagina dei quali avrà apposto la sua firma.

67. RISCONTRO DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA E DEI QUESTIONARI PER L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO COMUNALE E RITORNO DI QUELLI ERRATI O INCOMPLETI ALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO. — Man mano che i fogli di famiglia e di convivenza ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni ritirati dall'Ufficiale di censimento vengono consegnati all'Ufficio comunale, saranno a cura di questo attentamente riscontrati. Ove venissero rilevate lacune od errori di compilazione, dovranno detti fogli o questionari essere restituiti all'Ufficiale di censimento perchè provveda subito a farli completare o rettificare. Dei fogli e questionari così consegnati all'Ufficiale di censimento verrà tenuto nota in appositi fogli dello stato di sezione provvisorio.

68. TRATTENUTE DI STIPENDIO ALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO NEGLIGENTE. — Se le lacune o gli errori dovessero permanere anche dopo detta revisione, i fogli ed i questionari saranno affidati per la loro regolarizzazione ad un altro Ufficiale di censimento dotato di particolare perizia, o ad altra persona competente.

Una parte, non inferiore al decimo, del compenso stabilito per gli Ufficiali di censimento verrà trattenuta e sarà corrisposta soltanto al termine di tutte le operazioni affidate ai singoli Ufficiali e dopo che l'Ufficio comunale avrà riveduto i fogli di famiglia e di convivenza ed i questionari per l'indagine sulle abitazioni e accertato la loro regolare compilazione.

Qualora l'Ufficio comunale riscontri omissioni nel ritiro dei fogli o dei questionari, oppure irregolarità nella loro compilazione, il Podestà potrà trattenere a titolo di multa tutta o parte della somma di cui al paragrafo precedente. L'importo della multa dovrà essere commisurato all'entità delle omissioni od irregolarità riscontrate. La trattenuta dovrà essere sempre eseguita, qualora lacune od errori nei fogli o nei questionari debbano permanere anche dopo che i fogli o questionari siano stati restituiti all'Ufficiale di censimento per il completamento o le rettifiche del caso.

Nei casi gravi saranno prese adeguate misure disciplinari, salvo la denuncia all'Autorità giudiziaria.

69. FINE DEI LAVORI AFFIDATI ALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO. — Con il ritiro dei fogli e dei questionari cessano le funzioni degli Ufficiali di censimento i quali dovranno pertanto restituire all'Ufficio comunale la carta di riconoscimento.

Gli ulteriori lavori sono di competenza dell'Ufficio comunale.

(1) Vedasi a pag. 206

XI.

APPENDICE.

(Articoli 18 e 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285 convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238).

Art. 18. — È fatto obbligo ad ognuno, in occasione di censimento generale o di particolari inchieste dell'Istituto Centrale di Statistica o degli enti da esso delegati, di fornire le notizie che gli vengano domandate.

Coloro che per sè, o come rappresentanti degli enti ed organi di cui al precedente articolo, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a L. 2000, la quale potrà essere aumentata fino a L. 20.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

Art. 19. — Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'Istituto Centrale, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento.

Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a lire 3000, elevabile in caso di recidiva sino a L. 20.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

INDICE ANALITICO

delle istruzioni per gli ufficiali di censimento

(Per i Comuni che eseguono l'indagine sulle abitazioni)



ABBAINO (*Vedasi* ABITAZIONI).

ABITANTI - Con dimora abituale o con dimora occasionale (*Vedasi* DIMORA nel Comune).

ABITAZIONI - Definizione	p.º	12		Pag.	183
Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	»	19		»	184
Id. - Affittate ma non occupate	»	19		»	184
Id. - In restauro	»	19		»	184
Id. - Sfitte	»	19		»	184
Id. - Vuote	»	19		»	184
Id. - Occupate da più famiglie	»	51		»	201
Id. - Destinate in parte all'esercizio di professioni, arti, mestieri	»	19		»	184
Id. - In corso di costruzione - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni	»	51		»	201
ADDETTI ALL'AGRICOLTURA	»	34	n. 1	»	192
Id. ALLA BANCA	»	34		»	191
Id. AL COMMERCIO	»	34	n. 2	»	192
Id. AL CULTO	»	34	n. 8	»	193
Id. ALL'INDUSTRIA	»	34	n. 2	»	192
Id. AI TRASPORTI	»	34	n. 2	»	192
Id. ALLA VENDITA	»	34	n. 3	»	193
ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO - Assenza temporanea dal Comune di residenza	»	23		»	187
AFFITTALETTI - Definizione	»	17		»	184
Id. - Come deve essere eseguito il censimento	»	41		»	197
AGRICOLTURA (<i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).					
AGRICOLTORI (<i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).					
ALBERGHI - Definizione	»	17		»	184
Id. - Fogli da usare	»	40		»	196
Id. - Schede individuali per gli ospiti	»	41		»	197
Id. - Ritiro dei fogli e delle schede	»	48		»	199
Id. - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).	»	55		»	203
ALLIEVI DEI COLLEGI, ACCADEMIE ED ALTRI ISTITUTI MILITARI - Dimora nel Comune ove ha sede il Collegio, l'Accademia, ecc	»	45		»	198
AMBASCIATE ITALIANE ALL'ESTERO - Assenza dal Regno dei funzionari addettivi	»	23		»	187
AMBASCIATE STRANIERE NEL REGNO - Censimento dei funzionari addettivi	»	21		»	186
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Amministrazioni statali, comunali, della Pubblica beneficenza, parastatali diverse ed Organizzazioni sindacali (<i>Vedasi</i> DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI).					
ANALFABETISMO (<i>Vedasi</i> ISTRUZIONE).					
ARTE O MESTIERE	»	34		»	191
ARTIGIANI - Come deve essere indicata la professione nel foglio di famiglia o di convivenza	»	34	n. 5	»	193
ARTIGIANATO (<i>Vedasi</i> ARTIGIANI E ARTIGIANI INDIPENDENTI).					
ARTIGIANI INDIPENDENTI - Come deve essere indicata la professione nel foglio di famiglia o di convivenza	»	34	n. 5	»	193
ARTISTI - Come deve essere indicata la professione nel foglio di famiglia e di convivenza	»	34	n. 6	»	193
ASILI PER I SENZA TETTO - Definizione	»	17		»	184
Id. id. - Fogli da usare	»	40		»	196

ASSENTI ALLA DATA DEL CENSIMENTO - Annotazioni da farsi nello stato di sezione provvisorio	p.º 20	Pag.	186
Id. - Iscrizione nell'elenco B o nell'elenco C del foglio di famiglia o di convivenza..	» 23	»	187
Id. - Dimora nel Comune dal quale sono lontani.....	» 32	»	190
Id. - Altre indicazioni da inserire nel foglio di famiglia o di convivenza.....	» 38	»	196
ASSENTI ALL'ESTERO (<i>Vedasi</i> ASSENTI ALLA DATA DEL CENSIMENTO).			
ASSENTI TEMPORANEAMENTE DALLA FAMIGLIA (<i>Vedasi</i> ASSENTI ALLA DATA DEL CENSIMENTO).			
AUTISTI - Ordine d'iscrizione nel foglio di famiglia.....	» 25	»	189
Id. - Indicazione della professione.....	» 34	n. 9	194
Id. - Con famiglia.....	» 25	»	189
AUTORITÀ MARITTIME (<i>Vedasi</i> NAVI E BARCHE MERCANTILI).			
Id. MILITARI MARITTIME (<i>Vedasi</i> REGIE NAVI).			

B

BAGNI (<i>Vedasi</i> VANI ACCESSORI).			
BAMBINI COLLOCATI A BALIA - Dimora nel Comune ove risiede la famiglia.....	p.º 32	Pag.	190
Id. - Iscrizione nel foglio di famiglia	» 23	»	187
Id. - Esposti (Brefotrofi).....	» 43	»	197
Id. IN ATTESA DI ESSERE BATTEZZATI (<i>Vedasi</i> RELIGIONE).			
Id. NATI DOPO LA MEZZANOTTE DAL 20 AL 21 APRILE - Non debbono essere iscritti nel foglio di famiglia o di convivenza	» 23	»	187
Id. RICOVERATI IN BREFOTROFI (<i>Vedasi</i> BREFOTROFI).			
BANCHE (<i>Vedasi</i> ADDETTI ALLA BANCA).			
BARACCAMENTI MILITARI - Definizione.....	» 17	»	184
Id. - Fogli da usare	» 40	»	196
	» 45	»	198
BARACCHE - Definizione	» 17	»	184
Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	» 19	»	184
BARCHE - Definizione	» 17	»	184
Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	» 19	»	184
Id. E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO LOCALE DEI PORTI E DELLE RADE.....	» 47	»	199
Id. E NAVI MERCANTILI - Autorità che deve censirle	» 47	»	199
Id. E BATTELLI ADDETTI ALLA PESCA LIMITATA - Autorità che deve censirli.....	» 47	»	199
BORGATA - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio (<i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).			
Id. - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).			
BOTTEGHE - Definizione	» 12	»	183
Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio.....	» 19	»	184
Id. - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).			
BREFOTROFI - Definizione	» 17	»	184
Id. - Dimora degli esposti.....	» 43	»	197

C

CAMERATE - Definizione	p.º 17	Pag.	184
Id. - Fogli da usare.....	» 40	»	196
CAMERIERI - Ordine d'iscrizione nel foglio di famiglia.....	» 25	»	189
Id. - Indicazione della professione	» 34	n. 9	194
Id. - Con famiglia.....	» 25	»	189
CAPANNE - Definizione.....	» 11	»	183
Id. - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio.....	» 19	»	184
CAPO DELLA CONVIVENZA	» 40	»	196
Id. - (<i>Vedasi anche</i> CONVIVENZA).			
CAPO-FAMIGLIA - Obbligo di compilazione dei fogli di famiglia.....	» 23	»	187
Id. - Qualifica.....	» 25	»	189
Id. - (<i>Vedasi anche</i> FAMIGLIA).			
CARCERI MILITARI - Definizione	» 17	»	184
Id. - Fogli da usare	» 40	»	196
	» 45	»	198
CASA - Definizione	» 11	»	183

CASA - COLONICA IN APERTA CAMPAGNA (Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia).....	p.º 22	Pag. 187
CASALE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (<i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).		
Id. - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).		
CASE DI CURA - Definizione	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
Id. - Censimento dei ricoverati	» 44	» 197
CASE DI PENA - Definizione	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare.....	» 40	» 196
Id. - Censimento dei detenuti.....	» 44	» 197
CASE DI PROSTITUZIONE - Definizione.....	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
CASERME - Definizione.....	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
Id. - Censimento dei militari	» 45	» 198
Id. - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).		
CATEGORIA PROFESSIONALE - Colonna 14 del foglio di famiglia o convivenza.....	» 34	» 191
CAVA - Definizione	» 11	» 183
Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	» 19	» 184
CENSIMENTO - Scopi del censimento	» 1	» 179
Id. - Data del censimento.....	» 2	» 180
Id. - Non ha alcun fine fiscale.....	» 4	» 180
Id. - Frazioni di censimento.....	» 10	» 183
Id. - Sezioni di censimento	» 10	» 183
Id. - Stampati in uso per il censimento.....	» 9	» 181
CENTRO ABITATO	» 22	» 187
CHAUFFEURS - (<i>Vedasi</i> AUTISTI).		
CHIESE - (<i>Vedasi</i> EDIFICI DESTINATI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE).		
Id. - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).		
CITTADINANZA STRANIERA	» 36	» 195
COGNOME E NOME DEI CENSITI.....	» 24	» 188
COLLEGI - Definizione	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
Id. - Censimento dei collegiali.....	» 42	» 197
Id. MILITARI - Definizione.....	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
Id. - Censimento degli allievi.....	» 42	» 197
	» 45	» 198
COMMERCIO (<i>Vedasi</i> ADDETTI AL COMMERCIO).		
COMMERCianti (<i>Vedasi</i> ADDETTI AL COMMERCIO).		
COMPILAZIONE DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).		
COMPITI DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO (<i>Vedasi</i> UFFICIALI DI CENSIMENTO).		
COMUNE - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).		
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).		
COMUNE DI NASCITA (<i>Vedasi</i> LUOGO DI NASCITA).		
COMUNITÀ RELIGIONE - Definizione	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
Id. - Censimento dei religiosi	» 42	» 197
CONDANNATI ALL'ERGASTOLO O A PENA SUPERIORE A 20 ANNI - Dimora.....	» 44	» 197
CONDANNATI A PENA NON SUPERIORE A 20 ANNI - Dimora.....	» 32	» 190
CONDIZIONE O PROFESSIONE.....	» 34	» 191
Id. - Esempi di risposte alle colonne 14-15-16 del foglio di famiglia o convivenza....	» 34	» 191
CONDUCENTI AUTOMOBILI (<i>Vedasi</i> AUTISTI).		
CONIUGATI (<i>Vedasi</i> STATO CIVILE).		
CONSOLATI ITALIANI ALL'ESTERO - Assenza dal Regno dei funzionari addettivi	» 23	» 187
CONSOLATI STRANIERI NEL REGNO - Censimento dei funzionari addettivi	» 21	» 186
CONTRAVVENZIONI	» 65	» 205

CONVENTI (*Vedasi* COMUNITÀ RELIGIOSE).

CONVITTI (*Vedasi* COLLEGI).

CONVIVENZA - (Relazione di) (*Vedasi* RELAZIONE DI PARENTELA O CONVIVENZA).

CONVIVENZE - Definizione.....	p.º	17	Pag.	184
Id. - Fogli da usare.....		40		196
Id. - Censimento dei conviventi.....		41-47		197-199
Id. - Schede individuali per forestieri.....		48		199
Id. - Ritiro dei fogli di famiglia.....		55-56		203
Id. - (Abitazioni occupate dalle): Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).				

CONVIVENZE CIVILI E RELIGIOSE (*Vedasi* CONVIVENZE).

CONVIVENZE MILITARI (*Vedasi* CONVIVENZE).

CONVIVENZE CHE NON SI POTERONO CENSIRE.....		64		205
---	--	----	--	-----

CORPI DI GUARDIA.....		45		198
-----------------------	--	----	--	-----

CORPI NON MILITARI ACCASERMATI.....		46		199
-------------------------------------	--	----	--	-----

CORPORAZIONI (*Vedasi* ORGANIZZAZIONI SINDACALI).

CORRIDOI (*Vedasi* VANI ACCESSORI).

CUCINA - Definizione.....		14		183
Id. - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio.....		19		194
Id. - Indicazione da annotare sul questionario per l'indagine sulle abitazioni.....		52 n. 2		202
CUSTODI - Ordine d'iscrizione nel foglio di famiglia.....		16		183
		25		189
Id. - Indicazione della professione.....		34 n. 9		194
Id. - Con famiglia.....		25		189

D

DATA DEL CENSIMENTO (*Vedasi* CENSIMENTO).

DATA DI NASCITA - Indicazione da annotare nel foglio di famiglia.....	p.º	30	Pag.	189
---	-----	----	------	-----

DETENUTI - Dimora.....		32		190
------------------------	--	----	--	-----

Id. - Indicazione della professione.....		44		197
--	--	----	--	-----

DETENUTI NON DEFINITIVAMENTE CONDANNATI (*Vedasi* DETENUTI).

DIMORA ABITUALE (*Vedasi* DIMORA NEL COMUNE).

Id. TEMPORANEA (*Vedasi* DIMORA NEL COMUNE).

Id. NEL COMUNE.....		32		190
---------------------	--	----	--	-----

DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Statali, comunali, della Beneficenza pubblica, parastatali in genere), da Organizzazioni sindacali e da Enti morali diversi - Dimora.....

Id. - Indicazione della professione.....		32		190
--	--	----	--	-----

Id. - Indicazione della professione.....		34 n. 4		193
--	--	---------	--	-----

DIPLOMATI CHE NON ESERCITANO LA PROFESSIONE LIBERALE - Indicazioni da mettere nelle colonne 14, 15 e 16.....		34		191
---	--	----	--	-----

DIPLOMATICI (*Vedasi* FUNZIONARI DIPLOMATICI).

DIRIGENTE - Indicazione della posizione nella professione - Colonna 16 del foglio di famiglia (*Vedasi* CONDIZIONE O PROFESSIONE).

DISOCCUPAZIONE.....		34		191
---------------------	--	----	--	-----

DIVORZIATI (*Vedasi* STATO CIVILE).

DOMESTICI - Ordine d'iscrizione nel foglio di famiglia.....		16		183
---	--	----	--	-----

Id. - Indicazione della professione.....		25		189
--	--	----	--	-----

Id. - Con famiglia.....		34 n. 9		194
-------------------------	--	---------	--	-----

Id. - Con famiglia.....		25		189
-------------------------	--	----	--	-----

DONNE ATTENDENTI A CASA - Indicazione della condizione.....		34 n. 10		194
---	--	----------	--	-----

DORMITORI GRATUITI - Definizione.....		17		184
---------------------------------------	--	----	--	-----

Id. - Fogli da usare.....		40		196
---------------------------	--	----	--	-----

DOZZINANTI - Iscrizione nel foglio di famiglia.....		16		183
---	--	----	--	-----

Id. - Dimora nel Comune.....		25		189
------------------------------	--	----	--	-----

Id. - Dimora nel Comune.....		32		190
------------------------------	--	----	--	-----

E

EDIFICI COSTRUITI E PRIVI DI NUMERO CIVICO - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio.....

p.º	19	Pag.	184
-----	----	------	-----

Id. DESTINATI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio.....		19		184
---	--	----	--	-----

Id. IN CORSO DI COSTRUZIONE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio.....		19		184
---	--	----	--	-----

ELENCO A DEL FOGLIO DI FAMIGLIA (*Vedasi* FOGLI DI FAMIGLIA).

Id. B DEL FOGLIO DI FAMIGLIA (*Vedasi* FOGLI DI FAMIGLIA).

Id. C DEL FOGLIO DI FAMIGLIA (*Vedasi* FOGLI DI FAMIGLIA).

ENTI MORALI (*Vedasi* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).

EQUIPAGGI DELLE NAVI DA GUERRA - Come devono essere censiti p.^o 45 Pag. 198

ESPOSTI AFFIDATI STABILMENTE AD UNA FAMIGLIA (*Vedasi* BREFOTROFI).

Id. COLLOCATI A BALIA (*Vedasi* BREFOTROFI E BAMBINI ESPOSTI).

F

FABBRICHE - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (*Vedasi* INDAGINE SULLE ABITAZIONI).

FAMIGLIA - Definizione p.^o 16 Pag. 183

FAMIGLIE ANDATE AD ABITARE NELLA SEZIONE DOPO LA CONSEGNA DEI FOGLI DI FAMIGLIA... » 59 » 204

Id. ASSENTI - Segnalazione da farsi all'Ufficio comunale } » 20 » 186
» 21 » 186

Id. CHE CAMBIANO ABITAZIONE DOPO IL 20 APRILE SENZA AVER CONSEGNATO IL FOGLIO DI FAMIGLIA » 59 » 204

Id. CHE NON HANNO RICEVUTO IL FOGLIO DI FAMIGLIA » 57 » 204

Id. CHE NON SI POTERONO CENSIRE..... » 64 » 205

FARI..... » 45 » 198

FECONDITÀ - Indicazioni da annotare nel foglio di famiglia o di convivenza..... » 35 » 195

FIGLI (Numero dei) (*Vedasi* NUMERO DEI FIGLI).

FIGLI DI FAMIGLIA ASSENTI PER MOTIVI D'ISTRUZIONE - Iscrizione nel foglio di famiglia... » 23 » 187

Id. - Dimora..... » 32 » 190

FIGLI NATURALI - Indicazioni da annotare nei fogli di famiglia » 28 » 189

FINE DEI LAVORI AFFIDATI ALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO (*Vedasi* UFFICIALI DI CENSIMENTO).

FOGLI DI CENSIMENTO - Sono documenti assolutamente segreti » 5 » 180

FOGLI DI CONVIVENZA - In quali casi e come devono essere usati..... » 40 » 196

Id. - Notizie contenute nella prima facciata del foglio » 40 » 196

Id. - Persone da includere nell'elenco A, nell'elenco B e nell'elenco C..... » 40 » 196

Id. - Ordine d'iscrizione dei componenti la convivenza..... » 40 » 196

Id. - Compilazione dei fogli da parte dell'Ufficio di censimento » 61 » 204

Id. - Ritiro dei fogli } » 53 » 203
» 55 » 203

Id. - Verifica dei fogli..... » 56 » 203

Id. - Consegna all'Ufficio comunale dei fogli ritirati » 60-61 » 204

Id. - Risccontro da parte dell'Ufficio comunale » 63 » 205

Id. - Risccontro da parte dell'Ufficio comunale » 67 » 205

FOGLI DI FAMIGLIA - Consegna ai capi famiglia » 21 » 186

Id. - Notizie contenute nella prima facciata del foglio..... » 22 » 187

Id. - Ordine d'iscrizione dei componenti la famiglia..... » 25 » 189

Id. - Persone da includere nell'elenco A, nell'elenco B, nell'elenco C..... » 23 » 187

Id. - Compilazione dei fogli da parte dell'Ufficio di censimento » 61 » 204

Id. - Verifica dei fogli da parte dell'Ufficio di censimento » 60 » 204

Id. - Ritiro dei fogli » 53 » 203

Id. - Divieto di ritirare i fogli a mezzo dei portinai..... » 58 » 204

Id. - Consegna dei fogli all'Ufficio comunale » 63 » 205

Id. - Verifica e risccontro dei fogli da parte dell'Ufficio comunale } » 62 » 205
» 67 » 205

FORESTIERI (*Vedasi* ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI).

FRAZIONE DI CENSIMENTO - Indicazione da annotare: a) nello stato di sezione provvisorio; b) nel foglio di famiglia e di convivenza; c) nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (*Vedasi* CENSIMENTO).

FUNZIONARI CONSOLARI (*Vedasi* CONSOLATI ITALIANI ALL'ESTERO E CONSOLATI STRANIERI NEL REGNO).

Id. DIPLOMATICI (*Vedasi* AMBASCIATE ITALIANE ALL'ESTERO E AMBASCIATE STRANIERE NEL REGNO).

Id. DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (*Vedasi* DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI).

Id. GOVERNATIVI IN SERVIZIO ALL'ESTERO - Iscrizione nel foglio di famiglia..... » 23 » 187

G

GALLEGGIANTI IN SERVIZIO LOCALE DEI PORTI E DELLE RADE (*Vedasi BARCHE*).

GROTTA - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio	p. ^o 19	Pag.	184
GUARDIE MUNICIPALI - Dimora nel Comune	» 32	»	190
Id. - Accasermate	» 46	»	199

I

IMPIEGATI - Indicazione della posizione nella professione. Colonna 16 del foglio di famiglia (*Vedasi CONDIZIONE O PROFESSIONE*).

IMPIEGATI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI (*Vedasi DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI*).

Id. - di Casse di Risparmio (<i>Vedasi DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</i>).			
Id. - di Enti corporativi (<i>Vedasi DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</i>).			
Id. - parastatali (<i>Vedasi DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</i>).			
Id. - statali (<i>Vedasi DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</i>).			
INDAGINE SULLE ABITAZIONI - Scopi e limiti dell'indagine	p. ^o 49	Pag.	200
Id. - L'inchiesta viene eseguita per mezzo di unico esemplare del questionario	» 49	»	200
Id. - Edifici che non sono oggetto dell'indagine	» 49	»	200
Id. - Quali abitazioni devono essere comprese nell'indagine	» 49	»	200
Id. - Il questionario dovrà essere unico per ogni abitazione anche se occupata da più famiglie	» 49	»	200
Id. - Speciale indicazione da annotare sul questionario nel caso di botteghe, magazzini, ecc., abitati	» 49	»	200
Id. - Parte del questionario da riempire dall'Ufficiale di censimento	» 50	»	201
	» 51	»	201
Id. - Indicazioni da annotare nella prima facciata del questionario	» 50	»	201
	» 51	»	201
Id. - Come deve essere riempito il prospetto contenuto nella prima facciata del questionario	» 51	»	201
Id. - Quali parti del questionario devono essere riempite dal capo famiglia	» 52	»	202
Id. - Indicazione, nel questionario, del numero delle stanze che compongono l'abitazione	» 52	»	202
Id. - Indicazione, nel questionario, dell'affitto pagato per l'abitazione	» 52 n. 3 e 4	»	202
Id. - Indicazione, nel questionario, del numero delle stanze dell'abitazione cedute in subaffitto	» 52 n. 5	»	202
Id. - Indicazione, nel questionario, del numero delle persone che occupano l'abitazione	» 52 n. 5	»	202
INDUSTRIA (<i>Vedasi ADDETTI ALL'INDUSTRIA</i>).			
INGRESSO (<i>Vedasi VANI ACCESSORI</i>).			
INVALIDI - Indicazione della condizione	» 34 n. 10	»	194
ISTITUTORI - Iscrizione nel foglio di famiglia	» 16	»	183
ISTRUZIONE - Indicazione nel foglio di famiglia	» 33	»	191
ITINERARIO DI CENSIMENTO	» 8	»	181

L

LATRINE (*Vedasi VANI ACCESSORI*).

LAUREATI CHE NON ESERCITANO LA PROFESSIONE LIBERALE - Indicazione della professione nel foglio di famiglia

p.^o 34 Pag. 191

LOCALITÀ - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (*Vedasi STATO DI SEZIONE PROVVISORIO*).

Id. - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA</i>).			
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi INDAGINE SULLE ABITAZIONI</i>).			
LOCANDE - Definizione	» 17	»	184
Id. - Fogli da usare	» 40	»	196
Id. - Schede individuali per gli ospiti	» 41	»	197
	» 48	»	199
LUOGO DI NASCITA	» 29	»	189

M

MAGAZZINI - Definizione	p. ^o 12	Pag.	183
Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	" 19	"	184
Id. - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI)			
MANICOMI - Definizione	" 17	"	184
Id. - Censimento dei ricoverati	" 44	"	197
Id. - Fogli da usare	" 40	"	196
MATRIMONIO RELIGIOSO	" 28	"	189
MESTIERE (<i>Vedasi</i> ARTE O MESTIERE).			
MEZZANINO (<i>Vedasi</i> ABITAZIONI).			
MILITARI - Iscrizione nel foglio di famiglia	" 23	"	187
Id. - Dimora	" 32	"	190
Id. - Accasermati	" 45	"	198
Id. - Che dormono fuori dalla caserma, dalla nave, ecc.	" 47	"	199
Id. - Condannati a pena detentiva	" 45	"	198
Id. - Detenuti sotto processo	" 45	"	198
Id. - Di qualsiasi grado richiamati in servizio temporaneo	" 45	"	198
Id. - In licenza temporanea	" 45	"	198
Id. - In servizio di leva - Iscrizioni nel foglio della famiglia	" 23	"	187
Id. - Come devono essere censiti nella caserma	" 45	"	198
Id. - In servizio individuale fuori dalla caserma	" 45	"	198
Id. - In viaggio	" 45	"	198
Id. - Ricoverati in ospedali	" 45	"	198
MILITI DELLA M. V. S. N. - Richiamati per servizio temporaneo	" 45	"	198
MODELLI DI STAMPATI IN USO PER IL CENSIMENTO (<i>Vedasi</i> CENSIMENTO).			
MORTI PRIMA DELLA MEZZANOTTE DAL 20 AL 21 APRILE (<i>Vedasi</i> PERSONE MORTE, ecc.).			
MULTE A CARICO DELL'UFFICIALE DI CENSIMENTO (<i>Vedasi</i> UFFICIALI DI CENSIMENTO).			

N

NATI ALL'ESTERO (<i>Vedasi</i> LUOGO DI NASCITA).			
Id. DOPO LA MEZZANOTTE DAL 20 AL 21 APRILE (<i>Vedasi</i> BAMBINI NATI, ecc.).			
Id. IN COMUNI SOPPRESSI (<i>Vedasi</i> LUOGO DI NASCITA).			
Id. IN ZONE O FRAZIONI DI COMUNI AGGREGATE AD ALTRO COMUNE (<i>Vedasi</i> LUOGO DI NASCITA).			
NAVI E BARCHE MERCANTILI (<i>Vedasi</i> BARCHE).			
NEGOZIANI (<i>Vedasi</i> ADDETTI AL COMMERCIO).			
NOTIZIE CONTENUTE NELLA PRIMA FACCIATA DEL FOGLIO DI FAMIGLIA O DI CONVIVENZA (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA O FOGLI DI CONVIVENZA).			
Id. - DA SCRIVERE NEL FOGLIO DI FAMIGLIA (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA).			
Id. - DA SCRIVERE NEL FOGLIO DI CONVIVENZA (<i>Vedasi</i> FOGLI DI CONVIVENZA).			
NUMERO CIVICO - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (<i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).			
Id. - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).			
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).			
NUMERO DEI FIGLI - Indicazioni relative alla fecondità della donna	p. ^o 35	Pag.	195
NUMERO D'ORDINE DEL FOGLIO DI FAMIGLIA O CONVIVENZA NELLA SEZIONE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio	" 19	"	184
Id. - Indicazione da annotare sul foglio di famiglia	" 21	"	186

O

OCCUPAZIONE (<i>Vedasi</i> CONDIZIONE O PROFESSIONE).			
OCCUPAZIONI OCCASIONALI (<i>Vedasi</i> CONDIZIONE O PROFESSIONE).			
OPERAI - Indicazione da annotare nel foglio di famiglia alle colonne relative alla professione o condizione	p. ^o 34 n. 2 e 5	Pag.	192-193
ORDINE D'ISCRIZIONE, DEI COMPONENTI LA CONVIVENZA NEL FOGLIO DI CONVIVENZA (<i>Vedasi</i> FOGLI DI CONVIVENZA).			
ORDINE D'ISCRIZIONE, NEL FOGLIO DI FAMIGLIA, DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA).			

ORFANOTROFI - Definizione.....	p.º 17	Pag. 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
Id. - Censimento dei ricoverati	» 44	» 197
ORGANIZZAZIONI SINDACALI (<i>Vedasi</i> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA).		
OSPEDALI CIVILI - Definizione.....	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
Id. - Censimento dei ricoverati	» 44	» 197
Id. - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).		
OSPEDALI MILITARI - Definizione.....	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
Id. - Censimento dei ricoverati	» 45	» 198
Id. - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).		
OSPITI - Iscrizione nel foglio di famiglia.....	» 16	» 183
Id. - di convivenze in genere - Fogli da usare	» 25	» 189
Id. - di alberghi, locande, pensioni, ecc. Schede individuali	» 40	» 196
OSPIZI - Definizione.....	» 41	» 197
Id. - Fogli da usare	» 48	» 199
Id. - Censimento dei ricoverati	» 17	» 184
Id. - Fogli da usare	» 40	» 196
Id. - Censimento dei ricoverati	» 44	» 197

P

PADRONE - Indicazione della posizione nella professione. Colonna 16 del foglio di famiglia (<i>Vedasi</i> CONDIZIONE O PROFESSIONE).		
PARENTELA (<i>Vedasi</i> RELAZIONE DI PARENTELA O DI CONVIVENZA).		
PARROCCHIA - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).		
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).		
PATENTATI CHE NON ESERCITANO LA PROFESSIONE LIBERALE - Indicazioni da annotare nel foglio di famiglia o di convivenza.....	p.º 34	Pag. 191
PATERNITÀ.....	» 27	» 189
PENSIONATI (<i>Vedasi</i> CONDIZIONE O PROFESSIONE).		
PENSIONI (<i>Vedasi</i> ALBERGHI).		
PERSONA - Che coabita con una famiglia	» 16	» 183
Id. - Che vive sola	» 25	» 189
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA CHE DORME NEI DORMITORI DELLE STAZIONI - Come deve essere censito.....	» 16	» 183
PERSONE ALLOGGiate NEGLI ALBERGHI, LOCANDE E PENSIONI (<i>Vedasi</i> ALBERGHI).	» 25	» 189
PERSONE ASSENTI - Segnalazione da farsi all'Ufficio comunale	» 23	» 187
Id. - Assenti temporaneamente dalla famiglia.....	» 20	» 186
Id. - Dimora	» 21	» 186
PERSONE CHE DIMORANO ALTERNATIVAMENTE IN DUE COMUNI.....	» 23	» 187
PERSONE DI FATICA O DI SERVIZIO - Iscrizione nel foglio di famiglia o convivenza.....	» 32	» 190
Id. - Dimora	» 32	» 190
Id. - Indicazione della professione.....	» 16	» 183
PERSONE DI SERVIZIO (<i>Vedasi</i> PERSONE DI FATICA O DI SERVIZIO).	» 32	» 190
PERSONE IN ARRIVO NEGLI ALBERGHI, LOCANDE E PENSIONI DURANTE LA GIORNATA DEL 21 APRILE	» 34 n. 9	» 194
Id. - MORTE PRIMA DELLA MEZZANOTTE DAL 20 AL 21 APRILE - Non debbono essere iscritte nei fogli di famiglia o convivenza.....	» 48	» 199
Id. - OSPITATE A TEMPO INDETERMINATO NEGLI ISTITUTI O STABILIMENTI DI QUALSIASI NATURA - Come debbono essere censite	» 23	» 187
Id. - PRESENTI ALLA DATA DEL CENSIMENTO (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA: persone da includere nell'elenco A).	» 44	» 197
Id. - RICOVERATE TEMPORANEAMENTE NEGLI STABILIMENTI DI BENEFICENZA O DI CURA - Come debbono essere censite	» 44	» 197
Id. - SEPARATE LEGALMENTE (<i>Vedasi</i> STATO CIVILE).		

PERSONE TRASFERITE STABILMENTE ALL'ESTERO - Inclusione nell'elenco C del foglio di famiglia o convivenza.....	p.º 23	Pag.	187
PIANO DELL'ABITAZIONE (<i>Vedasi</i> ABITAZIONE).			
PIAZZA - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (<i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).			
PIAZZA - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA O FOGLI DI CONVIVENZA).			
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).			
POMPIERI - Dimora	» 32	»	190
Id. - Accasermati	» 46	»	199
POPOLAZIONE DI FATTO (<i>Vedasi</i> POPOLAZIONE PRESENTE).			
Id. LEGALE (<i>Vedasi</i> POPOLAZIONE RESIDENTE).			
Id. PRESENTE O DI FATTO	» 1	»	179
Id. RESIDENTE O LEGALE	» 1	»	179
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE (<i>Vedasi</i> CONDIZIONE O PROFESSIONE).			
POSTI DI GUARDIA - Definizione	» 17	»	184
Id. - Come deve essere eseguito il censimento	» 45	»	198
PRIGIONI - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).			
PROFESSIONE (<i>Vedasi</i> CONDIZIONE O PROFESSIONE).			
Id. LIBERALE (<i>Vedasi</i> PROFESSIONISTI).			
Id. PRINCIPALE - Indicazione della posizione nella professione. Colonna 16 del foglio di famiglia (<i>Vedasi</i> CONDIZIONE O PROFESSIONE).			
PROFESSIONISTI - Indicazione da annotare nel foglio di famiglia	» 34 n. 6	»	193
PROPRIETARIO - Indicazione della posizione nella professione. Colonna 16 del foglio di famiglia (<i>Vedasi</i> CONDIZIONE O PROFESSIONE).			
PROVINCIA - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA O FOGLI DI CONVIVENZA).			
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).			
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (<i>Vedasi</i> DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI).			

Q

QUARTIERE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (<i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).			
Id. - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA O FOGLI DI CONVIVENZA).			
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).			
QUESTIONARIO PER L'INDAGINE SULLE ABITAZIONI - Compilazione della prima facciata (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).			

R

RABBINI (<i>Vedasi</i> ADDETTI AL CULTO).			
REGIE NAVI - Fogli da usare per il censimento degli equipaggi	p.º 40	Pag.	196
Id. - Censimento degli equipaggi	» 45	»	198
RELAZIONE DI PARENTELA O DI CONVIVENZA	» 28	»	189
RELIGIONE	» 37	»	195
RICOVERATI - Dimora	» 32	»	190
Id. - Indicazione della professione o condizione	» 34 n. 10	»	194
Id. - Come devono essere censiti	» 44	»	197
RIONE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (<i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).			
Id. - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).			
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).			
RISCONTRO DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).			
RITIRO DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).			
RITO RELIGIOSO (<i>Vedasi</i> RELIGIONE).			

SALARIATO - Indicazione della posizione nella professione. Colonna 16 del foglio di famiglia (*Vedasi CONDIZIONE O PROFESSIONE*).

SALE PER EMIGRANTI - Definizione	p. ^o 17	Pag.	184
Id. - Come deve essere eseguito il censimento	" 44	"	197
SACERDOTI (<i>Vedasi ADDETTI AL CULTO</i>).			
SCALA DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio	" 19	"	184
SCHEDE INDIVIDUALI PER OSPITI DI ALBERGHI, LOCANDE E PENSIONI (<i>Vedasi ALBERGHI</i>).			
SCOLARI - Indicazione della condizione	" 34 n. 10	"	194
SCUOLE - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi INDAGINE SULLE ABITAZIONI</i>).			
SEDI DI SOCIETÀ - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi INDAGINE SULLE ABITAZIONI</i>).			
SEMAFORI (<i>Vedasi CONVIVENZE</i>).			
SEMINARI (<i>Vedasi CONVIVENZE</i>).			
SEMISOTTERRANEO (<i>Vedasi ABITAZIONI</i>).			
SENZA TETTO - Come deve essere eseguito il censimento	" 39	"	196
Id. - Compilazione del foglio di famiglia	" 54	"	203
SEPARATI LEGALMENTE (<i>Vedasi STATO CIVILE</i>).			
SESSO	" 26	"	189
SESTIERE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (<i>Vedasi STATO DI SEZIONE PROVVISORIO</i>).			
Id. - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi FOGLI DI FAMIGLIA O FOGLI DI CONVIVENZA</i>).			
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi INDAGINE SULLE ABITAZIONI</i>).			
SEZIONE DI CENSIMENTO - Indicazioni da annotare: a) nello stato di sezione provvisorio; b) nel foglio di famiglia o di convivenza; c) nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi CENSIMENTO</i>).			
SOFFITTE (<i>Vedasi ABITAZIONI E STANZE</i>).			
SOPPALCO (<i>Vedasi VANI ACCESSORI</i>).			
SOPRANNOME	" 25	"	189
SOTTERRANEO (<i>Vedasi ABITAZIONI</i>).			
STABILIMENTI MILITARI (<i>Vedasi CONVIVENZE</i>).			
STABILIMENTI PENALI (<i>Vedasi CONVIVENZE</i>).			
STALLE - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	" 19	"	184
STAMPATI IN USO PER IL CENSIMENTO (<i>Vedasi CENSIMENTO</i>).			
STANZE - Definizione	" 13	"	183
Id. - Numero delle stanze da annotare nello stato di sezione provvisorio	" 19	"	184
Id. (<i>Vedasi anche ABITAZIONI</i>).			
Id. - Conteggio delle stanze per il questionario riguardante l'indagine sulle abitazioni	" 52	"	202
STATO CIVILE	" 31	"	189
STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Importanza del documento	" 18	"	184
Id. - Notizie che vi devono figurare	" 19	"	184
Id. - Annotazione relativa al ritiro dei fogli di famiglia o convivenza	" 53	"	203
Id. - Annotazioni relative a famiglie andate ad abitare nella sezione dopo la prima visita dell'Ufficiale di censimento	" 59	"	204
Id. - Consegna dello stato di sezione all'Ufficio comunale	" 66	"	205
STRANIERI (<i>Vedasi CITTADINANZA STRANIERA</i>).			
STUDENTI - Dimora	" 32	"	190
Id. - Indicazione della condizione	" 34 n. 10	"	194
Id. - Ospitati in collegi, convitti, ecc.	" 42	"	197
STUDI - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi INDAGINE SULLE ABITAZIONI</i>).			
SUBAFFITTO (<i>Vedasi INDAGINE SULLE ABITAZIONI</i>).			

T

TECNICO - Indicazione della posizione nella professione. Colonna 16 del foglio di famiglia (*Vedasi CONDIZIONE O PROFESSIONE*).

TENDE DI OPERAI, AGRICOLTORI, ecc. (*Vedasi CONVIVENZE*).

TERRENO - Piano (*Vedasi ABITAZIONI*).

TRASPORTI (*Vedasi ADDETTI AI TRASPORTI*).

TRUPPE ALPINE - Dimora	p. ^o 32	Pag.	190
Id. - Come devono essere censite	" 45	"	198

U

UFFICI COMMERCIALI - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (*Vedasi* INDAGINE SULLE ABITAZIONI).

UFFICI MILITARI (*Vedasi* CONVIVENZE).

UFFICIALI DI CENSIMENTO - Importanza e delicatezza dei compiti ad essi affidati	p.º	3	Pag.	180
Id. - Doveri	»	6	»	180
Id. - Assunzione in servizio	»	7	»	181
Id. - Carta di riconoscimento	»	7	»	181
Id. - Assegnazione della sezione	»	7	»	181
Id. - Compilazione dello stato di sezione provvisorio	»	19	»	184
Id. - Segnalazione all'Ufficio comunale delle persone e famiglie assenti	»	20	»	186
Id. - Consegna dei fogli di famiglia e convivenza	»	21	»	186
Id. - Obbligo di compilare la prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza e modo di compilarla	»	22	»	187
Id. - Sopraluoghi negli alberghi, locande, pensioni, ecc., la sera dal 20 al 21 aprile.	»	48	»	199
Id. - Censimento dei senza tetto	»	54	»	203
Id. - Ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza	»	53	»	203
	»	55	»	203
	»	56	»	203
Id. - Censimento delle famiglie andate ad abitare nella sezione dopo la consegna, ma prima del ritiro dei fogli	»	59	»	204
Id. - Divieto di ritirare i fogli a mezzo dei portinai	»	58	»	204
Id. - Obbligo di compilare i fogli qualora il capo di famiglia o convivenza non sia capace di farlo	»	61	»	204
Id. - Verifica dei fogli di famiglia o di convivenza all'atto del ritiro	»	60	»	204
Id. - Consegna dei fogli all'Ufficio comunale	»	63	»	205
Id. - Consegna all'Ufficio comunale dell'elenco delle famiglie non potute censire....	»	64	»	205
Id. - Consegna dello stato di sezione provvisorio all'Ufficio comunale	»	66	»	205
Id. - Potere di elevare contravvenzioni	»	65	»	205
Id. - Divieto di comunicare a chicchessia le notizie delle quali è venuto a conoscenza	»	6	»	180
Id. - Multe a carico dell'Ufficiale di censimento, salve eventuali denunce all'Autorità giudiziaria	»	68	»	205
Id. - Fine dei lavori affidati all'Ufficiale di censimento	»	69	»	205
UFFICI PUBBLICI E PRIVATI - Non rientrano nell'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).				
UFFICIALI R. ESERCITO, R. MARINA, ecc. - Dimora	»	32	»	190
Id. - Indicazione della professione	»	34 n. 7	»	193
Id. - Acquartierati (come devono essere censiti)	»	45	»	198
Id. - Che dormono fuori di caserma, della nave, ecc.	»	45	»	198

V

VANI ACCESSORI (Definizione)	p.º	15	Pag.	183
VEDOVI (<i>Vedasi</i> STATO CIVILE).				
VENDITA (<i>Vedasi</i> ADDETTI ALLA VENDITA).				
VERANDE (<i>Vedasi</i> VANI ACCESSORI).				
VERIFICA DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA E FOGLI DI CONVIVENZA).				
VIA - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (<i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).				
Id. - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o di convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA O FOGLI DI CONVIVENZA).				
Id. - Indicazione da annotare nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (<i>Vedasi</i> INDAGINE SULLE ABITAZIONI).				
VIAGGIATORI PER FERROVIA, AUTOMOBILI, PIROSCAFI, ECC., CHE SI TROVANO IN VIAGGIO NELLA NOTTE DAL 20 AL 21 APRILE	»	23	»	187
Come devono essere censiti	»	41	»	197
VIGILI URBANI - Dimora	»	32	»	190
Id. - Accasermati	»	46	»	199
VILLAGGIO - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (<i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).				
Id. - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia o convivenza (<i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA O FOGLI DI CONVIVENZA).				

8

Regio decreto 16 aprile 1932, n. 324, col quale viene fissata la popolazione legale dei singoli Comuni del Regno.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 92 del 20 aprile 1932-X)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che ha disposto il settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Veduto il R. decreto 26 febbraio 1931, n. 166, che ha approvato le norme per la esecuzione del censimento medesimo;

Veduti i prospetti riassuntivi compilati dai Comuni ai sensi dell'art. 65 delle norme approvate col R. decreto sopra indicato, riscontrati dall'Istituto centrale di statistica, ai sensi del successivo art. 71;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La popolazione residente in ciascun Comune del Regno, censita al 21 aprile 1931 e indicata nell'unita tabella (1), firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è dichiarata popolazione legale dalla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 3 delle Norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1931, n. 166, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale posteriori alla suindicata data del 21 aprile 1931-IX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1932 - Anno X.

Atti del Governo, registro 319, foglio 62. — MANCINI.

9

Regio Decreto che rettifica i dati relativi alla popolazione censita il 21 aprile 1931-IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, con il quale fu determinata per ciascun Comune la popolazione residente o legale e presente o di fatto, censita nei singoli Comuni del Regno il 21 aprile 1931-IX;

Veduti gli atti riguardanti i successivi accertamenti della popolazione, eseguiti dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti in sito o dall'accurato esame degli atti di ufficio è risultato che, per i Comuni elencati nell'annessa tabella, sono state riscontrate omissioni o duplicazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le cifre della popolazione residente e presente di cui al R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, sono rettificate conformemente all'annessa tabella (2), firmata, d'ordine Nostro, dal Primo Ministro, Capo del Governo, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1933 - Anno XI.

Atti del Governo, registro 331, foglio 16. — MANCINI.

(1) La tabella della popolazione residente o legale e della popolazione presente o di fatto, censita nei singoli Comuni del Regno, alla data del 21 aprile 1931-IX, è stata pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 92 del 20 aprile 1932-X.

(2) La tabella di rettifica è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 81 del 6 aprile 1933 - Anno XI.

B) CIRCOLARI E DISPOSIZIONI VARIE

CIRCOLARE N. 140/IC - N. DI PROTOCOLLO 20837 — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno

Roma, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e del possedimento delle Isole dell'Egeo.

Col R. Decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° corrente mese n. 279 (1) e che si allega alla presente circolare, sono state emanate le norme per i censimenti generali e, in particolare, per il VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani.

Avendo la legge del 20 giugno 1871, n. 297 (serie II), stabilito in dieci anni l'intervallo fra i censimenti generali della popolazione, in conformità a tale disposizione, si sono effettuati in Italia i censimenti del 1881, 1901, 1911, 1921. Non fu effettuato soltanto il censimento del 1891, in cui le particolari condizioni della finanza non consentirono l'esecuzione del censimento, nel 1931 avrebbe dovuto pertanto effettuarsi il VII Censimento generale del Regno, esteso, analogamente al precedente, alle Colonie di diretto dominio e ai possedimenti italiani.

Le moltissime leggi e regolamenti che si basano sulle cifre della popolazione, giustificerebbero da sole l'esecuzione della rilevazione; ad esse si aggiungono ovvie ragioni di ordine politico e scientifico e la necessità di fornire gli elementi necessari per procedere alla revisione generale dei registri di popolazione, che costituiscono la base per il regolare funzionamento di tutti i servizi comunali e in primo luogo di quelli finanziari.

E, pertanto, con il sopracitato R. Decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, si è confermata l'esecuzione del censimento per il prossimo anno e si sono dettate le norme di carattere generale occorrenti per l'esecuzione del censimento stesso, demandando al Governo la emanazione delle disposizioni concernenti le modalità del censimento predetto.

Detto Decreto introduce una modificazione sostanziale alla citata legge del 1871 per quanto concerne l'intervallo tra un censimento e l'altro, intervallo che viene ridotto a cinque anni.

L'intervallo di dieci anni tra due censimenti successivi è sembrato invero eccessivamente lungo in un periodo di vita dinamico come quello in cui viviamo: mentre infatti la Nazione, considerata nei suoi aspetti fondamentali: età, stato civile, professione, religione, istruzione, ecc., subisce profonde modificazioni in molto minor tempo, la politica demografica, ruralizzatrice e bonificatrice del Regime e il dinamico evolversi della vita economica moderna, hanno inciso e incidono profondamente la struttura demografica della Nazione nel giro di pochi anni. Il Governo deve quindi poter seguire a intervalli di tempo non troppo lunghi queste trasformazioni, onde poter essere in grado di misurare e controllare gli effetti della politica governativa adattando o riadattando al mutato organismo nazionale le istituzioni e le leggi del Regime.

In dieci anni le cifre diventano antiquate e non soddisfano più i bisogni delle pubbliche Amministrazioni, nè degli uomini d'affari, nè degli studiosi. Aggiungasi a questi motivi che l'esecuzione quinquennale dei censimenti, consente la revisione quinquennale dei registri anagrafici, che si rende oggi indispensabile in seguito all'aumentata mobilità della popolazione. La minore durata dell'intervallo tra un censimento e l'altro permette anche di sfruttare in pieno l'esperienza tecnica organizzativa dei censimenti precedenti, esperienza che in passato si andava in gran parte disperdendo nel lungo intervallo fra le due rilevazioni.

Il fatto che in altri Paesi moderni è stato già fissato in cinque anni l'intervallo tra i censimenti, è una controprova delle ragioni che hanno giustificato anche presso di noi l'adozione di un intervallo quinquennale.

Con lo stesso Decreto-legge si è voluto anche fissare il giorno in cui, sia per il VII Censimento, sia per i censimenti futuri, dovranno effettuarsi i censimenti stessi.

In passato i censimenti vennero eseguiti a date diverse (31 dicembre, 10 febbraio, 10 giugno, 1° dicembre), ma è evidente l'opportunità, per la maggiore efficacia dei confronti, di non modificare la data della rilevazione.

La scelta di tale data è caduta sulla ricorrenza del Natale di Roma che si presta molto bene ai fini del censimento, poichè essendo un giorno festivo, si dà maggiore agio ai cittadini di compilare le schede, mentre il mese di aprile consente di attendere alle operazioni di censimento fuori dell'inclemenza dell'inverno e dei calori estivi, che costituiscono un ostacolo notevole per la rapida ed intensa esecuzione dei lavori.

Non sembra d'altronde che potesse scegliersi una data migliore di quella augurale del Natale di Roma, per la rassegna periodica delle forze demografiche della Nazione.

Tale data ha in sè stessa un altissimo significato. Senza tacere che la coincidenza della data storica potrà contribuire a spiegare la ragione, il significato del censimento e a dissipare così nella parte meno colta del paese la diffidenza che ogni censimento purtroppo suole suscitare ancora.

Contemporaneamente al censimento generale della popolazione del Regno verrà eseguito il censimento della popolazione delle Colonie di diretto dominio e del possedimento delle Isole dell'Egeo. Nei riguardi delle popolazioni indigene delle Colonie, le operazioni potranno però venir limitate, per le grandi difficoltà che esse presentano, a rilevazioni o ad indagini speciali, secondo gli accordi che interverranno tra l'Istituto Centrale di Statistica ed il Ministero delle Colonie.

(1) Vedasi, in questa Appendice al n. 4, pag. 161.

* * *

Nell'accompagnare alla S. V. copia del R. Decreto-legge e nel comunicare qualsiasi stato i criteri che hanno informato le disposizioni in esso contenute, si richiama ancora una volta l'attenzione sul grande aiuto che i Comuni potranno avere, nell'occasione del prossimo censimento, dal Registro di popolazione.

Secondo quanto dispone l'art. 48 del R. Decreto 2 dicembre 1929 n. 2132, per la fine di quest'anno tutti i Comuni debbono aver posto in perfetto ordine il loro Registro di popolazione. Basandosi sul Registro, ai Comuni sarà dato di avere una guida per conoscere la quantità dei questionari che dovranno essere distribuiti in ogni sezione di censimento, e di controllare così l'opera degli appositi incaricati, evitando omissioni, facili specialmente nella distribuzione dei questionari alle famiglie abitanti in isolata campagna. Ove poi, dopo il ritiro, vi siano dei fogli di famiglia che presentino delle lacune di dati o che contengano delle notizie evidentemente errate, sarà agevole eseguire dei riscontri e completare i fogli sulla base di quelli del Registro di popolazione.

Pertanto è assolutamente necessario che i Comuni abbiano riordinato il loro Registro per la data fissata dal R. decreto sopracennato e che essi continuino a tenerlo in perfetto ordine.

L'Istituto Centrale di Statistica comunicherà tra breve le norme per la esecuzione delle operazioni di censimento ed invierà i questionari da usarsi.

Fin d'ora però, si richiama l'attenzione della S. V. sulla grande importanza nazionale che ha la prossima indagine, alla quale si interessa in modo particolare S. E. il Capo del Governo, e come necessiti che da parte dei signori Podestà sia data la più completa e volenterosa collaborazione per la migliore riuscita di essa.

11

CIRCOLARE N. 141/2 C - N. DI PROTOCOLLO 20840 — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno

Roma, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione. — Piani topografici.

Per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione, i piani topografici indicanti la ripartizione del Comune in frazioni e sezioni di censimento, dovranno essere compilati servendosi delle carte dell'Istituto Geografico Militare di Firenze alla scala di 1:25.000; solo ove tale scala si presenti troppo piccola per la ripartizione di alcune località (ad esempio: grandi centri abitati) si potrà far uso di carte di sviluppo ad una scala maggiore, da unire alla carta alla scala 1:25.000.

L'Istituto Centrale di Statistica si riserva di comunicare al più presto le istruzioni per la compilazione del piano topografico; intanto, a risparmio di tempo, tutti i Comuni, qualora già non le posseggano, dovranno acquistare, in triplice copia, presso l'Istituto Geografico Militare, i fogli della carta alla scala sopra indicata comprendenti il territorio del Comune.

Di solito è sufficiente una sola carta; ma in alcuni casi ne occorrono due o più.

Poichè non tutti i Comuni conoscono quante sono le carte che loro possono occorrere, l'Istituto Centrale di Statistica si è rivolto all'Istituto Geografico Militare per ottenere che venga inviato, contro assegno, ai Comuni che ne faranno richiesta, il numero di carte loro occorrenti.

L'Istituto Geografico Militare, in considerazione dello scopo cui debbono servire le carte, ha concesso sul prezzo di catalogo del 1930 lo sconto del 20%. Detto sconto sarà però praticato solo a quei Comuni che indicheranno che le carte vengono acquistate per i fini stabiliti dal R. D. Legge del 6 novembre 1930, n. 1503.

Il costo complessivo di tre, sei, nove, dodici tavolette, compreso l'assegno, è rispettivamente di L. 8.70, 14.40, 20.00, 25.60, come risulta dal seguente prospetto:

	Per n. 3 tavolette	Per n. 6 tavolette	Per n. 9 tavolette	Per n. 12 tavolette
Importo netto da sconto delle tavolette al 25.000	5.40	10.80	16.20	21.60
Spese postali e tassa di raccomandazione	1.00	1.30	1.50	1.60
Spese di assegno	1.20	1.20	1.20	1.30
Spese di impaccatura. (1)	1.10	1.10	1.10	1.10
	8.70	14.40	20.00	25.60

(1) Le carte verranno tutte inviate arrotolate su di un apposito bastoncino onde assicurarne il perfetto stato di conservazione.

Per facilitare le ordinazioni da parte dei Comuni si allega alla presente circolare una cartolina da spedire all'Istituto Geografico Militare dopo che sarà stata completata del nome del Comune e della Provincia, col timbro di ufficio e la firma del sig. Podestà.

Si avverte fin d'ora che ove occorran più tavolette per la compilazione del piano topografico, esse dovranno essere inviate, a suo tempo, a questo Istituto, debitamente compilate, *in fogli sciolti*.

Si rimane in attesa della ricevuta allegata alla presente Circolare.

(ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 141/2 C).

(Verso)

COMUNE di

PROVINCIA di

Si accusa ricevuta delle circolari 1-2 riguardanti il VII Censimento della popolazione e si assicura di aver provveduto, in data odierna, all'ordinazione all'Istituto Geografico Militare di Firenze, delle carte alla scala 1:25.000 da servire per la compilazione del piano topografico.

....., li dicembre 1930-IX.

Bollo

IL PODESTA

12

CIRCOLARE N. 2/3 C - N. DI PROTOCOLLO 20840 — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno

Roma, addì 10 gennaio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione.

Interessa a questo Istituto di conoscere il numero, anche largamente approssimativo, sia delle famiglie che delle convivenze esistenti in codesto Comune che dovranno essere censite in occasione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, onde poter provvedere all'invio degli stampati occorrenti.

A tale fine la S. V. è pregata di voler compilare l'unita cartolina, ritornandola a questo Istituto colla maggiore sollecitudine ed in ogni caso non oltre il 20 del corrente mese.

Per determinare il numero delle famiglie, la S. V. si varrà di tutti gli elementi a sua disposizione, quali il numero dei fogli di famiglia che compongono il Registro di popolazione, i dati che potrà fornire l'ufficio dell'imposte, ecc., integrando, quando ne sia il caso, i dati raccolti mediante rilevazioni dirette. Nel calcolare il numero delle famiglie si dovrà tener presente che nel prossimo censimento verrà fatto uso di uno speciale foglio per le convivenze, distinto da quello destinato al censimento delle famiglie.

Per determinare il numero delle convivenze si tenga presente che sono considerate convivenze gli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, dormitori gratuiti, asili per i senzatetto, camerate, baracche, tende di operai, di agricoltori, sale per emigranti, ospizi, ricoveri di mendicizia, brefotrofi, ospedali civili, case di cura, manicomi, collegi, convitti, orfanotrofi, seminari, comunità religiose, riformatori, reclusori, case di pena, caserme, carceri ed ospedali militari, posti di guardia, baraccamenti militari, regie navi, navi mercantili e barche ed altre analoghe convivenze non famigliari.

Ogni foglio di convivenza sarà sufficiente per le convivenze non superiori alle 60 persone; ove i componenti la convivenza siano in numero superiore a 60, si dovranno impiegare dei fogli intercalari, pure forniti dall'Istituto, ognuno dei quali può bastare per altre 120 persone.

Poichè, secondo le norme regolamentari in corso di approvazione, dovranno compilarsi apposite schede individuali per forestieri presenti negli alberghi, locande, pensioni, ecc. si dovrà indicare nella unita cartolina, anche il fabbisogno di tali schede, tenendo presente il numero delle persone che normalmente, nel mese di aprile, si trovano alloggiate negli alberghi, locande, pensioni, ecc. di codesto Comune.

I Comuni che non hanno stazione ferroviaria indicheranno con precisione nella unita cartolina, la stazione ferroviaria più prossima alla quale questo Istituto dovrà indirizzare gli stampati da usare per il prossimo censimento.

(ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 2/3 C).

(Verso)

PROVINCIA di _____ COMUNE di _____

OGGETTO: Fabbisogno degli stampati per il VII Censimento generale della popolazione (Vedi circolare 2/3-C del 10 gennaio 1931-IX).

Numero approssimativo delle famiglie: _____

Numero approssimativo delle convivenze: _____

Numero dei fogli intercalari occorrenti per le convivenze composte di oltre 60 persone (ogni foglio intercalare serve per 120 persone): _____

Numero approssimativo dei forestieri che si prevede potranno essere presenti negli alberghi, locande, pensioni, ecc., il 21 aprile 1931: _____

La stazione ferroviaria alla quale dovranno essere spediti gli stampati occorrenti per il censimento è la seguente: _____

Da ritornare all'Istituto Centrale di Statistica entro il 20 gennaio 1931-IX

_____, li _____ gennaio 1931-IX



IL PODESTÀ

13

CIRCOLARE N. 8/4 C - N. DI PROTOCOLLO 1422/N — Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e del possedimento delle Isole dell'Egeo.

Con circolare n. 140/I C (1) del 9 dicembre, 1930 fu accompagnata alle LL. EE. copia del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre u. s. n. 279, relativo al VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani delle Isole dell'Egeo, e si sono chiariti i criteri che hanno informato le disposizioni in esso contenute.

Le norme per l'esecuzione del VII Censimento della popolazione verranno emanate con decreto, ora in corso, e di esse verrà data, a suo tempo, comunicazione insieme alle istruzioni necessarie per la loro applicazione.

Intanto, però, è urgente che sia dato corso ai primi atti preparatori ed in modo particolare alla costituzione delle Commissioni provinciali di censimento e delle Commissioni comunali di vigilanza affinché il ritardo nella pubblicazione del Decreto non si ripercuota nell'organizzazione del Censimento.

(1) Vedasi, in questa Appendice il n. 10 a pag. 221.

Il Regolamento determina che ad assistere il Prefetto nella sua opera di vigilanza, venga istituita una *Commissione provinciale* di censimento la quale dovrà anche svolgere azione attiva ed efficace di propaganda per vincere quelle resistenze e diffidenze che il censimento eventualmente incontrasse in qualche località.

Le Commissioni provinciali di censimento saranno costituite come segue:

- il Prefetto della Provincia, o un suo delegato, presidente;
- il Segretario Federale del P. N. F.;
- un magistrato in attività di servizio od a riposo, designato dal primo presidente della Corte d'Appello;
- il Provveditore agli studi od un suo delegato;
- un rappresentante delle Associazioni di datori di lavoro giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
- un rappresentante delle Associazioni di prestatori d'opera giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
- un parroco, designato dall'Ordinario diocesano;
- il dirigente le operazioni del censimento del Comune capoluogo;
- il direttore dell'Ufficio del Consiglio Provinciale dell'Economia;
- il Capo dell'Ufficio tecnico del Catasto.

Poichè la Commissione provinciale di censimento è chiamata a svolgere fin d'ora funzioni importantissime che si riassumono nel controllo sull'andamento delle operazioni nei diversi Comuni della provincia, è essenziale che essa venga costituita al più presto e non oltre il 31 del mese corrente di gennaio. Copia dei verbali delle riunioni della Commissione (i quali dovranno essere numerati progressivamente) sarà immediatamente inviata all'Istituto Centrale di Statistica.

Le LL. EE. provvederanno pure alla costituzione in ogni Comune della provincia di una *Commissione comunale di vigilanza* formata come segue:

- un magistrato in attività di servizio od a riposo, o, nei Comuni sprovvisti di Tribunali o Preture, il Giudice Conciliatore o un Notaio, con funzioni di Presidente della Commissione, designato dal Presidente del Tribunale;
- il direttore didattico o in mancanza un insegnante elementare del Comune, designato dal Provveditore agli studi della Regione;
- un rappresentante delle Associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
- un rappresentante delle Associazioni di prestatori d'opera, giuridicamente riconosciute, nominato dal Prefetto;
- un parroco, designato dall'Ordinario diocesano.

Anche le Commissioni comunali di vigilanza debbono essere costituite entro il 31 gennaio corrente, e notizia della loro costituzione, come pure di quella della Commissione provinciale, dovrà essere subito data all'Istituto Centrale di Statistica.

Tanto nelle Commissioni comunali di vigilanza, quanto nelle Commissioni provinciali, è in facoltà dell'Istituto Centrale di Statistica di nominare un membro straordinario, dandone comunicazione al Prefetto.

Le Commissioni comunali di vigilanza, non appena costituite, e salvo quegli ulteriori compiti che verranno in seguito precisati dal regolamento e con le istruzioni da emanarsi da questo Istituto, dovranno accertarsi:

- che il Registro di popolazione sia tenuto in perfetto ordine;
- che sia stata riveduta e completata la denominazione e numerazione delle vie, piazze, strade, località, ecc.
- che la divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento sia stata eseguita in conformità alle istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica, e che siano stati regolarmente compilati i piani topografici di censimento.

La Commissione comunale di vigilanza ha sede presso il Comune ed è convocata dal suo Presidente.

Nel caso che la Commissione riscontrasse o venisse a conoscenza di inconvenienti che possano turbare il regolare svolgimento delle operazioni del censimento dovrà segnalarli alle autorità competenti.

Delle sue riunioni, degli inconvenienti rilevati e delle deliberazioni prese la Commissione redigerà appositi verbali che dovranno essere numerati progressivamente. Copia di ciascun verbale sarà immediatamente inviata al Podestà, al Prefetto e all'Istituto Centrale di Statistica.

Sia il prospetto indicante la ripartizione del territorio comunale in frazioni e sezioni, che i piani topografici dovranno compilarli dai Comuni attenendosi rigorosamente alle istruzioni emanate da questo Istituto, ed essi saranno sottoposti all'esame ed approvazione delle Commissioni comunali di vigilanza non appena queste saranno state regolarmente costituite e quindi inoltrati d'urgenza, in duplice copia, al Prefetto.

Il Prefetto, dopo averli sottoposti all'esame dell'Ufficio tecnico del Catasto per accertare che siano stati compilati regolarmente, li trasmetterà col suo visto, all'Istituto Centrale di Statistica, per l'approvazione definitiva.

L'inoltro dei prospetti indicanti la ripartizione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento e dei piani topografici all'Istituto Centrale di Statistica dovrà essere ultimato entro il 15 febbraio 1931.

Nel dare comunicazione ai Comuni della costituzione delle Commissioni di vigilanza le LL. EE. i Prefetti vorranno renderli edotti dei fini per i quali le Commissioni vennero istituite e delle norme sopra accennate, invitando i signori Podestà a facilitarne in ogni modo il compito.

Non dubito che le LL. EE., che ben conoscono quale importanza attribuisca il Governo ai problemi demografici, vorranno dare tutta la loro opera per assolvere nel modo migliore il compito che per legge è Loro affidato, affinchè la prossima grandiosa rilevazione della popolazione italiana segua nel modo più regolare e completo.

Raccomando che a tal fine venga fin d'ora intensificata l'opera di ispezione ai Comuni, sia per accertarsi della regolare tenuta dei Registri di popolazione, sia per fornire gli opportuni chiarimenti a quei Podestà che ne avessero bisogno per la compilazione dei piani topografici di censimento.

14

CIRCOLARE N. 9/5 C - N. DI PROTOCOLLO 1468 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 23 Gennaio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione del Regno.

Con la circolare n. 141/2 C del 9 dicembre c. a. (1), inviata per conoscenza anche a V. E., questo Istituto dava precise istruzioni a tutti i Podestà dei Comuni del Regno per l'acquisto delle carte da servire per la compilazione dei piani topografici dei Comuni stessi, da effettuarsi presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze.

A detta circolare fu allegata una cartolina di ricevuta che i Podestà avrebbero dovuto restituire subito, allo scopo di dare assicurazione di aver ricevuto la circolare in parola e di aver ordinato le carte necessarie.

Fino ad oggi però i Comuni segnati nell'elenco accluso non hanno fatto pervenire la cartolina-ricevuta di cui sopra, ed è perciò che questo Istituto, nel segnalarli a codesta R. Prefettura, prega l'E. V. di invitare i rispettivi Podestà a dare immediata esecuzione a quanto fu ordinato con la circolare n. 141/2 C e nel contempo di richiamarli ad un sollecito ed esatto adempimento delle disposizioni che vengono emanate da questo Istituto per il prossimo VII Censimento generale della popolazione del Regno.

15

CIRCOLARE N. 10/6 C - N. DI PROTOCOLLO 1512 — *Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione del Regno. — Ripartizione del territorio del Comune in frazioni e sezioni. — Piani topografici.

Con la circolare n. 140/1 C del 9 dicembre 1930 (2) fu accompagnata alle SS. LL. copia del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1930, n. 279 col quale sono state emanate le norme per i censimenti generali, e, in particolare, per il VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani e si sono chiariti i criteri che hanno informato le disposizioni in esso Decreto-legge contenute.

Con la circolare poi n. 141/2 C del 9 dicembre 1930 (3) è stato fatto presente come per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione i piani topografici, indicanti la ripartizione del Comune in frazioni e sezioni di censimento, debbono venir compilati servendosi delle carte dell'Istituto Geografico Militare di Firenze e si invitano i Comuni a farne acquisto.

Poichè il Regolamento che detta le norme per l'esecuzione del censimento è tuttora in corso, si trasmettono intanto le istruzioni per la ripartizione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento e per la compilazione del piano topografico; operazioni queste che è indispensabile vengano compiute entro il corrente mese di gennaio.

* * *

Il Podestà provvederà a dividere il territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento, seguendo i criteri qui appresso indicati:

1) il concetto generale che deve presiedere alla divisione del territorio comunale in frazioni e a suddividere queste in sezioni di censimento è quello di permettere di riconoscere e delimitare tutti i singoli centri principali ed inoltre tutti i singoli centri secondari di popolazione agglomerata.

Nella delimitazione di tali centri, si dovranno assegnare a ciascuno di essi le case isolate in campagna eventualmente esistenti attorno ai centri suddetti, assegnandole al centro più vicino;

2) si intendono per *centri principali* le aggregazioni di case separate da strade, ove sogliono concorrere gli abitanti da luoghi vicini per ragioni di affari, di culto e simili.

Le agglomerazioni minori di case separate da vie, determinate dalla utilità della convivenza locale, nelle quali però non si verifica la circostanza sopra esposta della affluenza degli abitanti dei luoghi vicini, nonchè i gruppi di case isolate nella campagna, vengono, agli effetti del censimento, contraddistinte col nome di *località* o *centri secondari*.

Nel compiere le delimitazioni di cui sopra si dovrà però evitare che *aggruppamenti minimi* di case distinti da altri agglomerati di popolazione, vengano considerati come centri secondari a sè stanti ed a tal fine gli aggruppamenti suddetti verranno assegnati al centro principale o al centro secondario più vicino.

(1) Vedasi, in questa Appendice, al n. 11 pag. 222.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 10 a pag. 221.

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 11 a pag. 222.

3) nel dividere il territorio in *frazioni di censimento* si avranno in particolare considerazione le divisioni storiche e amministrative.

Formeranno in ogni caso separate frazioni quelle parti del territorio costituite in frazione a termini dell'art. 121 del nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Verrà pure considerato come una frazione di censimento il territorio, già appartenente ad un altro Comune, che sia stato in tutto o in parte aggregato al Comune oggetto del censimento, anche se non abbia tenute separate le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie a termini dell'art. 118 della legge suddetta.

4) se una frazione di censimento comprende eventualmente parti di territorio di due o più parrocchie o di circoscrizioni territoriali militari, giudiziarie, ecc., essa sarà ripartita in sezioni per modo che ad una medesima sezione non vengano assegnate parti di territorio appartenenti a due diverse circoscrizioni parrocchiali, militari, giudiziarie, ecc. Analogamente una frazione di censimento che comprenda più località o centri secondari sarà divisa in tante sezioni quante sono queste località o centri secondari.

Ove non osti all'applicazione di queste disposizioni, sarà consigliabile che nella ripartizione in frazioni venga tenuto conto della divisione della città in quartieri, sestieri, rioni, ecc.

5) Quando in una frazione di censimento vi siano delle isole, esse costituiranno una sezione separata.

Ove ne sia il caso, si dovrà costituire in ogni frazione una sezione a parte, che comprenda la popolazione a bordo delle navi o barche, nei porti o rade, nei laghi o nei fiumi.

6) I confini di ogni frazione e sezione dovranno riferirsi, ove sia possibile, a strade, corsi d'acqua, ecc., in modo che non possano rimanere dubbi sulla pertinenza di un fabbricato ad una od altra sezione.

7) La ripartizione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento dovrà risultare dal prospetto mod. 1 allegato alla presente circolare (1).

* * *

8) Per tracciare il piano topografico si farà uso *esclusivamente* delle carte alla scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare. *Non sono ammesse per nessun motivo altre carte in sostituzione di quelle dell'Istituto Geografico Militare.*

Il tracciato delle linee di confine del territorio del Comune e delle singole frazioni e sezioni deve essere seguito con la maggiore precisione.

Ove occorran per la compilazione del piano topografico più fogli della carta alla scala 1:25.000, la copia che dovrà essere inviata a questo Istituto dovrà essere tenuta in fogli sciolti e non incollati gli uni con gli altri, nè montati su tela.

Qualora la scala 1:25.000 male si presti per la ripartizione di qualche parte del territorio comunale (ad es. centri principali o anche secondari di popolazione) in frazioni o sezioni di censimento, si potrà far uso, limitatamente a questi parti di territorio, di carte di sviluppo ad una scala maggiore (possibilmente alla scala 1:10.000 oppure 1:5.000) da allegare alla scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare (sulla quale si dovrà riportare, in ogni caso, il confine del Comune, la ripartizione in frazioni ed anche la ripartizione in sezioni, eccezione fatta per quelle sezioni che siano state sviluppate su una carta a scala maggiore).

Per tracciare il piano topografico si tirerà prima di tutto una linea *rossa* bene evidente che segni i confini del territorio del Comune. Esternamente a tale linea s'indicheranno i nomi dei Comuni confinanti.

Se il Prefetto abbia disposto che le operazioni di censimento siano effettuate anche in un tratto di territorio la cui appartenenza sia controversa fra due Comuni, questo tratto di territorio verrà delimitato da una linea *gialla* e in nota, a margine del foglio, verrà indicato il nome del Comune col quale pende la controversia.

Successivamente, con linee *rosse*, verrà ripartito il territorio del Comune in frazioni di censimento secondo le norme sopra accennate.

Le frazioni, alla loro volta, verranno suddivise in sezioni segnandone i confini con linee *azzurre*.

Il luogo ove sorge la casa comunale verrà segnato con un piccolo triangolo rosso.

Ogni frazione deve essere contraddistinta oltrechè col suo nome anche con una lettera dell'alfabeto. La frazione principale del Comune sarà contraddistinta colla lettera *A* e le altre colle lettere *B*, *C*, *D*, ecc.

Le sezioni di ogni frazione invece saranno contraddistinte con un numero progressivo unico per l'intero Comune.

9) I piani topografici alla scala 1:25.000 e, se del caso, quelli parziali a scale maggiori, dopo essere stati sottoposti all'esame della Commissione di vigilanza, saranno subito trasmessi in duplice copia a S. E. il Prefetto non oltre il 31 gennaio.

S. E. il Prefetto provvederà a sottoporli, a sua volta, all'esame dell'Ufficio tecnico del Catasto per accertare che essi siano stati compilati regolarmente.

Qualora dall'esame risulti che il piano topografico non è stato compilato in modo regolare, lo restituirà al Comune fissando un breve termine per la sua riproduzione.

L'invio dei piani topografici all'Istituto da parte dei Prefetti dovrà essere ultimato entro il 15 febbraio 1931.

Ove il numero delle famiglie che sono risultate comprese in una sezione di censimento risulti superiore alle presumibili possibilità dell'Ufficiale di censimento di eseguire la consegna dei fogli di famiglia e convivenza (e per i Comuni di cui all'unito elenco anche dei questionari per l'indagine sulle abitazioni) nei giorni dall'11 al 18 aprile e il ritiro dal 22 al

(1) Vedasi nell'Appendice II, a pag. 419.

30 aprile (limiti di tempo stabiliti dal Regolamento e che dovranno essere rigorosamente osservati) il Comune provvederà a suddividere la sezione in due o più sezioni di censimento.

Si avverte pure che potranno venire affidate ad uno stesso Ufficiale di censimento anche due o più sezioni, qualora l'Ufficiale abbia la possibilità di effettuare il ritiro e la consegna dei fogli e questionari nelle dette sezioni nei termini sopra indicati.

Si uniscono tre copie del modello n. 1 da servire per la compilazione del prospetto indicante la ripartizione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento.

Si rimane in attesa di ricevuta della presente circolare.

16

CIRCOLARE N. 11/7 C - N. DI PROTOCOLLO 1513 — *Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione del Regno. — Revisione delle denominazioni delle vie e della numerazione dei fabbricati.

Con riferimento alle precedenti istruzioni già date da questo Istituto circa la revisione ed il completamento delle denominazioni stradali e della numerazione dei fabbricati, in armonia alle disposizioni di cui al R. Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, relative alla tenuta del Registro di popolazione, si fa presente la necessità che venga compiuta al più presto una generale revisione della denominazione delle strade e della numerazione delle case. Tale revisione dovrà aver luogo in conformità alle seguenti norme che ripetono, in massima, le istruzioni già impartite in occasione del VI Censimento generale della popolazione del 1° dicembre 1921:

Ogni via e piazza deve essere distinta con un nome particolare. Nei Comuni ove la denominazione delle vie e la numerazione dei fabbricati non siano regolarmente compiute, esse dovranno correggersi e completarsi secondo le norme seguenti:

A) Le vie, sotto qualunque nome (strade, contrade, corsi, viali, calli, vichi, vicoli, chiassi, ecc.) e le piazze (larghi, campi, campielli, ecc.) devono distinguersi ciascuna con un nome proprio.

B) Importa evitare la molteplicità delle denominazioni che si verifica in molti Comuni specialmente a seguito delle aggregazioni avvenute in questi ultimi anni. A questo effetto è consigliabile di continuare la stessa denominazione, possibilmente, per tutta la lunghezza di una via.

C) La denominazione di una via deve essere scritta ad ogni incrocio di essa con altre vie.

D) Nei Comuni dove non sono che cascinali e case sparse ed in cui difetta una rete regolare di vie, la denominazione di queste, che molte volte sono semplici sentieri, può presentare difficoltà; per superare le quali gioverà indicare, nei punti d'intersezione di strade vicinali la direzione ed il nome dei casali o villaggi a cui esse conducono. Lo stesso dovrà farsi nei punti di congiunzione con una strada comunale, provinciale o statale. Nei Comuni, in cui le frazioni siano messe in comunicazione fra loro soltanto a mezzo di sentieri, e dove, le abitazioni essendo più rare, riesce meno facile attingere informazioni, si avrà cura di porre le suddette indicazioni ai punti di intersezione di più sentieri.

E) La numerazione dei fabbricati deve farsi distintamente per ogni via e per ogni piazza.

F) Per fabbricato deve intendersi:

a) ogni casa di uno o più piani, con una o più scale, che serva, o possa servire, ad uso di abitazione, di industria, di traffico;

b) il complesso di più edifici raccolti entro un recinto con cortile o giardino, che serva per abitazione, caserma, stalla, rimessa, ecc. In tale caso però dovrà ripetersi, per ciascun edificio isolato compreso nel recinto, il numero segnato all'ingresso principale, facendo seguire detto numero dalle lettere a, b, c, ecc.;

c) il complesso di più edifici che servano ad uso d'industria, con o senza abitazione;

d) i corpi di fabbrica che servano ad uso amministrativo o di abitazione di persone addette al culto;

e) gli edifici in costruzione;

f) le capanne o baracche di legno o di paglia o di altro materiale che servano di dimora ad una famiglia anche nella stagione invernale.

G) La numerazione degli stabili nei centri di popolazione deve procedere in ciascuna via per numeri dispari, da un lato, e pari, dall'altro.

H) Nei centri attraversati da un corso d'acqua, la numerazione delle vie perpendicolari al fiume deve cominciare dalla estremità più prossima al medesimo; la numerazione delle vie parallele al corso d'acqua procederà secondo il defluvio della corrente.

I) In mancanza di un corso d'acqua, terrà luogo di linea normale una qualche importante via di comunicazione, che tagli l'abitato in due parti. La numerazione delle vie deve procedere, rispetto a quest'arteria stradale, in modo analogo a quello indicato rispetto al corso d'acqua.

L) Nelle piazze può seguirsi la regola di assegnare il numero 1 alla casa posta all'angolo sporgente di sinistra di chi entra nella piazza dalla via ritenuta principale, procedendo poi per una serie continuata nella numerazione di tutte le case circostanti alla piazza medesima.

M) Se lungo la piazza o via vi fossero una o più case internate in un giardino o altro spazio recinto, il numero o i numeri delle case, si porranno all'adito principale che trovasi sulla via o piazza.

N) Se una o più case avessero accesso da un piazzale interno, si porrà sui due lati dell'angolo sinistro dell'adito al cortile o piazzale l'indicazione: *segue la numerazione* e saranno contrassegnate coi rispettivi numeri le porte d'ingresso delle case internate.

Dove sia seguito un modo di numerazione delle case diverso da quello suindicato, il Prefetto può autorizzare la continuazione del sistema in vigore, fermo restando l'obbligo di rettificare e completare la numerazione delle case.

Nell'eseguire la revisione delle denominazioni stradali si terranno anche presenti le disposizioni contenute nella Legge 23 giugno 1927, numero 1188, relative alla toponomastica stradale.

Si rimane in attesa di ricevuta della presente circolare e di assicurazione che la revisione in parola sarà compiuta al più presto e in ogni modo non oltre il 31 marzo p. v.

La Circolare 12/8 C in data 28 gennaio 1931-IX, diretta ai Sigg. Podestà sollecitava l'invio della cartolina-ricevuta di cui alla precedente Circolare n. 2/3 C in data 10 gennaio detto anno (Vedasi n. 12 a pag. 223).

17

CIRCOLARE N. 13/9 C - N. DI PROTOCOLLO 1745 — *Alle LL. EE. i Prefetti - Ai Capi dell'Ufficio Statistica dei Consigli Provinciali dell'Economia - Ai Sigg. Podestà dei Comuni del Regno.*

Roma, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento Popolazione - Franchigia postale.

Con R. D. L. in data 3 gennaio 1931, n. 26 (1), sono state date le norme per la esenzione postale e per il trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato, della corrispondenza e degli stampati occorrenti per il censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei possedimenti italiani.

Per quanto riguarda la franchigia della corrispondenza postale, si comunica che sono state concretate con il Ministero delle Comunicazioni le modalità di cui all'art. 2 del citato Decreto-legge, le quali verranno diramate dallo stesso Ministero agli uffici postali dipendenti.

Tali modalità sono le seguenti.

Per le corrispondenze di cui trattasi sarà fatto uso, in quanto possibile, di cartoncini in forma di cartoline postali.

Le corrispondenze epistolari in forma di lettera e gli stampati dovranno essere spediti *con involucri aperti*, in modo da potersene verificare agevolmente il contenuto.

Tutti gli invii in parola debbono recare stampata o stampigliata o anche manoscritta, dalla parte dell'indirizzo, la leggenda « VII Censimento della popolazione - esenzione postale R. D. 3 gennaio 1931, n. 26 ». Dovranno inoltre portare il contrassegno ufficiale per l'esenzione o la riduzione delle tasse postali, se spediti da uffici ammessi alla esenzione o dai Podestà, e il bollo dell'ufficio mittente, se spediti da altri uffici.

Si prega dare disposizioni per la tassativa e sicura applicazione delle norme di cui sopra e di favorirmi un cortese cenno di ricevuta.

18

CIRCOLARE N. 14/10 C - N. DI PROTOCOLLO 2143 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione del Regno.

Per opportuna conoscenza e norma si invia copia della circolare n. 2673 del 31 gennaio u. s. diretta dal Ministero delle finanze ai Capi degli Uffici Tecnici del Catasto, delle Sezioni Catastali e degli Uffici Tecnici di Finanza.

Si allegano altresì alla presente n. 12 esemplari della circolare di questo Istituto n. 10/6 C (2), perchè ne sia dato uno ad ogni membro della Commissione provinciale di censimento.

Si prega di dare ricevuta della presente circolare.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 5 a pag. 162.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 15 a pag. 226.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI

CIRCOLARE — N. DI PROTOCOLLO 2673 — *Ai Sigg. Capi degli Uffici Tecnici del Catasto — Ai Sigg. Capi delle Sezioni Catastali e per notizia: Ai Sigg. Capi degli Uffici Tecnici di Finanza.*

Roma, addì 31 gennaio 1931 — Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione del Regno.

Con decreto in corso di approvazione, viene istituita, in ogni singola provincia, una speciale Commissione, col compito di assistere le LL. EE. i Prefetti nella loro opera di vigilanza per le operazioni relative al VII Censimento generale della popolazione del Regno, indetto con R. D. Legge 6 novembre 1930, n. 1503.

A far parte di tali Commissioni saranno chiamati anche i Capi delle Sezioni Tecniche Catastali, e, per le provincie in cui il nuovo Catasto non è ancora passato in conservazione, i Capi degli Uffici Tecnici del Catasto, ai quali sarà affidato l'esame dei piani topografici compilati dai Comuni sulle tavolette alla scala: 1 : 25.000 dell'Istituto Geografico Militare, allo scopo d'accertare che su queste carte sia stato correttamente delimitato il territorio dei Comuni, e che la ripartizione in frazioni e sezioni di censimento sia stata effettuata in conformità delle norme emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

In vista dell'importanza grandissima che il Governo Nazionale attribuisce alla buona riuscita del censimento, S. E. il Ministro intende che anche da parte degli Uffici Finanziari nulla venga trascurato perchè l'opera sapientemente preparata dall'Istituto Centrale di Statistica dia i migliori risultati, e s'interessa pertanto V. S. a dare la propria collaborazione in tutto quanto possa comunque facilitare il raggiungimento di tale fine, tanto più che trattasi di lavori che debbono essere eseguiti in ufficio, e non importano quindi la necessità di spostamenti fuori sede, perchè, anche per le provincie in cui il nuovo Catasto è tuttora in formazione, i Capi degli Uffici Tecnici del Catasto potranno, ove occorra, richiedere ai locali Uffici Tecnici di Finanza gli elementi necessari per operare il voluto controllo.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

19

CIRCOLARE N. 16/11 C — N. DI PROTOCOLLO 2214 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 5 febbraio 1931 — Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione del Regno — Fabbisogno degli stampati.

Con la circolare n. 20840-2/3 C del 10 gennaio 1931 - IX (1) inviata per conoscenza anche a V. E., questo Istituto dava precise istruzioni a tutti i Podestà dei Comuni del Regno perchè venisse comunicato il numero degli stampati dei vari modelli necessari per la esecuzione del VII Censimento generale della popolazione.

A detta circolare fu allegata una cartolina che i Podestà dovevano compilare e restituire entro il 20 gennaio.

Fino ad oggi però i Comuni segnati nell'elenco accluso non hanno fatto pervenire la cartolina di cui sopra, ed è perciò che questo Istituto, nel segnalarli a codesta R. Prefettura, prega l'E. V. di invitare i rispettivi Podestà a dare immediata esecuzione a quanto fu ordinato con la circolare n. 20840-2/3 C (1) e nel contempo di richiamarli ad un sollecito ed esatto adempimento delle disposizioni che vengono emanate da questo Istituto per il prossimo VII Censimento generale della popolazione del Regno.

20

CIRCOLARE N. 21/12 C — N. DI PROTOCOLLO 2283 — *Ai Signori Podestà del Regno.*

Roma, addì 6 febbraio 1931 — Anno IX

OGGETTO: Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno.

In attesa della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Decreto contenente le norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, si comunica — in triplice copia — un estratto delle principali disposizioni di prossima pubblicazione, affinchè gli organi incaricati della esecuzione e della vigilanza sulle operazioni di censimento ne abbiano immediata conoscenza e ad esse scrupolosamente si attengano.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 12 a pag. 223.

Gli articoli che nell'allegato estratto (1) sono stati omessi si riferiscono a disposizioni già emanate con precedenti circolari o a lavori che dovranno essere compiuti successivamente al 21 aprile 1931.

Si prega di consegnare le altre tre copie accluse delle norme al signor Presidente della Commissione comunale di vigilanza e di accusare ricevuta della presente circolare.

21

CIRCOLARE N. 27/14 C - N. DI PROTOCOLLO 2612 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Commissioni provinciali e comunali di censimento.

È stato sottoposto a questo Istituto il quesito se, fra le Associazioni dei prestatori d'opera, di cui un rappresentante deve essere nominato così in seno alle Commissioni provinciali, come in seno alle Commissioni comunali di censimento (2), debba essere compresa anche l'Associazione dei Sindacati Fascisti professionisti e artisti.

Al fine di evitare ogni diversa interpretazione da parte dell'E. V., si comunica che la Confederazione suddetta deve considerarsi ai fini della costituzione della Commissione predetta, come una Associazione di prestatori d'opera.

Con l'occasione si informa che la Federazione Fascista autonoma delle comunità artigiane deve comprendersi fra le Associazioni dei datori di lavoro.

Nulla vieta quindi che, qualora l'E. V. lo ritenga opportuno, la scelta del rappresentante delle Associazioni dei datori di lavoro, o del rappresentante delle Associazioni dei prestatori d'opera possa cadere, rispettivamente, su un rappresentante delle Comunità artigiane o su un rappresentante dei Sindacati professionisti ed artisti, fermo restando il criterio, stabilito dalle norme regolamentari, che si debba nominare un unico rappresentante per tutte le Associazioni dei datori di lavoro e un unico rappresentante per tutte le Associazioni dei prestatori d'opera.

22

CIRCOLARE N. 29/15 C - N. DI PROTOCOLLO 3017 — *Ai Signori Podestà.*

Roma, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Stampati pel VII Censimento generale della popolazione.

Come risulta dall'unita distinta modello 9 D sono stati spediti in data odierna a codesto Comune n. pacchi contenenti gli stampati per il VII Censimento generale della popolazione.

La S. V. vorrà curare il loro pronto ritiro presso la stazione ferroviaria di

Si interessa vivamente di controllare il numero dei modelli inviati, dandone immediata assicurazione a questo Istituto con l'apposito modello 9 E.

Richieste ulteriori di stampati dovranno essere rivolte esclusivamente all'apposito ufficio costituito presso la R. Prefettura che sarà fornita di una adeguata scorta degli stampati stessi per poter soddisfare prontamente a tali richieste.

23

CIRCOLARE N. 30/16 C - N. DI PROTOCOLLO 3022 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione - Commissioni Comunali di Vigilanza.

È stato segnalato a questo Istituto che a presiedere alcune Commissioni comunali di vigilanza sono state chiamate persone che o per le loro condizioni fisiche, o per la loro avanzata età o per altri motivi non danno pieno affidamento di poter bene assolvere con la necessaria efficacia il delicato compito che è stato loro affidato.

Questo Istituto molto si ripromette dall'azione che le Commissioni di vigilanza sono chiamate ad esercitare, azione che più agevolmente e compiutamente potrà venir svolta quanto maggiore sarà il contributo personale che daranno i singoli componenti le Commissioni ed in speciale modo i Presidenti di esse.

Si prega pertanto l'E. V. di voler assicurarsi che a presiedere le Commissioni comunali siano state chiamate persone che possiedano tutti i requisiti che sono necessari per ben assolvere le mansioni che loro sono state affidate.

Saranno gradite sollecite, riservate comunicazioni anche degli eventuali provvedimenti adottati.

(1) Si omette tale allegato. Gli articoli in esso riprodotti sono compresi nelle « Norme » (vedasi, in questa Appendice, il n. 6 a pag. 163).
La Circolare 21/13C in data 9 febbraio 1931-IX era la riproduzione della presente circolare, ma indirizzata alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

(2) Vedansi in questa Appendice gli articoli 22 e 27 delle Norme, a pag. 165.

24

CIRCOLARE N. 31/17 C - N. DI PROTOCOLLO 3031 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Piani topografici VII Censimento generale della popolazione del Regno.

Essendo pervenuti da qualche Comune i piani topografici riportati su pezzi di tavolette alla scala 1 : 25.000, anziché su tavolette intere, si prega di tener presente, in occasione dell'esame dei piani topografici, dandone intanto immediata comunicazione ai Comuni dipendenti, che tutti i piani topografici devono essere riportati su tavolette intere, quand'anche solo una piccola parte di queste porti l'indicazione del piano topografico (1).

In caso contrario i piani suddetti saranno respinti ai Comuni per il tramite di codesta Prefettura.

25

CIRCOLARE N. 32/18 C - N. DI PROTOCOLLO 3033 — *Ai Signori Podestà.*

Roma, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Invio di stampati ed estratti di norme regolamentari.

Facendo seguito alla circolare n. 21/12 C del 6 febbraio corrente (2), con la quale si inviava un estratto delle norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione, si accompagnano con la presente i modelli dei vari stampati (in 5 esemplari per ciascun modello) che verranno usati per il censimento suddetto (3).

I modelli che si inviano sono i seguenti:

Stato di sezione provvisorio (mod. 2).

Foglio di famiglia (mod. 4).

Foglio di convivenza (mod. 5).

Intercalari al foglio di convivenza (in un solo esemplare).

Scheda per forestieri alloggiati negli alberghi (mod. 6).

Stato di sezione definitivo (mod. 7).

Poichè alcuni Comuni hanno chiesto ulteriori chiarimenti relativamente alle disposizioni contenute nella circolare n. 8/4 C del 19 gennaio u. s. (4) si invia anche un estratto delle Norme per il prossimo censimento per la parte relativa agli articoli dal 22 al 30.

Si prega accusare ricevuta della presente circolare.

26

CIRCOLARE N. 33/19 C - N. DI PROTOCOLLO 3034 — *Alle LL. EE. i Prefetti — A S. E. il Governatore di Roma — Agli Uffici Provinciali dell'Economia — Ai Signori Podestà.*

Roma, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Franchigia Postale.

A complemento di quanto fu comunicato con la circolare n. 13/9 C del 28 gennaio u. s. (5) si avverte che la franchigia postale si estende, con le stesse norme, anche alla raccomandazione.

Si consiglia quindi di ricorrere sempre alla raccomandazione quando si tratti di spedire documenti, piani topografici, mod. 1, ecc. o piccoli pacchi di stampati per il censimento.

(1) Vedasi circolare N. 10/6-C del 20 gennaio 1931-IX in questa Appendice al n. 15, pag. 226.

(2) Vedasi, in questa Appendice, al n. 20 pag. 230.

(3) Così modificata con la circ. 41/26 C del 24 febbraio 1931-IX - Errata-corrige.

(4) Vedasi, in questa Appendice, al n. 13 pag. 224.

(5) Vedasi, in questa Appendice, al n. 17 pag. 229.

27

CIRCOLARE N. 35/20 C - N. DI PROTOCOLLO 3188 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: **Ufficiali di censimento.**

Si trasmette per conoscenza l'unita circolare (1) riguardante gli Ufficiali di censimento e si richiama su di essa la particolare attenzione dell'E. V.

Gli elenchi degli Ufficiali di censimento che, a termini dell'art. 41 delle Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione, dovranno pervenire a codesta Prefettura entro il 28 corr., saranno oggetto di attento esame ai fini e per gli scopi di cui all'art. 41 ricordato, tenendo presente che i risultati del censimento dipendono, per la massima parte, dall'assunzione di un numero adeguato di Ufficiali di censimento e dalla loro scelta accurata.

Gli elenchi in parola dovranno essere restituiti da codesta Prefettura al Comune, improrogabilmente entro il 10 marzo p. v. In caso di ritardo di trasmissione da parte dei Comuni pregasi l'E. V. di voler fare tempestivamente le opportune sollecitazioni.

28

CIRCOLARE N. 36/21 C - N. DI PROTOCOLLO 3189 — *A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti.*

Roma, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: **Ufficiali di censimento: nomina, esame e assunzione.**

L'art. 41 delle Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno (2), in corso di pubblicazione, prescrive che entro il 28 corrente debbono essere fatti pervenire, in triplice copia, ai Prefetti, gli elenchi degli Ufficiali di censimento, previo esame da parte della Commissione comunale di vigilanza.

Detti elenchi, come è detto nel citato art. 41, dovranno contenere oltre l'indicazione del cognome e nome e la firma, anche l'indicazione dell'età e delle funzioni od occupazioni normalmente esercitate. Essi dovranno altresì portare sul primo foglio, ed in *modo ben visibile*, la indicazione del numero delle frazioni e delle sezioni in cui è stato diviso il Comune, mentre in calce ad essi il Podestà dovrà attestare che dalle diligenti informazioni assunte risulta che tutte le persone elencate sono risultate di ottima condotta e di sana e robusta costituzione fisica.

Alcuni Comuni hanno interpretato la citata disposizione dell'art. 41 nel senso che dal 1° marzo p. v. i predetti Ufficiali debbano essere senz'altro assunti in servizio.

Tale interpretazione è errata, poichè con la disposizione dell'art. 41 si è inteso solo di prescrivere che entro il 28 corrente siano prescelti, possibilmente fra il personale in servizio presso il Comune, coloro ai quali si avrebbe intenzione di affidare, a suo tempo, l'incarico di Ufficiale di censimento. Essendosi constatato, in occasione di passati censimenti, che la scelta degli Ufficiali è caduta su personale assolutamente inadatto, si è voluto che l'Amministrazione scegliesse, con un congruo margine di tempo, le persone più adatte al lavoro di Ufficiale di censimento, e che S. E. il Prefetto, tenendo presenti l'età e le funzioni normalmente esercitate, potesse avere elementi per giudicare tempestivamente, se fra gli Ufficiali vi fossero persone inadatte ad esercitare la funzione di Ufficiale di censimento, sia per ragioni di inidoneità fisica o intellettuale, sia per altri motivi.

Tuttociò non toglie che in alcuni Comuni, specialmente nei grandi Comuni, sia opportuno e necessario procedere alla assunzione di uno o più Ufficiali non appena il Prefetto abbia restituito gli elenchi in parola con la propria approvazione; ma l'assunzione definitiva di *tutti* gli Ufficiali di censimento è sufficiente sia fatta, in via normale, dall'1 al 6 aprile p. v. e in nessun caso oltre quest'ultima data.

Per quanto riguarda i criteri ai quali attenersi per la scelta di tali Ufficiali, il citato art. 41 prescrive che gli Ufficiali in parola debbono presentare « garanzie di moralità e di capacità ed avere le necessarie attitudini fisiche a disimpegnare tali funzioni ».

Per quanto riguarda la capacità è da tener presente che gli Ufficiali suddetti debbono possedere i seguenti requisiti essenziali:

- 1) una buona cultura generale;
- 2) capacità a trattare col pubblico;
- 3) conoscenza topografica del luogo e dell'ambiente;
- 4) conoscenza completa e precisa del dovere che sono chiamati a compiere, dei fini del censimento, delle norme regolamentari e delle istruzioni, e, soprattutto, sicura capacità a compilare correttamente ed a controllare i fogli ed i questionari di censimento.

(1) Vedasi numero seguente.

(2) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 167.

Per accertarsi che gli Ufficiali da assumere possiedano i requisiti suddetti, si consiglia di far loro subire, prima della assunzione in servizio, un esame che sarà particolarmente utile in quei Comuni in cui la scelta degli Ufficiali di censimento dovrà farsi cadere su persone estranee all'Amministrazione.

Circa le modalità con cui far luogo agli esami in parola, si consiglia di distribuire preventivamente ai candidati le norme e le più importanti istruzioni emanate, ed i fogli e questionari di censimento, perchè provvedano a studiare ogni cosa, con la massima attenzione. Dopo alcuni giorni saranno chiamati a sostenere l'esame, il quale potrà consistere in: alcune domande orali di cultura generale; un saggio di calligrafia (che è pure importante per la ordinata compilazione sia degli stati di sezione provvisori, sia dei fogli di famiglia e di convivenza che talvolta, in alcune zone, l'Ufficiale è tenuto a compilare direttamente); una prova scritta di compilazione dello stato di sezione provvisorio, dei fogli di famiglia e convivenza, e, se del caso, del questionario sulle abitazioni; domande orali sul significato delle domande contenute nei fogli e questionari di censimento e delle norme regolamentari più importanti ai fini, soprattutto, di accertare la capacità dell'Ufficiale di censimento a fornire rapidamente delucidazioni e chiarimenti e di rilevare errori, inesattezze o lacune nei fogli o questionari consegnatigli.

Qualora si debba assumere del personale estraneo all'Amministrazione, si consiglia di riservarsi la facoltà di *licenziare in qualsiasi momento*, senza preavviso e indennità, coloro che all'atto pratico dimostrino di non possedere i requisiti richiesti o non attendano con la dovuta diligenza ai lavori loro affidati.

Si richiama a questo proposito la particolare attenzione dei Signori Podestà sulla disposizione dell'art. 83, il quale dispone che una parte, *non inferiore al decimo*, del compenso stabilito per gli Ufficiali di censimento verrà trattenuta e sarà *corrisposta soltanto al termine di tutte le operazioni* affidate ai singoli Ufficiali e dopo che l'Ufficio comunale avrà riveduto i fogli di famiglia e di convivenza e i questionari per l'indagine sulle abitazioni ed accertata la loro regolare compilazione, e ciò anche con riferimento a quanto è contenuto nel secondo paragrafo dell'art. 62, il quale dispone che ove nei fogli o nei questionari venissero riscontrate lacune od errori di compilazione, detti fogli o questionari saranno restituiti all'Ufficiale di censimento perchè provveda subito a farli completare o rettificare. Qualora le lacune o gli errori dovessero permanere anche dopo detta revisione, i fogli o i questionari saranno affidati per la loro regolarizzazione ad un altro Ufficiale di censimento dotato di particolare perizia, o ad altra persona competente.

Qualora l'Ufficio comunale riscontrasse omissioni nel ritiro dei fogli o dei questionari, oppure irregolarità nella loro compilazione, il Podestà potrà trattenere, a *titolo di multa*, tutta o una parte della somma di cui sopra. L'importo della multa dovrà essere commisurato alla entità delle omissioni od irregolarità riscontrate.

La trattenuta a titolo di multa dovrà essere *sempre* eseguita, qualora lacune o errori nei fogli o questionari dovessero permanere anche dopo la restituzione fattane all'Ufficiale di censimento per essere completati o corretti. Nei casi gravi saranno prese adeguate misure disciplinari salva, se del caso, la denuncia all'Autorità giudiziaria.

È necessario poi che la S. V. provveda ad avvertire gli Ufficiali di censimento che i fogli e i questionari di censimento saranno oggetto di accurata revisione sia presso il Comune, sia da parte degli Uffici provinciali di censimento, sia, infine, da parte di questo Istituto, cosicchè, tenuto anche conto dei mezzi di controllo di cui possono disporre gli organi incaricati della revisione, è ben difficile che possano sfuggire errori anche di lieve entità, di cui sarà facile individuare il responsabile, giacchè gli Ufficiali di censimento sono tenuti a firmare sia gli stati di sezione provvisori, sia i fogli di famiglia o convivenza o i questionari per le abitazioni.

La S. V. poi tenga presente che, in caso di errori, i fogli e i questionari saranno restituiti ai Comuni per le necessarie rettifiche, per l'esecuzione delle quali occorrerà procedere a nuovi accertamenti e sostenere nuove spese, che potranno certamente evitarsi, ove si provveda fin d'ora ad una razionale organizzazione dei lavori e soprattutto ad un'accurata scelta degli Ufficiali di censimento.

Si tenga presente infine che, per assicurare la piena riuscita delle operazioni, occorre che gli Ufficiali di censimento non solo siano stati scelti con ogni cura, ma che essi siano in numero adeguato. Appunto in considerazione dell'enorme importanza che, ai fini del successo del censimento, ha l'assunzione di un numero adeguato di Ufficiali di censimento, che l'ultimo comma dell'art. 41 dà al Prefetto « la facoltà di ordinare l'assunzione di altri Ufficiali di censimento in aggiunta a quelli nominati dal Podestà, ove lo ritenga necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni, avuto riguardo al numero delle sezioni ed a quello delle famiglie da censire, alle attitudini degli Ufficiali già nominati, alle condizioni topografiche del territorio del Comune, al numero delle abitazioni isolate in campagna e al grado di cultura degli abitanti. »

Si consigliano poi i Comuni a provvedere *alla nomina di uno o più Ufficiali supplenti* per poter sopperire alla eventualità che durante i lavori venga a cessare per un motivo qualsiasi l'opera di qualche Ufficiale di censimento.

Agli Ufficiali che, avendo superato l'esame verranno assunti in servizio, dovranno essere date nuove istruzioni collettive e individuali nei giorni dal 6 al 10 aprile.

Confido che la S. V., rendendosi conto di tutta l'importanza che viene attribuita dal Governo Nazionale alla grande rassegna demografica, che è la prima compiuta in Regime Fascista, vorrà dare tutta la sua collaborazione e tutta la propria attività perchè la rilevazione possa compiersi con la massima precisione e completezza.

Si richiama a questo proposito il disposto dell'art. 81 che prevede l'assegnazione di diplomi, fatta da S. E. il Capo del Governo, a tutti coloro che si segneranno in modo particolare nella preparazione e nell'esecuzione del censimento generale della popolazione.

Prego la S. V. di voler comunicare copia della presente circolare al Presidente della Commissione di vigilanza, affinchè questi ne possa dare comunicazione a tutti i membri della Commissione stessa.

Si resta in attesa di assicurazione.

29

CIRCOLARE N. 37/22 C - N. DI PROTOCOLLO 3190 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 21 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione - Commissioni provinciali di censimento e Commissioni comunali di vigilanza.

Con circolare n. 8/4 C del 19 gennaio u. s. (1), furono impartite disposizioni in merito alla costituzione delle Commissioni provinciali di censimento e delle Commissioni comunali di vigilanza e fu prescritto che dell'avvenuta costituzione di esse fosse data notizia a questo Istituto.

Di tali costituzioni molte Prefetture si sono limitate a darne comunicazione in forma generica. Poichè interessa, invece, a questo Istituto conoscere la precisa composizione delle Commissioni in parola, si pregano le LL. EE. i Prefetti che non l'avessero ancora fatto, di volere comunicare al più presto un elenco dal quale risulti, per ogni Comune, la data del Decreto Prefettizio di costituzione e il nome dei componenti le Commissioni, specificando per ciascuno di essi anche il titolo in base al quale ebbe luogo la nomina (magistrato, parroco, insegnante, ecc.).

30

CIRCOLARE N. 38/23C - N. DI PROTOCOLLO 3210 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, 21 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Fabbisogno e spedizione stampati - Depositi provinciali di stampati.

Si rende noto all'E. V. che questo Istituto ha iniziato da alcune settimane la spedizione ai singoli Comuni degli stampati occorrenti per il VII Censimento generale della popolazione, in modo che tutti i Comuni possano disporre tempestivamente del numero di copie che sono loro necessarie.

Le quantità di stampati inviati a ciascun Comune sono state determinate sulla base delle notizie comunicate dai Comuni stessi a mezzo dell'apposita cartolina allegata alla circolare 2/3 C del 10 gennaio 1931 (2), inviata per conoscenza anche all'E. V., tenendo presente che, secondo le norme diramate, i fogli di famiglia e di convivenza, dovranno compiliarsi in duplice copia, mentre tutti gli altri modelli dovranno essere compilati in un solo esemplare.

Si è inoltre aumentato il numero dei modelli occorrenti di una percentuale sufficiente per costituire un'adeguata scorta alla quale attingere per eventuali smarrimenti, errori, insufficienze, ecc.

Si è però dovuto notare che alcuni Comuni hanno inviato indicazioni errate per eccesso, talvolta in modo assai notevole, specialmente nella segnalazione del numero delle « convivenze » e del numero dei forestieri presumibilmente presenti negli alberghi, locande, pensioni, ecc. il 21 aprile 1931.

In questi casi, l'Istituto ha rettificato d'ufficio le cifre trasmesse come segue:

a) per i fogli di famiglia, si è basato sulle cifre della popolazione e sul numero medio delle persone per famiglia;
b) sulla base del numero delle famiglie è stato poi determinato il quantitativo degli stati di sezione provvisori e definitivi;

c) la rettifica degli errori nel numero delle convivenze e dei forestieri si è presentata più difficile mancando sicuri elementi per la determinazione del fabbisogno in misura anche largamente approssimativa. Questo Istituto, nei casi in cui è stato possibile, ha provveduto alla rettifica suddetta basandosi sul numero delle convivenze e dei forestieri esistenti alla data del censimento del 1921, ma, più spesso, nei casi di errori gravi e in mancanza di ogni razionale criterio per tale determinazione, ha ritenuto più opportuno, allo scopo di evitare inutili sperperi di stampati, di non far luogo alla spedizione dei fogli di convivenza (mod. 5) e relativi intercalari nonchè delle « schede individuali per forestieri » (mod. 6).

I Comuni sono così informati, fin d'ora, che il mancato invio di alcuni modelli o l'invio in misura ridotta, in confronto alle cifre comunicate, dipende da errori da essi commessi nelle segnalazioni a suo tempo trasmesse, segnalazioni che devono, pertanto, essere rettificare dopo ponderato esame delle norme indicate nella circolare 2/3 C (2) sopra citata e di quelle che figurano nella 1ª pagina dei fogli di convivenza.

Ad evitare ritardi di consegna, questo Istituto ha disposto che tutte le richieste dei modelli occorrenti ai Comuni vengano rivolte a codesta R. Prefettura presso la quale si dovrà costituire un adeguato deposito di stampati.

I quantitativi dei fogli o questionari che sono stati o che verranno spediti all'E. V. sono indicati nell'unito modello A, e si prega l'E. V. di accusarne ricevuta restituendo a questo Istituto il modello B a mezzo raccomandata.

L'E. V. vorrà disporre che le eventuali richieste che perverranno a codesta R. Prefettura siano ben vagliate per accertare che rispondano ai reali bisogni dei richiedenti.

I Comuni sono stati informati di quanto sopra e della spedizione degli stampati a mezzo della circolare che si trasmette all'E. V. per conoscenza.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 13 a pag. 224.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 12 a pag. 223.

In tale circolare i Comuni sono stati invitati a versare a codesta R. Prefettura i moduli che risultassero esuberanti al fabbisogno.

Ogni richiesta od ogni versamento di stampati da parte dei Comuni dovrà essere accompagnata da un'apposita lettera nella quale dovranno indicarsi il numero degli stampati rispettivamente richiesti o versati. Copia di tale lettera dovrà essere inviata contemporaneamente a questo Istituto « per conoscenza ».

Analogamente codesta Prefettura provvederà ad accompagnare i fogli inviati ai Comuni con apposita lettera di trasmissione nella quale sia indicato il numero degli stampati, distintamente per ciascun modello, inviando contemporaneamente copia di detta lettera a questo Istituto « per conoscenza ».

Delle consegne fatte o dei versamenti ricevuti, codesta Prefettura compilerà un elenco riassuntivo da inviarsi quindicinalmente a questo Istituto.

Tutte le richieste di stampati devono essere rivolte dai Comuni esclusivamente alle Regie Prefetture. Le richieste che pervenissero direttamente all'Istituto, anche da Comuni della Provincia di Roma, non verranno prese in considerazione.

L'E. V. provvederà in tempo a telegrafare all'Istituto quelle richieste di stampati che si rendessero necessarie per la ricostituzione di depositi prossimi ad esaurirsi, precisando il numero delle copie occorrenti di ogni modello.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

(Allegato n. 1 alla Circolare n. 38/23 C).

A S. E. IL PREFETTO di

Sono stati spediti alla E. V. i seguenti stampati per il VII Censimento generale della popolazione:

Fogli di famiglia (mod. 4).....	N.
Fogli di convivenza (mod. 5).....	»
Fogli di convivenza intercalari (mod. 5-bis).....	»
Questionari abitazioni (mod. 3).....	»
Schede per alberghi (mod. 6).....	»
Fogli stato sezione provvisorio (mod. 2).....	»
Fogli stato sezione definitivo (mod. 7).....	»

La E. V. vorrà accusare ricevuta degli stampati suddetti a mezzo dell'unito mod. B, da inviarsi « raccomandato ».

(Allegato n. 2 alla Circolare n. 38/23 C).

R. PREFETTURA di

ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA
Via Santa Susanna, 17 — Roma

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i seguenti stampati per il VII Censimento generale della popolazione:

Fogli di famiglia (mod. 4).....	N.
Fogli di convivenza (mod. 5).....	»
Fogli di convivenza intercalari (mod. 5-bis).....	»
Questionari abitazioni (mod. 3).....	»
Schede per alberghi (mod. 6).....	»
Fogli stato sezione provvisorio (mod. 2).....	»
Fogli stato sezione definitivo (mod. 7).....	»

..... il 1931 - IX.

31

CIRCOLARE N. 39/24 C - N. DI PROTOCOLLO 3217 — A S. E. il Governatore di Roma - Ai Sigg. Podestà.

Roma, addì 22 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Spedizione degli stampati.

Sulla base delle indicazioni comunicate dalla S. V. con l'apposita cartolina allegata alla circolare 2/3 C del 10 gennaio u. s. (1) questo Istituto ha provveduto, o sta provvedendo, alla spedizione degli stampati occorrenti per l'esecuzione del prossimo censimento. Il quantitativo inviato o da inviarsi è stato determinato tenendo altresì presente che i fogli di famiglia e i fogli di convivenza — e solo questi — dovranno compiliarsi in duplice copia, ed aumentando, ad ogni buon fine, il numero dei fogli o questionari occorrenti, di una percentuale di circa il 10 %.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 12 a pag. 223.

Si fa presente però che ogni qualvolta le cifre comunicate dai Comuni siano risultate eccessive, questo Istituto ha provveduto a rettificarle sulla base degli elementi a sua disposizione. A questo proposito deve avvertire che avendo molti Comuni avanzate richieste assolutamente in contrasto con la realtà, nei riguardi dei fogli di convivenza (mod. 5), e relativi intercalari, e delle schede individuali per alberghi, locande, pensioni, ecc. (mod. 6), questo Istituto, nei casi in cui non ha potuto disporre di sicuri elementi per la necessaria rettifica, è stato costretto, ad evitare inutili sperperi di stampati, a sospendere la spedizione di tali modelli.

Ogni qualvolta i Comuni rilevino, dall'apposito avviso di spedizione, che il numero di stampati inviati da questo Istituto è inferiore a quello da essi richiesto (o che questo Istituto non ha provveduto affatto all'invio), resta inteso che trattasi di variazioni apportate da questo Istituto. Detti Comuni sono invitati a determinare, nuovamente, con la dovuta ponderazione, il loro fabbisogno, attenendosi alle norme comunicate con le precedenti circolari e a quelle contenute nelle istruzioni riportate nei fogli o questionari inviati con circolare 32/18 C del 18 corrente (1).

Le richieste suppletive degli stampati occorrenti dovranno essere rivolte alla R. Prefettura — ed esclusivamente a questa — presso la quale è stata costituita un'apposita scorta di stampati. Le RR. Prefetture hanno già ricevuto le necessarie istruzioni per evadere, previo controllo, le suddette richieste.

Alla R. Prefettura dovranno essere altresì versati gli stampati che eccedessero il fabbisogno.

Le lettere di richiesta degli stampati fatte dai Comuni alla R. Prefettura dovranno essere inviate « per conoscenza » a questo Istituto, al quale dovrà pure trasmettersi copia della eventuale lettera con cui si accompagna il versamento alla R. Prefettura di stampati esuberanti. Tali lettere dovranno contenere l'indicazione, per ciascun modello, del numero degli stampati rispettivamente richiesti o versati.

Si avverte che le richieste di stampati che pervenissero direttamente a questo Istituto non verranno prese in considerazione, salvo nei casi eccezionali di smarrimenti o disperdimenti ferroviari o postali.

Si avverte inoltre la S. V. che della spedizione degli stampati verrà data preventiva comunicazione alla S. V. mediante apposito avviso di spedizione « modello 9 B » (2). Come è noto il trasporto ferroviario è gratuito, mentre le spese per eventuali soste presso le stazioni sono a carico del Comune.

Nel pacco contraddistinto col n. 1 la S. V. troverà una distinta dei modelli inviati (modello 9 D) ed un modulo di ricevuta (mod. 9 E) che dovrà essere inviato a questo Istituto a mezzo di *raccomandata*, dopo aver provveduto a controllare il numero degli stampati.

Ove dopo otto giorni dall'arrivo dell'avviso di spedizione — o anche prima qualora il Comune lo ritenga conveniente — i colli non fossero ancora pervenuti, la S. V. dovrà avvertire telegraficamente l'Istituto del ritardato invio, perchè possano essere subito iniziate le ricerche per rintracciare il pacco o i pacchi mancanti, e provvedere, se del caso, ad un nuovo invio di stampati.

Si raccomanda vivamente alla S. V. di attenersi alle norme indicate nella presente circolare e di favorire un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

32

CIRCOLARE N. 40/25 C - N. DI PROTOCOLLO 3287. — *Ai Sigg. Podestà*; e per conoscenza: *Agl. Uffici provinciali del censimento presso le RR. Prefetture.*

Roma, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Corrispondenza riguardante il Censimento della popolazione.

Allo scopo di permettere a questo Istituto di seguire da vicino lo svolgimento dei lavori compiuti da tutti i Comuni del Regno, si invitano i Signori Podestà a voler inviare *contemporaneamente*: « per conoscenza » alle RR. Prefetture (Ufficio provinciale del censimento) copia di tutte le lettere o telegrammi che essi inviano all'Istituto Centrale di Statistica.

Altrettanto farà questo Istituto per la corrispondenza che invierà ai Comuni.

Analogamente, copia di tutta la corrispondenza inviata dai Comuni alla R. Prefettura, sarà dai Comuni contemporaneamente trasmessa a questo Istituto « per conoscenza ».

La R. Prefettura provvederà, a sua volta, a trasmettere, « per conoscenza », a questo Istituto copia della corrispondenza trasmessa ai singoli Comuni.

La Circolare n. 41/26 C del 24 febbraio 1931-IX si omette riguardando un'errata-corrige già effettuata nel testo della circolare 32/18 C del 18 febbraio 1931-IX (Vedasi, in questa Appendice, il n. 25 a pag. 232.)

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 25 a pag. 232.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 22 a pag. 231.

33

CIRCOLARE N. 42/27 C - N. DI PROTOCOLLO 3368 — *Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno*

Roma, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Comunicazioni alle Commissioni comunali di vigilanza.

Affinchè le Commissioni comunali di vigilanza possano efficacemente adempiere a tutti i compiti che ad esse sono stati affidati, è necessario che la S. V. provveda a dare comunicazione alla Commissione di vigilanza, costituita presso codesto Comune, di tutte le circolari, chiarimenti, istruzioni ecc. fin'ora emanate da questo Istituto e di quelle che verranno comunicate in avvenire.

Si prega di favorire un cortese cenno di assicurazione.

34

MINISTERO DELL' INTERNO
GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO

CIRCOLARE N. - N. DI PROTOCOLLO 137/3 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 13 marzo 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento della popolazione del Regno.

Il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, ha fissato la data del 21 aprile p. v. per il VII Censimento della popolazione del Regno.

L'Istituto Centrale di Statistica ha già comunicato alle LL. EE., in riassunto, le norme che disciplinano le relative operazioni; norme che sono state pubblicate per intero nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 9 corrente.

La esperienza dei passati censimenti ha messo in rilievo non pochi inconvenienti imputabili ai Comuni.

Nell'ultimo censimento del 1921, infatti, alcune Amministrazioni comunali raccolsero i dati in modo inesatto o incompleto; altre, invece, deliberatamente li falsarono per fare risultare la popolazione in misura più elevata della reale.

Tali irregolarità, che si erano anche verificate nel censimento del 1911, resero necessarie complesse e costose operazioni di revisione per assicurare la esattezza dei risultati delle importanti rilevazioni statistiche. La recente esperienza, poi, ha dato modo di rilevare che non tutte le Amministrazioni comunali hanno provveduto, con la dovuta sollecitudine e regolarità, al riordinamento dei registri di popolazione. Vi sono così ancora numerosi Comuni nei quali nonostante la continua vigilanza dell'Istituto Centrale di Statistica, il lavoro è talmente arretrato da far ritenere che essi non potranno utilmente servirsi dell'anagrafe per le operazioni di censimento.

È nota alle LL. EE. la grandissima importanza che le operazioni stesse assumono ai fini nazionali per intendere quale valore il Governo dia alla perfetta riuscita di esse.

Pertanto, è preciso intendimento di questo Ministero che nelle prossime operazioni gli enti interessati pongano la massima cura per evitare le lacune del passato.

Le EE. LL., quindi, attenendosi alle norme ricevute, vigileranno personalmente sulle Amministrazioni dipendenti perchè ottemperino con la massima regolarità agli adempimenti loro richiesti e, nel caso di manchevolezze, provvederanno subito all'invio di Commissari Prefettizi, adottando anche adeguate sanzioni a carico dei responsabili.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta.

p. IL MINISTRO
ARPINATI.

35

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE
(Estratto del Foglio d'ordini N. 23 del 12 marzo 1931-IX).

DIREZIONE GENERALE MARINA MERCANTILE

A tutti i Comandi delle Capitanerie di porto del Regno.

Art. 2. — È fissato per il 21 aprile corrente anno il VII Censimento generale della popolazione.

Le Capitanerie di porto, gli Uffici marittimi e le Delegazioni di spiaggia sono chiamate a concorrere a tale censimento per quanto riguarda il naviglio mercantile, addetto al traffico marittimo e peschereccio, restando escluso dalla loro competenza solo quel naviglio addetto usualmente al servizio strettamente locale dei porti e delle rade e quindi non destinato alla navigazione, nonchè i battelli addetti alla pesca limitata.

Le norme speciali riportate sugli stampati all'uopo redatti sono abbastanza esaurienti. Sarà però opportuno dare in merito altre e più particolareggiate norme onde non sorgano dubbi all'atto dell'applicazione pratica.

Si premette che, per maggiore sollecitudine, gli stampati occorrenti saranno inviati a cura dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno, anzichè dai Comuni, a ciascuna Capitaneria di porto, che, a sua volta, dovrà curarne la dotazione degli Uffici e Delegazioni dipendenti.

Stabilito che per tutto il naviglio, come innanzi detto, sia nazionale che straniero, presente in porto alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, le Autorità Marittime provvederanno a distribuire e far compilare in duplice copia singolarmente dai rispettivi comandanti e ritirare i fogli di convivenza, nei quali dovranno essere indicate tutte le persone appartenenti all'equipaggio ed i passeggeri che si trovino a bordo, resta a disciplinare il censimento di tutto quel naviglio, che alla detta ora si trovi in navigazione.

A tale fine perciò e solo per questo naviglio è stato disposto che le operazioni per detto censimento abbiano inizio il 1° di marzo e si chiudano alla fine di aprile.

Le Autorità Marittime quindi, appena in possesso degli stampati necessari e fino al 20 aprile sera, nello spedire una nave di bandiera italiana per l'estero, qualora si presuma che la nave stessa alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile non possa trovarsi nel Regno e che a questo non farà ritorno prima del mese di maggio, consegneranno al comandante della nave i fogli di convivenza, ordinandogli di custodire gli stampati stessi, di eseguire nella notte dal 20 al 21 aprile il censimento dell'equipaggio, dei passeggeri e di tutte le altre persone trovantisi a detta epoca a bordo e di inviare dal primo porto di approdo dopo il 21 aprile gli stampati così riempiti all'Autorità Marittima del porto di iscrizione della nave, curando di far risultare dalla prima pagina dello stampato, oltre al nome della nave, la località nella quale si trovava alla mezzanotte dal 20 al 21 (nome del porto estero oppure in navigazione dal tale a tal altro porto).

Similmente dal 21 alla fine di aprile le Autorità Marittime per quelle navi nazionali che approderanno, provenienti sia da porti esteri che da porti italiani e che alla mezzanotte dal 20 al 21 si trovavano o in porti esteri o in navigazione, qualora non abbiano già eseguito il censimento come avanti detto, faranno compilare e ritireranno dai capitani delle navi i fogli di convivenza, sulla prima pagina dei quali sarà fatta risultare la data di arrivo e la località nella quale si trovava la nave alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile.

Lo stesso sarà fatto dal 21 al 30 aprile per le navi estere nel porto di primo approdo nel Regno dopo il giorno 20, però per le dette navi saranno censite solo le persone — equipaggio e passeggeri — di nazionalità italiana.

Per il censimento generale del naviglio presente in porto alla mezzanotte del 20, ai fini di evitare possibili duplicati, occorrerà tener presente ed avvertire quindi, specie i capitani dei piro e motopescherecci, che non dovranno essere elencati quei marittimi i quali, come normalmente avviene, avendo la famiglia e l'abitazione a terra, vi si rechino nella notte e nella giornata del 21 aprile e quindi vengono censiti dai Comuni come rispettivi abitanti.

I Comandanti di porto diano precise istruzioni agli Uffici e Delegazioni dipendenti, dando assicurazione.

(Div. II, Statistica, n. 1125).

IL MINISTRO
CIANO

36

CIRCOLARE N. 54/28 C — N. DI PROTOCOLLO 4862. — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1931 — Anno IX

OGGETTO: **Itinerario degli Ufficiali di Censimento.**

L'art. 45 del R. D. 26 febbraio 1931, n. 166 (1), che contiene le norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione, prescrive che ad ogni Ufficiale di censimento vengano indicati per iscritto i nomi delle vie, piazze, strade suburbane e rurali, e delle località in cui l'Ufficiale stesso dovrà svolgere la propria opera.

Tali indicazioni costituiscono quello che si è convenuto di chiamare l'«itinerario di censimento», che è opportuno sia ordinatamente indicato su apposito modulo.

Nel dare le indicazioni suddette occorre tener presente che, in conformità alle istruzioni impartite da questo Istituto, l'Ufficiale di censimento, nell'eseguire la consegna ed il ritiro del foglio è tenuto ad attenersi scrupolosamente all'ordine con cui le vie, piazze, ecc., si susseguono nell'itinerario stesso; si rende pertanto necessario che nell'itinerario tracciato, non solo figurino tutte le indicazioni del caso, ma che queste siano disposte in modo tale che il percorso che dovrà seguire l'Ufficiale di censimento sia il più razionale ed il più pratico possibile.

Avendo molti Comuni chiesto istruzioni sulla compilazione di detto modulo, questo Istituto ha predisposto un apposito modello (2) di cui si consiglia l'adozione. Per maggiori dettagli circa la compilazione dell'itinerario di censimento si rinvia alle istruzioni date al punto 8 delle «Istruzioni per gli Ufficiali di censimento».

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 167.

(2) Vedasi, il n. 1 dell'Appendice II a pag. 420.

Si ricorda infine che insieme all'itinerario in parola dovrà essere consegnato all'Ufficiale di censimento, in conformità a quanto prescrive il citato art. 45, un elenco nominativo, desunto dal registro di popolazione, delle famiglie comprese nel territorio della sezione, viventi in case isolate in campagna.

Si prega di dare comunicazione della presente circolare al Presidente della Commissione comunale di vigilanza.

37

CIRCOLARE N. 55/29 C - N. DI PROTOCOLLO 4898. — *A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 17 marzo 1931 - Anno IX

OGGETTO: Disposizioni sul VII Censimento generale della popolazione del Regno. — Istruzioni per gli Ufficiali di censimento.

Si accompagnano alla S. V.:

a) N. 8 copie delle disposizioni governative emanate per il VII Censimento generale della popolazione del Regno (1);

b) N. 8 copie delle istruzioni per gli Ufficiali di censimento (2).

Cinque copie delle disposizioni di cui al punto a) e cinque copie delle istruzioni di cui al punto b) saranno da distribuirsi ai Membri della Commissione comunale di vigilanza; le rimanenti tre copie sono destinate per uso della S. V. e degli uffici.

Trasmetto contemporaneamente altre copie di istruzioni per gli Ufficiali di censimento, in numero approssimativamente doppio a quello delle sezioni nelle quali è stato ripartito codesto Comune. Esse dovranno essere consegnate agli aspiranti a posti di Ufficiali di censimento perchè possano prepararsi per l'esame che devono sostenere e successivamente servire di guida agli Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Rimango in attesa di ricevuta della presente circolare e delle copie delle norme e istruzioni inviate.

38

CIRCOLARE N. 57/30 C - N. DI PROTOCOLLO 4903. — *Ai Sigg. Podestà dei Comuni del Regno.*

Roma, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento della popolazione. — Estensione della franchigia ai trasporti effettuati su ferrovie secondarie, tramvie ecc.

Facendo seguito alla Circolare n. 13/9 C (Protocollo 1745) del 28 gennaio 1931-IX (3) relativa alla franchigia per il trasporto dei materiali del VII Censimento generale della popolazione, si partecipa, per opportuna norma, che il Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili) ha fatto conoscere che le varie Società di codesta Provincia, che gestiscono i servizi dei trasporti delle ferrovie secondarie, tramvie, ecc., hanno aderito ad eseguire anche esse in franchigia, a similitudine delle Ferrovie dello Stato, il trasporto dei materiali relativi al detto censimento.

La Circolare n. 60/31 C, in data 23 marzo 1931-IX, riguarda alcune errata-corrige alle « Istruzioni per gli Ufficiali di Censimento ». Tali errata-corrige sono già state effettuate nel testo di dette Istruzioni di cui al n. 7, di questa Appendice, a pag. 175.

39

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE COMANDO GENERALE

CIRCOLARE - N. DI PROTOCOLLO 225/CT. — *Ai Comandi di raggruppamento — Ai Comandi di CC. NN. delle Isole — Ai Comandi dei reparti autonomi di Ponza e di Lipari — Ai Comandi della 1^a e della 2^a Legione libica permanente — Al Comando gruppo legioni ferrovieri — Al Comando gruppo legioni forestali — Al Comando gruppo legioni portuarie — Al Comando dei reparti posteografici — Al Comando della Milizia della strada — All'Ispettorato M.D.A.T. — Ai Magazzini Centrali V. E. — Ai Depositi materiali per esercitazioni — Agli Ispettorati, Reparti ed Uffici del Comando generale; e per conoscenza: All'On. Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia*

Roma, addì 20 marzo 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione.

Si richiama l'attenzione dei Comandi e degli Ispettorati cui la presente è diretta, sull'importanza del prossimo censimento generale della popolazione e sulla conseguente necessità che essi provvedano ad impartire categoriche e precise disposizioni in merito, ai Comandi dipendenti.

(1) Vedasi, in questa Appendice, i nn. 4-5-6 a pag. 161-162.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 7 a pag. 175.

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 17 a pag. 229.

Le direttive da seguire al riguardo sono, di massima, quelle emanate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia nelle sue norme generali ed in quelle speciali per le convivenze, nonché le seguenti chiarificazioni, che questo Comando Generale ritiene opportuno segnalare:

Tutti gli appartenenti alla M.V.S.N. ed alle Milizie Speciali debbono essere considerati, agli effetti del censimento, suddivisi in due grandi categorie: a) Personale in servizio permanente o continuativo; b) Personale nei quadri e nella Riserva (pei soli ufficiali).

Gli elementi appartenenti alla categoria a) saranno censiti a cura dei rispettivi Comandanti; quelli appartenenti alla categoria b) verranno invece censiti a cura delle proprie famiglie, nelle relative abitazioni; e sarà pertanto necessario che i Comandi diano precise istruzioni in tale senso ai propri dipendenti, perchè essi, a loro volta, possano avvertire le rispettive famiglie. Ciò premesso, in linea di massima, sarà opportuno precisare alcuni punti.

Camicie Nere della categoria a).

1) Le Camicie Nere, che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile si troveranno presenti in una convivenza militare (Comandi, Magazzini, Caserme, etc.) saranno censiti come aventi dimora abituale nelle rispettive sedi, provvedendosi alla compilazione di un foglio di convivenza per ogni convivenza militare medesima, a cura dei rispettivi Comandanti, consegnatari, etc.:

2) Le Camicie Nere in servizio individuale fuori della rispettiva convivenza al momento a cui si riferisce il censimento, se fornite direttamente da questa, si considereranno come presenti nella medesima;

3) Le Camicie Nere che alla mezzanotte su indicata si troveranno in viaggio, saranno censite presso il reparto ove giungeranno il 21 aprile 1931, oppure presso il primo Comando di Stazione della linea da esse seguita, se devono continuare il viaggio entro detto giorno; se il viaggio si effettua per mare, saranno censite a cura del Comandante della nave. Qualora dette Camicie Nere vengano censite da un Comando di Stazione o dal Capitano di una nave, verranno date in nota come aventi dimora temporanea; e il Comando cui appartengono, le darà, in nota, alla sua volta, nel foglio di convivenza come assenti temporaneamente;

4) Gli allievi di scuole, (come, per esempio, Cittaducale, per la Milizia Forestale) dovranno considerarsi come aventi dimora abituale nel Comune ove ha sede la Scuola;

5) Si segneranno come assenti temporaneamente nella rispettiva convivenza militare le Camicie Nere ricoverate in un ospedale. Negli ospedali in cui esse si trovino alla data del censimento, saranno dichiarate presenti con dimora abituale o temporanea a seconda che la convivenza militare cui esse appartengono, si trovi nello stesso o in un altro Comune;

6) Le Camicie Nere che trovansi in licenza temporanea, vengono considerate nell'elenco B) del foglio di convivenza del Comando cui esse appartengono, come assenti temporaneamente, mentre figureranno nel foglio della famiglia o convivenza in cui trovansi nel momento del censimento, iscritte con dimora abituale o temporanea nel Comune a seconda che esse siano nello stesso Comune od in uno diverso da quello del rispettivo Comando;

7) Gli Ufficiali ed anche tutte quelle Camicie Nere autorizzate a dormire presso le rispettive famiglie o, comunque, fuori della propria convivenza militare (quantunque appartenenti alla categoria a) saranno censiti presso la propria abitazione, figurando nel foglio di famiglia come presenti con dimora abituale, mentre verranno dati in nota nell'elenco B) della convivenza militare cui appartengono, come assenti temporaneamente.

Camicie Nere della categoria b).

Le Camicie Nere che, pure appartenendo alla categoria b), si trovassero alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile richiamate in servizio temporaneo o non ritornassero in famiglia nella giornata del 21 aprile, saranno censite nella Caserma a cura del loro Comandante come presenti con dimora abituale, se esse abitano nello stesso Comune, come presenti con dimora temporanea, se abitano in un altro Comune. Alla loro volta, le famiglie cui appartengono, le segneranno nel foglio della rispettiva famiglia come assenti temporaneamente.

Per ogni maggior chiarimento, si rimette una copia delle sopracitate norme speciali per le convivenze, diramate a cura dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia.

I Comandi e gli Ispettorati in indirizzo sono pregati di accusare sollecitamente ricevuta della presente, assicurando questo Comando che essi impartiranno precise disposizioni, in merito a quanto sopra, ai Comandi dipendenti.

IL S. CAPO DI S. M. DELLA MILIZIA
f.to: TRADITI

p.c.c.

Il Capo Ufficio coordinamento F.F.
Centurione Galesio Nichesola

40

CIRCOLARE N. 61/32 C - N. DI PROTOCOLLO 5462. — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

OGGETTO: Censimento generale della popolazione del Regno. — Revisione denominazione stradale e numerazione fabbricati.

Con circolare n. 11/7 C del 20 gennaio 1931 (1), inviata a tutti i Signori Podestà, sono state impartite disposizioni perchè la revisione della denominazione stradale e della numerazione dei fabbricati avesse luogo in tutti i Comuni del Regno non più tardi del 31 marzo p. v.

Poichè è indispensabile che per tale epoca i Comuni, senza eccezione, abbiano provveduto ad eseguire questa importante operazione preliminare, prego la E. V. di voler accertarsi che le disposizioni impartite siano state scrupolosamente osservate in codesta Provincia e di voler favorire un cortese cenno di assicurazione.

41

CIRCOLARE N. 62/33 C - N. DI PROTOCOLLO 5463. — *On. Direzione del Brefotrofio di e per conoscenza: Al Sig. Podestà di...*

Roma, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione. — Brefotrofi.

Si accompagna a codesta On. Direzione copia del foglio destinato al censimento delle convivenze, in doppio esemplare, perchè fin d'ora si abbiano presenti le istruzioni generali e le avvertenze speciali (stampate nell'ultima pagina del foglio, al punto 3), che dovranno essere scrupolosamente osservate da codesto Brefotrofio.

Si richiama in modo particolare l'attenzione sull'obbligo che compete a codesto Istituto di impartire opportune istruzioni sulle famiglie che hanno in custodia bambini loro affidati dal Brefotrofio, affinchè esse segnino questi bambini nel proprio foglio di censimento nei modi prescritti dalle avvertenze sopra accennate.

Al ritiro del foglio verrà provveduto a cura dell'Ufficio comunale, al quale codesta On. Direzione dovrà pure rivolgersi per l'eventuale richiesta di altre copie del foglio di convivenza o dei fogli intercalari di cui avesse necessità.

Si prega accusare ricevuta della presente nota e di favorire un cenno di assicurazione.

42

CIRCOLARE N. 65/34 C - N. DI PROTOCOLLO 5774 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento della popolazione: compiti affidati alle RR. Prefetture.

Le norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno approvate col R. D. n. 166 in data 26 febbraio u. s. (2), che furono immediatamente portate a conoscenza delle LL. EE. palesano, con chiara evidenza, la importanza dei compiti che sono stati affidati alle Prefetture ed alle Commissioni provinciali di censimento nella esecuzione della imminente grande indagine demografica.

La vigilanza sul modo come le disposizioni impartite vengano osservate presso i vari Comuni rappresenta di per sè stessa una incombenza di notevole portata, in quanto non sarebbe concepibile che i Comuni fossero, in un'opera di tanta mole abbandonati a sè medesimi, senza l'esercizio di un'oculata sorveglianza, atta ad indirizzarne l'azione in piena conformità alle direttive emanate dall'Istituto; opera dunque permanente, disciplinatrice e incitatrice, sorretta dal concorso delle Commissioni comunali di vigilanza.

Altra azione che ha già avuto svolgimento, e della quale l'Istituto non ha avuto in generale che da compiacersi, è costituita dall'esame dei piani topografici, operazione preliminare di evidente somma utilità, e per la quale è stato veramente prezioso anche il contributo recato dai tecnici catastali.

Ma l'opera di maggior mole è quella che si richiede sia nell'atto in cui le operazioni di censimento sono nel colmo dello sviluppo presso i Comuni, sia successivamente; incombe infatti alle Prefetture assicurarsi, per mezzo di frequenti sopralluoghi ed ispezioni, che i Comuni abbiano eseguite regolarmente tutte le operazioni, comunicando sia alla Commissione provinciale, sia a questo Istituto le risultanze dei praticati accertamenti; incombe di curare che sia svolta una propaganda estesa ed intensa per volgarizzare le finalità della grande inchiesta; incombe la revisione dei materiali che alle Prefetture

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 16 a pag. 228.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 6 a pag. 163.

affluiranno ai Comuni, allo scopo di provocare le correzioni ed i completamenti che eventualmente occorressero; incombe infine, per gli effetti contemplati dall'art. 81 delle norme, la compilazione degli elenchi degli enti e delle persone che si saranno mostrate meritevoli di particolare segnalazione per il conferimento degli istituiti diplomi di onore e di benevolenza.

Per la esplicazione di buona parte di tali compiti le LL. EE. i Prefetti potranno giovare dell'opera dei componenti la Commissione provinciale di censimento e soprattutto dell'attività di quell'Ufficio di censimento, da costituirsi alle dipendenze dei Prefetti e di cui potranno far parte uno o due funzionari degli Uffici provinciali dell'Economia in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero delle Corporazioni con la circolare n. 7, del 14 corrente, prot. n. 3535.

Tale Ufficio funzionerà come organo di collegamento, come interprete delle norme e delle direttive emanate da questo Istituto, come custode diligente e ordinato dei materiali del censimento fino al momento del loro invio a questo Istituto.

Il risultato delle operazioni di censimento e il soddisfacente assolvimento dei compiti affidati alle Commissioni provinciali di censimento dipende in gran parte dalla adeguata attrezzatura dell'Ufficio suddetto e dalla razionale organizzazione degli importanti lavori ad esso affidati.

Occorre pertanto che le LL. EE. i Prefetti rivolgano tutte le loro cure all'Ufficio in parola, affinché ne sia assicurato l'efficiente funzionamento.

Questa indagine demografica, la prima che venga compiuta dal Governo Fascista, ed alla quale S. E. il Capo del Governo annette somma importanza, esige da parte di tutti spirito di sacrificio e piena conoscenza di tutta la tecnica dei particolari: è indispensabile quindi che a tal fine le Prefetture mobilitino per l'occasione tutte le loro risorse di mezzi e di personale per assicurarne la perfetta riuscita.

L'Istituto Centrale di Statistica compie il dovere commessogli dalla legge di curare l'esecuzione del Censimento, sovrintendendo a tutti i lavori, impartendo le istruzioni necessarie, risolvendo ogni eventuale dubbio assicurando la uniformità dei procedimenti; ma nessun contributo finanziario esso avrebbe la possibilità di dare a qualsiasi organo periferico perchè i fondi ad esso assegnati dal competente Ministero hanno contemplato solo le spese inerenti al lavoro da eseguirsi al Centro, oltre alla fornitura degli stampati.

Del resto, per quanto riguarda i Comuni la spesa cade fra quelle obbligatorie; epperò le LL. EE. i Prefetti, senza dubbio, non ostacoleranno, previo rigoroso accertamento, i provvedimenti finanziari che i Comuni stessi crederanno opportuno di adottare.

L'Istituto, mentre pone in evidenza il provvido aiuto che si ripromette anche dai Consigli e dagli uffici provinciali dell'economia, confida pienamente sulla abnegazione delle LL. EE. i Prefetti e si tiene a loro disposizione per qualsiasi chiarimento, affinché il primo censimento generale della popolazione compiuto dal Governo Nazionale Fascista risulti non indegno del restaurato prestigio dell'Italia e della Statistica.

(Allegato alla Circolare n. 65/34 C)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE CORPORAZIONI

CIRCOLARE N. 7 - N. DI PROTOCOLLO 3535. — A S. E. il Prefetto, Presidente del Consiglio Prov. dell'Economia di.....

Roma, addì 14 marzo 1931 - Anno IX

OGGETTO: Sull'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione.

Questo Ministero ritiene opportuno di richiamare l'attenzione dell'E. V. quale Presidente del Consiglio provinciale dell'Economia, sul prossimo censimento generale della popolazione, apparendo ovvio che anche codesto On. Consiglio e l'Ufficio provinciale dell'Economia diano ogni possibile adesione morale per la buona riuscita di questa fondamentale rassegna demografica.

In una speciale disposizione delle norme per l'esecuzione del censimento medesimo è stabilito che l'E. V., Presidente della Commissione provinciale di censimento, può valersi dell'opera di un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'economia. Tale facoltà è in relazione principalmente col fatto che in questa occasione si provvede ad una più larga indagine sulle professioni, indagine che ha speciale importanza per questo Ministero.

Il detto funzionario dell'Ufficio provinciale dell'economia dovrà dare in ispecie ogni possibile attività appunto per l'esatta raccolta dei dati e per il controllo della posizione professionale risultante dai fogli del censimento.

I Consigli di maggiore importanza potranno anche dare, per tale lavoro, al massimo, un altro funzionario, facendo al riguardo a questo Ministero, tempestivamente, le segnalazioni del caso perchè possa intervenire con una sua preventiva autorizzazione.

Si attende dalla cortesia dell'E. V. un cenno di ricevimento e di assicurazione.

IL MINISTRO: BOTTAI.

43

Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

TELEGRAMMA-LETTERA N. 5787 - PREFETTI. — In relazione quanto dispone articolo quarantaquattro norme censimento prego ricordare Podestà obbligo pubblicazione primo aprile avviso indicante scopi modalità esecuzione penalità censimento ricordando norme articoli uno tre quattro sei otto quarantasette quarantotto quarantanove cinquantaquattro cinquantacinque ultimo comma, cinquantasei cinquantasette seconda parte, cinquantotto, settantotto, settantanove, ottantadue et per comuni eseguenti indagine abitazioni articoli quattordici, sedici, diciassette. — ISTAT.

44

CIRCOLARE N. 68/35 C - N. DI PROTOCOLLO 5939 — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti — Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

OGGETTO: Quesiti relativi al VII Censimento generale della popolazione.

Sono stati sottoposti a questo Istituto da parte di vari Comuni numerosi quesiti circa le norme a cui attenersi per la corretta risoluzione di alcuni casi pratici non esplicitamente previsti dalle istruzioni finora emanate.

Poichè le risposte date da questo Istituto possono interessare molti altri Comuni, sia per una più corretta comprensione della lettera e dello spirito delle disposizioni sino ad ora impartite, sia, soprattutto, per raggiungere la voluta uniformità ed esattezza nella compilazione dei vari stampati usati per il prossimo censimento, si è ritenuto opportuno di riepilogare qui di seguito alcuni dei quesiti più importanti e le risposte date da questo Istituto.

Tali risposte hanno valore di istruzioni integrative ed interpretative delle disposizioni fino ad ora emanate e ad esse i Comuni dovranno attenersi ogni qualvolta essi debbano risolvere quesiti identici od analoghi a quelli indicati.

Si prega di consegnare un esemplare della presente circolare al sig. Presidente della Commissione comunale di vigilanza, affinchè questi ne possa dare comunicazione a tutti i membri della Commissione stessa.

Si resta in attesa di assicurazione.

I. — NUMERAZIONE DELLE CASE O FABBRICATI.

QUESITO 1) Oltre gl'ingressi principali degli edifici debbono pure essere numerati gli altri ingressi, e le botteghe?

La spesa per l'apposizione delle targhe, con i numeri civici, va a carico dei proprietari dello stabile?

Se uno stesso fabbricato ha più ingressi distinti, sia in una stessa via che in vie diverse, deve assegnarsi un numero civico a ciascun ingresso.

Circa la numerazione dei negozi e delle botteghe, non esistono norme generali in proposito, essendo diverso nei vari Comuni il metodo seguito per la numerazione delle botteghe.

In molti Comuni le botteghe vengono numerate con numero civico progressivo come gl'ingressi degli edifici: pari da un lato e dispari dall'altro; in altri con l'istesso numero dato allo stabile al quale appartengono ma con l'aggiunta di una lettera dell'alfabeto (A, B, C, ecc.); in altri infine non vengono numerate affatto.

Procedendosi ad una revisione generale della numerazione dei fabbricati, è consigliabile, attenersi al primo metodo: di assegnare cioè anche alle botteghe il numero civico progressivo.

Circa le spese da sostenere per l'indicazione dei numeri civici sulle case, non esistono particolari norme di legge, provvedendosi dai Comuni con disposizioni del Regolamento edilizio.

La norma che generalmente viene seguita in materia è la seguente: se trattasi di mettere per la prima volta il numero civico, il proprietario dello stabile ne sostiene le relative spese; se trattasi invece di cambiare numeri civici già esistenti o di procedere *ex-novo* alla numerazione civica la spesa viene sostenuta dal Comune.

II. — FOGLIO DI FAMIGLIA.

QUESITO 2) Per le fattorie, masserie, occorre compilare un foglio di famiglia o di convivenza?

Il foglio di convivenza (mod. 5) dovrà usarsi soltanto nel caso che nelle fattorie o masserie vi siano camerate di braccianti, giornalieri di campagna o comunque lavoratori agricoli. Solo in questo caso tali raggruppamenti di lavoratori dovranno essere considerati come convivenze e censiti con gli appositi modelli 5.

Qualora, invece, in dette masserie o fattorie dimorino una o più famiglie coloniche, anche se molto numerose, a tipo patriarcale, con servi e lavoranti stabili addetti all'azienda, dovrà farsi uso dei comuni fogli di famiglia (mod. 4) da riempirsi a cura di ciascun capo-famiglia.

Si avverte che le persone che prestano servizio come domestici, o lavoratori, ma che abitualmente dormono con la propria famiglia, dovranno essere censite nel foglio mod. 4 di quest'ultima e non in quello della famiglia, o convivenza, presso la quale prestano servizio o lavorano.

QUESITO 3) *Che cosa bisogna indicare se nel Comune non esistono « rioni o borgate »?*

Nel caso che il Comune non sia diviso in rioni, quartieri, sestieri, ecc., o questi non abbiano speciali denominazioni, si risponderà con due lineette; a fianco alle parole: località (borgata, ecc.) si scriverà: centro urbano (se trattasi di abitato); per le case in campagna si indicherà la denominazione del luogo dove esse si trovano, per es. contrada Fosso, contrada Triscini. Se non esiste una via, o strada, o piazza, si metteranno due lineette a fianco delle rispettive domande.

QUESITO 4) *Case che prospettano su due vie a non uguale livello.*

Se un edificio ha due ingressi da due lati opposti, su due vie a livelli non uguali (caso frequente nei paesi siti in collina), occorrerà riferirsi alla via a livello più basso per determinare l'ordine progressivo da dare ai piani dell'edificio.

Così per es. il piano terreno sito all'ingresso della via a livello superiore dovrà essere indicato come 2° o 3° piano se tale è rispetto all'ingresso sito nella strada a livello inferiore.

QUESITO 5) *Quale indicazione bisogna segnare nel rettangolo in fondo all'ultima riga?*

Il piccolo rettangolo che si trova nella prima facciata del foglio mod. 4, è riservato per le annotazioni relative agli spogli statistici successivi.

QUESITO 6) *Famiglie con non più di otto persone.*

Famiglie con più di 17 persone presenti i cui componenti non possono essere tutti contenuti nell'elenco A del foglio mod. 4.

L'elenco A di detto foglio può contenere le indicazioni di 17 persone. Se le persone da censire sono più di otto, si segnerà una persona per ogni rigo; nel caso fossero otto, o meno, le persone da inscrivere, si farà uso di un rigo sì ed uno no.

Nel caso che il foglio di famiglia sia insufficiente a contenere il numero delle persone da censire, non esistendo intercalari del foglio mod. 4, si possono usare intercalari tracciati a penna, oppure altri fogli mod. 4 come intercalari. Non bisognerà mai occupare lo spazio degli elenchi B e C per iscrivervi le persone che vanno indicate nell'elenco A o viceversa.

QUESITO 7) *Se il capo-famiglia è assente, a chi deve intestare il foglio di famiglia?*

Si intende per capo-famiglia la persona che ha sopra di sé il carico della famiglia, sia per vincoli di sangue, sia per altre ragioni. Pertanto il foglio mod. 4 deve essere sempre intestato al capo-famiglia, anche se questi è temporaneamente assente, nel Regno o all'estero.

Può verificarsi il caso di un capo-famiglia emigrato all'estero, e che non dia più notizie alla propria famiglia, che lo ritiene pertanto come stabilmente assente. Detto capo-famiglia dovrà essere censito nell'elenco C del foglio mod. 4; la famiglia poi lo indicherà quale capo-famiglia se lo ritiene ancora come tale; altrimenti segnerà come capo-famiglia la persona che ne ha assunte le funzioni.

QUESITO 8) *In quale ordine vanno iscritti nel foglio mod. 4 i nipoti del capo-famiglia?*

Un figlio coniugato che, pur abitando col padre, ha una separata economia domestica, è opportuno riceva e compili un foglio mod. 4 per la propria famiglia.

Se invece il padre formi un'unica economia domestica col figlio coniugato, l'ordine da seguire per l'iscrizione dei membri della famiglia nel foglio mod. 4 è il seguente: padre, madre, figli celibi e figlie nubili in ordine di età; figlio coniugato, moglie, figli.

QUESITO 9) *Come debbono essere censiti due coniugi separati di fatto? E se essi convivono con altra persona? E i loro figli?*

Nel caso di coniugi *separati di fatto* che abitano in due case diverse, ognuno di essi dovrà ricevere e compilare un proprio foglio di famiglia. Per le dichiarazioni che ciascun coniuge dovrà fare nel proprio foglio mod. 4 si atterrà allo stato di fatto.

Così, ad es., i figli saranno censiti dal coniuge presso il quale abitualmente convivono; se poi uno dei coniugi convive maritalmente con altra persona dalla quale ha anche avuto dei figli, potrà dichiararli nel foglio mod. 4 quali « figli naturali » se come tali egli li considera, pur non portando il suo nome.

QUESITO 10) *Come debbono essere censite le persone non unite legalmente in matrimonio ed i loro figli?*

Anche le persone che vivono maritalmente, pur non essendo unite in matrimonio legale, ed i loro figli, si debbono considerare formanti una famiglia da censire col foglio di famiglia (mod. 4).

QUESITO 11) *Per le persone unite solo da vincolo religioso quali indicazioni occorrerà segnare nelle colonne 5 ed 11?*

Le persone unite solo con vincolo religioso *prima dell'8 agosto 1929* dovranno regolarsi come segue nella compilazione del foglio di famiglia.

Nella colonna 5 l'uomo risponderà per sé « capo-famiglia »; per la donna con la quale è unito: « matrimonio religioso »; per i figli: « figli naturali ».

Nella colonna 11 per sé scriverà: « celibe »; per la donna: « nubile ».

QUESITO 12) *Donne nubili con figli naturali riconosciuti o no.*

Le donne nubili che abbiano presso di sé prole riconosciuta o no, scriveranno nella colonna 11 del foglio di famiglia: nubile, per la donna; e nella col. 5: figli naturali, per i figli.

QUESITO 13) Militari dispersi in guerra.

I militari *dispersi in guerra* non dovranno essere censiti.

QUESITO 14) Militari assenti dalla famiglia in servizio di leva o volontari.

I figli di famiglia in servizio militare di leva dovranno essere censiti dalle loro famiglie nel mod. 4, elenco *B*, quali « temporaneamente assenti » con dimora *temporanea*. E ciò perchè, essendo detti militari censiti con dimora *abituale* nel Comune dove ha sede la Caserma o il Distaccamento dove prestano servizio, si è dovuto considerarli con dimora *temporanea* nel Comune dove risiede la famiglia. A meno che il Corpo o Distaccamento si trovi nello stesso Comune in cui ha sede la famiglia, nel quale caso la famiglia segnerà il militare in parola (elenco *B*) come avente dimora *abituale* nel Comune.

Nel caso che detti militari, all'atto del censimento, si trovino in licenza *temporanea* in seno alla famiglia dovranno essere censiti nel mod. 4, elenco *A*, con dimora *abituale* se la Caserma o il Distaccamento ove prestano servizio si trova nello stesso Comune dove risiede la famiglia: con dimora *temporanea* se la Caserma trovasi in Comune diverso.

Nel caso che siano assenti dalla famiglia membri celibi in servizio militare *volontario*, occorrerà seguire le stesse norme stabilite per quelli di leva, anche se si prevede che essi non tornino in famiglia entro il 1931.

QUESITO 15) Quali indicazioni bisognerà mettere alle colonne 14, 15, 16 del foglio mod. 4, per coloro che seminano, zappano, potano, allevano bestiame, che non esplicano insomma una determinata attività in agricoltura?

Come è detto alle Avvertenze a pag. 4 del « foglio di famiglia » mod. 4, le denominazioni di « agricoltore, coltivatore, contadino » potranno usarsi nei casi in cui, essendo varia l'attività nell'agricoltura, essa non possa essere meglio precisata. Ciò vale tanto per il capo-famiglia come per gli altri membri di essa.

A riguardo dell'agricoltura si ritiene opportuno di dare le seguenti delucidazioni relative al modo con cui deve essere risposto alle colonne 14, 15 e 16 del foglio mod. 4 per alcune attività agricole.

Un bracciante sterratore scriverà: col. 14 = agricoltura; col. 15 = bracciante; col. 16 = giornaliero (se lavora a giornata) fisso o stabile (se è pagato con salario mensile e lavora senza interruzione nel fondo).

Un proprietario, che dirige la propria azienda agricola, scriverà: col. 14 = agricoltura; col. 15 = dirigente azienda od agricoltore; col. 16 = proprietario.

Un agente o fattore di campagna: col. 14 = agricoltura; col. 15 = agente o fattore; col. 16 = impiegato.

QUESITO 16) Come indicare i fanciulli che non sono ancora in grado di lavorare e che non vanno a scuola?

Per i fanciulli che non sono a balia, e che non frequentano le scuole, si segneranno alle colonne 14, 15, 16 e 17 del foglio mod. 4: due linee.

QUESITO 17) Fecondità - Devono dare le notizie sulla fecondità le donne nubili che abbiano presso di sé prole riconosciuta?

L'indagine sulla « fecondità » è limitata alle donne maritate, divorziate o vedove. Per le nubili, quindi, anche se hanno con sé prole riconosciuta o no, nessuna indicazione si deve segnare nelle colonne 18, 19, 20 e 21, del foglio mod. 4.

QUESITO 18) Figli avuti prima del matrimonio.

Nel caso che una donna abbia avuto figli da nubile e poi si sia maritata, i figli avuti fuori del matrimonio, anche se non sono stati riconosciuti dalla madre nè legittimati per susseguente matrimonio, dovranno essere compresi nel numero complessivo dei figli da indicare nella colonna 20 del foglio mod. 4.

QUESITO 19) Chi deve firmare il foglio mod. 4 se il capo-famiglia è assente o impedito?

Se il capo-famiglia è assente od impedito cioè *impossibilitato* (per malattia o per altri motivi) a firmare il foglio mod. 4, questo sarà firmato da chi ne fa le veci « per il capo-famiglia ».

Nel caso dell'assenza nessuna annotazione verrà messa prima della firma, poichè il motivo della mancata firma del capo-famiglia risulterà chiaramente dall'elenco *B* o *C*, nel quale il capo famiglia dovrà essere iscritto. Nel caso invece di impedimento chi fa le veci del capo-famiglia farà risultare prima della firma la circostanza e la causa dell'impedimento (per es.: Per il capo-famiglia, ammalato).

Se il foglio mod. 4 viene firmato dalla moglie, questa deve firmare coi due cognomi del marito e da nubile e col nome. Lo stesso dicasi se il capo-famiglia è una vedova. Una donna rimaritata, o vedova di due o più mariti, dovrà firmare col cognome del marito vivente (o dell'ultimo marito, se vedova), seguito dal cognome da nubile e dal nome.

QUESITO 20) Come debbono essere censite le famiglie da tempo stabilitesi in altro Comune?

Le famiglie da tempo trasferitesi interamente e stabilmente in altri Comuni del Regno saranno censite nei Comuni presso i quali hanno la loro nuova, stabile residenza, e dove si troveranno alla data del censimento. Pertanto il Comune dal quale le famiglie sono emigrate dovrà iniziare subito le pratiche emigratorie coi Comuni di nuova residenza, perchè dette famiglie siano iscritte nel Registro di popolazione dei Comuni stessi. Solo a seguito di tali pratiche potranno essere cancellati dal Registro di popolazione del Comune di origine.

QUESITO 21) Famiglie assenti stabilmente all'estero.

Se trattasi di intere famiglie trasferitesi stabilmente all'estero (elenco *C*), esternamente al foglio di famiglia si scriverà in matita colorata ed in caratteri ben marcati « famiglia interamente e stabilmente assente all'estero ».

Al riguardo credesi opportuno precisare che sia gli emigrati che non abbiano più parenti e proprietà nel Comune, sia quelli che vi abbiano ancora parenti che vi possiedono beni immobili, dovranno essere censiti nel mod. 4 elenco C, attenendosi a quanto prescrive l'art. 2 delle « Norme » per l'esecuzione del VII Censimento della popolazione ed al n. 5 delle « Avvertenze » pag. 1 del mod. 4.

QUESITO 22) *Convivenze - Alberghi - Un forestiero deve compilare la « scheda individuale » anche se non alloggia in albergo, pensione, ecc.*

Le notizie relative alle persone che sono alloggiate negli alberghi, locande, pensioni, dovranno essere date su apposite schede individuali.

Se lo straniero vive in un'abitazione privata deve compilare il foglio di famiglia mod. 4.

QUESITO 23) *Questionario per l'indagine sulle abitazioni - Le persone che usufruiscono gratuitamente di alloggio quale parte di salario, oppure che pagano un canone globale per un fondo rustico e la casa annessa, come devono rispondere al « Questionario per l'indagine sulle abitazioni »?*

È questo il caso di alcuni prestatori di mano d'opera (custodi, bidelli, contadini obbligati, ecc.) i quali sono ricompensati parte in danaro e parte in natura e talora hanno l'uso gratuito della casa d'abitazione; e delle affittanze di fondi rustici per i quali viene pagato un canone globale per il fondo e per l'annessa casa colonica.

Le persone che si trovano in tali od analoghe condizioni, dovranno rispondere al gruppo IV, 2ª domanda, del « Questionario per l'indagine sulle abitazioni » esponendo lo stato di fatto; per es. « è compreso nel salario il godimento gratuito dell'abitazione », oppure « perchè viene pagato un canone globale per il fondo e la casa ».

QUESITO 24) *Revisione del registro di popolazione. - Se il Comune ha il suo registro di popolazione in perfetta regola, può ritenersi esonerato dalla revisione del registro di popolazione e dalla compilazione della 2ª copia del foglio di famiglia?*

In nessun caso e per nessun motivo può il Comune essere esonerato dalla revisione del Registro di popolazione sulla scorta dei fogli di censimento, nè dalla copia dei fogli stessi.

L'originale del foglio di famiglia, destinato a rimanere presso i Comuni, ha lo scopo di permettere di conoscere quali persone si trovavano presenti od assenti temporaneamente dal Comune alla data del censimento, mentre il registro di popolazione registra le sole persone residenti e non i presenti con dimora occasionale.

È indispensabile che venga eseguita sempre la copia del foglio di famiglia sia per risolvere eventuali contestazioni con le persone censite che per possedere un duplicato nel caso di smarrimento dei fogli.

QUESITO 25) *L'Ufficiale di censimento deve firmare anche la copia del foglio di famiglia?*

È sufficiente che l'Ufficiale di censimento firmi, in modo ben chiaro e leggibile, con nome e cognome, il foglio originale.

Nella seconda copia dovrà però indicarsi dall'Ufficio comunale « firmato..... » seguito dal nome e cognome dell'Ufficiale di censimento.

Si intende che per i Comuni compresi nell'elenco allegato alle norme per l'esecuzione del VII Censimento (nei quali, in conformità all'art. 48, i capi-famiglia sono tenuti a compilare il foglio di famiglia in duplice esemplare), l'Ufficiale di censimento dovrà firmare entrambi i fogli.

45

IL CAPO DEL GOVERNO

CIRCOLARE RISERVATA N. 69/36 C - N. DI PROTOCOLLO 6225. — Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione del Regno.

Faccio seguito mio precedente telegramma.

Come è noto alla E. V., in dipendenza dell'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 457, che dispose il sesto Censimento generale della popolazione del Regno, la popolazione residente di ciascun Comune, censita al 1º dicembre 1921 (quale risulta dalla tabella approvata col Decreto Reale del 28 agosto 1924, n. 1353), è da considerare come *popolazione legale* fino a momento in cui saranno pubblicati i dati relativi alla popolazione residente del prossimo VII Censimento.

Da questo accenno la E. V. può ben comprendere con quale interesse Comuni e Province attendano l'esito delle operazioni della prossima grande indagine demografica, tanto più data la possibilità che, in dipendenza delle variazioni che risulteranno accertate rispetto alla popolazione legale delle singole Province e dei singoli Comuni in confronto al censimento precedente, si provveda alla costituzione di nuove Province od a passaggio di Comuni da una ad altra categoria, colla conseguenza anche di sensibili vantaggi economici per i Comuni e per i funzionari di essi.

La cifra poi della popolazione ha assunto particolare importanza specialmente in questi ultimi tempi, in considerazione dell'elevato conto in cui il Governo Nazionale Fascista ha mostrato di tenere il problema demografico, donde animate gare — sebbene non sempre giustificate — fra Comune e Comune per superarsi l'un l'altro.

Senonchè l'Istituto Centrale di Statistica, memore dei gravi deploratissimi inconvenienti che si sono verificati in numerosi Comuni nel censimento del 1921, si prospetta il timore che qualche Comune, con mentalità polarizzata verso taluno degli accennati obbiettivi, possa sentirsi indotto ad una minore consapevolezza dei propri rigidi doveri ed addivenire ad artificiose variazioni delle reali risultanze dell'indagine.

Si tratta, evidentemente, di un semplice sospetto, ma esso sembra sufficiente perchè ne sia fatta segnalazione alle LL. EE., affinchè venga esercitata una oculata, severa, continua vigilanza su tutte le operazioni del censimento, sia a mezzo degli ispettori, sia a mezzo delle Commissioni comunali, a tale scopo istituite, soprattutto nei riguardi di quei Comuni i quali non hanno regolarmente eseguite le operazioni dei precedenti censimenti demografici, e di quelli che, nel recente censimento dell'agricoltura e nel riordinamento del Registro di popolazione, hanno dimostrato di non avere personale sufficientemente adatto sia per scarsità di competenza, sia per mancanza di buona volontà, sia infine per non adeguata consapevolezza dell'importanza che il Governo giustamente annette al perfetto svolgimento delle operazioni dei censimenti.

Gradirò ricevere assicurazioni in proposito.

IL CAPO DEL GOVERNO
MUSSOLINI.

46

CIRCOLARE N. 70/37 C - N. DI PROTOCOLLO 6445. — Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione. — Convocazione straordinaria delle Commissioni provinciali di censimento

Col giorno 11 del corrente mese, si inizia in tutti i Comuni del Regno la distribuzione dei fogli di famiglia e di convivenza e, nei Comuni elencati in allegato al R. D. 26 febbraio 1931-IX (1), anche quella dei questionari per l'indagine sulle abitazioni.

A partire da detto giorno tutti gli organi incaricati di vigilare sull'esecuzione del censimento dovranno intensificare la loro attività e collaborare intensamente alla buona riuscita delle operazioni di censimento.

L'art. 26 delle Norme (1) per l'esecuzione del censimento dispone che le Commissioni comunali di vigilanza, durante il periodo della distribuzione e del ritiro dei questionari, si riuniscano *quotidianamente* ed è opportuno che l'E. V., provveda a far sì che tale disposizione — alla quale questo Istituto attribuisce la massima importanza — possa avere generale e scrupolosa applicazione.

In detto periodo è necessario che anche le Commissioni provinciali di censimento si radunino con frequenza: solo così esse potranno seguire il lavoro compiuto dai Comuni e assolvere i compiti loro affidati e precisati dall'art. 29 delle Norme citate.

Come è noto, S. E. il Capo del Governo segue da vicino le varie fasi della grande inchiesta demografica ed ha invitato telegraficamente le LL. EE. i Prefetti a controllare assiduamente le operazioni preliminari del censimento.

Prima del giorno 15 corrente ritengo pertanto indispensabile che in tutte le Prefetture del Regno siano convocate d'urgenza in seduta straordinaria le Commissioni provinciali di censimento per renderle edotte del lavoro fin'ora compiuto dalla Prefettura e dai Comuni.

Alla Commissione sarà da riferire circa il funzionamento degli Uffici provinciali di censimento, istituiti in ottemperanza a quanto dispone l'art. 29 delle Norme sul censimento; la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni comunali di vigilanza; la formazione e successiva revisione da parte degli Uffici del Catasto dei piani topografici; le controversie e le decisioni prese circa l'eventuale attribuzione, agli effetti del censimento, di territori contestati da due Comuni; la costituzione del deposito provinciale degli stampati; l'autorizzazione data dal Ministero delle Corporazioni affinchè uno, o nelle Provincie di maggiore importanza, due funzionari dell'Ufficio del Consiglio dell'Economia coadiuvino l'opera dell'Ufficio di censimento della Prefettura. Il dirigente delle operazioni di censimento del Capoluogo, che fa parte della Commissione provinciale, potrà riferire sullo stato dei lavori e sul piano predisposto per i lavori futuri.

Passato in rassegna quanto fu fino ad oggi compiuto e resi edotti gli intervenuti dei provvedimenti deliberati per indirizzare e vigilare l'opera dei Comuni, sia a mezzo delle Commissioni di vigilanza che degli ispettori della R. Prefettura, sarà opportuno che vengano esaminati i mezzi più idonei per svolgere un'intensa e proficua propaganda a mezzo della stampa locale e di apposite conferenze. A tale scopo sarà opportuno che l'E. V. rivolga vive premure all'Ill.mo Ordinario Diocesano affinchè inviti i parroci — che anche nei passati censimenti hanno collaborato efficacemente alla propaganda in parola — a raccomandare ai fedeli, dopo il Vangelo della Messa solenne della domenica, di ottemperare con diligenza e sincerità al loro dovere.

Altri incarichi attinenti alla propaganda potranno venire affidati ai singoli membri delle Commissioni provinciali.

Della riunione della Commissione si prega l'E. V. di dare larga diffusione a mezzo della stampa locale.

Prego la E. V. di dare telegrafica assicurazione del ricevimento della presente, precisando la data stabilita per la convocazione della Commissione.

Rimango in attesa del verbale dell'adunanza della Commissione stessa.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 165.

CIRCOLARE N. 74/38 C - N. DI PROTOCOLLO 7136 — A S. E. il Governatore di Roma - Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti; - Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

OGGETTO: Quesiti relativi al VII Censimento generale della popolazione.

A prosecuzione della circolare n. 68-35 C del 1° corrente mese, al numero di protocollo 5939 (1), si riepilogano qui di seguito le risposte date da questo Istituto ad alcuni quesiti, ad esso sottoposti, riguardanti risoluzioni di casi non esplicitamente previsti dalle istruzioni finora emanate.

Si prega di rimettere un esemplare della presente circolare al Signor Presidente della Commissione comunale di vigilanza, affinché questi ne possa dare comunicazione a tutti i membri della Commissione stessa.

QUESITI.

QUESITO N. 26. — *Numerazione delle case in corso di costruzione.*

Le case in corso di costruzione, in continuazione alle case esistenti, saranno segnate con numero civico progressivo a quello dell'ultimo edificio.

Per le case in corso di costruzione, interposte fra case esistenti e già numerate, si possono verificare due casi:

a) i numeri civici delle case che precedono e quelli delle case che seguono i fabbricati in corso di costruzione non sono in continuazione. Ad esempio: la casa che precede porta il numero civico 10 e la casa che segue il numero civico 20. In questo caso si utilizzeranno i numeri disponibili (nell'esempio citato i numeri da 12 a 18, se la numerazione procede per i numeri pari).

b) nel caso che non vi fossero numeri civici disponibili o che questi non risultassero sufficienti, si potranno usare dei numeri « bis » oppure dei numeri seguiti da una lettera dell'alfabeto (per esempio, 48 A, 48 B, ecc.).

QUESITO N. 27. — *Fabbricati con due porte di accesso contraddistinte da numeri civici — Porte murate.*

Per un fabbricato od una casa che ha due porte di accesso, ciascuna con un proprio numero civico, su vie diverse, si segneranno ambedue i numeri civici nello stato di sezione provvisorio facendo gli opportuni riferimenti nella colonna delle annotazioni, affinché non si censisca due volte la stessa casa o non si provveda, ritenendo di averla già censita, a ritirare i fogli.

Se un fabbricato od una casa ha due porte di accesso in una stessa via, e dette porte sono contraddistinte, ciascuna, con un numero civico, si segneranno, nella col. 2 dello stato di sezione provvisorio, ambedue i numeri civici.

Se in un fabbricato od in una casa vi sono due porte, ciascuna con proprio numero civico, di cui una di esse immette in un'abitazione e l'altra in locali accessori di questa abitazione (stalla, magazzino, legnaia, ecc.) i locali accessori saranno segnati, nello stato di sezione provvisorio, con il numero civico corrispondente. In corrispondenza di ogni numero civico saranno date nello stato di sezione provvisorio le indicazioni richieste dalle col. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 11.

Se l'Ufficiale di censimento troverà porte murate contraddistinte da numero civico, ne dovrà prendere nota nello stato di sezione provvisorio, segnando nelle col. 6 ed 11: « porta murata ».

QUESITO N. 28 — *Possono essere compilati preventivamente lo stato di sezione provvisorio ed i fogli mod. 4 sulla scorta dei fogli di famiglia del registro di popolazione?*

I dati rilevati dai fogli di famiglia del registro di popolazione in moltissimi casi possono non corrispondere a quelli del censimento, poichè, mentre i primi danno le persone residenti iscritte nell'anagrafe, i secondi si riferiscono sia alla popolazione di fatto che a quella residente, tenendo cioè conto, oltre che della popolazione presente con dimora abituale o temporaneamente assente, anche dei presenti con dimora temporanea.

Pertanto, pur convenendo sul grande aiuto che possono dare i registri dello Stato Civile ed il registro di popolazione per verificare ed eventualmente completare le notizie contenute nei fogli mod. 4 (punto 62 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento ») (2) è fatto divieto agli Ufficiali di censimento di compilare preventivamente, sulla scorta di tali documenti, lo stato di sezione provvisorio ed i fogli mod. 4.

I Comuni devono attenersi alle disposizioni contenute nel punto 21 delle citate Istruzioni in base alle quali è devoluta al capo-famiglia, od a chi ne fa le veci, la compilazione del foglio mod. 4.

QUESITO N. 29 — *Numero del foglio nella sezione da segnare sui fogli mod. 4 delle famiglie interamente assenti.*

Se le famiglie interamente assenti hanno un'abitazione nel Comune, questa dovrà essere segnata dall'Ufficiale di censimento, nello stato di sezione provvisorio, nel percorrere l'itinerario che gli fu assegnato. Il relativo foglio di famiglia

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 44 a pag. 244.

(2) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 205.

porterà quindi il numero corrispondente a quello che l'Ufficiale di censimento avrà segnato nel mod. 2. Se invece le famiglie interamente assenti non hanno abitazioni nel Comune, non essendovi per esse alcuna indicazione nello stato di sezione provvisorio, i relativi fogli mod. 4, compilati d'ufficio, saranno segnati in fondo allo stato di sezione provvisorio e numerati progressivamente in continuazione all'ultimo numero usato per le famiglie già segnate nello stato di sezione.

QUESITO N. 30 — *Stato Civile - Matrimonio con rito religioso nelle provincie delle Terre redente.*

Il punto 31 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento (1) circa il matrimonio contratto con rito religioso, riguarda le provincie del Regno nei suoi vecchi confini. Per le provincie delle Terre redente occorre attenersi alle disposizioni seguenti:

a) per le provincie di Bolzano, Trento, Gorizia, Pola, Trieste e Zara, i matrimoni contratti con rito religioso fino al 31 dicembre 1923 sono validi agli effetti civili; quelli contratti successivamente a tale data fino al 7 agosto 1929 non sono validi agli effetti civili; sono nuovamente validi dall'8 agosto 1929 in poi.

b) per Fiume e territorio annesso, i matrimoni contratti con rito religioso fino al 30 aprile 1924 sono validi agli effetti civili; non validi successivamente fino al 7 agosto 1929 e nuovamente validi dall'8 agosto 1929 in poi.

QUESITO N. 31. — *Militari che, dopo il servizio di leva, hanno assunto un'ulteriore ferma.*

I militari che, dopo ultimato il servizio di leva, hanno assunto una ferma a termine fisso (carabinieri, guardie di finanza, ecc.), devono essere considerati come « militari di carriera » e quindi non dovranno essere iscritti nei fogli mod. 4 delle rispettive famiglie, a meno che non convivano con le famiglie stesse o dormano presso di esse, nel qual caso verranno iscritti nell'elenco A dalle proprie famiglie.

QUESITO N. 32. — *Persone nate nel 1842 ed anni precedenti.*

Gli atti di nascita che, per l'art. 69 delle norme per l'esecuzione del censimento (2), devono accompagnare l'elenco delle persone nate nel 1842 e in anni precedenti, dovranno essere rilasciati in copia autentica dalle rispettive autorità competenti. Potrà però essere sufficiente anche una copia dell'atto autenticata dal Podestà.

QUESITO N. 33. — *Suore: debbono compilare la scheda individuale? Hanno la dimora abituale dove risiede la « Casa Madre »?*

Le schede individuali, mod. 6, dovranno usarsi soltanto per gli alberghi, pensioni, locande.

Pertanto per le suore addette ad un convento, asilo infantile, ricovero, ecc., occorre compilare solo il « foglio di convivenza » mod. 5.

Le suore, che hanno raggiunto la maggiore età, anche se non abbiano ultimato il periodo di noviziato, saranno iscritte con dimora abituale nel Comune dove ha sede il convento, l'asilo, il ricovero, ecc., presso il quale esse prestano servizio. Le suore invece che non hanno raggiunto la maggiore età saranno considerate come « convittrici » e quindi saranno iscritte nel foglio mod. 5, con dimora « abituale », se la famiglia risiede nello stesso Comune, dove ha sede il convento, l'asilo, ecc.; con dimora « temporanea », se la famiglia risiede in altro Comune.

Nel foglio di convivenza saranno iscritte le suore presenti (elenco A) o temporaneamente assenti (elenco B) dalla « Casa Madre », ma non le suore distaccate a prestar servizio in altri Comuni del Regno; dovranno invece esservi iscritte le suore distaccate (elenco C) a prestare servizio all'estero in modo permanente.

QUESITO N. 34. — *Persone che si recano al lavoro in Comune diverso da quello nel quale risiedono.*

Le persone che si recano per ragioni di lavoro, o di affari, in un Comune diverso da quello nel quale hanno la loro residenza abituale, ma che la sera, o alla distanza di pochi giorni, fanno ritorno in seno alle loro famiglie, dovranno essere censite come aventi dimora abituale nel Comune dove risiede la famiglia.

Se tali persone si troveranno a pernottare nel Comune dove si recano per motivi di lavoro o di affari nella notte dal 20 al 21 aprile dovranno riempire il foglio mod. 4 (o mod. 5), inscrivendosi nell'elenco A con dimora « temporanea »; in detto foglio non dovranno essere elencati i membri delle rispettive famiglie.

Le rispettive famiglie, nel Comune di abituale dimora, segneranno invece le persone in parola nel proprio foglio mod. 4, all'elenco B, con « dimora abituale ».

QUESITO N. 35. — *Come dovranno essere censiti due coniugi che risiedono stabilmente in due diversi Comuni?*

Due coniugi che risiedono stabilmente in due diversi Comuni debbono ciascuno compilare un foglio mod. 4, inscrivendo nell'elenco A quelle persone di famiglia che ciascun coniuge all'atto del censimento avrà presso di sé. Per esempio, Tizio ha un impiego e risiede nel Comune X, mentre un figlio si trova in collegio nel Comune Y e la moglie con altri figli abita nel Comune Z, dove è impiegata; Tizio dovrà iscriversi nell'elenco A del foglio mod. 4 e segnerà nell'elenco B il figlio che trovasi in collegio nel Comune Y. La moglie, che ha un impiego nel Comune Z compilerà un altro foglio mod. 4, nel quale figurerà nell'elenco A insieme con gli altri figli; ma non dovrà segnare nell'elenco B né il marito, né il figlio assente.

2° esempio — Un impiegato è stato trasferito in una data città e vi ha preso dimora abituale, lasciando invece la sua famiglia nel precedente Comune. In questo caso l'impiegato compilerà per suo conto un foglio mod. 4, segnandosi nell'elenco A con dimora abituale. Non dovrà indicare nell'elenco B gli altri componenti la sua famiglia.

(1) Vedasi, in questa Appendice a pag. 189.

(2) Vedasi, in questa Appendice a pag. 169.

A sua volta, la moglie compilerà nel Comune, dove ancora continua a risiedere, un proprio foglio mod. 4 nel quale, nell'elenco A, si darà in nota coi figli e indicherà il marito nell'elenco B, come avente nel Comune dimora « temporanea ».

QUESITO N. 36. — Persone emigrate all'estero anteriormente al 1° dicembre 1921 che hanno famiglia nel Comune. Persone emigrate che si sono formate una famiglia all'estero.

Le famiglie che abbiano alcuni dei propri membri emigrati stabilmente all'estero, potranno iscriverli nell'elenco C del proprio foglio mod. 4, anche se siano emigrati all'estero anteriormente alla data del 1° dicembre 1921. Il capo famiglia segnerà nell'elenco C tutte le indicazioni che sono a sua conoscenza, anche relativamente ai componenti le famiglie dei congiunti emigrati.

L'Ufficio comunale non dovrà invece compilare d'ufficio il foglio per quelle famiglie che si siano interamente e stabilmente fissate all'estero, quando l'emigrazione sia anteriore al 1° dicembre 1921, anche se queste famiglie non hanno rinunciato alla cittadinanza italiana. Per le famiglie che siano interamente emigrate all'estero dal 1° dicembre 1921 in poi, abbiano o no rinunciato alla cittadinanza italiana, è sufficiente che siano fornite le indicazioni che risultano dal registro di popolazione e dagli atti dello Stato Civile.

A complemento, poi, della risposta data al quesito n. 21 della circolare 68/35-C del 1° aprile c. a. (1) si avverte che per le famiglie interamente e stabilmente all'estero si dovrà indicare, se possibile:

- a) per l'« abitazione », l'ultima abitazione occupata nel Comune dalla famiglia;
- b) per l'« occupazione », quella esercitata prima dell'emigrazione;
- c) per la « disoccupazione », si segneranno due linee nella col. 17 del foglio mod. 4.

QUESITO N. 37. — Casi di concubinato — Figli naturali.

Richiamando i quesiti n. 9, 10, 11 e 12 della circolare 68/35-C (1) del primo aprile c. a. si raggruppano, qui appresso casi più frequenti di unioni illegittime, per i quali sono stati sottoposti quesiti a questo Istituto:

a) un uomo celibe che convive con una donna deve compilare un solo foglio mod. 4, nel quale dovrà inscrivere anche la donna con la quale convive. Per la donna si segnerà alla colonna 5 « convivente », oppure « unita non legalmente »; alla col. 11 « nubile ».

Se da tale unione è nata prole, e questa non è stata riconosciuta, si scriverà alla col. 4 « di ignoti » e alla colonna 5 « convivente », oppure « figli naturali »;

b) due coniugi separati legalmente o di fatto, che abitano in due case diverse, dovranno ciascuno ricevere e compilare un proprio foglio di famiglia. Ogni coniuge iscriverà nel proprio foglio mod. 4 i figli che con lui convivono.

Se poi tali coniugi convivono maritalmente con altra persona, con la quale hanno avuto altri figli, si dovranno seguire le norme seguenti: l'uomo — diviso legalmente o di fatto — iscriverà nel proprio foglio mod. 4 la donna con la quale convive, indicando alla col. 5 « convivente », oppure « non unita legalmente ». La donna — divisa legalmente o di fatto — sarà iscritta nel foglio mod. 4 dell'uomo col quale convive.

I figli avuti dall'unione illegale saranno iscritti nei rispettivi fogli di famiglia dei genitori naturali come « figli naturali » (se come tali il capo-famiglia li considera, pur non portando il suo nome);

c) se una figlia ha avuto un figlio naturale (denunciato all'Ufficio di Stato Civile come figlio « di ignoti ») e convive, insieme al figlio, con la propria famiglia, può essere iscritta nel foglio mod. 4 della propria famiglia, tranne che abbia una economia domestica separata.

Se il figlio è stato riconosciuto dalla madre si scriverà alla colonna 4 del foglio mod. 4: « figlio di..... » seguito dal nome della madre;

d) una vedova con prole legittima che si sia riunita, senza vincolo di matrimonio con un uomo celibe, dal quale ha avuto altri figli, sarà iscritta, con i figli, sia del primo che del secondo letto, nel foglio mod. 4 dell'uomo col quale attualmente convive. L'uomo segnerà alla col. 5 « capo-famiglia » e alla col. 11: « celibe ». La donna sarà iscritta alle colonne 1 e 2 col cognome del marito defunto seguito dal cognome da nubile e dal nome; alla col. 5 si segnerà « convivente », oppure « unita non legalmente »; alla col. 11 « vedova ». Per i figli legittimi avuti col primo marito si scriverà alla col. 5 « convinti »; per quelli avuti dall'uomo col quale essa attualmente convive si segnerà alla col. 5 « figli naturali » (se tali sono considerati dal capo-famiglia, anche se non portano il suo nome).

QUESITO N. 38. — Deve considerarsi come dozzinante la persona in subaffitto che prende solo la prima colazione presso la famiglia?

La persona che, avendo in affitto una stanza mobiliata, prende soltanto la prima colazione (colazione del mattino) presso la famiglia dove abita, non è da considerarsi come dozzinante e dovrà ricevere e compilare un proprio foglio mod. 4. Se invece la suddetta persona consuma il pranzo o la cena (o entrambi) con la famiglia presso la quale è in subaffitto, allora è da considerarsi come dozzinante e dovrà essere inclusa nel foglio mod. 4 della famiglia presso la quale abita.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 44 a pag. 244.

QUESTO N. 39. — *Figlie di famiglia che hanno sposato uno straniero.*

Il punto 23 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento », quarto ultimo capoverso (1), prescrive che le famiglie non dovranno dare in nota (elenco C) una figlia che abbia « sposato » uno straniero (che risieda stabilmente all'estero).

Si ritiene opportuno chiarire che una figlia che si sia trasferita stabilmente all'estero e che abbia sposato uno straniero non deve essere iscritta nell'elenco C nel caso che lo « straniero » sia rimasto tale anche dopo la data del matrimonio. Se, invece, egli ha acquistato la cittadinanza italiana, deve essere considerato come un cittadino italiano e quindi potrà la famiglia inscrivere la figlia nell'elenco C del proprio foglio mod. 4.

Occorre tener presente che lo scopo della iscrizione nell'elenco C è quello di avere elementi per determinare il numero degli italiani che si trovano stabilmente all'estero.

QUESTO N. 40. — *Come classificare nelle col. 14, 15 e 16 due persone proprietarie di uno stesso fondo, l'una del suolo (di-rettorio), l'altra del soprassuolo (colono perpetuo utilista)?*

Non esistono due proprietari (uno del suolo e l'altro del soprassuolo), ma esiste un proprietario che ha ceduto il proprio terreno in enfiteusi perpetua ad un terzo, detto « utilista » (od anche « enfiteuta » o « livellario »), il quale deve, fra l'altro, corrispondere un canone (o « livello ») al proprietario *dirittario*.

L'utilista scriverà alla col. 14 del mod. 4 « agricoltura », alla col. 15 « vignaiolo » se, ad esempio, la sua occupazione (esclusiva o prevalente) riguarda la viticoltura, ed alla col. 16 « utilista » od « enfiteuta » per precisare la sua posizione rispetto all'azienda, presso la quale svolge la propria attività.

In quanto poi al proprietario « direttario », egli darà, alle colonne 14, 15 e 16 le risposte che lo riguardano; le quali sono, o possono essere, del tutto indipendenti dal fatto che egli è proprietario di terreni e che li ha concessi (interamente o parzialmente) in enfiteusi (temporanee o perpetue) ad altri. Ciò perchè la cessione in enfiteusi può non esercitare alcuna influenza sulla categoria professionale (col. 14), sulla professione (col. 15) e sulla posizione nella professione (col. 16) del direttario, non costituendo il reddito principale della persona stessa.

QUESTO N. 41. — *Personale delle organizzazioni sindacali.*

Gli impiegati dipendenti dalle organizzazioni sindacali di qualunque grado, dovranno essere considerati come impiegati pubblici. Essi dovranno scrivere alla col. 14 « Pubblica Amministrazione ».

QUESTO N. 42. — *Personale dipendente dalle Casse di risparmio.*

Il personale dipendente dalle Casse di risparmio dovrà scrivere alla col. 14 « Banca ».

QUESTO N. 43. — *Indagine sulle abitazioni - Locatario che subaffitta normalmente parte della sua abitazione e che ha delle stanze sfitte.*

Se un locatario subaffitta normalmente una parte della propria abitazione, anche se all'atto del censimento, una o più stanze di quelle normalmente subaffittate, si trovino sfitte, dovranno essere ugualmente comprese nel numero delle stanze che si subaffittano (domanda del gruppo V del questionario per l'indagine sulle abitazioni, mod. 3).

48

CIRCOLARE N. 75/39 C - N. DI PROTOCOLLO 7829 — A S. E. il Governatore di Roma — Alle LL. EE. i Prefetti del Regno

Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX.

OGGETTO: Ufficiali di Censimento.

Alcuni Comuni hanno fatto presente che, effettuando il licenziamento di tutti gli Ufficiali di censimento alla fine del corrente mese, si troverebbero nell'impossibilità di provvedere, nei termini prescritti, all'esecuzione degli ulteriori lavori di revisione e di classificazione dei moduli del censimento.

Al riguardo si comunica che nello stabilire il calendario delle operazioni per gli Ufficiali di censimento, allegati alle relative istruzioni, non si è inteso di prescrivere che col 30 aprile p. v. gli Ufficiali stessi, ultimato il ritiro dei fogli e dei questionari, dovessero esser senz'altro licenziati: nulla osta pertanto da parte di questo Istituto che gli Ufficiali di censimento, od i migliori di essi, siano trattuti in servizio da quei Comuni che lo reputino necessario per il completamento dei lavori del censimento nei termini stabiliti.

Si prega l'E. V. di voler dare immediata comunicazione di quanto sopra ai sigg. Podestà di codesta Provincia.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 187.

c) PROPAGANDA

RADIOCOMUNICAZIONI DI PROPAGANDA

Calendario-orario

1^a RADIOCOMUNICAZIONE :

Cenni storici — Periodo — Data — Innovazioni.

18 aprile 1931 — ore 20.

19 » » — » 11 e ore 20.

20 » » — » 16,15 » 20.

2^a RADIOCOMUNICAZIONE :

Famiglie e convivenze.

19 aprile 1931 — ore 8 e ore 13,30.

3^a RADIOCOMUNICAZIONE :

Compilazione dei questionari.

19 aprile 1931 — ore 19.

4^a RADIOCOMUNICAZIONE :

*Scopi del Censimento — Esclusione di ogni fine
di fiscalità — Segreto d'ufficio.*

20 aprile 1931 — ore 16,15 e ore 19.

5^a RADIOCOMUNICAZIONE :

Questionario sulle abitazioni ed ultime istruzioni.

21 aprile 1931 — ore 13 e ore 13,55.

1ª RADIOCOMUNICAZIONE DI PROPAGANDA.

Cenni storici - Periodo - Data - Innovazioni

La parola censimento è, indubbiamente, in questi giorni, una delle più ripetute in Italia, ma essa non è nuova, nè nuovo è il concetto che essa esprime.

Nell'epoca romana, sono stati eseguiti censimenti con metodi abbastanza esatti. Il censimento periodico della popolazione si fa risalire all'ultimo periodo della monarchia e la tradizione lo attribuisce a Servio Tullio.

Nel 443 a. C. le operazioni di censimento, che si ripetevano ad ogni *lustrum*, vennero affidate ad appositi magistrati, detti appunto Censori; si svolgevano nel Campo di Marte ed erano pubbliche.

Anche nel Medio Evo si effettuarono indagini sul numero della popolazione; ma esse sono state quasi sempre saltuarie. Si censiva, normalmente, per fuochi e per parrocchie, e lo scopo dell'indagine era, quasi sempre, militare o fiscale.

Nell'epoca moderna l'uso del censimento si diffuse sempre più, ma solo nel secolo scorso questa fondamentale rilevazione statistica assunse un valore ed un carattere che possono dirsi veramente scientifici.

L'Italia, appena costituitasi in Nazione, ebbe i suoi censimenti, che dal 1861 si succedettero regolarmente di 10 in 10 anni, ad eccezione del 1891 in cui la rilevazione non ebbe luogo per le particolari condizioni finanziarie di quel momento.

L'intervallo di 10 anni è sembrato, però, troppo lungo per il periodo così dinamico come quello in cui viviamo. La Nazione subisce rapide e profonde modificazioni anche per quanto riguarda la sua struttura demografica. In 10 anni le cifre diventano antiquate e non soddisfano più ai bisogni delle pubbliche amministrazioni, degli uomini di affari e degli studiosi. Il Governo Nazionale, pertanto, facendo ritorno alla pratica romana, e a somiglianza anche di quanto fanno o stanno per fare importanti Paesi civili, ha deciso, col R. D. L. del 6 novembre scorso anno, che, a cominciare da questo VII Censimento, i censimenti generali della popolazione si succedano in avvenire di cinque in cinque anni, anzichè di dieci in dieci.

È stata pure stabilita la data fissa ed immutabile in cui d'ora in avanti debbono essere effettuati i censimenti, a cominciare dal VII che si svolgerà il 21 aprile, data sacra agli italiani, dedicata al Natale di Roma e consacrata dal Fascismo alla Festa del Lavoro.

Nel suo insieme, la imminente rilevazione segue, naturalmente, le grandi linee dei precedenti censimenti; sono state apportate, tuttavia, alcune importanti innovazioni e notevoli miglioramenti per adeguarla alle necessità attuali.

Queste innovazioni e modificazioni fanno risaltare la notevolissima importanza che ha assunto per il nostro Paese, la grandissima rilevazione voluta dal Duce, ed iniziata e diretta con rigore d'intenti e con fervore d'attività.

2ª RADIOCOMUNICAZIONE DI PROPAGANDA.

Famiglie e convivenze

Per il censimento in corso di attuazione, è stata presa a base la famiglia, cellula vitale della Nazione.

La rilevazione, quindi, dello stato della popolazione viene effettuata a mezzo del « foglio di famiglia », stampato su carta bianca.

Soltanto per gli altri nuclei sociali, detti comunemente convivenze (alberghi, istituti, convitti, ospedali, ecc.), viene usato, come si dirà più oltre, uno speciale foglio colorato.

La parola *famiglia* ha un significato strettamente tecnico, agli effetti del censimento, che si allontana, forse, da quello che le viene normalmente attribuito nel linguaggio comune.

Per famiglia, ai fini del censimento, deve intendersi un insieme di persone che convivono sotto il medesimo tetto, o, si può dire anche, che vivono intorno al medesimo focolare, o nella medesima abitazione, intorno al medesimo desco.

Non si tien conto, così, soltanto della famiglia naturale propriamente detta (i cui componenti sono tra loro uniti da vincoli di sangue) ma vi si comprendono pure i domestici, gli istitutori conviventi, gli ospiti ed anche i dozzinanti, quando partecipano al pasto della famiglia.

Anche le persone *sole* costituiscono una famiglia agli effetti del censimento e debbono pertanto riempire il rispettivo foglio di famiglia.

La *convivenza* invece — sempre agli effetti del censimento — è l'insieme delle persone riunite stabilmente o temporaneamente in alberghi, locande, dormitori, collegi, convitti, conventi, caserme, ospedali, carceri, ospizi, navi, barche, baracche, tende e simili.

In altri termini, si ha la convivenza quando si ha un nucleo di persone che fanno vita comune per determinati scopi (religiosi, militari, di istruzione, di lavoro, ecc.) o per esigenze di alloggio, di cura, di pena e simili.

Al capo o al direttore della convivenza spetterà, dunque, di compilare e firmare i « fogli di convivenza ».

Coloro che sono alloggiati in alberghi, locande e pensioni, dovranno compilare un'apposita « scheda individuale ».

È da tener presente che le notizie richieste col foglio di convivenza sono del tutto analoghe a quelle indicate dal foglio di famiglia, ma in nessun caso dovrà farsi uso del foglio di famiglia quando si tratta di convivenza, o viceversa.

Nei casi nei quali possa sorgere il dubbio in proposito, sarà necessario chiedere gli opportuni schiarimenti all'Ufficiale di censimento, oppure all'Ufficio comunale.

Contemporaneamente al censimento della popolazione, ma limitatamente ai Comuni più importanti (422 su 7310 Comuni esistenti) si procederà anche ad una speciale indagine sulle abitazioni.

Ecco perchè, in detti Comuni ogni capo di famiglia o di convivenza ha pure ricevuto insieme al foglio di famiglia, in duplice esemplare, anche un apposito questionario, destinato a tale particolare indagine.

È bene però dire subito, che anche questa indagine non ha alcun scopo fiscale ed è, come le altre, sottoposta al più rigoroso segreto d'ufficio.

Ognuno pertanto, potrà e dovrà rispondere con esattezza e sincerità alle domande contenute nel questionario in parola.

Si avvertono i capi delle famiglie e delle convivenze i quali per qualsiasi motivo non avessero ancora ricevuto gli stampati di censimento, che hanno l'obbligo di ritirarli personalmente e senza indugio, presso l'Ufficio comunale (o presso gli Uffici di zona di censimento, in quei Comuni nei quali tali uffici sono stati istituiti) onde essere in grado di poterli, poi, regolarmente compilare il giorno 21 aprile.

52

3^a RADIOCOMUNICAZIONE DI PROPAGANDA.

Compilazione dei questionari

Per le operazioni del VII Censimento generale della popolazione del Regno, una vera legione di incaricati — gli Ufficiali di censimento — scelti fra i più volenterosi e capaci, provvisti tutti della carta di riconoscimento loro rilasciata dai rispettivi Podestà, ha provveduto a distribuire ciascuno nella zona precedentemente delimitata, i questionari e le schede a ciascuna famiglia, tanto nei più affollati quartieri delle popolose città, come nei casolari più isolati, o nelle capanne solitarie, lontane da ogni centro di vita civile.

I capi delle famiglie o delle convivenze che ricevono in questi giorni i fogli di censimento, non dovranno compilare subito, ma attendere il giorno 21 aprile, poichè le risposte dovranno riferirsi allo stato di fatto delle famiglie o delle convivenze, alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile.

Si conservino frattanto i questionari e le schede con la massima cura, e, soprattutto, si leggano con la massima attenzione le avvertenze contenute in prima pagina, gli esempi riportati nell'ultima e le domande contenute nella testata di ciascuna delle colonne dei fogli di famiglia.

A queste indicazioni deve essere risposto con rigorosa esattezza.

Nessuno — neppure il meno istruito — deve preoccuparsi delle risposte che si devono dare: le domande che vengono rivolte nei fogli di famiglia sono, suppergiù, quelle che comunemente si chiamano le generalità (cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita, professione, ecc.) e che tutti nella vita abbiamo dovuto ripetere tante volte alla scuola, sotto le armi, per chiedere un certificato, ecc.

Se sorgono dei dubbi circa la natura delle domande, si dovranno chiedere chiarimenti all'Ufficiale di censimento, oppure all'Ufficio comunale di zona.

Potranno fornire utili delucidazioni anche i parroci, i maestri e gli insegnanti ed i professori delle varie scuole che, secondo le disposizioni impartite da S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale, collaborano per la propaganda e per la migliore riuscita di questa grandiosa rilevazione statistica.

Il giorno 21 aprile, compilando regolarmente il questionario e rispondendo esattamente alle varie domande contenute nel foglio di famiglia, ognuno compirà il suo dovere di buon cittadino e coopererà ad un'indagine di importanza vitale per la Nazione.

Ed ognuno lo deve e lo può fare senza esitazione e con tutta sincerità, poichè le risposte sono vincolate al più rigoroso segreto d'ufficio.

53

4^a RADIOCOMUNICAZIONE DI PROPAGANDA.

Scopi del Censimento — Esclusione di ogni fine di fiscalità — Segreto d'ufficio.

Il VII Censimento generale della popolazione che si sta svolgendo in questi giorni in Italia riguarda non solo tutti gli abitanti del Regno, ma anche quelli delle Colonie di diretto dominio (Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia), del possedimento delle Isole dell'Egeo e, infine, della lontana concessione di Tien-tsin in Cina.

Esso possiede e presenta tutti i caratteri essenziali dei censimenti moderni e cioè la periodicità, la simultaneità e l'universalità.

Già è stato accennato che ormai in Italia, a datare da questo imminente, per volere del Governo nazionale, i censimenti generali della popolazione si succederanno di quinquennio in quinquennio, anziché ogni decennio, come è richiesto dall'aumentato dinamismo della vita moderna.

La simultaneità sarà rigorosamente ottenuta, rilevando i dati per tutti gli abitanti nello stesso giorno e cioè il 21 aprile. Anzi, per essere più precisi, lo stato della popolazione, da rilevarsi mediante il censimento, dovrà riferirsi, esattamente, alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile corrente.

Infine l'universalità sarà assoluta, poichè saranno sottoposti alla rilevazione, senza eccezione, e senza limitazione alcuna, tutti indistintamente i cittadini del Regno.

Dire dell'importanza scientifica e sociale del censimento, in genere, è ormai superfluo. Tutti, ad un dipresso, sanno che esso è l'unico mezzo per lo studio realistico di quel fattore essenziale della vita moderna che è la popolazione.

Se è vero, come affermò il Duce, che « nel numero è la forza delle Nazioni » è anche vero che questo numero non può essere calcolato nè determinato che attraverso le risultanze del censimento.

Ma, oltretutto, l'importanza del censimento è dimostrata dal fatto che sulle sue risultanze sono fondate, direttamente od indirettamente, moltissime leggi dello Stato e in particolar modo quella elettorale, quella comunale e provinciale per le circoscrizioni territoriali e loro modificazioni, sui notai, sulla pubblica sicurezza, ecc. ecc.

È fuori luogo ogni sospetto di fine fiscale; lo Stato possiede altri, bene attrezzati, mezzi di accertamento, ma è fatto divieto assoluto di valersi del censimento per indagini fiscali. Le notizie fornite sono rigorosamente confidenziali e segrete.

Ognuno deve quindi, con sicura coscienza, rispondere senza esitazione e con la massima sincerità alle domande contenute nei questionari. Le notizie raccolte non possono essere rese note, per nessun motivo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Deve esser tenuto presente a questo riguardo che è anche materialmente impossibile ogni propagazione di notizie di carattere individuale e privato, poichè le risultanze di un foglio vengono sommate con quelle di altri fogli (e i fogli sono milioni e milioni) per essere trasformate in cifre anonime.

54

5ª RADIOCOMUNICAZIONE DI PROPAGANDA.

Questionario sulle abitazioni ed ultime istruzioni.

Oggi viene anche eseguita una speciale indagine sulle abitazioni che è stata limitata a soli 422 Comuni, scelti fra i più importanti e nei quali si addensa circa la terza parte della popolazione del Regno.

La gravità del problema ed i vitalissimi interessi che ad esso si ricollegano dimostrano l'importanza di questa particolare indagine e quindi la necessità di richiamare su di essa l'attenzione dei cittadini.

Nei Comuni designati, ogni capo di famiglia (e non i capi di convivenza, perchè dall'indagine sono esclusi gli edifici occupati da convivenze) deve aver ricevuto contemporaneamente ai fogli di famiglia, un solo esemplare (e non due come i fogli di famiglia) del questionario per l'indagine sulle abitazioni.

Chi non lo avesse ricevuto ha l'obbligo di richiederlo, senza indugio, all'Ufficio comunale, od agli uffici di zona di censimento, nei Comuni in cui tali speciali uffici sono stati istituiti.

Deve essere compilato e firmato dal capo-famiglia. Qualora l'abitazione sia occupata da due o più famiglie, il questionario comprenderà i dati relativi a tutta l'abitazione e sarà compilato dal capo-famiglia che ne è proprietario o affittuario diretto, e cioè, da colui che paga direttamente l'affitto al proprietario della casa.

Il capo di famiglia deve riempire soltanto la parte interna del questionario, poichè la prima facciata dello stesso stampato è riservata all'Ufficiale di censimento.

Prima di scrivere, il capo di famiglia legga attentamente le avvertenze e l'esempio contenuto nell'ultima pagina dello stampato.

In ogni modo si tenga presente che per abitazione deve intendersi una sola stanza od un insieme di stanze destinate ad accogliere una o più famiglie e che dispone di un ingresso indipendente sulla strada, su pianerottolo, cortile, terrazza, ecc. Vanno censiti anche tutti i retrobottega, portinerie, in cui dormono delle persone.

Sarà considerata stanza ogni ambiente o vano di dimensioni sufficienti per contenere almeno un letto o che sia o possa essere destinato come camera da letto, salotto, stanza da pranzo, stanza da aspetto, ecc.

Sarà indicata come cucina ogni stanza o vano, anche se di limitata grandezza, in cui si preparano le vivande e dovrà essere compresa nel numero delle stanze che compongono l'abitazione.

Per vani accessori s'intendono: la latrina, il bagno, i corridoi, gli ingressi, verande, che non vanno compresi nel numero delle stanze.

Si ricordi infine, che l'affitto deve essere indicato nel suo ammontare annuo. Ove sorgano dubbi, si chiedano gli opportuni schiarimenti all'Ufficiale di censimento che è tenuto a darli e che, anzi, dovrà provvedere a compilare direttamente il questionario ove il capo di famiglia non sia in grado di farlo.

Il 21 aprile, annuale di Roma e Festa del Lavoro, ogni capo-famiglia è chiamato a partecipare al censimento generale della popolazione italiana.

Il Duce ha scelto questa data, così altamente significativa, perchè tutti comprendessero che il censimento rappresenta un'operazione fondamentale per lo Stato, ed uno dei principali e più importanti doveri del cittadino.

Tutti debbono, quindi, riempire i fogli di censimento, non solo volentieri, ma anche con la massima cura e diligenza.

Si torna ad avvertire che, anzitutto, i capi di famiglia o di convivenza debbono assicurarsi di essere in possesso dei fogli necessari per il censimento.

Chi, eventualmente, non li avesse ancora avuti, o li avesse smarriti, deve rivolgersi subito all'Ufficio comunale, o, dove esistono, agli uffici di zona per il censimento, per farsi consegnare i duplicati necessari.

Nell'accingersi oggi alla compilazione dei fogli di famiglia o del questionario delle abitazioni, non si abbia fretta di scrivere; si leggano ancora una volta attentamente le istruzioni in prima pagina e si confronti l'esempio contenuto nell'ultima facciata.

Prima di scrivere, si esamini attentamente la domanda contenuta nella testata di ogni colonna, nella parte interna del foglio, allo scopo di evitare errori od equivoci.

Non allarmarsi nè preoccuparsi del numero delle domande; sono tutte semplici, chiare e facili, e tutti possono rispondervi facilmente perchè sono, su per giù, le stesse generalità che vengono ordinariamente richieste nelle scuole, sotto le armi, in tutti gli uffici pubblici, ecc.

Tuttavia, se, per taluna domanda, qualche capo di famiglia non sia sicuro sul modo di rispondere, lasci in bianco la relativa colonna dello stampato e chieda, poi, gli opportuni schiarimenti all'Ufficiale di censimento, quando dal 22 al 30 aprile corrente, tornerà nelle abitazioni a ritirare i fogli riempiti.

Nello scrivere le risposte, il capo famiglia deve usare l'inchiostro, non la matita, e deve scrivere con la maggiore cura ed esattezza per evitare errori o false interpretazioni.

Per gli analfabeti o per coloro che fossero impossibilitati a scrivere, sarà l'Ufficiale di censimento che provvederà a riempire i fogli sulla scorta delle indicazioni che gli verranno fornite dal capo famiglia.

Il Governo Nazionale confida che tutti vorranno compiere, oggi, il loro dovere di cittadini nel miglior modo possibile ben sapendo che, in tal modo, essi cooperano ad una grandiosa operazione, fondamentale per conoscere il volto e la interna struttura della Patria italiana.

55

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

CIRCOLARE N. 20. — *Ai Regi Provveditori agli studi; A tutti i Capi d'Istituti dipendenti d'istruzione e di educazione, Regi, pareggiati e privati.*

Roma, 25 febbraio 1931 — Anno IX

OGGETTO: **Settimo Censimento generale della popolazione del Regno. — Propaganda negli Istituti medi d'istruzione.**

A norma del Decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, il 21 aprile p. v., in occasione del Natale di Roma, avrà luogo il VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani.

L'importanza di tale atto è grandissima, sia dal punto di vista scientifico e politico, sia perchè serve a fornire gli elementi necessari per procedere alla revisione generale dei registri di popolazione che costituiscono la base per il regolare funzionamento di tutti i servizi comunali.

Affinchè però il censimento corrisponda al suo scopo di un esatto rilievo delle condizioni del Paese, è necessario che la popolazione tutta, dalle classi più elevate alle più umili, ne intenda il profondo significato e cooperi alla sua riuscita colla piena coscienza di adempiere ad un alto dovere civico. L'operazione, nella sua grandiosità e complessività, non tende che a ritrarre il volto della Nazione, e le domande rivolte ai singoli nelle schede individuali non hanno altro scopo (e ad altro non serviranno) che quello di segnare un punto di quel "Tutto augusto"; per cui l'animo del cittadino, nel rispondere alle stesse, lungi dall'essere turbato da una qualche esitazione, dovrà essere compreso da un sentimento di fierezza dell'esser parte di questa grande entità che è la Nazione Italiana.

Ad ogni modo sarà bene che tutti sappiano che gli agenti ed i funzionari del censimento sono obbligati al più stretto segreto e che lo stesso Istituto Centrale di Statistica, a cui le schede faranno capo, non potrà mai rendere note le notizie raccolte, se non in forma collettiva.

Affinchè questi concetti fondamentali, pur tanto semplici, possano essere conosciuti da tutti in tempo utile, l'Istituto Centrale di Statistica fa appello a tutti gli Enti, i quali possono, in qualche modo, illuminare l'opinione pubblica, ed in primo luogo alle scuole.

Dispongo per ciò che a quest'opera di propaganda contribuiscano nel modo più efficace tutte le scuole d'Italia, di ogni tipo e grado, pubbliche e private.

Nelle scuole medie, licei classici, scientifici ed artistici, negli istituti tecnici e magistrali, nelle scuole e negli istituti industriali, agrari, commerciali e d'arte, nelle scuole di avviamento al lavoro, e nei convitti, si terrà, classe per classe,

una particolare lezione, intesa a chiarire gli scopi del censimento, il modo con cui dovrà essere compilata la scheda, il significato e la natura delle domande e la necessità assoluta di risposte esatte e complete.

Tale lezione, che dovrà aver luogo in tutte le scuole il giorno 14 aprile, verrà impartita da quello fra i professori di classe che il Capo di istituto giudicherà più adatto.

A ciascuna scuola verranno fatti pervenire gli esemplari delle schede colle necessarie istruzioni particolareggiate, affinché i professori siano più sicuramente guidati nell'opera che devono esplicare.

IL MINISTRO: GIULIANO.

56

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE).

CIRCOLARE N. 21. — *Ai Rettori delle Università; Ai Direttori degli Istituti Superiori; Ai Direttori delle Accademie di Belle Arti e per conoscenza Alla Segreteria dei Gruppi Universitari Fascisti — Palazzo del Littorio — Roma.*

Roma, 25 febbraio 1931 — Anno IX.

OGGETTO: **Settimo Censimento generale della popolazione — Propaganda negli Istituti superiori d'istruzione.**

Come è noto, il 21 aprile prossimo avrà luogo il VII Censimento generale della popolazione, che, dato lo sviluppo assunto dai servizi statistici, per impulso del Governo Nazionale, nonché l'accurata preparazione da parte degli uffici competenti, assumerà una importanza eccezionale, di gran lunga superiore a quella dei censimenti decennali che l'hanno preceduto.

Affinchè peraltro la rilevazione dei dati possa venire effettuata con l'esattezza e la precisione che sono indispensabili, la massa della popolazione, sia delle città che dei centri rurali, deve essere resa pienamente consapevole della necessità della intelligente e sincera collaborazione che gli italiani tutti, a qualunque classe appartengano, sono tenuti a prestare in tale circostanza.

Di qui l'opportunità di una attiva opera di propaganda che penetri in tutti gli ambienti, propaganda da svolgersi da tutte quelle categorie di cittadini, ai quali il grado di cultura di cui sono forniti e la posizione sociale che occupano, impongono obblighi particolari.

Una di tali categorie è indubbiamente quella degli studenti delle Università, che costituiscono la classe dirigente di domani e che, saldamente inquadrati come sono nei Gruppi Universitari Fascisti, potranno degnamente assolvere il compito che si attende da loro.

Dispongo a tal uopo che in un giorno del prossimo aprile, nel periodo compreso tra la fine delle vacanze pasquali e la data fissata pel censimento, in tutte le Università e in tutti gli Istituti Superiori del Regno un professore illustri e chiarisca ai giovani l'importanza del Settimo censimento generale della popolazione, e la necessità che i medesimi divengano efficaci propagandisti, disposti a dislocarsi nei diversi centri regionali, per illuminare le differenti classi sociali e indicare le modalità con cui dovrà svolgersi il lavoro di rilevazione.

Le SS. LL. affideranno sin d'ora l'incarico della conferenza di cui sopra al professore di Statistica o di Economia politica oppure, qualora nei dipendenti Istituti non esistano tali insegnamenti, all'insegnante che riterranno più adatto e vorranno al più presto comunicarmi il nome dell'insegnante medesimo, insieme con l'assicurazione che, d'intesa con la Segreteria dei locali Gruppi Universitari Fascisti, verrà disposto in conformità alle istruzioni contenute nella presente circolare.

IL MINISTRO: GIULIANO

57

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

CIRCOLARE N. 132. — *Ai Sigg. Direttori delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura e per conoscenza: Ai Sigg. Presidenti delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura.*

Roma, addì 30 marzo 1931 — Anno IX.

OGGETTO: **Propaganda pel censimento della popolazione.**

A norma del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839, il 21 aprile p. v., in occasione del Natale di Roma, avrà luogo il VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani.

Per cura dell'Istituto Centrale di Statistica le SS. LL. riceveranno copia delle norme e istruzioni per l'esecuzione del censimento.

Affinchè il censimento corrisponda pienamente al suo scopo di un esatto rilievo delle condizioni della popolazione dal punto di vista statistico e gli abitanti dei centri rurali siano resi consapevoli della necessità di una intelligente e sincera cooperazione, reputo necessario che le SS. LL. e i tecnici tutti di codesta istituzione collaborino con le autorità locali, nella prima quindicina del prossimo mese di aprile, a diffondere con la propaganda orale e con quella scritta del *Bollettino* della Cattedra, non soltanto la conoscenza dello scopo di utilità nazionale, ma anche il sentimento del dovere civico della veracità delle risposte che ogni cittadino deve dare alle domande rivoltegli nelle schede individuali all'uopo distribuite.

Sarà bene che gli agricoltori acquistino, in questa solenne occasione e data, la fierezza della risposta al quesito « quanti siamo? », in tempi in cui giustamente trionfa dovunque la concezione italiana, del *numero che è potenza*, e quindi preme anzitutto stabilire la quota di incremento della popolazione, in confronto a quella dei censimenti anteriori. È questa, insieme con quella della densità e distribuzione geografica della popolazione rurale e urbana, una conoscenza scientifica e politica di primissimo ordine, che acquista grande importanza per lo svolgimento della nostra politica agraria.

Desidero pertanto che le SS. LL. collaborino a diffondere la nozione che il censimento è il mezzo tecnico più importante per la rilevazione della popolazione, che serve a rendere possibile lo studio completo della vita della Nazione e dello Stato, perchè dà l'immagine completa della nostra Patria, nonchè dei risultati delle grandiose opere intraprese e realizzate dal Regime nel campo dell'agricoltura, dell'industria, delle comunicazioni, dei commerci.

Prego inoltre le SS. LL. di concentrare, nello svolgere questo ramo di propaganda e popolarizzazione in campagna, la loro cura nella eliminazione dei sospetti e pregiudizi, ancora diffusi qua o là nell'animo dei campagnuoli, che questa complessa opera di rilevazione statistica abbia indirettamente un qualsiasi scopo fiscale, perchè questa ignoranza, o diffidenza potrebbe talora suggerire risposte infedeli o imprecise o incomplete. La legge sul censimento colpisce tali infedeltà con precise sanzioni, e nello stesso tempo stabilisce che l'indagine non ha e non può acquistare nessun fine fiscale, perchè i fogli di censimento sono *documenti assolutamente e rigorosamente segreti* e in nessun caso essi potranno venire usati a scopi di accertamenti di redditi.

Sono sicuro che le SS. LL. e tutti i tecnici dipendenti vorranno distinguersi con particolare zelo nell'assolvere il compito di cui innanzi.

Gradirò un cortese sollecito cenno di ricevuta della presente.

IL MINISTRO: ACERBO

58

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai Presidenti delle Confederazioni; Ai Fiduciari dei Centri di Cultura.

Roma, 28 marzo 1931 — Anno IX.

OGGETTO: Esecuzione del VII Censimento generale della popolazione.

Il 21 aprile, ricorrenza della Festa del Lavoro e del Natale di Roma, avrà luogo — come è noto — in tutte le Provincie d'Italia, nelle Colonie e nei Possedimenti, il censimento generale della popolazione.

Esso ha lo scopo:

a) di far conoscere il numero degli abitanti con dimora abituale od occasionale di ogni Comune e degli assenti temporaneamente dalle famiglie che si trovano nello stesso Comune, in altro Comune del Regno, nelle Colonie italiane o nel Possedimento delle isole dell'Egeo o all'estero, nonchè quello degli assenti all'estero, a tempo indeterminato o che si siano allontanati stabilmente dal Regno dopo il 1921;

b) di studiare i caratteri personali e familiari delle persone presenti nel Comune alla data del censimento, cioè delle persone che ne compongono la popolazione di fatto.

In 422 Comuni, poi, contemporaneamente al censimento della popolazione verrà anche eseguita una indagine sulle abitazioni.

Ritengo superfluo far presente alla S. V. Ill.ma la particolare importanza e l'eccezionale significato della prossima indagine destinata a registrare la potenza demografica dell'Italia fascista.

Per raggiungere, però, le superiori finalità alle quali mira il nuovo censimento e perchè la grande rilevazione statistica possa darci veramente l'immagine completa della nostra Patria è necessario che essa sia scevra di omissioni ed infedeltà che potrebbero verificarsi per ignoranza o per la preoccupazione di presunti scopi fiscali. Bisogna, quindi, che il censimento venga messo nella sua giusta luce e che l'importanza e l'essenza di esso siano fatte comprendere alle classi incolte tra le quali facilmente dominano i sospetti ed i pregiudizi.

Rivolgo, pertanto, preghiera alla S. V. Ill.ma di volere, all'uopo, svolgere un'insistente opera di propaganda, anche a mezzo di opportune conferenze, sulle finalità di queste rilevazioni periodiche che hanno esclusivi scopi demografici e non si propongono alcun recondito fine di carattere fiscale.

Per facilitare il Suo compito ritengo opportuno di unire le leggi e norme fino ad ora emanate per l'imminente censimento.

Gradirò un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO: BOTTAI

CONFEDERAZIONE GENERALE FASCISTA DELL'INDUSTRIA ITALIANA

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA

Il Primo Censimento Fascista

*« Noi vogliamo che attraverso la fredda cornice
« delle cifre e le linee sintetiche dei diagrammi, si
« senta ovunque il palpito possente di questa
« Italia nuova ».*

MUSSOLINI

(Opuscolo di propaganda in occasione del VII Censimento generale
della popolazione del Regno e dell'indagine sulle abitazioni)

21 APRILE 1931-IX

Dalle « Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani », approvate con Regio decreto 26 febbraio 1931, n. 166 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1931, n. 56.

Art. 78. — Dall'indagine è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno essere rese note se non in forma collettiva.

Art. 79. — È vietato agli Ufficiali di censimento, ai funzionari comunali, ai membri delle Commissioni comunali di vigilanza e delle Commissioni provinciali di censimento, ed a quanti in qualunque modo prendono parte ai lavori del censimento e vengono a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali e collettivi.

(*Omissis*)

Art. 80. — A coloro che contravvengono alle disposizioni del primo comma del precedente articolo, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Dal R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1929, n. 176.

Art. 18. — È fatto obbligo ad ognuno, in occasione di censimento generale o di particolari inchieste dell'Istituto Centrale di Statistica o degli Enti da esso delegati, di fornire le notizie che gli vengono domandate.

Coloro che per sè, o come rappresentanti degli Enti ed organi di cui al precedente articolo, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire 2000, la quale potrà essere aumentata fino a lire 20.000, in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale.

Art. 19. — Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'Istituto Centrale, direttamente o a mezzo di Enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono essere solo comunicate all'Autorità giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento.

Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a lire 3000, elevabile, in caso di recidiva, sino a lire 20.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel codice penale.

IL PRIMO CENSIMENTO FASCISTA

La *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo u. s., n. 56, ha pubblicato il R. D. 26 febbraio 1931, n. 166, con il quale vengono approvate le « Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani » che avrà luogo il 21 aprile p. v.

Il primo titolo delle « Norme » riguarda il vero e proprio censimento demografico; il secondo l'indagine sulle abitazioni; i successivi titoli dettano le Norme per le Prefetture, i Comuni, l'istituzione delle speciali Commissioni comunali e provinciali, gli Ufficiali del censimento, ecc.

L'art. 1° illustra i fini cui il censimento tende e che sono precisamente quelli di « determinare mediante una rilevazione simultanea, per ogni Comune:

a) la *popolazione residente*, ossia il numero delle persone che hanno la dimora abituale nel Comune, siano esse presenti o assenti temporaneamente dal Comune stesso al momento del censimento;

b) la *popolazione di fatto*, ossia il numero delle persone presenti nel Comune alla data del censimento, sia con dimora abituale che con dimora temporanea, secondo i loro caratteri personali e familiari ».

E l'art. 2° precisa:

« *Presente con dimora abituale* è colui che dimora la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale è censito.

« *Presente con dimora temporanea* è colui che si trova soltanto temporaneamente nel Comune ove è censito, ed ha la sua dimora abituale in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero.

« *Assente temporaneamente* è colui che alla data del censimento non si trova nel Comune dove ha la sua dimora abituale, essendo in un altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero, ma che si presume vi farà ritorno entro l'anno 1931.

« Tutte queste indicazioni devono riferirsi alle singole persone censite e non alle singole famiglie o convivenze a cui appartengono o presso le quali si trovano ».

L'indagine sulla popolazione verrà eseguita, a seconda dei casi, a mezzo di *fogli di famiglia* e di *fogli di convivenza*; l'indagine sulle abitazioni, a mezzo di uno speciale questionario.

Nella compilazione del foglio di famiglia e del questionario relativo all'indagine sulle abitazioni, occorre tener presente quale mole di lavoro importi l'esecuzione di un censimento, quali e quante siano le molteplici operazioni di spoglio richieste dalla elaborazione dei dati e quale imponenza assuma una così completa rassegna, eseguita simultaneamente in tutto il Regno. Diciamo questo perchè chi deve compilare le schede cerchi di attenersi nel modo più assoluto e rigoroso alle istruzioni contenute nella prima e nell'ultima pagina del foglio di famiglia o di convivenza, e in quella interna del questionario per l'indagine sulle abitazioni.

Si dovranno quindi, in primo luogo, compilare le schede con buona e chiara calligrafia, che non possa dar luogo ad incertezze e a perdite di tempo da parte dell'Ufficiale di censimento o degli uffici incaricati del controllo, della classificazione e dello spoglio delle schede stesse. Si dovranno evitare le cancellature, le correzioni e simili; non si dovranno apportare alle risposte note esplicative, ma nei casi dubbi si dovrà chiedere invece consiglio all'Ufficiale di censimento. Tanto meno, infine, si dovranno modificare le testate delle colonne delle schede o le domande in esse contenute.

La chiara, esatta e fedele compilazione delle schede è esigenza prima di una sollecita rilevazione, quale deve necessariamente essere quella di un censimento.

Le notizie, tanto se verbalmente richieste dall'Ufficiale di censimento, quanto se contenute nelle schede, dovranno essere fornite nel modo più esatto e rispondente a verità: innanzi tutto perchè è dovere di ogni cittadino di contribuire alla buona riuscita dell'indagine; in secondo luogo per non incorrere nelle apposite sanzioni previste dalla Legge 21 dicembre 1929, n. 2238 (1).

Il censimento della popolazione, infatti, non si limita, come può credere il grosso pubblico, ad essere un'arida e schematica traduzione in cifre dell'entità quantitativa e qualitativa della popolazione, ma assume una veste particolarmente importante per la vita della Nazione poichè esso costituisce la rassegna completa delle forze del Paese, e dà la possibilità di prevederne gli ulteriori sviluppi. La popolazione risultante dal censimento sarà considerata popolazione legale del Comune sino alla prossima indagine, e quindi costituirà la base per innumerevoli provvidenze che ad essa si riferiscono.

Inoltre, sui risultati del censimento si baseranno, per es.; i provvedimenti relativi alle variazioni delle circoscrizioni amministrative, previste dal Capo del Governo nel famoso discorso dell'Ascensione appunto per quando si potranno conoscere i risultati del prossimo censimento; il giudizio sulla necessità o meno di nuove abitazioni e di esecuzione di opere pubbliche; lo studio dei mezzi di trasporto, ecc.

Il censimento offre, infine, la possibilità di conoscere realmente quale sia il movimento delle masse di popolazione, dal monte al piano, dalle campagne ai centri urbani, con conseguente studio dell'urbanistica e dei fenomeni ad essa attinenti.

(1) « Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata in caso di recidiva fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale ». (Art. 18 del R. Decreto Legge 27 maggio 1929 n. 1285, convertito nella Legge 21 dicembre 1929, n. 2238). (Vedasi a pag. 206 di questa Appendice).

I. — CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE.

Il *foglio di famiglia* consta di quattro pagine, la prima delle quali va riempita dall'Ufficiale di censimento e non dovrà essere quindi scritta dai censiti in nessuna delle sue parti, neanche se a ciò si fosse indotti dal voler contribuire ad una più esatta compilazione.

La seconda e terza pagina deve invece essere riempita dai censiti e per questi dal capo famiglia (1) o da « chi è considerato come tale » o « in assenza od impedimento di esso » da « chi ne fa le veci » (art. 6) (2).

Si deve compilare una scheda per ogni famiglia « anche se questa è costituita da una sola persona » (3).

« Vanno considerati come facenti parte della famiglia, anche coloro che abitualmente convivono con essa, senza avere alcun vincolo di parentela, per ragioni di servizio (domestici), di impiego (istitutori) e simili. Inoltre si considerano tra i componenti la famiglia anche coloro che alloggiano nei locali da essa occupati e partecipano, in qualità di *dozzinanti* o altra forma di convivenza, ai pasti della famiglia. Infine vanno conteggiati come componenti la famiglia anche gli *ospiti* che nel giorno del censimento si trovano presso la famiglia, avendo trascorsa nell'abitazione di essa la notte del censimento.

« Le persone che vivono da sole o perchè non hanno una famiglia propria, o perchè, pur avendola, vivono separate da essa, costituiscono pure, agli effetti del censimento, una famiglia, e devono ricevere e compilare un proprio *foglio di famiglia*. Parimenti la persona sola, o con qualche congiunto, che, pur alloggiando presso una famiglia non partecipa alla vita in comune di questa, e forma quindi una entità economica famigliare distinta, deve ricevere un proprio *foglio di famiglia*. È il caso di coloro che sono in subaffitto, che hanno cioè soltanto l'alloggio nell'abitazione in cui vengono censiti » (4).

Il capo della famiglia o chi per lui deve « fornire all'Ufficiale di censimento » o « scrivere le notizie richieste, per sé e per le persone della famiglia..... presenti al momento del censimento o temporaneamente assenti, nonchè quelle relative ai membri della famiglia che si trovino stabilmente all'estero » (art. 6.).

La scheda si compone di tre distinti elenchi, in unico foglio, contrassegnati dalle prime tre lettere dell'alfabeto. Nell'elenco *A* si dovranno indicare le persone presenti nella famiglia il giorno del censimento; nell'elenco *B*, le persone che fanno parte abitualmente della famiglia, ma che ne sono temporaneamente assenti alla data suddetta; nell'elenco *C*, le persone della famiglia che si trovano stabilmente all'estero.

Queste fondamentali suddivisioni meritano speciale attenzione.

La *presenza o l'assenza delle persone*, ai fini dell'inclusione dell'elenco *A*, o nell'elenco *B*, va riferita alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile (art. 8). Tuttavia si debbono comprendere tra le persone presenti anche coloro che alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile saranno assenti temporaneamente dalla famiglia (dicono le « avvertenze »: in viaggio, a teatro, al lavoro, ecc. ma che vi saranno rientrati nella giornata del 21 aprile, senza, però, essere stati censiti altrove).

Così, per esempio, dovrà considerarsi presente un membro della famiglia che si trovava in viaggio e che partito la sera del 20 aprile sia rientrato alla sua abitazione la mattina del 21, ma non si dovrà comprendere chi aveva preso alloggio in un albergo e che, partito alle ore due antimeridiane del 21 sia arrivato alla sua casa, poniamo, alle 6, sempre antimeridiane dello stesso giorno 21, perchè egli sarà stato censito nell'albergo in cui aveva preso alloggio e nel quale si trovava alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, a meno che egli abbia fatto, nel lasciare l'albergo, esplicita dichiarazione di volere essere censito nella città di residenza.

Dato che il censimento avviene alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile si dovranno comprendere fra le persone presenti i bambini nati prima di quell'ora, ma non quelli nati, sia pure pochi minuti dopo la mezzanotte. Come pure non si dovranno comprendere le persone morte prima della mezzanotte (art. 9).

Per *temporaneamente assenti*, debbono considerarsi coloro che si trovino il giorno del censimento, in altro Comune del Regno, o nelle Colonie o all'estero (o anche nello stesso Comune, ma, temporaneamente conviventi presso altra famiglia), purchè si presuma che essi facciano ritorno in famiglia entro il 1931.

Per persone della famiglia *residenti stabilmente all'estero*, si debbono intendere, invece, coloro che non si presume torneranno in patria entro il 1931, o vi torneranno per poi allontanarsi di nuovo.

Non occorrono delucidazioni per l'interpretazione dei vari quesiti, contenuti nel foglio di famiglia o di convivenza, poichè questi sono posti in forma chiara, e trovano più che sufficiente delucidazione nelle « Avvertenze » contenute nelle pagine esterne della scheda.

Particolare attenzione dovrà farsi per rispondere ai quesiti dell'occupazione, professione, ecc.

Si chiedono infatti, a questo proposito, tre indicazioni: la categoria professionale, l'occupazione professionale e la posizione nella professione;

Nella categoria professionale deve indicarsi la categoria cui appartiene l'azienda, la ditta, l'ente, ecc., presso cui la persona è, od era occupata se attualmente è disoccupata (agricoltura, industria, commercio, banca, trasporti, pubblica amministrazione, professione libera, ecc.).

(1) « S' intende per capo-famiglia la persona che ha sopra di sé il carico della famiglia o che come tale è considerata per vincoli di sangue, o per altre ragioni ». (Dalle « Avvertenze » del *foglio di famiglia*).

(2) Le citazioni degli articoli si riferiscono alla « Norme » per l'esecuzione del censimento.

(3) « Il foglio di famiglia sarà compilato non solo per ogni focolare domestico, ma anche per ogni persona che viva sola, sia in una propria abitazione, sia in casa d'altri, purchè, in quest'ultimo caso, a titolo di semplice coabitazione ». « Gli ospiti ed i dozzinanti, i precettori, i domestici, sono segnati nel foglio della famiglia o convivenza presso la quale si trovino ». (Art. 5).

(4) Dalle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento ».

L'occupazione professionale si riferisce invece all'individuo singolo: speciali avvertenze per le professioni sono contenute nell'ultima pagina del foglio di famiglia, che occorrerà leggere attentamente prima di accingersi alla compilazione per concretare bene in quali termini debba essere indicata la propria professione, arte o mestiere.

Infine, per la posizione nella professione, deve indicarsi il grado o la qualifica del posto occupato; se agricoltore, si indicherà, a seconda dei casi, proprietario, fittavolo, colono, giornaliero, ecc., se occupato nell'industria, padrone, direttore, impiegato, operaio, ecc., e così similmente per le altre categorie.

Per gli alberghi, convitti, pensioni, caserme, ospedali, carceri, e simili dimore collettive, dovrà compilarsi uno speciale foglio di convivenza con l'avvertenza però, che, quando esistano in queste convivenze famiglie con dimora abituale (per es. le famiglie dei direttori o proprietari di albergo che abitino nell'albergo stesso) dovranno compilarsi, per esse, gli ordinari fogli di famiglia (1).

Per gli alberghi, locande e pensioni, è stata predisposta una speciale schedina individuale che sarà compilata dai clienti e poi trascritta nel foglio di convivenza a cura dei proprietari o conduttori dell'albergo.

II. — INDAGINE SULLE ABITAZIONI.

« L'indagine sulle abitazioni verrà eseguita contemporaneamente al censimento della popolazione », ma « limitata ai Comuni capiluoghi di Provincia e di ex Circondari o aventi, nel territorio attuale, una popolazione censita nel 1921 superiore a 20.000 abitanti, o, pur non raggiungendo tale cifra, aventi una popolazione, nel centro abitato, superiore ai 10.000 abitanti » (2). Di tali Comuni, che assommano a 422, riportiamo più avanti l'elenco diviso per regioni.

Oggetto di questa indagine sono le « abitazioni occupate da famiglie e quelle abitazioni che, pur essendo sfitte o in restauro, sono destinate a servire come abitazioni di persone o famiglie » (2).

Non sono quindi oggetto della indagine « gli edifici occupati temporaneamente o permanentemente da convivenze (ospedali, alberghi, caserme, prigioni, ecc.) e nemmeno gli edifici costruiti ed i locali usati per destinazione a scopi diversi da quelli di alloggio (chiese, scuole, fabbriche, uffici pubblici e privati, botteghe, magazzini, studi, uffici commerciali, sedi di società, ecc.). Dovranno peraltro essere censite le abitazioni che eventualmente si trovassero in tali edifici e le botteghe, magazzini, ecc. che servono, anche temporaneamente, ad uso di alloggio. Vanno quindi censiti tutti i retrobottega, portinerie, ecc., in cui dormono delle persone » (2).

Per l'indagine sulle abitazioni è stato predisposto un apposito questionario che sarà distribuito e ritirato insieme al foglio di famiglia, e che riproduciamo a pag. 15 del presente fascicolo (3).

Anche la prima pagina di questa scheda deve essere compilata esclusivamente a cura dell'Ufficiale di censimento.

La compilazione del questionario è pletremodo semplice, perchè le varie domande sono poste in forma chiara e priva di termini tecnici e giuridici, che non potrebbero forse essere intesi da tutti.

Il questionario, come il foglio di famiglia, deve essere compilato a cura del capo-famiglia o di chi ne fa le veci, come abbiamo detto precedentemente.

Se la compilazione di tale questionario è ridotta alla più semplice espressione, poichè non si tratta che di apporre qualche numero e di rispondere alle varie domande con un *si* o con un *no*, tuttavia esso richiede particolare cura ed attenzione, per la molteplicità degli aspetti sotto i quali la casa di abitazione può presentarsi.

È opportuno avvertire che l'indagine ha per oggetto l'abitazione e non la famiglia che la occupa, e così « si deve compilare un solo questionario per abitazione, anche se occupata da due o più famiglie. Qualora una abitazione sia occupata da due o più famiglie il questionario comprenderà i dati relativi a tutta l'abitazione e a tutte le famiglie, e sarà compilato dal capo-famiglia che è proprietario, o affittuario diretto (che cioè paga direttamente l'affitto al proprietario della casa); negli altri casi sarà compilato da quel capo-famiglia che sarà designato dall'Ufficiale di censimento e gli altri capi-famiglia che occupano l'abitazione sono tenuti a fornirgli le notizie che eventualmente gli fossero necessarie per la compilazione del questionario » (art. 16).

Il primo quesito: « Numero delle stanze che compongono l'intera abitazione compresa la cucina, ma esclusi i vani accessori » permette di calcolare il *grado di affollamento e di addensamento* della popolazione, indice della più grande importanza ai fini degli studi igienico-sociali e delle condizioni di vita della popolazione.

Per rispondere a questa domanda, non bisognerà fare un semplice calcolo approssimativo delle stanze che compongono la propria abitazione, ma eseguire una accurata distinzione delle stanze propriamente dette dagli accessori.

A ciò provvedono chiaramente le « Avvertenze » poste alla base del questionario: « Per abitazione deve intendersi un insieme di stanze — o anche una sola stanza — che al momento dell'indagine è destinata ad accogliere una famiglia o più famiglie insieme coabitanti e che dispone di un ingresso indipendente, sia sulla strada, sia sul pianerottolo, cortile, terrazza, ecc.: le stanze isolate, ma chiaramente destinate a far parte di una abitazione, vi saranno comprese. Dovranno essere pure considerate come abitazioni le botteghe e i magazzini adibiti ad uso di alloggio ».

(1) « I proprietari, conduttori, direttori di alberghi o di convivenze di qualsiasi specie, nonchè le altre persone appartenenti al personale amministrativo, di servizi di assistenza, di custodia, ecc., qualora abitino con la famiglia propria nei locali della convivenza, debbono compilare un proprio foglio di famiglia distinto da quello della convivenza ». (Art. 5).

(2) Dalle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento ».

(3) Vedasi il n. 4 dell'Appendice II.

Cosicchè, oltre il caso del comune appartamento con ingresso indipendente, dovrà considerarsi come un'unica abitazione non solo un appartamento con due o più ingressi indipendenti, ma anche un appartamento che abbia delle stanze, le quali, pur non facendo parte — per così esprimersi — del corpo dell'appartamento stesso, servano tuttavia di abitazione alla stessa famiglia (soffitte e seminterrati abitabili, stanze indipendenti poste in altro piano o anche nel piano stesso, ma con ingresso indipendente da quello principale, ecc.): l'insieme dell'appartamento e di tali stanze può infatti considerarsi casa di abitazione, ed esso lo è nella realtà dell'uso pratico.

Importante è la disposizione per cui si annovera la cucina fra le stanze utili; e ciò merita speciale rilievo, perchè nella quasi totalità dei centri — ancora comune l'uso di considerare la cucina come un accessorio, e non considerarla nel computo dei vani.

Per la discriminazione fra stanze ed accessori deve tenersi presente che « sarà considerato come stanza ogni ambiente o vano (compresi quelli ricavati dalle soffitte) di dimensioni sufficienti per contenere almeno un letto, purchè sia o possa essere destinato come camera da letto, salotto, stanza da pranzo, stanza d'aspetto, ecc. Saranno compresi nel numero delle stanze i locali ricavati dalle soffitte, qualora siano tali da potere essere usati come camere di letto » (1).

Vani accessori sono invece « bagni, latrine, corridoi, ingressi (quando non siano adibiti a cucina o a stanza da letto), verande, soppalchi, luoghi per il bucato, sbratta-cucine, ecc., e non vanno perciò compresi nel numero delle stanze » (1).

Vorremmo citare qualche caso esemplificativo, ma, data, ripetiamo, la varietà dei tipi di abitazione, della loro grandezza e della loro utilizzazione, crediamo opportuno consigliare che, nel dubbio se un locale debba considerarsi stanza propriamente detta od accessorio, sia opportuno chiedere consiglio all'Ufficiale di censimento, il quale darà un apprezzamento univoco e conforme agli altri casi a lui presentatisi.

Il secondo punto riguarda la composizione ed il così detto *confort* della casa.

Si domanda in primo luogo se la cucina (e cioè « ogni stanza o vano, anche se di limitata grandezza, in cui si preparino le vivande ») (1) — e che dovrà, ripetiamo, essere compresa nel numero delle stanze che compongono l'abitazione — e non dovrà quindi essere considerata come vano accessorio — sia sita in una vera e propria stanza o in un piccolo vano. « Si dovrà rispondere sì alla domanda « trattasi di vera stanza? » quando la cucina è sufficientemente ampia da poter contenere oltre il focolare o il fornello a gas anche altri mobili. Si dovrà allora rispondere *no* alla domanda « oppure di un piccolo vano? ». Se invece la cucina è ridotta, come si verifica in alcune abitazioni moderne, allo spazio appena sufficiente per contenere un fornello a gas, o poco più, si risponderà *no* alla domanda « trattasi di vera stanza? » e *sì* alla domanda « oppure di piccolo vano? » (2).

Si chiede poi se la casa è fornita o meno delle moderne comodità. E cioè:

a) se sia *fornita di acqua potabile*, intendendosi con ciò dire se nella casa vi sia la conduttura di acquedotto con presa d'acqua diretta (rubinetto);

b) se è *fornita di latrina*, e qui si dovrà rispondere affermativamente, anche se la latrina è in comune con altre abitazioni;

c) se è *fornita di riscaldamento a termosifone*, si dovrà rispondere affermativamente tanto se l'impianto è centrale, quanto se è autonomo;

d) se è *fornita di gaz per uso di illuminazione*;

e) se è *fornita di gaz per uso di cucina*;

f) se è *fornita di luce elettrica*;

g) se è *fornita di bagno*. Evidentemente, il termine di riferimento per rispondere a questa domanda sarà quello della presenza dello scaldabagno e di impianto idrico diretto. Infatti, la domanda è suggerita da ragioni di igiene, e l'elemento principale indispensabile del bagno è appunto l'esistenza di un'apposita vasca, alla quale si può fare affluire l'acqua anche con mezzi indiretti;

h) Se vi è *giardino od orto*, si dovrà intendere se, annesso alla casa di abitazione e ad esclusivo uso di coloro che vi abitano, vi sia un appezzamento di terreno, sia pure limitato, adibito a giardino o ad orto, recinto o altrimenti delimitato dalle vie o dagli appezzamenti di terreno circostanti.

Nel terzo e quarto punto del questionario si domandano notizie sulla *posizione giuridica della famiglia che gode dell'uso della casa*: e cioè se si tratti di *locatari*, o se si tratti di *proprietari* dell'appartamento, o di persone che godano a qualsiasi titolo della casa, senza corrisponderne il fitto.

Non sarà fuor di luogo ricordare a questo proposito che « dall'indagine è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non potranno esser rese note se non in forma collettiva » (art. 78).

Gli interessati potranno e dovranno quindi rispondere senza alcun timore a tutti i quesiti e particolarmente a quello concernente il fitto, poichè le risposte sono vincolate al più stretto segreto, le schede saranno, appena raccolte, inviate all'Istituto Centrale di Statistica e gli Ufficiali di censimento o coloro che eseguono il controllo e lo spoglio dei dati, sono vincolati al più rigoroso segreto di ufficio. (art. 79).

Nel caso più comune: in quello cioè che la famiglia goda dell'abitazione dietro il corrispettivo di una determinata somma (inquilini o locatari) si dovrà rispondere affermativamente alla prima domanda del 3° titolo, indicando nell'apposito spazio l'ammontare del *fitto annuo*.

(1) Dalle « Avvertenze » per la compilazione del questionario.

(2) Dalle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento ».

Il fitto dovrà sempre indicarsi per la durata di un anno e, « anche se viene pagato a mese o a trimestre, ecc., se ne indicherà l'ammontare annuo, moltiplicando l'affitto mensile per 12, l'affitto trimestrale per 4, ecc. ».

Deve poi indicarsi *se nel canone di fitto è compreso l'uso dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento*. A queste domande si dovrà rispondere affermativamente, anche se nel fitto sia compresa solamente una quota relativa ad un dato consumo di acqua, di illuminazione e di riscaldamento, restando a carico dell'inquilino il pagamento del consumo eccedente la misura stabilita.

Così si dovrà rispondere pure affermativamente alla domanda *se nel fitto è compreso l'uso dei mobili*, anche quando parte dei mobili siti nell'appartamento, come dicesi comunemente « mobiliato », sono di proprietà dell'inquilino.

« Se viene pagato insieme all'affitto un importo fisso per l'uso dell'acqua o della luce o del riscaldamento, ecc., si indicherà *preferibilmente* l'affitto al netto di questo importo, rispondendo poi *no* in corrispondenza delle domande « nell'affitto è compreso l'uso dell'acqua, della luce, del riscaldamento, ecc. » (1).

Segue poi il quesito: *se nell'affitto è compreso l'uso di altri vani all'infuori di quelli che compongono l'abitazione* (botteghe, ecc.), per il quale non occorrono ulteriori spiegazioni.

L'ultima domanda relativa al fitto è particolarmente importante. In esso si chiede *se nell'affitto è compresa una quota per l'acquisto della abitazione*.

I casi nei quali si dovrà rispondere affermativamente possono ridursi a tre: quando cioè si tratti dei cosiddetti affitti *con ammortamento*; quando, come diciamo meglio appresso, chi gode dell'abitazione abbia soltanto una semplice *promessa di vendita*; e quando, infine, si tratti di *cooperative edilizie a proprietà comune*.

Si risponderà negativamente a tutti i quesiti relativi ed invece affermativamente ad uno dei due quesiti del titolo seguente, quando chi gode dell'abitazione ne sia *proprietario*.

Proprietario deve ritenersi chi ha un titolo di acquisto debitamente trascritto, anche se debba pagare una quota più o meno grande del prezzo col sistema dell'ammortamento.

Quindi, non è proprietario, come dicevamo dianzi, chi abbia soltanto una semplice promessa di vendita da parte di colui che è ancora giuridicamente proprietario, e a questo corrisponde, compresa nel fitto, una quota per l'acquisto dell'abitazione.

Nel caso delle *cooperative edilizie*, sussidiate o meno dallo Stato, gli assegnatari dovranno considerarsi proprietari soltanto se abbiano stipulato il contratto di assegnazione con un mutuo individuale. Se, invece, essi non abbiano ancora stipulato tale contratto, oppure se le cooperative cui appartengono siano a proprietà comune, allora dovranno considerarsi, come inquilini e rispondere affermativamente tanto alla domanda « Viene pagato il fitto? », quanto alla domanda « Nell'affitto è compresa una quota per l'acquisto dell'abitazione? ».

Dovrà invece rispondere negativamente alla domanda se viene pagato il fitto, chi, pur non essendo proprietario o usufruttuario dell'appartamento, ne goda dietro un corrispettivo che non è quello del periodico pagamento della pigione. Tale, per esempio, è il caso dei portieri e dei custodi che godono gratuitamente della casa, ma tale godimento fa parte della remunerazione delle loro prestazioni personali e quindi, in concreto, viene computato nel loro salario. Speciale indicazione dovrà in tal caso, farsi là dove il questionario dice « in caso negativo specificare per quali altri motivi non viene pagato il fitto? ».

Nel quinto titolo del questionario si chiedono notizie sul *subaffitto*. Se cioè una o più stanze della casa vengono dal proprietario o dall'inquilino cedute in subaffitto a terzi; il numero della stanze cedute in subaffitto, e se la cucina è in comune coi subaffittuari. Anche a questo punto non sarà fuor di luogo ricordare il segreto di ufficio che vincola le risposte ai quesiti, poichè è diffusa l'opinione di dover nascondere l'esercizio del subaffitto, quasi esso ponga il subaffittante in condizioni di inferiorità sociale.

« Può darsi che una o più stanze servano di uso promiscuo tanto alla famiglia che subaffitta che alle persone in subaffitto; ad esempio la cucina, la stanza da pranzo, ecc., e in questi casi queste stanze *non* dovranno essere comprese nel numero dei locali subaffittati » (1).

Infine, le ultime domande del questionario riguardano « il numero complessivo delle *persone*, compreso il capo famiglia (o i capi famiglia qualora l'abitazione sia occupata da due o più famiglie), sia presenti, che assenti temporaneamente dalla famiglia al 21 aprile 1931 che occupano l'abitazione ».

Il numero delle persone dovrà evidentemente corrispondere esattamente a quello delle persone indicate negli elenchi A e B del foglio di famiglia.

Qualora nell'abitazione cui il questionario si riferisce abitino due o più famiglie, dovrà indicarsi il numero complessivo di tutti i loro componenti.

* * *

Nei Comuni nei quali verrà eseguita l'indagine sulle abitazioni, i fogli di famiglia o di convivenza verranno consegnati e dovranno essere compilati a cura dei capi famiglia o dei direttori o proprietari della convivenza, in duplice esemplare da servire uno per gli spogli statistici relativi al censimento ed uno per la revisione dei registri della popolazione: il questionario sulle abitazioni dovrà invece essere compilato in unico esemplare.

(1) Dalle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento ».

Nei Comuni nei quali non sarà eseguita l'indagine sulle abitazioni, il foglio di famiglia o di convivenza dovrà essere compilato in unico esemplare (art. 48).

Tutte le schede saranno distribuite a domicilio dal giorno 11 al 18 aprile e « i capi delle famiglie e delle convivenze che non avessero ricevuto i questionari entro il 18 aprile sono tenuti a ritirarli personalmente presso l'Ufficio comunale » (art. 48).

Al ritiro dei fogli e dei questionari, che avrà inizio il giorno 22 aprile e che dovrà essere ultimato entro il 30 dello stesso mese (art. 54), l'Ufficiale di censimento controllerà l'esatta compilazione delle schede e dei questionari e potrà fare tutte le domande che crederà opportuno per accertare la corrispondenza esatta delle risposte alla realtà. L'Ufficiale può anche compiere tutte quelle indagini necessarie per accertarsi che « i fogli e i questionari gli siano consegnati regolarmente e completamente riempiti » (art. 55).

« L'Ufficiale di censimento — dice l'art. 57 delle « Norme » — all'atto del ritiro dei fogli o dei questionari, dovrà accertarsi che siano scritti in modo chiaro, che contengano tutte le notizie richieste e che rechino la firma del dichiarante. Quando alcune notizie risultino incomplete, errate o poco intelligibili, dovrà completarle, correggerle e chiarirle, col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci. Qualora il capo od altra persona della famiglia o della convivenza non fosse stato in grado di riempire il foglio o il questionario, dovrà provvedervi l'Ufficiale di censimento col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci, e giovandosi possibilmente di notizie desunte da documenti autentici (congedi militari, libretti di lavoro, fogli di famiglia rilasciati dall'Ufficio del Registro della popolazione, atti di Stato civile, ecc.) » (art. 57).

Gli interrogati sono tenuti a rispondere alle domande dell'Ufficiale di censimento. « Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiuta di compilare, completare o correggere i questionari, ovvero ricusa di fornire le notizie necessarie per la loro correzione o compilazione, l'Ufficiale di censimento redige verbale di contravvenzione e lo consegna al Podestà per le pratiche ulteriori » (art. 58).

« I capi delle famiglie o convivenze che non avessero avuto entro i giorni indicati dall'art. 54 la visita a domicilio dell'Ufficiale incaricato di ritirarli, sono tenuti a recarsi all'Ufficio comunale nei giorni dal 1° al 3 maggio per consegnarli personalmente. Non ottemperando a queste disposizioni incorreranno nell'ammenda di cui all'art. 82 » (1) (art. 50).

* * *

I proprietari di case tengano presente che « anche nelle case ove vi siano portinai la consegna dei fogli e dei questionari dovrà essere fatta alle famiglie direttamente dall'Ufficiale di censimento » (art. 47). Sarà opportuno anzi che i proprietari diano ai portieri dei loro stabili tassative disposizioni in merito.

Similmente, dovranno dare disposizioni ai portieri perchè facciano visitare gli appartamenti sfitti all'Ufficiale di censimento, il quale in tal caso deve compilare egli stesso il questionario.

* * *

Tanto i proprietari, come gli inquilini troveranno presso le Associazioni e le Delegazioni della Proprietà Edilizia la più completa assistenza per quanto riguarda la compilazione delle schede relative al censimento, e ad esse potranno chiedere tutti quei consigli e chiarimenti che riterranno opportuni e necessari.

È intendimento della Federazione della Proprietà Edilizia che gli Organi Periferici dell'Organizzazione svolgano una attiva propaganda in favore del VII Censimento della popolazione; ed in questo senso saranno date tempestive istruzioni.

È evidente, infatti, quale utile contributo possano portare all'opera della Federazione e allo studio dei problemi che la interessano, i risultati del censimento demografico e dell'indagine sulle abitazioni.

Il censimento delle abitazioni, in specie, interessa particolarmente l'Organizzazione della Proprietà Edilizia, ed è, molto desiderabile che esso dia risultati migliori di quelli del passato; il che, senza dubbio, si otterrà oggi, dato che alle operazioni del censimento sovrintende, per la prima volta, l'Istituto Centrale di Statistica, al quale si deve far risalire il merito di aver diffuso una coscienza statistica nel Paese.

Crediamo che la collaborazione dei proprietari di case potrebbe essere molto utile per contribuire a raggiungere lo scopo, ed esprimiamo l'augurio che ogni proprietario senta il dovere di assistere i propri inquilini, specie quelli di poca levatura, o di indirizzarli alla locale Associazione o Delegazione.

(1) L'art. 82 delle « Norme » rinvia all'art. 18 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285 (Vedasi a pag. 206 di questa Appendice).

Elenco alfabetico dei Comuni ripartiti per Compartimenti nei quali contemporaneamente al censimento delle persone dovrà compiersi l'indagine sulle abitazioni⁽¹⁾.

PIEMONTE

Acqui - Alba - Alessandria - Aosta - Asti - Biella - Bra - Casale Monferrato - Cuneo - Domodossola - Ivrea - Mondovì - Novara - Novi Ligure - Pallanza - Pinerolo - Saluzzo - Savigliano - Susa - Torino - Tortona - Varallo - Vercelli.

LIGURIA

Albenga - Chiavari - Genova - Imperia - La Spezia - San Remo - Savona.

LOMBARDIA

Abbiategrosso - Bergamo - Breno - Brescia - Busto Arsizio - Casalmaggiore - Chiari - Clusone - Como - Crema, - Cremona ed Uniti - Gallarate - Lecco - Legnano - Lodi - Mantova - Milano - Monza - Mortara - Pavia - Salò - Saronno - Seregno - Sesto San Giovanni - Sondrio - Treviglio - Varese - Verolanuova - Vigevano - Voghera.

VENEZIA TRIDENTINA

Bolzano - Borgo - Bressanone - Brunico - Cavalese - Clés - Merano - Mezzolombardo - Primiero - Riva - Rovereto - Salandro - Tione di Trento - Trento.

VENETO

Adria - Ampezzo - Asiago - Bassano del Grappa - Belluno - Cavarzere - Chioggia - Cividale del Friuli - Feltre - Padova - Pieve di Cadore - Pordenone - Rovigo - Schio - Tolmezzo - Treviso - Udine - Venezia - Verona - Vicenza - Vittorio Veneto.

VENEZIA GIULIA

Capodistria - Fiume - Gorizia - Gradisca - Idria - Lussimpiccolo - Parenzo - Pisino - Pola - Postumia - Trieste - Volosca Abbazia - Zara.

EMILIA

Argenta - Bobbio - Bologna - Bondeno - Borgo Val di Taro - Carpi - Cento - Cesena - Comacchio - Copparo - Faenza - Ferrara - Fidenza - Fiorenzuola d'Arda - Forlì - Guastalla - Imola - Lugo - Mirandola - Modena - Parma - Pavullo nel Frignano - Piacenza - Portomaggiore - Ravenna - Reggio nell'Emilia - Rimini - Rocca San Casciano - Vergato.

TOSCANA

Arezzo - Bagni San Giuliano - Camaiore - Capannori - Carrara - Cascina - Castelnuovo di Garfagnana - Cortona - Empoli - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Massa - Montepulciano - Pescia - Piombino - Pisa - Pistoia - Pontremoli - Portoferraio - Prato in Toscana - San Miniato - Siena - Viareggio - Volterra.

MARCHE

Ancona - Ascoli Piceno - Camerino - Fabriano - Fano - Fermo - Jesi - Macerata - Pesaro - Senigallia - Urbino.

UMBRIA

Città di Castello - Foligno - Gubbio - Orvieto - Perugia - Spoleto - Terni.

LAZIO

Cittaducale - Civitavecchia - Frascati - Frosinone - Gaeta - Rieti - Roma - Sora - Tivoli - Velletri - Viterbo.

ABRUZZI E MOLISE

Aquila degli Abruzzi - Avezzano - Campobasso - Chieti - Isernia - Lanciano - Larino - Penne - Pescara - Sulmona - Teramo - Vasto.

CAMPANIA

Acerra - Afragola - Ariano Irpino - Avellino - Aversa - Benevento - Caivano - Campagna - Caserta - Casoria - Castellammare di Stabia - Cava de' Tirreni - Cerreto Sannita - Frattamaggiore - Giugliano in Campania - Maddaloni - Marcianise - Napoli - Nocera Inferiore - Nola - Pagani - Piedimonte d'Alife - Portici - Pozzuoli - Procida - Resina - Sala Consilina - Salerno - San Bartolomeo in Galdo - Santa Maria Capua Vetere - Sant'Angelo de' Lombardi - Sarno - Sessa Aurunca - Sorrento - Torre Annunziata - Torre del Greco - Vallo della Lucania.

PUGLIE

Acquaviva delle Fonti - Altamura - Andria - Bari delle Puglie - Barletta - Bisceglie - Bitonto - Bovino - Brindisi - Canosa di Puglia - Ceglie Messapico - Cerignola - Conversano - Corato - Fasano - Foggia - Francavilla Fontana - Galatina - Gallipoli - Ginosa - Gioia del Colle - Giovinazzo - Gravina in Puglia - Grottaglie - Grumo Appula - Lecce - Lucera - Manduria - Manfredonia - Martina Franca - Massafra - Mesagne - Minervino Murge - Mola di Bari - Molfetta - Monopoli - Monte Sant'Angelo - Nardò - Noci - Ostuni - Palo del Colle - Putignano - Ruvo di Puglia - San Ferdinando di Puglia - San Giovanni Rotondo - San Marco in Lamis - Sannicandro Garganico - San Severo - Santeramo in Colle - San Vito dei Normanni - Spinazzola - Taranto - Terlizzi - Torre Maggiore - Trani - Triggiano - Trinitapoli.

BASILICATA

Avigliano - Lagonegro - Matera - Melfi - Potenza - Rionero in Vulture.

CALABRIE

Castrovillari - Catanzaro - Cittanova - Corigliano Calabro - Cosenza - Crotone - Gerace Marina - Nicastro - Palmi - Paola - Reggio Calabria - Rossano - San Giovanni in Fiore - Vibo Valentia.

SICILIA

Acireale - Adrano - Agira - Agrigento - Alcamo - Augusta - Avola - Bagheria - Barcellona Pozzo di Gotto - Barrafranca - Biancavilla - Bivona - Bronte - Calatani - Caltagirone - Caltanissetta - Campobello di Licata - Canicattì - Canicattini Bagni - Carini - Castelbuono - Castellammare del Golfo - Casteltermeni - Castelvefrano - Castoreale - Catania - Cefalù - Centuripe - Comiso - Corleone - Enna - Favara - Florida - Francofonte - Gangi - Gela - Grammichele - Lentini - Leonforte - Lercara Friddi - Licata - Marsala - Mazara del Vallo - Mazzerino - Menfi - Messina - Milazzo - Militello in Val di Catania - Mineo - Misilmeri - Mistretta - Modica - Monreale - Monte San Giuliano - Mussomeli - Naro - Nicosia - Niscemi - Noto - Pachino - Palazzolo Acreide - Palermo - Palma di Montechiaro - Partanna - Partinico - Paternò - Patti - Piana dei Greci - Piazza Armerina - Pietraperzia - Porto Empedocle - Racalmuto - Raffadali - Ragusa - Randazzo - Ravanusa - Regalbuto - Ribera - Riesi - Rosolini - Salemi - Sambuca di Sicilia - San Cataldo - Sciacca - Scicli - Scordia - Siracusa - Sortino - Spaccaforno - Termini Imerese - Trapani - Valguarnera Caropepe - Vittoria - Vizzini.

SARDEGNA

Alghero - Cagliari - Iglesias - Lanusei - Nuoro - Oristano - Ozieri - Sassari - Tempio Pausania.

(1) Elenco allegato al R. D. 26 febbraio 1931, n. 166.

FEDERAZIONE FASCISTA AUTONOMA DEGLI ARTIGIANI D'ITALIA

Roma - Piazza Venezia, 11

CIRCOLARE N. - N. DI PROTOCOLLO 1263 Bis. — A tutte le Segreterie dipendenti: Ai fiduciari comunali; Ai capi comunità.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

OGGETTO: Norme per il Censimento demografico 21 aprile 1931-IX.

Il censimento e le dimensioni della massa artigiana.

Il censimento della popolazione che si compirà il 21 del prossimo aprile, riveste per l'Artigianato una importanza eccezionale.

È noto, infatti, che fino ad oggi, nè in Italia, nè in alcuna altra Nazione l'indagine statistica ha mai direttamente e completamente accertato la categoria dell'artigianato, cosicchè i calcoli sulla sua entità numerica rappresentano il risultato di induzioni, di estimazioni indirette.

Anche il censimento industriale del 1927, che tuttavia rappresentava un notevole progresso rispetto ai precedenti, non si propose l'accertamento delle aziende artigianali vere e proprie, ma si limitò alla suddivisione delle aziende industriali secondo il numero dei dipendenti, ciò che è ben diverso dalla ricognizione specifica delle attività artigianali, senza dire che la classificazione allora adottata non si prestava affatto a cogliere nei loro atteggiamenti caratteristici le attività prettamente artigiane.

Il censimento attuale, pur essendo essenzialmente un censimento demografico, costituisce un'occasione propizia per giungere con la maggiore approssimazione alla determinazione della massa artigianale, colmando una lacuna profondamente sentita, non meno che dalla nostra, dalle organizzazioni artigianali di tutti i paesi, come risulta, fra l'altro, dalle relazioni presentate al Primo Congresso Internazionale dell'Artigianato, tenutosi in Roma nello scorso settembre.

Noi dobbiamo quindi considerarci alla vigilia di una constatazione che deve costituire un nuovo vanto del Governo Fascista perchè potrà porre l'Italia all'avanguardia delle Nazioni nella determinazione della forza artigianale, punto di partenza per ogni azione mirante al suo sviluppo, che rappresenta non soltanto un interesse di classe, ma anche uno dei più alti interessi nazionali.

Ma per giungere a questo risultato occorrono provvidenze e cure intense da parte di tutti gli organi della Federa-

zione Artigiana i quali sono chiamati a compiere una vasta opera di istruzione e di indirizzo presso i nostri rappresentanti, per l'esattezza delle loro dichiarazioni sui fogli di famiglia.

Richiamiamo perciò, con la presente circolare, l'attenzione delle nostre Segreterie provinciali alle quali resta affidato questo compito delicatissimo da assolversi con intensità, rapidità e precisione. Esso consiste nel curare tutte le vie e tutti i mezzi per porsi in contatto coi vari nuclei artigianali per spiegare ad essi, nelle sue linee fondamentali, il congegno tecnico del censimento e guidarli nella redazione del foglio di famiglia, specialmente nella parte relativa alla dichiarazione della loro qualifica professionale.

A questa parte sono riservate le colonne 14, 15 e 16 del detto foglio.

L'importanza fondamentale della colonna 14 del foglio di famiglia.

La colonna 14 riguarda la categoria professionale a cui appartiene l'azienda, l'ente, ecc., presso cui la persona è od era occupata.

L'intestazione di tale colonna dichiara che il censito dovrà scrivere, a seconda dei casi: *Agricoltura - Industria - Commercio - Banca - Trasporti - Professione liberale - Pubblica Amministrazione, ecc.*

Non viene esplicitamente fatta menzione della categoria *Artigianato*, ma essa deve considerarsi implicitamente compresa, perchè l'enumerazione delle categorie nella intestazione non è tassativa, ma è esemplificativa. Ciò desumesi chiaramente dalle *Istruzioni per gli Ufficiali di censimento* che sono state diramate dall'Istituto Centrale di Statistica.

In tali istruzioni, nel punto in cui viene illustrata l'intestazione della colonna 14, è testualmente dichiarato:

«Le categorie sono analoghe a quelle adottate per le associazioni sindacali che comprendono (sia per i datori di lavoro che per i lavoratori) le seguenti Confederazioni: Industria - Agricoltura - Commercio - Artigianato, ecc.»

L'artigianato categoria professionale inconfondibile

Il primo punto adunque su cui bisogna richiamare l'attenzione di tutti gli artigiani è questo: *ogni artigiano deve senza esitazione, senza equivoco possibile, scrivere nella colonna 14 la parola che esprime la categoria a cui esso appartiene e cioè: Artigianato.*

Insistiamo su questa necessità fondamentale perchè le istruzioni contenute nel foglio di famiglia alla pagina quarta, sotto il titolo: *«Avvertenze speciali per le professioni»*, non bastano, dal nostro punto di vista, a diradare i dubbi che possono sorgere nei singoli compilatori.

Tali avvertenze infatti, al numero 5, danno la definizione dei soli *artigiani indipendenti*.

«Sono artigiani indipendenti coloro (uomini o donne) che prendono lavoro a fattura, sia trattando direttamente col consumatore o cliente, sia per commissione di uno o più fabbricanti e che lo eseguono da soli o con l'aiuto di qualche membro della famiglia».

L'Istituto Centrale di Statistica avverte opportunamente che questa definizione non coincide con le distinzioni dell'Associazione sindacale e perciò gli Ufficiali di censimento devono fare molta attenzione per evitare errori o inesattezze.

Infatti gli errori possono verificarsi soprattutto per i casi che concernono gli artigiani aventi alle loro dipendenze un certo numero di lavoratori, diversi dai membri di famiglia, che la definizione non considera. Questi ultimi dovrebbero regolarsi secondo le istruzioni date nelle Avvertenze, al numero 2; ma è qui appunto che possono sorgere le perplessità degli artigiani fino dall'inizio della lettura di questo numero.

Esso infatti comincia col dichiarare: *«Chi è addetto ad una industria indicherà alla colonna 14: industria».*

Se si coordina la lettera di questo numero 2 delle avvertenze con le più volte ricordate istruzioni agli Ufficiali del censimento, si viene a concludere che l'artigiano a tale colonna dovrà scrivere: *artigianato* e non *industria*.

Messi in luce questi punti di particolare importanza, è opportuno concretare quali sono le istruzioni integrative che dovranno essere date con ogni mezzo agli artigiani, a cura dei nostri organi.

Come devono rispondere gli artigiani al foglio di famiglia.

I casi che si presentano per gli artigiani sono i seguenti:

1) Artigiani padroni di bottega con un certo numero di dipendenti.

Costoro alla colonna 14 devono scrivere senza esitazione: Artigianato.

Alla colonna 15, che domanda la specificazione dell'occupazione, professione, arte, mestiere, dovranno indicare con esattezza la propria arte o il mestiere (esempio: parrucchiere, maniscalco, ebanista, ecc.).

Alla colonna 16, che domanda la posizione nella professione, dovranno rispondere con la parola: Padrone.

2) Dipendenti da botteghe artigiane. Costoro dovranno rispondere nel modo seguente:

Alla colonna 14: Artigianato.

Alla colonna 15: la loro arte o mestiere (es. parrucchiere, maniscalco, ebanista, ecc.).

Alla colonna 16: Dipendente artigiano o anche operaio.

3) Artigiani indipendenti, e, cioè, che, secondo la definizione data nelle avvertenze del foglio di famiglia, lavorano da soli o con l'aiuto di qualche membro della famiglia.

Costoro dovranno rispondere nel modo seguente:

Alla colonna 14: Artigianato.

Alla colonna 15: la loro occupazione (es. sarta, cucitrice in bianco, merlettiera, tessitrice di cotone, ecc.).

Alla colonna 16: Artigiano indipendente.

AVVERTENZA.

Membri della famiglia.

Per i membri della famiglia che esplicano la loro attività esclusivamente o principalmente aiutando il padre, o il marito o altro membro della famiglia nell'esercizio della loro professione (anche senza ricevere uno stipendio o salario) si deve dichiarare: alla colonna 14 la stessa categoria indicata dal padre,

marito ecc.; alla colonna 15 si deve dichiarare il loro genere di occupazione abituale, e alla colonna 16 scrivere: *coadiuva*....aggiungendo: il padre o il marito, o la madre, o il fratello, ecc.

La soluzione dei casi incerti.

Non ci nascondiamo una difficoltà che può sorgere nella varietà dei casi pratici e che non poteva e non doveva risolversi dall'Istituto Centrale di Statistica. Il censimento infatti ha di mira non la rilevazione delle industrie, ma la condizione professionale di ciascun censito; non siamo in presenza di un censimento industriale, ma di un censimento demografico, che, però, insieme rileva e classifica la popolazione del Regno secondo le varie professioni.

Ma attraverso queste medesime rilevazioni professionali vengono automaticamente a determinarsi, secondo le caratteristiche loro proprie, le varie categorie professionali e, tra queste anche l'Artigianato.

Però la determinazione dei confini tra categoria e categoria dipende dalle dichiarazioni dell'interessato ed è qui che possono e devono intervenire le associazioni professionali per guidare i loro rappresentati onde evitare le deviazioni nei casi dubbi.

Ciò che è indifferente per il censimento, non lo è per le associazioni professionali che devono quindi esercitare ogni sforzo perchè non vengano frustrate le loro aspettative in una occasione come l'attuale che non si riprodurrà se non a grande intervallo di tempo.

Per l'artigianato — ripetiamo — una difficoltà da superare è quella che sorge in presenza di quei casi che rappresentano interferenze tra l'industria e l'artigianato, in mancanza di una precisa definizione di quest'ultima categoria.

È qui che l'azione dei nostri organi diventa essenziale perchè, se una definizione dell'artigianato non è stata fino ad oggi ancor stabilita, non è meno vero che l'attività artigiana presenta tali caratteristiche, inconfondibili con l'industria, che i casi dubbi possono ridursi al minimo e considerarsi senza conseguenze per la legge dei grandi numeri.

Nel giuoco degli elementi che costituiscono l'attività artigianale deve basarsi la valutazione di una azienda per stabilire la sua appartenenza alla categoria

dell'artigianato piuttosto che a quella dell'industria.

È quindi proprio in questo campo della soluzione dei casi dubbi che deve esercitarsi l'opera assidua e diligente dei nostri organi per suggerire la più rispondente alla realtà, che nessuno meglio di essi può dare, perchè essi non solo posseggono il senso di ciò che può definirsi il clima di una azienda artigiana, affatto diverso da quello dell'azienda industriale, ma anche, vivendo a contatto coi nuclei artigianali, sono in grado di conoscere già i casi non numerosi che si trovano ai margini delle due categorie dell'artigianato e dell'industria e ne costituiscono per così dire il punto di sutura.

I mezzi di propaganda.

Per l'attuazione della propaganda da esercitarsi immediata e profonda in modo da non lasciare lacune in alcun punto delle rispettive zone, le nostre Segreterie provinciali dovranno anzitutto curare la distribuzione della presente circolare a tutti i fiduciari da esse dipendenti, accompagnandola con quelle ulteriori istruzioni che ritenessero opportune per assicurarsi la loro stretta ed attiva collaborazione nella azione di propaganda presso i singoli artigiani, e spiegando la più attiva vigilanza perchè ogni artigiano abbia la preparazione più completa per la compilazione del foglio di famiglia.

Le stesse Segreterie provinciali provvederanno inoltre alla pubblicazione di un riassunto della presente circolare, soffermandosi specialmente sulla parte esemplificativa, a mezzo degli organi della stampa locale, ripetendola nei giorni prossimi alla data del censimento.

Tutto ciò indipendentemente da quelle forme e mezzi di propaganda che, oltre a quelli che abbiamo tracciato, essi reputassero più efficaci per lo scopo da raggiungere, come manifesti, circolari agli artigiani dedicate soprattutto all'esposizione di esempi pratici di compilazione del foglio di famiglia, ecc.

Gradiremo un cenno di ricevimento della presente e di assicurazione della sua più rigorosa osservanza.

Il Segretario Generale

DOTT. DOMENICO GATTINARA.

FEDERAZIONE FASCISTA AUTONOMA DEGLI ARTIGIANI D'ITALIA

NORME PER IL CENSIMENTO DEMOGRAFICO 21 APRILE 1931 - IX

A TUTTI GLI ARTIGIANI

Quando si dice che i numeri che misurano le masse artigiane sono dell'ordine delle centinaia di migliaia, e forse anche dei milioni, si dice certamente una cosa vera, una cosa che è nel convincimento comune; ma di questa verità non è mai stato possibile dare fino ad oggi una dimostrazione precisa, appoggiata ad un calcolo diretto, positivo, indiscutibile.

Tanto meno è stato possibile riconoscere l'entità numerica delle classi e dei gruppi di arti e di mestieri in cui queste masse si dividono perchè, anche sotto questo aspetto, i dati che si espongono sono pur sempre dati approssimativi.

E tuttavia questo riconoscimento preciso della entità della grande famiglia artigiana e della sua composizione e struttura rappresenta un'assoluta necessità, non solo per ragioni di indole materiale, ma anche per ragioni di indole morale.

Se, infatti, l'artigianato è una delle forze più importanti della Nazione, una forza militare nei campi economico, artistico ed etico del Paese, non si può rinunciare alla fondamentale operazione su cui si basa l'ordinamento di ogni milizia: la constatazione del suo numero, perchè è su questo che si misurano le dimensioni dei suoi problemi e si proporzionano i provvedimenti per la loro soluzione.

Il censimento della popolazione che sta per compiersi il 21 aprile, nella solenne ricorrenza dell'annuale della fondazione di Roma, costituisce l'occasione propizia per una completa e precisa rassegna dell'Artigianato, inteso come una grande categoria a sè stante, nettamente distinta dalle altre grandi categorie dell'Industria, dell'Agricoltura, del Commercio, ecc., purchè ciascun artigiano, senza esitazioni, senza possibilità di equivoci, dichiari esso stesso la sua qualità e la sua appartenenza all'Artigianato.

Questa dichiarazione deve essere fatta in quel documento che qualche giorno prima della data del censimento verrà consegnato a ciascun capo di famiglia e che si chiama il *Foglio di famiglia*.

Tra le varie colonne in cui questo foglio è diviso, quelle che si riferiscono alla dichiarazione della professione, arte, mestiere, ecc., sono le colonne 14, 15, 16.

Per le esatte risposte alle domande contenute in tali colonne, gli artigiani devono attenersi alle seguenti norme che compendiano le avvertenze e le istruzioni contenute nel detto *Foglio di famiglia* e che riguardano distintamente i tre diversi casi ai quali può ridursi la posizione rispettiva di ciascun artigiano.

PRIMO CASO

Artigiani padroni di bottega con un certo numero di dipendenti

Essi dovranno scrivere:

alla colonna 14: *Artigianato*;

alla colonna 15: le parole che determinano la loro arte o mestiere: (per esempio: Parrucchiere - Maniscalco - Ebanista, ecc.);

alla colonna 16: *Padrone*.

SECONDO CASO

Artigiani che lavorano alle dipendenze di una bottega artigiana

Essi devono scrivere:

alla colonna 14: *Artigianato*;

alla colonna 15: le parole che determinano l'arte o il mestiere esercitato nella bottega dalla quale dipendono: (per esempio: Parrucchiere - Maniscalco - Ebanista, ecc.);

alla colonna 16: *Artigiano dipendente* o anche *operaio*.

TERZO CASO

Artigiani indipendenti, cioè coloro (uomini o donne) che prendono lavoro a fattura, sia trattando direttamente col consumatore o cliente, sia per commissione di uno o più fabbricanti e lo eseguono da soli o con l'aiuto di qualche membro della famiglia.

Essi dovranno scrivere:

alla colonna 14: *Artigianato*;

alla colonna 15: le parole che determinano l'arte o il mestiere da essi esercitato: (per esempio: Legatore di libri, Calzolaio, Sarto, Cucitrice di bianco, Merlettaia, Tessitrice di cotone, ecc.);

alla colonna 16: *Artigiano indipendente*.

Avvertenza — Membri della famiglia — *Per i membri della famiglia che esplicano la loro attività esclusivamente o principalmente aiutando il padre o il marito o altro membro della famiglia nell'esercizio della loro professione (anche senza ricevere uno stipendio o salario) si deve dichiarare: alla colonna 14 la stessa categoria indicata dal padre, marito, ecc., cioè: Artigianato; alla colonna 15 si deve dichiarare l'arte o il mestiere esercitato dal padre o dalla madre o dal marito o dal fratello ecc.; e alla colonna 16 scrivere: coadiuva... aggiungendo: il padre o il marito o la madre o il fratello, ecc.*

Per maggiore chiarezza riproduciamo qui sotto le tre colonne 14, 15, 16 del Foglio di famiglia, con tre esempi di risposte corrispondenti a ciascuno dei tre casi ora menzionati, ed un quarto esempio relativo al caso di un membro della famiglia che coadiuva il padre (o la madre, o il marito, ecc.) nell'esercizio della loro arte o mestiere.

COGNOME E NOME	CATEGORIA PROFESSIONALE		POSIZIONE NELLA PROFESSIONE
	a cui appartiene l'azienda, l'ente, ecc., presso cui la persona è od era occupata. Si dovrà scrivere, a seconda dei casi: Agricoltura - Industria - Commercio - Banca - Trasporti - Professione liberale - Pubblica Amministrazione, ecc.	Specificare la occupazione, professione, arte, mestiere, ecc., ovvero la condizione.	Se la persona è occupata in una industria o in un commercio, specificare se è padrone, direttore, impiegato, usciere, operaio, ecc.
1 - 2	14	15	16
Primo caso ROSSI MARIO	ARTIGIANATO	PARRUCCHIERE	PADRONE
Secondo caso BIANCHI CARLO	ARTIGIANATO	PARRUCCHIERE	DIPENDENTE ARTIGIANO
Terzo caso VERDI ADELE	ARTIGIANATO	MERLETTAIA	ARTIGIANA INDIPENDENTE
Membro di famiglia NERI ANTONIO	ARTIGIANATO	SARTO	COADIUVA IL PADRE

Noi crediamo che queste norme così chiare e così semplici basteranno a togliere ogni dubbio e ogni incertezza. Se, tuttavia, in qualche caso potessero sorgere perplessità o difficoltà, invitiamo gli artigiani a ricorrere subito ai nostri organi locali — Segretari provinciali o Fiduciari —, presso i quali troveranno la più cordiale e premurosa assistenza per facilitare ad essi il compito in apparenza modesto, in realtà importantissimo.

Importantissimo invero, perchè dalla esattezza delle dichiarazioni di ciascun artigiano dipende che l'Italia, prima fra tutte le Nazioni, giunga alla constatazione irrefragabile della imponentza delle sue falangi artigiane.

IL CENSIMENTO

Numero unico pubblicato in occasione del VII Censimento generale della popolazione - 21 Aprile 1931-IX

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Presidente: Prof. CORRADO GIRI — Direttore Generale: Dottor Alessandro Molinari.
COMMISSIONE DI PROPAGANDA PER IL CENSIMENTO. — Presidente: Senatore Prof. PIETRO SITTA — Membri: Dottor Nicola Consiglio — Rodolfo Gallo — R. Console Ottavio Gloria — Prof. Alfredo Niciforo — Dottor Guido Palmadita — Prof. Lorenzo Ratto — Dottor Francesco Paolo Rubino — Comand. Tomaso Surdi — Prof. Lino Vaccari — Dottor Ercole Vellani — On. Prof. Gaetano Zingali.

IL VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO

Nel numero è la forza delle Nazioni
MUSSOLINI

I. Il 21 aprile 1931 (Natale di Roma) in tutte le provincie d'Italia, nelle Colonie, nel Possedimento delle Isole dell'Egeo, si procederà alle operazioni di rilevazione della popolazione.

Il censimento generale della popolazione che si compie a periodi regolari di tempo in tutti i paesi civili del mondo, è una delle operazioni più grandiose della statistica applicata ed interessa in egual modo gli uomini di governo, i pubblici amministratori, gli studiosi.

Il censimento generale della popolazione è uno dei mezzi tecnici più importanti e perfetti per la rilevazione della popolazione di un Paese, considerata nella sua condizione statica. E, per così dire, la riproduzione fotografica della popolazione, considerata come grande organismo, e nella sua composizione e distribuzione per sesso, per età, per stato civile, per condizioni biologiche ed etniche, e per classi economiche e sociali, in un determinato momento. Il censimento rende possibile lo studio di quel fattore essenziale della vita dello Stato e della Nazione, che è la popolazione, nei suoi più svariati ed interessanti aspetti, e facilita a mezzo della comparazione, le indagini riguardanti lo sviluppo demografico, politico, economico e sociale dei vari Paesi. Questo spiega le ragioni per le quali non solo i Governi, ma anche gli uomini di scienza, attribuiscono in ogni tempo, ma più specialmente nel secolo XIX, la più grande importanza ai censimenti e perché queste grandiose rilevazioni, grazie ai suggerimenti dei tecnici e degli studiosi, si vennero sempre più perfezionando e completando.

I caratteri che distinguono i censimenti moderni dalle consimili rilevazioni sullo stato delle popolazioni che si fecero in passato, sono essenzialmente tre: la periodicità, la simultaneità, l'universalità. Il censimento, che, nella data storica del 21 aprile 1931, si farà in Italia, risponde in modo preciso a questi tre caratteri, pure apportando qualche notevole modificazione ed aggiunta a quanto è stato fatto per gli ultimi censimenti eseguiti per legge, sotto l'alta direzione degli organi centrali della Statistica nel nostro Paese.

II.

I censimenti moderni hanno anzitutto il carattere della periodicità. Si fanno, cioè, a periodi regolari di tempo, che per alcuni Paesi comprendono dieci anni, per altri invece cinque anni.

Secondo la legge del 20 giugno 1871, n. 297, i censimenti generali della popolazione in Italia avrebbero dovuto succedere a periodi decennali. Tale criterio venne sempre osservato dal 1861 al 1921, con la sola interruzione determinata, per male intese ragioni di economia, nel 1891.

Il censimento che si farà nel 1931, seguirà a 10 anni di distanza quello che lo ha preceduto e sarà quindi il settimo della serie. Ma da questa data si insisterà in Italia, come già si fa in altri Stati, la serie dei censimenti quinquennali, poiché si è ritenuto che dieci anni costituiscono un periodo troppo lungo nei tempi dinamici nei quali viviamo.

L'importanza del futuro censimento sarà accresciuta dalla rilevazione statistica delle abitazioni dei centri urbani, che permetterà di meglio conoscere lo sviluppo edilizio del nostro Paese e di studiare con maggiore ricchezza di dati quel fenomeno, così interessante dal punto di vista sociale, che viene chiamato dell'addensamento della popolazione.

III.

Il secondo carattere del censimento nostro, sarà quello della simultaneità, consistente nel compiere la rilevazione degli abitanti nello stesso giorno in tutte le parti dello Stato, cioè nel 21 aprile.

I censimenti del 1861, 1871, 1881, furono eseguiti con riferimento alla mezzanotte del 31 dicembre, mentre quelli del 1901, 1911, 1921, furono rispettivamente riferiti al 10 febbraio, al 10 giugno, al 1° dicembre.

Si è ritenuto questa volta più opportuno di far cadere la scelta su una giornata dell'anno che non fosse esposta ai rigori dell'inverno o ai calori eccessivi dell'estate. Nell'aprile le giornate più lunghe si prestano ad un più fecondo rendimento da parte dei commissari incaricati di distribuire e ritirare i modelli, e la temperatura più mite rende possibile l'accesso a tutte le abitazioni, sia nella città che nella campagna, nella pianura come nella montagna.

E poiché soltanto tre dei censimenti finora fatti, si mantengono fedeli alla stessa data, si è ritenuto opportuno di sceglierne una per il prossimo censimento della popolazione che non avesse più da essere abbandonata. E nessuna data meglio di quella del 21 aprile, Natale di Roma, poteva, non solo per la stagione primaverile in cui è compresa, ma per il suo alto significato politico, essere meglio scelta come punto immutabile per tutti i censimenti dell'avvenire.

Questa data del resto di poco si scosta da quella che è stata scelta l'anno scorso per il censimento generale dell'agricoltura, ed essa coincide con la ripresa generale stagionale, di quasi tutte le forme di attività, in esse comprese anche quella edilizia e del movimento dei forestieri.

Anche per questo Censimento come per i precedenti, lo stato della popolazione presente dovrà riferirsi ad un momento ben preciso, vale a dire al punto astronomico del passaggio da un giorno al successivo, dal 20 al 21 aprile, tenendo però conto di quei comportamenti intesi a far sì, che possano e debbano essere compresi, nel foglio della rispettiva famiglia, anche coloro che alla mezzanotte ne saranno assenti, perché si trovano a teatro, nei ritrovi, in treno, ecc., ma che durante la notte stessa e al più tardi al mattino ritorneranno alla propria abitazione senza essere stati censiti altrove.

Particolari norme sono state poi stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica d'accordo coi Ministri competenti per la rilevazione della popolazione delle Colonie e del Possedimento delle Isole dell'Egeo.

IV.

L'universalità, che è il terzo carattere del censimento moderno, consiste nel sottoporre alla rilevazione tutti i cittadini dello Stato e delle Colonie. Tutti coloro che alla data del censimento vivono nel Regno, e anche quelli che, risiedendovi, si trovano temporaneamente fuori, saranno oggetto di rilevazione. Se, col censimento del 1871, erano stati compresi fra gli abitanti della Italia, unificata e redenta, per la prima volta i cittadini del Veneto e quelli di Roma, e col censimento del 1921 l'indagine venne estesa ai più giusti e larghi confini che la guerra vittoriosa aveva dato all'Italia, con quello del 1931 la determinazione riuscirà ancora più precisa, sia per i territori riguardanti la Nazione, che per quelli riferibili alle Colonie. Il censimento del 1921, eseguito a breve distanza dalla fine della guerra, non poteva presentare tutta la popolazione ristabilita nelle sue sedi naturali, fervendo ancora i lavori di ricostruzione delle regioni devastate. Ugualmente per quanto si riferisce alla composizione della popolazione per età, per sesso, per stato civile. Il grande numero dei morti gloriosamente caduti nella grande guerra, aveva profondamente turbato quell'armonica distribuzione delle classi per sesso e per età, ecc. esistente prima della guerra, incidendo profondamente le classi di età dei maschi fra i 18 e i 40 anni. Le nascite che erano fortemente diminuite negli anni decorrenti dal 1915 al 1919, con una riduzione cospicua dei gruppi viventi dei primi anni di età, resa più sensibile dalla maggiore

mortalità infantile derivante dalle sofferenze patite dalle madri nel periodo di gestazione ed allattamento, contribuivano per altra via a turbare la situazione normale. I gruppi dei coniugati delle età più giovanili risentivano a loro volta delle riduzioni nel numero dei matrimoni verificatisi durante gli anni di guerra, mentre sensibili si manifestavano ancora i vuoti lasciati dalla epidemia della febbre influenzale. Aggiungendosi a queste cause di perturbamento quelle derivanti dalla ripresa, dopo la conclusione della pace, di cospicue correnti di emigrazione, specialmente verso quelle devastate regioni della Francia, che maggiormente avevano bisogno di braccia italiane per le opere di ricostruzione e per colmare il vuoto lasciato dai morti, si comprende come nel 1921 la popolazione rilevata col censimento fosse ben lungi dal presentare una situazione normale. Il censimento del 1931, che avverrà a periodo abbastanza lontano dalla data che segna la fine della guerra mondiale, ci potrà dare la rappresentazione di una Italia veramente diversa, più organicamente forte, più politicamente sicura, più economicamente promettente, veramente degna di essere considerata fra le più grandi potenze del mondo.

Il nuovo censimento potrà darci veramente quella immagine completa della nostra Patria e farci constatare i risultati di quelle grandiose opere pubbliche, che, nel campo dell'agricoltura, della industria, delle comunicazioni e dei trasporti, dei commerci, hanno veramente trasformato il nostro Paese.

E potrà farci conoscere, se non nel loro pieno sviluppo, almeno nei primi tangibili effetti, i risultati della politica demografica lungimirante, instaurata per volere del Duce, dal Governo Nazionale Fascista e diretta ad impedire o ad attenuare l'emigrazione per l'estero, a far accrescere la natalità, a rendere possibile con la sempre più vasta applicazione della bonifica integrale il maggiore frazionamento della proprietà, l'intensificazione delle colture, la distribuzione della popolazione in proporzione maggiore nelle campagne meglio coltivate, più produttive. E col necessario complemento della rilevazione relativa alle Colonie e ai Possedimenti, sempre meglio determinati nel loro confini e più solidamente assicurati nell'interno, potrà mostrarci come anche in quelle terre lontane l'Italia nostra abbia potuto conseguire benefici e progressi, che non era possibile neppure di prevedere alla data dell'ultimo censimento.

IL CENSIMENTO DELLE COLONIE E DEI POSSESSIMENTI ITALIANI

Il VI censimento della popolazione del Regno del 1° dicembre 1921 fu esteso, col R. Decreto 8 settembre 1921 n. 1327, alla Tripolitania, alla Cirenaica, all'Eritrea, alla Somalia, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani ed ai cittadini stranieri; e al Possedimento delle Isole dell'Egeo. Furono censite nella popolazione presente 18.566 bianchi nella Tripolitania; 3.607 nella Cirenaica; 3.874 nell'Eritrea; 565 nella Somalia; 104.523 nelle Isole dell'Egeo.

Secondo i dati più recenti pubblicati dal Ministero delle Colonie, in Tripolitania vi sarebbero 550.000 indigeni, 20.000 italiani ed altri 2.700 tra europei ed assimilati. In Cirenaica 225.000 indigeni e 10.000 europei (esclusi i militari) quasi tutti italiani; in Eritrea 510.000 indigeni e 3.650 europei; in Somalia 900.000 indigeni e, secondo un accertamento eseguito il 30 giugno dello scorso anno, 1.828 italiani e 28 stranieri. Infine nelle Isole italiane dell'Egeo 118.000 abitanti; 6.261 nella Concessione di Tientien.


Il prossimo censimento si estenderà anche alle popolazioni delle Colonie e dei Possedimenti italiani. Per gli europei si useranno i medesimi fogli di famiglia e di convivenza adottati per il Regno. Per le popolazioni indigene delle Colonie invece, si impiegheranno particolari questionari studiati di comune accordo tra l'Istituto Centrale di Statistica ed il Ministero delle Colonie; più limitati in alcune domande, ma che però permetteranno di rilevare la razza e la lingua parlata dai componenti le diverse tribù indigene.

OGNI BUON CITTADINO riempie il proprio foglio nella giornata del 21 APRILE 1931, dopo aver letto attentamente le avvertenze e l'esempio. Scrive in modo chiaro usando l'inchiostro e non la matita.

Risponde a tutte le domande contenute nel foglio per sé e per i componenti la sua famiglia. Se ha dei dubbi, chiede spiegazioni all'Ufficio di censimento. Se non ricorda esattamente qualche data di nascita, la controlla con documenti (certificati, pagelle scolastiche, atti di nascita, carta di identità, ecc.) che possiede.

I fogli di censimento sono documenti segreti. Non devono perciò essere consegnati per il ritiro ai parenti, ma l'Ufficio di censimento è tenuto a recarsi personalmente presso ogni famiglia per farli consegnare i fogli riempiti.

La popolazione d'Italia dal 1770 in poi.



L'Ufficio di censimento è tenuto a dare tutti i chiarimenti che gli sono richiesti.

Coloro che si accorgono di avere sbagliato nel compilare il foglio se chiedono un altro che sarà loro dato gratuitamente.

Se una famiglia non ha ricevuto entro il giorno 18 il foglio per il censimento o se l'Ufficio non è venuto entro il giorno 30 aprile a ritirarlo, il capo famiglia si rechi subito personalmente al Municipio a richiederlo e a farne consegna. Se non lo facesse, potrebbe essere colpito da contravvenzione.

Si risponde alle domande senza esitazioni e con sincerità. Le risposte sono vincolate al segreto più rigoroso d'ufficio, né possono quindi venire comunicate ad alcuna persona od ufficio per nessun motivo. Le notizie di un foglio di famiglia saranno sommate con quelle contenute nei fogli delle altre famiglie e non sarà perciò possibile, a chi leggerà i risultati del censimento, distinguere le notizie relative alla sua famiglia da quelle relative alle altre famiglie.

LA ECCEZIONALE IMPORTANZA DEL PROSSIMO CENSIMENTO

La particolare importanza e l'eccezionale significato del prossimo censimento, sono il risultato di due particolari aspetti della volontà del Duce: la valorizzazione della statistica e la grande portata attribuita al fattore demografico. Sta in fatto che il R. D. Legge 6 novembre 1930, n. 1503, ordinando il VII Censimento generale della popolazione, porta, rispetto ai precedenti censimenti, interessanti novità. Innanzitutto viene disposto che d'ora innanzi i censimenti, da decennali, diventino quinquennali. In secondo luogo viene stabilito che tanto il prossimo come i futuri censimenti siano eseguiti sempre alla stessa data, che è poi particolarmente significativa: il 21 aprile.

Ora, non si starà a dire quanta importanza abbia, dal punto di vista pratico della rilevazione, la data. Per i primi quattro censimenti fu, ad esempio, osservato che questa fosse da ritenersi inopportuna, stanti le particolari, difficili condizioni di accesso che presentano, nella stagione invernale, i paesi di alta montagna, mentre quella del censimento 1911 fu criticata per il fatto che si riteneva la popolazione notevolmente spostata a causa della feste cinquantenarie e delle relative esposizioni. Il fatto che tutti i censimenti verranno compiuti d'ora innanzi sempre alla medesima data (che cade poi in primavera) offrirà il grande vantaggio di una più sicura base di comparazione tra i risultati dei diversi censimenti stessi.

In terzo luogo, il censimento viene esteso alla popolazione delle Colonie di diretto dominio ed ai possedimenti ed inoltre può ben dirsi che con le nuove disposizioni vengano ordinati maggiori e più severi controlli e predisposta una più razionale e profonda organizzazione. Basti accennare ad esempio, alle istruzioni fin qui diramate dall'Istituto Centrale di Statistica per la ripartizione del territorio del Comune in frazioni e sezioni, per la rilevazione dei piani topografici, per la revisione delle denominazioni delle vie e della numerazione dei fabbricati, per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali e comunali di censimento, e via dicendo.

Ricorderò anche la speciale Commissione di propaganda per il censimento istituita allo scopo di richiamare gli scopi, l'importanza e le particolarità tecniche. Altra caratteristica del prossimo censimento è costituita dalla speciale indagine sulle abitazioni, la quale, è stata predisposta in 422 Comuni, i principali di tutte le Regioni del Regno.

Scopi pratici e scientifici.

Molti e importanti sono gli scopi scientifici e pratici, cui mira il censimento. La risposta ai *quanti siamo?* in tempi in cui giustamente trionfa la formula mussoliniana *nel numero sta la forza*, è già di per sé stessa suggestiva.

Prima anzitutto stabilire la quota di incremento, assoluta e relativa, della popolazione dall'uno all'altro censimento come elemento importantissimo per giudicare dell'avvenire demografico e politico della Nazione. Sempre in materia di numero assoluto degli abitanti è ovvio che la distribuzione geografica (densità) della popolazione presenta particolare importanza per la politica agraria e sanitaria (bonifiche, colonizzazione, ecc.) e che la distribuzione amministrativa in regioni, provincie e comuni è non meno importante nei riguardi di molti aspetti della politica governativa tributaria, scolastica, dei lavori pubblici, ecc. È noto che non meno di trenta leggi in Italia si basano sulla conoscenza del numero assoluto degli abitanti di ciascuna unità amministrativa: l'istituzione degli uffici finanziari, dei posti notari, delle scuole, ecc. È basata appunto su tale conoscenza. Per dirne un'altra, anche una riforma dei sistemi di coscrizione militare presuppone la conoscenza del numero assoluto degli abitanti.

Scientificamente noi possiamo apprezzare la portata di molti tra i più cospicui fenomeni demografici solo riferendoli alla popolazione dalla quale scaturiscono: così si dica della quota di incremento della popolazione stessa, dello andamento della natalità, della mortalità, ecc.; così si dica anche di molti altri fenomeni che, dal punto di vista della loro frequenza, prendono ugualmente significato quando vengano raggruppati alla popolazione: criminalità, analfabetismo, morbosità, suicidi, carico tributario, ecc. Ne è a dire che, partendo dai risultati di un dato censimento, sia possibile aggiornare, di anno in anno, i dati sulla popolazione servendosi dei registri di anagrafe dei singoli Comuni. In proposito è da te-

nersi presente come il servizio anagrafico, anche se bene organizzato, non possa essere assolutamente preciso, troppo complesso essendo il movimento non solo intrinseco (nascite e morti), ma anche e soprattutto estrinseco della popolazione (emigrazione, immigrazione e rimpatri). Il censimento diventa pertanto di volta in volta strumento per il riordinamento delle anagrafi comunali.

Popolazioni giovani e popolazioni vecchie.

A parte ciò, il censimento non si limita a rilevare il numero assoluto degli abitanti, ma rileva, di ogni cittadino, parecchi elementi la cui conoscenza non soddisfa solo un sentimento di mera curiosità. Esemplifichiamo. Chi può contestare la grande importanza dell'elemento *sessi*? A parità di numero assoluto di abitanti, di due Stati o gruppi vale più (in un senso particolare che è più facile ad intuirsi che a spiegare in poche parole) quello che presenta maggiore equilibrio tra i due sessi. Secondo i censimenti dell'immediato dopoguerra, Inghilterra, Germania e Francia contavano rispettivamente per ogni 1000 femmine, 912, 915, 916 maschi. Viceversa, il censimento italiano del 1921 presentò una mascolinità dei sessi di 973.

O'è poi l'età. Si ricorderà che si parla di *popolazioni giovani* e di *popolazioni vecchie* e che siffatte distinzioni hanno una grande importanza dal punto di vista sociologico, biologico e politico. Si parla di popolazioni che *invecchiano* e di altre che *ringiovaniscono*. Orbene, tutto ciò si riferisce alla maniera in cui, in linea percentuale, una popolazione consista di distribuisce nelle singole età. E non dico della utilizzazione dei dati della popolazione per età al fine della compilazione delle tavole di mortalità. Si può anche aggiungere che solo la conoscenza di tali dati può, ad esempio, permettere di calcolare il presumibile gettito di una classe di leva.

Vi è poi bisogno di spendere molte parole per illustrare l'importanza della rilevazione dell'elemento *stato civile*? I dati sulla frequenza matrimoniale, sulla probabilità matrimoniale, ecc., presuppongono la conoscenza di tale elemento, mentre lo stato civile in combinazione con l'età costituisce il presupposto per l'interessante studio della fecondità matrimoniale. Analoghi presupposti hanno le ricerche sulla durata media dei matrimoni e sulla durata media della convivenza feconda dei coniugi.

Poiché sarebbe troppo lungo discorso quello che volesse riferirsi a tutti gli elementi che si rilevano dal censimento, fermiamoci con l'analfabetismo. Quanti sono gli analfabeti in Italia? Ecco che risponde il censimento. Quanti erano nel 1921 e quanti risulteranno nel 1931? Ecco un problema la cui risoluzione consentirà di fissare in cifre i progressi realizzati in siffatto campo dal Fascismo.

Nessuna finalità fiscale.

Una apposita Commissione è stata istituita per fare opera soprattutto di divulgazione. Essa cerca di far penetrare l'importanza e l'essenza della fondamentale e complessa opera di rilevazione statistica, nelle classi incolte nelle quali dominano, sebbene ora in misura più attenuata del passato, i sospetti e i pregiudizi: ecco perché si fa gran conto della collaborazione dei maestri, dei parroci, dei catechisti ambulant, ecc.

È noto come sorreggi sempre in occasione delle grandi rilevazioni statistiche, la preoccupazione di presunti scopi fiscali. A parte ciò, l'ignoranza o il capriccio possono talora suggerire risposte imprecise e infedeli. Bisogna sgombrare il terreno da questo ciarpane e mettere il censimento nella sua giusta luce.

C'è poi il vasto campo dell'alterazione fraudolenta della verità. Comuni che si ingrossano o si rimpiccioliscono per fini particolari, sempre condannabili; impiegati che per il miglioramento di classe di un ufficio postale o per l'aumento di un posto di notaio spingono le popolazioni comunali, quando le differenze siano piccole, sino ai limiti richiesti dallo sperato vantaggio, e via dicendo.

Tutto questo, è bene dirlo sin da adesso, avrà il più efficace e severo controllo: le infedeltà e le omissioni nelle risposte statistiche ufficiali costituiscono una precisa violazione di legge e sono perciò colpite da sanzioni.

Organizzazione tecnica.

È presto detta. Il censimento avrà per base il foglio di famiglia e, per le convivenze diverse dalla familiare (alberghi, cot-

nati, ecc.) il foglio di convivenza.

Uno speciale questionario viene appoggiato a quei Comuni nei quali deve anche svolgersi l'indagine sulle abitazioni. Le particolarità sono molte: non è il caso di svolgerle, anche in considerazione dello spazio limitato consentito da questo giornale; solo è da ricordare che tutto è a posto con precisione e chiarezza, si da prevedere che saranno ridotti al minimo gli errori di interpretazione.

Grandi e piccoli comuni

Secondo le risultanze dei Registri di popolazione, i Comuni che al 31 dicembre dello scorso anno avevano una popolazione che superava i 100.000 abitanti, erano i seguenti:

	abitanti
Napoli	663.997
Milano	663.896
Roma	945.621
Torino	611.454
Genova	606.525
Palermo	468.418
Firenze	313.949
Catania	293.187
Trieste	257.163
Venezia	256.149
Bologna	243.830
Messina	207.965
Bari delle Puglie	189.165
Verona	155.621
Reggio di Calabria	136.889
Livorno	130.359
Taranto	130.247
Padova	127.570
La Spezia	124.910
Brescia	122.398
Ferrara	117.673

Di contro a questi 21 grandi Comuni ve ne sono cinque che non superano i 200 abitanti: Clavères (prov. di Torino) e Cantonale (prov. di Milano) con 80 abitanti; Giffenga (prov. di Verelli) con 165; Rima S. Giuseppe (prov. di Verelli) con 191; Piasasco (prov. di Como) con 192.

Nell'accedervi alla compilazione del foglio di famiglia non abbiate fretta di scrivere. Leggete prima attentamente le istruzioni, esaminate l'esempio stampato nell'ultima pagina del foglio del presente giornale e soltanto dopo che sarete sicuri di quanto vi si chiede rispondete alle domande.

Le previsioni demografiche e il prossimo Censimento.

Le circostanze dalle quali dipende l'andamento dei fenomeni demografici sono così numerose e complesse che il volere avanzare previsioni in questo campo riesce estremamente difficile.

Le difficoltà da superare non escludono, tuttavia, che non sia possibile eseguire calcoli di previsione: essi saranno, naturalmente, subordinati alla ipotesi che le circostanze che direttamente influiscono sull'andamento di quei fenomeni (natalità, mortalità, movimenti migratori), continuino a manifestarsi nell'avvenire con lo stesso ritmo, con cui si sono presentate in un precedente periodo di osservazione.

Ma questa incertezza, che è insita nella natura della questione trattata, non meno affatto l'importanza teorica e politica di una tale previsione, purché basata su plausibili ipotesi.

Superata, così, la prima impressione di incredulità e di scetticismo, da cui potrebbe essere preso chi si accingesse a scorrere le cifre che compendiano una previsione demografica, se non le si prevenisse che esse possono soltanto avere un valore largamente indicativo, vediamo — alla vigilia ormai del VII Censimento generale della popolazione del Regno — quali previsioni possano farsi sull'andamento della popolazione italiana in un prossimo avvenire.

Premettiamo che in qualunque calcolo di previsione della popolazione di un paese è opportuno prendere le mosse dai risultati del Censimento più recente, per conoscere con sufficiente esattezza la distribuzione della popolazione iniziale per sesso e per classi di età. Fondandosi su questi dati, conviene poi distinguere fra le previsioni che debbono riferirsi ad una data molto vicina e quelle che mirano a date più lontane. Le prime si ottengono, nel modo più verosimile, applicando ai dati del censimento considerato le variazioni risultanti dai dati del censimento della popolazione, cioè addizionando i numeri

L'indagine sulle abitazioni

Le indagini statistiche sulle abitazioni hanno richiamato sempre, ma in modo speciale negli ultimi cinquant'anni, l'attenzione degli studiosi e degli uomini di Stato. Ma le ricerche sono divenute di più intenso e diremo ansioso interesse dopo la grande guerra mondiale. La gravità della crisi degli alloggi acuitasi fortemente nel periodo succeduto alla guerra, si può ritenere ormai in gran parte superata, tanto è vero che in quasi tutti i paesi che direttamente e indirettamente subirono le conseguenze della guerra, si vennero sopprimendo le disposizioni vincolistiche, che si ripercuotevano non solo sulle condizioni dei proprietari di case, ma su tutta l'industria edilizia.

Per quanto riguarda il nostro paese, si può dire che siamo per questo aspetto rientrati nella normalità. Ma l'opportunità di indagare come ai presenti attualmente la situazione per ciò che riguarda lo stato delle abitazioni, per conoscere la misura reale del disagio che tuttora persiste in alcune città, e per trarre da essa norme per un'eventuale ulteriore azione da parte del Governo e delle Amministrazioni locali, non è venuta a mancare, sebbene l'esperienza degli ultimi censimenti, consigli l'adozione di criteri diversi.

Una indagine sullo stato attuale delle abitazioni, eseguita in rapporto al numero e alle condizioni delle persone che le occupano, presenta un diverso grado di interesse, a seconda che si tratti di Comuni agricoli o di centri urbani. Si può dire che l'interesse delle indagini derivi soprattutto dalla ragione contingente degli alloggi, la quale non sussiste quasi affatto per le abitazioni di campagna, mentre presenta ancora caratteri di una certa gravità in alcuni Comuni urbani. Ecco perché la raccolta dei dati relativi alle abitazioni nei Comuni rurali è limitata nel presente censimento alla sola notizia del numero di locali occupati ad uso abitazione.

Una indagine particolare sulle abitazioni verrà invece eseguita per i Comuni urbani, ritenendosi per tali i capoluoghi di Provincia, e quelli con più di 20.000 abitanti nonché quelli che, pure non raggiungendo un tale numero, hanno però un centro che secondo il censimento del 1921 contava più di 10.000 abitanti.

Tali Comuni sommano a 423 e comprendono oltre la terza parte della popolazione del Regno. Bastano queste poche cifre per avere un'idea dell'importanza dell'indagine.

delle nascite e delle immigrazioni e togliendo quelli delle morti e delle emigrazioni.

L'Istituto Centrale di Statistica ha così valutato, che la popolazione complessiva del Regno d'Italia entro i nuovi confini sia alla fine del 1930: 41.923.000, costenendo presumendo, in analogia col prossimo passato, che durante il 1931 risulti una ecodenza di 500 mila nati sui morti, e un deficit migratorio di 40 mila anime, si avrebbe come popolazione alla fine del 1931: 42.383.000.

Questi due limiti valgono già a dare una indicazione abbastanza espressiva di quello che potrà essere il risultato effettivo del prossimo censimento.

Quanto alle previsioni più lontane, esse non potrebbero eseguirsi con un calcolo globale analogo al precedente, ma converrebbe valutare separatamente le variazioni via via subite dalle diverse classi di età, di cui ciascuna è diversamente soggetta alle varie cause di accrescimento e di diminuzione.

Inspirandosi a questo concetto, l'Istituto Centrale di Statistica ha anche valutato, in conformità alle più verosimili ipotesi circa l'andamento della natalità, della mortalità e dei movimenti migratori, quale sarebbe la popolazione dell'Italia ad alcune date future, ed i risultati dei calcoli sono questi:

alla fine del 1941	46.192.000
1951	49.633.000
1961	53.197.000

Secondo tali risultati, e quelli analoghi trovati per altri Stati, fra le popolazioni di razza bianca quelle slave e la popolazione degli Stati Uniti d'America avrebbero, nello stesso intervallo di tempo, uno sviluppo proporzionalmente maggiore di quello previsto per la popolazione dell'Italia: ma questa, a sua volta, si accrescerebbe in proporzione assai più della Francia, dell'Inghilterra, della Germania.

ESEMPI DI FOGLI DI FAMIGLIA COMPILATI

COGNOME	NOME	PATERNITÀ	RELAZIONE di parentela o di convivenza	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA		STATO CIVILE	DIMORA NEL COMUNE	OCCUPAZIONE - PROFESSIONE - ARTE	MESTIERE CONDIZIONE	LA FAMIGLIA IN ITALIA	STRANIERI	RELIGIONE																		
					Giorno	Mese								Anno																	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<p>INFORMAZIONI GENERALI</p> <p>1. Cognome: Terzilli 2. Nome: Paolo 3. Paternità: M. di Paolo 4. Relazione: figlio 5. Luogo di nascita: Roma 6. Data di nascita: 15/05/1915 7. Stato civile: matrimoniale 8. Dimora nel comune: Roma 9. Occupazione: operaio 10. Mestiere/condizione: operaio 11. La famiglia in Italia: 21 12. Stranieri: 0 13. Religione: Cattolico</p>																															

ESEMPIO I

Elenco A - Persone presenti nella famiglia al 21 aprile 1931 - Anno IX.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																		

D) DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI SUSSEGUENTI AL CENSIMENTO

CIRCOLARE N. 76/40-C - N. DI PROTOCOLLO 7880 — A. S. E. il Governatore di Roma - Ai sigg. Podestà; e per conoscenza:
Alle LL. EE. i Prefetti - Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 24 aprile 1931 - Anno IX.

OGGETTO: Istruzioni agli Uffici comunali per la revisione dei fogli e dei questionari del VII Censimento generale della popolazione.

Per i compiti di *revisione* dei fogli e questionari del VII Censimento generale della popolazione che i Comuni sono tenuti ad assolvere, in ordine agli art. 62 e seguenti delle *Norme* di cui al R. D. 26 febbraio 1931, n. 166, (1) gli Uffici comunali dovranno strettamente attenersi alle *istruzioni* di cui alla presente circolare.

Nell'occasione si richiama l'attenzione dei sigg. Podestà sull'importanza di tale revisione e sulla necessità che essa venga eseguita con ogni diligenza ed accuratezza, entro i termini prescritti.

Seguiranno fra breve le istruzioni per la compilazione del Quadro I dei fogli di famiglia e di convivenza, per la formazione dello stato di sezione definitivo e per la preparazione dei prospetti riassuntivi di cui all'art. 65 delle Norme citate.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta.

ISTRUZIONI PER LA REVISIONE DEI FOGLI E DEI QUESTIONARI DA PARTE DELL'UFFICIO COMUNALE.

1. Sarà innanzi tutto opportuno che a mezzo della stampa cittadina o di appositi avvisi, sia ricordato ai capi delle famiglie e convivenze l'obbligo di presentarsi personalmente al Comune per consegnare il proprio foglio di famiglia o di convivenza, qualora l'Ufficiale di censimento non avesse provveduto a ritirarlo. Solo dopo che il Segretario comunale avrà accertato, sotto la sua personale responsabilità, e con ogni mezzo a sua disposizione, che non siano state omesse di censire famiglie, convivenze, od abitazioni, e che non esistano duplicazioni di fogli di famiglia o di convivenza o di questionari per l'indagine sulle abitazioni, si procederà alla revisione dei fogli.

2. Il compito della revisione dovrà essere affidato soltanto a persone che offrano la maggiore garanzia di diligenza e capacità e che conoscano a fondo, in ogni loro parte, le norme e le istruzioni emanate da questo Istituto. Tali persone si potranno scegliere fra gli impiegati più esperti o tra gli Ufficiali di censimento che abbiano data miglior prova.

Sulla scorta delle norme che seguono — che consentono di formarsi un'idea abbastanza precisa del lavoro di revisione che spetta all'Ufficio comunale — dovrà essere provveduto a destinare al lavoro un numero adeguato di persone, tenendo presente che i termini stabiliti dalle Norme, per la revisione dei fogli e dei questionari, sono inderogabili. Sarà pertanto opportuno fare subito esperimenti intesi ad accertare il tempo medio necessario per la revisione dei fogli. Sulla base di tali esperimenti, sarà facile determinare, in modo approssimativo, il numero di impiegati da adibire al lavoro in parola.

3. Mano a mano che l'Ufficiale di censimento farà la consegna all'Ufficio comunale dei fogli e questionari ritirati, l'Ufficio dovrà procedere subito ad un accurato riscontro per accertare che essi siano stati regolarmente compilati.

Sarà da riscontrare, prima di tutto, che non si siano usati stampati di fogli di famiglia per censire convivenze o viceversa. Ove questo fosse avvenuto, si provvederà a restituire il foglio al capo della convivenza o della famiglia perchè ricopi i dati sugli stampati adatti.

I.

Osservazioni comuni ai fogli di famiglia, fogli di convivenza e ai questionari per l'indagine sulle abitazioni.

4. I Comuni che non hanno le ripartizioni in rioni, quartieri, sestieri, ecc., metteranno due lineette nello spazio riservato alla relativa risposta. Si metteranno pure due lineette nello spazio riservato all'indicazione della scala e dei numeri interni, per le case che hanno una sola scala e non più di un'abitazione per piano.

5. Si controllerà se i fogli e i questionari recano la firma del capo della famiglia o della convivenza e dell'Ufficiale di censimento, restituendoli, in caso contrario, perchè siano firmati. Le firme, ed in particolar modo quella dell'Ufficiale di censimento (cognome e nome), debbono essere chiare e leggibili.

(1) Vedasi in questa Appendice il n. 6 a pag. 163.

II.

Fogli di famiglia e di convivenza.

6. Nel controllare la parte interna dei fogli, si dovrà prima di tutto accertare che non siano state segnate nell'elenco *A* persone che sono già comprese tra gli assenti negli elenchi *B* o *C*, o viceversa.

Nei riguardi degli *assenti* si dovrà controllare che sia sempre indicato l'indirizzo dell'assente, o quanto meno se esso si trovi nello stesso Comune, in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero o in viaggio.

7. Si dovrà accertare che ciascuna delle risposte, che il censito è tenuto a dare, figuri nella rispettiva colonna. Va tenuto presente, a questo proposito, che *per nessuna ragione* dovranno mancare le risposte alle col. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23 (e colonne 24 e 25 per gli assenti). Per le risposte di cui alle colonne 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 occorre accertare sempre che l'omissione sia giustificata. In quest'ultimo caso dovranno figurare, nelle rispettive colonne, due linee.

8. Grande attenzione dovrà essere posta nell'accertare che le indicazioni segnate nelle diverse colonne non siano in contrasto fra di loro. Così si dovrà controllare attentamente:

- a) che corrisponda una *M* nella colonna 3 per i maschi o, viceversa, una *F* per le femmine (col. n. 3);
- b) che sia esatta e precisa l'indicazione della relazione di ciascun membro della famiglia con il capo di essa (col. n. 5);
- c) si dovrà riscontrare se è stato risposto in modo completo a tutte e tre le colonne riguardanti la *data di nascita*, riscontrando e completando, ove occorra, le indicazioni date, sulla scorta dei fogli del Registro di popolazione e dei registri dello Stato Civile (col. n. 8, 9 e 10);
- d) che l'età della madre sia in relazione con l'età dei figli, per modo che questi non risultino nati, ad esempio, quando la madre aveva un'età tale da non potere ancora o non poter più aver figli (col. n. 8, 9 e 10);
- e) che un uomo non sia dichiarato nubile o una donna celibe (errore questo che si è presentato nei passati censimenti con una certa frequenza) (col. n. 11);
- f) si dovrà esaminare attentamente il foglio per assicurarsi che nel compilarlo il capo della famiglia o della convivenza, o l'Ufficiale di censimento abbia osservato le istruzioni riguardanti la *dimora abituale* e la *dimora temporanea*.

Un controllo rigoroso dovrà essere fatto per i militari di leva, per i quali nel foglio della rispettiva famiglia, la dimora dovrà essere indicata come « temporanea » (salvo il caso in cui il Corpo o Distaccamento si trovi nello stesso Comune in cui dimora la famiglia) (col. n. 12);

g) che non sia dichiarato che *sa leggere* un bambino di 2 anni o, viceversa, che non sappia leggere un professionista (medico, avvocato, ingegnere) (col. n. 13);

h) che non siano indicate professioni o condizioni che non possano essere in relazione con l'età della persona (esempi: militare di leva a 12 anni; scolaro III elementare a 18 anni, ecc.) (col. n. 14, 15 e 16).

Oggetto di attento esame dovranno essere le risposte date alle colonne 14, 15, 16, 17, relativamente alla *professione, occupazione*, ecc. Il controllo di queste risposte può essere compiuto efficacemente, solo se chi deve compierlo abbia una conoscenza sicura e profonda delle norme emanate in proposito. Occorrerà pertanto adibire a tale lavoro solo persone che siano state assai bene istruite al riguardo.

Per i Comuni più importanti, in cui dovranno essere adibiti parecchi impiegati alla revisione dei fogli, sarebbe opportuno assegnare due o più persone *esclusivamente* al controllo delle professioni. In tal modo si assicurerebbe un controllo rapido, sicuro ed uniforme.

Particolare attenzione va riservata alla revisione delle dichiarazioni relative alla domanda contenuta nella colonna n. 14, riguardante le categorie professionali.

Occorre che l'indicazione si riferisca ad una delle grandi branche o categorie dell'attività economica nazionale, per quanto è possibile, in analogia alla suddivisione adottata per le Associazioni sindacali.

Per opportuna norma se ne dà qui un elenco a titolo esemplificativo:

1 Agricoltura, 2 Industria, 3 Artigianato, 4 Trasporti e comunicazioni, 5 Commercio, 6 Banca ed Assicurazione, 7 Difesa del Paese, Amministrazione pubblica ed Organizzazioni sindacali, 9 Amministrazione privata, 10 Culto, 11 Professioni ed arti liberali, 12 Addetti ai servizi domestici, 13 Proprietari e benestanti, 14 Condizioni non professionali.

Si avverte, a questo proposito, che ogni qualvolta saranno riscontrate lacune o imperfezioni nell'indicazione delle professioni, l'Istituto Centrale di Statistica, *restituirà sempre*, ai Comuni i fogli di famiglia o di convivenza perchè vengano completati e corretti.

Non sarà mai tollerato l'uso di indicazioni generiche o incerte alla col. 15.

i) che non sia dichiarato disoccupato chi non esercita una professione o mestiere, ma abbia solo una condizione (attendente a casa, pensionato, studente, ecc.);

Riscontrare che nella categoria relativa al mestiere indicato dal disoccupato esista effettivamente disoccupazione nel Comune (col. 17);

l) che l'età indicata per il matrimonio della donna maritata, vedova o divorziata sia in relazione con le disposizioni dello Stato Civile (cioè non inferiore ad anni 16, oppure a 14 in caso di dispensa) (col. 18);

m) che il numero dei figli viventi avuti da una donna coniugata o vedova, indicato alla colonna 21, non sia superiore a quello dei figli avuti in totale (indicato alla colonna 20), oppure inferiore a quello risultante dalle colonne 1, 2 e 5 dello stesso foglio di famiglia (col. 20 e 21);

III.

Questionario per l'indagine sulle abitazioni.

9. Si dovrà riscontrare se tutte le indicazioni, e specialmente quelle contenute nel prospetto in calce alla prima pagina, corrispondano a quelle di cui ai fogli modello 4, riempiti dalle famiglie che occupano l'abitazione. Il numero complessivo delle persone da indicarsi in tale prospetto (ultima colonna) deve corrispondere al numero delle persone comprese sia nell'elenco A, sia nell'elenco B; non si dovranno invece comprendere gli assenti dell'elenco C. *Tra gli assenti dell'elenco B si comprenderanno anche gli assenti in servizio militare di leva.*

Si dovrà controllare che non vi sia contraddizione fra le diverse risposte. Così, ad esempio, se è detto che l'abitazione manca di cucina (punto II) non potrà ammettersi una risposta affermativa al punto V: « la cucina è in comune? ». Vi è certo errore se si indica un numero di persone in subaffitto superiore a quello complessivo delle persone che occupano l'abitazione. Egualmente esiste errore se questo numero complessivo sia inferiore (o superiore) al numero indicato dal prospetto della prima pagina del questionario.

10. Si dovrà esaminare se è stato risposto a tutte le domande, tenendo presente che se ad alcune domande è stato risposto « sì », alle domande corrispondenti, deve essere risposto « no » e viceversa.

Il fatto che si è risposto ad una di tali domande, non esime dal dover rispondere anche all'altra. Così, ad esempio, al punto II, se si è risposto « sì » tanto alla domanda: « L'abitazione dispone di almeno un ambiente adibito esclusivamente a cucina? » quanto alla domanda: « Trattasi di vera stanza? », si dovrà rispondere « no » all'altra domanda: « Oppure di piccolo vano? »

11. Relativamente all'affitto (n. III) occorrerà anzitutto verificare se sia *annuale*; in caso contrario fare la necessaria riduzione.

Ove dal confronto fra il numero delle stanze e l'affitto pagato si avesse motivo di ritenere che l'affitto indicato non sia corrispondente alla realtà, dovrà provvedersi a far eseguire le opportune verifiche ed effettuare le eventuali rettificazioni.

12. Per i casi in cui sia dichiarato che non si paghi l'affitto (n. IV) assicurarsi che sia indicata la ragione per cui non venga effettuato il pagamento.

13. Occorre, poi, assicurarsi anche che il numero delle stanze dichiarate cedute in subaffitto (n. V) sia in corrispondenza e non superi quello totale delle stanze dell'abitazione.

14. Ogni qualvolta si rilevino contraddizioni fra le risposte, o si accertino risposte errate o incomplete, l'Ufficiale di censimento che ha proceduto al ritiro dei fogli, dovrà provvedere a completarli o modificarli, rivolgendosi al capo della famiglia per i chiarimenti del caso. *Le rettifiche di ufficio non sono ammesse*, quando possano nascere dubbi di interpretazione.

In ogni modo tutte le *rettifiche* che si rendessero eventualmente necessarie, dovranno essere eseguite in maniera che resti sempre leggibile la precedente scritturazione. Dovranno essere assolutamente evitate cancellature, raschiature e parole sovrascritte ad altre. Per le rettifiche potrà, ad esempio, essere usato inchiostro rosso, oppure potranno circondarsi le parole che si vogliono rettificare con una linea (incasellatura) per modo che le medesime possano in ogni tempo esser lette. Tutte le dette rettifiche dovranno sempre essere controfirmate dall'impiegato od incaricato che le avrà eseguite.

IV.

Controllo dei fogli con lo stato di sezione provvisorio.

15. L'Ufficio comunale dovrà eseguire un diligente e scrupoloso *riscontro* fra le annotazioni dello stato di sezione provvisorio e i fogli di famiglia e di convivenza consegnati dall'Ufficiale di censimento, per accertarsi che effettivamente sia stato effettuato il ritiro dei fogli di *tutte* le famiglie o convivenze alle quali, dallo stato di sezione provvisorio, risulti siano stati consegnati gli stampati per il censimento.

Dopo che ogni foglio o questionario sia stato attentamente controllato, dovrà essere scritta sul margine superiore della prima facciata l'indicazione « *Verificato* », seguita dalla firma di chi ha proceduto al controllo.

V.

Compilazione dei fogli per le famiglie e convivenze interamente e temporaneamente assenti.

16. Sulla base delle segnalazioni comunicate dagli Ufficiali di censimento (vedi ultimo comma dei punti 20 e 21 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento), l'Ufficio comunale, giovandosi delle notizie desunte dal Registro di popolazione, e, per quanto riguarda più particolarmente le professioni, dalle informazioni assunte, provvederà alla compilazione dei fogli di famiglia o di convivenza, per le famiglie o convivenze che, pur risiedendo nel Comune, siano temporaneamente ed interamente assenti alla data del censimento.

Tale è, ad esempio, il caso delle famiglie che possiedono dei villini in montagna o al mare, dove sono solite passare alcuni mesi dell'anno, ma che all'epoca del censimento risiedono in altro Comune. Caso analogo al precedente è quello relativo a famiglie che hanno abitazioni su fondi di campagna e presso le quali si recano per brevi dimore, o anche per dimore relativamente prolungate, durante i lavori agricoli.

Per le famiglie e convivenze che non siano residenti nel Comune non si deve compilare il foglio di famiglia o di convivenza.

Sulla prima pagina dei suddetti fogli di famiglia o convivenza relativi a famiglie o convivenze interamente e temporaneamente assenti, l'Ufficio comunale dovrà scrivere in modo ben visibile, in matita colorata, « Famiglia (o convivenza) interamente e temporaneamente assente ».

VI.

Famiglie interamente e stabilmente all'estero e quelle per le quali non sia stato possibile il ritiro dei fogli e questionari.

17. Per la compilazione dei fogli di famiglia interamente e stabilmente all'estero, il Comune si gioverà dei fogli di famiglia eliminati dal Registro di popolazione dopo l'anno 1921 per effetto di atti regolari di emigrazione per l'estero delle relative famiglie. Naturalmente si dovranno compilare i fogli anche se il Comune non ha ancora provveduto all'atto regolare di emigrazione.

Ove il Registro di popolazione non potesse fornire gli elementi necessari, si provvederà alla compilazione dei fogli in base ad altri elementi posseduti dal Comune (registri dello Stato civile, specialmente per quanto riguarda la trascrizione di atti compilati da autorità estere o consolari) o in base ad informazioni assunte (1).

Dovrà pure essere provveduto, a cura dell'Ufficio comunale, al ritiro dei fogli e questionari di quelle famiglie e convivenze che l'Ufficiale di censimento non abbia potuto ritirare e per i quali l'Ufficiale è tenuto a compilare uno speciale elenco, segnalando il nome e l'indirizzo delle famiglie e delle convivenze stesse (art. 61 delle citate Norme e punto 64 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento) (2).

Nel caso di impossibilità di ritirare i fogli o questionari anche da parte dell'Ufficio comunale, si provvederà alla compilazione dei fogli stessi, basandosi sulle risultanze delle informazioni assunte e del Registro di popolazione, facendo apposita annotazione nella 1ª pagina del foglio o del questionario.

VII.

Trattenute agli Ufficiali di censimento negligenti.

18. Si ricorda che, a termine dell'articolo 62 delle Norme citate, (3) i fogli ed i questionari che presentassero lacune od errori, dovranno essere restituiti a quello stesso Ufficiale di censimento che ne ha curato il ritiro, perchè provveda a farli completare o rettificare. Qualora le lacune e gli errori rimanessero anche dopo tale revisione, i fogli o questionari saranno affidati per la regolarizzazione ad un altro Ufficiale di censimento, dotato di particolare perizia, o ad altra persona competente.

Si raccomanda a questo proposito di applicare con la massima severità le penalità e le trattenute previste dall'articolo 83 delle Norme per l'esecuzione del VII Censimento, nei riguardi degli Ufficiali di censimento che non abbiano dimostrato la dovuta diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidate.

VIII.

Ordinamento dei fogli e dei questionari.

19. Dopo avere eseguita la revisione dei fogli e dei questionari e la compilazione d'ufficio dei fogli per le famiglie interamente assenti nel Regno o all'estero, si provvederà a ordinare, per ogni sezione di censimento, sia i fogli che i questionari, secondo lo stretto ordine topografico; non basterà dividere i fogli solo per vie, ma occorrerà che i fogli di una stessa via siano disposti progressivamente per numeri civici, e quelli di uno stesso numero civico, divisi per scale, piano e numero o lettera delle abitazioni, ove queste indicazioni esistano.

Occorrerà inserire, insieme ai fogli ritirati dagli Ufficiali di censimento, quelli relativi a funzionari consolari e diplomatici di nazionalità estera, rispettivamente trasmessi dal Prefetto e dal Ministero degli Affari Esteri, e quegli altri ritirati dalla Regia capitaneria di porto, relativi alle persone imbarcate sulle navi mercantili italiane e straniere.

Ogni foglio di famiglia dovrà essere inserito nel rispettivo questionario per l'indagine sulle abitazioni.

Ove le famiglie che occupano l'abitazione siano più d'una, occorre che nel questionario siano riuniti tutti i rispettivi fogli di famiglia, in ordine progressivo di numero.

I fogli delle famiglie stabilmente assenti all'estero saranno raccolti in un pacco a parte, mentre quelli delle famiglie residenti nel Comune, ma interamente e temporaneamente assenti, saranno collocati in corrispondenza dell'indirizzo della rispettiva abitazione (4).

(1) Vedasi in questa appendice il n. 7, p. 62, a pag. 205.

(2) Vedansi in questa Appendice a pag. 169 e 205.

(3) Vedasi in questa Appendice a pag. 169.

(4) Vedasi in questa Appendice il telegramma n. 9007 dell'8 maggio 1931-IX, al n. 64 pag. 283.

IX.

Numerazione dei fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari.

20. I fogli di famiglia e di convivenza (anche quelli che si riferiscono a famiglie interamente e temporaneamente assenti), saranno numerati in inchiostro con una numerazione *definitiva*, progressiva, unica per tutta la sezione. I numeri dei fogli di famiglia saranno quindi riportati sul questionario per l'indagine sulle abitazioni nella *prima colonna del prospetto in calce alla prima pagina*.

21. Ciò fatto, si provvederà alla numerazione definitiva (sempre in inchiostro) dei questionari per l'indagine sulle abitazioni (compresi quelli che si riferiscono ad abitazioni non occupate al momento del censimento perchè sfitte; affittate, ma non occupate; non occupate perchè in restauro). Detti questionari riceveranno una numerazione definitiva progressiva, indipendente da quella dei fogli di famiglia, *unica per tutta la sezione*.

X.

Copia dei fogli di famiglia e di convivenza.

22. Dopo aver eseguito i controlli ed ordinati gli stampati, secondo le norme indicate, i Comuni che non eseguono la indagine sulle abitazioni dovranno provvedere alla copia dei fogli di famiglia e di convivenza, che in ordine al disposto dell'art. 72 delle Norme (R. decreto n. 166 del 26 febbraio 1931) dovrà essere a suo tempo inviata all'Istituto Centrale di Statistica.

La copia dovrà farsi con la maggiore cura. Se durante la copia del foglio risultasse che non fu risposto a qualche domanda o che fu risposto in modo incompleto od errato, si dovrà provvedere ad apportare, o far apportare, le necessarie aggiunte o correzioni, secondo le norme precedentemente indicate.

La copia dei fogli di famiglia e di convivenza deve essere sempre controllata, foglio per foglio, per evitare che vi possa essere una, anche minima, divergenza tra l'originale e la copia.

Nelle copie stesse deve essere indicato il cognome e nome di chi ha firmato il foglio di famiglia o di convivenza, preceduti dall'indicazione « firmato ». Dovrà anche essere scritto in modo chiaro il cognome e nome dell'Ufficiale di censimento, pure preceduti dall'indicazione « firmato ».

Le copie dovranno inoltre portare la dicitura « per copia conforme » seguita dalla firma del Podestà o di un suo delegato.

23. Si avverte che, ai fini di controllare l'osservanza di tale norma, l'Istituto Centrale di Statistica provvederà a far compiere ispezioni frequenti in tutti i Comuni, sia a mezzo di propri ispettori che di ispettori della Commissione provinciale di censimento.

Degli eventuali errori sarà ritenuto personalmente responsabile il Segretario del Comune.

63

CIRCOLARE N. 78/41 C - N. DI PROTOCOLLO 8192 — A S. E. il Governatore di Roma - Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza Alle LL. EE. i Prefetti - Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 28 aprile 1931 - Anno IX.

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione - Istruzioni per la compilazione del Quadro I e dello Stato di sezione definitivo.

Come fu annunciato con la precedente Circolare n. 76/40 C, del 24 aprile corr. (1), si trasmettono, con la presente, le istruzioni alle quali gli Uffici comunali dovranno strettamente attenersi per la compilazione del Quadro I di cui ai fogli di famiglia ed ai fogli di convivenza per il VII Censimento generale della popolazione, e dello stato di sezione definitivo.

Si richiama anche su questi lavori, affidati agli Uffici comunali, l'attenzione dei sigg. Podestà, i quali dovranno personalmente assicurarsi che siano eseguiti, entro i termini prescritti, con la più accurata diligenza e la più assoluta precisione.

Si resta in attesa di ricevuta delle presenti istruzioni.

(1) Vedasi in questa Appendice il n. 62 a pag. 277.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I DI CUI AI FOGLI DI FAMIGLIA ED AI FOGLI DI CONVIVENZA, E DELLO STATO DI SEZIONE DEFINITIVO.

A) *Compilazione del Quadro I dei fogli di famiglia e di convivenza.*

1. — Non si dovrà procedere alla compilazione del Quadro I, se prima non si sia eseguita con la massima diligenza la *revisione* dei fogli e dei questionari, in conformità alle norme di cui alla Circolare n. 76/40 C del 24 aprile 1931-IX (1).

2. — Il Quadro I, stampato nella parte sinistra inferiore della pagina interna del foglio di famiglia e nella terza pagina interna del foglio di convivenza, serve a riassumere numericamente lo *stato* della famiglia o convivenza, quale risulta dai rispettivi elenchi A, B e C.

Si fa presente, però, che i dati di cui alle colonne *s* e *t* (militari di leva) e alle colonne *x* ed *y* (persone disoccupate) fanno parte a sè, essendo tali colonne predisposte unicamente per due particolari indagini relative, l'una alla popolazione militare, l'altra al fenomeno della disoccupazione.

Nel caso che, per i mod. 4, sia stato necessario, per qualche famiglia molto numerosa, adoperare, come intercalari altri fogli mod. 4, sarà compilato solo il Quadro I del foglio che fa da testa (e precisamente il Quadro I del primo foglio modello 4), nel quale, però, saranno pure compresi i dati di cui agli altri fogli adoperati come intercalari, nei quali, conseguentemente, il Quadro I dovrà rimanere in bianco.

Quando per le convivenze sia stato necessario adoperare fogli intercalari (mod. 5 bis), il Quadro I del foglio che fa da testo (mod. 5) deve riassumere anche i dati di tutti i fogli intercalari medesimi.

3. — La compilazione del Quadro I, richiede in chi la esegue particolare diligenza, essendo basata su questo quadro la compilazione successiva dello stato di sezione definitivo e dei prospetti riassuntivi generali per l'intero Comune, che servono, alla loro volta, a determinare la popolazione residente e di fatto del Comune.

4. — *Persone presenti* (colonne *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*). Saranno segnate come persone presenti *tutte e solo* quelle che figurano nell'Elenco A.

L'incaricato del controllo dovrà accertare:

1°) che i totali delle colonne *a* e *c* e delle colonne *b* e *d*, (che devono essere segnati rispettivamente nelle colonne *e* ed *f*) corrispondano, rispettivamente, al numero delle lettere *M* e delle lettere *F* che figurano nella colonna 3 dell'Elenco A;

2°) che il totale delle colonne *a* + *b* corrisponda al totale delle persone con *dimora abituale*, iscritte nell'Elenco A, colonna 12;

3°) che il totale delle colonne *c* + *d* corrisponda al totale delle persone con *dimora temporanea*, iscritte nell'Elenco A, colonna 12;

4°) che il totale che figura alla colonna *g* corrisponda al numero *complessivo* delle persone iscritte nell'Elenco A.

5. — *Persone assenti temporaneamente* (colonne da *h* a *t*).

Nelle colonne da *h* a *r* saranno segnate *le sole* persone dell'Elenco B, le quali, alla colonna 12, siano state date in nota con *dimora abituale nel Comune*, con esclusione, però, dei militari di leva, per i quali sono destinate le due apposite colonne *s* e *t*.

Nelle colonne da *h* ad *r* non devono figurare, quindi, i militari di leva.

Non saranno pertanto da comprendere nelle colonne da *h* ad *r* gli assenti che fossero stati segnati nell'Elenco B con *dimora temporanea*.

Coloro che trovansi in servizio militare di leva, assenti dalla famiglia o dalla convivenza, verranno segnati alle colonne *s* e *t*, secondo che al momento del censimento si trovavano rispettivamente nello stesso Comune, oppure in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero.

Mentre, dunque, per riempire le colonne da *h* ad *r* non si deve tener conto delle persone segnate nell'Elenco B, col. 12, con *dimora temporanea*, per i militari di leva, da iscriversi nelle colonne *s* e *t*, si tiene conto, sia di quelli segnati con *dimora abituale* che di quelli segnati con *dimora temporanea nel Comune*.

Sommando insieme le cifre delle colonne *r*, *s* e *t* si dovrà, pertanto, avere il *totale* delle persone segnate nell'Elenco B, (detratte quelle assenti temporaneamente dalla famiglia non in servizio militare di leva) segnate con *dimora temporanea nel Comune*.

6. — *Persone assenti stabilmente all'estero* (colonne *u*, *v* e *z*). Si conteranno quanti sono i maschi e le femmine che risultano nell'Elenco C e si segneranno, rispettivamente, alle colonne *u* e *v*. Il totale delle persone comprese nell'Elenco C, dovrà corrispondere al *totale* segnato nella colonna *z* del Quadro I.

7. — *Persone disoccupate* (colonne *x* ed *y*). Per riempire le colonne *x* e *y* occorre innanzitutto tener presente che non dovranno mai considerarsi come disoccupate le persone di età inferiore ai 15 anni, o superiore ai 65 anni.

Si riporterà nelle colonne *x* ed *y* il numero delle persone, rispettivamente maschi e femmine, indicate come disoccupate alla colonna 17 del solo elenco A.

Se vi fossero delle persone date in nota come disoccupate negli Elenchi B e C di esse non si dovrà tener conto.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 62 a pag. 277.

Si ricorda che per il censimento sono ritenute disoccupate soltanto le persone che, nonostante idonee attitudini fisiche e capacità professionali, si trovino momentaneamente disoccupate per ragioni indipendenti dalla loro volontà, ma non dalla loro attitudine a lavorare. Non si dovranno, pertanto, considerare come disoccupati, anche se privi effettivamente di lavoro, i malati, gli invalidi, gli inabili.

Ove nel compilare il Quadro I, l'Ufficio comunale si accorgesse che una persona la quale si trova in tali condizioni si è data, o è stata data, in nota come disoccupata, provvederà ad apportare al foglio le dovute correzioni.

B) *Compilazione dello stato di sezione definitivo.*

8. — In ordine all'art. 64 delle Norme esecutive (1) di cui al R. D. n. 166, del 26 febbraio 1931, dopo che sia stato accertato il ritiro di tutti i fogli e questionari, ed effettuato il loro ordinamento rigoroso per vie e per numeri anagrafici e che sia stato proceduto alla loro numerazione progressiva, l'Ufficio comunale dovrà provvedere alla compilazione dello *stato di sezione definitivo*. Tale stato definitivo dovrà essere compilato per *ognuna* delle sezioni di censimento in cui è suddiviso il territorio comunale.

Serve, all'uopo, il prospetto modello n. 7. Si abbia l'avvertenza di non riportare *mai* nello stesso foglio notizie relative a due diverse sezioni.

9. — Nello *stato di sezione definitivo* si riporteranno le notizie richieste, desumendole, per quanto riguarda le colonne da 1 a 8, dalla *prima pagina* del foglio di famiglia o di convivenza; e per le colonne da 10 a 32 dal *Quadro I* del foglio stesso.

Invece, le notizie relative al numero complessivo delle stanze componenti l'intera abitazione, compresa la cucina, (colonna n. 9), saranno desunte, per i Comuni che hanno compiuta l'indagine sulle abitazioni, dai questionari di tale indagine, e per gli altri Comuni, dagli *stati di sezione provvisori*, avendo l'avvertenza di segnare una sola volta, per ogni abitazione, il numero di locali, qualunque sia il numero delle famiglie che occupano l'abitazione, riunendo con una graffa ({} i cognomi di tutti i capi famiglia che occupano la medesima abitazione.

Qualora nella sezione vi fossero delle convivenze, si segnerà in modo ben evidente una C, con matita od inchiostro rosso, a fianco della riga rispettiva, nel margine sinistro dello stato di sezione.

Su ogni riga dello *stato di sezione definitivo* (anche di quelle più marcate che si trovano ad ogni quattro righe sottili) dovranno essere scritte le notizie corrispondenti ad una famiglia o ad una convivenza.

In fine di ogni pagina si faranno i totali parziali (da riportare nella pagina successiva) e, alla fine della sezione, il totale generale.

10. — Per la compilazione si tenga presente quanto segue:

1°) Cura particolare dovrà essere posta nell'eseguire le somme alla fine di ogni facciata. Le somme dovranno essere *sempre* verificate eseguendo *due* volte la stessa somma;

2°) Alla fine di ogni pagina si dovrà controllare se le somme « quadrino »: se, cioè, per le somme fatte all'ultima riga di ciascun foglio, si verifica che la somma della colonna 10 e della colonna 12 corrisponda alla colonna 14; la somma della colonna 11 e della colonna 13 corrisponda alla colonna 15; e se il totale della colonna 14 e della colonna 15 corrisponda al totale della colonna 16.

Si dovrà, inoltre, controllare che il totale delle colonne 17 + 19 + 21 corrisponda alla colonna 23; che il totale delle colonne 18 + 20 + 22, corrisponda alla colonna 24; che il totale delle colonne 23 + 24, corrisponda alla colonna 25; che il totale delle colonne 28 + 29, corrisponda alla colonna 30.

Non dovrà eseguirsi il riporto alla pagina seguente, se prima non si siano eseguiti scrupolosamente tutti i controlli suddetti, e non si siano eliminati gli eventuali errori.

3°) Grande cura dovrà essere posta nello scrivere in testa ad ogni pagina il riporto della pagina precedente: si è riscontrato, in casi analoghi, una notevole frequenza di errori dovuti a scritturazioni errate del riporto (scambio di colonne, spostamento di colonne, ripetizioni degli stessi numeri in colonne diverse, ecc.).

4°) Si tenga presente che la maggior parte degli errori che si commettono, dipendono da scritturazioni poco chiare o disordinate. La diligenza e l'ordine sono, quindi, elementi da tenere nella maggiore considerazione per eseguire il lavoro correttamente.

11. — *L'avvertenza* posta in testa al prospetto modello 7, secondo la quale nel riempire le colonne dal n. 17 al n. 27 del modello n. 7, *non si deve tener conto delle persone assenti temporaneamente*, indicate nell'Elenco B come aventi dimora *temporanea* nel Comune, può considerarsi del tutto superflua, se il Quadro I è stato compilato correttamente, tenendo presenti le norme date in precedenza.

Ed, infatti, in tal caso, la compilazione delle colonne da 10 a 32 dello stato di sezione definitivo *non si riduce che ad una diligente ricopiatura delle colonne da a a y del Quadro I del foglio di famiglia o di convivenza.*

Le norme per la compilazione dello stato di sezione definitivo (colonne da 10 a 32) sono identiche, in altre parole, a quelle date per la compilazione del Quadro I: dette norme sostituiscono, quindi, e completano l'avvertenza citata.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 169.

12. — Ad evitare interpretazioni errate, e per rispondere ad alcune obiezioni sollevate da diverse parti, si avverte che, per il calcolo della popolazione presente e residente, in ciascuna sezione, si dovranno seguire i seguenti criteri:

Popolazione presente. — La popolazione presente risulta dalla somma delle colonne 10 + 11 + 12 + 13 (oppure, ciò che fa lo stesso, dalla somma delle colonne 14 e 15, somma che deve corrispondere al totale indicato nella colonna 16).

Popolazione residente. — La popolazione residente risulta dalla somma delle colonne 10 + 11 + 19 + 20 + 21 + 22. Non si tiene conto, come si vede, delle colonne 17 e 18, relative agli assenti temporaneamente (con dimora abituale) nello stesso Comune, poichè questi già figurano nelle colonne 10 ed 11.

La Circolare n. 84/42C in data 9 maggio 1931-IX conteneva alcune errata-corrige che sono state già apportate nel testo delle relative circolari.

64

Roma, addì 8 maggio 1931 - Anno IX

PREFETTI - 9007. — A delucidazione et completamento disposto art. 62 Norme esecutive censimento (1) et numero 19 circolare 76/40-C del 24 aprile decorso (2) pregasi comunicare Comuni Provincia quanto appresso Stop Fogli famiglia et convivenza distinti per sezione debbono essere ordinati topograficamente per ciascuna sezione stop Tale ordinamento topografico può essere fatto aut seguendo itinerario censimento aut per via et quindi ordine alfabetico via Stop. Fra i due sistemi i Comuni sceglieranno quello che meglio corrisponda ordinamento rispettivo Registro popolazione scopo facilitare riscontro et collazionatura fogli censimento con materiale anagrafico Stop ISTAT.

65

CIRCOLARE N. 85/43 C - N. DI PROTOCOLLO 9103. — A S. E. il Governatore di Roma - Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti; - Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 9 maggio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione. - Istruzioni per la compilazione dei prospetti riassuntivi. - Indagine sui longevi.

Per la compilazione dei *prospetti riassuntivi*, di cui agli articoli 65 e 66 delle Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione, approvate con il R. D. 26 febbraio 1931 - IX, n. 166 (3), nonchè per la compilazione dell'elenco di cui all'art. 69 delle Norme stesse, gli Uffici comunali dovranno strettamente attenersi alle *istruzioni* di cui alla presente circolare.

Si fa vivissima raccomandazione affinchè tali prospetti riassuntivi, che rappresentano la sintesi di tutte le precedenti operazioni censuarie, vengano compilati con la più diligente accuratezza e con la massima precisione.

Si prega di consegnare un esemplare della presente circolare al Presidente della Commissione comunale di vigilanza, affinchè questi ne possa dare anche comunicazione a tutti i membri della Commissione stessa.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 169.

(2) Idem, il n. 62 a pag. 277.

(3) Idem, il n. 6 a pag. 163.

VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI RIASSUNTIVI

I.

Prospetti riassuntivi.

1. — Entro il 15 maggio 1931, i Comuni debbono aver ultimata la compilazione degli stati di sezione definitivi, seguendo le istruzioni impartite da questo Istituto Centrale di Statistica con la circolare n. 78/41 C del 28 aprile 1931-IX (1).

A tal proposito si ricorda, che i militari di leva vanno *unicamente* compresi nelle colonne 26 e 27 dello stato di sezione definitivo. Si tenga pure presente che l'«avvertenza» nella testata dello stesso stato di sezione definitivo va riferita soltanto alle colonne 17 a 25 e non alle colonne 17 a 27.

2. — Ultimata la compilazione degli stati di sezione definitivi, l'Ufficio comunale dovrà procedere alla formazione dei *Prospetti riassuntivi*, di cui all'art. 65 delle Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione del Regno, approvate con R. D. in data 26 febbraio 1931-IX, n. 166 (2).

3. — Per la compilazione di tali *prospetti riassuntivi* si dovrà usare il modello n. 10 del quale si uniscono 10 copie. Si avverte subito che di tale prospetto occorre fare *quattro* distinte compilazioni:

A) un primo prospetto dovrà contenere il riassunto generale di tutta la popolazione del Comune;

B) un secondo prospetto dovrà contenere soltanto i dati relativi alla popolazione *agglomerata*, compresa, cioè, nei centri principali e secondari;

C) un terzo prospetto dovrà contenere, invece, soltanto i dati relativi alla popolazione *sparsa*, cioè abitante in case isolate in campagna;

D) un quarto prospetto, infine, dovrà contenere i dati relativi alla popolazione distinta per parrocchie.

4. — Questi quattro *prospetti riassuntivi* dovranno essere compilati in *duplice esemplare*, di cui l'uno rimarrà presso il Comune, e l'altro sarà inviato all'Istituto Centrale di Statistica, a mezzo dei Prefetti, in conformità del disposto dell'art. 66 delle citate Norme generali per il censimento.

Si rammenta che tali esemplari dovranno essere firmati dal Podestà e controfirmati dal Segretario del Comune. Essi dovranno altresì portare il «Visto» del Presidente della Commissione comunale di vigilanza e di tutti i membri della Commissione stessa in conformità a quanto è prescritto dall'art. 26 delle Norme approvate con R. D. 26 febbraio 1931-IX.

II.

Prospetto riassuntivo A) — Popolazione complessiva del Comune.

5. — Nel *prospetto riassuntivo A)* si scriveranno su ogni riga i dati complessivi di ciascuna sezione, quali risultano dai totali dello stato di sezione definitivo.

Le sezioni debbono scriversi una dopo l'altra secondo il loro ordine progressivo.

Dopo aver riportato i dati di tutte le sezioni di una frazione, si farà la somma parziale di questa Frazione. Ultimata la trascrizione dei dati di tutte le sezioni e frazioni si farà la somma dei totali parziali, ottenendosi, così, il totale generale del Comune.

Per la compilazione delle colonne da 1 a 7 dovranno seguirsi le norme di cui ai punti 14 e 15.

III.

Prospetto riassuntivo B) — Popolazione agglomerata.

6. — Anche il *prospetto riassuntivo B)*, relativo alla popolazione *agglomerata* del Comune, cioè a quella abitante nei centri principali e secondari del territorio, deve esser compilato seguendo le norme indicate ai punti 5, 14 e 15.

Per quanto superfluo, si ricorda che l'appartenenza di una famiglia o di una convivenza ad una casa situata in un centro abitato, oppure ad una casa isolata in campagna, risulta, dalla colonna 4 dello stato di sezione definitivo.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 63 a pag. 281.

(2) Vedasi, in questa Appendice a pag. 169.

Per la corretta compilazione del modello riassuntivo *B* occorre innanzitutto tenere presente che in una stessa sezione possono essere compresi fogli di famiglie o convivenze che abitano:

- 1) *tutte* in un *centro abitato*;
- 2) oppure *in parte* in un centro abitato ed *in parte* in case isolate in campagna;
- 3) oppure *tutte* in case isolate in campagna.

Nel primo caso basterà trascrivere nel prospetto riassuntivo *B* i totali relativi alla sezione che figurano nel relativo stato di sezione definitivo.

Se, invece, nella sezione vi sono fogli che si riferiscono a famiglie o convivenze che in parte abitano in un centro abitato ed in parte in case isolate in campagna, si dovrà eseguire la somma dei soli dati dello stato di sezione definitivo che si riferiscono ai fogli relativi alle famiglie o convivenze che abitano in un centro abitato. I totali così ottenuti saranno trascritti nel prospetto riassuntivo *B*.

Infine, se nella sezione non vi sono che fogli riferentisi a famiglie o convivenze che abitano in case isolate in campagna, non si riporterà alcun dato nel prospetto riassuntivo *B*.

Si avrà però cura di riempire egualmente le colonne da 1 a 4 scrivendo poi di fianco alla denominazione della località, sulla stessa riga: « Sezione composta di sole case isolate in campagna ».

7. — Dopo aver riportati i dati di *tutte* le sezioni che compongono una frazione di censimento, si farà il totale parziale di questa frazione. Quindi si passerà alla trascrizione dei dati della sezione o delle sezioni che compongono la frazione successiva e se ne farà la somma, e così via. Ultimata la trascrizione dei dati di *tutte* le sezioni ed eseguiti i totali parziali per *tutte* le frazioni, si farà la somma di detti totali parziali, ottenendosi così il *totale complessivo*, per l'intero Comune, della popolazione *agglomerata* del Comune stesso.

IV.

Prospetto riassuntivo C) - Popolazione sparsa.

8. — Anche nel *prospetto riassuntivo C* si scriveranno i dati di *ciascuna sezione*, procedendo in modo analogo a quello indicato per i prospetti *A* e *B*.

Per compilare il prospetto riassuntivo *C*, riguardante la popolazione sparsa, si procederà in modo analogo a quello seguito per la compilazione del prospetto riassuntivo *B* (vedi punto 6).

Se nella sezione vi sono solo fogli di famiglie o di convivenze che abitano *tutte* in un centro abitato, non si riporterà alcun dato nel prospetto riassuntivo *C*. Si avrà però cura di riempire egualmente le colonne da 1 a 4 scrivendo poi, di fianco alla denominazione della località, sulla stessa riga: « Sezione composta di sole case situate in un centro abitato ».

Se nella sezione vi sono fogli che in parte si riferiscono a famiglie o convivenze che abitano in un centro abitato ed in parte a famiglie o convivenze che abitano in case isolate in campagna, si dovrà eseguire la somma dei soli dati dello stato di sezione definitivo che si riferiscono a fogli relativi alle famiglie o convivenze che abitano in case isolate in campagna. I totali così ottenuti saranno trascritti nel prospetto riassuntivo *C*.

Infine, se nella sezione non vi sono che fogli riferentisi a famiglie o convivenze abitanti in case isolate in campagna, si trascriveranno senz'altro nel prospetto *C* i totali della sezione che figurano nello stato di sezione definitivo.

9. — Dopo aver riportato i dati di *tutte* le sezioni di una frazione di censimento, si farà il totale parziale di questa frazione. Ultimata la trascrizione dei dati di *tutte* le sezioni, ed effettuati i totali parziali per *tutte* le frazioni, si farà la somma di detti totali parziali, ottenendosi così il *totale complessivo*, per l'intero Comune, della *popolazione sparsa* del Comune stesso.

V.

Controllo dei dati.

10. — Ultimata la compilazione dei prospetti *B* e *C*, sarà opportuno che vengano anche sommati i totali corrispondenti a ciascuna colonna del prospetto *B* con i totali delle corrispondenti colonne del prospetto *C*.

Se tutte le operazioni sono state eseguite esattamente, i totali di ciascuna colonna, così ottenuti, dovranno concordare con i totali delle corrispondenti colonne del prospetto riassuntivo *A*.

VI.

Prospetto riassuntivo D) - Popolazione distinta per Parrocchie.

11. — Il prospetto riassuntivo *D* dovrà essere compilato con le stesse norme generali sopra indicate per i prospetti *A*, *B* e *C*.

Nella *parte centrale del foglio*, sulla prima riga, si dovrà scrivere il nome della Parrocchia (Santo titolare, ecc.) e della Diocesi di appartenenza e, quindi, sotto, dovranno riportarsi i dati relativi alla popolazione complessiva di ciascuna frazione (per ordine di lettera) distintamente per ciascuna delle sezioni (per ordine di numero) che sono comprese nella circoscrizione della Parrocchia stessa. Si faranno poi i totali. Si scriverà quindi, sempre nella parte centrale del foglio, il nome

di un'altra Parrocchia e, sotto, le sezioni e frazioni comprese nella relativa circoscrizione parrocchiale e si faranno i totali rispettivi. Così di seguito, per tutte le Parrocchie del Comune.

La somma dei totali di tutte le Parrocchie — è appena necessario osservarlo — dovrà corrispondere al totale generale della popolazione del Comune.

12. — Per le Parrocchie, la cui giurisdizione si estenda, eventualmente, in altro Comune, dovrà evidentemente tenersi conto *soltanto* dei dati relativi alla parte compresa nel territorio comunale.

13. — Qualora, posteriormente alla compilazione del piano topografico e del mod. 1, *ma anteriormente al 21 aprile 1931*, siano avvenute modificazioni nel nome o nella circoscrizione territoriale di qualche Parrocchia, nel compilare il prospetto riassuntivo D, si dovrà avvertire, con apposita nota, dell'avvenuta modificazione.

VII.

Norme speciali per la compilazione dei prospetti riassuntivi mod. 10.

14. — Per la regolare ed uniforme compilazione di ciascuno dei prospetti riassuntivi A, B, C e D sopraricordati, si tengano anche presenti le seguenti indicazioni:

Le colonne 1 e 2 del prospetto mod. 10 sono riservate alle *frazioni di censimento*, le quali debbono esservi indicate con la denominazione e con la lettera con cui ciascuna, nell'ordine alfabetico, viene contraddistinta.

Nella colonna 3 si dovranno indicare le *sezioni di censimento* secondo l'ordine progressivo del numero a ciascuna assegnato. Alla colonna 4 si dovrà indicare la denominazione della località.

Si dovrà controllare che ad ogni frazione corrispondano tante sezioni quante sono quelle che effettivamente la compongono.

Le colonne da 1 a 4 del mod. 10 dovranno corrispondere alle colonne da 1 a 4 del mod. 1.

Qualora si siano successivamente modificate le denominazioni già date alle colonne da 1 a 4 del mod. 1, se ne farà annotazione in calce al prospetto, indicando i motivi che hanno indotto a modificare le denominazioni stesse.

15. — Nella colonna 5 dovrà essere indicato, per ogni sezione, il numero complessivo delle *famiglie* (escluse le convivenze).

Tale numero delle famiglie si otterrà deducendo dall'ultimo numero progressivo segnato alla colonna 1 dello stato di sezione definitivo, il numero delle convivenze.

Il numero delle convivenze si otterrà contando i relativi fogli mod. 5. Si avrà poi cura di controllare che il numero delle convivenze così ottenuto corrisponda al numero delle lettere C, segnate con matita od inchiostro rosso, a fianco delle righe rispettive, nel margine sinistro dello stato di sezione definitivo.

Si ricorda che, in conformità alle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento (punto 21), se il capo della convivenza o altra persona appartenente al personale direttivo, di amministrazione, assistenza, custodia, ecc. di una convivenza, abiti nei locali della convivenza stessa, insieme con la propria famiglia, esso è tenuto a compilare un proprio foglio, di famiglia separato da quello della convivenza, nel quale foglio si deve segnare insieme agli altri componenti la sua famiglia.

Tali fogli di famiglia dovranno comprendersi naturalmente nel numero totale dei fogli di famiglia della sezione e non in quello dei fogli di convivenza.

Nella colonna 6 si dovrà indicare il numero delle *famiglie che si sono trasferite interamente e stabilmente all'estero* di cui ai citati nn. 17 e 19 della detta circolare 76/40 C del 24 aprile 1931 - IX (1).

Alla colonna 7 si dovrà riportare il numero delle *convivenze*, ottenuto, come si è detto precedentemente, contando i relativi fogli mod. 5, e controllando il numero così ottenuto con quello delle lettere C segnate in matita od inchiostro rosso nel margine sinistro dello stato di sezione definitivo.

Nelle colonne 8 e 9 (*persone presenti con dimora abituale*) saranno riportati, rispettivamente, i totali delle colonne 10 e 11 dello stato di sezione definitivo. Nella colonna 10 sarà indicato il relativo totale.

Nelle colonne 11 e 12 (*persone presenti con dimora temporanea*) saranno riportati, rispettivamente i totali delle colonne 12 e 13 dello stato di sezione definitivo. Nella colonna 13 sarà indicato il relativo totale.

Nelle colonne 14, 15 e 16 (*totale delle persone presenti*) si riporteranno i totali delle colonne 14, 15 e 16 dello stato di sezione definitivo.

È necessario che venga *sempre* controllato, che le cifre della colonna 14 corrispondano alla somma delle cifre delle colonne 8 + 11; che le cifre della colonna 15 corrispondano alla somma delle cifre delle colonne 9 + 12; e che inoltre quelle della colonna 16 corrispondano anche alla somma delle cifre delle colonne 10 + 13.

Nelle colonne 17 e 18 (*persone assenti temporaneamente nello stesso Comune*) saranno riportati i *totali*, per ciascuna sezione, rispettivamente delle colonne 17 e 18 dello stato di sezione definitivo. Nella colonna 19 si indicherà il *totale complessivo* delle dette due colonne 17 e 18.

Nelle colonne 20 e 21 (*persone assenti temporaneamente in altro Comune del Regno*) saranno riportati i *totali* rispettivamente, delle colonne 19 e 20 dello stato di sezione definitivo di ciascuna sezione. Nella colonna 22 si indicherà il *totale complessivo* delle dette due colonne 20 e 21.

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 62 a pag. 277

Nelle colonne 23 e 24 (*persone temporaneamente assenti nelle Colonie o all'estero*, saranno riportati i totali per ogni sezione, rispettivamente risultanti dalle colonne 21 e 22 dello stato di sezione definitivo. Nella colonna 25 sarà indicato il totale complessivo delle dette due colonne 23 e 24.

Nelle colonne 26, 27 e 28 (*totale delle persone temporaneamente assenti*) dovranno essere riportati, per ciascuna sezione, i totali delle colonne 23, 24 e 25 del relativo stato di sezione definitivo.

A titolo di controllo, dovrà sempre verificarsi che le cifre della colonna 26 corrispondano al totale delle colonne $17 + 20 + 23$; che le cifre della colonna 27 corrispondano al totale delle colonne $18 + 21 + 24$; e che, infine, la colonna 28 corrisponda alla somma delle colonne $19 + 22 + 25$.

Nelle colonne 29 e 30 (*persone assenti temporaneamente per servizio militare di leva*) si dovranno riportare rispettivamente i totali di cui alle colonne 26 e 27 dello stato di sezione definitivo.

I dati delle colonne 31, 32, 33 riguardanti la *popolazione residente* saranno ottenuti sommando, rispettivamente, per i maschi (colonna 31) le cifre delle colonne $8 + 20 + 23$ dello stesso modello 10, per le femmine (colonna 32), quelli delle colonne $9 + 21 + 24$ e, per le persone in complesso (colonna 33), le cifre delle colonne $10 + 22 + 25$. Il totale della colonna 33 dovrà corrispondere alla somma delle cifre delle colonne 31 + 32.

Nelle colonne 34, 35 e 36 (*persone assenti stabilmente all'estero*) dovranno essere riportati rispettivamente i totali di cui alle colonne 28, 29 e 30 dello stato di sezione definitivo.

Nelle colonne 37 e 38 (*persone disoccupate*) saranno rispettivamente riportati i totali delle colonne 31 e 32 dello stato di sezione definitivo; e nella colonna 39, infine, sarà segnato il totale di dette due colonne 37 e 38.

Per la scritturazione dei prospetti riassuntivi A, B, C, D, per le somme da eseguirsi per ottenere i totali parziali e generali, per gli eventuali riporti ecc., dovranno tenersi presenti le istruzioni di cui al n. 10 (§ 1, 3, 4) della precedente circolare di questo Istituto Centrale di Statistica, n. 78/41 C, del 28 aprile decorso (1).

VIII.

Indagine sui longevi.

16. — Si ricorda che, ai sensi dell'art. 69 delle Norme esecutive generali per il censimento, approvato con R. D. del 26 febbraio 1931, n. 166, per tutte le persone censite nell'elenco A dei fogli di famiglia e di convivenza, che figurino nate nel 1842 o negli anni precedenti, l'Ufficio comunale dovrà compilare un apposito *elenco nominativo*.

L'elenco dovrà essere trasmesso all'Istituto anche se negativo, e dovrà indicare il cognome, nome, paternità, stato civile, luogo e data di nascita, professione ed abitazione del longevo.

In tale elenco nominativo i longevi dovranno essere disposti per ordine cronologico dei rispettivi anni di nascita, cominciando dai nati nel 1842.

Al detto elenco devono essere uniti i certificati di nascita delle persone in esso comprese. Tali certificati dovranno essere richiesti in copia autentica alle autorità civili o religiose che detengono i relativi registri. Potrà, però, essere anche sufficiente una copia dell'atto, autenticata dal Podestà (Vedi quesito 32 nella circolare di questo Istituto, n. 74/38, C del 16 aprile p. p.) (2).

Si ricorda pure che l'elenco nominativo suddetto, corredato dei relativi atti di nascita, dovrà essere fatto pervenire a questo Istituto Centrale di Statistica a mezzo dei Prefetti, unitamente ai fogli e questionari di censimento, non oltre il 15 giugno 1931.

IX.

Compito della Commissione comunale di vigilanza.

17. — Si ricorda inoltre che, in ordine al disposto dell'art. 26 delle citate Norme esecutive per il VII Censimento generale della popolazione (R. D. n. 166, del 26 febbraio 1931) (3), la *Commissione comunale di vigilanza* deve assicurarsi, anche, che lo stato di sezione definitivo, come pure i prospetti riassuntivi, siano stati dall'Ufficio comunale compilati con ogni regolarità e con la retta applicazione delle Norme approvate col R. Decreto sopracitato e delle Istruzioni emanate da questo Istituto Centrale di Statistica.

È questo, un compito di sorveglianza e di revisione che la Commissione deve eseguire con ogni accuratezza. L'esame e l'approvazione degli *stati di sezione definitivi* e dei *prospetti riassuntivi* da parte delle Commissioni comunali di vigilanza dovranno risultare da apposito verbale. Il Presidente della Commissione di vigilanza e gli altri membri della Commissione stessa, debbono controfirmare gli *stati di sezione definitivi* ed i *prospetti riassuntivi* prima che siano trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

La firma sarà preceduta dalla indicazione: « *Visto: LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA* ». Tali firme varranno, non solo a comprovare la vigilanza esercitata dalla Commissione comunale, ma anche a dare assicurazione circa l'esattezza delle notizie e dei dati contenuti negli *stati di sezione definitivi* e nei *prospetti riassuntivi*.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 63 a pag. 281.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 47 a pag. 249.

(3) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 165.

66

Roma, 11 maggio 1931 - Anno IX

TELEGRAMMA N. 9213 - PREFETTI. — Prego avvertire Podestà indicazioni relative abitazioni trovate vuote momento censimento perchè sfitte, restauro eccetera dovranno riportarsi fine stato sezione definitivo lasciando in bianco colonna uno stop Non dovranno riportarsi stato sezione definitivo abitazioni destinate uso diverso alloggio stop Non sono tenuti seguire questa norma solo Comuni che eventualmente abbiano già riportato tali notizie stato sezione definitivo stop — ISTAT

67

Roma, 12 maggio 1931 - Anno IX

TELEGRAMMA N. 9322 - PREFETTI. — Pregasi comunicare Comuni Provincia quanto appresso stop Fogli modelli quattro famiglie interamente et stabilmente estero compilati ufficio devono elencare nella sezione in cui famiglia aveva ultima abitazione stop Detti fogli devono portare numero progressivo a seguito ed in continuazione ultimo numero foglio segnato nello stesso stato sezione definitivo stop Famiglie di cui ignorasi ultima abitazione Comune dovranno elencarsi in un foglio stato sezione separato intestato a famiglie interamente stabilmente estero — ISTAT

68

Roma, 28 maggio 1931 - Anno IX

TELESPRESSO URGENTE N. 10415 - PREFETTI — Viene segnalato questo Istituto che alcuni Comuni per colmare diminuzione popolazione accertata censimento rispetto popolazione calcolata sulla base notizie anagrafe aut per altri motivi eseguono riscontro fogli censimento con fogli anagrafe et compilano poi d'ufficio nuovi fogli famiglia facendo figurare presenti aut temporaneamente assenti alla data censimento famiglie non censite 21 aprile ma iscritte anagrafe anche se non aventi abitazione nel Comune, perchè da tempo allontanatesi e non rientranti presumibilmente entro 31 dicembre corrente anno stop Essendo tali procedimenti assolutamente irregolari pregasi impartire esplicite istruzioni et esercitare massima vigilanza mezzo ispettori procedendo riscontri del caso stop Pregasi inoltre applicare punizioni colpevoli irregolarità stop Riscontro fogli censimento con fogli registro popolazione est necessario venga sempre eseguito ove possibile ma con osservanza scrupolosa seguenti cautele stop Per tutte famiglie iscritte anagrafe et non censite dovranno assumersi diligenti informazioni stop Fogli relativi famiglie non censite ma presenti data censimento dovranno firmarsi da rispettivo capo aut altro membro famiglia assicurandosi effettiva presenza data censimento stop Per famiglie interamente et temporaneamente assenti data censimento si formeranno fogli solo ove famiglie conservino nel Comune propria abitazione stop Registrazione queste operazioni supplementari dovrà farsi usando fogli stati sezione provvisori et definitivi uno per sezione et tenendoli separati da quelli usati operazioni precedenti stop Provvedimenti suesposti non devono sospendere aut ritardare invio modello dieci stop Eventuali modificazioni cifre modello dieci dovranno comunicarsi suo tempo contemporaneamente invio Istituto fogli censimento — ISTAT

69

Roma, 11 giugno 1931 - Anno IX

TELEGRAMMA N. 11110 - PREFETTI. — Essendosi rilevata necessità di riscontrare fogli censimento con fogli anagrafe prima che i Comuni inviino a codesta Prefettura materiale censimento questo Istituto ha disposto che tutti Comuni effettuino subito tale riscontro secondo istruzioni corso spedizione e provvedano contemporaneamente a rettificare fogli censimento destinati Istituto in conformità risultanze riscontro anagrafico stop Resta pertanto rinviata 15 luglio spedizione Prefettura materiale censimento fissata per 15 giugno mentre questo Istituto provvederà fare pervenire Comuni entro venti corrente istruzioni per numerazione convenzionale articolo 68 norme censimento stop Pregasi comunicare disposizioni suddette Comuni codesta Provincia — ISTAT

CIRCOLARE N. 93/44 C - N. DI PROTOCOLLO 11435 — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Pod està; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti — Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione.

In conformità a quanto è stabilito dall'articolo 68 delle Norme per l'esecuzione del censimento (1), i Comuni, dopo avere provveduto alla revisione dei fogli di censimento, alla compilazione del Quadro I dei fogli stessi, alla compilazione degli stati di sezione definitivi e del modello 10 riepilogativo della popolazione, dovranno segnare sull'esemplare del foglio di censimento destinato all'Istituto le numerazioni convenzionali.

Solo dopo tale lavoro i fogli saranno da inviare alle RR. Prefetture per la revisione da parte delle Commissioni provinciali di censimento e per il successivo inoltro all'Istituto Centrale di Statistica.

L'esperienza ha però dimostrato come i Comuni possano grandemente giovare dei fogli del Registro di popolazione sia per rettificare e completare le risposte date dai capi famiglia, sia per rintracciare famiglie che pur trovandosi presenti nel Comune siano sfuggite al censimento.

Pertanto, questo Istituto ritiene necessario che, contemporaneamente al lavoro delle numerazioni convenzionali, i Comuni compiano, anche, ai fini del censimento, un riscontro dei fogli di famiglia e di convivenza con quelli del Registro di popolazione.

L'Ufficio comunale dovrà pertanto provvedere:

1) a riscontrare il materiale del censimento con quello dell'anagrafe per accertare quali persone o famiglie rispettivamente figurino nel censimento e non nell'anagrafe, ovvero nell'anagrafe e non nel censimento.

Ove famiglie o singole persone che avrebbero dovuto essere censite risultino sfuggite al censimento, si dovranno compilare i relativi fogli di censimento secondo lo stato della famiglia alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, senza tener conto cioè delle variazioni seguite nella famiglia stessa per nascite, morti, matrimoni, migrazioni, successivamente a tale data.

Per le famiglie interamente e temporaneamente assenti alla data del censimento si formeranno i fogli di censimento soltanto ove le famiglie conservino nel Comune la propria abitazione.

2) a rettificare e completare anche la copia del foglio di censimento destinato all'Istituto secondo le emergenze del riscontro tra i fogli di censimento e i fogli del Registro di popolazione.

3) ad iscrivere le persone aventi dimora abituale nel Comune, presenti e temporaneamente assenti alla data del censimento, che non figuravano in anagrafe, e viceversa ad eliminare le persone che pur figurando in anagrafe non siano state censite, perchè trasferitesi da tempo in altro Comune o all'estero.

Per la esecuzione di tali lavori sono in corso di distribuzione apposite norme alle quali i Comuni dovranno attenersi scrupolosamente.

L'Istituto, mentre curerà l'invio ai Comuni delle istruzioni per il riscontro dei fogli di censimento con il Registro di popolazione e per le numerazioni convenzionali, fissa fin d'ora i seguenti termini per la esecuzione dei lavori spettanti ai Comuni: termini i quali derogano, in parte, da quelli stabiliti dagli articoli 68 e 70 delle Norme per la esecuzione del censimento:

- | | |
|--|-----------|
| a) riscontro dei fogli di censimento con quelli del Registro di popolazione; rettifiche e compilazione dei fogli per le famiglie o persone risultate sfuggite alla rilevazione del 21 aprile 1931 (lavori indicati precedentemente ai nn. 1 e 2) | 15 luglio |
| b) ultimazione di tutti i lavori per l'aggiornamento dell'anagrafe. (Lavori indicati precedentemente al n. 3) | 31 agosto |
| c) numerazione convenzionale sui fogli (meno che per le professioni) | 30 giugno |
| d) numerazione convenzionale sui fogli per la parte che riguarda le professioni | 15 luglio |
| e) compilazione dell'elenco dei nati nel 1842 e anni precedenti | 15 luglio |
| f) invio alle RR. Prefetture del materiale di censimento | 15 luglio |

I lavori di cui alle lettere a) e b) completano le operazioni necessarie per la revisione generale del Registro di popolazione prescritta dagli articoli 71 e 72 delle Norme per l'esecuzione del censimento.

Anche per le modalità di spedizione del materiale verranno date a suo tempo opportune istruzioni.

Il lavoro che sono ora chiamati a compiere i Comuni ha carattere definitivo. Dovrà pertanto venir eseguito in modo perfetto, perchè solo così si potranno evitare laboriosissimi, successivi, replicati riscontri ed il ritorno del materiale ai Comuni, con gravi perdite di tempo e ritardo nella pubblicazione dei dati da parte dell'Istituto.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 169.

Nell'accusare ricevimento della presente circolare, e in ogni modo non più tardi del 30 corrente, i Comuni comunicheranno a questo Istituto:

- 1) i criteri seguiti per la compilazione degli itinerari di censimento consegnati agli Ufficiali prima dell'inizio delle operazioni, indicando se l'Ufficio si è basato per tale compilazione esclusivamente sulle notizie ricavate dal Registro di popolazione oppure se ha usufruito di altri elementi e quali;
- 2) se possibile, il numero dei fogli compilati in tutto o in parte dai capi-famiglia e il numero dei fogli compilati interamente dagli Ufficiali di censimento;
- 3) il numero delle famiglie risultate temporaneamente ed interamente assenti, i cui fogli furono compilati d'ufficio;
- 4) il numero delle famiglie trovantisi stabilmente all'estero i cui fogli furono compilati d'ufficio;
- 5) eventuali cause che giustifichino differenze sensibili verificatesi fra la popolazione del censimento del 1921 — riferita al territorio attuale — e quella del presente censimento, o un notevole numero di persone presenti con dimora occasionale o di assenti temporanei nel Regno o all'estero.

Della presente circolare la S. V. vorrà dare comunicazione alla Commissione comunale di vigilanza, che anche in questo nuovo periodo di lavoro dovrà continuare a prestare la sua opera.

71

CIRCOLARE N. 94/45 C - N. DI PROTOCOLLO 11470 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno; e per conoscenza: Ai Consigli Provinciali dell'Economia.*

Roma, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione.

Unisco alla presente una circolare (1) diretta ai sigg. Podestà riguardante le ulteriori operazioni che i Comuni sono chiamati ad eseguire sia per la revisione ed il completamento del materiale di censimento che per la revisione generale del Registro di popolazione.

Dalla circolare allegata la E. V. potrà anche rilevare che i termini che erano fissati dagli articoli 68 e 70 delle « Norme », per la esecuzione dei lavori, sono stati, in parte, prorogati.

Il compito, che sono ora chiamati ad assolvere i Comuni, è dei più delicati potendo una non corretta applicazione delle norme portare ad irregolari inclusioni di fogli di censimento, non sempre facilmente avvertibili in sede di revisione. La vigilanza pertanto sui Comuni dovrà continuare ad essere esercitata in modo intensivo anche in questo periodo di tempo.

Sarà pure opportuno che le LL. EE. i Prefetti procedano a frequenti convocazioni delle Commissioni provinciali di censimento per riferire sull'andamento delle operazioni, per esaminare collegialmente i risultati numerici trasmessi dai Comuni, per risolvere casi dubbi, specialmente ove vi siano controversie fra Comuni circa la residenza di persone che alternativamente abitano in due o anche tre Comuni diversi.

Delle sedute della Commissione provinciale di censimento dovrà darsi ogni quindici giorni comunicazione a questo Istituto.

Sarà anche opportuno che le LL. EE. i Prefetti si giovino dell'opera dei Commissari per ispezioni ai Comuni, in ausilio a quelle eseguite dagli Ispettori di Prefettura, o dai funzionari messi a disposizione dell'Ufficio provinciale di censimento, dal Consiglio Provinciale dell'Economia.

L'Istituto si riserva di trasmettere quanto prima le istruzioni per la revisione del materiale di censimento dei Comuni da parte della Commissione provinciale di censimento, e quelle che dovranno disciplinare il suo inoltro a questo Istituto.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare e di darne comunicazione anche ai componenti la Commissione provinciale di censimento.

(1) Vedasi numero precedente.

CIRCOLARE N. 99/46 C - N. DI PROTOCOLLO 12014 — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti — Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione. - Numerazioni convenzionali.

A sensi dell'art. 68 delle Norme per l'esecuzione del censimento (1), i Comuni sono tenuti ad inserire nelle apposite colonne dei fogli e dei questionari le numerazioni convenzionali stabilite dalle presenti istruzioni.

Il lavoro della numerazione convenzionale consiste nel far corrispondere ad ognuna delle notizie contenute nel foglio (o anche ad un gruppo di notizie) un numero convenzionale da segnare nelle apposite colonne, contrassegnate dalle lettere A, B, C, D, E, F, o da scrivere nel rettangolo posto nella prima facciata del foglio.

Nell'eseguire la numerazione i Comuni, tutte le volte che risconteranno nei fogli delle indicazioni incomplete od evidentemente errate, provvederanno ad eseguire gli opportuni riscontri col Registro di popolazione o ad assumere le informazioni necessarie per porsi in grado di completare o rettificare le notizie stesse.

Anche durante la numerazione si avrà cura di conservare i fogli di famiglia e di convivenza sempre nello stesso ordine progressivo che hanno nella sezione e che risulta dal numero segnato sulla prima pagina del foglio.

La numerazione verrà eseguita con inchiostro rosso. — I numeri devono essere scritti in modo chiaro e leggibile per evitare la possibilità di errori di interpretazione (confondere, ad esempio il 3 con il 5, ecc.).

La numerazione dovrà essere quindi affidata a persone dotate di bella calligrafia. Qualora nella compilazione del foglio fosse stato occupato anche lo spazio destinato alla numerazione convenzionale questa potrà venire scritta o superiormente fra riga e riga, o subito a destra della notizia alla quale si riferisce, facendo in modo che riesca chiaramente leggibile e che non vi possano essere dubbi sull'assegnazione di un numero convenzionale ad una piuttosto che ad altra notizia. Ad evitare confusioni, la numerazione convenzionale, qualora non sia scritta nella sua colonna normale, dovrà essere riunita alla notizia alla quale si riferisce mediante un tratto di linea.

La numerazione va eseguita tanto per i presenti (Elenco A) che per le persone temporaneamente assenti dalla famiglia o convivenza (Elenco B), esclusi solo gli assenti permanenti all'estero (Elenco C).

Per gli assenti temporanei non si dovranno, naturalmente, segnare le numerazioni corrispondenti alle colonne E ed F mancando le notizie relative.

Si raccomanda vivamente di segnare la numerazione, in tutti i fogli, dapprima per la colonna A; e solo dopo ultimata la numerazione di questa colonna, passare a numerare la successiva B, e così via; in tale modo si eviteranno molti errori, e l'impiegato, ricordando più facilmente i numeri da usare nella numerazione delle notizie di quella colonna, potrà procedere più rapidamente nel lavoro, non dovendo continuamente consultare le presenti istruzioni o la tabella annessa.

Nei grandi Comuni, nei quali molte persone saranno addette al lavoro di numerazione, si raccomanda di eseguire tale lavoro in serie, affidando a gruppi diversi di impiegati la numerazione delle singole colonne.

A rendere più agevole il lavoro sono state riunite da questo Istituto in una unica tabella le varie numerazioni convenzionali. Sarà pertanto opportuno che la tabella, dopo essere stata incollata su di un cartone, sia sempre tenuta davanti dall'impiegato che esegue la numerazione.

Si unisce pure un esempio di fogli di famiglia numerati.

I numeri convenzionali ed i segni dovranno essere scritti in modo identico a quello con cui sono indicati nelle presenti istruzioni, avendo, ad esempio, nei riguardi dei lavori successivi che dovrà compiere l'Istituto Centrale di Statistica, la linea verticale che separa due numeri, un valore diverso dalla linea orizzontale.

NUMERAZIONE DA ESEGUIRE TANTO SUI FOGLI DI FAMIGLIA (Mod. 4) CHE SUI FOGLI DI CONVIVENZA (Mod. 5)

PRIMA PAGINA DEL FOGLIO.

Rettangolo a destra della riga: La casa è situata in un centro abitato? (sì, no), oppure isolata in campagna? (sì, no).

Entro questo rettangolo se è stato risposto sì alla prima domanda, se cioè la casa è situata in un centro abitato, si scriverà il n. 12. Se invece è stato risposto sì alla seconda domanda, se cioè la casa è isolata in campagna, si scriverà il n. 11.

FACCIATA INTERNA DEL FOGLIO.

In questa facciata la numerazione va posta nelle colonne contrassegnate con le lettere A, B, C, D, E, F (le istruzioni per le numerazioni da scrivere in corrispondenza alla colonna D verranno date con successiva circolare).

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 169.

LUOGO DI NASCITA (colonna A).

Nella numerazione convenzionale seguente, tutte le Provincie di uno stesso Compartimento hanno un numero uguale. Per facilitare il lavoro di numerazione nella tabella annessa alle presenti istruzioni le Provincie sono state disposte in ordine alfabetico con il numero convenzionale del Compartimento al quale appartengono.

I numeri da segnare, a seconda del caso, sono i seguenti:

LUOGO DI NASCITA.

a) Secondo l'ordine progressivo di numerazione.

Luogo di nascita ignoto	--
Nati nello stesso Comune ove sono stati censiti	00
Nati in altri Comuni della stessa Provincia	01

NATI IN UN COMUNE DI ALTRA PROVINCIA DEL

PIEMONTE (Provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli).....	02
LIGURIA (Genova, Imperia, La Spezia, Savona).....	03
LOMBARDIA (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese).....	04
VENEZIA TRIDENTINA (Bolzano, Trento)	05
VENETO (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza).....	06
VENEZIA GIULIA e ZARA (Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara).....	07
EMILIA (Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia)....	08
TOSCANA (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Siena) ..	09
MARCHE (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino).....	10
UMBRIA (Perugia, Terni)	11
LAZIO (Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo).....	12
ABRUZZI E MOLISE (Aquila degli Abruzzi, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo).....	13
CAMPANIA (Avellino, Benevento, Napoli, Salerno)	14
PUGLIE (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto).....	15
LUCANIA (Matera, Potenza)	16
CALABRIE (Catanzaro, Cosenza, Reggio di Calabria).....	17
SICILIA (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani)	18
SARDEGNA (Cagliari, Nuoro, Sassari).....	19

NATI NELLE COLONIE, POSSEDIMENTI E CONCESSIONI ITALIANE.

Libia	20	Egeo.....	23
Eritrea	21	Tien-Tsin	24
Somalia	22		

NATI ALL'ESTERO.

Europa.

Città del Vaticano.....	30	Lituania.....	46
San Marino.....	31	Lussemburgo	47
Austria	32	Norvegia	48
Belgio	33	Paesi Bassi	49
Bulgaria	34	Polonia	50
Ceco Slovacchia	35	Portogallo	51
Danimarca	36	Romania	52
Estonia.....	37	Russia Europea (vedi anche 81).....	53
Finlandia	38	Spagna	54
Francia.....	39	Svezia	55
Germania	40	Svizzera	56
Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord)	41	Turchia Europea (vedi anche 80)	57
Grecia	42	Ungheria	58
Irlanda (Stato libero)	43	Altri Stati e possedimenti europei (Albania, Andorra, Danzica, Gibilterra, Islanda, Liechtenstein, Malta, Monaco, Sarre, ecc.)	59
Jugoslavia	44		
Lettonia	45		

<i>Africa.</i>			
Egitto	60	Altri possedimenti, protettorati e mandati:	
Etiopia	61	Belgi	66
Liberia	62	Francesi	67
Marocco	63	Inglese	68
Tunisia	64	Altri Stati, possedimenti, protettorati e mandati...	69
Unione Sud Africana	65		
<i>America.</i>			
Argentina	70	Stati Uniti del Nord	76
Bolivia	71	Uruguay	77
Brasile	72	Venezuela	78
Canada	73	Altri Stati, possedimenti, protettorati e mandati	
Cile	74	(inglesi, danesi, francesi, portoghesi).....	79
Cuba	75		
<i>Asia.</i>			
Turchia Asiatica (vedi anche 57)	80	Possedimenti, protettorati e mandati olandesi e por-	
Unione dei Sovieti (vedi anche 53)	81	toghesi	86
India	82	Cina	87
Altri possedimenti, protettorati e mandati inglesi....	83	Giappone	88
Afghanistan, Nepal, Persia, Siam	84	Altri Stati, possedimenti, protettorati e mandati ...	89
Possedimenti, protettorati e mandati francesi	85		
<i>Oceania.</i>			
Australia (Federazione)	90	Possedimenti, protettorati e mandati:	
Nuova Zelanda	91	Inglese	94
Possedimenti, protettorati e mandati:		Stati Uniti	95
Francesi	92	Altri Stati e possedimenti, protettorati e mandati...	96
Giapponesi	93		

Esempio: Si debbono scrivere i numeri convenzionali nella colonna *A* di un foglio di una famiglia censita nel Comune di Genova, la quale si trova nelle seguenti condizioni:

il capo di famiglia è nato nella città di Genova; alla colonna *A* si iscriverà in corrispondenza del suo nome il numero 00;

la moglie è nata a San Pier d'Arena, località che appartiene attualmente al Comune di Genova, ma che in passato costituiva un Comune autonomo; pure in questo caso, in corrispondenza del nome della moglie, alla colonna *A* si scriverà il numero 00.

un figlio è nato a San Remo, Comune che fa parte della Provincia di Imperia e del Compartimento della Liguria; in corrispondenza del nome di questo figlio alla colonna *A* si scriverà il numero 03;

l'altro figlio è nato a Rivoli, Comune della provincia di Torino, Compartimento del Piemonte; si scriverà alla colonna *A* il numero 02; e così di seguito.

Se nonostante le più accurate indagini non fosse possibile di conoscere il luogo di nascita di una persona, si segneranno due linee orizzontali una a seguito dell'altra: — —.

DATA DI NASCITA (Colonna *B*).

La numerazione alla colonna *B* verrà eseguita in modo diverso secondo che la persona risulti nata nel periodo 1° gennaio-20 aprile, oppure 21 aprile-31 dicembre. Si possono presentare i seguenti sei casi:

1° CASO: *Persone nate dal 1° gennaio al 20 aprile* (1) — Nella colonna *B* si scriverà prima il numero 12, poi, separate da una linea verticale, le ultime due cifre a destra dell'anno di nascita *diminuite di 1*.

Esempio: Persona nata il 15 marzo 1927: si scriverà 12/26.

2° CASO: *Persone nate dal 21 aprile al 31 dicembre*. — Nella colonna *B* si scriverà prima il numero 11, poi, separate da una linea verticale, le due ultime cifre a destra dell'anno di nascita.

Esempio: Persona nata il 18 ottobre 1927: si scriverà 11/27.

3° CASO: *Persone delle quali è noto l'anno di nascita, ma non è noto il giorno e mese di questa*. — Si considereranno come nate dal 21 aprile al 31 dicembre (cioè come nel caso 2°); si avrà però cura di inscrivere il numero 11 in un cerchietto.

Esempio: Nato nel 1927 (ignoto il giorno e il mese): si scriverà nella colonna *B* (11) /27.

(1) Vedi Telegramma-lettera 15334 dell'8 luglio 1931 al n. 75 pag. 306 di questa Appendice.

4° CASO: Persone delle quali si conosce solo l'età (esattamente o in modo approssimativo) e non il giorno, mese ed anno di nascita.

Si determina dapprima l'anno approssimativo di nascita di queste persone supponendo che siano nate dal 21 aprile al 31 dicembre.

La tabella seguente dà direttamente la numerazione cercata:

ETÀ

(Numerazione da usare solo per le persone delle quali non si conosce la data esatta di nascita).

Età approssimativa in anni compiuti	Numerazione	Età approssimativa in anni compiuti	Numerazione	Età approssimativa in anni compiuti	Numerazione	Età approssimativa in anni compiuti	Numerazione	Età approssimativa in anni compiuti	Numerazione	Età approssimativa in anni compiuti	Numerazione
0*	11 / 30	17	11 / 13	34	11 / 96	51	11 / 79	68	11 / 62	85	11 / 45
1	11 / 29	18	11 / 12	35	11 / 95	52	11 / 78	69	11 / 61	86	11 / 44
2	11 / 28	19	11 / 11	36	11 / 94	53	11 / 77	70	11 / 60	87	11 / 43
3	11 / 27	20	11 / 10	37	11 / 93	54	11 / 76	71	11 / 59	88	11 / 42
4	11 / 26	21	11 / 09	38	11 / 92	55	11 / 75	72	11 / 58	89	11 / 41
5	11 / 25	22	11 / 08	39	11 / 91	56	11 / 74	73	11 / 57	90	11 / 40
6	11 / 24	23	11 / 07	40	11 / 90	57	11 / 73	74	11 / 56	91	11 / 39
7	11 / 23	24	11 / 06	41	11 / 89	58	11 / 72	75	11 / 55	92	11 / 38
8	11 / 22	25	11 / 05	42	11 / 88	59	11 / 71	76	11 / 54	93	11 / 37
9	11 / 21	26	11 / 04	43	11 / 87	60	11 / 70	77	11 / 53	94	11 / 36
10	11 / 20	27	11 / 03	44	11 / 86	61	11 / 69	78	11 / 52	95	11 / 35
11	11 / 19	28	11 / 02	45	11 / 85	62	11 / 68	79	11 / 51	96	11 / 34
12	11 / 18	29	11 / 01	46	11 / 84	63	11 / 67	80	11 / 50	97	11 / 33
13	11 / 17	30	11 / 00	47	11 / 83	64	11 / 66	81	11 / 49	98	11 / 32
14	11 / 16	31	11 / 99	48	11 / 82	65	11 / 65	82	11 / 48	99	11 / 31
15	11 / 15	32	11 / 98	49	11 / 81	66	11 / 64	83	11 / 47	100	11 / 30
16	11 / 14	33	11 / 97	50	11 / 80	67	11 / 63	84	11 / 46		

* Dalla nascita a meno di 1 anno.

5° CASO: Persona della quale non si conosce la data di nascita e neppure l'età approssimativa. — Si scriveranno solo due linee orizzontali una a seguito dell'altra: — —

6° CASO: Persone nate nell'anno 1831 e negli anni precedenti. — Ad evitare che le persone nate nel 1831 e negli anni precedenti possano venir confuse nella numerazione convenzionale con quelle nate nel 1931 e anni precedenti si dovrà sempre sottolineare la numerazione convenzionale dei nati nel 1831 e negli anni precedenti nel modo seguente: esempio, nato il 18 febbraio 1831: 12/30.

STATO CIVILE, SESSO, ISTRUZIONE (colonna C).

La numerazione da segnare nella colonna C si riferisce oltre che allo stato civile (col. 11), anche al sesso (col. 3) e alla istruzione della persona (col. 13).

Dovrà porsi una particolare attenzione nella numerazione convenzionale di questa colonna trattandosi, a differenza delle numerazioni precedenti, di numerazione combinata di più notizie.

1° CASO: A) Persone che sanno leggere.

a) Maschi che sanno leggere:

Celibi.....	2
Coniugati	3
Coniugati, ma separati legalmente	12/2
Divorziati	12/3
Vedovi	4
Stato civile ignoto	5

b) Femmine che sanno leggere:

Nubili.....	6
Coniugate	7
Coniugate, ma separate legalmente	11/6
Divorziate	11/7
Vedove	8
Stato civile ignoto.....	9

2° CASO: B) Analfabeti.

a) Maschi che non sanno leggere:

Celibi	2/0
Coniugati	3/0
Coniugati, ma separati legalmente	12/2/0
Divorziati	12/3/0
Vedovi	4/0
Stato civile ignoto	5/0

b) Femmine che non sanno leggere:

Nubili.....	6/1
Coniugate	7/1
Coniugate, ma separate legalmente	11/6/1
Divorziate	11/7/1
Vedove	8/1
Stato civile ignoto.....	9/1

Per gli analfabeti si ha quindi la stessa numerazione stabilita per coloro che sanno leggere, solo che ad essa si fa seguire il numero 0, se maschi, e se femmine, il numero 1.

CITTADINANZA STRANIERA (colonna E)

La numerazione dovrà essere segnata solo nel caso di cittadini stranieri; tale numerazione è identica a quella già data per il luogo di nascita dei nati all'estero.

Così, ad esempio, se una persona è cittadina svizzera si scriverà nella colonna E il numero 56; se è belga il 33 se è francese il 39 e così via.

Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) si segnerà il numero corrispondente all'ultima cittadinanza posseduta, preceduto da un 12.

Lo stesso si farà per gli apolidi dei quali non si conosca la cittadinanza perduta, ma solo la nazionalità.

Ad esempio, per uno straniero, ora privo di cittadinanza, ma che precedentemente era cittadino russo si scriverà 12/53.

DIMORA E RELIGIONE (colonna F).

Anche per questa numerazione convenzionale si richiama quanto si è detto a proposito della numerazione riguardante lo stato civile, il sesso e l'istruzione e cioè che si dovrà porre una particolare attenzione nella sua esecuzione trattandosi di numerazione combinata di più notizie; più precisamente la numerazione da segnare nella colonna F si riferisce, oltre che alla dimora (colonna 12), anche alla religione (colonna 23).

Se la persona ha dimora abituale nel Comune si segnerà nella colonna F il numero 12, se temporanea il n. 11.

A questo numero 12 od 11, a seconda dei casi, dovrà seguire, *separato da una lineetta verticale*, il numero indicante la religione e precisamente:

Religione non dichiarata	0
Cattolici	1
Greco scismatici	2
Evangelici (<i>appartenenti alle chiese Battista, Metodista episcopale, Wesleyana, Pentecostale, dei Fratelli, degli Avventisti, dei Sabatisti, Anglicana, Episcopale Americana, Presbiteriana, Tedesca, Svizzera (Calvinista), ecc., esclusi gli Evangelici Valdesi</i>)	3
Evangelici Valdesi	4
Israeliti	5
Maomettani	6
Altre religioni	7
Nessuna religione	8

Così, ad esempio, se una persona ha dimora abituale nel Comune ed è cattolica si scriverà 12/1; se ha dimora temporanea ed è cattolica 11/1; se ha dimora occasionale ed è maomettana 11/6, ecc.

CONTROLLO DELLA NUMERAZIONE CONVENZIONALE.

Nel corso della numerazione il Comune provvederà ad istituire un servizio di *controllo* per verificare saltuariamente i fogli onde accertarsi che la numerazione venga eseguita colla dovuta diligenza e precisione.

Ove nel corso del lavoro sorgessero dei dubbi il Comune dovrà rivolgersi subito all'Istituto che fornirà i chiarimenti necessari.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare e di favorire un cenno di assicurazione.

Foglio[illegible]

73

CIRCOLARE N. 101/47 C - N. DI PROTOCOLLO 12152 - ALLEG. N. 1 — A. S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà;
e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione. — Religione.

Con riferimento a quanto dispone l'art. 67 delle Norme per la esecuzione del VII Censimento della popolazione (1) i Comuni nell'eseguire il primo gruppo di numerazioni convenzionali, di cui la circolare n. 99/46 C del 25 corrente (2), provvederanno pure a rilevare quante sono le persone presenti, nei Comuni, che professano una religione diversa dalla cattolica, o che hanno dichiarato di non professare alcuna religione.

Per seguire tale lavoro, gli addetti alla numerazione, mano a mano che seguono le numerazioni convenzionali nella colonna F, prenderanno nota delle persone che si sono dichiarate di religione diversa dalla cattolica o che hanno risposto «nessuna» alla colonna 23, tenendo distinte le persone di cittadinanza italiana da quelle di cittadinanza straniera. Ultimata la numerazione delle varie sezioni di censimento, i Comuni compileranno gli uniti prospetti relativi all'intero Comune.

I dati richiesti devono riferirsi solo alle persone presenti che figurano nell'elenco A dei fogli di famiglia o di convivenza.

Si fa presente che per tutte le persone censite (qualunque sia la loro età, professione, ecc.), dovrebbe figurare nel foglio di famiglia o di convivenza una risposta al quesito della religione. Tuttavia, nei casi in cui non figuri la risposta al quesito suddetto i Comuni dovranno provvedere a far completare il foglio dal capo famiglia: quando ciò non sia possibile, l'impiegato comunale assegnerà le persone delle quali non si conosce la religione alla categoria «religione non dichiarata».

I prospetti allegati dovranno essere trasmessi alla R. Prefettura non oltre il 15 del mese di luglio p. v. e le RR. Prefetture, alla loro volta, li faranno pervenire a questo Istituto non oltre il 20 luglio p. v.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

(ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 101/47 C).

VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO

Comune di

Provincia di

Prospetto 1°

RELIGIONE	Persone che non professano la religione cattolica		
	Cittadinanza		In complesso
	italiana	straniera	
Greco scismatica.
Evangelica non Valdese
Evangelica Valdese
Israelitica.
Maomettana.
Altre religioni.
Nessuna religione
Religione non dichiarata.
Totale non cattolici

Prospetto 2°

Numero dei presenti nel Comune (Elenco A). N.
Dedotti i non cattolici »
Restano cattolici »

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 169

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 72 a pag. 292

CIRCOLARE N. 104/48 C - N. DI PROTOCOLLO 12303 — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Signori Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno — Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 3 luglio 1931 - Anno IX

OGGETTO: Istruzioni per la revisione dei Registri di popolazione a seguito delle risultanze del VII Censimento generale della popolazione.

1. Con riferimento a quanto è contenuto nella precedente circolare 17 giugno 1931-IX, n. 93/44 C (1), i Comuni devono provvedere entro il 15 luglio prossimo venturo:

a) a riscontrare il materiale del censimento con quello dell'anagrafe per accertare quali persone o famiglie figurino rispettivamente nel censimento e non nell'anagrafe, ovvero nell'anagrafe e non nel censimento.

Ove famiglie o singole persone che avrebbero dovuto essere censite risultino sfuggite al censimento, si dovranno compilare i relativi fogli di censimento secondo lo stato della famiglia alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, senza tener conto cioè delle variazioni seguite nella famiglia stessa per nascite, morti, matrimoni e migrazioni successivamente a tale data.

Per le famiglie interamente e temporaneamente assenti alla data del censimento si formeranno i fogli di censimento soltanto ove le famiglie conservino nel Comune la propria abitazione;

b) a rettificare e completare anche la copia del foglio di censimento destinata all'Istituto secondo le emergenze del riscontro tra i fogli di censimento e i fogli del Registro di popolazione.

2. Successivamente, ed entro il 31 agosto 1931 dovranno iscrivere le persone aventi dimora abituale nel Comune, presenti o temporaneamente assenti alla data del censimento, che non figuravano in anagrafe, e, viceversa, eliminare le persone che, pur figurando in anagrafe, non siano state censite perchè trasferitesi da tempo in altro Comune del Regno, nelle Colonie, o all'estero.

Con questi lavori vengono completate le operazioni necessarie per la revisione generale del Registro di popolazione prescritta dagli articoli 71 e 72 delle Norme per l'esecuzione del censimento (2).

I. — LAVORI DA ESEGUIRSI ENTRO IL 15 LUGLIO 1931-IX.

ORDINAMENTO DEI FOGLI DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE AGLI EFFETTI DEL RISCONTRO CON I FOGLI DI CENSIMENTO.

3. A termini dell'art. 5 del Regolamento per la formazione e tenuta del Registro di popolazione, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, i fogli di famiglia dell'anagrafe possono essere tenuti ordinati o secondo una numerazione progressiva (nel quale caso ogni foglio di famiglia è contrassegnato con un numero progressivo con numerazione unica per l'intero Comune), oppure secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e località del Comune (nel quale caso invece i fogli devono essere raccolti in cartelle di casa).

I fogli di famiglia e di convivenza del censimento devono invece essere ordinati per vie, e, per ogni via, disposti progressivamente per numero anagrafico (punto 19 della Circolare 76/40 C, in data 24 aprile 1931-IX) (3).

4. Ove il Comune abbia i fogli di famiglia del Registro di popolazione ordinati secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e località del Comune, il confronto con i fogli di censimento, ordinati nello stesso modo, riuscirà quanto mai agevole e spedito.

5. Qualora, invece, i fogli del Registro di popolazione siano disposti secondo l'ordine di accessione, per rintracciare i fogli nell'anagrafe occorre prima conoscere il numero progressivo del foglio facendone ricerca nell'indice individuale alfabetico. Tale metodo di ordinamento dei fogli non consente, evidentemente, un riscontro sollecito come nel caso precedente. Questo Istituto ritiene pertanto opportuno raccomandare che ove i fogli del Registro di popolazione siano tenuti in ordine di accessione, vengano disposti secondo l'ordine alfabetico delle vie e il numero civico progressivo, e ciò, quanto meno, durante il periodo di tempo necessario per il riscontro dei fogli del Registro di popolazione con quelli del censimento.

Tale nuovo ordinamento, che può essere ottenuto in un tempo assai breve (un Comune di 250.000 abitanti ha provveduto al passaggio dall'uno all'altro ordinamento nello spazio di due giorni), agevola il lavoro di riscontro, ne riduce notevolmente il tempo e la spesa necessaria, e, se è stato opportunamente preordinato, può effettuarsi senza sospendere od intralciare il funzionamento del Registro di popolazione. La ricerca dei singoli fogli di famiglia anche con questo ordinamento riuscirà sempre facile e sicura ricorrendo ai cartellini individuali, che portano la indicazione dell'indirizzo dell'abitazione e la corrispondente collocazione del foglio.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 70 a pag. 290

(2) Vedasi, in questa Appendice, a pagg. 169 — 170

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 62 a pag. 277

6. L'Istituto consiglia che anche dopo ultimati i lavori di riscontro dei fogli del censimento con quelli del Registro di popolazione, questi ultimi siano conservati secondo l'ordine alfabetico delle strade e località del Comune e per ogni strada e località progressivamente per numero anagrafico. A tale proposito si ricorda che per le disposizioni impartite con la circolare 24 gennaio 1930-Anno VIII, n. 1342/24, i Comuni hanno la possibilità, quando tengano i fogli del loro Registro di popolazione ordinati, per vie, di essere esonerati dall'obbligo di conservare i fogli entro *cartelle di casa* qualora ricorra la condizione prevista nell'ultimo comma dell'articolo 6 del Regolamento sul Registro di popolazione, e cioè quando in ciascun fabbricato del Comune abiti generalmente una sola famiglia. L'esonero dall'obbligo delle cartelle di casa dovrà essere chiesto, a mezzo delle Prefetture, all'Istituto Centrale di Statistica.

7. Sia che i fogli di famiglia del Registro di popolazione siano già disposti secondo l'ordine alfabetico delle vie e, per ciascuna via, secondo l'ordine progressivo dei numeri civici delle case, sia che si trovino disposti secondo l'ordine progressivo di accensione, l'Ufficio, nell'eseguire la revisione, dovrà prima di tutto accertare se ad ogni foglio delle famiglie che figurano iscritte in anagrafe corrisponda uno o più fogli di famiglia del censimento.

8. Qualora famiglie, o singole persone, iscritte in anagrafe non risultino censite, l'Ufficio dovrà subito provvedere ad eseguire accurati riscontri per conoscere:

a) se la famiglia o la persona sia sfuggita al censimento, pur conservando la sua dimora nel Comune;

b) se la famiglia o la persona si sia trasferita stabilmente in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero.

Per le copie dei fogli relativi a famiglie stabilmente ed interamente all'estero non si dovrà eseguire alcun lavoro di riscontro. Detti fogli dovranno essere custoditi presso l'Ufficio di anagrafe separati dagli altri fogli di censimento, per ogni eventuale conseguente indagine che venisse disposta da questo Istituto.

FAMIGLIE O ANCHE SINGOLE PERSONE INSCRITTE NEL REGISTRO DI POPOLAZIONE CHE NON RISULTANO CENSITE.

9. Con riferimento a quanto si è detto al n. 1, per tutte le famiglie e per tutte le persone iscritte nel Registro di popolazione che non risultino regolarmente censite, si dovranno assumere le più diligenti informazioni presso l'abitazione che figura indicata nel foglio di famiglia dell'anagrafe.

10. *Famiglie iscritte nel Registro di popolazione e presenti nel Comune alla data del 21 aprile 1931, ma sfuggite al censimento.* — Per queste famiglie si dovranno compilare i rispettivi fogli di censimento riferiti allo stato di fatto della famiglia alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile 1931. I fogli dovranno essere firmati dal capo, o da altro membro della famiglia, conformemente alle istruzioni impartite dalle R. Prefetture a seguito del telexpresso di questo Istituto n. 10415 in data 28 maggio u. s. (1).

Sul foglio del registro di popolazione, esternamente, a fianco dell'indirizzo e, nell'interno, al margine del foglio, a fianco del nome di ciascuno dei componenti la famiglia, si segnerà l'annotazione « *Censimento 1931* ».

Sulla copia del foglio di censimento da inviarsi all'Istituto Centrale di Statistica dovrà essere apposta nella prima facciata, in matita colorata, la seguente annotazione: « *Foglio compilato in sede di revisione* ».

11. *Famiglie assenti temporaneamente e totalmente dal Comune alla data del 21 aprile 1931 iscritte nel Registro di popolazione, ma sfuggite al censimento.* — Per queste famiglie si formeranno i fogli di censimento ai sensi dell'art. 13 delle Norme per la esecuzione del censimento, soltanto nel caso che la durata si presuma non abbia a prolungarsi oltre il 31 dicembre 1931-IX e purchè le famiglie abbiano conservata nel Comune la propria abitazione.

Non si dovrà mai procedere alla compilazione del foglio di censimento quando la famiglia allontanatasi dal Comune non abbia conservata nel Comune stesso la propria abitazione, perchè in questo caso è da ritenersi, in generale, che si tratti di allontanamento definitivo. In tali casi si dovrà pertanto provvedere alla eliminazione del foglio dal Registro della popolazione.

Per tutte le famiglie assenti, di cui si è compilato il foglio di censimento, si dovrà scrivere nel corrispondente foglio dell'anagrafe, di fianco all'indirizzo, fra parentesi, « *Cens. 1931 - Famiglia assente temporaneamente a* » precisando, ogni qualvolta sia possibile, il luogo ove, dalle informazioni assunte, risulti trovarsi la famiglia.

Sulla copia del foglio di censimento da inviare all'Istituto si dovrà scrivere sulla prima facciata, in matita colorata, la seguente annotazione « *Famiglia interamente e temporaneamente assente - Foglio compilato d'ufficio in sede di revisione* ».

12. Per i fogli di famiglia di cui al n. 10 e al n. 11 delle presenti istruzioni, si dovranno compilare degli stati di sezione provvisori e degli stati di sezione definitivi, uno per ciascuna sezione. Tali stati di sezione dovranno essere tenuti distinti da quelli usati per le precedenti operazioni.

I nuovi stati di sezione usati dovranno portare la seguente intestazione: « *Revisione del Registro di popolazione - Stati di sezione relativi a fogli di famiglia compilati d'ufficio od in sede di revisione* ».

13. I fogli di censimento compilati d'ufficio dovranno inviarsi all'Istituto a mezzo della R. Prefettura contemporaneamente ed unitamente agli altri fogli di censimento.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 68 a pag. 289.

FAMIGLIE CENSITE AL 21 APRILE 1931, CHE NON RISULTANO INSCRITTE NEL REGISTRO DI POPOLAZIONE.

14. Per queste famiglie non si dovranno compilare i fogli di famiglia del Registro di popolazione se non dopo aver assunto le necessarie informazioni ed avere esperite le pratiche di cui al punto 39 della presente circolare.

15. *Famiglie che alternano la loro dimora in due Comuni.* — Qualora alcune famiglie o singole persone dimorino alternativamente in due Comuni, conservando in tutti e due una propria abitazione, i Comuni ove risiedono queste persone, dopo aver sentito l'interessato, qualora non possano decidere sul Comune che deve essere ritenuto di ordinaria dimora, e nel quale soltanto la famiglia o la persona dovrà essere iscritta, sottoporranno il caso alla Regia Prefettura per la sua decisione. Il Prefetto potrà rivolgersi, per voto consultivo, alla Commissione provinciale di censimento.

Il Comune, nel cui Registro di popolazione la persona è stata iscritta, dovrà darne comunicazione, entro cinque giorni all'altro Comune.

RISCONTRO DELLE SINGOLE PERSONE INSCRITTE NEI FOGLI DI FAMIGLIA DEL CENSIMENTO
CON QUELLE CHE RISULTANO NEI FOGLI DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE.

16. Se i componenti la famiglia che risultano dal foglio del Registro di popolazione figurano tutti anche nel foglio di censimento, a fianco del nome di ciascuno di essi si scriverà, nel foglio di famiglia del Registro di popolazione, l'annotazione: « *Censimento 1931* ».

Se una o più persone di un'intera famiglia risultano comprese nell'elenco B del foglio di censimento si farà seguire all'annotazione « *Censimento 1931* » l'indicazione del luogo ove la persona, o la famiglia, si trovava alla data del censimento.

17. Tale norma varrà anche per i *militari in servizio di leva* i quali, pur risultando segnati, secondo quanto dispone il punto 32 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento (1), nel foglio di censimento con dimora temporanea, debbono tuttavia rimanere iscritti nel Registro di popolazione del Comune ove risiede la loro famiglia, in relazione a quanto prescrive l'art. 12 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

18. Ove nell'eseguire il riscontro fra i fogli di censimento e i fogli dell'anagrafe si rilevi che nel foglio di censimento risultano segnate delle persone che non sono iscritte nel foglio del Registro di popolazione, o viceversa, si inviterà in Ufficio il capo-famiglia per chiarimenti. Qualora si tratti di variazioni seguite per nascite, morti o matrimoni si chiederanno i relativi atti ai Comuni nei cui registri tali atti risultano essere stati ricevuti.

Quando dai riscontri eseguiti risulti che una o più persone siano state omesse di censire verranno iscritte nel foglio di censimento in inchiostro rosso, facendole seguire dall'annotazione: « *iscrizione eseguita in sede di revisione* ».

Quando, invece, risulti che una o più persone censite il 21 aprile 1931 non figurino sul foglio di famiglia del Registro di popolazione, dette persone verranno iscritte nel registro stesso, avendo cura di apporre l'annotazione: « *Censimento 1931* », dopo aver esperite le pratiche di cui al punto 39 e seguenti.

19. Ove, invece, si tratti di membri della famiglia venuti a risiedere stabilmente nel Comune o allontanatisi stabilmente dal Comune prima del 21 aprile 1931 se ne prenderà nota per dar corso alle relative pratiche migratorie nei modi consueti, come si dirà al punto 39 delle presenti istruzioni.

20. *Professione dei componenti la famiglia. Dati mancanti.* — All'atto del riscontro dei fogli di famiglia si avrà cura di aggiornare con ogni diligenza, in inchiostro rosso, le professioni dei singoli componenti la famiglia, facendo seguire la variazione dall'annotazione, pure in inchiostro rosso, « *Censimento 1931* ».

21. Si dovrà pure riscontrare che le generalità di ogni componente la famiglia risultino segnate sul foglio del Registro di popolazione in modo completo. Ove si riscontrassero delle lacune, specialmente nella indicazione del luogo e data di nascita e di matrimonio, si dovranno colmare, richiedendo ai rispettivi Comuni relativi certificati.

RISCONTRO DELLE PERSONE INSCRITTE NEI FOGLI DI CENSIMENTO DELLE CONVIVENZE
CON LE PERSONE CHE RISULTANO NEI FOGLI DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE.

22. Nell'eseguire tale riscontro si dovranno avere sempre presenti le disposizioni degli articoli 10 e 14 del vigente Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione le quali saranno da osservarsi rigorosamente, non essendo consentita alcuna deroga ad esse, neppure in sede dell'attuale revisione.

23. *Personale di direzione, amministrazione, servizio.* — Se il personale di direzione, amministrazione e servizio delle convivenze sia stato dichiarato all'atto del censimento come avente nel Comune dimora abituale, si procederà al riscontro seguendo le istruzioni indicate precedentemente per le persone che compongono le famiglie ordinarie.

24. *Alberghi, locande, pensioni, ecc.* — Per le persone che alla data del censimento erano ospiti nell'albergo, locanda, pensione, ecc., si procederà al riscontro soltanto se dal foglio di convivenza risulteranno aventi dimora abituale nel Comune,

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 190.

25. Collegi, convitti, conventi, seminari, ecc. — A sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione, gli studenti che si trovano negli istituti d'istruzione pubblica e privata di qualsiasi grado, i convittori, i seminaristi, e, in generale, tutti i figli di famiglia temporaneamente assenti dalle proprie case per motivi d'istruzione, restano iscritti nel Registro di popolazione del Comune dove risiedono le rispettive famiglie, e quindi nel foglio di queste.

Pertanto, ove queste famiglie risiedano nello stesso Comune ove ha sede il collegio, l'Ufficio, nel procedere alla revisione dei fogli di famiglia del censimento, dovrebbe aver già trovato segnato, nell'elenco *B* del foglio stesso, il nome del giovane ed in relazione a tale indicazione avrebbe dovuto eseguire, nel foglio di famiglia dell'anagrafe, la relativa annotazione. La revisione del foglio di convivenza nei riguardi dei giovani che si trovino nel collegio potrà in questo caso limitarsi ad accertare, per i soli giovani che hanno la propria famiglia residente nello stesso Comune, se la loro famiglia li ha denunciati regolarmente nell'elenco *B* del proprio foglio di censimento come assenti temporaneamente. Nessun riscontro col Registro di popolazione invece dovrà farsi per i giovani la cui famiglia risieda in altro Comune e che sono stati quindi denunciati nel foglio di convivenza come aventi dimora temporanea.

26. Brevirotti. — Per i bambini collocati a balia da un ospizio si terranno presenti le norme stabilite dall'art. 10 del Regolamento sopracitato, norme che devono essere state anche osservate per stabilire la natura della dimora *abituale o temporanea*, al momento del censimento, nel Comune in cui trovavasi l'assente al 21 aprile 1931.

Il riscontro dovrà quindi effettuarsi per tutti gli esposti che si trovavano presenti (elenco *A* del foglio di censimento) il 21 aprile 1931 nell'Istituto ed inoltre per quegli altri per i quali l'Istituto corrispondeva, a quella data, un salario alla balia e che perciò dovevano essere compresi nell'elenco *B* del foglio della convivenza.

27. Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, stabilimenti penali. — Il riscontro dovrà eseguirsi per tutte quelle persone che siano state censite come aventi dimora abituale nel Comune tenendo presenti gli articoli 13 e 14 del Regolamento per il Registro di popolazione. Si ricorda che, a sensi dell'art. 12 del Regolamento sul Registro di popolazione, gli agenti di custodia delle carceri non vanno iscritti nominativamente nel Registro di popolazione stabile del Comune ove si trovano per ragioni di servizio, ma in quello del Comune ove risiede la loro famiglia e, se non hanno famiglia, in quello del Comune nelle cui liste di leva sono iscritti. Il Comune dovrà pertanto accertare le sopraesposte circostanze. Ove l'agente di custodia non debba figurare iscritto nel Registro di popolazione per non avere una propria famiglia, sarà opportuno che se ne dia notizia al Comune di pertinenza, affinché esso provveda alla regolare iscrizione, in relazione a quanto dispone il primo paragrafo dell'art. 12 del Regolamento sul Registro di popolazione.

28. Convivenze militari. — Gli ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica, dei Reali Carabinieri, della Regia Guardia di Finanza, della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente, nonché quelli tra i sottufficiali e militari di truppa che convivano con la propria famiglia, residente nello stesso Comune, devono essere iscritti nel Registro di popolazione del Comune. Si dovrà quindi effettuare nei riguardi di tali persone un diligente riscontro tra i fogli di convivenza e i fogli del Registro di popolazione.

29. Analogamente a quanto si è detto per gli agenti di custodia, sarà opportuno che si dia notizia al Comune di pertinenza dell'avvenuto censimento dei sottufficiali, militi della M. V. S. N. in servizio permanente, agenti di pubblica sicurezza, militari di leva, i quali, per non avere una propria famiglia, non risulterebbero altrimenti iscritti in alcuna anagrafe: non in quella del Comune ove sono stati censiti perchè vi osta l'art. 12 del Regolamento sul Registro di popolazione, nè in quella del Comune di iscrizione nelle liste di leva perchè questo Comune, non avendoli censiti, può non conoscere il luogo della loro attuale dimora.

Per gli alunni dei collegi militari valgono le norme date per gli alunni degli altri collegi non militari.

30. Navi da guerra — Altri corpi accasermati. — Valgono le norme date per le convivenze militari.

31. Navi e barche mercantili. — Il riscontro dovrà eseguirsi per tutti gli equipaggi delle barche e navi da pesca che abbiano la loro dimora abituale nel Comune e così pure per quelle persone censite a bordo delle barche e navi mercantili che siano state dichiarate con dimora abituale nel Comune.

RETTIFICA E COMPLETAMENTO DEI FOGLI DI CENSIMENTO E DEI FOGLI DELL'ANAGRAFE IN RELAZIONE RISPETTIVAMENTE ALLE NOTIZIE CONTENUTE NEI FOGLI DELL'ANAGRAFE E NEI FOGLI DI CENSIMENTO — PROSPETTI RIASSUNTIVI DEFINITIVI MOD. 10.

32. Famiglie censite all'indirizzo che risulta segnato sul foglio di famiglia del Registro di popolazione. — Se il foglio del Registro di popolazione reca già l'indirizzo dell'abitazione ove la famiglia è stata censita, a fianco di questo indirizzo verrà segnata l'annotazione, in inchiostro rosso, anche con un timbro « *Censimento 1931* ».

33. Famiglie censite ad un indirizzo diverso da quello segnato sul foglio del Registro di popolazione. — Se sul foglio dell'anagrafe figura un indirizzo diverso da quello dell'abitazione effettivamente occupata dalla famiglia al momento del censimento si provvederà alla variazione dell'indirizzo (in inchiostro rosso) sia sul foglio di famiglia che sui cartellini individuali, facendo seguire il nuovo indirizzo dall'annotazione, con un timbro, pure in inchiostro rosso, « *Censimento 1931* ».

Poichè, dalla data del censimento a quella della verifica, la famiglia può aver cambiato abitazione, prima di segnare sul foglio di famiglia e sui cartellini l'indirizzo dell'abitazione alla data del censimento, si controllerà la data alla quale si è

effettuato l'ultimo cambiamento di abitazione segnato sul foglio di anagrafe, e solo se questo cambiamento è precedente al 21 aprile 1931 si segnerà sul foglio e sui cartellini individuali l'indirizzo dell'abitazione nella quale la famiglia fu censita.

34. *E' della massima importanza che le operazioni di riscontro dei fogli mod. 4 e 5 di censimento con i fogli di famiglia dell'anagrafe seguano con la maggior diligenza, potendosi con tale riscontro colmare eventuali lacune verificatesi durante il censimento stesso o rimediare ad errori incorsi nella compilazione dei fogli.*

35. *I Comuni dovranno introdurre nella copia del foglio di famiglia o di convivenza destinata all'Istituto Centrale di Statistica tutte quelle correzioni, nei riguardi del luogo di nascita, dell'età, dello stato civile che risultassero dal confronto con i fogli del Registro di popolazione. Tali correzioni dovranno eseguirsi in inchiostro rosso, in modo però che le notizie corrette siano leggibili.*

36. Durante tale riscontro i Comuni dovranno eseguire un'accurata revisione delle risposte date dai capi di famiglia, nei riguardi della dimora abituale o temporanea delle domestiche, scrivendo, ove sia il caso, al Comune di origine per evitare che, contemporaneamente, una stessa domestica sia inclusa nella popolazione residente del suo paese di origine come assente temporaneamente e venga poi anche censita con dimora abituale nel Comune ove presta servizio.

37. Dei risultati dei riscontri più sopra indicati, ma indipendentemente dall'esito delle pratiche migratorie che si eseguiranno successivamente al 15 luglio e delle quali si dirà ai punti 39 e seguenti, il Comune terrà conto per modificare opportunamente il Quadro I dei fogli di famiglia e di convivenza del censimento. Conseguentemente e successivamente provvederà a modificare gli stati di sezione definitivi e a compilare una nuova serie di prospetti riassuntivi mod. 10, attenendosi alle norme emanate colla circolare n. 85/43 C del 9 maggio 1931-IX (1). Si compilerà cioè:

- a) un primo prospetto per il riassunto generale di tutta la popolazione del Comune;
- b) un secondo prospetto contenente soltanto i dati relativi alla popolazione *agglomerata*, compresa, cioè, nei centri principali e secondari;
- c) un terzo prospetto contenente soltanto i dati relativi alla popolazione *sparsa*, cioè abitante in case isolate in campagna;
- d) un quarto prospetto contenente i dati relativi alla popolazione distinta per parrocchie.

Questi quattro prospetti riassuntivi sono destinati a sostituire quelli provvisori, inviati precedentemente all'Istituto. Essi dovranno essere compilati in duplice esemplare entro il 20 luglio p. v. Una copia rimarrà in atti presso il Comune e l'altra sarà inviata all'Istituto Centrale di Statistica, a mezzo dei Prefetti, unitamente al materiale di censimento.

Anche questi nuovi prospetti dovranno essere firmati dal Podestà e controfirmati dal Segretario del Comune.

Essi dovranno altresì portare il « Visto » del Presidente della Commissione di vigilanza e di tutti i membri della Commissione stessa, in conformità a quanto è prescritto dall'art. 26 delle Norme approvate con R. decreto 26 febbraio 1931-IX (2).

38. Qualora nei Comuni ove è stata eseguita l'indagine sulle abitazioni, singole persone o intere famiglie risultino sfuggite al censimento, si dovranno correggere le risposte al punto V della terza pagina e il prospetto in calce alla prima pagina, riportando nel questionario quelle altre eventuali modificazioni che si fossero rese necessarie in seguito ai riscontri effettuati.

II. — LAVORI DA ESEGUIRE ENTRO IL 31 AGOSTO 1931-IX.

39. Successivamente a tali lavori di riscontro si provvederà all'esecuzione degli atti regolari di immigrazione ed emigrazione occorrenti per iscrivere nel Registro di popolazione le persone risultate presenti al censimento o per cancellare quelle non censite, di cui al punto 19 delle presenti istruzioni.

ATTI MIGRATORI PER LE FAMIGLIE O ANCHE SINGOLE PERSONE CENSITE CHE NON FIGURANO ISCRITTE NEL REGISTRO DI POPOLAZIONE.

40. Nel caso che una famiglia (o anche una singola persona) sia stata censita con dimora abituale e non figuri iscritta nel registro di popolazione, il capo di essa dovrà essere invitato a recarsi presso l'Ufficio comunale per le pratiche regolari di immigrazione a sensi dell'articolo 31 del Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione.

Nessuna iscrizione può venir eseguita d'ufficio, neppure in occasione del censimento, se prima non si siano esperite tutte le pratiche prescritte dal Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione col Comune di ultima residenza della famiglia e, in caso negativo, col Comune di origine e con quelli di successiva residenza, anche se queste residenze siano state numerose.

L'esito delle pratiche fatte coi vari Comuni dovrà risultare in atti, a corredo della iscrizione.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 65 a pag. 283.

(2) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 165.

41. Ove, nonostante tutte le pratiche eseguite, non sia possibile accertare il Comune di precedente iscrizione, prima di procedere alla iscrizione di ufficio, si dovranno chiedere i certificati di nascita e di eventuale matrimonio delle persone che formano la famiglia. La composizione della famiglia e il Comune di ultima residenza dovranno risultare da un atto di notorietà redatto davanti il Podestà.

42. Per gli stranieri provenienti dall'estero si dovrà richiedere la esibizione del passaporto o di altri documenti equivalenti, che comprovino la loro identità. Qualora lo straniero conduca seco la famiglia deve anche presentare atti autentici che dimostrino la composizione di essa.

FAMIGLIE NON CENSITE CHE, PUR FIGURANDO INSCRITTE NEL REGISTRO DI POPOLAZIONE, RISULTANO, DALLE INFORMAZIONI ASSUNTE, TRASFERITE IN ALTRO COMUNE DEL REGNO, NELLE COLONIE O ALL'ESTERO PRIMA DEL 21 APRILE 1931.

43. Qualora, dalle informazioni assunte, risulti che delle famiglie o anche singole persone iscritte nel Registro di popolazione, ma non censite il 21 aprile, si siano trasferite stabilmente in altro Comune del Regno o nelle Colonie, si provvederà a darne comunicazione al Podestà del Comune o all'Autorità coloniale del luogo di nuova residenza per la regolare pratica migratoria da effettuarsi secondo le norme stabilite dall'art. 36 del Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione. Così pure l'Ufficio comunale dovrà attenersi alle disposizioni contenute nello stesso articolo per eliminare dal Registro di popolazione quelle famiglie o singole persone che dalle informazioni assunte risultino trasferite stabilmente all'estero.

FAMIGLIE NON CENSITE CHE FIGURANO INSCRITTE NEL REGISTRO DI POPOLAZIONE
E DELLE QUALI SI IGNORA L'ATTUALE COMUNE DI RESIDENZA.

44. I fogli delle famiglie iscritte nel Registro di popolazione, per le quali non vi sia il corrispondente foglio di censimento e che dalle informazioni assunte risultino di ignota dimora, saranno tolti dal Registro di popolazione ed eliminati, facendo risultare su detti fogli la causa dell'eliminazione ed inserendovi i rapporti informativi dai quali risulta la irreperibilità di dette famiglie.

Saranno pure tolti dall'indice i relativi cartellini individuali.

45. Tanto questi fogli che questi cartellini dovranno conservarsi ordinati alfabeticamente e non potranno essere distrutti se non dopo trascorsi dieci anni.

46. Qualora una famiglia, il cui foglio fosse stato eliminato per irreperibilità, risultasse, in seguito, tuttora residente nel Comune, si provvederà alla sua reinscrizione nel Registro di popolazione, sulla base di un atto di notorietà redatto davanti il Podestà. Da tale atto dovrà risultare la continuata dimora nel Comune.

47. Pure mediante un atto di notorietà si provvederà alla reinscrizione di quelle famiglie che, trovandosi assenti interamente dal Comune al momento del censimento, vi ritornino per fissare la loro residenza, senza che sia risultato dalle pratiche esperite, che esse siano state iscritte nel Registro di popolazione dei Comuni nei quali, nel frattempo, esse abbiano risieduto.

OSSERVANZA DEI TERMINI FISSATI PER LO SCAMBIO DELLA CORRISPONDENZA FRA I COMUNI
IN MATERIA DI ATTI MIGRATORI.

48. Si ricorda che, a sensi dell'art. 21 del Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione, ogni qualvolta si debbano iscrivere nel Registro persone che risiedevano prima in altro Comune del Regno, l'Ufficio comunale ne deve dare avviso *entro cinque giorni* al Comune della precedente residenza, il quale, mentre provvederà alla cancellazione dal proprio Registro delle persone delle quali si tratta, ha obbligo di confermare le generalità e fornire *entro dieci giorni* tutte le notizie e i documenti che gli sono stati richiesti per eseguire le regolari iscrizioni nel nuovo registro.

Qualora trascorresse il termine di dieci giorni senza che venisse provveduto all'invio dei documenti e delle notizie richieste, il Comune richiedente dovrà informarne immediatamente il Prefetto della Provincia cui appartiene il Comune inadempiente, per i necessari provvedimenti.

CONSERVAZIONE DEI FOGLI DI CENSIMENTO

PENALITÀ CONTRO LE PERSONE NON REGOLARMENTE INSCRITTE NEL REGISTRO DI POPOLAZIONE.

49. Ultimate le operazioni di riscontro, i fogli di censimento dovranno venir conservati, in stretto ordine topografico, e separatamente dai fogli dell'anagrafe, fino al prossimo censimento. *E' fatto assoluto divieto di inserire i fogli di censimento in quelli del Registro di popolazione.*

Sui fogli di censimento dovrà risultare l'esito dei lavori eseguiti per il riscontro coi fogli del Registro di popolazione, e, cioè, se le persone segnate sul foglio di censimento erano già regolarmente iscritte nell'anagrafe, o se figuravano ad altro indirizzo, se fu provveduto ad atti migratori, ecc.

50. In relazione alla norma di carattere generale relativa alla raccolta delle notizie riguardanti il censimento, e cioè che le notizie date non possano comunque essere utilizzate a danno dei censiti, non si dovrà procedere contravvenzionalmente, a sensi dell'art. 45 del Regolamento per la formazione e tenuta del Registro di popolazione, verso coloro che essendosi dichiarati residenti con dimora abituale nel Comune non risultino poi iscritti regolarmente nell'anagrafe o risultino abitare ad un indirizzo diverso da quello al quale furono censiti.

51. Eseguito però il riscontro dei fogli di censimento coi fogli dell'anagrafe, il Podestà provvederà, mediante apposito avviso, a richiamare l'attenzione della popolazione sull'obbligo di notificare regolarmente i cambiamenti di casa e di residenza e sulle penalità nelle quali incorrono i trasgressori a sensi dell'art. 45 del Regolamento per la formazione e tenuta del Registro di popolazione.

Sarà opportuno che la pubblicazione di tale avviso venga ripetuta anche negli anni successivi, specialmente nei Comuni più importanti, nei quali i cambiamenti di abitazione sogliono seguire a date fisse. L'avviso sarà da pubblicarsi subito dopo la ricorrenza di tali date.

La circolare n. 107/49 C in data 7 luglio 1931-IX riguarda un'errata-corrige al punto 14 della circolare sopra riportata, il cui testo è stato già regolarmente corretto.

75

Roma, 8 luglio 1931 - Anno IX

TELEGRAMMA-LETTERA N. 12534 - PREFETTI. — Pregasi comunicare telegraficamente Podestà Provincia a chiarimento circolare 99 linea 46 (1) riguardante numerazioni convenzionali censimento *Stop* Nati primo gennaio 20 aprile 1900 numerare dodici linea 99 *Stop* Scopo semplificare lavori spogli meccanici da compiersi questo Istituto bambini et fanciulli devonsi numerare come celibi et nubili et come analfabeti se non sanno leggere *Stop* Coniugati divisi di fatto devonsi numerare come coniugati non separati *Stop* Numerazione convenzionale deve eseguirsi solo su copie fogli destinati questo Istituto. — ISTAT.

76

CIRCOLARE N. 108/50 C - N, DI PROTOCOLLO 12999 — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE i Prefetti del Regno — Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 15 luglio 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione. — Dati sommari e provvisori relativi alle abitazioni.

Con riferimento a quanto dispone l'art. 67 delle Norme per l'esecuzione del censimento (2), si invitano i Comuni a compilare i prospetti riassuntivi dei dati provvisori relativi alle abitazioni, rilevati in occasione del VII Censimento della popolazione.

A tal uopo, i Comuni dovranno compilare, secondo quanto si dirà in appresso, in duplice esemplare, due prospetti modello 11, uno per le abitazioni occupate ed un altro per le abitazioni sfitte od in restauro, tenendo distinti i dati per sezioni e frazioni di censimento, analogamente a quanto fu prescritto con la circolare n. 85/43 C del 9 maggio 1931-IX (3), nei riguardi della compilazione del modello 10. Si dovranno cioè effettuare prima i *totali parziali* dei dati per frazioni di censimento e, poi, il *totale generale* per l'intero Comune.

I dati necessari per la compilazione dei prospetti modello 11 dovranno desumersi, tanto per i Comuni che non hanno eseguito la speciale indagine sulle abitazioni, quanto per quelli che tale indagine hanno effettuato, dagli stati di sezione definitivi, attenendosi alle seguenti istruzioni:

1° Prima di compilare i prospetti modello 11, si avrà cura di riscontrare che nello stato di sezione definitivo le colonne da 1 a 9 siano state compilate con ogni diligenza, riscontrando tali dati con quelli dei rispettivi stati di sezione provvisori dai quali sono desunti, completandoli, ove occorra, con appositi sopraluoghi e tenendo presente quanto fu prescritto al punto 19 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 72 a pag. 292.

(2) Vedasi, in questa appendice a pag. 169.

(3) Vedasi, in questa appendice, il n. 65 a pag. 283.

2° Si dovrà verificare che le stanze che compongono l'intera abitazione siano state indicate nella colonna 10 una sola volta, anche se l'abitazione è occupata da due o più famiglie. Nel caso che l'abitazione sia occupata da due o più famiglie, i nomi dei rispettivi capi famiglia dovranno risultare riuniti da una graffa: |. Ad esempio, se in una abitazione composta complessivamente di cinque stanze, compresa la cucina, vi siano due famiglie, delle quali una ha a sua disposizione tre stanze e l'altra due stanze, in corrispondenza della colonna 8 dello stato di sezione definitivo dovranno essere segnati, in due righe distinte, uno sotto l'altro, i nomi dei due capifamiglia riunendoli insieme con una graffa; poi nella colonna 10 dovrà essere scritto *una sola volta* il numero cinque, cioè il numero complessivo delle stanze che compongono l'intera abitazione. Sarebbe errore, tanto se nella colonna 10, a fianco di ciascun nome dei due capifamiglia, fosse stato scritto due volte il numero cinque, quanto se, a fianco del nome di uno dei capifamiglia, fosse stato indicato il numero tre, e a fianco del nome dell'altro capo-famiglia il numero due.

3° Si ricorda che nel numero delle stanze componenti le abitazioni non devono essere stati a suo tempo compresi nè i vani accessori, nè quegli altri vani che, per la loro natura, non sono destinati ad uso di abitazione della famiglia (ad esempio, nelle case occupate da agricoltori, i locali per l'allevamento dei bachi, i granai, i depositi di attrezzi rurali, ecc.).

4° I Comuni che hanno eseguito l'indagine sulle abitazioni risconteranno che le notizie contenute nello stato di sezione definitivo, riguardanti le abitazioni, concordino con quelle segnate sui questionari per l'indagine sulle abitazioni e, particolarmente, che il numero delle stanze, segnato alla colonna 9 dello stato di sezione definitivo, concordi col numero delle stanze indicate al punto 1 della pagina 2 del questionario per l'indagine sulle abitazioni. Si deve tuttavia avere l'avvertenza di *diminuire di uno* il numero delle stanze indicate al punto 1 del questionario tutte le volte che al successivo punto 2 è stato risposto che la *cucina* era un *piccolo vano* e non una vera stanza.

5° La compilazione del modello 11 verrà eseguita non appena ultimata la prima parte delle operazioni di revisione del Registro di popolazione disposte con la circolare n. 104/48 del 3 corrente mese (1) e dovrà essere compiuta entro il 31 luglio.

6° Per ogni Comune dovranno compilarsi due distinti prospetti modello 11, e cioè:

a) un prospetto per le abitazioni che alla data del censimento risultavano essere occupate da persone;

b) un altro prospetto per le abitazioni che alla data del censimento risultavano essere vuote perchè sfitte od in restauro.

7° Agli effetti della compilazione dei due prospetti del modello 11, non si dovranno comprendere tra le abitazioni:

a) le abitazioni (o qualsiasi altro edificio) occupate da convivenze. (Si ricorda che le convivenze sono contrassegnate da una C a matita o inchiostro rosso, a fianco della riga rispettiva, nel margine sinistro dello stato di sezione definitivo).

Ove però una parte dell'abitazione o dell'edificio occupato dalla convivenza sia destinato ad alloggio della famiglia del direttore, custode, ecc., questa parte sarà da considerare, agli effetti della compilazione del prospetto, come una abitazione;

b) le abitazioni adibite ad uso diverso da alloggio (studi, uffici commerciali, ecc.).

8° Tenute presenti queste avvertenze, si procederà nel modo seguente alla compilazione dei due prospetti modello 11:

A) *Prospetto relativo alle abitazioni che alla data del censimento risultarono essere occupate da persone.* — Si indicherà per ogni sezione il numero delle abitazioni e successivamente il numero complessivo delle stanze di cui esse sono composte, segnando i rispettivi dati alle colonne 5 e 6 del modello 11.

Alle colonne 7 ed 8 dello stesso modello si riporteranno pure, per ciascuna sezione, i dati delle colonne 5 e 6 del mod. 10 definitivo.

Successivamente, sempre per ogni sezione, si determinerà il numero delle persone presenti nelle *convivenze*. Tale numero si otterrà sommando i dati che figurano in corrispondenza ad ogni convivenza nella colonna 16 dello stato di sezione definitivo. Il numero così determinato verrà dedotto dal numero delle persone presenti complessivamente in ciascuna sezione indicato alla colonna 16 del modello 10 definitivo. Si otterrà in tale modo il numero delle persone presenti nelle sole famiglie (escluse le convivenze) da segnare alla colonna 9 del modello 11.

In questo prospetto, nel quale dovranno essere compresi anche i dati relativi alle abitazioni occupate da famiglie interamente e momentaneamente assenti, i dati complessivi di ciascuna sezione si scriveranno su ogni riga. Le sezioni devono scriversi una dopo l'altra, secondo il loro ordine progressivo.

Dopo aver riportato i dati di tutte le sezioni di una frazione, si farà la somma parziale di questa frazione. Ultimata la trascrizione dei dati di tutte le sezioni e frazioni, si farà la somma dei totali parziali relativi alle frazioni, ottenendosi in tal modo il totale generale del Comune.

B) *Prospetto relativo alle abitazioni che alla data del censimento risultarono essere vuote perchè sfitte od in restauro.* — Anche per la compilazione di questo prospetto le notizie verranno ricavate dallo stato di sezione definitivo, nel quale, in conformità alle istruzioni impartite a mezzo dei Prefetti (circolare telegrafica dell'11 maggio 1931-IX, n. 9213 (2) di questo Istituto), devono figurare le abitazioni trovate vuote al momento del censimento, perchè sfitte od in restauro, ma non quelle destinate ad uso diverso da alloggio, od in costruzione.

(1) Vedasi, in questo Appendice, il n. 74 a pag. 300.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 66 a pag. 289.

La compilazione seguirà in modo analogo a quella del prospetto precedente, limitatamente però alle colonne 1 a 6. I due prospetti modello 11 dovranno compilarsi in triplice esemplare e dovranno essere firmati e vistati, secondo le norme prescritte per i modelli 10, al punto 37 della circolare 104/48 C del 3 corrente mese (1). Una delle copie dei prospetti sarà inviata direttamente all'Istituto Centrale di Statistica entro il 31 luglio corrente, una sarà spedita alla R. Prefettura per l'inoltro all'Istituto insieme a tutto il rimanente materiale del censimento, mentre la terza copia sarà trattenuta in atti dal Comune.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare.

77

CIRCOLARE N. 112/51 C - N. DI PROTOCOLLO 14192. — Alle LL. EE. i Prefetti del Regno — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Signori Podestà; e per conoscenza; Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 4 agosto 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione - Spedizione del materiale del censimento.

L'ingente quantità di modelli del VII Censimento generale della popolazione che, ad operazioni ultimate, dovrà essere inviata dapprima agli Uffici provinciali esistenti presso le RR. Prefetture e poi, dopo gli opportuni riscontri, inoltrata all'Istituto Centrale di Statistica, impone che vengano fin d'ora opportunamente disciplinate, con norme uniformi, la confezione dei colli e le modalità per la loro spedizione.

Necessita non solo che sia assicurata la perfetta conservazione del materiale di censimento durante il viaggio e che sia posta ogni cura perchè non abbiano a verificarsi disguidi di destinazione, ma anche che esso giunga agli Uffici provinciali di censimento, e all'Istituto, in modo che venga facilitato, sia agli Uffici provinciali che all'Istituto, il ricevimento, l'ordinamento e l'esame del materiale.

Pertanto le istruzioni che vengono impartite colla presente circolare dovranno essere *rigorosamente* osservate sia dagli Uffici comunali che dagli Uffici provinciali di censimento.

Confezione dei pacchi.

Non appena ultimati tutti i lavori prescritti dall'Istituto, i Comuni provvederanno alla confezione del materiale prima in pacchi e poi in colli e alla sua spedizione all'Ufficio provinciale presso la R. Prefettura.

Il materiale di censimento dovrà essere contenuto nei pacchi a *fogli piegati*, così come questi sono stati inviati da questo Istituto ai Comuni, e non a fogli aperti.

Tutti i fogli di famiglia del censimento (mod. 4) riguardanti una sezione dovranno essere riuniti in un unico pacco. Se il Comune ha eseguito l'indagine sulle abitazioni, i fogli di famiglia saranno inseriti, in conformità alle precedenti disposizioni impartite, nel questionario per l'indagine sulle abitazioni (mod. 3).

Si formeranno tanti pacchi quante sono le sezioni. Se i fogli di una sezione costituissero un pacco troppo voluminoso si divideranno in due o più pacchi.

Si avrà cura che in ogni sezione i fogli di famiglia siano disposti *rigorosamente* secondo l'ordine progressivo che essi hanno nella sezione. I fogli di famiglia compilati in occasione del riscontro eseguito coi fogli del Registro di popolazione saranno uniti agli altri fogli delle rispettive sezioni e posti nel pacco a *seguito* di detti fogli.

Ogni pacco dovrà essere avvolto in una striscia di carta consistente sulla quale sarà scritto, in modo chiaro e a grandi caratteri, il nome del Comune e della Provincia, la lettera ordinale della frazione di censimento, il numero della sezione e, qualora si siano dovuti confezionare due o più pacchi per la stessa sezione, il numero progressivo del pacco nella sezione. Se il pacco è unico per l'intera sezione, si scriverà: *pacco unico della sezione.....*

Prima di confezionare i pacchi, da ogni sezione verranno tolti e tenuti separati i fogli mod. 5 riguardanti le convivenze, i quali verranno inviati in un pacco a *parte*, unico per l'intero Comune, nel quale i fogli di convivenza saranno tenuti distinti per sezione avendo cura di avvolgere i fogli di ciascuna sezione con una striscia di carta resistente, sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: « Fogli di convivenza..... », seguita dall'indicazione della frazione e sezione di censimento.

In ogni sezione poi i fogli di convivenza saranno ordinati secondo il numero progressivo che detti fogli hanno nella rispettiva sezione.

Verranno pure tolti dai pacchi dei fogli di famiglia di ogni sezione i fogli compilati d'ufficio per le *famiglie interamente e stabilmente assenti all'estero*. Anche questi fogli verranno inviati in un pacco a *parte*, unico per l'intero Comune, nel quale i fogli di famiglia saranno tenuti distinti per sezione, avendo cura di avvolgere i fogli di ciascuna sezione in

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 74 a pag. 300.

una striscia di carta resistente sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: « famiglie interamente e stabilmente all'estero..... », seguita dall'indicazione della frazione e sezione di censimento. I fogli saranno ordinati secondo il numero progressivo del foglio nella rispettiva sezione.

I fogli dello stato di sezione provvisorio, e quelli dello stato di sezione definitivo di ogni sezione, verranno inclusi in una cartella di carta sostenuta sulla quale sarà scritto il nome del Comune e la dicitura, rispettivamente, « Stati di sezione provvisori » o « Stati di sezione definitivi », la lettera della frazione e il numero della sezione.

Le cartelle contenenti i fogli degli stati di sezione provvisori saranno tenute distinte da quelle contenenti gli stati di sezione definitivi e ordinate così le une come le altre secondo il numero d'ordine progressivo della sezione. Dette cartelle saranno poi confezionate in uno o più pacchi sui quali dovranno apporsi rispettivamente, le seguenti diciture: « Stati di sezione provvisori. Sezioni dal N..... al N..... », oppure: « Stati di sezione definitivi. Sezioni dal N. al N..... ».

Nel confezionare i pacchi si avrà cura che essi risultino bene assestati, con i singoli fogli bene a posto, per modo che non si sciupino nel futuro maneggio del pacco. La legatura dovrà essere fatta, saldamente, in croce, con spago resistente, e con un nodo da poter facilmente sciogliere senza tagliarlo.

Invio del materiale di censimento dai Comuni alle Commissioni provinciali.

Si sconsiglia assolutamente, a meno che non si tratti di pacchi molto piccoli, l'invio del materiale di censimento dal Comune all'Ufficio provinciale in pacchi confezionati con carta da imballaggio e funicella. Si tratta dell'invio di un materiale di un grandissimo valore, per il quale si deve usare ogni cautela, onde evitare possibili dispersioni dei pacchi o danneggiamento del loro contenuto.

Saranno perciò da usare casse di legno, sufficientemente robuste e nello stesso tempo di dimensioni tali da non risultare di peso eccessivo.

Nella cassa il materiale di censimento va riposto con ogni cura, in modo che durante il viaggio i pacchi che vi sono contenuti non subiscano spostamenti, ciò che potrebbe portare ad una loro slegatura, ed anche ad uno sciupio dei fogli in essi contenuti.

Qualora la cassa non risultasse interamente riempita, per impedire che i pacchi si muovano, si dovranno riempire i vuoti o con pezzi di legno, o colmarli con cartaccia, o con paglia di legno avvolta in carta, ma mai con trucioli di legno sciolti.

Il materiale della prima cassa dovrà essere disposto nel seguente ordine (*dall'alto in basso*):

1° i prospetti mod. 11-bis riassuntivi dei dati sommari sulle abitazioni, gli stati di sezione provvisori e definitivi, i modelli 10-bis; 2° il pacco dei fogli modello 5 delle convivenze di tutte le sezioni; 3° il pacco contenente i fogli delle famiglie interamente e stabilmente assenti all'estero; 4° gli elenchi dei nati negli anni 1842 e precedenti, con i relativi certificati di nascita; 5° ove vi sia ancora posto disponibile, seguiranno poi tanti pacchi di fogli di famiglia (eventualmente coi rispettivi modelli 3 dell'indagine sulle abitazioni) quanti ne occorrono per riempire totalmente la cassa, cominciando dal pacco della sezione 1ª, poi con quello della sezione 2ª, e così di seguito. Si continueranno poi a riempire, se del caso, le casse successive.

In ogni cassa dovrà essere posta, sopra i pacchi, una distinta dei pacchi che vi sono contenuti, indicante la frazione e sezione alla quale il pacco appartiene e se sia il primo, il secondo, il terzo ecc., della sezione. Si ripeteranno cioè le indicazioni che si trovano scritte su ogni pacco.

Qualora le casse siano due o più, nella prima cassa si porrà, insieme alla distinta della cassa stessa, una distinta generale del contenuto di tutte le casse.

Le casse saranno chiuse con viti e non con chiodi, in modo che dagli Uffici provinciali di censimento possano essere facilmente aperte e poi richiuse, dopo il riscontro del materiale in esse contenuto, senza che si abbia a verificare la rottura del coperchio o della cassa stessa come potrebbe verificarsi nello schiodarlo. Si eviterà così che i fogli contenuti nella cassa possano eventualmente venir danneggiati, durante la chiusura della cassa, da chiodi conficcati malamente con la punta verso l'interno della cassa stessa.

Sul coperchio della cassa e su uno dei lati saranno incollate le etichette, che all'uopo vengono inviate unitamente alla presente circolare. Ove occorressero delle altre etichette potranno essere chieste o ritirate presso l'Ufficio provinciale.

In caso di necessità il Comune potrà anche sopperire alle etichette mancanti, tracciando a mano le copie necessarie.

Le etichette dovranno venire completate colle indicazioni del nome del Comune capoluogo della Provincia e del Comune mittente.

Inoltre ogni etichetta porterà l'indicazione del numero complessivo delle casse e il numero progressivo della cassa sulla quale va incollata l'etichetta.

Ad esempio, se su una cassa vi è una etichetta portante i numeri 1/12 vuol dire che il Comune per fare la spedizione all'Ufficio provinciale di tutto il materiale ha avuto bisogno di 12 casse e che quella sulla quale vi è l'etichetta è la prima e precisamente quella che contiene la distinta generale del materiale ripartito secondo le casse, gli stati di sezione provvisori e definiti, i prospetti modello 10, ecc.

Per maggior sicurezza, sarà preferibile, che l'invio del materiale all'Ufficio provinciale di censimento venga possibilmente eseguito giovandosi di un automezzo o di altro mezzo di trasporto, che permetta la scorta di un impiegato del Comune.

Contemporaneamente alla spedizione del materiale, il Comune informerà l'Ufficio provinciale, preferibilmente a mezzo telegramma, dell'avvenuta spedizione e del numero complessivo delle casse spedite.

I Comuni, nell'inviare alla Prefettura il materiale di censimento, provvederanno pure a spedire di ritorno all'Istituto, a mezzo della Prefettura stessa, quegli stampati (mod. 3, 4, 5, 5-bis, ecc.) dei quali non avessero avuto bisogno. Per la spedizione di questi stampati potranno impiegarsi casse o anche gli stessi imballaggi originali coi quali gli stampati furono spediti dall'Istituto. I colli contenenti questi stampati saranno numerati a seguito degli altri colli contenenti il materiale di censimento.

Spedizione del materiale di censimento dagli Uffici provinciali all'Istituto Centrale di Statistica.

Non appena gli Uffici provinciali avranno ultimato il lavoro di revisione del materiale di tutti i Comuni della Provincia — secondo le apposite istruzioni che verranno emanate dall'Istituto — e avranno riscontrato che il materiale sia in perfetta regola, provvederanno ad effettuarne la spedizione all'Istituto entro le medesime casse pervenute dai Comuni alla R. Prefettura. La spedizione dovrà essere compiuta in conformità alle seguenti istruzioni:

La spedizione, salvo particolari disposizioni, dovrà effettuarsi in una sola volta per il materiale di tutti i Comuni della Provincia.

Sulle etichette già applicate sulle casse dai Comuni verranno incollate dalla R. Prefettura delle nuove etichette di maggiori dimensioni fornite dall'Istituto.

Le etichette dovranno essere completate con l'indicazione della R. Prefettura mittente, col nome del Comune al quale appartiene il materiale, col numero complessivo dei colli spediti, e con quello progressivo dato alla cassa.

Per assegnare tale numero progressivo si disporranno le casse secondo l'ordine strettamente alfabetico dei Comuni, e successivamente, per ogni Comune, secondo l'ordine progressivo che era stato dato alla cassa dal Comune.

Nell'interno di ogni cassa il materiale dovrà essere disposto nello stesso ordine con cui esso fu, a suo tempo, imballato dal Comune, in conformità alle presenti istruzioni.

Nella cassa portante il numero uno sarà inclusa una distinta di tutte le casse con la indicazione dei Comuni ai quali si riferiscono. Le distinte compilate dai rispettivi Comuni per il proprio materiale saranno conservate nella prima cassa del materiale di ogni Comune.

Qualora, per qualsiasi ragione, si fosse dovuto porre il materiale di più Comuni in una sola cassa, se ne farà speciale annotazione nella distinta generale contenuta nella cassa contraddistinta con il n. 1.

Ultimata la confezione delle casse, l'Ufficio provinciale ne informerà subito l'Istituto Centrale di Statistica, al quale dovrà inviare copia della distinta generale delle casse.

Ottenuto dall'Istituto il benestare per la spedizione, l'Ufficio provinciale provvederà a darvi corso, telegrafando all'Istituto il numero del carro ferroviario e il giorno della effettuata spedizione del carro da parte della ferrovia.

Norme per la spedizione del materiale in esenzione di tasse a mezzo delle RR. Poste, delle Ferrovie e delle Compagnie di Navigazione.

A complemento delle disposizioni impartite con le circolari 28 gennaio 1931-IX, n. 13/9 C (1), 18 febbraio 1931-IX, n. 33/19 C (2) e 18 marzo 1931-IX, n. 57/30 C (3) si comunicano le norme da seguirsi dai Comuni e dalle R. Prefetture, per la spedizione, in esenzione, del materiale di censimento.

Trasporti postali.

Il materiale di censimento spedito dai Comuni alle RR. Prefetture a mezzo di pieghi postali sarà inviato in esenzione di tasse a sensi dell'articolo 1, del R. decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26 (4).

La spedizione dovrà sempre eseguirsi « raccomandata ».

Per usufruire dell'esenzione dalle tasse i pieghi non devono superare, singolarmente, il peso di kg. 5 e devono recare stampata, stampigliata o anche manoscritta, dalla parte dell'indirizzo, la leggenda « VII Censimento della popolazione — esenzione postale R. decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26 ».

Dovranno inoltre portare il contrassegno ufficiale del Comune per la riduzione delle tasse postali (RR. Poste - Comune di.....).

Trasporti ferroviari e marittimi.

A norma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26, il materiale di censimento viene trasportato gratuitamente sulle Ferrovie dello Stato.

Per ottenere il trasporto gratuito in parola dovranno essere sempre presentate lettere di vettura ordinarie a G. V. sulle quali dovrà essere dichiarato trattarsi di « Stampati per il censimento generale della popolazione » o altra dichiarazione equi-

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 17 a pag. 229.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 26 a pag. 232.

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 38 a pag. 240.

(4) Vedasi, in questa Appendice, il n. 5 a pag. 162.

valente. Nella colonna «specificazione delle tasse», dovrà essere apposto un bollo (od uno scritto a mano) portante la dicitura: «R. Prefettura di..... (oppure: Comune di.....) trasporto gratuito ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26».

Lo stesso procedimento si seguirà per i trasporti in servizio cumulativo o di corrispondenza con le linee marittime, lacuali, ferroviarie e tramviarie concesse all'industria privata, avendo le Società concessionarie, ad eccezione di quelle appresso indicate, aderito, in seguito all'interessamento del Ministero delle Comunicazioni, ad effettuare il trasporto «in franchigia» del materiale relativo al VII Censimento della popolazione.

Non hanno aderito all'invito del Ministero delle Comunicazioni soltanto le Società esercenti le linee Rezzato-Vobarno, Fana-Fermignano, Porto San Giorgio-Amendola e S. Vito Marina-Ortona Marina-Castel di Sangro-Archi-Atessa.

Anche per la spedizione dei colli o casse in partenza dagli scali e dalle stazioni di dette linee nessun pagamento dovrà, tuttavia, essere fatto dalle RR. Prefetture o dai Comuni, poichè, in seguito ad accordi presi col Ministero delle Comunicazioni, il pagamento delle tasse dovute sarà eseguito a cura delle Ferrovie dello Stato, che invieranno poi il relativo rendiconto all'Istituto. Occorre però che gli Enti speditori presentino sempre lettere di vettura ordinarie a G. V., nelle quali dovrà essere apposto un bollo (od uno scritto a mano) portante la dicitura nello spazio apposito: «Trasporto in assegnato sul percorso della ferrovia.....», se in partenza da una stazione delle linee sopra indicate, oppure «Trasporto in affrancato sul percorso della ferrovia.....», se in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Si comunica infine che anche la Compagnia Italiana Transatlantica (che esegue i trasporti marittimi da e per la Sardegna) e la Società anonima di navigazione San Marco (che esegue quelli da e per Zara) hanno dichiarato di concedere il trasporto gratuito del materiale del VII Censimento della popolazione, ad eccezione delle spese di stivaggio, disstivaggio, imbarco e sbarco. Le RR. Prefetture interessate, però, nessun pagamento dovranno effettuare all'atto della spedizione dei colli o casse, sia che la spedizione avvenga da una stazione ferroviaria, che da uno scalo marittimo, poichè, anche per queste spese, verrà a cura del Ministero delle Comunicazioni inviato il relativo rendiconto all'Istituto.

Di tali decisioni sono stati informati a cura del Ministero delle Comunicazioni gli uffici ferroviari interessati e le Aziende concessionarie.

Materiale di censimento del Governatorato e della R. Prefettura di Roma.

Per la consegna all'Istituto del materiale del Governatorato e della R. Prefettura di Roma verranno impartite particolari disposizioni.

Si rimane in attesa di ricevuta della presente circolare.

78

CIRCOLARE N. 113/52 C - N. DI PROTOCOLLO 14196. — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti — Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 4 agosto 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione - Numerazioni convenzionali per la classificazione professionale.

1. La classificazione professionale della popolazione è una delle operazioni più delicate ed importanti, conseguenti al censimento generale demografico.

La *numerazione convenzionale*, ad essa relativa, da indicarsi nei fogli di famiglia e di convivenza, richiede, perciò, particolare diligenza e massima accuratezza da parte degli Uffici comunali, cui viene affidata in ordine al disposto dell'art. 68 delle Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione (1).

Gli organi tecnici di questo Istituto, in occasione della compilazione di dette Norme, hanno particolarmente insistito sulla necessità di affidare tale lavoro ai Comuni, in quanto solo essi, e specialmente i piccoli Comuni, per la loro immediata e precisa conoscenza delle condizioni locali, sono in grado di compiere una revisione accurata delle dichiarazioni dei censiti, e, quindi, di eseguire una numerazione convenzionale precisa e corretta anche quando, per avventura, i censiti abbiano indicato le professioni con termini imprecisi o dialettali, che l'Istituto saprebbe difficilmente interpretare e classificare in modo rispondente alla realtà.

L'Istituto Centrale di Statistica conta, pertanto, sulla efficace e volenterosa collaborazione degli organi periferici, collaborazione che è sempre estremamente utile — ed è in parte, grazie ad essa, che l'Istituto ha potuto far compiere, in questi anni, sensibili progressi alla Statistica italiana — ma, nel caso in esame, è addirittura indispensabile, per portare a compimento una delle più importanti elaborazioni del censimento. Trattasi, invero, di un'elaborazione che interessa in

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 169.

modo particolare il Governo Nazionale per le strette connessioni che essa ha con l'ordinamento Corporativo dello Stato Fascista.

Gli organi centrali potranno procedere con sicurezza e speditezza nei lavori di loro competenza, soltanto se i Comuni adempiranno al loro compito con la più scrupolosa accuratezza, attenendosi rigorosamente alle presenti istruzioni.

L'Istituto sarebbe d'altronde costretto a ritornare ai Comuni, per le necessarie correzioni e rettificazioni, tutti i fogli di famiglia e di convivenza in cui la numerazione convenzionale per la classificazione professionale della popolazione, non risultasse precisa e completa.

2. Istruzioni generali. — Si fa, anzitutto, presente che anche la « numerazione convenzionale » per la classificazione professionale deve dagli Uffici comunali essere effettuata, sui fogli di famiglia e di convivenza, con le stesse *norme di carattere generale*, indicate nella precedente circolare di questo Istituto, in data 25 giugno u. s., n. 99/46 C (1), di cui la presente deve considerarsi la continuazione ed il completamento.

I Comuni debbono compiere due distinte numerazioni convenzionali:

a) una numerazione convenzionale da usarsi esclusivamente per le ripartizioni professionali indicate alla col. 14, e che deve essere scritta in rosso nella stessa col. 14;

b) una numerazione convenzionale per l'indicazione della professione (col. 15) e, se del caso, della posizione nella professione (col. 16) da scriversi in rosso nella col. D.

La prima numerazione è la più semplice, comprendendo solo 14 ripartizioni, cui corrispondono 14 numerazioni.

La seconda numerazione è più complessa comprendendo 337 numeri (corrispondenti alle varie sottoclassi) per la sola classificazione delle notizie della colonna 15.

Come si è detto, le due classificazioni sono indipendenti l'una dall'altra e vanno compiute separatamente.

3. Numerazione convenzionale delle notizie indicate alla col. 14 (ripartizioni professionali). — La domanda contenuta nella colonna n. 14 dei fogli di famiglia e di convivenza è stata posta, come è noto, allo scopo principale di conoscere la « ripartizione » alla quale appartiene l'azienda, l'ente, la ditta, la società, ecc., presso cui ogni censito è, od era occupato; oppure, se non è occupato presso alcuna azienda, ente, ecc., la condizione del censito.

Questa prima grande classificazione prescinde quindi — eccezion fatta per le professioni liberali, condizioni, ecc. — dalla professione *individuale* propriamente detta, avendo come scopo quello di accertare quante persone sono occupate presso aziende, enti, ecc., appartenenti alle singole ripartizioni.

Pertanto, ad esempio, il macchinista addetto ad una trebbiatrice avrà indicato alla colonna 14 *agricoltura*, se invece sia addetto alla caldaia di un vapore, avrà indicato *trasporti* e via di seguito. Altrettanto dicasi, ad esempio, di una dattilografa che sarà compresa nell'*agricoltura*, se addetta ad un'azienda agricola; nel *commercio*, se presterà la sua opera in una azienda commerciale; nella *Banca ed Assicurazione*, se addetta ad un istituto di credito o di assicurazione, nell'*Amministrazione pubblica*, se addetta ad un ufficio pubblico, ecc.

La numerazione convenzionale relativa a ciascuna di dette grandi ripartizioni, è la seguente:

RIPARTIZIONI PROFESSIONALI.

	Numerazione convenzionale
Agricoltura e caccia.....	1
Industria	2
Artigianato	3
Trasporti e comunicazioni.....	4
Commercio	5
Banca ed Assicurazione.....	6
Difesa del paese.....	7
Amministrazione pubblica ed organizzazioni sindacali.....	8
Amministrazione privata.....	9
Culto	10
Professioni ed arti liberali	11
Addetti ai servizi domestici.	12/6
Proprietari e benestanti.....	12/7
Condizioni non professionali.....	12

I relativi numeri convenzionali dovranno essere apposti, *in inchiostro rosso*, nella stessa colonna n. 14 (e non nella colonna D) a fianco di ognuna delle indicazioni ivi scritte da ciascun censito. Ad esempio: Agricoltura 1; Commercio 5; Amministrazione pubblica 8.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 72 a pag. 292.

Se a fianco di tali indicazioni non vi è spazio sufficiente per scrivere il numero convenzionale, questo può essere scritto (in rosso) anche ricoprendo, in parte, la indicazione scritta, in inchiostro nero, dal censito.

Le norme come sopra fissate sostituiscono ed integrano quelle emanate, in proposito, nelle precedenti istruzioni e circolari.

Così per gli appartenenti ai corpi armati, dovrà in inchiostro rosso, essere apposta, nella col. 14, la numerazione convenzionale 7 (Difesa del Paese).

Per coloro che non hanno una professione abituale, ma una *condizione* (attendente a casa, scolaro, pensionato, ecc.) alla colonna 14 dovrà essere apposta la numerazione convenzionale 12 (Condizioni non professionali).

Per i domestici, camerieri, ecc. dovrà essere apposta, pure nella colonna 14, la numerazione convenzionale 12/6 (Addetti ai servizi domestici).

Per quanto riguarda l'*artigianato*, deve essere tenuto presente che il censito in conformità alle istruzioni impartite, deve scrivere alla col. 14 «artigianato» tanto se esso sia artigiano indipendente (vedi punto 34, n. 5, delle *Istruzioni per gli Ufficiali di censimento*) (1), oppure artigiano padrone della bottega artigiana, quanto se esso sia un salariato (o artigiano dipendente) che lavori in una bottega artigiana. La numerazione convenzionale sarà, in ogni caso, 3 (Artigianato) da apporsi, sempre in inchiostro rosso, nella stessa col. 14.

4. Numerazione convenzionale delle notizie indicate alla col. 15 (Occupazione, professione, arte, mestiere, ecc., ovvero condizione). — Deve, innanzitutto, avvertirsi che i 337 numeri convenzionali di cui si è detto al punto 3, non solo non si susseguono progressivamente nello stesso ordine con cui sono elencate, nell'allegato, le singole sottoclassi, ma l'indicazione aritmetica delle successive *centinaia* sono state, per l'esigenza degli spogli meccanici, sostituite con le seguenti lettere: con la lettera *C*, per i numeri da 100 a 199; con la lettera *D*, per i numeri da 200 a 299; e con la lettera *T*, per i numeri da 300 al termine della numerazione: così in luogo di scrivere, ad esempio, 121 si scriverà *C 21*; in luogo di 221, *D 21* e in luogo di 321, *T 21*.

Prima di accingersi al lavoro, gli Uffici comunali dovranno studiare attentamente il *Prospetto generale di classificazione professionale* di cui all'unito allegato n. 1 (2) e, successivamente, tenere presenti il *Prospetto analitico* e il relativo *indice* delle «voci professionali» che svolgono e completano il Prospetto generale suddetto.

Come risulta dall'allegato n. 1 (Prospetto generale di classificazione professionale) le varie *professioni, arti o mestieri*, oppure le *condizioni* dei censiti sono, anzitutto, distinte in 13 grandi ripartizioni (Agricoltura e caccia, Industria, Trasporti e comunicazioni, ecc. e, cioè, quelle indicate al precedente n. 3, escluso l'«Artigianato»). Ognuna delle dette grandi ripartizioni è, a sua volta, divisa in *classi* (Zootecnia, Pesca, Miniere, Industria della carta, Banca, Borsa e Credito, ecc.) le quali hanno lo scopo di raggruppare le varie attività fra loro affini.

Tali ripartizioni e classi però, non hanno alcun numero di riferimento e non debbono in alcun modo formare oggetto di classificazione, nè, quindi, di numerazione convenzionale.

Dette classi sono, infine, suddivise e distinte in *sottoclassi*, che rappresentano vere e proprie attività professionali, o condizioni a sè stanti, e che costituiscono, pertanto, la vera e propria classificazione professionale della popolazione. Hanno ciascuna una apposita numerazione che dovrà, per ogni censito, essere apposta nella col. D del foglio di famiglia o di convivenza.

Dovranno formare oggetto di particolare attenzione le «avvertenze» che precedono l'allegato n. 1 e le annotazioni contenute nel testo dell'allegato stesso.

La numerazione convenzionale dovrà essere effettuata per ciascun censito, il quale abbia dichiarata una professione o condizione, tenendo presente che la professione o la condizione dovrà sempre essere stata dichiarata per tutti gli individui nati anteriormente al 21 aprile 1925.

Per i bambini, nati dopo il 21 aprile 1925, che non vadano ancora a scuola, si dovrà applicare il numero 39 (senza alcuna indicazione di professione o condizione), da inserirsi, pure, nella col. D del foglio di famiglia o di convivenza.

In ogni caso, i numeri convenzionali dovranno essere scritti in modo identico a quello con cui sono indicati nelle presenti istruzioni e nel *prospetto* allegato.

È superfluo rilevare che, mentre il «Prospetto generale di classificazione professionale» è compilato in maniera da poter comprendere tutte le possibili forme delle molteplici e varie attività professionali e tutte le possibili «condizioni» di ciascun censito; l'«Indice» delle «voci professionali», per quanto esteso, non può essere, evidentemente completo: nel caso, pertanto, che l'indicazione professionale data dal censito non risulti compresa nell'indice stesso, l'Ufficio comunale dovrà egualmente procedere all'apposizione della numerazione convenzionale, adottando la numerazione corrispondente alla sottoclasse che logicamente comprende quella data forma di attività.

Avvertasi che molte professioni sono indicate con più nomi (ad esempio: *salumiere, pizzicagnolo, norcino*, per venditore di salame o carni salate) a seconda anche dell'uso prevalente nelle varie località: sarà facile, in tal caso, risalire alla voce più comunemente usata, compresa nel ricordato «Indice», e rilevare l'esatta numerazione.

Gli Uffici comunali dovranno completare, se del caso, le indicazioni incomplete o imprecise o troppo generiche scritte dal censito, chiedendo anche chiarimenti al censito stesso, quando sia necessario.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 193.

(2) Vedasi a pag. 317.

La numerazione convenzionale, da indicarsi nella col. D, di cui all'allegato « Prospetto generale » è riportata, per comodità dell'impiegato addetto alla numerazione, in un'apposita *Tabella* (1). Sarà opportuno che tale *Tabella*, dopo essere stata incollata su di un cartone, sia sempre tenuta davanti dall'impiegato che esegue la numerazione.

Nel *Prospetto analitico*, sotto ad ogni sottoclasse professionale (scritta in neretto) sono elencate, in ordine alfabetico, le « voci » proprie e specifiche delle lavorazioni o mestieri indicati in ciascuna sottoclasse.

Tali elenchi, hanno soltanto uno scopo *esemplificativo*.

Tengasi ben presente che la classificazione professionale è, essenzialmente, basata sulla dichiarazione della professione, arte, mestiere, esercitata dal censito, *prescindendo dalla ripartizione professionale* (Agricoltura, industria, commercio, ecc.) indicata dal censito alla col. 14.

Quindi, ad esempio, se il censito ha dichiarato di esercitare la professione del *falegname* si dovrà indicare nella col. D il numero 11, che corrisponde alla sottoclasse dell'industria « Lavorazione del legno », anche se, in effetto, sia addetto ad un'azienda agricola e, quindi, figuri nella col. 14 l'indicazione « Agricoltura ».

Così pure per il meccanico e il muratore figureranno sempre, rispettivamente, le numerazioni C 6 (successiva lavorazione dei metalli) e 16 (costruzioni edilizie, ecc.) anche se effettivamente siano, invece, addetti ad un'azienda agricola, commerciale, ecc. e quindi figurino, nella col. 14, come appartenenti rispettivamente, all'« Agricoltura » o al « Commercio ».

Dalla risposta data alla col. 15 sarà possibile dedurre a quale sottoclasse di attività ogni censito sia addetto (Industria tipografica, edilizia, trasporti marittimi, esercizi pubblici, ecc.).

Quando dalla risposta stessa non sia possibile individuare con precisione il *ramo* di attività in cui il censito debba essere classificato, il censito stesso verrà assegnato — e quindi apposta la relativa numerazione convenzionale — a quella sottoclasse cui *normalmente* fa capo la specie dell'attività dichiarata, salvo, interrogare lo stesso censito per i chiarimenti del caso.

Quindi, ad esempio, se un ingegnere avrà dichiarato alla col. 15 di essere addetto alle miniere, sarà classificato nell'Industria « Miniere » ed apposta alla col. D la numerazione convenzionale 56; se invece risulterà addetto ad un cantiere navale, sarà classificato tra gli addetti ai cantieri navali (C 7) e solo se non abbia in alcun modo indicato in qual ramo espliciti la sua attività, verrà assegnato alla Categoria « Professioni ed arti liberali ». — Lettere e scienze — Ingegneri (T 9).

In ogni caso la numerazione convenzionale dovrà essere esattamente corrispondente, di volta in volta, a quella indicata nell'allegato Prospetto generale e dovrà essere scritta in inchiostro rosso, nella col. D del foglio di famiglia o di convivenza.

Si tenga in particolar modo presente:

a) se una persona al momento del censimento sia disoccupata od ammalata, si dovrà indicare l'occupazione o professione che avrebbe dovuto dichiarare prima di essere disoccupata od ammalata;

b) per chi esercita due o più professioni o mestieri dovrà essere indicata la *professione principale*, cioè quella che per la continuità del lavoro, o per portata economica o per altre considerazioni, sia ritenuta più importante;

c) nei riguardi di *militari di leva*, deve tenersi conto della professione che esercitavano prima di esser chiamati alle armi;

d) per gli individui ricoverati temporaneamente negli istituti o stabilimenti di beneficenza o di cura e per i detenuti non definitivamente condannati, o condannati a pena non superiore ai 20 anni, sarà presa in considerazione la professione, occupazione, ecc., esercitata prima del loro ingresso all'istituto di cura, di beneficenza o di pena.

Per gli altri individui ospitati a tempo indeterminato, si farà soltanto presente la loro condizione di *ricoverati* (T 37) o di *detenuti* (T 38);

e) per le aziende commerciali, aventi per oggetto la vendita di concimi chimici, di prodotti metallurgici e macchine agricole, di prodotti mineralurgici, di articoli e di oggetti di gomma, si dovrà accertare se si tratti di vero e proprio commercio, oppure di vendita fatta direttamente dal produttore.

Nel primo caso la numerazione assegnata è la seguente:

Vendita di prodotti chimici, farmaceutici e concimi.....	C	98
Vendita di prodotti metallurgici, di acciaio, ferramenta, armi e proiettili, macchine e strumenti di precisione, per uso agricolo, industriale e per uffici.....	D	14
Vendita di prodotti mineralurgici e di cava; di laterizi, cementi, calci e gessi.....	D	18
Vendita di materiale sanitario, articoli di gomma, ecc.....	D	23

Nel secondo caso la numerazione assegnata è, invece, la seguente:

Vendita diretta di prodotti chimici per l'agricoltura da parte dei produttori.....	C	99
Vendita diretta di macchine e prodotti metallurgici da parte dei produttori.....	D	15
Vendita diretta di prodotti mineralurgici e di cava, ecc. da parte dei produttori.....	D	19
Vendita diretta da parte dei produttori di materiale sanitario, articoli di gomma, ecc.....	D	24

(1) Vedasi appresso.

f) analogamente per alcune categorie di personale, come gli addetti ai macelli pubblici, alle pompe funebri, alla pulizia e manutenzione stradale (cantonieri, spazzini, ecc.) occorre ben precisare se dipendano direttamente da enti pubblici (Amministrazione pubblica), oppure da imprese, assuntori o ditte private.

Nel primo caso, e cioè quando il personale dipenda direttamente da enti pubblici, si assegneranno le seguenti numerazioni convenzionali:

Personale subalterno dello Stato	D 58
Personale subalterno delle Provincie.....	D 60
Personale subalterno dei Comuni.....	D 62

Nel secondo caso, invece, e, cioè, quando il personale dipenda da imprese o ditte private, appaltatori di lavori ecc., la numerazione convenzionale, per gli addetti ai seguenti servizi, sarà:

Macellazione	C 87
Pompe e trasporti funebri	C 75
Pulizia urbana	C 75
Manutenzione stradale	C 76

5. Numerazione convenzionale per le notizie indicate nella colonna 16 — (Posizione nella professione). — La risposta data alla col. n. 16 del foglio di famiglia o di convivenza ha grande importanza, poichè solo grazie alla indicazione della posizione nella professione è spesso possibile individuare esattamente la sottoclasse e la corrispondente numerazione convenzionale, evitando, in molti casi, facili equivoci.

Si tenga presente che la indicazione della posizione nella professione richiede una speciale numerazione esclusivamente per le grandi ripartizioni: « *Industria* », « *Trasporti* », « *Commercio* ». Per le altre grandi ripartizioni la posizione non viene numerata, la indicazione relativa servendo solo a individuare la sottoclasse a cui la professione si riferisce.

Quindi per tutte le sottoclassi appartenenti all'Industria (dal n. 54 — *Piscicultori* al n. 22 — *Aziende industriali non specificate*), Trasporti (dal n. 23 — *Imprese di trasporti terrestri*, ecc. al n. C 85 — *Altri trasporti non specificati*), Commercio (dal n. C 86 — *Vendita di bestiame* — al n. D 39 — *Aziende commerciali non specificate*), di seguito alla numerazione convenzionale della sottoclasse, e sempre nella col. D, dovrà scriversi in inchiostro rosso la numerazione convenzionale della posizione nella professione, separandola dalla precedente con una linea verticale (/).

Le « posizioni » sono le seguenti e per ciascuna è stata fissata la numerazione convenzionale a fianco indicata:

a) Padrone d'azienda, amministratore e direttore	/ 11
b) Impiegato	/ 0
c) Artigiano indipendente	/ 1
d) Artigiano padrone	/ 2
e) Operai, salariati, garzoni	/ 3
f) Senza indicazione di professione	/ --

Nel caso che non sia indicata o non sia possibile accertare e conoscere la posizione nella professione, si metteranno, dopo la linea verticale, due lineette orizzontali, una a seguito dell'altra (/ --).

Esempi:

1° Se il censito abbia dichiarato: alla col. 14, *Industria*, alla col. 15, *Fabbricante tessuti di cotone* e alla col. 16 *padrone*, si dovrà, alla col. 14 scrivere in inchiostro rosso, il n. 2 e alla col. D, pure in inchiostro rosso, la numerazione convenzionale 19/11.

2° Se il censito abbia dichiarato: alla col. 14, *Industria*, alla col. 15, *cimatore* e alla col. 16, *operaio*, si dovrà, alla col. 14, scrivere il n. 2, e alla col. D la numerazione convenzionale 19/3.

3° Se il censito abbia dichiarato: alla col. 14, *Industria*, alla col. 15, *cordaio* e nessuna indicazione abbia dato o sia stato possibile avere dal censito, circa la *posizione nella professione* (col. 16), si dovrà, alla col. 14 scrivere il n. 2 e nella col. D apporre la numerazione convenzionale: (19/--).

Tengasi presente che i direttori ed amministratori delle aziende hanno uguale numerazione dei padroni veri e propri, anche se addetti alla stessa azienda.

Si ricorda ancora che, in conformità a quanto fu, a suo tempo, disposto al n. 3 del punto 34 delle *Istruzioni per gli Ufficiali di censimento* (1), fra gli « impiegati » (non dipendenti da pubblica amministrazione) vanno compresi anche gli addetti alla vendita ed i fattorini d'ufficio.

Artigiani indipendenti, come è stato detto al n. 5 del punto 34 delle *Istruzioni per gli Ufficiali di censimento*, debbono considerarsi coloro che prendono lavoro a fattura, sia trattando direttamente col consumatore o cliente, sia per commissione di uno o più fabbricanti e lo eseguono da soli o con l'aiuto di qualche membro della famiglia.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 193.

Artigiani padroni debbono, invece, considerarsi quegli artigiani che tengono alle loro dipendenze operai e garzoni, a loro non uniti da vincoli famigliari.

Esempi: Se il censito avrà dichiarato, alla col. 14, *Artigianato*, alla col. 15, *sarto* e alla col. 16, *artigiano indipendente*, si dovrà apporre alla col. 14 il n. 3 (corrispondente alla grande ripartizione Artigianato) e alla col. D la numerazione convenzionale 21/1.

Se il censito avrà, invece, date le stesse risposte, ma alla col. 16 avrà dichiarato di essere *artigiano padrone*, la numerazione convenzionale sarà 21/2.

Se, invece, il censito avrà dato le stesse risposte, ma alla col. 16 avrà dichiarato di essere *operaio*, la numerazione convenzionale sarà 21/3.

6. Artigianato. — Particolare attenzione deve essere posta per la numerazione convenzionale di coloro che si sono classificati « artigiani indipendenti » o « artigiani padroni », o « artigiani dipendenti ».

Mentre per le grandi Ripartizioni, indicate nella col. 14, si è isolato l'artigianato in un'apposita Ripartizione, con apposita numerazione, invece, per la classificazione delle professioni indicate alla colonna 15 l'artigianato è messo in evidenza, per quanto riguarda l'Industria, i Trasporti e il Commercio — e cioè nelle suddivisioni in cui è più frequente — mediante la semplice indicazione della « posizione » (come è stato detto al precedente punto 5) nelle diverse sottoclassi, senza creare, cioè, speciali classi o sottoclassi.

Solo per la ripartizione « Professioni ed arti liberali », per la quale non viene numerata la « posizione », si sono create delle speciali sottoclassi (come ad esempio; Infermieri privati T, Restauratori del dipinto, della statuaria e degli oggetti antichi T 18, ecc.) che sono destinate ad accogliere gli artigiani indipendenti e gli artigiani padroni di bottega.

Consequentemente per l'artigiano, alla col. D, non deve essere apposta speciale numerazione, ma quella stessa che gli sarebbe spettata se, invece che all'artigianato fosse stato addetto all'Industria, vera e propria, ai Trasporti, o al Commercio. Di seguito a questa, si indicherà, poi, il numero relativo alla posizione (/1, per l'artigiano indipendente; /2 per l'artigiano padrone; /3 per l'artigiano operaio o garzone).

Si tenga ben presente che gli operai salariati, o garzoni, dipendenti da botteghe artigiane non debbono esser considerati artigiani, pur essendo stati classificati alla col. 14 con la numerazione relativa all'artigianato (vedi punto 4), ma bensì essere compresi tra tutti gli altri operai e salariati, addetti all'industria o alle altre varie ripartizioni.

I famigliari dell'artigiano, che lo coadiuvano nell'esercizio dell'arte o mestiere, debbono, invece, esser considerati e classificati quali artigiani.

7. Colonna n. 17 (Disoccupazione). — Gli Uffici comunali dovranno, anzitutto, accertare che coloro i quali abbiano dichiarato di essere disoccupati si siano effettivamente trovati, il 21 aprile, nelle condizioni volute per essere considerati tali, e cioè, siano stati momentaneamente privi di lavoro per ragioni indipendenti dalla loro volontà, ma non dalla loro attitudine a lavorare. Pertanto non potranno considerarsi disoccupati coloro che si trovino momentaneamente privi di lavoro per *disoccupazione stagionale*, gli invalidi, gli inabili, i vagabondi abituali, ecc.

Per questa rilevazione non è prescritta alcuna numerazione convenzionale: basterà che gli Uffici comunali si limitino a sottolineare in inchiostro rosso il sì che il censito abbia, eventualmente, scritto in risposta alla domanda contenuta nella col. n. 17 del foglio di famiglia o di convivenza.

8. Avvertenza. — Nel caso che nell'Elenco allegato non sia compresa la voce corrispondente alla effettiva dichiarazione del censito e non sia possibile provvedere alla classificazione professionale, per analogia, nel modo indicato al punto 4 della presente circolare; come pure nel caso che sorgano dubbi od incertezze nella classificazione stessa, gli Uffici comunali — una volta riuscite infruttuose le indagini fatte presso il censito — compileranno (ed aggiungeranno quindi al materiale del censimento da inviarsi a suo tempo all'Istituto) uno speciale *Elenco* indicante: il cognome e nome delle persone, il numero della sezione ed il numero del foglio di famiglia o di convivenza, nonché le indicazioni relative alla professione, per le quali, per i motivi suddetti, non sia stata effettuata la numerazione convenzionale.

Questo Istituto provvederà direttamente, d'ufficio, alla classificazione professionale ed alla susseguente numerazione convenzionale dei censiti compresi in detto « Elenco ».

Per la corretta classificazione delle professioni o mestieri che si trovano, generalmente, in tutte le classi considerate, come impiegati, chauffeurs, personale di servizio, custodi, ecc. vedansi le « Avvertenze » contenute nell'allegato n. 1.

9. Termini. — Gli Uffici comunali dovranno compiere il lavoro inerente alla classificazione professionale e alla conseguente apposizione della numerazione convenzionale nei fogli di famiglia e di convivenza (mod. 4 e 5) attenendosi strettamente alle istruzioni sopra indicate, nel termine di giorni 15 dalla data di ricevimento della presente circolare.

Si prega di accusare subito ricevuta della presente circolare e di favorire un cenno di assicurazione.

Allegato n. 1 alla Circolare n. 113/52 C.

CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA PROFESSIONALE

NUMERAZIONE CONVENZIONALE

CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA PROFESSIONALE NUMERO CONVENZIONALE

AVVERTENZE.

1. Per l'uso e la consultazione dei « Prospetti » (generale ed analitico) e dell'« Indice generale delle voci professionali » tengansi presenti le istruzioni contenute nella *Circolare* n. 113/52 C, di cui essi costituiscono gli allegati.

2. La numerazione convenzionale deve essere effettuata per ogni persona censita la quale sia *nata anteriormente al 21 aprile 1925*. Per i bambini nati *dopo* il 21 aprile 1925, si dovrà indicare alla colonna D la numerazione convenzionale 39.

3. La nomenclatura contenuta nel « *Prospetto analitico* » e nell'« *Indice generale delle voci professionali* » ha carattere *esemplificativo* e, pertanto dovrà sempre essere effettuata la numerazione convenzionale, anche nel caso che la professione, dichiarata dal censito, alla colonna 15 del foglio di famiglia e di convivenza, non sia compresa nell'« *Indice generale* » suddetto. In questo caso dovrà segnarsi alla colonna D la numerazione convenzionale corrispondente alla sottoclasse che logicamente, e per analogia, comprende la forma di attività denunciata dal censito.

4. Per le professioni che sono indicate con più e diversi nomi (ad esempio: salumiere, pizzicagnolo, norcino, ecc., per venditore di salame o carni salate) nell'indice sono date le varie voci, ma ove manchino alcune di queste si risalirà alla voce più comunemente in uso, ricorrendo alla numerazione convenzionale risultante sia dal « *Prospetto generale* » sia dall'« *Indice generale delle voci* ».

5. Per i censiti classificati nell'*Industria*, nei *Trasporti e comunicazioni* e nel *Commercio*, ed unicamente per questi, alla numerazione convenzionale relativa alla sottoclasse corrispondente alla forma di attività da ciascuno esercitata (col. 15 del foglio di famiglia o di convivenza), dovrà essere aggiunta, nella colonna D, in continuazione, ma distinta con una linea verticale (/), la numerazione relativa alla *posizione nella professione* (colonna 16 del foglio di famiglia o di convivenza). Così, ad esempio, per l'operaio addetto all'industria tessile, dovrà apporsi alla colonna D la numerazione: 19/3 -; per l'industriale tessile, la numerazione: 19/11 -; per gli impiegati addetti (circ. 117/53 C) alle manifatture od aziende industriali tessili, la numerazione: 19/0.

6. Per l'*artigianato*, non occorre, nella colonna D, una *speciale* numerazione convenzionale; ma si adotteranno le stesse numerazioni convenzionali che si sarebbero dovute applicare se il censito, invece che all'artigianato, fosse stato addetto all'*Industria* vera e propria, ai *Trasporti e comunicazioni* ed al *Commercio*. Per le altre grandi Ripartizioni, all'*artigiano* deve essere assegnata la numerazione convenzionale relativa alle sottoclassi in ognuna delle ripartizioni stesse appositamente istituite.

Occorre ricordarsi, inoltre, che per l'*artigiano indipendente* (cioè per l'artigiano che lavora da solo o con l'aiuto dei familiari) alla numerazione convenzionale come sopra assegnata dovrà essere aggiunta (distinta con una linea verticale) la numerazione relativa alla *posizione nella professione* (/1); per l'*artigiano padrone* (cioè per l'artigiano che tenga alle sue dipendenze operai e garzoni a lui non uniti da vincoli familiari) si dovrà aggiungere la numerazione relativa alla *posizione nella professione* (/2).

Per l'*artigiano operaio* (cioè dipendente da bottega artigiana) per la *posizione nella professione* dovrà essere assegnata la numerazione convenzionale (/3), come per tutti gli altri operai.

7. Gli *impiegati* dipendenti in genere da aziende *industriali, commerciali* o di *trasporti e comunicazioni* dovranno essere assegnati alla sottoclasse cui appartiene l'azienda stessa.

Così ad esempio, ad una dattilografa impiegata presso una fabbrica di tessuti sarà assegnata la medesima numerazione convenzionale 19 che verrebbe data agli altri addetti che prestano la loro opera nella fabbrica stessa; solo che, a

distinguere l'impiegata dagli altri addetti, sarà apposta la numerazione convenzionale (/o) per la *posizione nella professione* (vedasi il n. 5 della circolare n. 113/52 C).

Solo nel caso che non sia possibile conoscere la *natura o specie* dell'attività esercitata dall'azienda e risultasse unicamente che l'impiegato presta servizio presso un'azienda *industriale* in genere, si assegnerà la numerazione convenzionale 22/o; se presso azienda *commerciale*: D 39/o; se presso azienda di *trasporti o comunicazioni*: C 85/o.

Analogamente, infine, ove mancasse qualunque specificazione e risultasse soltanto la indicazione generica « *impiegato* » si dovrà tener conto dell'indicazione risultante dalla col. 14 e, ad esempio, se in questa colonna è detto *Industria*, assegnare il 22/o; se è detto *Commercio* il D 39/o; se *Trasporti e comunicazioni* il C 85/o.

Per le *altre ripartizioni* che non siano l'Industria, i Trasporti e comunicazioni ed il Commercio, agli impiegati in genere dovranno essere assegnate le numerazioni convenzionali delle relative sottoclassi in ciascuna di dette ripartizioni appositamente costituite. Pertanto a tali impiegati, se addetti all'*agricoltura*, sarà assegnata la numerazione: 41; se addetti alla *Banca e all'Assicurazione*: D 49; se addetti all'*Amministrazione privata*: 35.

8. Per la classificazione del *personale subalterno e di servizio*, allo scopo di poter successivamente riferire i dati raccolti in occasione del Censimento alle varie categorie fissate dal vigente ordinamento sindacale, non deve seguirsi soltanto il criterio derivante dalla particolare attività da ciascun censito esercitata, *ma deve tenersi anche conto dell'Ente, ditta o privato presso cui il censito stesso presta l'opera sua.*

Così, ad esempio, agli *autisti o conducenti* di autovetture tanto se addetti ad aziende industriali o commerciali o di trasporti, come pure se conducenti di taxi di piazza, sarà assegnata la numerazione convenzionale 23/3. A quelli, invece, che risulteranno a servizio di liberi professionisti o di artisti, oppure di privati (come potrà dedursi dal fatto che risultino compresi nel foglio di famiglia del padrone) sarà assegnata la numerazione, rispettivamente, C 71/3 o 36 (Addetti ai servizi domestici). Agli *autisti*, infine, dipendenti da pubbliche amministrazioni, sarà assegnata la numerazione convenzionale stabilita per il personale subalterno delle varie pubbliche amministrazioni. (Vedasi la « Ripartizione »: Amministrazione pubblica ed Organizzazioni sindacali).

Analogamente dicasi per il restante *personale subalterno* dipendente dalle pubbliche amministrazioni, da amministrazioni private, da appaltatori, ecc. per il quale non si deve applicare una unica numerazione convenzionale, corrispondente al mestiere esercitato, ma devesi di volta in volta applicare la numerazione relativa alla sottoclasse, fissata in ciascuna Ripartizione per i subalterni ed uomini di servizio o fatica. Così, ad esempio, per uno spazzino dipendente direttamente dal Comune si applicherà la numerazione convenzionale D 62; per uno spazzino dipendente da ditte od imprese private, la numerazione C 75/3.

I.

PROSPETTO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

AGRICOLTURA E CACCIA

AGRICOLTURA		Numero convenzionale
Agricoltori (*) che conducono o lavorano terreni propri o della famiglia.....		4
Agricoltori (*) usufruttuari, utenti, enfiteuti ed utilisti		40
Agricoltori (*) fittavoli e subaffittuari		5
Direttori tecnici ed impiegati di aziende agricole		41
Guardiani privati (custodi delle proprietà)		42
Coloni (mezzadri, terziari, ecc.)		6
Maestranze specializzate agricole (<i>giardinieri, floricultori, ecc.</i>):		
salariati ed obbligati		43
giornalieri		44
Condizionatura e conservazione dei foraggi		45
Produzione dell'olio (1)		46
Salariati ed obbligati (<i>compresi i partecipanti, escluse le maestranze specializzate e gli addetti all'allevamento del bestiame</i>) (2)		47
Braccianti, giornalieri di campagna (<i>escluse le maestranze specializzate e gli addetti all'allevamento del bestiame</i>) (2)		7
Raccoglitori di funghi, di tartufi, ecc.		48
ZOOTECNIA		
Allevatori di animali (<i>compresi gli agricoltori conduttori di aziende zootecniche, gli avicoltori e gli apicoltori</i>) ..		49
Addetti all'allevamento del bestiame (<i>compresi gli addetti alla lavorazione diretta dei latticini prodotti nell'azienda di allevamento</i>):		
salariati ed obbligati		10
giornalieri		50
SILVICOLTURA		
Boscaioli, carbonai, taglialegna, ecc.....		51
Guardiaboschi privati, ecc.		52
CACCIA		
Cacciatori e guardiacaccia		53
INDUSTRIA.		
(POSIZIONE NELLA PROFESSIONE: <i>Padrone d'azienda, amministratore e direttore</i> : /II. — <i>Impiegato</i> : /o. — <i>Artigiano indipendente e famigliari che lo coadiuvano</i> : /1. — <i>Artigiano padrone e famigliari che lo coadiuvano</i> : /2. — <i>Operaio, salariato, garzone, anche se appartenenti a botteghe artigiane</i> : /3. — <i>Senza indicazione di posizione nella professione</i> : /--).		
PESCA		
Piscicultori		54
Pescatori e vallanti.....		55

(*) Anche sotto le denominazioni generiche di: coltivatori.

(1) Solo ove non meno del 55 % del prodotto lavorato provenga da terreni di proprietà dell'agricoltore.

(2) Per le maestranze specializzate, vedansi i precedenti nn. 43 e 44; per gli addetti all'allevamento del bestiame, vedansi i successivi nn. 10 e 50.

MINIERE

Miniere di metalli, zolfo, combustibili fossili, ecc. - Ricerche minerarie	56
--	----

CAVE DI OGNI GENERE

Cave di pietre, di materiale da cemento, di sabbia e ghiaia, di materiale per laterizi, per porcellane, vetrerie e simili. - Cave di torba	57
--	----

SALINE MARITTIME ED ACQUE MINERALI

Saline	58
Estrazione delle acque minerali	59

INDUSTRIA DEL LEGNO, DELLA PAGLIA ED AFFINI

Deposito, conservazione e stagionatura del legname. Segatura e sbozzatura del legname	60
Falegnami.....	61
Carpentieri in legno	61
Costruzione di barche e navi in legno (<i>esclusi i cantieri navali</i>) (1)	62
Costruzione di carrozze, carri, casse e botti.....	63
Intagliatori, intarsiatori, tornitori ed ebanisti, sedieri e zoccolari.....	64
Fabbricazione di mobili.....	65
Fabbricazione di strumenti musicali in legno	66
Verniciatura e doratura.....	67
Fabbricazione di oggetti in truciolo e sughero	68
Fabbricazione di oggetti in canna, vinchi, giunchi e simili	69
Fabbricazione di cappelli di paglia.....	70
Fabbricazione di oggetti in paglia e fibre affini. Impagliatori di oggetti di vetro e di sedie, canestrai, cestai, storinai, fabbricanti di scope	71

INDUSTRIE CHE LAVORANO I CEREALI

Lavorazione dei cereali	72
Molini	73
Panificazione	74
Pastifici a macchina	74
Pastai a mano.....	75
Pasticcerie, industria dolciaria, fabbricazione di biscotti e di ostie	76

INDUSTRIE CHE UTILIZZANO FRUTTA, VERDURA E SEMI

Condizionatura e conservazione di frutta e verdura	77
Stabilimenti enologici.....	78
Stabilimenti per la produzione dell'olio (2)	79
Fabbriche di sciroppi.....	80
Fabbriche di conserve e sughi concentrati	81
Lavorazione del caffè e surrogati	82
Lavorazione delle droghe	83
Fabbricazione delle frutta candite, confetture, fabbricazione di cioccolata, caramelle, torrone, ecc.	84

INDUSTRIE CHE UTILIZZANO PRODOTTI ANIMALI

Lavorazione del latte, formaggio, burro e latticini in caseifici industriali (3)	85
Fabbricazione di margarina, burro artificiale, ecc.	86
Macellazione	87
Conservazione e lavorazione della carne	88
Conservazione del pollame e delle uova	89

(1) Per i cantieri navali vedasi il n. C7.

(2) Solo quando meno del 55 % del prodotto lavorato provenga da terreni di proprietà del padrone dello stabilimento. Per gli altri stabilimenti vedasi nell' « Agricoltura » il n. 46.

(3) Per la lavorazione dei latticini prodotti nelle aziende di allevamento del bestiame, vedansi i precedenti numeri 10 e 50.

	Numero convenzionale
Conservazione e lavorazione del pesce	90
Lavorazione del miele e della cera vergine	91
Produzione e selezione dei semi bachi	T 41

INDUSTRIE CHE UTILIZZANO SPOGLIE ANIMALI

Lavorazione del pelo e delle budella. Imbalsamatori di animali.....	92
Lavorazione delle spugne	93
Concia e lucidatura delle pelli.....	94
Fabbricazione e riparazione di calzature.....	13
Fabbricazione di guanti e articoli in pelle	95
Fabbricazione di selle, finimenti, cinghie e di oggetti di cuoio per militari (<i>buffetterie</i>)	96
Lavorazione delle pellicce.....	97

INDUSTRIA DELLA CARTA

Cernita e lavorazione degli stracci; cernita della carta	98
Fabbricazione di cellulosa, pasta di legno, carta e cartone	99
Fabbricazione di oggetti di carta e cartone.....	C
Legatorie di libri	C 1

INDUSTRIE CHE UTILIZZANO MATERIALI DIVERSI

Fabbricazione di pettini, forcelle, articoli per fumatori, ventagli; di oggetti di osso, giocattoli, chincaglierie; di oggetti in corallo, madreperla e simili.....	C 2
Fabbricazione di bottoni	C 3
Fabbricazione di spazzole	C 4

PRODUZIONE E PRIMA LAVORAZIONE DEI METALLI

Fusione, affinatura, bollitura, forgiatura, laminatura, trafilatura, ecc., dei metalli.....	C 5
---	-----

SUCCESSIVE LAVORAZIONI DEI METALLI

Fabbri, chiavari, ferrai, magnani, maniscalchi	14
Carpentieri, meccanici, ramai, calderai, ottonai, arrotini, coltellinai, stagnai, verniciatori, doratori, nichelatori, smaltatori, fabbricazione della latta, di mobili in ferro, di strumenti chirurgici.....	C 6

Costruzioni meccaniche in genere e lavorazione di metalli preziosi

Costruzione di macchine agricole e industriali: costruttori di materiali e veicoli per trasporti con guide e senza guide; di apparecchi per trasporti aerei.....	15
Cantieri navali.....	C 7
Costruzione di apparecchi fisici e di precisione, di pesi e misure, di strumenti musicali, macchine da scrivere e fotografiche, di apparecchi ortopedici, ecc. Ottica	C 8
Fabbricazione di armi da fuoco e di proiettili	C 9
Costruzione di materiali e di apparecchi elettrici	C 10
Costruzione e riparazione di orologi	C 11
Oreficeria, argenteria e gioielleria; fabbricazione di filigrana e medaglie. R. Zecca	C 12

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEI MINERALI

Macinatura e raffinatura dei minerali.....	C 13
Scalpellini, segatori, sbazzatori di pietra, spaccapietre, sgrossatori di marmi; prima lavorazione delle pietre e dei marmi.....	C 14
Mosaicisti	C 15
Marmisti, scultori in pietra e in marmo; lavorazione della pietra per uso industriale	C 16
Fornaci di laterizi e di materiale refrattario	C 17
Fornaci di calce, cemento, gesso	C 18
Fabbricazione di maioliche, porcellane e terrecotte, stoviglie, terraglie e di oggetti artistici	C 19
Lavorazione del vetro e delle perle di vetro	C 20
Fabbricazione di materiali in cemento, asfalto, marmi artificiali	C 21

Costruzioni edilizie, stradali e idrauliche

Costruzioni edilizie, stradali e idrauliche.....	C 22
Muratori.....	16
Cementisti	17
Manovali, braccianti, lastricatori, asfaltisti, selciaroli, terrazzieri di città, badilanti, ecc.....	18
Stuccatori, imbianchini, ornatisti, pittori di stanze, decoratori, pavimentatori ecc	C 23
Tappezziere in carta	C 24
Fumisti, docciatori, zincatori, fontanieri, pontaroli	C 25

INDUSTRIA TESSILE (*esclusa la seta artificiale*) (1)

Lavorazione delle fibre tessili; deposito, cernita ed essicazione dei bozzoli; trattura della seta, filatura, tessitura, tintura e stampa dei tessuti; corderie	19
---	----

TESSUTI SPECIALI

Fabbricazione di tulle, merletti, nastri, cordoni, galloni, frangie, guarnizioni da chiesa, passamanerie in genere; rivestimenti di fili metallici, fabbricazione dei tappeti, di fiori artificiali	C 26
Fabbricazione di tessuti a maglia	C 27
Fabbricazione di reti	C 28
Fabbricazione di cappelli di feltro	C 29
Fabbricazione di articoli di feltro	C 30
Fabbricazione di tessuti impermeabili, di tele per usi diversi, cerate e simili, di copertoni. Fabbriche di vele, di bandiere, ecc.	C 31

VESTIARIO, ARREDAMENTO DOMESTICO, NETTEZZA E ACCONCIATURA DELLA PERSONA

Confezione della biancheria	20
Sartorie	21
Tappezzieri, materassai, trapuntaie, addobbatori, apparatori ed arazzieri di chiese, di feste pubbliche, ecc., decoratori con fiori	C 32
Battitura di tappeti, pulitura di vetri e pavimenti; imprese private di pulizia	C 33
Modiste, ombrellai, cravattai, ecc.	C 34
Fabbricazione di berretti e pantofole	C 35
Lavanderie, stirerie	C 36
Tintorie (<i>non dipendenti da industrie tessili</i>) (2)	C 37
Istituti privati di cura; bagni termali; stabilimenti idroclimatici e idroterapici	C 38
Bagni pubblici, bagni marini e alberghi diurni (3)	C 39
Barbieri e parrucchieri; Istituti di bellezza	C 40

INDUSTRIE CHIMICHE

Fabbricazione delle acque gassose e del ghiaccio	C 41
Lavorazione delle acque minerali in genere	C 42
Fabbricazione dell'amido, della fecola e della destrina	C 43
Fabbricazione dello zucchero e del glucosio	C 44
Distillerie e raffinerie di alcool	C 45
Fabbricazione di birra e lieviti	C 46
Fabbricazione di liquori.....	C 47
Estrazione di essenze e di eteri per profumi e liquori	C 48
Fabbricazione di saponi, glicerina, stearina, candele, grassi, oli vegetali e colla	C 49
Fabbricazione del caucciù e della guttaperca e degli oggetti di gomma in genere.....	C 50
Fabbricazione della celluloida e di materie plastiche artificiali	C 51
Manifattura tabacchi	C 52
Fabbricazione di fiammiferi	C 53
Fabbricazione di esplosivi; pirotecnici	C 54

(1) Per la seta artificiale vedasi il n. C 55.

(2) Per la tintoria nell'industria tessile vedasi il precedente n. 19.

(3) Per gli altri alberghi vedasi al « Commercio » il n. 28.

	Numero convenzionale
Fabbricazione della seta artificiale	C 55
Fabbricazione di carburo di calcio e di acetilene compressa	C 56
Altre industrie chimiche. Prodotti farmaceutici	C 57

INDUSTRIE POLIGRAFICHE

Editori e giornale.....	T 42
Tipografie	C 58
Litografie e arti poligrafiche	C 59
Officina carte-valori.....	C 60
Uffici di copisteria	C 61
Fotografia, cianografia, eliografia.....	C 62
Pellicole cinematografiche (<i>presa e sviluppo di films</i>) (1)	C 63

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E CALORE

Elettricisti.....	C 64
Installatori di impianti elettrici, dipendenti da negozi di vendita di materiale elettrico	C 65
Produzione e distribuzione di forza motrice e calore, impianti di ventilazione, illuminazione, riscaldamento ..	C 66
Produzione del gas.....	C 67
Impianti di acqua potabile	C 68
Impianti frigoriferi.....	C 69

INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO

Imprese di spettacoli pubblici. Personale non artistico di teatri e cinematografi, sale da ballo, sports, audizioni radiofoniche (E. I. A. R.)	C 70
--	------

INDUSTRIE NON SPECIFICATE

Industrie non specificate.....	22
--------------------------------	----

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

(POSIZIONE NELLA PROFESSIONE: *Padrone d'azienda, amministratore e direttore: /11. — Impiegato: /0. — Artigiano indipendente e famigliari che lo coadiuvano: /1. — Artigiano padrone e famigliari che lo coadiuvano: /2. — Operaio, salariato, garzone anche se appartenenti a botteghe artigiane: /3. — Senza indicazione di posizione nella professione: /--).*

TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI ED AEREI

Imprese di trasporti terrestri senza guide (<i>autisti, esclusi gli autisti alle dipendenze di liberi professionisti ed artisti, rimesse automobilistiche, carrettieri, cocchieri, conducenti di diligenze, stallieri, noleggiatori di vetture, cavalli, asini, biciclette, motocicli, automobili, ecc.</i>)	23
Conducenti autoveicoli (<i>chauffeurs</i>) dipendenti da liberi professionisti ed artisti	C 71
Guide di montagna	C 72
Agenzie di viaggio; guide di città; personale vagoni-letto, vagoni-ristoranti	C 73
Trasporti terrestri su guide: ferrovie, tramvie e teleferiche.....	24
Spedizionieri.....	C 74
Pulizia urbana; servizi sanitari; trasporti funebri; trasporti carcerari (<i>non esercitati da Enti pubblici</i>) (2)	C 75
Manutenzione stradale (<i>non eseguita direttamente da Enti pubblici</i>) (2)	C 76
Armatori marittimi	C 77
Capitani, marinai, personale di bordo, barcaioli	25
Agenzie marittime	C 78
Imbarco e sbarco	C 79
Trasporti aerei. Scuole di pilotaggio.....	C 80
Gente dell'aria.....	C 81

(1) Per la fabbricazione di pellicole cinematografiche vedasi il n. C 57.

(2) Per i dipendenti da Enti pubblici, vedasi la Ripartizione: « Amministrazione pubblica e Organizzazioni sindacali »

COMUNICAZIONI

Poste e telegrafi	C 82
Telefoni	C 83
Imprese private di recapito corrispondenza	C 84
Altre aziende di trasporti e di comunicazioni, diverse o non specificate	C 85

COMMERCIO

(POSIZIONE NELLA PROFESSIONE: *Padrone d'azienda, amministratore e direttore*: /11. — *Impiegato*: /0. — *Artigiano indipendente e famigliari che lo coadiuvano*: /1. — *Artigiano padrone e famigliari che lo coadiuvano*: /2. — *Operaio, salariato, garzone, anche se appartenenti a botteghe artigiane*: /3. — *Senza indicazione di posizione nella professione*: /-/-).

VENDITA DI MERCI E DI DERRATE ALIMENTARI

Vendita di bestiame	C 86
Deposito e conservazione dei cereali	C 87
Vendita di farine, granaglie, semi oleosi, fieno e paglia	C 88
Vendita di pane, pasta da minestra e generi alimentari	C 89
Vendita di vino e olio all'ingrosso	C 90
Vendita di biscotti, di dolci, cioccolata, confetture, ecc.	C 91
Vendita di latte, burro, formaggio e ghiaccio	C 92
Conservazione del pollame e delle uova	C 93
Vendita di uova, pollame, salame, carne, pesce e cacciagione	26
Vendita di frutta, erbaggi, legumi	C 94
Cooperative per la vendita diretta dei prodotti agricoli — Consorzi agrari	C 95
Vendita di fiori, piante, bulbi e sementi	C 96
Vendita di droghe, generi coloniali, cera, candele, zucchero e conserve alimentari	C 97

VENDITA DI GENERI NON ALIMENTARI

Vendita di prodotti chimici, farmaceutici, concimi, colori e vernici	C 98
Vendita diretta di prodotti chimici per l'agricoltura da parte dei produttori (1)	C 99
Vendita e importazione di benzina, petroli, oli minerali e altri combustibili liquidi	D
Vendita di profumerie	D 1
Vendita di combustibili solidi	D 2
Vendita dei prodotti dell'industria del legno e delle materie analoghe	D 3
Vendita di mobili	D 4
Vendita di strumenti musicali	D 5
Vendita di cuoio	D 6
Vendita di pelo, di penne preparate e di animali imbalsamati	D 7
Vendita di guanti, di pelliccerie e pelletterie	D 8
Vendita di calzature	D 9
Vendita di spazzole, pettini, forcelle, giocattoli, articoli per fumatori, articoli in osso, avorio e madreperla; di articoli in metallo, di oggetti in corallo, di articoli da pesca, di ventagli, ecc.	D 10
Vendita di pasta di legno, cellulosa, carta e cartone; di oggetti di cancelleria, libri e cartoline; di francobolli usati	D 11
Vendita di fotografie e articoli fotografici	D 12
Vendita di giornali	D 13
Vendita di prodotti metallurgici; di acciaio, ferramenta, armi e proiettili, di macchine e strumenti di precisione per uso agricolo, industriale, e per uffici	D 14
Vendita diretta di macchine e prodotti metallurgici da parte dei produttori (1)	D 15
Vendita di gioielleria, di oreficeria e di oggetti preziosi	D 16
Vendita di oggetti d'arte antica e moderna, di monete e medaglie; case di vendita	D 17
Vendita di prodotti mineralurgici e di cava; di laterizi, cementi, calci e gessi	D 18
Vendita diretta dei prodotti mineralurgici, di cava ecc. da parte dei produttori (1)	D 19

(1) Agenzia di vendita gestita direttamente dai produttori. Per la vendita commerciale dei singoli prodotti, vedansi le sottoclassi immediatamente precedenti.

	Numero convenzionale
Vendita di vetri, lampade, ceramiche, cristalli, porcellane, e stoviglie	D 20
Vendita di materie prime per l'industria tessile, di filati, tessuti, mercerie e vestiario; noleggio vestiario.....	D 21
Vendita di oggetti di arredamento domestico; materiale elettrico	D 22
Vendita di materiale sanitario, articoli di gomma, articoli sportivi, ecc.	D 23
Vendita diretta da parte dei produttori di materiale sanitario, articoli di gomma, ecc. (1)	D 24

VENDITA DI MERCI DIVERSE O NON SPECIFICATE

Vendita di oggetti usati o di rifiuto	D 25
Vendita di merci e derrate diverse (senz'altra specificazione)	27
Vendita ambulante ed a posteggio fisso	D 26

ESERCIZI PUBBLICI

Alberghi e pensioni	28
Locande, affittacamere, affittaletti	D 27
Trattorie e rosticcerie, friggitorie, osterie, cantine, vivandieri; vendita di vino ed olio al minuto	D 28
Caffè, tea-rooms, liquorerie, birrerie, bars, sale da biliardo	D 29
Gelaterie	D 30
Vendita di generi di privativa e di articoli per fumatori	D 31

MAGAZZINI GENERALI — SENSALI — RAPPRESENTANTI

Magazzini generali e Punti franchi	D 32
Esazioni per conto di ditte private	D 33
Agenzie di pubblicità e di affissione	D 34
Imprese private per la riscossione delle imposte di consumo	D 35
Commissionari e rappresentanti	D 36
Fornitori	D 37
Mediatori, sensali, stimatori; agenti di informazioni, commerciali, d'aste, agenti teatrali e di collocamento; Consulenti tributari	D 38

AZIENDE COMMERCIALI NON SPECIFICATE

Aziende commerciali non specificate	D 39
---	------

BANCA E ASSICURAZIONE

BANCA, BORSA E CREDITO

Impiegati di Banche ed Istituti di credito. Casse di Risparmio.....	D 40
Impiegati di Borse e Stanze di compensazione. Cambiavalute, ecc.	D 41
Impiegati di Agenzie private di pegno	D 42
Impiegati di Esattorie pubbliche (<i>non gestite direttamente dallo Stato o da altri Enti pubblici</i>) (2).....	D 43
Impiegati di Banchi Lotto	D 44
Personale subalterno di Istituti ed Aziende di Banca, Borsa e Credito	29

ASSICURAZIONI

Impiegati di Istituti e Società di assicurazione	D 45
Impiegati di Agenzie di assicurazione dipendenti da Istituti e Società di assicurazione	D 46
Agenti di assicurazione non dipendenti da Istituti e Società di assicurazione.....	D 47
Personale subalterno di Istituti ed Aziende di assicurazione	D 48

ADDETTI AD AZIENDE NON SPECIFICATE

Impiegati di Aziende di credito e di assicurazione non specificate.....	D 49
Personale subalterno di Aziende di credito e assicurazione non specificate	D 50

(1) Agenzia di vendita gestita direttamente dai produttori. Per la vendita commerciale dei singoli prodotti, vedansi le sottoclassi immediatamente precedenti
(2) Per le Esattorie gestite da Enti pubblici, vedansi, secondo il caso, i nn. D 57; D 58; D 61 e D 62.

DIFESA DEL PAESE

Carabinieri Reali e R. Guardia di finanza	30
Altri Corpi del R. Esercito	31
R. Marina	32
R. Aeronautica.....	33
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale	34

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI,

Personale diplomatico e consolare straniero accreditato presso il Governo di S. M. il Re e presso la Santa Sede — Personale civile e militare dipendente da Stati esteri.....	D 51
Personale subalterno di Ambasciate e Consolati esteri	D 52
Personale diplomatico e consolare italiano	D 53
Personale subalterno alle dipendenze di Consolati ed Ambasciate italiane	D 54
Impiegati della Real Casa.....	D 55
Personale subalterno della Real Casa.....	D 56
Impiegati dello Stato e delle Camere Legislative	D 57
Personale subalterno dello Stato e delle Camere Legislative	D 58
Impiegati delle Provincie	D 59
Personale subalterno delle Provincie	D 60
Impiegati dei Comuni.....	D 61
Personale subalterno dei Comuni.....	D 62
Impiegati degli Istituti di beneficenza e di altri Enti morali.....	D 63
Personale subalterno degli Istituti di beneficenza e di altri Enti morali	D 64
Impiegati delle organizzazioni sindacali e del P. N. F.....	D 65
Personale subalterno delle organizzazioni sindacali e del P. N. F.	D 66

CORPI ORGANIZZATI ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Corpi organizzati al servizio dello Stato: guardie carcerarie; funzionari e agenti di pubblica sicurezza, ecc. ...	D 67
Corpi organizzati al servizio delle Provincie e dei Comuni	D 68

AMMINISTRAZIONE PRIVATA

Impiegati di società e circoli sportivi.....	D 69
Personale subalterno di società e di circoli sportivi	D 70
Impiegati di società e circoli scientifici	D 71
Personale subalterno di società e circoli scientifici	D 72
Amministratori di beni patrimoniali	D 73
Giovani di studio.....	D 74
Altri impiegati dipendenti da professionisti ed artisti (Dattilografi, ecc.)	D 75
Personale di servizio o di fatica dipendente da professionisti ed artisti (<i>esclusi gli autisti</i>) (1)	D 76
Agenti di investigazione, di sicurezza privata, guardie notturne, ecc.	D 77
Impiegati, commessi, dattilografi e stenografi di amministrazioni private, senza altra specificazione.....	35
Personale di fatica o di servizio, ecc., di amministrazioni private, senza altra specificazione	D 78

CULTO

Sacerdoti e chierici del clero cattolico secolare	D 79
Fraati, suore, monache, laici e conversi del clero cattolico regolare	D 80
Impiegati della Curia Pontificia, delle Curie Vescovili e degli istituti ecclesiastici	D 81
Personale di servizio o di fatica addetto alla Curia Pontificia, alle Curie Vescovili e agli istituti ecclesiastici ..	D 82
Sacrestani e addetti al servizio delle chiese cattoliche	D 83
Pastori evangelici e ministri di altri culti.....	D 84
Impiegati addetti ai templi e agli istituti di culto non cattolico	D 85
Personale di servizio o di fatica addetto ai templi e agli istituti di culto non cattolico.....	D 86

(1) Per gli autisti dipendenti da liberi professionisti ed artisti vedasi il n. C 71.

PROFESSIONI E ARTI LIBERALI

INSEGNAMENTO (1)

Maestri, professori, direttori di scuole e di istituti pubblici	D 87
Maestri, professori, direttori di scuole e di istituti privati	D 88
Insegnanti di musica vocale e strumentale e di recitazione	D 89
Maestri di ginnastica, scherma, equitazione, ballo (<i>esclusi i maestri dipendenti da sale e scuole di ballo</i>) (2); di nuoto, ecc.	D 90
Sacerdoti, monache, monaci, addetti all'insegnamento	D 91

PROFESSIONI SANITARIE

Medici, chirurghi, ostetrici, odontoiatri, ecc.	D 92
Dentisti autorizzati	D 93
Levatrici	D 94
Veterinari	D 95
Farmacisti	D 96
Assistenti di farmacia.	D 97
Massaggiatori, manicure, pedicure, odontotecnici (3)	D 98
Assistenti sanitarie, infermieri di ospedali, case di cura, ecc.	D 99
Infermieri privati.	T
Sacerdoti, monache e monaci addetti all'assistenza	T 1

PROFESSIONI LEGALI

Avvocati e procuratori	T 2
Patrocinatori legali.	T 3
Notai	T 4

LETTERE E SCIENZE

Letterati e scrittori	T 5
Giornalisti	T 6
Pubblicisti	T 7
Traduttori, interpreti.	T 8
Ingegneri e dottori in chimica, liberi professionisti, e dottori in scienze naturali	T 9
Architetti	T 10
Dottori in scienze agrarie - agronomi - periti agrari.	T 11
Agrimensori, geometri, maestri muratori, rabadomanti (4)	T 12
Dottori in scienze commerciali; attuari	T 13
Ragionieri e contabili	T 14
Periti commerciali; periti industriali edili e navali	T 15

ARTI BELLE

Pittori, scultori, miniatori, acquafortisti e xilografi (<i>arte pura</i>)	T 16
Pittori, scultori, scenografi, miniatori, xilografi (<i>lavori industriali</i>); copisti del dipinto	T 17
Restauratori di quadri, della statuaria e di oggetti antichi	T 18
Disegnatori	T 19
Calligrafi	T 20
Modelli e modelle	T 21
Compositori di musica, direttori di orchestra, capibanda musicali.	T 22
Musicanti, suonatori, organisti	T 23
Artisti di canto, cantori e coristi	T 24
Coreografi, ballerini, mimi e tramagnini	T 25
Artisti drammatici	T 26

(1) Il personale *subalterno* delle scuole e degli istituti va compreso: se dipendente dallo Stato, al n. D 58; se dalle Provincie, al n. D 60; se dai Comuni, al n. D 62; se da Istituti privati, al n. D 76.

(2) Per i maestri dipendenti da sale e da scuole di ballo vedasi all'«*Industria*» il n. C 70.

(3) Artigiani. Per quelli dipendenti da alberghi, negozi di parrucchieri, bagni pubblici, ecc, vedasi alle relative voci.

(4) Maestri muratori diplomati, secondo le leggi già vigenti nelle nrove Provincie.

	Numero convenzionale
Artisti cinematografici	T 27
Artisti di compagnie equestri e di varietà, prestigiatori, saltimbanchi, ginnasti, burattinai, domatori; artisti e addetti a serragli, giostre, tiri a segno e spettacoli di piazza in genere	T 28
Suonatori ambulanti	T 29
Fantini, giocatori di pallone, corridori, lottatori, ecc.	T 30

ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI

Domestici, cuochi, balie, damigelle di compagnia, governanti ed istituttrici, autisti, ecc.	36
Portieri, stallieri, ecc.	T 31

PROPRIETARI E BENESTANTI

Capitalisti, agiati, redditieri, benestanti	37
Proprietari edili	T 32
Proprietari di terre affittate.....	T 33

CONDIZIONI NON PROFESSIONALI

PENSIONATI

Pensionati di amministrazioni pubbliche	38
Pensionati di amministrazioni private	T 34
Pensionati di guerra	T 35

STUDENTI, SEMINARISTI, COLLEGIALI

Studenti, seminaristi, collegiali	8
---	---

ATTENDENTI ALLE CURE DOMESTICHE

Attendenti alle cure domestiche.....	9
--------------------------------------	---

ALTRE CONDIZIONI NON PROFESSIONALI

Persone senza professione; invalidi	T 36
Ricoverati	T 37
Detenuti	T 38
Mendicanti	T 39
Prostitute	T 40

SENZA INDICAZIONE DI PROFESSIONE O CONDIZIONE

Senza alcuna indicazione di professione o condizione.....	39
---	----

II.

PROSPETTO ANALITICO DELLA CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

AGRICOLTURA E CACCIA

AGRICOLTURA

4 — Agricoltori (1) che conducono o lavorano terreni propri o della famiglia

40 — Agricoltori (1) usufruttuari, utenti, enfiteuti ed utilisti

Enfiteuti
Enfiteuti-utilisti
Utenti di usi civici
Utilisti

5 — Agricoltori (1) fittavoli e subaffittuari

Affittavoli
Affittuari
Borgesi (Sicilia)
Fittavoli
Fittavoli coloni
Fittavoli mezzadri
Fittavoli obbligati
Fittavoli socci
Fittavoli
Malghesi

41 — Direttori tecnici ed impiegati di aziende agricole

Agenti di campagna
Amministratori
Bussolari
Curatoli (Puglia e Sicilia)
Direttori amministrativi
Direttori tecnici
Fattori
Gastaldi
Impiegati
Sottoagenti
Sottofattori

42 — Guardiani privati (custodi delle proprietà)

Campari
Guardiani
Guardie campestri private

6 — Coloni (mezzadri, terziari, ecc.)

Coloni
Coloni affittuari
Massari
Massari di campi
Metalieri (Mezzadri - Sicilia)
Mezzadri
Poderai
Socci
Terziari

Maestranze specializzate agricole (giardinieri, ortolani, fioricoltori, ecc.)

43 — Salariati ed obbligati

44 — Giornalieri

Abbacchiatori
Addetti alla coltivazione di agrumi
" " alberi da frutta
" " di fiori
" " di tabacco
Agrumai (Sicilia)
Annestatori

Segue: AGRICOLTURA

Segue: 44 — Giornalieri

Arborari
Battitori di noci (Piemonte)
Cerchiai
Fioricoltori
Giardinieri
Giardinieri di agrumi
Innestatori
Limonari, (coltivatori di limoni in Sicilia)
Ortolani giornalieri
Sommaccari (Sicilia)
Vignaiuoli

45 — Condizionatura e conservazione dei foraggi

46 — Produzione dell'olio (2)

47 — Salariati ed obbligati (compresi i compartecipanti - escluse le maestranze specializzate e gli addetti all'allevamento del bestiame) (3)

Aratori
Bifolchi
Contadini
Contadini obbligati
Famigli
Schiavandari
Sopramani (Piemonte)

7 — Braccianti, giornalieri di campagna (escluse le maestranze specializzate e gli addetti all'allevamento del bestiame) (3)

Badilanti
Braccianti agricoli
Cameranti (Emilia)
Cariolanti (Veneto)
Cottimisti di campagna
Falciatori
Fossaiuoli
Giornalieri di Campagna
Marrai
Mietitori
Mondarisi
Mondatrici
Monelli (ragazzi occupati come servitori in campagna)
Nolanti (contadini avventizi - Novara)
Pacchiani (braccianti - Napoli)
Risaioli
Ruonti (braccianti di campagna - Napoli)
Saiari - (Scavaforesi che regolano il deflusso delle acque - Sicilia)
Sciaccasori (giornalieri - Napoli)
Sfogliatori
Sottani (Veneto)
Sterparoli
Tammari
Terratoli agricoli
Terrazzani
Terrazzieri (braccianti di campagna)
Terrieri (Napoli)
Vangatori
Zampitti (Napoli)
Zappatori

48 — Raccoglitori di funghi, di tartufi, ecc.

Cicoriari
Raccoglitori di funghi
Raccoglitori di tartufi
Tartufari

ZOOTECNIA

49 — Allevatori di animali (compresi gli agricoltori, conduttori di aziende zootecniche, gli avicoltori e gli apicoltori)

Allevatori di animali in genere
Apicoltori
Avicoltori
Malghesi

Addetti all'allevamento del bestiame (compresi gli addetti alla lavorazione diretta dei latticini prodotti nell'azienda di allevamento)

10 — Salariati ed obbligati

50 — Giornalieri

Bovari
Bufalari
Burini
Butteri (Lazio)
Caprai
Casari lattarie turnarie
Castratori
Crinatieri
Mandriani
Massari (capi di armento - Lazio)
Minoranti (custodi di bufali - Lazio)
Moschetti (pastori - Lazio)
Mungitori
Paratori (vaccari - Emilia)
Pastori di greggi
Pecorai
Porcari
Vaccari (Piemonte)
Vergari (Piemonte)

SILVICOLTURA

51 — Boscaioli, carbonai, taglialegna, ecc.

Boscaioli
Cannaroli (Veneto)
Carbonai (addetti alla produzione)
Fascinatori
Frattaoli
Legnaioli-taglialegna
Macchiaioli
Pennesi - taglialegna
Spaccalegna
Taglialegna

52 — Guardaboschi privati, ecc.

CACCIA

53 — Cacciatori e guardiacaccia

Battitori di caccia
Bracchieri
Cacciacornacchie
Cacciatori
Distruttori di animali nocivi
Guardiacaccia
Talpai
Traponieri (Piemonte)
Viperai

(1) Anche sotto le denominazioni generiche di coltivatori.

(2) Solo ove non meno del 55 % del prodotto lavorato provenga da terreno dell'agricoltore.

(3) Per le maestranze specializzate, vedansi i precedenti nn. 43 e 44; per gli addetti all'allevamento del bestiame, vedansi i successivi nn. 10 e 50.

INDUSTRIA (*)

PESCA

54 — Piscicultori

Coltivatori di mitili e di ostriche
Ostricoltori
Piscicultori

55 — Pescatori e vallanti

Arsellanti
Capibarca
Corallari pescatori
Marinai
Mozzi
Ostricari
Padroni o capibarca
Pescatori
Pescatori di coralli, spugne, mitili, ostriche
Ranocchieri
Sommozzatori
Tellinari
Vongolari

MINIERE

56 — Miniere di metalli, zolfo, combustibili fossili, ecc. — Ricerche minerarie

Arditori (Sicilia)
Arganisti
Armatori (miniere)
Battimazza
Battistrada (Sicilia)
Carusi
Cavatori di carbone, piriti, salgemma, zolfo, ecc.
Cernitrici di miniere
Grottarari (Romagna)
Impanottatori (Sicilia)
Ingegneri di miniere
Minatori
Perforatori di miniere
Periti minerari
Picciotti (fanciulli lavoranti nelle zolfatare)
Picconieri
Pompisti (miniere)
Pontilieri (miniere)
Salinari (miniere)
Sghiolatori solfatori (Romagna)
Solfarari
Spesaroli (Sicilia)
Sterratori
Tubai o tubisti (miniere)
Vagonari
Zolfarari

CAVE DI OGNI GENERE

57 — Cave di pietre, di materiale da cemento, di sabbia e ghiaia, di materiale per laterizi, per porcellane, vetrerie e simili — Cave di torba

Aiutanti al masso
Aiutonisti
Arganisti
Armatori
Battilame
Battimazza
Battistrada
Brecchiuoli
Capi-cava
Capi-lizza
Capi-sogheria
Cavamonti
Cavatori
Cavatori di arena, pozzolana, sabbia, graniti, marmi, pietre da costruzioni, molari, pomice, torba

Segue: CAVE DI OGNI GENERE

Segue: 57 — Cave di pietre, di materiale da cemento, di sabbia e ghiaia, di materiale per laterizi, per porcellane, vetrerie e simili — Cave di torba

Cavatufi
Cretaiuoli
Crivellatori di sabbia
Fillisti
Lizzatori
Minatori di pietre da taglio
Picconieri (cave)
Pionieri (picconieri - Napoli)
Renaioli
Riquadratori
Sabbionai
Scatenatori cavatori
Spaccapietre
Spaccamonti
Squartatori di selci

SALINE MARITTIME ED ACQUE MINERALI

58 — Saline

Raffinatori di sale
Salinari
Salinari
Salinieri

59 — Estrazione delle acque minerali

INDUSTRIA DEL LEGNO, DELLA PAGLIA ED AFFINI

60 — Deposito, conservazione e stagionatura del legname. Segatura e sbozzatura di legname

Abbozzatori di radica per pipe
Legnaioli
Reseghini
Sbozzatori di legname
Segantini

11 — Falegnami

Marangoni (Veneto)

61 — Carpenterieri in legno

62 — Costruzione di barche e navi in legno (esclusi i cantieri navali) (1)

Calafati
Mastri d'ascia
Squeraiuoli (Veneto)

63 — Costruzione di carrozze, carri, casse e botti

Affilatori a mano (fabbrica imballaggi)
Barilai - bottai
Barlettai - bottai
Bigonciai
Bottai
Carradori
Carrai
Carrettai
Carrozzeri (Toscana)
Cassai
Cassettari
Cassonai
Circolaristi (imballaggi)

Segue: INDUSTRIA DEL LEGNO, DELLA PAGLIA ED AFFINI

Segue: 63 — Costruzione di carrozze, carri, casse e botti

Costruttori di vetture
Fabbrianti di barili
Fabbrianti di carri
Fabbrianti di carrozze
Fabbrianti di casse
Fabbrianti di cassette per agrumi
Fabbrianti di mastelli
Fabbrianti di scale
Fabbrianti di secchi
Fabbrianti di tini
Faccocchi
Gabbiai
Mannesi (che fa carri - Napoli)
Smerigliatori
Treggiai
Varreochiari

64 — Intagliatori, intarsiatori, tornitori ed ebanisti, sediai e zoccolari

Appaiatori (tacchifici)
Arcari-ebanisti
Bozzellai
Corniciai
Ebanisti
Fabbrianti di cornici
Fabbrianti di forme per scarpe
Fabbrianti di fusi
Fabbrianti di pannelli
Fabbrianti di parchetti in legno
Fabbrianti di lavori in radica
Fabbrianti di sedie
Fabbrianti di setacci
Fabbrianti di utensili di legno
Formai
Fusai
Impiallacciatori
Ingessatori (legno)
Intagliatori
Intarsiatori
Mestolai
Miscellatori
Modellisti
Rimessai
Sediai
Seggerellari (Napoli)
Seggiolai
Stipettai
Tornitori in legno
Tupisti
Zoccolai

65 — Fabbricazione di mobili

Attrezzisti mobiliari
Cesellatori di mobili
Curvatori a mano
Fabbrianti di mobili in legno
Montatori di mobili
Preparatori (mobili)

66 — Fabbricazione di strumenti musicali in legno

Accordatori
Cannipulisti
Clavisti
Fabbrianti di armonium
Fabbrianti di organi
Fabbrianti di pianoforti
Incisori di armoniche
Intervolatori
Lavoranti allo champignon
Lavoranti di armoniche
Pinzatori
Taboretisti (tupisti)

(*) POSIZIONE NELLA PROFESSIONE: Padrone d'azienda, amministratore e direttore: /11 — Impiegato: /0 — Artigiano indipendente e famigliari che lo coadiuvano: /1 — Artigiano padrone e famigliari che lo coadiuvano: /2 — Operaio, salariato, garzone, anche se appartenenti a botteghe artigiane: /3 — Senza indicazione di posizione nella professione: /— —

(1) Per i Cantieri navali, vedasi il n. C 7.

**Segue : INDUSTRIA DEL LEGNO,
DELLA PAGLIA ED AFFINI**

67 — Verniciatura e doratura

Doratori
Indoratori su legno
Lustratori di mobili
Lustrini (Venezia)
Macchiatori (di legno)
Verniciatori (in legno)

68 — Fabbricazione di oggetti in truciolo e sughero

Bollitori (sugherificio)
Fabbrianti di oggetti di truciolo
Fabbrianti di oggetti in sughero
Fabbrianti di turaccioli di sughero
Quadrettai (sugherificio)
Ritagliatori (sugherificio)
Seccatrici (sugherificio)
Tirabande (sugherificio)

69 — Fabbricazione di oggetti in canna, vinchi, giunchi e simili

Canestrai
Corbellai (che fa attrezzi con stecchi e giunchi)
Fabbrianti di canestri
Fabbrianti di ceste di vimini
Fabbrianti di gabbie
Fabbrianti di oggetti in vimini
Gabbiai
Treggiai

70 — Fabbricazione di cappelli di paglia

Ammagliatrici (cappelli paglia)
Bordinatrici (cappelli paglia)
Fabbrianti di cappelli di paglia
Guarnitrici (cappelli di paglia)
Imbiancatori di paglia

71 — Fabbricazione di oggetti in paglia e fibre affini. Impagliatori di oggetti di vetro e di sedie, canestrari, cestai, storinai, fabbricanti di scope

Cestai
Fabbrianti di cestini di paglia
Fabbrianti di panieri di paglia
Fabbrianti di scope e scopette
Fabbrianti di stuoie
Fabbrianti di trecce di paglia
Fabbrianti di ventole
Fiascai (impagliatori)
Impagliatori di fiaschi
Impagliatori di sedie
Panierai
Scopari
Spazzettai
Sportellari
Storinai
Stuoiai
Trecceaioli

INDUSTRIE CHE LAVORANO I CEREALI

72 — Lavorazione dei cereali

Brillatori
Caricafonti
Cernitori di grani
Cilindrismi (risiere)
Essicatori
Lavagranisti
Mondanini crivellatori
Piatori di riso
Terminatori
Vagliatori

73 — Molini

Capi mugnai
Mugnai
Molinari
Semolatori

**Segue : INDUSTRIE CHE LAVORANO
I CEREALI**

12 — Panificazione

Aiuti fornai
Cascherini
Fabbrianti di gallette
Gallettai
Impastatori
Panettieri
Pistori
Prestinai

74 — Pastifici a macchina

Fabbrianti di paste alimentari
Maccaronai
Mugnai (pastai)
Pastai
Pastaroli

75 — Pastai a mano

76 — Pasticcerie, industria dolciaria, fabbricazione di biscotti e di ostie

Biscottieri
Buccellatai
Cantucciari
Ciambellai
Dolcieri
Fabbrianti di biscotti
Farcitrici
Incartatori a mano e a macchina
Offellieri
Ostiai
Pasticcieri

**INDUSTRIE CHE UTILIZZANO FRUTTA,
VERDURA E SEMI**

77 — Condizionatura e conservazione di frutta e verdura

Aggraffatori
Impaccatori di agrumi
Mettigomme
Punzonatrici

78 — Stabilimenti enologici

Cantinieri
Caporali di distilleria
Enotecnici
Fabbrianti di aceto

79 — Satabilimenti per la produzione dell'olio (1)

Addetti a stabilimenti per la produzione dell'olio
Caponaliere
Consiere
Frantolani
Oliari

80 — Fabbriche di sciroppi

81 — Fabbriche di conserve e sughi concentrati

Fabbrianti di conserve vegetali
Fabbrianti di mostarde
Fabbrianti di sughi vegetali

82 — Lavorazione del caffè e surrogati

Fabbrianti di cicoria e surrogati di caffè
Macinatori di caffè
Tostatori di caffè

83 — Lavorazione delle droghe

**Segue : INDUSTRIE CHE UTILIZZANO
FRUTTA, VERDURA E SEMI**

84 — Fabbricazione delle frutta candite, confetture — Fabbricazione di cioccolata, caramelle, torrone. ecc.

Caramellisti
Cioccolatai
Cioccolatieri
Confettieri
Fabbrianti di cacao
Fabbrianti di cioccolata
Fabbrianti di frutta candite
Macinatori di cacao
Tostatori di cacao

**INDUSTRIE CHE UTILIZZANO
PRODOTTI ANIMALI**

85 — Lavorazione del latte, formaggio, burro e latticini in caseifici industriali (2)

Fabbrianti di formaggi
Fabbrianti di latte condensato
Salatori di formaggi
Stagionatori di formaggi

86 — Fabbricazione di margarina, burro artificiale ecc.

87 — Macellazione

Ammattatori
Ammazzapiccori (Napoli)
Chianchieri
Custodi di macelli
Macellai lavoratori
Mattatori
Scannatori
Trippaioli (addetti alla lavorazione delle trippe)

88 — Conservazione e lavorazione della carne

Affumicatori di carne
Cervellieri
Fabbrianti di salumi
Falcettisti
Lardaroli, lardaruoli
Marrucciai
Norcini (Roma)
Ritagliatori (Piemonte)
Salatori di carni
Salsamentari (operai addetti alla preparazione delle carni conservate)
Salsicciai
Scorticatori
Spallatori

89 — Conservazione del pollame e delle uova

90 — Conservazione e lavorazione del pesce

Fabbrianti di conserve con carne di pesce

91 — Lavorazione del miele e della cera vergine

Ceraioi
Fabbrianti di candele di cera vergine
Fabbrianti di miele
Fabbrianti di oggetti di cera vergine

T 41 — Produzione e selezione seme bachi

**INDUSTRIE CHE UTILIZZANO
SPOGLIE ANIMALI**

92 — Lavorazione del pelo e delle budella — Imbalsamatori di animali

Fabbrianti di corde armoniche di minugia
Imbalsamatori
Pennai
Piumai
Tassidermisti

(1) Solo quando meno del 55 % del prodotto lavorato provenga da terreni di proprietà del padrone dello Stabilimento. Per gli altri stabilimenti vedasi nell'1. Agricoltura, il n. 46.

(2) Per la lavorazione dei latticini prodotti nelle aziende di allevamento del bestiame, vedansi i precedenti numeri 10 e 50.

**Segue : INDUSTRIE CHE UTILIZZANO
SPOGLIE ANIMALI**

93 — Lavorazione delle spugne

94 — Concia e lucidatura delle pelli

Acconciatori
Affittori (Piemonte)
Conciatori
Corciari (Napoli)
Cuoiari
Fabbrianti marocchini
Preparatori di pergamene
Raffinatori di pellami
Raschiatori
Riuntori di pelli
Salatori di pelli
Scarnitori
Scorticatori
Tintori di cuoio
Verniciatori di cuoio

13 — Fabbricazione e riparazione di calzature

Aggiuntatrici
Bucatrici
Calzolai operai
Ciabattini
Croschatori
Cuciguardolo
Cucitori
Fresatacchi
Fresatori di suole
Incaavigliatori di tacchi
Inchiodatori
Incrinatori
Lissatori
Montatori a macchina e a mano
Orlatrici di scarpe
Plantatori di tacchi
Premontatori
Preparatrici
Refilatori
Ribattitori
Ripassatori punte
Ripiegatrici a macchina e a mano
Sbozzatori
Scarpieri
Segnatori di cuoio
Sformatori del tacco
Sgropponatori
Smerigliatacchi
Smerigliatori suole
Solacchianelli (ciabattini - Napoli)
Solcatori suola
Spianatori suole
Tagliatori di pelle a mano e a macchina
Tagliatori di tomaie
Tassellatori a marca punto
Tranciatori cuoio
Vetratori tacchi suole

95 — Fabbricazione di guanti e di articoli in pelle

Aggiuntatrici di articoli in pelle
Antuociai in pelle
Bilanceristi
Bordatori
Borsettisti
Bullinatori
Confezionisti di articoli in pelle
Cucitrici di articoli in pelle
Decoratori di articoli in pelle
Disegnatori di articoli in pelle
Doratori di cuoio
Fabbrianti di borse
Fabbrianti di cinturini
Fabbrianti di guanti
Fabbrianti di oggetti di cuoio
Fabbrianti di oggetti di pelle
Fabbrianti di portafogli, portafogli
Fabbrianti di valigie
Foderatrici
Forchettaie (pique)
Guantai
Impressori di articoli in pelle
Legatori in cuoio
Orlatrici
Ossatura
Passatrici
Pirografatori
Raffinatori
Ribattitrici
Rivettatrici
Stampatori di articoli in pelle
Stivatori guantai
Tagliatori guantai
Valigiai

**Segue : INDUSTRIE CHE UTILIZZANO
SPOGLIE ANIMALI**

96 — Fabbricazione di selle, finimenti, cinghie e di oggetti per militari (buffetterie)

Bastai
Bracchieri - Sellai
Collatori
Cucitori di cinghie e oggetti in cuoio
Fabbrianti di buffetterie
Fabbrianti di cinghie di trasmissione
Fabbrianti di corregge
Fabbrianti di fruste
Fabbrianti di stringhe
Frustrai
Guarnamentari
Sellai
Smussatori
Tagliatori di cuoio

97 — Lavorazione delle pellicce

INDUSTRIA DELLA CARTA

98 — Cernita e lavorazione degli stracci; cernita della carta

Cernitori di carta
Cernitori di stracci
Prenditori (di carta)
Stracciari

99 — Fabbricazione di cellulosa, pasta di legno, carta e cartone

Bobinatori (cartiere)
Calandrieri
Capi alla pasta di legno
Cartai
Cilindrai
Coloritori
Contatrici
Fabbrianti di cartapesta
Fabbrianti di carte da giuoco
Fabbrianti di carte da parati
Fabbrianti di cartone
Fabbrianti di cellulosa
Fabbrianti di pasta di legno
Filigranisti
Imbiancatori
Incisori
Lavoranti cartai
Lisciatori
Lisciviatori
Luttatrici
Mescolatori
Modellisti (cartiere)
Modulari
Molazzatori
Pantrattatrici
Patinatori
Piegratrici
Ponitori (cartiere)
Raffinatori
Rigatrici
Ripassatrici
Sanitori agli zinch
Sfibratori di legno
Sfilacciatori
Tagliatracci

C — Fabbricazione di oggetti di carta e cartone

Astucci in carta
Bustaie
Bustaie a pedalino e a mano
Coloritori
Contatrici
Cucitrici
Fabbrianti di buste da lettere
Fabbrianti di cartonggi
Fabbrianti di sacchetti di carta
Fabbrianti di scatole di cartone
Imballatori
Impaccatrici
Incisori
Modellisti
Perforatori di cartoni per Jacquard
Piegratrici
Rigatrici
Ripassatrici
Satinatrici
Scatolai
Tranciatrici

Segue : INDUSTRIA DELLA CARTA

C 1 — Legatorie di libri

Cucitori
Impressori
Legatori di libri
Rilegatori di libri
Satinatori degli zinch

**INDUSTRIE CHE UTILIZZANO
MATERIALI DIVERSI**

C 2 — Fabbricazione di pettini, forcelle, articoli per fumatori, ventagli; di oggetti di osso, giocattoli, chincaglierie; di oggetti in corallo, madreperla e simili

Bambolaie
Cammeisti
Corallai
Coronari
Drizzamaglie
Fabbrianti di chincaglierie
Fabbrianti di giocattoli
Fabbrianti di maschere
Fabbrianti di minuti oggetti da caccia e pesca
Fabbrianti di oggetti di corallo, corno
Fabbrianti di oggetti di osso, avorio, madreperla
tartaruga
Fabbrianti di pettini di legno
Fabbrianti di pettini di osso
Fabbrianti di ventagli
Florai (fiori artificiali)
Giocattolai
Mascherai
Raschiatori
Tagliamaglie
Tartarugai

C 3 — Fabbricazione di bottoni

Applicatrici
Borlonai
Bottonai
Bottonieri
Cernitafette
Codatori
Fabbrianti di bottoni
Foratori
Segatori
Soffiatrici
Strollatrici
Tornitori
Traforatori

C 4 — Fabbricazione di spazzole

Fabbrianti di spazzole di crine
Impiuminatrici (spazzole)
Perforatori (spazzole)
Spazzolai
Spazzolai a mano

**PRODUZIONE E PRIMA LAVORAZIONE
DEI METALLI**

C 5 — Fusione, affinatura, bollitura, forgiatura, laminatura, trafilatura, ecc. dei metalli

Affinatori di metalli
Battimazza
Bollitori
Bronzisti
Fonditori di metalli
Forgiatori
Fucinatori
Fucineri
Gerlinari
Gettatori di metallo
Laminatori
Manganieri
Preparatori di metalli
Ribollitori di rottami di ferro
Rifonditori di metallo
Trafilatori di metallo

SUCCESSIVE LAVORAZIONI DEI METALLI

14 — Fabbri, chivari, ferrai, magnani, maniscalchi

C 6 — Carpentieri, meccanici, ramai, calderai, ottonai, arrotini, coltellinai, stagnai, verniciatori, doratori, nichelatori, smaltatori; fabbricazione della latta, di letti e mobili in ferro, di strumenti chirurgici

Acidulatori
Affilatori
Aggiustatori meccanici
Alesatori
Ammolatori (arrotini-Napoli)
Argentatori
Arrotini
Barenatori
Battiferri
Battirame
Battitori
Battitori di stagno e lamiera
Bilancieri
Brunitori
Bullinisti
Bullettai
Bullonieri
Calderai
Calibristi
Cesellatori
Cesoiatori
Collaudatori
Coltellinai
Coronari
Cortellari (Napoli)
Doratori
Fabbrianti di aghi
Fabbrianti di borchie
Fabbrianti di bulloni
Fabbrianti di chiodi
Fabbrianti di coltelli
Fabbrianti di corde armoniche
Fabbrianti di corde e catene metalliche
Fabbrianti di fibbie
Fabbrianti di filo metallico
Fabbrianti di forbici
Fabbrianti di insegne metalliche
Fabbrianti di lamiere di latta
Fabbrianti di lanterne
Fabbrianti di letti in ferro ed ottone
Fabbrianti di lime
Fabbrianti di martelli
Fabbrianti di metalli smaltati
Fabbrianti di mobili in ferro
Fabbrianti di oggetti di galvanoplastica
Fabbrianti di pennini metallici
Fabbrianti di reti metalliche
Fabbrianti di scatole di latta
Fabbrianti di seghe
Fabbrianti di spilli
Fabbrianti di stagnole
Fabbrianti di strumenti chirurgici
Fabbrianti di tanaglie
Fabbrianti di viti
Filettatori
Fornaioli
Fresatori
Fucinatori
Galvanoplastieri
Gruisti
Guida macchine
Imbragatori
Imbrunitori
Incisori
Ingrassatori
Lampionai
Lanternai
Lattai (lattonieri-Piemonte)
Lattonieri
Limatori
Lustratori di metalli
Maestri di forno
Meccanici
Montatori meccanici
Morsai
Motoristi
Nichelatori
Ottonei
Peltrai
Peltrieri
Platoristi
Pulitori di metalli
Punzonatori
Ramai
Ramolatori

Segue: SUCCESSIVE LAVORAZIONI DEI METALLI

Segue: C 6 — Carpentieri, meccanici, ramai, calderai, ottonai, arrotini, coltellinai, stagnai, verniciatori, doratori, nichelatori, smaltatori; fabbricazione della latta, di letti e mobili in ferro, di strumenti chirurgici

Rettificatori
Ribattitori
Sabbatori
Saldatori
Saldatori autogeni
Sbalzatori
Sbavatori
Sbozzatori
Scalpellatori
Scavachiodi
Scoccai
Serpentatori
Serraglieri
Smaltatori
Spadai
Spillettai
Stagnari
Stagnatori
Stampisti
Stozzatori
Succhiellinai
Tagliatori autogeni
Tienichiodi
Tornitori in metallo
Tracciatori
Traforatori
Tranciatori di lamiera
Trapanatori
Trapanisti
Tupisti
Utensilisti
Verniciatori
Verniciatori a fuoco
Zincari

COSTRUZIONI MECCANICHE IN GENERE E LAVORAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

15 — Costruzione di macchine agricole e industriali; costruttori di materiali e veicoli per trasporti con guide e senza guide; di apparecchi per trasporti aerei

Costruttori di macchine per uso agricolo
Costruttori di macchine per uso industriale di qualsiasi specie
Fabbrianti di aeroplani
Fabbrianti di biciclette, motociclette, automobili, autoveicoli
Fabbrianti di locomotive, automotrici elettriche e altri veicoli ferroviari e tramviari (carri, vagoni, carrozze ferroviarie, ecc.)

C 7 — Cantieri navali

Arsenalotti
Carpentieri navali
Demolitori di navi
Dipintori di navi
Pulitori di navi

C 8 — Costruzione di apparecchi fisici e di precisione, di pesi e misure, di strumenti musicali, macchine da scrivere e fotografiche, di apparecchi ortopedici, ecc. Ottica

Aiutanti alle canne
Bilancieri
Cannipullisti
Clavisti
Ernsti
Fabbrianti di apparecchi ortopedici
Fabbrianti di macchine calcolatrici
Fabbrianti di macchine da cucire
Fabbrianti di macchine da scrivere
Fabbrianti di misure
Fabbrianti di pesi
Fabbrianti di strumenti di precisione, scientifici
Fabbrianti di strumenti musicali
Lavoranti allo champignon
Occhiali
Ortopedici
Ottici
Staderai

Segue: COSTRUZIONI MECCANICHE IN GENERE

E LAVORAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

C 9 — Fabbricazione di armi da fuoco e di proiettili

Archibuesieri
Armaioli
Armieri
Fabbrianti di canne da fucile
Fabbrianti di bossoli per cartucce
Fabbrianti di palle, pallini
Schioppettieri (armaioli - Napoli)

C 10 — Costruzione di materiale e di apparecchi elettrici

Avvolgitori
Bobinatori elettrici
Magnetisti

C 11 — Costruzione e riparazione di orologi

Aggiustatori di orologi
Fabbrianti di orologi
Orologiai (operai addetti alla costruzione e riparazione di orologi)
Orologiai da torre

C 12 — Oreficeria, argenteria e gioielleria; fabbricazione di filigrana e medaglie. R. Zecca

Argentieri
Battiloro
Brunitori
Catenisti
Cesellatori
Cesellatori a sbalzo
Coniatori di metalli preziosi
Fabbrianti di filigrana
Fabbrianti di medaglie
Filigranisti
Gioiellieri
Gioiellieri operai
Incassatori
Incisori
Lucidatori di onice
Montatori di gioie
Niellatori
Orafi
Orefici
Posatieri
Raspinatori
Tagliatori di pietre dure

PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEI MINERALI

C 13 — Macinatura e raffinatura dei minerali (esclusa la macinazione del gesso, della calce e del cemento) (1)

C 14 — Scalpellini, segatori, sbozzatori di pietra, spaccapietre, sgrossatori di marmi; prima lavorazione delle pietre e dei marmi

Lavoranti di pietre coti
Lavoranti di pietre litografiche
Sbozzatori di pietra
Scalpellini
Segatori di pietre
Squadratori di pietre
Tiratori di violino

C 15 — Mosaicisti

Fabbrianti di mosaici di pietra
Fabbrianti di oggetti in pietre fini lavorate
Mosaicisti

C 16 — Marmisti, scultori in pietra e in marmo; lavorazione della pietra per uso industriale

Alabastrieri
Finitori
Formatori statuisti
Gettatori statuisti

(1) Per la macinazione del gesso, della calce e del cemento vedasi il n. C 18.

Segue: PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEI MINERALI

Segue: C 16 — Marmisti, scultori in pietra e in marmo; lavorazione della pietra per uso industriale

Lapidari
Lucidatori di marmi
Marmisti
Ornatisti
Sagomatori

C 17 — Fornaci di laterizi e di materiale refrattario

Embricisti
Fabbrianti di laterizi
Fabbrianti di mattonelle per pavimenti
Fabbrianti di mattoni
Fabbrianti di quadrelli
Fabbrianti di tegole
Fornaci di laterizi
Levigatori
Mattonai
Mattonellisti
Piastrellai

C 18 — Fornaci di calce, cemento, gesso

Calcherei
Carcarari (Napoli)
Fabbrianti di calce
Fabbrianti di calce idraulica
Fabbrianti di cemento
Fabbrianti di gesso
Mugnai da gesso, calce, cemento ecc.
Stornaciatori

C 19 — Fabbricazione di maioliche, porcellane e terracotte, stoviglie, terraglie, oggetti artistici

Affinatori di stoviglie
Aggiustatori di stoviglie
Calcatrici
Cantarari
Colatori di forme di gesso
Decoratori di ceramica
Fabbrianti di maioliche
Fabbrianti di oggetti artistici in gesso e terra cotta
Fabbrianti di oggetti di terra cotta (esclusi i laterizi)
Fabbrianti di oggetti funerari
Fabbrianti di pipe di terra cotta
Fabbrianti di porcellane
Fabbrianti di stoviglie
Fabbrianti di terraglie
Fabbrianti di tubi in terra cotta, grès
Faenzari
Figulinari
Figurinali
Formatori
Fotoceramisti
Gressisti
Maiolicai
Modellatori
Muffolieri
Nugitori
Orciolai
Pentolai
Piattai
Pressatori ceramisti
Pressatrici di isolatori a stampo
Smaltatori e decoratori di maioliche e porcellane
Spolveratrici
Sprangai
Sprangatori
Stovigliai
Terrecottai
Tornitori ceramisti
Vasai
Verniciatori ceramisti

C 20 — Lavorazione del vetro e delle perle di vetro

Applicatori vetro
Apritori
Argentatori vetro
Arrotatori di vetri
Attaccagambe
Attaccapiedi
Ausiliari vetrai
Bottigliai
Composizionieri
Conciarute (di vetri)

Segue: PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DEI MINERALI

Segue: C 20 — Lavorazione del vetro e delle perle di vetro

Cristallari
Fabbrianti di cannelli per conterie
Fabbrianti di conterie
Fabbrianti di cristalli
Fabbrianti di mosaici di vetro
Fabbrianti di perle di vetro
Fabbrianti di specchi
Fabbrianti di vetri
Fornitori di vetraioli
Gran garzoni (vetro)
Impiraesce (Infilatrici di perle)
Lavavetri
Lavoranti conterie
Lucidatori di specchi
Maestri vetrai
Margaritai
Molatori di vetro
Mosaicisti in vetro
Perlai
Portantini (nelle vetrerie)
Smerigliatori di vetri
Soffiatori
Specchiali
Spianatori
Stagnatori di specchi
Tagliatori di vetro
Terraioi (terra refrattaria)
Vetrai

C 21 — Fabbricazione di materiali in cemento, asfalto, marmi artificiali

Cementieri
Lavoranti in marmi artificiali

COSTRUZIONI EDILIZIE, STRADALI E IDRAULICHE

C 22 — Costruzioni edilizie, stradali e idrauliche

Abbocatori (appaltatori)
Accollatori
Appaltatori
Assistenti
Assistenti edili
Assistenti stradali
Costruttori idraulici
Costruttori (impresari)
Costruttori stradali
Imprenditori
Imprenditori edili
Imprenditori stradali

16 — Muratori

Capi d'arte muratori
Capimastri
Capitrupe
Caporali muratori
Cucchiare
Fabbrianti (Puglie)
Mastri capi muratori
Muratori
Pianellisti
Soprastanti
Squadratoli

17 — Cementisti

Formatori
Gettatori
Lucidatori
Riquadratori
Stuccatori
Tubisti

18 — Manovali, braccianti, lastricatori asfaltisti, selciaroli, terrazzieri di città, badilanti ecc.

Badilanti
Barzaioli
Basolari (selciatori)
Battimazza
Braccianti
Braccianti giornalieri (nelle città)
Buttapala

Segue: COSTRUZIONI EDILIZIE, STRADALI E IDRAULICHE

Segue: 18 — Manovali, braccianti, lastricatori asfaltisti, selciaroli, terrazzieri di città, badilanti, ecc.

Calciaroli
Calcinai
Calderai asfaltatori
Canneggiatori
Cannucciai
Cavatori di pozzi
Cottimisti di città (edili)
Dragatori
Escavatori
Garzoni portacalce
Giornalieri manovali (nelle città)
Lastricatori
Maceranti (che fa muri di macerie)
Manovali
Manovali lissatori
Martellinieri
Mezzacassa (Venezia)
Mezzacucchiara
Minatori
Minatori di rivoltella
Operai cavatori del ceppo (Bergamo)
Perforatori
Pozzari
Sabbiatori
Sassaloli, selciatori
Scavatori (edilizia)
Selciatori
Spalatori (edilizia)
Spondini (Padova)
Sterratori
Stradieri
Tagliamonti (Napoli)
Tarrelli (servi dei muratori - Napoli)
Terraioi (in lavori di costruzione)
Terrazzieri
Vagliatori
Vasolari (Napoli)

C 23 — Stuccatori, imbianchini, ornatisti, pittori di stanze, decoratori, pavimentatori ecc.

Adornisti-stuccatori
Apparecchiatori
Applicatori (Milano)
Biancetti (Imbianchini - Napoli)
Decoratori edili
Dipintori
Gessatori
Grafittisti
Imbianchini
Indoratori su stucco
Intonachisti (Bari)
Laccatori di muro
Macchiatori
Ornatisti
Parchettisti
Pavimentatori
Pianellisti
Piastrellai
Pittori di stanze
Solettisti (Spezia)
Stuccatori
Stuccatrici (Torino)
Terrazzai (Padova)
Tinteggiatori (Brescia)
Verniciatori

C 24 — Tappezzeri in carta

C 25 — Fumisti, docciatori, zincatori, fontanieri, pontaroli

Conciatetti
Copritetti
Docciari
Fabbrianti di apparecchi per distribuzione d acqua
Fontanieri
Fumisti
Installatori fumisti
Lamiari (pontaroli)
Paradori (pontaroli muratori -- Napoli)
Paratori (pontaroli -- Napoli)
Plombisti
Pontaroli
Spazzacamini
Stagnini
Trivellatori
Trombai
Zincatori

INDUSTRIA TESSILE

(esclusa la seta artificiale) (1)

19 — Lavorazione delle fibre tessili; deposito, cernita ed essiccazione dei bozzoli; trattura della seta; filatura, tessitura, tintura e stampa dei tessuti; corderie

Ammaratori di canapa
Annaspatrici
Annodatrici
Apparecchiatori di filati
Apparecchiatori tessili
Appressatori di filati
Apprettatori
Aspatori
Aspatrici
Assistenti tessili
Attaccacfilati
Bardatrici (preparazione della canapa)
Battilana
Binatrici
Bobinatrici (trattura e torcitura della seta)
Bricatori
Caldaiole operaie
Calzetta
Canapini
Candeggiatori
Cannellai
Capicatena
Cardalane
Cardatori
Carica telai
Caricatrici tessili (industria laniera)
Cernitori di bozzoli
Cimatori
Cimatrici (tessitura serica)
Coconieri
Coloristi (tintoria, stamperia e candeggio) tessili
Conocchianti
Cordai
Cotonieri
Curandai (chi cura la tela greggia con frequenti lavature)
Disgrassatori di lana
Doppiatrici (ritorcitura industria laniera)
Essicatori di bozzoli
Fabbrianti di alfa, aloe (tessuti)
Fabbrianti di broccati di seta
Fabbrianti di cocco (tessuti)
Fabbrianti di corde
Fabbrianti di cotone idrofilo
Fabbrianti di crespì
Fabbrianti di damaschi
Fabbrianti di filati
Fabbrianti di funi
Fabbrianti di lana meccanica
Fabbrianti di oggetti di pelo e crine
Fabbrianti di ovatte
Fabbrianti di refe
Fabbrianti di spago
Fabbrianti di sparto (corde e stuoi)
Fabbrianti di tessuti di aloe
Fabbrianti di tessuti di canapa
Fabbrianti di tessuti di cocco
Fabbrianti di tessuti di cotone
Fabbrianti di tessuti di crine
Fabbrianti di tessuti di juta
Fabbrianti di tessuti di lana
Fabbrianti di tessuti di lino
Fabbrianti di tessuti di seta
Fabbrianti di tessuti di sparto
Fabbrianti di tessuti elastici
Fabbrianti di tessuti misti
Fabbrianti di velluti di seta
Filandieri
Filatori
Funari
Gargiolari (Bologna)
Giratori
Gramacciari
Grossine, (filatrici che filano in grosso)
Gualchierai
Imbiancatori di stoffe
Imbozzinatori
Incannatori
Incassatrici tessili
Incollatori tessili (industria laniera)
Incorsatrici (industria laniera)
Innaspatori
Intorgitori e intorgine (tessitura serica)
Lanaioi
Lavandai (tintoria, stamperia e candeggio)
Licciatrici (tessitura serica)
Linaioi
Maestre tessili
Manganatori

Segue: INDUSTRIA TESSILE

(esclusa la seta artificiale) (1)

Segue: 19 — Lavorazione delle fibre tessili; deposito, cernita ed essiccazione dei bozzoli; trattura della seta; filatura, tessitura, tintura e stampa dei tessuti; corderie

Marcatrici (rammendature e nopaggio-industria laniera)
Nopatrici (rammendatura e nopaggio)
Operai di cimeria (industria laniera)
Orditori
Orditrici
Ornatori in seta
Pagliatrici (classificazione materie prime per manifatture)
Pannaioi
Passatrici (trattura e torcitura della seta)
Pettinalini
Pettinatori
Pinzatrici tessitrici
Porgifili
Portatele
Preparatori di lana
Pressatrici di filanda
Ramieri (tessitura serica)
Rammendatrici (rammendatura e nopaggio industria laniera)
Recottieri (trattura e torcitura della seta)
Recottine (trattura e tessitura della seta)
Resubbiatrici (tessitura serica)
Rimenatrici (trattura e torcitura della seta)
Rimettine (tessitura serica)
Ripassatrici (trattura e torcitura della seta)
Ritorcitori
Ritorcitrice (industria laniera)
Roccheti
Scardalana
Scardassieri
Scelgitori di canapa (industria della canapa)
Scopinatrici (trattura e torcitura della seta)
Scossatori di stoppa (industria della canapa)
Scucitrici (classificatrici delle materie prime per manifatture)
Setaiole
Sgranellatori di cotone
Smacchiatori a secco (tintoria, stamperia e candeggio)
Spagai
Spazzatamburi carde
Spinalini
Spolatrici (ritorcitura — industria laniera)
Stampatori di stoffe
Stigliatori di canapa
Stimatrici (rammendatura e nopaggio-industria laniera)
Stracannatrici (trattura e torcitura della seta)
Strusine (trattura e torcitura della seta)
Stufaioi (essicatori di bozzoli)
Tessari (Umbria)
Tessitori
Tessitori a mano
Tessitori di arazzi
Tessitori di tappeti
Tintori di stoffe
Tirapezze (tessitura serica)
Tonditori di stoffe
Torcitori
Tosatori
Trattori di seta
Uguagliatrici (industria laniera)

TESSUTI SPECIALI

C 26 — Fabbricazione di tulle, merletti, nastri, cordoni, galloni, frangie, guarnizioni da chiesa, passamanerie in genere; rivestimenti di fili metallici, fabbricazione dei tappeti, di fiori artificiali

Addetti al finissaggio (ricami e pizzi)
Addetti alle macchine a crochet (passamanerie)
Bordoni galloni (piemontese)
Cordonieri (passamanerie)
Fabbrianti di cordoni
Fabbrianti di fiori artificiali
Fabbrianti di frange
Fabbrianti di guarnizioni da chiesa
Fabbrianti di guarnizioni per uniformi
Fabbrianti di merletti
Fabbrianti di nastri

Segue: TESSUTI SPECIALI

Segue: C26 — Fabbricazione di tulle, merletti, nastri, cordoni, galloni, frangie, guarnizioni da chiesa, passamanerie in genere; rivestimenti di fili metallici, fabbricazione dei tappeti, di fiori artificiali

Fabbrianti di passamanerie
Fabbrianti di pizzi
Fabbrianti di tappeti di juta
Fabbrianti di tappeti di lana
Fabbrianti di trecce di filati
Fabbrianti di trine
Fabbrianti di tulli
Fabbrianti di veli
Frangiai
Galloni
Incannatrici (Passamanerie)
Infilatrici (ricami e pizzi)
Merletti
Merlettai
Merlettai a mano (ricami e pizzi)
Nastri (operaie)
Navettieri
Orditrici (passamanerie)
Passamanieri (operaie)
Ricamatori a mano e a macchina (escluso oro e argento)
Ricamatrici a mano e a macchina (escluso oro e argento)
Ricamatrici in oro e argento
Tessitori di tappeti
Trecchiatrici (passamanerie)
Trinaie
Velari

C 27 — Fabbricazione di tessuti a maglia

Calzetta
Fabbrianti di guanti di tessuto a maglia
Fabbrianti di maglie di cotone
Fabbrianti di maglie di lana
Fabbrianti di maglie di seta
Licciari
Magliai
Rimagliatrici (calze)
Ripassatrici (calze)
Spoliere (maglierie)
Stiratrici (calze)

C 28 — Fabbricazione di reti

Fabbrianti di licci
Fabbrianti di panieri di corda
Fabbrianti di reti da pesca
Licciari
Retai

C 29 — Fabbricazione di cappelli di feltro

Applicatrici
Bassatori
Battiali
Cappellai (addetti alla fabbricazione)
Carbonizzatori
Catramatori
Cerchiatori
Cimosale
Cinturini
Closciatori
Fabbrianti di cappelli di feltro
Picconatori
Follatori
Folloncini
Guarnitrici
Inconicatori
Inflosciatori
Ingommatori
Materasse
Perniciose
Plotatori
Pomiciatrici a macchina
Pressatori
Rasatrici
Refilatori a mano
Segregatori
Sodatrici
Spazzolatori e spazzolatrici
Toccai
Tondatori
Tosatrici
Vellutatrici
Viscionatori

(1) Per la seta artificiale vedasi il n. C 55.

Segue: TESSUTI SPECIALI

C 30 — Fabbricazione di articoli di feltro

C 31 — Fabbricazione di tessuti impermeabili; di tele per usi diversi, cerate e simili di copertoni, fabbriche di vele, di bandiere, ecc.

Addetti alle fabbriche delle tele impermeabili.
Addetti alle fabbriche di cerate
Addetti alle fabbriche di copertoni impermeabili
Addetti alle fabbriche di linoleum
Addetti alle fabbriche di tele paraffinate
Aiutanti sarti (confezione impermeabili)
Bandierai
Lavoranti sarti (confezione impermeabili)
Macchinisti (confezione impermeabili)
Mezzanelle (confezione impermeabili)
Occhiellai (confezione impermeabili)
Operai di taglieria (confezione impermeabili)
Piccinine (confezione impermeabili)
Stiratori (confezione impermeabili)
Velai

VESTIARIO, ARREDAMENTO DOMESTICO, NETTEZZA E ACCONCIATURA DELLA PERSONA

20 — Confezione della biancheria

Asoleie
Bustae
Camicie
Cucitrici
Fascettaie
Lingeriste
Occhiellari
Orlatrici
Pertosare (orlatrici-Napoli)
Pieghettatrici
Sarcitori

21 — Sartorie

Gilettaie
Giubbbonari
Mannequins
Pantaloni
Rammendatrici
Sarti
Tagliatori
Tallonaie
Vestiaristi

C 32 — Tappezzieri, materassai, trapuntaie, addobbatori, apparatori, arazzieri di chiese, feste pubbliche, ecc. decoratori con fiori

Addobbatori
Apparatori
Arazzieri (addobbatori)
Arredatori
Bancarazzari, (tappezzieri)
Boratori o rimborsatori (materassai)
Coltrai
Coltronai
Decoratori con fiori
Materassai
Ovattari
Pennai
Piumai
Tappezzieri
Trapuntaie

C 33 — Battitura di tappeti, pulitura di vetri e pavimenti; imprese private di pulizia

C 34 — Modiste, ombrellai, cravattai

Bastonai
Bretellai
Cravattai
Crestaie

Segue: VESTIARIO, ARREDAMENTO DOMESTICO, NETTEZZA E ACCONCIATURA DELLA PERSONA

Segue: C 34 — Modiste, ombrellai, cravattai

Fabbricanti di cravatte
Fabbricanti di ombrelli
Ombrellai
Scuffiaie

C 35 — Fabbricazione di berretti e pantofole

Berrettai
Berrettaie
Bonettaie
Fabbricanti di berretti
Fabbricanti di pantofole
Pantofolai

C 36 — Lavanderie e stirerie

Bucatai
Curandai
Lavandai
Stiratrici

C 37 — Tintorie (non dipendenti da industrie tessili) (1)

Cavamacchie
Digrassatori di abiti
Ritintori di abiti
Smacchiatori
Tintori

C 38 — Istituti privati di cura; bagni termali; stabilimenti idroclimatici e idroterapici

Assistenti infermieri
Bagnini
Capi bagnini
Capi infermieri
Direttori e Direttrici (amministrativi)
Disinfettatori
Infermieri

C 39 — Bagni pubblici, bagni marini e alberghi diurni (2)

Bagnini
Capi bagnini

C 40 — Barbieri e parrucchieri; Istituti di bellezza

Barbieri
Lavoranti capelli
Ondulatori
Ossigenatori
Parrucchieri
Pettinatori

INDUSTRIE CHIMICHE

C 41 — Fabbricazione delle acque gassose e del ghiaccio

Fabbricanti acque gassose
Fabbricanti acque minerali
Fabbricanti di ghiaccio

C 42 — Lavorazione delle acque minerali in genere

C 43 — Fabbricazione dell'amido, della fecola e della destrina

Fabbricanti di amido
Fabbricanti di cipria
Fabbricanti di destrine
Fabbricanti di fecole

Segue: INDUSTRIE CHIMICHE

C 44 — Fabbricazione dello zucchero e del glucosio

Artieri
Fabbricanti di glucosio
Fabbricanti di zucchero di barbabietola
Raffinatori di zucchero

C 45 — Distillerie e raffinerie di alcool

Distillatori
Rettificatori di alcool

C 46 — Fabbricazione di birra e lieviti

Birrai
Cocitori
Fabbricanti di birra
Fabbricanti di lievito
Fermentatori
Filtratori
Idraulici
Lavaggiatori di fusti
Ribaltieri

C 47 — Fabbricazione di liquori

Fabbricanti di liquori

C 48 — Estrazione di essenze e di eteri per profumi e liquori

Aromatai
Fabbricanti di essenze
Fabbricanti di oli eterei
Fabbricanti di profumi

C 49 — Fabbricazione di saponi, glicerina, stearina, candele, grassi, oli vegetali e colla

Depuratori di olio
Fabbricanti di candele di sego
Fabbricanti di candele di parafina, di ceresina
Fabbricanti di candele steariche
Fabbricanti di colla
Fabbricanti di glicerina
Fabbricanti di grasso
Fabbricanti di nero animale
Fabbricanti di oli vegetali
Fabbricanti di sapone
Fabbricanti di sego
Fabbricanti di stearina
Fabbricanti di unto
Saponari
Saponieri

C 50 — Fabbricazione del caucciù e della guttaperca e degli oggetti di gomma in genere

Fabbricanti di caucciù
Fabbricanti di mastice
Fabbricanti di oggetti di caucciù, guttaperca
Fabbricanti di oggetti di gomma
Vulcanizzatori

C 51 — Fabbricazione della celluloid e di materie plastiche artificiali

Fabbricanti di celluloid
Fabbricanti di materie plastiche artificiali (bachelite, galatite, e simili)
Fabbricanti di oggetti in celluloid

C 52 — Manifattura tabacchi

Cernitrici tabacchi
Imballatrici
Lavoranti di sigari
Lavoranti di tabacchi
Sigariaie
Spianatrici
Stivatori (laboratori e manifattura tabacchi)
Stivatrici
Tabaccai (se dipendenti direttamente dalla Azienda di Stato)
Visitatrici (manifattura tabacchi)

(1) Per la tintoria nell'industria tessile vedasi il precedente n. 19.
(2) Per gli altri alberghi, vedasi al « Commercio » il n. 28.

Segue: INDUSTRIE CHIMICHE

C 53 — Fabbricazione di fiammiferi

Fabbricanti di cerini
Fabbricanti di fiammiferi
Fiammiferai

C 54 — Fabbricazione di esplosivi; pirotecnici

Fabbricanti di cartucce
Fabbricanti di dinamite
Fabbricanti di materie esplodenti
Fabbricanti di munizioni militari
Fabbricanti di polvere pirica
Pirotecnici
Razzai (Napoli)

C 55 — Fabbricazione della seta artificiale

C 56 — Fabbricazione di carburo di calcio e di acetilene compressa

C 57 — Altre industrie chimiche. Prodotti farmaceutici

Calcaroni
Distillatori
Elettrochimici
Etichettatori
Fabbricanti di acidi
Fabbricanti di acido gallico
Fabbricanti di acido pirulinico
Fabbricanti di acqua ossigenata
Fabbricanti di acquaragia
Fabbricanti di bitumi
Fabbricanti di catrame
Fabbricanti di ceralacca
Fabbricanti di colori
Fabbricanti di concimi minerali chimici
Fabbricanti di estratti legnosi per tinta e concia
Fabbricanti di gas compressi e liquefatti
Fabbricanti di inchiostro
Fabbricanti di liquerizia
Fabbricanti di lucido da scarpe
Fabbricanti di materie coloranti
Fabbricanti di matite
Fabbricanti di mattonelle da ardere
Fabbricanti di oli minerali
Fabbricanti di pece
Fabbricanti di pellicole cinematografiche
Fabbricanti di prodotti chimici per le arti ed industrie
Fabbricanti di prodotti farmaceutici
Fabbricanti di ragia
Fabbricanti di torcie
Fabbricanti di vernici
Imbottigliatori
Macinatori di materie coloranti
Macinatori di zolfo
Raffinatori di zolfo
Salnitrali

INDUSTRIE POLIGRAFICHE

T 42 — Editori

C 58 — Tipografie

Aiuti impaginatori
Battitori di tipografia
Clicheurs (tipografi)
Compositori a macchina
Compositori a mano
Compositori tipografi
Correttori
Fonditori di caratteri da stampa
Galvanotipisti
Impaginatori
Impressori
Linotipisti

Segue: INDUSTRIE POLIGRAFICHE

Segue: C 58 — Tipografie

Mettifogli tipografi
Piegatrici di tipografia
Proti
Rullatori tipografi
Speditori
Stampatori
Stampatori tipografi
Stereogalvanotipisti
Stereotipi
Xilografi
Tipografi
Torcolieri di tipografia

C 59 — Litografie e arti poligrafiche

Clicheurs
Coloritori
Coloristi (carte da giuoco)
Cromolitografi
Disegnatori cromisti litografi
Elioincisoristi
Fotografi fotoincisoristi
Fotoincisoristi
Fotomeccanici
Fototipisti
Incisoristi litografi
Legatori
Litografi
Rigatori
Ritoccatore
Rotocalcografi
Tiraprove litografi
Torcolieri fotoincisoristi
Trasportatori litografi
Tricromisti
Zincografi
Zincotipisti

C 60 — Officina carte - valori

C 61 — Uffici di copisteria

Dattilografe

C 62 — Fotografia, cianografia, eliografia

Cianografi
Eliografi
Fotografi
Fotografi (apprendisti)
Operatori fotografici
Ritoccatore fotografi
Stampatori fotografi

C 63 — Pellicole cinematografiche (Presse e sviluppo di films) (1)

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E CALORE

C 64 — Eletttricisti

C 65 — Installatori di impianti elettrici, dipendenti da negozi di vendita materiale elettrico

C 66 — Produzione e distribuzione di forza motrice e calore, impianti di ventilazione, illuminazione, riscaldamento

Addetti ad aziende ed officine elettriche
Cabinisti
Conduttori di caldaie
Elettrotecnici

Segue: PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E CALORE

Segue: C 66 — Produzione e distribuzione di forza motrice e calore, impianti di ventilazione, illuminazione, riscaldamento

Fabbricanti apparecchi per riscaldamento
Fuochisti
Guardacanalisti
Guardadighe
Guardapose
Guardiafili
Guardiaretti
Macchinisti
Quadristi
Tirafili
Tubisti
Turbimisti

C 67 — Produzione del gas

Accenditori
Addetti ad aziende ed officine del gas
Aiutanti ai forni
Depuratori
Gassisti
Letturisti
Verificatori gas

C 68 — Impianti di acqua potabile

Fontanieri
Guardiani idraulici
Posatori

C 69 — Impianti frigoriferi

INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO

C 70 — Imprese di spettacoli pubblici - Personale non artistico di teatri e cinematografi, sale da ballo, sports, audizioni radiofoniche (E.I.A.R.)

Addetti ai caloriferi
Addetti ai picchetti
Addetti alla pulizia
Allibratori
Amministratori di teatro
Appaltatori di spettacoli pubblici
Attrezzisti
Bigliettai
Bollettinali (bigliettai)
Bookmakers
Buttafuori
Direttori di teatro
Impresari di spettacoli pubblici
Impresari teatrali
Macchinisti teatrali
Maschere
Operatori
Portaceste
Portarobe
Programmisti
Regisseurs
Segretari di teatro
Servi di scena
Suggestori
Totalizzatori
Trovaroba
Truccatori
Vestiaristi

INDUSTRIE NON SPECIFICATE

22 — Industrie non specificate

(1) Per la fabbricazione di pellicole cinematografiche vedasi il n. C 57.

TRASPORTI E COMUNICAZIONI (*)

TRASPORTI TERRESTRI, MARITTIMI ED AEREI

23 — Imprese di trasporti terrestri senza guide: (autisti — esclusi gli autisti alle dipendenze di liberi professionisti ed artisti — carrettieri, cocchieri, conducenti di diligenze, stallieri, noleggiatori di vetture, cavalli, asini, biciclette, motocicli, automobili, ecc.)

Asinai
Autisti
Barrocciai
Brumisti
Camionisti
Capilinea (autobus)
Cavallari
Carrettai
Carrettieri
Ciucari
Cocchieri
Conducenti automobili
Conducenti diligenze
Controllori (trasporti)
Corrieri
Fattorini di autobus
Fiaccherai
Garagisti
Mozzi di stalla
Mulattieri
Noleggiatori di asini
Noleggiatori di automobili
Noleggiatori di biciclette
Noleggiatori di cavalli
Noleggiatori di motocicli
Noleggiatori di vetture
Palafrenieri
Scozzoni
Staffieri
Stallieri
Taxisti
Trainieri (carrettieri)
Trasportatori a basto
Trasportatori a soma
Vettori
Vetturali
Vetturini

C 71 — Conducenti autoveicoli (autisti) dipendenti da liberi professionisti ed artisti

C 72 — Guide di montagna

Guide alpine
Guide di montagna
Portatori alpini
Portatori di montagna

C 73 — Agenzie di viaggio; guide di città; personale vagoni-letto, vagoni-ristoranti

Addetti agenzie di viaggio
Addetti vagoni-letto
Addetti vagoni-ristorante
Camerieri vagoni-ristorante
Capi agenzie di viaggio
Ciceroni
Conducenti vagoni-letto
Controllori vagoni-letto
Cuochi vagoni-ristorante
Guide di città
Guide di piazza
Pulitori vagoni-letto

24 — Trasporti terrestri su guide: ferrovie, tramvie e teleferiche

Addetti ad aziende tramviarie
Agenti ferroviari
Agganciatori

Segue: TRASPORTI TERRESTRI MARITTIMI ED AEREI

Segue: 24 — Trasporti terrestri su guide: ferrovie, tramvie e teleferiche

Bigliettai
Cantoniari ferroviari e tramviari
Capilinea ferroviari e tramviari
Capisquadra ferroviari
Capistazione
Capitreno
Casellanti
Commissi di stazione
Conducenti ferroviari
Conducenti tramvie e omnibus
Controllori ferroviari
Deviatori
Fattorini tramviari
Ferrovieri
Frenatori
Fuochisti ferroviari
Guardiamerce
Guardiasala
Guardiafreni
Macchinisti ferroviari
Manipolatori combustibili
Manipolatori merci
Manovratori
Teleferisti
Tramviari

C 74 — Spedizionieri

Corrieri
Spedizionieri

C 75 — Pulizia urbana; servizi sanitari; trasporti funebri; trasporti carcerari; (non dipendenti da Enti pubblici) (1)

Accendifanali
Accenditori
Bottinai
Cartai (raccoglitori stracci)
Cavacessi
Cernitori immondizie
Ciccaioli
Conducenti vetture N. U.
Facchini di piazza
Fimaoli (raccoglitori)
Fratelli della Misericordia
Imprenditori servizi di manutenzione stradale
Lampionari
Lampisti
Lanternai
Letamaioli
Mondezzari
Nataccessi
Pezza
Porta-bagagli
Raccattatori
Raccoglitori immondizie
Ruscaroli (mondezzari - Emilia)
Saponari (cenciaioli - Napoli)
Sardignoli (Roma)
Sarmatari (Napoli)
Scopini
Servi di piazza
Spalatori
Spazzini
Vespilloni
Vuotacessi

C 76 — Manutenzione stradale (non eseguita direttamente da Enti pubblici) (1)

Cantoniari stradali
Stradini

Segue: TRASPORTI TERRESTRI MARITTIMI ED AEREI

C 77 — Armatori marittimi

25 — Capitani, marinai, personale di bordo, barcaioi

Ammarratori
Ancoratori
Barcaioli
Battellanti
Camerieri di bordo
Capistiva
Capitani marina mercantile
Capitani marittimi
Capi macchinisti (marina mercantile)
Chiattaloli
Comandanti
Commissari di bordo
Ganzari (Venezia)
Gondolieri
Guarnitori (marinai)
Macchinisti (marina mercantile)
Marinai marina mercantile
Marinai (senz'altra specificazione)
Motoscafisti
Mozzi
Navalestri
Navicellai
Nocchieri
Nostromi
Padroni
Palombari
Piloti
Sandalai
Scafandri
Timonieri
Traghettoni
Ufficiali di coperta (marina mercantile)
Ufficiali macchinisti (marina mercantile)
Ufficiali di marina mercantile
Zatterai

C 78 — Agenzie marittime

Addetti agenzie marittime
Agenti marittimi
Agenti di navigazione

C 79 — Imbarco e sbarco

Bastasi
Camali (Liguria)
Caricatori
Coffinanti (trasporto carbone)
Facchini
Insaccatori
Manovratori (facchini)
Misuratori
Pesatori
Scaricatori
Stazzatori
Stivatori (trasporti)
Verricellanti

C 80 — Trasporti aerei. Scuole di pilotaggio (esclusa la gente dell'aria)

C 81 — Gente dell'aria

Meccanici motoristi di aeromobili
Piloti di aeromobili
Radiotelegrafisti di aeromobili
Ufficiali di rotta di aeromobili

(*) POSIZIONE NELLA PROFESSIONE: Padrone di azienda, amministratore e direttore: /1 — Impiegato: /0 — Artigiano indipendente e famigliari che lo coadiuvano: /1 — Artigiano padrone e famigliari che lo coadiuvano: /2 — Operaio, salariato, garzone, anche se appartenenti a botteghe artigiane: /3 — Senza indicazione di posizione nella professione: /— —.

(1) Per i dipendenti da Enti pubblici, vedasi la ripartizione: « Amministrazione pubblica ed Organizzazioni sindacali ».

COMUNICAZIONI

C 82 — Poste e Telegrafi

Apparecchiatori
Cablografisti
Commutatoristi
Guardafili
Installatori
Bedoni postali
Portalettere
Postini
Procaccia
Radiotelegrafisti

Segue: COMUNICAZIONI

Segue: C 82 — Poste e Telegrafi

Ricevitori postali
Telegrafisti

C 83 — Telefoni

Apparecchiatori (telefoni)
Guardafili (telefoni)
Installatori (telefoni)
Telefonisti

Segue: COMUNICAZIONI

C 84 — Imprese private di recapito corrispondenza

C 85 — Altre aziende di trasporti e di comunicazioni, diverse o non specificate

Facchini
Porta legna
Trasportatori

COMMERCIO (*)

VENDETTA DI MERCI E DI DERRATE ALIMENTARI

C 86 — Vendita di bestiame

C 87 — Deposito e conservazione dei cereali

C 88 — Vendita di farine, granaglie, semi oleosi, fieno e paglia

Agliaroli
Crivellatori di cereali
Farinai, farinotti orzaioli (Emilia)
Fienaioli
Granaioli
Negozianti in granaglie, farina, fieno, paglia
Orzaioli
Pagliaroli (Napoli)
Trinciatori di fieno e paglia

C 89 — Vendita di pane e paste da minestra

Prestinai

C 90 — Vendita di vino e olio all'ingrosso

Grossisti di vino ed olio
Negozianti di vino ed olio
Oliari
Venditori di vino ed olio all'ingrosso

C 91 — Vendita di biscotti, di dolci, cioccolata, confetture, ecc.

Venditori di biscotti
Venditori di cioccolata
Venditori di confetture
Venditori di dolci

C 92 — Vendita di latte, burro e formaggio, e di ghiaccio

Lattai
Lattivendoli
Negozianti lattai
Venditori di burro
Venditori di latte
Venditori di formaggio

C 93 — Conservazione del pollame e delle uova

26 — Vendita di uova e pollame, salame, carne, pesce, cacciagione

Abbacchiari
Agnellai
Baccalaiuoli
Banconieri
Beccai
Chiancheri (Beccai)
Fratagliai
Gallinai pollaroli
Macellai venditori

Segue: VENDETTA DI MERCI E DI DERRATE ALIMENTARI

Segue: 26 — Vendita di uova e pollame, salame, carne, pesce, cacciagione

Negozianti di cacciagione, polli
Negozianti di uova
Norcini
Ostricari
Ovaluoli-ovari
Pesciaioli
Pescivendoli
Pizzicagnoli
Pollaiuoli
Pollaroli
Ricottari
Salsamentari
Salumieri
Trippai
Venditori di cacciagione
Venditori di caccia, polli, ecc.
Venditori di pesce
Venditori di pollami
Venditori di salami
Venditori di uova

C 94 — Vendita di frutta, erbaggi e legumi

Cipollai
Civaioli
Erbivendoli
Fruttaioli
Fruttivendoli
Negozianti di agrumi
Venditori di erbaggi
Venditori di frutta
Venditori di legumi
Verdumari (Napoli)
Verdurari

C 95 — Cooperative per la vendita diretta di prodotti agricoli

C 96 — Vendita di fiori, piante, bulbi e sementi

Erborai
Fioristi
Semplicisti
Venditori di fiori, piante, bulbi e sementi

C 97 — Vendita di droghe, generi coloniali, cera e candele

Affittaceri
Ceraioi
Droghieri
Grossieri
Mesticatori
Negozianti di droghe
Ripostieri (Sicilia) droghieri
Venditori di caffè anche tostato
Venditori di candele
Venditori di cera e candele
Venditori di droghe
Venditori di generi coloniali
Venditori di zucchero

VENDETTA DI GENERI NON ALIMENTARI

C 98 — Vendita di prodotti chimici, farmaceutici e concimi

C 99 — Vendita diretta dei prodotti chimici per l'agricoltura da parte dei produttori (1)

D — Vendita e importazione di benzina, petroli, oli minerali e altri combustibili liquidi

D 1 — Vendita di profumerie

Negozianti di profumi
Profumieri
Unguentai
Venditori di profumeria

D 2 — Vendita di combustibili solidi

Carbonai (venditori)
Fascinali
Negozianti di legna e carbone
Venditori di carbon fossile
Venditori di combustibili conglomerati
Venditori di combustibili solidi
Venditori di torba

D 3 — Vendita dei prodotti dell'industria del legno e delle materie analoghe

Venditori di fusti di legno
Venditori di legname
Venditori di minuti oggetti di legno
Venditori di oggetti di canna, vinchi, giunco e paglia
Venditori di oggetti di sughero
Venditori di oggetti di truciolo
Venditori di prodotti dell'industria del legno e delle materie analoghe
Venditori di scope
Venditori di sughero
Venditori di trebbia e di crine vegetale

D 4 — Vendita di mobili

D 5 — Vendita di strumenti musicali

Venditori di corde armoniche
Venditori di strumenti musicali

D 6 — Vendita di cuoio

Cuoiai
Negozianti di cuoio
Negozianti di pelli
Venditori di cinghie e articoli di selleria

D 7 — Vendita di pelo e di penne preparate e di animali imbalsamati

Negozianti di animali imbalsamati
Venditori di pelo e penne preparate e lavorate

(*) POSIZIONE NELLA PROFESSIONE: Padrone d'azienda, amministratore e direttore: /11 — Impiegato: /0 — Artigiano indipendente e familiari che lo coadiuvano: /1 — Artigiano padrone e familiari che lo coadiuvano: /2 — Operaio, salariato, garzone anche se appartenenti a botteghe artigiane: /3 — Senza indicazione di posizione nella professione: /— —.

(1) Agenzia di vendita gestita direttamente dai produttori. Per la vendita commerciale dei singoli prodotti, vedansi le sotto-classi immediatamente precedenti.

*Segue: VENDITA
DI GENERI NON ALIMENTARI*

D 8 — Vendita di guanti, di pelliccerie e pelletterie

Negozianti di pelli, pelliccie
Pellicciai (venditori)
Venditori di oggetti di pelletteria
Venditori di pelliccerie
Venditori di portafogli ed articoli di pelle

D 9 — Vendita di calzature

Calzolai (venditori)
Negozianti di calzature

D 10 — Vendita di spazzole, pettini, forcelle, giocattoli, articoli per fumatori, articoli in osso, avorio e madreperla; di articoli in metallo, di oggetti in corallo, di ventagli ecc.

Bigiottieri
Chincagliieri
Minutieri
Negozianti di chincaglierie
Negozianti di giocattoli
Spongolari
Spugnari
Venditori di articoli in osso
Venditori di avorio e madreperla
Venditori di bastoni
Venditori di corallo
Venditori di forcelle
Venditori di minuti articoli in metallo
Venditori di ombrelli
Venditori di pettini
Venditori di spazzole
Venditori di ventagli

D 11 — Vendita di pasta di legno, cellulosa, carta e cartone; di oggetti di cancelleria, libri e cartoline; di francobolli usati

Cartolai
Imprese di vendita di libri
Librai
Negozianti di carta e cartone
Negozianti di cartoline illustrate
Negozianti di francobolli usati
Negozianti di libri
Negozianti di libri usati
Negozianti di oggetti di cancelleria
Negozianti di stampe artistiche

D 12 — Vendita di fotografie e articoli fotografici

Negozianti di articoli per fotografie
Negozianti di fotografie

D 13 — Vendita di giornali

Giornalai
Imprese di vendita di giornali e riviste
Negozianti di giornali
Strillonai

D 14 — Vendita di prodotti metallurgici; di acciaio, di ferramenta, armi e proiettili, di macchine e strumenti di precisione per uso agricolo, industriale, per uffici

Armaiuoli
Chiodai
Negozianti d'armi e proiettili
Negozianti di articoli tecnici
Negozianti di automobili, motocicli, biciclette ed accessori
Negozianti di ferramenta, ottonami e rottami metallici
Negozianti di macchine e strumenti di precisione
Negozianti di macchine per uffici
Negozianti di macchine per uso industriale ed agricolo
Negozianti di prodotti metallurgici

*Segue: VENDITA
DI GENERI NON ALIMENTARI*

D 15 — Vendita diretta di macchine e prodotti metallurgici da parte dei produttori (1)

D 16 — Vendita di gioielleria, di oreficeria e di oggetti preziosi

Gioiellieri
Negozianti di gioielli
Negozianti di oggetti preziosi
Negozianti di pietre preziose
Orefci

D 17 — Vendita di oggetti d'arte antica e moderna, di monete e medaglie; case di vendita

Antiquari
Case di vendita
Negozianti di arredi sacri
Negozianti di monete e medaglie
Negozianti di oggetti d'arte antica e moderna
Negozianti di quadri

D 18 — Vendita di prodotti mineralurgici, e di cava; di calci, cementi, gessi, laterizi, ecc.

Negozianti di asfalto
Negozianti di calce
Negozianti di cemento
Negozianti di gesso
Negozianti di laterizi
Negozianti di prodotti di cava
Negozianti di prodotti mineralurgici
Negozianti di marmi artificiali
Negozianti di mattonelle e piastrelle
Negozianti di mattoni
Negozianti di terre cotte

D 19 — Vendita diretta di prodotti mineralurgici, di cava, ecc. da parte dei produttori (1)

D 20 — Vendita di vetri, lampade, ceramiche, cristalli, porcellane e stoviglie

Cocciari
Lastrari
Maiolicai
Mantilai (stoviglie)
Negozianti di ceramiche, vetrerie
Negozianti di cristalli
Negozianti di lampade
Negozianti di oggetti di vetro
Negozianti di porcellane
Negozianti di stoviglie

D 21 — Vendita di materie prime per l'industria tessile; di filati, tessuti, mercerie e vestiario

Bambagliai
Drappisti
Mercanti di stoffe
Merciai
Negozianti di filati
Negozianti di oggetti di biancheria
Negozianti di tessuti
Negozianti di vestiti
Refaiuoli
Venditori di materie prime per l'industria tessile

D 22 — Vendita di oggetti di arredamento domestico

D 23 — Vendita di materiale sanitario, articoli di gomma, ecc.

D 24 — Vendita diretta, da parte dei produttori, di materiale sanitario, articoli di gomma, ecc. (1)

**VENDITA DI MERCI DIVERSE
O NON SPECIFICATE**

D 25 — Vendita di oggetti usati o di rifiuto

Ferrivecchi
Fondichieri
Negozianti abiti vecchi
Oggetti di rifiuto (vendita)
Oggetti usati (vendita)
Rigattieri
Rivenduglioli
Robivecchi
Stracciai venditori
Venditori di oggetti di rifiuto

27 — Vendita di merci e derrate diverse (senz'altra specificazione)

D 26 — Vendita ambulante ed a posteggio fisso

Ambulanti (venditori)
Bruciatari
Bruscolinari
Buccellatai
Buzurri
Caldarostari
Carneocottari
Castagnacciai
Cerinai
Cetrangolari
Limonari
Lustrascarpe
Negozianti girovaghi
Pasticcinai
Peducciai
Rivenduglioli
Sciucellari (venditore di carrube - Napoli)
Sorbettieri
Strillonai
Torronai
Trippai
Venditori ambulanti
Venditori di limonate
Ventraioli
Zeppolari (Napoli)
Zozzai
Zuccarari

ESERCIZI PUBBLICI

28 — Alberghi e pensioni (compresi gli alberghi annessi a stabilimenti termali, esclusi gli alberghi diurni) (cfr. c 39)

Albergatori
Argentieri
Ascensoristi (liftiers - d'albergo)
Camerieri d'albergo
Credenzieri
Cuochi d'albergo
Direttori d'albergo
Dispensieri d'albergo
Grooms
Guardaportone d'albergo
Guardaroba d'albergo
Lavapiatti
Locandieri
Maggiordomi (Maitres d'hôtel)
Portieri d'albergo
Posatieri d'albergo
Proprietari d'albergo
Proprietari di pensione
Rosticciieri d'albergo
Salsieri d'albergo
Sguatter
Vestiaristi d'albergo

D 27 — Locande, affittacamere e affittaletti

Affittacamere
Affittaletti
Locandieri
Pagliolieri (locatori di paglierici - Napoli)

D 28 — Trattorie e rosticcerie, friggitorie, osterie, cantine, vivandieri

Bettolieri
Camerieri di trattoria
Canovai

(1) Agenzia di vendita gestita direttamente dai produttori. Per la vendita commerciale dei singoli prodotti, vedansi le sottoclassi immediatamente precedenti.

Segue: ESERCIZI PUBBLICI

Segue: D 28 — Trattorie e rosticcerie, friggitorie, osterie, cantine, vivandieri

Cantinieri
Cellieri
Friggitori
Pizzaioli
Proprietari di trattorie
Rostai (Napoli)
Rosticciari
Sguatterii
Tavernieri
Tavoleggianti di osterie
Trattori
Vivandieri

D 89 — Caffè, tea-rooms, liquorerie, birrerie, bars, sale da biliardo

Acquacetratai
Acquavitali
Baristi
Bigliardieri (Esercizi pubblici)
Birrai
Caffettieri
Camerieri di caffè
Chellerine
Liquoristi
Proprietari di bars
Proprietari di birrerie
Proprietari di caffè
Proprietari di liquorerie
Proprietari di sale da biliardo
Proprietari di tea-rooms
Tavoleggianti

D 30 — Gelaterie

Capi gelatieri
Gelatieri

D 31 — Vendita di generi di privativa ed articoli per fumatori

Postari (tabaccai-Modena)
Rivenditori di sali e tabacchi
Salinieri (tabaccai- Puglia)
Spacciatori di sali e tabacchi
Tabaccai

MAGAZZINI GENERALI - SENSALI - RAPPRESENTANTI

D 32 — Magazzini generali e Punti franchi

D 33 — Esazioni per conto di ditte private

Collettori (privati)
Esattori (privati)
Riscuotitori (privati)

D 34 — Agenzie di pubblicità e di affissione

Affissatori
Attacchini

D 35 — Imprese private per la riscossione delle imposte di consumo

Agenti daziari
Appaltatori
Esattori

D 36 — Commissionari e rappresentanti

Agenti di commercio
Commissionari di commercio
Esportatori
Piazzisti
Rappresentanti
Viaggiatori di commercio

D 37 — Fornitori

Appaltatori di forniture di bordo
Fornitori di bordo
Fornitori in genere

D 38 — Mediatori, sensali, stimatori; agenti di informazioni commerciali, d'aste; agenti teatrali e di collocamento

Agenti d'emigrazione
Agenti di affari
Agenti di asta
Agenti di collocamento domestiche
Agenti d'informazioni
Agenti di locazione
Agenti teatrali
Commissionari di piazza
Consulenti tributari
Cozzoni
Estimatori
Intromettitori
Mediatori
Periti
Personale di società fiduciarie e revisionali
Pesatori ambulanti

Segue: MAGAZZINI GENERALI - SENSALI - RAPPRESENTANTI

Segue: D 38 — Mediatori, sensali, stimatori; agenti di informazioni commerciali, d'aste; agenti teatrali e di collocamento

Pignoratori
Saggiatori
Sensali
Scrivani ambulanti
Stazzatori
Stimatori

AZIENDE COMMERCIALI NON SPECIFICATE

D 39 — Aziende commerciali non specificate

Apprendisti (Aziende Commerciali)
Banconieri (Aziende Commerciali)
Campionisti (Aziende Commerciali)
Capi campionisti (Aziende Commerciali)
Capi cassieri (Aziende Commerciali)
Capi contabili (Aziende Commerciali)
Capi magazzinieri (Aziende Commerciali)
Capi reparti (Aziende Commerciali)
Capi servizio (Aziende Commerciali)
Capi Uffici (Aziende Commerciali)
Cassieri (Aziende Commerciali)
Ciclisti (Aziende Commerciali)
Commercianti (senz'altra specificazione)
Commissi magazzino (aiuti) (Aziende Commerciali)
Commissi vendita (aiuti) (Aziende Commerciali)
Conducenti autocarri (Aziende Commerciali)
Contabili (aiuti) (Aziende Commerciali)
Contabili (Aziende Commerciali)
Corrispondenti (Aziende Commerciali)
Corrispondenti di concetto (Aziende Commerciali)
Controlli (adetti) (Aziende Commerciali)
Custodi (Aziende Commerciali)
Dattilografe (Aziende Commerciali)
Direttori (Aziende Commerciali)
Faccini (Aziende Commerciali)
Fattorini (Aziende Commerciali)
Fatturisti (Aziende Commerciali)
Gerenti (Aziende Commerciali)
Imballatori (Aziende Commerciali)
Interpreti (Aziende Commerciali)
Ispettori (Aziende Commerciali)
Magazzinieri (Aziende Commerciali)
Marcatrici (Aziende Commerciali)
Motociclisti (Aziende Commerciali)
Negozianti (senz'altra specificazione)
Stenodattilografe (Aziende Commerciali)
Uscieri (Aziende Commerciali)
Venditori (senz'altra specificazione)

BANCA E ASSICURAZIONE

BANCA, BORSA E CREDITO

D 40 — Impiegati di Banche e di Istituti di credito. Casse di risparmio

D 41 — Impiegati di Borse, Stanze di compensazione. Cambiavalute, ecc.

Agenti di Borsa
Agenti di cambio
Cambiavalute
Commissari di Borsa
Commissionari di Borsa
Commissionari di cambio
Remisiers

D 42 — Impiegati di Agenzie private di pegno

D 43 — Impiegati di esattorie pubbliche (non gestite direttamente dallo Stato o da altri Enti pubblici) (1)

Appaltatori di esattorie
Cassieri
Collettori
Esattori imposte

Segue: BANCA, BORSA E CREDITO

D 44 — Impiegati di Banche Lotto

Agenti Banche Lotto
Impiegati Banche Lotto
Scrivani Banche Lotto
Titolari Banche Lotto

29 — Personale subalterno di Istituti ed aziende di Banca, Borsa e Credito

ASSICURAZIONI

D 45 — Impiegati di Istituti e Società di assicurazione

Capi gruppo di produzione (assicurazione)
Ispettori di produzione (assicurazione)
Liquidatori di danni (assicurazione)
Produttori (assicurazione)

Segue: ASSICURAZIONI

D 46 — Impiegati di Agenzie di assicurazione dipendenti da Istituti e Società di Assicurazione

D 47 — Agenti di assicurazione non dipendenti da Istituti e Società di assicurazione

D 48 — Personale subalterno di Istituti e Aziende di assicurazione

ADDETTI AD AZIENDE NON SPECIFICATE

D 49 — Impiegati di Aziende di credito e di assicurazione non specificate

D 50 — Personale subalterno di Aziende di credito e di assicurazione non specificate

(1) Per le esattorie gestite direttamente dallo Stato o da altri Enti pubblici vedansi, secondo il caso, i numeri: D 57; D 58; D 61; D 62.

DIFESA DEL PAESE

DIFESA DEL PAESE

30 — Carabinieri Reali e R. Guardia di Finanza

Allievi Carabinieri
Carabinieri
Finanzieri
Guardie di Finanza
Sottufficiali R. R. CC.
Sottufficiali R. G. Finanza
Ufficiali R. R. CC.
Ufficiali R. G. Finanza

31 — Altri Corpi del R. Esercito

Militari senz'altra indicazione
Soldati
Sottufficiali R. E.
Ufficiali R. E.
Volontari

32 — Regia Marina

Marinai R. Marina
Sottufficiali R. Marina
Ufficiali R. Marina

33 — R. Aeronautica

Avieri
Sottufficiali R. Aeronautica
Ufficiali R. Aeronautica

34 — Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale

Camicie Nere
Capi squadra M. V. S. N.
Ufficiali M. V. S. N.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

D 51 — Personale diplomatico e consolare straniero accreditato presso il Governo di S. M. il Re e presso la Santa Sede

Ambasciatori
Consoli
Diplomatici
Legati
Plenipotenziari

D 52 — Personale subalterno di Ambasciate e Consolati esteri

D 53 — Personale diplomatico e consolare italiano

Addetti consolari
Agenti consolari
Ambasciatori
Consoli
Consoli generali
Funzionari delle Ambasciate e dei Consolati
Impiegati delle Ambasciate e dei Consolati
Ministri plenipotenziari
Vice Consoli

D 54 — Personale subalterno alle dipendenze di Consolati ed Ambasciate italiane

D 55 — Impiegati della Real Casa

D 56 — Personale subalterno della Real Casa

D 57 — Impiegati dello Stato e delle Camere Legislative

Alunni d'ordine
Amanuensi
Applicati
Archivisti
Avventizi
Bibliotecari di Stato
Cancellieri
Capidivisioni
Capisezione
Commissi giudiziari autorizzati
Consiglieri
Copisti
Dattilografe
Direttori generali
Diurnisti
Giornalieri
Giudici
Impiegati di concetto
Impiegati d'ordine
Ingegneri

Segue: D 57 — Impiegati dello Stato e delle Camere Legislative

Intendenti di finanza
Magistrati
Medici provinciali
Prefetti
Pretori
Procuratori delle imposte
Procuratori del Re
Procuratori del Registro
Ragionieri
Referendari
Scrivani
Segretari
Stenografi
Tesorieri
Ufficiali giudiziari
Veterinari provinciali
Volontari (amanuensi di amministrazione)

D 58 — Personale subalterno dello Stato e delle Camere Legislative

Capi commissi
Capi uscieri
Commissi
Custodi
Fattorini
Inservienti
Palafrenieri civili di stazioni di monta
Portieri
Uscieri
Visitatrici doganali

D 59 — Impiegati delle Province

Funzionari delle Province
Impiegati delle Province
Segretari delle Province

D 60 — Personale subalterno delle Province

D 61 — Impiegati dei Comuni

Funzionari comunali
Impiegati comunali
Segretari comunali

D 62 — Personale subalterno dei Comuni

Accalappiacani
Accenditori comunali
Acqualoli comunali
Affissatori comunali
Attacchini comunali
Bagnini comunali
Banditori comunali

Segue: D 62 — Personale subalterno dei Comuni

Beccamorti comunali
Becchini comunali
Bidelli comunali
Bottinai comunali
Cantonieri comunali
Cantonieri delle pubbliche acque
Custodi
Custodi comunali
Custodi di Parchi della Rimembranza
Custodi di scuole comunali
Custodi delle pubbliche acque
Disinfettatori comunali
Donzelli
Famigli comunali
Fossaioli comunali
Inservienti comunali
Lampisti comunali
Lanternai comunali
Latrinali comunali
Mazzieri
Messi comunali
Netta cessi comunali
Pesatori comunali
Seppellitori comunali
Sotterratori comunali
Spalatori comunali
Spazzini comunali
Scoppini comunali
Stradini comunali
Uscieri comunali

D 63 — Impiegati degli Istituti di beneficenza e di altri Enti morali

Funzionari Opere Pie
Impiegati Opere Pie
Segretari Opere Pie
Tesorieri Opere Pie

D 64 — Personale subalterno degli Istituti di beneficenza e di altri Enti morali

D 65 — Impiegati delle organizzazioni sindacali e del P. N. F.

Contabili di organizzazioni sindacali
Dattilografe di organizzazioni sindacali
Impiegati del P. N. F.
Impiegati di organizzazioni sindacali
Ragionieri di organizzazioni sindacali
Scritturali di organizzazioni sindacali
Segretari di organizzazioni sindacali

D 66 — Personale subalterno delle organizzazioni sindacali e del P. N. F.

**CORPI ORGANIZZATI
ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

D 67 — Corpi organizzati al servizio dello Stato: guardie carcerarie; funzionari e agenti di pubblica sicurezza, ecc.

Agenti di custodia
Agenti di polizia giudiziaria
Agenti investigativi
Carcerieri
Commissari di P. S.
Custodi di carceri

**Segue: CORPI ORGANIZZATI
ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

Segue: D 67 — Corpi organizzati al servizio dello Stato: guardie carcerarie; funzionari e agenti di pubblica sicurezza, ecc.

Guardie carcerarie
Ispettori di P. S.
Metropolitani
Questori
Ufficiali di P. S.
Vice commissari di P. S.

**Segue: CORPI ORGANIZZATI
ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

D 68 — Corpi organizzati al servizio delle Province e dei Comuni

Guardiaschi comunali
Guardie campestri municipali
Guardie per l'imposta di consumo
Guardie forestali e municipali
Guardie municipali
Pompieri
Vigili urbani

AMMINISTRAZIONE PRIVATA

D 69 — Impiegati di società e di circoli sportivi

Contabili circoli sportivi
Dattilografe circoli sportivi
Impiegati amministrativi di circoli sportivi
Ragionieri circoli sportivi
Scritturelli circoli sportivi
Segretari circoli sportivi

D 70 — Personale subalterno di società e di circoli sportivi

Custodi circoli sportivi
Inservienti circoli sportivi
Magazzinieri circoli sportivi
Portieri circoli sportivi

D 71 — Impiegati di società e circoli scientifici

Contabili circoli scientifici
Dattilografe circoli scientifici
Impiegati amministrativi circoli scientifici
Ragionieri circoli scientifici

Segue: D 71 — Impiegati di società e circoli scientifici

Scrivani circoli scientifici
Segretari circoli scientifici

D 72 — Personale subalterno di società e circoli scientifici

Custodi circoli scientifici
Inservienti circoli scientifici
Magazzinieri circoli scientifici
Portieri circoli scientifici

D 73 — Amministratori di beni patrimoniali

Amministratori di beni patrimoniali
Intendenti privati

D 74 — Giovani di studio

Amanuensi di studio
Commessi di studio
Giovani di studio
Scritturelli di studio

D 75 — Altri impiegati dipendenti da professionisti ed artisti

D 76 — Personale di servizio o di fatica dipendente da professionisti ed artisti (esclusi gli autisti) (1)

D 77 — Agenti di investigazione, di sicurezza privata, guardie notturne

Agenti di investigazione privata
Agenti di polizia privata
Guardie notturne

35 — Impiegati, commessi, dattilografe, stenografi, di amministrazioni private senza altra specificazione

Impiegati di amministrazione privata
Impiegati non specificati

D 78 — Personale di fatica o di servizio ecc. di amministrazioni private, senza altra specificazione

CULTO

D 79 — Sacerdoti e chierici del clero cattolico secolare

Arcipreti
Canonici
Cardinali
Chierici
Curati
Diaconi
Ecclesiastici
Economisti spirituali
Parroci
Pievani
Prelati
Prete
Prevosti
Rettori
Sacerdoti
Vescovi
Vicari

D 80 — Frati, suore, monache, laici e conversi del clero cattolico regolare

Barnabiti
Benedettini
Camaldolesi
Cappuccini
Clarisse

Segue: D 80 — Frati, suore, monache, laici e conversi del clero cattolico regolare

Conversi
Domenicani
Eremiti
Francescani
Frati
Monache
Oblate
Suore
Trappisti

D 81 — Impiegati della Curia Pontificia, delle Curie Vescovili e degli istituti ecclesiastici

Impiegati Curia Pontificia
Impiegati Curie Vescovili
Impiegati istituti ecclesiastici

D 82 — Personale di servizio o di fatica addetto alla Curia Pontificia, alle Curie Vescovili e agli istituti ecclesiastici

D 83 — Sacrestani e addetti al servizio delle chiese cattoliche

Campanari
Nonzoli (sacrestani — Veneto)
Sacrestani
Sampietrini (Roma)
Santesi
Scaccini

D 84 — Pastori evangelici e ministri di altri culti

Ministri di culti cristiani non cattolici
Ministri di culti non cattolici
Pastori Evangelici
Rabbini

D 85 — Impiegati addetti ai templi e agli istituti di culto non cattolico

D 86 — Personale di servizio o di fatica addetto ai templi e agli istituti di culto non cattolico

(1) Per gli autisti dipendenti da liberi professionisti ed artisti vedasi il n. C 71.

PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI

INSEGNAMENTO (1)

D 87 — Maestri, professori, direttori di scuole e di istituti pubblici

Direttori
Direttori didattici
Insegnanti
Ispettori
Istitutori
Maestri elementari
Profetti
Presidi
Professori
Provveditori agli studi
Rettori di convitti nazionali
Rettori di scuole ed istituti pubblici

D 88 — Maestri, professori, direttori di scuole e di istituti privati

Direttori di Istituti privati
Insegnanti privati
Istitutori privati
Maestri di scuola privata
Pedagoghi
Profetti di camerata
Professori
Rettori scuole private

D 89 — Insegnanti di musica vocale e strumentale e di recitazione

Insegnanti di canto
Insegnanti di musica
Insegnanti di recitazione
Maestri di canto
Maestri di musica e di recitazione

D 90 — Maestri di ginnastica, scherma, equitazione, ballo (esclusi i maestri dipendenti da sale e scuole di ballo) (2); di nuoto, ecc.

Insegnanti di ballo
Insegnanti di equitazione
Insegnanti di ginnastica
Insegnanti di nuoto
Insegnanti di scherma
Maestri di ballo
Maestri di equitazione
Maestri di ginnastica
Maestri di nuoto
Maestri di scherma

D 91 — Sacerdoti, monache, monaci addetti all'insegnamento

PROFESSIONI SANITARIE

D 92 — Medici, chirurghi, ostetrici, odontoiatri, ecc.

Alienisti
Chirurghi
Dottori in medicina
Ginecologi
Medici
Oculisti
Odontoiatri
Ostetrici

D 93 — Dentisti autorizzati

Segue: PROFESSIONI SANITARIE

D 94 — Levatrici

Comari
Levatrici
Mammare
Ostetriche

D 95 — Veterinari

D 96 — Farmacisti

Farmacisti
Speciali

D 97 — Assistenti di farmacia

D 98 — Massaggiatori, manicure, pedicure, odontotecnici (3)

Callisti
Manicure
Massaggiatori
Meccanici dentisti
Odontotecnici
Pedicure

D 99 — Assistenti sanitarie, infermieri di ospedali, di case di cura, ecc.

T — Infermieri privati

T 1 — Sacerdoti, monache, monaci addetti all'assistenza

PROFESSIONI LEGALI

T 2 — Avvocati e procuratori

T 3 — Patrocinatori legali

T 4 — Notai

LETTERE E SCIENZE

T 5 — Letterati e scrittori

Autori
Letterati
Scrittori

T 6 — Giornalisti

Cronisti
Giornalisti
Redattori
Reporters

T 7 — Pubblicisti

T 8 — Traduttori, interpreti (4)

T 9 — Ingegneri e dottori in chimica, liberi professionisti

T 10 — Architetti

Segue: LETTERE E SCIENZE

T 11 — Dottori in scienze agrarie; agronomi

T 12 — Agrimensori, geometri, maestri, muratori (5)

T 13 — Dottori in scienze commerciali; attuari

T 14 — Ragionieri

T 15 Periti commerciali

ARTI BELLE

T 16 — Pittori, scultori, miniatori, acquafortisti e xilografi (arte pura)

Acquafortisti
Acquarellisti - Pittori
Alluministi
Cesellatori
Incisori di pietre
Miniatori
Pittori
Scenografi
Scultori
Statuari
Xilografi

T 17 — Pittori, scultori, scenografi, miniatori, xilografi (lavori industriali); copisti del dipinto

T 18 — Restauratori di quadri, della statuaria e di oggetti antichi

Restauratori della statuaria
Restauratori di mobili
Restauratori di oggetti antichi
Restauratori di quadri

T 19 — Disegnatori

T 20 — Calligrafi

T 21 — Modelli e modelle

T 22 — Compositori di musica, direttori di orchestra, capi banda musicale

Capi banda musicale
Compositori di musica
Direttori di banda
Direttori di orchestra
Maestri di banda
Musicisti (compositori)

T 23 — Musicanti, suonatori, organisti

Accordatori
Arpisti
Bandisti
Filarmonici
Istrumentisti
Musicanti
Organisti
Pianisti
Suonatori
Violoncellisti
Violinisti

(1) Il personale subalterno delle scuole e di istituti va compreso: se dipendente dallo Stato, al n. D 58; se dalle Provincie, al n. D 60; se dai Comuni, al n. D 62; se da Istituti privati al n. D 76.

(2) Per i maestri dipendenti da sale e da scuole di ballo vedasi all'« Industria » il n. C 70.

(3) Artigiani. — Per quelli dipendenti da alberghi, negozi di parrucchiere, bagni pubblici ecc. vedasi alle relative voci.

(4) Per le guide di piazza e di città vedasi il n. C 73.

(5) Maestri muratori diplomati, secondo le leggi già vigenti nelle nuove Provincie.

Segue: ARTI BELLE

T 24 — Artisti di canto, cantori e coristi

Artisti di canto
Baritoni
Bassi
Cantanti
Contralti
Coristi
Mezzo-soprani
Soprani
Tenori

T 25 — Coreografi, ballerini, mimi e tramagnini

Ballerini
Ballerini di fila
Ballerini di guida
Comparsa
Coreografi
Corifei
Danzatori
Figuranti
Mimi
Pertichini (comparsa)
Tramagnini

T 26 — Artisti drammatici

Artisti drammatici
Attori
Brillanti
Capo-comici

Segue: ARTI BELLE

Segue: T 26 — Artisti drammatici

Caratteristi
Commedianti
Primi attori
Primi attori giovani
Prime attrici
Prime attrici giovani

T 27 — Artisti cinematografici

T 28 — Artisti di compagnie equestri e di varietà, prestigiatori, saltimbanchi, ginnasti, burattinai, domatori; artisti e addetti a sarragli, giostre, tiri a segno e spettacoli di piazza in genere

Acrobati
Artisti di caffè concerto
Artisti di circo
Attrezzisti
Burattinai
Cantanti di varietà
Canzonettisti
Cavallerizzi
Clowns
Danzatrici
Diettori eccentrici
Domatori
Eccentrici
Equilibristi

Segue: ARTI BELLE

Segue: T 28 — Artisti di compagnie equestri e di varietà, prestigiatori, saltimbanchi, ginnasti, burattinai, domatori; artisti e addetti a sarragli, giostre, tiri a segno, e spettacoli di piazza in genere

Espositori
Funamboli
Generici di varietà
Ginnasti
Giocolieri
Illusionisti
Magnetizzatori
Mandarini
Manipolatori
Marionettisti
Pagliacci (clowns)
Prestigiatori
Saltatori
Saltimbanchi
Sonnambuli
Toni

T 29 — Suonatori ambulanti

Cantastorie
Pifferari
Suonatori ambulanti
Zampognari

T 30 — Fantini, giocatori di pallone, corridori, lottatori ecc.

ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI

36 — Domestici, cuochi, balie, damigelle di compagnia, governanti ed istitutrici, autisti, ecc.

Autisti
Bambinaie
Balie
Bracchieri
Camerieri e cameriere
Cochieri
Conducenti automobili private
Create; creade
Credenzieri
Cucinieri
Cuochi
Dame di compagnia
Damigelle di compagnia
Dispensieri

Segue: 36 — Domestici, cuochi, balie, damigelle di compagnia, governanti ed istitutrici, autisti, ecc.

Domestici
Donne di servizio
Donne di tutto fare
Famigli
Fantesche-fanti
Governanti
Grooms
Guardarobieri
Guatterri
Istitutrici
Lavapiatti
Maggiordomi
Nutrici
Palafrenieri

Segue: 36 — Domestici, cuochi, balie, damigelle di compagnia, governanti ed istitutrici, autisti, ecc.

Scolapiatti
Servi
Servitori
Sguatterri
Stallieri

T 31 — Portieri

Custodi di stabili
Guardaportoni
Portieri
Portinai

PROPRIETARI E BENESTANTI

37 — Capitalisti, agiati, redditieri, benestanti

Agiati
Benestanti
Capitalisti
Possidenti

Segue: 37 — Capitalisti, agiati, redditieri, benestanti

Proprietari
Redditieri
Rentiers

T 32 — Proprietari edili

T 33 — Proprietari di terre affittate

CONDIZIONI NON PROFESSIONALI

PENSIONATI

38 — Pensionati di amministrazioni pubbliche

T 34 — Pensionati di amministrazioni private

T 35 — Pensionati di guerra

Pensionati di Guerra
Veterani

STUDENTI, SEMINARISTI, COLLEGIALI

8 — Studenti, seminaristi, collegiali

Allievi
Alunni
Collegiali
Seminaristi
Scolari
Studenti

ATTENDENTI ALLE CURE DOMESTICHE

9 — Attendenti alle cure domestiche

Attendenti a casa
Casalinghe
Donne di casa
Massaie

**ALTRE CONDIZIONI
NON PROFESSIONALI**

T — Persone senza professione, invalidi

T 37 — Ricoverati

Inabili (ricoverati)
Infermi (ricoverati)
Invalidi (ricoverati)
Ospiziati
Ricoverati

**Segue: ALTRE CONDIZIONI
NON PROFESSIONALI**

T 38 Detenuti

Carcerati
Corrigendi
Detenuti
Ergastolani

T 39 — Mendicanti

Accattoni
Mendicanti

**Segue: ALTRE CONDIZIONI
NON PROFESSIONALI**

Segue: T 39 — Mendicanti

Questuanti
Vagabondi

T 40 — Prostitute

Conduttori di case di tolleranza
Meretrici
Prostitute
Tenutari di postriboli

SENZA INDICAZIONE DI PROFESSIONE O CONDIZIONE

39 — Senza alcuna indicazione di professione o condizione

III. NOMENCLATURA PROFESSIONALE

INDICE ALFABETICO DELLE VOCI PROFESSIONALI

A

Abbacchiari	26	Aeromobili (motoristi di)	C 81
Abbacchiatori di noci	44	» (piloti di)	C 81
Abbozzatori (appaltatori)	C 22	» (radiotelegrafisti di)	C 81
Abbozzatori per pipe di radica	50	» (ufficiali di rotta di)	C 81
Abiti (confezionatura di)	21	Aeronautica (Regia)	33
» (disgrassatura di)	C 37	Aeroplani (fabbricazione di)	15
» (tintoria di)	C 37	Affilatori (arrotini)	C 6
» vecchi (vendita di)	D 25	» a mano (fabbricazione di imballaggi) ...	63
Accalappiacani comunali	D 62	Affinatura di metalli	C 5
Accattoni	T 39	» di stoviglie	C 19
Accenditori (produzione del gas)	C 67	Affissatori (Agenzia di pubblicità)	D 34
» (pulizia urbana)	C 75	» comunali	D 62
» comunali	D 62	Affittacamere	D 27
Accessori per automobili (vendita di)	D 14	Affittaletti	D 27
Accollatori (costruzioni edilizie, stradali e idrauliche)	C 22	Affittori (Piemonte - concia e lucidatura delle pelli) .	94
Acconciatori (lavorazione delle pelli)	94	Affittuari (agricoltori)	5
Accordatori (fabbricazione di strumenti musicali in legno)	66	Affumicatori di carni	88
Accordatori (indipendenti)	T 23	Agenti Consolari	D 53
Accumulatori (fabbricazione degli)	C 10	Agenti daziari addetti alla riscossione delle imposte di consumo, dipendenti da imprese private	D 35
» (officina per la carica degli)	C 66	» di affari	D 38
Acetilene compressa (fabbricazione di)	C 56	» di Assicurazione (non dipendenti da Società e Istituti di Assicurazione)	D 47
Aceto (fabbricazione di)	78	» di asta	D 38
Acidi (fabbricazione di)	C 57	» di Banche Lotto	D 44
Acidulatori (lavorazione dei metalli)	C 6	» di Borsa	D 41
Acqua ossigenata (fabbricazione di)	C 57	» di cambio	D 41
» potabile (impianti di)	C 68	» di campagna	41
Acquacedratari	D 29	» di collocamento di domestiche	D 38
Acquafortisti (arte pura)	T 16	» di commercio	D 36
» (lavori industriali)	T 17	» di emigrazione	D 38
Acquaioli comunali	D 62	» di informazioni	D 38
» di campagna (r) - salariati od obbligati .	47	» di investigazione privata	D 77
» di campagna (r) giornalieri	7	» di locazione	D 38
Acquarellisti-Pittori (arte pura)	T 16	» di navigazione	C 78
» » (lavori industriali)	T 17	» di polizia giudiziaria	D 67
Acquavivai	D 29	» di polizia privata	D 77
Acque gassose (fabbricazione delle)	C 41	» di P. S.	D 67
» gassose (vendita di)	D 29	» ferroviari	24
» minerali (estrazione delle)	59	» investigativi	D 67
» minerali (lavorazione delle)	C 42	» marittimi	C 78
» minerali (vendita delle)	C 98	» teatrali	D 38
» pubbliche (custodi delle)	D 62	Agenzie di affissione	D 34
Acrobati	T 28	» di affari	D 38
Addetti consolari	D 53	» di Assicurazione dipendenti da Società e da Istituti di Assicurazione (Impiegati) ..	D 46
Addobbatori (arazzieri)	C 32	» di Assicurazione dipendenti da Società e da Istituti di Assicurazione (Personale subalterno)	D 48
Addobbatura di chiese	C 32	» di Pubblicità	D 34
Addobbi	C 32	» di Trasporti	23
Adornisti stuccatori	C 23		
Aerei (trasporti)	C 80		
Aeromobili (meccanici di)	C 81		

(r) Se carrettieri trasportatori di acqua, vedasi: Carrettieri dipendenti da aziende agricole.

Agenzie di vendita	D 36	Allevatori di animali in genere	49
» di viaggio	C 73	Allibratori (bookmakers)	C 70
» marittime	C 78	Allievi (studenti)	8
» marittime (Impiegati)	C 78	» carabinieri	30
» marittime (Personale subalterno)	C 78	Allume (miniére di allume e alluminite)	56
» private di pegno	D 42	Alluminio (fabbricazione di articoli casalinghi di)	C 6
Agganciatori (ferrovie, tramvie, ecc.)	24	Alluministi (belle arti)	T 16
Aggiuntatrici (articoli in pelle)	95	Alpine (guide)	C 72
» (calzaturifici)	13	Alunni (studenti)	8
Aggiustatori di orologi	C 11	» d'ordine (impiegati dello Stato)	D 57
» di articoli colorati in pelle	95	Amanuensi (impiegati dello Stato)	D 57
» di stoviglie	C 19	Ambasciate estere (impiegati delle)	D 51
» meccanici in genere	C 6	» estere (personale subalterno delle) ..	D 52
Aggraffatori (condizionatura e conservazione della frutta)	77	» italiane (impiegati alle dipendenze di) ..	D 53
Aghi (fabbricazione di)	15	» italiane (personale subalterno alle di- pendenze delle)	D 54
Agiati (benestanti)	37	Ambasciatori (italiani)	D 53
Agliaroli	C 88	» presso il Governo di S. M. il Re ..	D 51
Agnellai	26	» presso la S. Sede	D 51
Agricoltori che conducono terreni della famiglia ..	4	Ambra (fabbricazione di oggetti di)	C 2
» che conducono terreni propri	4	Ambulanti (suonatori)	T 29
» che lavorano terreni della famiglia ...	4	» (venditori)	D 26
» che lavorano terreni propri	4	Amianto (fabbricazione di tessuti di)	19
» conduttori di aziende zootecniche	49	Amido (fabbricazione dell')	C 43
» enfiteuti	40	Ammagliatrici (fabbricazione cappelli di paglia) ..	70
» fittavoli	5	Ammarratori (personale di bordo)	25
» subaffittuari	5	» di canapa	19
» usufruttuari	40	Ammattatori (macellai)	87
» utenti	40	Ammazzapiccori (Napoli)	87
» utilisti	40	Amministratori (di aziende agricole)	41
Agrimensori	T 12	» di beni patrimoniali	D 73
» (periti)	T 12	» di teatro	C 70
Agronomi	T 11	Amministrazione Comunale (impiegati di)	D 61
Agumai (giornalieri)	44	» Comunale (subalterni di)	D 62
» (salariati ed obbligati)	43	» Provinciale (impiegati di)	D 59
Agumi (coltivazione degli)	44	» Provinciale (subalterni di)	D 60
» (impaccatori degli)	77	Amministrazioni private (commessi di)	35
» (vendita di)	C 94	» private (dattilografe di)	35
Aiutanti ai forni (produzione del gas)	C 67	» private (impiegati di)	35
» al masso (cave di pietre, ecc.)	57	» private (pensionati di)	T 34
» alle canne (fabbricazione di istrumenti mu- sicali)	C 8	» private (stenografe di)	35
Aiuti fornai (Roma)	12	» Pubbliche (pensionati di)	38
» impaginatori	C 58	Ammolatori-Arrotini	C 6
» sarti (confezioni tessuti impermeabili)	C 31	Ancoratori (personale di bordo)	25
Aiutoflisti	57	Animali nocivi (distruttori di)	53
Alabastri (lavorazione degli)	C 16	Annaspatrici (industrie tessili)	19
Alabastrieri	C 16	Annestatori (agricoltori)	44
Alberi da frutta (coltivazione degli)	44	Annodatrici (industrie tessili)	19
Albergatori	28	Antiquari	D 17
Alberghi (compresi gli alberghi annessi a stabili- menti termali, esclusi gli alberghi diurni) ..	28	Antracite (estrazione di)	56
» (personale di)	28	Apicoltori	49
» (proprietari di)	28	Appaiatori (tacchifici)	64
» diurni	C 39	Appaltatori di esattorie	D 43
Alcool (distillerie dell')	C 45	» (forniture di bordo)	D 37
» (raffinerie dell')	C 45	» (industrie edili)	C 22
» (rettificazione dell')	C 45	» (industrie non specificate)	22
Alienisti	D 92	Apparatori (arredamento domestico)	C 32
Alesatori (lavorazione dei metalli)	C 6	Apparecchi di precisione (fabbricazione di)	C 8
Allevamento del bestiame (giornalieri)	50	» elettrici (fabbricazione di)	C 10
» del bestiame (salariati ed obbligati) ..	10	» elettrici (vendita di)	D 14
» di bachi da seta	49	» fisici (fabbricazione di)	C 8
		» fisici (vendita di)	D 14

Apparecchi ortopedici (fabbricazione di)	C 8	Arte antica e moderna (vendita di oggetti di)	D 17
» ortopedici (vendita di)	D 23	Articoli di feltro (fabbricazione di)	C 30
» per distribuzione d'acqua (fabbricazione di)	15	» di gomma (fabbricazione di)	C 50
Apparecchiatori (costruzioni edilizie)	C 23	» di gomma (vendita di)	D 23
» (Poste e Telegrafi)	C 82	» di gomma (vendita diretta da parte dei produttori)	D 24
» (telefoni)	C 83	» di madreperla (vendita di)	D 10
» di filati	19	» di metallo (vendita di)	D 10
Applicati (amministrazioni comunali)	D 61	» di pelle (fabbricazione di)	95
» (amministrazioni provinciali)	D 59	» di pelle (vendita di)	D 8
» (amministrazioni statali)	D 57	» di selleria (vendita di)	D 6
Applicatori (di vetri)	C 20	» fotografici (fabbricazione di)	C 57
» (stuccatori-Milano)	C 23	» fotografici (vendita di)	D 12
Applicatrici (fabbricazione di bottoni)	C 3	» in avorio (vendita di)	D 10
» (fabbricazione di cappelli di feltro) ..	C 29	» in osso (vendita di)	D 10
Apprendisti ed aiutanti: <i>V. operai relative industrie</i>	—	» in tartaruga (vendita di)	D 10
Appressatori di filati	19	» per fumatori (fabbricazione di)	C 2
Apprettatori (industria tessile)	19	» per fumatori (vendita di)	D 10
Apritori (lavorazione del vetro)	C 20	» tecnici (vendita di)	D 14
Aratura (giornalieri)	44	Artisti (personale di servizio, di fatica, dipendente da) ..	D 76
» (salariati ed obbligati)	47	» cinematografici	T 27
Arazzi (restauratori di)	T 18	» di caffè concerto	T 28
» (tessitura di)	19	» di canto	T 24
Arazzieri (addobbatori)	C 32	» di circo	T 28
Arborari (maestranze agricole specializzate)	44	» di compagnie di varietà	T 28
Archibusi (fabbricazione di)	C 9	» di compagnie equestri	T 28
Architetti	T 10	» drammatici	T 26
Archivisti (impiegati dei comuni)	D 61	Ascensori (fabbricazione)	15
» (impiegati della provincia)	D 59	Ascensoristi (liftier-albergo)	28
» (impiegati dello Stato)	D 57	Asfaltatori (calderai)	18
Arcipreti	D 79	Asfaltisti	18
Ardesia (lavorazione della)	C 16	Asfalto (lavorazione di materiali in)	C 21
Arditori (Sicilia - miniere)	56	» (vendita di)	D 18
Arena (cavatori di)	57	Asinai	23
Arganisti (cave)	57	Asini (noleggiatori di)	23
» (miniere)	56	Asolaie	20
Argentatori	C 6	Aspatori (industria tessile)	19
Argentatura (vetro)	C 20	Aspiratori elettrici (fabbricazione di)	C 10
Argenteria (fabbricazione della)	C 12	» elettrici (vendita di)	D 14
Argentieri	C 12	Assistenti	C 22
Argento (ricamatrici in)	C 26	» di farmacia	D 97
Argilla (vendita di)	D 18	» edili	C 22
Armaioli (fabbricazione di armi)	C 9	» infermieri	C 38
» (vendita di armi)	D 14	» sanitarie (visitatrici)	D 99
Armatori (di cave)	57	» stradali	C 22
» (di miniere)	56	» tessili	19
» marittimi	C 77	Assistenza (monache addette alla)	T 1
Armi da fuoco (fabbricazione di)	C 9	» (monaci addetti alla)	T 1
» (vendita di)	D 14	» (sacerdoti addetti alla)	T 1
Armieri	C 9	Astucciari in carta	C
Armoniche (fabbricazione di)	66	» in pelle	95
» (incisori di)	66	Assicurazione (agenti di assicurazione non dipenden-	
Armonium (fabbricazione di)	66	» da società ed istituti di assi-	
Aromi (fabbricazione di)	C 48	» curazione)	D 47
Arpisti	T 23	» (aziende non specificate di) (Impie-	
Arredatori (tappezzieri, ecc.)	C 32	» gati)	D 49
Arredi sacri (fabbricazione di)	C 26	» (aziende non specificate di) (Perso-	
» sacri (vendita di)	D 17	» nale subalterno)	D 50
Arrotatori di vetri	C 20	» (capi gruppo di produzione)	D 45
Arrotini	C 6	» (ispettori di produzione)	D 45
» (ammolatori)	C 6	» (istituti di)	D 45
Arsellanti	55	Assicurazione (liquidatori di danni di)	D 45
Arsenalotti	C 7	» (produttori)	D 45
		Attaccafili	19

Attaccagambe (lavorazione del vetro)	C 20	Automobili (vendita di)	D 14
Attaccapiedi (lavorazione del vetro)	C 20	» private (conducenti di)	36
Attacchini (di agenzie di pubblicità)	D 34	Automotrici elettriche (fabbricazione di)	15
» comunali	D 62	» elettriche (vendita di)	D 14
Attendenti a casa	9	Autori	T 5
» alle cure domestiche	9	Autoveicoli (fabbricazione di)	15
Attori cinematografici	T 27	» (vendita di)	D 14
» drammatici	T 26	Avicoltura (allevatori di pollame)	49
Attrezzisti (personale non artistico)	C 70	Avieri	33
» (teatro)	T 28	Avorio (lavorazione dell')	C 2
» mobiliari	65	» (lavorazione di oggetti in)	C 2
Attrici (cinematografiche)	T 27	» (vendita di oggetti in)	D 10
» (drammatiche)	T 26	Avventizi (Comuni)	D 61
Attuari	T 13	» (Province)	D 59
Audizioni radiofoniche (personale non artistico di)	C 70	» (Stato)	D 57
Ausiliari vetrai	C 20	Avvocati	T 2
Autisti (addetti ai trasporti in genere)	23	Avvolgitori (apparecchi elettrici)	C 10
» (conducenti automobili private)	36	Aziende agricole (amministratori)	41
» (dipendenti da liberi professionisti ed artisti)	C 71	» agricole (direttori tecnici)	41
» (di piazza)	23	» agricole (impiegati)	41
Autobus (capilinea)	23	» commerciali (non specificate)	D 39
» (conducenti)	23	» di assicurazione non specificate (impiegati)	D 49
» (controllori)	23	» di assicurazione non specificate (personale subalterno)	D 50
» (fattorini di)	23	» di credito non specificate (impiegati)	D 49
Autogeni (saldatori)	C 6	» di credito non specificate (personale subalterno)	D 50
» (tagliatori)	C 6	» enologiche	78
Automobili (conducenti di)	23	» zootecniche (agricoltori conduttori)	49
» (conducenti dipendenti da liberi professionisti e artisti)	C 71	» del gas (addetti alle)	C 67
» (fabbricazione di)	15	» elettriche (addetti alle)	C 66
» (noleggio di)	23	» tranviarie (addetti alle)	24
» (rimesse per)	23		

B

Baccalaiuoli	26	Banchi lotto (scrivani)	D 44
Bachelite (fabbricazione di)	C 51	» » (titolari)	D 44
Bachi da seta (allevamento di)	49	Banconieri	26
» da seta (produzione e selezione del seme dei)	T 41	Banda (direttori di)	T 22
Badilanti (di campagna)	7	» (maestri di)	T 22
» (terrazzeri di città)	18	Bandiere (fabbricazione di)	C 31
Bagni comunali	D 62	Bandisti	T 23
» marini	C 39	Banditori comunali	D 62
» pubblici	C 39	Barbieri	C 40
» termali	C 38	Barcaioli	25
Bagnini	C 39	Barche (in legno — costruzione di)	62
» (bagni termali)	C 38	Bardatrici (preparazione della canapa)	19
Balie	36	Barenatori (lavorazione dei metalli)	C 6
Ballerini	T 25	Barilai	63
Ballo (insegnanti di)	D 90	Barilli (fabbricazione di)	63
» (scuole di)	C 70	» (vendita di)	D 3
Bambagliai	D 21	Baristi	D 29
Bambinaie	36	Baritoni	T 24
Bambolaie	C 2	Barlettai-bottai	63
Bambole (fabbricazione e riparazione di)	C 2	Barnabiti	D 80
» (vendita di)	D 10	Barraioli (manovali)	18
Bancarazzari (tappezzieri)	C 32	Barrocciai	23
Banche	D 40	Bars	E 29
Banchieri	D 40	Basolari (selciatori)	18
Banchi lotto	D 44	Bassatori (lavorazione cappelli di feltro)	C 29
» » (agenti)	D 44	Bassi	T 24
» » (impiegati)	D 44	Bastai	96

Bastasi (facchini di porto)	C 79	Bilancieri (lavorazione del metallo)	C 6
Bastonai	C 34	Bilancieristi (pelletterie)	95
Bastoni (fabbricazione di)	C 34	Binatrici (lavoranti tessili)	19
» (vendita di)	D 10	Birra (fabbricazione della)	C 46
Battellanti	25	» (vendita di)	D 29
Battiali (lavorazione cappelli di feltro)	C 29	Birrai	D 29
Battiferri	C 6	Birrerie	D 29
Battilame (lavorazione del marmo)	57	Biscotti (fabbricazione dei)	76
Battilana	19	» (vendita di)	C 91
Battiloro	C 12	Biscottieri	76
Battimazza (prima lavorazione dei metalli)	C 5	Bobinatori (cartiere)	99
» (miniere)	56	» (industria elettrica)	C 10
» (cave di pietre e marmi)	57	Bobinatrici (trattura e torcitura della seta)	19
Battirame	C 6	Bollettinai (bigliettai) addetti a spettacoli pub- blici	C 70
Battistrada (cave di pietre e marmi)	57	Bollitori (lavorazione dei metalli)	C 5
» (miniere-Sicilia)	56	» (sugherifici)	68
Battitori di metalli	C 6	Bonettaie	C 35
» di caccia	53	Bookmakers	C 70
» di noci (Piemonte)	44	Boratori o imboratori (materassai)	C 32
» di tipografia	C 58	Borchie (fabbricazione di)	15
Battitura di tappeti (imprese private di pulizia)	C 33	Bordatori (pelletterie)	95
Bauli (fabbricazione di)	64	Bordinatrici (cappelli di paglia)	70
Bauli (vendita di)	D 3	Bordo (camerieri di)	25
Bazar	D 10	» (commissari di)	25
Beccai	26	» (fornitori di)	D 37
Beccamorti comunali	D 62	» (personale di)	25
Becchini comunali	D 62	Bordonai-gallonai (Piemonte)	C 26
Bellezza (istituti di)	C 40	Borgesi (Sicilia)	5
Benedettini	D 80	Borlonai (fabbricazione di bottoni)	C 3
Beneficenza (impiegati degli istituti di)	D 63	Borsa (agenti di)	D 41
» (personale subalterno degli istituti di)	D 64	» (commissari di)	D 41
Benestanti	37	» (commissionari di)	D 41
Beni patrimoniali (amministratori)	D 73	Borse (fabbricazione di)	95
Benzina (distillazione della)	C 57	Boscaioli	51
» (importazione di)	D	Bossoli per cartucce (fabbricazione di)	C 9
» (vendita della)	D	Bottai	63
Berrettai	C 35	Botti (fabbricazione di)	63
Berretti (fabbricazione dei)	C 35	» (vendita di)	D 3
» (vendita dei)	D 21	Bottigliai	C 20
Bestiame (allevamento del)	49	Bottiglie (fabbricazione di)	C 20
» (vendita di)	C 86	» (vendita di)	D 20
Bettolieri	D 28	Bottinai (di imprese private di pulizia urbana) ..	C 75
Biade (vendita di)	C 88	» comunali	D 62
Biancheria (confezione della)	20	Bottonai	C 3
» (vendita della)	D 21	Bottoni (fabbricazione di)	C 3
Bianchettai (Napoli-imbianchini)	C 23	Bovari	50
Biciclette (fabbricazione di)	15	Bozzellai (lavorazione del legno)	64
» (noleggio di)	23	Bozzoli (cernita)	19
» (vendita di)	D 14	» (deposito)	19
Bidelli (comunali)	D 62	» (essiccazione)	19
» (scuole regie)	D 58	Braccherai-sellai	96
Bifolchi	47	Bracchieri (addetti ai servizi domestici)	36
Bigliardieri	D 29	» (caccia)	53
Bigliardo (proprietari di sale da)	D 29	Braccianti agricoli	7
Bigliettai (di imprese di trasporti)	24	» giornalieri (nelle città)	18
» (di spettacoli pubblici)	C 70	Brecciaioli	57
Bigiotterie (fabbricazione di)	C 2	Brefotrofi (impiegati dei)	D 63
» (vendita di)	D 10	» (subalterni dei)	D 64
Bigonciai	63	Bretelle (fabbricazione di)	C 34
Bilanciai	C 8	Bricatori (industria tessile)	19
Bilance (fabbricazione di)	C 8	Brillanti (artisti)	T 26
» (vendita di)	D 14		

Brillatori (lavorazione dei cereali)	72	Bulbi (vendita di)	C 96
Broccati di seta (fabbricazione di)	19	Bulinatori (pelletterie)	95
» di seta (vendita di)	D 21	Bulinisti (lavorazione dei metalli)	C 6
Bronzisti	C 5	Bullettai	C 6
Bronzo (stabilimenti per fusioni anche artistiche di)	C 5	Bulloni (fabbricazione di)	15
Bruciatori	D 26	Bullonieri	C 6
Brumisti	23	Burattinai	T 28
Brunitori (lavorazione dei metalli)	C 6	Burini (allevamento del bestiame-giornalieri)	50
» (lavori in gioielleria)	C 12	Burro (lavorazione in caseifici industriali)	85
Bruscolinari	D 26	» (vendita di)	C 92
Bucatai	C 36	» artificiale (fabbricazione di)	86
Bucatrici (lavorazione delle calzature)	13	Bussolari (impiegati di aziende agricole)	41
Buccellatai (venditori ambulanti)	D 26	Bustaie (industria della carta)	C
Buccellati (fabbricazione di)	76	» (industria del vestiario)	20
» (vendita di)	C 91	Bustai a pedalino e a mano	C
Budella (lavorazione delle)	92	Buste da lettere (fabbricazione di)	C
Bufalari	50	Buttafuori	C 70
Buffetterie (fabbricazione di)	96	Buttapala (costruzioni edilizie)	18
» (vendita di)	D 6	Butteri (Lazio)	50
		Buzzurri (venditori ambulanti)	D 26

C

Cabinisti (industria elettrica)	C 66	Calore (impianti di distribuzione di)	C 66
Cablografisti	C 82	Calzature (fabbricazione di)	13
Cacao (lavorazione del)	84	» (riparazioni di)	13
» (macinazione del)	84	» (vendita di)	D 9
» (tostatura del)	84	Calzaturifici	13
Caccia (battitori di)	53	Calze (fabbricazione di)	C 27
» (fabbricazione di minuti oggetti da)	C 2	» (rimagliatrici di)	C 27
» (falconieri)	53	» (ripassatrici di)	C 27
» (guardiani di bandita)	53	» (stiratrici di)	C 27
Cacciacornacchie	53	» (vendita di)	D 21
Cacciagione (vendita di)	26	Calzettaia	C 27
Cacciatori	53	Calzolari	D 9
Caffè (anche tostato - vendita di)	C 97	» (operai)	13
» (camerieri di)	D 29	Camaldolesi	D 80
» (esercizi pubblici)	D 29	Camali (Liguria)	C 79
» (fabbricazione di surrogati del)	82	Cambiavolute	D 41
» (lavorazione del)	82	Cambio (agenti di)	D 41
» (macinazione del)	82	» (commissionari di)	D 41
» (torrefazione del)	82	Cameranti (braccianti giornalieri di campagna)	7
» concerto (artisti di)	T 28	Camere Legislative (impiegati delle)	D 57
Caffettieri	D 29	» Legislative (personale subalterno delle)	D 58
Calafati (costruzione barche in legno)	62	Camerieri (servizi domestici)	36
Calandratori (industria della carta)	99	» di albergo	28
Calcaroni (industrie chimiche)	C 57	» di bordo	25
Calcatrici (lavorazione dei minerali)	C 19	» di caffè	D 29
Calce (fornaci di)	C 18	» di trattoria	D 28
» (molini da)	C 18	» di vagoni-ristoranti	C 73
» (vendita di)	D 18	Camicerie (fabbricazione di)	20
» idraulica (fabbricazione di)	C 18	» (vendita di)	D 21
Calciaroli (preparazione dei minerali)	18	Camiciaie	20
Calcinai (preparazione dei minerali)	18	Camicie Nere (M. V. S. N.)	34
Caldaie (conduttori di)	C 66	Camionisti (trasporti)	23
Caldaiole (operaie)	19	Cammeisti (lavorazione di pietre preziose)	C 2
Caldarostari	D 26	Campagna (cottimisti di)	7
Calderai (lavorazione dei metalli)	C 6	» (giornalieri di)	7
» asfaltatori	18	Campanari	D 83
Calibristi (lavorazione dei metalli)	C 6	Campari (aziende agricole)	42
Calligrafi	T 20	Campestri (guardie municipali)	D 68
Callisti	D 98	Canapa (ammarratori di)	19

Canapa (fabbricazione di tessuti di).....	19
» (pettinatura della).....	19
» (sceglitura della).....	19
» (stigliatura della).....	19
Canapini	19
Cancelleria (fabbricazione di oggetti di)	C
» (vendita di oggetti di)	D 11
Cancellieri	D 57
Candeggiatori	19
Candele (vendita di)	C 97
» di cera vergine (fabbricazione di).....	91
» di sego (fabbricazione di)	C 49
» e cera (vendita di)	C 97
» steariche (fabbricazione di).....	C 49
Canestri (fabbricazione di)	69
» (vendita di oggetti in giunco, vinchi, ecc.)	D 3
Canna (vendita di oggetti di)	D 3
Cannaroli (Veneto)	51
Canne da fucile (fabbricazione di)	C 9
Canneggiatori	18
Cannella (vendita di)	C 97
Cannellai (industrie tessili)	19
Cannelli per conterie (fabbricazione di)	C 20
Cannipulisti (addetti alla fabbricazione di stru-	
menti musicali)	66
Cannocchiali (fabbricazione di)	C 8
Cannucciai	18
Canonici	D 79
Canovai	D 28
Cantanti	T 24
» di varietà	T 28
Cantarari	C 19
Cantastorie	T 29
Cantieri navali	C 7
Cantine	D 28
Cantinieri (di stabilimenti enologici)	78
» (esercenti)	D 28
Canto (artisti di)	T 24
» (insegnanti di)	D 89
Cantonieri comunali	D 62
» ferroviari	24
» stradali (comunali)	D 62
» stradali (dipendenti da imprese private)	C 76
» tramviari	24
Cantori	T 24
Cantucciai	76
Canzonettisti	T 28
Capelli (lavorazione dei)	C 40
Capi agenzie di viaggio	C 73
» alla pasta di legno	99
» bagnini (bagni pubblici e di mare)	C 39
» bagni (bagni termali)	C 38
» banda musicali	T 22
» cava	57
» commessi (Comune)	D 62
» commessi (Provincia)	D 60
» commessi (Stato)	D 58
» d'arte muratori	16
» gelaterie	D 30
» gruppo di produzione	D 45
» infermieri (di istituti privati di cura)	C 38
Capilinea (autobus)	23

Capilinea ferroviari	24
» tramviari	24
Capi lizza	57
» macchina (personale di bordo)	25
» macchina (treni)	24
» macchinisti (Marina mercantile).....	25
» manipolo (M. V. S. N.).....	34
» mugnai	73
Capimastri muratori	16
Capi segheria (nelle cave di pietre e di marmi)....	57
» segheria (nei laboratori industriali per la la-	
vorazione di pietre e marmi)	C 14
» segheria (lavorazione del legno).....	60
» segheria (tramvie)	24
» squadra (ferroviari)	24
» squadra (M. V. S. N.)	34
Capistazione	24
Capistiva	25
Capitalisti	37
Capitanerie di porto	32
Capitani Marina mercantile	25
» marittimi	25
Capitreno	24
Capitruppa (muratori)	16
Capi uscieri (Comuni).....	D 62
» (alle dipendenze della Provincia).....	D 60
» (alle dipendenze dello Stato)	D 58
Capocomici	T 26
Caponalieri (produzione dell'olio)	79
Caporali muratori.....	16
» di distilleria	78
Cappelli (vendita di)	D 21
» di feltro (fabbricazione di)	C 29
» di paglia (fabbricazione di)	70
Cappuccini	D 80
Caprai	50
Carabinieri (allievi)	30
» Reali	30
Caramelle (fabbricazione di).....	84
» (vendita di)	C 91
Cararnellisti	84
Caratteri da stampa (fonditori)	C 58
Caratteristi	T 26
Carbonai (addetti alla produzione).....	51
» (vendita di carbone)	D 2
Carbon fossile (cavatore di)	56
» (vendita di)	D 2
Carboni vegetali (vendita di)	D 2
Carbonizzatori	C 29
Carburi vari (fabbricazione di).....	C 57
Carburo di calcio (fabbricazione di)	C 56
Carcarari (Napoli)	C 18
Carcerati	T 38
Carceri (custodi di).....	D 67
Carcerieri	D 67
Cardalane	19
Cardatori	19
Carde (spazzatamburi).....	19
Carderie	19
Cardinali	D 79
Caricafonti (lavorazione di cereali).....	72
Carica telai (industria tessile).....	19

Caricatori	C 79	Casellanti	24
Caricatrici (tessili - industria laniera).....	19	Casermaggio (imprese di)	D 37
Caricaturisti (disegnatori)	T 19	Cassa circondariale di malattie - ente morale (impiegati addetti ad una)	D 63
Cariolanti (Veneto).....	7	» circondariale di malattie - ente morale (subalterni addetti ad una)	D 64
Carne (affumicatori di).....	88	» circondariale di malattie - privata (impie- gati addetti ad una).....	35
» (conservazione della).....	88	» circondariale di malattie - privata (subal- terni addetti ad una)	D 78
» (lavorazione della).....	88	Cassai	63
» (macellazione della).....	87	Casse (fabbricazione di).....	63
» (salatori di).....	88	» di Risparmio.....	D 40
» (vendita di)	26	» Mutue (varie)	D 40
Carnecottari	D 26	» Rurali	D 40
Carpentieri (in ferro)	C 6	Cassettari	63
» (in legno).....	61	Cassette per agrumi (fabbricazione).....	63
» (navali)	C 7	Cassonai	63
Carradori	63	Castagnacciari	D 26
Carrai	63	Castratori	50
Carrettai (trasporti terrestri senza guide).....	23	Catene metalliche (fabbricazione di)	C 6
» (costruzione di carri).....	63	Catenisti (metalli preziosi).....	C 12
Carretti (rimesse per).....	23	Catramatori	C 29
Carrettieri.....	23	Catrame	C 57
Carri (conducenti di).....	23	Cattedre ambulanti di agricoltura (Direttori ed impiegati delle).....	D 57
» ferroviari (fabbricazione di).....	15	» ambulanti di agricoltura (subalterni del- le).....	D 58
Carrozze (conducenti di).....	23	Caucciù (lavorazione del)	C 50
» (fabbricazione di).....	63	Cavacessi (aziende private)	C 75
» tramviarie (fabbricazione di).....	15	Cavallari	23
Carrozzeri (Toscana).....	63	Cavallerizzi (circhi equestri)	T 28
Carta (cernita della).....	98	Cavalli (allevatori di).....	49
» (fabbricazione della).....	99	» (da monta - Industria).....	49
» (lavorazione della).....	98	» (fantini)	T 30
» (prenditori di).....	98	» (noleggiatori di)	23
» (tappezzieri in)	C 24	» (rimesse per)	23
» e cartoni (vendita della)	D 11	Cavamacchie	C 37
» pesta (fabbricazione di).....	99	Cavatori di pozzi.....	18
Cartai	99	» di piriti	56
Carte da giuoco (coloristi).....	C 59	» di salgemma	56
» da giuoco (fabbricazione delle).....	C	» di zolfo	56
» da visita (fabbricazione delle).....	C 58	Cavatufi	57
» Valori (Officina).....	C 60	Cave di ogni genere.....	57
Cartiere	99	Cavi (fabbricazione di cavi e di conduttori elettrici con rivestimento in gomma).....	C 10
Cartolai	D 11	Cellieri	D 28
Cartoline (vendita di).....	D 11	Celluloide (fabbricazione della).....	C 51
» illustrate (fabbricazione di).....	C 59	Cellulosa (fabbricazione di).....	99
Cartonaggi (fabbricazione di)	C	» (vendita di).....	D 11
Cartone (fabbricazione di).....	99	Cementieri	C 21
Cartoni per Jacquard (perforatori di)	C	Cementisti	17
Cartucce (fabbricazione di)	C 54	Cemento (cave di materiale da).....	57
Carusi	56	» (fabbricazione di materiali in).....	C 21
Casa (attendenti a).....	9	» (fornaci di).....	C 18
» (donne di).....	9	» (gettatori in).....	17
Casalinghe	9	» (molini da).....	C 18
Casari delle latterie turnarie (salariati ed obbli- gati).....	10	» (vendita di)	D 18
» delle latterie turnarie (giornalieri).....	50	Cenciaioli (Napoli: - saponari)	C 75
Cascherini	12	Cera (fabbricazione della)	C 49
Casa di cura (infermieri di)	C 38	» vergine (lavorazione della).....	91
» di reclusione (detenuti).....	T 38	» vergine (vendita della)	C 97
» di reclusione (impiegati)	D 57		
» di reclusione (personale subalterno)	D 58		
» di tolleranza (conduttori di)	T 40		
» di vendita	D 17		
Casifici industriali (lavorazione di latticini).....	85		

Ceraiooli (lavorazione della cera).....	91	Ciceroni.....	C 73
» (vendita della cera)	C 97	Cicoria (fabbricazione di).....	82
Ceralacca (fabbricazione di)	C 57	Cicoriari	48
Ceramiche (fabbricazione di).....	C 19	Cilindrai (industria del legno)	99
» (seccatura di)	C 19	Cilindristi (risiere).....	72
» (tornitura)	C 19	Cimatori	19
» (vendita di)	D 20	Cimatrici (tessitura serica).....	19
Ceramisti (pressatura).....	C 19	Cimosaie (fabbricazione cappelli di feltro).....	C 29
» (verniciatura)	C 19	Cinematografi (inservienti, maschere dei)	C 70
Cerate e simili (fabbricazione di)	C 31	Cinematografiche (fabbricazione di pellicole).....	C 57
Cerchiai (maestranza agricola specializzata).....	44	» (presa e sviluppo di pellicole) ..	C 63
Cerchiatori (fabbricazione cappelli di feltro)	C 29	Cinematografici (artisti)	T 27
Cereali (conservazione dei)	C 87	» (personale non artistico)	C 70
» (deposito di)	C 87	Cinghie (fabbricazione di).....	96
» (lavorazione dei).....	72	» (vendita di)	D 6
Ceresina (fabbricazione della)	C 49	» di trasmissione (fabbricazione di).....	96
Ceri (fabbricazione di)	C 49	Cinturini di cuoio (fabbricazione di).....	95
» (vendita di).....	C 97	Cinturiniste	C 29
Cerinaì	D 26	Ciocolata (fabbricazione della).....	84
Cerini (fabbricazione di)	C 53	» (vendita della)	C 91
Cernita dei bozzoli.....	19	Ciocolatai	84
» della carta.....	98	Cipollai	C 94
» di stracci.....	98	Cipria (fabbricazione della)	C 43
Cernitafette (industria bottoni)	C 3	Circhi equestri.....	T 28
Cernitori di cereali in genere.....	72	Circo (artisti di)	T 28
» di grani.....	72	Circolaristi (imballaggi).....	63
» di immondizie	C 75	Circoli scientifici (contabili)	D 71
Cernitrici (miniere)	56	» (custodi)	D 72
» di tabacchi	C 52	» (dattilografe)	D 71
Cerotti (vendita di).....	C 98	» (impiegati)	D 71
Cervellieri	88	» (impiegati amministrativi).....	D 71
Cesellatori (lavorazione dei metalli)	C 6	» (inservienti)	D 72
» (mosaicisti)	C 15	» (magazzinieri)	D 72
» (oreficeria)	C 12	» (personale subalterno)	D 72
» a sbalzo	C 12	» (portieri)	D 72
» di metalli preziosi	C 12	» (ragionieri)	D 71
» di mobili.....	65	» (scrivani)	D 71
Cestai (lavorazione del legno e materie affini).....	71	» (segretari)	D 71
Ceste di vimini (fabbricazione di).....	69	» (stenografi)	D 71
Cestini di paglia (fabbricazione di).....	71	» (telefonisti).....	D 71
Cetrangolari	D 26	Circoli sportivi (contabili)	D 69
Champignon (lavoranti allo)	C 8	» (custodi)	D 70
Chellerine	D 29	» (dattilografe)	D 69
Chianchieri (macellazione della carne).....	87	» (impiegati)	D 69
» (beccai) (vendita della carne).....	26	» (impiegati amministrativi).....	D 69
Chiattaioli	25	» (inservienti)	D 70
Chiavari	14	» (magazzinieri)	D 70
Chierici	D 79	» (personale subalterno)	D 70
Chiese (addobbatore di).....	C 32	» (portieri)	D 70
» cattoliche (addetti al servizio delle)	D 83	» (ragionieri)	D 69
» cattoliche (sacrestani)	D 83	» (scrivani)	D 69
Chimici puri (dottori in chimica) — liberi profes- sionisti	T 9	» (segretari).....	D 69
Chincaglierie (vendita di)	D 10	» (stenografi)	D 69
Chiodi (fabbricazione di)	C 6	» (telefonisti)	D 69
» (vendita di)	D 14	Città (guide di)	C 73
Chiromanti	T 28	Ciucal	23
Chirurghi	D 92	Civaioli	C 94
Ciabattini	13	Clarini (fabbricazione di).....	66
Ciambellai	76	Clarisse	D 80
Cianografia	C 62	Clavisti (lavorazione di metalli)	C 8
Ciccaioli	C 75		

Clavisti (fabbricazione di strumenti musicali in legno)	66	Combustibili liquidi (importazione di)	D
Clero cattolico regolare (converse)	D 80	» liquidi (vendita di)	D
» regolare (frati)	D 80	» solidi (vendita di)	D 2
» regolare (laici)	D 80	» vegetali (fabbricazione di)	51
» regolare (suore)	D 80	» vegetali (vendita dei)	D 2
» secolare (chierici)	D 79	Comici (capo)	T 26
» secolare (sacerdoti)	D 79	Commedianti	T 26
Clicheurs (litografia)	C 59	Commerciali (periti)	T 15
» (tipografia)	C 58	Commercianti (vedi vendita)	
Closciatori	C 29	Commercio (vedi vendita)	
Clowns (pagliacci)	T 28	» (agenti di)	D 36
Cocchieri di piazza	23	» (commissionari di)	D 36
Cocchieri	23	» (viaggiatori di)	D 36
» (domestici)	36	Commessi (amministrazioni private)	35
Cocciari	D 20	» (dei Comuni)	D 62
Cocco (fabbricazione di tessuti di)	19	» (della Provincia)	D 60
» (vendita di tessuti di)	D 21	» (dello Stato)	D 58
Cocconieri (industria tessile)	19	» di stazione	24
Cocitori (birra)	C 46	» di studio	D 74
Cocomeri (vendita di)	C 94	» giudiziari autorizzati	D 57
Codatori (fabbricazione bottoni)	C 3	Commissari di bordo	25
Coffinanti (trasporto carbone)	C 79	» di borsa	D 41
Colatori forme di gesso	C 19	» di pubblica sicurezza	D 67
Colla (fabbricazione di)	C 49	Commissionari	D 36
Collatori	96	» di borsa	D 41
Collaudatori	C 6	» di cambio	D 41
Collegiali	8	» commercio	D 36
Collettori di Esattorie pubbliche	D 43	» di piazza	D 38
» (privati)	D 33	Commutatoristi (poste e telegrafi)	C 82
Collocamento (Istituti di collocamento non a scopo di speculazione)	D 38	Compagnie equestri (artisti di)	T 28
Coloni	6	Compagnie di varietà (artisti di)	T 28
» (mezzadri)	6	Comparse	T 25
» (proprietari)	4	Compartecipanti (agricoltori)	47
» (terziari)	6	Compositori a macchina	C 58
» (affittuari)	6	» a mano	C 58
» (fittaiuoli)	5	» di musica	T 22
Coloniali (commissionari e rappresentanti in)	D 36	» tipografi	C 58
» (vendita di)	C 97	Composizionieri (lavorazione del vetro)	C 20
Colori (fabbricazione dei)	C 57	Comuni (corpi organizzati al servizio dei)	D 68
Coloristi (carte da giuoco)	C 59	» (funzionari dei)	D 61
» tessili (tintoria, stamperia e candeggio) ..	19	» (impiegati dei)	D 61
Coloritori (arti poligrafiche)	C 59	» (personale subalterno dei)	D 62
Coloritori (fabbricazione della carta)	99	» (segretari dei)	D 61
» (lavorazione della carta)	C	Concerto (direttori di)	T 22
Coltelli (fabbricazione di)	C 6	» (impresari)	C 70
» (vendita di)	D 14	Conciar ruote (industria del vetro)	C 20
Coltellinai	C 6	Conciatetti	C 25
Coltivatori di mitili e di ostriche	54	Conciatura di pelli	94
Coltivazione del tabacco (giornalieri)	44	Concimi (vendita di)	C 98
» del tabacco (salariati ed obbligati) ..	43	» chimici animali (fabbricazione di)	C 57
» di agrumi	44	» chimici minerali (fabbricazione di)	C 57
» di alberi da frutta	44	Condizionatura dei foraggi	45
» di fiori	44	» delle frutta	77
Coltrai	C 32	» della verdura	77
Coltronai	C 32	Conducenti automobili	23
Comandanti marittimi	25	» automobili dipendenti da liberi professionisti ed artisti	C 71
Comari	D 94	» automobili privati	36
Combustibili conglomerati (fabbricazione di)	C 57	» diligenze	23
» conglomerati (vendita di)	D 2	» di compressori stradali, dipendenti dai Comuni	D 62
» fossili (miniere)	56	» di compressori stradali, dipendenti da privati	C 76
» liquidi (fabbricazione di)	C 57		

Conducenti di trattrici agricole.....	23	Convitti Nazionali (Rettori).....	D 87
» vetture N. U. (dipendenti da imprese private).....	C 75	Cooperative per la vendita diretta di prodotti agricoli.....	C 95
Conduttori di caldaie.....	C 66	Copertoni (fabbricazione di).....	C 31
» di case di tolleranza.....	T 40	Copisteria (uffici di).....	C 61
» ferroviari.....	24	Copisti (dei Comuni).....	D 61
» tramvie.....	24	» del dipinto.....	T 17
» vagoni letto.....	C 73	» (della Provincia).....	D 59
Confettieri.....	84	» (dello Stato).....	D 57
Confetture (fabbricazione di).....	84	Copritetti.....	C 25
» (vendita di).....	C 91	Corallai.....	C 2
Confezionatura della biancheria.....	20	Coralli (pescatori di).....	55
» di vestiti.....	21	Corallo (vendita di oggetti di).....	D 10
Confezionisti articoli in pelle.....	95	Corbellai (che fa attrezzi con stecchi e giunchi).....	69
Coniatori di metalli preziosi.....	C 12	Corciari (Napoli).....	98
Conocchianti (industrie tessili).....	19	Cordai.....	19
Conservazione dei cereali.....	C 87	Corde (fabbricazione di).....	19
» dei foraggi.....	45	» (vendita di).....	D 21
» del legname.....	60	» armoniche (fabbricazione di).....	C 6
» del pesce.....	90	» armoniche (vendita di).....	D 5
» della carne.....	88	» metalliche (fabbricazione di).....	C 6
» della verdura.....	77	» metalliche (vendita di).....	D 14
» delle frutta.....	77	Cordoni (fabbricazione di).....	C 26
» delle uova.....	89	Cordonieri (passamanerie).....	C 26
» del pollame.....	89	Coreografi.....	T 25
Conserven di frutta (fabbricazione di).....	81	Corifei.....	T 25
» di pesce (fabbricazione di).....	90	Coristi.....	T 24
» vegetali (fabbricazione di).....	81	Cornici (fabbricazione di).....	64
Consieri (produzione dell'olio).....	79	Cornici.....	64
Consigli provinciali economia corporativa (impiegati dei).....	D 57	» (lavorazione in ferro).....	C 6
» provinciali economia corporativa (subalterni dei).....	D 58	Corone (oggetti di devozione - fabbricazione).....	C 2
Consolati (funzionari e impiegati).....	D 53	» (oggetti di devozione - vendita).....	D 10
» Esteri (personale subalterno dei).....	D 52	Corpi organizzati al servizio dei Comuni.....	D 68
» Italiani (personale subalterno dei).....	D 54	» organizzati al servizio delle Provincie.....	D 68
Consoli.....	D 53	» organizzati al servizio dello Stato.....	D 67
» generali.....	D 53	» RR. Equipaggi.....	32
» presso il Governo di S. M. il Re.....	D 51	Corregge (fabbricazione di).....	96
Consorzi provinciali di bonifica (impiegati dei).....	D 59	Correttori (di bozze).....	C 58
» provinciali di bonifica (subalterni dei).....	D 60	Correzione (case di - detenuti).....	T 38
» comunali (impiegati dei).....	D 61	» (case di - impiegati).....	D 57
» comunali (subalterni dei).....	D 62	» (case di - personale subalterno).....	D 58
» di bonifica - Enti morali (impiegati dei).....	D 63	Corridori.....	T 30
» di bonifica - Enti morali (subalterni dei).....	D 64	Corrieri.....	23
» privati (impiegati dei).....	35	» (spedizionieri).....	C 74
» privati (subalterni dei).....	D 78	Corrigendi.....	T 38
Consulenti tributari (agenti di affari).....	D 38	Cortellari (Napoli).....	C 6
Contabili circoli scientifici.....	D 71	Costruttori (impresari).....	C 22
» » sportivi.....	D 69	Costruzione di - vedi: fabbricazione di.....	—
» organizzazioni sindacali o del P. N. F.....	D 65	Costruzioni edilizie (imprese di).....	C 22
Contadini (salariati od obbligati).....	47	» idrauliche.....	C 22
» (coloni).....	6	» stradali.....	C 22
Contatrici (fabbricazione di oggetti di carta).....	C	Cotone fulminante (fabbricazione di).....	C 54
» (lavorazione della carta).....	99	Cotonieri.....	19
Conterie (fabbricazione di).....	C 20	Cottimisti di campagna.....	7
» (fabbricazione di cannelli per).....	C 20	» di città.....	18
Contralti.....	T 24	Cozzoni (sensali).....	D 38
Controllori (autobus).....	23	Cravatte (fabbricazione di).....	C 34
» (tramvie).....	24	» (vendita di).....	D 21
» (trasporti).....	23	Create-creade (domestiche).....	36
» ferroviari.....	24	Credenzieri domestici.....	36
» vagoni-letto.....	C 73	» (di albergo).....	218
Conversi.....	D 80	Crespi (fabbricazione di).....	C 26

Crestaie	C 34	Cuoio (fabbricazione di oggetti di)	95
Cretaiuoli (cave)	57	» (lavorazione del)	94
Crinattieri (zootecnia)	50	» (legatori in)	95
Crine vegetale (vendita di)	D 3	» (segnatori di)	13
Cristalli (fabbricazione di)	C 20	» (tintori di)	94
» (vendita di)	D 20	» (tracciatori di)	13
Crivellatori (mondarini)	72	» (vendita di)	D 6
» di cereali	C 88	» (verniciatori di)	94
Crivellatori di sabbia	57	Curandai (chi cura la tela greggia con frequenti lavature)	19
Crochet (lavorazione di trine)	C 26	Curandai (lavanderie)	C 36
Cromolitografi	C 59	Curati	D 79
Cronisti	T 6	Curatoli (aziende agricole)	41
Crosciatori (fabbricazione di calzature)	13	Cure domestiche (attendenti alle)	9
Cucchiare (costruzioni edili)	16	Curia Pontificia (impiegati della)	D 81
Cuciguardolo (fabbricazione di calzature)	13	» » (personale di fatica della)	D 82
Cucinieri	36	» » (personale di servizio della)	D 82
Cucitori (fabbricazione di calzature)	13	Curie Vescovili (impiegati delle)	D 81
» (legatorie di libri)	C 1	» » (personale di fatica delle)	D 82
Cucitrici (confezione della biancheria)	20	» » (personale di servizio delle)	D 82
» (fabbricazione di oggetti di carta)	C	Curvatori a mano (lavorazione del legno)	65
» di articoli in pelle	95	Custodi (agricoltura)	42
Cuffie	C 34	» comunali	D 62
Culti non cattolici (Ministri di)	D 84	» di carceri	D 67
Cuochi di albergo	28	» di circoli scientifici	D 72
» di collegi	36	» di circoli sportivi	D 70
» di bordo	25	» di macelli	87
» di privati	63	» di Parchi delle Rimembranze	D 62
» di trattorie	D 28	» della Provincia	D 60
» di vagoni ristoranti	C 73	» delle pubbliche acque	D 62
Cuoiai (lavorazione del cuoio)	94	» di scuole comunali	D 62
» (vendita di cuoio)	D 6	» di stabili	T 31
Cuoio (doratori di)	95	» dello Stato	D 58

D

Damaschi (fabbricazione di)	19	Depositi di legname	60
Dame di compagnia	36	Depuratori di olio	C 49
Damigelle di compagnia	36	Depuratori (produzione del gas)	C 67
Damigiane (fabbricazione di)	C 20	Derrate diverse (vendita di)	27
» (vendita di)	D 20	Destrina (fabbricazione della)	C 43
Danzatori (varietà)	T 25	Detenuti	T 38
Danzatrici (compagnie equestri)	T 28	Deviatori (trasporti terrestri su guide)	24
Dattilografi e dattilografe addetti allo studio di un avvocato	D 75	Diaconi	D 79
Dattilografi e dattilografe (di circoli scientifici)	D 71	Dicitori eccentrici	T 28
» » (di circoli sportivi)	D 69	Digrassatori di abiti	C 37
» » (di organizzazioni sindacali)	D 65	Diligenze (conducenti di)	23
» » (di uffici di copisteria)	C 61	Dinamite (fabbricazione di)	C 54
» » (di uffici privati)	35	Dipinto (copisti del)	T 17
» » (di uffici pubblici)	D 57	» (restauratori del)	T 18
Decoratori di articoli in pelle	95	Dipintori di navi	C 7
» di ceramica	C 19	Diplomatici italiani	D 53
» con fiori	C 32	» stranieri presso il Governo, di S. M. il Re	D 51
» edili	C 23	» stranieri presso la S. Sede	D 51
Demolitori di navi	C 7	Direttori d'albergo	28
Dentisti autorizzati	D 93	» di banda	T 22
» meccanici	D 98	» d'orchestra	T 22
Depositi di bozzoli	19	» (di scuole ed Istituti privati)	D 38
» di cereali	C 87	» (di scuole ed Istituti pubblici)	D 87
		» di teatro	C 70

Direttori amministrativi (di aziende agricole).....	41
» didattici	D 87
» generali (funzionari dello Stato)	D 57
» tecnici (aziende agricole).....	41
» e direttrici di case di cura private (Amministrativi).....	C 38
Disegnatori	T 19
» cromisti litografi	C 59
» di articoli in pelle.....	95
Digrassatori di lana.....	19
Disinfettanti (fabbricazione di)	C 57
Disinfettatori (dipendenti da Istituti privati di cura).....	C 38
» comunali	D 62
» provinciali	D 60
Dispensieri (di alberghi).....	28
» (dipendenti da privati).....	36
Distillazione e raffinazione di benzina	C 57
Distillerie di alcool	C 45
» di vinacce	C 45
Distribuzione di acqua	C 68
» di calore	C 66
» di forza motrice	C 66
» di gas	C 67
Distruttori di animali nocivi.....	53
Diurni (alberghi).....	C 39
Diurnisti (impiegati dei Comuni)	D 61
» (impiegati della Provincia)	D 59
» (impiegati dello Stato).....	D 57
Docciatori.....	C 25

Dolci (fabbricazione di).....	84
» (pasticceria, ecc.).....	76
» (vendita di)	C 91
Dolomiti (Cave di).....	57
Domatori	T 28
Domenicani	D 80
Domestiche (collocamento di)	D 38
Domestici	36
Donne di casa.....	9
» di servizio.....	36
» di tuttofare.....	36
Donzelli (subalterni comunali).....	D 62
Doppiatrici (ritorcitura ind. laniera).....	19
Doratori di cuoio.....	95
» di metalli	C 6
» in legno.....	67
Doratura e argentatura (in metallo)	C 6
Dottori in chimica (chimici puri) liberi professionisti	T 9
Dottori in medicina	D 92
» in scienze agrarie	T 11
» in scienze commerciali.....	T 13
Dragatori	18
Drammatici (artisti)	T 26
Drappi (vendita di)	D 21
Drizzamaglie	C 2
Droghe (lavorazione delle).....	83
» (vendita delle)	C 97
Droghieri	C 97

E

Ebanisti	64
Eccentrici (dicitori).....	T 28
Ecclesiastici	D 79
Economi spirituali	D 79
Edili (assistenti)	C 22
» (cementisti)	17
» (decoratori)	C 23
» (imprenditori)	C 22
» (manuali)	18
» (muratori)	16
» (proprietari)	T 32
Edilizie (costruzioni)	C 22
Editori	T 42
Educazione ed istruzione (Direttori ed insegnanti di Istituti privati).....	D 88
» ed istruzione (Direttori ed insegnanti di Istituti pubblici)	D 87
E. I. A. R. (Personale non artistico)	C 70
Elementari (maestri)	D 87
Elettricisti.....	C 64
» (dipendenti da negozi di vendita di materiale elettrico)	C 65
Elettrochimici (fabbricazione di prodotti)	C 57
» (vendita di prodotti)	C 98
Eliografia	C 62
Elioincisori	C 59
Embriciati	C 17

Energia elettrica (impianti di produzione e distribuzione)	C 66
Enfiteuti (agricoltori).....	40
Enologici (stabilimenti)	78
Enotecnici	78
Ente autonomo delle case popolari - ente morale (impiegati di un)	D 63
» delle case popolari - ente morale (subalterni di un).....	D 64
» delle case popolari - privato (impiegati di un).....	35
» delle case popolari - privato (subalterni di un).....	D 78
Enti morali (impiegati)	D 63
» (personale subalterno)	D 64
Equilibristi	T 28
Equitazione (insegnanti di)	D 90
Erbaggi (vendita di)	C 94
Erbivendoli	C 94
Erborai	C 96
Ergastolani	T 38
Ernisti	C 8
Eremiti	D 80
Esattorie comunali	D 61
» (per conto di ditte private)	D 33
» pubbliche (non gestite dallo Stato o da altri Enti pubblici)	D 43
Esazioni per conto di ditte private	D 33
Escavatori (edili).....	18

Esportatori	D 36
Espositori (varietà e circoli equestri)	T 28
Essenze per liquori (estrazione di)	C 48
Essiccatori di cereali	72
Essiccazione dei bozzoli	19
Estimatori	D 38

Estratti legnosi per tinta e concia (fabbricazione di)	C 57
Estrazione di acque minerali	59
» di essenze	C 48
Eteri per liquori e per profumi (estrazione di) ...	C 48
Etichettatori	C 57
Evangelici (Pastori)	D 84

F

Fabbri	14
Fabbricanti, vedasi: fabbricazione	—
Fabbricatori (Puglie)	16
Fabbricazione di accumulatori	C 10
» di acetilene compressa	C 56
» di aceto	78
» di acidi	C 57
» di acqua ossigenata	C 57
» di acquaragia	C 57
» di acque gassose	C 41
» di acque minerali	C 42
» di aeroplani	15
» di aghi	C 6
» di alberi di trasmissione	C 6
» di alfa e aloe (tessuti)	19
» di amido	C 43
» di apparecchi di precisione	C 8
» di apparecchi elettrici	C 10
» di apparecchi fisici	C 8
» di apparecchi ortopedici	C 8
» di apparecchi per distribuzione di acqua	C 25
» di armi da fuoco	C 9
» di armoniche	66
» di armonium	66
» di articoli casalinghi in alluminio	C 6
» di articoli di feltro	C 30
» di articoli di selleria	96
» di articoli fotografici	C 8
» di articoli per fumatori	C 2
» di ascensori	15
» di aspiratori elettrici	C 10
» di automobili	15
» di automotrici elettriche	15
» di autoveicoli	15
» di bambole	C 2
» di bandiere	C 31
» di barili	63
» di bastoni	C 34
» di bauli	64
» di berretti	C 35
» di biciclette	15
» di birra	C 46
» di biscotti	76
» di bitumi	C 57
» di borchie	C 6
» di borse di cuoio e pelle	95
» di bossoli per cartucce	C 9
» di botti	63
» di bottoni	C 3
» di broccati di seta	19

Fabbricazione di buffetterie	96
» di bulloni	C 6
» di burro artificiale	86
» di buste da lettere	C
» di calce	C 18
» di calce idraulica	C 18
» di calzature	13
» di candele di cera vergine	91
» di candele di sego	C 49
» di candele steariche	C 49
» di canestri	69
» di canne da fucile	C 9
» di cannelli per conterie	C 20
» di cappelli di feltro	C 29
» di cappelli di paglia	70
» di caramelle	84
» di carburo di calcio	C 56
» di carri	63
» di carrozze	63
» di carta	99
» di cartapesta	99
» di carte da giuoco	C
» di carte da parati	C
» di cartoline illustrate	C 59
» di cartonaggi	C
» di cartone	99
» di cartucce	C 54
» di casse	63
» di cassette per agrumi	63
» di catene metalliche	C 6
» di caucciù	C 50
» di celluloidi	C 51
» di cellulosa	99
» di cemento	C 18
» di cera	C 49
» di ceralacca	C 57
» di ceramiche	C 19
» di cerate e simili	C 31
» di cerini	C 53
» di cesti di vimini	69
» di cestini di paglia	71
» di chincaglierie	C 2
» di chiodi	C 6
» di cicoria (surrogato di caffè)	82
» di cinghie di cuoio	96
» di cinghie di trasmissione	96
» di cinturini di cuoio	96
» di cioccolato	84
» di cipria	C 43
» di colla	C 49
» di colori	C 57
» di coltelli	C 6

Fabbricazione di combustibili conglomerati	C 57
» di combustibili liquidi	C 57
» di combustibili solidi	C 57
» di combustibili vegetali	51
» di concimi chimici animali	C 57
» di concimi chimici minerali	C 57
» di confetture	84
» di conserve di frutta	81
» di conserve di pesce	90
» di conserve di vegetali	81
» di conterie	C 20
» di copertoni	C 31
» di corde	19
» di corde armoniche (di budella) ...	92
» di corde armoniche (di metallo)....	C 6
» di corde e catene metalliche	C 6
» di cornici	64
» di corregge	96
» di cotone idrofilo	19
» di cravatte	C 34
» di crespi	19
» di cristalli	C 20
» di cuffie	C 34
» di damaschi	19
» di destrina	C 43
» di dinamite	C 54
» di dolci	84
» di essenze (per profumi e liquori) ..	C 48
» di estratti legnosi per tinta e concia	C 57
» di fecola	C 43
» di fiammiferi	C 53
» di fibbie	C 6
» di filati	19
» di filigrana	C 12
» di filo metallico	C 6
» di finimenti	96
» di fiori artificiali	C 26
» di forbici	C 6
» di forcelle	C 2
» di forme per scarpe	64
» di frange	C 26
» di fruste	96
» di frutta candite	84
» di funi	19
» di fusi	64
» di fusti	63
» di gabbie	69
» di gallette	12
» di galloni	C 26
» di gas compressi	C 57
» di gas liquefatti	C 57
» di generi di privative (tabacchi, ecc).	C 52
» di gesso	C 18
» di ghiaccio	C 41
» di giocattoli	C 2
» di glicerina	C 49
» di glucosio	C 44
» di grasso	C 49
» di guanti di tessuto a maglia	C 27
» di guanti in pelle	95
» di guarnizioni da chiesa	C 26
» di guarnizioni per uniformi	C 26

Fabbricazione di inchiostro	C 57
» di lamiera di latta	C 6
» di lampade di vetro	C 20
» di lana meccanica	19
» di lanterne	C 6
» di laterizi	C 17
» di latte condensato	85
» di letti in metallo	C 6
» di lievito	C 46
» di lime	C 6
» di linoleum	C 31
» di liquerizia	C 57
» di liquori	C 47
» di locomotive	15
» di lucido	C 57
» di macchine da cucire	C 8
» di macchine da ufficio	C 8
» di macchine fotografiche	C 8
» di macchine per uso agricolo	15
» di macchine per uso industriale ...	15
» di maglie di cotone	C 27
» di maglie di lana	C 27
» di maglie di seta	C 27
» di maioliche	C 19
» di margarina	86
» di marocchini	94
» di martelli	C 6
» di maschere	C 2
» di mastelli	63
» di mastice	C 50
» di materiale elettrico	C 10
» di materiale per trasporti	15
» di materiali in cemento	C 21
» di materiali in marmi artificiali ...	C 21
» di materie coloranti	C 57
» di materie esplodenti	C 54
» di materie plastiche artificiali	C 51
» di matite	C 57
» di mattonelle da ardere	C 57
» di mattonelle per pavimenti	C 17
» di mattoni	C 17
» di medaglie	C 12
» di merletti	C 26
» di metalli smaltati	C 6
» di misure	C 8
» di mobili in ferro	C 6
» di mobili in legno	65
» di monete	C 12
» di mosaici di pietra	C 15
» di mosaici di vetro	C 20
» di mostarde	81
» di motociclette	15
» di munizioni militari	C 54
» di nastri	C 26
» di nero animale	C 49
» di oggetti di ambra	C 2
» di oggetti artistici di avorio	C 2
» di oggetti artistici in gesso e terracotta	C 19
» di oggetti da caccia e pesca	C 2
» di oggetti di canna	69
» di oggetti di carta	C
» di oggetti di cartone	C

Fabbricazione di oggetti di caucciù	C 50
» di oggetti di celluloidi	C 51
» di oggetti di cera vergine	91
» di oggetti di corno	C 2
» di oggetti di corallo	C 2
» di oggetti di fibre affini alla paglia	71
» di oggetti di giunchi	69
» di oggetti di gomma	C 50
» di oggetti di guttaperca	C 50
» di oggetti di legno	64
» di oggetti di madreperla e simili	C 2
» di oggetti di osso	C 2
» di oggetti di paglia	71
» di oggetti di pelle	95
» di oggetti di pelo	92
» di oggetti di radica	64
» di oggetti di sughero	68
» di oggetti di tartaruga	C 2
» di oggetti di truciolo	68
» di oggetti di vimini	69
» di oggetti di vinchi	69
» di oggetti funerari di porcellana, ecc.	C 19
» di oli eterei	C 48
» di ombrelli	C 34
» di organi	66
» di orologi	C 11
» di ostie	76
» di ovatte	19
» di palle da biliardo	C 2
» di palle di fucile	C 9
» di palle di gomma	C 50
» di pallini da caccia	C 9
» di panieri di corda	19
» di panieri di paglia	71
» di pantofole	C 35
» di paraffina e ceresina	C 49
» di parchetti in legno	64
» di passamanerie in genere	C 26
» di pasta alimentare a macchina	74
» di pasta di legno	99
» di pellicole cinematografiche	C 57
» di pennini metallici	C 6
» di perle (di vetro)	C 20
» di pesi	C 8
» di pettini	C 2
» di pianoforti	66
» di piastrelle	C 17
» di pile elettriche	C 10
» di pipe di terracotta	C 19
» di pizzi	C 26
» di pneumatici	C 50
» di polvere pirica	C 54
» di pompe elettriche	C 10
» di porcellane	C 19
» di portafoagli	95
» di prodotti chimici	C 57
» di prodotti elettrochimici	C 57
» di prodotti farmaceutici	C 57
» di profumerie	C 48
» di proiettili	C 9
» di quadrelli (mattonelle)	C 17
» di refe	19

Fabbricazione di registri	C
» di reti metalliche	C 6
» di reti da pesca	C 28
» di rivestimenti per fili metallici	C 26
» di sacchetti di carta	C
» di salumi	88
» di sandali	13
» di sapone	C 49
» di scope	71
» di scopette	71
» di secchi	63
» di sedie	64
» di seghe	C 6
» di selle	96
» di seta artificiale	C 55
» di scatole di cartone	C
» di scatole di latta	C 6
» di sciroppi	80
» di setacci	64
» di spago	19
» di sparto (corde e stuoie)	19
» di spazzole di crine	C 4
» di specchi	C 20
» di spilli	C 6
» di sporte	71
» di stagnole	C 6
» di stearina	C 49
» di stoviglie	C 19
» di stringhe	96
» di strumenti chirurgici	C 6
» di strumenti musicali in metallo	C 8
» di strumenti musicali in legno	66
» di strumenti di precisione	C 8
» di strumenti scientifici	C 8
» di stuoie	71
» di sughi concentrati	81
» di sughi vegetali	81
» di surrogati del caffè	82
» di tacchi	13
» di tanaglie	C 6
» di tappeti (in genere)	C 26
» di tappeti di juta	C 26
» di tappeti di lana	C 26
» di scale	63
» di tegole	C 17
» di tela per usi diversi	C 31
» di tele paraffinate	C 31
» di terraglie	C 19
» di terrecotte	C 19
» di tessuti	19
» di tessuti a maglia	C 27
» di tessuti di alfa	19
» di tessuti di aloè	19
» di tessuti di canapa	19
» di tessuti di cocco	19
» di tessuti di cotone	19
» di tessuti di crine	19
» di tessuti di juta	19
» di tessuti di lana	19
» di tessuti di lino	19
» di tessuti di seta	19
» di tessuti di sparto	19

Fabbricazione di tessuti elastici	19	Ferrai	14
» di tessuti impermeabili.....	C 31	Ferramenta (vendita di)	D 14
» di tini	63	Ferrivecchi	D 25
» di tomaie	13	Ferro (fabbricazione di mobili in)	C 6
» di torcie	C 57	» (miniére di)	56
» di torrone	84	» (officine di costruzione in)	C 6
» di treccie di filati.....	C 26	» (vendita di mobili in)	D 14
» di treccie di paglia.....	71	Ferrovie	24
» di trine	C 26	» urbane	24
» di tulli	C 26	Ferrovieri	24
» di turaccioli di sughero	68	Fiaccherai	23
» di tubi in grès	C 19	Fiammiferai	C 53
» di tubi in terracotta	C 19	Fiammiferi (fabbricazione di)	C 53
» di unto	C 49	Fiascai (impagliatori).....	71
» di utensili di cucina	C 6	Fibbie (fabbricazione di)	C 6
» di utensili di legno	64	Fibra vulcanizzata (fabbricazione di)	C 57
» di valigie	95	Fibre tessili (lavorazione delle)	19
» di vasellina	C 49	Ficconatori (lavorazione del feltro)	C 29
» di veicoli ferroviari e tramviari ...	15	Fienaioli	C 88
» di vele.....	C 31	Fieno (vendita di)	C 88
» di veli	C 26	Figulinai	C 19
» di velluti seta	19	Figuranti	T 25
» di ventagli	C 2	Figurinaì	C 19
» di ventole	71	Filanda (pressatrici di)	19
» di vernici	C 57	Filandieri	19
» di vetrerie.....	C 20	Filati (fabbricazione di)	19
» di vetri	C 20	» (vendita di)	D 21
» di viti	C 6	Filatori	19
» di zolfanelli	C 53	Filettatori (lavorazione del metallo)	C 6
» di zucchero di barbabietola	C 44	Filigrana (fabbricazione di)	C 12
Facchini (Addetti a trasporti non specificati)....	C 85	» (vendita di)	D 16
» (imbarco e sbarco)	C 79	Filigranisti (lavorazione della carta)	99
» di albergo	28	» (orificeria)	C 12
» di piazza	C 75	Fili metallici (rivestimenti per)	C 26
Facocchi	63	Filisti (lavorazione del marmo)	C 14
Faenzari (lavorazione della ceramica).....	C 19	» (nelle cave di marmo)	57
Falcettisti (lavorazione della carne)	88	Films (fabbricazione)	C 57
Falciatori	7	» (presa e sviluppo)	C 63
Falegnami	11	» (noleggio)	C 70
Famigli (agricoltura)	47	Filo metallico (fabbricazione di)	C 6
» (domestici)	36	» » (vendita)	D 14
» comunali.....	D 62	Filovie (impianto linee aeree)	15
Fantesche	36	» (servizi trasporti con)	24
Fantini	T 30	Filtratori (birra)	C 46
Farcitrici (pasticceria).....	76	Finanza (Intendenti di)	D 57
Farine (vendita di).....	C 88	» (R. guardia di)	30
Farinotti (Emilia).....	C 88	Finimenti (fabbricazione di)	96
Farmacia (assistenti di).....	D 97	Finissaggio (ricami e pizzi)	C 26
Farmacisti.....	D 96	Finitori (marmisti)	C 16
Fascettaie.....	20	Fiorai (fiori artificiali)	C 2
Fascinaì (venditori di fascine).....	D 2	Fiori (coltivazione dei)	44
Fascinatori (silvicoltura)	51	» (decorazioni con)	C 32
Fattori.....	41	» artificiali (fabbricazione di)	C 26
Fattorie autonome consorziali di tabacchi	C 52	» freschi (vendita di)	C 96
Fattorini (subalterni dello Stato)	D 58	Fioricultori (giornalieri).....	44
» di autobus.....	23	» (salarati ed obbligati)	43
» tramviari	24	Fittaiuoli	5
Fecole (fabbricazione di).....	C 43	» coloni	5
Feltro (fabbricazione di articoli di)	C 30	» mezzadri.....	5
» (fabbricazione di cappelli di)	C 29	» obbligati	5
» (vendita di cappelli di)	D 21	» socci	5
Fermentatori (birra)	C 46	Fittavoli	5

Foderatrici (di guanti e oggetti di pelle)	95	Fotoincisori	C 59
Follatori (lavorazione del feltro)	C 29	Fotomeccanici	C 59
Folloncini (lavorazione del feltro)	C 29	Fototipisti	C 59
Fondichieri	D 25	Francescani	D 80
Fonditori di caratteri da stampa	C 58	Francobolli (vendita di francobolli per collezione)	D 11
» di metalli	C 5	Frangere (fabbricazione di)	C 26
Fontanieri	C 25	» (vendita di)	D 21
» (dipendenti da imprese di impianti di acqua potabile)	C 68	Frantoiani	79
» (dipendenti dai Comuni)	D 62	Fratelli (della Misericordia)	C 75
Foraggi (conservazione e condizionatura di)	45	Fрати	D 80
» (vendita di)	C 88	Frattagliai	26
Foratori (fabbricazione dei bottoni)	C 3	Frattaioli	51
Forbici (fabbricazione di)	C 6	Frenatori (ferrovieri, tramviari, ecc.)	24
Forcelle (fabbricazione di)	C 2	Fresatacchi	13
» (vendita di)	D 10	Fresatori (in metallo)	C 6
Forchettaie (piquet)	95	» (di suole)	13
Forestali (guardie municipali)	D 68	Friggitorie	D 28
Forgiatura di metalli	C 5	Frigoriferi (impianti)	C 69
Formaggio (in caseifici industriali)	85	Fruste (fabbricazione di)	96
» (vendita di)	C 92	Frutta (condizionatura della)	77
Formatori cementisti	17	» (conservazione della)	77
» statuisti	C 16	» (fabbricazione di conserve di)	81
Fornitori di vetraioli	C 20	» (vendita di)	C 94
Forme di gesso (colatori di)	C 19	» candite (fabbricazione delle)	84
» per scarpe (fabbricazione di)	64	» candite (vendita delle)	C 91
Formai (intagliatori in legno)	64	Fruttivendoli	C 94
Fornaci di calce	C 18	Fucinatori (prima lavorazione dei metalli)	C 5
» di cemento	C 18	» (successive lavorazioni dei metalli)	C 6
» di gesso	C 18	Fucinieri	C 5
» di laterizi	C 17	Fumisti	C 25
» di materiale refrattario	C 17	Funamboli	T 28
Fornai	12	Funari	19
Fornaoli	C 6	Funebri (impresa di trasporti)	C 75
Fornitori	D 37	Funghi (raccolgitori di)	48
Forno (maestri di lavorazione del metallo)	C 6	Funi (fabbricazione di)	19
Forza motrice (distribuzione di)	C 66	Funzionari: vedasi « Impiegati »	—
Fossaioli (braccianti agricoli)	7	Fuochisti (in genere)	C 66
» comunali	D 62	» ferroviari	24
Fotoceramisti	C 19	Fusione di metalli	C 5
Fotografi	C 62	Fusti (lavaggiatori di fusti per la lavorazione della birra)	C 46
Fotografici (vendita di articoli)	D 12	» (vendita)	D 3
Fotografie (vendita di)	D 12		

G

Gabbie (lavorazione in canna, vinchi, ecc.)	69	Garzoni porta calce	18
» (lavorazione in legno)	63	Gassisti	C 67
Galette (fabbricazione di)	12	Gastaldi (aziende agricole)	41
» (vendita di)	C 89	Gelaterie	D 30
Galloni (fabbricazione di)	C 26	Generi coloniali (vendita di)	C 97
» (vendita di)	D 21	» di privativa (lavorazione di)	C 52
Galvanoplastica (laboratori di)	C 6	» di privativa (vendita di)	D 31
Galvanotipisti	C 58	Generici di varietà	T 28
Ganzeri (termine marinaro - Venezia)	25	Gente dell'aria	C 81
Gas (impianti di)	C 66	Geometri	T 12
» (produzione del)	C 67	Gerlinari (prima lavorazione dei metalli)	C 2
» compressi (fabbricazione dei)	C 57	Gessatori (stuccatori)	C 23
» liquefatti (fabbricazione dei)	C 57	Gessi (vendita di)	D 18
Garagisti	23	Gesso (cave di)	57
Gargiolari (Bologna)	19	» (colatori forme di)	C 19

Gesso (fornaci di)	C 18
Gettatori statuisti	C 16
Ghiaccio (fabbricazione del)	C 41
» (vendita del)	C 92
Ghiaia (cave di)	57
Giardinieri (fittavoli)	5
» (giornalieri)	44
» (proprietari)	4
» (salariati ed obbligati)	43
Giletta (sartorie)	21
Ginecologi (medici)	D 92
Ginnasti	T 28
Ginnastica (insegnanti di)	D 90
Giocatori di pallone	T 30
Giocattoli (fabbricazione dei)	C 2
» (vendita di)	D 10
Gioco (vendita di carte da)	D 31
Giocolieri	T 28
Gioie (montatori di)	C 12
» (vendita di)	D 16
Gioielleria	C 12
Giornalai	D 13
Giornali (vendita di)	D 13
Giornalieri (agricoltura - maestranze specializzate)	44
» (agricoltura - maestranze non specializzate)	7
» (allevamento bestiame)	50
» (braccianti nelle città)	18
» di amministrazioni comunali	D 61
» di amministrazioni dello Stato	D 57
» di amministrazioni provinciali	D 59
» di campagna	7
» manovali (nelle città)	18
Giornalisti	T 6
Giostre	T 28
Giovani di studio	D 74
Giratori (industrie tessili)	19
Girovaghi (suonatori ambulanti)	T 29
» (venditori ambulanti)	D 26
Giubbonari	21
Giudici	D 57
Giunco (fabbricazione di oggetti di)	69
Giocatori di pallone	T 30
Glicerina (fabbricazione della)	C 49
Glucosio (fabbricazione del)	C 44
Gondolieri	25
Governanti (domestici)	36
Graffiti (decoratori edili)	C 23
Grammofoni (industria tessile)	19
Grammofoni (fabbricazione di)	C 8
» (vendita di)	D 14
Granaglie (vendita di)	C 88
Gran garzoni (lavorazione del vetro)	C 20
Granito (cave di)	57

Grassi (stabilimenti per l'estrazione e lavorazione degli oli e dei grassi per uso industriale)	C 49
» (vendita di)	C 98
Grès (fabbricazione di tubi di)	C 19
Gressisti	C 19
Grooms (alberghi)	28
» (domestici)	36
Grossieri (droghe)	C 97
Grossine (filatrici che filano in grosso)	19
Grossisti di olio e di vino	C 90
Grottarari (Romagna)	56
Gualchierai (industria tessile)	19
Guanti di tessuto a maglia (fabbricazione di)	C 27
» in pelle (fabbricazione di)	95
» (vendita di)	D 8
Guardacanal (industria elettrica)	C 66
Guardapose	C 66
Guardaroba di albergo	28
Guardarobieri (domestici privati)	36
Guardiaboschi comunali	D 68
» privati	52
Guardiacaccia	53
Guardiadighe (industria elettrica)	C 66
Guardiafil (aziende elettriche)	C 66
» (telefoni)	C 83
» (telegrafi)	C 82
Guardiafreni (ferrovie)	24
Guardiamerce (ferrovie)	24
Guardiani idraulici	C 68
» privati (agricoli)	42
Guardiaportoni	T 31
» d'albergo	28
Guardiareti	C 66
Guardiasala (trasporti)	24
Guardie (R. Finanza)	30
» campestri municipali	D 68
» campestri private	42
» carcerarie	D 67
» forestali municipali	D 68
» municipali	D 68
» notturne	D 77
» per l'imposta di consumo	D 68
Guarnamentari	96
Guarnitori (marinai)	25
Guarnitrici (cappelli di feltro)	C 29
» (cappelli di paglia)	70
Guarnizioni da Chiesa (fabbricazione di)	C 26
» per uniformi (fabbricazione di)	C 26
Guerra (pensionati di)	T 35
Guida macchine (lavorazione dei metalli)	C 6
Guide alpine	C 72
» di città	C 73
» di montagna	C 72
» di piazza	C 73

I

Idrauliche (costruzioni)	C 22
Idraulici	C 25
» (fabbricazione della birra)	C 46
Illuminazione (impianti di)	C 66

Illusionisti	T 28
Imballatori (oggetti di carta)	C
Imballatrici (manifattura tabacchi)	C 52
Imbalsamatori (di animali)	92

Imbarco e sbarco	C 79
Imbiancatori (industria tessile)	19
Imbiancatura (fabbricazione di cappelli di paglia)	70
» (lavorazione della carta)	99
Imbianchini	C 23
Imbottiglieri (industrie farmaceutiche)	C 57
Imbozzinatori (industria tessile)	19
Imbragatura (lavorazione dei metalli)	C 6
Imbrunitura (lavorazione dei metalli)	C 6
Immondizie (cernitori di)	C 75
Impaccatori di agrumi	77
Impaccatrici (oggetti di carta)	C
Impaginatori (Industrie poligrafiche)	C 59
Impagliatori di fiaschi	71
» di oggetti di vetro	71
» di sedie	71
Impanottatori (Sicilia)	56
Impastatori (panificazione)	12
Impermeabili (fabbricazione di tessuti)	C 31
Impiallicciatori (lavorazione del legno)	64
Impianti di acqua potabile	C 68
» di illuminazione	C 66
» di riscaldamento	C 66
» di ventilazione	C 66
Impianti elettrici (installatori di)	C 65
» frigoriferi	C 69
Impiegati alle dipendenze di consolati e ambasciate italiane	D 53
» alle dipendenze di consolati e ambasciate straniere	D 51
» di Agenzie di Assicurazione dipendenti da Istituti e società di assicurazione	D 46
» di agenzie marittime	C 78
» di agenzie private di pegno	D 42
» di Amministrazioni private	35
» di Amministrazioni private senz'altra specificazione	35
» di aziende agricole	41
» di aziende commerciali non specificate	D 39
» di aziende di credito e di assicurazioni non specificate	D 49
» di Banche e Istituti di Credito	D 40
» di Banchi Lotto	D 44
» di Borsa	D 41
» di Brefotrofi	D 63
» delle Camere Legislative	D 57
» di Circoli scientifici	D 71
» di Circoli sportivi	D 69
» dei Comuni	D 61
» della Curia Pontificia	D 81
» delle Curie Vescovili	D 81
» dipendenti da professionisti e artisti	D 75
» di Enti morali	D 63
» di imprese trasporti aerei	C 80
» di Istituti di beneficenza	D 63
» di Istituti di Culto non cattolico	D 85
» di Istituti ecclesiastici	D 81
» di Istituti e società di Assicurazione	D 45
» delle Opere Pie	D 63
» delle Organizzazioni sindacali e del P. N. F.	D 65
» delle Provincie	D 59
» della Real Casa	D 55

Impiegati di stabilimenti penali	D 57
» dello Stato	D 57
» presso templi di culto non cattolico	D 85
Impiraresse (infilatrici di perle)	C 20
Impiuminatura (spazzole)	C 4
Importazione (vedasi: Vendita)	—
» di petrolio	D
Imposte (esattorie pubbliche non gestite da enti pubblici)	D 43
» di consumo (Imprese private per la riscossione delle)	D 35
Imprenditori di costruzioni edilizie	C 22
» di costruzioni idrauliche	C 22
» di costruzioni stradali	C 22
Impresari teatrali	C 70
Imprese di costruzioni edilizie, idrauliche, stradali	C 22
» di spettacoli pubblici	C 70
» di trasporti aerei	C 80
» di trasporti funebri	C 75
» di vendita di giornali e riviste	D 13
» di vendita di libri	D 11
» private di pulizia	C 33
» private di recapito corrispondenza	C 84
» private per la riscossione delle imposte di consumo	D 35
Impressori (legatorie di libri)	C 1
» (tipografia)	C 58
» di articoli in pelle	95
Inabili (non ricoverati)	T 36
» (ricoverati)	T 37
Incannatori (industrie tessili)	19
Incannatrici (passamanerie)	C 26
Incantatori a mano e a macchina (industria dolciaria)	76
Incassatori (gioielleria)	C 12
» (orologeria)	C 11
Incassatrici tessili	19
Incavigliatori di tacchi	13
Inchiodatori (fabbricazione di calzature)	13
Inchiostro (fabbricanti di)	C 57
Incisori (cartiere)	99
» (oggetti di carta)	C
» (orefici)	C 12
» di armoniche	66
» dei metalli	C 6
» di pietre	T 16
» litografi	C 59
Incollatori (industria laniera)	19
Inconicatori (fabbricazione di cappelli di feltro)	C 29
Incorsatrici (industria laniera)	19
Increnatori (calzature)	13
Indoratori su legno	67
» su metallo	C 6
» su stucco	C 23
Industria dolciaria	76
Industrie chimiche	C 57
» non specificate	22
» tessili (vendita di materie prime per le)	D 21
Infermi (ricoverati)	T 37
Infermieri (bagni termali)	C 38
» di case di cura	C 38
» di ospedali	D 99
» privati	T

Infilatrici (ricami e pizzi)	C 26
» di perle (impiaresse)	C 20
Inflosciatori (fabbricazione di cappelli di feltro)...	C 29
Informazioni commerciali (agenti di)	D 38
Ingegneri (funzionari dello Stato)	D 57
» (liberi professionisti)	T 9
» (miniére)	56
Ingessatori (legno)	64
Ingommatori	C 29
Ingrassatori	C 6
Innaffiamento (servizio per l'innaffiamento delle strade).....	D 62
Innaspatori (industrie tessili).....	19
Innestatori (maestranze agricole specializzate)	44
Insaccatori (imbarco e sbarco)	C 79
Insegnanti di ballo.....	D 90
» di canto	D 89
» di equitazione	D 90
» di ginnastica.....	D 90
» di musica	D 89
» di nuoto.....	D 90
» di recitazione	D 89
» di scherma	D 90
» di scuole e istituti privati	D 88
» di scuole e istituti pubblici	D 87
» di strumentazione	D 89
Insegne metalliche (fabbricazione di)	C 6
Inservienti di circoli scientifici.....	D 72
» di circoli sportivi	D 70
» dei Comuni	D 62
» degli Enti morali	D 64
» delle Organizzazioni sindacali e del P. N. F.....	D 66
» delle Provincie.....	D 60
» dello Stato e delle Camere Legislative ..	D 58
Installatori (poste e telegrafi).....	C 82
» (telefoni).....	C 83
Installazione di impianti elettrici (dipendenti da negozi di vendita di materiale elettrico)	C 65
Intagliatori (lavorazione del legno)	64
Intarsiatori (lavorazione del legno)	64
Intendenti di Finanza	D 57
» privati.....	D 73
Interpreti.....	T 8
Intervolatori (fabbricazione di strumenti musicali)..	66
Intonachisti (Bari)	C 23
Intorgitori (tessitura serica)	19

Intromettitori (sensali)	D 38
Invalidi non ricoverati	T 36
» (ricoverati)	T 37
Investigativi (agenti)	D 67
Investigazione privata (agenti).....	D 77
Isolatori a stampo (pressatrici di).....	C 19
Ispettori (scolastici)	D 87
» di produzione (assicurazioni)	D 45
» di Pubblica Sicurezza.....	D 67
Istallatori fumisti.....	C 25
Istituti di Assicurazione	D 45
» di Assicurazione (agenti di assicurazione non dipendenti da Istituti e società di assicurazione).....	D 47
» di Assicurazione (agenti di assicurazione dipendenti da)	D 46
» di Assicurazione non specificati (impiegati)	D 49
» di Assicurazione non specificati (personale subalterno)	D 50
» di bellezza	C 40
» di beneficenza (impiegati).....	D 63
» di beneficenza (personale subalterno)	D 64
» di Credito (impiegati).....	D 40
» di Credito (personale subalterno)	29
» di Culto non cattolico (impiegati).....	D 85
» di Culto non cattolico (personale subalterno)	D 86
» di cura.....	C 38
» di maternità (impiegati)	D 63
» di maternità (personale subalterno)	D 64
» di previdenza (impiegati)	D 63
» di previdenza (personale subalterno)	D 64
» ecclesiastici (impiegati)	D 81
» ecclesiastici (personale subalterno)	D 82
» e aziende di assicurazione (personale subalterno)	D 48
» privati (direttori e insegnanti di scuole e di).....	D 88
» pubblici (direttori e insegnanti di scuole e di).....	D 87
Istituto per l'assistenza degli operai in una fabbrica di spazzole (addetti ad un)	C 4
Istitutori (scuole pubbliche)	D 87
» (scuole private)	D 88
Istitutrici	36
Istrumentisti	T 23
Istruzione fisica (insegnanti di)	D 90

L

Laccatori di muro	C 23
Lamiari (pontaroli).....	C 25
Lamiera (battitori di).....	C 6
» di latta (fabbricazione di)	C 6
» di latta (vendita di)	D 14
» (tranciatori di).....	C 6
Laminatori (lavorazione dei metalli).....	C 5
Laminatura di metalli.....	C 5
Lampade (vendita di)	D 20
Lampionai (lavorazione dei metalli)	C 6
Lampionari (imprese private di pulizia urbana)...	C 75

Lampisti (imprese private di pulizia urbana).....	C 75
» comunali.....	D 62
Lanaiuoli (industrie tessili)	19
Lana meccanica (fabbricazione di)	19
Lanternai (aziende di manutenzione)	C 75
» (fabbricazione di lanterne)	C 6
» comunali	D 62
Lanterne (fabbricazione di)	C 6
Lapidari (lavorazione della pietra)	C 16
Lardaroli	88
Lastrari (vendita di vetri).....	D 20

Lastricatori	18	Lavavetri (lavorazione del vetro).....	C 20
» (cave di materiale)	57	Lavori in radica	64
Laterizi (fornaci di).....	C 17	Legali (patrocinatori).....	T 3
» (vendita di)	D 18	Legati presso il governo di S. M. il Re	D 51
Latta (fabbricazione della).....	C 6	Legatori (arti poligrafiche).....	C 59
Lattai (Piemonte-Lattonieri)	C 6	» in cuoio	95
Latte (fabbricazione di conserve di)	85	» di libri	C 1
» (lavorazione del latte in caseifici industriali)..	85	Legna e carbone (vendita di)	D 2
» (vendita di)	C 92	Lagnaiuoli	51
Latrinai comunali	D 62	» (deposito e stagionatura del legname) ..	60
Lattonieri (Lattai-Piemonte)	C 6	Legname (conservazione del)	60
» (lavorazione della lamiera).....	C 6	» (depositi di)	60
Lavaggiatori di fusti	C 46	» (sbozzatori di)	60
Lavagranisti (lavorazione dei cereali).....	72	» (segatori di)	60
Lavandai	C 36	» (stagionatura del)	60
» (tintoria, stamperia e candeggio)	19	» (vendita del)	D 3
Lavanderie.....	C 36	Legno (carpentieri in).....	61
» (alberghi)	28	» (sfibratori di)	99
Lavapiatti (domestici).....	36	» (vendita di pasta di).....	D 11
Lavoranti (vedasi lavorazione)	—	Letamaioli	C 75
» a champignon (metalli)	C 8	Letterati	T 5
» allo champignon (legno)	66	Letti in ferro ed in ottone (fabbricazione di)	C 6
Lavorazione di alabastrì.....	C 16	» in ferro ed in ottone(vendita di)	D 14
» delle budella.....	92	Letturisti (officine del gas)	C 67
» del burro, caseifici industriali	85	Levatrici	D 94
» del cacao.....	84	Levigatori (Fornaci di laterizi)	C 17
» del caffè	82	Librai	D 11
» dei capelli.....	C 40	Libri (legatorie di)	C 1
» della carne	88	» (vendita di).....	D 11
» della carta	98	» usati (vendita di)	D 11
» del caucciù.....	C 50	Licci (lavorazione di)	C 28
» della cera vergine.....	91	Licciai (fabbricazione di reti)	C 28
» del cemento (riquadatori)	17	Licciari (fabbricazione di tessuti a maglia)	C 27
» dei cereali	72	Licciatrici (tessitura serica)	19
» di conterie	C 20	Lieviti (fabbricazione di)	C 46
» del cuoio.....	94	Lignite (miniere di)	56
» delle droghe	83	Limatori (lavorazione dei metalli)	C 6
» delle fibre tessili	19	Lime (fabbricazione di).....	C 6
» dei formaggi	85	Limonari (vendita ambulante di linoni)	D 26
» dei generi coloniali	83	Limonate (vendita ambulante di)	D 26
» dei grassi	C 49	Linaioli	19
» del latte in caseifici industriali	85	Lingeriste (confezione della biancheria)	20
» di licci.....	C 28	Lino (pettinatori del)	19
» di marmi artificiali	C 21	Linoleum (fabbricazione di)	C 31
» di materiali in asfalto.....	C 21	Linotipisti (tipografie)	C 58
» del miele.....	91	Liquidatori di danni (assicurazioni)	D 45
» di minuti articoli in metallo	C 6	Liquirizia (fabbricazione di).....	C 57
» del pane	12	Liquorerie.....	D 29
» di paraffina	C 49	Liquori (fabbricazione di).....	C 47
» delle pellicce.....	97	» (vendita di)	D 29
» del pelo	92	Lisciatori (fabbricazione della carta)	99
» delle penne animali	92	Lisciviatori (lavorazione della carta)	99
» del pesce.....	90	Lissatori (lavorazione di calzature)	13
» della pietra per uso industriale.....	C 16	» (manovali)	18
» di pietra coti.....	C 14	Litografi.....	C 59
» delle pietre litografiche	C 14	» (incisori)	C 59
» di sigari	C 52	Litografie	C 59
» delle spugne	93	Lizzatori (cave e miniere)	57
» degli stracci	98	Locande	D 27
» di tabacchi.....	C 52	Locatori di pagliericci (pagliolieri-Napoli)	D 27
» delle tele impermeabili	C 31	Locomotive (fabbricazione di)	15
» della terra refrattaria.....	C 17	Lottatori	T 30

Lucidatori di marmi	C 16
» di onice	C 12
» di specchi	C 20
Lucidatura di pelli	94
Lucido da scarpe (fabbricazione di)	C 57
Lupinari	D 26

Lustrascarpe	D 26
Lustratori di metalli	C 6
» di mobili in legno	67
Lustrini (Venezia)	67
Luttatrici (lavorazione della carta)	99

M

Maccheronai (Napoli)	74
Macchiaioli	51
Macchiatori	C 23
» (di legno)	67
Macchine (vendita diretta da parte dei produttori di)	D 15
» a crochet (lavorazione con)	C 26
» da calcolare (fabbricazione di)	C 8
» da calcolare (vendita di)	D 14
» da cucire (fabbricazione di)	C 8
» da cucire (vendita di)	D 14
» da scrivere (fabbricazione di)	C 8
» da scrivere (vendita di)	D 14
» fotografiche (fabbricazione di)	C 8
» fotografiche (vendita di)	D 14
» per uffici (vendita di)	D 14
» per uso agricolo (fabbricazione di)	15
» per uso agricolo (vendita di)	D 14
» per uso industriale (fabbricazione di)	15
» per uso industriale (vendita di)	D 14
» per uso industriale di qualsiasi specie (fabbricazione di)	15
Macchinisti (confezioni impermeabili)	C 31
» (Marina mercantile)	25
» (produzione e distribuzione di forza motrice)	C 66
» ferroviari	24
» teatrali	C 70
Macellai (venditori)	26
Macellazione della carne	87
Macelli (custodi di)	87
Maceranti (che fanno muri di macerie)	18
Macinatori di cacao	84
» di caffè	82
» di cereali	73
Macinatura di minerali	C 13
Macinazione di materie coloranti	C 57
» di zolfo	C 57
Madreperla (vendita di)	D 10
Maestranze specializzate agricole (giardinieri, floricoltori, ecc. — giornalieri)	44
Maestranze specializzate agricole (giardinieri, floricoltori, ecc. — salariati ed obbligati)	43
Maestre tessili	19
Maestri di ballo (non dipendenti da scuole di ballo)	D 90
» di banda	T 22
» di canto	D 89
» di equitazione	D 90
» di forno	C 6
» di ginnastica	D 90
» di Istituti privati	D 88
» di musica	D 89
» di nuoto	D 90
» di scuole elementari	D 87
» di scuole private	D 88

Maestri muratori (nuove provincie)	T 12
» vetrai	C 20
Magazzini generali	D 32
Magazzinieri (circoli scientifici)	D 72
» (circoli sportivi)	D 70
Maggiordomi	36
» (Maitres d'hôtel)	28
Magistrati	D 57
Magliai	C 27
Maglie di cotone (fabbricazione di)	C 27
» di cotone (vendita di)	D 21
» di lana (fabbricazione di)	C 27
» di lana (vendita di)	D 21
» di seta (fabbricazione di)	C 27
» di seta (vendita di)	D 21
Magnani	14
Magnetisti	C 10
Magnetizzatori	T 28
Maiolicai	C 19
Maioliche (decorazione)	C 19
» (fabbricazione)	C 19
» (smaltatura)	C 19
» (vendita)	D 20
Malghesi (Veneto), prevalentemente dediti al bestiame — proprietari	49
» (Veneto), prevalentemente dediti all'agricoltura — proprietari	4
» (Veneto) — fittavoli	5
» (Veneto) — coloni	6
» (Veneto) — utilisti	40
Mammane	D 94
Mandriani	50
Maneggio (scuole private di equitazione)	D 90
Manganatori	19
Manganieri	C 5
Manicomi (Vedasi: Ospedali psichiatrici)	—
Manicure	D 98
Manifattura tabacchi	C 52
Manipolatori (giocolieri)	T 28
» di combustibili (Ferrovie)	24
» di merci	24
Maniscalchi	14
Mannequins	21
Mannesi (che fanno carri - Napoli)	63
Manovali (costruzioni edilizie, ecc.)	18
» (giornalieri nelle città)	18
» lissatori	18
Manovratori (delle ferrovie e tramvie)	24
» (facchini)	C 79
Mantilai (vendita stoviglie)	D 20
Manutenzione opere di bonifica (imprenditori di)	C 22
» opere idrauliche (imprenditori di)	C 22
» stradale (imprenditori di)	C 76

Marangoni (falegnami - Veneto)	11	Materie plastiche artificiali, balalite, galatite e simili (fabbricazione di)	C 51
Marcatrici (rammendatura e nopaggio nell'industria laniera)	19	» prime per l'industria tessile (vendita di) ..	D 21
Margarina (fabbricazione di)	86	Matite (fabbricazione di)	C 57
Margaritai (lavorazione del vetro)	C 20	Mattatori	87
Marinai (Marina mercantile)	25	Mattonai	C 17
» (pescatori)	55	Mattonelle (fabbricazione di)	C 17
» (R. Marina a ferma fissa)	32	» (vendita di)	D 18
» (senz'altra specificazione)	25	» da ardere (fabbricazione di)	C 57
Marina mercantile (capi macchinisti)	25	» per pavimenti (fabbricazione di)	C 17
» (capitani)	25	Mattonellisti	C 17
» (macchinisti)	25	Mattoni (fabbricazione di)	C 17
» (marinai)	25	» (vendita di)	D 18
» (radiotelegrafisti)	25	Mazzieri	D 62
» (ufficiali di coperta)	25	Meccanici	C 6
» (ufficiali macchinisti)	25	» (aggiustatori)	C 6
Marionettisti	T 28	» (dentisti)	D 98
Marittimi (padroni)	25	» (montatori)	C 6
Marmellate (fabbricazione di)	81	» di aeromobili	C 81
Marmi artificiali (fabbricazione di materiale in) ..	C 21	Medaglie (fabbricazione di)	C 12
» (lavorazione di)	C 21	» (vendita di)	D 17
» (lucidatori di)	C 21	Mediatori	D 38
» (sgrossatori di)	C 21	Mediazione (aziende di)	D 38
» (vendita di)	D 18	Medici	D 92
Marmisti	C 16	Medici-chirurghi	D 92
Marmo (cave di)	57	» condotti (dipendenti comunali)	D 92
» (scalpellini)	C 14	» ospitalieri (di Ospedali Enti morali)	D 92
» (scultori)	C 16	» provinciali	D 57
Marocchini (fabbricazione di)	94	Medicina (dottori in)	D 92
Marrai	7	Mediums	T 28
Marrucciai	88	Mendicanti	T 39
Martelli (fabbricazione di)	C 6	Mercanti di stoffe	D 21
Martellinatori	18	Mercerie (vendita di)	D 21
Mascherai	C 2	Merci (borse di)	D 41
Maschere (fabbricazione di)	C 2	Meretrici	T 40
» (addetti a locali di spettacoli pubblici) ..	C 70	Merlettai	C 26
Masi (Alto Adige)	4	Merlettaie a mano (ricami e pizzi)	C 26
Massaggiatori	D 98	Merletti (fabbricazione di)	C 26
Massaie	9	» (vendita di)	D 21
Massari	6	Mescolatori	99
» (addetti ad armenti - Lazio)	50	Messi comunali	D 62
» di campi	6	Mesticatori	C 97
Mastelli (fabbricazione di)	63	Mestolai	64
Mastice (fabbricazione di)	C 50	Metalieri (mezzadri - Sicilia)	6
Mastri d'ascia	62	Metalli (affinatura di)	C 5
Materassai	C 32	» (bollitura di)	C 5
Materasse (fabbricazione cappelli di feltro)	C 29	» (forgiatura di)	C 5
Materiale di cemento (cave di)	57	» (fusione di)	C 5
» elettrico (fabbricazione di)	C 10	» (laminatura di)	C 5
» in asfalto (lavorazione di)	C 21	» (miniere di)	56
» in cemento (fabbricazione di)	C 21	» pressatura di)	C 5
» in marmi artificiali (fabbricazione di) ..	C 21	» (rifonditura di)	C 5
» per laterizi (cave di)	57	» (trafilatura di)	C 5
» per trasporti senza guide (costruzione di) ..	15	» preziosi (cesellatori di)	C 12
» per trasporti con guide (costruzione di) ..	15	» preziosi (coniatori di)	C 12
» refrattario (fornaci di)	C 17	» smaltati (fabbricazione di)	C 6
» sanitario (vendita di)	D 23	Metallo (gettatura di)	C 5
» sanitario (vendita diretta da parte dei produttori di)	D 24	Metropolitani	D 67
Materie coloranti (fabbricazione di)	C 57	Mettifogli tipografi	C 58
» (macinazione di)	C 57	Mettigomme (conservazione di frutta e verdura) ..	77
» esplosivi (fabbricazione di)	C 54	Mezzacassa (Venezia)	18
		Mezzanelle (confezione tessuti impermeabili)	C 31

Mezzacucchiara	18	Monache	D 80
Mezzadri	6	» addette all'assistenza	T 1
» (fittavoli)	5	» addette all'insegnamento	D 91
Mezzo-soprani	T 24	Monaci	D 80
Miele (lavorazione del)	91	» addetti all'assistenza	T 1
Mietitori	7	» addetti all'insegnamento	D 91
Militari a ferma fissa	31	Mondanini crivellatori	72
Militari (fabbricazione di oggetti per)	96	Mondariso	7
M. V. S. N. (camicie nere)	34	Mondatrici	7
» (capi squadra)	34	Mondezzari	C 76
» confinaria	34	» (ruscaroli - Emilia)	C 76
» ferroviaria	34	Monelli (ragazzi occupati come servitori in cam- gna)	7
» forestale	34	Monete (fabbricazione di)	C 12
» portuaria	34	» (vendita di)	D 17
» postelegrafonica	34	Monetieri	C 12
» stradale	34	Montatori a macchina e a mano	13
» (ufficiali)	34	» di gioie	C 12
Mimi	T 25	» di mobili in legno	65
Minatori	56	» meccanici	C 6
» di pietre da taglio	57	Monti di Pietà (impiegati)	D 63
» di rivoltella	18	Morsai	C 6
Minerali (macinazione di)	C 13	Mosaici di pietra (fabbricazione di)	C 15
» (raffinatura di)	C 13	» di vetro (fabbricazione di)	C 20
Miniatori (arte pura)	T 16	Mosaicisti in vetro	C 20
» (lavori industriali)	T 17	Moscetti (pastori - Lazio)	50
Miniere (cernitrici di)	56	Mostarde (fabbricazione di)	81
» (ingegneri di)	56	Mostre (lavori di verniciatura di mostre e inse- gne)	C 6
» (perforatori di)	56	Motociclette (fabbricazione di)	15
» di combustibili fossili	56	» (noleggio di)	23
Ministri di culto cattolico	D 79	» (vendita di)	D 14
» di culti non cristiani	D 84	Motoristi	C 6
» di culti cristiani non cattolici	D 84	» (di aeromobili)	C 81
» plenipotenziari (italiani)	D 53	Motoscafisti	25
Minoranti (custodi di bufali - Lazio)	50	Mozzi	25
Minuti oggetti di legno (fabbricazione di)	64	» (pescatori)	55
Minutieri	D 10	» di stalla	23
Miscellatori	64	Muffolieri	C 19
Misure (fabbricazione di pesi e)	C 8	Mugnai	73
» (impiegati verificatori di)	D 57	» (pasta)	74
» (subalterni verificatori di)	D 58	» da calce	C 18
Misuratori	C 79	» da cemento	C 18
Mitili (coltivatori di)	54	» da gesso	C 18
» (pescatori di)	55	Mulattieri	23
Mobili (cesellatori di)	65	Mungitori (giornalieri)	50
» (vendita di)	D 4	» (obbligati o salariati)	10
» in ferro (fabbricazione di)	C 6	Municipali (impiegati)	D 61
» in legno (fabbricazione di)	65	» (inservienti)	D 62
» in legno (lustratori di)	67	Munizioni militari (fabbricazione di)	C 54
» in legno (montatori di)	65	Muratori	16
» in legno (preparatori di)	65	» (caporali)	16
» in legno (restauratori di)	T 18	» (capi d'arte)	16
Modellisti (cartiere)	99	» (capi mastri)	16
» (in legno)	64	Musica (compositori di)	T 22
» (oggetti di carta e cartone)	C	» (insegnanti di)	D 89
Modellatori	C 19	» (scuole private di)	D 89
Modelle	T 21	» (stampa della)	C 59
Modelli	T 21	» (vendita di pubblicazioni di)	D 11
Modulari	99	» vocale (insegnanti di)	D 89
Molatori di vetro	C 20	Musicanti	T 23
Molazzatori	99	Musicista (compositore)	T 22
Molinari	73		
Molluschi (allevamento)	54		

N

Nastri (fabbricazione di)	C 26	Noci (battitori di)	44
» (vendita di)	D 21	Nonzoli (Veneto - sacrestani)	D 83
Navalestri (personale di bordo)	25	Nolanti (contadini avventizi - Novara)	7
Navali (cantieri)	C 7	Noleggiatori di asini	23
Navi (demolitori di)	C 7	» di automobili	23
» (dipintori di)	C 7	» di biciclette	23
» (pulitori di)	C 7	» di cavalli	23
» in legno (costruzione di)	62	» di motocicli	23
Navettieri (fabbricazione di passamanerie)	C 26	» di vetture	23
Navicellai (trasporti marittimi)	25	Nopatrici (rammendatura e nopaggio)	19
Negozianti (vedasi: Vendita)	—	Norcini (Roma)	88
Nero animale (fabbricazione di)	C 49	» (vendita di carne)	26
Nettaccessi comunali	D 62	Nostromi	25
» (Imprese private)	C 75	Notai	T 4
Nichelatori	C 6	Nugitori (lavorazione della ceramica)	C 19
Niellatori	C 12	Nuoto (insegnanti di)	D 90
Nocchieri	25	Nutrici	36

O

Oblate (religiose)	D 80	Oggetti di corno (fabbricazione di)	C 2
Obbligati addetti all'allevamento di animali	10	» di crine (fabbricazione di)	19
» (contadini) (compresi i compartecipanti)	47	» di fibre affini alla paglia (fabbricazione di)	71
» e salariati addetti all'allevamento del bestiame	10	» funerari, di porcellana, ecc. (fabbricazione di)	C 19
Occhialai	C 8	» in giunchi (fabbricazione di)	69
Occhiellaie (confezione tessuti impermeabili)	C 31	» di gomma (fabbricazione di)	C 50
Occhiellari (lavorazione della biancheria)	20	» di guttaperca (fabbricazione di)	C 50
Oculisti	D 92	» di madreperla e simili (fabbricazione di)	C 2
Odontoiatri	D 92	» per militari (fabbricazione di)	96
Odontotecnici	D 98	» minuti in legno (vendita di)	D 3
Offellieri (industria dolciaria)	76	» di osso, avorio, madreperla, tartaruga (fabbricazione di)	C 2
Officina carte-valori	C 60	» di paglia (fabbricazione di)	71
Officine del gas (addetti alle)	C 67	» in pelle (fabbricazione di)	95
» di costruzioni in ferro	C 6	» di pelletteria (vendita di)	D 8
» elettriche (addetti alle)	C 66	» preziosi (vendita di)	D 16
Oggetti artistici in gesso (fabbricazione di)	C 18	» di rifiuto (vendita di)	D 25
» artistici in gesso (vendita di)	D 18	» di sughero (fabbricazione di)	68
» artistici di terracotta (fabbricazione di)	C 19	» di sughero (vendita di)	D 3
» artistici di terracotta (vendita di)	D 18	» di truciolo (fabbricazione di)	68
» antichi (restauratori di)	T 18	» usati (vendita di)	D 25
» di arredamento domestico (vendita di)	D 22	» di vetro (fabbricazione di)	C 20
» d'arte antica (vendita di)	D 17	» di vetro (vendita di)	D 20
» d'arte moderna (vendita di)	D 17	» in vimini e vinchi (fabbricazione di)	69
» di biancheria (confezione di)	20	» in vimini e vinchi (vendita di)	D 3
» di biancheria (vendita di)	D 21	Oliari (lavorazione dell'olio)	79
» di canna, vinchi, giunchi e simili (fabbricazione di)	69	» (vendita di olio all'ingrosso)	C 90
» di canna, vinchi, paglia e giunco (vendita di)	D 3	Olio agricolo (fabbricazione di)	79
» di carta e di cartone (fabbricazione di)	C	» (produzione dell')	46
» di carta e di cartone (vendita di)	D 11	» (stabilimenti per la lavorazione dell')	79
» di caucciù (fabbricazione di)	C 50	Oli (vendita di)	C 90
» di celluloidi (fabbricazione di)	C 51	» commestibili (raffinazione a scopo alimentare)	79
» di corallo (fabbricazione di)	C 2	» eterei (fabbricazione di)	C 48
» di corallo (vendita di)	D 10	» minerali (importazione di)	D
		» minerali (vendita di)	D
		» vegetali	C 48

Ombrellari	C 34
Ombrelli (fabbricazione di)	C 34
Ondulatori (acconciatura della persona)	C 40
Onice (lucidatori di)	C 12
Opera Nazionale Balilla (impiegati addetti all') ..	D 65
» » » (subalterni addetti all') ..	D 66
Operai di cimeria (industria laniera)	19
» in genere (vedasi: fabbricazione o lavoro- razione)	—
» di taglieria (confezione tessuti impermea- bili)	C 31
Operatori	C 70
» (cinematografici)	C 63
Opere Pie (funzionari delle)	D 63
» (impiegati delle)	D 63
» (segretari delle)	D 63
» (personale subalterno delle)	D 64
Orafi	C 12
Orchestra (direttori di)	T 22
Orciolai (lavorazione di ceramiche)	C 19
Orditori	19
Orditrici (industria laniera, industria dei nastri e tes- suti elastici)	19
» (passamanerie)	C 26
Oreficeria (lavorazione dei metalli preziosi)	C 12
» (vendita di)	D 16
Organi (fabbricazione di)	66
Organisti	T 23
Organizzazioni Sindacali e del P. N. F. (contabili) ..	D 65
» » (dattilografe)	D 65
» » (impiegati)	D 65
» » (personale subalterno)	D 66
» » (ragionieri)	D 65
» » (segretari)	D 65
Orlatrici (articoli in pelle)	95
» (confezione della biancheria)	20
» di scarpe	13
Ornatisti (lavorazione delle pietre)	C 16
» edili	C 23
Ornatori in seta	19
Oro (ricami in)	C 26

Orologi (aggiustatori di)	C 11
» (fabbricazione di)	C 11
» (riparazione di)	C 11
» (vendita di)	D 16
» da torre (fabbricazione di)	C 11
Orologiai (operai addetti alla costruzione e ripara- zione di orologi)	C 11
Ortolani coloni	6
» fittavoli	5
» giornalieri	44
» padroni	4
» salariati od obbligati	43
Ortopedici	D 92
» (fabbricazione di apparecchi)	C 8
Orzaroli (vendita di granaglie)	C 88
Ospedali (impiegati di)	D 63
» (infermieri di)	D 99
» psichiatrici provinciali (impiegati)	D 59
» psichiatrici provinciali (personale subal- terno)	D 60
Ospiziati	T 37
Ossigenatori	C 40
Ossaturai	95
Ossigeno (produzione dell')	C 57
Osso (fabbricazione di oggetti di)	C 2
Osterie	D 28
Ostetriche	D 94
Ostetrici	D 92
Ostiari	76
Ostie (fabbricazione di)	76
Ostricari (pesca)	55
» (vendita)	26
Ostriche (coltivatori di)	54
» (pescatori di)	55
Osticultori	54
Ottici	C 8
Ottonai	C 6
Ovaiuoli - ovari	26
Ovattari	C 32
Ovatte (fabbricazione di)	19
» (vendita di)	D 21

P

Pacchiani (Napoli braccianti)	7
Padroni (marittimi)	25
» e capibarca (pescatori)	55
Paglia (imbiancatori di)	70
» (vendita di)	C 88
» (vendita di oggetti di)	D 3
Pagliacci (clowns)	T 28
Pagliaroli (Napoli)	C 88
Pagliatrici (classificazione materie prime per mani- fattere e cartiere)	19
Pagliolieri (Napoli - locatori di pagliericci)	D 27
Palafrenieri (addetti ai trasporti)	23
» (addetti ai servizi domestici privati) ..	36
» civili delle stazioni di monta equina ..	D 58
Palle da biliardo (fabbricazione di)	C 2
» da fucile (fabbricazione di)	C 9
» di gomma (fabbricazione di)	C 50

Palle di gomma (vendita di)	D 23
Pallini da caccia (fabbricazione di)	C 9
Pallone (giocatori di)	T 30
Palombari	25
Pane (lavorazione del)	12
» (vendita di)	C 89
Panettieri	12
Panierai	71
Panieri di corda (fabbricazione di)	C 28
» di paglia (fabbricazione di)	71
Panificazione	12
Panittatrici (lavorazione della carta)	99
Pannaioli	19
Pannelli (fabbricazione di)	64
Pantalonai	21
Pantofole (fabbricazione di)	C 35
Paraffina (lavorazione della)	C 49

Paradori (Napoli - pontaroli muratori).....	C 25	Peltrai	C 6
Parati (fabbricazione di carte da).....	C	Peltrieri	C 6
Paratori (Emilia) vaccaro.....	50	Pendole (fabbricazione di)	C 11
» (pontaroli) Napoli	C 25	» (vendita di)	D 16
Palchetti in legno (fabbricazione di)	64	Pennai (che utilizzano penne d'animali).....	92
Parchettisti	C 23	» (che utilizzano penne finte)	C 32
Parchi Rimembranze (custodi di)	D 62	Penne animali (lavorazione delle)	92
Parroci	D 79	» stilografiche (fabbricazione di).....	C 8
Parrucchieri	C 40	Pennesi, taglialegna	51
Passamanerie (cordonieri di).....	C 26	Pennini metallici (fabbricazione di)	C 6
» (incannatrici di).....	C 26	Pensionati amministrazione privata	T 34
» (lavorazione con macchine a crochet). ..	C 26	» amministrazione pubblica	38
» (vendita di)	D 21	» di guerra	T 35
Passamantieri (operai).....	C 26	Pensioni (alberghi — esclusi gli alberghi diurni)..	28
Passamanerie (orditrici).....	C 26	» (proprietari)	28
» (trecciatrici di).....	C 26	Pentolai	C 19
» in genere (fabbricazione di).....	C 26	Perforatori (nelle costruzioni edilizie, stradali e idrauliche)	18
Passatrici (articoli in pelle)	95	» (spazzole).....	C 4
» (trattura e torcitura della seta).....	19	» cartoni per Jacquard.....	C
Pasta di legno (capi alla).....	99	» miniere.....	56
» di legno (fabbricazione di).....	99	Pergamene (preparatori di)	94
» di legno (vendita di).....	D 11	Periti (stimatori d'oggetti)	D 38
Pastai a mano.....	75	» agrimensori	T 12
» (lavorazione a macchina).....	74	» commerciali.....	T 15
Pastaroli	74	» minerari	56
Paste alimentari (fabbricazione a macchina).....	74	Perlai	C 20
» da minestra (vendita di).....	C 89	Perle di vetro (fabbricazione delle)	C 20
Pasticcerie (vendita di).....	C 91	Perniciose (lavorazione cappelli di feltro).....	C 29
Pasticcieri.....	76	Personale addetto alle RR. Grotte di Postumia, impiegati	D 57
Pasticcinai	D 26	» addetto alle RR. Grotte di Postumia, impiegati subalterni	D 58
Pastifici a macchina.....	74	» addetto a grotte speleologiche private impiegati	35
Pastori conduttori di greggi propri	49	» addetto a grotte speleologiche private impiegati subalterni	D 78
» con ingaggio stagionale.....	10	» civile e militare (impiegati ferroviari postali e doganali, funzionari ed agenti di P. S., ufficiali e guardie di finanza) dipendente da Stati Esteri:	
» di greggi	50	impiegati ed ufficiali	D 51
» evangelici	D 84	subalterni, guardie ed agenti	D 52
Patinatori (fabbricazione di pasta di legno)	99	» consolare italiano	D 53
Patrocinatori legali	T 3	» consolare straniero presso il Governo di S. M. il Re	D 51
Pavimentatori	C 23	» consolare straniero presso la S. Sede... ..	D 51
Pavimenti (pulitura di).....	C 33	» di società fiduciarie e revisionarie	D 38
Pece (fabbricazione della).....	C 57	» della Croce Rossa Italiana:	
Pecorai	50	Medici	D 92
Pedagoghi.....	D 88	Infermieri	D 99
Pediatrì.....	D 92	Impiegati	D 63
Pedicure	D 98	Subalterni	D 64
Pedoni postali.....	C 82	» dell'Associazione Nazionale Combattenti: Impiegati	D 65
Peduciai	D 26	Subalterni	D 66
Pegno (agenzie private di).....	D 42	» dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra:	
Pelle (astucci in).....	95	Impiegati	D 65
Pellami (raffinatori di)	94	Subalterni	D 66
Pelletterie (vendita di)	D 8	» dell'Azienda Autonoma della Strada: Impiegati	D 57
Pelli (conciatura delle)	94	Subalterni	D 58
» (lucidatura di).....	94	» delle Ferrovie, tanto dello Stato che private.....	24
» (rifinitura di)	94		
» (salatura di)	94		
» (vendita di)	D 6		
Pelliccie (lavorazione di)	97		
» (vendita di).....	D 8		
Pellicole cinematografiche (fabbricazione di).....	C 57		
» cinematografiche (presa e sviluppo di)...	C 63		
» cinematografiche (nofeggio di).....	C 70		
Pelo (lavorazione del)	92		
» e penne preparate (vendita di)	D 7		

Personale delle RR. Poste e Telegrafi	C 82
» dei Telefoni	C 83
» dipendente da appaltatori di servizi ferroviari	24
» dipendenti da appaltatori di servizi postelegrafici	C 82
» dipendente da appaltatori di servizi di bonifiche	C 22
» di bordo	25
» di servizio o di fatica addetto alla Curia Pontificia	D 82
» di servizio o di fatica addetto alle Curie Vescovili	D 82
» di servizio o di fatica addetto agli istituti di culto non cattolico	D 86
» di servizio o di fatica addetto agli istituti ecclesiastici	D 82
» di servizio o di fatica dipendente da professionisti e artisti (esclusi gli autisti)	D 36
» di servizio o di fatica di amministrazioni private senza altra indicazione	D 78
» non artistico di audizioni radiofoniche (E. I. A. R.)	C 70
» non artistico di cinematografi	C 70
» non artistico di sale da ballo	C 70
» non artistico di sports	C 70
» non artistico di teatri	C 70
» subalterno agenzie marittime	C 78
» subalterno delle Ambasciate estere	D 52
» subalterno delle Amministrazioni Comunali	D 62
» subalterno delle Aziende di Assicurazione	D 48
» subalterno delle Aziende di Credito, Banco, Borsa	29
» subalterno delle Aziende di Credito e di Assicurazione non specificate	D 50
» subalterno dei Brefotrofi	D 64
» subalterno delle Camere legislative	D 58
» subalterno di circoli scientifici	D 72
» subalterno di circoli sportivi	D 70
» subalterno dei Comuni	D 62
» subalterno dei Consolati esteri	D 52
» subalterno alle dipendenze delle Ambasciate italiane	D 54
» subalterno alle dipendenze dei Consolati italiani	D 54
» subalterno degli Enti morali	D 64
» subalterno degli istituti di beneficenza	D 64
» subalterno delle organizzazioni sindacali e del P. N. F.	D 66
» subalterno delle Provincie	D 60
» subalterno della Real Casa	D 56
» subalterno degli Stabilimenti Penali	D 58
» subalterno dello Stato	D 58
» di vagoni-letto	C 73
» di vagoni-ristoranti	C 73
Persone senza professione	T 36
Pertichini (comparse)	T 25
Pertosare (Napoli)	20
Petrolio (importazione di)	D
» (vendita di)	D
Pesatori ambulanti privati (Ferrarese)	D 38
» d'imbarco e sbarco	C 79
» comunali	D 62

Pesca (fabbricazione di reti da)	C 28
» (fabbricazione di oggetti da caccia e)	C 2
Pescatori	55
» di coralli	55
» di mitili	55
» di ostriche	55
» di spugne	55
Pesce (conservazione del)	90
» (fabbricazione di conserve di pesce)	90
» (lavorazione del)	90
» (vendita di)	26
» salato (vendita di)	26
Pescivendoli	26
Pesi (fabbricazione di)	C 8
Pettinalini	19
Pettinatori	C 40
» (industrie tessili)	19
» del lino	19
» della canapa	19
Pettini (fabbricazione di)	C 2
» (vendita di)	D 10
» di legno (fabbricazione di)	C 2
» di osso (fabbricazione di)	C 2
Pezzai	C 75
Piannellisti (decoratori edili)	C 23
» (nelle costruzioni edilizie)	16
Pianisti	T 23
Pianoforti (fabbricazione di)	66
» (vendita di)	D 5
Piantatori tacchi	13
Piante (vendita di)	C 96
Piastrellai	C 23
» (addetti alle fornaci)	C 17
Piastrelle (fabbricazione di)	C 17
» (vendita di)	D 18
Piattai	C 19
Piazzisti	D 36
Picchetti (addetti ai)	C 70
Piccinine (confezione tessuti impermeabili)	C 31
Picciotti (fanciulli lavoratori nelle zolfatare)	56
Picconieri (cave)	57
» (miniére)	56
Piegatrici (nella fabbricazione della carta e cartone)	C
» (nella fabbricazione di cellulosa, pasta di carta e cartone)	99
» di tipografia	C 58
Pieghettatrici	20
Pietra (fabbricazione di mosaici in)	C 15
» (scultori in)	C 16
» per uso industriale (lavorazione della)	C 16
Pietre (cave di)	57
» (incisori di - per lavori industriali)	T 17
» (sbozzatori di)	C 14
» (segatori di)	C 14
» (squadratori di)	C 14
» coti (lavorazione di)	C 14
» da costruzioni (cave di)	57
» da taglio (cave di)	57
» dure (tagliatori di)	C 14
» litografiche (lavorazione delle)	C 14
» molari (cave di)	57
» preziose (vendita di)	D 16

Pievani.....	D 79	Portaceste	C 70
Pifferari	T 29	Portafogli (fabbricazione di)	95
Pignoratori	D 38	Portalegna (trasporti non specificati)	C 85
Pilatori di riso	72	Portalettere	C 82
Pile elettriche (fabbricazione di).....	C 10	Portantini nelle vetrerie	C 20
Pilotaggio (esclusa la gente dell'aria, scuole di) ..	C 80	Portarobe	C 70
Piloti di aeromobili (gente dell'aria).....	C 81	Portasigari in pelle (fabbricazione di)	95
» di marina.....	25	Portatele (fabbricazione di porcellane)	C 19
Pinzatori.....	66	Portatori alpini	C 72
Pinzatrici	19	» di montagna	C 72
Piombisti	C 25	Portieri di albergo	28
Pionieri (picconieri-Napoli)	57	» di case private	T 31
Pipe di radica (abbozzatori di).....	60	» di circoli scientifici	D 72
» di radica (fabbricazione di)	64	» di circoli sportivi	D 70
» di terracotta (fabbricazione di).....	C 19	Posatieri (lavorazione di metalli preziosi)	C 12
Piriti (miniere di).....	56	» di albergo	28
Pirografatori	95	Posatori (impianti di acqua potabile).....	C 68
Pirotecnici	C 54	Possidenti	37
Piscicultori	54	Postari (tabaccai)	D 31
Pistori	12	Poste e Telegrafi	C 82
Pittori (arti belle)	T 16	Posteggio fisso (vendita a)	D 26
» (lavori industriali).....	T 17	Postini	C 82
» di stanze	C 23	Postriboli (tenutari di)	T 40
Piumai (piume animali)	92	Pozzari (costruzioni edili)	18
» (piume preparate e finite)	C 32	Pozzolana (cave di)	57
Pizzaiooli	D 28	» (vendita di)	D 18
Pizzerie napoletane	D 28	Prefetti (amministrazione statale)	D 57
Pizzi (infilatrici di)	C 26	» di camerata (istituti privati di insegna- mento)	D 88
» (merlettaie a mano)	C 26	Prelati	D 79
Pizzicagnoli	26	Premontatori	13
Platoristi (Lavorazione dei metalli)	C 6	Prenditori (di carta).....	98
Plenipotenziari presso il Governo di S. M. il Re ..	D 51	Preparatori di lana	19
» presso la S. Sede	D 51	» di metalli	C 5
Plotatori (lavorazione di cappelli di feltro)	C 29	» di pergamene.....	94
Pneumatici (fabbricazione di).....	C 50	» (mobili in legno).....	65
Poderaì	6	Preparatrici (fabbricazione di calzature)	13
Poligrafiche (arti)	C 59	Presidi.....	D 87
Polizia giudiziaria (agenti di).....	D 67	Pressatori	C 29
» privata (agenti di)	D 77	Pressatrici di filanda	19
Pollaiuoli	26	» di isolatori a stampa	C 19
Pollame (conservazione del)	89	Pressatura	C 19
» (vendita di)	26	» di metalli	C 5
Pollaroli	26	Prestigiatori	T 28
Pollicultura	49	Prestinai (panificazione)	12
Polvere pirica (fabbricazione di).....	C 54	» (vendita di pane)	C 89
Pomice (cavatori di)	57	Preti	D 79
Pomiciatrici a macchina	C 29	Pretori	D 57
Pompe a vapore (fabbricazione di).....	15	Previdenza (istituti di).....	D 63
» elettriche (fabbricazione di)	C 10	Prevosti	D 79
Pompieri	D 68	Privativa (vendita di generi di)	D 31
Pompisti (miniere).....	56	Procaccia	C 82
Ponitori (cartiere).....	99	Procuratori delle imposte	D 57
Pontaroli	C 25	» del Re.....	D 57
Pontilieri (miniere)	56	» del Registro	D 57
Porcari	50	» (professioni)	T 2
Porcellane (cave di materiale per)	57	Prodotti chimici (vendita di)	C 98
» (decoratura di)	C 19	» chimici per le arti (fabbricazione di)	C 57
» (fabbricazione di)	C 19	» chimici per le industrie (fabbricazione di)	C 57
» (smaltatura di)	C 19	» di cava (vendita diretta da parte dei pro- duttori).....	D 19
» (vendita di)	D 20	» di cava (vendita di).....	D 18
Porfido (cave di)	57	» elettrochimici (fabbricazione di)	C 57
Porgifili (industrie tessili)	19		
Portabagagli	C 75		

Prodotti farmaceutici (fabbricazione di)	C 57
» farmaceutici (vendita di)	C 98
» metallurgici (vendita di)	D 14
» metallurgici (vendita diretta da parte dei produttori)	D 15
» mineralurgici (vendita di)	D 18
Produttori (assicurazione).....	D 45
» e selezionatori del seme dei bachi da seta	T 41
Produzione in genere (vedasi: fabbricazione)	—
Professionisti (impiegati dipendenti da)	D 75
» (personale di servizio e di fatica dipendente da).....	D 76
Professori di istituti privati.....	D 88
» di scuole private	D 88
» di scuole pubbliche.....	D 87
Profumerie (fabbricazione di)	C 48
» (vendita di)	D 1
Profumi (fabbricazione di)	C 48
Profumieri	D 1
Programmisti	C 70
Proiettili (fabbricazione di)	C 9
Proprietari (d'albergo)	28
» (di bars)	D 29
» (di beni)	37
» (di birrerie)	D 29
» (di caffè)	D 29
» (di liquorerie)	D 29
» (di pensioni)	28
» (di rimesse)	23
» (di sale da bigliardo).....	D 29
» (di tea-rooms).....	D 29

Proprietari (di terre affittate)	T 33
» (di trattorie)	D 28
» edili	T 32
Prostitute	T 40
Proti	C 58
Province (corpi organizzati al servizio delle)	D 68
» (funzionari delle)	D 59
» (impiegati delle)	D 59
» (personale subalterno delle)	D 60
» (segretari delle).....	D 59
Provveditori agli studi	D 87
Pubblica Sicurezza (agenti)	D 67
» » (commissari)	D 67
» » (funzionari)	D 67
» » (ispettori di).....	D 67
» » (questori)	D 67
» » (ufficiali di)	D 67
» » (vice commissari di)	D 67
Pubblicisti	T 7
Pulitura di metalli	C 6
» di navi	C 7
» di pavimenti	C 33
» di vagoni-letto	C 73
» di vetri.....	C 33
Pulizia (addetti alla — pubblici spettacoli).....	C 70
» (imprese private di)	C 33
» urbana	C 75
Punti franchi	D 32
Punzonatori (lavorazione dei metalli).....	C 6
Punzonatrici (condizionatura delle frutta e della verdura)	77

Q

Quadrelli (fabbricazione di)	C 17
Quadrettai (sugherifici)	68
Quadri (vendita di)	D 17

Quadristi (distribuzione di energia elettrica)	C 66
Questori.....	D 67
Questuanti	T 39

R

Rabbini.....	D 84
Raccattatori (pulizia urbana)	C 75
» (fimaioli)	C 75
Raccoglitori di funghi e di tartufi	48
» di immondizie	C 75
Radica (fabbricazione di oggetti in)	64
Radio (fabbricazione di apparecchi di radiofonia)	C 8
Radiofoniche (Audizioni-Personale non artistico di)	C 70
Radiotelegrafisti di aeromobili	C 81
» (Marina mercantile)	25
» (Poste e Telegrafi)	C 82
Raffinatori (fabbricazione di articoli in pelle)	95
» (lavorazione della carta)	99
» di pellami	94
» di sale	58
» di zolfo	C 57
» di zucchero	C 44
Raffinatura di minerali	C 13
Raffinerie di alcool	C 45

Raffinerie di fiori di zolfo	C 57
» di oli commestibili	79
Ragia (fabbricazione di)	C 57
Ragionieri	T 14
» di Circoli scientifici	D 71
» di Circoli sportivi.....	D 69
» di Organizzazioni sindacali e del P. N. F.	D 65
Ramai	C 6
Ramieri (tessitura serica)	19
Rammendatrici	21
» (rammendatura e nopaggio — industria laniera)	19
Ramolatori (lavorazione dei metalli)	C 6
Ranocchiari	55
Rappresentanti	D 36
Rasatrici (fabbricazione di cappelli di feltro).....	C 29
Raschiatori (addetti lavorazione delle pelli: conciat- tura e lucidatura)	94
» (lavorazione di pettini, di corallo, ecc.) .	C 2

Raspinatori (lavorazione metalli preziosi).....	C 12	Rifinitori di pelli	94
Razzai (Napoli)	C 54	Rifonditura di metalli	C 5
Real Casa (impiegati della)	D 55	Rigatori (industrie poligrafiche)	C 59
» » (personale subalterno della)	D 56	Rigatrici (fabbricazione di cellulosa, pasta di legno, carta e cartone)	99
RR. Equipaggi (Corpo).....	32	» (fabbricazione oggetti di carta e cartone) ..	C
Recapito corrispondenza (imprese private di)	C 84	Rigattieri	D 25
Recitazione (insegnanti di)	D 89	Rilegatori di libri	C 1
Recottiere (trattura e torcitura della seta)	19	Rimagliatrici di calze	C 27
Recottine (trattura e torcitura della seta)	19	Rimborratori o borraroti (materassai)	C 32
Redattori	T 6	Rimenatrici (trattura e torcitura della seta)	19
Redditieri	37	Rimessai (lavorazione del legno)	64
Refaiuoli	D 21	Rimesse (per automobili)	23
Refe (fabbricanti di)	19	» (per cavalli, vetture e carretti)	23
Referendari	D 57	» (proprietari di)	23
Refilatori a mano (fabbricazione di cappelli di feltro)	C 29	Rimettine (tessitura serica)	19
» (riparazione e fabbricazione di calzature) .	13	Riparazioni di calzature	13
R. Ambasciate (funzionari e impiegati)	D 53	» di orologi	C 11
R. Zecca	C 12	Ripassatori di punte	13
Regisseurs	C 70	Ripassatrici (calze)	C 27
Registri (fabbricazione di)	C	» (fabbricazione di cellulosa pasta di le- gno, carta)	99
Registro (procuratori del).....	D 57	» (lavorazione oggetti di carta e cartone) ..	C
Remisiers	D 41	» (trattura e torcitura della seta)	19
Renaoli	57	Ripiegatrici a macchina e a mano	13
Rentiers	37	Ripostieri (Sicilia - droghieri)	C 97
Reporters	T 6	Riquadratori (lavorazione del cemento)	17
Reseghini (deposito e stagionatura del legno)	60	» (cavatori di marmi, pietre, ecc.) ...	57
Restauratori del dipinto	T 18	Risaioli	7
» di mobili	T 18	Riscaldamento (impianti di)	C 66
» di oggetti antichi	T 18	Riscossione delle imposte di consumo (imprese pri- vate per la)	D 35
» di quadri	T 18	Riscuotitori (privati)	D 33
» della statuaria	T 18	Riso (pilatori di)	72
Resubbiatrici (tessitura serica)	19	Risparmio (Casse di)	D 40
Retai	C 28	Ritagliatori (Piemonte)	88
Reti metalliche (fabbricazione di)	C 6	» (sugherifici)	68
» da pesca (fabbricanti di)	C 28	Ritoccatore (arti poligrafiche)	C 59
Rettori (appartenenti al culto)	D 79	» fotografici.....	C 62
» di convitti nazionali	D 87	Ritorcitrici (industria laniera)	19
» di scuole ed istituti pubblici	D 87	Rivenditori di sali e tabacchi	D 31
» di scuole private	D 88	Rivenduglioli (negozianti ambulanti e posteggi fissi) » (vendita di oggetti usati e di rifiuto) ..	D 26 D 25
Rettificatori (lavorazioni metalli).....	C 6	Rivestimenti di fili metallici (fabbricazione di) ..	C 26
Rettificazione di alcool	C 45	Rivettrici (fabbricazione di guanti)	95
Ribaltieri (fabbricazione della birra)	C 46	Riviste (vendita di)	D 13
Ribattitori (fabbricazione e riparazione di calza- ture)	13	Robivecchi	D 25
» (lavorazione di metalli)	C 6	Rocchettai (industrie tessili)	19
Ribattitrici (fabbricazione di guanti).....	95	Rostai (Napoli)	D 28
Ribollitori di rottami di ferro.....	C 5	Rosticcieri	D 28
Ricamatrici a mano e a macchina (escluso oro e argento)	C 26	» di albergo	28
» in oro e argento	C 26	Fotocalcografi	C 59
Ricami (infilatrici di)	C 26	Fottami di ferro (ribollitori di)	C 5
» (merlettaie a mano di)	C 26	» metallici (vendita di)	D 25
Ricerche minerarie	56	Rullatori tipografi	C 58
Ricevitori postali	C 82	Ruonti (Napoli - braccianti di campagna)	7
Ricottari (venditori)	C 92	Ruscaroli (Emilia - mondezani)	C 75
Ricoverati	T 37		



Sabbia (cave di)	57	Sarti (aiutanti - confezione tessuti impermeabili)	C 31
» (crivellatori di)	57	» (lavorazione - confezione tessuti impermeabili)	C 31
Sabbiatori (lavoranti di metalli)	C 6	Sartorie	21
» (manovali)	18	Sassaioli	18
Sabbionai	57	Satinatori agli zinchi	99
Sacerdoti	D 79	» agli zinchi (legatorie)	C 1
» addetti all'assistenza	T 1	Satinatrici	C
» addetti all'insegnamento	D 91	Sbalzatori	C 6
Sacchetti di carta (fabbricazione di)	C	Sbarco e imbarco	C 79
Sacrestani	D 83	Sbavatori (lavorazione dei metalli)	C 6
Saiari (scavafossi e regola il deflusso delle acque)	7	Sbozzatori (lavorazione delle calzature)	13
Saggiatori (sensali)	D 38	» (lavorazione dei metalli)	C 6
Sagomatori (lavorazione dei marmi)	C 16	» di legname	60
Salariati addetti all'allevamento di animali	10	» di pietre	C 14
» (compresi i compartecipanti)	47	Scaccini	D 83
» ed obbligati (agricoltura maestranze specializzate)	43	Scafandri	25
» ed obbligati (agricoltura maestranze non specializzate)	47	Scale (fabbricazione di)	63
» ed obbligati (allevamento bestiame)	10	Scalpellatori (lavorazione dei metalli)	C 6
Salatori di carni	88	Scalpellini (marmi)	C 14
» di formaggi (caseifici industriali)	85	Scannatori (macellazione)	87
» di pelli	94	Scardalana	19
Saldatori	C 6	Scardassieri	19
» autogeni	C 6	Scaricatori (imbarco e sbarco)	C 79
Sale (raffinatori di)	58	Scarnitori (concia delle pelli)	94
Sale da ballo (personale non artistico delle)	C 70	Scarpai	13
» da bigliardo	D 29	Scarpe (orlatrici di)	13
Salgemma (miniére di)	56	» (vendita di)	D 9
Sale e Tabacchi (rivendita di)	D 31	Scatolai	C
Salinai	58	Scatole di cartone (fabbricazione di)	C
Salinari (lavoranti in saline)	58	» di cartone (vendita di)	D 11
Salinieri	58	» di latta (vendita di)	D 14
» (Puglie - tabaccai)	D 31	Scavachiodi	C 6
Salnitri	C 57	Scavatori	18
Salsamentari	88	Sceglitori di canapa (industria della canapa)	19
Salsicciai	88	Sceglitrici (sugherificio)	68
Salsieri d'albergo	28	Scenografi (lavoranti in belle arti)	T 16
Saltatori	T 28	» (lavori industriali)	T 17
Saltimbanchi	T 28	Scherma (insegnanti di)	D 90
Salumi (fabbricazione di)	88	Schiavandari	47
» (vendita di)	26	Sciaccasori giornalieri - (Napoli)	7
Salumieri	26	Scienze agrarie (dottori in)	T 11
Sammaccari (Sicilia)	44	» commerciali (dottori in)	T 13
Sampietrini (Roma)	D 83	Sciropi (fabbricazione)	80
Sandalai	25	» (vendita di)	D 29
Sandali (fabbricazione di)	13	Sciuscellari (vendita di carrube - Napoli)	D 26
Sanitarie (assistenti)	D 99	Scoccai	C 6
Santesi	D 83	Scolapiatti	36
Saponari	C 49	Scolari	8
» (cenciaioli - Napoli)	C 75	Scopari	71
Sapone (fabbricazione di)	C 49	Scope (fabbricazione)	71
» (vendita di)	C 97	» (vendita di)	D 3
Saponieri	C 49	Scopette (fabbricazione)	71
Sarcitori (Napoli)	20	» (vendita di)	D 3
Sardignoli (Roma)	C 75	Scopettieri (armaiuoli - Napoli)	C 9
Sarmatari (Napoli)	C 75	Scopinatrici (trattura e torcitura della seta)	19
Sarti	21	Scopini (addetti ad imprese private di N. U.)	C 75
		» comunali	D 62

Scorticatori (conciatori di pelli)	94	Senza alcuna indicazione di professione o condi-	39
» (lavoranti in carne)	88	zione	T 36
Scossatori di stoppa (industria del lino e della ca-	19	Senza professione	C 6
napa)	23	Serpentatori	T 28
Scozzoni (industria trasporti)	T 5	Serragli	C 6
Scrittori	D 69	Serraglieri (lavoranti di metalli)	36
Scritturali di circoli sportivi	D 74	Servi	C 75
» di studio	D 38	» di piazza	C 70
Scrivani ambulanti che scrivono lettere e istradano	D 44	» di scena	36
affari per popolani	D 71	Servitori	C 75
» di Banchi Lotto	D 70	» di piazza	C 76
» di circoli scientifici	19	Servizi di manutenzione stradale (imprenditori di)	C 75
» di circoli sportivi	T 16	Servizi sanitari	36
Scucitrici (classificazione delle materie prime per	T 17	Servizio (donne di)	19
manifatture e cartiere)	T 17	Seta (trattura della)	D 21
Scultori (arte pura)	C 16	» (vendita di broccati di)	D 21
» (lavori industriali)	C 16	» (vendita di maglie in)	D 21
» in legno, artigiani (Alto Adige)	D 62	» (vendita di tessuti di)	D 21
» in marmo	C 80	» (vendita di velluti di)	C 55
» in pietra	D 88	» artificiale (fabbricazione della)	D 21
Scuole comunali (custodi di)	D 87	» artificiale (vendita di)	64
» di pilotaggio (esclusa la gente dell'aria) ..	64	Setacci (fabbricazione)	19
» private (Direttori, professori, maestri di) ..	64	Setaiole	99
» pubbliche (Direttori, professori, maestri di).	71	Sfibratura di legno (industria della carta)	99
Sediari	D 4	Sfilacciatura (industria della carta)	7
Sedie (fabbricazione di)	60	Sfogliatura (giornalieri agricoli)	13
» (impagliamenti di)	C 3	Sformatori di tacchi	C 18
» (vendita di)	60	Sfornaciatori	56
Segantini	C 14	Sghiolatori solfatori (Romagna)	19
Segatori (bottoni)	C 6	Sgranellatori di cotone	13
» di legname	D 14	Sgropponatori (fabbricazione di calzature)	C 14
» di pietre	C 16	Sgrossatura di marmi	28
Seggellari (sediari - Napoli)	64	Sguatter (alberghi, pensioni)	36
Seghe (fabbricazione di)	D 14	» (domestici)	D 28
» (vendita di)	C 16	» (trattorie)	C 52
Segherie elettriche per marmi (in laboratori)	64	Sigaraie	C 52
Seggiolai	13	Sigari (lavoranti di)	C 37
Segnatori di cuoio	C 97	Smacchiatura	19
Sego (vendita di)	C 29	Smacchiatura a secco (tintoria, stamperia e candeg-	C 6
Segregatori (fabbricazione di capelli di feltro) ..	D 71	gio)	C 19
Segretari circoli scientifici	D 69	» di maioliche	C 19
» circoli sportivi	D 61	» di porcellane	13
» comunali	D 63	Smerigliatacchi	63
» delle Opere pie	D 65	Smerigliatura (del legname)	13
» delle organizzazioni sindacali e del P.N. F.	D 59	» di suole	C 20
» della Provincia	C 70	» di vetri	96
» di teatro	57	Smussatura (fabbricazione di buffetterie)	6
Selci (cave di)	18	Socci (mezzadri, terziari, ecc)	D 63
Selciaroli (costruzioni stradali)	18	Società Italiana degli Autori (Agenti - Subagenti -	D 49
Selciatori (costruzioni stradali)	96	Impiegati)	D 50
Sellai	96	» Operaia di Mutuo Soccorso - impiegati ..	C 29
» (braccherai)	96	» Operaia di Mutuo Soccorso subalterni ..	C 3
Selle (fabbricazione di)	96	Sodatrici	C 20
Selleria (fabbricazione articoli di)	96	Soffiatrici (fabbricazione di bottoni)	13
» (vendita di articoli per)	T 41	Soffiatura (lavorazione del vetro)	13
Seme di bachi da seta (selezione e produzione) ..	C 96	Solacchianelli (ciabattino - Napoli)	31
Sementi (vendita di)	8	Solcatura di suole	C 23
Seminaristi	C 88	Soldati	23
Semi oleosi (vendita di)	73	Sollettisti (Spezia)	T 28
Semolatori	C 96	Soma (trasportatori)	
Semplicisti	D 38	Sonnambuli	
Sensali			

Sopramani (Piemonte)	47	Spugne (lavorazione delle)	93
Soprani	T 24	» (pescatori di)	55
Soprastanti (costruzioni edili)	16	Squadratufi (costruzioni edilizie)	16
Sorbettieri (venditori ambulanti)	D 26	Squadratori di pietre	C 14
Sottani (Veneto)	7	Squeraoli (costruttori di barche e navi in legno - Veneto)	62
Sotterratori comunali	D 62	Stabilimenti di bagni	C 39
Sottoagenti aziende agricole	41	» enologici	78
Sottofattori	41	» idroclimatici	C 38
Sottufficiali (R. Aeronautica)	33	» idroterapici	C 38
» R. E.	31	» penali (detenuti)	T 38
» RR. CC.	30	» penali (impiegati)	D 57
» R. G. Finanza	30	» penali (subalterni)	D 58
» R. Marina	32	» per la produzione dell'olio	79
Spaccalegna	51	» per la produzione e selezione del seme dei bachi da seta	T 41
Spaccapietre (lavorazione in minerali)	C 14	» zincografici	C 59
Spadai (lavorazione dei metalli)	C 6	Staderai	C 8
Spagai (industria del lino e della canapa)	19	Staffieri	23
Spago (fabbricazione dello)	19	Stagionatura di formaggi (caseifici industriali)	85
Spalatori (addetti alla pulizia urbana)	C 75	» del legname	60
» (edilizia)	18	Stagnai	C 6
» comunali	D 62	Stagnatura degli specchi	C 20
Spallatori	88	Stagnini	C 25
Spazzacamini	C 25	Stagnole (fabbricazione di)	C 6
Spazzatamburi carde	19	Stalla (mozzi di)	23
Spazzettai	71	Stallieri (addetti ai servizi domestici)	36
Spazzini	C 75	» (addetti ai trasporti terrestri)	23
» comunali	D 62	Stampa dei tessuti	19
Spazzolai	C 4	Stampatori	C 58
» a mano	C 4	» (articoli in pelle)	95
Spazzolatori (fabbricazione dei cappelli di feltro)	C 29	» fotografici	C 62
Spazzole (vendita di)	D 10	» tipografi	C 58
» di crine (fabbricazione di)	C 4	Stampatura di stoffe	19
» di crine (vendita di)	D 10	Stampe artistiche (fabbricazione di)	C 59
Specchi (fabbricazione di)	C 20	» artistiche (vendita di)	D 17
» (lucidatura di)	C 20	Stampisti (in metallo)	C 6
» (stagnatura di)	C 20	Stanze di compensazione	D 41
» (vendita di)	D 20	Stato (impiegati dello)	D 57
Specchiali	C 20	» (personale subalterno dello)	D 58
Speditori (tipografie)	C 58	Statuari	T 16
Spedizionieri	C 74	» (restauratori)	T 18
Spesaroli (Sicilia)	56	Statuisti (formatori)	C 16
Spettacoli di piazza in genere	T 28	» (gettatori)	C 16
» pubblici (appaltatori di)	C 70	Stazione (capi)	24
» pubblici (personale non artistico di)	C 70	» (commessi di)	24
Speziali	D 96	Stazzatori (imbarco e sbarco)	C 79
Spianatori (industria del vetro)	C 20	» (mediatori)	D 38
» suole	13	Steariche (fabbricazione di candele)	C 49
Spilli (fabbricazione di)	C 6	» (vendita di candele)	C 97
Spianatrici	C 52	Stearina (fabbricazione di)	C 49
Spinalini (industrie tessili)	19	» (vendita di)	C 97
Spiriti (distillerie di)	C 45	Stereogalvanotipisti	C 59
Spolatrici (ritorcitura — industria laniera)	19	Stereotipi	C 58
Spolieri (maglierie)	C 27	Sterparoli (lavoratori agricoli)	7
Spolveratrici (Industrie tessili)	19	Sterratori (costruzioni stradali)	18
Spondini (Padova)	18	Stigliatori di canapa	19
Spongolari (vendita di spugne)	D 10	Stimatori	D 38
Sporte (fabbricazione di)	71	Stimatrici (rammendatura e nopaggio — industria laniera)	19
» (vendita di)	D 3	Stipettari (lavorazione del legno)	64
Sports (personale non artistico di)	C 70	Stiratori (confezione tessuti impermeabili)	C 31
Sprangai (addetti alle fabbriche di maioliche, porcellane cotte, stoviglie, ecc.)	C 19	» guantai :	95
Spugnari	D 10		

Stiratrici	C 36	Strumenti di precisione per uso agricolo (vendita di)	D 14
» (calze)	C 27	» di precisione per uso industriale (vendita di)	D 14
Stirerie	C 36	» musicali (fabbricazione di)	C 8
Stivatori (laboratori e manifattura tabacchi)	C 52	» musicali (vendita di)	D 5
» (trasporti)	C 79	» musicali in legno (fabbricazione di)	66
Stivatrici (manifattura tabacchi)	C 52	Strusine (trattura e torcitura della seta)	19
Stoffe (imbiancatori di)	19	Stuccatori	C 23
» (stampa di)	19	» (cementisti)	17
» (tintura di)	19	» adornisti	C 23
» (tonditori di)	19	Stuccatrici (Torino)	C 23
» (vendita di)	D 21	Stucco (indoratori su)	C 23
Stoppa (scossatori di)	19	Studenti	8
Storinari	71	Studi (provveditori agli)	D 87
Stoviglie	C 19	Stufaioli (essicatori di bozzoli)	19
Stoviglie (affinatura di)	C 19	Stuoiai	71
» (aggiustatura di)	C 19	Stuoie (fabbricazione di)	71
» (fabbricazione di)	C 19	» (vendita di)	D 3
» (vendita di)	D 20	Subaffittuari (agricoltori)	5
Stozzatori (lavorazione dei metalli)	C 6	Succhiellinai	C 6
Stracannatrici (trattura e torcitura della seta) ...	19	Suggeritori	C 70
Stracci (cernita degli)	98	Sughero (fabbricazione di oggetti di)	68
» (lavorazione degli)	98	» (fabbricazione di turaccioli di)	68
Stracciai (vendita di oggetti usati o di rifiuto) ...	D 25	» (vendita di oggetti di)	D 3
Stracciari (addetti all'industria della carta)	98	» (vendita di turaccioli di)	D 3
Stradale (manutenzione imprese private)	C 76	Sughi concentrati (fabbricazione di)	81
Stradali (assistenti)	C 22	» vegetali (fabbricazione di)	81
» (cantonieri imprese private)	C 76	Suole (fresatori di)	13
» (costruzioni)	C 22	» (smerigliatori di)	13
» (imprenditori)	C 22	» (solcatori di)	13
Stradieri (braccianti)	18	» (spianatori di)	13
Stradini comunali	D 62	» (vetratori di)	13
Strilloni (vendita di giornali)	D 13	Suonatori	T 23
Stringhe (fabbricazione)	96	» ambulanti	T 29
Strollatrici (fabbricazione dei bottoni)	C 3	Suore	D 80
Strumenti chirurgici (fabbricazione di)	C 6	Surrogati del caffè (fabbricazione di)	82
» chirurgici (vendita di)	D 14	» del caffè (vendita di)	C 97
» di precisione (fabbricazione di)	C 8	Sviluppo di films	C 63
» di precisione (vendita di)	D 14		

T

Tabaccaia	D 31	Tagliatori (sartorie)	21
» (dipendenti direttamente dalla Azienda dello Stato)	D 57	» autogeni	C 6
Tabacchi (cernitrici)	C 52	» di cuoio	96
» (lavorazione di)	C 52	» di pelle a mano e a macchina (calzature) ..	13
» (manifattura dei)	C 52	» di pietre dure	C 12
» (rivendita di)	D 31	» di tomaie	13
Tabacco (coltivazione del) (giornalieri)	44	» di vetro	C 20
» (coltivazione del) (salariati ed obbligati) ..	43	Taglieria (operai di confezione impermeabili)	C 31
Taboretisti (tubisti)	66	Tallonaie (sartorie)	21
Tacchi (fabbricazione di)	13	Talpai (cacciatori)	53
» (incavigliatori di)	13	Tammari (lavoratori agricoli)	7
» (piantatori di)	13	Tanaglie (fabbricazione di)	C 6
» (sformatori di)	13	Tappeti (battitura di)	C 33
» (vetratori di)	13	» (fabbricazione di)	C 26
Tacchi e tomaie (vendita di)	D 9	» (tessitori di)	C 26
Taglialegna	51	» (vendita di)	D 21
Tagliamaglie	C 2	» (vendita di oggetti di arredamento domestico) ..	D 22
Tagliamonti (Napoli)	18	» di juta (fabbricazione di)	C 26
Tagliastracci (lavorazione della carta)	99	» di lana (fabbricazione di)	C 26

Tappezzeri (bancarazzari)	C 32	Tessili (assistenti)	19
» in carta	C 24	» (caricatrici)	19
Tarrelli (Napoli - servo dei muratori)	18	» (coloristi-tintoria stamperia e candeggio)...	19
Tartaruga (fabbricazione di oggetti di)	C 2	» (incassatrici)	19
Tartarugai	C 2	» (incollatori - industria laniera)	19
Tartufari	48	» (maestre)	19
Tartufi (raccolgitori di)	48	» - Fibre (lavorazione delle)	19
Tartufi (vendita di)	C 94	Tessitrici pinzatrici	19
Tassellatori a marca punto	13	Tessitura	19
Tassidermisti (lavorazione di spoglie animali)	92	» a mano	19
Tavernieri	D 28	» di arazzi	C 26
Tavoleggiatori di osterie	D 28	» di tappeti	C 26
Taxisti	23	» serica (ramieri)	19
Tea-rooms	D 29	Tessuti (fabbricazione di)	19
Teatri (personale non artistico dei)	C 70	» (stampa dei)	19
Teatro (amministratori di)	C 70	» (vendita di)	D 21
» (direttori di)	C 70	» a maglia (fabbricazione di)	C 27
» (segretari di)	C 70	» di alfa (fabbricazione di)	19
Tegole (fabbricazione di)	C 17	» di aloe (fabbricazione di)	19
» (vendita di)	D 18	» di canapa (fabbricazione di)	19
Teleferisti	24	» di cocco (fabbricazione di)	19
Telefoni	C 83	» di cotone (fabbricazione di)	19
» (apparecchiatori)	C 83	» di crine (fabbricazione di)	19
» (guardiafili)	C 83	» di juta (fabbricazione di)	19
» (installatori)	C 83	» di lana (fabbricazione di)	19
Telefonisti	C 83	» di lino (fabbricazione di)	19
Telegrafi (Poste e)	C 82	» di seta (fabbricazione di)	19
Telegrafisti	C 82	» di sparto (fabbricazione di)	19
Tele impermeabili (fabbricazione delle)	C 31	» elastici (fabbricazione di)	19
» impermeabili (vendita di)	D 21	» impermeabili (fabbricazione di)	C 31
» paraffinate (fabbricazione delle)	C 31	Tienichiodi	C 6
» paraffinate (vendita di)	D 21	Timonieri	25
» per usi diversi (fabbricazione di)	C 31	Tini (fabbricazione di)	63
» per usi diversi (vendita di)	D 21	Tinteggiatori (decoratori di stanze-Brescia)	C 23
Tellinari	55	Tintori di cuoio	94
Tenori	T 24	» di stoffe	19
Tenutari di postriboli	T 40	Tintorie di abiti (non dipendenti da industrie tessili)	C 37
Terminatori (lavorazione cereali)	72	Tipografi	C 58
Terracotta (fabbricazione di oggetti di)	C 19	» (clicheurs)	C 58
» (fabbricazione di pipe di)	C 19	» (compositori)	C 58
Terraglie (vendita di)	D 20	» (mettifoglio)	C 58
Terraioli (lavorazione di terra refrattaria)	C 20	» (stampatori)	C 58
» agricoli	7	» (rullatori)	C 58
Terra refrattaria (fabbricazione di)	C 17	Tipografia (battitori di)	C 58
» refrattaria (lavorazione di - terraioli)	C 20	» (piegatrici di)	C 58
» refrattaria (vendita di)	D 18	» (torcolieri di)	C 58
Terrazzai o terrazzieri, fabbricanti di piastrelle per pavimentazione (Padova)	C 23	Tipografie	C 58
Terrazzani	7	Tirabande (sugherificio)	68
Terrazzieri (braccianti di campagna)	7	Tirafili (industria elettrica)	C 66
» (costruzione)	18	Tirapezze (tessitura serica)	19
Terre affittate (proprietari di)	T 33	Tiraprove-litografi	C 59
Terrecottai	C 19	Tiratori di violino	C 14
Terrecotte (fabbricazione di)	C 19	Tiro a segno	T 218
» (vendita di)	D 18	Titolari Banchi Lotto	D 44
Terreni (agricoltori che conducono o lavorano terreni propri o della famiglia)	4	Toccai (fabbricazione di cappelli di feltro)	C 29
Terrieri (Napoli)	7	Tomaie (fabbricazione di)	13
Terziari (coloni)	6	» (tagliatori di)	13
Tesorieri Opere pie	D 63	Tondatori (fabbricazione di cappelli di feltro)	C 29
Tessari (Umbria)	19	Tonditori di stoffe	19
Tessile (vendita di materie prime per l'industria)	D 21	Toni (giocolieri)	T 28
Tessili (apparecchiatori)	19	Torba (cave di)	57

Torba (vendita di)	D 2	Trasporti funebri	C 75
Torcie (fabbricanti di)	C 57	» senza guide (costruzione di materiali per)	15
Torcitori (industrie tessili)	19	» terrestri senza guide	23
Torcolieri di tipografia	C 58	» terrestri su guide	24
» fotoincisi	C 59	Trattori	D 28
Tornitori (tornitori di bottoni)	C 3	Trattoria (camerieri di)	D 28
» in legno	64	Trattorie	D 28
» in metallo	C 6	» (proprietari di)	D 28
Tornitura ceramiche	C 19	Trattura della seta	19
Torronai (vendita ambulante)	D 26	Trebbia crino vegetale (vendita di)	D 3
Torrone (fabbricanti di)	84	Trebbiatori di aziende agricole, non addetti alle macchine, salariati e obbligati	47
Tosatori	19	» di aziende agricole, non addetti alle macchine, giornalieri	7
Tosatrici (fabbricazione di cappelli di feltro)	C 29	» addetti a macchine trebbiatrici, con le quali si recano nelle aziende agricole alla trebbiatura dei cereali	72
Tostatori di cacao	84	Trecciaioli	71
» di caffè	82	Trecciatrici (passamanerie)	C 26
Totalizzatori	C 70	Treccie di filati (fabbricazione di)	C 26
Tracciatori (lavorazione di metalli)	C 6	» di paglia (fabbricazione di)	71
Traduttori	T 8	Treggiai (lavori in legno)	63
Trafilatura di metalli	C 5	» (lavori in giunchi)	69
Traforatori (fabbricazione dei bottoni)	C 3	Tricromisti (poligrafici)	C 59
» (lavorazione dei metalli)	C 6	Trina (vendita di)	D 21
Traghettoni	25	Trinaie	C 26
Trainieri (carrettieri)	23	Trinciatori di scaglia e paglia	C 88
Tramagnini	T 25	Trine (fabbricazione di)	C 26
Tramvie	24	» (vendita di)	D 21
» (fattorini di)	24	Trippai (venditori ambulanti)	D 26
Tramvieri	24	Trivellatore (costruzioni edilizie)	C 25
Tranciatori di cuoio	13	Trombai (costruzioni edilizie)	C 25
» di lamiera	C 6	Trovaroba	C 70
Tranciatrici (lavorazione della carta)	C	Truccatori	C 70
Trapanatori (lavorazione dei metalli)	C 6	Truciolo (fabbricanti di oggetti in)	68
Trapanisti (lavorazione dei metalli)	C 6	» (vendita di oggetti di)	D 11
Traponieri (Piemonte)	53	Tubi in grès (fabbricazione di)	C 19
Trappisti	D 80	» in grès (vendita di)	D 18
Trapuntaie	C 32	» in terra cotta (fabbricazione di)	C 19
Trasportatori (trasporti non specificati)	C 85	Tubisti (addetti ai tubi di distribuzione di forza motrice, calore, illuminazione, ecc.)	C 66
» a basto	23	» (cementisti)	17
» a soma	23	Tulle (fabbricazione di)	C 26
» litografi	C 59	» (vendita di)	D 21
Trasporti (controllori)	23	Tupisti (lavorazione di metalli)	C 6
» (non specificati)	C 85	» (legno)	64
» aerei	C 80	Turaccioli di sughero (fabbricazione di)	68
» aerei (costruzione di materiale per)	15	Turbini (industria elettrica)	C 66
» aerei (impiegati)	C 80		
» aerei (personale subalterno)	C 80		
» carcerari	C 75		
» con guide (costruzione di materiale per) ..	15		

U

Uffici di copisteria	C 61	Ufficiali R. Marina	32
Ufficiali di coperta (marina mercantile)	25	» RR. CC.	30
» di rotta di aeromobili	C 81	Uguagliatrici (industria laniera)	19
» giudiziari	D 57	Unguentai	D 1
» macchinisti (marina mercantile)	25	Unione Ufficiali in congedo (impiegati addetti all')	D 65
» M. V. S. N.	34	» Ufficiali in congedo (subalterni addetti all')	D 66
» Pubblica Sicurezza	D 67	Unto	C 49
» R. Aeronautica	33	Uova (conservazione delle)	89
» R. Esercito	31	» (vendita di)	26
» R. G. di Finanza	30	Uscieri - Vedasi « personale subalterno » delle pubbliche amministrazioni	—

Usufruttuari (agricoltori)	40	Utensili di legno (fabbricazione di)	64
Utensili di cucina (fabbricazione di)	C 6	Utenti (agricoltori)	40
» di cucina (vendita di)	D 22	» di usi civici	40
» di ferro (vendita di)	D 14	Utilisti (agricoltori)	40

V

Vaccari (Piemonte)	50	Vendita di articoli per fotografia	D 12
Vagabondi	T 39	» di articoli per fumatori	D 10
Vagliatori (costruzioni edili)	18	» di articoli per fumatori (presso rivendita di privative)	D 31
» (lavorazione dei cereali)	72	» di articoli tecnici	D 14
Vagonari (miniere)	56	» di asfalto	D 18
Vagoni-letto (conduttori)	C 73	» di aspiratori elettrici	D 14
» (controllori)	C 73	» di automobili	D 14
» (personale)	C 73	» di bambole	D 10
» (pulitori)	C 73	» di bandiere	D 21
Vagoni ristoranti (camerieri)	C 73	» di benzina	D
» ristoranti (cuochi)	C 73	» di berretti	D 21
» ristoranti (personale)	C 73	» di bestiame	C 86
Valigiai	95	» di biciclette	D 14
Valigie (fabbricazione di)	95	» di biscotti	C 91
Valigierie (vendita di)	D 8	» di bottiglie	D 20
Vallanti	55	» di broccati di seta	D 21
Vangatori	7	» di bulbi	C 96
Varietà (artisti di compagnie di)	T 28	» di burro	C 92
» (cantanti di)	T 28	» di cacciagione	26
» (generici di)	T 28	» di caffè (anche tostato)	C 97
Varrecchiari	63	» di calce	D 18
Vasai	C 19	» di calzature	D 9
Vasellina (fabbricazione di)	C 49	» di candele e cera	C 97
Vasolari (Napoli)	18	» di carbone	D 2
Veicoli ferroviari (fabbricazione di)	15	» di carbon fossile	D 2
» tramviari (fabbricazione di)	15	» di carne	26
Velai	C 31	» di carta e cartoni	D 11
Velari	C 26	» di cartoline	D 11
Vele (fabbricazione di)	C 31	» di cellulosa	D 11
Veli (fabbricazione di)	C 26	» di cemento	D 18
Vellutatrici	C 29	» di ceramiche	D 20
Velluti di seta (fabbricazione di)	19	» di chincaglierie	D 10
Vendita a posteggio fisso	D 26	» di cinghie	D 6
» ambulante	D 26	» di cioccolato	C 91
» di abiti vecchi	D 25	» di cocco (tessuti)	D 21
» di accessori per automobili	D 14	» di coltelli	D 14
» di agrumi	C 94	» di combustibili conglomerati	D 2
» di animali imbalsamati	D 7	» di combustibili liquidi	D
» di apparecchi elettrici	D 14	» di combustibili solidi	D 2
» di apparecchi fisici	D 14	» di concimi	C 98
» di apparecchi ortopedici	D 14	» di confetture	C 91
» di argilla	D 18	» di corde	D 21
» di armi	D 14	» di corde armoniche	D 5
» di arredi sacri	D 17	» di corde metalliche	D 14
» di articoli di avorio	D 10	» di cravatte	D 21
» di articoli di caucciù	D 23	» di cristalli	D 20
» di articoli di gomma	D 23	» di cuoio	D 6
» di articoli di pelle	D 8	» di derrate diverse (senz'altra specificazione)	27
» di articoli di sellerie	D 6	» di dolci	C 91
» di articoli di tartaruga	D 10	» di droghe	C 97
» di articoli in madreperla	D 10	» di erbaggi	C 94
» di articoli in metallo	D 10	» di farina	C 88
» di articoli in osso	D 10		

Vendita di ferramenta	D 14
» di fieno	C 88
» di filati	D 21
» di filo metallico	D 14
» di fiori freschi	C 96
» di forcelle	D 10
» di formaggio	C 92
» di fotografie	D 12
» di francobolli per collezione	D 11
» di frutta	C 94
» di fusti di legno	D 3
» di generi coloniali	C 97
» di generi di privativa	D 31
» di gessi	D 18
» di ghiaccio	C 92
» di giocattoli	D 10
» di gioie	D 16
» di gioielli	D 16
» di giornali e riviste	D 13
» di grammofoni	D 14
» di granaglie	C 88
» di guanti	D 8
» di lamiera di latta	D 14
» di lampade	D 20
» di laterizi	D 18
» di latte	C 92
» di legna e carbone	D 2
» di legname	D 3
» di legumi	C 94
» di letti di ferro e di ottone	D 14
» di libri	D 11
» di libri usati	D 11
» di macchine da cucire	D 14
» di macchine da scrivere	D 14
» di macchine per uffici	D 14
» di macchine per uso agricolo	D 14
» di macchine per uso industriale	D 14
» di maglie di lana	D 21
» di marmi artificiali	D 18
» di materiale sanitario	D 23
» di materie prime per l'industria tessile	D 21
» di mattonelle	D 18
» di mattoni	D 18
» di medaglie	D 17
» di mercerie	D 21
» di merci diverse (senz'altra specificazione)	27
» di merletti	D 21
» di minuti oggetti di legno	D 3
» di mobili	D 4
» di monete	D 17
» di motocicli	D 14
» di nastri	D 21
» di oggetti artistici di terracotta	D 17
» di oggetti di arredamento domestico	D 22
» di oggetti di arte antica	D 17
» di oggetti di arte moderna	D 17
» di oggetti di biancheria	D 21
» di oggetti di cancelleria	D 11
» di oggetti di canna, vinchi, giunco e paglia	D 3
» di oggetti di corallo	D 10
» di oggetti di pelletteria	D 8
» di oggetti di rifiuto	D 25

Vendita di oggetti di sughero	D 3
» di oggetti di truciolo	D 3
» di oggetti di vetro	D 20
» di oggetti preziosi	D 16
» di oggetti usati	D 25
» di oli all'ingrosso	C 90
» di oli minerali	D
» di oreficeria	D 16
» di orologi	D 16
» di ottonami	D 14
» di paglia	C 88
» di palle di gomma	D 23
» di pane	C 89
» di passamanerie	D 21
» di pasta di legno	D 11
» di pasta da minestra	C 89
» di pelli	D 6
» di pellicceria	D 8
» di pelo e penne preparate	D 7
» di pendole	D 16
» di pesce	26
» di pesce salato	26
» di petrolio	D
» di pettini	D 10
» di piante	C 96
» di piastrelle	D 18
» di pietre preziose	D 16
» di pollame	26
» di porcellane	D 20
» di pozzolana	D 18
» di prodotti chimici	C 98
» di prodotti dell'industria del legno	D 3
» di prodotti dell'industria delle materie analoghe al legno	D 3
» di prodotti di cava	D 18
» di prodotti farmaceutici	C 98
» di prodotti metallurgici	D 14
» di prodotti mineralurgici	D 18
» di profumerie	D 1
» di quadri	D 17
» di salumi	26
» di semi oleosi	C 88
» di scope	D 3
» di sementi	C 96
» di solfati di rame e perfosfati minerali	C 98
» di spazzole	D 10
» di specchi	D 20
» di spugne	D 10
» di stampe artistiche	D 17
» di stoviglie	D 20
» di strumenti chirurgici	D 14
» di strumenti di precisione per uffici	D 14
» di strumenti di precisione per uso agricolo	D 14
» di strumenti di precisione per uso industriale	D 14
» di strumenti musicali	D 5
» di tacchi e tomaie	D 9
» di tanaglie	D 14
» di tappeti	D 21
» di tegole	D 18
» di tele impermeabili	D 21
» di tele paraffinate	D 21
» di tele per usi diversi	D 21

Vendita di terraglie	D 20	Vestiti (vendita di)	D 21
» di terre cotte	D 18	Veterani	T 35
» di tessuti	D 21	Veterinari	D 95
» di torba	D 2	» provinciali	D 57
» di trebbia e crine vegetale	D 3	Vetrai	C 20
» di trina	D 21	» (ausiliari)	C 20
» di tubi di grès	D 18	» (maestri)	C 20
» di tulli	D 21	Vetratori di suole	13
» di uova	26	» di tacchi	13
» di utensili da cucina	D 22	Vetriere (fabbricazione di)	C 20
» di utensili di ferro	D 14	» (portantini nelle)	C 20
» di ventagli	D 10	Vetri (argentatura di)	C 20
» di vestiario	D 21	» (applicatori di)	C 20
» di vestiti	D 21	» (arrotatori di)	C 20
» di vetri	D 20	» (conciar ruote di)	C 20
» di vino al minuto	D 28	» (fabbricazione di)	C 20
» di vino all'ingrosso	C 90	» (molatori di)	C 20
» diretta di articoli di gomma da parte dei produttori	D 24	» (pulitura di)	C 33
» diretta di macchine da parte dei produttori	D 15	» (smerigliatura di)	C 20
» diretta di materiali sanitari da parte dei produttori	D 24	» (vendita di)	D 20
» diretta di prodotti agricoli	C 95	Vetro (fabbricazione di mosaici di)	C 20
» diretta di prodotti chimici per l'agricoltura da parte dei produttori	C 99	» (fabbricazione di perle di)	C 20
» diretta di prodotti metallurgici da parte dei produttori	D 15	» (mosaicisti in)	C 20
» diretta di prodotti mineralurgici, di cava, ecc. da parte dei produttori	D 19	» (tagliatori di)	C 20
Venditori ambulanti	D 26	Vettori	23
» (vedi: vendita)	—	Vetturali	23
Ventagli (fabbricazione di)	C 2	Vetture (fabbricazione di)	63
» (vendita di)	D 10	» (noleggiatori di)	23
Ventilazione (impianti di)	C 66	» (rimesse per)	23
Ventraio (vendita ambulante)	D 26	» N. U. (conducenti di)	C 75
Verdumari (Napoli)	C 94	Vetturini	23
Verdura (condizionatura di)	77	Viaggiatori di commercio	D 36
» (conservazione di)	77	Vicari	D 79
» (vendita di)	C 94	Vice commissario di P. S.	D 67
Verdurari	C 94	Vice consoli (italiani)	D 53
Vergari (Piemonte)	50	Vigili urbani	D 68
Verificatori gas	C 67	Vignaioli (coloni)	6
Vernici (fabbricazione di)	C 57	» (fittavoli)	5
Verniciatori (di metalli)	C 6	» (padroni)	4
» (decoratori)	C 23	» (giornalieri)	44
» di cuoio	94	» (salariati e obbligati)	43
» su legno	67	Vinacce (distilleria di)	C 45
Verniciatura a fuoco	C 6	Vini (stabilimenti enologici)	78
» ceramica	C 19	Vino (vendita all'ingrosso di)	C 90
Verricellanti	C 79	» (vendita al minuto di)	D 28
Vescovi	D 79	Violinisti	T 23
Vespilloni	C 75	Violoncellisti	T 23
Vestiario (confezione oggetti di)	21	Viperai (cacciatori)	53
» (vendita di)	D 21	Viscionatori (lavorazione di cappelli di feltro)	C 29
Vestiaristi (albergo)	28	Visitatrici doganali	D 58
» (sartorie)	21	Visitatrici (manifattura tabacchi)	C 52
» (industria dello spettacolo)	C 70	Viti (fabbricazione di)	C 6
		Vivandieri	D 28
		Volontari (amanuensi di pubblica amministrazione)	D 57
		Vongolari	55
		Vulcanizzatori	C 50
		Vuotacessi	C 75

X

Xilografi tipografi
 » artisti

C 58
 T 16

Xilografi addetti a lavori industriali.....

T 17

Z

Zampitti (Napoli)
 Zampognari
 Zappatori.....
 Zatterai.....
 Zeppolari (Napoli)
 Zincari
 Zincatori
 Zincatura (laboratori e stabilimenti per la)
 Zinchi (satinatori agli).....
 Zincografi
 Zincografici (stabilimenti)
 Zincotipisti
 Zoccolai

7
 T 29
 7
 25
 D 26
 C 6
 C 25
 C 6
 99
 C 59
 C 59
 C 59
 64

Zolfanelli (fabbricazione di)
 » (vendita di)
 Zolfo (cavatori di).....
 » (macinatori di)
 » (miniére di)
 » (raffinatori di)
 Zolforai
 Zozzai.....
 Zuccarai
 Zucchero (raffinatori di).....
 » di barbabietole (fabbricazione di)
 » (vendita di)

C 53
 D 31
 56
 C 57
 56
 C 57
 56
 D 26
 D 26
 C 44
 C 44
 C 97

NUMERAZIONE CONVENZIONALE

COL. D — PROFESSIONI

AGRICOLTURA E CACCIA

Agricoltura

agricoltori che conducono terreni propri.....	4
usufruttuari, utenti, enfiteuti ed utilisti.....	40
attavoli e subaffittuari ..	5
irettori tecnici ed impiegati di aziende agricole	41
uardiani privati	42
oloni (mezzadri, terziari, ecc.).....	6
faestranze specializzate agricole: salariati ed obbligati	43
faestranze specializzate agricole: giornalieri...	44
ondizionatura e conservazione dei foraggi....	45
roduzione dell'olio....	46
alariati ed obbligati....	47
braccianti, giornalieri di campagna	7
accoglitori di funghi, di tartufi, ecc.....	48

Zootecnia

allevatori di animali....	49
addetti all'allevamento: salariati ed obbligati..	10
addetti all'allevamento: giornalieri	50

Silvicoltura

oscaioli, carbonai, taglialegna, ecc.....	51
uardiaboschi privati, ecc.	52

Caccia

acciatori e guardiacaccia	53
---------------------------	----

INDUSTRIA

Pesca

iscicultori	54
escatori e vallanti.....	55

Miniere

iniere di metalli, zolfo combustibili fossili, ecc.	56
- Ricerche minerarie..	56

Cave di ogni genere

ave di pietre, di materiale da cemento, di sabbia e ghiaia, ecc.; torbiere.	57
---	----

Saline marittime ed acque minerali

Saline	58
Estrazione delle acque minerali	59

Industria del legno, della paglia ed affini

Deposito e stagionatura del legname. Segatura e sbazzatura	60
Falegnami	11
Carpentieri in legno....	61
Costruzione di barche e navi in legno	62
Costruzione di carrozze, carri, casse e botti....	63
Intagliatori, tornitori ed ebanisti, sedieri e zoccolari	64
Fabbricazione di mobili..	65
Fabbricazione di strumenti musicali in legno	66
Verniciatura e doratura.	67
Fabbricazione di oggetti in truciolo e sughero..	68
Fabbricazione di oggetti in canna, vinchi, giunchi e simili.....	69
Fabbricazione di cappelli di paglia.....	70
Fabbricazione di oggetti in paglia e fibre affini. Impagliatori, canestrai, storinai, fabbricanti di scope	71

Industrie che lavorano i cereali

Lavorazione dei cereali..	72
Molini.....	73
Panificazione.....	12
Pastifici a macchina....	74
Pastai a mano.....	75
Pasticcerie, fabbricazione di biscotti	76

Industrie che utilizzano frutta, verdura e semi

Condizionatura e conservazione di frutta e verdura.....	77
Stabilimenti enologici..	78
Stabilimenti per la produzione dell'olio.....	79
Fabbriche di sciroppi....	80
Fabbriche di conserve e sughi concentrati	81
Lavorazione del caffè e surrogati.....	82
Lavorazione delle droghe	83
Fabbricazione di confetture, cioccolata, caramelle, ecc.	84

Industrie che utilizzano prodotti animali

Lavorazione del latte...	85
Fabbricazione di margarina, burro artificiale, ecc.	86
Macellazione	87
Conservazione e lavorazione della carne.....	88
Conservazione del pollame e delle uova.....	89
Conservazione e lavorazione del pesce.....	90
Lavorazione del miele e della cera vergine....	91

Industrie che utilizzano spoglie animali

Lavorazione del pelo e delle budella.....	92
Lavorazione delle spugne	93
Concia e lucidatura delle pelli	94
Fabbricazione e riparazione di calzature	13
Fabbricazione di guanti e articoli in pelle.....	95
Fabbricazione di selle e buffetterie	96
Lavorazione delle pellicce	97

Industria della carta

Cernita e lavorazione degli stracci; cernita della carta.....	98
Fabbricazione di cellulosa, pasta di legno, carta e cartone.....	99
Fabbricazione di oggetti di carta e cartone	C
Legatorie di libri	C 1

Industrie che utilizzano materiali diversi

Fabbricazione di pettini, forcelle, articoli per fumatori, ventagli; di oggetti di osso, giocattoli, chincaglierie; di oggetti in corallo, madreperla e simili	C 2
Fabbricazione di bottoni.....	C 3
Fabbricazione di spazzole	C 4

Produzione e prima lavorazione dei metalli

Fusione, affinitura, bollitura, forgiatura, laminatura, trafilatura ecc.	C 5
--	-----

Successive lavorazioni dei metalli.

Fabbri.....	14
Carpentieri, meccanici, ramai, arrotini, verniciatori, nichelatori; fabbricazione di mobili in ferro	C 6

Costruzioni meccaniche in genere, lavorazione metalli preziosi

Costruzione di macchine agricole e industriali, costruzione di materiali e veicoli per trasporti con guide e senza guide; di apparecchi per trasporti aerei.....	15
Cantieri navali	C 7
Costruzione di apparecchi fisici e di precisione, di pesi e misure, di strumenti musicali, macchine da scrivere e fotografiche, di apparecchi ortopedici, ecc. Ottica.	C 8
Fabbricazione di armi da fuoco e di proiettili ..	C 9
Costruzione di materiali e di apparecchi elettrici	C 10
Costruzione e riparazione di orologi	C 11
Oreficeria, argenteria e gioielleria; R. Zecca...	C 12

Preparazione e lavorazione dei minerali

Macinatura e raffinatura dei minerali.....	C 13
Scalpellini, segatori, spaccapietre; prima lavorazione delle pietre e dei marmi.....	C 14
Mosaicisti	C 15
Marmisti, scultori in pietra e in marmo; lavorazione della pietra per uso industriale	C 16
Fornaci di laterizi e di materiale refrattario.....	C 17
Fornaci di calce, cemento, gesso	C 18
Fabbricazione di maioliche, porcellane e terre cotte, ecc.	C 19
Lavorazione del vetro ..	C 20
Fabbricazione di materiali in cemento, asfalto, marmi artificiali.....	C 21

Costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche

Costruzioni edilizie, stradali e idrauliche.....	C 22
Muratori	16
Cementisti	17

Segue: COL. D — PROFESSIONI

Manovali, braccianti, la-
stricatori, selciaroli, ecc. 18
Stuccatori, imbianchini,
ornatisti, pittori distan-
ze, ecc. C 23
Tappezziere in carta C 24
Fumisti, docciatori, zinca-
tori, fontanieri, pontat-
tori C 25

Industria tessile
(esclusa la seta artificiale) (1)

Lavorazione delle fibre
tessili; dei bozzoli; trat-
tura della seta; filatura,
tessitura, tintura, e
stampa dei tessuti; cor-
derie 19

Tessuti speciali

Fabbricazione di tulle,
merletti, nastri, guarni-
zioni da chiesa, passa-
manerie in genere; fab-
bricazione dei tappeti. C 26
Fabbricazione di tessuti
a maglia C 27
Fabbricazione di reti ... C 28
Fabbricazione di cappelli
di feltro C 29
Fabbricazione di articoli
di feltro C 30
Fabbricazione di tessuti
impermeabili, di tele per
usi diversi, cerate e si-
mili, di copertoni, di
vele, bandiere, ecc. C 31

**Vestituario, arredamento domestico,
nettezza e acconciatura della
persona**

Confezione della bianche-
ria 20
Sartorie 21
Tappezziere, materassi,
apparatori C 32
Battitura di tappeti, pu-
litura di vetri e pavi-
menti; imprese private
di pulizia C 33
Modiste, ombrellai, cra-
vattai C 34
Fabbricazione di berretti
e pantofole C 35
Lavanderie, stirerie C 36
Tintorie C 37
Istituti privati di cura:
stabilimenti termali, i-
droclimatici e idrote-
rapici C 38
Bagni pubblici, bagni ma-
rini e alberghi diurni .. C 39
Barbieri e parrucchieri,
istituti di bellezza C 40

Industrie chimiche

Fabbricazione delle acque
gassose e del ghiaccio. C 41
Lavorazione delle acque
minerali in genere ... C 42
Fabbricazione dell'amido
della fecola e della de-
strina C 43
Fabbricazione dello zuc-
chero e del glucosio . C 44
Distillerie e raffinerie di
alcool C 45
Fabbricazione di birra e
lieviti C 46
Fabbricazione di liquori. C 47
Estrazione di essenze e di
eteri C 48
Fabbricazione di saponi,
glicerina, candele, ecc. C 49
Fabbricazione del cauc-
ciù e della gutta-perca e
degli oggetti di gomma
in genere C 50
Fabbricazione della cel-
luloide e di materie pla-
stiche artificiali C 51
Manifattura tabacchi ... C 52
Fabbricazione di fiammi-
feri C 53
Fabbricazione di esplosi-
vi; pirotecnici C 54
Fabbricazione della seta
artificiale C 55
Fabbricazione di carburo
di calcio e di acetilene
compressa C 56
Altre industrie chimiche.
Prodotti farmaceutici.. C 57

Industrie poligrafiche

Tipografie C 58
Litografie e arti poligrafi-
che C 59
Officina carte-valori C 60
Uffici di copisteria C 61
Fotografia, cianografia, e-
liografia C 62
Pellicole cinematografiche
(presa e sviluppo di
films) (2) C 63
Produzione e distribuzione di forza
motrice; luce, acqua e calore

(2) Per la fabbricazione delle pellicole cine-
matografiche, vedi il n. C. 57.

Impianti di acqua pota-
bile C 68
Impianti frigoriferi. C 69

Industria dello spettacolo

Imprese di spettacoli pub-
blici. Personale non ar-
tistico di teatri e cine-
matografi, sale da ballo,
sports, audizioni radio-
foniche (E. I. A. R.)... C 70

Industrie non specificate

Industrie non specificate 22

**TRASPORTI
E COMUNICAZIONI**

**Trasporti terrestri, marittimi
ed aerei**

Trasporti terrestri senza
guide: autisti, carret-
tieri, cocchieri, noleggia-
tori di vetture, biciclette,
automobili, ecc. 23
Autisti dipendenti da li-
beri professionisti ed
artisti C 71
Guide di montagna C 72
Agenzie di viaggio; guida
di città; personale va-
goni letto, vagoni risto-
ranti C 73
Trasporti terrestri su gui-
de: ferrovie, tramvie e
teleferiche 24
Spedizionieri C 74
Pulizia urbana: servizi sa-
nitari; trasporti fune-
rari (3) C 75
Manutenzione stradale (3) C 76
Armatori marittimi C 77
Capitani, marinai, perso-
nale di bordo, barca-
iuoli 25
Agenzie marittime C 78
Imbarco e sbarco C 79
Trasporti aerei. Scuole di
pilotaggio C 80
Gente dell'aria C 81

(Comunicazioni)

Poste e telegrafi C 82
Telefoni C 83
Imprese private di reca-
pito corrispondenza C 84
Imprese di trasporti e co-
municazioni, diverse o
non specificate C 85

(3) Dipendenti da aziende private. Per i
dipendenti da Enti pubblici vedasi la ripar-
tizione e Amministrazione Pubblica e Orga-
nizzazioni Sindacali.

COMMERCIO

**Vendita di merci e di derrate
alimentari**

Vendita di bestiame. C 8
Deposito e conservazione
dei cereali C 8
Vendita di farine, grana-
glie, semi oleosi, fieno e
paglia C 8
Vendita di pane e pasta
da minestra C 8
Vendita di vino e olio al-
l'ingrosso C 9
Vendita di biscotti, di
dolci, cioccolata, con-
fetture C 9
Vendita di latte, burro e
formaggio, e di ghiac-
cio C 9
Conservazione del pollame
e delle uova C 9
Vendita di uova, pollame,
salame, carne, pesce,
cacciagione 2
Vendita di frutta, erbaggi,
legumi C 9
Cooperative per la vendita
diretta dei prodotti
agricoli C 9
Vendita di fiori, piante,
bulbi e sementi C 9
Vendita di droghe, generi
coloniali, cera e candele C 9

Vendita di generi non alimentari

Vendita di prodotti chi-
mici, farmaceutici e con-
cimi C 9
Vendita diretta di prodot-
ti chimici per l'agricol-
tura da parte dei pro-
duttori C 9
Vendita e importazione
di benzina, petroli, oli
minerali e altri combu-
stibili liquidi D
Vendita di profumerie . D
Vendita di combustibili
solidi D
Vendita dei prodotti del-
l'industria del legno e
delle materie analoghe D
Vendita di mobili D
Vendita di strumenti mu-
sicali D
Vendita di cuoio D
Vendita di pelo, di penne
preparate D
Vendita di guanti, di pel-
licerie e pelletterie .. D
Vendita di calzature... D
Vendita di spazzole, pet-
tini, forcelle, giocat-
toli, articoli per fuma-
tori, articoli in osso,
avorio e madreperla; di
articoli in metallo, di
oggetti in corallo, di
ventagli, ecc. D 10

(1) Per la seta artificiale vedasi il n. C. 55.

Segue: COL. D — PROFESSIONI

ndita di pasta di legno, cellulosa, carta e cartone; di oggetti di cancelleria, libri e cartoline; di francobolli usati ...

D 11

ndita di fotografie e articoli fotografici

D 12

ndita di giornali

D 13

ndita di prodotti metallurgici; di ferramenta, armi e proiettili; di macchine per uso agricolo, industriale, per uffici

D 14

ndita diretta di macchine e prodotti metallurgici da parte dei produttori

D 15

ndita di gioielleria, di orficeria e di oggetti preziosi

D 16

ndita di oggetti d'arte antica e moderna; case di vendita

D 17

ndita di prodotti mineralurgici e di cava; di laterizi, cementi, calce e gessi

D 18

ndita diretta dei proiettili mineralurgici, di cava, ecc., da parte dei produttori

D 19

ndita di vetri, lampade, ceramiche, cristalli, porcellane e stoviglie ..

D 20

ndita di materie prime per l'industria tessile; di filati, tessuti e vestiario

D 21

ndita di oggetti di arredamento domestico ...

D 22

ndita di materiale sanitario, articoli di gomma, ecc.

D 23

ndita diretta, da parte dei produttori, di materiale sanitario, articoli di gomma, ecc.

D 24

Vendita di merci diverse

ndita di oggetti usati o di rifiuto

D 25

ndita di merci e derrate diverse (senz'altra specificazione)

27

ndita ambulante ed a sosteggio fisso

D 26

Esercizi pubblici

erghi e pensioni

28

ande, affittacamere, fittaletti

D 27

ttorie, rosticcerie, ostee

D 28

fè, liquorerie, birrerie, ars, sale da bigliardo

D 29

aterie

D 30

ndita di generi di privata e di articoli per a maggiori

D 31

Magazzini generali Sensali — Rappresentanti

Magazzini generali e punti franchi

D 32

Esazioni per conto di ditte private

D 33

Agenzie di pubblicità e di affissione

D 34

Imprese private per la riscossione delle imposte di consumo

D 35

Commissionari e rappresentanti

D 36

Fornitori

D 37

Mediatori, sensali, stimatori; agenti di informazioni commerciali, d'aste; agenti teatrali

D 38

Aziende commerciali non specificate

Aziende commerciali non specificate

D 39

BANCA ED ASSICURAZIONE

Banca, Borsa e Credito

Impiegati di Banche e di Istituti di credito. Casse di Risparmio

D 40

Impiegati di Borse e Stanze di compensazione. Cambiavalute, ecc.

D 41

Impiegati di agenzie private di pegno

D 42

Impiegati di esattorie pubbliche (non gestite direttamente dallo Stato o da altri Enti pubblici) (4) ..

D 43

Impiegati di Banche Lotto

D 44

Personale subalterno di Istituti e aziende di Banca, Borsa e Credito ..

29

Assicurazioni

Impiegati di Istituti e Società di assicurazione ..

D 45

Impiegati di agenzie di assicurazione dipendenti da Istituti e Società di assicurazione

D 46

Agenti di assicurazione non dipendenti da Istituti e Società di assicurazione

D 47

Personale subalterno di Istituti e aziende di assicurazione

D 48

Addetti ad aziende non specificate

D 49

Impiegati di Aziende di credito e di assicurazione non specificate ...

D 49

(4) Per le esattorie gestite da Enti pubblici vedansi, secondo il caso, i numeri: D 57; D 58; D 61; D 62.

Personale subalterno di Aziende di credito e di assicurazione non specificate

D 50

DIFESA DEL PAESE

Carabinieri Reali e Regia Guardia di finanza ..

30

Altri Corpi del R. Esercito

31

R. Marina

32

R. Aeronautica

33

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ..

34

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Amministrazione pubblica ed organizzazioni sindacali

Personale diplomatico e consolare straniero accreditato presso il Governo di S. M. il Re e presso la Santa Sede ..

D 51

Personale subalterno di Ambasciate e Consolati esteri

D 52

Personale diplomatico e consolare italiano

D 53

Personale subalterno alle dipendenze di Consolati ed Ambasciate italiane

D 54

Impiegati della Real Casa

D 55

Personale subalterno della Real Casa

D 56

Impiegati dello Stato e delle Camere legislative

D 57

Personale subalterno dello Stato e delle Camere legislative

D 58

Impiegati delle Provincie

D 59

Personale subalterno delle Provincie

D 60

Impiegati dei Comuni ..

D 61

Personale subalterno dei Comuni

D 62

Impiegati degli Istituti di beneficenza e di altri Enti morali

D 63

Personale subalterno degli Istituti di beneficenza e di altri Enti morali

D 64

Impiegati delle Organizzazioni sindacali e del P. N. F.

D 65

Personale subalterno delle organizzazioni sindacali e del P. N. F.

D 66

Corpi organizzati alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni

Corpi organizzati al servizio dello Stato: guardie carcerarie; funzionari e agenti di pubblica sicurezza

D 67

Corpi organizzati al servizio delle Provincie e dei Comuni

D 68

AMMINISTRAZIONE PRIVATA

Impiegati di società e di circoli sportivi

D 69

Personale subalterno di società e di circoli sportivi

D 70

Impiegati di società e circoli scientifici

D 71

Personale subalterno di società e circoli scientifici

D 72

Amministratori di beni patrimoniali

D 73

Giovani di studio

D 74

Altri impiegati dipendenti da professionisti ed artisti

D 75

Personale di servizio o di fatica dipendente da professionisti ed artisti (esclusi gli autisti) (5) ..

D 76

Agenti di investigazione, di sicurezza privata, guardie notturne

D 77

Impiegati, commessi, dattilografi, stenografi di Amministrazioni private senza altra specificazione

35

Personale di fatica o di servizio, ecc., di Amministrazioni private senza altra specificazione.

D 78

CULTO

Sacerdoti e chierici

D 79

Frati e monache

D 80

Impiegati della Curia Pontificia, delle Curie Vescovili e degli istituti ecclesiastici

D 81

Personale di servizio o di fatica addetto alla Curia Pontificia, alle Curie Vescovili e agli istituti ecclesiastici

D 82

Sacrestani e addetti al servizio delle chiese cattoliche

D 83

Pastori evangelici e ministri di altri culti

D 84

Impiegati addetti ai templi e agli istituti di culto non cattolico

D 85

(5) Per gli autisti dipendenti da liberi professionisti ed artisti vedansi il n. C 71.

Segue: COL. D — PROFESSIONI

Personale di servizio o di fatica addetto ai templi e agli istituti di culto non cattolico D 86

**PROFESSIONI
E ARTI LIBERALI**

Insegnamento

Maestri, professori, direttori di scuole e di istituti pubblici D 87

Maestri, professori, direttori di scuole e di istituti privati D 88

Insegnanti di musica vocale e strumentale e di recitazione D 89

Maestri di ginnastica, scherma, equitazione, ballo (*esclusi i maestri dipendenti da sale e scuole di ballo*)(6); di nuoto, ecc. D 90

Sacerdoti, monache, monaci, addetti all'insegnamento D 91

Professioni sanitarie

Medici, chirurghi, ostetrici, odontoiatri, ecc. ... D 92

Dentisti autorizzati D 93

Levatrici D 94

Veterinari D 95

Farmacisti D 96

Assistenti di farmacia ... D 97

Massaggiatori, manicure, pedicure, odontotecnici D 98

Assistenti sanitarie, infermieri di ospedali, case di cura, ecc. D 99

Infermieri privati T

(6) Per i maestri dipendenti da sale e scuole di ballo vedasi il n. C 70.

Sacerdoti, monache e monaci addetti all'assistenza T 1

Professioni legali

Avvocati e procuratori... T 2

Patrocinatori legali T 3

Notai T 4

Lettere e scienze

Letterati e scrittori T 5

Giornalisti T 6

Pubblicisti T 7

Traduttori, interpreti... T 8

Ingegneri T 9

Architetti T 10

Dottori in scienze agrarie; agronomi T 11

Agrimensori, geometri ... T 12

Dottori in scienze commerciali; attuari T 13

Ragionieri T 14

Periti commerciali T 15

Arti belle

Pittori, scultori, miniatori, acqua-fortisti e xilografi (*arte pura*) T 16

Pittori, scultori, scenografi, miniatori, xilografi (*lavori industriali*); copisti del dipinto T 17

Restauratori di quadri, della statuaria e di oggetti antichi T 18

Disegnatori T 19

Calligrafi T 20

Modelli e modelle T 21

Compositori di musica, direttori di orchestra, capibanda musicali T 22

Musicanti, suonatori, organisti T 23

Artisti di canto, cantori e coristi T 24

Coreografi, ballerini, mi-
mi e tramagnini T 25

Artisti drammatici T 26

Artisti cinematografici... T 27

Artisti di compagnie equestre e di varietà, prestigiatori, saltimbanchi, ginnasti, burattinai, domatori; artisti e addetti a serragli, giostre, tiri a segno e spettacoli di piazza in genere T 28

Suonatori ambulanti ... T 29

Fantini, giocatori di pallone, corridori, lottatori, ecc. T 30

ADDETTI

AI SERVIZI DOMESTICI

Domestici 36

Portieri T 31

PROPRIETARI E BENESTANTI

Capitalisti, benestanti ... 37

Proprietari edili T 32

Proprietari di terre affittate T 33

CONDIZIONI

NON PROFESSIONALI

Pensionati

Pensionati di Amministrazioni pubbliche ... 38

Pensionati di Amministrazioni private T 34

Pensionati di guerra T 35

Studenti, seminaristi, collegiali

Studenti, seminaristi, collegiali T

Attendenti alle cure domestiche

Attendenti alle cure domestiche T

Altre condizioni non professionistiche

Persone senza professione; invalidi T

Ricoverati T

Detenuti T

Mendicanti T

Prostitute T

Senza indicazione di professione o condizione

Senza alcuna indicazione di professione o condizione T

POSIZIONE

NELLA PROFESSIONE

(Per l'« Industria » l'« Trasporti » ed il « Commercio »)

Padrone d'azienda, amministratore, direttore T

Impiegato T

Artigiano indipendente e famigliari che lo coadiuvano T

Artigiano padrone e famigliari che lo coadiuvano

Operaio salariato, garzone anche se appartenenti a botteghe artigiane T

Senza indicazione della posizione nella professione

Allegato n. 2^{bis} alla Circolare n. 115/52 C.

CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA PROFESSIONALE

ELENCO IN ORDINE NUMERICO

NOMENCLATURA PROFESSIONALE

- 4 - Agricoltori che conducono o lavorano terreni propri o della famiglia.
- 5 - Agricoltori fittavoli e subaffittuari.
- 6 - Coloni (mezzadri, terziari, ecc.).
- 7 - Braccianti, giornalieri di campagna (escluse le maestranze specializzate e gli addetti all'allevamento del bestiame).
- 8 - Studenti, seminaristi, collegiali.
- 9 - Attendenti alle cure domestiche.
- 10 - Addetti all'allevamento del bestiame (compresi gli addetti alla lavorazione diretta dei latticini prodotti nell'azienda di allevamento); *salariati ed obbligati*.
- 11 - Falegnami.
- 12 - Panificazione.
- 13 - Fabbricazione e riparazione di calzature.
- 14 - Fabbri, chiavari, ferrai, magnani, maniscalchi.
- 15 - Costruzione di macchine agricole e industriali, costruttori di materiali e veicoli per trasporti con guide e senza guide; di apparecchi per trasporti aerei.
- 16 - Muratori.
- 17 - Cementisti.
- 18 - Manovali, braccianti, lastricatori, asfaltisti, selciaroli, terrazzieri di città, badilanti, ecc.
- 19 - Lavorazione delle fibre tessili; deposito, cernita, ed essiccazione dei bozzoli; trattura della seta, filatura, tessitura, tintura e stampa dei tessuti; corderie.
- 20 - Confezione della biancheria.
- 21 - Sartorie.
- 22 - Industrie non specificate.
- 23 - Imprese di trasporti terrestri senza guide (autisti, esclusi gli autisti alle dipendenze di liberi professionisti e artisti, carrettieri, cocchieri, conducenti di diligenze, stallieri, noleggiatori di vetture, cavalli, asini, biciclette, motocicli, automobili, ecc.). Rimesse per automobili.
- 24 - Trasporti terrestri su guide, ferrovie, tramvie, teleferiche.
- 25 - Capitani, marinai, personale di bordo, barcaioli.
- 26 - Vendita di uova, pollame, salame, carne, pesce e cacciagione.
- 27 - Vendita di merci e derrate diverse (senz'altra specificazione).
- 28 - Alberghi e pensioni.
- 29 - Personale subalterno di Istituti ed Aziende di Banca, Borsa e Credito.
- 30 - Carabinieri Reali e R. Guardia di finanza.
- 31 - Altri Corpi del R. Esercito.
- 32 - R. Marina.
- 33 - R. Aeronautica.
- 34 - Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.
- 35 - Impiegati, commessi, dattilografi e stenografi di amministrazione private, senza altra specificazione.
- 36 - Domestici, cuochi, balie, damigelle di compagnia, governanti ed istitutrici, autisti, ecc.
- 37 - Capitalisti, agiati, redditieri, benestanti.
- 38 - Pensionati di amministrazioni pubbliche.
- 39 - Senza alcuna indicazione di professione o condizione.
- 40 - Agricoltori usufruttuari, utenti, enfiteuti ed utilisti.
- 41 - Direttori tecnici ed impiegati di aziende agricole.
- 42 - Guardiani privati (custodi delle proprietà).
- 43 - Maestranze specializzate agricole (giardinieri, fioricultori, ecc); *salariati ed obbligati*.
- 44 - Maestranze specializzate agricole (giardinieri, fioricultori, ecc.) *giornalieri*.
- 45 - Condizionatura e conservazione dei foraggi.
- 46 - Produzione dell'olio (agricoltura).
- 47 - Salariati ed obbligati (compresi i partecipanti, escluse le maestranze specializzate e gli addetti all'allevamento del bestiame).
- 48 - Raccoglitori di funghi, tartufi, ecc.
- 49 - Allevatori di animali (compresi gli agricoltori conduttori di aziende zootecniche, gli avicultori e gli apicultori).
- 50 - Addetti all'allevamento del bestiame (compresi gli addetti alla lavorazione diretta dei latticini prodotti nell'azienda di allevamento). *giornalieri*
- 51 - Boscaioli, carbonai, taglialegna, ecc.
- 52 - Guardiaboschi privati, ecc.
- 53 - Cacciatori e guardiacaccia.
- 54 - Piscicultori.
- 55 - Pescatori e vallanti.
- 56 - Miniere di metalli, zolfo, combustibili fossili, ecc. Ricerche minerarie.
- 57 - Cave di pietre, di materiale da cemento, di sabbia e ghiaia, di materiale per laterizi, per porcellane, vetrerie e simili, Cave di torba.
- 58 - Saline.
- 59 - Estrazione delle acque minerali.
- 60 - Deposito, conservazione e stagionatura del legname; segatura e sbazzatura del legname.
- 61 - Carpenteri in legno.
- 62 - Costruzione di navi e barche in legno (esclusi i cantieri navali).
- 63 - Costruzione di carrozze, carri, casse e botti.
- 64 - Intagliatori, intarsiatori, tornitori ed ebanisti, sediai e zoccolari.
- 65 - Fabbricazione di mobili.
- 66 - Fabbricazione di strumenti musicali in legno.
- 67 - Verniciatura e doratura.
- 68 - Fabbricazione di oggetti in truciolo e sughero.
- 69 - Fabbricazione di oggetti in canna, vinchi, giunchi e simili.
- 70 - Fabbricazione di cappelli di paglia.
- 71 - Fabbricazione di oggetti in paglia e fibre affini. Impagliatori di oggetti di vetro e di sedie, canestrai, cestai, storinai, fabbricanti di scope.
- 72 - Lavorazione dei cereali.
- 73 - Molini.
- 74 - Pastifici a macchina.
- 75 - Pastai a mano.
- 76 - Pasticcerie, industria dolciaria, fabbricazione di biscotti e di ostie.
- 77 - Condizionatura e conservazione di frutta e verdura.
- 78 - Stabilimenti enologici.
- 79 - Stabilimenti per la produzione dell'olio (Industria).

- 80 - Fabbriche di sciropi.
- 81 - Fabbriche di conserve e sughi concentrati.
- 82 - Lavorazione del caffè e surrogati.
- 83 - Lavorazione delle droghe.
- 84 - Fabbricazione delle frutta candite, confetture, fabbricazione di cioccolata, caramelle, torrone, ecc.
- 85 - Lavorazione del latte, formaggio, burro e latticini, in caseifici industriali.
- 86 - Fabbricazione di margarina, burro artificiale, ecc.
- 87 - Macellazione.
- 88 - Conservazione e lavorazione della carne.
- 89 - Conservazione del pollame e delle uova.
- 90 - Conservazione e lavorazione del pesce.
- 91 - Lavorazione del miele e della cera vergine.
- 92 - Lavorazione del pelo e delle budella. Imbalsamatori di animali.
- 93 - Lavorazione delle spugne.
- 94 - Concia e lucidatura delle pelli.
- 95 - Fabbricazione di guanti e articoli in pelle.
- 96 - Fabbricazione di selle, finimenti, cinghie e di oggetti di cuoio per militari (buffetterie).
- 97 - Lavorazione delle pellicce.
- 98 - Cernita e lavorazione degli stracci; cernita della carta.
- 99 - Fabbricazione di cellulosa, pasta di legno, carta e cartone.
- C - Fabbricazione di oggetti di carta e cartone.
- C 1 - Legatorie di libri.
- C 2 - Fabbricazione di pettini, forcelle, articoli per fumatori, ventagli; di oggetti di osso, giocattoli, chincaglierie; di oggetti in corallo, madreperla e simili.
- C 3 - Fabbricazione di bottoni.
- C 4 - Fabbricazione di spazzole.
- C 5 - Fusione, affinitura, bollitura, forgiatura, laminatura, trafilatura, ecc. dei metalli.
- C 6 - Carpenteri, meccanici, ramai, calderai, ottonai, arrotini, coltellinai, stagnai, verniciatori; doratori, nichelatori, smaltatori; fabbricazione della latta, di mobili in ferro, di strumenti chirurgici.
- C 7 - Cantieri navali.
- C 8 - Costruzione di apparecchi fisici e di precisione, di pesi e misure, di strumenti musicali, di macchine da scrivere e fotografiche, di apparecchi ortopedici, ecc. Ottica.
- C 9 - Fabbricazione di armi da fuoco e di proiettili.
- C 10 - Costruzione di materiali e di apparecchi elettrici.
- C 11 - Costruzione e riparazione di orologi.
- C 12 - Oreficeria, argenteria e gioielleria; fabbricazione di filigrana e medaglie. R. Zecca.
- C 13 - Macinatura e raffinatura dei minerali.
- C 14 - Scalpellini, segatori e sbozzatori di pietra, spaccapietre, sgrossatori di marmi; prima lavorazione delle pietre e dei marmi.
- C 15 - Mosaicisti.
- C 16 - Marmisti, scultori in pietra e in marmo; lavorazione della pietra per uso industriale.
- C 17 - Fornaci di laterizi e di materiale refrattario.
- C 18 - Fornaci di calce, cemento, gesso.
- C 19 - Fabbricazione di maioliche, porcellane e terrecotte, stoviglie, terraglie e di oggetti artistici.
- C 20 - Lavorazione del vetro e delle perle di vetro.
- C 21 - Fabbricazione di materiali in cemento, asfalto, marmi artificiali.
- C 22 - Costruzioni edilizie, stradali e idrauliche.
- C 23 - Stuccatori, imbianchini, ornatisti, pittori di stanze, decoratori, pavimentatori, ecc.

- C 24 - Tappezzeri in carta.
- C 25 - Fumisti, docciatori, zincatori, fontanieri, pontaroli.
- C 26 - Fabbricazione di tulle, merletti, nastri, cordoni, galloni, frangie, guarnizioni da chiesa, passamanerie in genere; rivestimenti di fili metallici, fabbricazione dei tappeti, di fiori artificiali.
- C 27 - Fabbricazione di tessuti a maglia.
- C 28 - Fabbricazione di reti.
- C 29 - Fabbricazione di cappelli di feltro.
- C 30 - Fabbricazione di articoli di feltro.
- C 31 - Fabbricazione di tessuti impermeabili, di tele per usi diversi, cerate e simili, di copertoni, fabbriche di vele, di bandiere, ecc.
- C 32 - Tappezzeri, materassai, trapuntaie, addobbatori, apparatori ed arazzieri di chiese, di feste pubbliche, ecc. Decoratori con fiori.
- C 33 - Battitura di tappeti, pulitura di vetri e pavimenti; imprese private di pulizia.
- C 34 - Modiste, ombrellai, cravattai, ecc.
- C 35 - Fabbricazione di berretti e pantofole.
- C 36 - Lavanderie, stirerie.
- C 37 - Tintorie (non dipendenti da industrie tessili).
- C 38 - Istituti privati di cura; bagni termali, stabilimenti idroclimatici e idroterapici.
- C 39 - Bagni pubblici, bagni marini e alberghi diurni.
- C 40 - Barbieri e parrucchieri: Istituti di bellezza.
- C 41 - Fabbricazione delle acque gassose e del ghiaccio.
- C 42 - Lavorazione delle acque minerali in genere.
- C 43 - Fabbricazione dell'amido, della fecola e della destrina.
- C 44 - Fabbricazione dello zucchero e del glucosio.
- C 45 - Distillerie e raffinerie di alcool.
- C 46 - Fabbricazione di birra e lieviti.
- C 47 - Fabbricazione di liquori.
- C 48 - Estrazione di essenze e di eteri per profumi e liquori.
- C 49 - Fabbricazione di saponi, glicerina, stearina, candele, grassi, olii vegetali e colla.
- C 50 - Fabbricazione del caucciù e della guttaperca e degli oggetti di gomma in genere.
- C 51 - Fabbricazione della celluloida e di materie plastiche artificiali.
- C 52 - Manifattura tabacchi.
- C 53 - Fabbricazione di fiammiferi.
- C 54 - Fabbricazione di esplosivi; pirotecnici.
- C 55 - Fabbricazione della seta artificiale.
- C 56 - Fabbricazione di carburo di calcio e di acetilene compressa.
- C 57 - Altre industrie chimiche. Prodotti farmaceutici.
- C 58 - Tipografie.
- C 59 - Litografie e arti poligrafiche.
- C 60 - Officina Carte-valori.
- C 61 - Uffici di copisteria.
- C 62 - Fofografia, cianografia, eliografia.
- C 63 - Pellicole cinematografiche (presa e sviluppo di films).
- C 64 - Elettrecisti.
- C 65 - Installatori di impianti elettrici, dipendenti da negozi di vendita di materiale elettrico.
- C 66 - Produzione e distribuzione di forza motrice e calore, impianti di ventilazione, illuminazione, riscaldamento.
- C 67 - Produzione del gas.
- C 68 - Impianti di acqua potabile.
- C 69 - Impianti frigoriferi.

- C 70** - Imprese di spettacoli pubblici. Personale non artistico di teatri e cinematografi, sale da ballo, sports, audizioni radiofoniche (E. I. A. R.). Imprese di noleggio films.
- C 71** - Conducenti autoveicoli (autisti) dipendenti da liberi professionisti ed artisti.
- C 72** - Guide di montagna.
- C 73** - Agenzie di viaggio, guide di città; personale vagoni-letto, vagoni ristoranti.
- C 74** - Spedizionieri.
- C 75** - Pulizia urbana; servizi sanitari; trasporti funebri; trasporti carcerari (non esercitati da Enti pubblici).
- C 76** - Manutenzione stradale (non eseguita direttamente da Enti pubblici).
- C 77** - Armatori marittimi.
- C 78** - Agenzie marittime.
- C 79** - Imbarco e sbarco.
- C 80** - Trasporti aerei. Scuole di pilotaggio.
- C 81** - Gente dell'aria.
- C 82** - Poste e telegrafi.
- C 83** - Telefoni.
- C 84** - Imprese private di recapito corrispondenza.
- C 85** - Altre Aziende di trasporti e di comunicazioni, diverse o non specificate.
- C 86** - Vendita di bestiame.
- C 87** - Deposito e conservazione dei cereali.
- C 88** - Vendita di farine, granaglie, semi oleosi, fieno e paglia.
- C 89** - Vendita di pane e pasta da minestra.
- C 90** - Vendita di vino e olio all'ingrosso.
- C 91** - Vendita di biscotti, di dolci, cioccolata, confetture, ecc.
- C 92** - Vendita di latte, burro, formaggio, ghiaccio acque minerali e gassose.
- C 93** - Conservazione del pollame e delle uova.
- C 94** - Vendita di frutta, erbaggi, legumi.
- C 95** - Cooperative per la vendita diretta dei prodotti agricoli; Consorzi agrari.
- C 96** - Vendita di fiori, piante, bulbi e sementi.
- C 97** - Vendita di droghe, generi coloniali, cera, candele, zucchero e conserve alimentari.
- C 98** - Vendita di prodotti chimici, farmaceutici, concimi, colori e vernici.
- C 99** - Vendita diretta di prodotti chimici per l'agricoltura da parte dei produttori.
- D** - Vendita e importazione di benzina, petroli, oli minerali e altri combustibili liquidi.
- D 1** - Vendita di profumerie.
- D 2** - Vendita di combustibili solidi.
- D 3** - Vendita dei prodotti dell'industria del legno e delle materie analoghe.
- D 4** - Vendita di mobili.
- D 5** - Vendita di strumenti musicali.
- D 6** - Vendita di cuoio.
- D 7** - Vendita di pelo, penne preparate e di animali imbalsamati.
- D 8** - Vendita di guanti, di pelliccerie e pelletterie.
- D 9** - Vendita di calzature.
- D 10** - Vendita di spazzole, pettini, forcelle, giocattoli, articoli per fumatori, articoli in osso, avorio e madreperla; di articoli in metallo, di oggetti in corallo, di ventagli, di articoli da pesca, ecc.
- D 11** - Vendita di pasta di legno, cellulosa, carta e cartone; di oggetti di cancelleria, libri e cartoline, di francobolli usati.
- D 12** - Vendita di fotografie e articoli fotografici.
- D 13** - Vendita di giornali.
- D 14** - Vendita di prodotti metallurgici, di acciaio, ferramenta, armi e proiettili, di macchine e strumenti di precisione per uso agricolo, industriale e per uffici.
- D 15** - Vendita diretta di macchine e prodotti metallurgici da parte dei produttori.
- D 16** - Vendita di gioielleria, di oreficeria, di oggetti preziosi.
- D 17** - Vendita di oggetti di arte antica e moderna, di monete e medaglie; case di vendita.
- D 18** - Vendita di prodotti mineralurgici e di cava; di laterizi, cementi, calce e gessi.
- D 19** - Vendita diretta dei prodotti mineralurgici, di cava, ecc. da parte dei produttori.
- D 20** - Vendita di vetri, lampade, ceramiche, cristalli, porcellane e stoviglie.
- D 21** - Vendita di materie prime per l'industria tessile, di filati, tessuti, mercerie e vestiario. Noleggio di vestiario.
- D 22** - Vendita di oggetti di arredamento domestico e di materiale elettrico.
- D 23** - Vendita di materiale sanitario, di articoli di gomma, articoli sportivi, ecc.
- D 24** - Vendita diretta da parte dei produttori di materiale sanitario, di articoli di gomma, ecc.
- D 25** - Vendita di oggetti usati e di rifiuto.
- D 26** - Vendita ambulante ed a posteggio fisso.
- D 27** - Locande, affittacamere, affittaletti.
- D 28** - Trattorie, rosticcerie, friggitorie, osterie, cantine, vivandieri. Vendita di vino ed olio a minuto.
- D 29** - Caffè, tea-rooms, liquorerie, birrerie, bars, sale da biliardo.
- D 30** - Gelaterie.
- D 31** - Vendita di generi di privative ed articoli per fumatori.
- D 32** - Magazzini generali e Punti franchi.
- D 33** - Esazioni per conto di ditte private.
- D 34** - Agenzie di pubblicità e di affissione.
- D 35** - Imprese private per la riscossione delle imposte di consumo.
- D 36** - Commissionari e rappresentanti.
- D 37** - Fornitori.
- D 38** - Mediatori, sensali, stimatori, agenti di informazioni commerciali, d'aste, agenti teatrali e di collocamento. Consulenti tributari, pesatori ambulanti, scrivani pubblici.
- D 39** - Aziende commerciali non specificate.
- D 40** - Impiegati di banche e di istituti di credito — Casse di risparmio.
- D 41** - Impiegati di borse e Stanze di compensazione. Cambiavalute, ecc.
- D 42** - Impiegati di Agenzie private di pegno.
- D 43** - Impiegati di Esattorie pubbliche (non gestite direttamente dallo Stato o da altri Enti pubblici).
- D 44** - Impiegati di Banchi Lotto.
- D 45** - Impiegati di Istituti e Società di assicurazione.
- D 46** - Impiegati di agenzie di assicurazione dipendenti da Istituti e Società di assicurazione.
- D 47** - Agenti di assicurazione non dipendenti da Istituti e società di assicurazione.
- D 48** - Personale subalterno di Istituti ed Aziende di assicurazione.
- D 49** - Impiegati di Aziende di credito e di assicurazione non specificate.
- D 50** - Personale subalterno di Aziende di credito e di assicurazione non specificate.
- D 51** - Personale diplomatico e consolare straniero accreditato presso il Governo di S. M. il Re e presso la S. Sede. Personale civile e militare dipendente da Stati esteri.

D 52 - Personale subalterno di ambasciate e consolati esteri.
D 53 - Personale diplomatico e consolare italiano.
D 54 - Personale subalterno alle dipendenze di consolati e ambasciate italiane.
D 55 - Impiegati della R. Casa.
D 56 - Personale subalterno della R. Casa.
D 57 - Impiegati dello Stato e delle Camere legislative.
D 58 - Personale subalterno dello Stato e delle Camere legislative.
D 59 - Impiegati delle Provincie.
D 60 - Personale subalterno delle Provincie.
D 61 - Impiegati dei Comuni.
D 62 - Personale subalterno dei Comuni.
D 63 - Impiegati degli Istituti di beneficenza e di altri Enti Morali.
D 64 - Personale subalterno degli Istituti di beneficenza e di altri Enti Morali.
D 65 - Impiegati delle Organizzazioni Sindacali e del P. N. F.
D 66 - Personale subalterno delle Organizzazioni sindacali e del P. N. F.
D 67 - Corpi organizzati al servizio dello Stato: guardie carcerarie; funzionari e agenti di pubblica sicurezza, ecc.
D 68 - Corpi organizzati al servizio delle Provincie e dei Comuni.
D 69 - Impiegati di società e di circoli sportivi.
D 70 - Personale subalterno di società e circoli sportivi.
D 71 - Impiegati di società e circoli scientifici.
D 72 - Personale subalterno di società e circoli scientifici.
D 73 - Amministratori di beni patrimoniali.
D 74 - Giovani di studio.
D 75 - Altri impiegati comprese le dattilografe dipendenti da professionisti ed artisti.
D 76 - Personale di servizio o di fatica dipendente da professionisti ed artisti (esclusi gli autisti).
D 77 - Agenti di investigazione, di sicurezza privata, guardie notturne, ecc.
D 78 - Personale di fatica o di servizio, ecc., di amministrazioni private senz'altra specificazione.
D 79 - Sacerdoti e chierici del clero cattolico secolare.
D 80 - Frati, suore, monache, laici e conversi del clero cattolico regolare.
D 81 - Impiegati della Curia pontificia, delle Curie vescovili e degli Istituti ecclesiastici.
D 82 - Personale di servizio o di fatica addetto alla curia pontificia, alle Curie vescovili ed agli Istituti ecclesiastici.
D 83 - Sacrestani e addetti al servizio delle chiese cattoliche.
D 84 - Pastori evangelici e ministri di altri culti.
D 85 - Impiegati addetti ai templi e agli Istituti di culto non cattolico.
D 86 - Personale di servizio o di fatica addetto ai templi e agli Istituti di culto non cattolico.
D 87 - Maestri, professori, direttori di scuole e di istituti pubblici.
D 88 - Maestri, professori, direttori di scuole e di istituti privati.
D 89 - Insegnanti di musica vocale e strumentale e di recitazione.
D 90 - Maestri di ginnastica, scherma, equitazione, ballo (esclusi i maestri dipendenti da sale e scuole di ballo); di nuoto, ecc.
D 91 - Sacerdoti, monache, monaci, addetti all'insegnamento.

D 52 - Medici, chirurghi, ostetrici, odontoiatri, radiologi, ecc.
D 93 - Dentisti autorizzati.
D 94 - Levatrici.
D 95 - Veterinari.
D 96 - Farmacisti.
D 97 - Assistenti di farmacia.
D 98 - Massaggiatori, manicure, pedicure, odontotecnici.
D 99 - Assistenti sanitari, infermieri di ospedali, case di cura, ecc.
T - Infermieri privati.
T 1 - Sacerdoti, monache e monaci addetti all'assistenza.
T 2 - Avvocati e procuratori.
T 3 - Patrocinatori legali.
T 4 - Notai.
T 5 - Letterati e scrittori.
T 6 - Giornalisti.
T 7 - Pubblicisti.
T 8 - Traduttori, interpreti.
T 9 - Ingegneri e dottori in chimica (liberi professionisti).
 Dottori in fisica e scienze naturali.
T 10 - Architetti.
T 11 - Dottori in scienze agrarie, agronomi, periti agrari.
T 12 - Agrimensori, geometri, maestri muratori. Rabdomanti.
T 13 - Dottori in scienze commerciali; attuari.
T 14 - Ragionieri e contabili.
T 15 - Periti commerciali, industriali, edili e navali.
T 16 - Pittori, scultori, miniatori, acquafortisti e xilografi (arte pura).
T 17 - Pittori, scultori, scenografi, miniatori e xilografi (lavori industriali) copisti del dipinto.
T 18 - Restauratori di quadri, della statuaria e degli oggetti antichi.
T 19 - Disegnatori.
T 20 - Calligrafi.
T 21 - Modelli e modelle.
T 22 - Compositori di musica, direttori di orchestra, capibanda musicali.
T 23 - Musicanti, suonatori, organisti.
T 24 - Artisti di canto, cantori e coristi.
T 25 - Coreografi, ballerini, mimi e tramagnini.
T 26 - Artisti drammatici.
T 27 - Artisti cinematografici.
T 28 - Artisti di compagnie equestri e di varietà, prestigiatori, saltimbanchi, ginnasti, burattinai, domatori, artisti e addetti a serragli, giostre, tiri a segno e spettacoli di piazza in genere.
T 29 - Suonatori ambulanti.
T 30 - Fantini, giocatori di pallone, corridori, lottatori, ecc.
T 31 - Portieri, stallieri.
T 32 - Proprietari edili.
T 33 - Proprietari di terre affittate.
T 34 - Pensionati di amministrazioni private.
T 35 - Pensionati di guerra.
T 36 - Persone senza professione; invalidi.
T 37 - Ricoverati.
T 38 - Detenuti.
T 39 - Mendicanti.
T 40 - Prostitute.
T 41 - Produzione semi bachi.
T 24 - Editori ed Aziende giornalistiche.

Roma, 24 agosto 1931 — Anno IX

TELEGRAMMA N. 15124 — PREFETTI. — A chiarimento numerazione professionale fogli censimento pregasi comunicare telegraficamente tutti Podestà codesta Provincia quanto segue stop Per bambini anche se nati prima ventuno aprile 1925 che non frequentino scuola et non sappiano leggere si dovrà scrivere colonna quattordici numero convenzionale dodici et alla colonna D numero trentanove stop Per persone che coadiuvano membri famiglia indicare uguale numerazione convenzionale usata per detto membro famiglia sottolineandola stop Per maestri dipendenti Stato aut Comuni autonomi indicare colonna quattordici numero otto et alla colonna D numerazione D ottantasette. — ISTAT.

CIRCOLARE N. 121/55 C — N. DI PROTOCOLLO 15725 — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti — Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 2 settembre 1931 — Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione — Quesiti circa la classificazione professionale e la relativa numerazione convenzionale.

Sono stati sottoposti a questo Istituto, da parte di vari Comuni, numerosi quesiti circa la classificazione professionale dei censiti e la conseguente numerazione convenzionale da apporsi nelle apposite colonne dei fogli di famiglia e di convivenza.

Poichè le risposte date da questo Istituto possono interessare anche altri Comuni, e, d'altra parte, è necessario conseguire la maggiore possibile uniformità ed esattezza nella numerazione suddetta, si è ritenuto opportuno riepilogare qui di seguito alcuni dei quesiti più importanti, e le risposte date da questo Istituto.

Tali risposte hanno valore di istruzioni integrative ed interpretative delle disposizioni sino ad ora emanate intorno all'accennato argomento e ad esse i Comuni dovranno attenersi ogni qualvolta debbano procedere alla classificazione professionale, ed alla conseguente numerazione convenzionale, di casi identici od analoghi a quelli indicati.

Si resta in attesa di assicurazione.

QUESITI.

QUESITO 1°) Quale numerazione convenzionale deve essere assegnata ai militari di leva?

Per i militari di leva deve essere assegnata la numerazione convenzionale relativa alla professione esercitata prima della chiamata alle armi (Cfr. punto 4, lett. c della Circolare n. 113/52 C) (2).

QUESITO 2°) Deve procedersi alla classificazione professionale e alla apposizione della relativa numerazione convenzionale per i censiti compresi nell'elenco C (persone che si trovano stabilmente all'Estero) del foglio di famiglia o di convivenza?

Per i censiti compresi in detto elenco C non deve procedersi all'apposizione della numerazione convenzionale per la classificazione professionale.

QUESITO 3°) Come debbono essere classificati i proprietari di terreni dati in conduzione, a mezzadria, i quali hanno dichiarato di essere dirigenti dell'azienda?

Tali proprietari debbono essere assegnati alla Ripartizione « Agricoltura e caccia » e, pertanto, sarà loro assegnata, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 1 e, alla colonna D, la numerazione convenzionale 4.

QUESITO 4°) Poichè a pag. 34 (nota) delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » è detto che si può usare sia « Artigianato » sia « Industria » a seconda dei casi, si deve scrivere sempre il numero convenzionale 3?

Per i censiti che hanno dichiarato, alla colonna 14, di appartenere all'«artigianato», dovrà essere assegnata, nella stessa colonna 14, in inchiostro rosso, la numerazione convenzionale 3.

Per i censiti che hanno dichiarato di appartenere all'«industria», la numerazione convenzionale, alla colonna 14, sarà, invece, 2.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 78 a pag. 311.

QUESITO 5º) In quale categoria debbono essere compresi gli esercizi rurali di vendita di generi svariati?

Tali esercizi debbono avere la seguente numerazione convenzionale: nella colonna 14, il numero convenzionale 5; nella colonna D, il numero convenzionale 27 (*Vendita di merci e derrate diverse*).

QUESITO 6º) Quale numero convenzionale deve essere assegnato ad individui temporaneamente detenuti, ricoverati in ospedali, ecc.?

Per i suddetti individui si deve, tanto nella colonna 14 che nella colonna D, apporre la numerazione convenzionale della professione esercitata dal censito prima del ricovero o della detenzione.

QUESITO 7º) Ai casari, rientranti nella categoria professionale Agricoltura, quale numerazione convenzionale deve essere assegnata?

Per i casari (quando si tratti di addetti alla lavorazione diretta dei latticini prodotti nella azienda di allevamento del bestiame) deve apporre, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 1, e, alla colonna D, la numerazione convenzionale 10, se si tratta di salariati od obbligati; 50, se, invece, si tratta di giornalieri.

QUESITO 8º) Come debbono essere classificati i filisti (lavorazione del marmo)?

Per i filisti addetti alle cave di marmo si dovrà assegnare, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 2 e, alla colonna D, la numerazione convenzionale 57.

Per i filisti addetti ai laboratori, invece, si dovrà assegnare alla colonna D la numerazione convenzionale C 14.

QUESITO 9º) Quale numerazione convenzionale bisogna usare per quei giovanetti che sono apprendisti di un mestiere artigiano o industriale?

Gli apprendisti si debbono considerare come operai, anche se non percepiscono mercede, e conseguentemente contraddistinguerli con la numerazione convenzionale stabilita per gli operai stessi, anche per quanto riguarda la posizione nella professione.

QUESITO 10º) Quale è la numerazione convenzionale per i rivenditori di sali e tabacchi, titolari e subtitolari?

Per i rivenditori di sali e tabacchi, titolari e subtitolari, si deve apporre, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 5; alla colonna D la numerazione convenzionale D 31/11.

QUESITO 11º) Come debbono essere classificati i carrettieri che si sono dichiarati padroni del carro e che, senza dipendere da alcuna ditta, trasportano, per conto di terzi, merci e persone?

Essi sono da considerarsi carrettieri padroni. Si dovrà, quindi, alla colonna 14 apporre la numerazione convenzionale 4, e alla colonna D, la numerazione convenzionale 23/11.

QUESITO 12º) Quale numerazione deve darsi ai mediatori?

Ai mediatori, sensali e simili, che non dipendono da altri e che lavorano per proprio conto, deve essere assegnata la numerazione convenzionale 3, alla colonna 14, e, alla colonna D, la numerazione D 38/11.

QUESITO 13º) La parola « Industria », in cui, giusta le « Istruzioni per gli Ufficiali di Censimento », rientrano gli esercizi alberghieri, deve essere sostituita con la parola « Commercio »?

La parola « Industria » deve essere sostituita con la parola « Commercio ». Pertanto, alla colonna 14, si dovrà apporre la numerazione convenzionale 5, e, alla colonna D, la numerazione convenzionale 28, seguita dalla numerazione relativa alla posizione nella professione.

QUESITO 14º) Quale numerazione convenzionale è da assegnarsi alle Suore impiegate presso gli ospedali e gli asili infantili?

Per le suore addette agli ospedali deve apporsi, alla colonna D, la numerazione convenzionale T 1; e per le suore addette agli asili infantili, la numerazione convenzionale D 91. In entrambi i casi, alla colonna 14, deve essere apposta la numerazione convenzionale 8.

QUESITO 15º) Il facchino di piazza va classificato nella ripartizione « Trasporti e comunicazioni »?

Per i facchini di piazza, che lavorino per proprio conto, la ripartizione da attribuirsi è precisamente quella indicata. Pertanto, alla colonna 14, dovrà apporsi la numerazione convenzionale 4; alla colonna D, la numerazione convenzionale C 75/11.

QUESITO 16º) La lavandaia non dipendente da aziende, enti, ecc., come va classificata?

Per la lavandaia, non dipendente da aziende, deve apporsi la seguente numerazione convenzionale: alla colonna 14, il numero 3; alla colonna D, il numero C 36/1 se senza dipendenti, C 36/2 se con l'aiuto di salariati.

QUESITO 17º) Il personale dell'Opera Nazionale Balilla, dell'Opera Nazionale Dopolavoro, dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, della Croce Rossa Italiana, delle Associazioni patriottiche (combattenti, mutilati, ecc.) va compreso nella ripartizione « Amministrazione pubblica e Organizzazioni sindacali »?

Tutto il personale suddetto va compreso nella sopraindicata ripartizione; quindi si dovrà, alla colonna 14, apporre la numerazione convenzionale 8; alla colonna D, la numerazione convenzionale D 65 se si tratta di impiegati, D 66 se invece si tratta di subalterni.

QUESITO 18°) *Per i pensionati, studenti, attendenti a cure domestiche, ricoverati, bambini, ecc. per i quali manca la relativa dizione nella colonna 14 dei fogli di famiglia, quale numero occorre segnare nella suddetta colonna?*

Per tutti gli individui suddetti occorre indicare, in inchiostro rosso, nella colonna 14, la numerazione convenzionale 12.

QUESITO 19°) *Gli impiegati e gli operai occupati nelle R. Manifatture di tabacchi debbono essere compresi nella ripartizione 8 (Amministrazione pubblica) o nella ripartizione 2 (Industria)?*

Le Manifatture tabacchi sono comprese nella ripartizione « Industria ». Pertanto, alla colonna 14 dei fogli di famiglia, si dovrà apporre la numerazione convenzionale 2; alla colonna D, la numerazione convenzionale C 52/0 per gli impiegati, C 52/3 per gli operai.

QUESITO 20°) *Quale numero deve attribuirsi nella colonna D dei fogli di famiglia all'agricoltore specializzato, quale, ad esempio, l'ortolano, tanto proprietario che affittuario?*

Per gli ortolani, se proprietari, va apposta alla colonna D la numerazione convenzionale 4; se fittavoli, la numerazione convenzionale 5.

81

Roma, 4 settembre 1931 — Anno IX

TELEGRAMMA N. 15885 — PREFETTI. — Essendo prossimo scadere termine fissato per invio materiale censimento alle Prefetture da parte Comuni reputasi necessario che LL. EE. facciano subito eseguire nuove diligenti ispezioni presso Comuni et in un primo tempo presso quelli che hanno dato motivo a particolari rilievi nel corso dei lavori scopo evitare che materiale incompleto aut errato venga inviato Prefetture aggravando lavoro revisione affidato Commissione et Ufficio Provinciale et evitando altresì perdite notevoli tempo causate rinvio materiale Comuni per completamenti aut correzioni. — ISTAT.

82

CIRCOLARE N. 123/56 C — N. DI PROTOCOLLO 15980. — Alle LL. EE. i Prefetti — Ai Consigli Provinciali dell'Economia, e per conoscenza: A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà.

Roma, addì 5 settembre 1931 — Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione. — Revisione del materiale di censimento da parte delle Commissioni provinciali di censimento.

I.

In conformità a quanto dispone l'art. 29 del R. decreto 26 febbraio 1931, n. 166 (1), che approva le Norme per l'esecuzione del VII Censimento della popolazione del Regno, è affidato alle Commissioni provinciali di censimento il compito della revisione del materiale di censimento dei Comuni.

Tale importantissimo compito sarà reso più agevole se, in relazione a quanto dispongono l'art. 30 delle Norme (1) e le istruzioni impartite da questo Istituto, con le circolari 65/34 C del 30 marzo a. c. (2) e 94/45 C del 17 giugno a. c. (3), le LL. EE. i Prefetti avranno provveduto a compiere frequenti ispezioni ai Comuni sia durante lo svolgimento delle operazioni di censimento, sia successivamente, durante l'esecuzione del lavoro di revisione anagrafica e di numerazione convenzionale dei fogli.

È ad ogni modo necessario che, prima che siano ultimati i lavori da parte dei Comuni, le RR. Prefetture compiano nuove diligenti ispezioni, almeno presso i Comuni più importanti ed in quelli che hanno dato motivo a particolari rilievi nel corso dei lavori, in conformità a quanto è stato disposto con telegramma-lettera di questo Istituto alle LL. EE. i Prefetti n. 15124 in data 24 agosto decorso (4).

Si impedirà in tal modo che giunga all'Ufficio provinciale materiale errato o incompleto — che dovrebbe essere restituito ai Comuni — agevolandosi così il lavoro di riscontro ed evitandosi inutili perdite di tempo.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 166.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 42 a pag. 242.

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 71 a pag. 291.

(4) Vedasi, in questa Appendice, il n. 79 a pag. 400.

Qualora la Commissione provinciale di censimento lo ritenga conveniente, la revisione del materiale di censimento potrà, eccezionalmente, essere compiuta da membri della Commissione suddetta, o da ispettori appositamente designati, presso quei Comuni per i quali tale provvedimento sia ritenuto opportuno per ragioni di vicinanza o di comodità o perchè sussistano dubbi sul regolare svolgimento delle varie operazioni censuarie.

La Commissione provinciale di censimento dovrà prima di tutto accertare che il materiale riguardante il censimento sia giunto completo e in conformità alle norme contenute nella circolare n. 112/51 C del 4 agosto a. c. (1) per la spedizione del materiale di censimento dai Comuni alle singole Prefetture.

Constatato l'arrivo di tutto il materiale, la Commissione provinciale di censimento ne inizierà sistematicamente l'esame, Comune per Comune, per accertarsi che la compilazione dei fogli, questionari, modelli, prospetti, ecc. sia stata eseguita secondo le istruzioni impartite da questo Istituto.

Prima di iniziare la revisione del materiale di censimento sarà opportuno che la Commissione provinciale assuma informazioni sia presso Membri della Commissione comunale di vigilanza che presso altri elementi responsabili dei singoli Comuni sul modo con cui furono eseguite le operazioni di censimento, specie per ciò che riflette la completezza e la regolarità della rilevazione.

L'esame del materiale da parte della Commissione provinciale dovrà essere affidato a persone idonee che conoscano perfettamente tutte le norme, istruzioni e circolari relative al censimento, perchè solo in questo caso esse saranno in grado di rilevare facilmente e sicuramente le eventuali irregolarità od omissioni nelle quali fossero incorsi i Comuni.

Per tale esame la Commissione provinciale dovrà giovarsi, oltre che del personale della Prefettura al quale sono state affidate la trattazione delle pratiche relative al censimento e le ispezioni presso i Comuni, anche dei funzionari dei Consigli Provinciali dell'Economia secondo l'autorizzazione a suo tempo data dal Ministero delle Corporazioni colla circolare n. 7 del 14 marzo a. c. protocollo n. 3535 (2).

Le LL. EE. i Prefetti potranno anche valersi della collaborazione dei membri della Commissione provinciale di censimento ai quali potranno essere affidate sia mansioni di controllo, sia l'esecuzione di qualcuno dei lavori di revisione in seguito indicati.

II.

La revisione dovrà avere per oggetto:

- 1° l'esame dei fogli di famiglia e di convivenza (mod. 4 e mod. 5);
- 2° l'esame dei questionari per l'indagine sulle abitazioni (mod. 3), per i Comuni tenuti ad eseguire la detta indagine;
- 3° l'esame degli stati di sezione definitivi (mod. 7), dei prospetti riassuntivi definitivi della popolazione (mod. 10-bis) dei prospetti contenenti i dati sommari e provvisori sulle abitazioni (mod. 11-bis), dell'elenco dei nati negli anni 1842 e precedenti.

I. — ESAME DEI FOGLI E QUESTIONARI.

Per avere la certezza che i fogli ed i questionari giungano all'Istituto esenti da errori o da lacune, sarebbe necessario che essi fossero attentamente riveduti, uno per uno. Senonchè questo Istituto, rendendosi conto dell'impossibilità da parte delle Commissioni provinciali di compiere accuratamente tale lavoro, ritiene che la revisione possa limitarsi — salvo per le notizie riguardanti la professione di cui sarà detto in seguito — all'esame del 20 %, non meno, dei fogli e dei questionari di ciascuna sezione.

Qualora però, durante la revisione dei fogli e dei questionari, si constatino errori od irregolarità, l'esame dovrà estendersi anche al rimanente 80 % dei fogli e questionari, ritornando quelli errati ai Comuni, perchè procedano alla regolarizzazione entro il termine massimo di *dieci* giorni dal ricevimento del materiale.

Prima di iniziare la revisione dovrà accertarsi:

a) che *tutti* i fogli di famiglia e di convivenza siano stati numerati progressivamente, in inchiostro, secondo una numerazione unica per ogni sezione, sia che detti fogli riguardino famiglie presenti o temporaneamente assenti, che stabilmente assenti all'estero. I fogli compilati d'ufficio a seguito della revisione anagrafica dovranno risultare numerati con una numerazione immediatamente successiva a quella dei fogli ritirati durante le operazioni di censimento. Per tali fogli dovranno anche essere stati compilati gli stati di sezione, tanto provvisori che definitivi, distinti da quelli compilati per i fogli ritirati durante le operazioni di censimento.

I questionari per l'indagine sulle abitazioni dovranno risultare numerati progressivamente, per ogni sezione, con una numerazione propria, indipendente da quella dei fogli di famiglia e di convivenza.

Nei Comuni ove è stata eseguita l'indagine sulle abitazioni i fogli delle famiglie censite presenti alla data del censimento e di quelle interamente e temporaneamente assenti (ma non il foglio delle famiglie stabilmente all'estero), dovranno risultare inseriti nei rispettivi questionari dell'indagine sulle abitazioni;

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 77 a pag. 308.

(2) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 243.

b) che *tutti* i fogli di famiglia e di convivenza siano muniti delle firme, per esteso, dei compilatori (capi famiglia o convivenza o chi per essi) e degli Ufficiali di censimento. Per gli analfabeti, al posto della firma, dovrà risultare apposto il segno croce, seguito dall'indicazione del nome e cognome del capo famiglia o convivenza, o di chi per esso, e dalla firma dell'Ufficiale di censimento. Altrettanto si dica per i questionari per l'indagine sulle abitazioni.

Tengasi presente che i Comuni i quali hanno eseguita l'indagine sulle abitazioni debbono inviare alla R. Prefettura per l'invio all'Istituto Centrale di Statistica (previo esame della Commissione provinciale), uno dei due originali dei fogli compilati dai capi famiglia o convivenza; gli altri Comuni che non hanno eseguito tale indagine, a sensi dell'art. 72 delle « Norme sul censimento » (1) debbono trattenere presso di sé i fogli compilati dai capi delle famiglie e convivenze ed inviare alla R. Prefettura per l'invio all'Istituto Centrale di Statistica, copia conforme dei fogli stessi.

Al riguardo si avverte però che alcuni Comuni, che non dovevano compiere l'indagine sulle abitazioni, hanno fatto compilare i fogli mod. 4 e 5 in doppio, invece che in unico, originale. Detti Comuni, sono stati esentati dalla compilazione delle copie dei fogli di famiglia e di convivenza e sono stati autorizzati da questo Istituto — con telegramma circolare n. 9286, del 12 maggio a. c. (2) diretto alle LL. EE. i Prefetti — a spedire uno dei due originali, accompagnando la spedizione con una lettera dalla quale risulti tale circostanza.

Altri Comuni hanno fatto firmare dai capi di famiglia e dall'Ufficiale di censimento anche l'esemplare destinato alla copia. Anche questi Comuni dovranno far risultare alla R. Prefettura tale circostanza all'atto della spedizione del materiale di censimento.

2. — PRIMA FACCIA DEI MOD. 4 E 5.

Si accerterà che nella prima facciata vi siano tutte le indicazioni richieste: la denominazione della Provincia e del Comune e della Parrocchia, indicata col nome del Santo Titolare; la lettera alfabetica (A, B, C, ecc.) della frazione di censimento; il numero della sezione; il numero progressivo del foglio; le altre risposte alle domande apposte sulla facciata stessa, nonché il numero convenzionale nel rettangolo a destra dell'ultima riga. Si dovrà controllare che tale numero sia in armonia alla risposta data alla domanda « la casa è situata in un centro abitato? ».

Occorre tener presente che a fianco di quelle domande alle quali non si deve o non si può rispondere devono essere segnate due linee (=), come è stato prescritto dal punto 22 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento, 4° capoverso (3)

3. — SECONDA E TERZA FACCIA DEI MOD. 4 E 5.

a) *Cognome e nome.* — Occorre controllare che sia stato sempre seguito l'ordine di iscrizione dei membri della famiglia, quale è prescritto dalla Circolare 68/35 C (4) al quesito n. 8, e cioè che i membri della famiglia siano stati iscritti nel foglio nell'ordine seguente: padre, madre, figli celibi e figlie nubili in ordine di età, poi in ordine di età i figli coniugati, ciascuno con la propria famiglia (figlio più anziano di età, la moglie, i figli e così di seguito). In ultimo i fratelli, le sorelle e gli altri congiunti che eventualmente convivano con la famiglia.

Ove l'ordine non sia stato rigorosamente seguito, il revisore indicherà a fianco di ciascun nome, in inchiostro rosso, il numero progressivo secondo l'ordine suddetto. Tale numero dovrà scriversi nel margine sinistro del foglio.

b) *Relazione di parentela o di convivenza.* — Occorre accertare, specie nei casi di famiglie numerose, a tipo patriarcale, che la relazione di parentela sia sempre riferita al capo famiglia (genero, nuora, nipote, ecc.) ed, ove i fogli presentino errori o lacune, dovranno essere senz'altro restituiti al Comune per essere riveduti e completati.

c) *Luogo di nascita.* — È stato segnalato che, sia per i nati nello stesso Comune nel quale la persona è stata censita, sia per i nati in Comune diverso, molti Comuni hanno indicato, nella colonna 7 dei fogli di famiglia o di convivenza, come luogo di nascita il nome di una frazione o località invece del nome del Comune.

Se la persona è nata nello stesso Comune ove è censita, si cancellerà con una linea rossa il nome della frazione o della località e si scriverà sì nella colonna 6.

Se invece la persona risulta nata in un Comune diverso da quello nel quale è stata censita, si cancellerà con una linea rossa nella colonna 7 il nome della frazione o località e si scriverà il nome del Comune di nascita, aggiungendo, ove manchi, il nome della rispettiva Provincia.

Ove non sia possibile di accertare il Comune al quale appartiene la località o la frazione, il foglio sarà ritornato al Comune di censimento perchè provveda a precisare tali indicazioni.

d) *Stato civile.* — Saranno da tenere presenti al riguardo, oltre le disposizioni date al punto 31 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » anche le risposte ai quesiti nn. 11 e 12 della circolare 68/35 C (4) relative alle unioni non legittime e agli effetti legali dei matrimoni celebrati con il solo rito religioso.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 170.

(2) Telegramma-circolare, n. 9286: — « Per conseguenti disposizioni a Comuni odesta Provincia comunicasi che ove Comuni esclusi indagine abitazioni abbiano compilato due originali fogli modello quattro et cinque est sufficiente Comuni spediscano uno detti originali et non provvedano copia fogli prescritta norme censimento stop Duplice compilazione originali dovrà risultare lettera accompagnamento detti fogli — ISTAT. ».

(3) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 187.

(4) Vedasi, in questa Appendice, il n. 44 a pag. 244.

e) *Istruzione.* — Occorre accertarsi che vi sia sempre la risposta « sì » o « no » alla colonna 13. Nel caso di fanciulli che non avevano ancora raggiunta, al momento del censimento, l'età prescritta per essere ammessi a frequentare le scuole e che non sapevano leggere un libro di prime letture, si consente che in luogo del *no* siano segnate, nella colonna 13, due linee.

f) *Professione o condizione.* — Come si è già detto precedentemente al punto II n. 1, mentre per le altre domande la revisione potrà essere limitata ad una quinta parte dei fogli di famiglia e di convivenza, invece nei riguardi delle risposte date alle colonne 14, 15, 16 e 17, riguardanti la professione, la posizione e la disoccupazione, e alle colonne 14, D e 17 per la numerazione convenzionale, l'esame dovrà estendersi a tutti indistintamente i fogli di famiglia e di convivenza.

La revisione per la classificazione professionale e relativa numerazione convenzionale potrà essere fatta eseguire in un secondo tempo dai funzionari del Consiglio Provinciale dell'Economia, di cui in seguito è fatto cenno.

L'indagine sulle professioni non solo ha una grande importanza dal punto di vista statistico, ma anche da quello sociale e politico; ed il Governo Nazionale vi annette particolare interessamento per le strette connessioni che essa ha con l'ordinamento corporativo dello Stato Fascista.

Anche il Ministero delle Corporazioni, con la Circolare già citata del 14 marzo c. a., n. 3575 (1), ha impartito disposizioni perchè i Consigli Provinciali dell'Economia diano la loro opera, in seno alle Commissioni provinciali di censimento, per l'esatta raccolta dei dati relativi alle professioni ed alla posizione nella professione di ciascun censito. Sarà, pertanto, opportuno che la revisione dei dati riguardanti la professione e la relativa numerazione convenzionale, sia affidata ai funzionari del Consiglio Provinciale dell'Economia, che saranno posti, a tal fine, a disposizione delle RR. Prefetture.

g) *Fecondità.* — Sarà da controllare che le risposte siano limitate alle sole donne maritate, vedove, o divorziate. Ove invece si sia risposto per donne nubili che abbiano avuto prole illegittima, si cancelleranno tali risposte con una linea rossa, anche se le donne convivano maritalmente con l'uomo con il quale abbiano avuto i figli.

Si è avuto occasione di rilevare che nella colonna 18 sono stati indicati, talvolta, gli anni di matrimonio, anzichè l'età della donna all'atto del matrimonio: nel caso si accerti l'esistenza di tale errore, tutti i fogli dovranno essere restituiti al Comune per essere riveduti sulla scorta dei dati del Registro di popolazione e dei registri dello Stato civile.

h) *Elenco B - Assenti temporaneamente.* — Come fu fatto presente da questo Istituto alle LL. EE. i Prefetti con telespresso urgente del 28 maggio c. a., n. 10415 (2), alcuni Comuni, per non far rilevare che la popolazione risultata dal censimento era inferiore a quella calcolata sulla base del Registro di popolazione, o per altri motivi, avevano incluso nel censimento come « assenti temporaneamente » persone che dovevano, invece, ritenersi uscite definitivamente dalla famiglia di origine, come ad es. figli o figlie coniugati e residenti in Comune diverso da quello di origine; membri di famiglie che per ragioni di impiego, o di affari, avevano fissato la loro dimora abituale fuori del Comune di residenza delle famiglie stesse; intere famiglie che si erano, da tempo, trasferite in altro Comune del Regno, o all'estero.

Ad evitare tale grave abuso, l'Istituto, con circolare 93/44 C (3) del 17 giugno a. c., prescrisse che, nel caso di famiglie interamente assenti dal Comune alla data del censimento, si dovessero formare i fogli di censimento soltanto nel caso in cui le famiglie avessero conservato, nel Comune, una propria abitazione.

Pertanto ogni qualvolta dall'esame dei prospetti modelli 10-bis risulti un numero evidentemente eccessivo di *assenti temporaneamente*, si dovrà invitare il Comune a darne giustificazione ed a specificare:

1°) se le famiglie censite quali « temporaneamente assenti » alla data del censimento, abbiano conservato una propria abitazione nel Comune e se questa sia vuota, poichè se l'abitazione occupata dalla famiglia prima dell'emigrazione sia stata data in fitto ad altre persone o adibita ad altri usi, non si può considerare come abitazione conservata a disposizione della famiglia emigrata e questa deve ritenersi, senz'altro, come trasferitasi « stabilmente » e non « temporaneamente »;

2°) quali indagini siano state eseguite da parte dei Comuni per ciascuna famiglia, e per ciascuna persona, per ritenere che il ritorno nel Comune avverrà entro il corrente anno ed, in ogni modo, a quali criteri i Comuni stessi si siano attenuti per determinare la « temporaneità » dell'assenza della famiglia o della persona;

3°) tutti quegli altri elementi indiretti di giudizio utili per determinare se l'assenza debba ritenersi temporanea o permanente, come ad es. la data in cui la famiglia o la persona, si è allontanata dal Comune; se durante il periodo che decorre dalla data dell'emigrazione, la famiglia o la persona, abbia mai fatto ritorno nel Comune e per quanto tempo; nel caso di famiglia, se abbia fatto ritorno nel Comune tutta la famiglia o solo il capo-famiglia.

i) *Numerazione convenzionale.* — Eseguita la revisione delle risposte date nei fogli di censimento, si procederà al controllo degli stessi fogli per quanto riguarda la numerazione convenzionale apposta nelle colonne A, B, C ed F dei fogli mod. 4 e 5. Tale controllo dovrà essere fatto tenendo presenti le norme contenute nella circolare n. 99/46 C del 25 giugno c. a. (4) e le annesse tabelle.

Il controllo, invece, della numerazione convenzionale riguardante le professioni, la posizione nella professione e la disoccupazione (colonne 14, D, e 17) si eseguirà tenendo presenti le norme date colla circolare n. 113/52 C del 4 agosto ed uniti allegati (5).

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 243.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 68 a pag. 289.

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 70 a pag. 290.

(4) Vedasi, in questa Appendice, il n. 72 a pag. 292.

(5) Vedasi, in questa Appendice, il n. 78 a pag. 311.

Occorre particolarmente:

1° Accertare se alla colonna 14 del foglio di famiglia o di convivenza sia stata apposta, in inchiostro rosso, la speciale numerazione convenzionale relativa alle *Ripartizioni professionali* (Agricoltura, Industria, Commercio, Difesa del Paese, ecc. di cui al n. 3 della ricordata Circolare 113/52 C) (1).

2° Accertare se alla colonna D siano state apposte, pure in inchiostro rosso, tutte le numerazioni convenzionali.

Si ricorda, a tale proposito, che per gli addetti alla « Industria », « Trasporti e comunicazioni » e « Commercio » debbono essere apposte, in inchiostro rosso, nella colonna D, due distinte numerazioni convenzionali.

La prima riguarda l'*occupazione, professione, arte o mestiere* ecc. ovvero la *condizione* di ciascun censito, a seconda delle dichiarazioni di cui alla colonna 15 del foglio di famiglia o di convivenza (n. 4 della citata circolare).

La seconda — che deve essere apposta nella stessa colonna D, di seguito alla numerazione precedente, ma da essa separata con una lineetta verticale (n. 5 della ricordata circolare) — riguarda la *posizione nella professione*, secondo le dichiarazioni di cui alla colonna 16 del foglio di famiglia o di convivenza.

Occorre, pertanto, accertarsi che per tali ripartizioni professionali figurino sempre le due numerazioni suddette.

Si fa inoltre presente, che ha dato luogo ad incertezze la numerazione convenzionale dei bambini nati prima o dopo il 21 aprile 1925, che non frequentino scuole, per i quali dovrà risultare apposta, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 12 ed alla colonna D la numerazione convenzionale 39.

Parimenti è stato oggetto di dubbio la classificazione professionale dei medici condotti, levatrici condotte, veterinari condotti, per i quali, secondo le istruzioni impartite con telegramma-circolare di questo Istituto in data 24 agosto u. s. n. 15124 (2) e successiva Circolare n. 120/54 C in data del 1° settembre 1931 - IX (3), alla colonna 14, deve essere apposta la numerazione convenzionale 8 ed, alla colonna D, la rispettiva numerazione convenzionale, per ciascuna di dette professioni, indicata alla ripartizione « Professioni ed arti liberali ».

Alcuni Comuni, poi, hanno chiesto se dovessero effettuare la numerazione convenzionale per le professioni, anche per i censiti compresi nell'Elenco C dei fogli di famiglia e di convivenza, per i quali invece, *non* deve procedersi alla classificazione professionale.

Circa la classificazione professionale dei censiti che, a norma del n. 10 delle « *Avvertenze per le professioni* », di cui a pag. 4 del foglio di famiglia, hanno dichiarato alla colonna 16: *coadiuva..... il padre, o il marito, o la madre o il fratello*, ecc. è stato stabilito (cfr. telegramma-circolare 15124 sopracitato) (4), che ai detti censiti venga assegnata la stessa numerazione convenzionale apposta per il padre, marito, madre, fratello, ecc. che coadiuvano, ma *sottolineata* con inchiostro rosso.

Occorrerà, pertanto, che la Commissione provinciale di censimento faccia sempre oggetto di particolare esame i casi sopra menzionati e si accerti che le disposizioni impartite siano state applicate.

Altri quesiti sono stati proposti da non pochi Comuni e le risoluzioni relative, adottate da questo Istituto, sono state rese note, per norma, ai signori Podestà con la circolare n. 121/55 C del 2 settembre 1931-IX (5).

3° Accertare, poi, se alla colonna 17 (Disoccupazione) risulti *sottolineato*, in inchiostro rosso, il *si* che il censito abbia, eventualmente, scritto in risposta alla domanda contenuta nella stessa colonna 17 del foglio di famiglia o di convivenza (n. 7 della Circolare n. 113/52 C) (6).

Particolare attenzione dovrà essere portata sulle numerazioni convenzionali di coloro che si siano dichiarati appartenenti all'*artigianato*, per i quali debbono risultare applicate le speciali istruzioni contenute nei numeri 5 e 6 della detta Circolare 113/52 C (6).

Occorrerà, infine, verificare se nel materiale inviato da ciascun Comune risulti anche allegato l'*Elenco* di cui al n. 8 (*Avvertenze*) della circolare suddetta, relativo ai censiti per i quali non sia stato possibile procedere alla numerazione convenzionale, mancando la voce corrispondente od analoga nella classificazione professionale, o, comunque, siano sorti dubbi od incertezze sulla classificazione stessa, e non sia stata, quindi, apposta nei fogli di famiglia o di convivenza la rispettiva numerazione convenzionale.

1) *Quadro I dei modelli 4 e 5.* — Successivamente sarà controllata la esattezza dei dati contenuti nel Quadro I dei fogli di famiglia e di convivenza, seguendo le istruzioni della Circolare 78/41 C del 28 aprile c. a. (7), a chiarimento della quale si ritiene opportuno precisare che i militari di leva « assenti temporaneamente » *dalla famiglia* nei fogli mod. 4 o da *convivenze famigliari*, vanno scritti unicamente nelle colonne s e t del Quadro I, e, in nessun caso, nelle colonne da h ad r; per le *convivenze militari*, invece, nel caso che queste avessero militari di leva « assenti temporaneamente » (elenco B del foglio mod. 5) occorre inscrivere i dati riferentisi a detti militari soltanto nelle colonne da h ad r del quadro I del foglio di convivenza relativo a *convivenze militari*, e mai nelle colonne s e t di detto Quadro I.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 78 a pag. 311.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 79 a pag. 400.

(3) La suddetta circolare non è stata pubblicata (vedasi nota a pag. 316).

(4) Vedasi, in questa Appendice, il n. 79 a pag. 400.

(5) Vedasi, in questa Appendice, il n. 80 a pag. 400.

(6) Vedasi, in questa Appendice, il n. 78 a pag. 311.

(7) Vedasi, in questa Appendice, il n. 63 a pag. 281.

III.

Questionari per l'indagine sulle abitazioni (Mod. n. 3). — Anche per questo modello sarà sufficiente che l'esame sia esteso ad una quinta parte dei questionari secondo le norme già date per l'esame dei fogli di famiglia e di convivenza.

In particolare, si dovrà accertare che sia stato risposto esattamente a tutte le domande secondo quanto fu indicato colla circolare n. 76/40 C del 24 aprile c. a. (1) e che, nelle colonne del prospetto, in calce della prima pagina, siano stati riportati esattamente il numero progressivo del foglio o dei fogli di famiglia, che vi siano inseriti; i cognomi e nomi, la professione, la posizione nella professione del capo famiglia e il numero complessivo delle persone che compongono la famiglia per ciascuna delle famiglie che occupano l'abitazione.

IV.

Ultimato l'esame dei fogli di famiglia e di convivenza e dei questionari per l'indagine sulle abitazioni, si passerà ad eseguire quello dei prospetti di spoglio.

1° *Stati di sezione definitivi.* — Si dovranno spuntare i dati contenuti nel Quadro I dei fogli di famiglia e di convivenza con quelli dello stato di sezione definitivo per accertare che essi siano stati riportati esattamente.

La rispondenza dei dati delle singole colonne del quadro I dei fogli di famiglia e di convivenza con quelli dello stato di sezione definitivo risulta dal seguente prospetto:

Quadro di raffronto fra i dati del quadro I dei fogli di famiglia e di convivenza e quelli dello stato di sezione definitivo.

	Quadro I. del foglio di censimento mod. 4 e 5	Stato di sezione definitivo mod. 7
Persone presenti con dimora abituale - maschi	<i>a</i>	10
» » » femmine	<i>b</i>	11
» » » temporanea - maschi	<i>c</i>	12
» » » femmine	<i>d</i>	13
» » in totale - maschi	<i>e</i>	14
» » » femmine	<i>f</i>	15
» » in complesso	<i>g</i>	16
» assenti tempor. nello stesso Comune - maschi	<i>h</i>	17
» » » » femmine	<i>i</i>	18
» » » in altro Comune del Regno - maschi	<i>l</i>	19
» » » » femmine	<i>m</i>	20
» » » nelle Colonie o all'estero - maschi ..	<i>n</i>	21
» » » » femmine ..	<i>o</i>	22
» » » in totale - maschi ..	<i>p</i>	23
» » » » femmine ..	<i>q</i>	24
» » » in complesso ..	<i>r</i>	25
» » » in servizio militare di leva: nello stesso Comune ..	<i>s</i>	26
» » » » in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero ..	<i>t</i>	27
» » stabilmente all'estero - maschi ..	<i>u</i>	28
» » » femmine ..	<i>v</i>	29
» » » in totale ..	<i>z</i>	30
» disoccupate - maschi ..	<i>x</i>	31
» » femmine ..	<i>y</i>	32

Questo riscontro potrà venir limitato al 20 per cento dei fogli di famiglia e convivenza.

Accertata la diligenza ed esattezza con la quale i dati del Quadro I sono stati riportati sullo stato di sezione definitivo, si procederà al riscontro di tutti i totali parziali degli stati di sezione definitivi, che dovrà essere esteso a tutti i modelli di tutte le sezioni.

(1) Vedasi, in questa Appendice, i n. 62 a pag. 277.

2° *Prospetti riassuntivi mod. 10 bis.* — Si eseguirà, quindi, il riscontro dei prospetti riassuntivi mod. 10 bis per verificare che, nel riportare le cifre degli stati di sezione definitivi, non siano stati commessi degli errori e che tanto le somme parziali che quelle generali dei prospetti mod. 10 bis siano state eseguite esattamente.

Dal prospetto seguente si rileva la corrispondenza fra le colonne dello stato di sezione definitivo e le colonne del mod. 10 bis.

Nel compiere tale riscontro si seguiranno le istruzioni già impartite colla circolare 85/43 C del 9 maggio c. a. (1).

Quadro di raffronto fra i dati complessivi dello stato di sezione definitivo e i dati dei prospetti riassuntivi della popolazione.

	Stato di sezione definitivo mod. 7	Prospetti riassuntivi della popolazione mod. 10-bis
Persone presenti con dimora abituale - maschi	10	8
» » » » femmine	11	9
» » » » temporanea - maschi	12	11
» » » » femmine	13	12
» » in totale - maschi	14	14
» » » » femmine	15	15
» » in complesso	16	16
» assenti tempor. nello stesso Comune - maschi	17	17
» » » » femmine	18	18
» » » in altro Comune del Regno - maschi	19	20
» » » » femmine	20	21
» » » nelle Colonie o all'estero - maschi	21	23
» » » » femmine	22	24
» » in totale - maschi	23	26
» » » » femmine	24	27
» » in complesso	25	28
» » in servizio militare di leva: nello stesso Comune	26	29
» » » » in altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero	27	30
» » stabilmente all'estero - maschi	28	34
» » » » femmine	29	35
» » in totale	30	36
» disoccupate - maschi	31	37
» » femmine	32	38

3° *Prospetti riassuntivi mod. 11 bis dei dati sommari e provvisori relativi alle abitazioni.* — Si risconterà se nella compilazione di tali prospetti si siano osservate le norme impartite con la circolare 108/50 C del 15 luglio c. a. (2) ed, in particolare, che siano stati trascritti esattamente i totali degli stati di sezione definitivi e che siano esatte le somme dei due prospetti delle abitazioni affittate e delle abitazioni vuote.

4° *Longevi.* — Ogni Comune, a sensi dell'art. 69 delle Norme (3), avrà dovuto compilare un elenco nominativo delle persone nate nell'anno 1842 e negli anni precedenti, corredato dai rispettivi atti di nascita (circolare n. 85/43 C del 9 maggio a. c. (4). Tale elenco dovrà figurare tra il materiale del censimento *anche se negativo*.

V.

Su ogni foglio, questionario, prospetto riveduto dalla Commissione provinciale di censimento, sul margine superiore del frontespizio, verranno apposte la firma e la data dalla persona che ha eseguita la revisione, preceduta dalla indicazione: « verificato ».

La Commissione stessa provvederà anche a risolvere le questioni sorte circa la appartenenza di quelle persone le quali risiedano alternativamente in due Comuni diversi, e che dai Comuni fossero state sottoposte al suo esame.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 65 a pag. 283.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il n. 76 a pag. 306.

(3) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 169.

(4) Vedasi, in questa Appendice, il n. 65 a pag. 283.

Il materiale di censimento dovrà pervenire alla Commissione dai Comuni, racchiuso in casse o pacchi, secondo le istruzioni contenute nella Circolare 112/51 C del 4 agosto decorso (1).

Ove parte del materiale o anche tutto il materiale sia da restituirsi ai Comuni, se ne farà la spedizione in conformità alle norme prescritte dalla Circolare n. 112/51 C sopraindicata (1). Nel restituire detto materiale, si daranno le istruzioni opportune per la sua regolarizzazione e si prescriverà il termine entro il quale sarà da restituirsi alla Commissione. Tale termine non dovrà superare, come si è stabilito al precedente n. II, i dieci giorni.

Ove il Comune, o ritornasse il materiale non compiutamente corretto e completato, o procrastinasse il suo invio oltre il termine fissato, verrà disposto per l'invio di un Commissario il quale provvederà alla esecuzione dei lavori a spese del Comune inadempiente.

Dopo eseguita la revisione e dopo che dai Comuni saranno ritornati corretti e completati tutti i fogli che furono eventualmente loro restituiti, la Commissione provvederà a far nuovamente confezionare i pacchi e chiudere le casse, avendo cura che il materiale vi sia entro disposto nello stesso ordine con cui lo ha ricevuto dai Comuni.

La confezione dei pacchi o la chiusura delle casse dovrà naturalmente eseguirsi solo dopo che la Commissione avrà accertato che effettivamente tutto il materiale di censimento sia regolare.

Il lavoro di revisione dovrà essere svolto dalla Commissione provinciale con la massima sollecitudine, compatibile con la natura del lavoro e con la estensione della Provincia, ed, in ogni modo, non oltre 20 giorni dalla data del ricevimento del materiale di censimento da parte dei Comuni.

Alla chiusura dei lavori a cura delle Prefetture verrà redatto un prospetto dal quale dovrà risultare per ogni Comune:

- 1° le date delle ispezioni eseguite;
- 2° la data in cui il Comune ha provveduto all'invio del materiale di censimento alla Commissione provinciale;
- 3° la data in cui fu eseguita la revisione e i risultati di questa;
- 4° il numero dei fogli rinviati;
- 5° le principali irregolarità riscontrate;
- 6° la data in cui furono inviati di ritorno al Comune i fogli e questionari non trovati regolari;
- 7° la data in cui i fogli e questionari pervennero di ritorno, completati, alla Commissione.

Al prospetto dovrà pure unirsi un elenco di quei funzionari delle R. Prefetture, delle Commissioni provinciali di censimento, delle Amministrazioni comunali, delle Commissioni comunali di vigilanza nonché di quelle altre persone ed Enti che svolsero opera particolarmente efficace per la buona riuscita del Censimento.

Tali proposte dovranno essere contenute in limiti assolutamente restrittivi. Non deve esser sufficiente l'aver fatto parte di una Commissione provinciale o comunale, aver avuto l'incarico della trattazione delle pratiche presso le R. Prefetture o esser Podestà o Segretario di un Comune, per venire inclusi nell'elenco, ma occorre veramente che le proposte, in seguito alle quali verranno a suo tempo fatte le designazioni a S. E. il Capo del Governo per il conferimento dei diplomi d'onore e dei diplomi di benemerita a sensi dell'art. 81 delle Norme per la esecuzione del censimento (2), si riferiscano a Enti e persone che si siano effettivamente segnalati nella preparazione e nella esecuzione del censimento generale della popolazione.

Nel prendere in esame tali proposte l'Istituto terrà anche presente l'esito della revisione dei fogli e dei questionari eseguita dall'Istituto stesso sia nei riguardi dei singoli Comuni che del complesso della Provincia.

Si prega di inviare un cenno di assicurazione e di ricevimento della presente Circolare.

83

CIRCOLARE N. 125/57 C - N. DI PROTOCOLLO 16106. — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Signori Podestà; per conoscenza Alle LL. EE. i Prefetti — Ai Consigli Provinciali dell'Economia.

Roma, addì 7 settembre 1931 — Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione — Altri quesiti circa la classificazione professionale e la relativa numerazione convenzionale.

A prosecuzione della Circolare n. 121/55 C in data 2 settembre corr. (3) si riepilogano, qui di seguito, le risposte date da questo Istituto ad alcuni altri quesiti riguardanti la classificazione professionale dei censiti e la conseguente numerazione convenzionale, da apporsi nelle apposite colonne dei fogli di famiglia e di convivenza.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 77 a pag. 308.

(2) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 171.

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 80 a pag. 400.

Si ricorda che tali risposte debbono considerarsi come istruzioni integrative ed interpretative delle disposizioni sino ad ora impartite intorno all'accennato argomento e che ad esse i Comuni dovranno attenersi per la classificazione professionale e la conseguente numerazione convenzionale nei casi identici od analoghi a quelli indicati.

Si resta in attesa di assicurazione.

QUESITI.

QUESITO 21°) *Quale numerazione deve darsi agli emigrati in tenera età, dopo il 1° dicembre 1921?*

Gli emigrati in tenera età dopo il 1° dicembre 1921, ma poco tempo dopo, debbono considerarsi come non facenti più parte della popolazione del Comune. Per essi occorre, pertanto, regolarizzare la loro cancellazione dal registro di popolazione di concerto col Comune dove risultano emigrati. Se l'emigrazione, invece, è recente, e trattasi di bambini inferiori ai 6 anni si dovrà segnare nel foglio di famiglia, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 12, ed, alla colonna D, la numerazione convenzionale 39.

QUESITO 22°) *Quale numerazione convenzionale deve essere assegnata agli ingegneri addetti agli uffici tecnici comunali?*

Agli ingegneri suddetti dovrà apporsi, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 8 (Amministrazione pubblica), e alla colonna D, la numerazione convenzionale T 9.

QUESITO 23°) *Quale numero convenzionale deve apporsi per i deficienti ed inabili che non hanno altra condizione?*

A tali deficienti ed inabili debbesi assegnare, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 12, ed alla colonna D, la numerazione convenzionale T 36.

QUESITO 24°) *Le massaie o attendenti a casa, appartenenti a famiglie coloniche, debbono considerarsi come appartenenti all'agricoltura?*

Le donne che attendono esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si indicheranno (nella sola colonna 15) come attendenti a casa.

Le donne invece che, pur attendendo alle cure domestiche, sono prevalentemente occupate in altri lavori, sia a domicilio che fuori (addette ai lavori dei campi, operaie, ecc.), specificheranno alle colonne 14, 15 e 16 rispettivamente la categoria professionale, l'occupazione a cui prevalentemente attendono e la posizione. (Cfr. Foglio di famiglia. «Avvertenze speciali per le professioni»).

Pertanto le donne che hanno dichiarato di essere massaie o attendenti a casa, anche se appartenenti a famiglie coloniche, — previo accertamento da parte degli Uffici comunali — debbono essere contraddistinte nel modo seguente: alla colonna 14 con il numero convenzionale 12; alla colonna D, con il numero convenzionale 9.

QUESITO 25°) *A quale ripartizione, sottoclasse e posizione debbono assegnarsi i macellai che vendono carne di bovini da essi stessi macellati?*

I macellai — proprietari di macellerie — che vendono carni di bovini da essi stessi macellati, sono da comprendersi nella ripartizione «Commercio»: si apporrà, quindi, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 5, ed, alla colonna D, la numerazione convenzionale 26/11.

QUESITO 26°) *Quale numerazione convenzionale deve assegnarsi a coloro che esercitano più mestieri, ovvero nello stesso tempo sono commercianti ed industriali?*

Per chi esercita più mestieri, o nello stesso tempo sia commerciante ed industriale, si deve indicare la professione più importante e mettere, alla colonna 14, l'indicazione della ripartizione alla quale tale professione appartiene.

QUESITO 27°) *Quale numerazione deve assegnarsi ai sussidiati delle Congregazioni di carità, non mendicanti?*

Detti sussidiati non mendicanti, sono certamente delle persone invalide, senza professione, perciò per essi, alla colonna 14, si deve apporre la numerazione convenzionale 12, ed alla colonna D, la numerazione convenzionale T 36.

QUESITO 28°) *Come debbono essere classificati gli impiegati di concetto, ingegneri, dottori, ragionieri, contabili, dattilografi, ecc., addetti ad amministrazioni od uffici industriali, commerciali e di aziende di trasporti?*

Gli impiegati di concetto o non, addetti ad amministrazioni od uffici industriali, ecc., vanno compresi nella classe o sottoclasse dell'azienda, presso cui esplicano la loro attività ma distinti con la numerazione per la posizione nella professione .../0).

QUESITO 29°) *Come vanno numerati alla colonna 14 gli addetti alle aziende tramviarie, elettriche, gas ed agli impianti dell'acqua potabile?*

1° Per gli addetti alle aziende tramviarie va segnata alla colonna 14 la numerazione convenzionale 4. (Trasporti) ed alla colonna D, la numerazione convenzionale, 24, seguita (ma distinta con lineetta verticale) dalla rispettiva numerazione convenzionale per la posizione nella professione.

2° Per gli addetti alle aziende elettriche, alla colonna 14, va apposta la numerazione convenzionale 2 (Industria) ed, alla colonna D, la numerazione convenzionale C 66, seguita (ma distinta con lineetta verticale .../...) dalla rispettiva numerazione per la posizione nella professione.

3° Per gli addetti all'azienda del gas, alla colonna 14, va apposta la numerazione convenzionale 2 (Industria) ed, alla colonna D, la numerazione convenzionale C 67 seguita (ma distinta dalla lineetta verticale.../...) dalla rispettiva numerazione per la posizione nella professione.

4° Per coloro che sono impiegati negli impianti dell'acqua potabile, va apposta la numerazione convenzionale 2, ed alla colonna D, la numerazione convenzionale C 68 seguita (ma distinta dalla lineetta verticale.../...) dalla rispettiva numerazione per la posizione nella professione.

QUESITO 30°) Come debbono essere classificati i Podestà?

La qualifica di Podestà sta ad indicare una carica e non una professione. Perciò i Podestà debbono essere classificati per la loro personale attività professionale (avvocati, ingegneri, impiegati, ecc.) o per la loro condizione (benestanti, proprietari, pensionati, ecc.).

QUESITO 31°) Quali classificazioni spettano a coloro che esercitano la professione di pastori o vaccari, non per rivendere gli animali, ma per ricavarne i prodotti che manipolano direttamente?

I pastori, i vaccari, in proprio, sopraindicati, rientrano nella classe degli allevatori di animali; e pertanto si dovrà apporre, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 1, ed, alla colonna D, la numerazione convenzionale 49.

QUESITO 32°) A quale ripartizione deve essere assegnato il personale postelegrafonico?

Alla ripartizione « Trasporti e Comunicazioni »; e pertanto alla colonna 14, si dovrà apporre la numerazione convenzionale 4, ed alla colonna D la numerazione convenzionale C 82, per gli addetti alle poste e telegrafi; C 83, per gli addetti ai telefoni, seguite (ma distinte con lineetta verticale) dalla numerazione per la posizione nella professione e cioè /0 per gli impiegati e /3 per i subalterni e i salariati.

QUESITO 33°) Come si deve classificare chi si è dichiarato senza professione?

Per gli adulti, anche se senza professione, dovrebbe sempre risultare almeno una condizione, cioè quella di proprietari e benestanti o di pensionati o di studenti o di invalidi, mendicanti, ecc. per le quali condizioni è prevista la relativa numerazione convenzionale.

Quando sui fogli di famiglia o di convivenza non sia stata indicata alcuna professione o condizione, gli uffici comunali in conformità di quanto dispone la circolare 113/52 C punto 4 (1), debbono completare le indicazioni incomplete o troppo generiche o imprecise, chiedendo chiarimenti anche al censito stesso. Solo quando queste indagini siano riuscite infruttuose, alla colonna 14 si apporrà la numerazione convenzionale 12, ed alla colonna D la numerazione convenzionale 39.

QUESITO 34°) Come deve essere classificato nella Colonna D un venditore ambulante di tessuti?

Per i venditori ambulanti e a posteggio fisso, qualunque sia il genere della merce venduta, deve sempre apporsi, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 5, ed, alla colonna D, la numerazione convenzionale D 26, seguita dalla numerazione per la posizione nella professione che sarà 11 per il venditore ambulante stesso e /3 per coloro che fossero eventualmente alle sue dipendenze.

QUESITO 35°) Come debbono essere classificati i meccanici montatori, ecc. che lavorano negli stabilimenti per la seta artificiale?

Per i meccanici montatori che lavorano in stabilimenti per la seta artificiale, deve apporre, alla colonna 14, la numerazione convenzionale, 2, ed, alla colonna D, la numerazione convenzionale C 6/3.

QUESITO 36°) Quale classificazione deve essere apposta agli infermieri appartenenti a stabilimenti industriali?

Per gli infermieri, che sono addetti agli stabilimenti industriali, deve segnare, alla colonna 14, la numerazione convenzionale 2, e, nella colonna D, la numerazione convenzionale T.

QUESITO 37°) Come deve essere classificato il fornaio addetto alla panificazione, ma non alla vendita del pane?

Il fornaio che trovasi nelle condizioni specificate nella domanda, deve essere compreso nella ripartizione industria: pertanto, alla colonna 14, deve essere apposta la numerazione convenzionale 2, ed, alla colonna D, la numerazione convenzionale 12, seguita, ma distinta con lineetta verticale, dalla opportuna numerazione per la posizione nella professione.

QUESITO 38°) Quale classificazione deve essere data agli ortolani fittavoli o che conducono terreni propri?

Gli ortolani che conducono orti propri e gli ortolani fittavoli rientrano nella categoria generale degli agricoltori o coltivatori. Pertanto per i primi (proprietari) la numerazione convenzionale alla colonna D è 4, per i secondi (fittavoli) è 5. Per ortolani dipendenti (maestranze specializzate) la numerazione convenzionale è 43, se salariati od obbligati, 44 se giornalieri

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 78 a pag. 311.

84

CIRCOLARE N. 128/59 C - N. DI PROTOCOLLO 16826 — *Ai Sigg. Podestà.*

Roma, 18 settembre 1931 - Anno IX

OGGETTO: **VII Censimento generale della popolazione. — Dati sulle religioni.**

Con la circolare n. 101/47 C del 30 giugno c. a. (1) veniva prescritto che i dati relativi alla religione, da trasmettere a questo Istituto, dovessero riferirsi solo alle persone presenti all'atto del censimento, che cioè figuravano nell'elenco A dei fogli di famiglia o di convivenza.

Dall'esame del prospetto inviato da codesto Comune risulta invece che in luogo del « Numero dei presenti nel Comune (elenco A) » è stato indicato quello delle persone residenti, e cioè dei presenti con dimora abituale, esclusi i presenti con dimora temporanea, e aggiunti gli assenti temporaneamente, nel Comune, quali risultano dall'elenco B.

È sorto pertanto il dubbio che codesto Comune abbia anche eseguito lo spoglio delle notizie riguardanti i non cattolici, non già prendendo in esame tutte e sole le indicazioni relative alle persone presenti nel Comune segnate nell'elenco A dei fogli di famiglia e di convivenza, ma anche quelle delle persone assenti segnate nell'elenco B e che come tali non avrebbero dovuto essere prese in considerazione.

S'invia pertanto una nuova copia del prospetto interessando la S. V. a volerlo ritornare con la maggiore urgenza, compilato con le notizie riferite a tutte e sole le persone presenti, segnate nell'elenco A dei fogli di famiglia e di convivenza.

85

CIRCOLARE N. 132/60 C - N. DI PROTOCOLLO 17851 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, 5 ottobre 1931 - Anno IX

OGGETTO: **Proroga lavori revisione del Registro di popolazione sulla base delle risultanze del Censimento.**

Parecchi Comuni hanno rivolto a questo Istituto la richiesta di prorogare il termine fissato dall'art. 72 delle Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione (2), per la regolarizzazione dei Registri di popolazione.

Dati i numerosi atti migratori che occorre perfezionare, a norma di regolamento, onde porre i Registri anagrafici in perfetto stato di rispondenza con la reale consistenza della popolazione, questo Istituto non è alieno dal consentire una proroga, lasciando alle LL. EE. i Prefetti la facoltà di fissare per ciascuno il nuovo termine.

Al riguardo però deve presentarsi che il detto termine non potrà oltrepassare per nessun motivo la data del 30 novembre p. v.

Si pregano le LL. EE. i Prefetti di volere informare questo Istituto delle singole proroghe concesse.

86

CIRCOLARE N. 135/61 C - N. DI PROTOCOLLO 18186 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, 10 ottobre 1931 - Anno IX

OGGETTO: **Spedizione all'Istituto del materiale di censimento.**

Il materiale di censimento avrebbe dovuto pervenire da parte dei Comuni alle RR. Prefetture entro la prima decade di settembre u. s. e, quindi a norma delle disposizioni contenute nel capo V della circolare 123/56 C, (3) il lavoro di revisione da parte delle Commissioni provinciali di censimento dovrebbe essere già ultimato.

Non essendo però pervenuto, fino ad ora, nessun avviso circa la spedizione del materiale ed essendo d'altra parte urgente iniziare l'elaborazione dei dati, si prega l'E. V. di voler informare per quale data sarà possibile effettuare la spedizione a questo Istituto del materiale di codesta R. Prefettura.

In attesa di riscontro cortesemente sollecito.

(1) Vedasi, in questa Appendice, il n. 73 a pag. 299.

(2) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 170.

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 82 a pag. 402.

87

CIRCOLARE N. 136 - N. DI PROTOCOLLO 18624. — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno*

Roma, addì 18 ottobre 1931 - Anno IX

OGGETTO: Revisione dei Registri di popolazione a seguito delle risultanze del VII Censimento generale della popolazione.

A norma delle disposizioni contenute all'art. 72 del R. decreto 26 febbraio 1931, n. 166 (1) tutti i Comuni del Regno avrebbero dovuto provvedere, seguendo le istruzioni date da questo Istituto con la circolare n. 104/48 C del 3 luglio c. a. (2) ad una generale revisione e ad un completo aggiornamento del Registro di popolazione servendosi delle risultanze del censimento eseguito il 21 aprile 1931.

Pregasi pertanto l'E. V. di voler con apposito rapporto far noti a questo Istituto i nomi dei Comuni di codesta Provincia che a tale prescrizione hanno ottemperato, significando, per ciascuno di essi, se l'adempimento sia stato accertato o meno da ispettori di codesta R. Prefettura allegando, in tal caso, i verbali di ispezione.

L'E. V. vorrà inoltre trasmettere, in pari tempo, un elenco dei Comuni ai quali, a sensi della circolare di questo Istituto n. 132/60 C del 5 corrente (3), fosse stata concessa dall'E. V. una proroga indicandone la scadenza.

88

LETTERA-CIRCOLARE N. 20848 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, 24 novembre 1931 - Anno IX

OGGETTO: VII Censimento generale della popolazione. — Verbali delle contravvenzioni elevate.

Si prega la E. V. di voler richiamare l'attenzione dei sigg. Podestà di codesta Provincia all'osservanza dell'art. 59 del R. decreto 26 febbraio 1931, n. 166 (4), (Norme per l'esecuzione del VII Censimento generale della popolazione) il quale dispone che alla fine delle operazioni di censimento, i Comuni sono tenuti ad inviare a questo Istituto, anche se negativo, l'elenco dei verbali delle contravvenzioni elevate con l'indicazione dell'esito eventuale del procedimento.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e di assicurazione.

89

CIRCOLARE N. 153 - N. DI PROTOCOLLO 21793. — *A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà dei Comuni del Regno e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

OGGETTO: Movimento migratorio dal 21 aprile al 31 dicembre 1931 — Calcolo della popolazione.

Nell'esaminare i dati del movimento migratorio, segnalati dai Comuni al quadro secondo del Mod. C, per il periodo 21-30 aprile e mesi successivi, si è constatato che qualche Comune ha erroneamente valutato il numero delle iscrizioni e cancellazioni del Registro di popolazione, cosicchè si vengono a determinare errori nel calcolo della popolazione.

Per calcolare, ad una data posteriore al censimento, sia la popolazione residente che la presente, nei singoli Comuni, si debbono aggiungere, alla popolazione presente o residente censita il 21 aprile 1931, gli aumenti che avvengono nella rispettiva popolazione per nascite, iscrizioni nel registro di popolazione, regolarizzazione di atti anagrafici, mentre se ne debbono togliere le diminuzioni per morti, cancellazioni dal registro di popolazione, regolarizzazioni di atti anagrafici.

(1) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 170.

(2) Vedasi, in questa Appendice, il N. 74 a pag. 300.

(3) Vedasi, in questa Appendice, il n. 85 a pag. 412.

(4) Vedasi, in questa Appendice, a pag. 169.

Le cifre che si devono aggiungere alla popolazione *residente* censita al 21 aprile 1931, sono date dal numero:

a) dei nati vivi nella popolazione residente. Tali dati si desumono dal registro degli atti di nascita e comprendono tutti gli atti formati in originale per i nati da genitori residenti nel Comune e per gli atti trascritti relativi ai bambini nati in altri Comuni del Regno o all'estero da genitori residenti nel Comune;

b) degli immigrati; come tali dovranno essere intese le persone che furono iscritte nel registro di popolazione *posteriormente al censimento*, per essere venute a fissare la loro dimora abituale nel Comune dopo detta data. Tale dato si desume dai rispettivi atti di immigrazione perfezionati dopo il censimento;

c) delle *persone censite il 21 aprile 1931, come presenti occasionalmente nel Comune*, e che, in data successiva al censimento, dichiararono di trasferire nel Comune stesso la propria dimora abituale. Quest'ultimo dato si desume dai relativi atti di immigrazione;

d) delle persone *sfuggite al censimento* che avevano però dimora abituale nel Comune, anteriormente al censimento ed erano già iscritte nel registro di popolazione, sia che il giorno del censimento fossero presenti o temporaneamente assenti dal Comune. Tale dato può ricavarsi dai documenti relativi agli accertamenti anagrafici fatti in occasione del censimento o posteriormente ad esso;

e) delle persone le quali, avendo dimora abituale nel Comune prima del censimento, *non erano iscritte nel registro di popolazione e sfuggirono al censimento*, e ciò, sia che esse fossero, nel giorno del censimento, presenti o temporaneamente assenti dal Comune.

Le cifre che vanno *in diminuzione* della popolazione *residente* censita sono date dal numero:

f) dei morti nella popolazione residente. Tale dato viene desunto dai registri degli atti di morte per gli atti formati nel Comune e relativi a persone residenti nel Comune, e per gli atti trascritti relativi a persone residenti nel Comune e decedute in altri Comuni del Regno o all'estero;

g) delle *persone censite con dimora abituale nel Comune* od immigrate nel Comune stesso *dopo il censimento*, ed emigrate in altri Comuni o all'estero dopo il censimento, sia che il giorno del censimento fossero presenti o assenti dal Comune. Tali dati sono desunti dagli atti migratori.

Tutto ciò per la popolazione residente.

Le cifre che vanno *in aumento* della popolazione *presente*, invece, sono date dal numero:

h) dei nati vivi nel Comune. Tale dato si desume dagli atti di Stato Civile formati in originale nel Comune e da quelli ricevuti in base all'articolo 381 del Codice Civile;

i) delle persone *immigrate* nel Comune dopo il censimento. Tale numero si desume dai relativi atti di immigrazione e dalle iscrizioni avvenute nel registro di popolazione

l) delle persone *sfuggite al censimento* che si trovavano nelle seguenti condizioni:

A) *non erano iscritte* nel Registro di popolazione al 21 aprile 1931, pur avendo dimora abituale nel Comune prima di tale data e pure essendo risultate presenti nel Comune stesso alla data ora detta. Tale dato può desumersi dalle iscrizioni avvenute nel registro di popolazione e dalle dichiarazioni degli interessati circa la loro presenza nel Comune il giorno del censimento.

B) *erano iscritte* nel registro di popolazione al 21 aprile 1931, ed avevano dimora abituale nel Comune prima di tale data, e risultarono inoltre essere presenti nel Comune stesso alla data ora detta. Tali dati risultano dalla regolarizzazione degli atti anagrafici e dalle dichiarazioni degli interessati o dagli accertamenti di ufficio.

C) avevano dimora occasionale nel Comune stesso il 21 aprile 1931, ed erano in tale giorno presenti nel Comune. Tali dati potranno rilevarsi dalle dichiarazioni degli interessati o dagli accertamenti di ufficio.

Le cifre che vanno *in diminuzione* della popolazione *presente* sono date dal numero:

m) dei morti nel Comune. Tale dato si desume dagli atti dello Stato Civile formati nel Comune o ricevuti in originale in base all'art. 396 del Codice Civile;

n) delle persone censite con dimora abituale, e come presenti nel Comune, od immigrate nel Comune stesso dopo il censimento, ed emigrate in altri Comuni o all'estero dopo il censimento. Tali dati si desumono dagli atti migratori.

Ciò premesso, nel prospetto modello C dovranno essere riportate per il periodo dal 21 aprile 1931 al 31 dicembre 1931, i dati relativi alle varie categorie di persone che sono state sopraccennate per quanto riguarda il movimento migratorio o le regolarizzazioni di atti anagrafici e precisamente:

Nella parte prima, al n. 1, le persone di cui alle lettere b) ed i); al n. 2, le persone di cui alla lettera c); al n. 3, le persone di cui alla lettera e); ai numeri 4 e 5 le persone di cui alle lettere g) ed n).

Nella parte seconda, in corrispondenza del n. I, le persone di cui alla lettera d); in corrispondenza del n. II le persone di cui alla lettera d); in corrispondenza del n. III le persone di cui alla lettera l) C).

Degli accertamenti suddetti, può essere stato tenuto conto nella revisione del registro di popolazione fatta in occasione del censimento. Qualora di essi fosse stato tenuto conto nelle rettifiche della popolazione censita riveduta nei modelli 10 bis inviati alle R. Prefetture, non se ne farà segnalazione nel prospetto in parola.

Tale prospetto deve quindi dare esattamente il movimento numerico degli aumenti e delle diminuzioni, di cui bisogna tener conto in aggiunta o in diminuzione della popolazione presente o residente, quale risulta dopo gli ultimi accertamenti per il periodo 21-30 aprile e mesi successivi; per modo che i dati segnalati sostituiranno quelli che fossero già stati indicati per lo stesso periodo, nei modelli C e nei quadri 3, 4 del mod. F e nei quadri 5, 6 del mod. E.

I Comuni rimetteranno, in doppio esemplare, il prospetto stesso unito con uno spillo od altro mezzo al mod. E-F, che deve essere inviato, prima del 15 gennaio 1932, alle Prefetture dalle quali essi dipendono, separatamente dal materiale del mese di dicembre 1931.

Si prega di favorire un cenno di assicurazione.

90

MINISTERO DELLA GUERRA

(Estratto della dispensa 9ª del *Giornale Militare Ufficiale* del 19 febbraio 1932).

CIRCOLARE N. 93. — DISPOSIZIONI VARIE. — VII Censimento generale della popolazione del Regno. — (Direzione Generale personali civili e affari generali).

Roma, 18 febbraio 1932 — Anno X

Con le circolari nn. 194 e 210 del *giornale militare* 1931 furono impartite le norme cui dovevano attenersi tutti gli enti militari nella compilazione dei fogli di convivenza del VII Censimento generale della popolazione del Regno.

Dal controllo di detti fogli l'Istituto Centrale di Statistica ha rilevato come alcuni enti militari, pur essendosi attenuti, nella compilazione dei fogli stessi, alle istruzioni contenute nelle circolari suddette, non abbiano tenute presenti anche quelle inserite nell'ultima pagina del foglio di convivenza, particolarmente nei riguardi degli ufficiali, sottufficiali e soldati che dormono fuori caserma presso le loro famiglie.

Perchè il predetto Istituto Centrale possa ora provvedere a completare la compilazione dei fogli di convivenza in questione, si interessano gli enti militari dipendenti a corrispondere alle richieste di notizie e chiarimenti che all'uopo verranno ad essi rivolte dall'Istituto stesso, a mezzo dei comandi di presidio, dai quali gli enti medesimi dipendono, analogamente a quanto fu fatto a suo tempo per i questionari del censimento.

IL MINISTRO
P. GAZZERA.

91

CIRCOLARE N. 28/62 C — N. DI PROTOCOLLO 6263. — Ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti, a S. E. il Governatore di Roma.

Roma, addì 25 marzo 1932 — Anno X

OGGETTO: Richieste di informazioni, chiarimenti e delucidazioni per la revisione del materiale del VII Censimento generale della popolazione.

Questo Istituto dovendo compiere la revisione e l'elaborazione del materiale del VII Censimento generale della popolazione, ha necessità di richiedere alle Amministrazioni comunali informazioni, chiarimenti e delucidazioni per tutti quei casi nei quali le indicazioni dei fogli e dei questionari presentino manchevolezze, ambiguità od incertezze.

È stata quindi iniziata la trasmissione ai Comuni di lettere o moduli a stampa contenenti le richieste sopra accennate. Poichè però il detto lavoro di revisione non potrà, per alcun motivo, subire soste o ritardi dovendosi improrogabilmente presentare entro brevissimo termine a S. E. il Capo del Governo i dati definitivi sulla popolazione del Regno, è necessario che i Sigg. Podestà, appena ricevute le richieste di cui sopra, facciano subito raccogliere, con *assoluto carattere di urgenza*, le notizie necessarie e, quindi, provvedano a trasmetterle a questo Istituto *a volta di corriere*.

Mentre, anche per questo lavoro, si confida sulla efficace e volenterosa collaborazione delle Autorità e degli Uffici comunali, si avverte che i Comuni inadempienti o ritardatari saranno immediatamente segnalati alle competenti Autorità,

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

92

CIRCOLARE N. 29 — N. DI PROTOCOLLO 7180. — A S. E. il Governatore di Roma — Ai Sigg. Podestà dei Comuni del Regno; e per conoscenza: Alle LL. EE. i Prefetti.

Roma, addì 7 aprile 1932 — Anno X

OGGETTO: Decorrenza delle variazioni anagrafiche effettuate a seguito del censimento.

È stato richiesto da alcuni Comuni se le iscrizioni anagrafiche effettuate in seguito al censimento — con l'osservanza della normale procedura stabilita dagli articoli 17 e 31 del R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132 e dalla circolare di questo Istituto n. 104/48 C del 3 luglio 1931 — debbano decorrere dalla data della domanda d'iscrizione anagrafica presentata dai capi famiglia ovvero da quella del VII Censimento demografico, che dette occasione, una prima volta, alle denunce di dimora abituale da parte dei medesimi capi famiglia.

Poichè è evidente che la domanda d'iscrizione anagrafica — pure essendo stata provocata dal Comune in seguito ai risultati del censimento — è un atto amministrativo indipendente dalla dichiarazione rilasciata dal capo famiglia agli effetti del censimento stesso e regolato, quindi, in modo autonomo dalle norme in vigore sulla tenuta dei Registri di popolazione, non v'è dubbio che i cambiamenti di residenza in questione debbano decorrere dalla data della presentazione della regolare domanda d'iscrizione anagrafica, a norma dell'art. 31 del R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Si prega pertanto la S. V. di disporre perchè tutte le iscrizioni anagrafiche effettuate in codesto Comune in seguito ai risultati del censimento abbiano decorrenza dalla data della effettiva domanda presentata dai singoli capi famiglia.

Segue: 1923

- 33. — 30 dicembre, n. 2786 - Regio decreto che approva il Testo Unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura (n. 161).
- 34. — 30 dicembre, n. 2839 - Regio decreto che riforma la Legge comunale e provinciale (n. 38).
- 35. — 30 dicembre, n. 2889 - Regio decreto che riforma gli ordinamenti sanitari (dal n. 80 al n. 82).
- 36. — 30 dicembre, n. 3132 - Regio decreto-legge concernente agevolanze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene (n. 3).
- 37. — 30 dicembre, n. 3272 - Regio decreto che approva il testo di legge sulle tasse ipotecarie (n. 135).
- 38. — 30 dicembre, n. 3279 - Regio decreto che approva il testo di legge tributaria sulle concessioni governative (n. 71).
- 39. — 30 dicembre, n. 3283 - Regio decreto che approva il testo di legge sulle tasse automobilistiche (n. 92).

1924

- 40. — 25 febbraio, n. 540 - Regio decreto che approva il Regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo (dal n. 96 al n. 98).
- 41. — 20 maggio, n. 731 - Regio decreto-legge sulla costituzione di un Ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità » (n. 136).

1925

- 42. — 16 aprile, n. 691 - Regio decreto contenente norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ed in aggiunta all'art. 66 del Regolamento 13 luglio 1914, circa la revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie (n. 67).

1926

- 43. — 3 aprile, n. 746 - Regio decreto che approva il Regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato (n. 189).
- 44. — 3 aprile, n. 2247 - Legge concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (n. 155).
- 45. — 15 aprile, n. 718 - Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (n. 19).
- 46. — 17 giugno, n. 1187 - Legge che riforma i Regi decreti 30 dicembre 1923, numeri 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 20).
- 47. — 3 settembre, n. 1910 - Regio decreto-legge sull'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno (dal n. 39 al n. 47).
- 48. — 29 dicembre, n. 2191 - Regio decreto-legge che apporta ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative (n. 93-94).

1927

- 49. — 9 gennaio, n. 5 - Regio decreto-legge che apporta modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla, per l'assistenza e la educazione fisica e morale della gioventù (n. 156-157).
- 50. — 9 gennaio, n. 6 - Regio decreto che approva i Regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera Nazionale Balilla (n. 158).
- 51. — 16 gennaio, n. 155 - Regio decreto che approva il Regolamento per i laboratori provinciali e comunali d'igiene e di profilassi (n. 83).
- 52. — 16 gennaio, n. 374 - Regio decreto che approva il Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni (n. 18).
- 53. — 17 gennaio - Decreto del Capo del Governo sulla costituzione dell'Associazione Nazionale Fascista degli appaltatori e gestori daziari (n. 99).
- 54. — 20 febbraio, n. 222 - Regio decreto-legge che dà incarico all'Istituto Centrale di Statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno (n. 34).
- 55. — 8 maggio, n. 798 - Regio decreto-legge per l'ordinamento dei servizi d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (n. 21).
- 56. — 23 giugno, n. 1257 - Regio decreto contenente norme aggiuntive ed integrative al Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, relativo alla sistemazione del personale avventizio femminile in servizio nell'Amministrazione postale e telegrafica, con contratto a termine (n. 165).
- 57. — 5 agosto, n. 1437 - Regio decreto che approva il Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito (n. 148).
- 58. — 27 ottobre, n. 2059 - Regio decreto che detta norme per la costituzione delle Consulte municipali dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (n. 48).

Segue : 1927

59. — 3 novembre, n. 2107 — Regio decreto-legge che detta norme per l'impianto di stabilimenti industriali (n. 130).
60. — 17 novembre, n. 2207 — Regio decreto-legge che detta nuove norme pel miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radio-audizioni circolari (n. 173-174).
61. — 16 dicembre, n. 2210 — Regio decreto concernente l'ordine delle precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche (n. 167).

1928

62. — 4 marzo, n. 413 — Legge che riforma l'Amministrazione delle Congregazioni di Carità (n. 22).
63. — 14 giugno, n. 1399 — Regio decreto che approva il Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine (dal n. 6 al n. 16).
64. — 21 giugno, n. 1485 — Legge che modifica l'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile (n. 49).
65. — 21 giugno, n. 1773 — Legge che modifica il 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione ed alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (n. 25).
66. — 29 luglio, n. 1843 — Regio decreto-legge che disciplina l'industria della panificazione (dal n. 131 al n. 134).
67. — 3 agosto, n. 2295 — Regio decreto apportante modificazioni e aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radio-audizioni circolari, approvate con RR. decreti 10 luglio 1924, n. 1226, e 13 agosto 1926, n. 1559 (n. 175-176).
68. — 17 agosto, n. 1953 — Regio decreto-legge riguardante lo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali (dal n. 50 al n. 53).
69. — 2 settembre, n. 1993 — Regio decreto che approva il Testo Unico della legge elettorale politica (n. 35).
70. — 27 settembre, n. 2226 — Regio decreto concernente provvedimenti per i commessi postali-telegrafici (n. 166).
71. — 9 dicembre, n. 2733 — Legge concernente disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere (n. 68-69).
72. — 20 dicembre, n. 3298 — Regio decreto che approva il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni (n. 84).
73. — 27 dicembre, n. 2962 — Legge che riforma l'Amministrazione provinciale (n. 54).

1929

74. — 10 gennaio, n. 27 — Regio decreto-legge che sopprime il « Servizio stenografico » ed istituisce un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 182).
75. — 21 gennaio, n. 62 — Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 (dal n. 184 al n. 187).
76. — 21 gennaio, n. 67 — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (n. 172).
77. — 21 marzo, n. 371 — Regio decreto che detta norme integrative ed esecutive del Regio decreto-legge 17 agosto 1928 n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali (n. 55).
78. — 4 aprile, n. 927 — Regio decreto-legge che disciplina i mercati del pesce (n. 72).
79. — 25 aprile, n. 967 — Regio decreto che approva il Testo Unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di 1ª categoria (n. 23).
80. — 9 maggio, n. 762 — Regio decreto che apporta modificazioni al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine (n. 17).
81. — 27 giugno, n. 1104 — Legge concernente disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali (n. 56-57).
82. — 2 luglio, n. 1152 — Legge che concede l'alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine (n. 138).
83. — 26 luglio, n. 1537 — Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, portante provvedimenti per l'apertura di farmacie ospedaliere (n. 70).
84. — 14 novembre, n. 2012 — Regio decreto-legge che detta disposizioni relative agli impiegati statali nominati Podestà o Vice-Podestà, ovvero Presidi o Vice-Presidi delle Amministrazioni provinciali (n. 58-59).
85. — 2 dicembre, n. 2132 — Regio decreto che approva il Regolamento per la formazione e la tenuta dei Registri di popolazione in ciascun Comune del Regno (n. 179-180).

1930

86. — 18 febbraio, n. 312 — Regio decreto che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Roma (n. 181).
87. — 3 agosto, n. 1065 — Regio decreto-legge che detta provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930 (n. 60).
88. — 22 dicembre, n. 1757 — Regio decreto concernente modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni (n. 168).
89. — 31 dicembre, n. 1725 — Regio decreto-legge che riduce l'aggiunta di famiglia al personale delle Ferrovie dello Stato (n. 87).

1931

- 90. — 29 gennaio, n. 227 — Regio decreto che approva il Testo Unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero (dal n. 26 al n. 31).
- 91. — 29 gennaio, n. 228 — Regio decreto che approva il Regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero (n. 32-33).
- 92. — 5 febbraio, n. 225 — Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di 1^a categoria (n. 24).
- 93. — 23 marzo, n. 249 — Regio decreto sull'ordinamento delle Corti d'Assise (n. 162).
- 94. — 14 settembre, n. 1175 — Regio decreto che approva il Testo Unico per la finanza locale (nn. 85-86, dal n. 100 al n. 123, 129, 145, 177).
- 95. — 19 settembre — Decreto del Capo del Governo, Ministro dell'Interno e del Ministro delle Finanze, che approva le norme provvisorie per l'applicazione del Testo Unico per la finanza locale (n. 137).
- 96. — 24 dicembre, n. 1562 — Regio decreto-legge che provvede in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali (dal n. 124 al n. 128).

1932

- 97. — 20 ottobre, n. 1517 — Regio decreto che modifica il R. decreto 1 maggio 1930, riguardante il trattamento economico spettante ai personali della Regia Marina nei casi di brevi gite giornaliere di servizio (n. 178).
 - 98. — 10 novembre, n. 1599 — Regio decreto che modifica gli art. 2 e 12 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato (allegato 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405) (n. 88).
 - 99. — 17 novembre, n. 1595 — Regio decreto che modifica l'ordinamento del personale di pubblica sicurezza (n. 188).
 - 100. — 22 dicembre, n. 1675 — Legge che modifica l'ordinamento degli Ufficiali giudiziari (n. 163).
-

B) — ELENCO PER MATERIA

delle disposizioni basate sui risultati del Censimento generale della popolazione del Regno, contenute nelle Leggi e nei Decreti emanati fino al 31 dicembre 1932-XI.

Disposizioni basate sui risultati del Censimento generale della popolazione del Regno, contenute nelle Leggi e nei Decreti emanati fino al 31 dicembre 1932=XI

INDICE DELLE MATERIE

ACQUE POTABILI	Pag. 441	ISTITUTI DI CREDITO	Pag. 465
AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITÀ AFFINI.	» 441	ISTRUZIONE.	» 465
ALLOGGI MILITARI	» 444	LAVORI PUBBLICI	» 466
ASSISTENZA E BENEFICENZA.	» 445	LAVORO	» 467
CATASTO.	» 446	LEVA MILITARE.	» 467
CLERO.	» 446	NOTARIATO	» 467
COSTO DELLA VITA (<i>Indici del</i>)	» 447	OPERA NAZIONALE BALILLA	» 468
ELETTORATO POLITICO.	» 447	ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	» 469
ENTI AUTARCHICI	» 447	POSTE E TELEGRAFI	» 469
ESPROPRIAZIONI.	» 451	PRECEDENZE A CORTE E NELLE PUBBLICHE FUN- ZIONI	» 470
FARMACIE	» 451	PRIVATIVE	» 470
FIERE E MERCATI.	» 453	RADIOFONIA	» 471
IGIENE.	» 453	REGIA MARINA.	» 472
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	» 455	REGISTRO DI POPOLAZIONE	» 472
IMPIEGATI	» 455	RISICOLTURA	» 472
IMPOSTE E TASSE	» 456	SERVIZIO SPECIALE RISERVATO	» 472
INCENDI.	» 464	SICUREZZA PUBBLICA	» 473
INDUSTRIE	» 464	TRASPORTI	» 474
IPOTECHE.	» 465		

B) ELENCO PER MATERIA

Disposizioni basate sui risultati del Censimento generale della popolazione del Regno, contenute nelle Leggi e nei Decreti emanati fino al 31 dicembre 1932-XI.

Acque potabili (*).

Legge 26 giugno 1902, n. 245, per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura del bacino del Sele.

1. Art. 3 —sulla parte passiva del bilancio di ciascuna delle tre Provincie (Foggia, Bari e Lecce) dall'anno 1907 fino al 1931 verrà stanziata, fra le spese obbligatorie, la quota rispettiva di contributo, il cui riparto da farsi in ragione della popolazione dei Comuni serviti dall'acquedotto, sarà stabilito con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Regio Decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il Regolamento generale pel funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

2. Art. 121 — L'Ente sarà tenuto ad impiantare fontanine pubbliche negli abitati in ragione di una per ogni 2500 abitanti nei Comuni che ne contano più di 20000; una per ogni 1500 nei Comuni con popolazione compresa fra i 10000 e i 20000 abitanti; ed una per ogni 1000 abitanti o meno nei centri minori.

Nel determinare il numero delle fontanine non si terrà conto che della parte dell'abitato del Comune servito dalla stessa diramazione, e le frazioni servite da speciali diramazioni avranno diritto al numero di fontanine corrispondenti alla loro popolazione.

Per popolazione s'intenderà quella dei presenti quale sarà accertata all'atto dell'apertura all'esercizio in ciascun Comune o Frazione.

Il numero delle fontanine stabilite giusta le precedenti norme, non potrà essere aumentato che a richiesta dei Comuni e in proporzione non maggiore di un quarto.

Le spese per l'impianto delle fontanine aggiunte saranno a carico dei Comuni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il numero delle fontanine stabilito giusta il primo comma, potrà essere diminuito a richiesta delle amministrazioni interessate in proporzione non maggiore di un quarto. Tuttavia i Comuni perderanno il diritto di richiedere, in seguito, il numero di fontanine previsto dal primo e quarto comma.

La facoltà di chiedere la detta riduzione potrà essere esercitata dai Comuni nei quali già è aperto l'esercizio, soltanto dopo il 31 dicembre 1921.

Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3132, concernente agevolanze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene.

3. Art. 8 — I Decreti del Ministro dell'Interno con cui si approvano i progetti delle opere da eseguirsi col concorso dello Stato, debbono essere preceduti dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quando l'ammontare complessivo dei progetti stessi superi un milione.

È però sempre in facoltà del Ministro di chiedere il detto parere anche su progetti che importino una spesa inferiore.

Debbono essere approvati dal Ministro per l'Interno anche i progetti per acquedotti di Comuni eccedenti i 100.000 abitanti quando sianvi opposizioni riguardanti l'utilizzazione della stessa acqua, per l'alimentazione idrica di altri Comuni.

È inoltre in facoltà dello stesso Ministro di avocare a sé l'approvazione di tali progetti, anche in mancanza di opposizione, qualora essi siano di speciale importanza.

Affissioni pubbliche e pubblicità affini (**).

Regio Decreto 11 febbraio 1923, n. 352, relativo all'applicazione della tassa sulle insegne.

4. Art. 2 — Sono soggetti alla tassa le insegne e qualunque forma di avviso, richiamo di pubblicità o indirizzo relativo all'esercizio di industrie, commerci, professioni, arti o qualsiasi attività con fine lucrativo.

Agli effetti dell'applicazione della tassa stessa, i Comuni sono distinti in categorie secondo la tabella indicata all'articolo seguente. I Comuni aventi la caratteristica di stazione climatica o balneare sono parificati ai Comuni indicati alla prima categoria della tabella predetta.

(*) Per le acque gassose e minerali artificiali vedasi alla voce: « Imposte e tasse ».

(**) Vedansi anche gli art. 202 e 203 del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175: Testo Unico per la finanza locale, riportati a pag. 462.

(1) Convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

5. Art. 3 — La tassa si applica per ogni lettera visibile nell'insegna o altri avvisi di pubblicità indicati nell'art. 1 e per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura anche se luminosa o di proiezione.

COMUNI distinti per categorie secondo la popolazione	Tassa per ogn' lettera		COMUNI distinti per categorie secondo la popolazione	Tassa per ogni lettera	
	minima	massima		minima	massima
	Lire	Lire		Lire	Lire
Cat. 1 Comuni con più di 150 000 abitanti	0,50	5,00	Cat. 5 Comuni da 25 001 a 50 000 abitanti	0,30	3,00
2 " da 100 001 a 150 000 " 	0,45	4,50	6 " da 12 001 a 25 000 " 	0,25	2,50
3 " da 80 001 a 100 000 " 	0,40	4,00	7 " da 5 001 a 12 000 " 	0,20	2,00
4 " da 50 001 a 80 000 " 	0,35	3,50	8 " aventi fino a 5 000 " 	0,15	1,50

Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura si applica il massimo della tassa stabilita come sopra per ciascuna categoria di Comuni; la tassa stessa è raddoppiata quando la superficie dell'insegna, o dell'avviso, ecc., supera il metro quadrato.

Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, che approva il Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

6. Art. 7 — TITOLO I — CAPO II. — Nei riguardi della tariffa pel servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, i Comuni del Regno sono divisi nelle seguenti classi:

- 1) Governatorato di Roma e Capiluoghi di Provincia con popolazione non inferiore a 150 000 abitanti;
- 2) Altri Capiluoghi di Provincia non compresi nella prima classe con popolazione non inferiore a 40 000 abitanti;
- 3) Rimanenti Capiluoghi di Provincia e Comuni con popolazione non inferiore a 15 000 abitanti;
- 4) Altri Comuni.

Con decreto del Ministro per l'Interno, sentito il Ministero dell'Economia Nazionale, determinati Comuni, in considerazione della loro importanza industriale o commerciale, potranno essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella a cui dovrebbero appartenere secondo la popolazione.

7. Art. 10 — IDEM - IDEM. — Di regola il pagamento totale dell'importo per ogni commissione deve eseguirsi anticipatamente. Per le commissioni, però, di durata semestrale o annuale o dell'importo non inferiore:

- a L. 2000 per i Comuni di 1^a classe;
- a L. 1000 per i Comuni di 2^a classe;
- a L. 500 per i Comuni di 3^a e 4^a classe,

il pagamento medesimo può effettuarsi in rate trimestrali anticipate, la prima nella misura stabilita dalla tariffa trimestrale, mentre per le rimanenti si farà luogo al pagamento della differenza per raggiungere la tariffa semestrale o annuale.....

8. Art. 15 — IDEM - IDEM. — Per ordinazioni fatte da una stessa ditta, anche se per pubblicità di diversi prodotti di proprietà della medesima:

- da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di 1^a classe;
- da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 2^a classe;
- da L. 200 a L. 500 nei Comuni di 3^a e 4^a classe,

deve essere concesso uno sconto minimo del 5 %.

Per ordinazioni come sopra:

- da L. 2000 a L. 5000 nei Comuni di 1^a classe;
- da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di 2^a classe;
- da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 3^a e 4^a classe,

deve essere concesso uno sconto minimo del 10 %.

9. Art. 18 — TITOLO II — CAPO I. — I Comuni appartenenti alle classi prima e seconda potranno, agli effetti della tariffa per le affissioni, suddividere gli spazi su tabelle e su lamiere per esse disponibili, in relazione alla diversa centralità ed alla importanza dei luoghi dove sono poste, in due categorie:

una categoria (normale), comprendente almeno il 90 per cento di tutti gli spazi predisposti dal Comune, a cui sarà applicata una tariffa non superiore alla tariffa normale;

un'altra categoria (speciale) comprendente non più del 10 per cento degli spazi predisposti, a cui sarà applicata una tariffa più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale dovrà essere preventivamente comunicato l'elenco delle posizioni di detta categoria che il Municipio potrà mettere a sua disposizione, ed egli avrà diritto di rifiutare quegli spazi che non gli convenissero.

Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi su una determinata tabella posta nella categoria normale, sempre che essi siano disponibili, dovrà corrispondere il doppio della tariffa, tanto per i Comuni di prima classe quanto per i Comuni di seconda classe. Per le altre classi di Comuni si avrà categoria unica e tariffa normale.

10. Art. 20 — IDEM - IDEM. — Per le eventuali affissioni richieste pel giorno stesso in cui sono stati consegnati i manifesti, o entro il periodo di due giorni per le affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno, quando sia possibile eseguirle, è dovuto, oltre al prezzo della tariffa, un compenso in ragione di:

L. 20 per i Comuni di 1^a classe;
L. 15 per i Comuni di 2^a classe;
L. 10 per i Comuni di 3^a e 4^a classe,

per ogni cento fogli o frazioni di cento fogli.

Per le affissioni di urgenza, richieste per eseguirsi di notte o nei giorni festivi, sempre nel caso che sia possibile eseguirle, il compenso è di:

L. 50 per i Comuni di 1^a classe;
L. 40 per i Comuni di 2^a classe;
L. 30 per i Comuni di 3^a e 4^a classe,

per ogni cento fogli o frazioni di cento fogli.

11. Art. 25 — IDEM - CAPO II. — I Comuni sono liberi di stabilire quella tariffa normale (di affissione) che ritengono più opportuna, ma essa non potrà mai essere superiore alla seguente. L'unità di misura è di un foglio di cm. 70 x 100. Le frazioni di foglio vengono computate come fogli interi.

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni	10 giorni	15 giorni
1 ^a classe	0,40	0,60	1 —	1,40	2 —
2 ^a »	0,40	0,60	1 —	1,30	1,70
3 ^a »	0,40	0,55	1 —	1,25	1,40
4 ^a »	0,40	0,55	1 —	1,15	1,25

Comuni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	
1 ^a classe	3 —	7 —	10 —	17 —	—
2 ^a »	2,50	6 —	9 —	15 —	—
3 ^a »	2,10	5,50	8 —	13 —	—
4 ^a »	2 —	5,25	7,50	12 —	—

12. Art. 26 — IDEM - IDEM. — I Comuni di 1^a e 2^a classe per ogni commissione inferiore ai 50 fogli di formato 70 x 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, potranno applicare la tariffa con l'aumento del 50 %.

13. Art. 28 — TITOLO III - CAPO I. — I Comuni di 1^a e 2^a classe, agli effetti della tariffa per la pubblicità, potranno dividere le vie e le piazze dell'abitato, in base al loro sviluppo lineare, in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza delle varie località:

una categoria (normale), comprendente almeno il 90 per cento delle vie e piazze del Comune, a cui sarà applicata la tariffa normale;

un'altra categoria (speciale), comprendente non più del 10 per cento delle vie e piazze del Comune, a cui sarà applicata una tariffa più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Le tariffe dovranno contenere l'elenco delle vie e piazze considerate di categoria speciale.

Nelle altre due classi di Comuni la tariffa sarà unica.

14. Art. 31 — IDEM - CAPO II. — Salvo quanto è disposto dall'articolo 28 del presente Regolamento per la pubblicità eseguita nelle zone di categoria speciale, per l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, stendardi, ecc., fac-simili, giganti di bidoni, di barattoli, ecc., i Comuni dovranno adottare una tariffa non superiore alla seguente per ogni metro quadrato:

Comuni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
1 ^a classe	4 —	10 —	14 —	20 —
2 ^a »	3 —	7 —	10 —	18 —
3 ^a »	2,50	6 —	9 —	12 —
4 ^a »	2 —	5 —	7 —	10 —

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato. I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire con i committenti forme speciali di abbonamento.

15. Art. 32 — IDEM - IDEM. — Per la concessione di potere eseguire pubblicità luminosa o illuminata su suolo pubblico, o esposta stabilmente in modo da essere permanentemente o totalmente visibile dalle vie e piazze pubbliche, vigeranno le seguenti tariffe massime per ogni metro quadrato:

PUBBLICITÀ LUMINOSA

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
1 ^a classe	30 —	50 —	80 —
2 ^a »	25 —	40 —	65 —
3 ^a »	20 —	30 —	50 —
4 ^a »	15 —	20 —	30 —

PUBBLICITÀ ILLUMINATA

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
1 ^a classe	20 —	28 —	40 —
2 ^a »	14 —	20 —	32 —
3 ^a »	12 —	18 —	24 —
4 ^a »	10 —	14 —	20 —

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.

I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire con i committenti forme speciali di abbonamento.

Per pubblicità illuminata s'intende quella che è resa visibile di notte da una fonte apposita di luce e per pubblicità luminosa quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce.

16. Art. 35 — IDEM - Capo III. — Per le concessioni di cui all'articolo precedente, (di potere esporre trasversalmente alle vie, corsi, piazze, ecc. tele di pubblicità) verrà applicata una tariffa non superiore a quella seguente:

- Comuni di 1^a classe L. 6 per ogni giorno;
- Comuni di 2^a classe L. 5 per ogni giorno;
- Comuni di 3^a classe L. 4 per ogni giorno;
- Comuni di 4^a classe L. 3 per ogni giorno.

Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 762 (1), che apporta modificazioni al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

17. Art. 1 — All'art. 4 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, è sostituito il seguente:

Quando si tratti di insegne in lingua straniera l'applicazione della tassa è obbligatoria ed è fatta in misura quintupla di quella che, per ciascuna categoria di comuni, è indicata all'articolo precedente con un minimo di lire 150 per insegna.

Alloggi militari.

Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, che approva il Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni.

18. Art. 3 — In occasione di riunione, passaggio e scambio, senza interruzione, di truppe in uno stesso Comune per grandi manovre, manovre di campagna ed esercitazioni di tiro di qualsiasi natura, l'obbligo della somministrazione degli alloggiamenti da parte dei Comuni si limita al primo reparto o corpo che giunge, della forza non minore del battaglione di fanteria, mezzo reggimento di cavalleria, due batterie di artiglieria, se trattasi di Comuni con popolazione urbana che non superi i 3000 abitanti; rispettivamente del reggimento di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, se di Comuni la cui popolazione non superi gli 8000 abitanti; di una brigata delle varie armi se trattasi di città la cui popolazione non superi i 30 000 abitanti; di una divisione se di centro che non superi i 100 000 abitanti.

Nessuna limitazione esiste per i capiluoghi di maggiore popolazione, salvo quella dell'interruzione, comune a tutti i centri.

S'intenderà esservi stata interruzione nella somministrazione degli alloggiamenti, quando fra la partenza della truppa prima arrivata in un Comune e l'arrivo della nuova truppa sia corso un intervallo di oltre 24 ore.

(1) Convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1259.

Assistenza e beneficenza.

Regio decreto 15 aprile 1926, n. 718, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

19. Art. 29 — Le Congregazioni di Carità delle città con popolazione superiore ai 200 000 abitanti, le quali abbiano destinato all'assistenza della maternità e dell'infanzia il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire, possono essere annualmente autorizzate dal Consiglio centrale dell'Opera nazionale ad erogare direttamente, secondo le istruzioni del Consiglio medesimo, anche il fondo stanziato in bilancio, in forza dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, per l'assistenza dei fanciulli poveri.

Legge 17 giugno 1926, n. 1187, che riforma i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

20. Art. 6 — Agli articoli 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitare il controllo e di procurare che riescano più efficaci l'assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nella Congregazione di Carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza, esistente nel Comune e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a L. 20 000, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali riuniti insieme abbiano meno di 10 000 abitanti e quelli di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possono costituire l'amministrazione o la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, (1) per l'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

21. Art. 3 — Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui all'art. 1, sono anticipate dalla Provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi Comuni in una proporzione determinata con Decreto Reale, salvo il contributo dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma dell'articolo seguente.

La quota assegnata ai Comuni viene tra essi ripartita dall'Amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto è reso esecutivo dal Prefetto.

Legge 4 marzo 1928, n. 413, che riforma l'Amministrazione delle Congregazioni di Carità.

22. Art. 1 — Agli articoli 5 e 6 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

La Congregazione di Carità è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20 000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore ai 20 000 e fino a 100 000 abitanti e di 8 nei Comuni con più di 100 000 abitanti.

Per deliberazione del presidente, sentito il parere del Comitato dei patroni, ai sensi dell'articolo seguente, può essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rivalenza del patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di Carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

L'ammissione deve essere sempre consentita quando la rendita netta derivante secondo i casi, dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente la somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20 000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20 000 e fino a 50 000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con più di 50 000 abitanti.

Regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, che approva il Testo Unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima categoria.

23. Art. 10 — Le amministrazioni dei Monti di Pietà di prima categoria sono costituite di cinque membri nei Comuni la cui popolazione non ecceda i 50 000 abitanti e di sette negli altri Comuni

Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria.

24. Art. 14 CAPO III. — Agli effetti della determinazione del numero dei membri componenti delle amministrazioni dei Monti di Pietà di prima categoria, giusta il disposto dell'art. 10 della legge (Testo Unico 25 aprile 1929, n. 967), si terrà conto esclusivamente delle risultanze del censimento ufficiale.

(1) Convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838.

Catasto.

Legge 21 giugno 1928, n. 1773, che modifica il primo comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione ed alla nomina delle Commissioni censuarie comunali.

25. Art. 1 — Al primo comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, è sostituito il seguente:

I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal Ministero delle Finanze per il Comune di Roma e dal Prefetto della Provincia per gli altri Comuni, e gli altri per metà dal Governatore per il Comune di Roma e dal Podestà per gli altri Comuni, e per l'altra metà dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di: 80 nei Comuni che hanno popolazione superiore a 250 000 abitanti; 60 nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60 000 abitanti; 40 in quelli in cui la popolazione supera i 30 000 abitanti; 30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10 000 abitanti; 20 in quelli che superano i 3 000 abitanti; 15 negli altri.

La Commissione elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Clero.

Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, che approva il Testo Unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

26. Art. 2 — CAPO I. — Ai titolari di parrocchie aventi nella propria circoscrizione una popolazione permanente inferiore a 200 abitanti è dovuto l'intero supplemento di congrua nel solo caso che, a giudizio dell'amministrazione del fondo per il culto, concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni. In difetto di esse il supplemento medesimo viene ridotto di una somma non eccedente il terzo del limite della congrua.

Contro le relative determinazioni è ammesso il reclamo al Consiglio di Amministrazione del fondo per il culto, che delibera con provvedimento definitivo.

27. Art. 10 — IDEM. — I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono calcolati, salvo che il parroco li abbia dichiarati in un ammontare maggiore nella situazione patrimoniale di cui all'art. 5 (del presente T. U.), in rapporto alla popolazione della parrocchia, ed in ragione di lire 30 fino a 500 abitanti, di lire 50 fino a 1000, e con l'ulteriore aumento di L. 50 per ogni 1000 abitanti fino alla popolazione di 6000 e successivamente di lire 100 per ogni 2000 abitanti in più, e non oltre un massimo di lire 900.

28. Art. 17 — IDEM. — La spesa per i vice-parroci, coadiutori, o cappellani, aventi obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco, è ammessa quando concorrano le seguenti condizioni.

.....
2° che a giudizio insindacabile dell'amministrazione non sia venuta meno la necessità della funzione, per sopravvenute variazioni nelle precedenti condizioni della parrocchia rispetto sia alla popolazione, sia all'estensione del suo territorio, sia alle difficoltà delle comunicazioni.
.....

29. Art. 19 — IDEM. — Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, è ammessa fra le passività una somma a titolo di indennità di alloggio.

Tale somma deve essere stabilita, per una casa adatta allo scopo, avuto riguardo alla media dei prezzi locali, in misura non inferiore a lire 300 nè superiore a lire 600 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di Comuni con popolazione che non ecceda i 50 000 abitanti, e non inferiore a lire 600 nè superiore a lire 1200 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di Comuni con popolazione superiore a 50 000 abitanti.

30. Art. 29 — CAPO II. — Per le vicarie e le cappellanie curate che abbiano meno di 200 abitanti è applicabile l'art. 2 (del presente T. U.) (1).

31. Art. 32 — IDEM. — Sono applicabili ai vicari e cappellani curati le disposizioni del capo I (del presente T. U.) relative alla domanda e all'accertamento delle attività e passività, in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente capo.

Non è però ammessa fra le passività del beneficio alcuna spesa per assistenza e coadiuvazione, nel caso di vicarie e cappellanie che abbiano meno di 3000 abitanti.

(1) Vedasi al precedente n. 26.

Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, che approva il Regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

32. Art. 1 — CAPO I. — La domanda da presentarsi dagli investiti per la concessione dell'assegno supplementare di congrua, deve essere redatta su carta bollata e corredata dei seguenti documenti in carta libera:

.....
c) certificato del Podestà, constatante il numero legale, attuale e permanente della popolazione della parrocchia. Per le parrocchie aventi meno di 200 abitanti devono risultare dallo stesso certificato le circostanze di luoghi e di comunicazioni di cui all'art. 2 del Testo Unico.
.....

33. Art. 10 — IDEM. — Per l'ammissione della spesa per indennità di alloggio di cui all'art. 19 del Testo Unico, l'investito deve esibire un certificato dell'autorità municipale dal quale risulti:

.....
d) quale sia la popolazione del Comune secondo l'ultimo censimento ufficiale.

Costo della vita (Indici del).

Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222 (1), che dà incarico all'Istituto Centrale di Statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno.

34. Art. 1 — L'Istituto Centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i Comuni con più di 100 000 abitanti, ed in altri preferibilmente scelti tra i Capiluoghi di Provincia o tra quelli con più di 50 000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei.

Nulla è innovato, anche per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di detti uffici, al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Elettorato politico.

Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, che approva il Testo Unico della legge elettorale politica.

35. Art. 10 — Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Enti Autarchici (*).

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia.

36. Art. 42 (Allegato F) — Allorquando l'Amministrazione dello Stato o della Provincia riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa:

- a) per intero nei Comuni aventi meno di 1000 abitanti;
- b) per una metà nei Comuni aventi meno di 4000 abitanti;
- c) per un quarto nei Comuni aventi 4000 abitanti e più.

Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che approva il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale.

37. Art. 155 — I Comuni superiori a 60 000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri.

(1) Convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421.

(*) Per i contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene, ecc., vedasi alla voce « Igiene ».

Per l'istituzione e funzionamento di dispensari comunali per la cura gratuita della sifilide, vedasi alla voce « Igiene ».

Per la costruzione e manutenzione dei macelli pubblici comunali, vedasi alla voce « Igiene ».

Per l'illuminazione nei Comuni, vedasi alla voce « Illuminazione pubblica ».

Per l'imposta comunale sul valore locativo delle abitazioni, vedasi alla voce « Imposte e tasse ».

Per le imposte e tasse comunali, vedasi alla voce « Imposte e tasse ».

Per le Amministrazioni comunali e provinciali, vedasi alla voce « Imposte e tasse ».

Per il servizio comunale di estinzione incendi, vedasi alla voce « Incendi ».

Per il contributo radiofonico comunale, vedasi alla voce « Radiofonia ».

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che riforma la legge comunale e provinciale.

38. Art. 39 — L'articolo 164 della legge è sostituito dal seguente:

Sono fissati i seguenti minimi di stipendio o di salario pei Comuni o Consorzi che abbiano popolazione superiore a 1000 abitanti:

.....

Impiegato d'ordine L. 2500.

Agenti e salariati L. 2000.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910 (1), sull'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno.

39. Art. 1 — La legge 4 febbraio 1926, n. 237 (che istituiva il Podestà e la Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti) è estesa a tutti i Comuni del Regno, con le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

40. Art. 2 — Ai Podestà dei Comuni che abbiano popolazione superiore ai 20 000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano Capiluoghi di Provincia, non si applica il disposto dell'art. 2, comma 3°, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, per quanto concerne il trasferimento.

41. Art. 3 — Nei Comuni indicati all'articolo precedente, il Ministro per l'Interno può nominare un Vice-Podestà se la popolazione non sia superiore ai 100 000 abitanti e due Vice-Podestà se il Comune abbia una popolazione superiore. I Vice-Podestà durano in carica 5 anni, possono sempre essere confermati e possono essere revocati con provvedimento del Ministro per l'Interno, contro il quale non è ammesso alcun gravame nè amministrativo, nè giudiziario.

42. Art. 4 — Nei Comuni con popolazione superiore ai 100 000 abitanti, un Vice-Podestà può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi, indicati al 4° comma, 2° capoverso dell'articolo 26 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148. Ai Vice-Podestà è applicabile il disposto della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

43. Art. 5 — Nei Comuni indicati all'art. 2, il Podestà è assistito da una Consulta, formata di un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24 nei Comuni con popolazione sino a 100 000 abitanti, non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri.

44. Art. 6 Il numero dei consultori entro i limiti stabiliti dall'articolo precedente è fissato, per ciascun comune, dal Prefetto. La scelta dei consultori viene effettuata su terne designate dalle Associazioni sindacali comunali, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Quando la popolazione dei Comuni superi i 100 000 abitanti, la nomina dei consultori spetta al Ministro per l'Interno; negli altri casi al Prefetto.

Le norme ed i termini per le designazioni di cui al 2° comma, saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, di concerto col Ministro per le Corporazioni.

45. Art. 9 — Il parere della Consulta è obbligatorio per i Comuni indicati all'art. 2, quando la popolazione non superi i 100 000 abitanti, in tutti i casi nei quali, a termini delle leggi finora in vigore, il provvedimento sarebbe stato riservato all'esclusiva competenza del Consiglio comunale; nei Comuni con popolazione superiore, nei casi previsti dall'art. 217 della legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, sui bilanci, sui conti e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Qualora il provvedimento del Podestà non sia conforme al parere della Consulta, deve farsene constare nel verbale relativo, e la deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Prefetto, anche nei casi previsti dai commi 2° e 3° dell'art. 11.

46. Art. 11 — Le deliberazioni dei Podestà nei Comuni indicati all'art. 2, con popolazione non superiore ai 100 000 abitanti, le quali non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del 1° comma dell'art. 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono sottoposte all'approvazione del Prefetto soltanto quando, a termini delle leggi finora in vigore, sarebbero state riservate all'esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Negli altri casi sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto o del Sottoprefetto.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 100 000 abitanti le deliberazioni del Podestà, che non siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del citato comma 1° dell'art. 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto.

(1) Convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957.

47. Art. 12 — Se i Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono finitimi, l'amministrazione può essere affidata ad un solo Podestà quando anche la popolazione complessiva di essi superi i 5000 abitanti.

Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2059, che detta norme per la costituzione delle Consulte municipali dei Comuni con popolazione superiore a 20 000 abitanti.

48. Art. 10 — Il Prefetto accerta quali attività produttive, operanti nel Comune, abbiano i requisiti per essere rappresentate nella Consulta; determina il numero dei rappresentanti che deve essere a ciascuna di esse assegnato, e le associazioni cui compete la designazione; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito. Trascorso detto termine, viene proceduto alla nomina dei consultori, anche in mancanza delle designazioni, dal Ministro per l'Interno di concerto con quelli per le Corporazioni e per l'Economia Nazionale, quando la popolazione del Comune supera i 100 000 abitanti, e negli altri casi dal Prefetto.

Legge 21 giugno 1928, n. 1485, che modifica l'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile.

49. Art. Unico — All'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, è aggiunto il seguente capoverso:

In via eccezionale tale facoltà può essere esercitata anche quando la popolazione complessiva dei Comuni finitimi superi i 5000 e non i 10 000 abitanti; ma in tal caso il numero dei Comuni affidati all'amministrazione di un solo Podestà non può essere superiore a tre.

Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, (1) riguardante lo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali.

50. Art. 3 — Per ciascuna Provincia il Prefetto forma il ruolo organico dei Segretari comunali, in conformità alla tabella A, annessa al presente decreto (*Vedasi più sotto*).....

A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un Segretario di grado corrispondente a quello indicato nella predetta tabella. Per i Comuni consorziati, il grado del Segretario è determinato in base alla popolazione complessiva.....

51. Art. 9 —Per i posti vacanti di grado 7° ed 8°, il Prefetto, sentiti il Podestà ed il Consiglio di amministrazione, può anche provvedere affidando la reggenza dei posti stessi a Segretari titolari di Comuni vicini.....

52. Art. 10 — Gli stipendi dei Segretari comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità alla tabella A.

TABELLA A ANNESSA AL R. D. L. 17 AGOSTO 1928, N. 1953.

COMUNI	Grado e qualifica del Segretario assegnato al Comune		Stipendio						Sup- plemento di servizio attivo
	Grado	Qualifica	Stipendio iniziale del grado	Stipendio con gli aumenti periodici					
				al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti	
Con popolazione eccedente i 300.000 abitanti . .	I	Segretario generale di 1ª classe	21.000	23.000	4	7.500
Con popolazione da :									
100 001 a 300 000	II	» » » 2ª »	17.800	19.000	20.500	4	5.500
50 001 a 100 000	III	Segretario Capo di 1ª classe	16.000	16.800	17.800	4	4.200
20 001 a 50 000	IV	» » » 2ª »	13.700	14.300	15.100	16.000	..	4	3.500
10 001 a 20 000	V	» » » 3ª »	11.600	12.200	12.900	13.700	..	4	2.800
5 001 a 10 000	VI	Segretario di 1ª classe	9.500	10.100	10.800	11.600	..	3, 3, 4	2.100
2 001 a 5 000	VII	» » 2ª »	7.000	7.600	8.200	8.800	9.500	2, 2, 3, 3	1.700
non superiore ai 2 000	VIII	» » 3ª »	5.600	5.900	6.200	6.600	7.000	2	1.400

Ai Segretari che abbiano raggiunto lo stipendio massimo nel rispettivo grado possono essere assegnati, su parere del Consiglio di Amministrazione, con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nei termini e nella misura annua indicati nella tabella B annessa al presente decreto.

(1) Convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2944.

TABELLA B ANNESSA AL R. D. L. 17 AGOSTO 1928, N. 1953.

COMUNI	Grado e qualifica del Segretario assegnato al Comune		Diritti accessori		
	Grado	Qualifica	al 5° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 10° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 15° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo
Con popolazione eccedente i 300 000 abitanti	I	Segretario generale di 1ª classe
Con popolazione da :					
100 001 a 300 000	II	» » » 2ª »
50 001 a 100 000	III	Segretario Capo di 1ª classe . . .	1.500
20 001 a 50 000	IV	» » » 2ª »	1.000	2.000	..
10 001 a 20 000	V	» » » 3ª »	800	1.600	..
5 001 a 10 000	VI	Segretario di 1ª classe	700	1.400	..
2 001 a 5 000	VII	» » 2ª »	600	1.200	..
non superiore ai 2 000	VIII	» » 3ª »	400	800	1.200

.....Ai Segretari dei Comuni con popolazione superiore ai 450 000 abitanti è inoltre attribuita un'indennità di carica di annue L. 6000.....

53. Art. 14 —Gli altri Segretari sono dal Prefetto confermati in servizio presso il rispettivo Comune ed inquadrati nei ruoli organici col grado indicato nella tabella A. È attribuita al Segretario, in tale grado, l'anzianità corrispondente al periodo di servizio prestato come titolare nello stesso Comune ed in quelli con popolazione non inferiore al minimo indicato nella tabella A per il suddetto grado.....

Legge 27 dicembre 1928, n. 2962, che riforma l'Amministrazione provinciale.

54. Art. 3 — I Rettori sono nominati con Decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno. Essi sono ordinari e supplenti. I Rettori ordinari sono in numero di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i 600 000 abitanti; di sei in quelle di oltre 300 000; di quattro nelle altre

Regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, che detta norme integrative ed esecutive del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali.

55. Art. 3 — TITOLO II - CAPO IV. — La riscossione dei diritti di segreteria da effettuarsi a mezzo di marche Segnatasse è resa obbligatoria in tutti i Comuni a partire dal 1° luglio 1929.

Il provento dei diritti stessi è assegnato al segretario ed al Comune nella misura percentuale indicata nella tabella A allegata al presente decreto.

In nessun caso la quota di diritti di segreteria devoluta al Segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa qualsiasi indennità.

Tabella A

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.

COMUNI	Grado del Segretario	Quota spettante al Comune %	Quota spettante al Segretario %	COMUNI	Grado del Segretario	Quota spettante al Comune %	Quota spettante al Segretario %
Con popolazione eccedente i 300 000 abitanti..	I	50	30	Con popolazione da 10 001 a 20 000 abitanti	V	40	60
» da 100 001 a 300 000 » ..	II	50	35	» da 5 001 a 10 000 »	VI	35	65
» da 50 001 a 100 000 » ..	III	50	40	» da 2 001 a 5 000 »	VII	25	75
» da 20 001 a 50 000 » ..	IV	50	50	» non superiore ai 2 000 »	VIII	20	80

Legge 27 giugno 1929, n. 1104, concernente disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali.

56. Art. 1 — L'ultimo capoverso dell'art. 3 del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944, è così modificato:

Per la prima assegnazione e classificazione dei Segretari comunali e per la formazione dei relativi ruoli, si ha riguardo alla popolazione legale dei Comuni accertata al sesto censimento generale della popolazione, al 1° dicembre 1921.

Ad intervalli non minori di 5 anni, si procederà alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei Segretari comunali, in base a criteri che il Governo del Re è autorizzato a determinare, udito l'Istituto Centrale di Statistica, per tutto ciò che, nella determinazione di tali criteri, ha riferimento a dati statistici.

Tra la prima assegnazione e classificazione dei Segretari comunali e la prima revisione, del pari che tra le successive revisioni, non è ammessa altra variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale dei Comuni.

57. Art. 2 — Al Consorzio costituito fra più Comuni pel servizio di segreteria, è assegnato un Segretario di grado immediatamente superiore a quello che gli spetterebbe in base alla popolazione complessiva dei Comuni consorziati, secondo la tabella A annessa al R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2944, nel caso in cui la popolazione suaccennata non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al Segretario nel maggiore dei Comuni consorziati.

Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012 (1), che detta disposizioni relative agli impiegati statali nominati Podestà o Vice-Podestà, ovvero Presidi o Vice-Presidi delle Amministrazioni provinciali.

58. Art. 1 — L'impiegato nominato Podestà o Vice-Podestà è collocato in aspettativa con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale, quando il Comune di cui è Podestà o Vice-Podestà abbia popolazione non inferiore a 20.000 abitanti, giusta l'ultimo censimento.....

59. Art. 3 — Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai personali (*statali*) in esso contemplati che siano nominati Presidi o Vice-Presidi delle Amministrazioni provinciali.

Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065 (2), che detta provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930.

60. Art. 25 — Per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5000 abitanti, all'approvazione del piano regolatore o di ampliamento provvede il Prefetto, sentito il Provveditore alle opere pubbliche.

Per i Comuni aventi una popolazione superiore, alla approvazione provvede con proprio decreto il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.....

Espropriazioni.

Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

61. Art. 86 — I Comuni in cui trovasi riunita una popolazione di 10000 abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio, determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità e alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifici per raggiungere l'intento.

Farmacie.

Legge 22 maggio 1913, n. 468, recante disposizioni sulla autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie.

62. Art. 2 — Il numero delle concessioni (*per l'autorizzazione ad aprire ed esercitare farmacie*) in ciascuna località, salvo quanto è detto nelle disposizioni transitorie, sarà stabilito come appresso:

1) Nei Comuni di 40 000 abitanti ed oltre, il numero delle concessioni sarà fissato in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti;

2) Nei Comuni aventi più di 5000 e meno di 40 000 abitanti, oltre a tenersi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale, potrà stabilirsi o un limite di popolazione, in guisa che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti, ovvero, ed in sostituzione di tale criterio, un limite di distanza, nei casi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana da quelle già esistenti almeno 500 metri;

3) Nei Comuni fino a 5000 abitanti il numero delle concessioni sarà stabilito, non solo con riguardo alla necessità dell'assistenza farmaceutica, ma anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, e con l'osservanza del limite di distanza di cui al precedente n. 2. Inoltre, nei Comuni indicati sotto i numeri 2 e 3, il numero delle concessioni future, quando vi saranno domande, potrà estendersi al numero delle farmacie esistenti e non dichiarate illegittime, ai sensi della presente legge ed al momento della sua pubblicazione.

(NOTA. — *In virtù delle disposizioni contenute nell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è consentita, quando non si possa far luogo al trasferimento, per mancanza di domanda da parte dei farmacisti già esercenti, l'autorizzazione all'impianto ed esercizio di una farmacia, in eccedenza alla pianta organica, nella sede in cui sia necessario integrare il numero delle farmacie.*)

(1) Convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 257.

(2) Convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906.

63. Art. 6 — Il rilascio del decreto di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia è vincolato al pagamento della tassa speciale di concessione indicata alla tabella A annessa alla presente legge..... (Tale tabella, con legge 30 dicembre 1923: n. 3279, è stata modificata come segue):

(Notizie desunte dalla Tabella A, limitatamente alla parte che concerne la tassa di concessione).

FARMACIE	Tassa di concessione	FARMACIE	Tassa di concessione
	Lire		Lire
Nei Comuni con popolazione:		superiore a 40 000 e non a 100 000 abitanti:	
non superiore a 5 000 abitanti	144	a) entro la cinta daziaria	6.000
superiore a 5 000 e non a 10 000 abitanti.	720	b) fuori la cinta daziaria	3.000
» 10 000 » 15 000 »	1.440	superiore a 100 000 abitanti:	
» 15 000 » 40 000 »	2.160	a) entro la cinta daziaria	12.000
		b) fuori la cinta daziaria	6.000

N. B. — La popolazione va calcolata in base all'ultimo censimento.

64. Art. 12 — I Comuni di popolazione superiore ai 10 000 abitanti, possono essere autorizzati dal Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, all'apertura di una farmacia, in eccedenza al numero stabilito...
65. Art. 16 — I titolari delle farmacie autorizzate e le Istituzioni, gli Enti e i Comuni proprietari di farmacie... sono tenuti al pagamento di una tassa annuale d'ispezione, nella misura risultante dalla tabella A annessa alla presente legge..... (Tale tabella con R. D. 21 ottobre 1923, n. 2367, è stata modificata come segue):

(Notizie desunte dalla tabella A, limitatamente alla parte che riguarda la tassa d'ispezione).

FARMACIE	Tassa d'ispezione	FARMACIE	Tassa d'ispezione
	Lire		Lire
Nei comuni con popolazione:		superiore a 40 000 e non a 100 000 abitanti:	
non superiore a 5 000 abitanti.....	25	a) entro la cinta daziaria.....	80
superiore a 5 000 e non a 10 000 abitanti.....	25	b) fuori la cinta daziaria.....	40
» 10 000 » 15 000 »	40	superiore a 100 000 abitanti:	
» 15 000 » 40 000 »	40	a) entro la cinta daziaria.....	200
		b) fuori la cinta daziaria	100

N. B. — La popolazione va calcolata in base all'ultimo censimento.

66. Art. 32 — Saranno però esonerati dal pagamento della tassa di concessione..... con diritto a rimborso ove il pagamento sia già stato eseguito, i farmacisti esercenti nei centri superiori a 40 000 abitanti, i quali chiudano spontaneamente la loro farmacia in detti centri, per trasferirla in alcuno dei Comuni rurali ancora sforniti di esercizio farmaceutico alla pubblicazione della pianta organica suddetta.....

Regio decreto 16 aprile 1925, n. 691, contenente norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ed in aggiunta all'articolo 66 del Regolamento 13 luglio 1914, circa la revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie.

67. Art. 1 — La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione straordinaria, quando le variazioni della popolazione, da qualsiasi tempo verificatesi, abbiano determinato la formazione, nell'ambito del Comune, di nuovi centri abitati, alla cui assistenza farmaceutica sia necessario provvedere.

In ogni tempo il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità, può nei limiti della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica, determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione, o dal sorgere di nuovi centri abitati, rivedere la formazione delle diverse sedi di un Comune e conseguentemente modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie.

Legge 9 dicembre 1928, n. 2733, concernente disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere.

68. Art. 1 — Le Opere pie ospedaliere, classificate di 1ª classe a norma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, che abbiano in esercizio da più di 10 anni farmacie interne per esclusivo servizio dell'ospedale, possono nei Comuni con popolazione superiore ai 10 000 abitanti, essere autorizzate dal Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale e la Giunta provinciale amministrativa, ad aprire e gestire farmacie in eccedenza alla pianta organica stabilita a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, (vedasi più sopra) ancorchè in tali Comuni si trovino farmacie privilegiate ai sensi dell'art. 28 di detta legge.

69. Art. 2 — Le concessioni di apertura di farmacie in eccedenza alla pianta organica, a norma del precedente articolo, non potranno superare il numero di una, nei Comuni fino a 50 000 abitanti; di due, in quelli da oltre 50 000 a 150 000 abitanti; di tre, nei Comuni da oltre 150 000 a 300 000 abitanti; di quattro, nei Comuni maggiori.

Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1537, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, portante provvedimenti per l'apertura di farmacie ospedaliere.

70. Art. 7 — La popolazione dei Comuni nei quali potranno aprirsi farmacie ospedaliere in soprannumero, agli effetti dell'art. 2 della legge, sarà quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Fiere e mercati.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo di legge tributaria sulle concessioni governative.

71. Art. 55 della tabella A allegata — Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933:

a) per istituzione di fiere e mercati in Comuni aventi una popolazione:			
non superiore a 5000 abitanti	L.	48	
superiore a 5 000 e non a 10 000 abitanti	»	96	
» 10 000 » 30 000 »	»	192	
» 30 000 » 60 000 »	»	240	
» 60 000 abitanti	»	360	
b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati in Comuni aventi una popolazione:			
non superiore a 5000 abitanti	L.	24	
superiore a 5 000 e non a 10 000 abitanti	»	48	
» 10 000 » 30 000 »	»	96	
» 30 000 » 60 000 »	»	120	
» 60 000 abitanti	»	180	

Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927 (1), che disciplina i mercati del pesce.

72. Art. 15 — CAPO II. — Nelle città con popolazione superiore a 100 000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio e nelle città con popolazione superiore a 300 000 abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

Igiene.

Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

73. Art. 109 — Ogni Comune con una popolazione agglomerata superiore ai 6000 abitanti dovrà avere almeno un macello pubblico sorvegliato dall'autorità comunale....

Regio decreto 19 luglio 1906, n. 466, che approva il Regolamento sull'assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sull'igiene degli abitati nei Comuni del Regno.

74. Art. 6 — Spetta al Prefetto di vigilare:

b) affinchè sia assicurato in tutti i Comuni l'efficace funzionamento della vigilanza igienica...; e qualora, tenuto conto delle condizioni topografiche, di popolazione ed economiche di ciascun Comune, uno o più di essi non siano in grado di provvedere convenientemente da soli a tale servizio, promuoverà la costituzione di appositi Consorzi intercomunali, procurando che la popolazione dei Comuni consorziati debba, di regola, non essere inferiore ai 30 000 nè superiore ai 50 000 abitanti;....

Legge 25 giugno 1911, n. 586, portante concessioni a favore dei Comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali.

75. Art. 2 — Per gli effetti della presente legge i Comuni con popolazione non superiore a 100 000 abitanti, sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione, secondo l'ultimo censimento, e cioè:

1. — Comuni con popolazione fra 50 001 e 100 000 abitanti;
2. — Comuni con popolazione fra 25 001 e 50 000 abitanti;
3. — Comuni con popolazione fra 10 001 e 25 000 abitanti;
4. — Comuni con popolazione fino a 10 000 abitanti.

(1) Convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1367.

Decreto-legge luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente agevolzze per la esecuzione di opere igieniche.

76. Art. 3 — Le agevolzze contemplate negli articoli 2 e 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno applicabili alle spese necessarie per le opere che debbono essere intraprese allo scopo di provvedere, in modo definitivo e permanente, di sufficiente acqua potabile, la popolazione agglomerata, tanto nei Capiluoghi quanto nelle frazioni dei Comuni.

Per la rete di distribuzione della conduttura i Comuni pagheranno l'annualità costante, comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi al saggio di favore del due per cento, e lo Stato la differenza fra detto interesse e quello normale.

Agli effetti degli articoli anzidetti i Comuni con popolazione superiore a 50 000 abitanti saranno considerati di seconda categoria, quando quella agglomerata nel capoluogo non eccede i 30 000 abitanti.

Regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 1909, (1) che apporta modificazioni alla legge 25 giugno 1911, n. 586, relativamente alle concessioni di mutui di favore ai Comuni ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza per opere igieniche.

77. Art. 2 — Alle disposizioni dell'art. 7 della legge 25 giugno 1911 n. 586, e dell'art. 3, lettera A, del Decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, sono apportate le modificazioni seguenti:

Ai Comuni con popolazione superiore ai 100 000 abitanti potranno essere concessi mutui per la somma ritenuta strettamente necessaria a seconda della natura delle opere interessanti l'igiene ed in relazione ai fini igienico-sanitari da raggiungere.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, che approva il nuovo Regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche.

78. Art. 4 — Per tutti i Comuni Capiluoghi di Provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai 30 000 abitanti, è obbligatoria l'istituzione di appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita della sifilide e delle malattie veneree, diretti da persone competenti nella specialità...

79. Art. 5 — Anche i Comuni aventi una popolazione inferiore ai 30 000 abitanti, ove s'istituiscano dispensari per la cura gratuita della sifilide e delle malattie veneree, possono aspirare al concorso governativo sulla spesa, a termine dell'articolo precedente. La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra il Ministero dell'Interno ed il Comune.

Regio decreto 30^a dicembre 1923, n. 2889, che riforma gli ordinamenti sanitari.

80. Art. 4 — I Comuni devono provvedere alla vigilanza igienica ed alla profilassi sanitaria con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali, secondo le norme che saranno indicate nel Regolamento.

I Comuni Capiluoghi di Provincia e quelli Capiluoghi di Circondario con popolazione superiore ai 20 000 abitanti avranno all'uopo un adatto ufficio d'igiene; gli altri si varranno del personale sanitario di cui dispongono, facendogliene obbligo espressamente nel capitolato di nomina.

81. Art. 5 — In ogni Capoluogo di Provincia sarà istituito, a cura della Amministrazione provinciale, un laboratorio d'igiene e di profilassi.

Le spese d'impianto e d'esercizio del laboratorio provinciale saranno per un terzo a carico della Provincia e per due terzi ripartite fra i Comuni in ragione della popolazione.

I Comuni di popolazione superiore ai 150 000 abitanti possono continuare a tenere un laboratorio proprio e in tal caso saranno esonerati dal contributo finanziario al laboratorio provinciale.

82. Art. 9 — Le Provincie hanno altresì facoltà di provvedere all'impianto ed all'esercizio degli istituti locali di profilassi per isolamento e per disinfezione.

Ove i Comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, singolarmente o riuniti in consorzio, provvedere con efficacia agli istituti predetti, il Prefetto, inteso il Consiglio provinciale di Sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della Provincia, determinandone l'estensione sia in rapporto al numero dei Comuni, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi sanitaria.

Ove non venga diversamente provveduto con legge speciale, le spese occorrenti nei casi contemplati nel secondo comma del presente articolo, sono per un terzo a carico della Provincia e per gli altri due terzi vanno ripartite in ragione della popolazione fra i Comuni interessati.

Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155, che approva il Regolamento per i laboratori provinciali e comunali di igiene e di profilassi.

83. Art. 28 — I Comuni di popolazione superiore a 150 000 abitanti che avvalendosi della facoltà di cui all'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 continueranno a tenere laboratori propri, non potranno sopprimere i laboratori mantenuti senza la preventiva autorizzazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.

(1) Convertito nella legge 21 aprile 1921, n. 596.

Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.

84. Art. 2 — TITOLO I. — Per i Comuni con popolazione inferiore a quella prevista per l'obbligatorietà della costruzione del macello, il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità, potrà procedere alla istituzione di Consorzi obbligatori, per la costruzione di macelli consorziali, quando sussistano condizioni locali a ciò favorevoli...

Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.

85. Art. 5 — Sono obbligatorie per i Comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

.....
C) Polizia locale, sanità ed igiene:

.....
7° contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate, funzionamento dei laboratori di igiene e profilassi conservati nei Comuni con popolazione superiore ai 150 000 abitanti.

.....
12° istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei Comuni Capiluoghi di Provincia ed in quelli non Capiluoghi aventi popolazione superiore a 30 000 abitanti, nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessità di tale istituzione.

.....
16° costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei Comuni con popolazione superiore ai 6000 abitanti.

Illuminazione pubblica.

Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.

86. Art. 5 — Sono obbligatorie per i Comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

.....
C) Polizia locale, sanità ed igiene:

.....
6° illuminazione nei Comuni dove sia già stabilita, e, in ogni caso, nei Comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1000 abitanti.

Impiegati.

Regio decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1725 (1), che riduce l'aggiunta di famiglia al personale delle Ferrovie dello Stato.

87. Art. 1 — Per il personale delle Ferrovie dello Stato le misure dell'aggiunta di famiglia e delle relative quote complementari, risultanti dall'applicazione delle norme in vigore dal 1° dicembre 1930, sono regolate come segue, con effetto dal 1° gennaio 1931:

1° Restano invariate per gli agenti residenti nell'abitato delle città Capiluoghi di Provincia qualunque ne sia la popolazione.

2° Per gli agenti con residenza nell'abitato di Comuni che non siano Capiluoghi di Provincia, sono ridotte, secondo la popolazione dei Comuni stessi:

a) al 75 %, per popolazione superiore a 50 000 abitanti;

b) al 60 %, per popolazione superiore a 20 000 e non a 50 000 abitanti;

c) al 50 %, per popolazione non superiore a 20 000 abitanti.

3° Per gli agenti con residenza fuori dell'abitato, indipendentemente dalla popolazione del Comune e dall'essere o non essere questo Capoluogo di Provincia, sono ridotte al 50 per cento.

Come popolazione dei Comuni, per la prima applicazione del presente decreto, è da ritenersi quella risultante dal censimento del 1° dicembre 1921, quale è riportata dal « Dizionario dei Comuni del Regno secondo le circoscrizioni amministrative al 15 ottobre 1930 » pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica. Successivamente sarà aggiornata a ogni censimento generale della popolazione del Regno.

Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1599, che reca modificazioni agli articoli 2 e 12 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato (allegato 2 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405).

88. Articolo unico — Nessuna indennità di trasferta è dovuta al personale ferroviario quando la distanza dalla residenza alla località di missione sia inferiore a tre chilometri nei Comuni con popolazione non superiore a 200 000 abitanti ed a cinque chilometri nei Comuni con popolazione maggiore.

(1) Convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 531.

Imposte e Tasse.

a) STATALI.

Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, che approva il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

89. Art. 12 — La rappresentanza di un Mandamento o il consiglio di un Comune isolato avente una popolazione maggiore di 12 000 abitanti, può, nell'adunanza, di cui agli articoli 8 e 9, deliberare di chiedere all'Intendenza di Finanza l'aumento del numero dei membri della commissione (*per l'accertamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile*), in modo però che l'aumento dei membri, non compreso il presidente, sia sempre di quattro effettivi e di due supplenti, o di un multiplo di 4 e 2....

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 685, che reca disposizioni per l'esenzione dalle imposte sui fabbricati.

90. Art. 2 — L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali è estesa a trenta anni per le costruzioni che i Comuni con popolazione accentrata superiore a 10 000 abitanti, compiono, senza contributo dello Stato e direttamente o a mezzo di Istituti autonomi per case popolari.

Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2367, sulla revisione delle entrate minori.

91. Allegato A — Modificazioni alla tariffa dei diritti metrici stabiliti dal Testo Unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e modificato con successive disposizioni.

I. — DIRITTI DI VERIFICAZIONE PERIODICA.

Ogni utente pagherà, all'atto della verifica periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso ed in divisibile secondo le seguenti categorie:

CLASSE I. — Uffici pubblici non governativi:

Cat. 1^a — Uffici pubblici non governativi in luoghi di popolazione riunita superiore a 30 000 abitanti L. 60.

Cat. 2^a — Uffici pubblici non governativi in luoghi di popolazione riunita da 30 000 a 5 000 abitanti L. 45.

Cat. 3^a — Uffici pubblici non governativi in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5 000 abitanti L. 35.

CLASSE II. — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso:

Cat. 4^a — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso con reddito definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile, od, in mancanza, presunto per equiparazione, superiore a L. 25 000, L. 120.

Cat. 5^a — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita superiore a 30 000 abitanti L. 60.

Cat. 6^a — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita da 30 000 a 5 000 abitanti L. 54.

Cat. 7^a — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5 000 abitanti L. 35.

CLASSE III. — Rivenditori od esercenti al minuto:

Cat. 8^a — Rivenditori od esercenti al minuto con reddito come sopra L. 60.

Cat. 9^a — Rivenditori od esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita superiore a 30 000 abitanti L. 30.

Cat. 10^a — Rivenditori od esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita da 30 000 a 5 000 abitanti L. 25.

Cat. 11^a — Rivenditori od esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5 000 abitanti L. 15.

CLASSE IV. — Esercenti arti e mestieri per conto proprio:

Cat. 12^a — Esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita superiore a 30 000 abitanti L. 12.

Cat. 13^a — Esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita da 30 000 a 5 000 abitanti L. 8.

Cat. 14^a — Esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5 000 abitanti L. 5.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse automobilistiche.

92. N. 5 dell'Allegato — Con decreto del Ministro delle finanze la tassa stabilita alla colonna 5 può essere resa applicabile anche in città con popolazione inferiore ai 200 000 abitanti, quando in tale città venga istituito un regolare servizio automobilistico di piazza con tassometro, in base a regolare concessione dell'autorità municipale e con tariffa debitamente approvata.

Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191 (1), che apporta ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative.

93. Art. 1 a) N. 22 dell'Allegato — Licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. per dare in luoghi pubblici diversi dai teatri, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, accademie, spettacoli, corse di cavalli, audizioni, radioaudizioni ed altri simili trattenimenti indicati dall'art. 67 della citata legge di P. S.:
nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 10 000 abitanti una tassa di L. 20;
superiore ai 10 000 abitanti e non a 50 000 una tassa di L. 100;
superiore a 50 000 una tassa di L. 200.

(1) Convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188.

c) Licenza dell'Autorità locale di P. S. per dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista, rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto, ai sensi dell'art. 68 della citata legge di P. S.:

nei Comuni aventi una popolazione non superiore ai 10 000 abitanti una tassa di	L.	25
superiore a 10 000 ab. e non a 50 000 una tassa di..... »		50
superiore a 50 000 abitanti una tassa di..... »		100

94. Art. 4 (N. 34-23 dell'Allegato) — Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'Autorità di P. S. giusta l'art. 195 della citata legge di P. S.:

nei Comuni con popolazione inferiore a 50 000 abitanti una tassa di	L.	5 000
dai 50 000 ai 100 000 abitanti una tassa di..... »		10 000
dai 100 000 ai 200 000 abitanti una tassa di..... »		15 000
dai 200 000 abitanti in su una tassa di..... »		20 000

b) LOCALI.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 577, contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato, nonché norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite.

95. Art. 7 — Dopo la chiusura della liquidazione e l'approvazione del relativo conto, per i Consorzi granari che risulteranno in perdita, tenendo conto di tutte le gestioni dal dicembre 1914 in poi, il relativo onere viene ripartito fra tutti i Comuni della Provincia, ad eccezione delle perdite verificatesi dopo il 30 settembre 1919 nella gestione dell'azienda speciale costituita a norma dell'art. 12 del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448, le quali verranno ripartite soltanto fra i Comuni che hanno aderito a detta azienda speciale.

In entrambi i casi, alla ripartizione delle perdite, che è fatta in base al numero degli abitanti di ciascun Comune, accertato nel censimento del 1921, provvede il Prefetto con determinazione non soggetta ad alcun gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 540, che approva il Regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo.

96. Art. 2 — Per l'applicazione della tariffa dei dazi, allegata alla legge, i Comuni si dividono in classi, secondo la loro popolazione agglomerata risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Si considera come popolazione agglomerata quella del centro principale dei Comuni addizionata con quella dei sobborghi o degli abitati in diretta ed immediata comunicazione col centro medesimo e che hanno con questo quotidiani e stretti rapporti di vita comunale.

Le modificazioni alle classi dei Comuni hanno luogo:

- a) per aumento o diminuzione della popolazione constatata dal censimento ufficiale;
- b) per l'istituzione di nuovi Comuni;
- c) per la riunione di due o più Comuni o per l'aggregazione ad un Comune di frazioni di altri Comuni.

Ogni variazione alla classificazione dei Comuni, stabilita con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, deve essere approvata con decreto Reale.

DAZIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE A COMPUTO METRICO.

97. Art. 57 — Il dazio sui materiali impiegati per le opere di manutenzione eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice civile, può essere soddisfatto anche in abbonamento mediante il pagamento d'un canone ragguagliato alla quantità media dei materiali occorrenti, per la manutenzione dei fabbricati, nel periodo di tempo compreso nell'abbonamento.

L'abbonamento può anche essere determinato mediante un contributo annuo commisurato ad un'aliquota fissa per ogni m² di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 50 000 abitanti il contributo di cui sopra non può superare per gli edifici ordinari L. 0,05 per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 50 000 abitanti, l'aliquota per gli edifici ordinari non può superare L. 0,03 per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano.

Per gli edifici ordinari esistenti nella zona aperta del Comune chiuso, per gli opifici industriali e per le case rustiche poste nel Comune chiuso l'aliquota è ridotta a metà.

RISCOSSIONE DIRETTA DEI CONSORZI DI COMUNI APERTI — COSTITUZIONE DEI CONSORZI.

98. Art. 295 — CAPO II. — I Comuni aperti contermini, appartenenti alla stessa Provincia ed aventi una popolazione complessiva non minore di 10 000 abitanti, possono costituirsi in consorzi per la gestione daziaria. Il computo della popolazione è fatto in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Decreto del Capo del Governo 17 gennaio 1927 sulla costituzione dell'Associazione nazionale fascista degli appaltatori e gestori daziari.

99. Art. 13 — Le cariche sociali sono gratuite.

Alle spese pel funzionamento dell'associazione sarà provveduto mediante contributo annuo obbligatorio a carico di ciascun socio, da riscuotersi secondo le modalità che saranno stabilite dal presidente.

Il contributo sociale costituito in ragione del numero degli abitanti che sono sottoposti ai singoli dazi è così determinato:

L.	10 mensili fino a	10 000 abitanti
» 25	» » »	30 000 »
» 40	» » »	50 000 »
» 80	» » »	100 000 »
» 125	» » »	500 000 »
» 150	» » »	1 000 000 »
» 250	»	oltre il milione di abitanti.

I fondi sociali saranno depositati presso la Cassa di Risparmio di Roma.

Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.

100. Art. 1 — TITOLO I. — Fermo quanto è stato disposto dal R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, nei riguardi dell'abolizione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, a decorrere dal 1° gennaio 1932 sono abolite: la tassa di famiglia nei Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti.....

101. Art. 10 — TITOLO III. — I Comuni possono, nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti:

.....
2° istituire l'imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, l'imposta di famiglia (quando la popolazione del comune non supera i 30 000 abitanti)

102. Art. 11 — IDEM. — Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i Comuni sono ripartiti in nove classi in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno secondo la seguente tabella:

Classi di Comuni		Popolazione legale		Classi di Comuni		Popolazione legale	
Classe A	con oltre	500 000	abitanti	Classe F	da oltre	15 000 a	30 000 »
» B	da »	200 000 a	500 000 »	» G	»	10 000 »	15 000 »
» C	»	100 000 »	200 000 »	» H	»	5 000 »	10 000 »
» D	»	60 000 »	100 000 »	» I	»	fino a	5 000 »
» E	»	30 000 »	60 000 »				

103. Art. 17 — IDEM. — Le amministrazioni dei Comuni delle prime cinque classi e le amministrazioni delle Province devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di cose ed opere, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di Prefettura.

Pei Comuni delle altre quattro classi, il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di prefettura.

104. Art. 23 — IDEM. — I Comuni rimasti chiusi sino al 1° aprile 1930 possono, per riconosciute necessità, e con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, aumentare le aliquote delle imposte di consumo: sulle carni fino al 50 % se appartengono alle classi da A a D e al 30 %, se alle altre classi; sul gas luce, fino al limite massimo di lire 0,05 per metro cubo, se appartengono alle classi da A ad E, fino a lire 0,042 se alle classi F e G e fino a lire 0,03, se alle classi H ed I; e sull'energia elettrica, fino al limite massimo di lire 0,045 per ewo, se appartengono alle classi da A ad E, fino a lire 0,03, se alle classi F e G e fino a lire 0,02, se alle classi H ed I.

105. Art. 26 — IDEM. — I Comuni che, per effetto della classificazione di cui all'art. 11, o anche in dipendenza di nuovo censimento generale della popolazione del Regno, ovvero di mutamenti della circoscrizione territoriale, siano assegnati a classi inferiori, possono essere autorizzati con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro delle Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe alla quale appartenevano.

I Comuni che, per le cause sopra indicate, sono assegnati a classi portanti aliquote più elevate, non possono, per un biennio, applicare le imposte di consumo che entro i limiti della tariffa immediatamente superiore a quella che ad essi competeva in precedenza.

106. Art. 71 — IDEM. — Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i Comuni possono riunirsi in Consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Nei Comuni delle classi H ed I, con l'autorizzazione del Prefetto, la riscossione delle imposte di consumo in economia può farsi mediante convenzione di abbonamento obbligatorio con gli esercenti e con i privati, secondo le norme stabilite nell'art. 44.

107. Art. 76 — IDEM. — Per la riscossione delle imposte di consumo i Comuni delle classi *H* ed *I*, salvo quanto è disposto dall'art. 89, possono fare appalti a canone fisso o ad aggio.

Per i Comuni delle altre classi e per i Consorzi di Comuni l'appalto deve essere conferito esclusivamente ad aggio. Agli appalti sono applicabili le norme della legge comunale e provinciale e del presente Testo Unico.

108. Art. 89 — IDEM. — Il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, può autorizzare i Comuni delle classi *H* ed *I* a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzi, verso il pagamento di un canone annuo, che non può essere inferiore al presumibile reddito netto che il Comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime.

Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali per costruzioni edilizie e sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal Comune.

109. Art. 95 — IDEM. — La tariffa massima delle imposte di consumo è la seguente:

	Unità di misura	CLASSI DI COMUNI (art. 11)					
		A e B	C	D	E	F e G	H e I
		(in Lire)					
BEVANDE (Vedi art. 96)							
Vino	HL una	50 — 1.70	46 — 1.70	43 — 1.60	36 — 1.30	29 — 1 —	23 — 0.80
Vini spumanti in bottiglia							
Alcool, acquavite e liquori (l'imposta non può in ogni caso essere inferiore a quella applicabile su corrispondente quantità in volume di vino)	E. N.	275 —	250 —	230 —	200 —	160 —	120 —
CARNI (Vedi art. 97)							
1° Bestie a capo:							
Buoi e manzi	Capo	150 —	135 —	125 —	100 —	80 —	70 —
Vacche e tori	»	82 —	75 —	70 —	55 —	45 —	35 —
Vitelli sopra l'anno	»	75 —	70 —	65 —	50 —	45 —	40 —
Vitelli sotto l'anno	»	60 —	55 —	50 —	45 —	40 —	30 —
Cavalli, muli e asini	»	45 —	40 —	35 —	30 —	25 —	15 —
Maiali sino al peso di kg. 30.	»	15 —	15 —	12 —	10 —	8 —	6 —
» oltre il peso di kg. 30.	»	55 —	50 —	45 —	40 —	35 —	30 —
Pecore, capre, castrati e montoni	»	3 —	2.50	2.25	2 —	1.75	1.50
Agnelli e capretti	»	1.30	1.10	1 —	0.90	0.80	0.70
2° Bestie a peso vivo:							
a) vitelli	Q.le	64 —	60 —	56 —	48 —	44 —	40 —
b) altri bovini	»	42 —	39 —	36 —	33 —	30 —	24 —
c) suini	»	60 —	56 —	52 —	44 —	40 —	36 —
d) ovini	»	48 —	44 —	40 —	36 —	32 —	24 —
e) equini	»	15 —	15 —	12 —	12 —	9 —	6 —
3° Carne macellata [fresca]:							
a) di vitello	»	80 —	75 —	70 —	60 —	55 —	50 —
b) di altri bovini	»	70 —	65 —	60 —	55 —	50 —	40 —
c) suina	»	75 —	70 —	65 —	55 —	50 —	45 —
d) ovina	»	60 —	55 —	50 —	45 —	40 —	30 —
e) equina	»	25 —	25 —	20 —	20 —	15 —	10 —
4° Carni salate:							
insaccate, affumicate ed in qualsiasi modo preparate	»	120 —	110 —	100 —	80 —	70 —	55 —
lardo salato e strutto bianco	»	75 —	65 —	60 —	50 —	40 —	30 —
ALTRI COMESTIBILI							
Pesce comunque conservato, escluso quello della voce successiva	»	100 —	90 —	85 —	70 —	55 —	45 —
Baccalà, stoccafisso, aringhe, sarde, salacche salate ed altri pesci salati ordinari	»	35 —	32 —	29 —	23 —	18 —	12 —
Cioccolato:							
a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25.	»	75 —	65 —	50 —	40 —	30 —	20 —
b) altro	»	150 —	130 —	100 —	80 —	60 —	40 —
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune	»	75 —	65 —	50 —	40 —	30 —	20 —
Pasticceria fresca e gelati, confetture, dolciumi e biscotti fini in genere	»	150 —	130 —	100 —	80 —	60 —	40 —
Formaggi e latticini esclusi il burro e i prodotti similari .							
COMBUSTIBILI							
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento	mc.	0.03	0.03	0.03	0.03	0.025	0.02
Energia elettrica per illuminazione	EWO	0.025	0.025	0.025	0.025	0.018	0.012
MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE							
GENERI DIVERSI							
Mobili di qualunque materia (Vedi art. 99).							
di qualità fine							
di qualità comune							
Profumerie e saponi fini							
Pelliccerie confezionate o non (Vedi art. 99).							
di qualità fine							
di qualità comune							

8 % del valore (Vedi art. 98) (1)

8 % del valore
5 %
10 %

8 %
5 %

110. Art. 100 — IDEM. — I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure massime sottoindicate:

1) Diritti di statistica (nei soli Comuni delle classi A, B, C, e D) 10 centesimi per ciascuna bolletta;
2) Diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: lire 4 nei Comuni delle classi A, B, C, D ed E e lire 2 nei Comuni delle altre classi, per ogni ora e per ogni impiegato od agente;

3) Diritti di magazzinaggio:

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'amministrazione, per ogni collo di kg. 100, lire 0,10 al giorno.

I colli inferiori a kg. 100 pagano come se di kg. 100.

Quelli che superano i chilogrammi 100 si considerano come di due quintali e così di seguito.

b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora, lire 3 nei Comuni delle classi A, B, C, D ed E e lire 1,50 nei Comuni delle altre classi.

Per le ore successive, lire 1,50 per ogni ora o frazione di ora.

4) Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:

a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità, lire 0,60;

b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana, per accertarne la capacità o la tara, lire 0,50;

c) per la marcazione di ogni animale, lire 0,30;

d) per contrassegni e suggelli, a bottiglie e fiaschi nei casi previsti dal regolamento, ognuno lire 0,05; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno lire 0,10.

I diritti non possono in alcun caso eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta.

111. Art. 101 — IDEM. — L'imposta sul valore locativo colpisce i locali adibiti a uso di abitazione e loro dipendenze.

L'imposta è applicata, al valore locativo dei locali, con aliquote progressive, dal 5 al 9 % in conformità della seguente tabella:

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	1 ^a Categoria aliquota massima 5 %	2 ^a Categoria aliquota massima 6 %	3 ^a Categoria aliquota massima 7 %	4 ^a Categoria aliquota massima 8 %	5 ^a Categoria aliquota massima 9 %
	Valore locativo				
Classe A	fino a L. 10.000	da L. 10.001	da L. 20.001	da L. 40.001	oltre L. 80.000
		a » 20.000	a » 40.000	a » 80.000	
» B	» » 8.000	da » 8.001	da » 16.001	da » 32.001	» » 64.000
		a » 16.000	a » 32.000	a » 64.000	
» C	» » 7.000	da » 7.001	da » 14.001	da » 28.001	» » 56.000
		a » 14.000	a » 28.000	a » 56.000	
» D	» » 5.000	da » 5.001	da » 10.001	da » 20.001	» » 40.000
		a » 10.000	a » 20.000	a » 40.000	
» E	» » 4.000	da » 4.001	da » 8.001	da » 16.001	» » 32.000
		a » 8.000	a » 16.000	a » 32.000	
» F	» » 3.000	da » 3.001	da » 6.001	da » 12.001	» » 24.000
		a » 6.000	a » 12.000	a » 24.000	
» G	» » 2.000	da » 2.001	da » 4.001	da » 8.001	» » 16.000
		a » 4.000	a » 8.000	a » 16.000	
» H	» » 1.500	da » 1.501	da » 3.001	da » 6.001	» » 12.000
		a » 3.000	a » 6.000	a » 12.000	
» I	» » 1.000	da » 1.001	da » 2.001	da » 4.001	» » 8.000
		a » 2.000	a » 4.000	a » 8.000	

(Nota. — Per i valori locativi immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della categoria precedente, la maggiore imposta dovuta per effetto dell'aliquota propria della loro categoria non può assorbire più di un terzo della differenza tra il valore locativo accertato e quello massimo della categoria precedente).

112. Art. 106 — IDEM. — La Giunta provinciale amministrativa stabilisce, per ciascuna delle classi di Comuni indicate nella tabella di cui all'art. 101, i limiti minimo e massimo di esenzione dal tributo.

Il Podestà, con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, determina le aliquote da applicarsi a seconda della classe cui il Comune appartiene, entro quelle massime previste nella tabella, ferma restando la graduazione dei redditi e la progressività ivi stabilita.

119. Art. 202 — IDEM. — La tassa (sulle Insegne) è applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella:

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	TASSA PER OGNI LETTERA		CLASSI DI COMUNI (art. 11)	TASSA PER OGNI LETTERA	
	minimo	massimo		minimo	massimo
	Lire	Lire		Lire	Lire
Classe A.....	0,70	7,00	» F.....	0,35	3,50
» B.....	0,60	6,00	» G.....	0,30	3,00
» C.....	0,50	5,00	» H.....	0,25	2,50
» D.....	0,45	4,50	» I.....	0,20	2,00
» E.....	0,40	4,00			

120. Art. 203 — IDEM. — I Comuni al cui territorio siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo, a norma del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad applicare la tariffa (sulle Insegne) di una classe superiore.

121. Art. 247 — IDEM. — Con Decreto Reale, da promuoversi dal Ministro dell'Interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ed il Consiglio di Stato, i Comuni delle classi da A a D, i Comuni Capiluoghi di Provincia non compresi in dette classi, nonchè quelli al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo, possono essere autorizzati, in caso di riconosciuta necessità, a imporre contributi per la manutenzione delle opere di fognatura di nuova o di vecchia costruzione, a carico dei proprietari degli stabili che, direttamente o indirettamente, vi scarichino materie di rifiuto.

122. Art. 278 — IDEM. — Sui ricorsi (contro l'applicazione delle imposte e tasse) decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione è formata di 24 membri nei Comuni appartenenti alla classe A, di 18 in quelli appartenenti alle classi B e C, di 12 in quelli appartenenti alle classi D ed E e di 6 in quelli appartenenti alle ultime quattro classi indicate nell'articolo 11, oltre il presidente.

Nei Comuni delle prime cinque classi un terzo dei membri della Commissione è nominato dal Prefetto tra le persone designate, in numero doppio per ogni posto ad esse assegnato, da ciascuna delle Associazioni sindacali di primo grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il territorio del Comune. Le Associazioni ammesse a fare le designazioni e l'assegnazione a ciascuna di esse del numero delle persone da designare saranno stabilite in precedenza dal Prefetto in relazione all'importanza delle varie attività economiche della Provincia. Gli altri membri della Commissione nei detti Comuni, e tutti i membri nei Comuni delle altre quattro classi, sono nominati dal Podestà, udita la Consulta.

I membri della Commissione devono avere i requisiti per la nomina a consultore, e quelli di nomina podestarile devono essere scelti, almeno per metà, fra i contribuenti del Comune.

Il Presidente è nominato dal Prefetto; questi nomina inoltre, fra i componenti della Commissione, uno o più Vice-Presidenti.

Il Segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione ed ha voto consultivo; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.

Il presidente e i commissari durano in carica un biennio e possono essere confermati.

123. Art. 279 — IDEM. — Nei Comuni appartenenti alle prime cinque classi (vedasi art. 11) la Commissione può suddividersi in sottocommissioni, composta, ciascuna, di almeno cinque membri.....

Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, (1) che provvede in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali.

124. Art. 1 — A decorrere dal 1° gennaio 1932 la tassa di scambio sulle acque gassose e sulle acque minerali artificiali da tavola di produzione nazionale è dovuta una volta tanto, in via d'abbonamento, dai fabbricanti e dai possessori di apparecchi da banco per la fabbricazione e distribuzione al pubblico dei detti prodotti, mediante la corresponsione del canone fisso annuo determinato nelle tabelle seguenti:

(1) Convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 670.

TABELLA A - FABBRICHE.

CLASSI DI COMUNI (art. 11 Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	FABBRICHE	Canone annuo di tassa di scambio per singola fabbrica
	Con reddito netto di ricchezza mobile:	
CLASSE A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti)	1° (Categoria B) superiore a lire 40.000.....	25.000
	2° (Categoria B) da oltre lire 20.000 a lire 40.000.....	18.000
	3° (Categoria B) da oltre lire 12.000 a lire 20.000.....	10.000
	4° (Categoria B) da oltre lire 8.000 a lire 12.000.....	7.000
	5° (Categoria B) non superiore a lire 8.000.....	5.000
CLASSE B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti)	1° (Categoria B) superiore a lire 25.000.....	15.000
	2° (Categoria B) da oltre lire 15.000 a lire 25.000.....	10.000
	3° (Categoria B) da oltre lire 8.000 a lire 15.000.....	6.500
	4° (Categoria B) non superiore a lire 8.000.....	4.000
CLASSE C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti)	1° (Categoria B) superiore a lire 10.000.....	6.000
	2° (Categoria B) da oltre lire 4.000 a lire 10.000.....	3.500
	3° (Categoria B) non superiore a lire 4.000.....	2.500
CLASSE D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti)	Fabbriche in genere.....	1.500
CLASSE E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti)	Idem	1.000
CLASSE F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti)	Idem	500
CLASSE G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti)	Idem	300
CLASSE H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti)	Idem	250
CLASSE I (con popolazione sino a 5.000 abitanti)	Idem	200

TABELLA B - APPARECCHI DA BANCO.

CLASSI DI COMUNI (art. 11 Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	ESERCIZI AVENTI APPARECCHI DA BANCO	Canone annuo di tassa di scambio per singolo esercizio
CLASSE A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso.....	1.800
	2° Id. di 1ª categoria.....	1.200
	3° Id. di altre categorie.....	600
CLASSE B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso.....	1.200
	2° Id. di 1ª categoria.....	600
	3° Id. di altre categorie.....	450
CLASSE C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso.....	600
	2° Id. di 1ª categoria.....	450
	3° Id. di altre categorie.....	300
CLASSE D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco.....	300
CLASSE E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti)	Idem	240
CLASSE F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti)	Idem	120
CLASSE G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti)	Idem	60
CLASSE H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti)	Idem	50
CLASSE I (con popolazione sino a 5.000 abitanti)	Idem	30

125. Art. 2 — Agli effetti del precedente art. 1 è fatto obbligo ai fabbricanti di acque gassose e di acque minerali artificiali ed agli esercenti aventi apparecchi da banco per la produzione e distribuzione al pubblico dei detti prodotti, di esibire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 gennaio 1932, apposita dichiarazione indicante:

a) per le fabbriche: la ditta o la ragione sociale, la sede della fabbrica, la data di apertura della medesima;

b) per gli esercenti: la ditta, o la ragione sociale, la sede dell'esercizio, la data di acquisto degli apparecchi da banco.

Per le fabbriche di acque gassose e minerali artificiali poste in Comuni di classe A, B e C, la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) deve essere corredata di un certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito netto definitivo accertato in categoria B per ciascuna fabbrica agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Gli Uffici distrettuali delle imposte, in caso di redditi non accertati o non ancora definiti, devono farne analoga dichiarazione, indicando, se del caso, il reddito proposto o rettificato d'ufficio.

Il rilascio del detto certificato da parte degli Uffici distrettuali delle imposte è esente da ogni spesa.

Per gli esercizi aventi apparecchi da banco, posti in Comuni di classe A, B e C, la dichiarazione di cui sopra deve essere corredata di un certificato della competente Autorità comunale, attestante la categoria cui è assegnato l'esercizio, giusta la classificazione dei pubblici esercizi ai fini dell'applicazione dei prezzi di vendita.

126. Art. 4 — Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del reddito della categoria B di ricchezza mobile per le fabbriche di acque gassose e minerali artificiali, con sede in Comuni di classe A, B, C e le eventuali assegnazioni a categoria superiore o inferiore degli esercizi aventi apparecchi da banco, posto nei comuni medesimi, vengono accertate d'ufficio presso i competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette e presso le competenti Autorità comunali a cura degli Uffici del registro

127. Art. 5 — Per i Comuni assegnati, a norma dell'art. 11 del Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, alle classi A, B e C nei quali non sia in vigore una classificazione dei pubblici esercizi, l'Intendente di finanza provvede a tale classificazione d'intesa con le Autorità comunali e con le Federazioni fasciste dei commercianti, entro il 28 febbraio 1932, ai fini della determinazione del canone annuo di tassa di scambio da corrispondersi dai possessori di apparecchi da banco per la produzione e distribuzione delle acque gassose e minerali artificiali.

128. Art. 6 — Per le fabbriche di acque gassose e minerali artificiali, con sede nei Comuni di classe A, B e C, non assoggettate ad imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B, gli Uffici del registro, dopo opportuni accertamenti, determinano d'ufficio il canone annuo di tassa di scambio da corrispondersi da ciascuna fabbrica a norma del precedente art. 1, fino a quando in confronto della stessa non sia stato accertato in via definitiva, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, il reddito derivante dalla propria attività industriale.

Il canone di tassa così determinato e notificato al contribuente, diventa definitivo ove questi, entro venti giorni dalla data di notificazione, non ne chieda la revisione all'Intendente di finanza competente.

L'Intendente di finanza determina inappellabilmente l'ammontare del canone annuo da corrispondersi dal fabbricante a norma del presente articolo.

Incendi.

Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.

129. Art. 5 — Sono obbligatorie per i Comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati.

.....
D) Sicurezza pubblica e giustizia:

.....
4° servizi di estinzione degli incendi nei Comuni Capiluoghi di Provincia ed in tutti gli altri Comuni con popolazione superiore ai 40000 abitanti;
.....

Industrie.

Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107 (1), che detta norme per l'impianto di stabilimenti industriali.

130. Art. 1 — Nei Comuni aventi un agglomerato urbano, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, non potrà essere comunque effettuato, quando richieda l'impiego di una maestranza superiore ai 100 operai, senza il preventivo consenso del Ministro per l'Economia Nazionale, il quale provvederà dopo aver sentito il parere dei Ministri per l'Interno e per le Corporazioni.....

(1) Convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130.

Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843 (1), che disciplina l'industria della panificazione.

- 131. Art. 4** — Nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti è vietata l'apertura di nuovi forni che:
- a) non possiedano:
 - 1° impianto a riscaldamento indiretto;
 - 2° impastatrice meccanica, formatrice e spezzatrice;
 - 3° potenzialità minima di produzione di 25 quintali giornalieri di pane;
 - b) non soddisfino:
 - 4° a tutte le esigenze di carattere igienico-sanitario, previste dalle vigenti disposizioni;
 - 5° alle altre condizioni che, per singole località o per tutta la Provincia, potranno, per esigenze e consuetudini locali, essere eventualmente stabilite dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.....
- 132. Art. 6** — I forni esistenti, i quali non abbiano i requisiti prescritti dal precedente art. 4, debbono, nello spazio di 5 anni, trasformarsi in armonia con le nuove prescrizioni o cessare l'esercizio della industria della panificazione.....
Il presente articolo non si applica ai forni esistenti nei Comuni e nei centri abitati con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.....
- 133. Art. 7** — La vendita ambulante del pane o sui pubblici mercati è vietata in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 10 000 abitanti.....
- 134. Art. 8** — La cottura del pane nei forni, per conto di terzi o per privati, è vietata in tutti i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20000 abitanti.....

Ipotecche.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, che approva il Testo Unico di legge sulle tasse ipotecarie.

- 135. Art. n. 33 dell'Allegato** — I Conservatori delle ipoteche prestano una cauzione nell'interesse del pubblico, la quale per gli uffici di Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino, è stabilita nella somma di lire 40.000.
Per gli altri uffici è stabilita secondo la popolazione del distretto ipotecario:
- in L. 30.000 quando essa supera i 200 000 abitanti;
 - in L. 20.000 quando essa supera i 100 000 ma non i 200.000 abitanti;
 - in L. 16.000 quando essa supera i 60 000 ma non i 100 000 abitanti;
 - in L. 12.000 quando essa supera i 35 000 ma non i 60 000 abitanti;
 - in L. 10.000 quando non supera i 35 000 abitanti.
- Nell'isola di Sardegna la detta cauzione si limita alla metà delle somme sopraindicate.

Istituti di credito.

Regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 (2), sulla costituzione di un Ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ».

- 136. Art. n. 1** — È costituito con sede in Roma un Ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ».
Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con popolazione non inferiore a 10 000 abitanti a favore di imprese private di nazionalità italiana.

Istruzione.

Decreto 19 settembre 1931 del Capo del Governo, Ministro dell'Interno, e del Ministro delle Finanze, che approva le norme provvisorie per l'applicazione del Testo Unico per la finanza locale.

- 137. TITOLO I - § 2** - L'articolo 2 (del Testo Unico) trasferisce dai Comuni allo Stato:

.....

6° Contributi pei licei, ginnasi ed istituti magistrali.

I contributi trasferiti a carico dello Stato con la disposizione in esame sono quelli fissati dalla tabella annessa al

Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 685, cioè;

(1) Convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3093.

(2) Convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

a) Licei-ginnasi:

1ª categoria (Capiluoghi di Provincia);

1ª classe, con popolazione di oltre 100 000 abitanti, L. 100.000;

2ª classe, con popolazione di oltre 30 000 abitanti, L. 80.000;

3ª classe, con popolazione meno di 30 000 abitanti, L. 60.000;

2ª categoria (Comuni non Capiluoghi di Provincia):

1ª classe, con popolazione di oltre 30 000 abitanti, L. 70.000;

2ª classe, con popolazione di oltre 15 000 abitanti, L. 60.000;

3ª classe, con popolazione meno di 15 000 abitanti, L. 50.000.

b) Licei o ginnasi isolati:

1ª classe, Comuni con popolazione di oltre 30 000 abitanti, L. 35.000;

2ª classe, Comuni con popolazione di oltre 15 000 abitanti, L. 30.000;

3ª classe, Comuni con popolazione di oltre 15 000 abitanti, L. 25.000.

c) Istituti magistrali:

Classe unica, L. 35.000.

Legge 2 luglio 1929, n. 1152, che concede l'alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine.

138. Art. 2 — L'indennità annua di alloggio è fissata nella misura minima seguente:

nelle località di popolazione agglomerata fino a 5000 abitanti, L. 500;

nelle località di popolazione agglomerata da 5001 fino a 10 000 abitanti, L. 600;

nelle località di popolazione agglomerata da 10 001 fino a 20 000 abitanti, L. 700;

nelle località di popolazione agglomerata da 20 001 fino a 30 000 abitanti, L. 800;

nelle località di popolazione agglomerata da 30 001 fino a 50 000 abitanti, L. 1000.....

Lavori pubblici (*).

Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (serie 3ª), che approva il Testo Unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (serie 3ª), contenente pure le disposizioni del titolo IV (porti, spiagge e fari) della preesistente 20 maggio 1865, sui lavori pubblici.

139. Art. 8 — Le spese a carico delle Provincie e dei Comuni, per i porti di I, II e III classe, saranno fra loro ripartite nel modo seguente:

.....

Le quote a carico di più Provincie o di più Comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione, e della distanza dal medesimo.....

Regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, che fissa le norme per la concessione di sussidi a Comuni ed a Consorzi per la esecuzione di opere pubbliche.

140. Art. 3 — I sussidi si concedono, per regola generale, in misura non superiore al quarto della somma che effettivamente occorre per la esecuzione dei lavori. In via eccezionale possono essere concessi in ragione del terzo della spesa, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che si tratti di Comuni aventi una popolazione non superiore ai 5000 abitanti;

.....

Regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625, che approva il Regolamento per la concessione di sussidi per i lavori di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati, contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti.

141. Art. 1 — I sussidi ai termini degli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, si concedono per opere da eseguirsi, o in corso di esecuzione, necessarie a difendere contro le frane e le corrosioni dei fiumi e dei torrenti, le strade provinciali e comunali, e gli abitati dei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 15000 abitanti e delle relative borgate.....

142. Art. 4 — I sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni in dipendenza del citato art. 3, e quelli ai Comuni giusta l'art. 4 della legge, entro i limiti dai detti articoli determinati, sono assegnati in proporzione dell'entità della spesa e dell'importo dell'opera da eseguire, tenuto però conto delle condizioni finanziarie dei Comuni, della loro popolazione e dell'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati.

(*) Vedasi alla voce «Enti Autarchici» il R. D. L. 3 agosto 1930, n. 1065, sui provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930.

Regio decreto 28 novembre 1907, n. 836, che approva il Regolamento per l'applicazione degli articoli 53, 54 55 e 56 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in ordine alla costruzione delle strade di allacciamento alla rete stradale dei Comuni isolati.

.....
143. Art. 2 — L'importanza economica di ogni singola strada sarà valutata in ragione della popolazione del Comune

Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, che detta norme per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche.

144. Art. 19 — Per quanto riguarda la manutenzione delle traverse interne, ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le strade della 1ª classe corrispondono alle nazionali e le strade della 2ª e 3ª classe alle provinciali.

Però a partire dalla nuova classifica, non competerà più indennità di traversa ai Comuni per quelle tratte di strada che attraversino abitati la cui popolazione concentrata superi i 20 000 abitanti.

Non competerà poi indennità per l'attraversamento di Capiluoghi di Provincia con strade della 2ª e 3ª classe.

Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.

145. Art. 314 — TITOLO IV. — I Comuni e le Province non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1) che abbiano per iscopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio debitamente autorizzate e, ove trattisi di opere pubbliche comunali, i relativi progetti tecnici abbiano riportato il visto dell'ingegnere capo del competente ufficio del genio civile e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se l'importo delle opere superi le lire 500 000, ovvero un milione di lire se si tratta di Province o dei Comuni delle prime tre classi. (*Vedasi, per la divisione dei Comuni in classi, l'art. 11 del T. U. per la finanza locale a pag. 458*)

Lavoro.

Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 299.

.....
146. Art. 14 — Commessi di negozio nelle città con meno di 50 000 abitanti, a meno che anche in queste città il lavoro di essi sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali e operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, competente per territorio.

147. Art. 22 — Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna, nelle città con meno di 100 000 abitanti,

Leva militare.

Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437, che approva il Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

148. Art. 38 — TITOLO I — SEZ. 5ª. — Nelle città Capiluogo di Provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un Ufficio di leva con competenza per tutta la Provincia.

L'Ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.

L'Ufficio è retto da un commissario di leva che dipende direttamente dal Ministero della Guerra. Sono assegnati due commissari agli Uffici di leva delle Province che contano popolazione superiore ai 350 mila abitanti, tre agli Uffici delle Province con popolazione superiore a 700 mila abitanti e quattro agli Uffici delle Province con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti. All'Ufficio di leva di Ancona, che deve provvedere al servizio di leva anche della Provincia di Zara, è assegnato un commissario di leva in più.

Agli Uffici di leva delle Province con popolazione superiore al milione di abitanti può essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.

Notariato.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

149. Art. 2 — L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto.....

150. Art. 4 — Un decreto Reale, da pubblicarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che, di regola, ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 8000 abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno L. 2000 di onorari professionali.

151. Art. 20 — La cauzione deve rappresentare il valore :

- di L. 15.000 per i notari titolari di uffici notarili, in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100 000 abitanti ;
- di L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili, in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50 000 abitanti
- di L. 9000 per i titolari di uffici notarili, in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10 000 abitanti ;
- di L. 3000 per tutti gli altri notari.....

Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

152. Art. 35 — Quando a seguito dell'ultimo Censimento dei Comuni del Regno, risulti aumentata la popolazione residente o legale del Comune sede dell'ufficio notarile, in modo che la cauzione divenga insufficiente, questa deve essere aumentata nella misura stabilita nell'art. 20 della legge.

Se dallo stesso Censimento risulti diminuita la popolazione residente o legale, per cui la cauzione prestata sia divenuta esuberante, il notaro può domandare la riduzione.....

153. Art. 231 — Per istituire un archivio notarile mandamentale, nei Comuni sede di Pretura, occorre la domanda dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento.

La domanda per la istituzione può farsi in qualunque tempo.

Le spese verranno ripartite fra tutti i Comuni del mandamento, compresi anche i dissenzienti, in ragione della rispettiva popolazione.

154. Art. 246 — Qualora la maggioranza dei Comuni componenti il mandamento, tenuta presente la loro rispettiva popolazione, deliberi la soppressione dell'archivio mandamentale, questo può essere conservato come archivio comunale.

.....

Opera Nazionale Balilla.

Legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

155. Art. 14 — In ogni Comune è istituito un Comitato comunale composto di un presidente e di un numero di consiglieri, stabilito, per ogni Comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale.

Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5 (1), che apporta modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla, per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

156. Art. 2 — Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, è vietata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani.

Non sono comprese nel divieto di cui al comma precedente le formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale, nè quelle facenti capo all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani. Peraltro, quest'ultima Associazione non può istituire nuove formazioni od organizzazioni nei Comuni inferiori ai 20 000 abitanti, a meno che siano Capi-luoghi di Provincia; in ogni caso è necessario il preventivo accordo con gli organi direttivi dell'Opera nazionale.

Le formazioni od organizzazioni, costituite contro il divieto di cui nel presente articolo, sono sciolte con decreto del Prefetto.

Le disposizioni di cui sopra non riguardano le organizzazioni ed opere con finalità prevalentemente religiose.

157. Art. 3 — Allo stesso scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, i Prefetti ordineranno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo scioglimento di tutte le formazioni od organizzazioni, indicate nel primo comma dell'articolo precedente, che risiedano in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20 000 abitanti, eccetto che si tratti di formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale.

(1) Modificato e convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 1115.

Saranno sciolte anche le formazioni od organizzazioni facenti capo all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani, che risiedano in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a meno che si tratti di Comuni Capiluoghi di Provincia.

Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 6, che approva il Regolamento amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera Nazionale Balilla.

158. Art. 56 — TITOLO III — CAPO I (del Regolamento amministrativo). — Il numero dei componenti dei Comitati comunali, compresi il presidente e i membri di diritto, da stabilirsi ai sensi dell'art. 14 della legge, non potrà essere superiore a quello di 15 per i Comuni di maggiore popolazione, nè essere inferiore a quello di 5 per i Comuni di minore popolazione.....

Ordinamento giudiziario.

Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario.

159. Art. 27 — In ogni Comune vi ha un Conciliatore.

Nei Comuni in cui per ragione di popolazione, o per altre cause, un solo Conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, che trasferisce a carico dei Comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

160. Art. 2 — Le spese (necessarie per il primo stabilimento delle Corti e sezioni di Corte di appello, delle Corti di assise, dei Tribunali, ecc., di cui all'art. 1) tranne per un sesto che rimane a carico esclusivo del Comune Capoluogo della circoscrizione giudiziaria, sono ripartite fra tutti i Comuni compreso il suindicato Comune capoluogo, che formano il territorio giurisdizionale della relativa magistratura, in ragione della popolazione dei singoli Comuni.
.....

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il Testo Unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.

161. Art. 21 — TITOLO II — CAPO I. — Nelle città la cui popolazione non sia minore di 40.000 abitanti, e dove siano stabilite più Preture, possono, con Regio decreto da inserirsi negli atti del Governo, e sopra domanda dei Consigli comunali, essere istituite Preture urbane per giudizi penali.....

Regio decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti d'Assise.

162. Art. 4 — Possono essere nominati assessori coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

.....

d) appartenere ad una delle categorie seguenti:

.....

9. Presidenti e Segretari delle Confederazioni e Federazioni Nazionali delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonchè dei Sindacati Nazionali pure legalmente riconosciuti, Segretari Federali del Partito Nazionale Fascista, e segretari politici dei Fasci dei Comuni con più di 10.000 abitanti.

Legge 22 dicembre 1932, n. 1675, che reca modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

163. Art. 11 — La indennità di trasferta spetta all'ufficiale giudiziario quando la distanza tra l'ufficio e il luogo in cui deve essere compiuto l'atto è maggiore di tre chilometri e, nelle città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, di cinque chilometri. Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita in ragione di centesimi quaranta per chilometro, con la riduzione del 12 per cento disposta con Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780.

Poste e telegrafi.

Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2668, che approva il Regolamento per la concessione a privati dell'autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza.

164. Art. 8 — Il numero delle autorizzazioni che possono essere accordate in ogni città, è limitato ad una ogni 50.000 abitanti, considerando la popolazione quale è data dall'ultimo censimento.

Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257, contenente norme aggiuntive ed integrative al Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, relativo alla sistemazione del personale avventizio femminile in servizio dell'amministrazione postale e telegrafica con contratto a termine.

165. Art. 3 — Alle impiegate ausiliarie sarà corrisposta una paga giornaliera di L. 21 lorde, se residenti in città con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, e di L. 18 lorde, se residenti in altre sedi.

Alle agenti subalterne ausiliarie sarà corrisposta una paga giornaliera di L. 18 lorde, se residenti in città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, e di L. 15 se residenti in altre sedi.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità caro-viveri, nonchè l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Regio decreto 27 settembre 1928, n. 2226, concernente provvedimenti per i commessi postali telegrafici.

166. Art. 2 — Al personale di cui al precedente articolo (commessi assunti in ruolo nell'Amministrazione postale telegrafica a partire dal 1° gennaio 1925) è corrisposta la paga giornaliera di L. 18, 17, 16, ovvero 15, secondo che risiede rispettivamente in città con popolazione superiore a 300.000 abitanti; o superiore a 200.000 e fino a 300.000 abitanti; o superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti, ovvero fino a 100.000 abitanti, esclusa qualsiasi indennità a titolo di caroviveri.....

Precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

167. Art. 1 — Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà, tra le varie cariche e dignità, l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

.....

Categoria VIII

Classe 8ª — Podestà delle città Capiluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

Categoria X

Classe 10ª — Podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Categoria XII

Classe 3ª — Podestà dei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

Regio decreto 22 dicembre 1930, n. 1757, concernente modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni.

168. Art. 1 — L'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni delle autorità appartenenti alle prime sei categorie, è stabilito nel modo seguente:

.....

Categoria V

Classe 14ª — Presidi delle Province la cui città Capoluogo ha popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Classe 15ª — Podestà delle città Capiluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Categoria VI

Classe 24ª — Podestà delle città capiluoghi di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Privative.

Regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, che approva il Regolamento per la esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi.

169. Art. 108 — In ogni Comune o borgata di almeno 500 abitanti, di regola, vi sarà una rivendita di generi di privativa. Nelle città e nei centri più popolati, ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione.

Regio decreto 7 marzo 1920, n. 268, concernente l'istituzione e l'esercizio diretto di rivendita di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.

170. Art. Unico — Alle categorie di esercizi pubblici per lo smercio dei tabacchi lavorati nazionali ed esteri, stabilite dagli art. 63 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, e 1 del R. decreto 20 luglio 1909, n. 593, ne è aggiunta un'altra con la denominazione di rivendita di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, ed è data facoltà al Ministro delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali) d'istituire e di esercitare direttamente in economia tali rivendite nei centri urbani con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, secondo le norme che saranno da esso emanate.

Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, relativo all'ordinamento delle rivendite di generi di privative dello Stato

171. Art. 18 — Il canone, determinato giusta l'articolo precedente, è soggetto ad una riduzione del 20% per le rivendite situate in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 ab.; del 30% per quelle in Comuni di oltre 100.000; del 40% per quelle in Comuni di oltre 200.000 ab.

La popolazione dei Comuni è quella accertata con l'ultimo censimento come residente legale.

Legge organica 21 gennaio 1929, n. 67, sul monopolio dei sali e tabacchi.

172. Art. 32 — TITOLO V. — Nelle zone di vigilanza stabilite, in conformità della legge doganale, lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima Provincia, è vietato tenere depositi di sale. Sono esclusi dal divieto:

.....

2° l'abitato principale delle città, la cui popolazione agglomerata arrivi ai 10.000 abitanti.....

Radiofonia.

Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207 (1), che detta nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

173. Art. 10 — Le scuole pubbliche, gli enti scolastici, gli istituti di cultura di ogni specie dipendenti dai Comuni del Regno, sono esentati dal pagamento delle tasse ordinarie di abbonamento.

In sostituzione di queste, tutti i Comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, corrisponderanno all'Ente concessionario, il quale in conformità dell'art. 7 dell'unito capitolato d'onori metterà a loro disposizione le proprie stazioni per scopi didattici e per altre finalità, un contributo annuo fisso di abbonamento nella misura determinata dall'articolo seguente.....

174. Art. 11 — Il contributo fisso di abbonamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente è fissato nel modo seguente.

COMUNI CON POPOLAZIONE		QUOTA	COMUNI CON POPOLAZIONE		QUOTA
		Lire			Lire
da	1 001 a 3 000 abitanti	50	da	40 001 » 50 000 »	2.500
»	3 001 » 5 000 »	150	»	50 001 » 75 000 »	3.500
»	5 001 » 7 500 »	250	»	75 001 » 100 000 »	5.000
»	7 501 » 10 000 »	400	»	100 001 » 150 000 »	8.000
»	10 001 » 15 000 »	600	»	150 001 » 200 000 »	11.000
»	15 001 » 20 000 »	850	»	200 001 » 350 000 »	14.000
»	20 001 » 30 000 »	1.200	»	350 001 » 500 000 »	17.000
»	30 001 » 40 000 »	1.700	di oltre	500 000 »	20.000

NORME PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI FISSI OBBLIGATORI.

Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, apportante modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radioaudizione circolare, approvate con RR. decreti 10 luglio 1924, n. 1226 e 13 agosto 1926, n. 1559.

175. Art. 61 — Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio, dovuto dai Comuni, viene riscosso dagli Uffici del registro in base a decreti di assegnazione a ruoli compilati annualmente dalle Intendenze di finanza.

A tale scopo le Intendenze, entro il mese di dicembre, accertano la popolazione legale esistente in ogni Comune secondo l'ultimo Censimento.....

Ciascun ruolo deve contenere l'indicazione del Comune debitore, la categoria secondo la popolazione legale accertata, e il contributo dovuto. I decreti ed i ruoli devono essere trasmessi, non più tardi della fine del mese di dicembre, agli Uffici del registro per la riscossione.

176. Art. 62 — Agli effetti della classificazione i Comuni sono distinti nelle categorie seguenti:

1 ^a	categoria da	1 001	a	3 000	abitanti
2 ^a	»	3 001	»	5 000	»
3 ^a	»	5 001	»	7 500	»
4 ^a	»	7 501	»	10 000	»
5 ^a	»	10 001	»	15 000	»
6 ^a	»	15 001	»	20 000	»
7 ^a	»	20 001	»	30 000	»
8 ^a	»	30 001	»	40 000	»
9 ^a	»	40 001	»	50 000	»
10 ^a	»	50 001	»	75 000	»
11 ^a	»	75 001	»	100 000	»
12 ^a	»	100 001	»	150 000	»
13 ^a	»	150 001	»	200 000	»
14 ^a	»	200 001	»	350 000	»
15 ^a	»	350 001	»	500 000	»
16 ^a	»	oltre	»	500 000	»

(1) Convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350.

Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la Finanza locale.

177. Art. 5 — Sono obbligatorie per i Comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

.....
F) Educazione nazionale.

.....
14° Contributo a favore dell'Ente italiano per le audizioni radiofoniche nei Comuni la cui popolazione superi i mille abitanti.

Regia Marina.

Regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1517 che reca varianti al Regio decreto 1 maggio 1930, n. 729, riguardante il trattamento economico spettante ai personali della Regia marina nei casi di brevi gite giornaliera di servizio.

178. Articolo unico — Il comma c) dell'articolo unico del Regio decreto 1 maggio 1930, n. 729, è abrogato e sostituito dal seguente:

« c) Spetta il quarto dell'indennità giornaliera di missione, oltre il rimborso della spesa di trasporto personale e l'indennità chilometrica di via ordinaria, per tutte le brevi gite che si siano prolungate oltre le otto ore e che importino, fra andata e ritorno, un percorso:

di almeno km. 6 compiuti nei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e

di almeno km. 10 compiuti nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

La liquidazione del soprassoldo dovuto in questo caso è fatta in base a dichiarazione dell'interessato, vistata dall'Autorità da cui egli dipende e dalla quale risulti la durata dell'assenza dalla destinazione di servizio ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 novembre 1932.

Registro di popolazione.

Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, che approva il Regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun Comune del Regno.

179. Art. 37 — CAPO II. — Nell'intervallo tra due Censimenti generali della popolazione i Comuni devono procedere ad una generale revisione del registro di popolazione mediante una speciale rilevazione anagrafica a mezzo degli agenti o di altri funzionari comunali.

Detta rilevazione è eseguita contemporaneamente per tutto il territorio comunale, nei Comuni con non più di 20.000 abitanti. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti può eseguirsi per zone successive, ma in modo però che l'intera rilevazione sia compiuta nello spazio di un anno. Contemporaneamente alla rilevazione e in dipendenza dei risultati di essa, si procede all'aggiornamento del registro di popolazione.

Qualora i Censimenti generali della popolazione vengano eseguiti ogni cinque anni, i Comuni sono esonerati dall'obbligo di compiere la revisione generale suddetta.

180. Art. 38 — IDEM. — Ferme le disposizioni degli articoli 16 e 37 sulla registrazione delle variazioni dipendenti da atti dello stato civile e dalla speciale rilevazione anagrafica, la registrazione di tutte le altre variazioni riguardanti la popolazione del Comune deve essere fatta, nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, entro dieci giorni, ed in quelli di popolazione non eccedente i 20.000 abitanti, entro un mese.

Risicoltura.

Regio decreto 18 febbraio 1930, n. 312, che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Roma.

181. Art. 2 — Nella Provincia di Roma, la coltivazione del riso non è permessa che alle distanze minime seguenti:

a) dagli aggregati di abitazione aventi una popolazione superiore ai 25.000 abitanti, km. cinque;

b) dagli aggregati di abitazione con oltre 3000 abitanti, km. tre;

c) dagli aggregati di abitazione con oltre 500 abitanti, km. uno;

d) dagli aggregati di abitazione con meno di 500 abitanti, m. 200;

e) da case sparse, m. 50;

f) da cimiteri, m. 100.

La distanza si intende data dalla retta che unisce i due punti più vicini delle risaie e del perimetro degli aggregati di abitazione.....

Servizio speciale riservato.

Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, (1) che sopprime il « Servizio stenografico » ed istituisce un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

182. Art. 3 — Gli uffici (*uffici distaccati*) sono classificati di prima e di seconda classe, in relazione alla importanza demografica e politica delle località in cui funzionano.....

(1) Convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256.

Sicurezza pubblica.

Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, che detta norme per i RR. CC.

183. Art. 2 — I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri Reali, ammogliati, per i quali non esistano gli occorrenti alloggi nella rispettiva caserma, potranno essere autorizzati ad alloggiare fuori caserma solo nel caso che il loro impiego e le esigenze del servizio e della disciplina, ad avviso del Comandante generale dell'Arma, lo consentano.

Qualora fruiscano di tale autorizzazione non competerà ad essi il casermaggio per le famiglie; ed ai sottufficiali, in luogo dell'indennità di cui all'art. 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, sarà corrisposta quella di L. 95 mensili, che sarà elevata a L. 115 se si trovano in città con popolazione di 250.000 abitanti e più.

Uguali indennità saranno corrisposte agli appuntati.

Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.

184. Art. 179 — **TIT. I** - § 14. — A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, si considerano frazioni quelle indicate come tali dal Censimento ed anche il Capoluogo nei Comuni divisi in frazioni. Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel Censimento, la commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerlo come frazione, purchè si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.

185. Art. 180 — **IDEM** - **IDEM**. — Per l'esecuzione dell'art. 93 della legge, la Commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun Comune, od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo Censimento e il numero degli esercizi rispettivamente in esso esistenti, dichiara se nel Comune o nella frazione il rapporto stabilito dalla legge sia, o non, superato tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 93, quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in più del rapporto, ovvero quanti altri possano aprirsi.

Nel procedere a tale computo, la Commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400, o rispettivamente a 1000, ma non minore di 200, o 500, che eventualmente residui. Nei Comuni o frazioni di Comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.....

186. Allegato B — **CAP. I** - § 1. — Gli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1^a, della 2^a e della 3^a categoria, devono essere distanti:

- d) non meno di metri ottocento dalle borgate o città aventi una popolazione dai 500 ai 5000 abitanti;
- e) non meno di metri mille dalle borgate o città aventi una popolazione dai 5000 ai 10.000 abitanti;
- f) non meno di metri 2000 dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritti alle case dell'abitato e alle officine pericolose dell'opificio.

187. Id. — **CAP. IV** - § 4. — L' autorizzazione per aprire tali depositi (*di materie esplosive*) è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la distanza minima in linea retta che dovrà intercedere tra il locale di deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, deve essere per i vari casi, quella che risulta dal seguente prospetto (*che si riproduce qui sotto limitatamente alle notizie che si riferiscono alle distanze dei depositi dalle borgate o città*):

Quantitativo massimo di sostanze esplo- denti che il deposito può contenere (in quintali)	DISTANZE IN METRI DAL PERIMETRO DEL DEPOSITO — Borgate e città aventi una popolazione			Quantitativo massimo di sostanze esplo- denti che il deposito può contenere (in quintali)	DISTANZE IN METRI DAL PERIMETRO DEL DEPOSITO — Borgate e città aventi una popolazione		
	da 500 a 5 000	da 5 001 a 10 000	superiore ai 10 000		da 500 a 5 000	da 5 001 a 10 000	superiore ai 10 000
	abitanti				abitanti		
Da ql. 2 a ql. 5	150	200	200	Oltre 100 ql. 200	1 000	1 500	2 000
Oltre 5 » 10	200	250	300	» 200 » 400	1 500	2 000	2 500
» 10 » 45	300	350	400	» 400 » 800	2 000	2 500	3 000
» 45 » 100	500	500	800				

Regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che reca modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza.

188. Art. 1 — Le promozioni a questore di 2^a classe (grado VI) sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di Amministrazione del personale della pubblica sicurezza ai vicequestori, cheentino nel grado settimo almeno tre anni di effettivo servizio e che abbiano disimpegnato, per un anno almeno, l'incarico di reggere un ufficio di questura o abbiano esercitato, per lo stesso periodo di tempo, le funzioni di vicequestore titolare in Province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 200.000 abitanti secondo l'ultimo censimento.

I vicequestori che possono essere incaricati della reggenza di una questura, o destinati come vicequestori titolari in una delle Province di cui al precedente comma, saranno designati dal Consiglio di Amministrazione del personale della pubblica sicurezza.

Le disposizioni, di cui al 1^o comma del presente articolo, non si applicano alle promozioni per merito straordinario conferite ai sensi del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 665.

Trasporti.

Regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il Regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato.

189. Art. 2 — Può essere assegnata una vettura automobile, esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorità:

.....

g) Prefetti del Regno, residenti in località con popolazione non inferiore ai 200 000 abitanti e per i quali si è riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con quello per le Finanze, la necessità di disporre ordinariamente della vettura automobile.

.....

C) - LIMITI DI POPOLAZIONE

posti a base delle varie disposizioni delle Leggi e dei Decreti, emanati sino al 31 dicembre 1932-XI, che hanno riferimento ai risultati del Censimento generale della Popolazione del Regno.

Limiti di popolazione posti a base delle varie disposizioni delle Leggi e dei Decreti, emanati fino al 31 dicembre 1932-XI, che hanno riferimento ai risultati del Censimento generale della popolazione del Regno.


Limiti di popolazione — Abitanti	OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	Numero (1)	Limiti di popolazione — Abitanti	OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	Numero (1)
1.000.000	Imposte e tasse	99		Industrie (Pop. aggl.)	130
	Leva militare	148		Ipotecche (Pop. del Distretto ipotecario).	135
700.000	Leva militare	148		Istruzione (Pop. Capol. di Provincia).	137
600.000	Enti autarchici (Pop. Provincia)	54		Lavoro	147
500.000	Imposte e tasse.....	99, 102, 124		Notariato.....	151
	Radiofonia	174, 176		Poste e telegrafi.....	166
450.000	Enti autarchici.....	52		Precedenze (Pop. Capol. di Provincia).	167, 168
350.000	Leva militare.....	148		Privative	170, 171
	Radiofonia.....	174, 176		Radiofonia	174, 176
300.000	Enti autarchici (Pop. Provincia)	54	80.000	Affissioni pubbliche, pubblicità e affini.	5
	Enti autarchici	52, 55	75.000	Radiofonia.....	174, 176
	Farmacie.....	69	60.000	Catasto.....	25
	Fiere e mercati.....	72		Enti autarchici	37
	Poste e telegrafi.....	165, 166		Fiere e mercati.....	71
250.000	Catasto.....	25		Imposte e tasse	102, 124
	Precedenze (Pop. Capol. Provincia)	168		Ipotecche (Pop. del Distretto ipotecario).	135
	Sicurezza pubblica	183	50.000	Affissioni pubbliche, pubblicità e affini.	5
200.000	Assistenza e beneficenza.....	19		Assistenza e beneficenza	22, 23
	Impiegati	88		Clero.....	29
	Imposte e tasse	92, 94, 102, 124		Costo della vita (Indice del)..	34
	Ipotecche (Pop. del Distretto ipotecario)	135		Enti autarchici	52, 55
	Ordinamento giudiziario	163		Farmacie	69
	Poste e telegrafi.....	166		Igiene	74, 75, 76
	Privative	171		Impiegati.....	87
	Radiofonia	174, 176		Imposte e tasse	93, 94, 97, 99
	Regia Marina	178		Istruzione (Pop. agglomerata).	138
	Sicurezza Pubblica	188		Lavoro	146
	Trasporti.....	189		Notariato	151
150.000	Affissioni pubbliche, pubblicità e affini.	5, 6		Poste e telegrafi.....	164
	Farmacie	69		Privative.....	171
	Igiene	81, 83, 85		Radiofonia.....	174, 176
	Radiofonia	174, 176	40.000	Affissioni pubbliche, pubblicità e affini.	6
100.000	Acque potabili.....	3		Farmacie.....	62, 63, 65, 66
	Affissioni pubbliche, pubblicità e affini.	5		Incendi	129
	Alloggi militari.....	18		Ordinamento giudiziario.....	161
	Assistenza e beneficenza	22		Radiofonia	174, 176
	Costo della vita (Indice del)..	34	35.000	Ipotecche (Pop. del distretto ipotecario).	135
	Enti autarchici	41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 55		Alloggi militari.....	18
	Farmacie	63, 65	30.000	Catasto.....	25
	Fiere e mercati.....	72		Fiere e mercati.....	71
	Igiene	75, 77			
	Imposte e tasse.....	94, 99, 102, 124			

(1) Il numero si riferisce al precedente Elenco B - « Elenco per materia ».

Segue Limiti di popolazione posti a base delle varie disposizioni delle Leggi e dei Decreti, emanati fino al 31 dicembre 1932-XI, che hanno riferimento ai risultati del Censimento generale della popolazione del Regno.

Limiti di popolazione — Abitanti	OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	Numero (1)	Limiti di popolazione — Abitanti	OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	Numero (1)
25.000	Igiene.....	74, 78, 79, 85	8.000	Istruzione (Pop. aggl.).....	138
	Igiene (Pop. aggl.).....	76		Notariato	151
	Imposte e tasse (Pop. riunita)	91		Ordinamento giudiziario	162
	Imposte e tasse.....	99, 100, 101, 102, 124		Privative (Pop. aggl.).....	172
	Istruzione.....	137, 138		Radiofonia	174, 176
	Poste e telegrafi	165		Sicurezza pubblica.	186, 187
	Radiofonia	174, 176		Alloggi militari.....	18
	Affissioni pubbliche, pubblicità e affini.	5		Notariato	150
	Igiene.....	75		Radiofonia	174, 176
	Risicoltura (aggregati di abitazione).	181	7.500	Clero (Pop. Parrocchia).....	27
20.000	Acque potabili	2		Igiene (Pop. aggl.).....	73, 85
	Assistenza e beneficenza.....	22		Affissioni pubbliche, pubblicità e affini.	5
	Enti autarchici	40, 52, 55, 58		Assistenza e beneficenza.....	22
	Igiene (Pop. Capol. Prov. e Circond.).	80		Enti autarchici	47, 49, 52, 55, 60
	Impiegati	87		Farmacie	62, 63, 65
	Industrie	132, 134		Fiere e mercati	71
	Istruzione (Pop. aggl.).....	138		Imposte e tasse (Pop. riunita).	91
	Lavori pubblici (Pop. concentrata).	144		Imposte e tasse	102, 124
	Opera Nazionale Balilla	156, 157		Istruzione (Pop. aggl.).....	138
	Precedenze	167	5.000	Lavori pubblici.....	140
15.000	Radiofonia	174, 176		Notariato	149
	Registro di popolazione.....	179, 180		Radiofonia	174, 176
	Affissioni pubbliche, pubblicità e affini.	6		Sicurezza pubblica.....	186, 187
	Farmacie	63, 65		Enti autarchici.....	36
	Imposte e tasse	102, 124		Alloggi militari	18
	Istruzione	137		Catasto	25
	Lavori pubblici	141		Clero	31
	Radiofonia	174, 176		Radiofonia	174, 176
	Affissioni pubbliche, pubblicità e affini.	5		Risicoltura (aggregati d'abitazione).	181
	Imposte e tasse	89	2.000	Enti autarchici	52, 55
12.000	Acque potabili	2		Clero (Pop. Parrocchia).....	27
	Assistenza e beneficenza.....	20		Enti autarchici.....	36, 38
	Catasto	25		Illuminazione pubblica (Pop. aggl.).	86
	Enti autarchici.....	49, 52, 55		Radiofonia	173, 174, 176, 177
	Espropriazioni (Pop. riunita)..	61		Sicurezza pubblica.....	185
	Farmacie	63, 64, 65, 68		Clero (Pop. Parrocchia).....	27
	Fiere e mercati.....	71		Privative.....	169
	Igiene.....	75		Risicoltura (Aggregati d'abitazione).	181
	Imposte e tasse (Pop. accentrata).	90		Sicurezza pubblica	185, 186, 187
	Imposte e tasse	93, 98, 99, 102, 124	400	Sicurezza pubblica.....	185
10.000	Industrie.....	131, 133		Clero	26, 30, 32
	Istituti di Credito.....	136		Sicurezza pubblica.....	185

(1) Il numero si riferisce al precedente Elenco B - « Elenco per materia ».



APPENDICE II

Questionari di rilevazione e Modelli vari

APPENDICE II

Questionari di rilevazione e Mobelli vari

ELENCO DEI QUESTIONARI E DEI MODELLI

N° progressivo	N° del modello	NATURA E SPECIE DEI MODELLI E QUESTIONARI	Pagina
1	—	Itinerario degli Ufficiali di censimento	420
2	1	Ripartizione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento	421
3	2	Stato di sezione provvisorio.....	422
4	3	Questionario per l'indagine sulle abitazioni..... (Tavola fuori testo)	—
5	4	Foglio di famiglia..... <i>Idem</i>	—
6	5	Foglio di convivenza..... <i>Idem</i>	—
7	6	Scheda individuale per alberghi, pensioni, locande, ecc..... <i>Idem</i>	—
8	7	Stato di sezione definitivo..... <i>Idem</i>	—
9	8	Rilevazione della popolazione indigena delle Colonie..... <i>Idem</i>	—
10	9	Rilevazione della popolazione indigena delle Colonie..... <i>Idem</i>	—
11	10	Prospetto riassuntivo provvisorio..... <i>Idem</i>	—
12	10-bis	Prospetto riassuntivo definitivo..... <i>Idem</i>	—
13	11	Prospetto riassuntivo per i dati sulle abitazioni e sulle famiglie <i>Idem</i>	—
14	12	Prospetto riassuntivo (in uso nell'Istituto Centrale di Statistica) <i>Idem</i>	—
15	13	Prospetto riassuntivo per i dati sulle abitazioni e sulle famiglie (in uso nell'Istituto Centrale di Statistica).....	423
16	—	Prospetto riassuntivo per i dati sulla religione.....	425

ITINERARIO

SEZIONE N.

ABITANTE IN VIA N.

NOTA. — Indicare il primo e l'ultimo numero civico delle case di ogni via, piazza, strada, ecc. Se una stessa via, piazza, ecc. è divisa fra due o più Sezioni, precisare tutti i numeri assegnati alla presente Sezione.



21 APRILE 1931 - ANNO IX

Provincia di

AVVERTENZA. — La copia del presente modello da inviarsi all'Istituto Centrale di Statistica dovrà essere firmata dal Podestà e vistata dal Presidente della Commissione Comunale di vigilanza e dal Prefetto.

- (1) Si sottolinei il nome della Frazione o località in cui ha sede l'Ufficio Comunale. — Se vi sono delle isole in una Frazione queste devono sempre costituire una Sezione separata. — Lo stesso si dica per le navi e barche.
(2) In questa colonna dovranno trovar posto le seguenti annotazioni:

a) Se vi siano contestazioni di territorio con altri Comuni, indicare per quali Frazioni o Sezioni di Censimento ed il nome del Comune con il quale pende la contestazione.

b) Se vi siano parti del territorio del Comune costituite in frazioni a termine dell'art. 121 della Legge Comunale e Provinciale o per le quali sussistano le disposizioni di cui all'art. 118 della stessa Legge, farne menzione in corrispondenza alla Frazione o Sezione che fa al caso.

c) Se la giurisdizione di una o più Parrocchie si estenda anche a Comuni limitrofi, si dovrà precisare il nome delle Parrocchie e dei Comuni limitrofi; analogamente per i Mandamenti giudiziari.

d) Qualora il territorio comunale appartenesse, eventualmente, a due o più circoscrizioni territoriali (finanziarie, postali, dei lavori pubblici, militari, ecc.) si dovrà indicare la circoscrizione a cui appartiene la Frazione o la Sezione. (Si tratta di casi non frequenti che, generalmente, sono conseguenze delle numerose aggregazioni di Comuni, o parte di questi, avvenute negli ultimi anni).

VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1931 - IX

Frazione di consenso

STATO DI SEZIONE PROVVISORIO

Sezione di censimento

[illegible]

Prima dell'Ufficiale di censimento che ha consegnato i fogli ed i questionari elencati nella presente pagina

Provincia di

(1) Dovrà indicarsi: A) per il prospetto relativo alle abitazioni occupate — oppure B) per il prospetto relativo alle abitazioni vuote perchè sfitte o in restauro, ecc.

(2) Escluse le convivenze.

(3) Limitatamente alle famiglie di cui alla colonna 7, escluse le persone censite nelle convivenze.

VII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO

Comune di

Provincia di

PROSPETTO 1°

RELIGIONE	Persone che non professano la religione cattolica		
	Cittadinanza		In complesso
	italiana	straniera	
Greco scismatica			
Evangelica non Valdese			
Evangelica Valdese			
Israelitica			
Maomettana			
Altre religioni			
Nessuna religione.			
Religione non dichiarata			
Totale non cattolici			

PROSPETTO 2°

Numero dei presenti nel Comune (Elenco A) N.

Dedotti i non cattolici »

Restano cattolici »

APPENDICE III

Leggi e Decreti

emanati fino al 31 dicembre 1932-XI, che contengono disposizioni basate sui risultati del Censimento generale della popolazione del Regno:

- A)* Elenco cronologico;
- B)* Id. per materie;
- C)* Id. dei limiti di popolazione presi a base delle varie disposizioni di legge.

A) ELENCO CRONOLOGICO

delle Leggi e dei Decreti emanati fino al 31 dicembre 1932-XI, che contengono disposizioni basate sui risultati del Censimento generale della popolazione del Regno.

A) ELENCO CRONOLOGICO

delle Leggi e dei Decreti emanati fino al 31 dicembre 1932-XI, che contengono disposizioni basate sui risultati del Censimento generale della popolazione del Regno.

(I numeri tra parentesi si riferiscono al seguente Elenco B — Elenco per materia)

1865

1. — 20 marzo, n. 2248 — Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia (n. 36).
2. — 25 giugno, n. 2359 — Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica (n. 61).
3. — 6 dicembre, n. 2626 — Regio decreto sull'ordinamento giudiziario (n. 159).

1885

4. — 2 aprile, n. 3095 (serie 3^a) — Regio decreto che approva il Testo Unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (serie 3^a), contenente pure le disposizioni del Titolo IV (porti, spiagge e fari) della preesistente 20 maggio 1865 sui lavori pubblici (n. 139).

1901

5. — 3 febbraio, n. 45 — Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica (n. 73).
6. — 1 agosto, n. 399 — Regio decreto che approva il Regolamento per la esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi (n. 169).

1902

7. — 26 giugno, n. 245 — Legge per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura del bacino del Sele (n. 1).

1904

8. — 16 giugno, n. 445 — Regio decreto che fissa le norme per la concessione di sussidi a Comuni ed a Consorzi per la esecuzione di opere pubbliche (n. 140).
9. — 23 ottobre, n. 625 — Regio decreto che approva il Regolamento per la concessione di sussidi per i lavori di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati, contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti (n. 141-142).

1906

10. — 19 luglio, n. 456 — Regio decreto che approva il Regolamento sull'assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica sull'igiene degli abitati nei Comuni del Regno (n. 74).

1907

11. — 11 luglio, n. 560 — Regio decreto che approva il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile (n. 89).
12. — 28 novembre, n. 836 — Regio decreto che approva il Regolamento per l'applicazione degli articoli 53, 54, 55 e 56 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in ordine alla costruzione delle strade di allacciamento alla rete stradale dei Comuni isolati (n. 143).

1911

13. — 25 giugno, n. 586 — Legge portante concessioni a favore dei Comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali (n. 75).

1913

14. — 16 febbraio, n. 89 — Legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (dal n. 149 al n. 151).
15. — 22 maggio, n. 468 — Legge recante disposizioni sull'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie (dal n. 62 al n. 66).

1914

16. — 10 settembre, n. 1326 — Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (dal n. 152 al n. 154).

1915

17. — 4 febbraio, n. 148 — Regio decreto che approva il nuovo Testo Unico della Legge comunale e provinciale (n. 37).

1917

18. — 28 gennaio, n. 190 — Decreto-legge luogotenenziale concernente agevolzze per la esecuzione di opere igieniche (n. 76).

1919

19. — 6 ottobre, n. 1909 — Regio decreto-legge che apporta modificazioni alla Legge 25 giugno 1911, n. 586, relativamente alle concessioni di mutui di favore ai Comuni ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, per opere igieniche (n. 77).
20. — 20 novembre, n. 2379 — Regio decreto che detta norme per i Reali Carabinieri (n. 183).

1920

21. — 7 marzo, n. 268 — Regio decreto concernente l'istituzione e l'esercizio diretto di rivendita di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (n. 170).

1921

22. — 16 gennaio, n. 195 — Regio decreto che approva il Regolamento generale pel funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (n. 2).

1922

23. — 16 dicembre, n. 1650 — Regio decreto relativo all'ordinamento delle rivendite di generi di privative dello Stato (n. 171).

1923

24. — 11 febbraio, n. 352 — Regio decreto relativo all'applicazione della tassa sulle insegne (n. 4-5).
25. — 8 marzo, n. 695 — Regio decreto che reca disposizioni per l'esenzione dalle imposte sui fabbricati (n. 90).
26. — 18 marzo, n. 577 — Regio decreto contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato, nonché norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite (n. 95).
27. — 25 marzo, n. 846 — Regio decreto che approva il nuovo Regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche (n. 78-79).
28. — 3 maggio, n. 1042 — Regio decreto che trasferisce a carico dei Comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (n. 160).
29. — 21 ottobre, n. 2668 — Regio decreto che approva il Regolamento per la concessione a privati dell'autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza (n. 164).
30. — 31 ottobre, n. 2367 — Regio decreto sulla revisione delle entrate minori (n. 91).
31. — 15 novembre, n. 2506 — Regio decreto che detta norme per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche (n. 144).
32. — 6 dicembre, n. 2657 — Regio decreto che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del Decreto-legge 15 marzo 1923, n. 299 (n. 146-147).